o

ACTA GREGORII PAPAE XVI.

SCILICET

CONSTITUTIONES, BULLAE, LITTERAE APOSTOLICAE, EPISTOLAE

AUSPICE

EMO AC RMO S. R. E. CARDINALI

VINCENTIO VANNUTELLI

RECENSITA ET DIGESTA

CURA AC STUDIO

ANTONII MARIAE BERNASCONI

IN SACRA THEOLOGIA ET UTROQUE IURE DOCTORIS
CATHEDRALIS ECCLESIAE SABINENSIS CANONICI POENITENTIARII, MISSIONARII APOSTOLICI
IN LYCEO SEMINARII DIOECESANI PHILOSOPHIAE IURISQUE CANONICI PROFESSORIS
CLERI SABINENSIS EXAMINATORIS PRO-SYNODALIS AC SEMINARII DEPUTATI

VOLUMEN IV.

PARS SECUNDA CIVILIS

ORDINE CHRONOLOGICO DISPOSITA

ROMAE
EX TYPOGRAPHIA POLYGLOTTA
S. C. DE PROPAGANDA FIDE
MCMIV.

PIO · X · PONT · MAX.

E · VENETORVM · REGIONE

VRBE · ET · ORBE · PLAVDENTIBVS

AD · APOSTOLICAM · SEDEM · NVPER · EVECTO

HAEC · MAGNO · LABORE · PATIENTIQVE · STVDIO · CONLECTA

ACTA · GREGORII · PP · XVI · P · M.

EX · EADEM · REGIONE

EODEMQVE · TOT · ANNIS · MVNERE · PERFVNCTI

ANTONIVS · MARIA · BERNASCONI

DVM · OMNIA · FAVSTA · ADPRECATVR

ANIMO · OBSEQVENTISSIMO

DEDICAT

ANNO · MCMIII.

*

AL LETTORE

Il 2 febbraio del 1831 il Cardinal Mauro Cappellari di Belluno veniva innalzato sul trono di S. Pietro col nome di Gregorio XVI. L'elezione del nuovo Papa avveniva quasi contemporaneamente allo scoppiar della rivoluzione nelle Romagne: perchè le sètte, che da lungo tempo lavoravano nelle tenebre del segreto, credettero giunto il momento propizio, quando la Santa Sede era vacante.

Cresciute esse ogni giorno più in potenza, alimentate dal soffio rivoluzionario, le sètte italiane miravano ad estirpare dal cuore d'ogni cattolico la Fede e rovinare dalle fondamenta la Chiesa di G. C.

Quale triste spettacolo presentava la società! La rivoluzione, inspirando l'abominio verso i governi cattolici, verso la Chiesa e la Religione, l'avea infettata negli stessi suoi elementi.

Il liberalismo settario, derivazione dello spirito della rivoluzione, era il nemico più spaventoso, il quale minacciava la Chiesa e l'Europa cristiana. Finchè la mano di ferro del grande Napoleone pesò sul mondo, esso si contenne; ma al tramonto di questo astro, il risveglio del libertinaggio produsse il dispotismo minaccioso e terribile delle masse.

La stampa, che per lungo tempo era stata frenata, divulgò in un baleno in mezzo alle moltitudini sistemi, dottrine empie, licenziose, anarchiche; e si moltiplicarono tosto in Europa e specialmente in Francia le edizioni dei filosofi del secolo XVIII, per cui le opere di Voltaire erano fra le mani del popolo, e le traviate generazioni null'altro bramavano che bere sempre più a quelle sorgenti avvelenate. In una parola l'edificio sociale era in piena e totale demolizione.

Ma la divina Provvidenza rimediava a tanto male e rompeva le fila delle trame dei settarî con l'elezione di Gregorio XVI, alla tempra del cui animo impavido e forte non recavano punto spavento le mene o le vie dei malvagi. Erede delle virtù d'Ildebrando Suo Predecessore, Questi non teme, e subito dà principio ad una lotta energica sul nuovo terreno, in cui i nemici del Cattolicismo piantavano la loro bandiera.

Difatti appena il nuovo Pontefice apparisce sul trono di S. Pietro, qual sentinella vigilante posta sulla montagna per avvertire l'imminente pericolo, manda un grido d'allarme alla società corrotta dalla filosofia, traviata dall'ingannevole apparenza di libertà, pervertita dalla stampa e sedotta dai sofismi dei demagoghi, alla società imprevidente e cieca, la quale andava a dissetarsi nei calici di Babilonia, menando ancor vanto de' suoi traviamenti.

Il sapiente Pontefice affronta con coraggio i nemici che seminano zizzania nel campo della Chiesa e cercano di rovesciare la Cattedra di S. Pietro, centro di verità, depositaria delle tradizioni, vindice della fede e dei costumi. Ed in breve riesce ad abbattere la rivoluzione.

Pieno di zelo apostolico, durante il suo Pontificato si adopera a tutto potere per difendere il sacro deposito della Fede, per ricostituire l'intima compagine della società civile e religiosa e restaurare così sulla terra il regno di Gesù Cristo. E mostra chiaramente questa sua intenzione in tutti e singoli gli Atti del suo Pontificato che noi fin qui pubblicammo nei primi tre volumi della nostra opera, la quale dopo dodici anni di fatiche e sacrificî senza fine, ora diamo a compimento con questo quarto volume, in cui esponiamo la parte politica o civile del Governo di Gregorio XVI.

E noi lo vedemmo: basta trascorrere ad una ad una le Encicliche di questo grande Pontefice, le Costituzioni, le sue Lettere, i Brevi, le Allocuzioni ai Cardinali e le Bolle, per convincersi dello zelo instancabile con cui Egli diresse gli Atti del suo Pontificato a quest'opera tanto meravigliosa quanto necessaria al mondo. Con essi Egli dava ai popoli ed ai loro reggitori saggi consigli, avvisi, ammonizioni e talvolta rimproveri per ammaestrare tutti nelle verità della fede e tenerli lungi dal vizio. A tutto Esso provvide; curò che zelanti Apostoli andassero in ogni angolo della terra a piantarvi il glorioso vessillo della Croce; creò nuove Diocesi, Prefetture e Vicariati Apostolici anche nelle lontane Americhe; fulminò gli errori contro la purità della dottrina cattolica, sostenne aspra lotta, perchè il sacro deposito della Fede si conservasse puro ed immacolato, ed inviolabili rimanessero i diritti della Sede Apostolica. E provano ciò abbastanza gli anatemi lanciati contro gli errori di Hermes e di Lamennais, le discussioni sui matrimonii misti sostenute contro il governo Prussiano, il suo diretto intervento per porre termine alle oppressioni contro la Chiesa nella Spagna, nel Portogallo e nella Svizzera, e finalmente il suo coraggio apostolico contro l'autocrate delle Russie, persecutore della religione Cattolica nel suo impero.

Eppure non mancò chi volle rimproverare a Gregorio XVI la soverchia durezza usata nel reprimere il torrente rivoluzionario ne' suoi Stati e l'aver chiamate, sebbene a malincuore, forze straniere per ricondurre nella tranquillità i suoi popoli. Ma cesserà ogni attacco contro il saggio Pontefice, ove si considerino i tempi procellosi in cui Egli viveva, i quali non gli permettevano di dar quartiere alla rivoluzione, che bisognava combattere ad oltranza e con molto vigore.

Del resto quali frutti raccolse il successore di Lui Pio IX, iniziando un'era

di libertà con la voce della Religione? Il falso liberalismo figlio primogenito delle sètte mal rispose agl' inviti paterni del Pontefice dell' Immacolata e costò a Lui amare lagrime.

Altrettanto sarebbe accaduto a Gregorio XVI, se avesse usato indulgenza con i nemici della Religione. Egli non fu partigiano del dispotismo politico dei governi; chè, ove mancasse ogni altro argomento, sarebbe sufficiente a dimostrare il contrario, il tuono apostolico con cui parlò al despota delle Russie, quando questi nel 1845 si recò in Roma a visitare il vecchio Pontefice. La potenza del primo monarca del mondo non valse a frenare l'ira, a temperare lo sdegno ed a misurare i rimproveri, che il Papa, infiammato di zelo apostolico, rivolse all' imperatore Nicolò I, per aver lasciato opprimere i cattolici della Russia ed in specie quelli della Polonia; e pieno di santo sdegno gli gittò tra le mani i documenti delle crudeltà senza fine con cui li perseguitava.

Che se poi Gregorio XVI chiamò l'Austria in aiuto delle sue armi, fu perchè Egli non avea altri mezzi per sedare la rivoluzione ed abbattere l'anarchia, che da Bologna vedeva estendersi fino alle porte di Roma. Del resto fece quanto avevano fatto e farebbero ancora altri monarchi in simili casi. Il Pontefice aveva non solo la cura spirituale del mondo, ma era anche Re de' suoi Stati e come tale doveva difendere il suo territorio per conservare ai Suoi successori i diritti inviolabili della Sede Apostolica.

Ma se fu grande Papa, siccome noi vedemmo nelle opere immense da Lui compiute nel lungo suo Pontificato, non fu meno grande come Re temporale. Egli fu un Re provvido, infiammato di zelo per il bene de' suoi sudditi, pieno di attività e di energia pel buon governo dello Stato Pontificio. Basta dare una breve scorsa a quest'ultimo volume, per farci un'idea di quanto noi asserimmo. Ed invero: riordinò le Università, le quali erano state chiuse durante la rivoluzione, sancì leggi e disposizioni circa le diverse cattedre in esse esistenti, sulle ammissioni agli studi e sul conferimento delle lauree e dei gradi accademici.

Protesse le scienze e le belle arti, fondò il museo Etrusco ed Egiziano in Vaticano; instituì in Roma una camera di commercio, dandole un solido e durevole ordinamento, nonchè vari tribunali di commercio, in Roma, nelle città di provincia e nei porti marittimi. Fece un regolamento di procedura nei giudizi civili ed un nuovo codice sui delitti e sulle pene, che sottopose all' esame di tutti i presidenti dei tribunali ed al quale aggiunse un regolamento di procedura criminale con appendice per le curie ecclesiastiche; diede una saggia riforma all' ordine legislativo e giudiziario in tutto il dominio pontificio, ponendo nelle corti d' appello e nei tribunali giudici laici.

Che più? Provvide alla disciplina dei giudici ed alle tasse giudiziarie; instituì una congregazione speciale di sanità, una banca di sconto, confermò l' istituzione della cassa così detta di ammortizzazione e la pose in attività, riformò le dogane, l'amministrazione camerale e le Poste pontificie. Pensò anche ad una più equa ripartizione dell' imposta fondiaria, proposta ai deputati convocati da tutte le parti del suo Stato, regolò il corso dell' Aniene. A Lui si deve la Ba-

silica di S. Paolo rialzata dalle rovine dell'incendio del 15 luglio 1823; in una parola provvide a tutto quanto fosse necessario ad un saggio ed illuminato governo, attirandosi le simpatie di tutti gli Stati del mondo.

Queste ed altre ancora che qui la ristrettezza dello spazio non ci permette di enumerare, furono le opere con cui Gregorio XVI illustrò il suo Governo e di nuova aureola coronò la Sede Apostolica. E vecchio già, consumato dagli anni e più dalle fatiche sostenute per il suo ministero, il grande Pontefice il 1° Giugno 1846 si addormentava placidamente nel Signore, andando a ricevere in una vita migliore il premio delle sue battaglie e delle sue virtù.

Tutto il mondo si commosse alla morte del Vicario di G. C. il quale lasciò nella storia il più grato ricordo di sè per fermezza, per costanza e saviezza mostrate in mezzo alle più terribili procelle.

Ed eccomi finalmente al termine dell' arduo lavoro che l' immortale e sapiente Pontefice Leone XIII di sa. me. con lettera della Segreteria di Stato volle commettere a me, che appena avea terminati gli studi dell' Università Pontificia.

Tornando ora con la mente ad un' epoca sì lunga e ripiena dapprima di ogni difficoltà e di lotte senza fine e poi di fatiche incessanti, l' animo mio si sente compreso da sentimenti di conforto per gli ostacoli superati ed ancor di tenerezza al pensiero dei gravissimi sacrificî sostenuti per lo spazio di dodici anni per condurre a termine il lavoro.

Quando l' Emo Cardinale Giuseppe Granniello, a cui io dovetti l' inspirazione di quest'opera, mi annunziava da parte del Pontefice l' onorevole incarico, io credeva trattarsi di cosa ben lieve. Ma la morte di questo astro luminoso del Sacro Collegio mi pose nel più terribile imbarazzo, poichè mi lasciava privo di aiuti e di protezione; pareva che la mia impresa, incominciata con tanta lena e ardore, dovesse in breve rovinare, ed oh quante volte coll' animo esacerbato fui in procinto di abbandonar tutto!

Senonchè Iddio nella sua grande bontà non permise che essa dovesse naufragare, essendo destinata a far palesi ai posteri le opere compiute da uno dei più grandi campioni del Romano Pontificato ed a tributare nuove glorie e trionfi alla Sede Apostolica.

Perciò non guardai a privazioni e giudicherà il lettore se fui forte nella lotta, se vinsi gli ostacoli e se arrivai felicemente al sospirato porto.

È bene tuttavia notare che l'elezione del Cardinal Giuseppe Sarto a Pastore supremo del mondo cattolico dovea aggiungere nuovo lustro a quest' opera. Difatti Sua Santità nell' udienza privata del 7 Novembre di quest' anno accettò volentieri il dono dei tre primi volumi degli atti di Gregorio XVI e con squisita bontà volle aggradire la dedica del quarto. Ora io qui noto un tratto speciale della divina Providenza, la quale per mezzo di questo mio lavoro ha voluto formare un anello di congiunzione tra i due Pontefici, i quali sono una fulgida gloria della Regina dell' Adriatico.

Quando Gregorio XVI il 1° Giugno del 1846 volò al Cielo, Giuseppe Sarto

avea appena 11 anni; e, sebbene piccino, avrà udito parlare della morte del grande Pontefice di Belluno, quasi suo concittadino. Anzi quante volte nell'attraversare la regione veneta quale zelante apostolo e poi quale Patriarca di Venezia, avrà Egli calcato quelle istesse zolle ove era passato il rigido ed austero novizio di Murano, la cui anima avrà aleggiato intorno all'illustre Presule di S. Marco e vaticinandogli il Pontificato gli avrà detto: *« Tu mi succederai sull' augusto trono del Vaticano ed avrai il governo della mistica navicella di S. Pietro ».*

Quale intima connessione riscontrasi adunque per mezzo di quest' opera tra i due Pontefici, vanto e gloria del suolo Veneto! Entrambi risplendono quasi fulgide stelle per sapienza, per pietà, per zelo apostolico; Gregorio già abitatore della celeste Gerusalemme, Pio X viatore su questa terra; ma sebbene da pochi mesi a Capo della Chiesa, pure in un baleno si è attirato gli sguardi di tutto il mondo, ha conquistato tutti i cuori; e tutti i popoli della terra a schiere a schiere vanno a presentargli i loro omaggi di Fede, di rispetto, di venerazione e d' inalterabile affetto.

In quanto a me spero in questo mio lavoro di aver appagato i desiderî dei dotti, i quali bramavano che fosse colmata la grande lacuna esistente nel Bollario Romano, essendo mancanti gli Atti del Pontificato di Gregorio XVI. È certo che io usai di tutta la mia energia, spiegai tutte le mie forze perchè quest' opera riuscisse di comune soddisfazione, mostrasse al mondo le grandezze di questo glorioso Pontefice, tanto benemerito della Sede Apostolica, e di nuova luce e di nuovi splendori rivestisse la mistica sposa del Nazzareno.

Magliano Sabino il giorno dell' Immacolata Concezione di Maria SS. 1903.

Prof. Antonio Canco Bernasconi.

ACTA PONTIFICIA
GREGORII PAPAE XVI.

IUXTA TEMPORIS SERIEM DISPOSITA.

PARS SECUNDA

CIVILEM, CRIMINALEM ATQUE ADMINISTRAM GUBERNATIONEM SPECTANS.

I.

Comunicazione circolare delle facoltà confermate dalla s. congregazione dell' Immunità per la pubblicazione de' ruoli risguardanti l' esigenza della dativa e delle altre tasse dovute dagli ecclesiastici.

La sacra congregazione dell'Immunità Ecclesiastica avendo a me participato con foglio dei 17 mese decorso, che in virtù della speciale autorizzazione riportata con rescritto pontificio dei 20 novembre 1824, e adesivamente alla richiesta da me rinnovatale, venivano confermate anche per l' anno corrente le facoltà già accordate sotto il giorno 18 dicembre anno predetto 1824 per la pubblicazione de'ruoli, e per l' esigenza delle tasse e percezioni camerali verso gli ecclesiastici ed altri privilegiati; se ne porge la notizia ai signori amministratori ed appaltatori camerali ad opportuna loro intelligenza e norma, richiamando alla loro memoria per la più stretta osservanza la circolare del Tesorierato dei 29 dicembre 1824 num. 78723, nelle quali sono tracciate le istruzioni, per regolare l' esigenze, delle quali si tratta, ne' modi più conformi ai concerti già presi dal Tesorierato stesso colla lodata sacra congregazione.

14 gennaio 1831.

Il tesoriere generale
M. Mattei.

II.

Pubblicazione del permesso della coltivazione de' tabacchi in alcuni designati territori dello Stato, coll' indicazione delle norme e discipline da osservarsi in esecuzione delle leggi e dei vigenti regolamenti.

NOTIFICAZIONE

Mario Mattei, della rev. Camera Apostolica tesoriere generale.

Venendo accordato in quest' anno il permesso di coltivare i tabacchi, rendesi necessario di determinare l' estensione di terra da porsi a tal coltura, di assegnare i territori, ne' quali potrà eseguirsi siffatta coltivazione, e di richiamare all' osservanza le norme e discipline prescritte dalle leggi e regolamenti vigenti per la repressione de' contrabbandi. Analogamente pertanto all' editto dell' eminentissimo Camerlengo dei 17 gennaio 1823, viene annunciato al pubblico quanto siegue:

Art. 1. L' estensione del terreno da potersi coltivare a tabacco è in quest' anno fissata sulla stessa quantità dell' anno ultimamente decorso, maggiore a quella degli anni precedenti, cioè di rubbia ducentoventi, capaci a contenere oltre sette millioni di piante da ripartirsi nei territori qui sotto descritti per la quantità a ciascuno di essi assegnata.

2. L' amministrazione generale de' sali e tabacchi rimetterà alle delegazioni ed ai governi distrettuali, nella di cui giurisdizione sono compresi i territori qui sotto enunciati, i registri e bollettari, per ricevere le dichiarazioni di quegl' individui, che vorranno concorrere alla

coltivazione. Tali registri verranno tenuti nel modo indicato nell' articolo 4 nelle segreterie delle delegazioni pei territori soggetti ai capo luoghi, e per quei situati nella periferia dei governi distrettuali si riterranno nelle cancellerie de' medesimi.

La stessa amministrazione nel trasmettere i bollettari unirà l' elenco degl' individui colpevoli di contrabbando nelle coltivazioni precedenti, ovvero resi fondatamente sospetti, onde siano autorizzati alla piantagione del tabacco.

I signori governatori avranno cura sotto la loro responsabilità, di non ammettere a dichiarazione nè gl' individui descritti sul riferito elenco, nè le persone, che costituiscono la famiglia di essi seco loro coabitanti, onde non venga con tal artificio ad eludersi l' esclusione de' contravventori. Saranno egualmente esclusi dalla dichiarazione gl' individui, che nell' altro elenco dell' amministrazione saranno notati come gravemente indiziati di contrabbando.

Saranno attenti i suddetti governatori di far inscrivere per la coltivazione quelle persone soltanto, che sono fornite dei requisiti espressi nella legge dei 17 gennaio 1823, cioè possidenti o affittuari di provata solidità, e che nè essi, nè i coloni, de' quali vogliono servirsi, siano stati inquisiti per contrabbando. Tali requisiti rimarranno giustificati mediante il deposito nell' officio dell' autorità, dalla quale si rilascia il permesso di coltivare, tanto del documento contestante la possidenza, quanto dell' altro comprovante non essersi dai concorrenti contratti pregiudizi in materia di frodi. I possidenti, ai quali si accorderà la coltivazione, saranno responsabili verso l' amministrazione del fatto de' loro subalterni coloni, per mezzo de' quali fanno eseguire l' ottenuta piantagione.

I signori governatori nell' ammettere giusta il prescritto nell' articolo 3 e 4 della succennata legge a dichiarazione i singoli coltivatori, esigeranno che sia in essa dai medesimi enunciato il luogo, ed indicate le persone, presso le quali hanno i rispettivi piantinari. Siccome poi i piantinari del tabacco non possono esser permessi, che per effettuare le coltivazioni autorizzate, così quante volte se ne rinvenisse qualcuno, ancorchè appartenente ad individuo ammesso alla coltivazione, quale non fosse stato enunciato nella dichiarazione, il medesimo si risguarderà fatto in frode, e l' autore di esso incorrerà nella pena prescritta nell' articolo 11 della legge sopraccitata.

Si ricorda ai signori governatori, che non vi è luogo alla percezione di qualunque propina o emolumento, tanto per l' atto di dichiarazione, quanto per la licenza di piantagione, che si rilascia ai coltivatori, dovendo l' una e l' altra riceversi e rilasciarsi gratuitamente.

3. Essendosi riconosciuto per esperienza che la disposizione dell' articolo 4 della menzionata legge, di non ammettersi, cioè, alcuna dichiarazione maggiore di piante ottomila, si è alle volte elusa con accordarsi ad un solo proprietario un numero esteso di licenze sotto le diverse denominazioni de' suoi coloni o affittuari, lo che ha formato un'implicita privativa di coltivazione locale a danno ed esclusione de' minori possidenti; quindi per conciliare l' esecuzione della legge coi compatibili riguardi a favore dei maggiori possidenti, si dichiara, che per quanto si estenda la possidenza ed il numero de' coloni o affittuari di uno stesso proprietario, non possa il medesimo conseguire più di cinque licenze di piante quattromila l' una, che tutte unite non oltrepassino mai il numero di ventimila piante di coltivazione fra tutti i colòni, o affittuari di un identifico proprietario, affine di rilasciare un adito conveniente all' industria degli altri coltivatori. Circa il numero delle licenze d' accordarsi dovrà bene avvertirsi di regolarlo secondo la forza di possidenza de' rispettivi coltivatori.

4. Nel giorno 1 febbraio prossimo verrà nelle segreterie delle delegazioni, o nelle cancellerie de' governi distrettuali aperto il registro per le dichiarazioni de' coltivatori; nel medesimo dovranno farsi inscrivere tutti gli aspiranti, che si riconoscono forniti de' requisiti occorrenti, di mano in mano che saranno per presentarsi, finchè non rimanga esaurito dai concorrenti il completo delle piante assegnate ai singoli territori. Tali registri si renderanno nei sopraddetti offici visibili a tutti, onde possa chiunque vedere i coltivatori, che hanno firmato le dichiarazioni, ed il quantitativo delle piante, che rimane assorbito dalle persone inscritte. All' epoca prefissa nell' articolo 5 della richiamata legge, dovrà immediatamente rimettersi all' agente dell' amministrazione il registro delle bollette madri contenente le assegne ricevute, non meno che tutte le bollette restate in bianco.

5. Dovendo nel dì 30 giugno essere intieramente compiute le piantagioni, nè potendo avere in seguito veruno scopo plausibile l' esistenza de' piantinari; s' ingiunge ai coltivatori l' obbligo di distruggere a tal' epoca que' piantinari, che ancora esistesseso, ed i contravventori a questa disposizione si riputeranno incorsi nelle penali comminate nell' articolo 6 della più volte enunciata legge.

Saranno inoltre i coltivatori obbligati a svellere le piante ripullulanti dalle radici nelle piantagioni anteriori, mentre, rinvenendosi siffatte riproduzioni saranno considerate siccome coltivate in frode, e resteranno i contravventori sottoposti alle stabilite penali.

6. Fintantochè le foglie raccolte non saranno in istato di essere trasportate ne' magazzeni dell' amministrazione, dovranno dal coltivatore conservarsi e custodirsi entro il predio, nel quale sono state coltivate, e quante volte per

mancanza di locale, o per qualunque altra causa il coltivatore fosse in caso di trasportarle altrove, dovrà preventivamente dichiarare il locale, ove intende di trasportarle, e riportarne il permesso in iscritto, che servirà di giustificazione nel trasporto, e nella ritenzione delle foglie. Qualora si trovassero trasporti di foglie senza l'accompagno del detto permesso, ovvero si trovassero in locale diverso da quello, ove si è fatta la coltivazione, dovranno ritenersi come trasportate o traslocate per oggetto di contrabbando, ed i proprietari, detentori e coltivatori saranno sottoposti alla corrispondente multa.

7. Essendosi sempre più esteso in ogni anno nella classe de' coltivatori l'artificio di eludere l'amministrazione nella consegna del prodotto col pretesto di simulato furto, di cui riesce loro facile far apparire qualche fittizio vestigio, e darne denuncia al tribunale, si dichiara che continuerà sempre ad essere tenuto il coltivatore del prodotto per l'intiera quantità addebitatagli, non ostante qualche furto rappresentato, fintantochè non sia questo giustificato dal tribunale colla condanna del ladro.

8. Dovendosi dopo il raccolto risguardare le case de' coltivatori come magazzeni di deposito degli oggetti di proprietà dell'amministrazione, cessano le medesime in tal caso di avere il diritto all'esenzioni accordate per le abitazioni di particolari, ma sarà in libertà della stessa amministrazione d'esercitare senza veruna pratica di formalità nelle case suddette, come in luogo proprio, ma con decenza ed urbanità, tutte quelle visite ed ispezioni, che crederà occorrenti per tutelare il suo interesse.

9. Ciascun genere di foglia resta classificato in tre qualità, cioè: ottima, buona, e mediocre, come nello scorso anno. Il prezzo della prima sarà di baiocchi quattro la libbra; quello della seconda di baiocchi due e mezzo; quello della terza baiocco uno e mezzo.

10. Ai prezzi surriferiti l'amministrazione de' sali e tabacchi riceverà tutte le foglie, che perverranno dalla coltivazione del presente anno ai magazzeni di ritiro, che saranno aperti nel capo luogo di ciascuna delegazione, dichiarandosi, che nel prezzo suddetto s'intende compresa la spesa del trasporto della foglia, che deve restare a tutto carico del coltivatore fino al magazzeno di ricevimento della rispettiva delegazione, come si è sempre pratticato.

11. Si riserba l'amministrazione di accordare un premio d'incoraggimento a chi nel recare al magazzeno di ritiro il prodotto della coltivazione consegnasse foglie di virginia, seghedino e brasile di tal bontà, da stare a giudizio dei periti a confronto colle foglie esotiche delle suddette qualità, in modo da poter supplire alle medesime nella fabbricazione de' tabacchi.

12. Per tutelare l'interesse dei coltivatori tanto nella classificazione della qualità delle foglie, quanto nel peso di esse, vi sarà in ogni magazzeno di ritiro, oltre gli agenti ed il perito dell'amministrazione, anche un perito nominato da monsignor Delegato apostolico della provincia, a spese però della suddett' amministrazione, il quale per parte dei coltivatori, e di concerto col perito della stess' amministrazione, dovrà procedere alla classificazione del genere, che verrà recato al magazzeno, ed invigilare sull' esattezza del peso.

13. A quei coltivatori, i quali appena compiuto il primo raccolto si daranno cura di svellere e bruciare intieramente gli steli, o siano gambi delle piante, e documenteranno un tale svellimento ed abbruciamento, verrà dato a titolo di premio un dieci per cento di più del prezzo, come sopra, stabilito per tutte le foglie, che recheranno al magazzeno di ritiro: premio tanto più per essi valutabile, in quanto che il termine dei 30 novembre prefisso dalla legge alla consegna delle foglie ne' rispettivi magazzeni non lascierebbe luogo per aspirare al secondo raccolto.

14. Quei, che volessero coltivare il tabacco con obbligo di esportarne il prodotto all'estero, dovranno presentare a noi entro il mese di febbraio la relativa istanza, onde prenderla secondo le circostanze in considerazione; ben'inteso, che tanto il postulante, quanto il colono siano immuni da pregiudizi per frode di tabacco, e che debbano uniformarsi al vigente regolamento relativo a siffatte coltivazioni per l'estero, che dovrà servire di legge.

Roma dalla nostra residenza di Monte Citorio li 24 gennaio 1831.

MARIO MATTEI
tesoriere generale.

F. Gasparri
commissario gen. della R. C. A.

III.

Diminuzione di dazi, e soppressione di tasse in alcuni articoli della vigente tariffa doganale.

NOTIFICAZIONE

Mario Mattei
prelato domestico della Santità di N. S.
Papa Gregorio XVI
e sua R. C. A. tesoriere generale.

La Santità di Nostro Signore Papa Gregorio XVI, coerentemente alle benefiche intenzioni manifestate nel sovrano di lui editto emanato

il giorno 9 del corrente mese, è venuta nella determinazione di mandare sollecitamente ad effetto quelle provvidenze, che si erano già preordinate dall' augusto di lui predecessore Pio Papa VIII di sa. me. per migliorare la condizione dell' industria e del commercio. Ci ha quindi prescritto di pubblicare l' elenco degli articoli della vigente tariffa doganale, nel dazio dei quali si è ravvisata utile una modificazione, e di notificare, che le merci nello stesso elenco enumerate, e che ancora non fossero state sottoposte al pagamento de' dazi, verranno trattate nelle dogane colle norme daziarie stabilite nell' elenco medesimo.

Ci ha parimenti ordinato di pubblicare, che a datare dalla presente, rimane abolita in tutto lo Stato Pontificio per benefica disposizione della Santità Sua, tanto la tassa così detta *del peso del popolo romano,* o anche semplicemente chiamata *emolumento del peso,* quanto l' altra del mezzo baiocco per ciaschedun bollo, che si appone alle merci estere e nazionali che ne sono suscettibili, ferma soltanto rimanendo la detta percezione pei bolli di suddivisione dei tessuti.

Verranno inoltre quanto prima pubblicate coi tipi della R. C. A., acciò abbiano effetto di legge, le correzioni alle istruzioni preliminari, ed altre parti della vigente tariffa, che risultano, o da errori materiali occorsi nell' edizione, o dalle variazioni dei dazi, che oggi si annunciano.

Penetrata poi la stessa Santità Sua dal sano principio, che alla tutela e al prosperamento delle manifatture dello Stato, siano più efficacemente conducenti gl' incoraggimenti diretti dei premi, che il mezzo indiretto de' dazi, ed avendo inoltre a cuore la condizione della classe benemerita dei lavoratori statisti, singolarmente di quelli addetti alle fabbriche dei tessuti di lana, ci ha espressamente ordinato di dichiarare, essere sua sovrana mente, che la somma intiera dei dazi, che dal giorno della pubblicazione della presente sarà per incassarsi nelle dogane sui panni di ogni specie, esclusi i nominati a parte nella tariffa, sui castorini, casimiri, circassi e simili, e finalmente sulle saie, flanelle, camellotti e simili; venga erogata in generosi premi ai fabbricatori dei tessuti nazionali della suddetta specie, colle norme prescritte in apposito regolamento, che andrà tra poco a pubblicarsi, al qual'effetto si procederà alla destinazione di un consiglio, in cui interverranno anche i rappresentanti delle fabbriche anzidette, onde la distribuzione e il riparto dei premi siegua trimestralmente in concorso delle parti, che vi hanno il primario interesse.

Dalla massa totale poi del prodotto degli altri dazi d' introduzione sulle merci estere si preleverà una ragguardevole annua somma, la quale verrà erogata in premi generosi ai proprietari ed intraprendenti di forni fusorî e di ferriere, agl' istitutori di nuovi opifici, ed ai fabbricatori di nuove manifatture, principalmente in sete, cotone, canapa e lino, ad imitazione dei somiglianti articoli esteri di commercio.

La Santità di Nostro Signore mentre ha imposto di mandare ad effetto, come si fa colla presente, le sovraenunciate provvidenze daziarie, non abbandona la vista di passare in progresso a quei miglioramenti, che saranno suggeriti dalle circostanze e dai bisogni dell' agricoltura, delle manifatture e del commercio.

La presente pubblicata ed affissa nei consueti luoghi avrà la sua piena esecuzione, come se fosse stata a ciascheduno personalmente intimata.

Data dalla nostra residenza di Monte Citorio li 16 febbraio 1831.

Mario Mattei
tesoriere generale.

F. Gasparri
commissario gen. della R. C. A.

IV.

Si ordina, che la guardia Civica sarà composta di tutti i cittadini atti a portare le armi (esclusi gli ecclesiastici) dai 20 ai 60 anni.

NOTIFICAZIONE

Tommaso della S. R. C. card. Bernetti diacono di s. Cesareo, della Santità di N. S. Gregorio XVI pro-segretario di Stato.

Oltre la truppa di Linea già staccata da questa capitale contro i rivoltosi, dovendosene facilmente far marciare altra porzione, non sarebbe nel caso più sufficiente a coprire il vuoto il numero degli ascritti finora alla guardia Civica, ovvero sarebbe d' uopo gravarli di troppo o nel servigio personale, o nella quota di contribuenza. Per provvedere dunque opportunamente al bisogno, e ripartire equabilmente l' incomodo, la Santità di Nostro Signore vede indispensabile di dare le seguenti disposizioni:

Art. 1. La guardia Civica sarà composta di tutti i cittadini atti a portare le armi (esclusi gli ecclesiastici), i quali hanno compiuta l' età d' anni venti, e non oltrepassano quella di sessanta.

2. Possono ancora farne parte quelli, che oltrepasseranno detta età, quando volontariamente concorrano a sì lodevole servigio.

3. Sono esenti dall' attività di servigio quelle persone, che vivono di una mercede giornaliera.

4. Coloro che per giustificata impotenza fisica o per assoluta incompatibilità dell' impiego col servigio civico fossero impossibilitati a prestarlo personalmente, dovranno, allorchè vengono intimati alla guardia, farsi rappresentare da altri individui del corpo a propria scelta, ovvero dai rimpiazzanti organizzati in separate compagnie, e destinati esclusivamente a taluni posti di più faticoso servigio.

Il S. Padre ha troppo alta idea dell' amore per l' ordine e dell' attaccamento che il popolo Romano nutre inalterabile verso la sua sacra persona e verso il suo paterno governo, per esser certo di trovare dalla parte del medesimo anche in questo incontro tutto quell' unanime e volenteroso concorso, che le circostanze e l' interesse comune reclamano.

Data dalla segreteria di Stato questo dì 21 febbraio 1831.

T. Card. Bernetti.

V.

Divieto d' introduzione nello Stato Pontificio del vino ordinario e dell' acquavite in fusti di estera provenienza.

NOTIFICAZIONE

Mario Mattei prelato domestico della Santità di N. S. e sua R. C. A. tesoriere generale.

La Santità di Nostro Signore avendo particolarmente a cuore la utile industria delle vigne, che prospera con tanto successo nello Stato Pontificio, e prendendo uno speciale interesse a vantaggio dei proprietari delle medesime, gran parte de' quali, in ispecie in Roma e nei vicini castelli trovansi in possesso di copiose quantità tuttora invendute di vini e d' acquavite, ci ha con l' oracolo della sua viva voce prescritto di render noto che dal giorno della pubblicazione della presente, e fino a nuove disposizioni, rimarrà proibita nei dominî pontifici l' importazione del vino ordinario in fusti, e dell' acquavite in fusti, l' uno e l' altra d' estera provenienza.

Simile disposizione non è applicabile a quei de' citati due articoli, che si trovassero di già introdotti nello Stato Pontificio.

Tutti gl' impiegati e guardie addetti all' amministrazione delle dogane sono incaricati dell' esatta esecuzione della presente, la quale pubblicata ed affissa ne' consueti luoghi, si avrà come a ciascuno personalmente intimata.

Data dalla solita nostra residenza di Monte Citorio li 15 marzo 1831.

Mario Mattei
tesoriere generale.

F. Gasparri
commissario gen. della R. C. A.

VI.

Pubblicazione del permesso accordato anche nel corrente anno della piantagione de' tabacchi nel territorio del principato di Ponte Corvo, e delle relative regole e discipline.

NOTIFICAZIONE

Mario Mattei prelato domestico della Santità di N. S. Papa Gregorio XVI e sua R. C. A. tesoriere generale.

Venendo permessa nel corrente anno 1831 la piantagione de' tabacchi nel territorio del principato di Ponte Corvo colle regole e discipline capaci a garantire i riproduttori onesti, ed a reprimere in pari tempo gli abusi, che si tentassero da taluni a pregiudizio de' diritti della privativa, si rende necessario di richiamare alla memoria dei coltivatori del succennato territorio le prescrizioni vigenti, onde siano da ciascuno osservate. Analogamente pertanto a quanto trovasi stabilito dovrà nelle piantagioni di tabacco osservarsi quanto segue.

Art. 1. Tutt' i coltivatori, che vorranno piantare in quest' anno tabacco nel territorio di Ponte Corvo, dovranno prima del giorno 15 del prossimo mese di aprile inclusive dare l' assegna nella cancelleria di quel governo distrettuale, ove si riceveranno senza verun pagamento di dazio, e saranno inscritte ne' registri appositamente spediti dall' amministrazione generale de' sali e tabacchi le assegne di quegli aspiranti, che si riconosceranno forniti degli occorrenti requisiti, e non si troveranno affetti di pregiudizi per esser esclusi dalla piantagione. Nell' assegna dovrà dichiararsi da ciascuno il numero delle piante, che si propone di coltivare, quello delle foglie, da educarsi in ogni pianta, come pure se voglia fare la seconda coltivazione.

2. Nel ricevimento di tali assegne si avrà la cura, che venga espressamente dichiarato il quantitativo del terreno, che si pone a coltura, l' ubicazione precisa del medesimo, ed il sito, in cui si ritengono i rispettivi piantinari: e siccome tali piantinari non possono essere permessi, che per effettuare le coltivazioni auto-

rizzate, così quante volte se ne rinvenisse qualcuno non dichiarato, ancorchè appartenente ad individuo ammesso alla coltivazione si risguarderà fatto in frode, e si procederà a titolo di contravvenzione contro l' autore di esso.

3. Chiunque vorrà essere ammesso alla coltivazione dovrà giustificare la proprietà del fondo, ovvero presentare la solidale cauzione di un fideiussore, che si riconosca dal ricevitore di solidità capace di potere rispondere delle contravvenzioni, che si commettessero nella piantagione del suo cauzionato.

Non vi verranno ammessi poi quelli resi colpevoli, o gravemente indiziati di contravvenzione nelle precedenti coltivazioni, nè quei prevenuti in qualunque modo di contrabbando di tabacco.

4. Ai concorrenti forniti de' requisiti predetti verrà distaccata la bolletta firmata dal governatore e ricevitore, e si consegnerà a ciascuno il regolamento contenente le discipline della coltivazione, e gli obblighi de' coltivatori, onde niuno ignori quel tanto, ch' è tenuto di fare.

Nell' epoca dei 15 aprile cessando il tempo utile per dare le assegne, si chiuderà formalmente dal governatore e ricevitore il registro, quale nello stato in cui trovasi, sarà passato al detto ricevitore ad oggetto di prendere nota dei permessi accordati, ed indi trasmetterlo immediatamente al tesorierato, ad effetto di passarlo all' amministrazione generale.

5. Dopo il giorno 30 giugno dovendo essere intieramente compiute le piantagioni, nè potendo aver scopo plausibile i piantinari che si lasciano in essere, s' ingiunge ai coltivatori l' obbligo di distruggere quelli, che ancora esistessero, ed i contravventori a questa disposizione saranno condannati alla penale di scudi 25 da ripartirsi secondo le solite regole. Saranno inoltre obbligati i coltivatori di svellere le piante ripullulanti dalle piantagioni degli anni antecedenti, mentre rinvenendosi siffatte riproduzioni, saranno considerate come coltivate in frode, ed incorreranno i contravventori nella suddetta penale di scudi 25.

6. Fintanto che le foglie prodotte dalla coltivazione non saranno in istato di portarsi al magazzeno di ritiro, dovranno dal coltivatore conservarsi nel locale approvato dal verificatore dell' amministrazione, per cui ne sarà rilasciata bolletta dallo stesso verificatore, e quante volte dovessero per qualunque causa trasportarsi altrove, dovrà farsi annotare nella mentovata bolletta, che servirà di giustificazione nel trasporto e nella ritenzione della foglia suddetta; qualora si trovassero trasporti di esse senza l' accompagno della bolletta, ovvero si rinvenissero in sito diverso da quello in essa descritto, dovranno ritenersi come trasportate e traslocate per oggetto di contrabbando, e i coltivatori ed i detentori saranno assoggettati alla relativa procedura.

7. Tutt' i coltivatori dovranno ben diseccare le foglie che raccoglieranno, in modo, che non sieno soggette ad alcun pericolo o sospetto di riscaldamento, altrimenti potranno essere rifiutate ed in questo caso bruciate a loro danno ed interesse.

8. È proibito ai coltivatori d' intromettere e mischiare nei mazzi delle foglie superiori quelle della qualità inferiore; in tal caso la foglia così mal preparata, e non ben assortita sarà periziata per l' infima qualità.

9. Giunto il tabacco allo stato di perfetto diseccamento, ed atto a riceversi, dovranno i coltivatori nel giorno che verrà loro indicato dall' ispettore col mezzo del verificatore, recarlo tutto esclusivamente al magazzeno di ritiro, ove ciascun genere di foglia verrà classificata in tre qualità, cioè ottima, buona e mediocre, e pesata alla presenza del coltivatore, cui dal detto ispettore si rilascierà ricevuta dichiarante la quantità e qualità del tabacco consegnato.

Le foglie, che si giudicheranno non ricevibili per difetto contratto nelle concalde, o per altra causa, che le abbia rese inservibili, saranno immediatamente bruciate alla presenza del coltivatore, o di chi per esso le avrà recate al magazzeno.

10. Per eseguire con regolarità il ritiro, dovrà il medesimo farsi dal ricevitore coll' assistenza del perito dell' amministrazione generale, e di un altro perito per parte de' coltivatori, che da monsignor delegato di Frosinone verrà prescelto nella classe de' coltivatori di Ponte Corvo, e sarà compensato dai medesimi, onde procedere di concerto con quello dell' amministrazione alla classificazione del genere, al di lui peso, imballaggio e spedizione, le di cui bollette saranno firmate anche dal perito dei coltivatori.

Le foglie saranno tenute nel magazzeno divise qualità per qualità, ond' essere in tal modo imballate e trasmesse al luogo, che colla regia di Napoli verrà concertato per la consegna.

La classificazione e peso, che verrà effettuato in Ponte Corvo dovrà risguardarsi in via provvisoria, e per rettificarsi dalla consecutiva perizia del peso che se ne farà dai ministri della suddetta regia di Napoli, quale determinerà definitivamente la somma dovuta ai coltivatori.

Sarà cura del Governo di fare affiggere in cancelleria uno stato delle quote di danaro appartenenti a ciascun coltivatore per prezzo delle foglie consegnate, e di farne seguire col mezzo del ricevitore più sollecitamente che sia possibile il pagamento.

11. Per compensare intanto l' integrità dei coltivatori si dispone, che a tutti quelli, dai quali verrà recato fedelmente al magazzeno di ritiro l' intiera quantità del genere raccolto, sarà presso il ricevimento di esso anticipata in

conto del prezzo una somma corrispondente alla quarta parte del valore del genere desunto dall' estimo fattone nello stesso magazzeno: quelli poi, che si mostreranno infedeli coll' occultazione di una parte del prodotto, oltre che non conseguiranno tale anticipazione, e saranno rimessi al tribunale unitamente al verbale di contravvenzione da redigersi sull' istante, per essere assoggettati alle pene comminate dalle leggi vigenti, verranno privati in appresso del diritto di fare la piantagione.

12. Si rammenta in tale incontro ad ogni particolare la proibizione di ritenere presso di sè tabacco di qualunque qualità e quantità che non sia della fabbrica della regìa di Napoli, per non incorrere nelle multe prescritte dal regolamento 16 marzo 1820. La presente affissa e pubblicata nel principato di Ponte Corvo e luoghi dipendenti obbligherà ciascuno come se gli fosse stata personalmente intimata.

Data in Roma dalla nostra residenza di Monte Citorio questo dì 16 marzo 1831.

Mario Mattei
tesoriere generale.

F. Gasparri
commissario gen. della R. C. A.

VII.

CIRCOLARE

Colla quale s' accompagnano e si sviluppano alcune disposizioni e norme provvisorie sulla forza armata di polizia.

Perchè V. S. illma conosca meglio lo spirito onde il governo intende dar nuova forma e nuova organizzazione, per ora in via provvisoria, alla forza armata della polizia, le compiego un foglio a stampa, nel quale, mentre sono tracciate le regole principali di questo importante servigio, si discuopre sempre più che la forza medesima debb' essere essenzialmente ed unicamente dipendente nel suo servigio dall' autorità civili ed ecclesiastiche, esclusi gli articoli di disciplina interna e tenuta, ne' quali aver dee dipendenza da un capo militare residente presso il preside della provincia rispettiva che n' è il vero ed unico superiore.

Altra massima fondamentale seguita nell' organizzazione di tale forza, si è quella di togliere dall' insieme della medesima quell' eccesso di unità che dianzi vi si scorgeva, ed i cui inconvenienti non si sono che troppo dolorosamente sperimentati nei recenti cessati stravolgimenti.

Siccome poi in alcune delle provincie, nelle quali si era estesa la ribellione, si è riordinata e ricomposta la forza di polizia per via d' individui già appartenenti ai disciolti corpi di carabinieri, ed in altre si è altrimenti provvisto, così si rende opportuno che ciascun preside adatti le regole qui entro prescritte al suo caso particolare, ne formi un nuovo insieme, e lo proponga alla superiore approvazione, qualora egli creda di doversi discostare alquanto dalle traccie, che col presente gli vengono segnate.

Roma 28 aprile 1831.

T. card. Bernetti.

Norme provvisorie sulla forza armata di polizia.

Lo scopo della forza armata di polizia in ogni delegazione è principalmente il servigio della giustizia repressiva e punitiva. L' ispettore della stessa forza, e quanti altri vi sono addetti, dovranno fino a nuov' ordine attenersi alle seguenti disposizioni:

1. L' ispettore della forza suddetta si porterà in persona tutte le volte che sia chiamato o che le circostanze lo esigano, ed in via ordinaria ogni mattina a ricevere gli ordini del preside della provincia, da cui dovrà immediatamente dipendere. I capi delle stazioni di detta forza sparse nelle provincie saranno obbligati a fare altrettanto verso il governatore locale.

2. L' ispettore farà ogni mattina rapporto in iscritto di tutte le evenienze del giorno precedente, quando non si tratti che di oggetti lievi, giacchè per tutto quello che accada di grave; specialmente dove ciò abbia relazione alla conservazione dell' ordine e della tranquillità pubblica, dovrà farne immediato rapporto in iscritto, e riservatamente al preside della provincia, o a chi da lui venisse delegato a riceverlo. Altrettanto incomberà ai singoli capi delle stazioni di detta forza sparse per le provincie relativamente al governatore locale.

3. Tanto l' ispettore, quanto i capi dei separati corpi di forza armata stazionati nel capo luogo, o nell' interno delle provincie si presteranno ad eseguire fedelmente e puntualmente tutti gli ordini di arresto ed altri relativi al servigio di rispettiva polizia e giustizia, i quali verranno dati dalle autorità ecclesiastiche, governative, giudiziali, politiche, e nei casi consueti dalle magistrature municipali.

4. Nelle città residenziali dei governatori il capo della stazione oltre al dipendere dal preside della provincia e dal giusdicente locale per tutto ciò che è servigio di polizia e di

giustizia punitiva, dipenderà pure per quel ch'è tenuta e disciplina tanto sua propria, che dei suoi subalterni, dall' ispettore residente nel capo-luogo.

5. L' ispettore ed i capi delle stazioni veglieranno, perchè siano esattamente osservate le leggi tutte già esistenti, o che si emetteranno relativamente al buon ordine e tranquillità delle popolazioni.

6. Essi faranno pattugliare di continuo nella notte e compatibilmente nel giorno i loro subalterni ne' luoghi del rispettivo territorio, vegliando onde si presti attivo ed esatto servigio da tutti gl' individui delle rispettive stazioni.

7. Porteranno la loro principale attenzione sui forastieri, dai quali richiederanno sempre e possibilmente in modi urbani le rispettive carte, facendo arrestare immediatamente quelli che ne fossero privi e si rendessero sospetti; e dando sugli altri immediato avviso alla polizia ed ai governatori del luogo.

8. Invigileranno sulla delazione delle armi, ordinando che sugl' individui sospetti si eseguiscano perquisizioni personali.

9. Gl' individui della forza armata a cavallo dovranno ogni giorno percorrere le strade pubbliche, specialmente corriere, non escluso il tempo di notte. Nel rapporto scritto della mattina si darà cenno delle pattuglie che hanno perlustrato nella notte e nel giorno decorso, tanto l' interno che l' esterno della città.

10. L' ispettore darà al più presto al preside della provincia lo stato attuale degl' individui ascritti, ed eseguirà quelle disposizioni che in seguito gli verranno abbassate riguardo ad essi. Inoltre ogni dieci giorni darà nota degl' individui tutti del corpo, tanto nel capo-luogo che nelle stazioni dei governi, descrivendone le qualità. I governatori locali daranno al preside della provincia simili note alle stesse scadenze dal canto loro.

11. Il Governo non riconosce provvisoriamente nel corpo che un solo officiale ispettore, un basso officiale dipendente dall' ispettore, ed i capi delle stazioni che dovranno chiamarsi caporali. Nel capo-luogo risiederanno l' officiale ispettore, il basso officiale ed i caporali delle stazioni addetti al capo-luogo medesimo. In ogni stazione delle città vi sarà il caporale.

12. Non sarà permesso all' ispettore di ammettere alcun individuo nel corpo senz' ordine in iscritto del preside della provincia; nè di fare traslocazioni nelle stazioni senza intelligenza ed ordine del medesimo.

13. L' ispettore invigilerà sulla condotta morale, politica, e d' officio di tutti gl' individui del corpo, e darà avviso al preside della provincia di quelle mancanze, che possano meritare specialmente l' espulsione, od un esemplare castigo.

VIII.

Pubblicazione del permesso per la coltivazione de' tabacchi nel ducato di Benevento, e delle norma e discipline da regolarne l' esecuzione.

NOTIFICAZIONE

Mario Mattei prelato domestico, della Santità di N. S. e sua R. C. A. tesoriere generale.

Ad effetto che la coltivazione de' tabacchi da farsi in quest' anno nel ducato di Benevento venga eseguita colla debita regolarità, si rendono note le regole da osservarsi dai coltivatori, onde siano mantenute in regola le coltivazioni, restino garantiti gli onesti riproduttori, e rimangano impediti gli abusi de' dolosi speculatori in pregiudizio della privativa; a tale effetto viene stabilito quanto siegue:

Art. 1. Tutti quelli che vorranno piantare in quest' anno il tabacco nel territorio di Benevento, dovranno prima del giorno 30 aprile dare l' assegna o rivela nell' officio della delegazione apostolica, ove si riceveranno o saranno inscritte ne' registri appositamente spediti dall' amministrazione generale de' sali e tabacchi le assegne di quegli aspiranti, che si riconosceranno forniti degli occorrenti requisiti, e non si troveranno affetti di pregiudizi, o indizi di frode da essere esclusi dalla piantagione. Dovrà nell' assegna dichiararsi distintamente la qualità ed ubicazione del terreno, che vorrà porsi a coltura, come pure se intenda farsi il secondo raccolto a termini dell' art. 16 del regolamento 16 marzo 1820. Non verranno ammessi alla coltivazione coloro conosciuti colpevoli o prevenuti in qualunque modo di contrabbando di tabacco, e non verrà accordata la coltivazione a quelli, che volessero eseguirla in terreno, che non sia di loro proprietà, o che non lo posseggono almeno mediante qualunque titolo legale, e rimanendo fisso quanto è stabilito ne' regolamenti in vigore in riguardo al quantitativo del tomolaggio da addirsi a questa coltura; a solo fine di agevolare l' industria dei più indigenti potrà tollerarsi, che una sola coltivazione si eseguisca da varî, purchè per parte di ognuno si coltivino almeno sei misure di terreno.

2. Ai concorrenti forniti de' predetti requisiti verrà distaccata la bolletta firmata da monsignor delegato, dal ricevitore e dal rincontro camerale, e sarà consegnata a ciascuno copia della presente notificazione, con istruzioni analoghe stampate, onde niuno ignori quel tanto, ch' è tenuto di fare. Chiunque si permettesse di eseguire la coltivazione senza aver prima ottenuto la sovraindicata bolletta si risguarderà

fatta in frode, e come tale sarà distrutta, ed il contravventore sarà condannato alla multa non minore di scudi otto pari a ducati dieci, e non maggiore di scudi ventiquattro pari a ducati trenta, secondo le circostanze, dipendentemente dal parere del giudice.

3. All'epoca dei 30 aprile cessando il tempo utile a dare le assegne, verrà formalmente chiuso nell' officio della delegazione il registro, per rimettersi al tesorierato, dopo che il ricevitore ed il rincontro avranno presa la nota dei permessi che sono stati accordati.

4. Dopo il giorno 30 giugno dovendo essere intieramente compiute le piantagioni, nè potendo avere scopo plausibile i piantinari che si lasciano in essere, si aggiunge ai coltivatori l' obbligo di distruggere quelli che ancora esistessero, ed i contravventori a questa disposizione saranno condannati alla penale di scudi quattro da ripartirsi secondo le solite regole. Saranno inoltre obbligati i coltivatori di svellere le piante ripullulanti dalle piantagioni degli anni antecedenti, mentre rinvenendosi siffatte riproduzioni, saranno considerate come coltivate in frode, ed incorreranno nella suddetta penale di scudi quattro.

5. Nelle verifiche si farà distinzione della foglia riccia, della foglia detta brasile, e così sarà separatamente addebitata.

6. È vietato il diseccamento della foglia riccia, con terra, e trovandosi sarà sottoposta a confisca, ed il coltivatore in avvenire non potrà più coltivare foglia di questa qualità.

7. Durante la coltivazione si riserva l' amministrazione di far eseguire dal rincontro camerale, e da altri suoi agenti tutte quelle ispezioni, che crederà occorrenti per verificare la coltivazione di ciascuno, e lo stato di esse, onde stabilire il debito di ognuno sul quantitativo pel prodotto, che dovrà recare al magazzeno.

8. I coltivatori dovranno prestarsi colla dovuta subordinazione alle operazioni degli agenti dell' amministrazione per quello riguarda verifica, ed altre ispezioni di loro istituto, e nel caso di qualunque benchè minima insubordinazione saranno puniti con un mese di carcere, salvo le maggiori pene, che potessero meritare, a seconda dei casi, avvertendosi, che si procederà sommariamente con prova privilegiata, e d' officio.

9. Dovranno i coltivatori firmare o crocesegnare gli atti di verificazione e di addebito delle foglie, ed in caso di renuenza per parte de' medesimi la sola firma dell' impiegato e dei periti agrimensore ed agrario, come nominati da sua eccellenza reverendissima monsignor delegato, saranno bastanti a costituirgli il debito.

10. Fintanto che le foglie prodotte dalla coltivazione non saranno in istato di portarsi al magazzeno di ritiro, dovranno dal rispettivo coltivatore conservarsi presso di sè, ritirandone l' atto di verifica per autorizzazione, e quante volte dovessero per qualunque causa trasportarle altrove, dovrà presentarsi dal rincontro per averne la bolletta di autorizzazione, che sarà l' unica giustificazione pel trasporto, mentre qualora si trovassero trasporti di esse senza l' accompagno della bolletta, ovvero in sito diverso da quello descritto nell' atto della verificazione dovranno ritenersi come trasportate e traslocate per oggetto di contrabbando, e tanto i coltivatori quanto i detentori saranno assoggettati alla confisca del genere, ed alla multa di scudi cinque.

11. In caso di sofferto furto in frode di tabacco sarà tenuto il coltivatore derubato di darne denuncia in termine di due giorni non solo al tribunale competente, ma ancora all' agente dell' amministrazione del circondario, avvertendosi, che corre l' obbligo al derubato stesso di giustificare il seguito furto coi mezzi di prove volute dalla legge, altrimenti sarà tenuto come sottrattore del genere addebitatogli, e perciò soggetto alle corrispondenti pene.

12. In caso, che per esecuzione debbasi sequestrare tabacco, in luogo di essere trasportato alla depositeria sarà consegnato al ricevitore della privativa, il quale cautelando l' interesse della regalia in ordine al peso per il calo ecc. ne rilascierà ricevuta al cursore a cautela del medesimo, verso la parte, ad istanza della quale ha avuto luogo l' esecuzione; avvertendosi, che il genere di regalia non potrà mai essere venduto all' asta pubblica, ma a prima apertura del magazzeno di ritiro sarà periziato formalmente, ed il creditore colla ricevuta rilasciata dal ricevitore al cursore, e che gli verrà da esso esibita a sua esonerazione, potrà percepirne l' importo, che si sarebbe dato al coltivatore.

13. Tutti i coltivatori dovranno ben diseccare le foglie che raccoglieranno, in modo che non sian soggette ad alcun pericolo di riscaldamento, altrimenti dovranno essere in questo caso bruciate a loro danno ed interesse.

14. Si rammenta ai coltivatori di non intromettere e mischiare nei mazzi delle foglie superiori, quelle della qualità inferiore, poichè in tal caso si perizieranno per infima qualità.

15. Giunto il tabacco nello stato di perfetto diseccamento, ed atto a riceversi, dovranno i coltivatori nel giorno che verrà loro indicato dal ricevitore e dal rincontro, recarlo tutto esclusivamente al magazzeno di ritiro, ove coll' assistenza de' periti indicati nel susseguente articolo, verrà ciascun genere di foglia classificata per prima, seconda e terza sorte, e così pagata ai prezzi corrispondenti, cioè se di prima sorte ducati dieci, se di seconda ducati sette, se finalmente di terza ducati quattro per ogni

cantaio, senz' altra rilevazione, eccetto che del calo per ogni cantaio rotoli sei, se si consegna nel mese di settembre, di cinque, se in ottobre, di quattro, se in novembre, di tre, se in dicembre, giusta l' articolo 18 dell' anzidetto regolamento del 16 marzo 1820; le foglie poi, che si giudicheranno irricevibili, che saranno quelle riconosciute dai periti affatto inservibili, verranno immediatamente bruciate in presenza del coltivatore, o di chi per esso le avrà recate al magazzeno.

16. Per eseguire con regolarità il ritiro, dovrà il medesimo farsi dal ricevitore e rincontro, coll' assistenza del perito dell' amministrazione generale, e di altro perito per parte de' coltivatori, che verrà scelto da monsignor delegato nella classe de' coltivatori medesimi, onde procedere di concerto con quello dell' amministrazione alla classificazione del genere, al di lui peso, ed alla definizione delle questioni che potessero insorgere fra i riproduttori ed il ricevitore. Le foglie saranno tenute nel magazzeno, divise qualità per qualità, ond' essere in tal modo imballate e trasmesse alla real fabbrica di Napoli per la consegna.

17. Mentre il governo per compensare l'integrità dei coltivatori, che con esattezza osserveranno le succennate regole, e le altre che nel tratto avvenire pel maggior perfezionamento di tale industria si crederà opportuno di prescrivere, si addossa il peso di anticipare una parte del pagamento nell' atto della consegna, e sollecitare possibilmente il pagamento del prezzo residuale ai riproduttori subordinati ed onesti, gli altri che si mostreranno poco subordinati alle discipline prescritte, ed infedeli coll' occultazione di una parte del prodotto, oltrecchè non conseguiranno l' anticipazione e favore, saranno rimessi al tribunale assessoriale unitamente al verbale da redigersi nel momento, per essere irremissibilmente assoggettati alla perdita del genere consegnato, ed inoltre alla multa di scudi cinque, o a venti giorni di carcere in caso di conosciuta inabilitazione al pagamento.

18. Si proibisce espressamente a quei che non sono coltivatori approvati, di ritenere qualunque qualità e quantità di foglia sotto la irremissibil pena di scudi cinque di multa da estendersi fino a scudi trenta secondo le circostanze, che potranno aver luogo, avendo riguardo principalmente alla quantità del genere che si ritiene, alla qualità della persona, ed all' uso, nel qual caso, se sarà riconosciuto che il detentore fosse fabbricatore de' tabacchi da naso e da fumo, sarà soggetto alle pene prescritte nell' art. 20 dell' accennato regolamento delli 16 marzo 1820, quale oltre la perdita del genere importa la multa non minore di scudi cinquanta, e non maggiore di dugento, ed a tutte le spese, ed in caso d' impotenza al pagamento, ogni scudo sarà computato con quattro giorni di carcere.

La presente affissa e pubblicata nei soliti luoghi obbligherà ciascuno come se fosse stata personalmente intimata.

Data in Roma dalla nostra solita residenza di Monte Citorio questo dì 5 maggio 1831.

M. Mattei
tesoriere generale.

F. Gasparri
commissario gen. della R. C. A.

IX.

Disposizioni risguardanti la celebrazione della fiera franca nella città di Senigallia.

NOTIFICAZIONE

Mario Mattei prelato domestico, della Santità di N. S. e sua R. C. A. tesoriere generale.

La Santità di Nostro Signore Gregorio Papa XVI si è degnata nella sua somma clemenza di concedere anche in quest' anno alla città di Senigallia la celebrazione della solita fiera; quindi è che colle facoltà attribuiteci da Sua Beatitudine notifichiamo le seguenti disposizioni:

Art. 1. A termine delle prescrizioni ordinate dalla sa. me. di Pio VII sulla invariabile durata della fiera con Motu-Proprio de' 22 luglio 1818, la fiera avrà principio nel giorno 20 del prossimo futuro luglio, e durerà soli venti giorni, cioè fino alla mezza notte degli 8 agosto successivo ultimo giorno di fiera, compreso il tempo dell' imballaggio, senza proroga alcuna.

2. Pel buon ordine, ed a maggior comodo del commercio, resteranno aperte in Senigallia ne' tre giorni consecutivi 9, 10 e 11 agosto le dogane di porta Colonna e porta Cappuccina per l' unico oggetto delle spedizioni di quelle merci, che si trovassero tuttora nei rispettivi magazzeni sotto la sorveglianza della finanza. Resta però vietato in detti tre giorni tanto la vendita, quanto la più piccola sdoganazione di esse.

3. Durante la predetta fiera tutti i negozianti, che saranno per accorrervi, godranno di quei vantaggi, privilegi e franchigie de' quali i medesimi, non che gli abitanti della città stessa di Senigallia, hanno goduto negli anni precedenti in conformità dell' editto dell' emo Ruffo de' 26 febbraio 1787, del quale si richiama la piena osservanza in tutto ciò, che non si oppone alle presenti disposizioni.

4. Sarà anche in Senigallia, durante il tempo della franchigia pienamente osservato quanto rimase prescritto dalla notificazione del predecessore nostro del 22 febbraio 1825, e dall' art. 6 dell' editto di segreteria di Stato dei 4 dicembre 1826, rispetto alla dichiarazione de' generi di privativa e relative discipline, essendo assolutamente vietata, senza superiore permesso, l'introduzione de' sali, tabacchi, allume, vetriolo, carte da giuoco. Le sole lastre di vetro di piccola dimensione potranno esservi introdotte, previo però il vincolo dell' assegna, in causa del divieto d'introduzione, e sotto lo stesso vincolo dell' assegna potranno esservi introdotti anche i generi cereali compresi nel divieto d' introduzione.

5. A maggior vantaggio del commercio resta abolita anche in quest' anno qualunque propina, che tanto nel decorso dell' anno, quanto nel tempo di franchigia si esigeva dagl' impiegati doganali e dalla forza armata di finanza a titolo di licenza d'imbarco e sbarco, dovendo soltanto pagarsi bai. uno per il taglio della medesima. Rimane, durante il tempo della franchigia, egualmente soppressa qualunque altra propina, che da prima si conseguiva da detti impiegati e forza armata, tanto a titolo d' assistenza, quanto sotto qualunque altro aspetto, eccettuata la consueta tassa de' bolli da passo di provento camerale.

6. Per rendere poi più spedite le operazioni doganali della fiera si esentano dall' obbligo della dichiarazione tutte le merci non suscettibili di bollo e tutte le piccole sdoganazioni, tanto per introduzione, quanto per estrazione di qualunque genere esse siano, purchè per altro il genere, o più generi riuniti insieme e compresi nell' unica bolletta da spedirsi a ciascun proprietario, non eccedano il dazio di scudi dieci. Siccome ancora per meglio provvedere al comodo de' particolari di breve trattenimento nella fiera, rimarrà aperta la dogana dell' ampliazione anche nelle ore pomeridiane per i daziati delle merci da bollo ad uso soltanto de' particolari, e verranno eseguiti i daziati de' generi non soggetti a bollo nelle due dogane presso le porte Colonna e Cappuccina fino alle libbre 100, escluse però per qualunque quantità le droghe medicinali, le mercerie ed altri generi consimili.

7. Nelle dogane di fiera si osserveranno tutte le vigenti leggi e discipline daziarie, che sono in attività in tutto il rimanente delle dogane dello Stato, e segnatamente la nuova tariffa doganale già pubblicata con editto dei 28 aprile 1830 colle modificazioni pubblicate con notificazione dei 16 febbraio del corrente anno.

8. Attesa la franchigia, di cui godrà la città di Senigallia durante la fiera, essendo secondo la nuova vigente tariffa sottoposti a dazio d' estrazione, o a diritto di registro tutti i generi grezzi e prodotti nostrali, dovranno questi sottoporsi nell' ingresso delle porte di detta città al pagamento de' dazi d' estrazione, o al diritto di registro prescritto nella nuova tariffa, ed a questo effetto nel detto ingresso saranno scortati alla dogana che sarà a ciò destinata, ed ivi i proprietari, o soddisferanno li detti dazi o diritto di registro, o lascieranno un deposito equivalente, o presteranno una idonea cauzione per l' importo dei medesimi, salvo il rimborso o lo svincolo della sicurtà per le quantità dei medesimi generi non venduti in fiera, che volessero rintrodursi nello Stato, o trattenersi in Senigallia dopo la franchigia, ne' quali casi dovrà farsi l' effettiva verificazione de' generi dalla dogana.

9. La stessa disposizione è applicabile ai generi grezzi e prodotti nostrali esistenti in Senigallia anteriormente alla franchigia. Questi però dovranno essere dichiarati nelle regole alla dogana ne' 15 giorni precedenti la fiera. I generi non dichiarati cadranno in confisca.

10. Le merci e prodotti nazionali destinati alla fiera dovranno nel trasporto essere accompagnati da regolare bolletta doganale di circolazione vincolata a discarico, da rilasciarsi dalle dogane di fiera. Se le dette merci e prodotti partiranno da luogo, ove non sia dogana, saranno scortate da certificato della comune, o del parroco, indicante la qualità e quantità delle merci, la provenienza di esse, lo stradale che sono tenute a percorrere, e l' obbligo al conduttore di cambiare lo stesso certificato con bolletta di circolazione della prima dogana, che incontrerà nel viaggio.

11. I proprietari dei generi grezzi e prodotti nostrali, che si trasportano in fiera per la via di mare dovranno munirsi nella dogana del luogo, da cui partono, della bolletta di circolazione vincolata a discarico come sopra, adempiere gli obblighi in essa enunciati, e nel loro ingresso in Senigallia presentarsi alla dogana per farne eseguire la verificazione, assoggettandosi a tutte le regole espresse nell' articolo 8.

12. Le manifatture nostrali, che per la via di terra si volessero introdurre nella fiera, ed essere per tali riconosciute, dovranno essere munite del certificato del segretario della comunità, d' onde la manifattura proviene, e dovranno dalle porte della città di Senigallia essere accompagnate direttamente alla dogana del porto, se giungono in tempo anteriore al principio della franchigia, e nel corso della franchigia dovranno essere accompagnate all' officio delle assegne, ove, rincontrata la legittimità della provenienza, saranno prese in assegna, affinchè possano le medesime godere della libera rintroduzione nello Stato. Le manifatture nostrali poi suscettibili di bollo dovranno inoltre essere munite del bollo doganale di na-

zionalità, o in deficienza di questo, del bollo comunitativo, ovvero del bollo della rispettiva fabbrica. Trovandosi mancanti degli enunciati contrassegni saranno le dette manifatture considerate come estere, e andranno soggette ai relativi effetti penali.

13. Potranno egualmente trasportarsi per mare in Senigallia le manifatture nostrali soggette a bollo, purchè venga esattamente adempiuto quanto è prescritto nell' articolo 9 dell' editto del primo aprile 1818 ed a condizione, che all' arrivo in Senigallia siano presentate alla dogana le bollette di circolazione vincolate a discarico, insieme ai colli in esse descritti per l' esecuzione dell' assegna.

14. Volendosi altresì favorire particolarmente, a riguardo della città di Senigallia, i ricevitori delle merci, che vengono dirette in detta città antecedentemente alla fiera, e destinate per essa, si permette che questi ricevitori, qualora non vogliano servirsi dei magazzeni della dogana, possano racchiudere le loro merci nei magazzeni particolari, previa l' ispezione da farsi dagl' impiegati doganali, onde riconoscere, che questi magazzeni siano ben sicuri, e non abbiano altro accesso, se non quello della porta, che dovrà esser chiusa a doppia diversa serratura e chiave, una delle quali sarà tenuta dal regolatore della dogana, e l' altra dal proprietario delle merci, o suo agente. Le merci che si vorranno dai commercianti esteri ritenere in Senigallia dopo la fiera dovranno essere depositate soltanto nei magazzeni della dogana, registrate prima del termine della fiera stessa nel libro di portata, che si conserva nella dogana di Senigallia, ed andranno, terminata la medesima fiera, soggette a tutte le leggi doganali, come generi introdotti fuori del tempo della fiera stessa. In caso di contravvenzione all' enunciate disposizioni le merci cadranno *in commissum* come fraudolentemente o introdotte prima della fiera, o ritenute dopo la medesima. Per usare poi una maggior considerazione in favore del commercio, saranno esenti dal pagamento del diritto del magazzenaggio quelle merci di rimanenza di fiera, che verranno estratte dalla dogana entro il termine di due mesi dopo spirata la fiera, cioè a tutto il giorno 7 ottobre prossimo; decorso il qual termine tutte le merci restate in dogana anderanno soggette al diritto di magazzenaggio da computarsi dal giorno 8 ottobre.

15. Per ulteriore condiscendenza poi, verrà permesso ai proprietari e loro agenti di avere in loro potere le rispettive merci cinque giorni avanti la franchigia, e precisamente dal giorno 15 luglio, ad effetto soltanto che i medesimi possano situarle, o disporle ne' loro fondachi senza poterne però effettuare contratti di vendita o sdoganazione sino al giorno 20 del mese medesimo in cui comincia la franchigia.

16. Si dichiara, che i negozianti domiciliat in Senigallia possessori di generi esteri non soggetti a bollo di già sdaziati dovranno, dieci giorni prima che cominci la fiera, denunciare in dogana la quantità e specie de' generi suddetti, da verificarsi dagl' impiegati della dogana nella quantità e qualità tanto prima della fiera, quanto terminata la medesima. Mancando di dare detta denuncia, tutti i detti generi, che si troveranno presso loro dopo la fiera, cadranno in confisca, ed il prodotto sarà ripartito a norma delle leggi. La perquisizione sarà effettuata dagl' impiegati della dogana dopo la fiera anche nei fondachi de' negozianti che non avessero prima della medesima denunciato per mancanza reale di generi esteri allora presso di essi esistenti; e sarà eseguita ancora in qualunque altro luogo della città, in cui si avesse fondato sospetto di essersi occultate merci estere non nella quantità corrispondente ad una limitata provvista pel consumo dell' acquirente, ma in quantità superiore al presuntivo consumo del medesimo, e perciò tale da supporsi destinata a farne commercio. Un tal beneficio di assegna essendo stato accordato per giusti riflessi ai soli negozianti domiciliati in Senigallia, viene per conseguenza vietato a tutti gl' impiegati delle altre dogane di rilasciare bolletta di circolazione diretta alle dogane della fiera franca in detta città per generi esteri già sdaziati non suscettibili di bollo.

17. Dovendo poi li sopradetti regolamenti essere in oggi del tutto analoghi alle disposizioni, che vengono prescritte nel predetto editto del primo aprile 1818 si rende necessario di dichiarare, che quei negozianti domiciliati in Senigallia, oltre l' assegna che debbono dare alla dogana dieci giorni avanti il principio della fiera di tutte le merci sdaziate non suscettibili di bollo, sono tenuti indicare nell' assegna stessa anche quelle che possederanno bollate con qualunque sorta di bollo inclusivamente alle nazionali.

18. Ogni fabbricatore o detentore di manifatture nostrali suscettibili di bollo, domiciliato in Senigallia sarà tenuto di far munire di bollo dalla dogana prima del giorno dieci luglio prossimo quelle tra le predette manifatture, che non ne fossero fornite, affinchè possano godere del beneficio di nazionalità.

19. Resta esentato il commercio del pagamento del dazio di transito per tutte quelle merci, che per via di terra vengono introdotte nello stato per essere trasportate alla fiera di Senigallia, fermo rimanendo però l' adempimento di tutte le leggi e discipline doganali, per lo che nell' introduzione delle merci destinate per questa fiera dovranno i proprietari e conduttori munirsi all' ingresso dello Stato nella dogana di frontiera di una bolletta di transito esente dal diritto relativo a destino della fiera

di Senigallia, la quale sarà loro rilasciata dagl' impiegati doganali premesse le consuete regole, ed eseguito il deposito o prestazione d' idonea sicurtà per sicurezza del dazio.

20. Ad oggetto di usare al commercio le possibili agevolezze si esenta dall' obbligo di dare la dichiarazione per tutte quelle merci, che dopo la fiera o durante la medesima vorranno spedirsi per transito o per accompagno ad altre dogane. Conseguentemente non avrà luogo nelle bollette relative la descrizione delle merci in dettaglio, ma soltanto l' indicazione in genere delle medesime. Vengono bensì confermate in tutta l' estensione le vigenti leggi e discipline doganali relativamente alla dichiarazione in dettaglio delle merci destinate alla sdoganazione nelle dogane della fiera di Senigallia, salva l' eccezione contemplata all' articolo 6.

21. Essendo già stata abolita anche in Senigallia la pesa coattiva delle contrattazioni, siccome fu disposto ed annunciato dall' emo sig. cardinal camerlengo con apposita notificazione dei 21 maggio 1825, rimarrà perciò il commercio esonerato da questo vincolo; i negozianti però che per sicurezza delle loro contrattazioni vorranno valersi d' una pesa pubblica potranno profittare dell' officio di pesa spontanea, che verrà conservato in Senigallia durante la fiera nel modo pratticatosi nei precedenti anni, e sotto le norme, che sono prescritte nella succitata notificazione.

22. Resta anche in quest' anno confermato a favore de' soli religiosi mendicanti l' abbono di tre paoli a testa da conseguirsi, previa l' esibita del certificato del rispettivo capo della religiosa famiglia, sull' importare del dazio per la provvista in detta fiera de' soli salumi e droghe, escluso per modo di regola ogni altro articolo qualunque contemplato nella tariffa daziaria.

23. Si concede anche in quest' anno ai contadini ed altri poveri abitanti di Senigallia e suo contado il permesso di provvedersi nella fiera senza alcun pagamento di dazio delle piccole quantità de' seguenti commestibili cioè salacche, tonnina, sardelle, baccalà ed aringhe, purchè le dette quantità non superino per ciascheduno degli enunciati commestibili il valore di scudi tre. Restano però prevenuti gl' individui i quali vorranno profittare di questa concessione, che dovranno presentarsi alla dogana muniti del certificato del Gonfaloniere di Senigallia da rilasciarsi *gratis* a tutti i capi di famiglia della classe indigente e de' contadini di Senigallia e suo contado, giacchè soltanto presso l' esibizione del medesimo certificato sarà concessa, previo lo stacco della bolletta d' introduzione, l' esenzione del dazio per le quantità sopra enunciate.

24. Essendo tutt' ora in pieno vigore la privativa fabbricazione delle spille ad uso di Francia, introdotta fin sotto il pontificato della sa. me. d' Innocenzo XIII, e con ordine del di lui successore Benedetto XIII stabilita nella città di Urbino, resta perciò proibita l' introduzione delle spille estere nello Stato Pontificio, anche col mezzo delle dogane di fiera durante la franchigia, conforme già resta vietato in tutte le altre dogane dello Stato, e ciò a tenore ancora di quanto trovasi espresso nell' editto pubblicato dal nostro antecessore li 28 giugno 1814.

25. In seguito dei concerti presi con sua eminenza reverendissima il signor cardinal camerlengo di S. Chiesa si è riconosciuto conveniente, che per un maggior comodo del pubblico, e per sicurezza del commercio, durante la franchigia della fiera di Senigallia, siavi permanente un officio di bollo per le manifatture d' oro e d' argento, affinchè chiunque voglia cautelarsi nell' acquisto e vendita di dette manifatture possa farle verificare e bollare; e perchè i trafficanti e manifatturieri di metalli preziosi possano con maggior comodo uniformarsi alle disposizioni ordinate dal predetto eminentissimo camerlengo, e colle quali viene espressamente iugiunto, che tutti i lavori d' oro e d' argento provenienti dall' estero debbano essere considerati del pari agli altri lavori fabbricati nello Stato Pontificio, e come tali soggetti alla verificazione ed a tutte le disposizioni e pene comminate in caso di contravvenzioni, a quest' effetto la lodata eminenza sua reverendissima andrà a dare gli ordini opportuni, affinchè, durante il periodo della citata fiera, l' officio del bollo di Iesi da esso porporato dipendente venga trasferito nella città di Senigallia. In conseguenza di queste disposizioni chiunque vorrà introduree dalla fiera franca di Senigallia nell' interno dello Stato Pontificio manifatture d' oro e d' argento, ovvero ritener queste nella città stessa di Senigallia, spirato il termine della fiera, sarà obbligato di farle verificare e bollare all' officio a tal' uopo ivi esistente, mentre senza il bollo suddetto non ne verrà permesso dalla dogana lo sdazio, e ne resterà perciò vietata l' introduzione nell' interno dello Stato, ed egualmente la ritenzione in Senigallia cessata la fiera.

26. A tenore poi di quanto trovasi prescritto all' articolo 1 della nostra notificazione dei 30 dicembre 1829 sulle visite personali, dovranno queste aver luogo anche in Senigallia durante il periodo della fiera, ed anche dopo la medesima per quello spazio di tempo, che si crederà necessario a forma in tutto e per tutto della notificazione suddetta, e dei successivi regolamenti disciplinari da noi emanati sull' oggetto.

Affinchè quanto si contiene nella presente notificazione pervenga subito a notizia di tutti, ordiniamo, che la medesima venga non solo

pubblicata ed affissa nei siti soliti di questa capitale, ma ancora in tutte le altre città e luoghi principali dello Stato ecclesiastico, e particolarmente in quelli situati lungo i due littorali dell' adriatico e del mediterraneo, e tale affissione avrà forza di personale intimazione fatta a ciascuno.

Data in Roma dalla nostra residenza questo dì 7 maggio 1831.

MARIO MATTEI
tesoriere e direttore generale
delle dogane e de' dazi di consumo.

F. Gasparri
commissario gen. della R. C. A.

X.

Disposizioni relative al pagamento de' canoni inscritti nel libro de' censi camerali da eseguirsi nella camera de' tributi.

EDITTO

Pier Francesco per la misericordia di Dio vescovo di Porto, S. Rufina e Civitavecchia, card. Galleffi, della S. R. C. camerlengo.

Approssimandosi il tempo, in cui i feudatari, investiti e concessionari della S. Sede e R. C. A., inscritti nel libro de'censi camerali, debbono pagare i censi e canoni nella camera de' tributi, che si aduna nel palazzo Vaticano nella vigilia e festa de' ss. apostoli Pietro e Paolo, ad oggetto di precludere loro ogni scusa d' ignoranza sull' adempimento di ciò, che debbono eseguire per la legalità dell' atto del pagamento e della comparsa da farsi in detta camera de' tributi, rammentiamo espressamente le loro obbligazioni.

Art. 1. A tal' effetto ordiniamo ed ingiungiamo che tutti quelli, che secondo le leggi delle loro investiture e concessioni sono obbligati pagare censi, canoni, livelli, risposte ed altre ricognizioni nella predetta camera de' tributi, siano di qualsivoglia stato, grado, condizione, preminenza e dignità, debbano esibire negli atti de' segretari e cancellieri della camera non più tardi del giorno 15 prossimo futuro mese di giugno, i mandati, giustificazioni ed altre scritture correlative tanto alla persona, che in loro assenza per essi effettuerà la comparsa, e presterà l'omaggio, ed eseguirà il pagamento, quanto alla traslazione delle partite de' canoni, che s' avessero a proporre nella detta camera de' tributi a favore di altri compresi nell' investitura in caso di morte dei precedenti possessori, ed a qualsivoglia altro oggetto risguardante le medesime investiture e concessioni affinchè possano accuratamente, e coll' opportuno tempo eseguirsi le necessarie e convenienti annotazioni ne' libri de' censi camerali, che sogliono distribuirsi nella suddetta camera de' tributi.

2. Inoltre affinchè non rimanga occulta alla reverenda camera apostolica la morte dei possessori, dalla quale, se le investiture sono progressive risultano le traslazioni da farsi, e se temporanee, si rileva, se tuttora durino, o se sieno spirate, ciascheduno enfiteuta o investito, che personalmente non comparisca a prestare l' omaggio nella camera de' tributi, dovrà in ogni decennio esibire la fede della sopravvivenza negli atti de' suddetti segretari di camera. Quei pertanto, pei quali nel presente anno ricade il decennio, debbono parimente non più tardi del detto giorno 15 del venturo giugno esibire la fede della loro sopravvivenza, oltre le giustificazioni sovr' accennate, che per altri rapporti si ricercassero.

3. Premesse queste legalità ciascun investito o enfiteuta dovrà nella vigilia o festa de' ss. apostoli Pietro e Paolo del corrente anno 1831 comparire o personalmente, o mediante legittimo procuratore, deputato coll' accennato mandato, nella suddetta camera de' tributi per prestare il dovuto omaggio, e pagare nella medesima il tributo, censo, livello, canone, risposta, od altro dovuto alla reverenda camera apostolica in ricognizione del supremo e diretto dominio di qualsisiano feudi, ville, tenute, casali, laghi, selve, proprietà, beni, offizi, esenzioni, immunità, privative, ed altri qualsivogliano beni e ragioni, che si ritenessero in feudo, censo, enfiteusi, vicariato, governo, ovvero sotto qualunque altro titolo, giusta le leggi delle investiture e concessioni.

4. Tutti poi quelli, che fra detti enfiteuti o concessionari descritti ne' mentovati libri sono abilitati dalla Santa Sede e Camera Apostolica nelle investiture e concessioni di pagare i censi e canoni fuori di Roma, dovranno soddisfarli nel predetto giorno 28 giugno nella cassa dell' amministrazione camerale di quella provincia, in cui essi sono abilitati a pagare il censo o canone, rimanendo però in loro libertà di soddisfarlo direttamente nei predetti giorni in camera de' tributi. Questi medesimi enfiteuti per altro, abbenchè abilitati, come sopra, a pagare il canone nelle provincie, avvertano di non esser punto esenti, come taluno erroneamente opina, dall' obbligo della comparsa nella camera de' tributi per prestare l' omaggio ricercato dalla bolla della santa memoria di Gregorio XIII, emanata pei canoni camerali; e perciò quando essi non compariscano personalmente per tal' atto, debbano deputare il loro speciale procuratore con mandato da esibirsi, come sopra, e rimettere in ogni decennio la fede della loro sopravvivenza, e produrre tutte le traslazioni ed annotazioni sulle loro rispet-

tive partite ne' libri de' censi camerali, che fossero per occorrere, egualmente che sono tenuti quegl' investiti, che debbono pagare nella camera de' tributi.

5. In caso di mancanza dei sunnominati enfiteuti tanto nell' esibita delle sovraccennate giustificazioni, quanto nella comparsa in camera de' tributi, per prestare l' atto d' omaggio, ed effettuare l' intiero pagamento di canone si procederà immediatamente all' accettazioone della devoluzione dei feudi, beni e diritti camerali, e d' altro ad essi concesso, ed all' esecuzione delle pene comminate nella bolla di Gregorio XIII ed in altre apostoliche costituzioni, e negli editti nostri e de' nostri antecessori, senz' attendersi veruna scusa di pretesa ignoranza.

6. Siccome poi l' atto del pagamento del tributo ed ossequio dovuto dai sudditi al sovrano in ricognizione del di lui supremo dominio, si effettua nel giorno della vigilia o festa dei gloriosi ss. apostoli Pietro e Paolo, specialissimi protettori di questa dominante, e presso il supremo tribunale della piena Camera, così in riflesso del tempo e luogo, in cui l' atto si eseguisce, ordiniamo e comandiamo, che tutti gl' investiti e concessionari, ed i loro legittimi procuratori debbano, secondo il solito, presentarsi nel detto tribunale con quell' abito e decenza, con cui si costuma comparire nei tribunali collegiali, ed in caso che taluno ardisse di presentarsi in guisa diversa, non sarà ammessa la di lui comparsa, e si procederà contro il medesimo alla suddetta accettazione, come se niuno si fosse presentato.

7. Finalmente confermando le disposizioni dell' editto del nostro predecessore dei 15 giugno 1816, dell' articolo 7 degli altri emanati nel maggio dei successivi anni, dichiariamo che debbano rimaner ferme tutte le ragioni della reverenda camera riguardo ai censi o canoni venduti nel cessato governo, nonostante la continuazione del loro pagamento agli acquirenti, da dedursi in ogni tempo sul titolo degli acquisti, a forma della notificazione dell' emo cardinal segretario di Stato, emanata li 15 novembre 1817.

Avverta ciascuno d' eseguire esattamente quanto di sovra è stato ordinato, poichè in caso di trasgressione si procederà alle pene indicate, volendo e decretando, che il presente nostro editto affisso e pubblicato in Roma e nelle città principali dello Stato obblighi ciascuno, come se gli fosse stato personalmente intimato.

Dato in Camera Apostolica questo dì 12 maggio 1831.

P. F. card. Galleffi
camerlengo di S. R. C.

F. Gasparri
commissario gen. della R. C. A.

XI.

Istruzioni, ordini e discipline da osservarsi per l' arruolamento volontario determinato dalla notificazione pubblicata li 7 giugno 1831.

1. Non saranno ricevute dai comandanti delle guarnigioni designate a piedi della notificazione le reclute, che verranno presentate d' individui non muniti della lettera credenziale di qualcuna dell' autorità militari e civili indicate nell' art. 7, la quale dovrà essere esibita.

2. Presentate le reclute d' individui accreditati all' arruolamento, il comandante della guarnigione esaminerà ciascuna delle medesime per riconoscerne i requisiti fisici in concorso dell' ufficiale di sanità militare, o del fisico professore del luogo, in di lui mancanza, il quale sarà gratificato a suo tempo.

3. Ove pur concorrano nelle reclute tutti i requisiti fisici, e consti dello stato libero delle medesime mediante documento dell' autorità ecclesiastica, non saranno accettate quelle reclute, delle quali non sia provata l' immunità de' pregiudizi, come si richiede dall' art. 6 della notificazione.

4. Trovata in piena regola la recluta, e riconosciuta atta e meritevole d' essere incorporata nella truppa pontificia, sarà tantosto arruolata, ritirando la capitolazione dell' obbligo di servigio per quattr' anni, la quale sarà estesa in cinque originali conforme all' inserto modello, di cui si fa tenere buon numero di stampe a maggiore speditezza ed uniformità.

5. Una di queste capitolazioni sarà consegnata al conduttore della recluta; tre saranno rimesse al comandante del battaglione, cui essa verrà destinata; e la quinta verrà spedita in ogni corso di posta dal comandante della guarnigione alla presidenza delle armi.

6. Accettata la recluta e firmata la capitolazione, il comandante della guarnigione pagherà subitamente al conduttore il premio di scudi quattro, com' è stabilito dall' art. 4 della notificazione.

7. A disposizione de' comandanti delle guarnigioni stabilite per l' arruolamento esistono i fondi presso le rispettive casse camerali preordinati da mons. tesoriere generale, mediante avviso anche all' autorità locale. Essi ritireranno con legale dimanda e ricevuta le somme, che potranno loro occorrere a titolo d' anticipazione pel pagamento, tanto del premio ai conduttori, quanto del soldo giornaliero dovuto alle reclute dal giorno dell' accettazione.

8. Le reclute arruolate saranno poste in forza nei rispettivi battaglioni provvisori, come si dirà in appresso. Non esistendo il comando ed il centro del battaglione in taluna delle piazze

designate pel ricevimento, le reclute che saranno presentate ed accettate nelle medesime, verranno spedite in discreti convogli nei luoghi qui appresso notati.

Da Frosinone si spediranno in Roma pel 9.° battaglione.

Da Civita-Castellana si spediranno in Civitavecchia pel 1.° battaglione.

Da Spoleto si spediranno in Perugia pel 3.° battaglione.

Da Fermo e da Ascoli si spediranno in Macerata pel 4.° battaglione.

Da Bologna e Ferrara verranno spedite in Pesaro per l' 8.° battaglione.

9. Per ciascun convoglio verrà formato un foglio nominativo, che sarà conforme al modello che si unisce. Questo foglio unitamente alle tre capitolazioni verrà dato al capo del convoglio, che lo rimetterà al comandante del battaglione, cui le reclute sono destinate.

10. Al capo del convoglio sarà rimesso l'ammontare delle competenze di soldo ed indennità di tappa, non che di pane, dovuto alle reclute marcianti dal giorno della partenza fino al giorno incluso dell'arrivo al luogo destinato.

11. All' arrivo di ciascun convoglio di reclute il comandante del battaglione le passerà in rivista di confronto col foglio d' accompagno. Egli porrà in forza quindi al suo battaglione le reclute direttegli dal giorno, in cui furono accettate al luogo designato. Venendo così a ricevere egli in rassegna il bonifico delle singole competenze, non che del premio pagato, dovrà addebitarsi d' ogni correlativo pagamento fatto dai comandanti delle guarnigioni, che spedirono le reclute.

12. Poste in forza ai battaglioni le reclute, saranno ripartite come appresso:

Nel 9.° battaglione si comincierà per formare la prima compagnia de' fucilieri al completo di 140 uomini, compresi i graduati necessari; indi si passerà a formare la seconda compagnia, e poscia la terza fino al compimento delle sei compagnie del battaglione.

Nel 1.°, 3.° e 8.° battaglione saranno primamente completate a 140 teste le quattro compagnie che ora li compongono, ed in seguito saranno formate la quinta e la sesta compagnia.

Il 4.° battaglione si comporrà in sei compagnie egualmente di 140 teste l' una.

Tutte le reclute, che nei battaglioni 3.°, 4.° e 8.° rimarranno eccedenti alla formazione delle sei compagnie per ciascuno non saranno poste in forza effettiva ai battaglioni medesimi, ma verranno dai singoli comandanti spedite in Ancona per formare e completare nello stesso numero e forma di compagnie il 5.°, 6.°, 7.° battaglione colà esistenti, tenendo lo stesso metodo di spedizione e di contabilità, che si stabilì agli articoli 10 e 11 delle presenti istruzioni e discipline.

13. Affinchè non abbia luogo oscitanza ed intralcio nella contabilità, resta determinato, che le reclute eccedenti nel 3.° battaglione debbono essere poste in forza effettiva nel 5.° battaglione; quelle ch' eccedono nel 4.° saranno poste in forza nel 6.°, e le altre ch'eccederanno nell' 8.° saranno poste in forza nel 7.° battaglione, cosicchè i boni del pane si rilascieranno dai capi de' convogli intestati al battaglione, di cui le reclute eccedenti vanno a far parte.

14. Al 9.° battaglione provvisorio di nuova formazione sarà trasferito il numero de' graduati, che si crederà necessario.

15. Tutte le reclute che potessero eccedere nel 1.° battaglione saranno spedite in Roma per concorrere alla composizione del 9.° battaglione, e per formare il 10.° ed altri, se occorra.

16. I granatieri che fanno ora parte del 5.°, 6.° e settimo battaglione saranno colla data del 30 corrente trasferiti alle tre compagnie del battaglione granatieri esistenti in Ancona. La compagnia de' granatieri, ch' esiste nel 2.° battaglione, e che porta il numero di 8 compagnia de' fucilieri sarà anch' essa nel medesimo giorno trasferita al battaglione de' granatieri, ed assumerà il numero di 5 compagnia. Con la stessa data la compagnia granatieri sotto nome di 4 fucilieri esistente in Pesaro verrà trasferita al suddetto battaglione granatieri, ove assumerà il numero di 6 compagnia. Le altre due compagnie che debbono formare il battaglione dei granatieri al completo saranno composte a suo tempo, scegliendo gl' individui dai battaglioni de' fucilieri. Così pure per completare gli altri corpi di cavalleria ed artiglieria a suo luogo e tempo su quelli sarà fatta la scelta.

17. Giunte che saranno le reclute ai rispettivi battaglioni saranno ivi vestite ed armate. Intanto verrà distribuito e somministrato quel numero d' effetti, che nel momento si potrà dare. Per il dì 15 poi del corrente avranno luogo le spedizioni d' ogni genere ai singoli battaglioni inclusivamente ad oggetti di casermaggio.

18. I comandanti delle guarnigioni dovranno tenere il registro di tutte le reclute, che accetteranno, il quale sarà conforme al modulo che si spedirà.

Dovranno inoltre tenere un registro di cassa, nel quale segneranno l' introito delle somme che esigeranno dalle casse camerali, e le somme che impiegheranno nel pagamento dell' ammontare del soldo, indennità di tappa ed altro, come risulterà dal modello, il quale verrà spedito. Le somme che pagheranno giornalmente verranno notate in altro apposito giornale, di cui si spedirà pure il modello.

Copia di questi registri verrà rimessa alla presidenza delle armi nel dì 1, 11 e 21 del mese fino a nuovo ordine.

19. I comandanti incaricati del ricevimento ed accettazione delle reclute nelle piazze, nelle quali non esistono i comandanti effettivi dei corpi o de' battaglioni, sono i seguenti:

In Frosinone il tenente colonnello Gennari comandante delle forze militari nella provincia.

In Civita Castellana il maggiore Colasanti.

In Spoleto il capitano Melchiorri.

In Fermo il tenente D'Amore.

In Ascoli il capitano Graziosi.

In Bologna il colonnello ispettore Zamboni.

In Ferrara il colonnello Aventi comandante della piazza.

20. Il sig. generale di brigata comandante delle truppe pontificie destinerà al 9.° battaglione provvisorio ed agli altri successivi, se avranno luogo, il rispettivo comandante ed il facente-funzioni di quartier mastro, e vorrà dare tutte quelle istruzioni, ordini e discipline, che nella saviezza de' suoi lumi crederà necessarie per la piena osservanza delle presenti disposizioni, le quali vengono diramate a tutti e singoli i comandanti de' corpi, delle piazze e guarnigioni, non che all' ispettorato economico, ed a chiunque si spetta, per la loro esecuzione in ciò che riguarda le rispettive attribuzioni.

Roma li 7 giugno 1831.

Il presidente delle armi
G. Ugolini.

XII.

Notificazione intorno al servizio della guardia civica.

NOTIFICAZIONE

Tommaso della S. R. C. card. Bernetti, diacono di s. Cesareo, della Santità di N. S. Papa Gregorio XVI pro-segretario di Stato.

Le circostanze straordinarie del febbraio decorso a tutti notissime, e le prove date in ogni incontro dal popolo Romano del deciso attaccamento e divozione ai Sovrani Pontefici, indussero la Santità di Nostro Signore a contare sul nobile zelo e fervorosa gara di tanti buoni sudditi, chiamandoli a far parte della guardia civica, alla quale in segno di particolare fiducia, durante l' assenza dalla capitale delle truppe di linea, affidò la sua sacra persona, la traquillità interna ed il mantenimento del buon ordine. Questi fedeli e valorosi difensori della buona causa con generoso e nobile slancio rapidamente riunitisi sotto il fedele stendardo di tal benemerito corpo, senza calcolare i sagrifici, ed anteponendo agl' interessi privati il grande interesse di vegliare alla salvezza di Nostro Signore, e di proteggere l' ordine interno, acquistarono nuovi titoli alla gratitudine sovrana, e si meritarono l' elogio del pubblico. Sua Santità infatti non lasciò sfuggire opportunità per contestare la sua somma soddisfazione a tanti benemeriti, i quali debbono ricordare con grata compiacenza le onorifiche lodi, che ne fece, ed il monumento lasciato alla posterità nel giorno cinque decorso aprile, in cui l' adorato padre e sovrano si degnò pubblicare in iscritto i suoi sentimenti non solo a Roma ed alle provincie, ma all' Europa ancora con atto solenne e colle più memorande parole. Ferma peraltro Sua Beatitudine nella massima di far sempre, ove le circostanze il permettano, cose grate a' suoi figli, piuttostochè sudditi, mentre vuole che la quiete di Roma e la sicurezza della sua sacra persona proseguano a mantenersi e guarentirsi dallo zelo e fedeltà di tanti buoni cittadini, non lascia d' altronde di considerare, che ristabilita, com' è ora perfettamente la pubblica tranquillità, e rientrata una porzione delle sue truppe di linea, che trovavansi altrove distaccate, può profittare di questa occasione per diminuire un peso, che le circostanze straordinarie dei tempi hanno esatto, e rendere insieme più facile e gradito al pubblico il mezzo per ottenere l' intento. Senza quindi perdere di vista l' interessante scopo, per cui fin dal 1815 fu istituito nella capitale un corpo distinto di milizia civica, e per risparmiare o diminuire un incomodo, che continuando sulla norma attuale potrebbe rendersi in qualche modo gravoso, ci ha comandato di rendere note le seguenti sue sovrane determinazioni.

1. Per conservare la guardia civica in quello stato imponente, in cui oggi ritrovasi, e perchè sia utile in caso di qualunque bisogno, le disposizioni date colla notificazione dei 21 febbraio decorso rimangono in vigore.

2. Questo corpo proseguirà a formarsi dai volontari monturati, da tutte le classi della popolazione chiamate colla suddetta notificazione, e dagli ausiliari, che saranno per quanto è possibile scelti fra i cittadini, che vivono di mercede giornaliera, i quali sono esenti dal servigio gratuito.

3. Il servigio personale delle guardie, cui saranno tenuti tutti quelli chiamati colla notificazione medesima, non potrà ricadere più di una volta al mese. Proseguendo a diminuire il bisogno, diminuirà in proporzione anche il

servigio, onde questo peso si renda quasi insensibile.

4. Quelli che vorranno essere sospesi dal servigio personale, fatta che ne abbiano la dichiarazione al rispettivo capitano, proseguendo a rimanere nella forza della compagnia e del battaglione, cui appartengono, suppliranno col pagamento di una leggerissima quota mensile.

5. Queste tangenti restano determinate nella normale, che si rimette contemporaneamente al comando generale della guardia civica, e sarà applicabile nello stesso modo a quelli, che o per fisiche imperfezioni, o per altre ragioni non possono prestare il servigio personalmente.

6. Tali tangenti saranno pagate nelle mani della persona, che verrà destinata dal comando medesimo, e serviranno al mantenimento delle compagnie ausiliarie dello stesso corpo, che disimpegnano il servigio di maggior fatica.

7. I volontari monturati, in grazia dei lunghi servigi resi, e di quegli straordinari ai quali vengono chiamati, proseguiranno a godere del beneficio della franchigia, e ad essere esenti dal pagamento delle patenti, che si rilasciano dalla direzione generale di polizia.

Diminuito, come va ad essere tra pochi giorni tal servigio, il Santo Padre spera e desidera, che proseguano gli onorati cittadini ad armare i pochi posti, che si conservano tanto per contribuire alla pubblica quiete, quanto per mantenersi in attualità di servigio, e tien per certo che in qualunque caso in cui la difesa della religione, della patria e del trono ne imponesse il dovere, anche quelli, che oggi scelgono di farsi rappresentare, correranno con alacrità ai propri ranghi, onde prestare il servigio personale, e rendersi così sempre più benemeriti del sovrano e di Roma.

Data dalla segreteria di Stato questo dì 3 giugno 1831.

T. card. BERNETTI.

XIII.

Istruzioni relative alla guardia civica.

In conformità di quanto si stabilisce nella contemporanea notificazione, la guardia civica proseguendo ad essere composta dai volontari monturati, dalle classi della popolazione chiamate al servigio con la precedente notificazione de' 21 febbraio decorso, e dagli ausiliari a soldo, si osserveranno le seguenti disposizioni:

I. Sarà in facoltà del comandante generale d'accrescere il numero dei volontari monturati tutte le volte che ne abbia le istanze, e che gli individui che vi concorrono riuniscano i necessari requisiti. Ricevendo istanze per la loro dimissione non potrà ricusarsi d'accordarla, sempre che l'individuo si ponga in regola con il consiglio d'amministrazione del corpo pel vestiario ricevuto.

II. Il volontario allorquando sarà dimesso o trasferito dovrà rilasciare al corpo il vestiario e la buffetteria per quella somma, che sarà apprezzata dai periti, e come otterrà il rimborso di quel di più di che in seguito di tal cessione e stima potesse andar creditore, così nel caso di debito dovrà soddisfarlo a pronto contante, altrimenti ne sarà escusso al pagamento con mano-regia, facendo uso il tribunale dei soliti privilegi fiscali.

III. Gli officiali dal giorno della loro nomina, e coloro che in qualsivoglia tempo faranno parte delle compagnie dei volontari monturati, oltre gli altri privilegi ora esistenti, passeranno subito a godere delle franchigie, e ad essere esenti dal pagamento delle patenti di polizia, ossia della tassa patente, e dagli oneri inerenti alle persone chiamate al servigio con la citata notificazione. In correspettività i volontari che saranno dimessi dal comando generale cesseranno all'istante di godere dei privilegi e benefici loro concessi, ed assumeranno gli obblighi relativi alla classe, cui vanno ad appartenere.

IV. Tutti gl'individui che faranno parte della guardia civica saranno regolarmente iscritti in una matricola, ossia registro generale. Sulla medesima dovrà essere formata e sempre conservata l'organizzazione in reggimenti, battaglioni e compagnie, i di cui ruoli saranno passati agli officiali competenti, come se tutti prestassero un servigio attivo.

V. Quelli contemplati nella notificazione dei 21 febbraio decorso, rimanendo autorizzati a dichiarare se intendono di prestare il servigio personale, ovvero d'assoggettarsi al pagamento d'una quota mensile, viene per questa determinata la seguente normale:

1.	Possidenti, banchieri e negozianti di ragione . . .	sc.	1 —
2.	Mercanti di campagna di prima classe.	»	— 80
	Idem di seconda classe. .	»	— 60
3.	Negozianti di fieno, bestiame, derrate ed altri prodotti, compresi gli affittuari di vigne ed orti di prima classe . .	»	— 80
	Idem di seconda classe. .	»	— 60
	Idem di terza classe . .	»	— 40
4.	Bottegari, mercanti ed esercenti qualunque traffico ed industria di prima classe. .	»	— 60
	Idem di seconda classe. .	»	— 40
	Idem di terza classe. . .	»	— 20
5.	Fabbricatori e manufatturieri di qualunque genere e specie di prima classe. . . .	»	— 80

Idem di seconda classe. . sc. — 60
Idem di terza classe. . . » — 40

6. Esercenti professioni meccaniche o quasi meccaniche, compresi gli artisti di prima classe . . . . » — 60
Idem di seconda classe. . » — 40
Idem di terza classe. . . » — 20

7. Avvocati esercenti . . . » — 60
Curiali di collegio e rotali. » — 50
Curiali innocenziani, e d'altre curie, e notari . . . . » — 40
Giovani dei medesimi e cursori senza soldo fisso . . » — 20

8. Agenti, esattori e sensali di prima classe. . . . . » — 60
Idem di seconda classe. . » — 40
Idem di terza classe. . . » — 20

9. Esercenti arti liberali o quasi liberali di prima classe. . » — 80
Idem di seconda classe. . » — 60
Idem di terza classe. . . » — 30

10. I figli di famiglia di tutte le suddette classi, purchè non siano per altro titolo compresi, pagheranno la quarta parte.

11. Impiegati, pensionati o giubilati in qualunque ramo con appuntamento sopra i scudi quaranta . . . . . . » — 60
Idem con appuntamento inferiore fino ai scudi trenta. » — 50
Idem con appuntamento inferiore fino ai scudi venti. . » — 40
Idem con appuntamento inferiore fino ai scudi quindici. » — 30
Idem con appuntamento inferiore fino ai scudi dieci. . » — 20
Idem inferiormente fino a qualunque limitata somma. . » — 10

12. Agl'impiegati presso i particolari, meno i giornalieri e servi, saranno applicabili le norme stesse date nell' articolo precedente.

13. Per gl' impiegati che appartenessero a più dicasteri si cumuleranno insieme i loro onorari per stabilire la quota mensile.

14. Tutti gl' individui che appartenessero a più classi pagheranno una sola tassa, che sarà però sempre quella maggiore.

15. Nascendo qualche dubbio sull' applicazione delle suddette tangenti, o sulle persone chiamate dalla legge, e loro classificazioni, si avranno presenti nella soluzione le massime esternate in precedenza dal comando generale della guardia civica.

16. In tutti quei casi, nei quali non si trovasse espressamente applicata una tassa, si adotterà quella della classe più analoga.

VI. Le dichiarazioni per essere ammessi al pagamento, come pure per cessare dal medesimo e tornare al servigio personale saranno fatte al capitano della rispettiva compagnia fino al giorno 20 d' ogni mese per avere effetto in quello successivo. Coloro che non avranno eseguita tale dichiarazione nel termine prescritto dovranno rimanere nella situazione in cui si trovano a tutto il prossimo mese.

VII. decorso il termine stabilito per emettere le dichiarazioni, i capitani inoltreranno per la dovuta trafila ai colonnelli la situazione della rispettiva compagnia, distinguendo i personali dai contribuenti, sopra i quali i colonnelli formando la situazione riassuntiva del reggimento, rimetteranno il tutto al comando generale. Questo estraendo dalle sopra enunciate situazioni i contribuenti, applicherà ai medesimi per mezzo del consiglio d' ammissione e di riforma le tasse competenti, e ne formerà un ruolo generale, che passerà per l' esigenza a persona appositamente incaricata, estranea al corpo, quale sarà tenuta renderne conto mensilmente al consiglio d' amministrazione. Su tutti gli altri che resteranno nella classe dei personali distribuirà il servigio in modo, che meno un caso straordinario d' urgenza, la guardia non cada sul comune più d' una volta al mese.

VIII. Coloro che si assentano precariamente da Roma per uno spazio di tempo maggiore di venti giorni, si considereranno, durante l' assenza, come contribuenti.

IX. L' ordine del giorno 28 febbraio decorso pubblicato dal comando generale sui mancanti alle guardie sarà applicabile a quelli che prosieguono a servire personalmente. I contribuenti morosi saranno escussi con mano regia da rilasciarsi dal tribunale militare.

X. Essendo essenzialissimo, che non rimanga alcuno esente dall' ascrizione perchè il peso, quantunque leggiero, sia distribuito colla massima imparzialità, il comando generale, presi i dovuti concerti coll' emo e rmo sig. cardinal vicario, farà procedere ad un' esatta verificazione dei ruoli al confronto dei registri parrocchiali. Tutti quelli, che quantunque chiamati dalla legge si rinverranno, mediante questa operazione, non essersi ascritti, siccome erano in obbligo, si arruoleranno alla compagnia, cui appartengono per ragione di domicilio, ed il comando generale ripartirà sui medesimi il servigio in modo, che supplisca a quello non

prestato in addietro con altrui aggravio, riservando a questi la facoltà d' esimersene ascrivendosi come contribuenti dall' epoca, in cui li chiamava la legge.

XI. Sempre incerto essendo il numero dei contribuenti e de' personali per l' ozione loro accordata di passare da una classe all' altra, ma dall' aumento del numero dei contribuenti, se ne viene la diminuzione dei personali, ne risulta però l' accrescimento dei mezzi per pagare gli ausiliari, così il comando generale regolerà la maggiore o minor forza di queste compagnie in modo che per quanto è possibile non ecceda il prodotto della contribuenza, e sgravi al tempo stesso i personali di tutto quel servigio, che permetteranno i bisogni e le circostanze.

XII. Rapporto finalmente agli ausiliari, che si arruolano onde supplire al servigio dei contribuenti, il comando generale veglierà che siano scelti per quanto è possibile tra i cittadini, che vivono di mercede giornaliera, i quali sono esenti dal servigio gratuito, purchè siano di buona morale, al doppio oggetto di spargere i mezzi di sussistenza su quei ceti della popolazione, ai quali per ragione dei tempi mancassero l' ordinarie risorse, e d' avere delle persone, che siano naturalmente affezionate al governo, e interessate per la quiete e sicurezza pubblica.

Dalla segreteria di Stato li 3 giugno 1831.

T. card. Bernetti.

XIV.

Ordinamento della cassa d'ammortizzazione ed istituzione di una nuova rendita estinguibile in 10 anni.

GREGORIUS PAPA XVI

MOTU PROPRIO

Allorchè la sa. me. di Pio VII predecessor nostro, dopo penose vicende, ricompose la cosa pubblica col Motu Proprio de' 6 Luglio 1816, e fra le altre provvidenze in esso adottate si occupò principalmente di quelle necessarie al regolare soddisfacimento degl' interessi del debito dello Stato, non tralasciò di provvedere altresì ai mezzi della estinzione de' capitali del medesimo, col prescrivere nell' articolo 246, che fosse formata una cassa d' ammortizzazione, alla quale dovessero applicarsi fondi speciali per estinguere gradatamente i capitali del Debito Pubblico.

Questa salutare provvidenza non ebbe il suo compimento, durante la vita del lodato Pontefice, ma il di lui successore di gloriosa ricordanza, dopo aver annunziato colla notificazione emanata con suo sovrano oracolo da monsig. tesoriere generale nel dì 21 Agosto 1824 la ferma sua volontà di mandare ad effetto quanto erasi su tale argomento enunciato dal suo predecessore, colla posteriore notificazione de' 24 gennaio 1825, emanata similmente dallo stesso monsig. tesoriere generale, stabilì che si staccassero dal patrimonio camerale alcuni fondi stabili di maggior estimazione ad essa appartenenti, quali vennero specificamente designati, e che le rendite de' medesimi si dedicassero al solo oggetto della progressiva estinzione del debito pubblico, ed affinchè i mezzi della estinzione fossero più estesi, e potesse conseguirsi il fine con maggior celerità, stabilì egualmente, che alla stessa cassa d' ammortizzazione rimaner dovesse affetta una quota delle pensioni vitalizie assunte colle convenzioni in parte già ricadute, ed in parte da ricadere, prescrivendo, che il pubblico erario dovesse continuare il pagamento delle medesime alla stessa cassa d' ammortizzazione, la quale rappresenterebbe i pensionati defonti, ed impiegherebbe il fondo di tali pensioni nell' acquisto ed estinzione progressiva delle stesse rendite consolidate.

E nell' adottare tali provvidenze il lodato predecessor Nostro, non solamente seguir volle le traccie di più gloriosi Pontefici, i quali estinsero in vari tempi alcuni rami del debito dello Stato, fra' quali si distinsero la sa. me. di Gregorio XIII, che nell' anno 1583 estinse il così detto Monte *Farina;* la sa. me. di Sisto V, che negli anni 1588 e 1589 estinse i Monti *Sisto ed Archivi;* la sa. me. di Urbano VIII, che nell' anno 1624 estinse il Monte *Pace,* e finalmente la sa. me. di Benedetto XIV, che compì la estinzione del Monte *Novennale,* ma volle altresì estendere le sue provvidenze alla estinzione progressiva di tutto il debito dello Stato con determinare un fondo permanente, che si erogasse costantemente nell' ammortizzazione del medesimo.

Nè provvide soltanto il lodato Pontefice con disposizione così salutare alla estinzione del debito già costituito, ma ebbe in essa altresì il saggio fine, che se straordinarie calamità, inseparabili dall' umana condizione, esigessero mezzi straordinari per ripararle, potessero questi conseguirsi con una moderata emissione di nuove azioni di credito della stessa natura, senza che dovesse ricorrersi al partito spiacevole di gravare eccessivamente i sudditi di nuove imposte, e senza che il debito dello Stato indefinitamente si aumentasse, poichè le nuove azioni da crearsi in tali straordinarie circostanze non farebbero per una parte che rimpiazzare le azioni già estinte, ed avrebbero dall' altra esse stesse già predisposto il fondo per la loro successiva estinzione.

Mentre però il lodato Pontefice si occupava di preordinare la legge necessaria alla esecuzione di disposizioni sì provvide, da inaspettata morte fu donato al soggiorno de' giusti, ed i brevi giorni del di lui successore non permisero ad esso pure di mandarle ad effetto, benchè più volte avesse anch' egli dichiarato la decisa sua volontà di eseguirle.

Sollevati quindi Noi dalla Divina Provvidenza al regime degli Stati della Chiesa, appena le gravi turbolenze avvenute Ce lo hanno permesso, abbiam rivolto lo sguardo all' importantissimo oggetto del debito dello Stato, e penetrati della giustizia e della utilità delle provvidenze relative al medesimo, Ci siamo prontamente determinati, non solo a voler efficacemente garantire il debito dello Stato, ma ben anco a stabilire vieppiù le basi del di lui pagamento, come pure a determinare irrevocabilmente i mezzi per la sua progressiva estinzione, volendo così non solamente adempiere gl' impegni contratti dai Nostri predecessori sullo stabilimento della cassa d' ammortizzazione, ma ben' anco favorire più la sorte dei creditori, ed adattare alle circostanze i mezzi e le provvidenze opportune.

Nel ravvolgere però tali pensieri abbiamo riconosciuto, che le tristi vicende recentemente avvenute, e la diminuzione da Noi proclamata di alcùni dazi, che pesavano particolarmente sulla classe indigente, così cara al Nostro cuore, avevano pel corso dell' anno presente alterato così notabilmente l' equilibrio economico del pubblico erario, che Ci ponevano nella dolorosa posizione o di aumentare sensibilmente le imposte *dirette* con aggravio de' possidenti, o di sospendere i Nostri impegni verso i creditori, fino a che un regolare preventivo fondato su giuste basi, pel quale andiamo ad abbassare gli ordini i più precisi, ristabilisse l' equilibrio economico per l' anno futuro e successivi. Troppo però ripugnando e alla Nostra giustizia e al Nostro amore per gli amatissimi Nostri sudditi l' una e l' altra delle accennate misure, benchè la forza irresistibile delle circostanze potesse coonestarle, abbiamo stimato più opportuno di ricavare dalle stesse salutari provvidenze, che andiamo ad adottare sulla consolidazione ed ammortizzazione del debito dello Stato i mezzi per far fronte ai bisogni dello Stato stesso nel corso dell' anno presente, senza verun aggravio di alcuna classe de' Nostri sudditi, e senza veruna sospensione di pagamento ai creditori. E tanto maggiormente Ci siamo determinati ad adottare sì fatta misura, in quanto che abbiam rilevato da un canto, che lo stabilimento della cassa d'ammortizzazione presenta appunto fra gli altri il vantaggio di rinvenire ne' casi di straordinarie calamità i mezzi di far fronte ai bisogni, che ne sono la inevitabile conseguenza, senza aggravio del pubblico, e senza un aumento permanente del debito, e Ci siamo convinti dall' altro, che la classe de' facoltosi concorrerà di buon grado nei Nostri disegni, e Ce ne agevolerà il compimento, non esigendosi altronde da essi alcun sacrificio penoso, ma soltanto la più moderata concorrenza, conciliata colla loro sicurezza e colla loro stessa utilità, disimpegnandoci così dalla penosa necessità di un sensibile aggravio d'imposte.

Conciliando quindi insieme oggetti così rilevanti, e così diretti all'utilità generale ed individuale, di Nostro Motu Proprio, certa scienza e pienezza della Nostra apostolica e sovrana potestà, ordiniamo quanto appresso:

1. Rimane di fatto istituita la cassa d'ammortizzazione per la progressiva estinzione del debito dello Stato, già annunciata dalla sa. me. di Pio VII nel suo Motu Proprio dei 6 Luglio 1816, e confermata dalla sa. me. di Leone XII nelle disposizioni di sopra enunciate, con quei beni, fondi e rendita de' medesimi, che vennero designati nella notificazione di monsig. tesoriere generale dei 24 gennaio 1825, e con quel fondo addizionale, che Noi verremo a riunirvi, come in appresso.

2. Siccome per le circostanze dello Stato si sono nell' intervallo alienati dalla R. C. A. i boschi di Nettuno, che trovavansi compresi nei fondi ceduti alla cassa d' ammortizzazione, così alla rendita dei medesimi verrà supplito col fondo, che Noi andiamo ad aggiungere agli altri già alla medesima assegnati.

3. Una particolar congregazione di rispettabili soggetti da Noi prescelti fra i principali creditori, in unione del direttore del debito pubblico amministrerà la cassa d'ammortizzazione nei modi e forme, che sono designate nei seguenti articoli.

Per la prima formazione di questa nuova congregazione nominiamo i signori D. Giulio Cesare Rospigliosi duca di Zagarolo, signor cav. D. Alessandro de' duchi Torlonia, signor conte Vincenzo Pianciani, signor cav. Vincenzo Valentini, riservandoci di aggiungere a questi altri soggetti da scegliersi nelle provincie.

4. In esecuzione di quanto sopra, a datare dal primo Luglio prossimo passerà alla nominata congregazione l'amministrazione dei fondi stabili, designati nella notificazione dei 24 gennaio 1825 (eccettuati i boschi di già alienati) e la computisteria generale della Camera, che ne ha tenuta l'amministrazione fin qui, dovrà ad essa passare tutti i registri, conti e carte relative di qualunque specie, non dovendo più la computisteria suddetta avere nell' amminisirazione dei detti fondi alcuna ingerenza.

La congregazione si prevarrà per le operazioni relative all' amministrazione suddetta dell' ufficio della direzione del debito pubblico, una sezione della quale sarà particolarmente dedicata al servizio della congregazione.

5. Monsignor tesoriere generale viene autorizzato ad emettere altrettante cartelle o certificati di rendita consolidata coll' annuo frutto del cinque per cento sino alla somma capitale di scudi 500 mila, e nell' annua rendita totale di scudi 25 mila, quali dividerà in dieci classi eguali, di modo che ciascuna di esse comprenda un capitale di scudi 50 mila dante la rendita annua di scudi 2500. Le suddette classi verranno egualmente suddivise in dodici serie subalterne.

6. Il Nostro monsignor tesoriere generale di mano in mano che emetterà le ridette nuove cartelle o certificati, Ci presenterà la nota degli acquirenti e delle somme rispettive dell' acquisto da essi fattone, volendo Noi dettagliatamente conoscere quelli fra Nostri sudditi, che concorreranno nell' adempimento delle Nostre disposizioni, dirette alla utilità generale ed alla conservazione dell' ordine pubblico.

7. Il capitale costituito dal detto consolidato sarà immancabilmente estinto nel corso di dieci anni, cioè dal 1832 al 1841, la rata parte in ciascun anno.

8. Il primo articolo del preventivo del nuovo anno, e così nei successivi, sarà quello di contemplare nell' esito la somma di scudi 50 mila necessaria ad estinguere alla pari il capitale della rata della rendita consolidata suddetta. Questa somma si desumerà sul prodotto della regalìa dei sali e tabacchi, che rimane particolarmente destinata a garanzia dell' estinzione del nuovo consolidato nel termine di un decennio. In conseguenza di ciò il cassiere della regalìa predetta dovrà versare in ogni mese la rata di scudi 4166.'66 $^{1}/_{5}$ nel banco del Sacro Monte di Pietà a conto e credito della cassa d' ammortizzazione per l' estinzione suddetta, la quale verrà regolata nel modo seguente.

Nel mese di novembre di ogni anno, incominciando dal prossimo novembre, in giorno da manifestarsi con precedente avviso a stampa, gl' individui, che compongono la congregazione di revisione, ed i soggetti, che compongono la congregazione della cassa d' ammortizzazione si riuniranno presso monsignor tesoriere generale nella gran sala del palazzo di Monte Citorio, il quale assistito dai medesimi e dal direttore del debito pubblico, procederà pubblicamente all' estrazione a sorte della classe del nuovo consolidato, che dovrà ammortizzarsi nell' anno successivo; si estrarranno egualmente a sorte le serie subalterne della stessa classe per esser ciascuna di esse estinta nei rispettivi mesi dell' anno stesso col fondo mensile da depositarsi, come sopra, dalla regalìa de' sali e tabacchi. Si estenderà rogito legale dell' atto, che verrà reso noto al pubblico. I possessori delle cartelle o certificati di credito designati al rimborso del capitale dovranno presentarsi alla scadenza alla sezione addetta alla congregazione della cassa d' ammortizzazione nell' ufficio della direzione generale del debito pubblico, e depositando il certificato estinguibile negli atti della medesima, ne riceveranno mandato della somma equivalente tratto sulla cassa d' ammortizzazione, quale verrà prontamente soddisfatto. Se ai possessori dei detti certificati piacerà per maggior loro comodità versare in alcuna delle casse camerali, tanto di Roma, che delle provincie il certificato suddetto per contanti, sarà in loro libertà di farlo, nè potranno tali certificati essere ricusati, sempre che sia scaduto il termine designato, e che il certificato sia verificato per la sua legittimità dalla sezione dell' ufficio sunnominato, onde impedire qualunque alterazione. Pei certificati di tal natura versati nelle casse camerali, la cassa d' ammortizzazione col ritiro de' medesimi ne soddisferà l' importo alle casse suddette, e per esse all' erario.

9. Volendo noi garantire non solo la sorte del consolidato attuale, ma migliorarne ancora la condizione, alle disposizioni de' lodati Nostri predecessori, relative all' ammortizzazione del medesimo, aggiungiamo quella, che anche il consolidato suddetto debba essere estinto dalla cassa d' ammortizzazione alla pari, ossia in ragione di scudi cento di capitale sopra cinque scudi di rendita nel modo, che viene a designarsi.

L' attuale rendita consolidata ed inscritta, purchè sia libera da ogni vincolo ed ipoteca, sarà anch' essa divisa in dieci classi di egual somma, ciascuna delle quali corrisponda proporzionalmente al totale ammontare dell' attuale rendita consolidata libera. Delle dette classi se ne formerà egualmente l' estrazione per procedersi all' estinzione progressiva di ciascuna delle medesime colla rendita de' fondi particolari della cassa d' ammortizzazione sunnominati.

L' estrazione della prima classe si farà colle solite forme e pubblicità di sopra enunciate, nel prossimo novembre, e si estrarranno egualmente le cartelle della detta classe, che dovranno estinguersi nell' anno futuro nella somma proporzionata alla rendita dei fondi della cassa d' ammortizzazione.

L' elenco delle cartelle di tal natura sortite e designate all' estrazione, sarà reso noto al pubblico colle stampe, onde ciascuno de' possessori delle medesime possa conseguirne il rimborso. Per evitare l' incommodo, che risentirebbero i creditori, se dovessero presentare in questa nuova operazione gli attuali certificati o cartelle alla direzione del debito pubblico per ottenerne de' nuovi; per disimpegnarli da ogni spesa, e per non privarli nemmen momentaneamente de' titoli delle loro azioni, determiniamo, che la divisione dell' attuale consolidato nelle dieci classi accennate, per ottenerne progressivamente il rimborso come sopra

alla pari, sia operata d' ufficio dalla direzione del debito pubblico, desumendola dai suoi registri. Verrà quindi tale classificazione affissa nell' ufficio della direzione stessa, onde ciascun creditore possa conoscere la classe, cui appartiene, riportandosi in tal elenco generale il numero d' ordine di ciascun certificato, la somma dell' annua rendita ed il nome dell' intestatario attuale senza permutare le cartelle.

I possessori di rendite vincolate che potranno e vorranno renderle libere, radiando i vincoli ne' modi legali, saranno ancor essi addetti ad una delle classi delle cartelle rimborsabili di mano in mano, che le avranno rese libere.

Estratte e rimborsate tutte le cartelle dell' attuale consolidato appartenenti alla classe, che sarà la prima a sortire, si procederà colle stesse forme alla estrazione ed estinzione di un' altra classe, e così successivamente fino alla totale estinzione.

10. In seguito di quanto si è fin qui disposto incominciando dal futuro anno 1832, avrà luogo la estinzione del nuovo consolidato per una decima parte del medesimo, ossia per la rendita di scudi 2500 nel capitale di scudi 50 mila col fondo speciale stabilito come sopra sulla rendita della regalìa de' sali e tabacchi, ed avrà egualmente luogo contemporaneamente la estinzione dell' attuale consolidato per la somma derivante dalla rendita de' beni fondi affetti alla cassa d' ammortizzazione.

Questo metodo di doppia estinzione contemporanea del vecchio e del nuovo consolidato co' respettivi fondi summenzionati proseguirà a tutto l' anno 1841, alla qual epoca il nuovo consolidato dovrà rimanere totalmente estinto. E siccome colla estinzione di questo il prodotto della regalìa de' sali e tabacchi per l' annua rata di scudi 50 mila assegnato per la ridetta estinzione, cesserà di avere l' oggetto sopraddetto, così sarà esso mantenuto affetto alla estinzione, anche dopo il decennio accennato, e perciò verrà perpetuamente rivolto a beneficio della cassa d' ammortizzazione, e riunito agli altri fondi della medesima per l' estinzione dell' attuale consolidato, e ciò tanto in sostituzione della rendita alienata de' boschi di Nettuno già addetti alla cassa d' ammortizzazione, quanto in luogo e vece delle pensioni vitalizie già esse pure addette alla stessa cassa, ed in conseguenza dopo il decennio l' operazione dell' ammortizzazione dell' attuale consolidato avrà luogo in ogni anno in quella somma maggiore, che risulterà tanto dalla rendita de' stabili ad essa appartenenti, quanto dal prodotto degli annui scudi 50 mila stabiliti sul prodotto della regalìa dei sali e tabacchi.

11. Al termine di ogni anno, seguita l' ammortizzazione tanto del nuovo consolidato fino all' estinzione, quanto dell' attuale da proseguire anche in appresso ne' modi sopra prescritti, i componenti la congregazione di revisione, e quelli che costituiscono la congregazione della cassa d' ammortizzazione si riuniranno presso monsignor tesoriere, il quale assistito dai medesimi e dal direttore del debito pubblico deverrà pubblicamente al formale bruciamento delle cartelle rimborsate ed estinte, del che sarà formato atto legale. L' elenco delle cartelle ammortizzate ed estinte sarà affisso e dedotto a pubblica cognizione.

12. I soggetti componenti la congregazione della cassa d' ammortizzazione si riuniranno una volta il mese col direttore del debito pubblico per determinare tutto ciò, che sia necessario alla piena e regolare esecuzione di quanto è prescritto in questa Nostra cedola di Motu-Proprio. Essi avranno il diritto d' ispezionare i registri e carte tutte concernenti l' oggetto, onde le Nostre disposizioni sieno pienamente adempite. La congregazione della cassa d' ammortizzazione dovrà in ogni anno esibire direttamente alla congregazione di revisione entro il mese di gennaio il conto regolare delle operazioni relative all' ammortizzazione dell' anno precedente, dandone in pari tempo comunicazione a monsignor tesoriere generale. Tal conto dovrà essere sindacato e sentenziato dalla ridetta congregazione di revisione entro il mese di marzo, e quindi stampato e dedotto a notizia del pubblico.

Volendo e decretando, che il presente Nostro Motu-Proprio, e quanto in esso e negli aggiunti regolamenti viene ordinato e prescritto, debba sempre ed in tutte le parti del Nostro Stato inviolabilmente osservarsi; che non possa a tutte e singole cose contenute nel medesimo mai darsi, nè opporsi eccezione di orrezione e sorrezione, nè di alcun altro vizio o difetto della Nostra volontà; che mai sotto tali o altri pretesti, colori e titoli di qualsivoglia validità ed efficacia essi siano, ancorchè di *ius quaesito*, o di pregiudizio del terzo non possa mai quanto si è da Noi con questa Nostra legge ordinato e prescritto, essere impugnato, moderato, rivocato, ridotto *ad viam iuris,* neppure per *aperitionem oris,* che così e non altrimenti debba in perpetuo giudicarsi, definirsi ed interpretarsi da qualunque siasi tribunale, congregazione ancorchè di reverendissimi cardinali, Rota, Camera, e qualunque altra autorità, benchè degna d' individua, speciale e specialissima menzione, togliendo a tutti indistintamente ogni facoltà e giurisdizione di definire ed interpretare in contrario, e dichiarando fin d' adesso nullo, irrito ed invalido tutto ciò, che da ciascuno di qualunque autorità munito scientemente e ignorantemente fosse giudicato e prescritto, o si tentasse di giudicare e prescrivere contro la forma e disposizione del presente Nostro Motu-Proprio, il quale vogliamo che valga e sortisca il suo pieno effetto ed esecuzione con la sem-

plice Nostra sottoscrizione, benchè non sieno state chiamate e sentite qualsisiano persone privilegiate e privilegiatissime, ecclesiastiche e luoghi pii, che avessero o pretendessero avervi interesse, e che per comprenderle vi fosse bisogno d' individualmente ed espressamente nominarle, non ostante la bolla di Pio IV *de registrandis,* la regola della nostra cancellaria *de iure quaesito non tollendo,* e non ostante ancora tutte e qualsisiano costituzioni apostoliche Nostre e dei Nostri predecessori, ordinazioni, editti, leggi, statuti, riforme, stili e consuetudini, e qualunque altra cosa, che facesse o, potesse fare in contrario, alle quali cose tutte e singole avendo qui il tenore per espresso e riferito di parola in parola in quanto possano opporsi alla piena e totale esecuzione di quanto si contiene nel presente Motu-Proprio, ampiamente ed in ogni più valida maniera deroghiamo, ancorchè tali costituzioni apostoliche ed altre ordinazioni fossero rivestite di clausole derogatorie, e derogatorie delle derogatorie.

Dato dal Nostro palazzo apostolico Quirinale questo dì 11 Giugno 1831.

GREGORIUS PP. XVI.

XV.

Sull' arruolamento volontario per le truppe di linea.

NOTIFICAZIONE

La Santità di Nostro Signore volendo dare all'ordine pubblico ed alla tranquillità generale de' suoi sudditi per via di forza armata tutto quel più fermo sostegno, che le circostanze reclamano, e che possono permettere, ha decretato di provvedervi colle seguenti disposizioni, che con sua espressa autorizzazione deduciamo a comune notizia.

1. La pontificia truppa di Linea sarà accresciuta di otto mila uomini col mezzo dell'arruolamento volontario.

2. Chiunque d' onesta, o civile condizione, il quale ami d' appartenere alla milizia pontificia, e condurrà nel termine di venti giorni dalla data della presente in qualsivoglia degli infrascritti luoghi, e consegnerà al comandante della guarnigione 100 idonee reclute, avrà il grado di tenente, lo avrà di capitano chi ne darà 200; di maggiore chi ne darà 600; di tenente colonnello chi ne consegnerà 800; e finalmente di colonnello consegnandone 1600; e tutti con soldo ed onori corrispondenti.

3. Gli officiali e sott'officiali delle truppe di Linea, i quali in proporzionato numero e graduazione verranno destinati e spediti in reclutamento, conseguiranno un avanzamento di grado, adempiendo la loro missione nel modo seguente:

Saranno promossi al grado di sotto-tenente i cadetti, gli aiutanti sott' officiali, i sergenti maggiori, e sergenti, che presenteranno cinquanta reclute; saranno promossi al grado di tenente i sotto tenenti, che ne presenteranno altrettante, ed al grado di capitano i tenenti che ne presenteranno cento.

4. Oltre la suddetta nomina d' officiale e promozione rispettiva, è accordato dal governo per ciascuna recluta consegnata ed accettata il premio di scudi quattro a tutti gl' individui menzionati ne' due precedenti articoli, il quale sarà pagato ai medesimi dai comandanti delle guarnigioni nell' atto dell' accettazione.

5. Ciascuno de' conduttori potrà presentare le reclute in più volte nel prefisso tempo. Il comandante della guarnigione le farà subito riconoscere, e trovandole atte al servigio ne segnerà l' arruolamento. Dal giorno del medesimo le reclute saranno pagate di soldo, e mantenute a carico del governo.

6. Non saranno accettate, nè arruolate le reclute, le quali non abbiano la figura e la costituzione atta onninamente al servigio militare, e la statura non minore di cinque piedi; che non siano celibi, e scevre di qualunque difetto fisico; che non siano immuni da pregiudizi, i quali le rendano immeritevoli d' essere associate alla truppa pontificia; e che in fine non si obblighino di servire fedelmente nella medesima per quattro anni consecutivi.

7. Tutti gl' individui i quali vorranno adoperarsi al reclutamento volontario in conformità degli articoli 2 e 3, dovranno premunirsi d' una lettera credenziale da rilasciarsi da noi, o dal generale comandante delle truppe pontificie, o dal preside della provincia, o dalla distrettuale autorità governativa.

Roma questo giorno 7 giugno 1831.

(Sieguono i luoghi ne' quali saranno condotte ed accettate le reclute volontarie).

Il presidente delle armi
G. UGOLINI.

XVI.

Ordinamento amministrativo delle provincie e de' consigli comunitativi.

EDITTO

Tommaso della S. R. C. card. Bernetti diacono di s. Cesareo, della Santità di N. S. Papa Gregorio XVI pro-segretario di Stato.

Le paterne intenzioni palesate dalla Santità di Nostro Signore fin dai primi giorni del suo pontificato sono per mandarsi successivamente ad effetto.

Essendo l' ordinamento amministrativo delle comunità e delle provincie uno degli oggetti che più richiamano le cure d' un buon governo, la Santità Sua ci ha ordinato di pubblicare, come noi col presente editto pubblichiamo, le modificazioni, a cui esso andrà soggetto, le quali laddove non sono in manifesta opposizione, o non derogano espressamente alle disposizioni correlative contenute nelle leggi e nei regolamenti che servono attualmente di norma, lasciano intatto il vigore di queste, e ne confermano l' osservanza.

TITOLO I.

Disposizioni sull' organizzazione amministrativa delle provincie.

Art. 1. Lo Stato ecclesiastico è ripartito in delegazioni oltre i luoghi suburbani soggetti alla capitale, che prendono il nome di Comarca di Roma. Le delegazioni sono di tre classi, e si distinguono con trattamenti ed onorificenze particolari.

Destinandosi al governo di qualcuna delle delegazioni di prima classe un cardinale, la delegazione assume il titolo di legazione, ed il cardinale prenderà il titolo, ed avrà tutti gli onori di legato, con quelle speciali prerogative che gli saranno attribuite con lettera in forma di Breve.

Art. 2. Ogni delegazione è suddivisa in governi di primo e di secondo ordine in quanto all' amministrativo.

Art. 3. Rimanendo l' estensione e suddivisione di ciascuna delegazione per ora come attualmente si trova, si procederà a pubblicarne il nuovo elenco e la rispettiva estensione e suddivisione in governi entro il termine di sei mesi, perchè vi sia il tempo di valutare al loro giusto peso le istanze promosse a fine di ottenervi de' cambiamenti.

Art. 4. Tutte le istanze e controversie relative a cambiamenti territoriali concernenti aggregazioni o separazioni di comunità, governi e delegazioni, finchè concernano località poste entro i confini attuali di ciascuna delegazione, si risolveranno dai rispettivi delegati col parere delle congregazioni governative. Queste lo emetteranno dopo di avere esplorato il voto delle popolazioni interessate, di avere fatto accurato esame delle ragioni e dei titoli che saranno stati prodotti dalle parti discrepanti, e dopo che saranno fatte quelle visite, verificazioni ed ispezioni anche locali che la necessità o l' utilità saranno per consigliare.

Allorchè le istanze o controversie vertono sopra località spettanti attualmente a differenti delegazioni, i rispettivi delegati consultato il parere delle congregazioni governative procederanno a porsi d' accordo tra loro, stabiliranno le massime per le opportune rettificazioni, e le sottoporranno alla sovrana approvazione. Qualora non giungano a porsi d' accordo, ciascun delegato farà separato rapporto, e provocherà l' oracolo sovrano.

Essendo già decretato il ristabilimento delle delegazioni di Camerino e di Civitavecchia, e la creazione di una nuova, di cui Orvieto sia capoluogo, come lo era già della provincia che ne prendeva il nome, saranno sollecitamente nominati i tre rispettivi delegati, ed a questi verranno aggiunte altrettante provvisorie congregazioni composte di soggetti nativi de' luoghi medesimi e dei circostanti, onde sì gli uni che le altre procedano a porsi di accordo sulla confinazione, ed a riferire come sopra, nella stessa guisa che lo farebbero se si trattasse di delegazioni già divise da quelle, di cui ora fanno parte.

Qualunque risoluzione sia per emanare a norma del presente articolo dovrà essere motivata, e dovrà farvisi menzione del parere emesso dalle congregazioni governative.

La risoluzione sarà trasmessa alla segreteria di Stato che previo l' oracolo sovrano o l' approverà e coordinerà alla medesima tutte le disposizioni occorrenti pel regolare andamento dei vari rami d' amministrazione pubblica che vi hanno correlazione, o procederà ad ulteriori interpellazioni e disamine prima di farlo.

Art. 5. Viene prefisso il termine perentorio di tre mesi per produrre istanze di cambiamenti territoriali in proposito tanto di aggregazioni, quanto di separazioni; oltrepassato questo termine non si potranno più ricevere istanze di questo genere nè si darà ascolto a reclami.

Art. 6. Il delegato in ciascuna provincia eserciterà sotto la dipendenza dei dicasteri superiori della capitale per tutto ciò ch' è conservato nelle rispettive sue attribuzioni, la giurisdizione in tutti gli atti di governo e di pubblica amministrazione, eccettuati gli affari che per ragione di materia appartengono alla podestà ecclesiastica, quelli che spettano alla direzione del pubblico erario, e quelli che nelle

quattro provincie di Bologna, Ferrara, Ravenna e Forlì potessero mai o in tutto o in parte essere attribuiti a qualche deputazione speciale pel regolamento delle acque, e quelli che per ragione di materia appartengono al giudiziario. Peraltro il delegato, se e quando il voglia, potrà dopo l'attivazione del nuovo regolamento giudiziario presiedere alle sedute dei tribunali che giudicano in cause criminali, ma senza emettere il voto.

Art. 7. Presso ogni delegato vi sarà un assessore legale da nominarsi dal sovrano, di cui si prevarrà il delegato medesimo pel disbrigo degli affari, in cui l'opera e le cognizioni di lui possano essergli utili.

Il medesimo dovrà dipendere dal delegato, non però in quello che gli venisse attribuito a titolo di giusdicenza dai nuovi regolamenti giudiziari, dopo l'attivazione dei quali cesserà la duplicità attuale degli assessori.

Art. 8. Presso ogni delegato esisterà una congregazione governativa composta di quattro consiglieri, dei quali non più di due possono essere del capoluogo; il rimanente dee spettare al resto della provincia. L'onorario di tali consiglieri sarà maggiore o minore secondo l'ordine della rispettiva delegazione.

Si eccettua da questa disposizione la città di Bologna, nella quale attese le sue particolari circostanze si permette che i quattro individui della congregazione suddetta possano essere della medesima città.

Art. 9. I consiglieri sono di nomina del sovrano. Essi dovranno avere passata l'età di anni trenta, essere di oneste famiglie, distinguersi pei loro sani principî morali e politici, pel loro costume e per la loro istruzione, ed avere preventivamente esercitato qualche impiego pubblico o comunitativo, ovvero atteso lodevolmente al foro almeno per lo spazio di tre anni.

Art. 10. Si aduneranno presso il delegato tre volte in ciascuna settimana ne' giorni che verranno stabiliti, e straordinariamente ogni volta che saranno dal delegato richiesti.

Art. 11. Avranno essi come il delegato il voto deliberativo in tutto ciò che concerne rendimento di conti ed esame di preventivi e consuntivi sì delle comunità che delle rispettive provincie. In tutto il resto il loro voto sarà consultivo, e la risoluzione definitiva dipenderà dal delegato. Saranno registrati i pareri di ciascuno, ed i motivi principali a cui si appoggiano. Il delegato nel rendere conto della risoluzione alla segreteria di Stato ed ai rispettivi dicasteri di Roma, dovrà trasmettere il processo verbale della discussione fatta nella congregazione in copia conforme al suo originale.

Art. 12. Di tre in tre anni si procederà alla parziale rinnovazione della congregazione, la prima volta per mezzo dell'estrazione a sorte, indi per turno di anzianità in officio, con che due siano i consiglieri che sortiranno, e due quelli che rimarranno.

Si procederà alla nomina in surrogazione dei sortiti norma del disposto nell'art. 9. I sortiti potranno essere rieletti.

Art. 13. Vi sarà inoltre sotto gli ordini dei delegati ed a scelta del sovrano un segretario generale. Questi interverrà ordinariamente senza voto nella congregazione, sarà incaricato dell'estensione delle risoluzioni, della scritturazione dei registri, e del carteggio. Avrà il voto al pari dei consiglieri nel solo caso in cui manchino all'adunanza due o più consiglieri.

Art. 14. I governatori di primo e second'ordine dipenderanno intieramente dal delegato nell'esercizio delle loro facoltà relative all'amministrazione ed alla polizia, eccettuati i casi d'urgenza.

Art. 15. Sarà in facoltà del delegato regolare la corrispondenza o eseguendola immediatamente coi rispettivi governatori, o facendola passare pel canale intermedio dei governatori di primo ordine a quelli di secondo.

Art. 16. I consiglieri componenti le congregazioni dovranno essere nativi della provincia o originari della medesima, o possidenti in essa, o almeno tra quelli che hanno ivi contratto il domicilio da dieci anni.

Art. 17. I presidi di ogni legazione o delegazione, ed i governatori saranno tutti nominati dal sovrano, i primi per via di Breve, ed i secondi per via di lettere patenti della segreteria di Stato rilasciate gratuitamente. Ogni provvista di vacante governo sarà fatta sulla proposizione che i delegati faranno di più soggetti alla segreteria di Stato.

I delegati porranno la massima cura a preferire in tali proposizioni i nomi degl'impiegati ora in riforma, che però siano scevri di eccezioni a loro carico dai lati della probità, della fedeltà al governo, e dell'idoneità, e quelli degl'impiegati benemeriti in attualità di servizio, ai quali venga a darsi promozione e premio, se siano prescelti.

TITOLO II.

Disposizioni sull'organizzazione delle comunità.

Art. 1. I consigli delle comunità aventi diecimila o più abitanti saranno composti di 48 consiglieri; in quelle dai 4000 ai 10000 di 36; dai 1000 ai 4000 di 24; sotto i mille di 16.

Ove si riconoscesse la utilità di modificare la suddetta classificazione sarà provveduto dal

preside della provincia sulla dimanda dei rispettivi comuni e col parere delle congregazioni governative.

Art. 2. Saranno per questa prima volta soltanto nominati dai rispettivi delegati gl' individui componenti ciascun consiglio comunitativo. I delegati dovranno porre in opera tutta la loro attività e prudenza, onde uniformandosi alle prescrizioni dei seguenti articoli e prese le informazioni opportune col parere delle congregazioni governative, le nomine cadano nelle persone più probe e meglio istrutte in tutto ciò che risguarda l' amministrazione comunitativa.

Art. 3. I delegati trasmetteranno l' elenco di queste prime nomine alla segreteria di Stato per l' approvazione definitiva delle medesime.

Art. 4. Dopo la prima istallazione di mano in mano che accadranno le vacanze, l' elezione de' nuovi consiglieri si farà nei consigli medesimi a pluralità di voti; riservata l' approvazione al delegato, il quale non potrà negarla se non adducendo una delle cause d' incapacità dell' eletto, a tenore di quanto si prescrive qui appresso, e sempre udito il parere della congregazione governativa.

Art. 5. I consiglieri dovranno avere l' età di 24 anni terminati, essere di buoni costumi e di commendata condotta politica e civile. Dovranno inoltre scegliersi colla proporzione qui sotto prescritta nelle classi dei possidenti, degli uomini di lettere, dei negozianti, e di quei che esercitano in figura di capi le professioni e le arti non vili e non sordide.

L' esercizio dell' agricoltura sia nei terreni propri, sia in quelli presi in affitto, non renderà alcuno incapace dell' aggregazione al consiglio. Ne sono esclusi soltanto i semplici mercenari e giornalieri.

Art. 6. Non potranno insieme far parte dello stesso consiglio padre e figlio, avo e nipote *ex filio,* non più fratelli. Gli altri gradi di parentela non ostano, purchè gl' individui non vivano nella stessa famiglia ed in perfetta comunione.

Non possono similmente entrare nei consigli comunitativi gl' interdetti, i possidenti domiciliati fuori di Stato, i debitori delle comunità, quelli che si trovano in lite con esse, i suoi impiegati o salariati, e tutti coloro i quali hanno contratti colle medesime o conti da rendere. Per essere escluso come debitore è necessario esserlo per somme scadute da più di sei mesi. Per la dispensa non potranno ricorrere i consigli che al sovrano per mezzo dei delegati e della segreteria di Stato.

Art. 7. Nei consigli de' paesi, in cui non vi è distinzione di ceti, due terzi del consiglio saranno composti di possidenti, ed un terzo di persone, le quali spettino alle altre classi qui sopra enumerate, ed abbiano stabile domicilio nel comune.

I possidenti tanto assenti che presenti saranno eligibili; gli assenti si faranno rappresentare in consiglio dai loro procuratori, purchè noti per probità ed approvati dal consiglio senza di che non potranno essere ammessi. Il primo terzo del consiglio dovrà formarsi di coloro che sono compresi nella prima metà di un elenco, il quale contenga i nomi di tutti i possidenti del luogo per ordine del rispettivo estimo catastale: il secondo terzo si comporrà di persone scelte nella seconda metà dell' elenco medesimo.

I consigli comunitativi de' luoghi in cui esiste distinzione di ceti dovranno formarsi per un terzo di persone nobili possidenti, per un altro terzo di possidenti non nobili, e per l' ultimo terzo di persone spettanti alle altre classi eligibili. I possidenti assenti possono anche in questi aver luogo ed essere rappresentati dai rispettivi procuratori coll' espresse riserve.

Gli assenti sì nell' una che nell' altra classe di consigli non potranno eccedere il quarto nell' intiero consiglio.

Art. 8. Gli elenchi dei possidenti dovranno essere rettificati in ogni anno. Non verranno compresi ne' medesimi i possessori de' beni attualmente ecclesiastici ed i luoghi pii. Questi saranno rappresentati nei consigli dai deputati ecclesiastici da eleggersi dall' ordinario, e che interverranno con voto. Nelle comunità di prima e seconda classe, niuna esclusa, vi saranno due deputati ecclesiastici; in quelle della terza e della quarta uno.

Gli ecclesiastici aventi beni propri potranno essere nominati consiglieri al pari di qualunque altro possidente con permesso dell' ordinario.

Art. 9. I consiglieri comunitativi si rinnovano per terzi al finire di ogni biennio. Pei primi due bienni la sorte decide dell' uscita; quindi sottentrerà a regolarla l' ordine di anzianità, così che venga rinnovandosi il consiglio di mano in mano e per turno riguardo al terzo che vi siede da più lungo tempo. La surrogazione dei nuovi consiglieri cadrà sempre in persone che appartengono al ceto o alla classe dei consiglieri usciti, testa per testa. I consiglieri usciti possono essere rieletti.

Art. 10. Niuna proposizione potrà essere messa in deliberazione nel consiglio, se nell' atto di convocazione non è stato espresso l' oggetto da deliberarsi, e se il medesimo non è stato manifestato all' immediata autorità governativa. Potranno stabilire i consigli stessi per massima che simile comunicazione preventiva sia fatta in iscritto a ciascun consigliere.

Le tabelle preventive e i rendiconti dovranno essere resi visibili quindici giorni innanzi in luogo accessibile a tutti. Ad ogni citta-

dino sarà libero esaminare gli uni e le altre e presentare in iscritto al consiglio le proprie osservazioni che dovranno esservi lette e deliberate.

Art. 11. I processi verbali delle sedute consigliari dovranno contenere i nomi dei singoli consiglieri intervenuti, le proposte fatte coi loro motivi, i pareri esternati, ed i risultati degli scrutini. Il processo verbale sarà letto ed approvato prima di separarsi a meno che non piacesse al consiglio di prorogare perciò la seduta al giorno seguente, e sarà sottoscritto da tre membri della magistratura almeno, e da quattro consiglieri che verranno per questo estratti a sorte, e saranno responsabili dell' identità ed esattezza dell' atto.

Art. 12. Ogni processo verbale come sopra verrà trasmesso in copia conforme al delegato della provincia. Questi esamina colla congregazione governativa se sono state osservate tutte le regole e formalità prescritte, e non trovando per tale rapporto verun'eccezione approva l'atto qualora lo reputi altronde meritevole della superiore approvazione.

Si eccettua il caso, in cui una risoluzione involva oggetti, nei quali possa aver parte l'interesse del governo o della provincia, nel qual caso l' anzidetta autorità che n' è costituita responsabile, sospende l' esecuzione, e secondo la natura della cosa provvede o riferisce a chi spetta.

Art. 13. Il gonfaloniere e gli anziani formano la magistratura della comunità. Questa esercita tutte le funzioni amministrative o rappresentative della medesima. In quelle di 10000 o più abitanti la magistratura è composta di 9 individui, in quelle della seconda classe di 7, della terza di 5, della quarta di 3.

Tutt'i membri delle magistrature prendono indistintamente il nome di anziani. Il capo della magistratura si chiama gonfaloniere nelle città, e negli altri luoghi priore.

Art. 14. Una parte della magistratura si rinnova in ogni biennio, ed in ogni biennio si rinnova il gonfaloniere ed il priore. In un sessennio sono così rinnovati tutti gli anziani, decidendo prima la sorte, indi il turno per ordine di anzianità in officio.

Dalle magistrature di 9 e di 3 membri uscirà un terzo per volta: dalle altre usciranno due membri per volta nei primi due anni, e nel terzo il restante, e così di seguito.

Gl' individui che n' escono sono sempre rielegibili.

Art. 15. Si avrà cura che ai posti di gonfaloniere siano chiamati gl' individui più specchiati delle famiglie più rispettabili per antichità e per possidenza. In quanto agli anziani si cercherà che siano scelti tra le persone di oneste famiglie, e che vivano dei loro redditi.

Art. 16. In ogni modo nelle magistrature di prima e seconda classe non potranno entrare più di due individui non possidenti, nelle altre non ne potrà entrare più d' uno.

Per essere eletto gonfaloniere o anziano è necessario avere l'età non minore di trent' anni: sono applicabili alle magistrature tutti i titoli che escludono dai consigli come sopra si è espresso.

Gli anziani possono esser presi tanto nel seno del consiglio che fuori di esso. Quando vengono presi fra i consiglieri si rimpiazza subito il loro posto, onde il consiglio sia sempre completo.

Art. 17. Al consiglio di ciascuna comunità apparterrà la nomina di tutti gl' inservienti, e di tutti i salariati impiegati in servigio sia della comunità, sia della popolazione. Alla fine di ogni biennio si procederà nel giorno di s. Lucia, secondo l' antico uso, alla nuova nomina o conferma di tutti.

Art. 18. Le nomine e conferme fatte colla maggioranza assoluta dei voti non potranno essere impugnate, nè poste in discussione, salvo il caso di comprovata indegnità personale del nominato in punto di massime o di costumi, ovvero di nullità della risoluzione consigliare per difetto di forme o per vizio intrinseco.

Art. 19. Gl' impiegati esclusi dalla maggioranza dei voti dovranno acquietarsi alla risoluzione come quella che contiene l'espressione della volontà e della mancanza di fiducia della rappresentanza del corpo comunitativo, a cui appartener deve la libera scelta delle persone addette al di lei immediato servigio. Non si ammetterà alcun reclamo o ricorso contro tali risoluzioni, se non nei casi sopraespressi di nullità, ed in questi casi annullata la risoluzione si procederà di nuovo alla convocazione del consiglio, ed alla regolare ballottazione.

Art. 20. Circa la metà di settembre di ciascun anno si presenterà al consiglio la tabella detta di prevenzione per regolare le spese e l' introito dell' anno seguente. Questa tabella sarà compilata anticipatamente dal gonfaloniere raccolti i voti degli anziani che lo avranno deliberativo. L' approvazione o la modificazione della medesima dipenderà dalla risoluzione del consiglio presa colla maggioranza assoluta dei voti. Ciascuna spesa dovrà subire in consiglio separatamente dall'altra la prova dello scrutinio dopo la relativa discussione.

Le tasse e sovrimposte dovranno pur essere singolarmente una per una deliberate.

Art. 21. Questa tabella nella maniera in cui rimarrà approvata dal consiglio sarà trasmessa al preside della provincia prima del dì 30 di settembre, onde dal medesimo venga esaminata ed approvata, o modificata definitivamente nella congregazione governativa a pluralità di voti.

Art. 22. L' approvazione di qualunque alie-

nazione di beni comunitativi e di qualunque debito che le comunità volessero contrarre, non che il decidere su i ricorsi che si promovessero contro le risoluzioni dei delegati e delle congregazioni governative relativamente ad interessi delle comunità, apparterrà alla congregazione del buon governo nelle provincie che ora gli sono soggette. Tali ricorsi saranno sempre in devolutivo, dove la risoluzione, contro cui si reclama, sia altronde ritrattabile. Per le altre provincie si procederà come per lo innanzi nei casi contemplati nel presente articolo.

Art. 23. Dentro il mese di febbraio si dovrà esibire al consiglio, e da questo dopo fattone l'esame trasmettere al delegato il rendimento dei conti dell'amministrazione dell'anno decorso esercitata dal gonfaloniere, e quello della cassa ritenuta dall'esattore comunitativo. Se l'esattore avrà pagata qualche spesa non descritta in tabella o l'avrà pagata per una somma maggiore della fissata, sarà tenuto del proprio alla rifazione della spesa intiera, o della quantità eccedente la medesima, ed avrà il diritto di ripeterla dal gonfaloniere, qualora esso ne abbia spedito il mandato.

Per rivedere i singoli conti resi dal gonfaloniere e dall'esattore dovrà il consiglio con l'intervento anche dei deputati ecclesiastici destinare fra i suoi membri almeno due sindacatori, i quali si occupino del sindacato, e nel termine di giorni quindici riferiscano in consiglio il loro parere sopra le singole partite.

La congregazione governativa presieduta dal delegato esaminerà i conti resi dal gonfaloniere e dall'esattore, ponderera le osservazioni che vi avrà fatte il consiglio comunitativo, e dalla di lei risoluzione presa a pluralità di voti dipenderà la finale approvazione.

Art. 24. I fondi da assegnarsi per i bisogni delle comunità saranno:

1.° I redditi e proventi appartenenti alle comunità medesime per ragione di quei beni rustici ed urbani che restano riservati a favor loro, così opifici, affitti delle piazze e mercati, stazzi contigui alle mura, pesche, caccie, passi di barche, concessioni di acque, cave, foglie di morigelsi, diritti sui pesi e misure, danni dati, guardianie, depositerie dei pegni, cancellerie, e tutt'altro che non sia inconciliabile colla vigente e futura legislazione.

2.° I dazi di consumazione, escluso quello del macinato, con che il loro prodotto nella parte spettante ai comuni non venga ad oltrepassare la cifra a cui ascenderebbe una tassa personale di bai. 60 che si percepisse su tutti gl'individui maschi del luogo, la cui età si estenda fra gli anni 14 ed i 60, gli uni e gli altri compiuti.

3.° Ove occorra, il dazio personale, con che esso ripartito in più classi a misura della rispettiva agiatezza non ecceda nel suo totale prodotto la somma che si ritrarrebbe da una tassa di bai. 40 imposta indistintamente sopra ogni individuo maschio della età or ora indicata.

4.° Finalmente una imposizione addizionale sul valore della rispettiva possidenza catastale.

Qualora quest'ultima tassazione avesse a divenire molto gravosa per corrispondere al bisogno del preventivo, si farà ricorso al preside della provincia che con atto della congregazione governativa autorizzerà altra percezione o prescriverà qualche corrispondente risparmio.

Art. 25. Sono autorizzate tutte e singole le comunità a riassumere i rispettivi statuti, a sottoporli all'esame ed alle modificazioni dei consigli comunitativi riuniti in piena adunanza, ed a rimetterne i risultati ai presidi delle rispettive provincie, onde questi udito il parere delle congregazioni governative, ne facciano ragionato e dettagliato rapporto alla segreteria di Stato per attendere le sovrane deliberazioni.

Art. 26. Sarà pubblicato quanto prima un regolamento che determini le attribuzioni dei gonfalonieri, degli anziani, i doveri degl'impiegati comunitativi, e tutte le occorrenti norme e prescrizioni che formino una sicura ed utile guida per la buona amministrazione delle comunità.

TITOLO III.

Disposizioni sull'organizzazione de' consigli e delle amministrazioni provinciali.

Art. 1. In ogni delegazione si unisce annualmente nel capoluogo sotto la presidenza del delegato o del soggetto ch'egli sarà per designare, un consiglio detto provinciale.

Art. 2. Ognuno di questi consigli si compone di tanti individui scelti in ogni distretto governativo, quanti corrispondono alla rispettiva popolazione del distretto medesimo in ragione di uno per ogni ventimila anime. Le frazioni che oltrepassano le diecimila anime abilitano i distretti all'invio di un deputato di più. La legazione di Bologna che non è divisa attualmente in distretti governativi, si considererà in occasione di tali elezioni come se lo fosse, ed il preside della provincia medesima colla sua congregazione governativa ne farà un'equa distrettuazione da valere per questo solo oggetto.

Ciascun consiglio comunitativo, compreso in ogni distretto sceglie quattro deputati se sia di prima classe, ne sceglie tre se sia di seconda, due se di terza, uno se di quarta. I deputati scelti si riuniscono nel capoluogo del distretto,

ed ivi a pluralità assoluta di suffragi e con segreto scrutinio procedono a formare altrettante terne, quante corrispondono al numero de' consiglieri provinciali che tocca al distretto in ragione di popolazione, senza essere obbligati a comporre queste terne di nomi presi negli elenchi de' consiglieri comunitativi.

I distretti che hanno una popolazione inferiore a ventimila anime hanno diritto ad inviare ciascuno un deputato nel consiglio provinciale, qualunque sia il numero delle loro anime.

Il governatore del capoluogo del distretto presiede a questa adunanza, ne trasmette le terne alla delegazione, e questa alla segreteria di Stato, da cui vien presentata al sovrano per la scelta.

Le delegazioni che hanno una popolazione non maggiore di 70 mila anime formano il consiglio provinciale, considerando ogni governo come se fosse un distretto.

La delegazione di Benevento riunisce al consiglio comunitativo di quella città le attribuzioni dei consigli provinciali.

Art. 3. Le terne de' nomi proposti per comporre i consigli provinciali debbono contenerne due dei possidenti più estimati del distretto, il terzo sarà di un proprietario di alcuno stabilimento d' industria o di commercio, ovvero di alcun soggetto rinomato per dottrina.

Art. 4. I consigli provinciali si rinnovano per terzo ogni due anni, e per intero in ogni sessennio. Nei due primi bienni decide la sorte, in seguito ha luogo il turno. La rielezione si fa per vie di terne, che si propongono alla delegazione in tutto come negli articoli 2 e 3 del titolo presente dai distretti a cui appartengono i consiglieri provinciali usciti.

Art. 5. Quei che sono fra loro ascendenti, discendenti, collaterali fino al sesto grado non possono far parte dello stesso consiglio provinciale.

Art. 6. Le funzioni di consigliere provinciale sono gratuite, nè danno luogo a verun compenso, neppure per viaggi e dimora nel luogo della convocazione.

Art. 7. Il governo scioglie a suo piacere i consigli provinciali, ed ordina l' elezione anche intera di nuovi consigli.

Art. 8. Il consiglio delibera collegialmente a porte chiuse, a scrutinio segreto, ed a pluralità assoluta di suffragi.

Art. 9. Si raduna ordinariamente una volta l' anno, e la seduta non può durare più di quindici giorni. La prima seduta che terranno i consigli provinciali potrà durare un mese in vista de' lavori tanto maggiori degli ordinari, di cui i consigli dovranno in essa occuparsi.

I consigli possono adunarsi straordinariamente per ordine sovrano o col sovrano permesso.

Art. 10. Il delegato o altro soggetto scelto espressamente dal sovrano, presiede ai consigli.

Art. 11. Il consiglio sceglie nel suo seno un segretario ed un sotto-segretario.

Art. 12. Il consiglio nelle sue ordinarie sedute:

1.° esamina ed approva il conto dell' azienda provinciale dell' anno scorso;

2.° esamina ed approva il preventivo delle spese ed imposte per l' anno susseguente e le ripartisce fra i singoli comuni.

In quanto ai lavori pubblici gl' ingegneri di ciascuna provincia presenteranno il prospetto dettagliato dei lavori che occorrono nel corso dell' anno ai rispettivi consigli provinciali, perchè ne possano questi assumere l' esame, deliberare quali siano i lavori da eseguirsi, e formarne i preventivi su i dati e norme fissati dal Motu-Proprio dei 23 ottobre 1817 e successivi regolamenti. I consigli provinciali prescrivono agl' ingegneri medesimi quei nuovi travagli che loro piacciano, onde farne in seguito oggetto di discussione e deliberazione.

Gli atti consiliari qui espressi si sottopongono all' esame del preside della provincia e dei componenti la congregazione governativa, che risolvono a pluralità di voti, e trasmettono alla segreteria di Stato la loro risoluzione per la definitiva approvazione.

I consigli provinciali non possono occuparsi che d' oggetti relativi all' amministrazione interna della provincia. In caso di contravvenzione chi lo presiede può sciogliergli immediatamente ed ordinare nuove elezioni.

Art. 13. L' amministrazione delle rendite e spese delle provincie è specialmente ed esclusivamente affidata ad una commissione di tre individui nominata dal consiglio provinciale con approvazione della congregazione governativa. La commissione è confermata o rinnovata ogni anno dal consiglio. Ciascuno de' suoi membri è rieleggibile.

Art. 14. La commissione non può fare alcuna spesa se non pei titoli, e ne' limiti del preventivo approvato dal consiglio provinciale. I mandati debbono essere sottoscritti da due membri della commissione, e debbono esprimere l' articolo del preventivo, a cui la spesa si riferisce. È vietato all' esattore provinciale, sotto la più stretta responsabilità, di pagare mandati che non siano rivestiti di tutte le prescritte formalità.

Art. 15. Negli eventi di assoluta urgenza potrà deliberarsi la spesa della commissione amministrativa con espressa approvazione della congregazione governativa. In questo caso il mandato esprime l' urgenza ed indica la risoluzione della commissione, e l' approvazione della congregazione.

Art. 16. Tutti i membri della commissione amministrativa sono solidalmente responsabili della sua amministrazione.

Art. 17. Sarà emanato un regolamento per la sistemazione dell' esattorie comunitative e provinciali, e della loro corrispondenza colle amministrazioni camerali.

Art. 18. Tutti i contratti delle pubbliche amministrazioni dovranno farsi al pubblico incanto colle regole in corso, finchè sia emanato, anche su quest' oggetto, un regolamento speciale.

Art. 19. La nuova organizzazione data col presente atto legislativo alle provincie ed alle comunità comincierà ad attivarsi entro quindici giorni dalla data del medesimo, e sarà portata al suo pieno sviluppo in modo, che pel giorno primo di ottobre prossimo possano riunirsi i consigli provinciali.

Dalla Segreteria di Stato li 5 luglio 1831.

T. card. Bernetti.

XVII.

Regolamento sulla emissione ed estinzione dei certificati della nuova rendita istituita col Motu-Proprio del giorno 11 Giugno 1831.

NOTIFICAZIONE

Mario Mattei prelato domestico, della Santità di N. S. e sua R. C. A. tesoriere generale.

La Santità di Nostro Signore essendosi degnata col suo Motu-Proprio del dì 11 Giugno prossimo passato emanare il sovrano suo oracolo sull' attivazione della cassa d' ammortizzazione del debito pubblico, e su tutti gli oggetti al medesimo relativi contemplati dal Motu–Proprio suddetto, incombe a noi dovere di dare le opportune disposizioni, onde le sovrane provvidenze siano in ogni parte adempiute.

Quindi dopo avere formalmente ceduto alla congregazione istituita collo stesso Motu-Proprio tutti i fondi stabili designati nella notificazione del nostro antecessore de' 24 gennaio 1825, ed eseguito quanto si riferisce al passaggio dell' amministrazione di detta cassa e suoi fondi alla congregazione suddetta, affinchè le disposizioni tutte nel ridetto Motu–Proprio prescritte abbiano il pieno loro adempimento, previo l' oracolo di Nostro Signore, abbiamo adottato il qui appresso descritto regolamento, il quale dovrà in ogni sua parte eseguirsi.

Non può dubitarsi, che le provvide disposizioni date da Nostro Signore nel sullodato Motu–Proprio, e che si danno altresì nel presente regolamento sulla pronta estinzione del capitale, e regolare pagamento degl' interessi, ecciteranno tutti i fedeli suoi sudditi a concorrere in proporzione delle loro forze a far l' acquisto dei certificati suddetti, e Noi ci faremo un dovere di umiliare alla venerata Santità Sua, a seconda di quanto ci si è prescritto nel sullodato Motu–Proprio, le note nominali degli acquirenti de' certificati suddetti.

REGOLAMENTO

sui nuovi certificati.

In esecuzione dell' articolo 5 del più volte citato Motu–Proprio, la direzione generale del debito pubblico ci sottoporrà prontamente altrettanti certificati di rendita consolidata, detti volgarmente cartelle, danti l' annuo frutto del cinque per cento nella somma totale in capitale di scudi cinquecento mila, e conseguentemente della rendita complessiva di scudi 25 mila.

2. Ciascuno di tali certificati sarà nella somma capitale di sc. 500, e perciò dell' annua rendita di scudi venticinque.

3. I certificati suddetti dovendo dividersi, giusta il prescritto del lodato Motu–Proprio, in dieci classi, ciascuna delle quali comprenda la somma capitale di sc. 50 mila, e l' annua rendita di scudi 2500, così ciascuna classe comprenderà cento certificati della predetta somma capitale di scudi 500 l' uno, e della rendita annua di sc. 25. In conseguenza di ciò la prima classe sarà composta dei certificati, che porteranno il numero d' ordine dal n. 1 al n. 100, la seconda di quelli dal n. 101 al n. 200, la terza di quelli dal n. 201 al n. 300, e così progressivamente fino al compimento delle dieci classi, e rispettivamente dei mille certificati, componenti la totalità della somma enunciata.

4. I certificati di ciascuna classe dovendo per la mensile estrazione stabilita in ogni anno fino alla estinzione da aver luogo in un decennio, suddividersi anch' essi in dodici serie, la prima classe comprenderà nella prima serie i certificati dal n. 1 al n. 8, nella seconda serie quelli dal n. 9 al n. 16, nella terza quelli dal n. 17 al n. 25, nella quarta quelli dal n. 26 al n. 33, nella quinta dal n. 34 al n. 41, nella sesta quelli dal n. 42 al n. 50, nella settima quelli dal n. 51 al n. 58, nell' ottava quelli dal n. 59 al n. 66, nella nona quelli dal n. 67 al n. 75, nella decima quelli dal n. 76 al n. 88, nell' undecima quelli dal n. 84 al n. 91, nella dodicesima quelli dal n. 92 al n. 100. Le altre nove classi saranno egualmente divise in dodici serie, e ciascuna di queste seguirà la stessa divisione de' numeri soprannotati ad esse corrispondenti.

5. A garantire ogni falsificazione dei certificati suddetti avranno essi una carta specifica con fila grana, che conterrà lo stemma pontificio, e colle parole intorno – *Direzione del debito pubblico* –.

6. Nella costruzione de' certificati suddetti rimarrà vacuo il luogo, ove dovrà apporsi il nome del creditore, e questo vi sarà apposto allorchè ne seguirà la consegna a favore dell' acquirente.

7. All' oggetto di rendere i certificati suddetti più facilmente commerciabili, saranno uniti ai medesimi i recapiti relativi alle rate degl' interessi da maturare in ciascun trimestre per lo spazio di cinque anni, cioè dall' anno 1831 all'anno 1836, da staccarsi dal certificato, e consegnarsi alla cassa del pagamento in Roma alla scadenza di ciascun trimestre, fino però all' estrazione del numero corrispondente al certificato stesso. Cessando questo di sua natura di essere produttivo d' interesse dal momento, in cui si faccia luogo al di lui rimborso, mediante l' estrazione suddetta, resteranno inefficaci tutti i recapiti de' frutti posteriori alla detta estrazione.

8. Compito il quinquennio ed esauriti i recapiti delle rate trimestrali de' pagamenti annessi al certificato, qualora esso non sia stato precedentemente estratto pel rimborso della sorte capitale, saranno consegnati i recapiti simili de' cinque anni successivi, pagabili anche essi però soltanto fino all' epoca dell' estrazione pel rimborso della sorte, ed affinchè i creditori non abbiano l' incommodo di rimettere il titolo del credito, ossia il certificato, i recapiti suddetti saranno consegnati dietro l' esibita del rincontro riportato immediatamente a piè del certificato, che incomincia colle parole « *Rincontro per la consegna* ».

9. I recapiti suddetti saranno pagati all' immediata scadenza del trimestre, ed a questo oggetto l' amministrazione cointeressata de' sali e tabacchi, oltre la quota mensile, che dovrà versare nel Monte di Pietà per l' estinzione della sorte capitale de' certificati estratti, dovrà anche versare nella cassa della depositeria generale nel giorno precedente alla scadenza di ogni trimestre la somma corrispondente al pagamento degl' interessi del medesimo.

10. Dovendo aver luogo in ogni mese giusta il prescritto dal lodato Motu-Proprio l' estinzione di una serie della classe estratta al rimborso nel corso di dieci anni de' certificati summenzionati, il recapito di pagamento delle rate trimestrali degl' interessi avrà luogo coll' esibita del ricontro relativo annesso al certificato per que' certificati, la di cui estrazione pel rimborso coincida col trimestre maturato prima della scadenza, pe' certificati cioè che saranno rimborsabili ne' mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre di ciascun anno; per quei certificati poi, il rimborso de' quali cadrà negli altri mesi dell' anno, gl' interessi saranno pagati mediante mandato della direzione generale del debito pubblico, proporzionato alla decorrenza anteriore all' epoca dell' estinzione, ed il recapito trimestrale, che sarebbe successivamente scaduto, si renderà di niun valore. Pei certificati pertanto, che venissero estratti pei mesi di gennaio e febbraio si trarrà mandato rispettivo per gl' interessi del primo, o di amendue i detti mesi, ed il recapito de' frutti scadibile nel marzo successivo sarà di niun valore. Lo stesso s' intenda rispettivamente de' certificati estratti pe' mesi di aprile e di maggio, di luglio ed agosto, di ottobre e di novembre, in guisa che nè i possessori de' certificati rimangan privi degl' interessi sino all' epoca designata al rimborso, nè l' erario sia gravato de' frutti sui capitali già estinti.

11. Avendo luogo l' emissione de' certificati suddetti nel corso del presente anno, ed i rincontri delle rate trimestrali degl' interessi annessi al certificato riferendosi all' anno venturo e successivi, il pagamento degl' interessi decorribili nel corso dell' anno presente sarà regolato nel modo seguente.

Gli acquirenti che faranno acquisto di detti certificati a tutto il giorno 20 luglio corrente, godranno degl' interessi di tutto il trimestre corrente di luglio, agosto e settembre, che sarà pagato mediante mandato della direzione generale del debito pubblico fin dal primo ottobre prossimo futuro.

Quelli che ne faranno l' acquisto in epoca posteriore, otterranno mandato simile nella somma scalare e proporzionata dal giorno dell' acquisto fino a tutto settembre suddetto. Tali mandati saranno egualmente pagabili a banco aperto fin dal primo di ottobre.

I ridetti acquirenti otterranno egualmente il mandato per gl' interessi del successivo trimestre di ottobre, novembre e dicembre pagabili al primo gennaio.

Quelli che faranno acquisto dei certificati suddetti nel corso del successivo trimestre di ottobre, novembre e dicembre dell' anno corrente, otterranno egualmente i mandati scalari degl' interessi dal giorno dell' acquisto a tutto dicembre, quali saranno pagabili a banco aperto al 1 gennaio 1832.

12. Chiunque vorrà fare acquisto de' detti certificati, ne farà la dichiarazione nell' ufficio della direzione del debito pubblico designando in essa il certificato o certificati specifici, dei quali vorrà fare l' acquisto nel numero, serie e classe, che gli piacerà prescegliere. L' ufficio suddetto rilascerà all' oblatore un rincontro, che autorizzerà il medesimo a depositare nella cassa della depositeria generale la somma relativa al certificato o certificati designati nell' offerta.

13. Eseguito il deposito sarà all' oblatore rilasciata fede del medesimo dalla depositeria generale, ed esibita e rilasciata questa nell' ufficio sunnominato del debito pubblico, sarà contestualmente consegnato ad esso il certificato o certificati corrispondenti al deposito.

14. Esaurita la consegna dei certificati all' esibitore della fede di deposito come sopra, il governo resta esonerato da ogni eventualità di smarrimento, come pure da ogni impegno particolare, che fosse per contrarsi sui medesimi dagli acquirenti, nè potranno farsi opposizioni di sorta alcuna sia al pagamento degli interessi anteriori all' estrazione pel rimborso del capitale, quali si pagheranno per ciascun trimestre all' esibitore del recapito relativo, sia al rimborso del capitale, che verrà unicamente eseguito a favore del possessore ed esibitore del certificato rimossa ogni eccezione.

15. Allorchè giusta l' estrazioni da farsi in ogni anno a termini del lodato Motu-Proprio si farà luogo al rimborso del capitale de' respettivi certificati, il possessore de' medesimi dovrà esibire tutti i recapiti emessi de' pagamenti trimestrali scadibili dopo l' epoca designata al rimborso del capitale, senza l'esibita de' quali non si potrà far luogo al rimborso suddetto.

16. L' estrazioni da seguire in ogni anno, incominciando dal prossimo novembre, de' certificati da designarsi al rimborso, e la pubblicazione de' certificati estratti sarà eseguita in tutto e per tutto com' è prescritto dal sovrano Motu-Proprio; e sarà annunciata al pubblico con altra nostra notificazione prossima all' operazione.

Dalla nostra residenza di Monte Citorio questo dì 8 luglio 1831.

M. Mattei
tesoriere generale.

XVIII.

Istituzione di una camera di commercio in Roma.

EDITTO

Tommaso della S. R. C. card. Bernetti diacono di s. Cesareo, della Santità di N. S. Papa Gregorio XVI pro-segretario di Stato.

La Santità di Nostro Signore prendendo a cuore gl' interessi del commercio di Roma si è degnata ordinare, che sia istituita in questa capitale una camera di commercio composta di probi ed intelligenti negozianti, e che alla medesima spettino le attribuzioni ed i privilegi espressi nei seguenti titoli.

TITOLO I.

Attribuzioni della camera.

Art. 1. Le attribuzioni della camera di commercio di Roma consistono:

1. Nell' invigilare al buon andamento ed alla prosperità del commercio, palesando al governo le cagioni che ne ritardano i progressi, additando quelle che potrebbero promuoverli.
2. Nel proporre dal suo seno alla segreteria di Stato con altrettante duple i membri che hanno da sedere nel tribunale di commercio.

TITOLO II.

Membri componenti la camera, e loro elezione.

Art. 1. I membri componenti la camera di commercio sono quindici, tra i quali un presidente ed un vice-presidente.

Art. 2. La prima elezione de' membri componenti la camera inclusivamente al presidente ed al vice-presidente emanerà direttamente dal sovrano.

Art. 3. Ogni tre anni tutti i membri della camera verranno ad essere rinnovati, rinnovandosene ogni anno la terza parte. Il primo triennio decorrerà senza rinnovazioni di tal fatta. Nei triennî seguenti al terminare del primo e del secondo anno la sorte deciderà delle due terze parti de' membri che debbano uscire. Gli ultimi cinque che resteranno, usciranno al termine del terzo anno, e così progressivamente.

All' uscire di ciascuna terza parte de' membri la camera proporrà altrettante terne, quanti sono i membri da sostituirsi. La scelta n' è riservata al sovrano.

Art. 4. Potranno proporsi per essere rieletti i membri già usciti dalla camera, anche durante i tre anni.

Art. 5. Non potranno essere proposti che negozianti distinti per probità e per relazioni commerciali, e ch' esercitino il commercio almeno da cinque anni.

TITOLO III.

Del presidente e del vice-presidente.

Art. 1. La durata del presidente sarà di tre anni.

Art. 2. Cessato dopo i primi tre anni l'officio del presidente eletto dal sovrano, la camera proporrà al governo tre de' suoi membri per la scelta del nuovo presidente.

Art. 3. Sarà officio del presidente il convo-

care la camera, il proporre gli oggetti a discutere, lo invigilare al buon ordine della medesima, ed il comunicare colle autorità superiori.

Art. 4. Tutto ciò che si è detto nell'art. 3 del presidente tanto riguardo all'elezione, quanto riguardo alle attribuzioni s'intenda del vicepresidente, il quale in caso che manchi il presidente, lo rappresenta.

TITOLO IV.

Delle adunanze.

Art. 1. Ordinariamente la camera si adunerà ogni quindici giorni.

Art. 2. Potrà essere convocata dal presidente straordinariamente in caso di bisogno.

Art. 3. Le risoluzioni saranno prese a maggioranza di voti.

TITOLO V.

Degl' impiegati presso la camera.

Art. 1. Gl' impiegati presso la camera sono un segretario, uno scrittore, un portiere. Il segretario sarà di nomina sovrana.

Art. 2. L'onorario degl' impiegati e tutte le altre spese necessarie sono a carico de' commercianti. La camera proporrà per l'approvazione al governo i mezzi, onde soddisfarle.

TITOLO VI.

De' membri da destinarsi al tribunale di commercio.

Art. 1. La camera proporrà per la scelta alla segreteria di Stato due duple de' suoi membri da destinarsi al tribunale di commercio per la prima elezione. Due membri della camera così scelti, uniti ad un giurisprudente, nominato altresì dalla segreteria di Stato, comporranno il tribunale. Non vi sarà cambiamento per ora nel metodo delle appellazioni.

Ogni anno proporrà similmente due duple per supplire a quelli de' giudici commercianti, che fossero impediti dall' esercizio del loro officio.

Art. 2. Ognuno de' giudici tanto legale che commerciante eserciterà a vicenda le funzioni di presidente per un anno.

Art. 3. Al terminare dell' anno della prima elezione, la camera trarrà a sorte uno dei due giudici commercianti, che dovrà cessare dalle sue funzioni.

Al terminare del secondo anno uscirà l'altro giudice commerciante, che vi avrà seduto due anni. E così di anno in anno progressivamente, non potendo un giudice commerciante durare in funzione più di due anni.

Art. 4. La camera proporrà la scelta alla segreteria di Stato le duple dei membri che dovranno sostituirsi a que' giudici commercianti, che saranno usciti di officio secondo gli articoli antecedenti.

Art. 5. L'officio de' giudici commercianti, come quello di tutti i membri componenti la camera, è meramente gratuito.

Art. 6. Questo tribunale seguiterà a giudicare secondo le vigenti leggi di commercio.

Dalla segreteria di Stato li 8 luglio 1831.

T. card. Bernetti.

XIX.

Disposizioni risguardanti le depositerie e gli alberghi dei pubblici pegni nella Comarca di Roma.

1. In ogni comune della Comarca di Roma, nella quale risiede un governatore o podestà, vi sarà un depositario ed albergatore pubblico pei pegni sì vivi che morti.

2. Per ciascun depositario ed albergatore il pubblico consiglio, qualora ne sia richiesto da noi, ci presenterà a mezzo di monsignor presidente della Comarca la nomina di tre persone fornite di probità e capacità ed elette a pluralità di voti, fra le quali spetterà a noi di trascegliere il depositario e l' albergatore.

3. Tanto i depositari che gli albergatori saranno muniti di nostre lettere patenti o di monsignor uditore del camerlengato, amministratore generale della depositeria urbana di Roma.

4. Ogni depositario di capoluogo di governo e dei luoghi baronali prima di assumere l'esercizio dell'impiego, dovrà prestare una cauzione idonea, d'approvarsi da noi, nella somma di scudi dugento pei depositari dei capoluoghi, e di scudi cento per quelli dei luoghi baronali. Gli uni e gli altri a vece della cauzione potranno depositare nella cassa della depositeria urbana di Roma le somme corrispondenti alla cauzione di sopra fissata.

5. I depositari delle altre comuni e gli albergatori indistintamente di tutta la Comarca, prima di entrare in esercizio, dovranno prestare una cauzione a nostro piacimento per la somma di scudi cinquanta.

6. La durata dell' impiego di depositario e di albergatore sarà a nostro arbitrio.

7. Tanto i depositari, che gli albergatori di ogni comune dipenderanno pel loro officio immediatamente da noi, e saranno gli uni dagli altri dipendenti, rimanendo ciascuno di essi responsabile per sè della propria amministrazione.

8. Quanto ai doveri annessi al particolare loro officio, ed ai metodi di amministrazione, i depositari e gli albergatori saranno tenuti di osservare tuttociò ch' è stato e sarà prescritto.

9. I depositari percepiranno due terzi degli utili, e l' altro sarà rilasciato a vantaggio della depositeria urbana di Roma.

10. Gli albergatori pagheranno annualmente alla suddetta depositeria urbana quella somma, che sarà rispettivamente combinata e stabilita, e resteranno a loro intiero profitto gli utili dell' albergo analogamente alla legge.

11. I depositari delle comuni capoluoghi, i quali presentemente hanno da sè dipendenti i depositari ed albergatori delle comuni vicine e subalterne, seguiteranno ad averli nello stesso modo dipendenti non più oltre del corrente anno 1831, passato il quale tutte le depositerie e gli alberghi saranno sistemati nella forma stabilita all' art. 7.

12. Le lettere patenti saranno soggette nell' atto della consegna pei depositari dei capoluoghi alla tassa di uno scudo; per quelli dei luoghi baronali di baiocchi settantacinque, e pei depositari delle altre comuni e per gli albergatori di baiocchi cinquanta, le quali tasse cederanno a profitto dell' amministrazione della depositeria urbana di Roma.

13. I depositari e gli albergatori dovranno far uso dei registri e stampe, che verranno loro somministrate dalla depositeria urbana di Roma.

14. I depositari rimetteranno trimestralmente a noi il rendiconto colla terza parte degli utili del loro officio, cioè degli emolumenti e tasse percette liberi da spese, e la quota d' indennizzo della spesa incontrata della depositeria urbana e fra essi ripartita a titolo di registri e stampe come sopra somministrate per l' andamento dell' azienda.

15. Gli albergatori dovranno pagare la somma rispettivamente combinata e stabilita di semestre in semestre anticipatamente oltre l' indennizzo della spesa occorsa alla depositeria urbana pel registro, che debbono essi tenere.

16. I rendiconti trimestrali saranno sottoposti dai depositari, prima che siano a noi rimessi, alla revisione del governatore o podestà e del cancelliere locali, i quali dovranno approvarli e firmarli, quando ne abbiano fatta la verificazione ed il confronto con i registri tanto del depositario, che della cancelleria.

17. Spirato l' anno dovrà ciascun depositario rimettere a noi i registri e carte risguardanti l' esercizio dell' anno antecedente a quello più prossimamente decorso, di modo che presso i depositari non deve rimanere se non che il registro ed altro appartenente all' anno cessato.

18. I registri poi dovranno ritenersi dai depositari per ordine di giornata senza alterazioni, o cancellature, e quelli che saranno trasmessi in Roma, dovranno contenere l' intiera consumazione dei pegni tutti ivi descritti.

19. Gli albergatori dovranno parimenti ritenere il registro per ordine di giornata senza alterazioni o cancellature, annotandovi diligentemente tutte le riconduzioni degli animali, e la data eziandia della restituzione o vendita di essi.

20. Entro il mese di gennaio di ogni anno i depositari dovranno rimetterci anche lo stato di cassa, cioè la nota di tutti quei depositi o somme esistenti in contanti, che risultano dai residui dei pegni venduti tanto vivi che morti, o dai depositi fatti in oro ed argento monetato, e dopo ogni biennio dovranno versare nella cassa della depositeria urbana di Roma la somma del contante non pagato, che eccederà la cauzione data, o deposito fatto in contanti, coll' annotazione delle rispettive partite del registro, alle quali appartengono. Queste note saranno parimenti verificate e firmate dal governatore o podestà locali secondo l' art. 16.

21. Gli albergatori dovranno avere oltre lo stabulario coperto, un luogo scoperto recinto o pascolare per ritenere nel primo gli animali soliti a stare al coperto, e nel secondo quelli che debbono stare allo scoperto come sono vacche e cavalle da corpo, giovenchi, polledri, allevimi e simili, e gli animali tenuti nell' uno o nell' altro modo dovranno essere ben governati.

22. Gli albergatori pagheranno al conduttore degli animali catturati o arrestati per qualunque titolo, o trovati smarriti la tassa di baiocchi venti pel primo capo e baiocchi cinque per gli altri capi, se sono cavalli, buoi e simili, esclusi i lattanti. Se poi sono pecore, animali suini e simili dovranno pagare la metà della suddetta tassa pel primo capo, e baiocco uno per gli altri capi. Questa tassa dovrà essere rimborsata nella restituzione o vendita degli animali ricondotti.

23. Recandosi agli albergatori pegni morti di danno dato, non dovranno riceversi da essi, ma essere diretti al depositario pubblico autorizzato a riceverli e registrarli.

24. Quando gli animali fossero ritenuti dagli albergatori fino a tal tempo che le tasse di stallatico fossero giunte alla metà approssimativa del valore di quelli, dovranno darne l' avviso al depositario pubblico, acciò previe le formalità prescritte dalla legge, siano per lui venduti al pubblico incanto. Il prezzo resterà presso il depositario medesimo per consegnarlo a chi sarà di ragione, detratto tuttociò che dovrà rimborsarsi agli albergatori tanto per la tassa di conduzione pagata, che per gli stallatici o pascoli.

25. Le tasse da esigersi dai depositari ed albergatori dovranno essere quelle prescritte dal codice attuale di procedura civile, dichiarando altresì rapporto agli albergatori che per gli animali ritenuti a pascolo coperto o scoperto debbano percepirsi le spese occorse per gli stallatici e pascoli secondo il prezzo dei rispettivi luoghi nel modo stabilito dal suddetto codice.

26. Quei depositari che non presenteranno al governatore o podestà il loro rendiconto a forma dell' art. 16 nei primi dieci giorni del mese seguente allo spirato trimestre, e non lo rimetteranno a noi nella prima quindicina del mese stesso, o l' avranno rimesso senza le verificazioni volute nel suddetto articolo, unitamente alla corrispondente somma, che debbono versare a favore della depositeria urbana, verranno sottoposti alla multa di scudi tre, ed in caso di recidiva sarà duplicata.

27. Tali multe cederanno a profitto del governatore o podestà, che sono incaricati dell' esecuzione degli articoli 16 e 26.

28. I contravventori agli articoli 17, 18, 19 e 20 saranno assoggettati alla multa di scudi 10, la quale in caso di recidiva sarà duplicata.

29. Gli albergatori che non avranno depositato nella cassa della depositeria urbana di Roma un mese dopo l' incominciato semestre la rata anticipata della corrisposta stabilita, s' intenderanno *ipso facto* decaduti dall' esercizio dell' impiego.

Dato in Roma dalla nostra residenza a Monte Citorio li 26 luglio 1831.

P. F. card. GALLEFFI
Camerlengo di S. R. C.

G. Groppelli
uditore.

XX.

Discipline sotto le quali viene ristabilita la libertà del commercio de' grassi e sevi, e preservata a favore della R. C. la privativa intorno alla sola liquefazione de' grassi macellareschi.

NOTIFICAZIONE

Le replicate istanze con cui i beccai di Roma hanno invocato dalla Santità di Nostro Signore che sia reso libero il commercio de' grassi e la loro spontanea esibizione di supplire per via di alcuna tassa, che loro s' imponga, agl' impegni contratti dalla privativa che ora vincola il suddetto commercio, hanno mosso il Santo Padre ad esaudirli, dopo di essersi accertato di poter garantire pienamente, senza lesione della giustizia gl' interessati in essa privativa.

Affinchè peraltro colla libertà della vendita dei grassi e sevi non siano di nuovo introdotti quegl' inconvenienti dannosi alla pubblica salute, ai quali stimò di ovviare l' eminentissimo signor cardinal camerlengo colla notificazione del giorno 16 gennaio 1815 ha voluto Sua Beatitudine, che la liquefazione dei grassi si prosiegua ad effettuare nel solo locale ora addetto a questo uso fuori la porta Portese.

A termini pertanto del sovrano rescritto dei 28 luglio prossimo trascorso, emanato per organo dell' eminentissimo signor cardinal pro-segretario di Stato, è stato commesso alla deputazione dell' annona e grascia di ordinare quanto siegue.

1. La privativa de' grassi dal giorno primo del futuro mese di settembre resta per sempre abolita, ed il diritto della liquefazione di essi devoluto pure per sempre al governo in modo che niuno nè macellaio, nè candelottaio, nè saponaio, nè alcuno di altra classe o mestiere potrà da per se stesso eseguirla.

2. La liquefazione dei grassi continuerà dalla sovraccennata epoca in poi ad effettuatsi nel solito locale fuori la porta Portese, e ne resta affidata l' impresa al signor Niccola Bolasco per venti anni consecutivi, con che il detto intraprendente debba in detto spazio di tempo migliorare la qualità del sevo, secondo le norme prescritte dal regolamento, che viene contemporaneamente stampato ed affisso nel locale della liquefazione.

3. Tutti i macellai, niuno eccettuato, saranno obbligati in ciascuna settimana, e nei giorni dal regolamento stabiliti di trasportare nel detto locale l' intiera quantità di grassi grezzi, o come diconsi, in carne, ricavati da quelle bestie che in quella stessa settimana avranno mattato per uso dei rispettivi loro spacci di carne, e questi grassi dovranno essere bene asciutti, puliti, spurgati da ogni sostanza eterogenea, ed in ottima condizione.

4. Verrà dall' intraprendente rilasciata a ciascun macellaio una bolletta in istampa indicante la quantità del grasso da lui consegnata, ed il giorno della consegna. Decorsa una settimana da essa, ciascuno potrà, previa la presentazione della bolletta, ritirare dall' intraprendente quella quantità di sevo corrispondente al grasso consegnato, avuto però prima a calcolo il *calo* della liquefazione fissato nel regolamento.

5. Ciascun possessore di bollette dovrà nell' atto del ritiro del sevo corrispondere a l' intrapresa paoli cinque per ogni cento libbre di grasso già consegnato, rilasciando inoltre a beneficio di essa il così detto pancanino, e ciò in compenso della liquefazione e di tutt' altro.

6. Avrà ognuno la facoltà di ritirare il sevo dal magazzeno dell' intraprendente anche dopo decorso lo spazio di una settimana, e fino al termine di due mesi dal giorno della consegna del grasso; scorso il qual termine e non ritirato il sevo, verrà il genere sottoposto al diritto di magazzinaggio, che resta fissato in ragione di baiocchi due e mezzo per ogni cento libbre, e per ogni mese, e che verrà ragguagliato giusta il peso delle partite e del numero dei giorni decorsi dopo i due mesi.

7. Ond' evitare le frodi e le questioni viene imposto ad ogni macellaio di portare, o personalmente, o per mezzo de' suoi garzoni, al locale come sopra stabilito per la liquefazione tutto il grasso che ritrarrà dalle bestie, quando anche lo avesse già venduto in carne: per cui non potrà da alcuno di loro farsi la consegna del grasso ai compratori, se non dopo che il grasso medesimo sia stato ridotto in istato di sevo; sarà però libera la cessione delle bollette ricevute dall' intrapresa.

8. I trasgressori agli articoli 1, 2 e 7 sia per la privata liquefazione dei grassi, sia per la consegna illegalmente fatta dei medesimi, saranno sottoposti con decreto della deputazione all' annona e grascia, circa ai primi alla perdita del genere, di tutti gli stigli ed utensili, ed alla rifazione de' danni ed interessi a favore dell' intrapresa; circa a' secondi alla multa di scudi dieci per la prima volta, da raddoppiarsi in ogni caso di recidiva, le quali multe dovranno depositarsi nella cassa de' maleficî.

9. Tutte le vertenze che potessero insorgere fra l' intraprendente e la classe de' macellai, non che fra persone addette ad altre arti e mestieri che consumano il sevo, tutte le volte che avranno relazione coll' interesse dell' intrapresa, saranno decise dalla deputazione dell' annona e grascia, a cui è stata affidata la sorveglianza sulla esecuzione di quanto si è superiormente prescritto, siccome oggetto di sua privativa competenza.

Data dalla residenza della deputazione dell' annona e grascia questo dì 27 agosto 1831.

Bernardino Luzi, *chierico di camera, presidente.*
Il cav. Odoardo de' Cinque Quintilj conservatore deputato.
Il baron Piccolomini deputato.
D. Girolamo de' duchi Odescalchi deputato.
D. Leonardo de' duchi Bonelli deputato.
Il march. del Drago Biscia Gentili deputato.
Il duca Braschi Onesti deputato.
Giacomo Ceccacci *segr. capo d'officio.*

XXI.

Regolamento col quale sono prescritte le norme da osservarsi nella consegna de' grassi, e nel ritiro de' sevi.

1. La liquefazione de' grassi con rescritto dell' emo segretario di Stato del giorno 28 luglio prossimo passato, e successivo istromento del giorno 20 agosto corrente stipolato per gli atti dell' Appolloni cancelliere della R. C. A., essendo stata affidata per un ventennio al sig. Niccola Bolasco, dovrà il medesimo essere riconosciuto come l' intraprendente della medesima con quegli oneri assunti nel suddetto istromento.

2. In conseguenza di ciò gl' impiegati destinati per servizio dell' azienda, e nominati dal governo per organo della presidenza dell' annona e grascia, dipenderanno dallo stesso signor Bolasco, e solo in caso di qualunque vertenza potranno dirigersi al detto prelato presidente, il quale, come incaricato della sorveglianza sull' andamento della stessa azienda della liquefazione de' grassi, provvederà a termini di giustizia. Restano poi a tutto carico del sig. Niccola Bolasco gl' inservienti o manuali, distinti secondo il ruolo, dagl' impiegati dell' azienda, ai quali il detto intraprendente dovrà conservare la mercede ivi stabilita; e quante volte o per demerito, o per loro volontà, o per difficoltà di poter prestare l'opera personalmente dovesse qualcuno essere rimpiazzato, del che il sig. Bolasco dovrà dar rapporto a monsignor presidente, i nuovi da sostituirsi atti all' incarico saranno scelti dallo stesso sig. Bolasco con quella mercede, che crederà opportuna.

3. L' arte de' beccaî tanto per la consegna de' grassi, che per il ritiro de' sevi, dovrà intendersela ugualmente coll' intraprendente, e nel solo caso di controversia potranno essi diriggere i loro reclami allo stesso monsig. presidente dell' annona e grascia, onde provveda economicamente a seconda delle facoltà attribuitegli dalla Santità di N. S.

4. Il locale dello squaglio situato fuori la porta Portese sarà nel giorno di giovedì sempre aperto a tutte le ore, affinchè i beccaî abbiano tutto il comodo di depositare i loro generi, e non restino obbligati a dimorare nella pubblica strada; e quante volte nell' estiva stagione si credesse necessario, oltre al giovedì, sarà aperto anche in ogni lunedì.

5. Li grassi dovranno consegnarsi bene asciutti, in buona condizione, e scevri da materie eterogenee; e se ad onta di questa disposizione qualche macellaio si arbitrasse di portare li grassi in qualità non corrispondente a quanto si è prescritto, sarà dell' officio del vice rincontro assumere nell' atto due macellai

dei più intelligenti perchè decidano quale sia il grasso ricevibile, ed in caso di discrepanza di sentimento dei detti due periti sceglierà un terzo per periziore, al di cui giudizio dovrà tanto l'esibitore del grasso che l'intraprendente acquietarsi. Si riserva al giudizio del prelato presidente il prendere delle misure correzionali a carico dei macellaî recidivi nella esibita di grassi ingombri di materie eterogenee o degenerati.

6. Ogni macellaio dovrà portare direttamente al locale dello squaglio tutti li grassi che ricaverà dalla mattazione settimanale, restando proibito, a scanso di frodi, di farli portare da altri fuori che dai propri garzoni, ed è perciò vietato all' intraprendente di ricevere grassi da altri, se non che dai rispettivi macellaî o loro garzoni. Li grassi saranno pesati con una stadera bollata e campionata dal pesatore dell' azienda d' accordo fra le parti.

7. Dovendo l' intraprendente tenere un conto a parte a ciascun macellaio per il grasso che deposita e pel sevo che ritira, questo conto risulterà da un bollettario in forma a madre e figlia, numerato progressivamente, e firmato dall' intraprendente o da chi per esso. In questo bollettario verrà indicato il giorno della consegna e la quantità del grasso consegnato. In ogni bolletta, che si rilascerà ai macellaî, verrà apposto il bollo dell' azienda.

8. La lavorazione de' sevi dovrà essere eseguita secondo lo stile ed arte, e in qualità mercantile, restando incaricata la deputazione dell' annona e grascia, non solo di sorvegliarla di officio, ma di provvedere a termini di giustizia nel caso di controversia fra l' intraprendente e li macellaî.

9. Il pancanino resterà a vantaggio dell' azienda per gl' impegni dalla medesima contratti; restando egualmente a causa degli stessi impegni stabilito il calo del venti per cento sul grasso di macello, come risulta dall' indicato istromento; per cui per ogni libre cento di grasso consegnato all' azienda, sarà questa obbligata di rendere libre ottanta di sevo. Rapporto poi al grasso delle bestie bufaline, e dei spogli delle bestie, che si portano dai tripparoli, sarà egualmente soggetto al medesimo calo del venti per cento, calcolato però secondo il solito il grasso da essi recato per le prime un sesto, e per li secondi un terzo meno di peso di quello portato da macellaî.

10. L' intraprendente terrà un magazzeno, ove conservare li sevi. Questo (presentemente è situato nella via del Pozzetto presso la piazza di S. Calisto num. 15 D) sarà aperto tutte le mattine dalle ore quattro prima del mezzo giorno, fino ad un' ora dopo, meno però il lunedì e giovedì, giornate di ricevimento dei grassi: ivi si troveranno li rispettivi ministri destinati alla consegna de' sevi.

11. Nel medesimo magazzeno dovrà esservi una stadera bollata e campionata per eseguire il peso del sevo, che avrà restituito. Egualmente vi si dovrà ritenere la scrittura corrente di ciascun macellaio, onde sull' atto possa rincontrare il suo conto rispettivo, e decifrarsi nel caso qualunque equivoco, che potesse nascere. Il ritiro della bolletta e l' annullamento della medesima starà in luogo di quietanza.

12. Nella fine di ogni anno verrà dall' azienda chiuso il conto di ciascun macellaio giustificato dalle bollette del grasso ricevuto, che saranno state rilasciate dall' intraprendente, e da quelle dal medesimo ritirate per il sevo consegnato come si è disposto all' art. 7. Le restanze verranno portate nel conto, che andrà ad aprirsi per l' anno successivo, che ne formerà la base. Nel principio del nuovo anno l' intraprendente dovrà presentare le risultanze del bilancio dell' azienda alla deputazione dell' annona e grascia per di lei intelligenza in ciò che riguarda l' andamento della medesima relativamente a quelli che vi hanno interesse.

13. Potranno li macellaî anche dopo una settimana dalla consegna del grasso presentarsi al magazzeno per ritirare il sevo. Scorso però un bimestre, se non l' avranno ritirato, avrà il diritto l' intraprendente al compenso per il magazzinaggio secondo si è prescritto dalla notificazione, ben inteso però che il premio di baiocchi due e mezzo per ogni cento libre al mese verrà ragguagliato secondo li giorni, che saranno decorsi dopo il bimestre, e secondo le rispettive quantità.

14. Nell' atto della consegna del sevo avrà diritto l' intraprendente di ritirare dall' esibitore delle bollette li baiocchi cinquanta per ogni libre cento di grasso grezzo ricevuto per liquefare, e ciò a titolo di compenso della liquefazione, che sarà stata da esso eseguita.

15. Qualora poi piacesse ai rispettivi proprietari de' grassi di far pagare ai loro garzoni il consueto emolumento del porto di baiocco uno a decina dovrà questo esser sborsato dall' intraprendente dietro l' autorizzazione de' macellaî, e fattane notazione nella bolletta, ne prenderà esso rimborso nell' atto della consegna del sevo.

16. La deputazione dell' annona e grascia inculca l' esatta esecuzione del presente regolamento a termini di quanto viene disposto nella notificazione pubblicata a tal' uopo nel giorno 27 corrente agosto.

Dato dalla deputazione dell' annona e grascia questo dì 31 di agosto 1831.

Bernardino Luzi, *chierico di camera*, presidente.

Il cav. Odoardo de' Cinque Quintili conservatore deputato.

Il baron Piccolomini deputato.

D. Girolamo de' duchi Odescalchi deputato.
D. Leonardo de' duchi Bonelli deputato.
Il march. del Drago Biscia Gentili deputato.
Il duca Braschi Onesti deputato.
Giacomo Ceccacci *segr. capo d'officio.*

XXII.

Disposizioni provvisorie sull' organizzazione ed attivazione della truppa ausiliare di riserva.

1. La truppa ausiliare di riserva, istituita in varie provincie dello Stato, è nella dipendenza della presidenza delle armi, come la truppa di linea.

2. Il generale comandante della truppa di linea esercita sulla truppa ausiliare di riserva le sue attribuzioni, come comandante generale, dipendentemente dalla presidenza delle armi.

3. La truppa ausiliare di riserva è sottoposta come tutte le altre truppe dello Stato alle leggi e regolamenti di servigio, di amministrazione e disciplina stabiliti dal governo. Quindi le attribuzioni degl' ispettori economici nelle divisioni territoriali, e dell' uditorato generale si estenderanno anche sulla medesima, a forma dei regolamenti.

4. La forza della truppa ausiliare di riserva, chiamata in attività di servigio, sia promiscuamente colle truppe di linea, sia isolatamente, dipenderà sempre dall' ufficiale superiore delle truppe di linea, che comanderà superiormente nella provincia. Nelle singole guarnigioni delle varie piazze servendo unitamente la truppa di linea, e la truppa ausiliare di riserva, il comando delle due forze riunite nella guarnigione, o nella piazza, apparterrà all' ufficiale più elevato in grado, che è in servigio attivo nel luogo: a grado eguale apparterrà sempre all' ufficiale delle truppe di linea.

5. Non potrà essere chiamata in attività di servigio la truppa ausiliare di riserva, sia per battaglione o per compagnia, sia per frazione o per distaccamento, senza la preventiva approvazione ed ordine della segreteria di Stato.

6. Nei soli casi di urgenza i presidi delle provincie, ove la truppa ausiliare di riserva è organizzata, monturata ed armata, potranno attivare nell' interno del circondario quelle qualità e quantità di detta truppa, che crederanno essenziale per imperiosa circostanza straordinaria: ma dovranno nel primo corso di posta darne rapporto alla segreteria di Stato, accennando i motivi del subitaneo armamento per le consecutive sue disposizioni, ed in pari tempo saranno in obbligo di renderne intesa la presidenza delle armi per ciò che la riguarda, quanto al servigio, alla disciplina ed all' amministrazione.

7. In ogni battaglione, sia o no completato del prescritto numero di compagnie, esisterà nella qualità d' istruttore un esperto ufficiale col grado di capitano o di tenente, che abbia servito nelle truppe di linea, il quale sarà nominato dalla presidenza delle armi, trattato e considerato in costante attività, e dovrà seguire la compagnia o compagnie, che saranno chiamate in servigio per istruire gl' individui nelle manovre militari, e per tenerli esercitati nei loro doveri.

8. Nessuno sarà ammesso a far parte della truppa ausiliare di riserva, se non è atto fisicamente a prestare il servigio attivo, e se dal rispettivo preside della provincia non è riconosciuto meritevole di appartenervi. Le proposte quindi delle prime ammissioni e nomine saranno dirette dai suddetti capi di provincia alla presidenza delle armi per essere sottoposte alla segreteria di Stato.

9. Le nomine al grado di ufficiale spettano alla segreteria di Stato. Tutte le prime nomine de' graduati da aiutante sott' ufficiale a basso sono di attributo della presidenza delle armi. Le lettere patenti per le une e per le altre saranno rilasciate gratuitamente dalla presidenza delle armi.

10. Le proposte agli avanzamenti degli ufficiali, e al grado di ufficiale nel caso di vacanza per gl' individui, che faranno parte della truppa ausiliare di riserva dopo le prime nomine di organizzazione, saranno fatte dalla presidenza delle armi alla segreteria di Stato. Saranno fatte dal generale comandante delle truppe alla presidenza delle armi le proposte degli avanzamenti come sopra ai gradi, e nei gradi inferiori inclusive a quello di foriere: saranno promossi dal suddetto generale i caporali e vice-caporali, dandone però ragguaglio alla presidenza delle armi per le opportnne note nei ruoli, e nelle matricole. Per le promozioni suddette da aiutante sott' ufficiale a basso saranno però ritirate ed osservate le terne di proposta del rispettivo comandante della truppa ausiliare di riserva.

11. Nella truppa ausiliare di riserva, una volta che uno siasi arruolato, non potrà dimettersi a proprio talento. Chiunque bramerà il suo congedo, dovrà far tenere una supplica corredata di documenti, che giustifichino le cause legittime della dimanda di dimissione.

12. Le dimissioni agli ufficiali non potranno essere accordate che dalla segreteria di Stato, sulla proposta della presidenza delle armi. Ai sott' ufficiali e comuni saranno accordate dalla presidenza medesima sulla proposta del generale comandante le truppe.

13. Sono accordati alla truppa ausiliare di riserva i privilegi, che risultano dall' annessa tabella.

14. Il soldo e trattamento che spetta e che sarà pagato ad ogni ufficiale, sott' ufficiale e comune in attività di servigio, è quello ch' è prescritto nell' annessa tariffa.

15. Nella terza tabella unita al presente sono stabiliti i distintivi, il vestiario e l'armamento per gli ufficiali di ogni grado.

16. Agli effetti di qualunque specie, che dal governo vengono distribuiti ai sott' ufficiali e comuni, sarà fissata dalla presidenza delle armi una durata corrispondente all' attività o inattività rispettiva.

17. Saranno forniti per cura della presidenza delle armi ai singoli comandanti dei battaglioni e delle compagnie i ruoli e le matricole, che si richiedono, per tener conto della personale e dell' amministrazione.

18. Dopo dieci anni di onorato servigio sarà accordato il ritiro, se verrà chiesto, coll' uso dell' uniforme e col godimento dei privilegi.

19. Le lettere e pieghi de' comandanti della truppa ausiliare di riserva in attività di servigio, che siano muniti della targa d' officio, saranno esenti dal pagamento della tassa postale nello stesso modo, e osservate le medesime regole, che si praticano per i capi delle truppe di linea.

20. La presidenza delle armi darà quelle ulteriori istruzioni e disposizioni, che crederà utili e necessarie al generale comandante delle truppe pontificie, ai singoli comandanti militari nelle provincie, ai rispettivi comandanti della truppa ausiliare di riserva, ed agl' ispettori economici per la più esatta organizzazione, attivazione, amministrazione e regolamento di questa truppa.

Date dalla segreteria di Stato il 1 settembre 1831.

T. card. BERNETTI.

XXIII.

Rinnovazioni degli ordini per le volture del possesso de' fondi sì rustici che urbani, da eseguirsi nelle rispettive cancellerie del censo.

NOTIFICAZIONE

È di sommo interesse per i proprietari e per la pubblica amministrazione, che puntualmente e regolarmente si eseguiscano nelle rispettive cancellerie del censo le volture dei fondi rustici e urbani di nuovo acquisto a forma del chirografo della s. m. di Pio VII in data degli 8 gennaio 1818, imperciocchè risultando in tal modo dai pubblici catasti la vera proprietà, resta preclusa la strada alle collusioni nelle vendite e permute de' fondi; ed essendo notati nei ruoli i veri contribuenti della dativa reale, l' esigenza ne viene facilitata.

Di questa provvida legge coll' andar del tempo, come accade in tutte le cose umane, quasi dimentichi i nuovi possessori, ovvero lusingandosi essi di essere pienamente assoluti o in gran parte sgravati dalla incorsa multa, rallentarono l' esecuzione dell' obbligo che loro incombeva, e tanto più in mezzo agli ultimi politici sconvolgimenti.

Quindi il pro-presidente del censo si è veduto nella necessità di richiamare alla memoria dei nuovi possessori de' fondi rustici e urbani tanto delle provincie quanto della città di Roma, vigne e agro Romano, i termini della legge, onde chiunque acquista per successione, contratto, o altro qualsivoglia titolo la proprietà, il possesso e l' usufrutto di un fondo sì rustico che urbano, dovrà nel termine di quattro mesi dalla data del seguito acquisto, aver presentato un' istanza al rispettivo cancelliere del censo per ottenere la voltura dei fondi in propria testa; altrimenti incorrerà nella multa di scudi 5 per ogni 100 scudi di estimo censuario spettante al fondo, di cui non siasi dimandata la voltura. Avvertendo, che quanto più i medesimi tarderanno dopo il termine prescritto dalla legge ad eseguire la voltura, tanto più difficilmente potranno ottenere l'intiera assoluzione, o una maggiore considerazione nella riduzione della multa. E nello stesso tempo è necessitato il pro-presidente di rianimare lo zelo di tutti i cancellieri del censo, non escluso quello di Roma, affinchè invigilino prontamente ed esattamente all' osservanza della prelodata legge, onde ne' termini legali venga ai trasgressori intimata la multa, e ciò per l' unico oggetto del bene pubblico e privato inteso dalla legge stessa.

Data dalla nostra residenza li 27 settembre 1831.

D. CATTANI
pro-presidente del censo.

XXIV.

Particolari disposizioni colle quali si provvede nell' attualità delle circostanze alla pubblica istruzione de' sudditi pontifici.

La sacra congregazione degli studi adunatasi il giorno 12 dello scorso settembre dinnanzi alla Santità di Nostro Signore Gregorio Papa XVI per provvedere nel presente stato di cose più

regolarmente che sia possibile alla pubblica istruzione dei sudditi pontifici, decretò e stabilì quanto siegue:

1. Le università di Roma e di Bologna, e tutte le altre università dello Stato Pontificio rimarranno del tutto chiuse nel prossimo anno scolastico.

2. Gli emi arci-cancellieri delle due prime università, ed i rmi cancellieri di tutte le altre destineranno per ciascuna facoltà dei luoghi separati, ove i professori daranno le loro lezioni nei giorni e nelle ore stabilite nel calendario.

3. La scelta dei luoghi da stabilirsi si farà dagli emi arci-cancellieri e rmi cancellieri in unione della locale autorità governativa, quando si tratti di scegliere luoghi appartenenti al comune; in caso diverso la scelta è rimessa del tutto al loro prudente arbitrio.

4. Se qualche cattedra sia vacante, o venga a vacare nel corso del prossimo anno scolastico, si permette agli emi arci-cancellieri, e rmi cancellieri di non pubblicare il concorso, qualora credessero di aver soggetti di merito così distinto, che non vi sia bisogno di fare nuovo esperimento della loro abilità. In questo caso la proposta di tali soggetti dovrà farsi a Sua Santità per mezzo della sacra congregazione degli Studi, manifestando ad essa tanto le pruove della irreprensibile condotta dei soggetti proposti e della loro sana dottrina, quanto la opinione del collegio di quella facoltà, a cui la cattedra appartiene, sopra il merito scientifico dei medesimi.

5. In quelle provincie dello Stato Pontificio, ove non sono università, i giovani o nati, o domiciliati in esse volendo o intraprendere, o proseguire gli studi delle facoltà superiori, per ottenere a suo tempo i gradi accademici, dovranno studiare nelle medesime loro provincie, e cioè:

Lo studio di s. teologia dovrà farsi nel seminario vescovile, o in altro seminario della provincia, o nelle scuole di qualche ordine religioso, rimettendo tutto ciò all' arbitrio e prudenza degli Ordinari.

Lo studio di filosofia, compresa anche la parte matematica, di legge, di medicina e di chirurgia teorica dovrà farsi nella propria città o provincia, se in essa vi sono pubbliche scuole comunali di queste facoltà, ed in mancanza di tali scuole dovrà farsi nella stessa città o provincia, sotto privati maestri approvati dagli Ordinari e dalla sacra congregazione degli Studi.

Gli studi di medicina e di chirurgia prattica, ossia di clinica medica o chirurgica, dovranno farsi in uno de' più accreditati ospedali della propria provincia.

Gli studi di farmacia dovranno farsi nelle rispettive città e terre sotto farmacisti approvati in prima classe.

6. Niun giovane potrà essere ammesso agli studi di tali facoltà superiori, o proseguirne il corso sia sotto i professori delle università, sia nelle pubbliche scuole comunali, o presso privati maestri della sua provincia, qualora non giustifichi la buona condotta da lui tenuta, specialmente negli ultimi tempi, l' onestà dei suoi natali, e i mezzi sufficienti per mantenersi allo studio.

7. Prima della sua ammissione dovrà per mezzo di rigoroso esame far conoscere di aver bene atteso agli studi preliminari e di dar speranza di profitto.

8. Un tale esame per gli studenti sotto i professori delle università dovrà farsi secondo che prescrive la costituzione *Quod divina sapientia;* per quelli poi che nelle proprie città o provincie frequenteranno le pubbliche scuole comunali o privati maestri, l'esame dovrà farsi alla presenza dell'Ordinario o suo delegato, e dei deputati dal consiglio comunale alle pubbliche scuole. Gli esaminatori, almeno in numero di tre, si sceglieranno dall' Ordinario e dagli stessi deputati.

9. A quegli studenti, che si conosceranno meritevoli di essere ammessi si darà la matricola, ossia la pagella di ammissione, nella quale sarà specificata la facoltà scientifica, a cui lo studente si applica, l' anno del suo corso scolastico, e il nome dei professori, sotto de' quali attenderà agli studi.

10. Le pagelle di ammissione per quelli, che frequentino i professori delle università saranno sottoscritte dal rettore secondo la costituzione suddetta; per tutti gli altri saranno sottoscritte dall' Ordinario e da un deputato delle pubbliche scuole. A tergo della pagella ogni tre mesi i professori faranno testimonianza allo studente non solo della frequenza alle lezioni, ma ancora del profitto ritrattone e della condotta tenuta nella scuola.

11. Sarà cura degli emi arci-cancellieri, e rmi cancellieri, e di tutti gl' Ordinari che ciascun studente frequenti specialmente nei dì festivi qualche pia adunanza, e adempia esattamente agli esercizi di pietà e di religione.

12. Tutti quegli studenti, che alla fine dell' anno scolastico volessero concorrere ai gradi accademici, dovranno per mezzo dei loro Ordinari trasmettere alla s. congregazione degli Studi le medesime pagelle, i documenti di aver soddisfatto agli atti di religione e tutti gli altri requisiti voluti dalla costituzione *Quod divina sapientia,* affinchè la medesima s. congregazione giudichi se gli studenti, che aspirano a qualche grado, siano meritevoli di essere ammessi all' esame pel conseguimento del grado medesimo.

13. Il diritto di dare le lauree, matricole, ed ogni altro grado accademico si conserva alle sole università in conformità della suddetta costituzione.

14. Quei, che avendo studiato nelle città di provincia, ove non sono università, vorranno a suo tempo concorrere a qualche grado accademico saranno rigorosamente esaminati sopra quelle materie che avrebbono dovuto studiare nelle distinte scuole prescritte dalla costituzione secondo la qualità del grado.

15. In tutto il resto poi non s' intende derogato in alcuna parte alle prescrizioni della medesima costituzione *Quod divina sapientia*. nè a tutte le altre ordinazioni degli studi, che dovranno osservarsi esattamente.

Le quali cose tutte la Santità di Nostro Signore si degnò di approvare e confermare colla sua sovrana autorità, ordinando che fossero partecipate agli emi arci-cancellieri e rmi cancellieri delle università, agli ordinari e magistrati dello Stato Pontificio, affinchè sieno in ogni loro parte eseguite.

Dalla s. congregazione degli Studi questo dì 1 ottobre 1831.

D. Placido card. Zurla
prefetto.

G. arcivescovo di Efeso
segretario.

XXV.

Si annuncia la pubblicazione dei regolamenti risguardanti in genere il sistema organico dei giudici e tribunali di Roma e dello Stato; le speciali prescrizioni relative alle cause del fisco; e le disposizioni concernenti le cause ecclesiastiche, i giudici e tribunali, che dovranno conoscerle e giudicarle.

EDITTO

Tommaso della S. R. C. card. Bernetti diacono di s. Cesareo, della Santità di N. S. Papa Gregorio XVI segretario di Stato.

Dopo avere ordinata con l' editto del 5 luglio scorso l' amministrazione delle comunità e delle provincie, la Santità di Nostro Signore ha rivolte le sue paterne sollecitudini all' amministrazione della giustizia. E seguendo le traccie dell' ordinamento giudiziario promulgato dalla sa. me. di Pio VII col suo Motu-Proprio del 6 luglio 1816, ha voluto che quelle istruzioni fossero perfezionate, quanto è possibile nelle umane cose, per mezzo di nuove provvidenze, che assicurassero ai litiganti, col minore incomodo, giudizi retti e maturi.

Ci ha quindi comandato di pubblicare, siccome noi pubblichiamo, nel sovrano suo nome, tre separati regolamenti, dei quali il primo risguarda in genere il sistema organico dei giudici e tribunali di Roma e dello Stato; il secondo ed il terzo contengono speciali prescrizioni relative alle cause del fisco, alle cause ecclesiastiche, ed ai giudici e tribunali, che dovranno conoscerle e giudicarle.

Questi regolamenti riuniti agli altri già pubblicati e da pubblicarsi in appresso, formeranno un corpo di uniforme e stabile legislazione nelle cose amministrative e giudiziarie. Ma intanto nel principio del futuro anno legale saranno pienamente attivati: e nelle materie che sono oggetto di nuove disposizioni derogheranno a qualunque legge generale e particolare, ed a qualunque uso o consuetudine finora vigente.

REGOLAMENTO ORGANICO

PER L' AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA CIVILE.

Disposizioni preliminari.

§ 1. Nelle cause civili vi sono tre gradi di giurisdizione: in alcuni casi v' è un quarto grado pei giudizi, che s' introducono in virtù del rimedio straordinario della restituzione in intiero.

§ 2. Dalle sentenze proferite in primo grado di giurisdizione compete regolarmente l' appello sospensivo.

Sono eccettuate da questa regola le sentenze o decreti nelle cause, che non oltrepassano il valore di scudi dieci; in quelle di sommarissimo possessorio; di danni dati; di alimenti; di mercedi; di adempimento d' obbligazioni derivanti da scritture pubbliche o private non attaccate di falsità o di nullità; i decreti o sentenze interlocutorie o di semplice provvisione, che non ledono il merito della causa.

§ 3. Se insorgono difficoltà sull' applicazione del § precedente, si ricorre al tribunale d' appello, da cui dipende il giudice o tribunale che ha proferita la sentenza: appartiene al medesimo il decidere, se debba togliersi l' effetto sospensivo.

§ 4. Nelle cause commerciali l' effetto degli appelli è sospensivo o devolutivo, secondo le norme stabilite dall' editto del 1 giugno 1821.

§ 5. Non è luogo ad ulteriore appello, se il tribunale di seconda istanza conferma intieramente la sentenza emanata in primo grado di giurisdizione.

§ 6. Se la prima sentenza è revocata o riformata, si fa luogo a nuovo appello in terzo grado, o dall' intiera sentenza revocatoria, o dagli articoli che contengono la riforma.

La parte favorita dagli articoli riformatori

non può interporre nuovo appello dalla seconda sentenza.

§ 7. Neppure è luogo a nuovo appello dalla sentenza che sarà emanata in terzo grado, qualunque siano le disposizioni in essa contenute, abbenchè non conformi alle sentenze precedenti.

In questo caso, ed in quello del § 5 nasce sempre la cosa giudicata.

§ 8. Non v'è rimedio sospensivo contro la cosa giudicata: può accordarsi al solo effetto pienamente devolutivo, anche in ordine alla tassa delle spese, il rimedio straordinario della restituzione in intiero.

§ 9. Nei tre gradi ordinari di giurisdizione, e nel quarto, se avrà luogo, la giustizia civile si amministra:

Dai governatori;
Dai tribunali civili;
Dai tribunali di commercio;
Dai tribunali d' appello;
Da un magistrato di prima istanza per la città di Roma, chiamato tribunale del Senatore, ossia di Campidoglio;
Dal tribunale dell' A. C.;
Dalla Rota Romana;
Dal tribunale supremo di Segnatura.

§ 10. Ad eccezione delle curie, tribunali e congregazioni ecclesiastiche e dei tribunali per le cause del fisco, che saranno regolati da speciali provvidenze, tutti gli altri tribunali e tutte le magistrature, delle quali non si fa menzione in questo regolamento, sono abolite.

§ 11. La giurisdizione contenziosa dell' uditore del Papa in qualunque causa o materia è cessata: gli atti di questa curia saranno depositati nella cancelleria del tribunale supremo di Segnatura.

I ricorsi per ottenere la revoca dei rescritti e chirografi pontifici, o il permesso di chiederla in giudizio con la clausola *de aperitione oris,* saranno portati all' udienza di Sua Santità, intese le parti economicamente e senza forme giudiziali.

Nei casi ch' esigono maggiore discussione, saranno rimessi al cardinale prefetto della segnatura, perchè, intese le parti nello stesso modo, ed il parere dei prelati decano e sottodecano del tribunale, riferisca al S. Padre.

Nelle questioni di competenza fra le sacre congregazioni, ovvero fra le stesse sacre congregazioni e gli altri tribunali, si osserveranno le norme stabilite nel § 26 del contemporaneo regolamento per le cause civili nelle curie ecclesiastiche.

Sono conservate all' uditore del Papa tutte le altre facoltà ed attribuzioni nelle materie non appartenenti al foro contenzioso. I chirografi da segnarsi in appresso saranno spediti e rimarranno depositati nella cancelleria del supremo tribunale di Segnatura.

§ 12. Non vi saranno giudici particolari o privativi. Tutte le speciali delegazioni sia per giudicare una o più cause, sia per transigere sono revocate.

§ 13. Niuno, senza espresso consenso prestato nelle debite forme, può essere tradotto nè in principio di lite, nè per via di avocazione, innanzi altri giudici o tribunali fuori di quegli che sono competenti a forma del presente regolamento. È derogato a qualunque privilegio ed a qualunque legge, che disponesse in contrario.

TITOLO I.

Dei governatori.

§ 14. In ogni comune dello Stato capoluogo di un governo vi è un giusdicente chiamato governatore. Le funzioni giudiziarie che si attribuiscono ai governatori nel presente titolo, verranno esercitate nei capoluoghi di legazione dagli attuali giudici conciliatori, nei capoluoghi di delegazione verranno esercitate dagli assessori legali istituiti con l' editto del 5 luglio scorso.

§ 15. I governatori conoscono e decidono, come giudici di prima istanza:

1.° Le cause che in capitale non oltrepassano il valore di dugento scudi, salvo il disposto nel § 20 numero 2°., 3°., 4°. in ordine ai tribunali civili, e nel § 24 in ordine ai tribunali di commercio;
2.° le cause di alimenti dovuti *officio iudicis,* ovvero *iure actionis;*
3.° Le cause di mercedi dovute agli operai giornalieri, ai domestici ed altre persone di servigio;
4.° Le cause di danni dati nei rispettivi territori;
5.° Le cause di sommarissimo e momentaneo possessorio avuto riguardo al solo e nudo fatto del possesso, e senza facoltà di cumulare il petitorio.

§ 16. Nei luoghi ove non risiedono tribunali di commercio, giudicheranno pure le controversie che possono insorgere sulle contrattazioni in tempo di fiera o mercato, osservando le leggi e le consuetudini mercantili.

§ 17. Tutte le cause dovranno discutersi e terminarsi nella pubblica udienza, eccettuate le controversie relative ai contratti nelle fiere o mercati, le quali si decideranno sulla faccia dei luoghi. Le sentenze conterranno i motivi, e saranno sottoscritte dal governatore o assessore, e dal cancelliere.

TITOLO II.

Dei tribunali civili.

§ 18. In ogni capoluogo di legazione o delegazione v'è un tribunale civile, che giudica collegialmente.

§ 19. I tribunali civili residenti nei capoluoghi di legazione sono composti di un presidente, di un vice-presidente e di quattro giudici: essi sono divisi in due turni o sezioni, ciascuna di tre giudici, compresovi il presidente ed il vice-presidente. Nella legazione di Urbino e Pesaro il primo turno del tribunale civile risiederà in Pesaro, il secondo risiederà in Urbino.

Gli altri tribunali che risiedono nei capoluoghi delle delegazioni sono composti di un presidente e di due giudici.

§ 20. Questi tribunali conoscono e decidono in prima istanza

1.° tutte le cause maggiori di dugento scudi;
2.° tutte le cause di valore indeterminato;
3.° tutte le cause di qualunque somma, abbenchè non maggiori di dugento scudi, che risguardano l'interesse dei comuni.
4.° Tutte le cause, egualmente di qualunque somma maggiore o minore di dugento scudi, ove si tratti di purgazione, di cancellamento, riduzione o restrizione di vincoli ed ipoteche, di azioni ipotecarie, di graduatoria o di concorso universale e particolare, e di rendimento di conti.

§ 21. Conoscono inoltre e decidono in secondo grado di giurisdizione tutte le cause che a forma del disposto nel § 16 sono decise in prima istanza dai governatori, dai conciliatori e dagli assessori.

§ 22. Le sentenze dei tribunali civili saranno motivate: esse dovranno pronunciarsi dal presidente o vice-presidente in udienza pubblica, e sottoscriversi dallo stesso presidente o vice-presidente, dai giudici e dal cancelliere.

TITOLO III.

Dei tribunali di commercio.

§ 23. Nelle città marittime e mercantili vi sono dei tribunali di commercio composti di un presidente giureconsulto e di due giudici commercianti.

Il tribunale di commercio di Roma sarà composto ed organizzato a forma dell'editto degli 8 luglio 1831.

§ 24. I tribunali di commercio conoscono e decidono in prima istanza, come tribunali di eccezione, tutte le cause mercantili di qualunque somma, anche minore di dugento scudi, a norma del provvisorio regolamento di commercio pubblicato il 1 giugno 1821.

§ 25. Nelle provincie o delegazioni, ove non sono stabiliti i tribunali di commercio, ne faranno le veci i tribunali civili, osservando le leggi del codice e gli ordinamenti in materia commerciale.

§ 26. Le controversie che nascono sulle contrattazioni nelle fiere o mercati saranno decise nel luogo stesso del mercato o fiera, da uno dei giudici commercianti, che verrà delegato dal presidente del tribunale di commercio.

§ 27. Il disposto nel § 22 relativamente alle sentenze dei tribunali civili è comune ai tribunali di commercio.

TITOLO IV.

Dei tribunali di appello.

§ 28. Vi sono due tribunali superiori chiamati tribunali d'appello: uno in Bologna, l'altro in Macerata: ciascuno di essi è composto di un presidente e di sei giudici.

§ 29. La giurisdizione del tribunale di appello di Bologna comprende le quattro provincie o legazioni di Bologna, di Ferrara, di Ravenna e di Forlì.

La giurisdizione del tribunale d'appello di Macerata comprende la provincia ossia legazione di Urbino e Pesaro, e le delegazioni di Macerata, di Ancona, di Fermo, di Ascoli e di Camerino.

§ 30. I tribunali di appello conoscono e decidono in secondo grado tutte le cause giudicate in prima istanza dai tribunali civili.

Quello di Bologna conosce pure e decide, egualmente in secondo grado, tutte le cause di qualunque somma giudicate in prima istanza dai tribunali di commercio delle quattro provincie o legazioni.

Le cause giudicate in prima istanza dai tribunali di commercio residenti nelle provincie soggette al tribunale di appello di Macerata, saranno conosciute e decise in secondo grado dal tribunale di Ancona istituito col chirografo della sa. me. di Pio VIII in data del 26 febbraio 1830.

§ 31. Conoscono inoltre e decidono in terza ed ultima istanza le cause giudicate con sentenze difformi, in primo grado dai governatori, conciliatori od assessori, ed in secondo grado dai tribunali civili.

§ 32. Le sentenze dei tribunali di appello saranno emanate nella forma prescritta dal § 22.

TITOLO V.

Del tribunale del senatore di Roma.

§ 33. Il tribunale del senatore, ossia di Campidoglio esercita la giurisdizione in prima istanza, cumulativamente col tribunale dell'A. C., nella sola città di Roma, per le cause laiche tra meri laici, o contro meri laici, che siano abitanti e cittadini romani.

§ 34. Questo tribunale è composto:

Del senatore di Roma, che n'è il capo e presidente;
di due togati col titolo di collaterali;
di un altro togato col titolo di uditore del senatore.

§ 35. Ciascuno dei tre giudici, entro i limiti della giurisdizione superiormente stabilita, potrà conoscere e giudicare tutte le cause non maggiori di cinquecento scudi, e tutte quelle che sono di competenza dei governatori, a forma del § 15, num. 2 al 5.

§ 36. È addetto al tribunale di Campidoglio un altro giusdicente, chiamato giudice de' mercenari: esso conosce e giudica in prima istanza tutte le cause di Roma e dell' agro Romano non maggiori di cinquecento scudi, concernenti le mercedi campestri, le caparre, le anticipazioni o prestanze date per causa dei lavori di campagna, tanto fra gli agricoltori e i caporali, quanto fra i caporali ed i loro subalterni ed operai.

§ 37. I due collaterali e l'uditore del senatore riuniti insieme formeranno un tribunale collegiale di prima istanza, per conoscere e giudicare, a termini del disposto nei §§ 33 e 35, tutte le cause maggiori di cinquecento scudi, e tutte le altre, che sono di competenza dei tribunali civili nelle provincie, a forma del § 20, n. 2 al 4.

Il collaterale più anziano per ragione d'officio prende il titolo ed esercita le funzioni di vice-presidente.

§ 38. Nel proferire le sentenze i giudici ed il tribunale di Campidoglio si uniformeranno alle prescrizioni dei §§ 17 e 22, in ordine alle sentenze dei governatori e dei tribunali civili.

TITOLO VI.

Del tribunale dell' A. C.

§ 39. Il tribunale dell' A. C. è composto:

Del prelato uditore della Camera, che n'è il capo e presidente;
di due togati col titolo di assessori;
di tre togati col titolo di consiglieri;
di tre prelati luogotenenti.

§ 40. Ciascuno degli assessori conosce e giudica in prima istanza:

1.° Tutte le cause di Roma e sua Comarca non maggiori di cinquecento scudi romani, e non minori di scudi dugento, a riserva di quelle, che appartengono ai tribunali civili od ai tribunali di commercio, qualunque ne sia il valore, a forma del § 20, n. 1, 3 e 4, e del § 24.

2.° Tutte le cause della città di Roma, che nelle provincie sono di competenza dei governatori a forma del § 15.

§ 41. I tre prelati luogotenenti, ed i tre togati consiglieri riuniti insieme, formano un tribunale collegiale col nome di congregazione civile dell' A. C.

§ 42. La congregazione civile sarà composta dei soli tre prelati luogotenenti, per conoscere e giudicare le cause ecclesiastiche, a forma del contemporaneo regolamento.

Per le altre cause sarà divisa in due turni: il primo sarà formato da due prelati luogotenenti e da un togato consigliere; il secondo da un prelato luogotenente e da due consiglieri togati.

I due prelati luogotenenti più anziani per ragione d' officio prenderanno il titolo di vice-presidenti.

§ 43. Ciascuno dei suddetti turni conosce e giudica in prima istanza:

1.° Tutte le cause di Roma e sua Comarca maggiori di cinquecento scudi romani.

2.° Tutte le cause, che a forma del § 20, num. 2, 3 e 4 sono di competenza dei tribunali civili.

§ 44. Conosce ancora e decide in secondo grado di giurisdizione:

1.° Tutte le cause giudicate in prima istanza dai governatori della Comarca, da ciascuno dei giudici capitolini, dal giudice de' mercenari e dagli assessori.

2.° Tutte le cause non maggiori di cinquecento scudi romani decise in prima istanza dai tribunali civili e di commercio di Perugia, di Spoleto, di Rieti, di Viterbo, di Orvieto, di Civitavecchia, di Frosinone, di Benevento e dal tribunale di commercio di Roma.

§ 45. Finalmente conosce e giudica in terza ed ultima istanza:

1.° Le cause decise con sentenze difformi, in primo grado dai governatori della Comarca, dai giudici capitolini e dagli assessori, ed in secondo grado dall'altro dei due turni.

2.° Le cause decise con sentenze difformi, in primo grado dai governatori ed assessori delle provincie o delegazioni di Perugia, di Spoleto, di Rieti, di Viterbo, di Orvieto, di Civitavecchia, di Frosinone, di Benevento; ed in secondo grado dai tribunali civili residenti nelle stesse provincie.

3.° Le cause non maggiori di cinquecento scudi decise con sentenze difformi, in primo grado dai tribunali civili e di commercio designati nel num. 2. del § precedente, e dall'altro turno in secondo grado.

§ 46. È applicabile agli assessori dell'A. C. il § 17 del presente regolamento intorno alle sentenze dei governatori; ed alla congregazione civile il § 22 intorno alle sentenze dei tribunali civili.

TITOLO VII.

Della Rota Romana.

§ 47. Il tribunale della Rota Romana conosce e giudica in secondo grado di giurisdizione tutte le cause maggiori di cinquecento scudi romani o di valore indeterminato, decise in prima istanza dal tribunale di Campidoglio, dalla congregazione civile dell' A. C., dal tribunale di commercio di Roma, e dai tribunali civili e di commercio delle delegazioni comprese nel § 44, num. 2.

§ 48. Conosce e giudica in terza ed ultima istanza:

1.° Le stesse cause che da un turno o sezione sonosi giudicate in secondo grado, a forma del § precedente, con sentenze difformi da quelle di prima istanza.

2.° Le cause giudicate con sentenze difformi, in prima istanza dai tribunali civili, ed in secondo grado dai tribunali di appello.

§ 49. Le cause che si propongono al giudizio della Rota Romana si dividono in cause maggiori ed in cause minori; sono cause maggiori quelle che oltrepassano in capitale il valore di cinquecento scudi romani, o che hanno un valore indeterminato: le altre sono cause minori.

§ 50. Le cause maggiori si propongono con le solite formole dei dubbi, e si decidono per turno da cinque uditori, compresovi il ponente che sarà il relatore, e darà il suo voto.

§ 51. Le cause minori si decidono dallo stesso numero di giudici per via di semplice memoriale, senza formole di dubbi, e senza obbligo di pubblicare le decisioni, ritenuta peraltro la osservanza delle seguenti regole:

1.° Non potrà proporsi la causa, che dopo scorso un termine non maggiore di quaranta giorni, e non minore di un mese dal decreto del ponente.

2.° Se insorgessero difficoltà meritevoli di schiarimento, il tribunale ordinerà che si stenda una breve decisione, nella quale dovranno esporsi le ragioni di dubitare e decidere in favore dell'una o dell'altra parte, affinchè l'una o l'altra possa confutarle.

3.° Da questa decisione non si chiede nuova udienza: la causa tornerà a proporsi dopo un termine non minore di venti giorni, e non maggiore di un mese.

4.° La parte ch'è favorita dalle ragioni di dubitare non può distribuire nuova difesa: è in diritto però di rispondere alla memoria dell'altra parte, che impugna la decisione.

5.° Se il tribunale pronuncia a forma delle decisioni, non vi sarà bisogno d'inserire i motivi nelle sentenze: negli altri casi le sentenze dovranno essere motivate.

§ 52. Si decidono dall'intiero tribunale:

1.° Le cause sul valore dei rescritti o chirografi pontificî rimesse con la clausola « *de aperitione oris* ».

2.° Le cause di restituzione in intiero contro le cose giudicate inappellabili di tutti i giudici e tribunali dello Stato.

§ 53. La Rota Romana procede in tutte le cause come tribunale ordinario: l'uso delle commissioni è cessato.

§ 54. Nelle cause commerciali si osserveranno i metodi stabiliti dall'editto del primo giugno 1821.

§ 55. In tutto ciò che non è contrario alle prescrizioni contenute in questo titolo, si conservano le attuali regole, prattiche e consuetudini concernenti l'ordinatoria dei giudizi nel tribunale della Rota Romana.

TITOLO VIII.

Del tribunale supremo di Segnatura.

§ 56. V'è in Roma un tribunale supremo di Segnatura, alla di cui giurisdizione sono sottoposti tutti i giudici e tutti i tribunali dello Stato, salvo il disposto pei tribunali di commercio dall'editto del primo giugno 1821.

§ 57. Il tribunale supremo di Segnatura è composto:

Di un cardinale prefetto;
di sette prelati votanti;
di un prelato uditore del tribunale;
di un togato uditore della prefettura.

§ 58. Vi sono inoltre presso il tribunale dei prelati referendari: questi riferiscono le petizioni e le istanze dei ricorrenti, e danno il voto in ciascuna causa meramente consultivo.

§ 59. L'uditore della Segnatura esercita le funzioni di segretario del tribunale: interviene alle adunanze, e tiene registro delle risoluzioni.

§ 60. Il tribunale supremo di Segnatura co-

nosce e giudica sovranamente in nome e vece del Sommo Pontefice:

1.° Le dimande di circoscrizione o annullamento degli atti giudiziali, decreti o sentenze.
2.° Le questioni di competenza fra tribunali.
3.° Le questioni sull' unione di cause e sull' avocazione.
4.° Le questioni concernenti le ricuse dei giudici per legittimo sospetto.
5.° Le dimande di nuovo appello pienamente devolutivo in grado di restituzione in intiero.

§ 61. Non è luogo all' annullamento o circoscrizione, che nel solo caso, in cui si verifichi uno dei tre difetti sostanziali nell' ordine dei giudizi, di citazione, di giurisdizione, di mandato.

§ 62. Il tribunale supremo ammette o rigetta puramente e semplicemente la querela di nullità: non può rimetterne la cognizione agli altri giudici o tribunali di prima istanza o di appello.

§ 63. Non è luogo al nuovo appello in grado di restituzione in intiero:

1.° Se il valore della causa non oltrepassa i cinquanta scudi romani.
2.° Se non si prova una ingiustizia manifesta. Tale ingiustizia debbe risultare:

o dall' essersi giudicato sopra documenti riconosciuti in appresso come falsi;
o dall' essersi rinvenuti documenti pubblici o privati, che dimostrino fatti nuovi e decisivi;
o dal non essersi nelle sentenze avuta ragione di qualche legge;
o dall' essersi espressamente contravenuto ad una legge in vigore.

§ 64. Le cause da proporsi al tribunale supremo di Segnatura si distinguono in cause maggiori ed in cause minori. Sono cause maggiori quelle che oltrepassano in capitale il valore di dugento scudi, o che hanno un valore indeterminato: le altre cause sono minori.

§ 65. Le cause maggiori si decidono dal pieno tribunale: le altre si decidono dal prelato uditore.

I decreti del prelato uditore si rivedono in nome del cardinale prefetto dall' uditore della prefettura.

I decreti difformi dell' uno e dell' altro, se il valore della causa oltrepassa la somma di cinquanta scudi, si rivedono o intieramente, o negli articoli non conformi, dal pieno tribunale sopra semplici memorie delle parti.

§ 66. Nelle cause maggiori di dugento scudi dovrà il pieno tribunale pubblicare i motivi dei suoi rescritti: questi motivi si chiamano decisioni.

I decreti del prelato uditore e dell' uditore della prefettura nelle cause minori saranno brevemente motivati.

TITOLO IX.

Dei giudici supplenti.

§ 67. Presso ciascun governatore o assessore, vi sarà un giudice supplente per l' esercizio delle funzioni giudiziarie.

§ 68. Vi saranno due supplenti presso ogni tribunale civile di un solo turno; quattro presso i tribunali di due turni, e presso i tribunali d' appello.

§ 69. Ogni tribunale di commercio avrà un supplente giureconsulto e due supplenti commercianti.

§ 70. Le funzioni di giudice supplente sono compatibili con quelle di procuratore ed avvocato.

§ 71. I supplenti giureconsulti che per lo spazio di anni cinque avranno esercitato con lode il loro officio, acquisteranno diritto per essere preferiti sopra gli altri concorrenti di eguali meriti agl' impieghi dell' ordine giudiziario nelle provincie.

§ 72. Nei tribunali di Roma, ad eccezione di quello di commercio, non vi sono giudici supplenti.

§ 73. Non si dà onorario fisso ai giudici supplenti: essi percepiscono le diete in tutti i giorni di servigio, proporzionate all' onorario dei giudici titolari, che rappresentano.

§ 74. I giudici supplenti non hanno funzioni abituali: fanno le veci dei giudici titolari nei casi di assenza, infermità o altro legittimo impedimento: nel caso di morte del titolare, ritengono provvisoriamente il vacante officio, sino alla nomina del successore.

Potranno intervenire alle adunanze dei tribunali civili o di appello, a cui sono addetti: ma non avranno che il voto consultivo.

Disposizioni generali e transitorie.

§ 75. I giudici, i supplenti e cancellieri, i loro sostituti, e generalmente tutti gl' impiegati dell' ordine giudiziario saranno nominati dal Sommo Pontefice per mezzo della segreteria di Stato.

§ 76. I governatori, gli assessori ed i giudici supplenti dovranno avere l' età di anni 25 compiti, ed il grado di licenziato.

I presidenti, vice-presidenti e giudici dei tribunali civili e dei tribunali d' appello, i presidenti o giudici giureconsulti dei tribunali di commercio dovranno avere l' età di anni trenta compiti, ed il grado di dottore in ambe le leggi.

Questa disposizione è comune ai giudici di

Campidoglio, agli assessori ed ai consiglieri della congregazione civile dell'A. C.

§ 77. Sono abolite le sportule e le propine: i giudici, i cancellieri, i sostituti e gli altri impiegati dell'ordine giudiziario riceveranno uno stipendio fisso dal tesoro dello Stato: i giudici supplenti riceveranno egualmente dal tesoro il pagamento delle diete nei giorni di servizio a forma del § 73.

Nei tribunali di commercio i soli presidenti o giudici giureconsulti riceveranno uno stipendio: l'officio dei giudici commercianti è gratuito.

§ 78. Gli atti giudiziali, e decreti, e sentenze di tutti i giudici e tribunali istituiti col presente regolamento, i consulti, le memorie, le allegazioni, i ristretti degli avvocati o procuratori, si scriveranno in lingua italiana.

Sono eccettuati i tribunali della Segnatura e della Rota Romana, ove si conserverà l'antico uso della lingua latina.

§ 79. Le forme dei giudizi civili saranno regolate dal codice di procedura della sa. me. di Pio VII. Questo codice verrà pubblicato nuovamente con quelle aggiunte, variazioni e modificazioni, che lo pongono in armonia col presente regolamento.

Saranno pubblicate contemporaneamente le opportune disposizioni concernenti la disciplina pei giudici e tribunali, per gli avvocati, procuratori e cursori, le tasse dei giudizi e lo stabilimento e percezione dei diritti di cancelleria.

§ 80. In tutti i comuni, ove non risiedono governatori, sarà permesso ai gonfalonieri di comporre o giudicare le cause meramente pecuniarie, non maggiori di scudi cinque, secondo le norme che verranno loro pescritte con speciale istruzione della segreteria di Stato.

In Roma nulla è per ora innovato sull'esercizio della giurisdizione economica per le stesse cause pecuniarie, non eccedenti l'indicata somma o valore.

§ 81. Le cause pendenti innanzi i giudici particolari o privativi saranno riassunte nello stato e nei termini avanti i giudici o tribunali ordinari competenti.

Quelle pendenti in prima istanza ed in appello innanzi la sacra congregazione del Buon Governo saranno riassunte e decise dalla congregazione civile dell'A. C., o dalla Rota Romana a norma delle rispettive attribuzioni.

§ 82. Le cause pendenti nel tribunale della Rota Romana, abbenchè secondo le norme del presente regolamento appartenessero ai tribunali di appello, saranno proseguite e terminate nello stesso tribunale della Romana Rota.

§ 83. Le cause pendenti innanzi i giudici attuali dell'A. C. in prima istanza, ed in appello saranno riassunte e decise dagli assessori e dalla congregazione civile, secondo il grado e la competenza rispettiva.

§ 84. Le cause maggiori di cinquecento scudi pendenti innanzi i giudici di Campidoglio in prima istanza, saranno riassunte e decise dall'intiero tribunale collegialmente.

Quelle pendenti in grado di appello, se non eccedono il valore di cinquecento scudi, saranno riassunte e decise dalla congregazione civile dell'A. C. Se il valore delle medesime oltrepassa gli scudi cinquecento, saranno riassunte e decise dalla Rota Romana.

§ 85. Le cause pendenti avanti i governatori e pretori attuali delle provincie saranno riassunte e decise dai nuovi giudici e tribunali di prima istanza o di appello.

§ 86. Le cause pendenti sull'osservanza degli appelli nel tribunale di Segnatura saranno tutte decise in una o più adunanze ovvero udienze straordinarie, dal tribunale pieno, dal prelato uditore e dall'uditore della prefettura, secondo le rispettive attribuzioni.

I rescritti o decreti, coi quali si accorderà l'appello sospensivo, non saranno soggetti a reclamo o revisione.

L'uditore della prefettura riassumerà e deciderà tutte le cause, che sono pendenti innanzi monsignor decano.

§ 87. Le questioni giudiziali pendenti innanzi l'uditore del Papa, saranno riassunte e decise dal supremo tribunale di Segnatura.

Se tali questioni risguardano la osservanza degli appelli, saranno giudicate unitamente alle altre che rimangono indecise nello stesso tribunale, a norma del disposto nel § precedente.

Se risguardano i rescritti o chirografi pontificî, si procederà nella forma stabilita dal § 11.

§ 88. La giurisdizione volontaria sarà esercitata nelle provincie dai governatori, conciliatori ed assessori, se avranno la laurea dottorale; dai presidenti e vice-presidenti dei tribunali civili, e dai presidenti dei tribunali di appello.

In Roma sarà esercitata dai giudici del tribunale di Campidoglio, dagli assessori dell'A. C., dai vice-presidenti della congregazione civile, dall'uditore della prefettura del tribunale supremo di Segnatura e dall'avvocato de' poveri pei contratti che dovranno stipolarsi nelle prigioni.

REGOLAMENTO

PER LE CAUSE DEL FISCO E DELLA R. C. A.

Dei giudizi di prima istanza.

§ 1. Le cause, nelle quali ha interesse la reverenda Camera, si conoscono e si decidono per qualunque somma in primo grado di giurisdizione dai tribunali civili delle provincie.

Le cause di Roma e sua Comarca si conoscono e si decidono dalla congregazione civile dell' A. C.

§ 2. Appartengono agli stessi tribunali le controversie sulla esecuzione della mano regia: saranno esse regolate da forme più brevi e più spedite nel codice di procedura.

I decreti o sentenze da emanarsi in tali controversie non saranno appellabili che al solo effetto devolutivo.

Dei giudizi di appellazione.

§ 3. Dai giudicati dei tribunali civili delle provincie e della congregazione dell' A. C. si appella, se e come di ragione al tribunale della piena Camera residente in Roma.

§ 4. Se la sentenza proferita dal tribunale della piena Camera in secondo grado di giurisdizione è difforme da quella di prima istanza, si ricorre alla Rota Romana in terzo ed ultimo grado.

§ 5. Le cause maggiori di cinquecento scudi romani si propongono in piena Camera con le solite formole de' dubbi: il tribunale darà i motivi di decidere, che si chiamano voti camerali.

Nelle altre cause si osserveranno le prescrizioni contenute nel § 51 del contemporaneo regolamento per l' amministrazione della giustizia civile, in ordine alle cause rotali.

§ 6. Le cause di restituzione in intiero, quando tale rimedio può aver luogo, si conoscono e si decidono dal tribunale della Rota Romana.

§ 7. Nel tribunale della piena camera è conservato l' uso della lingua latina.

Dei ricorsi in via di Segnatura.

§ 8. Nelle cause fiscali si ricorre al tribunale supremo di Segnatura, come nelle altre cause civili.

§ 9. Non v' è distinzione fra cause maggiori e minori: tutti i ricorsi nelle cause di qualunque somma e valore si discutono innanzi il pieno tribunale.

Nondimeno le cause minori di dugento scudi si propongono e si decidono sopra semplici istanze o memorie delle parti.

Disposizioni generali e transitorie.

§ 10. Il contemporaneo regolamento per l'amministrazione della giustizia civile è comune alle cause del fisco in tuttociò che non si oppone alle cose superiormente stabilite.

§ 11. Le cause pendenti innanzi i giudici camerali di Roma in prima istanza, od in grado d' appello, saranno riassunte e decise dalla congregazione civile dell' A. C., dal tribunale della piena Camera o della Rota Romana, secondo le rispettive competenze.

Quelle pendenti innanzi i giudici delle provincie saranno riassunte e decise dai tribunali civili.

§ 12. Le cause pendenti nel tribunale della piena Camera o innanzi gli altri giudici camerali in via di Segnatura saranno riassunte e decise dal pieno tribunale di questo nome, qualunque sia la somma o valore delle medesime, a forma del § 9.

Per le cause indecise sull' osservanza degli appelli, si osserverà dalla piena Segnatura il disposto nel § 86 del suddetto contemporaneo regolamento.

REGOLAMENTO

PER LE CAUSE CIVILI NELLE CURIE ECCLESIASTICHE

Degli Ordinari.

§ 1. I vescovi e gli arcivescovi, e per essi i vicari generali nelle diocesi rispettive sono giudici ordinari di prima istanza:

1.° Nelle cause di competenza del foro ecclesiastico, sia per ragione di materia, sia per ragione di persone;

2.° Nelle cause meramente laicali fra meri laici, purchè le parti vi consentano nella forma prescritta della costituzione di Benedetto XIV *Romanae curiae praestantiam*, § *Iurisdictionem vero*.

§ 2. La giurisdizione degli Ordinari nelle cause di prima istanza non è limitata a veruna somma o valore.

Dei metropolitani.

§ 3. Gli arcivescovi, come metropolitani, sono giudici di appellazione in tutte le cause di qualunque somma o valore, giudicate in prima istanza dai vescovi suffraganei della loro provincia.

§ 4. Nondimeno è in libertà del soccombente di appellare *omisso medio* alla Santa Sede, ossia ai tribunali di Roma.

Del tribunale del Vicariato di Roma.

§ 5. Il tribunale del Vicariato di Roma è composto:

Del cardinale vicario di Roma e suo distretto;
di un prelato vicegerente;
di un prelato luogotenente civile.

§ 6. Ciascuno dei due prelati, vicegerente e luogotenente, anche per mezzo di un privato uditore, conosce e giudica in prima istanza:

1.° Tutte le cause di Roma e suo distretto, che nelle diocesi si conoscono e si decidono dagli Ordinari.

2.° Le cause tra meri laici, che non eccedono il valore di scudi venticinque, senza bisogno del formale consenso richiesto per le altre cause meramente laicali.

§ 7. Il cardinale vicario conosce e giudica in seconda istanza cumulativamente col prelato uditore della Camera apostolica tutte le cause non maggiori di cinquecento scudi, giudicate in primo grado dai due prelati vicegerente o luogotenente.

§ 8. Conosce pure e decide, come giudice di seconda istanza, anche in virtù delle speciali facoltà che gli vengono conferite dal S. Padre col presente regolamento, tutte le cause non superiori alla somma di cinquecento scudi, che saranno giudicate in prima istanza dal prelato uditore della Camera apostolica.

§ 9. La giurisdizione privativa del tribunale del Vicariato sugli alimenti, a forma del chirografo Clementino, nelle cause degli ebrei, dei neofiti, e nelle altre che sono al medesimo riservate dalle costituzioni apostoliche, è mantenuta.

Del tribunale dell' A. C.

§ 10. Il tribunale dell' A. C. per le cause ecclesiastiche è composto:

Del prelato uditore della Camera Apostolica;

dei due assessori togati, che ne fanno le veci nei casi e nei modi che saranno stabiliti in appresso;

della congregazione civile formata dai soli prelati luogotenenti, a norma del disposto nel § 42 del contemporaneo regolamento per le cause civili.

§ 11. Il prelato uditore della Camera conosce e giudica in prima istanza:

1.° Le cause enunciate nel num. 1 del § 6 cumulativamente col tribunale del cardinal vicario;

2.° Le controversie sull' esecuzione delle bolle o lettere apostoliche, e specialmente di quelle, ove manchi l'espressa nomina di un esecutore.

§ 12. Giudica inoltre privatamente sull' esecuzione dei rescritti emanati dalle sacre congregazioni, che non hanno giurisdizione contenziosa.

§ 13. Finalmente conosce e giudica in secondo grado di giurisdizione tutte le cause non maggiori di cinquecento scudi, decise in prima istanza dai prelati vicegerente e luogotenente civile del cardinal vicario e dagli Ordinari diocesani dello Stato.

§ 14. La giurisdizione di monsignor uditore della Camera, come giudice di seconda istanza, potrà essere esercitata in nome e vece del medesimo dai due assessori togati.

Gli assessori potranno conoscere le cause di seconda istanza sino alla sentenza che decide il merito, esclusivamente.

La sentenza sarà sottoscritta dallo stesso monsignor uditore della Camera, previo il visto dell' assessore, che avrà conosciuta la causa.

§ 15. La congregazione civile conosce e giudica in terza ed ultima istanza:

1.° Le cause non maggiori di cinquecento scudi, decise con sentenze difformi in primo grado dai vescovi suffraganei, ed in secondo grado dai metropolitani.

2.° Le cause che non oltrepassano la stessa somma decise con sentenze difformi, in primo grado dagli Ordinari diocesani e dai prelati vicegerente e luogotenente civile del vicariato, ed in secondo grado dal cardinal vicario o dal prelato uditore della Camera.

3.° Le cause della medesima somma o valore, decise con sentenze difformi, in primo grado dal prelato uditore della Camera, ed in secondo grado dal cardinal vicario.

§ 16. Le udienze per le cause ecclesiastiche si terranno in giorni distinti: il cancelliere avrà un registro particolare degli atti e delle sentenze.

Della Rota Romana.

§ 17. Il tribunale della Rota Romana conosce e giudica in secondo grado di giurisdizione tutte le cause maggiori di cinquecento scudi romani, ovvero qualificate come più gravi in materia ecclesiastica, decise in prima istanza dagli Ordinari diocesani, dal tribunale del Vicariato di Roma, e da monsignor uditore della Camera.

§ 18. Conosce e giudica in terza ed ultima istanza:

1.° Le cause maggiori di cinquecento scudi romani giudicate con sentenze difformi, in primo grado dai vescovi suffraganei, ed in secondo grado dai metropolitani.

2.° Le cause egualmente maggiori di cinquecento scudi, decise con sentenze difformi, in primo grado dagli Ordinari, dal tribunale del Vicariato di Roma, e da monsignor uditore della Camera, ed in secondo grado da un altro turno rotale.

§ 19. Conosce e giudica in grado di restituzione in intiero, quando abbia luogo, tutte le cause di qualunque somma, maggiore o mi-

nore di cinquecento scudi, decise con regiudicata inappellabile da tutti i giudici e tribunali.

§ 20. Sono applicabili alle cause ecclesiastiche i §§ 50, 51, 52, 53, 55 del contemporaneo regolamento intorno al tribunale della Rota Romana.

§ 21. Nelle cause concernenti la nullità dei matrimoni e delle professioni religiose si osserva il disposto dalle costituzioni di Benedetto XIV che incominciano *Si datam* e *Dei miseratione;* e dal § *Graviores itidem causas* dell' altra costituzione che incomincia *Iustitiae et pacis.*

Del tribunale della fabbrica di S. Pietro.

§ 22. La giurisdizione del tribunale della reverenda fabbrica di S. Pietro nelle materie di sua competenza è intieramente conservata, salvo ciò che viene stabilito nel § 26 e nelle disposizioni generali.

Delle sacre congregazioni.

§ 23. Nulla è innovato in ordine alle sacre congregazioni ed ai metodi di procedere innanzi le medesime.

Del tribunale di Segnatura.

§ 24. Nelle cause ecclesiastiche si ricorre al tribunale di Segnatura, come nelle altre cause civili, osservando il disposto nel titolo VIII del suddetto contemporaneo regolamento.

§ 25. Le sacre congregazioni non sono soggette a questo tribunale.

§ 26. Le questioni di competenza fra le sacre congregazioni, ovvero fra le sacre congregazioni e gli altri tribunali saranno giudicate sopra semplici memorie dal cardinale prefetto della Segnatura col voto consultivo dei prelati decano e sotto-decano del supremo tribunale, previa la relazione che dovrà farne al S. Padre.

Nello stesso modo saranno esaminate e decise le altre controversie relative ai giudicati proferiti in sequela delle risoluzioni che si emaneranno dalle sacre congregazioni.

Disposizioni generali e transitorie.

§ 27. Sono comuni alle cause ed alle curie ecclesiastiche le prescrizioni contenute nel contemporaneo regolamento per l' amministrazione della giustizia civile sulle appellazioni; sui gradi di giurisdizione; sulla cosa giudicata; sulla restituzione in intiero; sui giudici particolari o privativi; sulla forma e pubblicazione delle sentenze.

§ 28. Le leggi di procedura rese comuni alle cause ed alle curie ecclesiastiche dalla sa. me. di Leone XII nell' articolo 1113 della sua riforma giudiziaria in data del 5 ottobre 1824, continueranno a regolare le forme dei giudizi civili nelle stesse cause e nelle stesse curie. È applicabile a queste cause ed a queste curie il § 79 del contemporaneo regolamento.

§ 29. Le cause minori di trecento scudi pendenti innanzi i giudici suddelegati dal tribunale di Segnatura saranno decise dagli stessi giudici: se peraltro il decreto di suddelegazione non è ancora presentato, tali cause saranno deferite al metropolitano, o alla congregazione civile dell' A. C.

§ 30. Le cause fra meri laici giudicate dagli Ordinari in virtù del consenso delle parti a forma del § 1, num. 2 di questo regolamento, che sono pendenti in grado di appellazione avanti i pretori o avanti il tribunale di appello di Bologna, secondo la norma stabilita nell' articolo 33 del Motu-Proprio di Leone XII in data dei 5 ottobre 1824, se il valore delle medesime non oltrepassa i dugento scudi, saranno riassunte e decise in seconda istanza dai tribunali civili: quelle maggiori di dugento scudi saranno riassunte e decise dai tribunali di appello.

§ 31. Le cause pendenti in prima istanza avanti i luogotenenti dell' A. C. saranno riassunte e decise da monsignor uditore della Camera.

Quelle pendenti in grado di appello innanzi i medesimi luogotenenti o innanzi i giudici del tribunale del Vicariato di Roma, saranno riassunte e decise o dall' uditore della Camera e suoi assessori, o dal cardinal vicario, come giudice di appellazione secondo le rispettive competenze.

Le cause non maggiori di cinquecento scudi pendenti in terza istanza innanzi i giudici dell' uno e dell' altro tribunale, saranno riassunte e decise dalla congregazione civile.

§ 32. Per le cause pendenti sulle appellazioni innanzi il tribunale di Segnatura si osserverà il disposto nei §§ 86, 87 del regolamento contemporaneo.

§ 33. Le questioni giudiziali relative ad affari ecclesiastici pendenti innanzi l' uditore del Papa saranno riassunte e decise dal tribunale di Segnatura.

Se tali questioni risguardano l' osservanza degli appelli, o le grazie, rescritti, o chirografi pontifici, si procederà come viene prescritto nel suddetto regolamento §§ 11, 86, 87.

Se risguardano la competenza fra le sacre congregazioni, ovvero si riferiscono ai giudicati che si fossero proferiti in sequela delle risoluzioni emanate dalle medesime, si procederà come viene stabilito dal § 26.

§ 34. Gli Ordinari o vicari generali nelle diocesi rispettive, ed in Roma l' uditore di monsignor vice-gerente eserciteranno la giuris-

dizione volontaria anche negli affari tra meri laici cumulativamente con gli altri giudici designati nel § 88 di detto regolamento.

L' eserciteranno, ad esclusione di qualunque altro, in tutti i casi, nei quali è loro attribuita privativamente dalle leggi ecclesiastiche e dalle apostoliche costituzioni.

Dato in Roma dalla segreteria di Stato il 5 ottobre 1831.

T. card. Bernetti.

XXVI.

Circolare della segreteria di Stato, colla quale si accompagna la trasmissione del nuovo regolamento organico dei tribunali civili, e si aggiungono alcune istruzioni relative alla giudicatura, che è restituita alle comunali magistrature in seguito della soppressione dei podestà, ed altre disposizioni risguardanti il personale dell' ordine giudiziario.

Trasmetto a V. S. Illma l' occorrente numero d' esemplari del nuovo regolamento organico de' tribunali civili modellato su quello che fu in vigore sotto il pontificato della sa. me. di Pio VII. Ella vorrà farne eseguire senza indugio la publicazione e diramazione.

A questo fra pochi dì faranno seguito l' altro relativo all' amministrazione della giustizia criminale, e non molto dopo i due codici penali e di procedura criminale.

Ella vi rileverà la soppressione dei podestà e la restituzione dell' autorità giudiziaria comunale, fatta ai capi delle rispettive magistrature comunali fino alla somma di cinque scudi per le cause civili. Una analoga istruzione precederà l' assunzione delle nuove funzioni a cui sono chiamati i suddetti capi di magistratura.

Intanto se riuniti i consigli comunitativi si opinasse di dare al rispettivo capo della magistratura, ne' luoghi in cui non risegga un governatore, un conciliatore o un assessore, la facoltà di prescegliersi per la giudicatura competente un uditore legale con una discreta retribuzione a carico del comune, il preside della provincia avrà la facoltà di aderirvi, raccolti i suffragi della congregazione governativa.

Qualora il metodo dei conciliatori introdotto nelle legazioni fosse nei voti generali di codesta provincia, il Santo Padre non sarà per negarvisi, solo che i consigli provinciali nella loro imminente convocazione siano per chiederne l' istituzione, e stabiliscano il fondo occorrente per la spesa.

Pubblicato che sia ben anche il nuovo regolamento organico della giudicatura criminale, V. S. Illma vorrà aver cura di presentarmi uno stato, dal quale si rilevino i nomi di tutti gli attuali addetti all' ordine giudiziario in codesta provincia, compresi i podestà, non che di tutti i riformati relativi allo stesso ramo, indicandomi quale sarebbe il posto che ad ognuno di loro potrebbe competere, avuto riguardo al loro posto attuale ed alla loro rispettiva idoneità e probità, e notandomi separatamente i posti che resterebbero a provvedersi.

L' onorario che verrà a fissarsi per tutti gli addetti alla giudicatura sarà proporzionalmente regolato sulle norme stabilite dalla sa. me. di Pio VII.

Roma 8 ottobre 1831.

T. card. Bernetti.

XXVII.

Pubblicazione della vendita de' canoni e beni camerali, e della riattivazione provvisoria del quarto della dativa reale.

NOTIFICAZIONE

Tommaso della S. R. C. card. Bernetti diacono di s. Cesareo, della Santità di N. S. Papa Gregorio XVI segretario di Stato.

Gl' immensi danni che le turbolenze dei mesi scorsi, non per anco del tutto ricomposte, produssero ne' dominî della S. Sede, vanno di giorno in giorno formando una mole così complicata ed enorme di passività a carico della pubblica amministrazione, che inutilmente si spererebbe di sostenerla più oltre, senza ricorrere ad alcuno di quei mezzi straordinari, che l' urgenza suggerisce, e che la necessità sanziona. Commosso il S. Padre da questa verità quanto dolorosa, altrettanto pubblica, notoria ed incontrastabile, ci ha ordinato di pubblicare quanto siegue:

1. Saranno alienati i canoni ed i beni, che rimangono ancora in libera proprietà della reverenda Camera dopo il compiuto assegnamento per la cassa d' ammortizzazione, e monsignor tesoriere generale è incaricato di queste alienazioni.

2. Tali alienazioni saranno fatte con la più esatta formalità, e con la massima pubblicità, onde ognuno possa ottare all' acquisto che gli convenga.

3. I fondi ed i canoni da alienarsi si dovranno suddividere, sempre che ciò possa farsi senza scemarne l' integrale valore.

4. La nota delle proprietà da vendersi colla

indicazione precisa delle passività o diritti, di cui sono rispettivamente gravate o investite, non che il capitolato delle analoghe convenzioni, come anche le istruzioni sulle consegne ed aperture delle offerte si diramano contemporaneamente da monsignor tesoriere generale a tutte le provincie, nei capoluoghi delle quali saranno visibili presso i segretari generali, ed in Roma si depongono presso i segretari e cancellieri della reverenda Camera.

5. Il quarto della dativa reale contemplato nella notificazione del 12 novembre 1825 è provvisoriamente riattivato sui fondi tanto rustici che urbani, incominciando dal corrente bimestre di settembre e di ottobre.

Dalla segreteria di Stato li 11 ottobre 1831.

T. card. Bernetti

XXVIII.

Schiarimenti sui §§ 12 e 81 del regolamento organico per l' amministrazione della giustizia civile.

NOTIFICAZIONE

Tommaso della S. R. C. card. Bernetti diacono di s. Cesareo, della Santità di N. S. Papa Gregorio XVI segretario di Stato.

In virtù dei §§ 12 e 81 del règolamento organico per l' amministrazione della giustizia civile pubblicato con l' editto del 5 ottobre corrente, dichiariamo ed ordiniamo quanto siegue:

1. L' effetto delle sentenze o decreti proferiti dai giudici specialmente delegati o privativi rimarrà sospeso durante le attuali ferie, con la semplice interposizione dell' appello ai nuovi tribunali competenti.

2. L' appello legalmente intimato equivale alla inibizione che poteasi accordare in tali casi dall' uditore del Papa.

3. Qualunque innovazione si facesse in pendenza dell' appello, come sopra interposto ed intimato, sarà nulla ed attentata.

Dalla segreteria di Stato il 13 ottobre 1831.

T. card. Bernetti

XXIX.

Regolamento di procedura nei giudizi civili.

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

§ 1. Il codice di procedura della sa. me. di Pio VII tornerà ad aver forza di legge nel giorno 21 del futuro mese di novembre, epoca fissata alla riapertura di tutti i tribunali di Roma e dello Stato.

§ 2. Sono abolite le disposizioni del libro I di questo codice, concernenti la competenza dei giudici e tribunali, le citazioni, gli incombenti dell' attore e del reo, sino all' articolo 71 inclusivamente.

Quelle del libro II concernenti i governatori ed assessori.

Quelle del libro IV che risguardano il sistema organico del tribunale dell' A. C., la giurisdizione del tribunale di Campidoglio in secondo ed ulteriore grado ed in via di Segnatura, le udienze singolari degli assessori nelle cause di appello, gli assessori camerali, il tribunale collegiale della Camera, i tribunali del buon governo, dell' annona, dell' agricoltura.

Quelle del libro V e del libro VI sui ricorsi e sul modo di procedere nel tribunale di Segnatura, tanto in ordine alla osservanza degli appelli nelle cause sommarie od esecutive, quanto in ordine alla circoscrizione ed alle altre questioni al medesimo riservate.

E quelle che risguardano l' uditore del Papa.

§ 3. Le altre disposizioni dovranno eseguirsi con le aggiunte e cambiamenti che saranno espressi nei seguenti titoli.

§ 4. Sulle basi del codice di procedura di Pio VII che viene riattivato, sarà fatta con la maggiore sollecitudine una nuova compilazione delle leggi giudiziarie, tolte le inutili, ed aggiuntevi quelle, che rendono più spedito il corso dei giudizi civili.

TITOLO I.

Della competenza dei giudici e tribunali.

§ 5. La competenza del giudice o tribunale si determina
dal domicilio del reo,
dal luogo del contratto,
dal soggetto o materia della lite,
dal valore della lite.

§ 6. Le azioni personali, salvo il disposto nel § seguente, saranno introdotte innanzi il giudice o tribunale del luogo, ove è domiciliato il reo.

Se il reo non ha domicilio, saranno introdotte innanzi il giudice o tribunale del luogo della sua dimora.

Se vi sono più rei convenuti, domiciliati in

diversi luoghi, saranno introdotte innanzi il giudice o tribunale del domicilio d' uno dei rei, a scelta dell' attore.

§ 7. Se il reo convenuto non ha domicilio nè dimora nello Stato, sia perchè estero, sia perchè assente, l' azione personale sarà introdotta innanzi il giudice o tribunale del luogo, ove è contratta la obbligazione.

§ 8. Se il reo è fuggitivo o sospetto di fuga, potrà l' attore introdurre l' azione personale innanzi il giudice o tribunale del luogo ove è contratta la obbligazione, ovvero innanzi il giudice o tribunale di qualunque luogo, ove quegli siasi rinvenuto.

§ 9. Le azioni reali o miste saranno introdotte a scelta dell' attore avanti il giudice o tribunale, nella di cui giurisdizione esiste la cosa litigiosa, ovvero innanzi il giudice o tribunale del luogo, ove il reo convenuto ha il suo domicilio.

Se il reo non ha domicilio nello Stato, sia perchè estero, sia perchè assente, le azioni reali o miste dovranno introdursi innanzi il giudice o tribunale del luogo, ove è situata la cosa.

§ 10. Le azioni relative al sistema ipotecario saranno introdotte avanti il tribunale da cui dipende l' officio ove esistono le iscrizioni.

§ 11. Le azioni di rendimento de' conti, e quelle che nascono dai conti resi, saranno introdotte innanzi il tribunale del luogo, ove siasi ritenuta ed esercitata la principale amministrazione.

§ 12. Le azioni fra soci, dipendenti dai contratti di società, e quelle contro i soci per causa della società finch' essa dura, saranno introdotte avanti il giudice o tribunale del luogo, ove esiste il principale stabilimento della medesima.

§ 13. Saranno introdotte avanti il tribunale del luogo, ove è aperta la successione,

1.° Le azioni sul diritto di succedere in tutto o in parte per qualunque titolo alla eredità del defunto, abbenchè siano sequela d' una istanza per nullità di testamento.

2.° Le azioni fra coeredi concernenti la divisione della eredità, la tradizione e la garanzia delle quote ereditarie, le prestazioni rispettive e la rescissione od annullamento dell' atto stesso di divisione.

3.° Le azioni dei creditori del defunto contro gli eredi, o contro i beni ereditari, finchè sono indivisi.

4.° Le azioni che nascono da disposizioni fatte dal defunto a causa di morte in favore di qualunque persona.

Il luogo dell' aperta successione è determinato dal domicilio del defunto. Se il defunto non avea domicilio nello Stato, o se all' epoca della morte avea più domicili, è determinato dalla situazione della maggior parte dei beni immobili, comprese pure le azioni immobiliari.

§ 14. Le azioni per mercedi di operai giornalieri, dei domestici ed altre persone di servigio, per salari di opere liberali, e per funzioni, onorari e spese dovute ai procuratori ed avvocati, saranno introdotte a scelta dell' attore innanzi il giudice o tribunale del luogo, ove l' opera fu prestata, o innanzi il giudice o tribunale del domicilio o dimora del reo.

§ 15. Le azioni contro gli obbligati a prestare la garanzia, rilevazione o liberazione da molestie dovranno introdursi innanzi il giudice o tribunale, ov' è pendente la lite tra il molestante ed il molestato.

§ 16. Le dimande per l' apertura del concorso, per la cessione de' beni, per le dilazioni, i giudizi preventivi in virtù della legge *diffamari*, e tutte le altre istanze, nelle quali alcuno si costituisce reo volontario, dovranno introdursi innanzi il giudice o tribunale del luogo, ove l' istante o reo volontario è domiciliato.

§ 17. Il domicilio eletto nelle obbligazioni, nelle iscrizioni od altri atti pubblici o privati, in giudizio o fuori, quello indicato nelle lettere di cambio, o nei biglietti ad ordine per eseguire il pagamento, si ritiene come domicilio reale all' effetto di determinare la competenza.

È in facoltà dell' attore di citare il reo innanzi il giudice o tribunale dell' uno o dell' altro domicilio.

§ 18. Il valore delle cause, per determinare la competenza, sarà stabilito con le seguenti regole:

1.° Le cause relative a diritti onorifici, dignità, prerogative, preminenze, giurisdizioni, esenzioni, privilegi; quelle che risguardano filiazioni, adozioni, interdizioni, tutele, curatele e cose simili, saranno considerate come aventi un valore indeterminato e della maggiore entità.

2.° Nei giudizi petitorî per esazioni annue di canoni, di rendite o di altre prestazioni annuali e perpetue, il valore si desumerà dall' annua rendita, dal canone, o dalla prestazione moltiplicata venti volte,

3.° Se la rendita o prestazione è vitalizia, il valore si desumerà dalla rendita stessa o prestazione moltiplicata dieci volte.

4.° Nei giudizi di caducità o cessazione di enfiteusi il valore si desumerà dal canone enfiteutico moltiplicato, come al num. 2.

5.° Nelle cause concernenti le obbligazioni

da soddisfarsi in rate, il valore si desumerà dall' intiero debito, abbenchè si domandi il pagamento di una sola rata.

6.° Nelle cause sul proseguimento o cessazione dei contratti d' affitto, il valore si desumerà dalle annue pensioni o corrisposte di tutti gli anni che rimangono a decorrere fino al termine del contratto.

7.° Nelle cause di servitù reali il valore si desumerà dalla stima del fondo serviente inserita nei libri del censo.

8.° Nelle azioni reali o miste il valore della causa si desumerà dal valore della cosa-litigiosa. Se l' azione risguarda beni immobili, il valore dei medesimi, com' è descritto negli stessi libri del censo, fisserà il valore della causa.

9.° Nei giudizi di lesione il valore della causa si desumerà dal prezzo della cosa convenuto nel contratto.

10.° Se un medesimo attore per mezzo d'una sola istanza ha chiesto più crediti contro uno stesso reo convenuto, il valore della causa si desumerà dalla somma dei crediti riuniti.

11.° Nelle cause sul pagamento di crediti fruttiferi, se l'istanza dell'attore comprende il credito principale, ed una somma certa e liquida pei frutti decorsi e non pagati, il valore si desumerà dalle somme riunite della sorte e dei frutti.

Si ritiene come certa e liquida la quantità dei frutti, se l'attore enuncia nella istanza il saggio annuo dei medesimi, ed il tempo ch'è decorso senza averli pagati.

Se la somma dei frutti non è certa e liquida, il valore si desumerà dalla somma del credito principale.

12.° Il disposto del numero precedente sarà applicabile al caso in cui si fosse aggiunta all' istanza principale la dimanda accessoria dei danni ed interessi.

13.° Nel fissare il valore delle cause non si avrà mai riguardo ai frutti ed alle accessioni da decorrere posteriormente.

14.° Neppure si avrà riguardo alle eccezioni del reo: il valore dell' azione sarà sempre regolato da ciò che si contiene nella dimanda.

§ 19. Le prescrizioni intorno alla competenza dei giudici e tribunali contenute in questo titolo non recano pregiudizio alle regole particolari sulla competenza dei tribunali di commercio e dei tribunali del foro ecclesiastico.

TITOLO II.

Delle citazioni.

§ 20. L' atto di citazione deve contenere:

1.° La data del giorno, del mese, dell' anno; il nome, il cognome, il domicilio dell' attore; la costituzione del procuratore incaricato di agire per lui.

2.° Il nome, il cognome del cursore, con la designazione del tribunale, a cui è addetto; il nome, il cognome e l' abitazione del reo, con la menzione della persona, a cui sarà lasciata la copia dell' atto.

3.° L' oggetto della dimanda, e la enunciazione sommaria delle ragioni, sulle quali è fondata.

4.° La indicazione del giudice o tribunale che debbe prendere cognizione della dimanda, ed il termine a comparire.

§ 21. Nelle azioni reali o miste le citazioni enuncieranno la natura e la situazione dell' immobile, ed almeno due confini.

§ 22. Non vi sarà bisogno di costituire il procuratore

1.° Negli atti di citazione avanti i governatori, assessori od altri giusdicenti, che ne fanno le veci nei capiluoghi delle provincie.

2.° Negli atti di citazione avanti i tribunali ad istanza di un procuratore ivi esercente: egli s' intenderà costituito per sè stesso.

§ 23. L' atto di citazione sarà presentato alla persona del reo convenuto, o lasciato al suo domicilio nelle mani di alcuno dei suoi parenti, familiari o domestici.

Se il cursore non trova nel domicilio nè il reo, nè veruno dei suoi parenti, familiari o domestici, rilascerà la copia ad uno dei vicini, il quale firmerà l' originale.

Se il vicino non potesse o non volesse firmarlo, il cursore rimetterà la copia della citazione al gonfaloniere del comune, o all' anziano che ne fa le veci: in Roma la rimetterà al presidente o vicepresidente del rione, ove è domiciliato il reo. I gonfalonieri o anziani ed i presidenti o vice-presidenti apporranno il loro visto sull' originale: dovranno fare le opportune ricerche degli interessati, e consegneranno loro le copie ricevute.

§ 24. Il domicilio eletto od indicato, come al § 17 si ritiene come domicilio reale anche all' effetto di eseguirvi gli atti di citazione; potrà il reo convenuto esser citato, o nel domicilio reale o nel domicilio eletto a scelta dall' attore.

Saranno eseguite validamente le citazioni nel domicilio eletto od indicato, abbenchè non vi fossero gl' inquilini medesimi del tempo della

elezione: se i nuovi inquilini ricusassero di riceverle, il cursore ne lascierà una copia affissa alla porta della casa, e ne farà menzione nell' originale.

§ 25. La Camera Apostolica sarà citata nei tribunali di Roma in persona o al domicilio del commissario generale; e nelle provincie in persona o al domicilio dei commissari speciali ove risiedono, ovvero in persona o nel domicilio degli amministratori camerali.

Le amministrazioni fiscali, in persona dei direttori, o negli offici rispettivi, se la citazione si eseguisce nel luogo ove esse risiedono: negli altri luoghi, in persona, o nell' officio del preposto o altro legittimo rappresentante.

I pubblici stabilimenti in persona o nel domicilio di coloro, che presiedono all' amministrazione.

I comuni, in persona o nel domicilio del gonfaloniere o dell' anziano che ne fa le veci.

Le corporazioni, in persona del superiore locale.

§ 26. Nei casi espressi nel § precedente l' originale dell' atto dovrà essere vidimato dalla persona, a cui se ne rilascia copia, nel seguente modo: *visto senz' approvazione*. Non vi sarà bisogno di permesso o di altra formalità, neppure per chiamare in giudizio la Camera Apostolica.

Se le persone indicate nello stesso § ricusassero di vidimare l' originale, il cursore rilascierà alle medesime la copia dell' atto, facendo menzione di una tale ricusa.

§ 27. I pupilli, gl' interdetti, i minori saranno citati in persona o nel domicilio dei loro tutori, economi o curatori.

Le eredità giacenti, nella persona o nel domicilio del curatore deputato.

Le società di commercio finchè esistono, nelle case sociali, o se queste non vi sono, nella persona o nel domicilio d' uno dei soci.

Le unioni o masse dei creditori, nella persona o nel domicilio di uno dei sindaci o capi.

§ 28. Coloro che non hanno domicilio conosciuto nello Stato, dovranno citarsi nel luogo della loro attuale dimora: se la dimora è anche ignota, una copia della citazione sarà affissa alla porta principale dell' uditorio del giudice o tribunale avanti a cui è proposta la dimanda.

§ 29. Gli esteri che hanno contratte obbligazioni nello Stato, ed i sudditi pontificî che ne sono assenti o stabiliti in paese straniero, saranno citati mediante affissione di una copia dell' atto di citazione nella forma prescritta dal § precedente. Un' altra copia della stessa citazione sarà rilasciata al preside della provincia; ed in Roma all' assessore della Direzione generale di polizia: l' uno o l' altro apporrà il suo visto sull' originale, e trasmetterà la copia alla Segreteria di Stato, affinchè per la via ministeriale pervenga nelle mani dell' estero o dell' assente.

§ 30. Il termine a comparire per quelli che hanno domicilio o dimorano nello Stato, sarà di tre giorni nelle citazioni avanti i governatori ed assessori o altri giusdicenti che ne fanno le veci nei capoluoghi delle provincie: sarà di giorni otto nelle citazioni avanti i tribunali: questo termine verrà aumentato di un giorno per ogni spazio di venti miglia dal luogo del domicilio o dimora al luogo della comparsa.

Nei casi che richieggono celerità, i governatori ed assessori, ed i presidenti dei tribunali potranno permettere che si citi a più breve termine, salvo sempre l' aumento proporzionato alla distanza dei luoghi.

§ 31. I termini delle citazioni per coloro che dimorano fuori dello Stato, sono:

Di giorni quaranta, se dimorano in uno Stato confinante,

Di giorni sessanta, se dimorano in uno Stato non confinante, ma situato nell' Italia,

Di giorni cento, se dimorano fuori dell' Italia, ma in Europa,

E di un anno, se dimorano in una delle altre parti del mondo.

§ 32. Se un estero o un suddito pontificio domiciliato in paese estero sarà citato personalmente nello Stato, si osserveranno nell' atto di citazione i termini ordinari stabiliti nel § 30.

§ 33. Sarà rilasciata una copia dell' atto di citazione a ciascuno dei rei convenuti, compresi nel medesimo.

Nel caso che i rei od alcuni di loro vivano in comunione, sarà bastante una sola copia: le altre copie non saranno comprese nella tassa.

§ 34. Non potrà eseguirsi alcun atto di citazione nei giorni festivi di precetto, senza il permesso dell' autorità ecclesiastica.

§ 35. I cursori non potranno fare atti d' officio pei loro consanguinei ed affini, e per quelli delle loro mogli in linea retta all' infinito, nè pei loro consanguinei od affini collaterali fino al terzo grado inclusivamente: potranno farli contro i medesimi in favore di estranei.

§ 36. Nell' originale e nelle copie della citazione noteranno i cursori l' intiera spesa dell' atto.

Le copie saranno intieramente conformi agli originali, e dovranno scriversi con carattere chiaro ed intelligibile.

In ogni caso di contravvenzione al disposto in questo § saranno soggetti ad una multa non minore di uno scudo, oltre la perdita o restituzione dei loro emolumenti.

TITOLO III.

Dei governatori.

Capitolo I.

Delle cause non maggiori di dugento scudi.

§ 37. Nel giorno indicato dalla citazione le parti compariranno personalmente, o per mezzo di speciali mandatari alla pubblica udienza.

Se il reo non comparisce, il giudice, accusata la di lui contumacia, ordinerà che venga nuovamente citato, per comparire alla prima udienza dopo tre giorni: qualora persista nella sua contumacia, il giudice veduto l'atto della nuova citazione, pronuncierà la sentenza a forma della dimanda dell'attore, purchè gli sembri giusta e verificata.

Se vi sono più rei, alcuno dei quali comparisca e gli altri siano contumaci, il giudice differirà la causa per pronunciare contro di tutti una sola sentenza, dopo citati nuovamente i contumaci.

Questa sentenza non sarà soggetta a reclamo; salvo in favore dei contumaci il beneficio dell' appellazione, se e come avrà luogo.

§ 38. Se il citato o citati compariscono, il cancelliere darà lettura della dimanda contenuta nell' atto di citazione: la discussione sarà verbale, senza obbligo di notificare alcuna difesa per iscritto.

§ 39. Il giudice, sentite le parti o i loro mandatari, ordinerà che i documenti originali siano prodotti in cancelleria, e rimetterà la causa ad altra discussione nella prima udienza dopo otto giorni.

Nei casi d' urgenza potrà giudicare immediatamente.

§ 40. Nell' udienza destinata, il giudice, veduti i documenti prodotti, e sentite di nuovo le parti, se la causa gli sembra bastantemente istrutta, pronuncierà la sentenza definitiva.

§ 41. Potrà ordinare a richiesta delle parti ed anche per officio l'esame dei testimoni, fissando il giorno del medesimo, e gli articoli di fatto, intorno ai quali i testimoni indotti e da indursi per l' una parte e per l'altra dovranno essere esaminati.

Se saranno prodotte deposizioni stragiudiziali fatte innanzi notaio, potranno esse tener luogo di articoli.

Nello stesso decreto che ordina l' esame dei testimoni, dovranno essere enunciati i loro nomi, le loro qualità ed i loro domicili. Questo decreto sarà notificato per intiero alla parte ed ai testimoni, con l' intimazione a comparire nel giorno stabilito.

L'esame si farà dal giudice in presenza delle parti, osservando nel resto le prescrizioni del codice riattivato per gli esami nelle cause sommarie.

§ 42. Potrà inoltre deputare i periti, accedere sulla faccia dei luoghi, ammettere le posizioni, deferire e ricevere il giuramento, e procedere nelle dimande incidenti, secondo le norme stabilite pei giudizi di prima istanza avanti i tribunali.

§ 43. Non potrà il governatore, assessore o giusdicente che ne fa le veci, giudicare sul merito dell' eccezione, per la quale, se venisse proposta in via d' azione, sarebbe incompetente. Dovrà conoscere unicamente, se l'eccezione del reo è di ostacolo alla dimanda dell' attore.

Se l' eccezione del reo non è di ostacolo alla dimanda dell' attore, deciderà la causa, senza avere ad essa alcun riguardo.

§ 44. Sarà di ostacolo alla dimanda:

1.° L' eccezione di nullità desunta dall' incapacità delle persone, o dal difetto d' estrinseca forma.

2.° L' eccezione diretta ad impugnare un documento privato sul motivo che non è riconosciuto nelle forme legali.

3.° L' eccezione, ossia querela di falso contro i documenti pubblici o privati.

Tali eccezioni dovranno opporsi col mezzo di protesta che verrà inserita nel registro di cancelleria.

§ 45. Il giudice, veduto il registro di cancelleria, apporrà il suo visto ai documenti impugnati, e rimetterà la causa e le parti al tribunale civile.

§ 46. Se la eccezione del reo nei casi contemplati dal § 44 non è tale, che, proposta in via d' azione, renderebbe il giudice incompetente, potrà il medesimo esaminarne il merito, ed ammetterla o rigettarla.

Egualmente potrà ammettere o rigettare tutte le altre eccezioni di qualunque specie, seguendo le regole che si prescriveranno pei tribunali civili.

Capitolo II.

Delle cause di alimenti e di mercedi.

§ 47. L' atto di citazione nelle cause di alimenti e di mercedi potrà essere eseguito, con permesso del giudice, a breve termine, non minore di un giorno. La sentenza dovrà proferirsi immediatamente, o al più tardi nella prima udienza dopo otto giorni.

I testimoni, se avrà luogo l'esame, saranno intesi nella stessa udienza, previa una semplice intimazione ai medesimi ed alla parte, senza altra formalità.

§ 48. Le sentenze che condannano a prestare gli alimenti si riterranno come decreti interlocutori, che non ledono il merito principale.

Potrà il soccombente, senza bisogno d' interporre appello, introdurre una istanza principale perchè sia dichiarato, non competere il diritto alla prestazione alimentaria, o competere per una somma o quantità minore.

Tale dimanda non sarà di ostacolo alla esecuzione della sentenza.

§ 49. Le disposizioni contenute in questo capitolo risguardano le sole mercedi e gli alimenti futuri, propriamente tali: non si estendono ai legati, alle pensioni vitalizie, alle prestazioni annue, mensili, od anche diurne, che non si debbano per espresso titolo di alimenti.

Neppure si estendono agli stipendi, salari, onorari, retribuzioni per opere liberali, ed a qualunque mercede che non sia dovuta per servigio o famulato domestico, o per lavoro di campagna.

In questi casi dovrà procedersi con le regole stabilite nel cap. I.

Capitolo III.

Delle cause di danno dato.

§ 50. Le bestie che si trovino a far danno nelle altrui proprietà, potranno essere arrestate e tradotte alla pubblica depositeria: è in facoltà del proprietario o conduttore del fondo, o del guardiano pubblico di arrestarle tutte od alcuna, o di prendere un pegno dal padrone o dal custode di esse in vece di arrestarle; purchè l' arresto od il pegno si faccia prima che le bestie siano uscite dal fondo.

§ 51. Appena fatto l'arresto o preso il pegno, dovrà la parte danneggiata esporre nella cancelleria la querela o l' accusa.

Abbenchè non sia seguito l' arresto, nè preso il pegno, potrà la parte danneggiata querelarsi del danno, assumendo il peso della prova.

La querela o l' accusa si esporrà dalla parte stessa o dal guardiano pubblico, nel tempo e termine di otto giorni, a contare dal giorno in cui fu dato il danno.

§ 52. Se il padrone o custode delle bestie arrestate e tradotte in depositeria presterà una cauzione che garantisca il pagamento del danno, della pena e delle spese, dovrà il giudice ordinarne il rilascio, sopra una semplice citazione a breve termine in via di urgenza.

In difetto della cauzione, ordinerà il rilascio di tante bestie, quante eccedano manifestamente il valore approssimativo del danno, della pena e delle spese.

Se la parte danneggiata non comparisce, sarà citata nuovamente per la prima udienza dopo un giorno. Il decreto da emanarsi nel termine della nuova citazione non sarà soggetto a verun reclamo.

§ 53. Nel termine di tre giorni dalla esposta accusa o querela, la parte danneggiata citerà il padrone delle bestie, o, in assenza di esso, il custode o pastore, a pagare l' importo del danno, della pena e delle spese.

§ 54. Il giudice deputerà un perito per verificare il danno in genere ed in specie: sulla relazione del perito pronuncierà la sentenza definitiva.

§ 55. Se fosse ignoto il padrone delle bestie, il custode o pastore, la querela o l' accusa sarà data contro chiunque: il giudice pubblicherà un editto intimando a chiunque ne sarà il padrone, che, se nel termine di giorni otto non dedurrà le sue ragioni contro l' accusa, le bestie si venderanno all' asta pubblica, ed il prezzo sarà erogato nel pagamento del danno, della pena e delle spese, previa giudiziale verificazione e liquidazione del danno nella forma prescritta dal § precedente.

§ 56. Le cause di danno dato dovranno decidersi definitivamente entro giorni cinquanta dalla accusa.

Se l' accusa non è data nel termine degli otto giorni fissato dal § 51, se il reo non è citato nel successivo termine di tre giorni a forma del § 53, e se la causa non è decisa definitivamente nei cinquanta giorni dall' accusa, sarà perenta l' azione del danneggiato, e quella pure del fisco per la pena. Gli atti, che si facessero posteriormente, saranno nulli; salvo il diritto all' attore di ripetere i pregiudizi contro chi di ragione.

§ 57. Le prescrizioni contenute in questo capitolo non risguardano i danni studiosi.

Capitolo IV.

Delle cause di sommarissimo possessorio.

§ 58. Le azioni possessorie di competenza dei governatori sono quelle che si comprendono negli interdetti pretorî, diretti a conservare il possesso momentaneo e di fatto.

Non potranno ammettersi, se non sono proposte entro l' anno dalla turbativa, da colui che riteneva un possesso non precario.

Gioverà al medesimo il possesso dell' autore, ed anche quello di coloro, che hanno causa da lui.

§ 59. L' attore nel giudizio di sommarissimo possessorio dovrà provare:

1.° Il fatto del suo possesso nel tempo che precede immediatamente il fatto turbativo.

2.° Il fatto stesso turbativo, che dà luogo all' esercizio dell' azione.

§ 60. Il possessorio semplice o sommarissimo non potrà mai cumularsi col possessorio plenario o misto, e molto meno col petitorio.

§ 61. La dimanda fatta in giudizio petitorio

importerà di diritto la rinunzia dell' attore all' azione di semplice possessorio.

Il reo convenuto nel semplice possessorio non può agire nel petitorio finchè la istanza nel possessorio non sarà giudicata: e, se rimane soccombente, non potrà passare al petitorio, finchè non abbia soddisfatto pienamente a tutte le condanne contro di lui pronunciate.

§ 62. Nel decidere le questioni di sommarissimo possessorio il giudice dovrà inoltre osservare le seguenti regole:

1.° Ove esistano atti di formale apprensione del possesso, eseguiti da due o più persone, manterrà colui, che dopo averlo appreso, lo ritiene attualmente.

2.° Se non esiste atto di apprensione, manterrà colui, che dentro l'anno esercitò qualche atto possessorio, quando non provino i contradittori di averne essi pure esercitato alcuno.

3.° Se più persone esercitarono atti di possesso, manterrà colui, che li abbia esercitati con maggiore frequenza e sopra gli oggetti i più importanti.

4.° Se, avuto riguardo agli atti esercitati dai litiganti, rimane torbido il fatto del possesso attuale e momentaneo, nè può conoscersi chiaramente chi fra essi lo ritenga; il giudice ordinerà che le parti si valgano dei loro diritti in altro giudizio possessorio o petitorio ed innanzi il magistrato, che sarà competente: nello stesso decreto deputerà un amministratore perchè eserciti il possesso per chiunque sarà di ragione fino all' esito della lite.

§ 63. Nell' esame dei testimoni si osserverà il disposto dal § 47 per le cause di alimenti e di mercedi.

§ 64. Se il giudice ordinerà l' accesso sulla faccia del luogo, potrà con lo stesso decreto deputare uno o più periti, quando l'opera dei medesimi gli sembri utile o necessaria.

In questo caso potrà decidere la causa nel luogo stesso, ovvero differirla alla prima udienza dopo tre giorni.

§ 65. Le sentenze da emanarsi nelle cause sul possesso momentaneo si ritengono come sentenze interlocutorie, che non recano pregiudizio ai diritti delle parti.

§ 66. Le altre azioni possessorie oltre quelle enunciate nel § 54, se il valore del fondo controverso non oltrepassa la somma di dugento scudi, saranno giudicate dai governatori, con le norme prescritte nel capitolo I.

§ 67. Nelle cause di possessorio sommarissimo, come in quelle di alimenti, di mercedi e di danno dato, quando il reo non comparisca, dovrà procedersi a forma del disposto nel § 37.

TITOLO IV.

Dei tribunali civili.

§ 68. Nel termine a comparire il procuratore costituito dall' attore produrrà in cancelleria:

1.° L' originale dell' atto di citazione.

2.° Gli originali di tutti i documenti in esso enunciati, o le copie autentiche dei medesimi. Si ritengono, come copie autentiche finchè non sono impugnate, le copie fatte e sottoscritte dal procuratore.

3.° Il mandato di procura *ad lites* sottoscritto dal mandante, se saprà scrivere, o, nel caso che non sappia scrivere, riconosciuto per atto notarile.

§ 69. La citazione e i documenti che si producono, saranno inseriti in un fascicolo, che sarà distinto col numero progressivo. Se la causa è inscritta al ruolo, si apporrà sul fascicolo il numero di una tale iscrizione.

L' atto di produzione enuncierà distintamente le carte prodotte, e sarà firmato dal procuratore e dal cancelliere.

Se i documenti indicati nell' atto di citazione si producono posteriormente, l' atto sarà notificato al procuratore dell' altra parte, e non potrà aver luogo nella tassa delle spese a danno del soccombente.

§ 70. Nel medesimo termine della citazione il reo convenuto costituirà il suo procuratore.

La costituzione si fa per atto del procuratore costituito, col quale dichiara che egli s' incarica di procedere in causa pel reo convenuto.

La copia di quest' atto sarà notificata al procuratore dell' altra parte: l' originale relazionato dal cursore dovrà prodursi in cancelleria nelle ore 24 dalla notifica, unitamente alla copia notificata dell' atto di citazione.

La produzione si fa nella forma stabilita dal § precedente.

§ 71. In tutti gli atti successivi della causa le parti non saranno più citate in persona o al domicilio: tutte le istanze saranno notificate dall' uno all' altro procuratore.

§ 72. Non potranno essere revocati i procuratori costituiti dall' attore e dal reo nel principio della lite senza la contemporanea surrogazione di altri procuratori. Finchè tale surrogazione non sia stata fatta e notificata con atto di nuova costituzione, a forma del § 70, saranno citati legittimamente i primi procuratori.

Nel caso di morte o di rinuncia si osserveranno le disposizioni del codice, articolo 107 e seg.

§ 73. Se il reo non costituisce il procuratore, o se il di lui procuratore non fa notifi-

care l' atto di costituzione prima che la causa sia portata all' udienza, il tribunale, accusata la di lui contumacia, ordinerà che sia citato nuovamente a comparire nel termine di otto giorni, oltre il tempo corrispondente alla distanza dei luoghi.

Se vi sono più rei, dei quali alcuni abbiano costituito il procuratore, ed altri siano contumaci, il tribunale differirà la causa contro i comparenti, fintantochè sia decorso il termine d'assegnarsi ai contumaci nella nuova citazione, per pronunciare una sola sentenza.

Nel nuovo atto di citazione sarà inserito il tenore della prima.

La sentenza che verrà pronunciata non sarà soggetta a reclamo, salvo l' appello come di ragione.

§ 74. Se il procuratore costituito dall' attore o dal reo non comparisce all' udienza, il tribunale accusata la contumacia dell' uno o dell' altro, ordinerà che l' uno o l' altro sia citato nuovamente a comparire nel termine di tre giorni: qualora persista nella contumacia, sarà proferita la sentenza nel modo espresso superiormente.

§ 75. Col disposto nei due §§ precedenti è derogato alle prescrizioni del libro III, tit. XXI, sui giudizi contumaciali.

§ 76. La rinnuovazione della istanza prescritta dall' articolo 211 avrà luogo in tutte le cause: essa si farà per atto o citazione di procuratore a procuratore. Nel medesimo atto il procuratore dell' attore potrà restringere, ampliare o riformare la dimanda entro i limiti dell' azione introdotta.

§ 77. L' istanza rinnovata si proporrà nella prima udienza dopo un giorno dalla notifica.

Il tribunale stabilirà in primo luogo, se la causa è ordinaria, ovvero sommaria o esecutiva.

Se dichiara che la causa è sommaria o esecutiva, potrà deciderla immediatamente.

Nel caso contrario ordinerà, che sia proposta secondo l' ordine del ruolo.

§ 78. Abbenchè sia deciso, che la causa è meramente sommaria o esecutiva, potrà nondimeno il tribunale in progresso di lite ordinare che sia posta in ruolo, procedendo nella forma ch'è prescritta dal codice, art. 218 e seg.

§ 79. Tutte le cause si distinguono in ordinarie, ed in sommarie o esecutive.

Sono sommarie o esecutive:

1.° Le cause che risguardano l' adempimento delle obbligazioni risultanti da scritture pubbliche o private, o da qualunque atto, che contenga la confessione del debitore.

2.° Le azioni che s' introducono in virtù di sentenza passata in cosa giudicata.

3.° Quelle che risguardano locazioni d' opera, o di servigio personale, il pagamento di mercedi, di pigioni, di canoni, censi, alimenti, annue prestazioni, interessi di crediti fruttiferi o di qualunque altro capitale, legittimamente costituiti, il pagamento o la restituzione delle doti, unitamente ai frutti o interessi, e la esecuzione dei patti nuziali.

4.° Quelle, che hanno per oggetto la riparazione dei fondi locati richiesta dai conduttori, la espulsione degli inquilini, affittuari o coloni per finita locazione o colonia.

5.° Quelle che s' introducono sull' adempimento delle disposizioni testamentarie contro l' erede che abbia adita l' eredità.

6.° Quelle che risguardano la restituzione di somme, cose o documenti depositati.

7.° Le cause di danno dato, ed i giudizi in virtù degli interdetti possessori, purchè non dipendano da un titolo controverso.

8.° Le cause di nunciazione di nuova opera, di amozione di termini, e d' innovazione nel corso delle acque private.

9.° Le questioni che possono insorgere sulla esecuzione delle sentenze.

10.° E generalmente tutte le cause ch' esigono celere spedizione, e tutte quelle che in capitale non oltrepassano il valore di dugento scudi.

Le altre cause sono ordinarie.

§ 80. Le dimande incidentali saranno pure formate per atto di procuratore, contenente la esposizione breve e succinta dei fatti e dei motivi, con citazione a comparire nella prima udienza dopo un giorno.

È in facoltà del tribunale di riunire l'esame e la discussione sopra tali dimande all' esame e discussione sul merito della causa.

§ 81. Le memorie o allegazioni che si distribuiscono ai giudici del tribunale saranno notificate per intiero dal cursore, con la copia dei documenti, al procuratore dell' altra parte.

§ 82. Gli originali delle memorie o allegazioni e di tutti gli atti di procuratore saranno consegnati al cancelliere, e riuniti ai fascicoli contenenti gli atti delle cause.

In tutti gli atti, intimazioni e notifiche sarà indicato il numero del fascicolo, e quello ancora del ruolo, se la causa vi sarà inscritta.

I fascicoli delle cause, che si propongono in ciascuna udienza saranno depositati dal cancelliere sul banco del tribunale.

§ 83. I dubbi, ossiano ragioni di dubitare e di decidere che si propongono alle parti, a forma dell' art. 198 del codice riattivato, sa-

ranno trascritti dal cancelliere nelle ore 24 in un registro particolare, e saranno firmati sul registro dal presidente: il cancelliere ne darà copia alle parti richiedenti in carta libera e senza alcuna formalità.

§ 84. Fino a nuove disposizioni si osserveranno le norme del tit. VI, lib. I in ordine ai decreti o sentenze.

Il cancelliere scriverà nel foglio d' udienza anche il tenore della dispositiva di tutte le sentenze, che decidono definitivamente il merito della causa: i fogli d' udienza saranno sottoscritti dal presidente e dal cancelliere.

§ 85. Le sentenze definitive tanto sul merito che sulle dimande incidentali, saranno inserite in un registro particolare.

Esse conterranno i nomi delle parti, l' oggetto della questione, l' estratto sommario dei documenti e degli atti che esistono nel fascicolo di ciascuna causa, i motivi di giudicare ed il tenore della dispositiva conforme a quello del foglio di udienza.

Saranno stese in questa forma da uno dei giudici espressamente delegato nella parte dispositiva.

Dovranno essere sottoscritte dal presidente, dai giudici e dal cancelliere.

§ 86. Il cancelliere rilascierà alle parti la copia autentica o spedizione delle sentenze come sopra inserite nel registro, apponendovi in fine la formola esecutoria, con la quale si ordina ai cursori di procedere alla esecuzione con tutti i mezzi permessi dalla legge, alla forza pubblica di prestare a tal fine la sua assistenza, ed ai magistrati dell' ordine giudiziario d' interporre allo stesso effetto l'autorità, della quale sono investiti.

§ 87. Le copie autentiche o spedizioni rilasciate in forma esecutoria saranno notificate per intiero ai procuratori ed alle parti soccombenti.

§ 88. È derogato all' art. 87 del suddetto codice, concernente l' uso dei mandati.

Sono aboliti gli articoli 84, 85, 86, 88, salvo ciò che sarà disposto per le cause giudicate in ultimo grado, e pei termini o dilazioni da accordarsi al debitore nei §§ 132, 193 e segg. di questo regolamento.

§ 89. Tutte le altre disposizioni contenute nel lib. III del suddetto codice riattivato sino al tit. XX, inclusivamente, nelle parti che non si oppongono alle cose prescritte in questo regolamento, sono per ora mantenute.

§ 90. È derogato al titolo XXII, intorno ai giudizi per affissione.

Si procederà per affissione:

1.° Nei casi preveduti nel tit. II, §§ 28 e 29 del presente regolamento.

2.° Nel caso contemplato dal § 73 di questo titolo, in ordine ai giudizi contumaciali, se il reo, citato la prima volta nel luogo dell' attuale dimora, non è rinvenuto nello stesso luogo, all' effetto di citarlo nuovamente.

In tali casi, quando i rei convenuti dopo la prima citazione non abbiano eletto legalmente il domicilio, per le ulteriori istanze, citazioni, intimazioni o notifiche, anche delle sentenze definitive, si osserveranno le forme stabilite in detti §§ 28 e 29.

Tuttavolta nei casi a cui si riferisce il numero 1 di questo §, potrà il reo convenuto in qualunque parte del giudizio costituire il procuratore, ed essere ascoltato nelle sue difese, non ostante la contumacia, purchè la sentenza definitiva non sia stata proferita, e lo stesso reo offra e paghi le spese fatte sino al giorno della comparsa, che verranno tassate e liquidate sommariamente e senza reclamo dal presidente del tribunale.

§ 91. Della ricusa dei giudici, che è il soggetto del titolo XXII del libro III, si tratterà nel tit. IX dei ricorsi al tribunale supremo di Segnatura.

TITOLO V.

Dei tribunali di commercio.

§ 92. Nei tribunali di commercio si procederà coi metodi spiegati nell' editto di segreteria di Stato del 1 giugno 1821.

§ 93. I giudici commercianti delegati dal presidente del tribunale a forma del § 26 del regolamento organico, per decidere sulla faccia dei luoghi le controversie che nascono intorno alle contrattazioni nelle fiere o mercati, saranno accompagnati da un commesso o sostituto cancelliere.

I decreti saranno scritti in un registro particolare, firmato in ciascun giorno dal giudice e dal commesso.

Il giudice procederà sopra semplici intimi od avvisi presentati alle parti, senza altra formalità.

§ 94. Potrà sentire i testimoni, o condotti dalle parti, o chiamati per semplici avvisi, astringendoli ancora, quando occorra, con la forza a presentarsi per essere sommariamente esaminati.

Il processo verbale degli esami sarà disteso nel registro particolare, e dovrà sottoscriversi dai testimoni, se sapranno scrivere, dal giudice e dal commesso cancelliere.

§ 95. Se l' affare esige maggiore indagine, il giudice decreterà una provvidenza che assicuri i diritti delle parti, e rimetterà la causa al tribunale.

§ 96. Queste regole sono comuni ai governatori o altri giusdicenti che fanno le veci di giudici commercianti nelle fiere o mercati, in mancanza di tribunali di commercio.

TITOLO VI.

Del tribunale del Senatore di Roma, ossia di Campidoglio.

§ 97. I giudici del tribunale di Campidoglio, procedendo singolarmente o collegialmente in prima istanza, nei casi preveduti dal titolo V del regolamento organico per l'amministrazione della giustizia civile, osserveranno le forme di procedere, che saranno prescritte nel seguente titolo in ordine al tribunale dell' A. C.

§ 98. Il giudice dei mercenari addetto al tribunale di Campidoglio, procederà economicamente per via di semplici avvisi, e coi metodi attuali sino alla somma di scudi dieci.

Nelle altre cause superiori alla somma di scudi dieci procederà con le forme dei giudizi sommari ed esecutivi.

TITOLO VII.

Del tribunale dell' A. C.

§ 99. Gli assessori di monsignor Uditore della Camera Apostolica nelle cause di competenza dei governatori, si uniformeranno alle norme di procedura stabilite nel titolo III di questo regolamento.

Nelle cause superiori agli scudi dugento, ed in quelle che non sono attribuite specialmente ai governatori nel § 15 del regolamento organico per l'amministrazione della giustizia civile, osserveranno le regole che sono prescritte superiormente nel titolo IV pei tribunali civili, e quelle pure del codice riattivato, lib. IV, tit. II, cap. I, delle udienze singolari.

§ 100. La congregazione civile si uniformerà intieramente alle disposizioni del suddetto titolo IV del presente regolamento, ed a quelle del codice in esso titolo non derogate.

I togati consiglieri della congregazione civile avranno il peso di stendere le ragioni di dubitare e di decidere, che si propongono alle parti prima di pronunciare sul merito ed i motivi delle sentenze. Dovranno inoltre fare le relazioni in voce od in iscritto, assistere alle unioni o congregazioni dei creditori, e prestarsi a tutte le altre operazioni che saranno loro delegate.

TITOLO VIII.

Dei tribunali di seconda e di ulteriore istanza.

§ 101. Non si ricorre al tribunale supremo di Segnatura nelle questioni sull'osservanza degli appelli.

§ 102. Tutti i decreti o sentenze non eccettuate nel § 2 del regolamento organico per l'amministrazione della giustizia civile, sono appellabili all' effetto sospensivo.

I decreti o sentenze eccettuate dalla regola generale si dividono in tre classi: alcune sono inappellabili a qualunque effetto: alcune sono eseguibili provvisoriamente non ostante l' appello, per ministero e disposizione della legge: le altre potranno eseguirsi nello stesso modo, quando l'esecuzione provvisoria venga ordinata dai tribunali.

§ 103. Appartengono alla prima classe:

1.° I decreti o sentenze nelle cause, che in capitale non oltrepassano il valore di scudi dieci.

2.° I decreti o sentenze preparatorie, interlocutorie o provvisionali, che sono dichiarate inappellabili dal codice riattivato art. 210, 299, 445, 636, 717, 1759, e dal § 52 del presente regolamento.

3.° I decreti o sentenze sulla tassa e liquidazione delle spese.

§ 104. Saranno egualmente inappellabili le sentenze con le quali si ordina la prestazione del giuramento, se l'appello s' interpone, dopochè il giuramento fu prestato.

Nel caso di giuramento *in litem* o estimatorio potrà l'appello interporsi, anche dopo prestato il giuramento: ma non sarà ammissibile se non viene prodotto un rilevante documento, che dimostri l' eccessività della tassa o della somma giurata.

Negli altri casi potrà interporsi ed ammettersi, quando costi, che il giuramento fu prestato prima che la sentenza fosse in stato eseguibile.

§ 105. Saranno pure inappellabili le sentenze accettate dal soccombente.

L' accettazione risulta:

1.° Dalla formale rinuncia alla lite.

2.° Dall' acquiescenza espressa o tacita alle disposizioni del giudicato.

§ 106. La rinuncia alla lite può farsi per atto giudiziale o stragiudiziale.

La rinuncia per atto giudiziale si fa in cancelleria col mezzo di una dichiarazione pura e semplice intimata alla parte, ove si offre il rimborso delle spese da tassarsi e liquidarsi con decreto inappellabile dal giudice o dal presidente del tribunale.

La rinuncia per atto stragiudiziale può farsi con scrittura pubblica o privata.

Le rinuncie fatte dai procuratori senza speciale mandato saranno inutili e nulle di pieno diritto.

§ 107. Si verifica l' acquiescenza espressa:

1.° Se il soccombente ha fatto istanza in giudizio per la esecuzione del giudicato.

2.° Se ha richiesta una dilazione per eseguirlo, a forma dei §§ 193 e 194 di questo regolamento.

§ 108. Risulta l' acquiescenza tacita:

1.° Dall' avere il soccombente eseguito volontariamente il giudicato.
2.° Dall' averlo notificato all' altra parte senza alcuna riserva.
3.° Dall' avere manifestata la sua volontà di acquistarsi con qualunque atto o fatto positivo, che supponga necessariamente l' intenzione di non reclamarne, e di non volersi prevalere del rimedio dell' appello.

Gli atti o fatti del procuratore *ad lites*, senza speciale autorizzazione non provano l' acquiescenza.

§ 109. Appartengono alla seconda classe le sentenze o decreti proferiti nelle cause che esigono celerità.

Tali sono:

Le sentenze che ammettono o rigettano il beneficio della cessione de' beni, a forma dell' articolo 1436 del codice riattivato.

I decreti nei giudizi di urgenza pei casi espressi in detto codice, libro III, titolo XVII.

I decreti o sentenze proferite contro il debitore sospetto di fuga, e nei giudizi di apposizione di custode, a norma del disposto nello stesso codice, libro III, tit. XVIII e XIX.

I decreti o sentenze che rigettano le istanze incidentali per la nullità o per la revoca degli atti esecutorî, o qualunque domanda che sia diretta ad impedire o ritardare il compimento dell' esecuzione.

I decreti o sentenze dei governatori o dei giusdicenti che ne fanno le veci, nelle cause di alimenti, di mercedi e di sommarissimo possessorio.

§ 110. Appartengono alla terza classe tutti gli altri decreti o sentenze comprese in qualunque modo nell' eccezione del regolamento organico § 2, confermata nel presente § 102.

§ 111. Nei casi contemplati dai §§ 104 al 108 i tribunali competenti in secondo grado conosceranno e decideranno sull' istanza del soccombente, se debba ammettersi ed osservarsi l' interposta appellazione.

§ 112. Nei casi del § 109 le sentenze o decreti saranno eseguibili provvisoriamente dopo un giorno dalla notifica alla parte.

La parte che interpone appello potrà ricorrere al tribunale di secondo grado per ottenere l' inibitoria: ma l'appello ed il ricorso non potranno sospendere od impedire l' esecuzione provvisoria del decreto o sentenza, finchè l' inibizione non sarà accordata con decreto del tribunale.

§ 113. Il ricorso si farà nello stesso atto di notifica dell' interposto appello, con citazione a comparire nel termine di tre giorni, più il tempo proporzionato alla distanza dei luoghi. La citazione conterrà i motivi.

§ 114. Il tribunale di secondo grado accorderà la richiesta inibitoria:

1.° Se nei giudizi rispettivi non concorrono i requisiti sostanziali espressamente voluti dalla legge, sia per la competenza dell' azione, sia per la forma privilegiata.
2.° Se dimostra il ricorrente un gravame manifesto. Tal gravame debbe risultare o da un motivo di diritto che renda inammissibile l' azione, o da un fatto che si giustifichi con documenti pubblici o privati, e che in tutto o in parte l' estingua.

§ 115. Nei casi del § 110, se il soccombente interpone appello, potrà il vincitore ricorrere al tribunale di secondo grado, con citazione a comparire nel termine di tre giorni, come al § 113, perchè tolga l' effetto sospensivo, ordinando che i decreti o sentenze si eseguiscano provvisoriamente, non ostante l' appellazione.

§ 116. Il tribunale toglierà l' effetto sospensivo, accordando l' esecuzione provvisoria dimandata dal vincitore.

1.° Se dagli atti risulta, che il decreto o sentenza di cui si disputa, è compresa nell' eccezione alla regola generale,
2.° Se il soccombente non allega e non dimostra un motivo giusto e ragionevole di gravame.

§ 117. È in facoltà del tribunale di ordinare a vantaggio dei litiganti quelle cauzioni e provvidenze che saranno opportune, sia per conservare la cosa durante il giudizio di appello, sia per assicurare al soccombente la restituzione delle cose e delle somme da pagarsi in virtù della sentenza appellata, qualora tale sentenza si revocasse in secondo grado.

§ 118. Le questioni che risguardano l' ammissione o la osservanza degli appelli, la inibitoria, la esecuzione provvisionale e le cauzioni saranno proposte e giudicate nella forma delle dimande incidenti.

I decreti saranno irretrattabili e non soggetti ad appello o revisione.

§ 119. Nel tribunale della Rota romana le questioni medesime s' introdurranno per via di semplice citazione: saranno rimesse dal ponente alla prima Rota dopo dieci giorni, per via di memoriali, e saranno decise dal medesimo con decreti irretrattabili e non soggetti ad appello o revisione, a forma dei rescritti.

§ 120. L' esecuzione provvisoria non ostante appello non si estende alla cattura del debitore, eccettuati i casi del sospetto di fuga, e della mano regia, senza pregiudizio delle leggi particolari in materia di commercio.

Neppure si estende alla tassa, liquidazione e pagamento delle spese.

§ 121. I tribunali di secondo grado, revo-

cando o riformando le sentenze precedenti, non potranno ordinare, che le sentenze revocatorie o riformatorie si eseguiscano provvisoriamente non ostante appello.

§ 122. Il termine ad appellare dalle sentenze dei governatori o giusdicenti che ne fanno le veci, è di giorni tre dalla notifica alla parte, oltre il tempo corrispondente alla distanza dei luoghi.

Per le altre sentenze proferite in tutte le cause anche sommarie od esecutive si osserverà il disposto negli articoli 953 e 954 del codice riattivato.

Sono eccettuati i decreti o sentenze contemplate dai §§ 109 e 112, per l'effetto della esecuzione provvisoria ordinata dalla legge.

§ 123. Gioverà all' attore l'appello interposto dal reo, e viceversa.

L' appello che s' interpone da uno o più consorti di lite gioverà a tutti quelli che sono compresi nel giudicato.

§ 124. Non sarà tenuto l'appellante a produrre la copia autentica del processo innanzi il tribunale di secondo grado, se il giudice o tribunale che ha decisa la causa in prima istanza risiede nello stesso luogo.

In tale caso basterà produrre la copia autentica o la copia notificata dal cursore, del decreto o sentenza co' suoi motivi, e ripetere o indicare gli atti e documenti che esistono nella cancelleria del primo giudice o tribunale.

I documenti da esibirsi ai giudici in appoggio delle difese saranno certificati veri dai respettivi procuratori.

Nondimeno il tribunale potrà farsi rimettere dal cancelliere di prima istanza il fascicolo che contiene gli atti e i documenti relativi alla causa.

§ 125. Negli altri casi sarà tenuto l' appellante alla produzione e trasporto degli atti.

I cancellieri dovranno rilasciarne le copie autentiche senza veruna duplicazione, e senza inserirvi il tenore delle allegazioni o difese, e delle sentenze definitive, se la copia di questi atti non viene loro commessa espressamente.

Le copie duplicate saranno a carico dei cancellieri, senza poterne esigere l' emolumento nè il rimborso della spesa: le copie delle allegazioni o sentenze, se verranno commesse, saranno a carico del committente.

§ 126. Le regole stabilite nel codice riattivato sulla perenzione e sulla prosecuzione degli appelli nei giudizi ordinari, sono comuni agli appelli dai decreti o sentenze nelle cause sommarie o esecutive.

§ 127. Sono aboliti gli articoli 980 al 984; gli articoli 987 al 989; gli articoli 996, 997, 999 al 1015; e l'articolo 1024 dello stesso codice.

Le altre disposizioni del libro V, concernenti il modo di procedere nelle cause d' appello in tuttociò che non si oppone alle cose prescritte in questo titolo, sono conservate.

§ 128. Le regole di procedura pei tribunali di secondo grado sono comuni ai tribunali d' ulteriore istanza, salvo le forme particolari dell'ordinatoria, vigenti nel tribunale della Rota romana, in quanto possono conciliarsi con le leggi generali.

§ 129. Se nasce disputa sulla conformità delle sentenze di primo e di secondo grado, sarà decisa preliminarmente dai tribunali di terza istanza nelle forme prescritte per le questioni sull' osservanza degli appelli, e sull' esecuzione provvisoria nei §§ 113 e 118.

§ 130. Le formole dei dubbi che si propongono alla Rota romana saranno tratte dall' istanza o libello proposto in primo grado: nelle sole cause decise dalla stessa Rota si proporrà la formola: *an sententia sit confirmanda, vel infirmanda, in casu etc.*

La formola: *an constet de reiudicata etc.* è riservata per le sole cause di restituzione in intiero.

§ 131. Nelle cause di restituzione in intiero non potrà la Rota proferire la sentenza confermatoria, revocatoria o riformatoria della cosa giudicata, senza che siano emanate precedentemente due decisioni conformi.

Abbenchè la sentenza della Rota riformi o revochi la cosa giudicata, non sarà mai luogo a reclamo ulteriore.

§ 132. Le sentenze proferite dai tribunali di secondo grado, confermatorie dei decreti o sentenze precedenti, e quelle emanate dai tribunali di terza ed ultima istanza saranno eseguibili dopo dieci giorni dalla notifica alla parte.

§ 133. L' esecuzione delle sentenze appartiene ai giudici di prima istanza, se le medesime sono confermate dai tribunali superiori.

Se le sentenze di prima e di seconda istanza in tutto o in parte sono difformi, e non siasi interposto nuovo appello, l' esecuzione appartiene al tribunale che ha giudicato in secondo grado.

Se in virtù del nuovo appello la causa fu decisa in terzo grado, apparterrà l' esecuzione al tribunale, la di cui sentenza venne confermata.

Se finalmente la sentenza proferita in terzo grado non è conforme alle sentenze precedenti, apparterrà l'esecuzione al tribunale che ha giudicato in terza ed ultima istanza.

TITOLO IX.

Del tribunale supremo di Segnatura.

Capitolo I.

Del ricorso per annullamento o circoscrizione.

§ 134. Allorchè si verifica nei giudizi uno dei tre difetti sostanziali, di citazione, di giurisdizione, o di mandato, si può ricorrere al tribunale supremo di Segnatura per l' annullamento o circoscrizione degli atti o delle sentenze.

§ 135. Si verifica il difetto di citazione, quando fu omessa la citazione introduttiva del giudizio; ossia, quando il reo convenuto non fu citato in principio di lite, nè in persona, nè al domicilio, nè alla sua dimora, nè in altro luogo determinato dalla legge.

§ 136. Un terzo che aveva interesse principale nella causa, e che non venne citato, può dimandare l' annullamento degli atti, decreti e sentenze che ledono i suoi diritti, per difetto di citazione.

§ 137. Si verifica il difetto di giurisdizione, quando il reo fu citato innanzi un giudice o tribunale incompetente, sia per ragione della persona, sia per ragione della materia, sia per ragione della somma o valore della lite.

§ 138. Si verifica il difetto di mandato, quando il giudizio fu introdotto e proseguito da un falso procuratore.

Si presume falso il procuratore, se non ha prodotto il mandato di procura.

§ 139. Le nullità pei tre difetti sostanziali contemplate nei §§ precedenti, potranno opporsi innanzi i giudici o tribunali che conoscono il merito della causa.

Se non furono opposte in prima istanza, od in secondo ed in terzo grado; avrà luogo il ricorso per annullamento al tribunale supremo.

§ 140. È riservata esclusivamente al tribunale supremo la nullità per difetto di giurisdizione, se il difetto risguarda la materia o il valore della lite, ovvero le persone o le cose appartenenti al foro ecclesiastico.

§ 141. Il ricorso per annullamento o circoscrizione al tribunale supremo di Segnatura dovrà interporsi nella cancelleria del giudice o tribunale, ove esistono gli atti, i decreti o sentenze impugnate: sarà tenuto il ricorrente di allegare il difetto o difetti che danno luogo al rimedio straordinario.

L' uso delle citazioni speciali è cessato.

§ 142. Il cancelliere del giudice o tribunale rilascierà al ricorrente la copia autentica dell' atto di ricorso: il ricorrente la farà notificare per intiero all' altra parte, con citazione a comparire innanzi il tribunale supremo nel termine di otto giorni, con l' aggiunta del tempo corrispondente alla distanza dei luoghi.

§ 143. Nel termine assegnato dal § precedente l' atto di ricorso e di citazione sarà riprodotto nella cancelleria del tribunale supremo, ed inscritto nel ruolo.

§ 144. Nello stesso termine dovrà il citato costituire il suo procuratore: la costituzione del procuratore si fa nella forma prescritta dal § 70.

§ 145. Se il citato non costituisce il procuratore, o se il procuratore non avrà fatto e notificato l' atto di costituzione, dovrà il ricorrente citarlo la seconda volta a comparire nel termine di otto giorni, più il tempo proporzionato alla distanza per rispondere alla prima dimanda che verrà inserita nel nuovo atto di citazione, unitamente al tenore del ricorso.

Se persiste nella sua contumacia, decorso il nuovo termine assegnato, la seconda citazione sarà letta in udienza, e gli atti verranno proseguiti, come sarà disposto nei §§ seguenti.

§ 146. L' istanza contenuta nell' atto di ricorso sarà rinnuovata contro il procuratore costituito innanzi monsignor uditore del tribunale.

Monsignor uditore rimetterà le cause maggiori al pieno tribunale, destinando la prima segnatura dopo un mese: nello stesso decreto destinerà il prelato referendario che proponga la causa e ne faccia rapporto.

§ 147. Nel termine di giorni quindici dal decreto di monsignor uditore, dovrà il ricorrente produrre in cancelleria la copia autentica degli atti da annullarsi o circoscriversi.

Se nell' atto di ricorso è richiesto l' annullamento delle sole sentenze, basterà produrre la copia autentica delle medesime.

Non sarà tenuto il ricorrente a produrre la copia autentica degli atti dei tribunali di Roma. La semplice indicazione di tali atti e dei documenti prodotti nelle cancellerie si ritiene come formale produzione.

Nel resto si osserveranno le norme del § 124.

§ 148. Nel medesimo termine saranno tenute ambedue le parti a produrre gli altri documenti, dei quali faranno uso innanzi il supremo tribunale.

Se queste produzioni non saranno fatte nel termine assegnato, ciascuna delle parti è in facoltà di chiedere che la proposizione della causa venga differita.

§ 149. Dieci giorni prima che la causa venga proposta, il procuratore del ricorrente intimerà al procuratore dell' altra parte, che nella prossima Segnatura avrà luogo la discussione sulla sua dimanda.

Se il procuratore dell' altra parte non riceve questa intimazione, dovrà egli farla eseguire otto giorni prima della discussione.

Se l' uno e l' altro procuratore trascurano d' intimare, ambedue saranno condannati ad una multa non minore di scudi quattro a vantaggio del pio istituto s. Ivo.

§ 150. Le allegazioni dei difensori coi sommarî rispettivi saranno notificate vicendevolmente dall' uno all' altro procuratore sei giorni prima della Segnatura destinata: contemporaneamente saranno distribuite al cardinale prefetto, ai prelati votanti, all'uditore del tribunale, al referendario della causa ed all' uditore della prefettura.

Nel fine dell' allegazioue dovrà riferirsi testualmente il tenore dell' istanza del ricorrente, non che degli atti e sentenze, delle quali si chiede l' annullamento.

§ 151. Tre giorni prima della Segnatura destinata i procuratori dell' una e dell' altra parte dovranno notificarsi scambievolmente le risposte.

§ 152. Nel giorno successivo i giudici sentiranno le informazioni in voce dei difensori delle parti: proporranno ai medesimi le difficoltà di fatto e di diritto, onde avere gli opportuni schiarimenti.

§ 153. Il tribunale dovrà conoscere se alcuno dei tre difetti è chiaramente verificato: nel dubbio rigetterà la dimanda per l' annullamento.

§ 154. Rigetterà egualmente la dimanda, se il difetto sostanziale apparisce rimesso o sanato.

§ 155. È rimesso o sanato il difetto di citazione:

1.° Per la comparsa della parte, abbenchè non citata.

2.° Per l' appello interposto dalla stessa parte non citata contro i decreti o sentenze.

3.° Per qualunque atto positivo, da cui risulti con certezza la scienza dell' introdotta lite, e la rinuncia volontaria alla nullità.

§ 156. Il difetto di giurisdizione concernente la materia ed il valore della lite, ovvero le persone o le cose soggette al foro ecclesiastico è assolutamente insanabile.

Può sanarsi il difetto di giurisdizione in ordine alle persone laiche, se il giudice o tribunale è competente a giudicare contro i laici per ragione della materia e della somma.

Questo difetto è rimesso o sanato per la comparsa della parte, che invece di allegare l' eccezione declinatoria, produca documenti e difese sul merito della causa.

§ 157. È sanato o rimesso il difetto di mandato:

1.° Per l' appello interposto dallo stesso mandante in persona, o col mezzo di speciale procuratore contro i decreti o sentenze, prima che l' altra parte abbia opposta la nullità.

2.° Per qualunque atto positivo anteriore alla querela di nullità, da cui risulti la ratifica, a termini del comune diritto.

§ 158. Dopo la prima discussione il tribunale supremo ordinerà che venga emanata una breve decisione contenente i motivi del suo opinamento contro l' una o l' altra parte: proferirà il rescritto conforme a tale opinamento; destinerà un votante all' effetto di stendere la decisione; e differirà l' ulteriore esame della causa alla prima Segnatura dopo venti giorni, da quello in cui sarà notificata la decisione.

La decisione potrà notificarsi senza che sia sottoposta a formalità di registro.

Se il procuratore dell' una o dell' altra parte non avrà esibite le sue difese, gli sarà intimato, che la causa verrà decisa irretrattabilmente, s' egli non l' esibisce nella seconda discussione.

§ 159. La parte favorita dalla decisione non potrà distribuire nuova difesa nel secondo sperimento: distribuirà la sola decisione, con una breve supplica per la conferma del rescritto.

Dovrà la parte soccombente distribuire ai giudici una nuova allegazione per confutare i motivi di decidere, chiedendo la revoca del rescritto precedente.

§ 160. Il rescritto del tribunale dopo la nuova discussione, abbenchè revocatorio dal precedente, sarà sempre irretrattabile e definitivo, non ostante la nuova contumacia del procuratore.

Sarà destinato un votante all' effetto di stenderne e pubblicarne i motivi, quando sia revocatorio o difforme in qualche parte dal primo.

§ 161. La nuova decisione dovrà notificarsi al soccombente, come al § 158, e prodursi in cancelleria unitamente alla prima: nello stesso atto sarà citato il procuratore a comparire innanzi monsignor uditore nella prima udienza dopo un giorno, perchè in sequela del rescritto e della decisione ammetta o rigetti la dimanda di annullamento e condanni la parte vinta alle spese.

Monsignor uditore pronuncierà il decreto pienamente conforme all' emanato rescritto ed alla decisione.

L' estratto autentico del decreto contenente la formola del rescritto ed una copia della decisione si produrranno nella cancelleria del giudice o tribunale, ove esistono gli atti o le sentenze, delle quali fu ordinato l' annullamento. Il cancelliere inserirà l' uno e l' altra nel fascicolo della causa.

§ 162. Sull' istanza del vincitore si farà la tassa e liquidazione delle spese in contradittorio col procuratore del soccombente; i documenti relativi alla medesima saranno prodotti in cancelleria: in caso di reclamo i decreti di monsignor uditore saranno riveduti dall' uditore della prefettura.

§ 163. L'uditore del tribunale deciderà le cause minori sulle istanze rinnuovate contro i procuratori o contro le parti, qualora siano contumaci.

Se nasce disputa sul valore della causa, rimetterà l'incidente al pieno tribunale: il tribunale pieno lo deciderà sopra semplici memorie delle parti a relazione dello stesso uditore.

§ 164. È permesso ai procuratori di esibire a monsignor uditore ed all'uditore della prefettura brevi memorie manoscritte: queste memorie saranno notificate dall'uno all'altro procuratore tre giorni prima dell'udienza.

§ 165. Monsignor uditore potrà accordare al soccombente il permesso di citare per la revoca del primo decreto.

Il secondo decreto non sarà soggetto a reclamo ulteriore.

§ 166. Avrà luogo la stessa forma di procedere avanti l'uditore della prefettura.

Niuna citazione potrà eseguirsi senza il di lui permesso in iscritto.

§ 167. L'uditore del tribunale e l'uditore della prefettura non potranno accordare veruna supersessoria: queste supersessorie potranno disprezzarsi impunemente senza vizio di attentato.

§ 168. I ricorsi al tribunale supremo di segnatura per annullamento o circoscrizione non avranno effetto sospensivo. Qualunque inibizione venisse chiesta ed accordata, sarebbe nulla di pieno diritto e di niun valore.

Capitolo II.

Dei ricorsi nelle questioni di competenza, di unioni e avocazioni delle cause.

§ 169. Se una medesima causa è introdotta simultaneamente avanti più giudici o tribunali, si ricorre al tribunale supremo di Segnatura, perchè dichiari, quale fra i giudici o tribunali debba proseguirla e giudicarla.

§ 170. Il tribunale supremo deciderà la questione secondo le norme sulla competenza, stabilite nel tit. I del presente regolamento: ordinerà che la causa si prosegua innanzi il giudice o tribunale che sarà dichiarato competente, annullando gli atti degli altri giudici o tribunali.

§ 171. Nei ricorsi per le unioni, avocazioni o remissioni di cause, si osserveranno le regole del codice riattivato, art. 26 al 28.

§ 172. Non è ammissibile il ricorso per l'avocazione o remissione di una causa, che non sia pendente.

§ 173. I ricorsi nelle questioni di competenza s'interporranno avanti il giudice o tribunale, che si pretende incompetente.

I ricorsi per le unioni, avocazioni e remissioni s'interporranno avanti il giudice o tribunale da cui si pretende che la causa debba avocarsi.

Gli uni e gli altri avranno effetto sospensivo.

§ 174. I ricorrenti dovranno produrre nella cancelleria del tribunale supremo la copia autentica degli atti dei giudici o tribunali ove sono introdotte le cause, osservando il prescritto nel § 147.

Capitolo III.

Della ricusa dei giudici.

§ 175. Le istanze concernenti la ricusa dei giudici per legittimo sospetto saranno introdotte e proseguite innanzi il tribunale supremo di Segnatura, com'è prescritto nel tit. XXIII, libro III del codice riattivato.

§ 176. Il ricorso s'interporrà nella cancelleria del governatore, assessore o giusdicente che si ricusa, ovvero in quella del tribunale ove siedono i giudici che egualmente vengono ricusati.

L'atto di tale ricorso conterrà i motivi della ricusa, e sarà notificato agli stessi giudici, che si allegano sospetti.

Esso avrà l'effetto sospensivo.

§ 177. Abbenchè la causa nella quale i giudici si sono ricusati non oltrepassi il valore di duecento scudi, l'istanza per la ricusa verrà sempre decisa dal pieno tribunale.

Capitolo IV.

Del ricorso per la restituzione in intiero.

§ 178. Il rimedio straordinario della restituzione in intiero nei casi contemplati dal § 63 del regolamento organico per l'amministrazione della giustizia civile, non è ammissibile se il ricorso al tribunale supremo non s'interpone nel termine di mesi sei dall'ultimo giudicato.

Questo termine è perentorio: decorre indistintamente contro tutte le parti, qualunque siano i privilegi ed il favore che loro accorda la legge.

I mariti, i tutori, i curatori, gli economi, gli amministratori e le altre persone investite di qualsivoglia rappresentanza pubblica o privata, saranno responsabili verso i loro rappresentanti pei danni ed interessi, se e come di ragione.

§ 179. Il ricorso per la restituzione in intiero s'interporrà nella cancelleria del tribunale, che ha pronunciato in ultimo grado: dovrà in esso allegarsi uno dei motivi che sono enunciati nel suddetto § 63 del regolamento organico.

§ 180. Il ricorrente dovrà produrre nella

cancelleria del tribunale suprèmo la copia autentica delle sentenze che formano la cosa giudicata.

§ 181. L' inosservanza delle forme prescritte dalle leggi di procedura potrà ritenersi dal tribunale supremo come violazione di legge, all' effetto di ammettere i ricorsi per la restituzione in intiero nei seguenti casi:

1.° Se i tribunali non hanno dato per iscritto i dubbi o ragioni di dubitare e di decidere, a forma del § 83 di questo regolamento.
2.° Se le sentenze non sono motivate.
3.° Se non furono osservati i termini sostanziali del giudizio.

§ 182. I rescritti del tribunale supremo nelle cause di restituzione in intiero saranno sempre concepiti con formole devolutive: ma qualunque sia la formola di rescrivere, non sarà mai sospesa od impedita la esecuzione piena ed assoluta della cosa giudicata.

§ 183. L' esecuzione volontaria delle cose giudicate non toglie il diritto al soccombente per implorare ed ottenere dal tribunale supremo il rimedio straordinario della restituzione in intiero.

Capitolo V.

Disposizioni comuni ai quattro capitoli precedenti.

§ 184. Non potranno leggersi in udienza le istanze relative ai ricorsi interposti al supremo tribunale, se i ricorrenti nel riprodurre gli atti di ricorso, non avranno depositato presso il cancelliere del tribunale supremo la somma di scudi dieci nelle cause maggiori, e di scudi quattro nelle cause minori.

Queste somme nel caso di soccombenza si lucreranno dalla pia congregazione di s. Ivo: nel caso di vittoria saranno restituite ai deponenti.

§ 185. Nelle cause o ricorsi per la ricusa dei giudici e pel rimedio straordinario della restituzione in intiero, i ricorrenti che soccombono saranno inoltre condannati ad una multa non minore di scudi cinque a vantaggio del pubblico tesoro.

§ 186. In tutte le cause giudicate dal pieno tribunale, o dal prelato uditore, e dall' uditore della prefettura, la parte vinta sarà condannata alle spese.

Le spese saranno liquidate nella forma prescritta dal § 162.

I decreti di monsignor uditore o dell' uditore della prefettura saranno eseguibili dopo il termine di dieci giorni dalla notifica alla parte.

Se nella tassa si comprendono danni ascendenti a somma maggiore di duecento scudi, la questione sarà rimessa al pieno tribunale affinchè la decida sopra semplici memorie.

§ 187. Il ricorso al pieno tribunale nella difformità dei decreti di monsignor uditore e dell' uditore della prefettura si farà nelle ore 24, dal decreto revocatorio e riformatorio, col mezzo di protesta e dichiarazione in cancelleria, da intimarsi al procuratore dell' altra parte.

La causa sarà proposta e decisa dal pieno tribunale, senz' altro intimo o formalità nella prima Segnatura dopo otto giorni, a relazione di monsignor uditore.

§ 188. Monsignor uditore riferirà al pieno tribunale tutte le cause che si propongono sopra semplici memorie.

§ 189. È cessato l'uso dei fogli firmati dal referendario con la formola « *proponam* », nei quali monsignor uditore notava i rescritti del pieno tribunale.

Monsignor uditore noterà i rescritti in un registro, che dovrà ritenersi dal cancelliere per comodo dei procuratori.

§ 190. Quindici giorni prima di ciascuna Segnatura il cancelliere pubblicherà la nota delle cause che saranno proposte.

Questa nota sarà estratta dal ruolo, secondo l' ordine del medesimo.

Il numero delle cause da proporsi non sarà maggiore di venti: potrà essere aumentato, se il cardinal prefetto del tribunale lo crederà opportuno.

§ 191. Le disposizioni del capitolo I sulla forma dei ricorsi e sul modo di procedere nelle cause di annullamento sono comuni alle altre cause, delle quali si tratta nei capitoli II, III, IV.

TITOLO X.

Dell' esecuzione dei giudicati.

Capitolo I.

Delle ferie e delle dilazioni.

§ 192. Non potranno eseguirsi i giudicati col mezzo di sequestri, di pignoramenti, di subaste, di delibere e di atti d' immissione al possesso:

1.° Nei giorni di domenica ed altre feste di precetto, compresa quella del Santo protettore di ciascun luogo.
2.° Nei giorni feriati in onore di Dio. Tali sono:
   Le ferie Natalizie, che incominciano il 17 dicembre inclusivamente, e durano a tutto il giorno dell' Epifania.
   Le ferie Pasquali, che incominciano dalla domenica delle Palme, e durano a tutta la domenica in Albis,

Non si deroga agli usi tollerati relativamente agli ebrei.

§ 193. Il giudice o tribunale può sospendere l'esecuzione del giudicato, se il soccombente comparisce personalmente, o col mezzo di speciale mandatario nella cancelleria, e dichiara di accettare la condanna senza veruna condizione o limitazione, confessando il debito, e rinunciando a qualunque rimedio anche straordinario.

In questo caso il giudice o tribunale può accordargli una dilazione non minore di trenta e non maggiore di novanta giorni, se la rinuncia ed accettazione è fatta dopo la prima sentenza.

Non minore di giorni quindici e non maggiore di quaranta, se la medesima è fatta dopo emanata la seconda sentenza confermatoria della prima.

§ 194. Se il debitore nella forma prescritta dal § precedente ammette l'azione, confessa il debito e rinuncia a qualunque rimedio sia ordinario, sia straordinario, allorchè la prima sentenza non è ancora proferita, potrà il giudice o tribunale accordargli una dilazione non minore di due mesi, e non maggiore di quattro.

La stessa dilazione gli sarà accordata, se rinunciando alla seconda sentenza revocatoria o riformatoria, ed a qualunque rimedio come sopra, accetta pienamente la prima.

§ 195. Queste dilazioni non sospendono la tassa e la liquidazione delle spese: impediranno che il debitore sia costretto al pagamento.

Capitolo II.

Della tassa e liquidazione delle spese.

§ 196. Si farà la tassa e liquidazione delle spese nei modi prescritti dal codice riattivato art. 1338 e seg.

§ 197. La tassa comprenderà le spese di tutte le istanze in tutti i gradi di giurisdizione: chi soccombe in ultimo grado è tenuto alla rifazione delle spese di tutte le istanze precedenti.

È derogato al disposto in detto codice artic. 1168.

§ 198. Le spese saranno liquidate a forma della tariffa da pubblicarsi con separato regolamento. Sotto il nome di spese si comprendono gli onorari dei procuratori ed avvocati, che hanno difesa la lite.

Le spese dichiarate irrepetibili non potranno tassarsi a carico del soccombente che in due soli casi:

1.° Se vi è patto speciale tra le parti.
2.° Se vi è condanna espressa ai danni ed interessi estrinseci.

In tutti gli altri casi, abbenchè i giudizi siano privilegiati, è dovuta la rifazione delle sole spese giudiziali o repetibili.

§ 199. La tassa delle spese innanzi i governatori o altri giusdicenti che ne fanno le veci, è limitata alle spese vive: esse saranno liquidate nella stessa sentenza.

Se vi è gravame nella tassa, potrà dedursi innanzi il medesimo giudice o innanzi il presidente del tribunale a cui appartiene la esecuzione come al § 133.

§ 200. È derogato in parte all'artic. 1152 del codice riattivato. Il giudice delegato che fa il rapporto sul gravame della tassa, potrà dare il suo voto cogli altri giudici del tribunale.

§ 201. Nel tribunale della Rota romana la tassa e liquidazione delle spese sarà fatta e sottoscritta dal prelato ponente, previo accurato esame delle singole partite.

È permesso ai litiganti di ricorrere contro tale liquidazione all'intiero turno rotale che ha giudicato il merito della causa: i ricorsi si faranno per mezzo d'istanza, che sarà giudicata sopra semplici memoriali.

I rescritti della Rota, ed i decreti analoghi del ponente non saranno soggetti a revisione.

Se la tassa fu ridotta o diminuita, i decreti del ponente ne allegheranno i motivi.

§ 202. È permesso a tutti i giudici e tribunali di compensare le spese nelle cause fra congiunti di sangue.

§ 203. Le norme di procedere, stabilite nel codice riattivato in ordine alla tassa e liquidazione delle spese, dei frutti e dei danni ed interessi, sono mantenute in tuttociò che non è contrario al disposto in questo capitolo.

Capitolo III.

Dei sequestri.

§ 204. Il sequestro per assicurazione di giudizio, quando concorrono gli estremi del sospetto di fuga, potrà farsi con permesso del giudice o del presidente del tribunale, senza citare il debitore.

Negli altri casi è necessaria la citazione che potrà farsi a breve termine ed in via d'urgenza.

La mancanza di questa citazione non darà luogo al ricorso per annullamento al tribunale supremo di Segnatura: il debitore non citato potrà chiedere innanzi il giudice o tribunale ordinario la revoca del sequestro.

§ 205. Il sequestro in sequela dei giudicati si fa innanzi il giudice o tribunale, a cui ne appartiene la esecuzione, a forma del § 133.

§ 206. L'atto di sequestro si farà col mezzo di una intimazione al sequestratario, contenente:

1.° La somma liquida, per la quale si procede al sequestro.
2.° La menzione precisa della sentenza in stato eseguibile contro il debitore sequestrato.
3.° Il divieto di pagare o di consegnare al debitore o ad altri per lui il denaro o gli effetti al medesimo appartenenti sino alla concorrenza del credito di cui si tratta, sotto pena di doppio pagamento.
4.° La ingiunzione di dichiarare con giuramento nella cancelleria del giudice o tribunale entro dieci giorni dalla data del sequestro, più il tempo proporzionato alla distanza, quali somme e quali effetti ritiene di proprietà del debitore.

§ 207. Il sequestratario dovrà nel termine enunciato fare la dichiarazione o personalmente o per mezzo di procuratore con speciale mandato non solo per dichiarare, ma inoltre per costituire un procuratore *ad litem* nella causa del sequestro.

Tale dichiarazione potrà essere affermativa o negativa.

Se il dichiarante non ritiene denari od effetti del debitore, giurerà di non ritenerli, e di non avere lasciato di ritenerli dolosamente.

Nell' uno e nell' altro caso la dichiarazione conterrà la costituzione del procuratore *ad litem*, e sarà firmata dal dichiarante e dal cancelliere. Se manca la forma stabilita in questo §, la dichiarazione si riterrà come non fatta.

§ 208. Scorso il termine dei giorni dieci, l' atto di sequestro sarà notificato al debitore: unitamente alla notifica, il debitore ed il sequestratario saranno citati innanzi il giudice o tribunale, perchè ordini la consegna del danaro al creditore sequestrante, o il trasporto degli effetti alla pubblica depositeria.

§ 209. Se il sequestratario avrà dichiarato di ritenere denaro o effetti del debitore, il giudice o tribunale ne ordinerà il pagamento, o il rilascio e trasporto alla depositeria, a forma della dichiarazione.

§ 210. Se il sequestratario non avrà fatta alcuna dichiarazione, sarà presunto detentore delle somme o degli effetti sequestrati, e sarà condannato come tale al pagamento o rilascio, qualora egli non escluda questa presunzione coi mezzi permessi dalla legge, ovvero non provi di aver pagato o restituito ciò che doveva o riteneva di pertinenza del debitore.

§ 211. Il creditore sequestrante potrà impugnare la dichiarazione del sequestratario, citando il procuratore dal medesimo costituito, e procedendo nel resto, com' è prescritto dal codice riattivato, art. 1242 al 1245.

§ 212. Si osserveranno le regole di detto codice relativamente ai sequestri in tuttociò che non è innovato con le prescrizioni di questo regolamento.

§ 213. I sequestri formali sono aboliti: i ministri delle casse pubbliche apporranno il loro visto nelle intimazioni da presentarsi, a forma del § 26.

Capitolo IV.

Dei pignoramenti e della vendita degli effetti, o dei fondi pignorati.

§ 214. Le forme del codice riattivato in ordine ai pignoramenti dei mobili, dei semoventi, degl' immobili, delle azioni reali, e le disposizioni concernenti le depositerie o depositari pubblici sono per ora mantenute, salvo ciò che viene prescritto nei §§ seguenti.

§ 215. Gli atti di subasta e delibera si faranno innanzi i governatori o altri giusdicenti ai quali ne sono attribuite le funzioni, se la somma del credito contenuto nella sentenza o cosa giudicata non è maggiore di duecento scudi.

Negli altri casi si faranno avanti i tribunali civili.

In Roma per le somme non maggiori di cinquecento scudi potranno farsi avanti i giudici capitolini e gli assessori dell' A. C. Negli altri casi dovranno farsi innanzi il tribunal collegiale di Campidoglio, o innanzi la congregazione civile.

§ 216. I giudici o tribunali competenti per gli atti di subasta e delibera sono quelli dei luoghi ove esistono gli effetti o i fondi pignorati.

Se i fondi o gli effetti pignorati in virtù di sentenza dei giudici o tribunali di Roma esistono nella Comarca, gli atti di subasta, delibera o aggiudicazione si faranno innanzi i medesimi giudici o tribunali.

§ 217. Nei casi di contributo, di graduatoria, ed in tutti gli altri contemplati dal § 20, num. 4 del regolamento organico per l' amministrazione della giustizia civile, cesserà immediatamente la giurisdizione dei governatori, assessori o giusdicenti dei capoluoghi, dei giudici capitolini, degli assessori dell' A. C.: le cause o questioni si devolvono ai tribunali civili, al tribunale collegiale di Campidoglio, alla congregazione civile dell' A. C., secondo le competenze respettive.

§ 218. Gli atti di subasta e delibera o aggiudicazione si faranno sempre avanti i tribunali civili nelle provincie, ed in Roma dalla congregazione civile dell' A. C.

1.° Se le sentenze o cose giudicate risguardano l' interesse del fisco e dei comuni.
2.° Se furono proferite dai tribunali di commercio.

§ 219. Nelle subaste e delibere degli immobili si riterranno come sostanziali le forme stabilite dal capitolo IX del motu-proprio sul regime ipotecario in data del 30 gennaio 1828.

La pena di nullità ivi comminata produrrà l'effetto, che in mancanza delle intimazioni ai creditori inscritti, volute dagli articoli 154, 155, 158, rimarranno ferme l'ipoteche dei medesimi sul fondo o fondi subastati e deliberati, o aggiudicati: il passaggio di questi fondi nel deliberatario o aggiudicatario, s'intenderà seguito con l'ipoteche ad essi inerenti.

I conservatori delle ipoteche non potranno cancellare le iscrizioni, se non risulta chiaramente dagli atti di subasta e delibera, o aggiudicazione che le prescritte intimazioni furono legalmente eseguite: in caso contrario saranno essi personalmente responsabili *in solido* col creditore che ha proceduto alla subasta e delibera, pei danni ed interessi verso i creditori non intimati.

Il debitore non potrà valersi del disposto in detti articoli per dimandare l'annullamento della subasta e delibera, o aggiudicazione.

§ 220. Il prezzo dei fondi venduti all'asta pubblica rimarrà in deposito fintantochè il tribunale, citati tutti i creditori inscritti, non avrà ordinata la distribuzione fra i medesimi con le regole del giudizio di concorso.

È derogato in parte alla disposizione del codice, articoli 1386, 1387.

Capitolo V.

Dell' arresto personale.

§ 221. Nelle sentenze che condannano al pagamento di una somma non vi sarà bisogno di ordinare espressamente l'arresto personale del debitore. Le condanne pronunciate dai giudici o tribunali debbono eseguirsi con tutti i mezzi permessi dalla legge.

§ 222. Se il creditore non ha ottenuto o non può ottenere l'effetto della condanna per mancanza o insufficienza dei beni del debitore, la legge permette, come mezzo d'esecuzione, l'arresto personale.

§ 223. Non potrà eseguirsi l'arresto:

1.° Se la condanna principale non oltrepassa la somma di scudi quindici.

2.° Se l'insufficienza o la mancanza dei beni non risulta:

Dagli atti d'incanto e di delibera comprovanti che il prezzo dei beni pignorati non bastò ad estinguere il debito, cosicchè rimase insoluta una somma maggiore di scudi quindici.

Dai processi verbali dei cursori comprovanti che nella casa abitata dal debitore non esistono mobili da pignorarsi utilmente.

Dall'estratto dei libri del censo comprovante che il debitore non vi è inscritto come possessore di alcun fondo urbano o rustico nella provincia.

3.° Se all'arresto non precede un'intimazione, con precetto di pagare il debito nel tempo e termine di giorni cinque, e con dichiarazione che, non pagando, il debitore sarà arrestato personalmente: quest'intimazione dovrà farsi alla persona stessa del debitore e riprodursi in cancelleria del giudice o tribunale un giorno prima di eseguire l'arresto.

Le prove della mancanza o insufficienza dei beni enunciate nel numero 2, saranno egualmente prodotte in cancelleria prima di eseguire la suddetta intimazione.

§ 224. Non è luogo all'arresto del debitore:

Per le spese giudiziali.

Pei crediti fra congiunti di sangue nella linea ascendentale, discendentale o collaterale, sino al secondo grado della computazione civile inclusivamente.

Pei crediti di onorari e spese dovuti ai procuratori ed avvocati dai loro clienti.

Contro le donne maritate, o non maritate, e contro i minori.

Tuttociò senza pregiudizio delle leggi particolari in materia di commercio, e delle altre disposizioni od eccezioni del codice riattivato.

§ 225. L'arresto sarà eseguito dal cursore nelle forme prescritte dallo stesso codice. Il processo verbale, ossia relazione sarà depositata dal cursore nella cancelleria del giudice o tribunale entro le ore 24 dal seguito arresto, o nel giorno o giorni seguenti, nel caso di legittimo impedimento.

La mancanza di questo deposito non rende nullo l'atto di arresto: potrà il cursore essere condannato per officio dal giudice o dal capo del tribunale ad una multa non minore di scudi due, e non maggiore di scudi quattro d'applicarsi agl'istituti di carità e di beneficenza.

§ 226. Nel resto si osserveranno le norme del codice riattivato, lib. VII, tit. IX.

Capitolo VI.

Disposizioni relative ai capitoli precedenti.

§ 227. Le nullità dei pignoramenti o degli arresti personali non potranno mai dedursi in via di ricorso al tribunale supremo di Segnatura.

Se tali nullità risguardano la semplice forma degli atti di subasta e delibera, o aggiudicazione, si dedurranno avanti il giudice o tribu-

nale del luogo, per di cui ministero fu compiuta l' esecuzione, a termini del § 215.

Negli altri casi di nullità o di revoca dei pignoramenti, anche ad istanza dei terzi, e per tuttociò che concerne l' arresto personale, le questioni saranno decise sommariamente ed a breve termine dai giudici o tribunali, a cui spetta l'esecuzione pel disposto nel § 133. È derogato agli art. 1550, 1552, 1553 inclusivamente del codice riattivato.

§ 228. Tutte le altre disposizioni contenute nel lib. VII di detto codice saranno osservate, in quanto non si oppongono alle cose prescritte in questo titolo.

TITOLO XI.

Delle cause del fisco e dei comuni, e della mano regia.

§ 229. Nelle cause del fisco i tribunali civili, la congregazione dell' A. C., i tribunali di seconda o di ulteriore istanza, ed il tribunale supremo di Segnatura procederanno con le norme stabilite per le altre cause civili, uniformandosi al regolamento speciale pubblicato con l' editto del 5 ottobre 1831.

Nelle cause dei comuni procederanno pure i tribunali con le stesse norme stabilite per le altre cause civili, ma i ricorsi al tribunale supremo di Segnatura, qualunque sia la somma o il valore della lite, maggiore o minore di dugento scudi, saranno sempre conosciuti e giudicati dal pieno tribunale.

Se le cause sono minori verranno proposte e decise sopra semplici memorie a relazione del prelato uditore.

§ 230. Il tribunale della piena Camera continuerà ad uniformarsi nella forma di procedere ai metodi del tribunale della Rota, in quanto sono compatibili con le leggi generali.

§ 231. In tutti i casi, nei quali per le leggi vigenti compete al fisco, ai comuni ed a quegli che hanno causa dall' uno o dagli altri il privilegio o diritto di mano regia, si procederà per ora, e sintantochè non saranno emanate altre disposizioni, nella forma ch' è prescritta dal codice riattivato lib. IV, tit. V.

§ 232. Le funzioni attribuite a monsignor tesoriere ed a monsignor segretario del Buon Governo all' effetto d' ammettere i ricorsi dei debitori contro la mano regia saranno esercitate dai presidenti dei tribunali civili nelle provincie, ed in Roma dal vicepresidente del primo turno della congregazione civile dell' A. C.

In luogo delle citazioni speciali i presidenti o il vicepresidente accorderanno il permesso di citare a breve termine con istanza libellata contenente i motivi dell' opposizione del debitore alla mano regia.

Il presidente o vicepresidente non potrà sospendere od inibire l'esecuzione: la sospensione od inibizione sarebbe nulla, e potrebbe sprezzarsi impunemente senza vizio d' attentato.

Apparterrà al tribunale il sospendere, inibire o revocare la mano regia, che potrà eseguirsi liberamente sinchè la sospensione, l' inibizione o la revoca non sarà decretata.

§ 233. Il tribunale non potrà decretare la sospensione, l' inibizione o la revoca della mano regia, se il debitore opponente non produce le prove scritte dei pagamenti.

§ 234. La legge non accorda in verun caso l' effetto sospensivo all' appello che s' interpone dalle sentenze, che risguardano l' esecuzione della mano regia.

È vietato il ricorso ai tribunali d' appello per ottenere la inibitoria: le inibitorie che venissero chieste od accordate sarebbero nulle ed inefficaci di pieno diritto, senza bisogno di ordinarne l' annullamento.

Il § 2 del regolamento per le cause del fisco pubblicato con l' editto del 5 ottobre, si estende alle cause dei comuni in ciò che risguarda l' appello puramente devolutivo nelle controversie sull' esecuzione della mano regia.

Disposizioni generali e transitorie.

§ 235. Saranno per ora conservate le prescrizioni del libro VIII del codice riattivato concernenti le procedure diverse.

Nei casi, ove è permesso il ricorso al tribunale di Segnatura per ottenere l' appello sospensivo, si osserverà il disposto nel titolo VIII del presente regolamento.

§ 236. Dal giorno 21 novembre 1831 cesseranno di avere effetto le leggi generali o particolari, le declaratorie, gli usi e le consuetudini finora vigenti, in ordine alla procedura civile.

§ 237. Le questioni sull' osservanza degli appelli che non sono introdotte o pendenti innanzi il tribunale supremo di Segnatura, saranno deferite ai tribunali di seconda istanza nella forma prescritta dal titolo VIII di questo regolamento.

§ 238. In tutti i casi di nullità per omissione o inosservanza di semplici forme, potranno i giudici o tribunali ordinare che gli atti siano rinnuovati a spese dei procuratori, cursori o altri officiali che dovranno farli regolarmente: potranno inoltre secondo le circostanze condannarli personalmente alla rifazione delle spese e dei danni, ed anche ad una multa non maggiore di scudi dieci.

§ 239. I termini assegnati dai giudici o tribunali comincieranno a decorrere dal momento, in cui le sentenze o decreti si trovano in stato eseguibile.

§ 240. I giudici non dovranno astenersi dal

giudicare sotto pretesto di silenzio, oscurità o difetto della legge.

Nondimeno se nasce un grave dubbio sull' intelligenza di qualche nuova disposizione, potranno, senza ritardare il giudizio, dimandare al Sovrano gli opportuni schiarimenti.

Le dimande si faranno dai presidenti dei tribunali, e saranno dirette al cardinale Segretario di Stato.

§ 241. Le norme del presente regolamento e quelle del codice riattivato sono comuni alle cause, ai giudici ed ai tribunali del foro ecclesiastico. È derogato all'articolo 1806 dello stesso codice.

§ 242. Il § 9 del regolamento per le cause civili nelle curie ecclesiastiche pubblicato con l' editto del 5 ottobre, non comprende le cause commerciali degli ebrei e dei neofiti.

§ 243. Nelle cause che in virtù dei rescritti già emanati dalla Segnatura, o delle appellazioni interposte sino al presente giorno, debbono giudicarsi dalla Rota romana, si procederà senza la commissione, a forma del disposto nel § 53 del regolamento organico per l'amministrazione della giustizia civile.

Le cause rimaste indecise nello stesso tribunale per parità di voti, che debbono riproporsi *videntibus quinto et sexto*, saranno decise da sei prelati Uditori col voto del Ponente.

Le cause decise coi voti del quinto e del sesto, quando sia luogo ad altre discussioni, saranno riproposte cogli stessi voti e con quello pure del Ponente.

Le cause non maggiori di cinquecento scudi introdotte in grado d' appello nel medesimo tribunale dai decreti o sentenze dei tribunali di commercio, se non è fissato ed intimato legalmente il giorno della proposizione, saranno riassunte e decise da uno dei turni della congregazione civile dell'A. C. ad istanza della parte più diligente.

§ 244. La riassunzione delle cause si fa con semplice citazione al procuratore costituito per l'altra parte.

Se le cause debbono riassumersi e giudicarsi dagli assessori dell' A. C., dalla congregazione civile o dagli altri tribunali composti di due turni, la riassunzione potrà farsi avanti l' uno o l'altro assessore, ovvero avanti l' uno o l'altro turno a scelta della parte più diligente.

Le citazioni già eseguite saranno riprodotte in cancelleria, unitamente a quelle da rinnuovarsi: le sole citazioni rinnuovate si leggeranno in udienza.

Se l' attore ed il reo, ovvero i loro procuratori dimandano la riassunzione delle cause con citazioni eseguite nel medesimo giorno, si darà la preferenza a quella dell' attore per l' effetto della scelta del giudice o del turno, non avuto riguardo al momento od all'ora, in cui sarà presentata.

§ 245. È confermata la disposizione dell' articolo 1808 del codice riattivato in ordine agli stranieri che introdurranno le azioni nei tribunali pontificî contro persone domiciliate nello Stato.

§ 246. L'esecuzione dei giudicati dei tribunali esteri nello Stato Pontificio, e quella dei giudicati dei tribunali pontificî negli Stati esteri, dovrà regolarsi con le norme dell' editto del giorno 11 marzo 1820.

§ 247. Sua Santità ingiunge a tutti i tribunali di proporre nel più breve spazio di tempo alla segreteria di Stato per mezzo dei rispettivi capi o presidenti quelle migliorazioni o riforme che crederanno utili o necessarie nel sistema della procedura civile.

Dato in Roma dalla segreteria di Stato il 31 ottobre 1831.

T. Card. Bernetti.

XXX.

Prefissione di termine al ritiro delle merci depositate nella dogana di Ripagrande, e modificazione al diritto di magazzenaggio.

NOTIFICAZIONE

**Mario Mattei prelato domestico,
della Santità di N. S. e sua R. C. A.
tesoriere e direttore generale delle dogane.**

Essendosi verificato, che il magazzeno della dogana di Ripagrande, nonostante la sua ampiezza, rigurgita di merci, e per la lunga giacenza di quelle, che vi si trovano depositate, e per la moltiplicità delle altre, che giornalmente vi sopraggiungono, si è riconosciuto necessario di prendere un idoneo provvedimento all' oggetto di rimuovere il ristagno e i disguidi che effettivamente derivano, e che derivar potrebbero maggiori alle operazioni commerciali, non che all' oggetto di dare un impulso pel più pronto ritiro delle merci medesime.

Quindi è, che in virtù del nostro officio, e delle facoltà superiormente impartiteci, ed inteso il parere della camera di commercio di Roma, specialmente interpellata in proposito, ordiniamo:

1. Tutte le merci che sono giacenti nel riferito magazzeno della dogana di Ripagrande, o che vi fossero depositate fino al giorno 7 andante inclusivamente, ovvero che fossero state rassegnate alla dogana di Fiumicino a tutto il giorno medesimo, saranno trattate a norma delle istruzioni di già date al regolatore della predetta dogana con foglio ostensibile da noi sott' oggi firmato.

2. Quelle merci poi, che dal successivo giorno 8 saranno dichiarate nella prefata dogana di Fiumicino, e quindi discaricate nella stessa dogana di Ripagrande, dovranno sino a nuove disposizioni essere assoggettate al diritto di magazzenaggio all' antica ragione di un quattrino per ogni cento libbre.

3. Il prenunciato diritto incomincierà a decorrere dal giorno dell' ingresso delle merci in dogana, siccome veniva pratticato anteriormente alla nostra notificazione dei 28 aprile 1830.

4. Saranno esenti dallo stesso diritto quelle sole merci, le quali verranno daziate e levate dalla dogana entro il termine di giorni quindici computabili dal giorno dell' ingresso.

La presente pubblicata ed affissa ne' consueti luoghi avrà la sua piena esecuzione, come se fosse stata a ciascuno personalmente intimata.

Dalla nostra solita residenza di Monte Citorio li 5 novembre 1831.

MARIO MATTEI

tesoriere e direttore generale delle dogane e dazi di consumo.

B. Perfetti
pro-commissario gen. della R. C. A.

XXXI.

Pubblicazione del regolamento organico di procedura criminale.

EDITTO

Tommaso della S. R. C. card. Bernetti diacono di s. Cesareo, della Santità di N. S. Papa Gregorio XVI segretario di Stato.

La Santità di N. S. volendo portare a compimento il sistema organico dei tribunali ci ha ordinato di pubblicare, siccome noi pubblichiamo nel sovrano suo nome, le seguenti disposizioni sull'oggetto importantissimo della giustizia punitiva, a cui è affidata la tutela dell' onore, della vita e della libertà dei cittadini, onde ovviare possibilmente con metodi fissi ed invariabili contenuti nelle disposizioni stesse, a gravissimi inconvenienti.

Esse dal primo giorno del futuro anno 1832 dovranno essere pienamente eseguite in tutti i dominî della Santa Sede, derogando a qualunque legge o consuetudine osservata sinora.

REGOLAMENTO ORGANICO

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

1. Le regole dirette a verificare i delitti accaduti o tentati, ad indagarne i colpevoli, ed a pronunciare le pene stabilite dalla legge, formano l' oggetto del regolamento di procedura criminale.

2. Ogni delitto dà luogo ad un' azione penale, l' esercizio della quale appartiene per dovere di officio ai funzionari destinati a tale effetto dall' autorità sovrana.

3. Può dare anche luogo all' azione civile per la reintegrazione delle spese, e pel risarcimento del danno cagionato dallo stesso delitto.

4. L' azione civile appartiene ai danneggiati e loro eredi, e si esercita in solido contro gli autori, esecutori e complici del delitto, contro le persone che la legge rende per il medesimo responsabili, e contro gli eredi e successori sì degli uni che degli altri.

5. La parte offesa non può fare istanza per la pena se non in quanto da questa dipende il suo interesse civile.

6. Nei delitti nei quali la legge richiede l' istanza della parte per agire in giudizio criminale, la pubblica autorità non può procedere senza di questa istanza, ma dopo la medesima è in obbligo d' intraprendere la inquisizione, quando l' istante ne somministri indizi o prove sufficienti.

7. L' azione civile si può esercitare cumulativamente coll' azione penale avanti i giudici criminali.

8. Si può esercitare anche separatamente avanti i giudici civili, salvo il disposto degli art. 592 e segg.

9. In qualunque modo sia assunta l' inquisizione, può la parte offesa e danneggiata prendere parte nella medesima con dichiararsi aderente al fisco prima della pubblicazione del processo, assumendo in questa qualità il carattere di accusatore.

10. La rinuncia all' azione civile non può impedire nè sospendere l' esercizio dell' azione penale; gli toglie bensì l' esercizio di ogni ulteriore azione civile.

11. L' azione penale non si sospende col consenso della parte offesa, e non si estingue che colla morte del colpevole, colla espiazione della pena, colla prescrizione stabilita dalla legge e colla grazia accordata dal sovrano.

12. L'azione civile si estingue col risarcimento del danno, colla rinuncia della parte a cui compete, e colla prescrizione stabilita all' azione penale.

13. Nei giudizi criminali vi sono due gradi ordinari di giurisdizione pei delitti minori, e pei delitti capitali: per tutti gli altri delitti vi è un solo grado.

14. Sono delitti minori quelli, che si puniscono con pene pecuniarie, o con pene afflittive non eccedenti un anno d' opera: gli altri sono maggiori.

Quando la pena pronunciata comprende l' intiero anno d' opera, l' appellazione è in sospensivo.

15. Contro le sentenze inappellabili sia per indole della causa, sia perchè proferite in secondo grado, compete il rimedio della revisione.

16. Il rimedio della revisione consiste nella facoltà d' implorare dai tribunali superiori l' annullamento della sentenza sia per violate forme sostanziali, sia per falsa applicazione di legge penale, sia per eccesso di potere.

17. La revisione interposta nei termini e nelle forme prescritte dalla legge, produce effetto sospensivo.

18. Avrà luogo il ricorso ai tribunali di revisione anche in pendenza del giudizio:

1.° Nelle questioni di competenza fra giudici e tribunali criminali, ovvero fra giudici o tribunali criminali, e giudici o tribunali civili.

2.° Nelle istanze di remissione da un giudice o tribunale all' altro, sia civile, sia criminale, ovvero di sospensione della causa criminale sino all' esito del giudizio civile, e viceversa.

19. Se le questioni o dimande enunciate nell' articolo precedente risguardano giudici o tribunali ecclesiastici, le medesime saranno conosciute e decise dal cardinale prefetto della Segnatura, col voto dei prelati decano e sotto-decano del supremo tribunale.

20. Le cause criminali saranno giudicate nelle provincie da quei medesimi giudici e tribunali che decidono le cause civili.

21. I giudici di tutti i tribunali di Roma e dello Stato, allorchè dovranno conoscere e giudicare le cause dei delitti e delle contravvenzioni, siederanno sempre in numero pari, non minore di quattro.

Ai tribunali di un solo turno sarà aggiunto a quest' effetto un giudice supplente, il più anziano secondo l' ordine delle nomine.

22. Nei giudizi criminali sui delitti maggiori, la discussione della causa e l' esame e ripetizione dei testimoni si faranno in presenza del reo innanzi il tribunale collegialmente radunato per la decisione, ma senza intervento di persone estranee.

Volendo il reo astenersi dall' intervenire, debbe dichiararlo personalmente avanti il capo del tribunale, ed in tal caso le risposte date nei costituti servono di norma ai giudici, e si prosiegue nel rimanente la discussione.

23. Nei delitti per contravvenzioni e frodi a danno dell' erario ha luogo sempre l' appello avanti i giudici secondo gli articoli 47 e 48, e nei modi che saranno indicati all' articolo 502.

24. A riserva dei tribunali della sacra Inquisizione, della sacra congregazione dei Vescovi e Regolari, de' sacri palazzi apostolici e del foro militare, tutte le altre giurisdizioni o magistrature, delle quali non si fa menzione nel presente regolamento, sono cessate.

25. Nulla è innovato in ordine ai tribunali ecclesiastici, compreso quello del Vicariato di Roma.

Questi tribunali proseguiranno ad esercitare la giurisdizione criminale sulle persone soggette al foro ecclesiastico, e pei soli delitti di propria competenza, tolta ogni cumulativa per qualunque altro delitto a forma delle prescrizioni contenute nel Motu-Proprio della sa. me. di Leone XII in data 21 dicembre 1827, art. 105.

LIBRO I.

Dei giudici e tribunali criminali e loro competenza o giurisdizione.

Titolo I.

Dei giudici e tribunali criminali nelle provincie.

26. La giustizia criminale sarà amministrata nelle provincie:

Dai governatori ed assessori, e nei capoluoghi di legazione dai giusdicenti criminali, che sono destinati a farne le veci;

Dai tribunali residenti nei capoluoghi;

Dai tribunali d' appello.

27. I governatori e gli assessori residenti nei capoluoghi di delegazione, ed i giusdicenti criminali, che sono destinati a farne le veci nei capoluoghi di legazione, ciascuno entro i limiti della propria giurisdizione, conosceranno e decideranno in primo grado tutte le cause concernenti i delitti minori.

28. I tribunali residenti nei capoluoghi conosceranno e decideranno tutte le altre cause concernenti i delitti maggiori: pronuncieranno in primo grado le sentenze che condannano a pene capitali, e le altre inappellabilmente.

29. Conosceranno inoltre e giudicheranno in secondo grado di giurisdizione tutte le cause giudicate dai governatori, assessori o giusdicenti pei delitti contemplati nell' art. 15.

30. Finalmente conosceranno e giudicheranno come tribunale di revisione, le controversie sulla

competenza fra due o più governatori della stessa provincia, compreso l'assessore o giusdicente del capoluogo.

31. I tribunali di appello conosceranno e decideranno in secondo grado di giurisdizione le cause giudicate dai tribunali de' capoluoghi con sentenze che condannano alla pena capitale.

32. Conosceranno pure e giudicheranno, come tribunale di revisione:

1.° Le questioni di competenza fra due o più governatori, assessori o giusdicenti dipendenti da diversi tribunali di provincia.

2.° Le questioni di competenza fra due o più tribunali di provincia dipendenti dallo stesso tribunale d'appello.

3.° Le questioni di competenza fra giudici o tribunali civili, e giudici o tribunali criminali: le dimande di remissione dal criminale al civile, e viceversa: quelle di sospensione del giudizio civile o criminale, fino all'esito dell'uno o dell'altro, qualora i giudici o tribunali civili o criminali siano soggetti alla giurisdizione del medesimo tribunale di appello.

4.° Le istanze del condannato per l'annullamento delle sentenze proferite dai tribunali di provincia, a termini dell'art. 16.

Titolo II.

Dei giudici e tribunali criminali in Roma e sua Comarca.

33. I governatori della Comarca di Roma eserciteranno nelle cause criminali la stessa giurisdizione ch'è attribuita nell'art. 27 ai governatori ed assessori delle altre provincie.

34. Il tribunale del governo di Roma conoscerà e giudicherà in secondo grado le cause giudicate dai suddetti governatori.

Conoscerà inoltre e giudicherà, come tribunale di revisione, le controversie e le istanze che a forma dell'art. 30 debbono conoscersi e giudicarsi dai tribunali residenti nei capoluoghi delle provincie.

35. Nelle cause concernenti i delitti di qualunque specie siano maggiori, siano minori, che si commetteranno nella città di Roma, procederà lo stesso tribunale del governo cumulativamente col tribunale dell' A. C., e con quello del Senatore ossia di Campidoglio.

I capi o presidenti di questi tribunali delegheranno uno dei loro luogotenenti per conoscere e giudicare le cause minori.

36. Nelle cause che si decidono dai luogotenenti delegati, le rispettive congregazioni a cui presiede il delegante, saranno tribunali di appello e di revisione, ed avranno in tali rappresentanze le facoltà attribuite ai tribunali di provincia, ed a quello del governo per le cause giudicate dai governatori della Comarca negli art. 29 e 34.

37. Il tribunale del prefetto de' sacri palazzi apostolici esercita la sua giurisdizione nei delitti commessi dai familiari descritti nel ruolo di palazzo, e direttamente inservienti al medesimo e stipendiati, come pure nei delitti commessi da qualsivoglia persona tanto laica, quanto ecclesiastica secolare o regolare entro i palazzi apostolici di Roma e fuori di Roma. Esercita ancora la giurisdizione sui laici in Castel Gandolfo e suo territorio.

Il governatore di Castel Gandolfo nelle cause minori ha le stesse facoltà dei governatori delle provincie, come all'art. 27.

Pei delitti minori monsignor maggiordomo delega le funzioni al suo uditore criminale.

38. La congregazione del tribunale del governo sarà composta:

Di monsignor governatore di Roma, che n'è il capo ed il presidente;
Dei due prelati assessori;
Di uno fra i tre luogotenenti, che non abbia avuto parte nella formazione del processo.

Monsignor governatore potrà delegare le sue funzioni ad uno dei prelati assessori, o ad uno dei luogotenenti, anche per gl'interrogatorî soltanto.

Le veci de' suddetti saranno supplite da un altro luogotenente.

Nelle cause minori che debbono giudicarsi dalla congregazione in grado di appello, sarà chiamato a votare altro dei luogotenenti in vece di quello che le avrà decise in primo grado.

39. La congregazione criminale dell' A. C. sarà composta:

Di monsignor uditore della Camera Apostolica, che n'è il capo e presidente;
Dei due prelati assessori criminali;
Del luogotenente criminale.

Monsignor uditore della Camera potrà delegare le sue funzioni di presidente ad uno dei prelati assessori criminali o al suo luogotenente, anche per soli interrogatorî.

Le veci dell'assessore o luogotenente, come giudice, saranno supplite da uno dei togati consiglieri della congregazione civile.

Nelle cause minori giudicate in primo grado dal luogotenente criminale, supplirà le veci del medesimo un altro consigliere.

In mancanza o per legittimo impedimento di qualunque de' giudici, sarà chiamato a votare il terzo consigliere, e finalmente uno de' togati assessori civili.

40. La congregazione criminale del senatore ossia di Campidoglio sarà composta:

Del senatore di Roma, che n'è il capo o presidente;
Dei due togati collaterali;
Del luogotenente criminale.

Il senatore di Roma potrà delegare le sue funzioni ad uno dei collaterali o al suo luogotenente, anche pei soli interrogatorî.

In questo caso l'uno o l'altro sarà supplito dall' uditore del senatore.

Nelle cause minori giudicate in primo grado dal luogotenente, ed in tutti i casi di legittimo impedimento di qualcuno dei giudici, si chiameranno a supplirne le veci uno o più avvocati della Romana curia.

41. La congregazione del prefetto dei sacri palazzi apostolici si compone:
Di monsignor maggiordomo, che n'è il presidente;
Del suo uditore civile;
Dell' uditore criminale;
Di un avvocato della Romana curia a sua scelta.

Può delegare le sue funzioni di presidente all'uditore criminale, anche pei soli interrogatorî.

Nelle cause minori giudicate in primo grado dall' uditor criminale, ed in ogni caso di legittimo impedimento, si chiamerà uno o più avvocati della curia Romana.

42. Il tribunale della sacra Consulta, per quello risguarda il ramo criminale, composto:
Del cardinale prefetto, dei prelati ponenti e di un prelato segretario, si divide in due turni, che vengono presieduti l'uno dal ponente più anziano in ragione di nomina col titolo di decano, e l' altro dal segretario.

43. Ciascuno dei suddetti turni dovrà conoscere e giudicare come tribunale di appello tutte le cause giudicate dai tribunali di Roma, compreso quello del prefetto dei sacri palazzi apostolici e dai tribunali delle provincie o delegazioni di Perugia, di Rieti, di Viterbo, di Orvieto, di Civitavecchia, di Frosinone, di Benevento con sentenze, che condannano alla pena capitale.

Nella discussione di tali cause è in facoltà del prelato presidente di valersi anche per le cause delle provincie, di uno dei luogotenenti dei tribunali di Roma, non però appartenente al tribunale che ha giudicato, per eseguire le interrogazioni agl' imputati nei rispettivi casi.

Nei casi preveduti dagli art. 459, 460 è autorizzato il prelato presidente di suddelegare, quando si tratti di appello dai tribunali delle provincie, un giusdicente, che non abbia avuto parte nel processo e nel giudizio di prima istanza per fargli ripetere in iscritto l' esame del testimonio o testimoni, che dovrebbero comparire, ad effetto, che il tribunale possa averne ragione all'epoca della proposizione della causa.

44. Dovrà inoltre conoscere e giudicare come tribunale di revisione:
Le questioni di competenza, di remissione o di sospensione relative ai giudici e tribunali di Roma e delle provincie o delegazioni enunciate nell' articolo precedente, salvo il disposto dell' articolo 19 in ordine ai giudici o tribunali ecclesiastici.

45. Finalmente dovrà conoscere e giudicare come tribunale supremo:
1.° Tutte le cause relative ai delitti contemplati dal tit. X del lib. VII, art. 555 e segg.
2.° Le questioni di competenza fra due o più tribunali criminali residenti nelle provincie di tutto lo Stato, che non dipendono da un medesimo tribunale d' appello.
3.° Le questioni di competenza fra tribunali di appello, compresa pure la stessa sacra Consulta.
4.° Le questioni di competenza fra giudici o tribunali civili, e giudici o tribunali criminali, le dimande di remissione o di sospensione, contemplate nell'art. 32, num. 3, quando i giudici o tribunali sono soggetti a diversi tribunali d' appello.
5.° Le istanze del condannato per l' annullamento delle sentenze proferite in secondo grado dai tribunali d'appello e dall' altro dei due turni della sacra Consulta, che risguardano le condanne a pena capitale.

Titolo III.

Dei giudici e tribunali nelle cause di contravvenzioni o frodi.

46. Nei delitti per contravvenzioni o frodi a danno dell' erario, se la pena non oltrepassa la somma di scudi dugento, compreso il valore delle cose cadute *in commissum* e la multa, ovvero un anno di carcere, saranno giudici competenti nelle provincie i governatori, assessori e giusdicenti nei capoluoghi di legazione.

In Roma queste cause saranno giudicate cumulativamente dai luogotenenti del cardinale camerlengo e del tesoriere generale.

47. Se la pena pecuniaria od afflittiva è maggiore, le cause saranno conosciute e decise dalla congregazione criminale del cardinale camerlengo, cumulativamente con quella del tesoriere generale.

48. Dalle sentenze dei governatori ed assessori, o dei giusdicenti nei capoluoghi di legazione, e da quelle dei luogotenenti del cardinale camerlengo e del tesoriere generale com-

peterà l'appello sospensivo all'una o all'altra congregazione.

L'una o l'altra congregazione, procedendo in grado di appello, conoscerà e giudicherà le questioni di competenza fra i suddetti giudici e le dimande di remissione o di sospensione, a norma dell'art. 32, dal n. 1 al 3.

49. Dalle sentenze proferite sui delitti maggiori competerà l'appello egualmente sospensivo dall'una all'altra congregazione.

50. Non sarà luogo al rimedio della revisione per l'annullamento delle sentenze in materia di contravvenzioni o frodi.

I motivi d'annullamento potranno dedursi unitamente a quelli di gravame per l'effetto di ottenere la revoca o la riforma delle sentenze nel giudizio di appello.

Le sentenze pronunciate dalle congregazioni saranno irretrattabili.

51. La congregazione del tribunale del Camerlengato è composta:

Del cardinale camerlengo che n'è presidente;

Di un prelato chierico di Camera nominato dal sovrano;

Del prelato uditore del Camerlengato;

Del luogotenente criminale.

Il cardinale camerlengo può delegare le sue funzioni al prelato chierico di Camera o al suo luogotenente, ed allora supplisce altro prelato chierico di Camera nominato a quest'effetto in prevenzione dal sovrano.

Nelle cause minori giudicate in primo grado di giurisdizione dal luogotenente, ed in ogni caso di legittimo impedimento supplisce l'altro prelato chierico di Camera.

52. La congregazione del tribunale del Tesorierato generale è composta:

Del tesoriere generale che n'è il presidente;

Di un prelato chierico di Camera;

Di monsignor commissario generale della Camera;

Del luogotenente criminale.

È in facoltà del tesoriere generale di farsi rappresentare dal chierico di Camera nominato dal sovrano o dal luogotenente criminale, in tutto come all'art. precedente.

Titolo IV.

Del ministero dei tribunali.

53. Presso ogni tribunale vi saranno due o più giudici processanti, un cancelliere criminale ed uno o più sostituti incaricati di formare i processi e l'istruzione delle cause.

54. Ogni governatore ed ogni assessore avrà pure un cancelliere criminale, come uno ve ne sarà pei giusdicenti nei capoluoghi di legazione. Il governatore ed il cancelliere si occuperanno nella compilazione delle procedure per tutt'i delitti, abbenchè il giudizio ne appartenga ai tribunali superiori.

Queste procedure verranno rimesse ai procuratori fiscali: potranno essi richiedere che siano ampliate occorrendo, e compite col mezzo dei giudici processanti.

55. In tutt'i capoluoghi di provincia risiederà un difensore di rei per officio, ed un procuratore fiscale.

Non è vietato al reo di valersi dell'opera di altro difensore, purchè sia nel catalogo degli avvocati, ovvero dei procuratori esercenti nella provincia, o presso un tribunale superiore.

56. Le attribuzioni del procuratore generale del fisco residente in Roma sono conservate. Egli proseguirà a corrispondere direttamente coi procuratori fiscali delle provincie pel sollecito e regolare andamento dei giudizi criminali.

Sono pure conservate le attribuzioni dell'avvocato del fisco e dell'avvocato dei poveri.

57. Il difensore de'rei, il procuratore fiscale, i giudici processanti, i cancellieri, i sostituti saranno nominati da Sua Santità per mezzo della segreteria di Stato.

Titolo V.

Della competenza e giurisdizione.

58. I giudici, e rispettivamente i tribunali criminali esercitano la giurisdizione nell'estensione territoriale assegnata loro nel riparto dei Governi.

59. Nei giudizi criminali non ha luogo il disposto dalla *leg. unica cod. quando Imperator*, che permetteva ai pupilli, alle vedove ed alle persone miserabili di declinare dal foro ordinario.

60. La competenza dei tribunali si determina dal luogo del seguito delitto.

61. Incominciandosi un delitto in un luogo e consumandosi in un altro, è preferito il tribunale di quello fra i due luoghi, ov'è seguita la cattura del reo.

Se la cattura si eseguisce da un tribunale di altra giurisdizione, si rimette l'inquisito al tribunale del luogo, ove fu consumato il delitto.

62. Se una medesima persona è imputata di più delitti commessi in separate giurisdizioni, compete in preferenza la cognizione di tutti i delitti al tribunale, nel cui circondario è stato commesso il delitto, che per ragione di titolo si riconosce più grave.

63. La stessa disposizione ha luogo quando siano stati commessi più delitti connessi tra loro o per precedente concerto tra gl'imputati sia nella stessa, o diversa legazione o delegazione, sia da una o più persone; o quando un delitto è stato oggetto, mezzo o cagione da commetterne un altro.

64. Se l' arresto dell' imputato siegue fuori del luogo del commesso delitto, viene rimesso al tribunale che ha il diritto di procedere.

65. Nella concorrenza di più inquisiti in uno stesso delitto, ha luogo la prevenzione a favore di quel tribunale che è il primo ad arrestare uno degl' inquisiti, sebbene non sia il reo, ma solamente complice per un atto preventivo e diretto, o concomitante il delitto.

66. Ove nasca difficoltà per determinare quale sia il delitto più grave e principale, il procuratore fiscale del tribunale ne fa rapporto al procuratore fiscale generale, che propone il caso alla segreteria di Stato.

67. In caso specialmente di furto e di arresto del reo colla roba furtiva, se nel complesso delle circostanze sembrasse più espediente di non rimettere il reo, se ne avanza rapporto alla segreteria di Stato nel modo disposto col precedente articolo, non ritardata intanto l' assunzione degli atti processuali e dei costituti.

68. Nel caso di cumulativa fra i tribunali, la prevenzione determina a chi appartiene l' esercizio della giurisdizione.

La prevenzione resta indotta o dalla cattura dell' inquisito, o dalla sua condanna in contumacia colla promulgazione della sentenza.

69. Il giudizio sulle persone privilegiate di foro è di competenza del tribunale criminale, che loro è assegnato, e nel modo che gli è assegnato.

70. I ministri addetti al servigio dei tribunali, che hanno giurisdizione criminale, sono a quello soggetti in caso di delitti in materia di officio.

71. Nel caso di delitti che comprendono privilegiati e non privilegiati, la prevenzione induce la competenza, ed il tribunale preveniente procede tanto contro i privilegiati, quanto contro i non privilegiati, ad eccezione dei chierici ed ecclesiastici.

72. Se l' inquisizione comprende chierici ed ecclesiastici e laici, il tribunale ecclesiastico, o esercente giurisdizione ecclesiastica, trae a sè l' intiera inquisizione in qualunque stato ella sia, ed il tribunale laico cede coll' inquisito gli atti per istruzione del tribunale procedente.

73. Nelle cause di misto foro, che comprendono insieme chierici e laici, il tribunale ecclesiastico procede ancora contro i laici, non ostante che il tribunale laico abbia prevenuto.

74. Qualora un laico in causa di misto foro sia contemporaneamente inquisito nel tribunale ecclesiastico e nel laico, procede il tribunale che previene.

75. L' inquisito per un delitto commesso prima di assumere lo stato clericale viene giudicato dal tribunale ecclesiastico, o esercente giurisdizione ecclesiastica, sebbene abbia assunto lo stato clericale dopo che l' inquisizione è stata intrapresa.

76. Egualmente appartiene al tribunale ecclesiastico, o avente giurisdizione ecclesiastica, l' inquisito, che abbandona di fatto lo stato clericale, e suppone di poter tornare allo stato laicale dopo commesso il delitto.

77. Il tribunale prevenuto, che ha atti, corpi di delitto, oggetti di convinzione, è obbligato di consegnarli al tribunale preveniente.

78. Ogni giudice e tribunale debbe rimettere al tribunale competente gli affari, che non appartengono alla sua giurisdizione, quando anche non vi sia reclamo delle parti.

79. Qualunque tribunale può assumere informazioni sopra ogni delitto; quelle assunte da uno incompetente si rimettono al competente per farne l' uso opportuno.

80. Qualora un tribunale che procede per un delitto di sua competenza acquisti incidentemente delle prove sopra altro delitto, per cui sarebbe incompetente, queste dovranno ritenersi per valide agli effetti legali, onde il tribunale competente ne possa far uso.

81. Gli esami ed atti formati in tribunale di diverso dominio, secondo le regole del dominio medesimo, si considerano validi ed efficaci a far prova, benchè non siano state osservate le forme vigenti nei tribunali dello Stato.

82. Un suddito pontificio dimorante fuori di Stato, che vi commette furto, e ritorna nello Stato cogli oggetti furtivi, può essere ovunque arrestato, ed il tribunale nel cui circondario accade la cattura, è competente a giudicare colle leggi pontificie.

83. Nascendo contestazioni di competenza fra tribunali, si deducono col mezzo dei procuratori fiscali a cognizione dei rispettivi tribunali superiori, giusta le disposizioni degli art. 18, 30, 32, 36, 44, 45, dai quali si prende l' analoga risoluzione.

84. Nel caso di eccezione d' incompetenza allegata dalle parti, l' istanza si promuove nella cancelleria del governo, o tribunale che si pretende incompetente, col mezzo di comparsa avanti il processante, o coll' esibizione di memoria scritta portante i motivi della eccezione, quale memoria debbe venire unita in processo.

85. Dalla cancelleria se ne dà partecipazione al procuratore fiscale ed alla parte che può avervi interesse, da cui in termine non maggiore di tre giorni si deducono in iscritto le relative osservazioni.

86. Il governatore, l' assessore o il tribunale è in obbligo di dichiarare imparzialmente la sua competenza o incompetenza.

87. Se si dichiara incompetente, rimette immediatamente la causa al tribunale a cui spetta.

88. Se si dichiara competente, la parte che l' impugna può ricorrere al tribunale immediatamente superiore, a seconda di quanto è rispettivamente disposto negli art. 18, 30, 32, 36, 44, 45, il quale, prese in esame le già fatte deduzioni che gli si trasmettono dalla cancelleria per officio, decide inappellabilmente come di ragione.

89. Il tribunale, che giudica sulla competenza, può rimettere la causa al giudice o tribunale competente, benchè fuori della sua giurisdizione.

90. L' incompetenza non può allegarsi per le informazioni e misure di prevenzione o conservatorie, che i giudici sono sempre in facoltà di prendere a seconda delle circostanze.

91. Pendente il ricorso sulla competenza, non resta sospesa la prosecuzione degli atti sino alla sentenza esclusivamente, e gli atti, che vengono rimessi nello stato e termine in cui si trovano al tribunale competente, si ritengono validi a tutti gli effetti legali.

92. Insorgendo questione, se la causa appartenga al giudizio civile o al criminale, o se debba sospendersi l' uno, sino all' esito dell' altro, l' istanza si promuove avanti i tribunali indicati negli art. 18, 19, 32, num. 3; art. 44 e 45, num. 4; art. 48, secondo il prescritto all' art. 84 e segg.

93. Anche in questi casi non si sospende la prosecuzione degli atti criminali sino alla sentenza esclusivamente.

Titolo VI.

Della ricusa dei giudici, processanti o cancellieri.

94. Possono allegarsi in sospetto tanto i giudici, singolarmente considerati, quanto i processanti, i cancellieri e loro sostituti

1.° Quando abbiano un interesse proprio, o in ragione di tutela e cura nella causa da giudicarsi.

2.° Quando siano parenti o affini di una delle parti, sino al grado stabilito nell' art. 258 rispetto ai testimoni.

3.° Quando vi sia stato processo criminale fra essi ed una delle parti, o alcuno dei loro congiunti nella linea diretta di consanguineità o di affinità, o coi coniugi.

4.° Quando sia pendente giudizio civile fra essi ed una delle parti.

5.° Quando si provi grave inimicizia con una delle parti..

95. Ogni giudice processante, cancelliere o sostituto, il quale sappia che concorre in lui alcuno dei suddetti motivi di ricusa, debbe astenersi, facendone preventiva dichiarazione avanti il capo del tribunale. Dubitando del fatto che può dare luogo alla ricusa, debbe interpellare il capo del tribunale, che ne decide.

96. Cadendo la ricusa sulla persona del capo del tribunale, s' interpella il tribunale intiero, astenendosi il capo d' intervenire quando si propone l' incidente.

97. L' allegazione in sospetto può proporsi dal procuratore fiscale, dall' aderente, dal querelante, prima che sia pubblicato il processo.

L' inquisito dovrà allegare in sospetto il processante, o il cancelliere, o sostituto al primo costituto, meno il caso in cui facendolo posteriormente giustifichi l' ignoranza del fatto che ne ha prodotto ritardo.

98. La parte che propone l' allegazione in sospetto debbe esporne i motivi in iscritto. L' inquisito li deduce al processante, e questo li nota nel costituto.

99. Il giudice, il processante, il cancelliere allegato in sospetto dichiara se consente o dissente di astenersi.

100. Se acconsente, e se è provato uno dei motivi di ricusa, il capo del tribunale debbe ammetterla.

101. Se acconsente, e non è provato il motivo, è lasciato alla prudenza del capo del tribunale di ammettere o rigettare l' istanza.

102. Se dissente, e non è provato, l' istanza è rigettata.

103. Se l' allegazione in sospetto cade sopra un giudice singolare, il capo del tribunale superiore ne rende giudizio.

104. In pendenza del ricorso di allegazione in sospetto, gli atti che non ammettono dilazione e che diversamente potrebbero deperire, vengono proseguiti: qualunque altro atto rimane sospeso.

105. Quando viene ammessa l' allegazione in sospetto, gli atti antecedenti e susseguenti se è possibile debbono rinnovarsi, alla riserva di quelli assunti per rogito, ossia per processo verbale, in cui sia concorsa la presenza di un ministro oltre quello allegato in sospetto.

106. Il ricorso per le allegazioni in sospetto debbe conoscersi sommariamente, e per via di semplice esposizione: la dichiarazione è inappellabile, e s' inserisce in processo dopo notificata alla parte.

107. Dopo pubblicato il processo si può dal fisco ed aderente, dal querelante e dall' accusato, pei motivi indicati all' art. 94, allegare in sospetto uno o più giudici del tribunale che debbe giudicare, non che lo stesso capo del tribunale al più tardi 24 ore dopo l' intimazione del giorno della proposizione della causa.

108. Il tribunale si riunisce meno il giudice o il capo allegato in sospetto, e delibera; nel caso sostituisce altro dei giudici, ed in difetto nomina un supplente: anche questa dichiarazione è inappellabile.

LIBRO II.

Dei processi nella loro ordinatoria.

Titolo I.

Dei processi in generale.

109. Il processo in iscritto contiene il complesso e la serie degli atti che guidano alla cognizione non meno del delitto che della reità o innocenza di chiunque ne sia imputato.

110. Il processo in iscritto forma la base dei giudizi criminali, combinata bensì coi risultati ulteriori provenienti dal confronto, e dalla discussione personale fra l'accusato e quei testimoni che sono riputati necessari ad intervenire all'udienza, e che realmente intervengono nell'atto della proposizione della causa.

111. Altre diverse norme di procedura hanno luogo in vari casi, delle quali si avrà ragione nei rispettivi titoli del libro VII del presente regolamento.

112. Alla formazione materiale del processo scritto debbono cooperare due ministri approvati e nominati nei rispettivi tribunali, cioè il processante, o il governatore che lo dirige, ed il cancelliere, o il sostituto che lo estende.

113. L'intervenienza simultanea di amendue i ministri non è necessaria negli atti che saranno espressi a suo luogo, e che si possono assumere dal solo cancelliere e sostituto.

114. In caso d'impedimento di alcuno dei ministri incaricati, può essere dal capo del tribunale destinato altro dello stesso o di diverso tribunale. Nei governi, ove non vi è che il solo cancelliere, il capo del tribunale destina interinamente altro soggetto.

115. Gli atti del processo si scrivono intieramente in lingua italiana con carattere intelligibile e non straordinariamente largo. Non vi può essere alcun casso che sopprima o cuopra la parola in modo da renderla illegibile; le apostille o le interlinee debbono essere firmate dal testimonio o dall'accusato, se sa scrivere, e dal processante e cancelliere.

116. Tutti i giorni sono utili per l'effetto della compilazione degli atti processuali.

117. Quando nel corso di un processo occorre la prefissione di qualche termine, non si comprende in questo nè il giorno dell'intimazione, nè quello della scadenza.

118. Assidua debbe essere l'opera nell'assunzione degli atti componenti il processo. Di qualunque notabile ritardo se ne fa conoscere la ragione nel processo stesso.

119. Eccettuati i casi, nei quali la legge dispone che non si possa procedere se non ad istanza della parte offesa, ogni processo si forma per officio o in seguito di notizia acquistata dal fisco, o di denuncia, o di querela, o di accusa.

120. Le prove del delitto si acquistano per mezzo di giudiziali ispezioni o ricerche di qualunque oggetto che presenti traccia di delitto, o che abbia connessione col suo autore, di deposizione di persone, che possono averne qualsiasi informazione, e di esami, ossiano costituti dell'inquisito.

121. Essendo essenziale che l'inquisito conosca tutto ciò che si contiene in processo, oltre quel che gli viene contestato nei costituti, ha luogo la comunicazione dopo ultimato, con decreto formale di pubblicazione, e si rende comune alle parti interessate nella inquisizione.

122. Il giudizio e l'emanazione della sentenza formano la parte finale del processo.

Titolo II.

Della ordinatoria dei processi.

123. I governatori, allorchè vengono alla formazione dei processi per delitti appartenenti alla cognizione del tribunale superiore, debbono fin dal primo momento darne avviso al tribunale medesimo senza ritardarne il proseguimento.

124. I processi formati dai governatori si trasmettono appena ultimati al procuratore fiscale del tribunale, ed in Roma al rispettivo luogotenente, il quale se li trova mancanti ne commette l'impinguazione e la rettificazione.

125. Allorquando nel corso del processo ed in qualunque stato del medesimo si riconosca dal compilatore degli atti che i risultati siano equivoci ed inefficaci, e molto più se dimostrativi della innocenza dell'inquisito, debbe subito rimettere il processo al suddetto tribunale.

126. Il capo del tribunale, unitamente a due giudici e coll'intervento del procuratore fiscale, debbe immediatamente esaminare e decidere se debba proseguirsi o sospendersi coll'ordine ancora di rilasciare l'inquisito, ed in caso che vi sia un aderente al fisco, questo debbe essere in precedenza intimato per conoscere se abbia schiarimenti o ulteriori prove a dare col mezzo di semplici indicazioni, ma ciò entro il più breve termine possibile da stabilirsi dal capo del tribunale.

127. Lo stesso debbe eseguirsi nel caso di simili risultanze, nei processi che s'istruiscono dai ministri del tribunale.

128. In tutt'i processi che comprendono più inquisiti, parte presenti e parte assenti, si raccolgono sempre anche le prove che riguardano gli assenti.

129. Il giudizio però e gli effetti del medesimo contro i presenti non si sospende per

l' assenza di alcuno, a meno che il tribunale nel concorso o nella importanza delle circostanze riputasse necessario allo scuoprimento della verità di attendere per discreto e ristretto termine da limitarsi nella durata, l' esecuzione dell' arresto di un assente.

130. Sopravvenendo il correo o complice in potere della giustizia dopo la pubblicazione del processo, si può a giudizio del tribunale, secondo le circostanze, sospendere la proposizione e decisione della causa fino al compimento dello stesso processo contro il sopravvenuto.

131. Le prove che si acquistano nella prosecuzione del processo contro l' inquisito sopravvenuto, se influiscono anche contro il primo, sono valutate nella proposizione della causa.

Titolo III.

Dell' inquisizione fiscale.

132. L' inquisizione fiscale è l' informazione che i ministri incaricati assumono sul delitto di cui si viene in cognizione per indagarne le circostanze, scuoprirne l' autore, ed ordire la tela giudiziaria sino alla emanazione della sentenza.

133. Di ogni delitto, giunta che ne sia la notizia al fisco, se ne intraprende l' inquisizione per officio, salvo il disposto dell' art. 6 sui delitti nei quali la legge richiede l' istanza della parte per agire in giudizio criminale, e si prosiegue coi metodi prescritti a suoi luoghi dal presente regolamento.

134. In qualunque stato si trovi la procedura sino alla pubblicazione del processo, il procuratore fiscale è incaricato di aggiungere tutte le notizie ed i schiarimenti, di fare l' istanze conducenti allo scuoprimento della sola verità sì a carico, che a giustificazione dell' accusato, non che di esercitare tutte le incombenze indicate nel presente regolamento alle rispettive opportunità.

Titolo IV.

Della denuncia.

135. Chiunque si è trovato presente ad un delitto, o ne ha informazione, può darne denuncia alla cancelleria del giusdicente o del tribunale criminale del luogo del commesso delitto, o all' officiale di polizia, ov' esista.

136. Ogni autorità, ogni officiale pubblico che nell' esercizio delle sue funzioni acquisti notizia o riceva denunzia di un delitto, è obbligato a darne avviso al giudice o al tribunale criminale, ed a somministrargli tutte le notizie con trasmettere ad esso gli atti relativi che può aver fatti.

137. I chirurgi, che curano ferite o persone in altro modo offese, sono in obbligo di darne avviso immediatamente nei casi di grave pericolo, e negli altri casi entro le 24 ore.

138. La medesima disposizione è comune ai medici, che nell'esercizio della loro professione scuoprono, o possono ragionevolmente sospettare che la malattia o la morte abbia origine da un delitto.

139. La denuncia viene estesa dal cancelliere o dall'officiale di polizia, ove esista. Può anche essere redatta dallo stesso denunciante che debbe sottoscrivere il foglio, al quale il cancelliere o officiale appone la sua firma.

140. Il denunciante volendo può essere tenuto segreto (meno il caso contemplato dall' art. 530), ed allora si supplisce con comparsa di un ministro fiscale il quale espone il fatto.

141. La denuncia di un delitto può essere in genere contro persona incerta, o in specie indicandone l'autore.

142. Non si fa prestar giuramento al denunciante, nè può essere esaminato in qualità di testimonio, fuori del caso in cui venga indotto come tale dall' accusato.

143. Non si ammettono denuncie per delitti pei quali non può procedersi che a querela della parte offesa o danneggiata.

144. Non si ammettono denuncie di congiunti nei gradi espressi nell' art. 146.

Titolo V.

Della querela ed accusa.

145. Ogni persona che ha sofferto ingiuria, offesa o danno da un delitto, o per essa chi l' ha in sua podestà o cura, può darne parte al tribunale competente per mezzo di formale querela.

146. Non si ammette querela o accusa tra persone in linea retta ascendentale o discendentale, nè tra coloro, che sono congiunti in primo grado trasversale, non esclusi gli uterini, nè fra coniugi, fuori del caso d' insidie alla vita o all' onore.

S' intendono per altro sempre salvi ed illesi in via correzionale i diritti paterni, e salve parimenti le querele ed accuse contro estranei complici e correi di qualunque delitto.

147. La querela si riceve e viene estesa dall' officiale di polizia, ovvero dal cancelliere. Il querelante debbe sottoscriverla o indicare di essere illetterato, nel qual caso debbe crocesegnarla alla presenza dello stesso officiale o cancelliere, e di due testimoni.

148. Può anche esibire la querela in iscritto, purchè sia firmata dallo stesso querelante.

149. Nel caso di querela scritta, il querelante debbe essere successivamente esaminato.

150. È vietato di far prestare il giuramento ai querelanti. Nel caso però di esame o susseguente interpellazione debbe essere ammonito a dir la verità.

151. La querela può essere generica o specifica come la denuncia.

152. I cancellieri o officiali di polizia non devono frapporre il menomo ritardo, ma prestarsi con tutto zelo a ricevere e redigere le querele. Sono responsabili della condotta di chi viene incaricato a far le loro veci.

153. Con eguale zelo e sollecitudine debbono recarsi a ricevere le querele dall' offeso o danneggiato, che non può presentarsi personalmente.

154. In seguito di qualunque querela s' intraprende speditamente l' inquisizione.

155. Nel caso che l' inquisizione sia stata intrapresa per notizia altronde acquistata, e non in seguito di querela, si debbe esaminare l' offeso o danneggiato, sempre senza giuramento.

156. La querela può essere semplice o in forma di accusa.

157. È semplice quando il querelante lascia in sola cura del fisco l' inquisizione.

158. È in forma di accusa, quando interviene nel giudizio come parte aderente al fisco.

159. Volendo intervenire nel giudizio come tale, debbe farne formale dichiarazione contemporaneamente alla querela. Può farlo anche in appresso a termini del disposto nell' articolo 9.

160. La dichiarazione debb' essere estesa dal cancelliere, e sottoscritta dall' aderente. Se è illetterato debb' essere crocesegnata in presenza di due testimoni.

161. Nessuno può dichiararsi aderente al fisco per mezzo di procura, senza speciale autorizzazione del capo del tribunale.

162. L' aderente nel corso del processo è sempre ammesso a somministrare gli schiarimenti e le prove ulteriori.

163. Giunto al termine il processo e prima di procedere all' atto della pubblicazione, può l' aderente al fisco riceverne comunicazione in cancelleria, e nello spazio di tre giorni, ovvero in quel termine che il capo del tribunale credesse opportuno di prescrivere, somministrare tuttociò, che tende a sostenere la sua azione per la riparazione dell' ingiuria, e per la reintegrazione de' danni e delle spese ed interessi.

164. Può farsi rappresentare e difendere da un procuratore deputato, scelto fra gli avvocati o procuratori approvati.

165. L' aderente al fisco è tenuto al risarcimento dei danni ed interessi a favore dell' inquisito secondo il prescritto all' art. 449, oltre ciò che può essere di ragione in caso di calunnia. A tale effetto debbe prestare cauzione idonea a giudizio del capo del tribunale, senza la quale non può dichiararsi aderente al fisco.

166. In qualunque stato di causa l' aderente al fisco può revocare la sua dichiarazione, allegandone giusti motivi da riconoscersi per tali dal tribunale. In tal caso non è soggetto che alle spese, danni ed interessi anteriori alla sua revoca, salva però all' imputato l' azione di calunnia, e dei danni ed interessi ulteriori, che possono competergli a termini di ragione.

LIBRO III.

Delle diverse prove dei delitti.

Titolo I.

Del corpo di delitto.

167. La prova dell' esistenza di un fatto che dalle leggi penali viene punito nell' autore e nei complici, costituisce il corpo del delitto.

168. Nei delitti di fatto permanente la prova si forma mediante l' oculare ispezione, ed occorrendo, coll' intervento di persone perite. Nei delitti di fatto transeunte, ed in quelli di fatto permanente, di cui si sono perdute le vestigia, la prova si supplisce con testimoni equivalenti.

169. L' assunzione del corpo di delitto nella specie dei fatti permanenti debbe seguire per rogito del cancelliere ed alla presenza del giudice, il quale può astenersene, quando non si tratti di delitti importanti titolo capitale.

170. Nell' eseguire l' ispezione oculare si osserva e descrive tutto ciò che può avere relazione all' esistenza del delitto, ai suoi distinti caratteri ed alle circostanze che a forma di legge lo rendono più grave e ne aumentano la pena. Si sieguono e si descrivono le traccie tuttora esistenti, perchè risulti il modo con cui fu commesso. Si raccolgono le notizie e gli oggetti tutti che possono servire tanto a carico, quanto a discolpa di chi lo abbia commesso.

171. A tal visita oltre i due testimoni, intervengono, se occorre, anche due altre persone presuntivamente capaci per la loro arte o professione di accertare la natura, le qualità e le circostanze del delitto. Un sol perito sarà sufficiente ove riesca difficile di averne due. L' atto debb' esser sottoscritto dal perito o periti, e dai due testimoni instrumentari, o crocesegnato dai medesimi.

172. Trovandosi stromenti, attrezzi ed oggetti che possono aver servito o coadiuvato a commettere il delitto, se ne fa la descrizione indicando con precisione la località in cui sono stati trovati: se sono asportabili si trasferiscono alla cancelleria, in caso diverso si pren-

dono tutte le misure possibili per assicurarne la conservazione.

173. Se si rinvengono indumenti, carte ed altro che possa servire di traccia, per scuoprire le persone che hanno commesso, o sono concorse a commettere il delitto, se ne fa del pari la descrizione ed il trasporto. Le carte sono firmate dal giudice, dal cancelliere e dai testimoni.

174. Quante volte vi sia motivo da sospettare, che qualche oggetto relativo al commesso delitto possa restare ascoso, o in qualunque maniera occulto, si faranno tutte le diligenze per scuoprirlo, anche con apertura di muri, scavi ed altre operazioni che abbisognino, facendo tutto risultare nella descrizione, ancorchè le diligenze siano riuscite inutili.

175. Se trattasi di un omicidio o di una morte di cui sia ignota o sospetta la causa, il giudice o il cancelliere si fa assistere da due medici o chirurgi, oppure da uno, se sia difficile di averne due, oltre i due testimoni. I medici e chirurgi, previa l' esatta descrizione, pronunciano il loro giudizio e lo sottoscrivono.

176. Se il cadavere non è riconosciuto da alcuno, si farà trasportare ed esporre almeno per dodici ore in luogo pubblico e frequentato, per ottenere se sia possibite la ricognizione.

177. Se il cadavere fosse stato già sepolto avanti la ricognizione si fa disumare, premessi gli offici dovuti all' autorità ecclesiastica.

178. Nelle sole ferite sono ammesse le relazioni scritte dai chirurgi che debbono colla maggior precisione indicare la località, la figura, la lunghezza, e particolarmente la profondità delle offese, specificando se siano con pericolo di morte, ovvero con qualche pericolo, o senza pericolo, accennare lo stromento col quale possono verosimilmente essere state fatte, esprimere il giorno in cui furono effettuate, e se non ne hanno certezza notare la data in cui sono stati chiamati, ed in cui rilasciano il rapporto che dovranno munire del loro giuramento.

179. Se il ferito trovasi nell' ospedale, il giudizio sulle qualità delle ferite debbe rendersi dal chirurgo primario, ed in di lui difetto dal chirurgo curante, salve sempre al governo le ulteriori sue particolari osservazioni per mezzo del chirurgo fiscale, quando lo creda espediente.

180. Se in progresso della cura o svanisce, o si accresce il pericolo enunciato nella prima relazione, o se ne manifesta alcuno non enunciato, o ne risulti cicatrice permanente, deformità, debilitazione o mutilazione di membra, si fa luogo a nuove relazioni parimenti motivate e giurate, avvertendo di notar sempre le date.

181. Se alla ferita succede la morte, se ne dà immediatamente relazione dal chirurgo curante al tribunale, ed allora il giudice, il cancelliere ed i periti fiscali accedono alla faccia del luogo dove esiste il cadavere, per farne la ricognizione e l' esatta descrizione di tutte le ferite, le località, qualità ed origine, indicando quella o quelle, a cui può attribuirsi la causa della morte, senza omettere la descrizione dello stato dei visceri, quando dalle regole dell' arte sia nel caso richiesta.

182. Qualora al giudizio dei periti fiscali contraponga l' inquisito altra perizia, e questa resa giudiziale discordi sostanzialmente dal primo, si richiede il voto di un collegio medico-chirurgico, a cui vengono rimessi gli atti necessari.

183. Nelle inquisizioni di veneficio ed infanticidio si pratticanó per l' assunzione del corpo di delitto quegli esperimenti, che dettano le regole dell' arte e la scienza dei professori. In caso di contestazione di altri periti giudiziali, si richiede il voto del collegio medico-chirurgico.

184. Nei delitti di moneta falsa o adulterata, i saggiatori delle pubbliche zecche sono gli unici periti, ai quali rimangono riservate le ispezioni ed il giudizio sulla materia falsa o adulterata, e sugl' istrumenti che possono aver servito ad eseguire il delitto.

185. Nei delitti di falsità, alterazione o abrasione in scritture pubbliche o private, se ai calligrafi destinati o nominati per officio se ne contrapongono altri, e questi depongono contradittoriamente ai primi, il tribunale presceglie allora i periziori.

Titolo II.

Degli oggetti che vengono in potere della giustizia.

186. Gli oggetti esibiti o indicati da qualunque persona, prima o nel corso dell' inquisizione, o perquisiti debbono descriversi colla massima esattezza dal cancelliere nella loro quantità, qualità e stato, alla presenza di due testimoni, e debbono quindi conservarsi sotto la più stretta responsabilità. La descrizione debbe essere firmata dal cancelliere e dai testimoni, o crocesegnata da questi, se sono illetterati.

187. Qualora si venga in cognizione che qualche oggetto stia in potere di terza persona, e che interessi al discoprimento della verità ritirarlo dalla medesima, il processante o il governatore rilascia l' ordine per assicurarlo, e si fa tutto risultare in processo.

188. Se il detentore ricusa di prestarsi all' ordine vi è costretto colla forza.

189. Se il detentore dimora in diversa giurisdizione, si spedisce lettera di officio colle

opportune indicazioni al capo del tribunale competente: ed in caso di urgenza o pericolo di deperizione o di trafugamento il processante o governatore si rivolge direttamente all' autorità del luogo, ove debbe effettuarsi il ritiro.

190. Nel caso di scritture esistenti in un pubblico officio, il capo del tribunale si pone di concerto col capo del dicastero, da cui dipende l' officio, perchè ne siegua la consegna.

191. Se la scrittura o scritture sono allegate in protocollo, che ne contenga delle altre, il capo del tribunale determina secondo l' importanza della cosa se convenga richiedere la consegna del protocollo originale, ovvero se abbastanza supplisca la copia legale dello scritto.

Titolo III.

Della riperizione di oggetti nell' atto dell' arresto.

192. Eseguendosi l' arresto di un imputato, si assicurano le armi ed oggetti qualunque, che può credersi aver servito o essere stati destinati a commettere il delitto, come anche quelli, che possono esserne conseguenza e avervi relazione, o essere influenti in ogni modo al discoprimento della verità.

193. È cura speciale di chi eseguisce l' arresto, che niuno di tali oggetti venga occultato o passato in altre mani, o variato dal suo stato attuale.

194. A quest' effetto, se l' arresto siegue in una casa o altro luogo chiuso, non si permette a veruno entrarvi o sortirne prima, che l' operazione abbia avuto il suo termine.

195. Il capo che eseguisce l' arresto, stende immediatamente rapporto, in cui descrive con precisione la qualità, la quantità e stato degli oggetti rinvenuti, il luogo, il tempo, le persone presso le quali sono stati trovati: fa osservare gli stessi oggetti a due testimoni, se possono senza grave difficoltà aversi, ed in mancanza di essi o di uno di loro, agli altri individui della forza, perchè possano in appresso riconoscerli.

196. Il rapporto si esibisce senza indugio al cancelliere, e da questo è inserito originalmente in processo.

197. Gli oggetti rinvenuti, qualora possano trasportarsi, sono parimenti rimessi al cancelliere, che ne fa confronto col rapporto, ed occorrendo ne stende una descrizione più esatta che si firma anch' essa dal capo della forza, e s' inserisce similmente in processo.

198. Si chiudono e si sigillano in un involto o recipiente, e qualora non si possa, vi si adatta una lista di carta munita di sigillo, sempre però coll' indicazione in iscritto del processo, a cui appartengono, e del foglio, in cui esiste il rapporto e la descrizione.

199. Se gli oggetti non possono trasportarsi, il capo della forza fa chiudere il luogo ove si trovano cón apporvi le biffe in legno, cautelate poi con liste sovrapposte di carta, e con sigilli, e trasporta seco la chiave, che pure consegna al cancelliere.

200. Se il locale non può chiudersi, lascia a custodia del medesimo una o due guardie, finchè il processante o governatore presso analogo rapporto e presso l' occorrente descrizione nomini un depositario idoneo, il quale si obblighi di conservare intatti gli oggetti ad ogni richiesta del tribunale. L' atto di obbligazione s' inserisce in processo.

201. Nei casi suddetti il cancelliere ricevuto il rapporto, accede immediatamente sul luogo con due testimoni, e rimosse le biffe, qualora vi siano, procede al confronto e descrizione, e provvede all' ulteriore assicurazione degli oggetti o con nuova apposizione di biffe, o con lasciarli presso il depositario eletto, redigendo processo verbale dell' operato.

202. Il capo del tribunale, sentito il processante o governatore, può prendere in seguito le occorrenti determinazioni, onde gli oggetti non deperiscano, se abbisogni conservarli, ovvero vengano restituiti, se non sia più necessario di ritenerli.

Titolo IV.

Delle perquisizioni.

203. Se la natura del delitto è tale, che verosimilmente se ne possano acquistare le prove da scritti o effetti qualunque esistenti presso l' inquisito o presso altre persone o luoghi, ove si reputano occultati, può eseguirsi la perquisizione tanto nei luoghi stessi, quanto sulla persona.

204. Ogni perquisizione si eseguisce in presenza di due testimoni, ai quali si fanno attentamente osservare gli oggetti perquisiti.

205. Nel caso di perquisizione di stampe o di scritture, i testimoni si firmano, o in cadauna delle medesime, o nell' involto in cui vengono chiuse e sigillate alla loro presenza.

206. La collocazione entro involto sigillato e firmato come sopra dai testimoni ha luogo altresì nelle perquisizioni di cose, che siano soggette a qualche esperimento.

207. In ogni caso qualunque agente della forza pubblica è autorizzato a perquirere la persona del sospetto o presunto colpevole, e nel caso di flagrante delitto anche il di lui domicilio.

208. La perquisizione sulla persona dell' inquisito, può anche farsi d' ordine dal processante o governatore nell' atto dei costituti o nelle prigioni.

209. La perquisizione reale al domicilio dell' inquisito o di altri, meno i casi additati dall' art. 207, ed in qualunque luogo non può farsi, che con ordine da inserirsi in processo del capo del tribunale, che ne prescrive all' uopo le cautele, o in ogni caso di vera urgenza con ordine motivato del processante o del governatore, i quali però rimangono strettamente responsabili se non sussiste l' urgenza.

210. Copia legale di quest' ordine si presenta e si consegna alla persona o domestici nell' atto della perquisizione domiciliare.

211. Nessuno può ricusare di prestarsi a far eseguire la perquisizione. Nessuno ha diritto a ripetere danni ed interessi, eccettuati i casi di colpa o di eccesso nell' esecuzione, o d' insussistenza di urgenza, ove l' ordine sia rilasciato dal processante o dal giusdicente.

212. Alle perquisizioni reali assiste il processante, o il governatore quando si creda opportuno, insieme al cancelliere che debbe rogarsi dell' atto.

213. Il cancelliere stende la descrizione degli oggetti trovati, che si sottoscrive da esso e dai testimoni, e si unisce in processo.

214. L' inquisito, se è presente, o altri presso i quali si è fatta la perquisizione, sono richiesti di firmarla o crocesegnarla rispettivamente in presenza dei testimoni, e nel caso di rifiuto si fa menzione del motivo allegato per ricusarsi.

215. Le perquisizioni si eseguiscono con tutta l' avvedutezza, perchè nulla venga trafugato o si occulti alle ricerche, ma nello stesso tempo i ministri del tribunale e la pubblica forza debbe usare tutti i riguardi che sono compatibili coll' esercizio dei propri doveri. Non procedono ad atti di violenza se non nel caso di positiva necessità, nè sono meno attenti a raccogliere gli oggetti che gravano l' inquisito, che a conservare quelli che possono servirgli a discolpa.

216. Nell' atto di rimuoversi i sigilli dagli oggetti o rinvenuti nella formazione del corpo di delitto, o ritrovati nell' atto dell' arresto, o giunti in potere del tribunale nel corso della procedura, o provenienti da perquisizioni, i due testimoni assunti nella sigillazione, ne riconoscono prima l' identità e l' integrità.

Titolo V.

Degli accessi giudiziali.

217. L' accesso giudiziale oltre l' assunzione del corpo di delitto nei modi indicati all' artic. 167 e seguenti, ha luogo ogni volta che si renda necessaria o utile l' ispezione oculare sulla faccia dei luoghi per verificare o escludere con atto di materiale esperimento la possibilità o la realtà di un fatto rilevante, che risulti dalle deposizioni di un testimonio, o dalle risposte di un inquisito, o che da chi dirigge il processo si creda atto a scuoprire la verità.

218. Ogni accesso si fa coll' intervento del processante o governatore, e del cancelliere, che ne stende l' atto alla presenza di due testimoni che debbono firmarsi nel medesimo.

219. L' esperimento materiale si eseguisce in modo che le circostanze del luogo, del tempo e dell' azione siano per quanto si possa consimili a quelle che sono state dedotte ed al fatto di cui s' intende far prova.

220. Si può fare intervenire a tali accessi ogni persona che si creda opportuna ed anche l' inquisito, e specialmente uno o due periti, secondo le ispezioni da eseguirsi.

221. Il processante o governatore, e cancelliere debbe raccogliere dagli astanti tutti gl' indizi, fatti e dilucidazioni relative all' oggetto, e riceverne ancora le deposizioni giurate.

222. Le persone, che hanno cooperato o assistito all' accesso, debbono sottoscrivere l'atto o crocesegnarlo.

Titolo VI.

Dei periti.

223. La deputazione dei periti può aver luogo negli accessi giudiziali, e fuori di questi ogni volta che per determinare l' esistenza, la natura, le cause, le circostanze, gli effetti ed il valore di un delitto o di un fatto, si credono opportune le cognizioni di chi esercita una professione o un' arte.

224. Oltre i periti che sono essenzialmente addetti ad alcuni tribunali, il processante o governatore ne nomina all' opportunità uno o due, secondo l' importanza dell' oggetto, ed in caso di disparità fra le loro opinioni, ne nomina un terzo.

225. Dai periti si esige la più grande imparzialità. Essi debbono esaminare l' oggetto di cui sono incaricati, spogliandosi di ogni prevenzione e di ogni riflesso alle conseguenze, e riferire secondo i di loro lumi e coscienza.

226. La richiesta dei periti ha luogo o per essenza della cosa, o ad istanza delle parti. La scelta dei medesimi si fa sempre d' officio.

227. Il processante, governatore o cancelliere, comunica loro a voce o in iscritto le istruzioni convenienti, locchè debbe risultare in processo.

228. Si somministrano ai periti tutti i mezzi necessari onde eseguire le loro incombenze.

229. Si assegna loro un congruo termine a compire l' operazione, potendosi anche prorogare il termine, se la causa della dilazione è giusta. In caso diverso si nominano altri pe-

riti, ed i primi che volontariamente non hanno adempito, perdono il diritto a qualunque indennizzo.

230. Tanto in caso di accesso quanto in altri casi i periti possono fare a voce le loro relazioni, che si scrivono in presenza di essi dal cancelliere, e possono esibirle anche separatamente in iscritto. In ogni caso la relazione debb' essere accompagnata dal giuramento, sottoscritta da essi, o munita del segno di croce alla presenza di due testimoni, e debbe riprodursi in processo.

231. La relazione debbe contenere la dichiarazione precisa di quanto hanno veduto, esaminato e riconosciuto, ed esprimere il loro sentimento con allegarne la ragione.

232. Qualora i periti non abbiano adequatamente corrisposto all' incarico, il capo del tribunale, a relazione del processante o governatore, fa ingiunger loro di nuovamente riferire dando le ulteriori istruzioni o avvertenze, e può anche nominare nuovi periti.

233. I periti debbono essere esaminati, se l' inquisito ne fa l'istanza, in dilucidazione della perizia sopra le difficoltà, che può proporre, come può fare istanza che siano chiamati a comparire all' udienza, riservandosi alla prudenza del presidente l' ammettere tale dimanda.

234. Il parere dei periti serve per istruzione dei giudici, senza però obbligarli a conformare il loro voto all' opinione dei periti stessi.

Titolo VII.

Della sorpresa in flagrante delitto.

235. La sorpresa in flagrante delitto dà luogo all' immediata inquisizione.

236. Chi rimane sorpreso nell'atto di commettere o di aver commesso un delitto: chi viene inseguito dall' offeso o dalle grida del popolo, che lo indica come colpevole: chi in tempo e luogo prossimo a quello del delitto, è trovato aver presso di sè effetti, armi, istromenti, carte ed altri oggetti o segnali valevoli a farlo ragionevolmente presumere autore, è considerato in istato di flagrante delitto, e può essere da chiunque arrestato.

237. In caso di tale arresto, o si trattiene nel luogo, in cui è seguito, e se ne fa immediatamente giungere la notizia al tribunale, o si traduce nelle pubbliche carceri, o avanti il medesimo.

238. La notizia della sorpresa, in qualunque modo giunta al tribunale, si fa risultare in processo.

239. Se è trattenuto nel luogo dell' arresto, il processante o il governatore col sostituto o cancelliere vi accedono senza dilazione per assumere il di lui costituto, e per descrivere e rilevare quanto può esser presso il medesimo.

240. Se è tradotto avanti il tribunale o nelle pubbliche carceri, debbe similmente venir subito costituito.

241. Dopo di ciò si prosieguono gli atti nelle forme ordinarie.

LIBRO IV.

Dell' esame de' testimoni.

Titolo I.

Regole generali per gli esami de' testimoni.

242. L' esame de' testimoni è diretto tanto a provare e coadiuvare la sussistenza del delitto, quanto a scuoprire in ispecie chi ne sia stato l'autore e responsabile in qualunque modo, non che a convalidare gl' indizi e gli argomenti che vengono dedotti come mezzi conducenti ed efficaci alla manifestazione della verità.

243. Ogn' individuo dell' uno e dell' altro sesso che ha l' uso della ragione può essere esaminato.

244. Nessun testimonio fa prova legale in giudizio se non è esaminato sotto il vincolo del giuramento.

245. Sono chiamate a render testimonianza le persone indotte per parte del fisco e suo aderente, del denunciante, del querelante, dell' inquisito. Nell' atto dell' esame si fa menzione di chi le ha indotte, richiamando il numero della pagina di processo in cui è eseguita l' indicazione.

246. Ogni testimonio indotto in processo, tanto per includere quanto per escludere il delitto e la qualità o circostanza del medesimo, debb' essere esaminato giudizialmente. Debbe notarsi in processo il motivo per cui siasi omesso l' esame di alcuno.

247. Quando alcuna circostanza o indizio indiretto o di minor importanza rimanga concludentemente giustificato colla deposizione di due o tre testimoni, si può prescindere dall' esame degli altr' indotti sullo stesso oggetto.

248. Nell' atto dell' esame de' testimoni non può esser presente alcuno nè per parte del fisco, nè del suo aderente, nè dell' inquisito, alla riserva dei ministri incaricati di assumerlo.

249. Se il testimonio non parla la lingua italiana gli si dà un interprete autorizzato dal direttore del processo. L' interprete debbe prestare giuramento di tradurre fedelmente le interrogazioni e le risposte. Fa le prime secondo l' ordina il processante, e rende le seconde al medesimo per essere trascritte in processo.

250. Se il testimonio è sordo e muto e non

sa scrivere, si nomina per interprete quella persona che ha maggiore abilità di conversare col medesimo, o ch' è creduto dal processante o governatore più idoneo ad intendere e spiegare i sentimenti. Fa le dimande e rende le risposte, prestato giuramento come sopra. Se il testimonio sa scrivere, il cancelliere a dettatura del processante stende le interrogazioni, e fattele leggere al testimonio, questo vi scrive sotto le risposte.

251. Le deposizioni de' testimoni debbono essere fatte verbalmente, ed è vietato loro di leggere alcuna risposta preparata in iscritto.

252. I testimoni da esaminarsi debbono essere sentiti da uno dei processanti dei rispettivi tribunali o dal governatore assistito dal sostituto o dal cancelliere.

253. Possono bensì di commissione del processante o del governatore essere sentiti dal solo cancelliere o sostituto que' testimoni, le deposizioni dei quali risguardano le sole prove generiche del delitto, o le qualità personali, sia di altri testimoni, sia dell' inquisito, o la verificazione delle confessioni di un inquisito.

254. Le persone che vengono dal cancelliere nominate e notate come intervenute alle visite giudiziali in occasione dei corpi di delitti, perquisizioni, reperizioni, perizie, esperimenti ed altri atti simili non si sottopongono alla formalità di esame per fargli replicare o contestare ciò che nella loro presenza si è effettuato, e di cui il cancelliere ha steso processo verbale.

255. Per avere gli esami de' testimoni lontani, o fuori di giurisdizione, o legittimamente impediti di recarsi alla residenza, si forma un prospetto di fatto sul quale debbe cadere l'esame, e con lettera sussidiaria del direttore del processo si accompagna al luogo di dimora del testimonio, ove si assicura sollecitamente l'esame, con rimettersi quindi gli atti al tribunale o giudice che ne ha fatto richiesta.

Titolo II.

Delle persone che possono assoggettarsi ad esame.

256. Chi non ha compito l'età di quattordici anni non può essere assoggettato all' esame formale, ossia alla prestazione del giuramento.

257. Può peraltro essere sentito in via di schiarimento ed essere chiamato al confronto personale nell'atto della proposizione della causa, e si ha dai giudici alla sua deposizione quel riguardo che nel complesso delle circostanze può reputarsi conveniente.

258. Sono egualmente eccettuati dalla prestazione del giuramento:

1.° I genitori ed altri ascendenti, i figli, nipoti o altri discendenti dell' inquisito.
2.° I fratelli e le sorelle ed i parenti sino al terzo grado inclusivamente di computazione civile.
3.° Gli affini sino al secondo grado inclusivamente di computazione civile.
4.° Il marito e la moglie. Possono bensì i trasversali ed affini nei gradi suddetti essere sentiti per semplice schiarimento, e senza giuramento, se vengono indotti dall' inquisito.

259. Gli ascendenti e discendenti, il marito e la moglie comunque siano parimenti indotti, non possono essere sentiti per semplice schiarimento, se non nel caso di vera e propria lesa maestà, e di parricidio fra ascendenti e discendenti, o fra coniugi.

Titolo III.

Del modo di chiamare i testimoni all' esame.

260. Ogni testimonio che debb' essere esaminato è chiamato a comparire in tribunale con ordine firmato dal cancelliere; l'ordine determina il giorno e l'ora della comparsa, ed avverte che in caso di mancanza la legge autorizza a procedere colla forza.

261. Il cursore o portiere del tribunale presenta copia dell' ordine al testimonio, e non trovandolo lo lascia al di lui domicilio presso alcun familiare. A piedi dell' originale che restituisce al cancelliere per inserirsi in processo nota la relazione di averlo intimato, e spiega a chi lo ha consegnato, ovvero indica le diligenze fatte per eseguire l' incarico.

262. Per l'esame dei testimoni che possono essere presentati dal denunciante, querelante o accusatore, e per quelli che il processante trova nel luogo ove si è trasferito per qualche atto giudiziale, non occorrendo l'ordine di chiamata, si fa risultare in principio dell' esame il modo dell' accesso del testimonio.

263. Ad effetto di avere l' esame di quelli che si trovano o dimorano fuori del circondario di giurisdizione del luogo o del tribunale, se ne fa richiesta al giusdicente o al capo del tribunale del luogo della dimora, il quale fa rilasciare ed eseguire l'ordine di chiamata analogamente alla richiesta, avuto riguardo nella prefissione del termine per comparire, alla distanza dal luogo dell' accesso che si calcola in ragione di venti miglia al giorno, con darne contemporaneo riscontro al giudice o tribunale richiedente.

264. Nessuno quantunque privilegiato può ricusare di presentarsi all' esame.

265. Trattandosi di persone di distinzione si dà loro avviso con biglietto officioso, e si ricevono all'esame in luogo separato. Può anche secondo il grado di distinzione e dignità accedersi dal processante al domicilio delle medesime.

Titolo IV.

Procedura in caso di renitenza o impedimento del testimonio.

266. Qualunque testimonio legalmente intimato a presentarsi all' esame, se ricusa d' intervenire, vi viene accompagnato dalla forza presso ordine del direttore del processo.

267. Qualora il testimonio intimato si trovi impedito, debbe farlo conoscere nel termine della chiamata all' autorità rispettiva, e nello spazio delle 24 ore successive debbono giustificarsi i motivi dell' impedimento.

268. Se l' impedimento è per causa di malattia, debbe comprovarsi con certificato del professore approvato.

269. Se il testimonio è assente, il cursore esibisce la relazione accompagnata dalle notizie o dagli schiarimenti che si è potuto procurare circa l' assenza.

270. Se l' assenza è di lunga durata e non può attendersi senza pregiudizio della causa il ritorno, si fa eseguire la chiamata nel luogo della dimora, commettendosi l' esame al tribunale del luogo, ove si dà eguale incarico quando il testimonio è in molta distanza, o l' accesso è difficile al luogo dell' esame.

271. Se il testimonio è impedito da malattia, si accede dal processante al di lui domicilio, qualora sia entro la giurisdizione, o se ne commette l' esame al tribunale del luogo.

272. Con certificato del professore curante, da inserirsi in processo, si debbe far risultare a di lui giudizio, che la malattia non ha alterato le facoltà mentali, e che l' infermo può adequatamente rispondere alle interpellazioni; in caso di dubbio giudizio del professore, si assume l' esame senza giuramento, potendo reiterarsi in appresso l' atto, quando ne sia divenuto suscettibile.

273. In caso si riconosca, che la malattia o altro allegato impedimento non sussiste, appartiene al processante o governatore di rilasciare l'ordine per far accompagnare colla forza il testimonio all' esame, salvo il diritto di procedere contro il medesimo o chiunque altro complice doloso del falso allegato impedimento come di ragione.

Titolo V.

Del modo d' interrogare i testimoni.

274. Nell' esame de' testimoni il processante debbe aver sempre la massima d' indagare imparzialmente la semplice verità, tanto relativa alla colpabilità, quanto all' innocenza dell' imputato, ed in conseguenza presso le analoghe interrogazioni debbe far registrare tuttociò che dal testimonio vien deposto sì ad aggravio, che a discolpa.

275. Si astiene da ogn' interrogazione che non provenga dalle risultanze degli atti, o che indichi distintamente l' inquisito per autore del fatto; si astiene dal suggerirgli le risposte, ed evita d' indurre nell' animo del testimonio prevenzione tale, che possa alterare la libera ed ingenua manifestazione della verità.

276. Prima di procedere all' esame è vietato al processante qualunque stragiudiziale colloquio sui meriti della causa, e solo s' informa se il testimonio sia parente dell' inquisito, ed in quale grado.

277. Procedendo all' esame, premessa l' indicazione del giorno e del luogo in cui si tiene, della persona del processante, o del cancelliere o sostituto, si comincia dalle dimande sul nome, cognome, patria, padre, età, professione, domicilio e luogo preciso di abitazione, e sul suo accesso all' esame, ed il tutto si registra insieme alle risposte.

278. Quindi invitandolo a prestare il giuramento, è avvertito dell' importanza del medesimo, e delle pene colle quali la giustizia divina ed umana punisce gli spergiuri.

279. In seguito si fa prestare il giuramento di dire intieramente e liberamente la verità senza mentire in alcuna parte, e senza tacere quello ch' è a sua notizia.

280. Dopo ciò s' interroga se sappia il motivo dell' esame.

281. Se risponde di saperlo, mostrandosi inteso del fatto, gli si fa esporre esattamente, e si scrive il racconto.

282. Qualora vi sia luogo a sospettare della sincerità della narrazione, o perchè troppo affettata a difesa dell' inquisito, o perchè troppo animosa a di lui carico, o perchè marcatamente inverosimile, debbe usarsi la circospezione e diligenza d' interrogarlo specialmente se abbia parlato con alcuno sull' esame prima d' accedervi, se abbia ricevuta alcuna istruzione o promessa, e se sia in qualche particolare relazione coll' inquisito o coll' aderente.

283. Se il testimonio non ha compreso la causa dell' esame, e dice d' ignorarla, s' interroga dettagliatamente sopra quanto è stato indotto, o si crede altronde informato.

284. Si ha in vista nel corso dell' esame d' interrogare prima sulle notizie del fatto e sulla cognizione delle persone in generale, e si passa poi alle particolari circostanze, sulle quali può esigersi schiarimento e dettaglio.

285. Oltre ciò che spontaneamente il testimonio depone o risponde, debb' essere interpellato sopra quanto può aver preterito, e di cui ragionevolmente si crede istrutto, o che non ha chiaramente spiegato, in ispecie nelle circostanze essenziali tendenti a formare indizi o prove.

286. Il testimonio debb' esprimere per quanto è possibile il tempo preciso, o almeno prossimo dei fatti di cui fa menzione, i nomi e la più esatta indicazione delle persone che induce, i luoghi e distanze delle quali parla e che si riferiscono al fatto o alle persone.

287. Debb' egualmente descrivere con esattezza, e spiegare bene la qualità delle armi, degli stromenti, delle parole, degli atti, e di tutt' altro che ha rapporto al fatto e alle persone che hanno parte nel medesimo.

288. Debbe principalmente esprimere il principio e motivo delle azioni che hanno dato origine ed occasione al delitto, distinguere i principali autori, partecipi, fautori o complici, spiegare il numero, il modo ed ogni altra circostanza di qualche fatto o persona, ed addurre di tutto la causa di scienza.

289. Secondo l' opportunità s' interroga il testimonio, se altre persone possono essere istruite dei fatti da esso deposti, o di quelli dei quali non può dare dettaglio per non esservisi trovato presente.

290. Si debbe interrogare ancora, se oltre le dimande esaurite sappia altro in proposito del fatto o del di lui autore.

291. Si procura il più che sia possibile di stendere i racconti e le risposte de' testimoni colle stesse espressioni e parole da loro usate, e ciò particolarmente si osserva quando riferiscono parole proferite da altri, ed in ispecie dall' inquisito.

292. Indicando il testimonio qualche delinquente senza sapere il nome e cognome o soprannome, gli si debbe far descrivere la di lui persona, tanto nella statura, corporatura, figura e connotati o segni visibili, quanto nel vestiario, dopo di che s' interroga, se rivedendolo saprebbe riconoscerlo.

293. Quando il testimonio non ne dichiari un' assoluta difficoltà ed impossibilità, e quando i connotati da lui descritti non siano affatto in opposizione con quelli dell' inquisito, debb' essere esposto a farne la ricognizione.

294. Egualmente nel caso come sopra debbe il testimonio riconoscere le armi, gli stromenti, le robe ed altri oggetti relativi al delitto, e di cui abbia parlato nel suo esame.

295. L' esperimento delle ricognizioni tanto reali che personali, si fa nel modo designato dagli art. 309 e segg.

296. Tutte le volte che occorre può rinnovarsi l' esame di un testimonio, sia per supplire ed aver notizia di qualche circostanza preterita o non chiara, sia per qualche nuova induzione, sempre però premessa la rinnovazione del giuramento.

297. Compito ogni esame il cancelliere ne dà lettura al testimonio in modo intelligibile, avvertendolo di porvi attenzione.

298. Quindi si dimanda al testimonio, se conferma la sua deposizione, se ha cosa d' aggiungere o da riformare. Si scrivono le sue risposte, ed anche di queste gli si dà lettura.

299. Se il testimonio sa scrivere, firma l' esame nel fine.

300. Se è illetterato debbe segnare la croce alla presenza di due testimoni, i quali si sottoscrivono dopo aver inteso dal medesimo, che il contenuto nell' esame è stato da lui deposto e gli è stato letto.

301. Ogni viziatura di scritto, che alteri o sopprima la parola, è assolutamente vietata. In qualunque caso, si debbe interlineare e lasciar visibile la parola o parole che s' intende di correggere o cambiare; si firma in margine dal cancelliere e dal testimonio, o si segna colla croce, firmandovisi poi i due sopracchiamati, ed altrettanto si fa nel caso di aggiunta con postilla di correzione egualmente firmata come sopra.

Titolo VI.

Dei testimoni che si rendono sospetti.

302. Assunta che sia la deposizione del testimonio, qualora sembri gravemente sospetta di falsità o subornazione, se ne fa rapporto dal governatore o dal processante al capo del tribunale, il quale può ordinare l' arresto, e se crede, il processo contro di esso a termini di legge, sospendendo ove vi sia fondata ragione, ma per il minor tempo possibile, l' ultimazione della causa principale.

303. Se un testimonio reiteratamente esaminato si trova in contraddizione coi precedenti suoi detti, e non rende ragione plausibile della diversità, l' esaminante può farlo ritenere in arresto, e fattone rapporto al capo del tribunale, si decide della durata dell' arresto, per sperimentare in quale detto persista, e nel caso per far procedere come di ragione. La stessa facoltà hanno i governatori, ove la lontananza della residenza del tribunale possa far soffrire ritardo a pronta risposta, ed ove le circostanze della causa lo permettano senza pregiudizio della giustizia.

304. Risultando dal processo che il testimonio abbia certezza o scienza di un fatto, ed egli dichiari ignorarlo, o ricusi di riferire le circostanze sulle quali viene interpellato, o non risponda categoricamente alle dimande del processante, viene escusso colla manifestazione della prova che si ha contro il suo contegno, ed avvertito che persistendo sarà tenuto in arresto.

305. Finito l' esame e persistendo il testimonio nel contegno stesso, si fa effettivamente ritenere e tradurre in luogo d' arresto.

306. Nel termine di tre giorni il processante

lo sottopone a nuovo esame, nel quale se si presta a rispondere per la verità viene rimesso in libertà.

307. Proseguendo a simulare ignoranza, a ricusar di rispondere, o a tergiversare, può proseguirsi lo stato d' arresto e farsene rapporto in tribunale per promuovere occorrendo l' azione penale a termine di legge, ed il tribunale prende le analoghe misure.

308. Ove nell' atto della proposizione della causa e del confronto personale un testimonio si renda gravemente sospetto di falsità o di subornazione, o persista nelle contradizioni, o si ostini a simulare ignoranza, o perseveri in silenzio, o ricusi di riferire i fatti e le circostanze che sono a sua cognizione, il tribunale procede secondo gli art. 421, 423.

Titolo VII.

Delle ricognizioni personali e reali.

309. L' inquisito che non è cognito per nome e cognome, e che è stato indicato o col solo soprannome o colla personale descrizione, debbe essere esposto alla ricognizione formale di chi lo ha indicato, sia questi l' offeso o il danneggiato, il testimonio, il complice o correo, qualora dopo l' indicazione e descrizione non sia affatto esclusa la possibilità della ricognizione.

310. Quest' esperimento debb' esser fatto coll' inquisito collocato fra due persone al più possibile consimili al medesimo, coll' assistenza del processante o governatore, e del cancelliere, esclusa qualunque estranea persona.

311. Nel luogo destinato a quest' atto l' inquisito che debb' essere riconosciuto si fa porre in linea fra i due consimili.

312. L' individuo, che debbe fare la ricognizione, è tenuto in luogo separato da cui gli sia impossibile di vedere quanto si opera nell' altro, ove si dispone e si debbe effettuare l' esperimento.

313. L' inquisito ha diritto sempre di scegliere il posto che crede nella linea, ed è avvertito di tale diritto.

314. Prima che l' individuo, il quale debbe fare la ricognizione sia condotto al luogo dell' esperimento, il processante lo previene, che fra varie persone schierate debbe procurare di distinguere quella, che ha descritto, e di cui intese di aver parlato nell' esame.

315. Se l' individuo che fa la ricognizione è stato esaminato come testimonio, gli si deferisce il giuramento. Agli altri si rinnova l' ammonizione di dire la verità.

316. Presentato agli schierati in linea, gli si dimanda, se fra i medesimi ne riconosca alcuno, e se fra essi vi sia quello indicato nelle sue deposizioni.

317. Se risponde di non conoscere fra i medesimi la persona indicata nella deposizione, si scrive in processo la risposta, colla quale debbe dichiarare di non sapere o non potere riconoscere, o di non esservi assolutamente la persona da esso indicata nell' esame.

318. Se all' incontro risponde di riconoscere la persona indicata nelle deposizioni, debbe spiegare se n' è certo, o se n' è dubbio. Il cancelliere gl' ingiunge di precisarla in modo, che la persona stessa ben comprenda di essersi parlato di lui soltanto, e non di alcuno degli altri due.

319. Nel registrarsi la ricognizione si spiega chiaramente s' è stata affermativa, negativa o dubbia, in qual modo sia stata indicata la persona riconosciuta, e se oltre questa gli era cognito o no alcuno dei consimili, come pure se prima di quest' atto e dopo l' indicazione fattane in esame abbia avuto occasione di vedere la persona riconosciuta.

320. Le ricognizioni, che possono aver luogo o venire rinnovate nell' atto della proposizione della causa, sono esenti dalle accennate formalità.

321. Nelle cause in cui è stata concessa l' impunità ad un inquisito, ha luogo la medesima ricognizione.

322. Le ricognizioni reali hanno luogo allorchè esistono in potere del fisco armi, strumenti, robe, carte ed altri oggetti relativi al delitto.

323. Il proprietario ed i testimoni, quando nelle loro deposizioni ne hanno data l' indicazione e fatta la descrizione, debbono riconoscere gli oggetti fra consimili o possibilmente consimili. Quando manchino, o non possano facilmente rinvenirsi, fattane prima menzione in processo, si mostrano isolati al premesso effetto. Gl' inquisiti li riconoscono sempre isolatamente.

324. Chiunque è chiamato a riconoscere degli oggetti, debbe dichiarare affermativamente, o in via negativa, o di dubbio, se riconosce essere quegli oggetti, di cui ha parlato nell' esame.

325. Anche le ricognizioni reali si fanno coll' intervento del processante o governatore, e del cancelliere.

326. Nelle ricognizioni reali all' atto della proposizione della causa, è in facoltà del presidente del tribunale di far uso di oggetti consimili a quelli da riconoscersi.

———

LIBRO V.

Degli arresti e costituti degli inquisiti.

TITOLO I.

Degli ordini di arresto e loro esecuzione.

327. Non può eseguirsi arresto senz' ordine o mandato in iscritto del capo del tribunale, del processante o del governatore, ad eccezione della sorpresa in flagrante delitto, giusta il disposto dell' art. 235, e dei casi contemplati dai due seguenti articoli.

328. Nel caso di fuga o d' improviso incontro di un individuo sospetto, è lecito agli incaricati pel mantenimento della pubblica tranquillità di fermarlo, interrogarlo e ricercarlo indosso, e qualora ne risulti fondato argomento, può eseguirsi l' arresto e la traduzione alle pubbliche carceri, con darne immediato rapporto al tribunale.

329. Anche nel caso che una persona ne indichi altra come colpevole di un delitto, e ne dimandi alla forza l' arresto contemporaneo al suo, e che il non eseguirlo subito possa far temere della fuga dell' incolpato, debb' eseguirsi unitamente l' uno e l' altro.

330. Amendue dovranno essere tradotti al più prossimo luogo di sicurezza, dandosene subito parte al tribunale competente, i cui ministri dovranno accedere al luogo e sentire gli arrestati, e prese contestualmente le opportune informazioni, dovranno avanzare rapporto al capo del tribunale.

331. Se il capo del tribunale trova ragionevole fondamento sul seguìto arresto, fa rilasciare quello a cui indicazione venne effettuato, e dà le ulteriori disposizioni di giustizia. In caso diverso fa dimettere la persona arrestata ad altrui istanza, e fa ritenere chi la fece arrestare, per procedere quindi come di ragione.

332. L' ordine o mandato di arresto debbe contenere nome, cognome, padre, patria, età, professione, domicilio, qualora se ne abbia notizia, ed in difetto, i connotati che valgano a distinguere la persona e ad evitare errore nell' arresto.

333. Debb' essere preceduto da accusa, querela, denuncia o comparsa, e da verificazione sommaria, ancorchè stragiudizialmente fatta di uno o più indizi, che somministrino fondato argomento della reità della persona da arrestarsi.

334. Debb' iscriversi nei pubblici registri delle carceri, prima di consegnare ai custodi l' arrestato, e ritirarsene ricevuta.

335. Resta vietata qualunque sevizia sull' arrestato, anche nell' atto dell' arresto, oltre i limiti della più stretta necessità, ed ogni contravventore ne risponde al tribunale competente.

336. Gli arrestati per delitti comuni non possono essere ritenuti più di 24 ore nel luogo dell' arresto, o in altro luogo qualunque, ma debbono essere tradotti alle pubbliche carceri formali dei rispettivi tribunali, ed in caso di ritardo dovranno essere dedotti e giustificati i motivi.

TITOLO II.

Regole generali per i costituti degl' inquisiti.

337. Ogn' inquisito per qualsiasi delitto o sia carcerato, o sia abilitato a rimanere in libertà, debbe essere sentito ed interrogato in ordine al delitto pel quale si procede.

338. Da questa generalità neppure si eccettua l' inquisito, a di cui favore si presentino subito fondamenti per dimetterlo dal carcere, sia liberamente, sia con qualche condizione.

339. Non può assumersi alcun esame d' inquisito, se non coll' opera ed intervento simultaneo del processante o governatore e del cancelliere.

340. L' unico ed assoluto fine d' indagare e di conoscere la verità, sì favorevole che contraria al fisco, debbe regolare la sostanza ed il modo delle interrogazioni, e l' estensione delle risposte.

341. Nel caso, che l' inquisito non parli la lingua italiana e che il processante o il governatore non conosca perfettamente quella dell' inquisito, si fa uso dell' interprete a norma dell' art. 249.

342. Ogn' inquisito carcerato per qualunque delitto, e qualunque sia lo stato ed entità degl' indizi esistenti, debb' essere sottoposto ad esame nelle 24 ore dal suo arrivo in carcere, o debbono risultare in processo e giustificarsi mediante l' approvazione del capo del tribunale le cause di ogni ulteriore ritardo.

343. Nell' intervallo dall' arresto all' esame, l' inquisito viene tenuto lontano da ogni corrispondenza esterna, e per quanto è possibile da ogni corrispondenza interna. È sempre separato dai complici sino alla pubblicazione del processo.

344. L' esame si eseguisce nelle carceri, o nel luogo all' oggetto destinato dal tribunale: n' è esclusa ogni estranea persona. I custodi rimangono in luogo adatto per impedire la fuga, ma separato per non udire.

345. Nessun inquisito può essere esaminato s' è affetto di febbre, la cui cessazione debbe risultare con certificato di professore approvato per potersi procedere all' esame.

346. Qualora dalle indicazioni che l' inquisito dà di sè circa la sua età, il di lui aspetto renda dubbio se sia maggiore o minore di quella che la legge prescrive, si verifica colla fede legale.

347. Le interrogazioni debbono essere semplici e chiare, non estranee al proposito e molto meno suggestive.

348. È vietato l' uso di qualunque mezzo indiretto, di qualunque falso supposto, seduzione, lusinga, minaccia ed interrogazione onde estorcere risposte, che l' inquisito non avrebbe naturalmente date.

349. Le risposte debbono essere positive: se fossero equivoche o condizionali, se ne richiede la spiegazione, e si trascrive il risultato, riportando, per quanto è possibile, le parole stesse delle quali si è servito l' imputato. Egli nel rispondere non può far uso di ricordi o memorie scritte.

350. Se l' inquisito preterisce le indicazioni analoghe del tempo, delle occasioni, delle materie, della causa di scienza, ed in una parola di tutt' i dettagli che possono servire a schiarimento, a giustificazione, a sfogo, ed a somministrare prove o indizi anche su di altre persone, ne viene particolarmente interrogato.

351. Dopo il primo esame e fino alla pubblicazione del processo può l' inquisito essere sottoposto ad altri costituti tutte le volte che si reputino necessari. L' inquisito stesso è in facoltà di richiedere di essere sentito, e ne fa perciò istanza al custode, e dentro le 24 ore viene nuovamente ascoltato.

352. Nel caso che alcuno sia inquisito per più delitti, nei di lui esami si distinguono e separano le interrogazioni relative ad un delitto, da quelle che appartengono ad un altro. La finale contestazione di tutt' i delitti può farsi con un solo atto.

Titolo III.

Del modo di costituire gl' inquisiti.

353. L' inquisito per essere esaminato viene costituito avanti il processante o governatore e cancelliere, che premette l' indicazione in processo del giorno, mese ed anno coll' annotazione del nome del processante o governatore, e del luogo in cui siegue l' esame.

354. Il primo costituto incomincia dalla descrizione esatta dei connotati personali e del vestiario dell' inquisito.

355. L' inquisito debbe indicare il suo nome, cognome e soprannome se ne ha, spiegare quello del padre, e dire la patria e l' età. Viene ammonito a palesare la verità, ma non gli viene deferito giuramento neppure in caso che debba interrogarsi su persone estranee.

356. Si passa quindi alle generali interrogazioni circa il domicilio, la professione, lo stato, la condizione, le precedenti accuse o condanne, il modo, il tempo, il luogo e la causa dell' arresto.

357. Se l' inquisito suppone un' assoluta ignoranza della causa del suo esame, o ammettendone generica notizia, sostiene di nulla avere che lo riguardi nella medesima, si desumono allora le ulteriori interrogazioni dalle circostanze del delitto, e dalle particolari dell' accusato.

358. Sono oggetto d' interrogazione il tenore di vita, i mezzi di sussistenza, le spese, i bisogni, i lucri, l' inclinazione al giuoco, al vino, i passatempi, i rapporti d' amicizia e parentela, la prattica ed associazione con compagni, le occasioni di disgusto o d' inimicizia, il possesso di qualche stromento o arme, e tutt' altro che possa essere relativo alla persona o al fatto, che si ha in vista.

359. Discendendo a maggiori particolarità, e prendendo norma dalle risultanze degli atti, le interrogazioni si estendono sulla cognizione di qualche luogo o di qualche persona determinata, come il querelante, l' offeso, il complice o i testimoni, e sulle relazioni coi medesimi; sulla delazione di qualche arme, sull' uso particolare di qualche stromento, sul possesso di oggetti relativi alla causa, sulla loro provenienza, sull' intervento a risse, a complotti, a trattati, sull' origine, qualità ed esito d' inimicizie, sull' accesso e permanenza in qualche determinato luogo, sulla notizia del delitto e sulle circostanze del medesimo.

360. Se le risposte dell' inquisito a siffatte interrogazioni sono contrarie alla pretenzione fiscale, allora gli si contesta la prova risultante dal processo immediatamente, o quando si creda più opportuno, manifestandoglisi benanco se occorre il nome di chi ha fornito la prova.

361. Qualora persista nella negativa gli si spiega apertamente la pretenzione fiscale di ritenerlo reo del delitto per cui si procede, e gli si contestano gradatamente gl' indizi e le prove risultanti dal processo.

362. Nel corso delle interrogazioni si nota nelle risposte qualunque indicazione, argomento o documento che dall' inquisito si proponga a propria discolpa, e nominando testimoni debbe farglisi spiegare ciò che intende di provare col loro mezzo, quali relazioni vi abbia, e se siasi mai fra essi conferito sull' oggetto, per cui s' inducono.

363. Egualmente si nota qualunque straordinaria sensazione che producesse all' inquisito istantanea iracondia, perplessità, tardanza notabile in rispondere, esclamazioni di sorpresa o di pianto.

364. Ricusando l' inquisito di rispondere alle interrogazioni si prosiegue non ostante il costi-

tuto dopo l' opportuna avvertenza sull' interpretazione svantaggiosa derivante dalla continuazione nello stesso sistema.

365. Le risposte, che hanno presunzione d' inverosimiglianza, cioè di non ricordarsi di fatti della cui reminiscenza vi è giusta e fondata probabilità, sia perchè propri, sia perchè recenti, o da non molto tempo seguiti, sia perchè rimarchevoli, esigono di venir avvertite all' imputato, perchè possa riflettere alle conseguenze che discenderebbero a suo carico persistendovi.

366. Dovendo l' inquisito venir riconosciuto da testimoni o da correi, che nei loro esami non hanno saputo identificarlo, debb' essere prima nel corso di alcuno dei costituti interrogato se conosce i testimoni o correi suddetti senza però spiegargli, che dovrà essere esposto alla di loro ricognizione.

367. Qualunque oggetto relativo al delitto che sia stato dall' inquisito indicato e che si trovi in potere del fisco gli si rende ostensibile perchè lo riconosca. Nel caso delle ricognizioni personali o reali si osservano le norme prescritte dagli art. 309 e segg.

368. Allegando l' inquisito in sospetto nell' atto di qualunque costituto, il processante, governatore o cancelliere, si osserva quanto è stabilito nell' art. 95 e segg.

Titolo IV.

Della contestazione del delitto in caso di negativa.

369. Esaurite le informazioni sul delitto col mezzo degli atti giudiziali e degli esami dei testimoni, non che dei costituti dell' accusato, e persistendo questo nella negativa non ostante le interrogazioni e le manifestazioni delle prove ed indizi a suo carico, si fa luogo alla finale contestazione del reato.

370. Contiene la contestazione una sostanziale esposizione del fatto e delle prove generiche e specifiche cumulate per crederlo colpevole del delitto o delitti ai quali sempre la contestazione si riferisce.

371. Le prove generiche e specifiche che nel corso degl' interrogatorî sono state già dettagliatamente contestate, possono accennarsi soltanto nella finale contestazione in guisa da rammentarle chiaramente all' accusato, ma senza bisogno di rinnovare estesamente la materiale ripetizione.

372. La erroneità della contestazione finale quanto al titolo o alle qualità del delitto non importa alcun pregiudizio o favore per l' accusato o per il fisco, dovendosi riguardare a tutti gli effetti il contenuto negli atti, e dovendosi attendere per le conseguenze il risultato dalla dichiarazione che se ne forma nell' atto del giudizio.

Titolo V.

Degli inquisiti confessi in tutto o in parte.

373. Se l' inquisito si rende confesso, si sente e si scrive estesamente il di lui racconto, e si procura per quanto è possibile di ricevere e registrare in un solo atto la di lui confessione.

374. Non si omette di fargli spiegare tutte le circostanze che hanno preceduto, accompagnato e seguito il delitto, e particolarmente il tempo, il modo, il luogo, la causa, i complici e loro condizione, qualità e dimora, armi, stromenti, robe e loro attuale esistenza.

375. Debb' essere anche interrogato su qualunque fatto, che possa servire di schiarimento e verificazione della sua confessione, e sulli testimoni che possono essere informati, e che gli si fanno indicare.

376. Anche l' inquisito confesso può essere chiamato a nuovo esame, per dare qualunque spiegazione e notizia che il processante creda necessaria. Debbe parimenti esser sempre sentito, se ne fa istanza.

377. Se dichiara di ritrattare la sua confessione, s' interroga sulle cause che lo hanno indotto prima a confessare, e poi a ritrattarsi per procedere e valutare tutto a termini di ragione secondo le prove che si assumeranno.

378. Anche agl' inquisiti confessi si dichiara l' incorso nelle pene dalla legge comminate nel modo additato dall' art. 370.

379. All' inquisito confesso in parte ed in parte negativo, la dichiarazione della pena incorsa debbe farsi unitamente alla contestazione finale del delitto e delle sue qualità anche per la parte negativa.

Titolo VI.

Cautele da osservarsi al termine dei costituti dell' inquisito.

380. Prima di chiudere ogni costituto si dà lettura all' accusato di tutto il tenore del medesimo.

381. Dopo di ciò si avverte ch' è in sua libertà di fare aggiungere o di dettare qualunque ulteriore dichiarazione che si scrive esattamente in processo.

382. Ogni costituto dell' inquisito debb' essere sottoscritto dal processante o governatore, e dal cancelliere. Può firmarsi anche ogni pagina dall' inquisito se lo richiede.

383. Nel fine di ogni esame si nota in processo il luogo in cui viene collocato l' inquisito.

LIBRO VI.

Della pubblicazione del processo e del giudizio.

Titolo I.

Della pubblicazione del processo.

384. Dopo l' incarto delle prove e la contestazione all' inquisito delle risultanze, si forma dal processante o governatore, ed in Roma dal rispettivo luogotenente il ristretto dell' essenziale contenuto nel processo, e si passa il tutto al procuratore fiscale del tribunale, che dopo esaurite le sue incombenze a forma dell' articolo 54, rimette il tutto al processante o governatore per procedere all' atto della pubblicazione.

385. L' oggetto della pubblicazione è di rendere note all' inquisito nella loro integrità le prove, onde preparare le sue difese all' epoca del giudizio.

386. La formalità di questa pubblicazione consiste nel decreto con cui il processante o il governatore dichiara che il processo essendo ultimato, n' è permessa la comunicazione a chi incaricato legittimamente o per officio, o dall' inquisito, la richiede.

387. Dopo il decreto il cancelliere notifica all' inquisito la seguita pubblicazione, lo avverte, che può valersi del pubblico difensore, o nominarne uno particolare, e lo interpella sulla scelta.

388. Sia che nomini il difensore di officio, o un particolare, gli si assegna il termine di tre giorni a far prendere comunicazione del processo, se ne stende l' atto si partecipa al difensore nominato.

389. Assegnato all' imputato il termine a difendersi, può liberamente comunicare con quello che avrà prescelto.

390. Il difensore prende nello spazio di cinque giorni comunicazione del processo in cancelleria non che del ristretto. Il capo del tribunale può permettere che gli venga consegnato l' originale. Il difensore può esigerne copia per intiero o in parte, ma in tal caso anticipa il compenso della copia a seconda della tariffa, e la copia viene effettuata a diligenza del cancelliere.

Titolo II.

Degli atti intermedi sino alla proposizione della causa.

391. Scorsi i cinque giorni il procuratore fiscale forma la lista dei testimoni, che crede necessari ad intervenire personalmente all' atto della proposizione della causa, e col mezzo del cancelliere ne fa aver copia al difensore dell' accusato.

392. Il processo, il ristretto e la lista dei testimoni vengono quindi passati al capo del tribunale, che nel più breve spazio di tempo fissa l' epoca della proposizione della causa di concerto col procuratore fiscale, e mentre a diligenza di questo col mezzo della cancelleria si spediscono le citazioni all' aderente, al fisco se vi è, al querelante, alla parte offesa ed ai testimoni, calcolato il tempo necessario a comparire nel caso che siano fuori del luogo, si fa dare avviso della proposizione con intimazione all' accusato ed al difensore tre giorni avanti l' epoca fissata. Si prevengono egualmente i giudici del tribunale, ai quali si distribuisce inoltre una copia del ristretto del processo.

393. Proponendosi dall' accusato o dal difensore ragionevoli motivi da chiedere una proroga alla proposizione della causa, il capo del tribunale può accordarla a norma delle circostanze.

394. Il difensore può dimandare che oltre i testimoni notati dal fisco nella lista se ne chiamino altri all' udienza fra gli esaminati, ed il capo del tribunale è in facoltà di ammettere l' istanza, com' è sempre in facoltà di farlo per officio, ove lo reputi necessario allo scuoprimento della verità.

395. Può l' accusato ed il difensore richiedere che vengano presentati all' udienza dei testimoni nuovi e a difesa, ed in tal caso ne presenta la lista al procuratore fiscale ed al capo del tribunale coll' indicazione delle materie sulle quali intende che siano sentiti. Il capo del tribunale, se li reputa ammissibili, ordina che siano anch' essi intimati, o lascia la cura al difensore di farli presentare. Nel caso che le materie articolate siano estranee o non pertinenti al merito intrinseco della causa rifiuta di ammettere l' istanza.

396. Il difensore può dedurre e distribuire ai giudici, o in iscritto o in stampa, preventivamente all' epoca della proposizione della causa tutto quello, che crede utile a vantaggio dell' accusato.

Titolo III.

Dei testimoni da chiamarsi al confronto.

397. Si reputano testimoni necessari per intervenire personalmente quelli che di veduta depongono di un delitto specificatamente: quelli che ne depongono di atto prossimo immediatamente precedente, o immediatamente susseguente un delitto: quelli che parlano di confessioni stragiudiziali esplicite: quelli da cui

provengono oggetti, effetti o monumenti essenzialmente diretti allo scuoprimento della verità.

398. Se i testimoni di cui si è parlato nell' articolo precedente superano il numero di due in cadauna delle rispettive categorie, e sono contesti fra loro, è sufficiente chiamarne due per ogni circostanza. Il difensore può esigere che vengano intimati tutti, ove creda di rilevarne variazioni o difformità nei detti.

399. I testimoni che verificano amminicolativamente il deposto dei primi non sono essenzialmente necessari. Possono però anch' essi chiamarsi, ove lo creda utile il capo del tribunale o il fisco, oppure ove lo esiga l' importanza e l' involucro dei fatti.

400. Gli altri testimoni esaminati in processo tanto per la prova generica, che per le circostanze specifiche, non si reputano necessari per l' oggetto del personale di loro intervento. Si ha riguardo alle di loro deposizioni scritte, come fossero presenti. Possòno bensì chiamarsi anch' essi a spese di chi li richiede.

401. Nelle cause indiziarie e complicate possono chiamarsi anche i testimoni fuori della categoria dei necessari, purchè vi concorra il parere del fisco o del capo del tribunale, a cui è riservato il decidere.

402. Non si può ad istanza del fisco o dell' aderente chiamare testimonio che non sia stato precedentemente esaminato in processo.

403. Il testimonio legittimamente citato che non comparisce all' udienza, o non fa esibire autentico documento comprovante l' impossibilità di comparire, o la causa ragionevole dell' assenza, viene condannato nello stesso giorno dal tribunale al pagamento delle spese di viaggio e soggiorno di tutti i testimoni chiamati, ed a quelle che potrà importare la nuova chiamata, viaggio e dimora. La causa si differisce e si ordina immediatamente l' arresto del testimonio che rimane in carcere fino alla nuova proposizione.

404. Giustificandosi l' impotenza fisica o la causa legittima dell' assenza del testimonio, egli non è soggetto a coercizione o spesa.

405. Non comparendo il testimonio per qualunque motivo, può proseguirsi la discussione della causa purchè il fiscale, il difensore e l' accusato non vi faccino opposizione, e purchè dichiarino di ritenere le deposizioni scritte, come se i testimoni fossero presenti all' udienza. Il capo del tribunale può prorogare la causa per officio.

Titolo IV.

Della proposizione e discussione della causa.

406. Nel giorno della proposizione della causa si adunano nella sala destinata i giudici, il fiscale, il difensore o difensori. Sono assistiti da due cursori, ed il capo del tribunale dà gli ordini per avere la forza necessaria a custodire l' imputato.

407. I testimoni chiamati si trattengono in una camera separata. Se il capo del tribunale lo crede, può farli rimanere divisi, affinchè non comunichino fra loro. È in facoltà del fiscale ed aderente, e del difensore di richiedere al presidente che i testimoni rimangano separati.

408. L' accusato viene introdotto nella sala d' udienza libero e sciolto. Può previo ordine del capo del tribunale e sopra istanza del fiscale, restare assicurato alla panca ove siede, col mezzo di una corda ad un piede, ed in conveniente distanza dalla medesima, al solo oggetto di evitare che tenti la fuga, o che si abbandoni a qualche violenza.

409. Viene introdotto nella sala il querelante, la parte danneggiata (che volendo possono astenersi dal comparire) e l' aderente al fisco, se vi è, col suo difensore.

410. Il capo del tribunale o quello dei giudici, che può dal medesimo venir delegato, dimanda all' accusato il suo nome, cognome, padre, patria, età, condizione.

411. Dal cancelliere si dà lettura della lista dei testimoni, ed ove non vi siano osservazioni sulla mancanza di alcuno di loro, e possa aprirsi la discussione, il capo del tribunale fa leggere dal cancelliere il ristretto del processo, o se lo crede invece del medesimo espone compendiosamente il fatto che dà luogo al giudizio, e dimanda al querelante, alla parte offesa ed all' aderente al fisco quando vi sia, se hanno schiarimenti ulteriori a fornire; dopo di che interroga l' accusato sulle circostanze del fatto e sulle prove o indizi che lo gravano.

412. L' accusato debbe rispondere, nè può essere interrotto da alcuno. Non può far uso di risposte scritte, e ricusando di rispondere o facendolo in modo non categorico, viene avvertito che il suo silenzio, il suo contegno possono produrgli delle conseguenze di pregiudizio.

413. Essendo più gli accusati o diversi i titoli dei delitti, è riservato al capo del tribunale il modo di diriggere le interrogazioni e la discussione, e può far ritirare uno o più accusati, mentre procede ad interrogare alcuno degli altri.

414. Il capo del tribunale fa porre sott' occhio dell' accusato tutti i documenti ed oggetti relativi al delitto che possono servire tanto a gravame, quanto a discolpa, e lo interpella, se li riconosce.

415. I giudici, il fiscale, l' aderente ed il suo difensore ed il difensore dell' accusato possono chiedere degli schiarimenti sulle rispettive circostanze, sempre però dopo terminato

l' interrogatorio, e sempre per organo del capo del tribunale, o di chi lo rappresenta.

416. Possono dimandare che sia data lettura di qualche atto esistente nel processo scritto, e può per officio ordinarlo il capo del tribunale.

417. Si sentono successivamente i testimoni secondo l'ordine prescritto dal capo del tribunale, che dopo avergli fatto dichiarare il nome, cognome, padre, patria, età, condizione, dopo avergli fatto prestare in mani del cancelliere il giuramento di dire tutta la verità, e dopo averli avvertiti delle pene che s' incorrono da chi dice il falso o occulta il vero per odio o per favore, fa ai medesimi le occorrenti dimande. Anche ai testimoni si rendono ostensibili i documenti ed oggetti relativi al delitto per averne la ricognizione.

418. L' accusato viene interpellato a rispondere dopo che il testimonio ha terminato di parlare.

419. Ove l'accusato prorompesse in ingiurie, o non conservasse la dovuta moderazione, viene ammonito dal capo del tribunale a contenersi, coll' avvertimento che persistendo si farebbe allontanare e si proseguirebbe la discussione senza la sua presenza, al che si procede se l'ammonizione resta inefficace.

420. L' accusato, la parte querelante od offesa, l' aderente al fisco ed i testimoni non possono vicendevolmente interpellarsi, ma debbono dirigere le loro dimande al capo del tribunale, che solo ha diritto d' interrogare.

421. Se un testimonio si scuopre falso o subornato tanto a favore, quanto contro l' accusato, viene immediatamente arrestato d'ordine del capo del tribunale, sia per officio, sia sopra requisitoria del fiscale. Il tribunale delibera se si debbe proseguire o sospendere la discussione fino a che venga formato processo contro il testimonio.

422. Ancorchè la discussione venga proseguita ed ultimata, il testimonio falso o subornato, qualunque ne sia l'esito ed ancorchè sia riuscita inutile e di niuna conseguenza la falsità o la subornazione, rimane in carcere, e si forma il processo contro il medesimo.

423. Il testimonio che ricusa di rispondere si reputa subornato, ed è soggetto alle disposizioni dei due precedenti articoli.

424. I testimoni di mano in mano che hanno deposto vengono licenziati. Il capo del tribunale può farli trattenere sino al termine della discussione, e possono richiederlo anche il fiscale e aderente al fisco, il difensore e l' accusato.

425. Se un testimonio muto e sordo viene chiamato alla discussione, debbe farsi uso dello stesso mezzo di cui si è servito il giudice processante per intendere la sua deposizione, e sapendo scrivere gli si fanno in tal modo le rispettive dimande; e se n' esigono le risposte che quindi vengono lette dal cancelliere.

426. Se è necessario di chiamare un testimonio, che parli un linguaggio diverso da quello dell' accusato o dei giudici, o se l' accusato parli un linguaggio straniero, il capo del tribunale chiama per officio un interprete, e gli fa prestare il giuramento di tradurre con fedeltà le domande e le risposte.

427. Occorrendo di chiamare uno o più periti, che siano stati sentiti in processo, o dei periti diversi da quelli, ad istanza del difensore o dell' accusato, si fa prestare ai medesimi il giuramento di esporre la loro opinione per intimo sentimento di coscienza e secondo i dettami della loro arte e perizia. I giudici non sono obbligati ad uniformarsi al sentimento dei periti contro la loro convinzione.

428. Terminate le deposizioni dei testimoni, l' aderente al fisco, se vi è il proprio interesse, ed il suo difensore deduce le rispettive istanze sì in fatto che in diritto: quindi il fiscale soggiunge le sue osservazioni tanto in fatto che in diritto, fa le requisitorie che reputa analoghe all' adempimento de' suoi doveri, secondo il risultato della propria convinzione. Il tribunale è in libertà di declinare tanto sulla dichiarazione di colpabilità quanto sulla dichiarazione opposta.

429. Se nella discussione della causa il titolo contestato del delitto cambia di aspetto, o la discoperta di qualche nuova circostanza diminuisce o aggrava il delitto, togliendo o aggiungendo qualche speciale qualità, il risultato della discussione è quello che forma base al giudizio, e sul medesimo debbono stabilirsi le requisitorie fiscali, comunque ne provenisse diversità dal titolo contestato in precedenza, e debbono i giudici pronunciare la decisione senza riguardo alla contestazione precedente.

430. Il difensore spiega i mezzi di difesa che si è preparati, o che ha raccolti durante la discussione.

431. L' aderente al fisco ed il fiscale possono replicare, ma il difensore è quello che parla per ultimo, e l' accusato è avvertito di essere in facoltà di soggiungere ciò che crede a suo vantaggio. Dopo la dichiarazione di non aver altro a dire, l' accusato viene ricondotto alle carceri, ed i giudici si ritirano nella camera della deliberazione, ov' è vietato a chiunque altro l' accesso.

432. Il cancelliere durante la discussione forma processo verbale dell' udienza, e nelle cause di titolo capitale trascrive il sostanziale delle deposizioni dei testimoni in quelle parti in cui non concordassero colle dichiarazioni dalli medesimi emesse nella procedura scritta.

433. Tanto il fiscale quanto l' aderente al fisco, e suo difensore, non che il difensore dell' accusato, hanno il diritto di richiedere

che si noti nel processo verbale taluna circostanza emergente dalla discussione, ed il capo del tribunale ordina e dirigge occorrendo la redazione, e la prescrive anche per officio, ove creda di far segnare qualche risposta dell' accusato.

434. Il capo del tribunale, oltre le funzioni di giudice e le attribuzioni di sopra esposte è rivestito del potere di fare di sua autorità tutto ciò che nella propria coscienza reputa conducente a discoprire la verità.

435. Durante la discussione può far chiamare ogni sorta di persone, interrogarle facendogli prestare il giuramento, e farsi recare qualunque nuovo atto o documento efficace ad acquistare maggiori schiarimenti.

436. Debbe rigettare tuttociò che tendesse a prolungare la discussione senza speranza di avere maggiore certezza nei risultati.

437. Se la discussione non termina alla prima udienza, si protrae al successivo giorno, ed il capo del tribunale prescrive l'ora in cui dovrà riassumersi la discussione.

Titolo V.

Del modo di procedere alla decisione della causa.

438. Chiusa la discussione, e rimasti soli i giudici, che non possono più separarsi prima della decisione, il capo del tribunale propone le questioni da risolversi, ed i giudici emettono il loro voto incominciando dall' ultimo in rango.

439. Debbe sempre premettersi la dichiarazione se costa o no della sussistenza del delitto in genere.

440. In caso di dichiarazione portante, che costa la non esistenza del delitto, l' accusato viene assoluto come innocente; se l' esistenza del delitto non costa per difetto di prova, l'accusato viene liberamente dimesso.

441. In caso di dichiarazione che costa del delitto in genere, si passa alle successive questioni sulla colpabilità speciale dell' accusato per decidere ch'è colpevole, o non è colpevole, o che non costa abbastanza se sia colpevole.

442. Ad ognuna di tali questioni il giudice è tenuto a rispondere secondo l' intima convinzione della propria coscienza, e secondo l' impressione ricevuta dalla sua ragione presso le prove o gl' indizi, ed indipendentemente dal numero materiale dei medesimi, che sono venuti a svilupparsi tanto dal processo scritto, quanto dalla discussione verbale, dalla riunione dei quali debb' essenzialmente dipendere la pienezza o sufficienza della certezza morale, che rimuove dal di lui animo ogni ragionevole esitazione.

443. Le risoluzioni tanto a favore quanto contro l' accusato si formano a maggiorità di voti. In caso di parità ha luogo l' opinione più mite. In caso di diverse opinioni fra i giudici, quelli che hanno votato la pena maggiore accedono agli altri che hanno esternato il parere per la pena minore gradatamente prossima alla più severa, onde venga così opportunamente discendendosi, a risultare la maggiorità.

444. Dichiarata la colpabilità dell' accusato, si determina la pena corrispondente al delitto, secondo il disposto dalla legge penale, e secondo quella latitudine che talune volte la legge stessa autorizza.

445. Quando viene dichiarato che l'inquisito non è colpevole, si ordina la di lui dimissione dal carcere, e rimane assoluto come innocente, nè può essere mai più sottoposto a procedura per lo stesso titolo.

446. Se la dichiarazione porta che l' accusato non costa abbastanza colpevole, viene posto provvisoriamente in libertà, ma può riassumersi la procedura sul medesimo nell' intervallo sino alla prescrizione, quante volte nuove prove o indizi vengano ad acquistarsi o vengano le precedenti a ricevere schiarimenti maggiori ed efficaci a distruggere lo stato d' incertezza che aveva fatto dubitare della reità.

447. L' accusato che non è stato rinvenuto abbastanza colpevole può anche a giudizio del tribunale venire trattenuto in carcere ed ordinarsi le ulteriori indagini in uno spazio di tempo, che la sentenza prefinisce, e che non può essere maggiore di sei mesi, nel quale termine lo stesso tribunale riunito in udienza privata decide, se le risultanze acquistate sono sufficienti per rinnovare la discussione sul merito all' udienza formale, o per rimettere l' imputato sotto la sorveglianza della polizia.

448. Le sentenze che dichiarano la colpabilità e condannano ad una pena, portano anche la condanna in genere al rimborso delle spese anticipate dal governo o dall' aderente al fisco e la condanna per l' interesse di questo, e ne rimettono la liquidazione ad uno dei giudici del tribunale, che procede sopra separata istanza dell' attore. Può anche rimettersi la liquidazione delle spese, danni ed interessi dell' aderente avanti i tribunali civili.

449. Le sentenze che assolvono possono ancora stabilire l' azione per la rifazione dei danni e delle spese a favore dell' accusato, ove vi sia aderente al fisco, e rimetterne la liquidazione ai tribunali civili.

450. La sentenza sia che assolva, sia che condanni, contiene il fatto e le principali circostanze; esprime le dichiarazioni emesse dal tribunale, ed in caso di condanna cita l' articolo o articoli della legge applicata.

451. La dispositiva firmata dal capo del tribunale e dai giudici immediatamente in un

foglio, si consegna al cancelliere dal quale in presenza del tribunale, del fiscale, dell' aderente e suo difensore, e del difensore dell' accusato, viene letta e pubblicata immediatamente nella sala d' udienza.

452. La sentenza viene redatta dal capo del tribunale o da quello dei giudici, che può a quest' effetto delegare, e se per la complicazione dei fatti, o per altra circostanza non può essere estesa sul momento, si presenta al cancelliere in termine di tre giorni al più viene trascritta su di un registro formato espressamente e firmato dai giudici intervenuti e dal cancelliere, e contemporaneamente viene consegnata in copia da un cursore al condannato.

453. Se nell' atto della discussione venisse a scuoprirsi un nuovo delitto a carico dell' accusato, si rimette dopo la decisione sia di assoluzione, sia di condanna dal primo al tribunale o giudice competente, perchè proceda sul nuovo fatto, nei soli casi però che si tratti di delitti maggiori.

Titolo VI.

Dell' appello nelle cause capitali.

454. Nelle cause portanti pena di morte per le quali secondo l' art. 13 è autorizzato l' esperimento dell' appello, viene questo interposto dal condannato, o di sua commissione con semplice dichiarazione posta a piedi della sentenza intimatagli, o dal suo difensore con dichiarazione in cancelleria nel termine di tre giorni da quello dell' intimazione della sentenza.

455. Nelle 24 ore seguenti, a diligenza del procuratore fiscale, il processo col ristretto, il processo verbale della discussione e copia della sentenza si rimette al tribunale di appello.

456. Il presidente del tribunale di appello nomina un giudice relatore, che nel termine di dieci giorni esamina gli atti e li passa al procuratore fiscale, ed intanto si distribuisce agli altri giudici copia del primo ristretto del processo.

457. Nei dieci giorni susseguenti si dispone la proposizione della causa, che viene cinque giorni prima intimata al condannato, ed il difensore d' officio presso lo stesso tribunale, se non vi è difensore elettivo entro detto termine, prende comunicazione del processo e delle altre relative carte.

458. Se l' accusato nei tre giorni dopo l' interposto appello fa istanza di essere tradotto avanti quel tribunale, il fiscale del primo tribunale prende le disposizioni opportune per farne eseguire il trasporto, ed allora comparisce avanti il tribunale di appello nel giorno della proposizione della causa.

459. Avanti il tribunale di appello non intervengono i testimoni, che comparvero in prima istanza, a meno che sopra dimanda motivata dell' accusato o del difensore comunicabile al fiscale del tribunale di appello, il presidente di questo tribunale per rilevanti ragioni non creda necessario di richiamare alcuno dei testimoni, salvo il disposto dell' art. 43 in ordine alle cause di appello avanti la sacra Consulta.

460. Solo per urgentissimi motivi può il presidente del tribunale di appello ammettere, che ad istanza del condannato vengano chiamati dei testimoni nuovi, e solo in caso di assoluta povertà del condannato possono essere intimati a spese del pubblico erario, sempre ad eccezione dei casi portati nell' art. 43.

461. Nel giorno destinato si apre l' udienza colla lettura del rapporto del giudice relatore, e colla lettura della sentenza da cui è appello.

462. Quindi il procuratore fiscale spiega le sue conclusioni ed il difensore del condannato deduce le di lui discolpe, sino a che dichiari di non aver altro a soggiungere.

463. Avanti il tribunale di appello nell' atto della proposizione della causa si tengono gli stessi metodi che furono additati per la prima proposizione nel caso di rinnovazione parziale o totale della discussione.

464. Il tribunale di appello essendo limitato a conoscere, se fu giusta la dichiarazione della colpabilità, o se vi fu eccesso nell' applicazione della pena, non può mai esasperare questa nel suo grado o nella sua estensione. Non può che confermare, revocare o diminuire la prima condanna.

465. Le sentenze sono motivate. In caso che portino conferma del giudicato precedente possono riportarsi agli stessi mezzi addotti nella prima sentenza. In caso di revoca o di riforma, ne deducono le ragioni.

466. Si redigono e si pubblicano nei modi prescritti agli art. 451 e segg.

467. Gli atti precedenti e la nuova sentenza si rimettono al tribunale da cui fu giudicata la causa per la rispettiva intimazione ed esecuzione.

468. Nelle 24 ore seguenti, ove non vi sia ricorso in revisione, a diligenza del fiscale si manda ad effetto la sentenza. In caso di pena capitale se ne rassegna preventiva relazione alla Santità di Nostro Signore, e se non dà ordini in contrario si fa eseguire nel giorno appresso se è in Roma, e nelle 24 ore dopo l' avviso, nelle altre città dello Stato.

LIBRO VII.

Dei giudizi speciali secondo la diversa qualità de' delitti e degl' inquisiti.

Titolo I.

Del modo di procedere nei delitti minori.

469. Pei delitti minori contemplati dall' articolo 14, la procedura diretta a verificarli nel sostanziale, è breve e sommaria nelle forme.

470. Giunta la denuncia, ed intrapresa l' inquisizione o per officio, o a querela anche di parte aderente al fisco, si assumono le sostanziali ispezioni e verificazioni, e si esaminano i testimoni col vincolo del giuramento, salvi i riguardi all' età ed alla parentela.

471. Dopo incartate le prove, s' intima all' inquisito di presentarsi avanti il giudice che procede, e secondo che le circostanze lo esigono, o se non obbedisce, se ne ordina l' arresto.

472. Nel costituto s' interroga sulle circostanze e sul delitto. Se induce i testimoni a difesa si esaminano nel più breve termine possibile, gli si contestano le prove acquistate, e gli si spiega il titolo del delitto comminandoglisi l' incorso nella pena prescritta dalla legge.

473. Se vi è parte aderente al fisco, gli si comunica il processo, perchè in termine non maggiore di tre giorni aggiunga nuove deduzioni se ne ha, ed in tal caso si assumono le analoghe verificazioni pure sommariamente.

474. Può l' inquisito secondo le circostanze, e purchè non si tratti di titoli di furto o di ferite d' istromento incidente o comburente, o con circostanze gravanti, venire abilitato a difendersi fuori di carcere con ingiunzione di presentarsi ad ogn' intimo, e principalmente nel giorno della proposizione della causa, o con altre opportune cautele riservate alla prudenza del giusdicente.

475. Pubblicato il processo ed omessa ogni altra formalità, si prefigge all' imputato il termine di tre giorni a difendersi, nominando intanto un difensore, ove non scelga quello di officio.

476. Il difensore d' officio, o specialmente nominato, avuta comunicazione degli atti, nel termine suddetto, che può essere prorogabile dall' autorità, che lo ha fatto ingiungere, fa gli opportuni rilievi in voce o in iscritto, come li fa l' aderente al fisco se vi è.

477. Il giusdicente nel giorno che stabilisce, e che fa intimare nel precedente all' accusato ed al difensore, esaminato il processo, sentito in voce o in iscritto il procuratore fiscale, l' aderente nel caso, ed il difensore nelle sue deduzioni, emana la sentenza, che debb' essere motivata, ed in caso di condanna debb' enunciare l' articolo della legge applicata.

478. Nel caso suddetto la sentenza procede, ove vi sia l' aderente al fisco, a stabilire l' azione in genere sulla rifazione delle spese, danni ed interessi, ma ne rimette la liquidazione al giudizio civile.

479. In caso di assoluzione l' accusato viene dimesso immediatamente.

480. Anche in questo caso, se vi è aderente al fisco, la sentenza stabilisce pure in genere l' azione a favore dell' imputato, e glie ne riserva l' esperimento per la liquidazione al giudizio civile.

481. La sentenza in caso di condanna s' intima all' accusato, e rispettivamente all' aderente al fisco, se vi è, ventiquattr' ore dopo emanata.

482. Il condannato, a termini dell' art. 13, e l' aderente al fisco, ma questo per il solo interesse civile in caso di soccombenza, può interporre appello avanti i tribunali indicati agli art. 29, 34, 36.

483. Il termine ad appellare è di tre giorni da quello dell' intimazione della sentenza. Scorso questo termine, tanto il condannato, quanto l' aderente sono decaduti da questo diritto, e non possono più esercitarlo.

484. L' appello s' interpone col mezzo di dichiarazione, o a piedi della sentenza intimata, o con comparsa avanti il cancelliere, il quale è obbligato d' inserire in processo la sentenza colla dichiarazione, o di stendere nel processo stesso la comparsa.

485. Il giusdicente, da cui è appello, trasmette al tribunale competente il processo e la sentenza col primo giorno di posta, e fa avvertire l' appellante della trasmissione, prevenendolo che nel termine di dieci giorni verrà proposta la causa avanti il tribunale di appello.

486. Qnest' avviso tiene luogo di ogni ulteriore intimazione per parte del tribunale di appello rispettivo, il cui capo al giungere del processo nomina un giudice relatore.

487. Può l' appellante e la parte appellata, se vi è, somministrare ulteriori deduzioni.

488. Scorsi i dieci giorni indicati all' art. 479 si propone la causa in tribunale, sentito il procuratore fiscale, ed i difensori delle parti, se si presentano.

489. Il disposto negli art. 458, 459, 460, 461 è comune agli appelli nelle cause dei delitti minori.

Titolo II.

Del modo di procedere per frodi e contravvenzioni a danno del pubblico erario.

490. Nei contrabbandi e frodi si procede tanto in caso di sorpresa in flagrante, o di reperizione dell' oggetto che si è voluto sottrarre al pagamento del dazio, quanto per inquisizione nei casi in cui le leggi amministrative lo permettono.

491. Nei casi, nei quali le leggi autorizzano a poter procedere all' arresto personale, si osservano le disposizioni dell' art. 327.

492. È vietata qualunque perquisizione domiciliare (meno il caso d' insecuzione di contrabbandieri, ed immediato di loro confugio in qualche luogo) senza il permesso in iscritto dell' autorità competente, permesso da presentarsi e rilasciarsi in copia a chi si trova nel luogo della perquisizione, e che debbe successivamente prodursi in atti.

493. A qualunque delle suddette perquisizioni (fuori del caso di sopra eccettuato) da effettuarsi in presenza del cancelliere, sostituto o ministro espressamente autorizzato debbono assistere due testimoni, ed in mancanza debbe rendersene la ragione specifica nel processo verbale.

494. Chiunque è sorpreso in frode debb' essere immediatamente, s' è possibile, esaminato. Debb' essere esaminato anche quello contro cui si procede per inquisizione.

495. Sì all' uno che all' altro è contestata con tutta precisione la legge e la pena nella medesima comminata.

496. Il processo, quando non sia luogo a pena pecuniaria maggiore di scudi dugento o a pena afflittiva superiore ad un anno di carcere, si comunica dopo ultimato, senz' altra formalità, per le difese assegnandosi il termine di tre giorni ad esibirle.

497. Quando però è luogo a multa superiore ai scudi dugento, o a pena maggiore di un anno di carcere, si pubblica il processo col metodo ordinario, e si propone la causa a seconda del disposto nell' art. 47.

498. Se si commette la frode con falsità o altro delitto preordinato, il giudice della frode procede anche per gli altri delitti, purchè non eccedano la sua competenza.

499. Se nell' atto dell' esecuzione della frode si commette omicidio, ferita o altro delitto comune, il giudice della frode procede per il titolo della medesima fino alla sentenza definitiva inclusivamente. Per gli altri delitti ne assume immediatamente e nel corso della procedura le prove generiche e specifiche, e quindi rimette gli atti al tribunale ordinario, da cui vengono ultimati con procederne quindi alla decisione.

500. Si procede anche in contumacia dei contravventori nelle forme additate dall' art. 567 e seguenti fino alla sentenza inclusivamente, e si eseguisce per le spese, per la multa, per la vendita ed aggiudicazione delle merci cadute in frode.

501. La vendita delle merci cadute in frode può eseguirsi anche nel corso della procedura con decreto del giudice o del tribunale competente tanto presenti, quanto assenti i rei nel caso, in cui non possa conservarsi senza deteriorazione o pericolo di deperimento.

502. Per gli appelli secondo gli articoli 46, 47, 48 hanno luogo i metodi prescritti all' artic. 483 e segg.

Titolo III.

Del modo di procedere in caso di fuga di arrestati o condannati.

503. Nel caso di fuga di uno o più arrestati, detenuti o condannati, l' incaricato dell' arresto, custodia o traduzione debbe farne subito rapporto al tribunale o giusdicente del luogo, in cui la fuga è seguita, ed a quello che aveva ordinato l' arresto.

504. Dal tribunale o giusdicente del luogo della seguita fuga si rilascia nuovo ordine di arresto. Anche senza quest' ordine è permesso alla forza di arrestare il fuggitivo.

505. Se la fuga accade in pendenza dell' inquisizione, il fuggitivo è rimesso al tribunale del luogo della fuga, benchè di diversa giurisdizione, il quale procede anche sulla causa, per cui era detenuto, quante volte questa importi un titolo minore di quella.

506. Se il delitto principale è di titolo maggiore, viene rimesso al tribunale che procedeva, e che giudicherà anche sulla fuga per la quale il giudice locale compie il processo e lo rimette al tribunale pel suddetto effetto.

507. Se la fuga accade dopo la condanna o prima di essere consegnato al luogo della pena, ovvero dal luogo stesso della pena, si rimette al tribunale ordinario del capoluogo ov' è seguita la fuga.

508. Si esamina il carcerato non solo per verificare la identità della persona, ma inoltre per rilevare i complici e per poter procedere contro i medesimi.

509. In caso di negativa della identità della persona del fuggito, si supplisce colla ricognizione da farsene a mezzo di due testimoni nei modi già prescritti.

510. Il tribunale competente pel delitto di fuga istruisce immediatamente il processo contro il cancelliere, custode, capo della forza, e chiunque altra persona responsabile della fuga, per di lui dolo o colpa.

Titolo IV.

Del modo di procedere per titolo di contravvenzione all' esilio.

511. La sentenza di condanna all' esilio nei casi nei quali per disposto di legge ha luogo, viene notificata dal cancelliere alla persona del condannato ed alla presenza continua di due testimoni che firmano insieme col condannato (se può o vuole sottoscriversi) il rogito che ne fa il cancelliere: questo vi aggiunge la descrizione personale dell' esiliato, e l' indicazione del nome, cognome, soprannome, padre, patria, età, domicilio, condizione e stato dei testimoni presenti all' intimazione.

512. Per procedere in caso di trasgressione di esilio si debbe fare risultare in processo:
1.° la sentenza di condanna all' esilio,
2.° la giudiziale intimazione della medesima,
3.° l' accesso dell' inquisito al luogo compreso nel divieto,
4.° l' identità della di lui persona.

513. L' accesso dell' esiliato in luogo compreso nel divieto si fa risultare in processo, o colla prova dell' arresto seguito in detto luogo, o col deposito di due testimoni che contestino di averlo ivi veduto in tempo dell' esilio, spiegando le relative circostanze di tempo, di modo, di luogo.

514. Se si ammette dall' inquisito la identità della persona, si registra la di lui dichiarazione. Se la nega, si giustifica coll' esame di due testimoni presenti all' intimazione dell' esilio, i quali debbono riconoscere la di lui persona.

515. Se i detti testimoni non sono reperibili, o non conservano la reminiscenza occorrente per la ricognizione, si supplisce con altri testimoni che abbiano piena cognizione dell' inquisito, e che o nominandolo, o descrivendolo esattamente, e sempre riconoscendolo, inducano a concludere, essere quello stesso a cui fu intimato l' esilio.

516. Si contesta sempre all' inquisito l' incorso nella pena stabilita dalla legge, e comminatagli nella intimazione dell' esilio.

517. Se nelle risposte allega motivi di scusa riguardo al fatto della trasgressione, il processante o governatore debbe includerli o escluderli.

518. Dopo la pubblicazione del processo si prefigge all' accusato il consueto termine a difendersi, e si passa alla proposizione della causa, in cui se la pena comminata è maggiore di un anno, comparisce l' accusato soltanto avanti i giudici, a meno che gravissime ragioni non determinino il presidente ad esigere l' intervento personale di alcuno dei testimoni.

Titolo V.

Del modo di procedere sui delitti che si oppongono in via di eccezione.

519. Se l' inquisito oppone al querelante o al testimonio un delitto sia per diminuire quello, del quale egli è prevenuto, sia estraneo all' inquisizione, debbe somministrare tutti gl' indizi e le prove, e debbe giudizialmente interpellarsi, se intende di procedere all' accusa del delitto stesso come aderente al fisco.

520. Se ricusa di costituirsi accusatore, si registra la risposta, ed il processante coltiva d' officio l' eccezione, se la trova solidamente fondata, ma senza sospendere gli atti della causa principale.

521. Se assume la parte di aderente al fisco, si nota egualmente la risposta, ed unitamente agl' indizi e prove del delitto fa dettagliato rapporto al pieno tribunale, il quale decide, se e come debba procedersi, e se la procedura da intraprendersi debba o no sospendere il corso dell' altra inquisizione.

Titolo VI.

Del modo di procedere per recriminazione o per calunnia.

522. L' azione per recriminazione o per calunnia ha luogo tanto contro chi ha esposto un delitto falso senza incolparne direttamente alcuno, per cui però qualche persona in conseguenza dell' esposto sia stata soggettata ad inquisizione, quanto contro chi ha rappresentato un delitto o vero, o non sussistente, con incolparne falsamente alcuno.

523. L' azione di recriminazione o calunnia s' intenta non solo dall' inquisito assoluto, ma anche dal fisco se lo crede necessario e senza istanza di parte.

524. Può essere diretta contro l' aderente al fisco, e contro il semplice querelante, che sia in uno dei casi indicati nell' art. 522.

525. Non prima della sentenza assolutoria di un inquisito come innocente può intentarsi l' azione di recriminazione o di calunnia.

526. Il processo, che ha servito di base alla sentenza assolutoria, forma parte del nuovo processo di recriminazione e di calunnia.

527. Si prosiegue e si ultima colle regole e formalità ordinarie degli altri processi.

528. Debb' essere diretto a provare, che scientemente e di mala fede sia stato supposto il delitto o il delinquente.

529. Per procedere in questa inquisizione all' arresto, oltre la sentenza assolutoria debbono concorrere indizi di dolo risultanti dal processo già compilato, o sopravvenuti dopo.

530. Trattandosi di denunciante segreto, presso rapporto del quale sia stata introdotta l'inquisizione, il fisco debbe manifestarlo, e procedere contro di lui per calunnia.

531. L'accusato di calunnia se viene assoluto non ha diritto di recriminare.

Titolo VII.

Del modo di procedere per denegata giustizia.

532. Non si può promuovere l'azione di denegata giustizia, se non sono precedute due istanze scritte, dirette a sollecitare l'atto di giustizia, che si pretende denegata.

533. Tra la prima e la seconda istanza debbe decorrere il termine di otto giorni, meno i casi di urgenza, pei quali il detto termine può anche secondo le circostanze abbreviarsi.

534. Egual tempo debbe decorrere dopo la seconda istanza per intentare il ricorso.

535. Queste istanze si promuovono dall'inquisito o dal difensore d'officio o particolare, dall'accusatore, dal querelante, dai rappresentanti del fisco e suoi aderenti.

536. Si esibiscono nelle rispettive cancellerie, i cui ministri debbono rilasciare all'istante e senza verun emolumento la fede dell'esibizione, e farne la notifica a quelli contro cui sono diretti.

537. Premesse tali istanze e decorsi i detti termini, ha luogo il ricorso che debbe essere accompagnato da copia dell'istanze colla fede di esibizione.

538. Il ricorso se è promosso contro cancellieri o processanti, viene presentato al governatore, assessore o capo del tribunale a cui appartengono; se contro l'assessore o governatore al capo del tribunale; se contro i capi de' tribunali o giudici dei medesimi alla segreteria di Stato.

539. Verificato il ricorso si prendono immediatamente le opportune misure, onde l'atto, il cui ritardo avea dato luogo al reclamo sia prontamente adempiuto.

540. Queste provvidenze non impediscono ulteriori misure disciplinari o penali a forma di legge, e quando queste ultime abbiano luogo, si procede nelle forme ordinarie dal tribunale competente che pronuncia quindi la sua sentenza.

541. Le istanze ed il ricorso non inibiscono, nè sospendono la prosecuzione degli atti e del giudizio sulla causa principale.

Titolo VIII.

Del modo di procedere per delitti commessi in officio da giudici e ministri dei tribunali.

542. Nei casi di delitti imputati ai giudici e ministri dei tribunali riguardanti la mancanza, l'abuso o l'eccesso delle loro funzioni, il processo può essere promosso dal fisco, dalle parti lese, ed anche dal tribunale immediatamente superiore, quando nell'esame di qualche causa scuopre un delitto che dia luogo a procedere contro qualche officiale ministeriale.

543. Questo processo si forma dal rispettivo tribunale criminale, allorchè si tratta di ministri subalterni dei governatori e dei tribunali collegiali.

544. Trattandosi di funzionari superiori ai suddetti, se ne dà parte alla segreteria di Stato, che nei rispettivi casi destina il tribunale a cui debbe commettersi la procedura ed il giudizio.

545. Le persone che si rendono complici nei delitti commessi da un funzionario o ministro subalterno in officio, sono comprese nel medesimo giudizio, comunque non esercitino funzioni giudiziarie.

546. Le forme della procedura sono eguali a quelle per gli altri delitti.

Titolo IX.

Del modo di procedere in caso di smarrimento o deperizione di processo.

547. Nel caso che un processo venga a smarrirsi o deperisca in tutto o in parte, debbe preliminarmente indagarsi se lo smarrimento o la sottrazione intiera o parziale sia accidentale o dolosa.

548. Se è dolosa per parte del reo e suoi aderenti, debbe rinnovarsi il processo per aversi ragione anche del doloso smarrimento a termini di legge quando si propone la causa.

549. Se lo smarrimento del processo è accidentale o senza dolo dell'imputato, e di chi poteva avervi interesse, il processo si rinnova egualmente, ma il tempo impiegato nella nuova composizione degli atti si calcola in caso di condanna a vantaggio del reo, ed in caso di assoluzione gli dà diritto all'emenda dei danni come di ragione, se lo smarrimento è avvenuto per colpa altrui.

550. Se prima dell'accidentale smarrimento è stato formato il ristretto, e questo fornisca elementi sufficienti per proporre la causa, chiamando all'udienza tutti quei testimoni i più essenziali che dovrebbero nuovamente esaminarsi, si può fare a meno della rinnovazione,

purchè non si tratti di titolo e di effetto capitale, e salve quelle eccezioni, che potessero ritenersi emananti dal processo originale.

551. Nel caso, che assunto il nuovo processo si rinvenisse il primo, si riunisce l' uno all'altro nello stato in cui il secondo si trova, e si ha ragione di entrambi nella proposizione della causa.

552. Nella reiterazione del processo si osserva quanto è disposto nell'art. 167 sul corpo del delitto, se è possibile di effettuarne la rinnovazione. In caso diverso il cancelliere compilatore del primo processo smarrito, quando non sia esso il colpevole della dolosa sottrazione, può essere esaminato in qualità di testimonio per deporre ciò che vide ed eseguì nel primo atto.

553. Il processo smarrito può essere supplito da copia autentica che fosse stata in prevenzione rilasciata dalla cancelleria, salve però l'eccezioni, di cui può giovarsi l' inquisito.

554. Quanto è stato disposto per la rinnovazione dell' intiero processo, ha luogo anche nel caso che una parte soltanto fosse rimasta smarrita.

Titolo X.

Del modo di procedere nei delitti di lesa maestà, cospirazione, sedizione ed attentati alla pubblica sicurezza.

555. Nei delitti di lesa maestà, cospirazione, sedizione ed altri attentati alla pubblica sicurezza si procede sempre in via spedita e sommaria col mezzo di ministri specialmente deputati per la formazione del processo che vengono nominati in ogni caso dalla segreteria di Stato.

556. Il giudizio su i medesimi è riservato al tribunale supremo della Consulta incaricato della direzione e del modo delle procedure a seconda delle facoltà, che gli vengono accordate, e che nelle rispettive circostanze può occorrendo impetrare.

557. Ultimato il processo, i detenuti vengono tradotti nelle carceri della capitale da qualunque luogo dello Stato, purchè presso rappresentanza del supremo tribunale col mezzo della segreteria di Stato, il Santo Padre non dia ordine di commettere il giudizio della causa ad uno dei tribunali ordinari di legazione o di delegazione.

558. Si comunica il processo col ristretto a monsignor avvocato de' poveri, o al difensore nominato dall' accusato, quante volte la scelta del medesimo venga approvata dal capo del tribunale supremo.

559. Nel termine di cinque giorni si propone la causa senz' altri termini dilatorî.

560. Nei suddetti delitti non si ammette confronto personale coi testimoni.

561. Radunato il tribunale supremo in uno dei suoi turni coll' intervento del procuratore fiscale generale, di monsignor avvocato de' poveri e del cancelliere, si fa comparire l' accusato o gli accusati avanti il tribunale, ove dopo una compendiosa esposizione del fatto e delle circostanze, il presidente del tribunale, o quello fra i luogotenenti, che può essere dal medesimo destinato a forma dell' art. 43 interroga l' accusato, per avere gli schiarimenti opportuni, dopo di che l' accusato viene rimandato in carcere.

562. Può il tribunale secondo le circostanze radunarsi al luogo di detenzione degli accusati, ed ivi farli presentare per esaurire il disposto del precedente articolo.

563. Quindi il procuratore fiscale generale espone le sue osservazioni, e fa le dimande di suo istituto. Monsignor avvocato de' poveri deduce in voce o in iscritto quanto crede utile al cliente: l' uno e l' altro col cancelliere si ritirano.

564. La sentenza si forma a maggioranza di voti, secondo l'articolo 443, ed è inappellabile.

565. In caso di condanna a pena capitale, se la decisione non è stata ad unanimità di voti ha luogo una revisione coll' intervento del secondo turno dei giudici unitamente al primo.

566. La revisione debb' effettuarsi entro il termine non maggiore di altri cinque giorni senza intervento dell' accusato.

Titolo XI.

Del modo di procedere in contumacia dell' inquisito.

567. Quando l' inquisito non è nelle forze della giustizia, si può procedere in contumacia contro il medesimo.

568. Terminato il processo nelle prove generiche, e stabilita l' assenza dell' inquisito col rapporto dell' ordinato e non seguito arresto, s' incomincia la procedura in contumacia ad istanza del fisco e per officio del giudice, senza che perciò resti sospesa la prosecuzione degli atti tanto a carico, che a discarico dell' inquisito.

569. La procedura in contumacia consiste nell' intimazione all' ultimo domicilio dell' inquisito dell' ordine di arresto già rilasciato, che si trascrive per intiero nell' intimazione stessa col termine di quindici giorni a comparire.

570. Non presentandosi l' inquisito in detto termine si reitererà l' intimazione, ed in questa si aggiunge l'incorso nella contumacia, quante

volte non si presenti dentro il termine di altri quindici giorni continui, computabili dalla notifica di detta seconda intimazione.

571. Le copie di queste intimazioni si affiggono alla porta della cancelleria, ed ai luoghi ove si sogliono pubblicare le stampe, tanto ove risiede il tribunale inquirente, quanto ov' è l' ultimo domicilio dell' inquisito, se è noto, nel qual caso si consegnano ancora ad un domestico, coabitante o vicino.

572. Se non è noto il domicilio, o non si trova alcun domestico a cui consegnare l' una e l' altra delle intimazioni, si procede come sopra per affissione, con più una copia alla porta esterna del tribunale del luogo di domicilio, se è diverso da quello del tribunale, che deve giudicare.

573. Se l' ultimo domicilio non è noto, o esiste fuori dello Stato, l'affissione, oltre i luoghi di sopra designati, si fa anche nel luogo del commesso delitto, ove sia diverso da quelli, e debbe per comparsa fiscale farsi costare l' inutilità delle diligenze usate per trovare il domicilio.

574. L' intimazione ed affissione si eseguisce per mezzo di pubblico cursore, il quale nell' originale fa relazione delle diligenze usate, e del modo con cui ha eseguito l' ordine.

575. Se nei termini come sopra stabiliti l' inquisito si presenta o viene arrestato, si prosiegue il processo e si ultima il giudizio nelle forme ordinarie.

576. Può l' inquisito per mezzo di procuratore scusare la contumacia, allegando e giustificando legittima causa da conoscersi ed approvarsi dal capo del tribunale, onde ottenere nuovi termini, colle cautele, che possono credersi opportune.

577. Spirati i termini, nè essendo venuto in potere della giustizia, si dichiara con decreto del capo del tribunale inquirente incorso nella contumacia.

578. Dopo raccolte tutte le prove, tanto a carico che a discarico del contumace, si destina dal capo del tribunale la proposizione della causa, e con notificazione affissa alla porta del tribunale, se ne dà avvertimento otto giorni prima.

579. Il giudizio ha luogo senza intervento di difensore.

580. Dopo l' esame sull' osservanza delle formalità prescritte per la dichiarazione della contumacia, si passa a conoscere il merito della causa.

581. Se le formalità non sono state osservate, se ne ordina la rinnovazione o rettificazione.

582. Se la procedura è regolare, si decide assolvendo, o condannando a norma di legge.

583. Può anche rinnovarsi l' ordine d' arresto, ed inculcarsene l' esecuzione, quando si creda che possa giovare al discuoprimento della verità la prosecuzione del processo, allorchè il contumace venga in potere della giustizia.

584. La sentenza che viene pronunciata si pubblica per affissione alla porta del tribunale, a quella del luogo del commesso delitto, ed all' altra dell' ultimo domicilio del condannato, s' è noto.

585. Dalle sentenze contumaciali non è luogo ad appello.

586. Ove uno o più contumaci figurino come accusati, e vi siano insieme compresi dei rei presenti, può proporsi unitamente la causa, osservati però gli atti contumaciali, e può anche decidersi separatamente, se il capo del tribunale creda per maggior disbrigo di dare la preferenza ai rei presenti.

587. Qualora la sentenza contro i rei presenti sia assolutoria, il tribunale può valersene per assolvere gli assenti o contumaci, se conosce che dall' assoluzione di quelli venga escluso anche il reato di questi.

588. Decorso un mese dalla pubblicazione della sentenza, se il contumace non è in potere della giustizia, la sentenza è eseguita in quanto all' emenda dei danni, alla rifazione delle spese ed alla pena pecuniaria, con mandato da rilasciarsi sui beni di pertinenza assoluta e libera del condannato.

589. Caduto il contumace in potere della giustizia, ed allegando a discolpa l'età, il sesso muliebre, la giusta scusa della contumacia, o l' ingiustizia della sentenza, si ritiene questa come non emanata.

590. Si riassume il processo, si costituisce l' inquisito, e si prosiegue e si ultima la causa nei modi ordinari, ritenute bensì ferme nel loro valore le deposizioni scritte dei testimoni o morti nell' intervallo, o assenti, o non facilmente reperibili.

591. In nessun caso è permesso ad alcuno di offendere i condannati in contumacia anche a pena capitale.

LIBRO VIII.

Regolamento su diversi oggetti.

Titolo I.

Dei casi, nei quali l' azione civile sospende la criminale e viceversa.

592. Quando per un fatto criminoso compete all' offeso l' azione tanto civile quanto criminale, scelta la prima, non può più intentare la seconda, nè a quest' effetto gli giova la riserva di agire in seguito anche criminal-

mente, e la rinuncia che faccia al giudizio civile dopo contestato, per intraprendere il criminale.

593. Se peraltro si tratta di delitto, pel quale il fisco ha il diritto di procedere senza querela di parte, può dal fisco medesimo, o per altrui denuncia, intraprendersi l' inquisizione criminale, non ostante la pendenza del giudizio civile introdotto dalla parte offesa, che allora non può divenire mai aderente al fisco.

594. In questo caso l' inquisizione criminale sospende il giudizio civile, sempre che la definizione di questo dipenda necessariamente dalla verificazione del solo fatto criminoso.

595. Terminato quindi il giudizio criminale, può riassumersi il giudizio civile quante volte l' inquisito o sia stato condannato a pena, o abbia riportato l' assoluzione per motivo che non costa della prova atta ad infliggere la pena a forma dell' art. 446.

596. Il giudizio criminale fa cessare il giudizio civile nel caso in cui in quello sia stato assoluto il reo colla clausola, che consta non essere accaduto, o non aver egli commesso il fatto da cui derivò la procedura criminale.

597. Non può il reo, facendosi attore volontario in giudizio civile, preoccupare ed estinguere l' azione criminale competente al fisco, all' offeso o danneggiato, purchè questo non ci abbia acconsentito.

598. Il giudice o tribunale criminale può sempre ed in ogni stato di causa, riconoscendo che il fatto non è criminoso, rimettere l' affare al giudice o tribunale civile, cui fa trasmettere tutti gli atti del processo criminale per norma.

599. Se pendente un giudizio civile si produca da una delle parti un documento, che l' altra pretenda falso, l' eccezione della falsità può dedursi in giudizio civile da quello che impugna il documento, ovvero prodursi per via di azione criminale. Nel primo caso si prosiegue il giudizio civile, nè è più permesso alla parte che impugnò il documento d' istruire l' azione criminale. Nel secondo caso si sospende il giudizio civile sino all' esito del criminale sulla falsità.

600. Se l' esito del giudizio criminale importa l' assoluzione, per essersi riconosciuta la legittimità del documento, questo giudicato è pregiudizievole anche al giudizio civile. Se l' assoluzione dalla pena è fondata nella semplice deficienza della prova, il giudizio civile sul sospetto della falsità può essere riassunto.

601. Nelle questioni di falso incidente per documenti prodotti in giudizio civile, se la parte contro cui è prodotto il documento ha prescelto per via di eccezione nel giudizio civile, rimane sospesa ogni azione criminale fino all' esito del giudizio civile. Questo diviene pregiudizievole qualora sia dichiarata la legittimità del documento impugnato: in caso diverso può il fisco d' officio procedere per la falsità.

Titolo II.

Della immunità ecclesiastica.

602. Niuno di qualsivoglia condizione può essere estratto da luogo immune, o privato del suo beneficio se non nei casi, e colle forme stabilite da sacri canoni e dalle costituzioni apostoliche.

603. Quando l' inquisito alleghi l' immunità ecclesiastica, il tribunale, tanto in Roma che fuori, ne interpella l' Ordinario, e si notifica all' inquisito oltre la menzione che se ne fa in processo.

604. Occorrendo di assumere atti in luogo immune, farvi perquisizioni, estrarre armi ed altri oggetti di convinzione e relativi all' inquisizione, se ne domanda l' autorizzazione all' Ordinario, la di cui licenza scritta ed allegata in processo abilita il tribunale a far uso degli atti ed oggetti medesimi fino alla sentenza e sua esecuzione.

605. Si può accedere senza licenza al luogo immune per assumere l' incolpazione dei feriti e personalmente offesi, dandosene però immediatamente parte all' Ordinario.

606. Pendente la discussione sull' articolo della immunità ecclesiastica, la curia laicale intanto procede fino alla sentenza esclusivamente.

607. Quando il fisco o suo aderente pretendono che un inquisito chierico, celibe o coniugato che sia, non goda il privilegio del foro, ne appartiene la declaratoria al tribunale ecclesiastico, non ritardata intanto l' assicurazione dell' imputato che può anche eseguirsi dal tribunale laico a nome e disposizione della chiesa fino alla dichiarazione.

608. Il tribunale laico può frattanto assumere il corpo del delitto, che potrebbe perire; assicurare gli oggetti di convinzione, e comunque relativi alla causa, che potrebbero occultarsi o alterarsi; prendere incolpazioni e deposizioni, che differite presenterebbero difficoltà per aversi. Di tali atti si fa uso fino all' esecuzione della sentenza, qualunque dei due tribunali proceda salvo il disposto nell' art. 620.

609. L' ecclesiastico che comparisce in qualità di attore avanti il tribunale laico premette la dichiarazione preservativa della irregolarità a forma del *cap. praelatis de homicid. in sext.*, che non debbe ripetere, quando nel corso del processo abbia ad essere nuovamente inteso.

610. Se un testimonio o inquisito nomina nel decorso dell' esame persona ecclesiastica in

aspetto di colpevole o complice del delitto, il processante esaurisce l' esame senza bisogno di protesta di astenersi dal procedere contro chi non è soggetto alla sua giurisdizione, e terminato l'esame, ne fa rapporto al capo del tribunale da cui dipende il giudizio, ed esso ne rende inteso il tribunale ecclesiastico. Altrettanto si pratica quando il tribunale laico venga in cognizione di qualche delitto commesso da un ecclesiastico, comunicandogli le indicazioni.

611. Occorrendo al tribunale laico di esaminare un ecclesiastico, ne fa istanza all' Ordinario, e ne allega in processo l' autorizzazione avutane in iscritto.

612. L' ecclesiastico premette all' esame come all' articolo 609, la protesta preservativa della irregolarità, e non la ripete negli esami ulteriori.

613. Ignorandosi dal tribunale la qualità clericale di un individuo, se questa si allega o prima o nel corso dell' esame, si sospende, se ne fa menzione in processo, e si dimanda la facoltà all' Ordinario, e quindi si procede secondo gli art. 611, 612.

614. Se poi non si allega, e si scuopre dopo l' esame, rimane il medesimo nella sua validità, ancorchè dopo essere stato assunto e partito il deponente dal luogo dell' esame, si venga a conoscere la qualità ecclesiastica.

615. Allorchè l' inquisizione non è diretta contro un ecclesiastico, possono eseguirsi dal tribunale laico nel di lui domicilio visite, verificazioni di corpi di delitto, ed ogni atto ancorchè d' arresto, senza alcuna formalità o licenza dell' Ordinario.

616. Se però gli oggetti di convinzione o altri qualunque relativi all' inquisizione fossero indicati, come consegnati all' ecclesiastico, e da questo ritenuti nel suo domicilio e presso la propria persona, ottenutane licenza dall' Ordinario in iscritto da allegarsi in processo, può il tribunale laico, coll' assistenza di altro ecclesiastico, eseguire la perquisizione tanto nel di lui domicilio, quanto sulla sua persona.

617. Il tribunale laico può procedere in nome della chiesa all' arresto di persona ecclesiastica o colta in flagrante delitto, o sorpresa con armi proibite, o rea di delitto notorio, quando possa ragionevolmente temersi che fugga. La consegna però immediatamente al proprio giudice, e trattandosi di chierico non incedente, lo consegna allora soltanto, che gli allega e si verifica il privilegio clericale.

618. Se il tribunale laico arresta un individuo non riconosciuto per ecclesiastico, subito che ne conosce la qualità, lo rimette cogli atti al tribunale ecclesiastico.

619. L' arrestato allegando la qualità di tonsurato o minorista, il tribunale laico ne interpella immediatamente l' Ordinario, onde avere la dichiarazione, se goda o no del privilegio del foro, e prosiegue intanto gli atti come all' artic. 607.

620. Se l'Ordinario dichiara, che l' inquisito gode il privilegio del foro, si consegna alla curia ecclesiastica insieme cogli atti. La dichiarazione dell' Ordinario, inclusiva o esclusiva, si allega in processo.

621. Il ministro processante non può mai rappresentare la persona del chierico celibe, ma in ogni caso in cui occorra l' intervento di persona ecclesiastica, debb' essere chierico incedente.

Titolo III.

Della corrispondenza fra tribunali.

622. I capi dei tribunali sono in corrispondenza fra loro, e vicendevolmente si prestano aiuto in tutto ciò, che riguarda l' esercizio della giustizia punitiva.

623. Alle opportune richieste sono eseguiti gli arresti, e trasmessi gli arrestati ed i testimoni al tribunale requirente.

624. Si procede all' esame dei testimoni ed all' adempimento di altri atti commessi, e si trasmettono prontamente ai tribunali requirenti insieme ad altri atti, processi, armi, e tutt' altri oggetti relativi alle cause.

625. Per arresti o trasporti di arrestati da altro Stato, o consegne di arrestati ad altro Stato, per l' esame di testimoni ed assunzioni di atti col mezzo di tribunali esteri, si ricorre alla segreteria di Stato, e si procede a norma delle convenzioni che possono trovarsi in vigore.

Titolo IV.

Della spedizione dei processanti commissari.

626. La spedizione dei processanti commissari, anche dentro i limiti della propria giurisdizione, non ha luogo, che per casi straordinari, e con autorizzazione preventiva della segreteria di Stato.

627. In caso di spedizioni di processanti commissari vengono muniti dal capo del tribunale di lettere di commissione che enunciano l' autorizzazione e l' oggetto della medesima.

628. Essi rendono ostensibili le lettere facoltative ai capi dei tribunali o governi dei luoghi, ove accedono.

629. Le lettere di autorizzazione si allegano in processo.

630. Occorrendo di far trasportare l' inquisito nei luoghi ove accedono i commissari, dispongono per l' immediata traduzione in carcere, ed ove non esista, o altro ragionevole motivo impedisca di collocarvi l' inquisito, lo

fanno ritenere in luogo più opportuno, provvedendo insieme alla sicurezza ed alla caritatevole custodia.

631. I capi dei luoghi, ove i commissari accedono, non possono per qualunque causa impedire o ritardare l' esecuzione della commissione. Essi danno immediatamente l'ordine agli agenti della forza pubblica ed altri subalterni di prestarsi in tutto ciò che occorre al disimpegno della commissione.

Titolo V.

Dei salvicondotti.

632. Il salvocondotto si accorda al contumace, che offre di presentarsi. Può venire rilasciato anche a quegl' inquisiti, che indotti in qualità di testimoni in separata e differente procedura, possono venire reputati utili colla loro deposizione allo scuoprimento della verità.

633. I soli capi dei tribunali sono autorizzati ad accordare un salvacondotto munito di loro firma, che debb' essere ristretto a tempo determinato e limitato al bisogno della causa, con assegnare occorrendo la via da tenersi.

634. Ove la persona, a cui si concede, sia inquisita in altro tribunale, se ne dà contemporaneo avviso al capo del medesimo.

635. Se ne previene ancora l' autorità del luogo da dove debbe partire l' inquisito.

636. I processanti ed i commissari, ai quali occorre di esaminare un inquisito che non potrebbe comparire senza il salvocondotto, ne fanno richiesta al capo del tribunale.

637. Qualunque salvocondotto rilasciato in altro modo è di niun effetto, nè induce alcuna buona fede.

638. Il salvocondotto non garantisce l' inquisito trovato fuori della via diretta assegnatagli, o dopo scaduto il termine del medesimo.

639. Esauriti gl' incombenti portati dal salvocondotto, il processante nota nell' originale il giorno e l' ora della partenza, addita lo stradale da tenersi, vietandogli l' accesso al luogo, ove si pretende che abbia commesso il delitto, e prefigge il termine preciso in cui cessa di aver valore.

Titolo VI.

Della richiesta d' impunità.

640. La concessione della impunità è riservata unicamente al sovrano.

641. I soli tribunali di Roma ed i capi dei tribunali di provincia sono autorizzati a ricevere e dirigere le petizioni d' impunità alla segreteria di Stato per la determinazione sovrana, quando le creda ammissibili.

642. Tali petizioni non possono aver luogo che nei delitti di lesa maestà, di cospirazione contro la pubblica sicurezza, di riunione di più delinquenti pregiudizievoli alla società o di altri gravissimi misfatti.

643. La dimanda che fa l' inquisito dell' impunità si registra in atti.

644. Qualora non indichi dettagliatamente ciò che intende di rivelare in ispecie sulle qualità e numero dei delinquenti, se ne interroga particolarmente senza però dargli alcuna lusinga di perdono o di diminuzione di pena o di premio. Se manifesta in qualche modo tali indicazioni si sospende l' esame e si ricevono separatamente le ulteriori sue dichiarazioni, che non possono mai far parte del processo. Se ricusa, viene proseguito senza farsi carico della dimanda, con dichiarazione che la medesima non è in alcun modo valutabile nè a carico, nè a vantaggio, ancorchè successivamente si rendesse confesso del fatto, per cui è inquisito.

645. Nel caso di manifestazioni separate, si passano al capo del tribunale, il quale decide se pel titolo del delitto e pel vantaggio pubblico convenga col mezzo della segreteria di Stato implorarne la determinazione sovrana.

646. Nel caso affermativo, quando si ammetta la impunità, aprendosi il nuovo costituto si notifica all' inquisito, che la richiesta impunità è stata ammessa con quelle condizioni e rispettive riserve, che gli vengono comunicate.

647. A quest' effetto il cancelliere gli fa lettura del foglio d' impunità, sottoscritto dal capo del tribunale, che n' è stato autorizzato dalla segreteria di Stato. In questo foglio si esprimono le condizioni col mezzo delle quali gli viene accordata, ed il cui inadempimento gli produrrebbe la decadenza dalle concessioni.

648. L' inquisito debbe nelle sue risposte dichiarare di aver ben compreso le condizioni imposte dal foglio, ed a tale effetto le enumera, colle obbligazioni che assume, ed accettandole riceve il foglio che gli viene consegnato in originale, e viene trascritto in processo dopo di che espone ciò che aveva promesso di rivelare.

649. Se nella risposta ricusa di accettare l'impunità alle condizioni con cui gli viene accordata, gli si notifica che non potrà in alcun tempo giovarsi di averla dimandata, si lacera il foglio e si prosiegue il costituto nel modo ordinario.

650. Nel caso precedente di accettazione per sua parte, debbe somministrare per quanto è da sè indizi e prove necessarie per procedere a condanna di rei presenti o assenti, e a dare tutti gli schiarimenti per ricuperare oggetti delittuosi o in qualunque modo relativi alla causa.

651. Decade l' impunito ed è considerato spontaneamente confesso per quei delitti che lo riguardano, quando non abbia adempiuto alle condizioni espresse di sopra.

652. In tal caso la sua confessione debbe essere accompagnata da quelle verificazioni che si richiedono pei rei propriamente confessi.

653. Non può aver effetto la decadenza dal beneficio d' impunità, se prima non sia stato contestato all' inquisito quanto si oppone al suo rivelo, ed alle condizioni dell' impunità.

654. Contemporaneamente gli si assegna il termine di giorni otto a giustificare il suo rivelo.

655. Spirato questo termine s' interpella con nuovo costituto, e non somministrando altre prove corrispondenti al rivelo, e condizioni premesse, gli si contesta la decadenza dal beneficio dell' impunità, e l' incorsa penale.

656. Quando il capo del tribunale alla richiesta dell' impunità non ne credesse ammissibile la dimanda, si notifica al reo nel costituto susseguente, e poi si prosiegue colle ulteriori interrogazioni sul titolo che forma l' oggetto dell' inquisizione.

657. Se l' impunità è richiesta da un inquisito che non sia attualmente in carcere, adempiuto che abbia in voce e in iscritto alle indicazioni essenziali secondo l' art. 644, ed ammessa che sia l' impunità, debbe presentarsi in carcere, al qual effetto gli si rilascia un salvocondotto limitato a termine fisso, e strettamente necessario per comparire, e debbe rimanere in carcere sino all' esito della causa.

658. Lo stesso metodo si osserva presentandosi istanza a nome di un delinquente che non sia ancora noto al fisco come tale.

659. È vietato erpressamente a qualunque ministro di tribunale o individuo della forza pubblica, sotto le pene prescritte dalle leggi penali, di dare lusinga d' impunità o di minorazione per ottenere da un arrestato la indicazione di altri colpevoli.

660. Non è in conseguenza valutata a favore di un reo la impunità promessagli dalla forza o da qualunque altra persona.

Titolo VII.

Della custodia e visita dei carcerati.

661. I registri delle carceri debbono descrivere con numero progressivo e per ordine di tempo tutti i detenuti colla massima precisione per potere all' istante conoscere che vi si trovi ristretto, da quanto tempo, per quale titolo, e quando, e come sia stato dimesso.

662. Oltre la separazione nel carcere degli uomini dalle donne, dei minori di dieciotto anni dai maggiori di età, dei detenuti per debito civile dagl' imputati di titolo criminale, i correi e complici in uno stesso delitto o in più delitti si debbono ritenere in carceri distinte, ed impedirsi ogni comunicazione fra di loro fino alla pubblicazione del processo.

663. La comunicazione col detenuto in carcere segreta non si permette ad alcuno senza licenza in iscritto del processante o del governatore, ed usando le cautele che vi fossero prescritte.

664. La detenzione in carcere segreta non è in arbitrio dei custodi, ma viene ordinata dal capo del tribunale che procede, o dal direttore del processo.

665. Per le cause di minor entità che si spediscono sommariamente, niuno può essere collocato o trattenuto in carcere segreta, dopo subito il primo costituto.

666. Niuna speciale misura di rigore può essere usata verso i detenuti fuori del caso che la esiga un' istantanea circostanza, o la prescriva l' autorità del capo del tribunale per la qualità della persona, o per la necessità di una sicura custodia.

667. Se l' arrestato cadrà malato, o se una detenuta fosse prossima al parto, dovrà il carceriere farne immediato rapporto al suo superiore per le disposizioni occorrenti, ed intanto farà chiamare il medico, il chirurgo o l' ostetrice delle carceri per i soccorsi che non ammettono dilazione.

668. È vietato ai custodi delle carceri di entrare in colloquio coi detenuti sulle materie che abbiano relazione al delitto imputato, e di accettare il menomo regalo sotto qualunque pretesto, sotto pena d' immediata destituzione.

669. Ogni luogo di custodia o di detenzione debbe almeno una volta in ciascun mese essere visitato dai capi delle provincie, ed in caso di impedimento dal capo del tribunale nel luogo della residenza del medesimo, ed altrove dai governatori, da per tutto coll' intervento dei rispettivi vescovi o vicari generali, ed ove non vi siano, del capo del clero, non che dei capi dei magistrati, e di un deputato almeno della congregazione di carità ov' esiste, ad oggetto d' invigilare e provvedere al buon ordine religioso e morale, alla polizia locale, ed alla umanità del trattamento.

670. A queste visite debbono inoltre intervenire il procuratore dei poveri, il cancelliere del tribunale, il medico delle carceri.

671. Gli atti delle visite si rimettono ogni volta, e non più tardi di tre giorni dopo seguita, ai tribunali superiori e da questi al governo; ed è specialmente a carico del procurarore dei poveri il sollecitare la trasmissione ai primi ed il sorvegliare perchè vengano eseguite le ordinazioni prescritte nelle visite.

672. Per la visita delle carceri di Roma restano conservati i metodi attualmente in vigore.

Titolo VIII.

Della libertà provvisoria.

673. Qualora si tratti di delitti il di cui titolo importi soltanto pena pecuniaria, debbe l' arrestato dimettersi provvisoriamente, previa però idonea cauzione a giudizio di chi debbe pronunciare in causa, di presentarsi ad ogni chiamata, e di eseguire il giudizio, che sarà per emanare.

674. Non si esige cauzione quando si accorda la libertà provvisoria in conseguenza di un giudicato, quando cioè gl' indizi riuniti in tutto il corso del processo non sono sufficienti a condannare, ma lasciano sospetta la persona.

675. In questo caso s' ingiunge all' inquisito il precetto di rappresentarsi ad ogni chiamata al sopraggiungere di nuovi indizi, od all'acquistare nuova forza gl' indizi preesistenti, e contemporaneamente dal tribunale se ne dà parte alla polizia per la sorveglianza del precettato.

676. Il precetto e la sorveglianza durano per un anno, nel decorso del quale, se il precettato vuole allontanarsi dal luogo in cui ha ricevuto il precetto, debbe ottenerne dal tribunale la licenza che si rilascia gratuitamente.

Titolo IX.

Dei precetti e del modo di procedere in caso di trasgressione.

677. All' effetto di prevenire i delitti, e quante volte vi sia fondata probabilità di prossimi e gravi disordini, è sempre in facoltà dei capi dei tribunali ordinari di Roma e dello Stato di far ingiungere col mezzo de' cancellieri que' precetti, che nella loro prudenza stimano opportuni colle rispettive comminatorie in caso di trasgressione.

678. Anche i tribunali collegiali riuniti possono ordinare l' ingiunzione di precetti, osservate le norme seguenti.

679. Sopra rappresentanza di qualche autorità giustificata o verificata con prove concludenti, o sopra indagini diligentemente fatte presso ordine del capo della provincia o del tribunale, uno dei giudici destinato dal capo, ne presenta rapporto al tribunale con insieme le deduzioni fatte dalla persona indiziata, che viene in precedenza stragiudizialmente interpellata. Il tribunale decide sull' ingiunzione da farsi o no del precetto.

680. Il precetto debbe contenere la comminatoria in caso di trasgressione entro i limiti stabiliti dalle leggi penali pel delitto che si ha in vista d' impedire.

681. Si debbe fare l' intimazione del precetto dal cancelliere alla presenza di due testimoni, che lo firmano insieme al precettato, se questo sa, e vuole firmarlo.

682. È sempre salvo il diritto al precettato di reclamare innanzi allo stesso tribunale per la cancellazione dell' ingiunto precetto. Il tribunale assume quegli esami che crede necessari, ma pendendo il reclamo resta in vigore il precetto e la sanzione.

683. Dai precetti ingiunti d' ordine del capo della provincia o decretati da un tribunale, non ha luogo ricorso ulteriore.

684. I giudici singolari non possono ingiungere precetti se non presso autorizzazione del tribunale criminale giusta gli art. 678, 679.

685. In caso di contravvenzione, premessa la prova del precetto ingiunto colla riproduzione dell' intimazione, si procede assumendo le verificazioni che ne stabiliscono la disobbedienza e viene esaminato l' inquisito sopra quanto si è a suo carico rilevato.

686. L' ulteriore procedura sino al giudizio inclusivamente si effettua nel modo additato dagli art. 516, 517, 518.

Titolo X.

Dei difensori.

687. I difensori d' officio presso i tribunali nominati dal sovrano, ed i difensori presso i rispettivi governi nominati dai pubblici consigli, sono obbligati a difendere gratuitamente gl' inquisiti poveri.

688. Quando l' inquisito non creda prevalersi del pubblico difensore, è in facoltà di sceglierne un altro fra i patrocinatori o avvocati dello stesso governo o tribunale, o di un tribunale superiore, abbenchè di diversa giurisdizione, salvo bensì il disposto dall' art. 558.

689. Se il difensore d' officio o particolare, per effetto di legittimo impedimento, o per incompatibilità di difesa d' altri imputati, non può assistere un inquisito, e questo non ha scelto difensore, il capo del tribunale nomina un patrocinatore o un avvocato, che lo rimpiazzi.

690. Ancorchè l' accusato ricusi di valersi dell' opera del difensore, o voglia difendersi da se stesso, sempre il capo del tribunale glie ne assegna uno per officio, essendo assolutamente vietato di procedere a qualunque giudizio di rei presenti, senza l' intervento e l' opera del difensore.

691. I tribunali hanno le facoltà secondo i casi di ammonire i difensori renitenti e ripren-

sibili, o di sospenderli dalle loro funzioni per un tempo non minore di quindici giorni, nè maggiore di sei mesi, salve le procedure di ragione, ove la mancanza li rendesse più gravemente imputabili.

Titolo XI.

Dell' esecuzione delle sentenze.

692. I procuratori fiscali dei tribunali con preventiva intelligenza dei capi dei medesimi, sono incaricati di dare gli ordini opportuni e di prendere le disposizioni occorrenti per l' esecuzione delle sentenze.

693. Le sentenze sono eseguibili nelle 24 ore dopo l' intimazione, allorchè non ha luogo l'appello o la revisione, o dopo intimate queste sentenze, salvo il disposto dell' art. 462 sulle pene capitali, e nello stesso termine, quando nel caso di appello è decorso il tempo utile ad interporlo.

694. Manifestandosi indizi di gravidanza in una donna condannata a pena di morte, si sospende l' esecuzione sino a che non sia seguito il parto.

695. Le sentenze che importano pena di morte si eseguiscono nel luogo consueto della città, ove risiede il tribunale che ha condannato in prima istanza, a meno che l' esecuzione non sia stata ordinata colla sentenza in altro luogo più adatto pel pubblico esempio.

696. In caso di condanna a pena di morte si stampa la sentenza, e si affigge nel luogo dell' esecuzione ed in altri luoghi soliti. In qualche delitto particolare possono i tribunali pubblicare le sentenze col mezzo della stampa ed affissione, ed anche in caso di assoluzione definitiva di un inquisito, facendosene dal medesimo istanza, può il tribunale ordinare la stampa e l' affissione della sentenza.

697. Ogni condanna temporanea incomincia a decorrere dal giorno della prima sentenza, o da quello che la medesima avrà creduto di stabilire.

698. L' esecuzione di qualunque sentenza si registra negli atti delle rispettive cancellerie.

Titolo XII.

Dell' assicurazione, ricupera e restituzione di robe furtive ed oggetti pervenuti in potere del fisco.

699. È officio dei processanti l' assicurare gli oggetti furtivi o aventi relazione ad un delitto, ancorchè non ne sia noto peranco l' autore.

700. Assicurato l' oggetto come sopra, il proprietario ha sempre diritto alla restituzione senza rifusione di prezzo o di alcuna spesa, fuori di quella realmente occorsa pel mantenimento, se ha avuto luogo.

701. La buona fede con cui è stato fatto l' acquisto non esime il possessore dalla restituzione, salvo il regresso contro chi, e come di ragione.

702. L' acquirente in mala fede non ha alcun' azione di regresso.

703. In ogni cancelleria si tiene registro particolare in cui si descrivono tutte le robe, che nell' occasione di un processo vengono in potere del tribunale. Quelle che sono indifferenti all' inquisizione si restituiscono ai legittimi padroni subito, che sono conosciuti.

704. Le robe che sono furtive, e che in qualche modo hanno rapporto all' inquisizione o si ritengono finchè sono necessarie alla causa, o si restituiscono subito che cessi il bisogno anche prima dell' ultimazione del processo.

705. In ogni tribunale si pubblica di tre in tre mesi alla porta della cancelleria l' elenco delle robe furtive e sospette per avvertenza e norma del proprietario sia noto, sia incognito.

706. Non comparendo veruno a reclamare, e scorso il termine di un anno dalla pubblicazione del primo elenco, si procede, dopo l'ordine avutone dal capo del tribunale, alla vendita col mezzo dell' asta pubblica, e si deposita il prezzo a favore del proprietario.

707. Dipende dalla prudenza del capo del tribunale di dare l' ordine durante la procedura per la restituzione degli oggetti appartenenti ai proprietari o agl' inquisiti, e che non sono più necessari, o non sono spettanti all' inquisizione.

Titolo XIII.

Delle spese danni ed interessi, e del modo di ripeterli.

708. Il fisco, a di cui carico sono le spese dell' inquisizione, ha il diritto di ripeterle sempre dai condannati.

709. Lo stesso diritto compete all' aderente per la parte delle spese necessarie, che ha fatte del proprio.

710. Tutti quei che hanno sofferto danno per un delitto, hanno diritto di promuovere l' azione pel risarcimento.

711. Quest' azione compete ai danneggiati ed ai loro eredi contro gli autori e complici del delitto, e loro eredi e successori universali.

712. Compete anche sussidiariamente contro i successori singolari per causa lucrativa posteriore al delitto entro la capienza dei beni del delinquente a loro trasferiti, e che rimangono tuttora presso di loro.

713. Se vi sono più correi nello stesso de-

litto, ciascuno è tenuto di soddisfare le spese ed i danni solidariamente, riservato il beneficio della divisione fra di loro a termini di ragione.

714. Prima la parte offesa per le spese e pei danni, poi il fisco per le spese giudiziali, esercitano la loro azione sugli effetti e sui beni del condannato e degli altri obbligati.

715. La condanna alla rifazione delle spese ed alla reintegrazione dei danni debb'essere pronunciata nella sentenza.

716. Il giudizio di liquidazione per le spese si fa sommariamente avanti il giudice, che ha agito in primo grado di giurisdizione, se è singolare, o avanti il capo del tribunale, il quale può incaricarne uno de' suoi giudici. Il giudizio di liquidazione dei danni avanti un giudice singolare debbe, ed avanti un tribunale può essere rimesso ai giudici civili.

717. Dalla sentenza di liquidazione non eccedente gli scudi cento, non si appella che in devolutivo.

718. Le appellazioni dal giudizio di liquidazione dei governatori o assessori si deferiscono al capo del tribunale criminale. Quelle del medesimo o del giudice da lui deputato si portano al pieno tribunale, di cui allora non fa parte il capo o il giudice. Lo stesso nel tribunale di appello.

719. Per l'assicurazione delle spese e danni non si può fare inventario o sequestro se non dopo emanata la sentenza, che stabilisca l'azione per la rifazione.

720. Niun condannato può essere trattenuto in carcere o nel luogo di pena oltre il termine della sua condanna a motivo di non aver soddisfatto le spese o i danni.

721. L' inquisito assoluto come innocente ha diritto, secondo gli art. 440, 449, a richiedere la rifazione delle spese e danni contro l'aderente, il quale non abbia avuta giusta e ragionevole causa di accusarlo.

722. Il giudizio di liquidazione s' istruisce sommariamente contro l' aderente avanti lo stesso tribunale, che può a forma dell'art. 716 rimettere la cognizione ai giudici civili.

Titolo XIV.

Delle eccezioni di nullità e del ricorso in via di revisione.

723. La violazione di alcune forme sostanziali prescritte dal presente regolamento, autorizza ad implorare dai tribunali superiori l'annullamento della sentenza, come l'autorizza il titolo di falsa applicazione di legge, o l'eccesso di potere giusta l'art. 16.

724. Vi è violazione di forme sostanziali, quando nei delitti di fatto permanente viene omessa (ad eccezione delle ferite di niuno o di qualche pericolo) l'ispezione giudiziale per stabilire il corpo del delitto, o non viene opportunamente e possibilmente supplita.

725. Vi è ancora violazione di forme sostanziali, se vengono trasgredite le norme fissate dagli art. 310 e segg. sulle ricognizioni personali degl' inquisiti.

726. È luogo ad eccezione di nullità, quando manchi l' intimazione della sentenza ai rei presenti.

727. La violazione dell' immunità ecclesiastica porta la nullità, tanto dell'atto in cui è violata, quanto dei successivi.

728. Tutte le altre trasgressioni delle forme stabilite nel presente regolamento possono essere dedotte in prima istanza nel proporsi la causa in merito, ed i giudici le prenderanno in considerazione per dargli quel valore, che nella loro coscienza reputeranno conveniente di accordargli per diminuire gradatamente la pena nei casi, in cui la legge lo permette. Se non vengono dedotte nel modo suddetto, non è più luogo ad affacciarle utilmente.

729. Ogni ricorso in via di revisione debbe interporsi nelle 24 ore dall' intimazione della sentenza o a piedi della medesima, o con semplice dichiarazione del condannato o del difensore.

730. Il difensore nel susseguente giorno presenta in cancelleria i motivi specifici, sui quali crede fondato il ricorso.

731. Questi motivi unitamente al processo si trasmettono col primo corso di posta al tribunale, che debbe decidere presso rapporto di un giudice relatore nominato dal presidente.

732. Il giudice relatore, esaminato il ricorso, lo passa al procuratore fiscale, e quindi al difensore d' officio del tribunale.

733. All' udienza che viene fissata dal presidente il più sollecitamente possibile, e che viene notificata al difensore d' officio, il giudice relatore fa il suo rapporto, il procuratore fiscale ed il difensore soggiungono le loro deduzioni, e si procede alla decisione sul ricorso.

734. Se il giudicato è favorevole al ricorrente, il tribunale che annulla, decide sul merito. Se il ricorso è rigettato, si procede all'esecuzione della sentenza.

735. Vi è falsa applicazione di legge, quando la legge penale applicata è totalmente diversa dalla caratteristica del delitto, e quando in qualunque altro modo si è manifestamente contravvenuto al testo d' ogni altra legge, dei regolamenti di pubblica amministrazione.

736. Vi è eccesso di potere ogni volta che, fuori del caso di flagrante delitto e degli altri casi contemplati dagli articoli 328, 329, si procede ad arresti senza le cautele prescritte dagli articoli 327, 332, o che si trasgredi-

scono le regole di competenza e giurisdizione espresse nel titolo V del libro I, art. 58 e seguenti.

737. I ricorsi in revisione pei titoli espressi nei due precedenti articoli vengono diretti ai tribunali indicati all' art. 32, num. 4.°, e 45, num. 5.°, nei modi prescritti dall' art. 729 e seguenti.

738. Anche nei casi contemplati dagli articoli 18, 19 si siegue il metodo prescritto agli art. 730 e segg.

Titolo XV.

Delle grazie agli inquisiti.

739. È riservato al sovrano soltanto il diritto di accordare grazia, diminuzione o commutazione di pena.

740. La supplica per tale oggetto debbe dirigersi al sovrano, contenente la genuina esposizione del delitto e delle circostanze.

741. La concessione della grazia non pregiudica i diritti delle parti danneggiate.

742. Il graziato se non è già sotto custodia, debbe nel più breve termine della notizia presentarsi a disposizione della giustizia, altrimenti decorsi tre mesi decade dal beneficio della grazia riportata.

743. Si fa comparire avanti il capo del tribunale, che fa leggere il rescritto o la lettera di grazia, e fa all' impetrante le monizioni che crederà convenienti.

744. Il rescritto o la lettera di grazia si registra in atti, e si nota il giorno dell' esecuzione.

Titolo XVI.

Disposizioni transitorie.

745. All' attivazione del presente regolamento tutte le cause pendenti saranno ultimate e decise coi metodi prescritti dal medesimo.

746. Sono eccettuate quelle cause, per le quali si fosse proceduto di già alla legittimazione dei processi, e fossero già state esibite le difese. Tali cause verranno giudicate coi metodi precedenti, e coi medesimi metodi saranno quindi portate avanti i tribunali di appello, qualunque sia la pena pronunciata in prima istanza.

747. Altrettanto avrà luogo nelle cause per le quali si è già interposto appello, e che sono pendenti, ed in istato di essere giudicate.

748. Tutte le questioni, che potessero insorgere o i dubbi che potessero elevarsi saranno portati a cognizione della segreteria di Stato per averne l' oracolo sovrano.

749. Sono provvisoriamente mantenute le disposizioni contenute nell' editto ed analogo regolamento di segreteria di Stato dei 9 giugno 1821 intorno all' applicazione all' erario delle sportule e propine criminali, che verranno continuate a percepire come per lo passato, sintanto che stabilmente non si provveda con una tassa uniforme per tutte le provincie.

Dato in Roma dalla segreteria di Stato li 5 novembre 1831.

T. card. Bernetti.

XXXII.

Appendice al regolamento organico e di procedura criminale per norma delle curie ecclesiastiche.

Dei tribunali ecclesiastici e di giurisdizione mista.

1. Nelle cause ecclesiastiche contro i chierici ed ecclesiastici procedono privativamente i tribunali ecclesiastici.

Procedono ancora nelle cause di misto foro, allorchè prevengono il tribunale laico.

2. Il tribunale del Vicariato in Roma è composto del cardinal vicario, di monsignor vicegerente, di monsignor luogotenente civile e di due prelati assessori.

Il luogotenente criminale è il relatore delle cause, ma senza voto.

3. La giurisdizione di questo tribunale si estende ai confini delle diocesi adiacenti.

4. Il tribunale ecclesiastico di ciascuna diocesi è composto dell' ordinario e di quattro giudici prescelti dal medesimo.

5. I tribunali del governo di Roma e di monsignor uditore della Camera procedono cumulativamente al tribunale del vicariato nei delitti comuni dei chierici ed ecclesiastici come tribunali per privilegio di mista giurisdizione, ad eccezione però dei delitti in qualunque modo relativi ai costumi, pei quali resta intatta la privativa giurisdizione del tribunale del vicariato.

6. I tribunali di giurisdizione mista applicano ai chierici ed ecclesiastici quella pena, che secondo i sacri canoni e le costituzioni apostoliche applicherebbe loro il tribunale ecclesiastico.

Ove però possa aver luogo la pena stabilita pei laici, si accorda loro nei delitti comuni un grado di minorazione di pena.

Se la pena stabilita dalla legge è l' opera o la galera, trasmettono il condannato al luogo ove lo trasmetterebbe il tribunale ecclesiastico.

7. I tribunali ecclesiastici osservate le forme ecclesiastiche dichiarano soltanto, che pel delitto eccettuato commesso dal chierico, ha luogo la degradazione reale dell' inquisito, allegando il canone, la costituzione apostolica, o altra legge emanata con oracolo pontificio.

Dopo questa dichiarazione, che importa il delitto capitale eccettuato, si eseguisce la degradazione reale, e si consegna l' inquisito al braccio secolare.

Anche i tribunali di giurisdizione mista agiscono per via di dichiarazione come sopra, dopo la quale, eseguita la degradazione, procedono all' esecuzione della pena capitale.

8. Le curie ecclesiastiche debbono astenersi dalle cause di delitti comuni dei laici, ancorchè possano allegare la consuetudine ammessa dalla costituzione *Praestat Romanum Pontificem* dei 7 agosto 1766 di Clemente XIII, alla quale espressamente si deroga.

9. Le appellazioni dalle sentenze criminali dei tribunali ecclesiastici sono deferite alla congregazione dei Vescovi e Regolari, salvi i diritti dei metropolitani, ove sono in osservanza.

Dalle sentenze del tribunale del Vicariato egualmente si appella alla stessa sacra congregazione.

10. Dalle sentenze dei tribunali di mista giurisdizione in Roma, contro chierici ed ecclesiastici e loro complici laici, si appella alla Consulta, alla quale si accordano tutte le facoltà necessarie.

Dell' immunità ecclesiastica.

11. Restano fermi i privilegi accordati con particolari rescritti o brevi dei Sommi Pontefici ad alcuni tribunali criminali, di procedere contro i chierici e gli ecclesiastici, di assumere i loro esami come testimoni senza l' assistenza del chierico celibe, o di persona ecclesiastica, e di assumere similmente gli atti in luoghi immuni, di estrarre persone ed oggetti di convinzione, o relativi alla inquisizione.

12. La curia laica può dimandare all' Ordinario l' estrazione dei colpevoli enumerati nell' articolo seguente.

1.° I pubblici bestemmiatori, e percussori di sacre reliquie ed immagini.
2.° I pubblici percussori dei chierici incedenti in abito e tonsura.
3.° I rei di furto di cose sacre, e di eccessi, pei quali convenga ribenedire la chiesa.
4.° Coloro che inferiscono violenza a chi vuole confugiarsi nella chiesa o altro luogo immune, e violentemente ne gli estraggano.
5.° I rei di lesa maestà contro la persona del sovrano.
6.° I rei di conventicole e società segrete a forma delle costituzioni apostoliche.
7.° I falsificatori di lettere apostoliche.
8.° I fabbricatori di monete false, loro tosatori, adulteratori e spacciatori dolosi.
9.° I pubblici ladroni e grassatori anco per la prima volta.
10.° I rei di omicidio o di grave mutilazione, quando avvengano in luogo sacro.
11.° I rei di omicidî premeditati o proditorî, i mandanti e mandatari, ed assassini.
12.° I rei di omicidio anche in rissa, e con qualunque istromento, qualora costi, che non siano casuali o a necessaria difesa, ma per odio e con animo di nuocere.
13.° I rei di rapina con abuso di nome di corte, e con ingresso in casa altrui.
14.° Coloro che commettono furto o falsità nelle casse, in quelle dei monti di pietà, alle quali sieno addetti, quando il danno sia tale che meriti la pena capitale.
15.° I saccheggiatori di campi e gl' incendiari dolosi nei casi, nei quali la legge dispone la pena capitale.

13. Nel caso di ferite, qualora dai periti si riconoscano e dichiarino con pericolo di vita, ha luogo la regolare estrazione, coll' obbligo di riportare il confugiato al sito del confugio, allorchè il ferito sopravviva oltre il tempo dalle leggi stabilito.

14. Qualora si tratti di delitto eccettuato, e il delinquente siasi confugiato in luogo sacro o immune, il procuratore fiscale della curia laica (se il delitto e il delinquente sono di sua competenza) debbe negli atti fare istanza per la requisitoria alla curia dell' Ordinario, ed il giudice laico vi fa l' analogo decreto.

15. In conseguenza i ministri della curia laica fanno l' istanza o requisitoria formale alla curia dell' Ordinario, specificando il nome e cognome dell' accusato, o dandone le più possibili designazioni, il titolo eccettuato e gl' indizi sufficienti per l' arresto.

16. L' Ordinario o suo vicario generale, deputa nominatamente persona ecclesiastica, col suo intervento e con quello del cancelliere vescovile, invocato ancora se sia necessario, l' aiuto del braccio secolare. Si fa l' estrazione dell' inquisito. Esso è depositato a nome e disposizione della chiesa o nelle carceri vescovili o nelle laiche, qualora si credessero più sicure.

17. Si fa rogito di questa estrazione firmato dall' ecclesiastico interveniente, dal cancelliere e dal ministro della curia laica, qualora riceva la consegna dell' inquisito, coll' obbligo di restituirlo come di ragione alla chiesa. Questo

rogito si debbe subito trasmettere in copia autentica alla curia vescovile, e poi riprodurre in processo con tutti i documenti che vi hanno relazione.

18. L' Ordinario o suo vicario generale prendono ad esame il processo informativo, per conoscere se costi del titolo eccettuato, o per rapporto alla condizione della persona costi il beneficio della immunità, e se concorrono indizi sufficienti per far credere commesso il delitto.

19. Nel caso affermativo la curia ecclesiastica ritorna gli atti colla copia autentica del suo decreto che si dee riprodurre in processo. Il giudice laico emette giuramento di restituire l' accusato all' identifico luogo sacro o immune, ove si era confugiato, qualora diluisca gl' indizi che lo potevano gravare.

20. In caso contrario invia similmente alla curia il suo decreto in forma autentica, e l' accusato si restituisce, come sopra, al luogo ove si era confugiato.

21. Qualora il confugiato sia un ecclesiastico o chierico, la di cui causa sia di competenza del foro ecclesiastico, la curia dell' Ordinario, se ad esso lui non competa il beneficio del sacro asilo, ordina l'estrazione nei modi indicati di sopra, e rimanda l' inquisito cogli atti e processo al suo giudice ecclesiastico competente.

22. Consegnandosi il confugiato ecclesiastico dopo l' esame e la cognizione degl' indizi al giudice ecclesiastico, questi debbe soltanto promettere *con parole di verità* di restituirlo al luogo del confugio, quando in seguito non costi del delitto.

23. Nel medesimo caso di chierico o ecclestico confugiato per delitto eccettuato, può il giudice ecclesiastico anche d' officio e senza requisitoria procedere all' estrazione nei modi prescritti di sopra.

Dalla segreteria di Stato li 5 novembre 1831.

T. card. Bernetti.

XXXIII.

Spiegazioni intorno all' emanazione dei regolamenti della nuova procedura nei giudizi civili e criminali.

NOTIFICAZIONE

Tommaso della S. R. C. card. Bernetti, diacono di s. Cesareo, della Santità di N. S. Papa Gregorio XVI Segretario di Stato.

Con l' editto del 5 ottobre scorso la Santità di Nostro Signore sulle traccie del sistema adottato dalla sa. me. di Pio VII preordinò le basi dell' amministrazione della giustizia civile.

Si è degnata ora di approvare il regolamento analogo di procedura, perchè sia di norma in tutti i giudizi civili dal giorno 21 del corrente mese, epoca stabilita alla riapertura delle udienze de' giudici e tribunali di Roma e dello Stato.

Questo regolamento renderà più semplici e più spedite le forme dei giudizi civili già prescritte dal codice, che lo stesso Sommo Pontefice Pio VII pubblicò col suo Motu-Proprio del 22 novembre 1817, e che viene riattivato, sintantochè sarà condotta a fine e sanzionata la nuova compilazione delle leggi giudiziarie.

Nel medesimo tempo ha voluto Sua Santità migliorare il sistema organico e le forme della giustizia punitiva. Ha quindi approvato un altro regolamento da porsi in osservanza il primo giorno del futuro anno 1832 che contiene l'organizzazione delle magistrature criminali, ed il modo di procedere nelle cause dei delitti e delle contravvenzioni.

Il sistema organico attribuisce l' esercizio della giurisdizione criminale a quegli stessi magistrati che decidono le cause civili: i giudici siederanno sempre in numero pari: i tribunali civili composti di un solo turno, assumeranno un quarto giudice tra i supplenti, affinchè nella parità dei voti la legge propenda in favore dei prevenuti.

A compiuta garanzia de' prevenuti stessi è comandato che la discussione delle cause nei giudizi criminali sui delitti maggiori, nonchè la ripetizione de' testimoni si faccia in presenza del reo e del tribunale collegialmente adunato.

Da tutt' i giudizi renduti dai giudici singolari, sebbene limitati a pena non maggiore di un anno d' opera, viene accordata ai condannati l' appellazione al tribunale collegiale della provincia; e ove nei delitti maggiori questi tribunali collegiali infliggano pena capitale, il diritto dell' appellazione si esercita avanti il tribunale di appello competente. La revisione dei giudicati compete in qualunque caso al condannato, e sempre in sospensivo dalle sentenze pronunciate dai tribunali collegiali intorno ai delitti maggiori: e i tribunali superiori che l' esercitano, debbono annullarle sia per violazione di procedura e di forme, sia per falsa applicazione di legge penale, sia per eccesso di potere, senza che possano esacerbare la condanna.

L' altra parte di questo regolamento determina la procedura, e questa faciliterà il disbrigo dei processi dando norme sicure agli atti dei giudici e dei tribunali.

I due regolamenti, l' uno in data del 31 ottobre scorso, l' altro in data di questo giorno sono depositati nella cancelleria del tribunale

supremo di Segnatura, ed in tutte le cancellerie degli altri giudici e tribunali; e saranno eseguiti nell' epoche fissate, come se fossero stati affissi, pubblicati ed intimati ad ognuno personalmente.

Sua Santità ci ha ingiunto di manifestare ai tribunali, giudici ed officiali di giustizia, ch' essendo eglino i soli mezzi per cui le buone leggi coll' applicazione imparziale, sollecita e giusta possono produrre buoni effetti, spera che sarà per lodare la saviezza ed assiduità loro nell' esercizio di un potere così delicato ed interessante.

Data dalla segreteria di Stato li 5 novembre 1831.

T. card. Bernetti.

XXXIV.

Norme per l' esecuzione dell' ordinata vendita de' canoni e beni camerali.

NOTIFICAZIONE

Mario Mattei prelato domestico, della Santità di N. S. e sua R. C. A. tesoriere generale.

In seguito delle disposizioni prese dalla suprema segreteria di Stato con notificazione degli 11 ottobre, dovendosi venire all' alienazione dei canoni e beni, che rimangono tuttora in libera proprietà della reverenda Camera apostolica, affinchè tali alienazioni sieno effettuate con la più esatta formalità e con la maggiore notorietà, ed ognuno possa ottare all' acquisto, che più gli convenga, si dispone quanto appresso:

1. Le note dei canoni e beni, che si esporranno alla pubblica vendita, oltr' essere affisse nei luoghi soliti e consueti, verranno per ben tre volte riportate nel diario di Roma ed in altri giornali delle provincie in forma di supplemento ai detti giornali, e le vendite si effettueranno analogamente ai metodi prescritti dalla sa. me. di Benedetto XIV con suo Motu-Proprio segnato li 23 novembre 1742 e successivo dei 27 aprile 1748.

2. Nello spazio di un mese a decorrere dalla rispettiva data di ogni nota, che verrà pubblicata, dovranno darsi le offerte, le quali in Roma si riceveranno nell' officio dell' Argenti, uno dei segretari e cancellieri della reverenda Camera apostolica, e nel resto dello Stato dovranno darsi nella rispettiva segreteria di legazione, o pro-legazione, o delegazione.

3. Le offerte dovranno essere semplici e senza condizione, e dovranno precisare l' elezione del domicilio dell' offerente in Roma, e la persona di un procuratore.

4. Scorso il termine del mese come sopra prefisso per la presentazione delle offerte, quelle che si rinverranno esibite nelle segreterie delle legazioni e delegazioni, verranno dai presidi delle provincie stesse immediatamente rimesse a monsignor tesoriere generale, affinchè possano riunirsi alle altre presentate in Roma nel luogo indicato presso il nominato segretario e cancelliere della reverenda Camera apostolica, onde aversi tutte in considerazione.

5. Affinchè vi sia un giusto spazio di tempo per la trasmissione delle offerte presentate nelle segreterie delle legazioni e delegazioni, cinque giorni dopo spirato il mese, come sopra stabilito per la esibita delle medesime, o sia nel giorno immediatamente ai detti cinque giorni seguente, si verrà da monsignor tesoriere generale all' apertura delle offerte per atto pubblico, e quindi alla delibera a favore di quelli, che si giudicheranno più utili e convenienti all' interesse della reverenda Camera apostolica.

6. L' atto delle seguite delibere unitamente al processo di apertura delle offerte, non che le offerte stesse rimarranno a tutti ostensibili presso il cancelliere segretario di Camera indicato di sopra.

7. Il deliberatario non acquisterà diritto alla compra del canone o fondo deliberato in suo favore, se nello spazio di ventiquattr' ore dalla seguita delibera, che gli sarà legalmente intimata, non giustificherà di avere depositato a favore della reverenda Camera apostolica la vigesima parte della somma, per la quale è stato a di lui favore deliberato il canone o fondo da alienarsi. Tuttociò potrà effettuarsi coll' esibita presso il cancelliere segretario di Camera, richiamato di sopra, o di una cedola di deposito corrispondente alla detta somma, eseguito nella depositeria della reverenda Camera apostolica, o presso qualche amministratore camerale, ed anche in un pubblico banco, ovvero con la consegna di una corrispondente cartella di consolidato.

8. La specifica dei canoni o fondi deliberati con l' indicazione delle somme, per le quali ha avuto luogo la delibera ed i nomi dei singoli deliberatari, verrà immediatamente resa manifesta al pubblico, perchè abbia luogo l' esperimento della vigesima, e quello della sesta a forma di quanto dispone il Motu-Proprio della sa. me. di Benedetto XIV dei 23 novembre 1742 accennato di sopra; e quindi presso nuovo avviso saranno provocate le nuove offerte per la vendita di quei canoni o fondi, su i quali non avesse avuto luogo la delibera nel primo esperimento.

9. Non s' intenderà operativa alcuna offerta

di vigesima, se l'offerente entro ventiquattr' ore dopo essergli stata legalmente partecipata l'ammissibilità della sua offerta non giustificherà di avere depositato l'importare, ossia l'aumento della vigesima mediante l'esibita in Roma presso il segretario e cancelliere della reverenda Camera indicato di sopra, nelle provincie presso il segretario della legazione e delegazione o di una cedola di deposito eseguita nella depositeria della reverenda Camera o nella cassa dell'amministratore camerale, ed anche in un pubblico banco, ovvero con la consegna di una corrispondente cartella di consolidato.

10. Il prezzo dei canoni e beni alienati dovrà essere versato nella cassa della depositeria generale della reverenda Camera apostolica almeno per la metà il giorno avanti la stipolazione dell'istromento, che verrà dedotto a cognizione dell'acquirente anche con legale intimazione, occorrendo; ed ove il deposito non venga effettuato nel modo e termine suddetto la delibera sarà reputata nulla e come non avvenuta, e l'acquirente perderà onninamente il ventesimo depositato a garanzia dell'offerta.

11. L'altra metà poi sarà versata nel perentorio termine di due mesi, e durante la dilazione a pagamento non s'intenderà trasferito il dominio, nè accordato il possesso, e gli effetti del contratto resteranno in sospeso. Qualora poi spirasse infruttuosamente il termine di due mesi, il contratto s'intenderà risoluto, e la somma sborsata considerata come un puro prestito irrepetibile, verrà inscritta sul consolidato. Tutti i termini stabiliti di sopra s'intenderanno perentori, nè saranno in alcun modo prorogabili, dichiarandosi, che non possa intendersi, che siavi mai luogo a purgazione di mora.

12. Gli acquirenti dei canoni o beni alienati saranno, dopo stipolato l'istromento e pagato l'intiero prezzo, immediatamente posti nel diritto e possesso dell'esigenza dei detti canoni e dei fondi acquistati ratizzandone per i canoni la rata a decorrere dal giorno della stipolazione, la quale incomincierà a rimanere a profitto dell'acquirente, considerando i medesimi come redditi civili, e per i fondi e prodotto dei medesimi verrà dichiarata nel rispettivo elenco la specialità delle condizioni, che richieggono le circostanze.

13. Se i fondi, che verranno alienati, si trovassero nell'atto dell'alienazione affittati, dovranno gli acquirenti osservare il contratto di affitto sino alla sua durata. I semi, bestiami, stigli, saranno valutati secondo la stima da farsi da due periti da scegliersi uno per parte, ed in caso di discrepanza da un periziore, deputato dal governo, ed il prezzo che rimarrà per tal modo stabilito, dovrà dagli acquirenti pagarsi contemporaneamente a quello dei fondi stessi.

14. Nelle singole note, che verranno pubblicate dei canoni e beni da alienarsi, verranno con precisa indicazione designati i pesi o i diritti, de' quali i medesimi canoni o beni da alienarsi sono rispettivamente gravati o investiti; come pure saranno ne' medesimi indicate le condizioni particolari, ove abbiano luogo.

15. Il governo garantisce con espressa sua mallevadoria la proprietà dei canoni, che si esporranno alla pubblica vendita, non che la libertà dei fondi, che venissero del pari alla medesima vendita esposti, fissando per base, che i pesi inerenti ai primi, e quelli ai quali potessero essere soggetti i secondi, debbano intendersi quelli soltanto, che verranno indicati nelle rispettive note, che si pubblicheranno, cosicchè qualunque altro vincolo o peso, sarà dal governo garantito.

16. Tutte le spese per la stipolazione degl'istromenti, e per tutt'altro relativo all'acquisto dei canoni e beni che si espongono alla pubblica vendita, saranno a carico dell'acquirente. In detti istromenti sarà fatta espressa e dettagliata menzione delle formalità osservate nella vendita stessa, comprensivamente a quelle prescritte nella presente notificazione.

Dato dalla residenza di Monte Citorio questo dì 10 novembre 1831.

MARIO MATTEI
tesoriere generale.

B. Perfetti
pro-commissario gen. della R. C. A.

XXXV.

Regolamento per la disciplina dei giudici e tribunali, e per le tasse giudiziarie.

PARTE I.

DISCIPLINA

Disposizioni preliminari.

§ 1. Il regolamento *disciplinare* della sa. me. di Pio VII pubblicato il giorno 27 gennaio 1818 dovrà osservarsi ed eseguirsi dai nuovi giudici e tribunali istituiti dall'editto del 5 ottobre scorso, con le aggiunte, variazioni e modificazioni espresse nei §§ seguenti.

§ 2. I governatori, assessori o giusdicenti che ne fanno le veci nei capoluoghi di legazione saranno soggetti ai tribuunali civili.

I tribunali civili e di commercio saranno soggetti ai tribunali di appello.

I tribunali di appello e tutte le altre magistrature saranno soggette al cardinale segretario di Stato.

§ 3. Gli ordini relativi alla disciplina ed alla esecuzione delle leggi giudiziarie saranno comunicati ai governatori, assessori o giusdicenti che ne fanno le veci, dai presidenti dei tribunali civili.

Saranno comunicati ai tribunali civili e di commercio dai presidenti dei tribunali di appello.

I presidenti dei tribunali civili, di commercio e di appello riceveranno gli ordini direttamente dalla segreteria di Stato.

Saranno responsabili verso il governo dell' esecuzione di tali ordini e di tutte le leggi concernenti l' amministrazione della giustizia, e ne renderanno conto in ogni mese al cardinale segretario di Stato.

§ 4. Apparterrà al cardinale segretario di Stato il diritto di chiamare a sè i giudici ed i presidenti dei tribunali perchè rendano conto della loro condotta, di sospenderli dall'esercizio delle loro funzioni, e privarli in tutto o in parte dei mensili stipendi.

§ 5. Niun governatore, assessore o giusdicente potrà assentarsi dal luogo della sua residenza per un tempo maggiore di un giorno, se non avrà ottenuto il permesso in iscritto dal presidente del tribunale civile.

Niun giudice del tribunale civile e di commercio potrà assentarsi per un tempo maggiore di un giorno senza il permesso del suo presidente, o per un tempo maggiore di tre giorni senza il permesso del presidente del tribunale di appello.

I presidenti dei tribunali civili ed i giudici dei tribunali di appello dovranno chiedere il permesso ai presidenti di questi tribunali, se vogliono assentarsi per un tempo maggiore di un giorno.

I presidenti dei tribunali di appello dovranno chiedere il permesso al cardinale segretario di Stato.

§ 6. Se alcuno dei giudici di Roma che non hanno supplenti fosse impedito, il cardinale segretario di Stato nominerà per farne le veci momentaneamente un prelato, ovvero un avvocato della Romana curia.

I prelati e gli avvocati suppliscono gratuitamente.

TITOLO I.

Dei giudici, delle udienze, degli avvocati e procuratori.

§ 7. Le disposizioni dei §§ 1 e 2 del regolamento del 1818 in ordine ai giudici, alle udienze, agli avvocati ed ai procuratori sono applicabili ai giudici ed alle curie ecclesiastiche.

§ 8. Le udienze di monsignor uditore della Camera per le cause ecclesiastiche potranno tenersi in di lui nome da un privato uditore.

Nelle cause di seconda istanza sarà in libertà dei litiganti d' interporre le appellazioni avanti lo stesso uditore della Camera, o avanti uno dei due assessori a forma del § 14 del regolamento speciale pubblicato con l' editto del 5 ottobre scorso.

§ 9. Le udienze degli assessori e della congregazione civile nelle cause ecclesiastiche di seconda o di terza istanza si terranno in tutti i giovedì di ciascuna settimana, che non siano festivi di precetto.

In tali giorni vacheranno le udienze dell' A. C. nelle altre cause civili, quelle del tribunale del Vicariato e del tribunale e giudici di Campidoglio.

§ 10. I governatori, gli assessori, i giusdicenti che ne fanno le veci, i tribunali civili, i tribunali di appello e la congregazione civile dell' A. C. nelle cause non ecclesiastiche terranno le udienze in tutti i giorni della settimana non festivi di precetto.

Il giudice dei mercenari nelle cause non maggiori di scudi dieci terrà le udienze anche nei giorni festivi.

§ 11. Le udienze dovranno tenersi nelle ore della mattina.

Quelle del tribunale dell' A. C. e del tribunale di Campidoglio si terranno due ore prima del mezzo giorno.

§ 12. I giudici e i presidenti o vice presidenti dei tribunali potranno chiudere le udienze dopo scorse ore 4 dall' apertura.

Appena aperta l' udienza il giudice o presidente del tribunale pronuncierà il tenore dei dubbi o della parte dispositiva dei decreti o sentenze nelle cause già discusse e differite al solo oggetto di pubblicare l' opinamento, ovvero le decisioni interlocutorie e definitive.

Saranno quindi chiamate e discusse le cause nell' ordine seguente:

1.° Le cause nelle quali hanno interesse il fisco ed i comuni;

2.° Le cause che rimasero indecise nell' udienza o udienze precedenti, ove non fu compita la discussione;

3.° Le cause sommarie o esecutive già portate all' udienza a forma del disposto nel § 77 del regolamento di procedura nei giudizi civili, e non discusse sul merito, dopo emanata la decisione incidentale sulla qualità delle medesime;

4.° Finalmente le cause che si portano all' udienza per la prima volta.

§ 13. Tutte le cause saranno chiamate dal sostituto cancelliere: questi dopo averle chia-

mate darà lettura della dimanda contenuta nel l'atto di citazione, o nell'istanza del procuratore.

I giudici, sentite le osservazioni dei procuratori, potranno ritirarsi per deliberare.

§ 14. I votanti del tribunale supremo di Segnatura, gli uditori e le altre persone addette ai loro studi, l'uditore del tribunale, i prelati referendari e l'uditore della prefettura dovranno prestare in ciascun anno nella prima adunanza del tribunale il giuramento *de secreto servando*, prescritto dalla costituzione del Pontefice Alessandro VII, che incomincia *Inter ceteras*.

Questo giuramento sarà ricevuto dal cardinale prefetto. L'atto della prestazione dovrà sottoscriversi dallo stesso cardinale e dal cancelliere.

§ 15. L'uditore della prefettura dovrà essere scelto nel ceto degli avvocati della romana curia sulla terna, che verrà presentata dal cardinale prefetto.

Gli uditori e le altre persone addette allo studio dei prelati votanti non potranno essere della classe dei procuratori.

§ 16. Le udienze di monsignor uditore del tribunale supremo e quelle dell' uditore della prefettura si terranno nei giorni e nelle ore da destinarsi dal cardinal prefetto.

Avrà egli il diritto di censura sugli avvocati e procuratori esercenti nel suo tribunale. Potrà sospendere gli uni e gli altri dall' esercizio delle loro funzioni, ed anche ordinare che i loro nomi siano cancellati dall' albo. I decreti di sospensione o cancellazione saranno eseguiti da tutti i tribunali.

Potrà inoltre, salvo il disposto nel § 18, ammettere i procuratori, previo l' esame della loro condotta e della loro abilità, quante volte i postulanti abbiano compiti gli anni 25 e presentino il certificato della laurea dottorale, le lettere di ammissione nel tribunale dell' A. C., e le altre prove enunciate nell' art. 23 del regolamento Piano.

I procuratori di collegio e quelli ammessi dalla Rota saranno procuratori di diritto nel tribunale di Segnatura.

§ 17. Il cardinale prefetto può intervenire nelle adunanze del tribunale: è in facoltà di dare in ciascuna causa il suo voto. Nel caso di legittimo impedimento di alcuno dei votanti, potrà votare egli stesso, o chiamare momentaneamente uno dei referendari per far le veci del votante impedito.

§ 18. Il numero dei procuratori attualmente esercenti nei tribunali di Roma non potrà essere aumentato sino a nuova disposizione di Sua Santità.

§ 19. Niun avvocato o procuratore potrà presentarsi ai tribunali collegiali, eccettuati quelli di commercio, se non è rivestito dell' abito o toga conveniente alle sue funzioni.

§ 20. È vietato ai procuratori di fare atti di rinuncie, anche ai ricorsi interposti innanzi il tribunale supremo di Segnatura, od alle dispute e discussioni da farsi sia nel pieno tribunale, sia nelle udienze di monsignor uditore o dell' uditore della prefettura, senza speciale mandato.

Non potranno i cancellieri o sostituti ricevere tali atti sotto pena di una multa in favore dell' erario non minore di scudi tre.

Abbenchè il procuratore sia munito di speciale mandato, la rinuncia non sarà operativa all' effetto d' impedire il progresso della causa e la tassa delle ulteriori spese, se non è fatta ed intimata al procuratore dell' altra parte dieci giorni prima della discussione.

TITOLO II.

Dei cancellieri.

Capitolo I.

Funzioni dei cancellieri.

§ 21. Le funzioni dei cancellieri consistono:

1.° Nell' assistere alle udienze dei giudici e tribunali;

2.° Nello stendere gli atti prescritti dal regolamento di procedura nei giudizi civili;

3.° Nel sottoscrivere gli atti, i decreti o sentenze, e le spedizioni o copie autentiche che ne rilasciano;

4.° Nel tenere il protocollo generale, i ruoli e gli altri registri, dei quali si parlerà nei §§ seguenti;

5.° Nell' ordinare i fascicoli di ciascuna causa.

§ 22. I cancellieri dovranno ritenere i seguenti registri:

1.° Un protocollo generale formato secondo i modelli annessi lett. A B, con indice alfabetico per cognomi;

2.° Due ruoli, uno per le cause ordinarie, l' altro per le cause sommarie ed esecutive, secondo il modello lettera C.

3.° Un registro chiamato libro delle udienze, contenente tutti i fogli di udienza distesi nella forma prescritta dal § 84 del regolamento di procedura nei giudizi civili, come al modello lett. D.

4.° Il registro dei dubbi o ragioni di dubitare e di decidere che si propongono alle parti a forma del § 83 dello stesso regolamento.

5.° Il registro delle sentenze, ove saranno inserite tutte le sentenze definitive, a forma del suddetto regolamento § 85. Le sole copie o spedizioni estratte da questo registro saranno autentiche, e potranno munirsi della formola esecutoria.

6.° Un registro contenente gli ordini per l'immissione al possesso di eredità vacanti, le accettazioni semplici e con beneficio d'inventario dell'eredità testata o intestata; gli atti di astensione dalle medesime, o di ripudia; gli atti o dichiarazioni per le disdette di locazioni o di altri contratti progressivi; le allegazioni dei requisiti del castrense, e qualunque altro atto che non dipenda da giudizio introdotto.

7.° Un registro bollettario per l'esazione dei diritti di cancelleria a profitto del governo, in conformità del § 76, parte II di questo regolamento.

§ 23. Le comparse o proteste avanti i governatori che si enunciano nel § 44 del regolamento di procedura, saranno inserite nel registro, ossia foglio di udienza.

§ 24. I cancellieri dei tribunali di commercio o dei governatori che ne fanno le veci nelle fiere o mercati dovranno ritenere un registro particolare di tutti gli atti che sono espressi nei §§ 93 e seguenti del suddetto regolamento.

§ 25. Non vi saranno ruoli nei registri dei dubbi nelle cancellerie dei governatori e dei tribunali di commercio.

§ 26. Per le cause del fisco e dei comuni i cancellieri dovranno ritenere altrettanti libri o registri totalmente distinti.

§ 27. Il protocollo generale, l'indice alfabetico relativo, i ruoli per l'iscrizione delle cause ordinarie e sommarie, ed il registro dei motivi o ragioni di dubitare saranno tenuti in carta libera.

§ 28. Il registro delle udienze sarà in foglio grande di carta di bollo: il registro delle sentenze definitive sarà in foglio intero del prezzo di bai. dieci.

§ 29. Dovranno i cancellieri stendere il foglio d'udienza, e farlo firmare dal giudice o presidente entro ore 24.

§ 30. Dovranno immediatamente notare nel protocollo generale la data dei decreti e sentenze nelle rispettive colonne, desumendoli dal foglio di udienza.

Saranno pure notati immediatamente nel protocollo generale tutti gli atti che hanno luogo nel progresso della causa.

Questi atti dovranno subito inserirsi nei fascicoli.

§ 31. Il fascicolo di ciascuna causa sarà composto dell'atto di produzione, delle citazioni, del mandato di procura, dei documenti, delle scritture o allegazioni, e di tutti gli atti enunciati nel regolamento di procedura.

In fronte del fascicolo sarà notato l'anno, il numero del protocollo e del ruolo, se la causa vi fù inscritta.

Il numero del protocollo e quello del ruolo sarà pure notato sopra ogni atto inserito nel fascicolo.

Capitolo II.

Disposizione delle cancellerie.

§ 32. Vi sarà in ogni cancelleria un numero di scanzie per contenere i registri ed i fascicoli delle cause.

§ 33. I fascicoli per ordine di numero progressivo saranno custoditi entro buste di cartone in forma di tomi.

§ 34. I fogli di coperta dei fascicoli dovranno somministrarsi dai cancellieri: saranno tutti di eguale dimensione: i fascicoli saranno legati per mezzo di una fettuccia, che riunisce ed assicura nell'estremità le carte e documenti che vi sono inseriti.

§ 35. Le scanzie saranno divise e conterranno:

1.° I protocolli generali coi libri dell'indice alfabetico;
2.° Le buste dei fascicoli;
3.° I ruoli delle cause ordinarie e sommarie;
4.° I registri dei motivi o ragioni di dubitare;
5.° I libri delle udienze;
6.° I registri delle sentenze definitive;
7.° I libri bollettari.

§ 36. In altra scanzia separata saranno conservati tutti i libri e registri relativi alle cause del fisco e dei comuni.

§ 37. Sopra ciascuna scanzia sarà posto un cartello con l'indicazione dei registri ivi contenuti.

Capitolo III.

Regolamento delle cancellerie.

§ 38. Le cancellerie saranno aperte in tutti i giorni non festivi di precetto, dalle ore quattro avanti il mezzodì, e si chiuderanno quattro ore dopo.

§ 39. Dall'apertura fino alla chiusura dovranno trovarsi presenti i cancellieri, sostituti e commessi.

§ 40. I commessi destinati alla tenuta del protocollo generale ed all'ordinamento dei fascicoli si occuperanno delle loro rispettive attribuzioni.

§ 41. I sostituti e commessi loro addetti si occuperanno:

nell' ordinare i fogli delle cause da portarsi nell' udienza, notandovi il numero del protocollo corrispondente a ciascuna causa,

nel riunire i fascicoli relativi alle cause notate in foglio, che dovranno depositarsi sul banco del giudice o tribunale,

nello stendere gli atti, ov' è prescritta l' assistenza del cancelliere.

Questi atti saranno subito consegnati al commesso protocollista, perchè noti la data dei medesimi nella colonna del protocollo ad essi relativa, e quindi vengano inseriti nel fascicolo.

§ 42. Appena terminata l' udienza dovranno occuparsi dell' estensione del foglio contenente i decreti e sentenze del giorno stesso.

§ 43. I cancellieri o personalmente, o col mezzo di un commesso riceveranno le ordinazioni delle spedizioni, o copie autentiche delle sentenze, atti e documenti. Egli ne commetterà le copie agli scrittori, e ne farà la consegna alla parte richiedente.

§ 44. Tutti gli emolumenti di cancelleria, ed il premio del due per cento accordato per la esigenza dei diritti appartenenti all' erario, saranno divisi come siegue:

Una terza parte sarà prelevata in favore del cancelliere.

Sugli altri due terzi ogni impiegato di ciascuna cancelleria conseguirà la sua quota in proporzione dello stipendio mensile.

Capitolo IV.

Polizia delle cancellerie.

§ 45. I cancellieri nell' esercizio delle loro funzioni dipendono immediatamente dai rispettivi giudici e dai presidenti e vice presidenti dei tribunali.

§ 46. I sostituti, i commessi e gli altri impiegati della cancelleria dipendono dai rispettivi cancellieri.

§ 47. Le contravenzioni al disposto nel capitolo precedente commesse dai cancellieri, sostituti ed altri impiegati nella cancelleria saranno punite a norma degli articoli 57, 58, 60 del regolamento di disciplina del 27 gennaio 1818.

Capitolo V.

Disposizioni particolari per le cancellerie dei giudici e tribunali di Roma.

§ 48. La cancelleria del tribunale del senatore ossia di Campidoglio sarà esercitata da un notaio del collegio capitolino che dovrà scegliersi dallo stesso collegio.

Il cancelliere avrà sotto i suoi ordini quel numero di sostituti e di commessi che sarà reputato necessario dal capo del tribunale per le udienze singolari o collegiali.

§ 49. Vi saranno tre cancellieri presso il tribunale dell' A. C. Uno di essi sarà tenuto di assistere il tribunale di commercio.

§ 50. Le funzioni dei tre cancellieri sono divise nel seguente modo.

Un cancelliere sarà addetto al tribunale ecclesiastico composto di monsignor uditore della Camera, di due assessori e della congregazione prelatizia a forma del § 10 del regolamento speciale pubblicato con l' editto del 5 ottobre scorso. Avrà sotto i suoi ordini:

Quattro sostituti;
Sette commessi;
Due scrittori.

Un altro cancelliere sarà addetto alla congregazione civile composta di due turni ed al tribunale di commercio. Avrà sotto i suoi ordini:

Quattro sostituti, uno dei quali col titolo di vice cancelliere;
Dodici commessi;
Due scrittori.

L' altro cancelliere sarà addetto ai due assessori per le cause civili di prima istanza non maggiori di scudi cinquecento. Avrà sotto i suoi ordini:

Due sostituti;
Otto commessi;
Due scrittori.

§ 51. Ogni giudice del tribunale ecclesiastico, la congregazione prelatizia, ciascun turno della congregazione civile, ed ogni assessore sarà assistito da un sostituto e da un commesso.

Il tribunale di commercio sarà assistito dal vice cancelliere, da un sostituto e da un commesso.

§ 52. Gli altri commessi saranno impiegati nel tenere il protocollo generale ed il registro bollettario, nell' ordinamento dei fascicoli e nelle altre operazioni della cancelleria.

§ 53. La cancelleria per le cause fiscali innanzi la congregazione civile dell' A. C. si riterrà dai segretari della Camera apostolica. Le funzioni di cancelliere saranno esercitate dal segretario più anziano.

Dovrà egli osservare le disposizioni del capitolo IV in ordine alle udienze, ai registri, alle ore di travaglio, ed avere quel numero d' impiegati che richiede il bisogno del servizio.

§ 54. La cancelleria del tribunale della Rota Romana sarà ordinata con le norme prescritte dal regolamento del 1818 art. 83.

§ 55. La cancelleria del tribunale supremo di Segnatura è composta:

Di un cancelliere;

Di due sostituti;
Di due commessi;
Di due scrittori con ascenso;
Di tre soprannumeri esercenti con soldo;
Di due soprannumeri non esercenti.

§ 56. Il cancelliere con l' approvazione del cardinale prefetto distribuirà gli affari fra i sostituti, commessi ed altri impiegati per modo che tutti gli atti ordinati dal regolamento di procedura siano eseguiti.

§ 57. Sono comuni alle cancellerie di Roma le prescrizioni dei §§ 21 al 47, in quanto possono conciliarsi con quelle del presente capitolo.

§ 58. I cancellieri e gl' impiegati attuali delle cancellerie di Roma sono conservati.

TITOLO III.

Dei cursori.

§ 59. Saranno osservate in ordine ai cursori le disposizioni contenute nel regolamento del 1818 art. 113, 114, 117 al 124.

§ 60. I cursori dell' A. C. avranno il diritto privativo ed esclusivo di fare nella città di Roma e suo territorio i pignoramenti, gli arresti e le altre esecuzioni in virtù di decreti o sentenze dei giudici e del tribunale a cui sono addetti.

Potranno farli anche fuori di Roma cumulativamente però coi cursori dei luoghi rispettivi: ma in questo caso non sarà tassata a carico della parte vinta la spesa maggiore.

§ 61. I cursori del tribunale di Campidoglio e quelli del tribunale del vicariato presenteranno le citazioni innanzi i giudici e tribunali da cui dipendono rispettivamente.

Potranno fare i pignoramenti, gli arresti e le altre esecuzioni in virtù di sentenze o decreti di qualunque giudice o tribunale, eccettuato quello dell' A. C., a forma del § precedente.

PARTE II.

TASSE GIUDIZIARIE

Disposizioni preliminari.

§ 62. Il regolamento generale delle tasse giudiziarie unito al codice di procedura della sa. me. di Pio VII è richiamato all' osservanza dal giorno 21 novembre corrente, con le modificazioni, ampliazioni e cambiamenti che si contengono nei seguenti titoli:

§ 63. 1.° Tuttociò che viene percepito dai cancellieri a favore dell' erario
per l' inscrizione delle cause nel protocollo e nel ruolo;
per le produzioni, comparse, esami di testimoni, accessi, perizie;
per l' emanazione delle sentenze o decreti;
per le copie autentiche o spedizioni delle sentenze o decreti con formola esecutoria;
per l' interposizione e riproduzione degli appelli.

2.° Tuttociò che si esige dai medesimi a vantaggio proprio per emolumento dell' estensione di atti, delle copie e dell' assistenza ad alcune operazioni;

3.° Tuttociò che è dovuto agli avvocati, procuratori, periti, depositari, cursori ed altri officiali assunti dai giudici o tribunali, per onorari, funzioni o mercedi.

§ 64. Niun giudice o tribunale potrà avere alcuna partecipazione alle tasse giudiziarie.

È abolito il cap. VI del regolamento Piano.

§ 65. L' abolizione delle propine e delle sportule pronunciata dal § 77 del regolamento organico per l' amministrazione della giustizia civile comprende tutte le cause di qualunque specie che saranno conosciute e decise:
Dai governatori, assessori o giusdicenti che ne fanno le veci;
Dai tribunali civili;
Dai tribunali di commercio;
Dai tribunali d' appello;
Dai giudici capitolini;
Dal tribunale collegiale di Campidoglio;
Dai giudici del Vicariato di Roma;
Dal tribunale dell' A. C.;
Dalla piena Camera;
Dalla Rota Romana;
Dal tribunale supremo di Segnatura.

Sono comprese nella stessa abolizione le cause ecclesiastiche che saranno conosciute e giudicate dai tribunali del Vicariato di Roma, dell' A. C., della piena Camera, della Rota e della Segnatura.

§ 66. Non si comprendono nell' abolizione delle sportule e delle propine:
1.° Gli emolumenti dei giudici pei decreti di volontaria giurisdizione;
2.° Il rimborso delle spese vive che occorrono pei trasporti, cibarie ed alloggio negli accessi ai luoghi controversi.

§ 67. I magistrati e le leggi non proteggono la percezione degli interessati nelle tasse giudiziarie che strettamente dentro i termini prescritti dalla tassa.

Le percezioni che si operassero al di sopra della misura in esso stabilita dagli officiali di governo a proprio profitto saranno considerate e punite come concussioni.

TITOLO I.

Delle tasse e diritti di governo.

Capitolo I.

Natura delle tasse.

§ 68. I diritti di cancelleria che si percepiscono a profitto del governo diversificano, o in rapporto della qualità del tribunale, o in rapporto della qualità degli atti.

§ 69. I diritti di governo in rapporto alla qualità degli atti, altri sono fissi ed immutabili, altri sono progressivi. Gli uni e gli altri sono enumerati nel capo III del presente titolo.

§ 70. In rapporto alla qualità de' tribunali, i soli diritti che sono fissi ed immutabili si aumentano di una metà dalle cancellerie dei governatori ed assessori, a quelle de' tribunali civili, e così progressivamente.

§ 71. I diritti di governo progressivi si applicano agli atti dei giudici e tribunali, coi quali è pronunciato il giudizio, cioè ai decreti ed alle sentenze.

E agli atti in virtù dei quali si eseguisce, come sono le copie autentiche, o spedizioni dei decreti o sentenze con formola esecutoria.

Tutti gli altri atti di cancelleria o di giudici sono passibili di una tassa fissa ed immutabile.

§ 72. I diritti progressivi si proporzionano al valore della causa, dal minimo diritto fissato pel registro degli atti giudiziari dalla sa. me. di Pio VII in baiocchi 50 al massimo oggi limitato a scudi 16 di maniera che la tassa del quarto per cento, che nel sistema Piano si pagava nel primo grado di giurisdizione, venga quasi ripartita in tre gradi, e sia in libertà dei contribuenti il liberarsi da una parte del dazio desistendo dalla lite.

§ 73. Per determinare il valore della causa si osserveranno i metodi e le regole, che sono stabilite nel titolo I del regolamento di procedura nei giudizi civili.

§ 74. Non potranno duplicarsi le percezioni dei diritti di cancelleria nè fissi, nè progressivi, quantunque siano molti i capi di lite che si definiscono o si discutono in un solo giudizio, più e varie le persone che sono comprese nella causa, diversi i titoli di debito, diverse le persone, contro le quali è diretta la formola esecutoria; più d' una le disposizioni de' rescritti di segnatura.

§ 75. Sono eccettuate le sentenze graduatorie, o di distribuzioni nei giudizi di concorso universale o particolare, nelle quali si percepiranno tanti diritti di cancelleria, quanti sono i creditori che abbiano interesse separato e distinto.

§ 76. Le cause economiche non superiori agli scudi cinque trattate e definite con le forme economiche, sono e continuano a rimanere esenti dai diritti di governo.

Sono egualmente esenti le cause degli operai e giornalieri. Nelle une e nelle altre non si dovranno che gli emolumenti fissati in favore dei cancellieri.

Capitolo II.

Modi di percezione e verifica.

§ 77. L'amministrazione delle tasse di cancelleria si riterrà dall' amministrazione del registro, come la riteneva nel sistema piano.

§ 78. Il pagamento delle tasse di cancelleria non ha niente di comune con l' esazione delle tasse di registro.

Queste continuano a pagarsi direttamente nelle mani dei preposti, onde assicurare la data certa degli atti: le tasse di cancelleria saranno pagate nelle mani dei cancellieri, i quali non debbono, nè possono da alcuno essere costretti a ricevere, stendere, spedire o rilasciare la spedizione o la copia dell' atto senza prima averne conseguito il pagamento.

§ 79. Per i soli decreti e sentenze, e per i rescritti della Segnatura, come atti che i giudici e tribunali pronunciano indipendentemente dai cancellieri, essi sono autorizzati a consegnare dentro dieci giorni dalla data del decreto, sentenza o rescritto la nota specifica degli atti stessi al preposto del registro, onde rimanere esonerati di ogni responsabilità.

§ 80. La nota che essi consegnano al preposto del registro debbe contenere la parte di sentenza, che stabilisce la tassa, l' importo della tassa, la data della sentenza, il nome, cognome e domicilio del procuratore, che ne è responsabile, se la causa ammette il ministero del procuratore, o questo ministero ha avuto luogo.

Nel caso, che la causa non ammetta il ministero del procuratore, e che questo effettivamente non abbia avuto luogo, il cancelliere dovrà dare in nota il nome, cognome e domicilio della parte litigante, ch' è debitrice della tassa.

Il preposto trascriverà immediatamente queste partite di credito, una separata dall' altra, e con numero progressivo, nel sommario dei diritti di cancelleria.

§ 81. I cancellieri di volta in volta che percepiranno un diritto di governo, o un emolu-

mento di cancelliere al quale il governo partecipi, ne registreranno l'importo in un bollettario a ciò destinato, conforme a quello stabilito per la percezione delle tasse e condanne criminali con editto di segreteria di Stato del 9 giugno 1821, e quivi preordinato all'art. 7 per la registrazione dei prodotti di cancelleria nelle cause civili.

Nel registrare nel bollettario la percezione degli emolumenti dei cancellieri, ai quali il governo partecipa per un terzo, designeranno la totalità della tassa, e non porteranno fuori di linea che la sola terza parte spettante al governo.

§ 82. Nella registrazione in bollettario dell'importo della partita dovranno enunciare

1.° La data dell'incasso, che corrisponde a quella dell'atto;
2.° I nomi delle parti litiganti;
3.° La qualità specifica dell'atto;
4.° Il valore, se darà luogo a diritto progressivo;
5.° L'importo del diritto di governo in tutte lettere, che poi porteranno in cifra fuori di linea.

§ 83. I cancellieri, eccetto gli atti tassativamente considerati nel § 105, non potranno ricevere o stendere atti soggetti alli diritti di governo o rilasciarne copia, senza avere in precedenza esatta e registrata la partita d'incasso corrispondente nel bollettario.

§ 84. La disposizione dell'art. 20 del regolamento di segreteria di Stato del 9 giugno 1821, con la quale si ordina il rilascio della bolletta figlia nelle mani di chi paga, sarà osservata dai cancellieri in tutte le percezioni delle tasse e diritti di Governo in materia civile.

§ 85. I cancellieri indipendentemente dalle penali stabilite qui appresso, sono responsabili del proprio verso l'erario pubblico delli diritti di governo, che non percepissero dalle parti o dai difensori a forma dell'art. 49 del regolamento 9 giugno 1821.

I procuratori sono responsabili del proprio al governo dei diritti sui decreti, sentenze e rescritti ottenuti col loro ministero.

Solidalmente con essi, o in difetto del loro ministero, lo saranno le parti.

§ 86. I procuratori o le parti non potranno giustificare l'effettuato pagamento di diritti di governo, che con l'esibizione della bolletta figlia riportata dal cancelliere.

Non ne sarà loro abbonato il rimborso nella tassa delle spese dei tribunali, che a vista di esse bollette.

§ 87. I cancellieri residenti nel luogo, ove è un officio di registro, verseranno di rigore ogni quindici giorni l'integrità dei prodotti dei diritti di governo, e tasse alle quali esso partecipa, nelle mani del preposto del registro.

Quelli residenti fuori del luogo, ov'è l'officio di registro faranno il loro versamento integralmente come sopra nelle mani del preposto, nel cui distretto d'officio esistono, in tutto a forma degli articoli 29 e 30 del regolamento 9 giugno 1821.

§ 88. È attribuito ai cancellieri il premio del due per cento sui prodotti dei diritti di governo, e pel terzo attribuito al governo in alcune tasse di cancelleria.

Essi hanno diritto a prelevare questo premio nell'atto, che fanno il versamento nelle mani del preposto del registro, purchè non siano debitori verso l'erario di multe pronunziate dal presente regolamento; nel qual caso saranno tenuti a soddisfarle sul prodotto del loro premio.

§ 89. Il preposto del registro verificate le somme incassate dal cancelliere, e le addizioni, e fuori linea del bollettario, nella prima casella bianca dopo l'ultima empiuta dal cancelliere, gli rilascierà in tutte lettere la ricevuta, e ripeterà per duplicato questa stessa ricevuta nella bolletta figlia, firmando l'una e l'altra alla data corrente, e addebitandosene sul libro a ciò destinato.

La ricevuta sulla bolletta madre rimarrà sempre a presidio degli atti della cancelleria.

La bolletta figlia potrà essere staccata dal cancelliere, che n'è proprietario a propria giustificazione.

§ 90. Per l'esazione dei diritti di governo dovuti dai procuratori, o in loro difetto dalle parti sui decreti, sentenze e rescritti di Segnatura, i quali fossero passati in nota dal cancelliere al preposto, questo dovrà entro dieci giorni dal ricevimento della nota avere intimata la mano regia al debitore, ed entro dieci giorni dovrà averla fatta eseguire, e non più tardi.

§ 91. Il diritto di mano regia, salva l'azione penale, compete al preposto contro il cancelliere moroso nel pagamento oltre il termine prefisso. Potrà esercitarsi senza che s'intenda rinunciato per questo all'azione penale.

§ 92. I preposti del registro dovranno ogni tre mesi aver verificato in cancelleria sul bollettario e sugli atti se l'applicazione fatta dai cancellieri dei diritti di governo è regolare.

Il cancelliere essendo personalmente responsabile della regolarità della percezione, sarà cauto nell'applicazione delle tasse o emolumenti.

Compete alla parte contribuente il diritto di ripetere dall'erario entro un anno, quello che avesse pagato di troppo pei diritti di governo, esercibile economicamente.

§ 93. La restituzione sarà discussa e risoluta nel congresso amministrativo del registro sopra dimanda del contribuente: la risoluzione sarà eseguita immediatamente s'è pronunciata all'unanimità.

Se vi è discrepanza di voti, ne apparterrà la decisione a monsignor tesoriere generale, sentito in ciò ch'è di massima l'avvocato generale del fisco.

§ 94. Gl' ispettori dovranno nel giro e termine di tre anni avere verificata l'esatta e regolare percezione dei diritti di governo in tutte le cancellerie dei giudici singolari della loro divisione, secondo i metodi che verranno loro prescritti dall' amministrazione generale, o dall' ispettore generale di questo ramo.

§ 95. I cancellieri dei giudici singolari, che nel termine di un mese non daranno comunicazione ai preposti del registro delle sentenze e decreti sottoposti ai diritti di governo, incorreranno nell' ammenda di baiocchi dieci per ogni sentenza o decreto.

Se ometteranno senza che l' omissione sia dolosa di allibrare nel bollettario in giornata alcun diritto del governo, incorreranno nell' ammenda di baiocchi venti per ogni omissione.

Se non verseranno all' epoche prescritte l' integrità dei prodotti dei diritti di governo, incorreranno nell' ammenda di baiocchi cinquanta per ogni settimana di ritardo.

I cancellieri dei tribunali collegiali incorreranno nella stessa ammenda duplicata, quanto alla somma, per ognuna delle contravvenzioni.

§ 96. I preposti del registro, che non giustificheranno al loro ispettore ordinario di aver fatto eseguire la mano regia contro i debitori entro il mese dalla comunicazione della nota o rilievo della verificazione saranno considerati come debitori del proprio, salvo ad essi di valersi in nome del governo della mano regia verso i debitori.

Ai medesimi è accordato il premio del due per cento, sia che godano stipendio fisso, sia che abbiano una provvisione sull' esigenza, proporzionata agl' incassi.

§ 97. Gl' ispettori del registro, che avranno lasciati correre due giri di ricupero, senza avere forzati in riscossione i preposti, che si fossero resi debitori dei diritti come al § precedente, si renderanno debitori del proprio nella verificazione che ne farà l' ispettore generale.

§ 98. L' ispettore generale dovrà ogni anno visitare personalmente le cancellerie di un tribunale di appello, e di tutti i tribunali collegiali, che sono compresi nel distretto di esso così per l' esatta esecuzione della disciplina, come per l' esatta applicazione delle tasse giudiziarie spettanti all' erario.

§ 99. Nell' esercizio delle sue incombenze risguardanti la disciplina delle cancellerie e tribunali, darà il rapporto alla segreteria di Stato diviso in due parti, cioè personale e materiale.

In quelle risguardanti le tasse, oltre il rapporto alla segreteria di Stato, lo darà a monsignor tesoriere generale, dal quale in questa parte dipende.

§ 100. Sui luoghi visitati, procedendo unitamente ai capi dei tribunali, farà che siano immediatamente soppressi gli abusi e riparate le trascuranze, applicate le pene comminate dai regolamenti.

Farà istanza ai capi dei tribunali per la sospensione immediata dei cancellieri, che si fossero resi colpevoli di mal versazione de' prodotti delle tasse o di debito verso l' erario.

Rileverà, se avessero luogo gli addebiti degli ispettori di registro, che avessero trascurato il forzamento dei preposti.

§ 101. Potrà fare le stesse operazioni nelle cancellerie de' giudici singolari.

Coordinerà coll' amministrazione generale del registro le misure opportune, perchè tutte le cancellerie dei giudici singolari siano nel senso sopraesposto visitate dagl' ispettori del registro; e terrà corrispondenza con essi, affine che le prescrizioni date dall' amministrazione siano eseguite.

La conoscenza di tuttociò che risguarda questo ramo è a lui attribuita esclusivamente, oltre le incombenze del suo officio.

§ 102. Nella visita personale delle cancellerie guarderà specialmente che non siano gravati i contribuenti nella percezione dei diritti di governo.

Prenderà rilievo degli aggravi, che fossero accaduti. Di concerto col capo del tribunale impedirà, che continui ad aver luogo l' aggravio rilevato prendendone le misure opportune prima di abbandonare la cancelleria, ove fossero rilevati aggravi di tal natura.

§ 103. L' ispettore generale sarà incaricato di altre operazioni sugli offici di registro, preposti, ispettori, nell' esecuzione delle quali dipenderà dagli ordini di monsignor tesoriere, al quale ne farà rapporto.

§ 104. I rapporti per cose urgenti possono essere da lui dati anche durante il giro. Altrimenti saranno dati quando terminato il giro rientrerà a Roma.

§ 105. L' ispettore generale sarà nominato da Sua Santità per mezzo della segreteria di Stato, secondo l' istituzione fattane dalla sa. me. di Pio VII nell' articolo 110 del regolamento sul registro 6 luglio 1816, e farà parte del congresso amministrativo con voto deliberativo [1].

---

[1] Si omette l' intiero Capitolo III, titolo I per esservisi derogato colle posteriori disposizioni contenute nel § 16 dell' editto di segreteria di Stato dei 5 gennaio 1832.

TITOLO II.

Emolumento dei cancellieri.

§ 110. Gli emolumenti fissati ai cancellieri di ogni tribunale nel regolamento generale delle tasse dei giudizi del 22 novembre 1817 sono per ora mantenuti, salve le modificazioni espresse nei seguenti numeri:

1.° L' emolumento delle copie o spedizioni, che saranno rilasciate dai cancellieri dei tribunali d' appello, del tribunale dell' A. C., della Rota Romana, della piena Camera è fissato uniformemente in baiocchi dieci per ogni pagina.

La pagina è composta di due facciate: ogni facciata dovrà contenere venti linee: ogni linea tredici sillabe.

2.° Al cancelliere del tribunale supremo di Segnatura è attribuito l'emolumento di baiocchi ottanta da percepirsi sulla produzione degli atti di ricorso al medesimo tribunale.

È inoltre attribuito allo stesso cancelliere l' emolumento di baiocchi trenta per ogni causa, che sarà iscritta nel ruolo.

3.° Viene accordato ai cancellieri di tutti i giudici e tribunali di Roma e dello Stato in ogni grado di giurisdizione un altro emolumento da percepirsi allorchè rilasciano le spedizioni o copie autentiche delle sentenze definitive con la formola esecutoria cioè:

Per le sentenze definitive dei governatori, baiocchi venti;

Per quelle dei giudici capitolini, assessori dell' A. C., tribunali civili delle provincie e giudici singolari ecclesiastici, baiocchi quaranta;

Per quelle del tribunale collegiale di Campidoglio, della congregazione civile dell' A. C., dei trinali di appello, o della piena Camera, baiocchi sessanta;

E per quelle della Rota Romana, scudo uno.

Sarà percepito un solo emolumento, abbenchè la sentenza definitiva contenga più capi, e sia emanata a favore o contro più persone aventi interesse distinto, e nei giudizi di graduatoria o concorso universale e particolare.

4.° È confermata la riserva del terzo in favore dell' erario sugli emolumenti accordati ai cancellieri dagli articoli 24, 65, 66, 67, 68 del regolamento Piano.

§ 111. Oltre la percezione dei diritti di governo sopra stabiliti per i tribunali della piena Camera e della Rota Romana, e degli emolumenti fissati ai cancellieri dei medesimi nel suddetto regolamento, è loro vietato di esigere qualunque altro emolumento sotto qualunque denominazione sia esso conosciuto, o per legge o per consuetudine, le quali con il presente restano abolite.

TITOLO III.

Dei cursori, procuratori ed avvocati.

§ 112. Non saranno compresi fra gli emolumenti dei cursori le copie degli atti, che appartengono al ministero dei procuratori.

Neppure vi saranno comprese le copie delle sentenze dei tribunali se le medesime vengono notificate a richiesta del procuratore che ha difesa la causa.

§ 113. I procuratori dovranno certificare le copie come vere e conformi agli originali e spedizioni autentiche, e munirle delle loro sottoscrizioni.

Le copie non certificate e non sottoscritte non entreranno in tassa.

§ 114. Vi sarà una tassa speciale per le cause di competenza dei governatori.

Questa tassa non avrà luogo nelle cause di prima istanza, che in uno dei seguenti casi:

1.° Se vi è patto speciale convenuto fra le parti per la rifazione delle spese anche irrepetibili o stragiudiziali;

2.° Se la causa è portata agli assessori dell' A. C., ovvero ai giudici capitolini.

§ 115. Nei casi del § precedente le funzioni dei procuratori si tasseranno nella metà di quelle che sono stabilite pei giudizi sommari o esecutivi di prima istanza innanzi i tribunli civili.

La medesima tassa sarà applicata in grado d' appello.

In prima istanza non entreranno in tassa le scritture o allegazioni, a forma del § 38 del regolamento di procedura.

§ 116. Nelle cause sommarie o esecutive di prima istanza non iscritte in ruolo, non avranno luogo i congressi, nè la visura o esame dei documenti.

Neppure avranno luogo nelle cause d' appello, se l' appello è interposto dalle sentenze, o decreti dei governatori o altri giusdicenti, che ne fanno le veci in Roma e nello Stato.

§ 117. L' opera degli avvocati non avrà mai luogo nei tribunali civili e nel tribu-

nale di Campidoglio se la causa non è ordinaria.

Potrà aver luogo:

Nei tribunali d' appello delle provincie, purchè la causa non sia portata ai medesimi in terzo grado nella difformità delle sentenze proferite dai governatori e dai tribunali civili;

Nella congregazione civile dell' A. C., quando conosce e giudica in grado di appello le cause enunciate nei §§ 44 num. 2.°, 45 num. 3.° del regolamento organico per l' amministrazione della giustizia, e nel § 15 dell' altro regolamento per le curie ecclesiastiche;

Nel tribunale della Rota Romana o della piena Camera per le cause di qualunque indole e natura;

Nel tribunale supremo di Segnatura per le cause di restituzione in intiero.

§ 118. Le spese della lite si dividono in repetibili o giudiziali, e non repetibili o stragiudiziali.

La tassa è composta delle sole repetibili o giudiziali, eccettuati i casi preveduti dal § 198 del regolamento di procedura.

Le norme per tassare le spese sono stabilite nella tariffa posta in fine del presente regolamento.

Disposizioni generali e transitorie.

§ 119. Le norme di questo regolamento saranno comuni alle cause ed alle curie ecclesiastiche, anche in ordine alla tariffa delle spese.

§ 120. Le ferie generali di tutti i giudici e tribunali anche ecclesiastici di Roma e dello Stato incominciano il primo giorno di ottobre, e cessano il giorno 11 novembre.

Nel tempo delle ferie i giudici ed i tribunali dovranno occuparsi delle sole cause ch' esigono celerità, contemplate dal § 109 del regolamento di procedura civile.

Terranno regolarmente una sola udienza in ogni settimana. Nei casi di speciale urgenza dovranno tenere udienze straordinarie. Le citazioni in questi casi saranno munite del permesso del giudice o presidente.

Duranti le ferie tutti i tribunali civili o d' appello saranno composti di tre giudici: uno di essi dovrà essere titolare, e farà le funzioni di presidente: gli altri potranno essere supplenti.

Nei tribunali di commercio si osserveranno le prescrizioni dell' editto in data del 1 giugno 1821 in ordine alle ferie.

Il tribunale della Rota Romana, salvo il disposto nell' articolo 37 dello stesso editto per le cause di commercio, ed il tribunale supremo di Segnatura vacheranno intieramente.

§ 121. Saranno esenti dalle tasse di cancelleria le cause introdotte nel tribunale di Segnatura, purchè siano decise entro il mese di febbraio 1832.

Dal primo marzo dello stesso anno tutti gli atti del tribunale saranno soggetti al pagamento della tassa senza riguardo al tempo in cui fu introdotta la lite.

§ 122. Si osserverà il disposto nell' art. 39 dell' editto in data del 1 giugno 1821 per la tassa e rifazione delle spese nei tribunali di commercio.

La tassa comprenderà le sole spese repetibili nelle cause sommarie o esecutive.

§ 123. Le spese fatte nei giudizi fino al giorno 20 novembre saranno tassate con le norme della tariffa in data del 5 ottobre 1824.

Le spese posteriori si tasseranno con le norme prescritte in questo regolamento.

TARIFFA

Cursori dei governatori.

1. Per l' originale e notifica delle citazioni, e di tutti gli atti, baiocchi sei.

Per ogni copia il terzo dell' originale.

La tassa sarà doppia per le citazioni e per gli atti notificati e lasciati al gonfaloniere o preside della provincia.

2. Per l' originale delle notifiche delle sentenze definitive, baiocchi sei.

Per ogni copia due terzi dell' originale.

3. Per gli atti di pignoramento, apposizione di custode, di gravatorie, d' immissione al possesso, d' intimazioni e precetti agl' inquilini, dell' esecuzione di qualunque altr' ordine esecutorio, affissione degli atti di subasta e delibera, degli atti di delibera, di arresto personale, degli atti di offerta è fissata la tassa in due terzi di quella stabilita pei cursori dei tribunali civili delle delegazioni.

Cursori dei tribunali civili e di commercio delle delegazioni.

4. Per l' originale e notifica delle citazioni, e di tutti gli atti a persona o domicilio, baiocchi otto.

Per ogni copia il terzo dell' originale.

La tassa sarà doppia per le citazioni, e per gli altri atti notificati e lasciati al gonfaloniere e preside della provincia.

5. Per la presentazione delle citazioni e di tutti gli atti da procuratore a procuratore, delle intimazioni di decreti, per le notifiche delle sentenze, delle scritture, o difese, o sommari,

delle dichiarazioni, proteste ed altri simili atti, baiocchi otto.

Le copie delle scritture o allegazioni dei procuratori ed avvocati, e quelle pure dei sommari saranno notificate in carta libera.

I soli originali delle scritture o allegazioni saranno scritti in carta di bollo.

6. Per l' atto di pignoramento sopra mobili, semoventi, immobili, azioni reali compreso il processo verbale, si percepiscono le tasse stabilite come appresso:

1.° Fino ai scudi cinque, baiocchi dieci.
2.° Dai scudi cinque ai scudi dieci, baiocchi quindici.
3.° Dai scudi dieci ai scudi cinquanta, baiocchi venti.
4.° Dai scudi cinquanta ai scudi cento, baiocchi trenta.
5.° Dai scudi cento ai scudi dugento, baiocchi quaranta.
6.° Sopra gli scudi dugento fino ai scudi mille per ogni centinaio, baiocchi venticinque.
7.° Sopra gli scudi mille fino a qualunque somma per ogni cento scudi, baiocchi dieci.

Per ogni copia dell' atto, baiocchi dodici.

7. Per l' atto di apposizione di custode compreso il processo verbale come sopra, baiocchi venti.

Per ogni copia il terzo dell' originale.

La mercede del custode o custodi è fissata per ognuno a baiocchi cinquanta, e per ogni giorno.

8. Per l' originale di ogni atto o processo verbale di gravatoria, baiocchi quindici.

Per ogni copia il terzo dell' originale.

9. Per gli atti di manutenzione, immissione o reintegrazione al possesso, compreso l' originale, baiocchi sessanta.

Per la copia, baiocchi dieci.

Se l' atto di possesso si eseguisce sopra più fondi divisi, ma situati nello stesso territorio, la tassa sarà aumentata del terzo per ognuno dei fondi, oltre la tassa per la distanza.

10. Per l' originale e notifica delle intimazioni, e precetto agl' inquilini, affittuari e coloni, baiocchi otto.

Per ogni copia il terzo dell' originale.

11. Per qualunque altr' atto di esecuzione compreso l' originale, baiocchi trenta.

Per ogni copia il terzo dell' originale.

12. Per l' originale ed affissione degli atti di subasta e delibera, baiocchi trenta.

13. Per l' originale dell' atto di delibera o di non delibera, compresa l' assistenza alla pubblica licitazione, baiocchi venti.

Per ogni copia il terzo dell' originale.

La stessa tassa sarà percepita per le ulteriori licitazioni e per le aggiudicazioni.

14. Per l' originale dell' atto di arresto personale compreso l' indennizzo ai testimoni, scudo uno.

Per ogni copia dell' atto, baiocchi dieci.

15. Per l' originale dell' atto di offerta, compresa l' accettazione o ricusa, baiocchi trenta.

Per ogni copia il terzo dell' originale.

16. Per l' affissione degli avvisi di surrogazione di procuratore ad un procuratore defunto, baiocchi venti.

17. Per accesso all' officio del registro insieme alla descrizione nel repertorio degli atti soggetti al dazio, per ciascun atto, baiocchi dieci.

Cursori dei tribunali di appello di Bologna e di Macerata.

18. I cursori dei tribunali di appello di Bologna e di Macerata percepiranno per gli atti le tasse fissate nel capitolo precedente, aumentate di un terzo.

Cursori dei tribunali di Roma.

19. Le tasse stabilite dall' art. 4 al 17 della presente tariffa, aumentate di una metà, sono applicabili agli atti dei cursori di tutt' i tribunali di Roma.

Il disposto nell' articolo 4 del presente regolamento è comune ai cursori di Roma per le citazioni ed altri atti notificati e lasciati ai presidenti de' rioni, all' assessore di polizia, al commissario e sostituti commissari della Camera.

Cursori speciali per l' esecuzione della mano regia.

20. È conservata per ora la sezione V del cap. II del regolamento della sa. me. di Pio VII in data del 22 novembre 1817 per gli atti dei cursori speciali risguardanti l' esecuzione della mano regia.

Disposizioni comuni a tutti i cursori.

21. In tutti gli atti che si faranno dai cursori di Roma fuori delle porte della città, e dagli altri cursori dello Stato fuori del capoluogo della residenza del tribunale, ed oltre la distanza di un miglio i cursori percepiscono la tassa per la gita e pel ritorno.

Questa tassa è fissata a baiocchi cinque per ogni miglio nella gita, e per ogni miglio nel ritorno.

Pei cursori di Roma e per quelli dei tribunali di appello di Bologna e Macerata è aumentata del terzo.

22. I cursori saranno rimborsati delle spese per il trasporto dei mobili alla depositeria o al depositario, e per la rimozione degli effetti da un luogo qualunque.

23. La tassa per l' assistenza della forza armata è fissata a baiocchi trenta per un solo individuo.

Se l' assistenza sarà prestata da più individui, la tassa si aumenterà fino a baiocchi sessanta.

Depositerie e depositari pubblici di Roma e dello Stato.

24. Sono riattivate fino a nuove disposizioni le tasse fissate dal capitolo III del regolamento della sa. me. di Pio VII in data del 22 novembre 1817 sulle tasse per gli emolumenti delle depositerie e depositari pubblici.

Procuratori presso i tribunali civili delle delegazioni.

25. Diritto di consultazione, scudo uno e baiocchi sessanta.

26. Per esame, visura di documenti, processi, per ogni foglio formato di due pagine, baiocchi quattro.

I due onorari summenzionati sono dovuti soltanto nelle cause ordinarie, ed in quelle sommarie iscritte al ruolo.

27. Per la produzione della prima citazione, dei documenti e del mandato di procura, baiocchi venti.

28. Per l' originale dell' atto di costituzione di procuratore, baiocchi dieci.

Per la copia il quarto dell' originale.

29. Per la produzione dell' atto di costituzione di procuratore, baiocchi venti.

30. Per l' iscrizione della causa in ruolo, baiocchi venti.

31. Per l' originale delle dimande incidentali contenenti l' esposizione dei fatti e motivi, con citazione a comparire, baiocchi trenta.

Per la copia il quarto dell' originale.

32. Per la discussione o contraddittorio sulle dimande incidentali nella pubblica udienza, scudo uno e baiocchi sessanta.

33. Per la discussione o contraddittorio nella pubblica udienza sul merito principale nelle cause sommarie o esecutive, scudo uno e baiocchi sessanta.

Una sola discussione entrerà in tassa nei casi dei due articoli precedenti.

34. Per l' assistenza ai decreti interlocutorî e preparatorî, baiocchi quaranta.

35. Per l' assistenza ai decreti di semplice remissione da un' udienza all' altra, baiocchi venti.

Non entreranno in tassa più di due assistenze.

36. Per dichiarazioni, proteste, prestazioni di giuramento, rinuncie ed altri atti, che si fanno nelle cancellerie, baiocchi quaranta.

Se i suddetti atti si fanno dai clienti coll' assistenza dei procuratori, la tassa suddetta sarà diminuita di un terzo.

37. Per l' originale delle citazioni, delle intimazioni, delle notifiche delle scritture, degli appelli e di tutti gli atti da procuratore a procuratore, delle notifiche delle sentenze definitive, baiocchi otto.

Per ogni copia degli atti suddetti il quarto dell' originale.

38. Per le produzioni di atti o documenti occorrenti nel progresso delle cause, baiocchi venti.

39. Per estensione degli articoli e degl' interrogatorî per ogni foglio formato di due pagine contenenti in ogni facciata venti linee, e per ogni linea tredici sillabe, baiocchi venti.

40. Per assistenza ai decreti dei giudici delegati dal tribunale, baiocchi quaranta.

41. Per assistenza agli esami dei testimoni per ogni testimonio, baiocchi venti.

42. Per accessi ed altre operazioni giudiziali nel luogo della residenza del tribunale, baiocchi ottanta.

Fuori del luogo per ciascun giorno, oltre il comodo della vettura e cibarie, scudo uno e baiocchi venti.

43. Per informazione verbale ai periti, baiocchi sessanta.

Una sola informazione entrerà in tassa.

44. Per l' originale delle memorie, allegazioni, risposte e repliche per ogni foglio di stampa, scudi due.

Non entreranno in tassa che soli tre fogli di stampa per l' allegazione, un foglio per la risposta.

Se non saranno stampate, cinque fogli manoscritti e contenenti venti linee per facciata e tredici sillabe per linea, saranno ragguagliati ad un foglio di stampa.

45. Per la compilazione del sommario per ciascun numero con apostille, baiocchi venti.

46. Per la discussione nella pubblica udienza nelle cause ordinarie e sommarie iscritte in ruolo, scudo uno e baiocchi sessanta.

Non entreranno in tassa più di due discussioni.

47. Per assistenza alla prolazione delle sentenze definitive nelle cause suddette pronunciate in altra udienza destinata dopo la discussione, baiocchi sessanta.

48. Per l' atto di ricorso al tribunale della Segnatura, baiocchi ottanta.

49. Per l' atto d' interposizione d' appello, baiocchi quaranta.

50. Per la specifica dei danni, interessi, frutti, spese per ogni foglio formato come all' articolo 39 del presente regolamento, baiocchi trenta.

51. Per l'estensione dei gravami dalla specifica anzidetta, baiocchi ottanta.

52. Per assistenza alla congregazione dei creditori per ogni congregazione, baiocchi ottanta.

53. Per la corrispondenza epistolare, se i clienti dimorano a dodici miglia di distanza dal luogo, ove risiede il tribunale,

nelle cause sommarie ed esecutive, baiocchi ottanta;

nelle cause ordinarie, scudo uno e baiocchi venti.

Delle spese.

54. Per le copie di documenti certificati per veri dal procuratore e prodotti, per le copie delle memorie, allegazioni, sommarî e risposte da distribuirsi ai giudici e per comunicarsi alle parti, per le copie dei decreti, sentenze definitive e degli altri atti da notificarsi ai procuratori ed alle parti, per ogni foglio delle copie suddette, formato in conformità dell' articolo 37 del presente regolamento, baiocchi sei.

55. Per la correzione delle stampe delle allegazioni, sommarî e risposte limitatamente al numero dei fogli permessi in questo regolamento per ogni foglio, baiocchi venti.

56. Per la distribuzione delle allegazioni e risposte ai giudici, baiocchi ottanta.

57. È dovuto il reintegro delle spese:

1.° per la carta di bollo,

2.° del dazio di registro,

3.° dei dazi di cancelleria a profitto del governo,

4.° degli emolumenti dei cancellieri,

5.° di quello dei cursori,

6.° dell' indennizzo dei testimoni,

7.° delle mercedi dei periti,

8.° delle stampe delle allegazioni, sommarî e risposte,

9.° delle spese di posta.

Procuratori presso i tribunali di appello di Bologna e di Macerata.

58. Gli onorari fissati per i procuratori presso i tribunali civili delle delegazioni saranno aumentati di un terzo nelle cause avanti i tribunali d'appello di Bologna e di Macerata.

59. Avanti i suddetti tribunali saranno tassate le spese enunciate negli art. 54, 55, 56, parimenti aumentati del terzo.

Il disposto dell' art. 57 è comune alle cause di questi tribunali.

Procuratori di Roma.

60. Nelle cause superiori agli scudi dugento avanti i giudici singolari, ed in quelle innanzi i tribunali collegiali, i procuratori percepiscono le tasse prescritte per i procuratori presso i tribunali civili delle delegazioni, con l'aumento della metà.

61. Le spese nelle cause avanti questi tribunali sono regolate dagli art. 54 al 56 della presente tariffa aumentate del terzo.

62. L' art. 57 si applica alle cause avanti questi tribunali.

Procuratori presso i tribunali della Rota e piena Camera.

63. Per le funzioni dei procuratori nelle cause avanti i tribunali della Rota e della piena Camera saranno osservate le disposizioni del § 1 della sezione V, capitolo VII del regolamento della sa. me. di Pio VII in data dei 22 novembre 1817, che per ora sono riattivate.

È abolito l'articolo 356 dello stesso regolamento.

Le funzioni enunciate negli art. 357 e 358 non avranno luogo nei casi eccettuati dal § 124 del regolamento di procedura.

64. Nelle cause avanti questi due tribunali oltre le spese contemplate negli art. 372, 373, 374 del regolamento Piano si tasseranno ancora quelle designate negli art. 401 al 403 dello stesso regolamento.

I difensori saranno rimborsati delle spese di trasporto per le informazioni.

Il disposto dell' articolo 374 in ordine alle decisioni della Rota è comune ai voti camerali.

Procuratori presso il tribunale della Segnatura.

65. Gli articoli 54 al 56 della presente tariffa sono applicabili alle cause di competenza del tribunale supremo di Segnatura, con l' aumento di un terzo.

66. Le funzioni dei procuratori nel tribunale di Segnatura saranno tassate a forma degli art. 25 al 53 della presente tariffa, con l' aumento della metà.

67. Oltre le spese enunciate negli art. 348 al 351 del regolamento Piano, si tasseranno ancora quelle contenute negli art. 401 al 403 dello stesso regolamento.

Sarà tassata la decisione in scudi tre.

I difensori saranno reintegrati delle spese di trasporto per le informazioni.

68. L' art. 57 di questa tariffa si applica al tribunale di Segnatura.

Degli avvocati.

69. Gli onorari degli avvocati sono stabiliti colle regole seguenti:

Gli avvocati presso i tribunali civili delle delegazioni nelle cause ordinarie e sommarie iscritte nel ruolo hanno:

Per il congresso, scudi due.

Per il ristretto di fatto e di ragione, scudi tre.

Per l' originale di ciascun foglio di stampa, scudi tre.

Per l' informazione in voce ai giudici nella pubblica udienza, scudi due.

Non compete per l' informazione privata alcun onorario, nè può ripetersi dai clienti.

Per il ristretto di fatto e di ragione della risposta, scudo uno e baiocchi cinquanta.

Per l' originale della risposta, scudi tre.

Gli avvocati presso i tribunali d' appello di Bologna e di Macerata, quelli di Roma avanti i tribunali collegiali di Roma e nelle cause innanzi il pieno tribunale della Segnatura percepiscono i seguenti onorari:

Per il congresso scudi tre.

Per il ristretto di fatto e di ragione, scudi quattro e baiocchi ottanta.

Per l' originale del ristretto e di ciascun foglio di stampa, scudi cinque.

Per l' informazione nella pubblica udienza, scudi quattro e baiocchi ottanta.

Nei tribunali di appello di Bologna e di Macerata, e nei tribunali di Roma non compete l' onorario per l' informazione privata, nè può ripetersi dai clienti.

Ad eccezione dei tribunali della Rota, della Camera e della Segnatura, pei quali si osserverà il disposto nell' articolo 378 della tariffa Piana.

Per il ristretto di fatto e di ragione della risposta, scudi due e baiocchi quaranta.

Per l' originale della risposta, limitando la tassa ad un solo foglio, senza pregiudizio di ripetere il di più dai rispettivi clienti, se la risposta eccede una tale misura, scudi cinque.

Dei periti.

70. Le tasse fissate per i periti nei cap. IV e V del regolamento Piano sono conservate fino a nuove disposizioni.

Dalla Segreteria di Stato li 15 novembre 1831.

T. card. BERNETTI.

XXXVI.

Circolare della segreteria di Stato colla quale si danno le norme sul modo di proporre, discutere e sciogliere i dubbi che possano insorgere intorno all' interpretazione del nuovo regolamento di procedura civile.

Potendo accadere che il nuovo regolamento di procedura civile, al quale Nostro Signore si è riservato di porre l' ultima mano, allorchè i presidenti dei singoli tribunali del suo Stato avranno proposte al governo le loro mature osservazioni, dia luogo a dubbi d' interpretazione, o lasci incerto il modo di contenersi in alcun caso, è mente di Sua Santità che si proceda nel modo seguente:

I dubbi, che insorgeranno ai giusdicenti singolari di ogni sorta, dovranno essere da loro stessi ridotti in quesiti e rimessi al presidente del tribunale civile, accompagnati dai motivi che li fanno insorgere e dalle opportune osservazioni.

I presidenti proporranno gli stessi dubbi all' esame del tribunale, e quindi rimetteranno alla segreteria di Stato il risultato in iscritto della discussione.

Gli stessi tribunali discuteranno tutti i dubbi che potranno insorgere ad essi medesimi nell' andamento della loro propria giudicatura, ed i rispettivi presidenti avranno il dovere di stendere i quesiti colle opportune osservazioni, e di rimetterli come sopra alla segreteria di Stato.

I presidenti de' tribunali d' appello osserveranno la stessa norma rapporto ai dubbi che insorgeranno nel loro tribunale.

I giudici de' luoghi soggetti ai tribunali d' appello residenti in Roma dirigeranno i dubbi o quesiti con le loro osservazioni a monsignore uditore della Camera, il quale ne proporrà l' esame e discussione alla congregazione civile, e quindi trasmetterà i risultati della medesima alla segreteria di Stato.

I tribunali civili delle delegazioni soggette agli stessi tribunali d' appello residenti in Roma osserveranno le norme prescritte superiormente per gli altri tribunali dello Stato.

I tribunali di Campidoglio, dell' A. C., della Rota e della segnatura proporranno i dubbi o quesiti con le osservazioni, accompagnate dal parere dei rispettivi loro capi alla segreteria di Stato.

Le curie vescovili trasmetteranno a monsignore uditore della Camera i rispettivi quesiti per l' esame e risoluzione nei modi indicati di sopra.

Apparterrà alla stessa segreteria di Stato di emanare la decisione che sarà normale fino all' epoca, in cui sarà nuovamente pubblicato

il codice di procedura civile corredato di quelle modificazioni che saranno state riconosciute dal governo capaci di darvi la bramata perfezione.

Con vera stima mi confermo

Roma 28 novembre 1831

Al piacere di V. S.

T. card. Bernetti.

XXXVII.

Risoluzione intorno alla questione risguardante il registro dei documenti, che si producono nei giudizi.

A relazione del signor cardinale ispettore generale.

Sulla dimanda dell' ispettore in attività sig. Onesti e degli attuari dell' A. C., tendente a far dichiarare se i documenti, che i difensori sono autorizzati a produrre in copia dal § 68, articolo 2 del regolamento di procedura 31 ottobre, muniti della firma di essi difensori per copia conforme, debbano o no essere registrati.

Visto l' articolo invocato che dice « nel termine a comparire il procuratore costituito » dall' attore produrrà ecc. 2.° Gli originali di » tutti i documenti in esso enunciati, o le » copie autentiche dei medesimi si ritengono » come copie autentiche, finchè non sono impugnate le copie fatte e sottoscritte dal procuratore ».

Considerando, che nessun documento può essere prodotto e far fede in giudizio se non è registrato.

Che null' ostante questa misura generale di legge, alla quale niente è innovato col predetto articolo, le copie degl' istromenti, che secondo la procedura piana i difensori erano obbligati a produrre, non per questo andavano assoggettate ad un particolare dazio di registro.

Che non debbe presumersi aggiunta maggiore autorità alle copie dei patrocinatori, di quella che alle copie autentiche, le quali quando l' originale è registrato possono dal rogante spedirsi senza alcun nuovo registro.

Che in fatti possono tali copie firmate dai difensori essere impugnate, secondo le parole della legge, ed allora cessano di avere alcuna autorità.

Che la vera ed unica discretiva per rispondere nel caso concreto è il distinguere tra i documenti che sono, e quelli che non sono registrati nell' originale, del quale i difensori esibiscono le copie.

Il congresso amministrativo all' unanimità è di parere:

I. Che quante volte nella copia firmata dal difensore vi sia copiata letteralmente, senza abbreviatura e in tutte lettere la registrazione del documento originale inclusivamente alla firma del preposto, possano tali copie così firmate dai difensori riceversi da' cancellieri senza nuovo registro senza contravvenire alla legge sulla registrazione.

II. Che quante volte manchi la copia letterale della registrazione come sopra, ancora che l' originale documento sia registrato, non possano i cancellieri riceverle, e ricevendole cadano in contravvenzione.

Copia conforme del presente sarà rimessa ai signori cancellieri dell' A. C.

Dall' amministrazione del bollo e registro 29 novembre 1831.

1 dicembre 1831.
Si conviene nel parere del congresso.

Mario Mattei
tesoriere generale.

XXXVIII.

Disposizioni concernenti la sistemazione del banco di pescheria.

NOTIFICAZIONE

Mario Mattei prelato domestico della Santità di N. S. e sua R. C. A. tesoriere, e direttore generale delle dogane.

Essendosi per la lunga esperienza riconosciuta l' utilità del banco di pescheria, la di cui antichissima istituzione consigliata dalla necessità e dal ben pubblico, giustificata da notabili suoi vantaggi e dalla repressione de' disordini, che in addietro esistevano in questo ramo di amministrazione, è stata in seguito ognor più autenticata dall' uso e dall' osservanza sempre costante e pacifica di qualche secolo, la Santità di Nostro Signore, sempre intenta ad animare e proteggere gli utili stabilimenti, ha voluto anche sul banco di pescheria estendere le provvide sue cure. Facendosi quindi carico al tempo stesso nella somma sua clemenza di alcune istanze umiliate a nome di taluni dei proprietari del pesce, per l' effetto di veder rimossa dal banco suddetto la pretesa coattiva del di lui esercizio, e presso il più maturo e ponderato esame dell' oggetto, è venuta nella determinazione di emanare alcune provvidenze modificative dell' attuale sistema del ripetuto banco, per le quali, considerata la cosa, sic-

come ella è, nell' aspetto di un beneficio, sia in facoltà di ognuno che si applica alla negoziazione del pesce, il profittarne o rinunciarvi, secondo le viste particolari del proprio interesse.

Ci ha quindi espressamente autorizzato a pubblicare quanto appresso:

1. L'esercizio del banco di pescheria rimane conservato privativamente e in favore del governo, e continuerà a risiedere presso l'amministrazione condotta per conto di Camera, e presso chiunque altro fosse in rappresentanza del governo medesimo sotto qualsivoglia titolo, destinato a presiedere all' azienda della pescheria.

2. Si proseguirà quindi ad esigere in correspettività dell' esercizio anzidetto, il premio del due e mezzo per cento dai proprietari e personali, per tutti coloro che richieggono ed ottengono di esser messi al godimento del *fido*.

3. Rispetto a quelli che non godono di tale beneficio, e che nell'atto della compra seguita al pubblico incanto, sborseranno contestualmente l'ammontare del prezzo del genere acquistato, fatte sullo stesso prezzo le ritenzioni del dazio in favore del governo, e le altre consuete e di regola, non avrà più luogo la enunciata percezione del due e mezzo per cento, e si rilascierà in mano dell' acquirente la bolletta figlia comprovante il saldo.

4. Per gli altri infine, i quali non essendo dall'amministrazione ammessi al godimento del *fido*, verranno garantiti da personali, previa di loro dichiarazione da farsi settimanalmente in iscritto, tanto per il pagamento del dazio correspettivo al valore del pesce e degli altri consueti pesi a carico dei proprietari, quanto per il pagamento del prezzo, non si farà luogo alla percezione del due e mezzo per cento, ma rimarrà in tal caso a pieno ed esclusivo carico dei personali medesimi ogni responsabilità per l'esigenza dell' uno e dell' altro, senza che l'amministrazione debba punto immischiarsi o assumere veruna ingerenza su tale particolare. Saranno bensì tenuti i suddetti padronali a soddisfare in giornata l' importo del dazio e degli altri pesi come sopra, altrimenti si procederà contro di loro coi consueti mezzi fiscali a tenore dei regolamenti in corso, e verranno altresì inabilitati ad accordar *fidi* per loro conto fino a che non abbiano posto in perfetto pareggio coll'amministrazione la partita del dazio suddetto.

5. Le presenti disposizioni incomincieranno ad avere effetto dal giorno 11 del corrente mese. Con queste, non rimangono punto alterate tutte le prescrizioni contenute nei bandi generali, regolamenti ed altro relativo all' azienda di pescheria, in tutto ciò, che non ha rapporto colla presente notificazione.

Avverta ciascuno di uniformarsi alle disposizioni medesime, le quali pubblicate ed affisse nei consueti luoghi si avranno come se fossero personalmente intimate.

Data dalla nostra residenza li 7 dicembre 1831.

MARIO MATTEI
tesoriere e direttore generale
delle dogane e de' dazi di consumo.

B. Perfetti
pro-commissario gen. della R. C. A.

XXXIX.

Pubblicazione delle principali disposizioni e discipline risguardanti le volture dei fondi rustici ed urbani.

Perchè le disposizioni del chirografo pontificio della sa. me. di Pio VII in data 8 gennaio 1818 sulla voltura dei fondi rustici ed urbani di nuovo acquisto, delle quali tenne già proposito la notificazione della presidenza del Censo dei 27 decorso settembre, ottengano costantemente la regolare loro esecuzione, se ne richiamano le principali prescrizioni nella presente collezione, con quelle rettificazioni stimate più idonee a semplicizzarne l' andamento.

1. Ogni cancelliere del Censo dovrà trasmettere bimestralmente secondo il solito, alla direzione generale del Censo lo stato delle volture eseguite nell' officio della rispettiva cancelleria. Lo stato dovrà comprendere il luogo, il volume, la pagina e la data della registrazione dell' atto o contratto, in forza di cui la voltura è seguita.

2. Ogni cancelliere dovrà tenere un uniforme bollettario a madre e figlia con numero progressivo tanto di bollettario che di bolletta, e conforme nel restante alla modula già in corso; sul quale inscrivere, immediatamente alla conoscenza che ne abbia, li contravventori alla legge delle volture nel suo distretto, notando la giornata dell' iscrizione.

3. Sarà obbligo del rispettivo cancelliere di rimettere ogni quindici giorni alla direzione del Censo le bollette figlie inscritte nel decorso della quindicina. Le bollette a madre rimarranno presso il cancelliere. La trasmissione sarà accompagnata da lettera, che indichi la quindicina, il quantitativo ed i numeri rispettivi delle unite bollette, le quali verranno anche poste sotto fascia, se più di una nella stessa cancelleria.

4. Le bollette figlie, ricevute come sopra, dalla direzione generale verranno protocollate e passate alla divisione della contabilità delle

multe per essere notate nel registro (di cui in seguito), e quindi in apposito luogo poste classificatamente per ordine di cancellerie. A tergo verrà notato il numero, il giorno ed il mese della quindicina.

5. Affinchè li cancellieri possano più facilmente venire in cognizione dei contravventori alla voltura, in ispecie per le successioni ab intestato, e costringerli quindi all' osservanza della legge, fermo tutt' altro risultante dall' articolo 11 del regolamento primo dicembre 1817, in seguito all' intelligenza presa dalla presidenza del Censo coll' amministrazione generale del bollo e registro, potranno essi personalmente, quando occorra, recarsi presso i rispettivi preposti del bollo e registro per osservarvi le tavole necrologiche e farvi le opportune deduzioni.

6. Dappresso l' inscrizione nel bollettario dei contravventori alla legge delle volture, il rispettivo cancelliere trasmetterà al più presto al cursore della dativa reale l' intimazione della multa per essere presentata al contravventore. Il cursore noterà a tergo il giorno della ricevuta.

7. La trasmissione dell' intimazione al cursore dovrà essere in duplice copia. Una di esse rimarrà presso il contravventore, cui verrà esibita. L' altra sarà dal cursore respinta al cancelliere con dichiarazione e data della seguita intimazione.

8. Ogni cancelliere dovrà far conoscere al cursore il disposto dei sopraddetti due articoli.

9. Trattandosi di fondi in contravvenzione posti in diverse Comuni, si faranno altrettante bollette ed intimazioni separate, quante sono le Comuni diverse, cui li fondi appartengono.

10. Il cancelliere noterà nel bollettario a madre in calce delle rispettive bollette la giornata della spedizione delle copie d' intimazioni. Vi noterà anche il ritorno e la giornata dell' intimazione già seguita.

11. La presidenza del Censo in caso di occorrenza potrà richiamare dai cancellieri gli originali delle intimazioni. Nel caso peraltro saranno di poi ritornati al rispettivo cancelliere, nel di cui officio debbono conservarsi.

12. La intimazione verrà intestata « *In esecuzione degli ordini della presidenza del Censo ecc. ecc.* » Il termine da assegnarsi pel trasporto, pei ricorsi, eccezioni, giustificazioni ec. sarà di quaranta giorni; evaso il quale inutilmente per parte del contravventore, il cancelliere dovrà passare la multa in esigenza, meno peculiari circostanze (che dovrà sollecitamente far conoscere alla presidenza) per le quali egli avesse trovato ragionevole di differire ad altro discreto tempo la scossa della multa.

13. La intimazione dovrà prevenire l' intimato di trasmettere nel caso di ricorso la sua petizione alla Cancelleria intimante. Non si esclude da ciò che l' intimato possa ricorrere direttamente anche alla presidenza del Censo. Si avverte peraltro che il ricorso alla presidenza dopo li 40 giorni, non impedirebbe intanto al cancelliere di passare la multa in esigenza a termine del precedente articolo.

14. Il ricorso, o reclamo qualunque, che si faccia dal contravventore intimato, dovrà essere al solito in carta bollata; indicherà i motivi del reclamo, e nel caso di giustificazioni, vi si uniranno li documenti. Allegandosi povertà, verrà contestata con fede del parroco o del capo della magistratura locale, e dovrà indicarsi se sia assoluta o relativa.

15. Ogni ricorso presentato dal contravventore, intimato nel tempo utile sopraccennato, sospenderà la esigenza della multa finchè la presidenza, sentita la congregazione stabilita sulle multe dal decreto 21 agosto prossimo passato, abbia definitivamente disposto sull' emergente.

16. Conseguentemente si ordina ad ogni cancelliere di rimettere sollecitamente ed originalmente alla presidenza del Censo li ricorsi, petizioni, giustificazioni ecc., che loro verranno presentati dalli contravventori intimati. La trasmissione dovrà essere sempre accompagnata da analoga informazione e parere con indicazione del numero di bolletta e dell' ammontare della multa, e se questa sia in esigenza. Ciò si eseguirà anche per le petizioni, che dirette alla presidenza vengono respinte per informazione al cancelliere.

Dell' intimazione si dà modula in fine al num. 1.

17. Li fogli d' informazione e parere dei cancellieri, cogli uniti fogli di ricorsi, eccezioni ecc., verranno passati, siccome gli altri all' art. 4, alla divisione della contabilità delle multe. Ne farà essa il debito spoglio, e sopra ciascun ricorso segnerà brevemente la contravvenzione, per cui si ricorre, la multa intimata, le deduzioni che si affacciano in giustificazione dell' intimato, ed il parere del cancelliere. Formerà qnindi lo stato per la congregazione, notandolo per numero, e con sua giornata.

18. Dopo che la congregazione delle multe, preso tutto maturamente in esame, avrà deliberato sulle rispettive istanze, le deliberazioni redatte dal contabile in transunto sopra piccoli stati a stampa per ogni cancelleria, e firmato dal presidente, verranno fatte conoscere al rispettivo cancelliere.

La comunicazione si farà colla trasmissione del transunto e con lettera di accompagno della direzione generale.

19. Il cancelliere ne darà sollecita partecipazione alla parte ricorrente.

20. Se nella deliberazione della congregazione non resti assegnato termine speciale al paga-

mento della multa, o per intiero o ridotta, il cancelliere nella partecipazione al multato, gli assegnerà 15 giorni di tempo pel definitivo spontaneo pagamento presso l' amministratore camerale; e lo preverrà ancora che, scorso tal tempo e non cerziorata la cancelleria del seguito pagamento, la multa sarà passata in esigenza all'amministratore medesimo per essere incassata con i mezzi fiscali.

Lo stesso cancelliere poi, scorsi inutilmente i detti 15 giorni, darà effettivamente la detta multa in iscossa, e se la voltura intanto non fosse stata fatta, verrà eseguita ex officio a tutte spese del contravventore.

21. Passata la multa in esigenza tanto pel precedente articolo, che pel disposto agli articoli 12 e 13, non sarà in facoltà del cancelliere di trattenerne più il corso. La sola presidenza del Censo potrà ordinarne la sospensione, quante volte lo creda conveniente dappresso nuove giustificazioni del multato. In questo caso però e la multa in tutto o in parte esatta, e le spese occorse di scosse, saranno sempre a perdita e carico del contravventore.

22. Niun cancelliere potrà esigere tutta o parte di multa anche ultroneamente esibita dal contravventore intimato. Li pagamenti delle multe dovranno farsi unicamente presso i rispettivi amministratori camerali.

23. Ogni cancelliere dovrà infine di ciascun bimestre trasmettere alla presidenza del Censo il foglietto delle multe passate in iscossa agli amministratori camerali nel decorso dello stesso bimestre. Nel foglietto sarà notato anche la ulteriore riduzione della multa, che resta in esigenza a più dell'intera multa, che in antecedenza fosse stata data in iscossa a termini dell' art. 12.

24. Anche gli amministratori camerali vorranno compiacersi d'inviare alla presidenza del Censo di bimestre in bimestre il transunto delle multe colla indicazione dei multati e relative bollette passate loro in iscossa dai cancellieri esistenti nel loro circondario.

25. Gli amministratori camerali poi a tenore dei rispettivi contratti si daranno debito delle multe censuali presso la tesoreria generale, versandone le relative somme nelle casse della R. C. A. ed inviando alla presidenza del Censo bimestralmente il corrispondente foglietto. La presidenza del Censo andrà d'intelligenza colla tesoreria generale per la disposizione delle multe suddette secondo li regolamenti in vigore.

26. Quando dai foglietti, come sopra, dei cancellieri ed amministratori camerali, o da tutt'altro risultassero equivoci, il contabile delle multe ne farà rapporto alla congregazione per le convenienti provvidenze.

27. E perchè della osservanza della legge sulle volture, rispettive contravvenzioni nel caso, multe incorse ecc., abbia sempre a risultare chiaro, e la presidenza del Censo sia in istato di farne eseguire di mano in mano le provvide disposizioni, sarà tenuto presso la segreteria generale della direzione del Censo un registro generale di tutte le contravvenzioni alla detta legge delle volture, delle multe incorse, delle deliberazioni della presidenza e sua congregazione, e di tutt' altro che può essere relativo.

28. Il registro generale sarà formato nel modo più semplice: sarà distinto per classi, diviso per cancellerie, e riunito in fine di ogni anno in un solo volume.

29. Nella parte, che risguarda *andamento di multe* sarà specialmente affidato alla divisione *contabilità delle multe.* Sarà cura della contabilità delle multe d' ispezionare anche gli stati bimestrali delle volture rimessi bimestralmente dai cancellieri del Censo alla direzione generale, ed occorrendo, di confrontarli colle bollette d' inscrizione dei multati, per conoscere se vi siano irregolarità ed ommissioni.

In quest' ultimo caso ne sarà fatto rapporto alla prossima congregazione per le opportune provvidenze.

30. Anche li cancellieri del Censo dovranno tenere un regolare uniforme registro, in cui annotare le trasmissioni quindicinali delle bollette figlie; le multe che intimano, le risoluzioni della congregazione delle multe sulle multe stesse, che loro si partecipano, e le multe che essi passano in iscossa.

Si unisce modula di tal registro in fine al num. 2.

31. In caso di occorrenza questo registro, siccome li bollettari a madre, dei quali all'articolo 2, potranno essere richiamati alla presidenza del Censo per dilucidazioni di partite, o essere fatti visitare sul luogo da persona incaricata dalla presidenza stessa.

32. Tutti gli articoli, che riguardano li cancellieri del Censo dello Stato, sono estensivi alla cancelleria di Roma.

33. La direzione generale rimetterà a chi si appartiene la presente collezione, perchè sia costantemente osservata.

Dalla nostra residenza, Roma li 16 dicembre 1831.

Il pro-presidente del Censo
D. CATTANI

XL.

Circolare ai governatori nel raggio dipendente dalla presidenza delle ripe sull' assegna delle macchie.

Per disposizione delle leggi emanate dal Camerlengato e dalla presidenza delle ripe, tutti i proprietari, negozianti, coloni ed affittuari, che vogliono far tagliare le macchie adiacenti al fiume Tevere dall' una e l' altra ripa, nel raggio delle dodici miglia, da Orte a Roma, e da Roma a Fiumicino, sono sotto gravi pene tenuti in ciascun anno di dare l' assegna della legna da paso, fascina, carbone ed altro legname, che avessero venduto od acquistato, o che vorranno per proprio conto tagliare, onde si possa conoscere se i tagli, che faranno eseguire, sufficienti siano a garantire il consumo annuale della capitale.

Si commette pertanto a V. S. la pubblicazione di una notificazione d' affiggersi e da intimarsi in tutti i luoghi descritti nell' unita nota, affinchè tutti quelli, che sono obbligati, diano nelle rispettive cancellerie dei governi l' assegna delle macchie, delle quali andrà a scadere il taglio nel corrente mese, non prorogabile oltre li 10 del venturo gennaio. Copia di detta notificazione con l' analoga relazione del rispettivo cursore, con cui ne resti coartata la seguita pubblicazione ed affissione, mi verrà rimessa per conservarsi in questa mia segreteria generale, nell' atto che altra consimile sarà depositata nella cancelleria del di lei tribunale. La già detta assegna, di cui per maggiore intelligenza le accludo la modula, debbe contenere:

1.° la quantità, ubicazione e confini della macchia ;
2.° il nome dei proprietari ed interessati ;
3.° se il taglio verrà eseguito per legna da paso, fascina, stanga o carbone;
4.° se la legna da tagliarsi sia di giusta età di novennio, individuando il tempo, da che ne fu eseguita l' ultima recisione, non lasciando in fine di munire la detta assegna delle loro rispettive firme, a che dovranno i cancellieri vigilare.

Dovrà in ultimo in detta notificazione aggiungersi ed intimarsi, che se alcuno degli obbligati mancasse nel termine prefisso a dare le individuate assegne, oltre la penale, alla quale verrà soggetto giusta le leggi ripali, sarà tenuto alle spese di verifica, ed altre di procedura, che verranno assunte, facendo anche intendere, che ove un accusatore darà notizia del taglio di una o più macchie non assegnate, oltre l' esser tenuto segreto, godrà del quarto delle penali, alle quali saranno condannati tutti quelli, che mancheranno di dare la nominata assegna, previo però regolare processo.

Resta V. S. incaricata per l' esatta e pronta esecuzione di tali ordini, poichè appena spirato il termine prefisso, sarà di lei cura di raccogliere e di rimettermi con celerità le assegne date in ciascuno dei luoghi di codesta sua giurisdizione, onde in seguito possano poi darsi quelle altre disposizioni di procedura, che si crederanno convenienti per l' esatta esecuzione delle leggi.

Roma li 22 dicembre 1831.

Il tesoriere generale
M. Mattei.

XLI.

Circolare della segreteria di Stato ai presidi dei tribunali sull' attivazione del nuovo regolamento di procedura criminale con istruzione pei governatori.

Attivandosi col dì primo dell' entrante gennaio il regolamento di procedura criminale pubblicato coll' editto dei 5 novembre prossimo passato, reputo opportuno di prevenire V. S. Illma che quanto sarà utile d' incominciare a tenere le prime congregazioni il più sollecitamente possibile, altrettanto è necessario di eseguire strettamente e rigorosamente il disposto dell' art. 22, che vieta l' intervento di persone estranee alla discussione personale delle rispettive cause; che se alla prima congregazione ella crederà, dopo recitata l' orazione *adsumus Domine sancte Spiritus etc.* (orazione con cui debbono incominciarsi tutte le udienze criminali avanti il SSmo Crocifisso, ch' è sul tavolino del tribunale) di premettere una breve allocuzione ai componenti il tribunale sull' importanza dei loro doveri, e sulla facilità maggiore che gli presenta la legge per adempirli, potrà farlo riunito che sia il tribunale col fiscale, col difensore d' officio e col cancelliere prima che sia presentato l' accusato, e prima che siano introdotti i testimoni.

Sono persuaso che a quest' ora ella avrà date di già le opportune disposizioni perchè, oltre la sala delle udienze e la stanza per le deliberazioni dei giudici, vi siano destinate due o tre camere separate, ma più attigue al possibile, per farvi trattenere i testimoni, mentre si eseguisce il costituto del reo, o si proceda all' esame di alcuno di loro.

Non ho bisogno d' inculcare l' esatto adempimento di quanto prescrivono i titoli IV e V del libro V del regolamento, perchè il governo riposa sulla di lei attività e zelo, e confida sulla di lei premura per riunire all' esatta amministrazione della giustizia quella sollecitudine che è tanto necessaria pel pubblico esempio,

cosicchè ritiene che più cause vengano decise in una stessa udienza, ciò che principalmente dipende dai preventivi concerti da prendersi opportunamente col fiscale del tribunale per le disposizioni relative all' accesso ed al numero dei testimoni da chiamarsi in ogni causa.

In proposito appunto del numero dei testimoni da chiamarsi al confronto personale, non posso astenermi dal raccomandarle di attenersi strettamente ai canoni, che trovansi stabiliti nell' art. 397 del regolamento, ove si sono definite le tre categorie dei testimoni reputati necessari. La prego di osservare che col permesso accordato dall' art. 394 al difensore di chiedere l'esame di altri testimoni, e coll' eccezione fatta nell' art. 401 per autorizzare nelle cause indiziarie e complicate la chiamata di testimoni diversi dalle tre categorie di massima, la legge ha avuto l' oggetto sacrosanto di amministrare la giustizia, ma nell' autorizzare lei a decidere ove il parere del fisco non sia analogo alle dimande del difensore, ha caricato il suo onore e la sua coscienza di tutta la responsabilità. Il suo onore e la sua coscienza sono in conseguenza responsabili anche del danno che verrebbe a soffrire l' erario, se si abusasse del pretesto dell' eccezione per largheggiare troppo facilmente nell' ammettere testimoni diversi dalle categorie fissate, e sarebbe poi una manifesta trasgressione all' art. 110, con cui è dichiarato essere il processo in iscritto la base dei criminali giudizi. Alla fine di ogni mese ella favorirà trasmettermi lo stato dettagliato delle cause decise nel tribunale, indicando il numero dei testimoni intervenuti in cadauna.

Nell' attivarsi il regolamento cessano le giurisdizioni criminali dei podestà. Unisco pertanto un numero di copie d' istruzioni che V. S. Illma trasmetterà ai governatori per tutto ciò che è relativo alla materia.

Roma 27 dicembre 1831.

T. card. Bernetti.

ISTRUZIONE

pei governatori in seguito della cessata giurisdizione criminale dei podestà.

In forza dell' art. 24 del regolamento di procedura criminale dei 5 novembre prossimo passato cessa col terminare dell' anno la giurisdizione criminale dei podestà. I governatori dai quali dipendevano ordineranno ai medesimi di consegnare ai rispettivi priori delle comuni tutte le carte di officio, premessone esatto inventario.

Gli atti criminali che possono essere tuttora pendenti dovranno essere subito trasmessi ai governatori, per procederne all'ultimazione come di ragione.

Quelli delle cause decise possono farsi ritenere negli archivi priorali, rimanendo bensì in facoltà dei governatori di richiamarli alla loro cancelleria nei casi, in cui ne debbano far uso.

Quattro erano le attribuzioni dei podestà in materia criminale, secondo il disposto dell' articolo 90 del Moto Proprio della sa. me. di Leone XII dei 21 dicembre 1827, cioè:

1.° Di procedere e giudicare in materia correzionale sino alla pena di dieci giorni di carcere.

2.° Di occuparsi della iniziativa dei processi, col prendere le incolpazioni, assicurare i corpi dei delitti, ed autorizzare l' arresto dei delinquenti in caso di deprensione in flagranti.

3.° D' invigilare al buon ordine, alla nettezza delle strade ed alla pubblica incolumità e ben essere degli amministrati.

4.° Di assumere gli atti che fossero loro delegati dai rispettivi governatori per l' ulteriore compilazione dei processi criminali.

Quanto alla prima delle attribuzioni vi ha già provveduto il regolamento dei 5 novembre coll' art. 14, dichiarando come delitti minori quelli che si puniscono con pene pecuniarie o con pene afflittive non eccedenti un anno d' opera, attribuendone coll' art. 26 la giurisdizione ai giudici, e segnando coll' art. 469 le traccie per la procedura; cosicchè niun vuoto resta per questa parte nell' amministrazione della giustizia al cessare dei podestà.

Per il secondo articolo, cioè per la iniziativa dei processi suddivisa in tre parti, vi ha ben anco provveduto il regolamento che coll' articolo 136 comanda ad ogni autorità od uffiziale pubblico di denunciare e somministrare al suo immediato superiore le notizie di qualunque delitto e gli atti che può aver fatti. In conseguenza i governatori dovranno rammentare questa disposizione ai priori dei luoghi, ove risiedevano i podestà, per esigere da essi la trasmissione delle notizie o querele, o dei corpi di delitto, che venissero ad assicurarne. Per gli arresti dei delinquenti in flagrante delitto vi ha opportunamente provveduto l' art. 235 e segg. del regolamento.

La terza delle attribuzioni d' invigilare al buon ordine ecc., è funzione del dipartimento della polizia, che va a rientrare di diritto nelle funzioni municipali sempre inerenti ai priori sotto la dipendenza dei governatori, i quali su di loro tornano ad essere direttamente in corrispondenza ed in vigilanza.

Vengono infine ad essere cessate affatto le delegazioni pel compimento dei processi, al

che i priori non potrebbero nè saprebbero accudire per essere una partita devoluta intieramente coll'art. 123 al potere giudiziario.

Queste istruzioni potranno servire di norma ai governatori nell'attivazione del regolamento.

Dalla segreteria di Stato li 27 dicembre 1831.

T. card. Bernetti.

XLII.

Riforma di tasse o diritti di cancelleria che si esigono in favore dell' erario.

EDITTO

Tommaso della S. R. C. card. Bernetti diacono di s. Cesareo, della Santità di N. S. Papa Gregorio XVI segretario di Stato.

Capitolo I.

Diminuzione dei diritti di cancelleria.

§ 1. Saranno esenti da ogni tassa o diritto di cancelleria in favore dell'erario

1.° Le cause introdotte o da introdursi innanzi i governatori ed assessori nelle provincie, o innanzi i giusdicenti che ne fanno le veci nei capoluoghi di legazione e nella capitale.

2.° Le cause non maggiori di cinquanta scudi introdotte o da introdursi innanzi qualunque tribunale di Roma e dello Stato, in primo grado di giurisdizione.

§ 2. Le tasse o diritti di cancelleria, che si esigono in favore dell' erario, saranno uniformi in tutti i tribunali inferiori o superiori, residenti nelle provincie e nella capitale. Ogni differenza od aumento è cessato.

§ 3. Sono sottoposti alle tasse o diritti di cancelleria in favore dell' erario i seguenti atti:

1.° L'iscrizione delle cause nel protocollo generale.

2.° Gli esami dei testimoni e le prestazioni dei giuramenti.

3.° La spedizione, ossia copia autentica in forma esecutoria delle sentenze definitive, che decidono il merito principale.

4.° Gli atti particolari enunciati nel § 16.

Ogni altra tassa o diritto di cancelleria è abolito.

§ 4. L'iscrizione di ciascuna causa nel protocollo sarà soggetta ad una tassa di baiocchi venti.

§ 5. Negli esami dei testimoni si esigerà la tassa di baiocchi venti per ogni testimonio esaminato.

Si esigerà la medesima tassa per la prestazione di qualunque giuramento.

§ 6. Nelle cause superiori ai cinquanta scudi e non maggiori di dugento si esigerà a profitto dell' erario sulla spedizione ossia copia autentica in forma esecutoria della sentenza o decreto definitivo che decide il merito principale, la tassa di baiocchi sessanta.

Nelle cause non maggiori di cinquecento scudi si esigerà la tassa di scudo uno.

Nelle cause non maggiori di scudi mille si esigerà la tassa di scudi due.

Nelle cause non maggiori di scudi duemila si esigerà la tassa di scudi tre.

Nelle cause non maggiori di quattromila scudi si esigerà la tassa di scudi quattro.

Nelle cause non maggiori di scudi ottomila si esigerà la tassa di scudi otto.

Nelle cause non maggiori di scudi dodicimila si esigerà la tassa di scudi dodici.

Nelle cause maggiori di scudi dodicimila sino a qualunque somma si esigerà la tassa di scudi sedici.

Si esigerà lo stesso dritto in seconda ed in terza istanza, ed in grado di restituzione in intiero, se avrà luogo.

§ 7. Nelle cause decise in prima istanza dai governatori o dai giusdicenti che ne fanno le veci, si esigerà sulle sentenze o decreti definitivi come sopra in secondo, terzo ed ulterior grado di giurisdizione la tassa di baiocchi sessanta.

§ 8. Nelle cause non maggiori di cinquanta scudi decise in primo grado da qualunque giudice e tribunale si esigerà in seconda ed in terza istanza la tassa di baiocchi trenta.

§ 9. Si esigerà il massimo diritto sulla spedizione delle sentenze o decreti definitivi nelle cause di valore indeterminato e della maggiore entità, contemplate dal § 18, num. 1.° del regolamento di procedura nei giudizi civili.

§ 10. Si esigerà sui rescritti definitivi del pieno tribunale di Segnatura nelle cause superiori a cinquanta scudi e non maggiori di dugento la tassa di baiocchi quaranta.

Nelle cause maggiori di dugentò scudi sino a qualunque somma si esigerà la tassa di baiocchi ottanta.

Sono definitivi i rescritti, che vengono emanati dopo l' opinamento e la nuova discussione, a forma del regolamento di procedura § 160.

Non sarà percepita veruna tassa sui decreti dell' uditore del tribunale e dell' uditore della prefettura.

§ 11. Sarà luogo alla percezione di una sola tassa sopra ogni sentenza, decreto o rescritto definitivo, a norma del disposto nel § 74 del

regolamento in data del 15 novembre 1831, ancorchè si tratti di graduatoria o concorso universale e particolare. È derogato al § 75 dello stesso regolamento.

§ 12. I cancellieri e procuratori, che avranno anticipato del proprio il pagamento delle tasse di cancelleria, divengono di diritto cessionari della mano regia competente all' erario contro le parti.

§ 13. Si esigerà sui seguenti atti particolari un diritto egualmente uniforme in tutti i tribunali:

1.° Sugli atti, che debbono essere redatti ed inscritti nel registro di cancelleria enunciato nel regolamento del 15 novembre, § 22, n. 6.°, per ogni atto baiocchi venti.

2.° Sugli atti di rinuncia alla lite in qualunque grado di giurisdizione baiocchi trenta.

3.° Sulla produzione dell' atto di ricorso al tribunale di Segnatura.

Nelle cause non maggiori di cinquanta scudi baiocchi trenta,

e nelle cause superiori sino a qualunque somma baiocchi ottanta.

4.° Sulla produzione dei rescritti pontificì, che rimettono le cause alla Rota con la clausola *de aperitione oris*, scudi tre.

§ 14. Gli emolumenti dei cancellieri sono conservati. È ceduto ai medesimi il terzo di alcuni emolumenti riservato all'erario nella tassa Piana e nel regolamento del 15 novembre, § 110, n. 4.°.

Le spedizioni o copie autentiche delle sentenze o decreti definitivi inappellabili nelle cause, che in capitale non oltrepassano il valore di scudi dieci, conterranno la sola dimanda, e la parte dispositiva, con la formola esecutoria.

In tutte le cause non maggiori di cinquanta scudi l' emolumento accordato ai cancellieri dal § 110, n. 3.° del regolamento in data del 15 novembre 1831 per le spedizioni esecutorie è ridotto alla metà.

§ 15. Qualunque controversia sull' applicazione o percezione delle tasse di cancelleria o degli emolumenti accordati ai cancellieri e cursori sarà decisa inappellabilmente in Roma dal primo turno della congregazione civile dell' A. C., e nelle provincie dai tribunali civili.

La decisione si emanerà in camera di consiglio sopra semplici memorie delle parti, e senza forma di procedura.

Se la controversia risguarda i diritti che si esigono a profitto dell' erario, dovrà essere inteso per iscritto in Roma monsignor avvocato generale del fisco, e nelle provincie il legittimo rappresentante della Camera Apostolica.

§ 16. È derogato al cap. III, tit. I, part. II del regolamento in data del 15 novembre 1831. Nel resto sarà eseguito in tutto ciò che non si oppone al disposto nel presente editto.

Capitolo II.

Disposizioni diverse.

§ 17. La giurisdizione degli assessori dell' A. C. e quella dei giudici singolari del tribunale di Campidoglio è ristretta alle sole cause di competenza dei governatori, a forma del regolamento organico per l' amministrazione della giustizia civile, § 15.

La giurisdizione del giudice delle mercedi è ristretta alle sole cause non superiori agli scudi dugento. Essa verrà esercitata nella forma prescritta dal § 98 del regolamento di procedura e dal § 10 del regolamento di disciplina.

Tutte le altre cause saranno conosciute e giudicate dalla congregazione civile dell' A. C. o dal tribunale collegiale di Campidoglio, secondo le rispettive attribuzioni.

Nulla è innovato in ordine alla giurisdizione degli assessori dell' A. C. nelle cause ecclesiastiche.

§ 18. Le cause introdotte e pendenti innanzi gli assessori dell' A. C. che oltrepassano i limiti della giurisdizione stabilita dal § precedente, saranno riassunte e decise dall' uno o dall' altro turno della congregazione civile.

Quelle introdotte e pendenti innanzi i giudici singolari capitolini, compreso il giudice delle mercedi, saranno riassunte e decise dal tribunale collegiale di Campidoglio.

Nella riassunzione di tali cause si osserveranno le norme del § 244 del regolamento di procedura nei giudizi civili.

Non sarà pagata la tassa di cancelleria in favore dell' erario per l' iscrizione delle stesse cause nei protocolli della congregazione civile dell' A. C. e del tribunale collegiale di Campidoglio.

§ 19. Le cause di competenza dei governatori decise in primo grado dai giudici singolari capitolini e dal giudice delle mercedi saranno conosciute e giudicate in seconda istanza dal tribunale collegiale di Campidoglio. In luogo del giudice che ha pronunciato in prima istanza, siederà nel tribunale collegiale e darà il suo voto come supplente l' avvocato fiscale della curia capitolina.

§ 20. La congregazione civile dell' A. C. dovrà conoscere e giudicare:

In seconda ed in terza istanza le cause non maggiori di cinquecento scudi, decise in primo grado dal tribunale collegiale di Campidoglio,

ed in terza istanza le cause giudicate con sentenze difformi in primo grado dai giudici singolari capitolini, compreso il giudice delle mercedi, e dal tribunale collegiale in secondo grado.

§ 21. Tutte le cause che oltrepassano la competenza degli assessori dell' A. C. non maggiori di cinquecento scudi, decise in primo e secondo grado dalla congregazione civile, saranno giudicate in terza istanza, se avrà luogo, dalla sacra Rota.

§ 22. Le cause di Roma e sua comarca, nelle quali ha interesse la Camera apostolica, saranno giudicate dal primo turno della congregazione civile dell' A. C.

Quelle introdotte e pendenti innanzi il secondo turno saranno riassunte e decise dal primo.

§ 23. Le cause dei comuni della comarca di Roma saranno conosciute e giudicate dal secondo turno della congregazione civile dell' A. C.

Quelle introdotte e pendenti nel primo turno saranno riassunte e decise dal secondo.

In seconda ed ulteriore istanza, qualunque sia la somma od il valore delle medesime, saranno giudicate dal tribunale della Rota.

Il permesso di citare per la inibitoria della mano regia intimata ad istanza dei comuni si darà dal vice presidente del secondo turno.

§ 24. Le cause introdotte e pendenti *tamquam in prima* innanzi il tribunale della Rota in virtù di rescritti sovrani, saranno giudicate dallo stesso tribunale.

Quelle che furono delegate con la clausola: *videntibus omnibus dominis,* se non sono ancora proposte all' intiero tribunale, si decideranno da un solo turno a forma del regolamento organico in data del 5 ottobre 1831, §§ 50 e 51.

§ 25. Le cause introdotte e pendenti innanzi i giudici specialmente delegati nella capitale, saranno riassunte e decise dalla congregazione civile, dagli altri giudici del tribunale dell' A. C. o dalla sacra Rota, secondo il grado e la competenza rispettiva.

§ 26. Le subaste e le delibere incominciate in Roma in virtù di decreti proferiti anteriormente al 21 novembre 1831 saranno proseguite in Roma nella forma e nei modi stabiliti dal nuovo regolamento di procedura.

§ 27. Il § 29 del regolamento speciale per le cause ecclesiastiche dovrà leggersi nel seguente modo:

« Le cause minori di trecento scudi pendenti » innanzi i giudici suddelegati dal tribunale di » Segnatura, saranno decise dagli stessi giudici: » se peraltro il decreto di suddelegazione non » è ancora presentato, tali cause saranno de- » ferite in secondo grado al metropolitano ov- » vero a monsignor uditore della Camera o suoi » assessori, ed in terzo grado alla congregazione » prelatizia dell' A. C. ».

§ 28. Il § 83 del regolamento organico per l' amministrazione della giustizia civile dovrà leggersi come appresso:

« Le cause pendenti innanzi i giudici attuali » dell' A. C., compreso pure monsignor uditore » della Camera in primo, secondo ed ulteriore » grado di giurisdizione, saranno riassunte e » decise dagli assessori, dalla congregazione » civile dell' A. C. e dalla Rota, secondo il » grado e la competenza rispettiva ».

§ 29. Il § 13 del regolamento di disciplina dovrà leggersi come siegue:

« Tutte le cause saranno chiamate dal so- » stituto cancelliere: questi, dopo averle chia- » mate, darà lettura della dimanda contenuta » nall' atto di citazione già inserito nel fasci- » colo, se il reo o rei convenuti, od alcuno » di essi sono contumaci, ovvero nell' istanza » rinnovata dal procuratore ».

§ 30. Nelle cause di qualunque somma maggiore di cinquanta scudi avanti i tribunali di commercio è dovuto ai procuratori l' onorario loro attribuito dalla vigente tariffa per le cause sommarie o esecutive nei tribunali civili.

Nelle cause minori di cinquanta scudi è dovuta la metà dello stesso onorario.

§ 31. Gli speciali mandatari, che le parti possono costituire nelle cause innanzi i governatori o innanzi i giusdicenti che ne fanno le veci a forma del § 37 del regolamento di procedura, dovranno essere scelti fra i procuratori legalmente approvati.

§ 32. L' onorario dei procuratori che compariscono innanzi i governatori sarà tassato a pregiudizio della parte vinta con le seguenti regole:

1.° Se la causa è maggiore di cinquanta scudi si tasseranno due terzi dell' onorario competente ai procuratori nelle cause sommarie o esecutive avanti i tribunali.

2.° Se la causa non è maggiore di cinquanta scudi, sarà tassata la metà dell' onorario come sopra.

3.° La tassa o liquidazione degli onorari e delle spese si farà nella stessa sentenza definitiva. Sarà osservato il disposto nella seconda parte del § 199 del regolamento di procedura in ordine al reclamo contro le tasse, e nel § 115 del regolamento del 15 novembre 1831 in ordine alle scritture o allegazioni nelle cause di prima istanza.

§ 33. Se nel luogo, ove risiedono i governatori non vi sono procuratori legalmente approvati, potranno le parti farsi rappresentare da qualunque altro speciale mandatario: in questo caso la tassa comprenderà le sole spese vive.

§ 34. Gli onorari dei procuratori di Roma innanzi gli assessori dell' A. C. ed innanzi i giudici singolari capitolini saranno tassati con le stesse regole, avuto riguardo alla tariffa per le cause sommarie ed esecutive avanti i tribunali della capitale.

§ 35. In seconda ed ulteriore istanza per le cause non maggiori di cinquanta scudi decise in primo grado dai tribunali di commercio, dai governatori e dai giusdicenti che ne fanno le veci in Roma e nello Stato, si tasseranno due terzi degli onorari dovuti ai procuratori nei tribunali civili delle provincie e della capitale.

Per le altre cause avrà luogo l' intiera tassa.

Sarà sempre dovuto in tutti i gradi di giurisdizione il rimborso delle spese.

§ 36. Si osserverà il disposto nella sezione VI della tariffa Piana intorno alle spese ed onorari non repetibili contro il soccombente: tali spese ed onorari, qualora siano ammissibili secondo la natura dei giudizi, potranno ripetersi contro i clienti e mandanti rispettivi, avuto riguardo alla tassa degli atti simili ed alle proporzioni contenute nella tariffa vigente.

§ 37. Nelle cause innanzi il tribunale della Rota, se il citato o citati od alcuno di essi non costituiscono il procuratore, dovrà l' istante farli citare la seconda volta a comparire nel termine di otto giorni, oltre il tempo proporzionato alla distanza dei luoghi, per rispondere alla prima dimanda che verrà inserita nel nuovo atto di citazione.

Dovrà inserire nel nuovo atto la formola del dubbio, uniformandosi al disposto nel § 130 del regolamento di procedura nei giudizi civili, con l' istanza per destinare il giorno della discussione.

Se il citato o citati persistono nella loro contumacia, la seconda citazione sarà letta innanzi il ponente della causa nella prima udienza dopo scorso il nuovo termine assegnato.

Il ponente approverà o riformerà il dubbio proposto, e destinerà il giorno della discussione.

La causa sarà proseguita, decisa e giudicata senz' altra citazione.

Nella sentenza rotale dovranno enunciarsi gli atti della prima e della seconda citazione, la decisione emanata ed il rescritto « *expediatur* ».

§ 38. L' intimazione dei decreti di monsignor uditore del tribunale di Segnatura e dell' uditore della Prefettura si farà alla parte soccombente, quando i decreti stessi sono divenuti definitivi, o quando è luogo ad eseguirli.

Sono reputati definitivi, dopo la conferma dell' uditore della Prefettura, o dopo il rescritto del pieno tribunale nel caso della difformità.

È luogo ad eseguirli, se non viene interposto il reclamo a forma dei §§ 165 e 166 del regolamento di procedura.

Basterà una sola intimazione dell' ultimo decreto confermatorio o revocatorio dei precedenti.

§ 39. La parte favorita dall' opinamento del pieno tribunale di Segnatura, nel caso del § 159 del regolamento di procedura ne' giudizi civili è in diritto di rispondere alla memoria dell' altra parte, che impugna la decisione.

§ 40. I sostituti commissari ed i procuratori camerali nominati dal governo in Roma e nelle provincie non saranno tenuti alla produzione del mandato di procura *ad litem*.

§ 41. Gli art. 53 e 57 della tariffa annessa al regolamento del 15 novembre 1831 sono applicabili alle cause nei tribunali della Rota e della piena Camera.

§ 42. Nelle cause non maggiori di cinquanta scudi la dilazione accordata dai §§ 193 e 194 del regolamento di procedura è ristretta come siegue:

Nel primo caso del § 193 non sarà minore di giorni venti, e non maggiore di quaranta.

Nel secondo caso dello stesso § non sarà minore di giorni dieci, e non maggiore di trenta.

Nei casi del § 194 non sarà minore di trenta giorni, e non maggiore di sessanta.

§ 43. Il disposto nei suddetti §§ 193 e 194 del regolamento di procedura e la forma ivi prescritta per ottenere la dilazione non è applicabile alle cause non superiori agli scudi dieci.

Le sentenze o decreti definitivi da proferirsi in queste cause non saranno eseguibili, che dopo il termine di tre giorni dalla notifica al debitore.

Potrà il giudice ordinare nella stessa sentenza o decreto definitivo, che ne sia sospesa l' esecuzione per un tempo non minore di giorni otto, e non maggiore di un mese.

§ 44. È derogato a qualunque disposizione dei regolamenti giudiziari in tutto ciò che si oppone alle cose espresse in questo capitolo.

Dalla segreteria di Stato il 5 gennaio 1832.

T. card. Bernetti.

XLIII.

Disposizioni risguardanti i giudici economici.

NOTIFICAZIONE

Tommaso della S. R. C. card. Bernetti diacono di s. Cesareo, della Santità di N. S. Papa Gregorio XVI segretario di Stato.

La Santità di Nostro Signore volendo provvedere ai bisogni degli abitanti de' luoghi, ove non risiedono le magistrature giudiziarie, ci comanda di render note le seguenti disposizioni:

§ 1. La facoltà di giudice economo per comporre o giudicare le controversie meramente pecuniarie non maggiori di scudi cinque, attribuite ai gonfalonieri dal § 80 del regolamento organico per l' amministrazione della giustizia civile, sono estese ai priori dei piccoli comuni.

Tali facoltà vengono esercitate dagli uditori legali delle magistrature nei luoghi ove sono stabiliti.

Possono anche esercitarsi dai giusdicenti dei capoluoghi di governo, e da quelli che ne fanno le veci nei capoluoghi delle provincie.

§ 2. Le controversie s' introducono col mezzo di memorie dirette al giudice economico, contenenti la dimanda della parte attrice e il documento o la prova, sulla quale essa è fondata.

§ 3. Il giudice economico fa intimare alla parte avversa con un semplice avviso, di comparire alla sua udienza nel giorno e nell' ora che nello stesso avviso è destinata.

Ordina in voce alla parte attrice di presentarsi anch' essa nel giorno e nell' ora come sopra stabilita, per discutere la sua domanda in contraddittorio con l' altra parte.

Sentite le parti in contraddittorio, procura di conciliarle. Qualora non riesca la conciliazione, condanna od assolve come di diritto.

§ 4. Se la parte intimata non comparisce, il giudice economico farà intimare alla medesima un secondo avviso per comparire in altro giorno.

Se persiste nella sua contumacia, è condannata con decreto, da cui non è luogo a verun reclamo.

§ 5. Può il giudice economico esaminare i testimoni e deferire all' una od all' altra parte il giuramento.

I testimoni sono condotti alla udienza del giudice economico nel giorno ed ora destinata dalla parte medesima che ne richiede l' esame.

§ 6. Se un documento è impugnato come falso, cessano le facoltà del giudice economico, appena la parte che lo impugna ha firmata sul registro degli atti la sua dichiarazione o querela.

Il giudice appone il suo visto sul documento originale, e rimette le parti al magistrato competente.

§ 7. Il giudice economico tiene un registro sommario degli avvisi, delle comparse, dell' eccezioni, degli esami dei testimoni, dei giuramenti deferiti o prestati, e di tutti gli atti o decreti.

§ 8. I decreti non sono motivati: non v' è bisogno d' intimarli, se la parte comparisce: non comparendo si deducono a notizia con semplici avvisi: sono eseguibili dopo tre giorni.

Può il giudice accordare una maggiore dilazione, purchè non oltrepassi dieci giorni.

Se il debitore appena ricevuto l' avviso confessa il debito e dimanda una dilazione, può il giudice concedergli quindici giorni.

§ 9. L' esecuzione si fa col mezzo del pignoramento de' mobili.

Il giudice rilascia al vincitore un mandato contenente l' ordine del pignoramento e della vendita, e la liquidazione delle spese.

La liquidazione comprende le spese degli avvisi, del mandato e dell' annotazione degli atti nel registro del giudice economico: vi si aggiungono le spese del pignoramento, dell' incanto e della vendita, se avrà luogo.

§ 10. Se il debitore nel termine di cinque giorni dopo l' atto di pignoramento non paga il debito e le spese, i mobili pignorati si vendono all' incanto: il prezzo si consegna al creditore fino alla concorrenza del credito e delle spese: il residuo si ritiene dal giudice in deposito per consegnarlo al debitore.

§ 11. I mandati, i pignoramenti, gl' incanti e gli atti di vendita si notano dal giudice nel suo registro.

§ 12. Innanzi i giudici economici le parti debbono comparire personalmente: non si ammette il ministero dei procuratori.

§ 13. Ad ogni giudice economico è addetto un cursore.

I cursori presentano gli avvisi, fanno i pignoramenti, gl' incanti e gli atti di vendita, in virtù dei mandati dei giudici economici.

Qualora siano approvati dal tribunale civile della provincia, possono presentare le citazioni e fare tutti gli atti del loro ministero nel luogo, ove risiede il giudice economico, anche nelle cause di competenza dei magistrati superiori, cumulativamente coi cursori dei governi e dei tribunali.

§ 14. Gli emolumenti dei cursori per gli atti dei giudici economici di tutti i comuni dello Stato, abbenchè capoluoghi di governo o di provincia, sono i seguenti:

Per la presentazione di ogni avviso, baiocco uno.

Per l' atto di pignoramento, compresa la copia da rilasciarsi alla parte pignorata, baiocchi quattro.

Per l' incanto, compreso l' atto di vendita, baiocchi cinque.

Per gli atti concernenti le cause avanti gli altri giudici e tribunali, i cursori dei comuni ove non risiedono i governatori percepiscono la mercede stessa dovuta ai cursori dei governi, a forma degli art. 1, 2 e 3 della tariffa in data del 15 novembre 1831.

§ 15. È dovuto ai giudici economici un emolumento di cancelleria

di baiocchi due per ogni avviso,

di baiocchi tre per ogni mandato,

e di baiocchi cinque per l' annotazione di tutti gli atti di ciascuna causa nel registro.

§ 16. Tutti gli atti dei giudici economici nelle cause meramente pecuniarie non maggiori di scudi cinque, compresi quei di pignoramento, d' incanto e di vendita, si scrivono in carta libera.

I decreti sono inappellabili. È vietato pure il ricorso al tribunale supremo di Segnatura: le nullità si deducono come eccezione innanzi gli stessi giudici economici.

Gl' incanti e le vendite si eseguiscono nella sala del giudice, che ha proferito il decreto.

§ 17. Gli uditori legali delle magistrature nei luoghi ove sono stabiliti hanno inoltre la facoltà di conoscere e giudicare:

1.° Le cause meramente pecuniarie non maggiori di scudi dieci.

2.° Le cause di danno dato semplice, ove l' importo della multa non oltrepassi gli scudi tre.

3.° Le controversie che possono insorgere sulle contrattazioni in tempo di fiera o mercato, nei casi che richieggono istantanea decisione.

§ 18. Conoscono pure fino alla sentenza esclusivamente tutte le altre cause di danno dato, ove la multa sia maggiore di scudi tre.

Il fascicolo degli atti di queste cause si trasmette dall' uditore legale al giusdicente del capoluogo di governo nel termine di giorni trenta dall' accusa, affinchè decida come di ragione.

§ 19. Le cause contemplate nei §§ 17 e 18 sono trattate innanzi gli uditori legali nelle forme stabilite dal regolamento di procedura nei giudizi civili, e dall' editto in data del 5 corrente, § 43.

Se per l' una o per l' altra parte comparisce in qualità di mandatario un procuratore legalmente approvato, si osserverà per la tassa delle spese il disposto nel § 32 dello stesso editto.

Per l' attitazione di queste cause è addetto all' uditore legale un attuario stipendiato dal comune. Esso percepisce gli emolumenti che sono attribuiti nelle stesse cause ai cancellieri dei governi, diminuiti di un terzo.

§ 20. Gli uditori legali ricevono i corpi dei delitti, rilasciano gli ordini di arresto contro i rei colpiti in flagranti, li trasmettono colla maggiore sollecitudine alle carceri del capoluogo di governo unitamente agli atti: e finalmente eseguiscono tutte le operazioni relative alle cause criminali che vengono loro delegate dai giusdicenti dei capoluoghi di governo e dai superiori dicasteri.

Dalla segreteria di Stato il 7 gennaro 1832.

T. card. BERNETTI

XLIV.

Regolamento per la Camera di Commercio di Roma.

TITOLO I.

Della Camera in genere e dei membri che la compongono.

1. I quindici membri che compongono la Camera di Commercio sono presi dai seguenti rami del commercio di Roma, e con la seguente proporzione, cioè:

Banchieri	3
Agricoltura	3
Arti e manifatture . .	3
Coloniali e Ripali . .	4
Generi diversi . . .	2
	15

2. Non può essere eletto uno minore di venticinque anni.

Nè possono esser membri contemporaneamente due individui congiunti di sangue fino al secondo grado inclusivo.

3. Se alcuno dei membri della Camera viene dichiarato dal tribunale di Commercio in istato di fallimento è radiato dall' albo *ipso facto*.

4. Un albo affisso nella sala delle adunanze indica il nome di ciascun membro, il giorno in che ciascuno fu ammesso, e il rango in cui siede.

Il primo albo terrà l' ordine, in cui siedono i membri attualmente, incrociando da destra a sinistra. I nuovi eletti siederanno appresso gli antichi per ordine di nomina, cioè secondo il numero ordinativo segnato su i dispacci delle nomine medesime.

Quest' albo porta pure il nome degl' impiegati sì onorari, chè stipendiari.

5. È vietato a chi fa parte della Camera, il rilasciare privatamente pareri o altro simile risguardante il commercio e la Camera medesima; meno che non ne sia richiesto legalmente da' tribunali.

6. Ognuno dei membri ha diritto di proporre alla Camera gli oggetti relativi alle attribuzioni della Camera stessa, comunicandoli avanti l' adunanza al segretario, il quale ne fa un elenco da presentarsi alla Camera per ordine di tempo, come gli sono stati comunicati.

7. Ciascuno degli appartenenti alla Camera abbia al suo entrare una copia del presente regolamento e dell' editto 8 luglio 1831.

TITOLO II.

Delle adunanze.

8. Le adunanze ordinarie (stabilite dall' editto ogni quindici giorni) si tengono in un locale a ciò destinato il mercoldì da un' ora circa avanti il mezzo giorno, a due ore dopo. Cadendo in mercoldì qualche festa o altro impedimento, l' adunanza è differita il lunedì prossimo.

Sia in mercoldì, sia in lunedì, il segretario ne dà avviso preventivo il giorno avanti (vedi articolo di corrispondenza 39).

9. Le adunanze straordinarie sono convocate dal presidente per mezzo del segretario nel giorno ed ora che crede, esprimendo nell' avviso l' oggetto dell' adunanza.

10. Sono legali le adunanze, ove intervenga più della metà dei membri presenti in Roma.

11. Se il numero dei membri non è legale, la Camera si aduna, discute gli oggetti; ma ne differisce la risoluzione ad un' altra adunanza, in cui il numero sia legale.

12. Convenuti i membri, il presidente o vice-presidente li convoca in sessione. In assenza dell' uno e dell' altro, ne supplisce le veci quegli che negli anni antecedenti abbia esercitato le funzioni di presidente o di vice-presidente. E mancando ancora questi, subentra uno dei due membri, che in principio dell' anno saranno stati destinati a tal uopo dalla Camera. All' apparire però del presidente o del vice-presidente attuale, chi ne ha fatto le veci cessa immediatamente dalle sue funzioni.

13. Apre l' adunanza il presidente o vice-presidente. Il segretario legge il registro delle risoluzioni prese nell' adunanza passata, le presenta a firmare al presidente (o a chi ne fa le veci) firmandole sotto egli stesso, ed apponendovi il sigillo della Camera in presenza di tutti. Appresso rende conto se e come le dette risoluzioni siano state eseguite.

14. Dopo questo lo stesso segretario presenta l' elenco de' nuovi oggetti, che si propongono alla Camera, secondo che dal presidente o da alcuno dei membri gli sono stati comunicati (vedi art. 6). Di questi si scelgono quelli, che sono da discutere nell' adunanza attuale, quelli da differire ad un' altra o da rigettare assolutamente. La mozione di questa scelta appartiene al presidente (o a chi ne fa le veci), la risolutiva alla Camera.

15. Proposto l' oggetto a discutere in forma di quesito dal segretario, chi presiede l' adunanza dimanda per ordine di albo ciascun membro del suo parere (vedi art. 4). Compiuto il giro, chi vuole arringare sull' oggetto, ne dimanda la parola al presidente (o a chi ne fa le veci). Non sarà permesso d' interrompere l' oratore fino a tanto ch' egli non cessi per se medesimo.

16. Arringato per un tempo congruo l' oggetto, appartiene a chi presiede l' adunanza il fermarne la discussione. La Camera decide, se debba mettersi a voti o aggiornarsi.

17. Le votazioni si fanno per palle: le nuove elezioni però si fanno per schede (vedi art. 53).

18. Se i votanti sono in numero pari, chi presiede ha il doppio voto.

19. Nata a maggioranza di voti la risoluzione, non è più permesso ai dissenzienti, o fuori o dentro la Camera, il farvi alcuna eccezione. Essi potranno volere soltanto che il loro dissenso motivato sia scritto sui registri della Camera.

20. Finisce l' adunanza colla lettura delle risoluzioni prese, che il segretario avrà scritto mano mano in minuta. Questa minuta firmata immediatamente dal presidente e dal segretario acquista autenticità.

Letta nell' adunanza seguente la redazione fattane sul registro a ciò destinato, la minuta si lacera.

TITOLO III.

Delle commissioni.

21. V' è una commissione permanente di tre membri incaricati d' invigilare e riferire alla Camera sopra tutto ciò, che riguarda li sensali, gli agenti ed altri individui addetti al commercio, non che di tutti gli abusi che nel commercio s' introducono; proponendone al tempo stesso i rimedi.

A questa commissione appartiene pure il re-

clamare presso la Camera l'osservanza dell'editto 8 luglio e del presente regolamento.

22. Delle commissioni temporanee composte similmente di tre membri sono create al bisogno, quando la Camera crede di non poter risolvere l'oggetto nell'adunanza.

Queste commissioni esaminano e riferiscono per iscritto il loro parere ragionato sull'oggetto in quistione.

23. Se al cader della prossima adunanza non fossero consenzienti fra loro, o non si credessero sufficienti all'adempimento dell'incarico ricevuto, possono dimandare due aggiunti.

24. Se l'oggetto da delegare appartiene ad alcuna delle classi di commercianti, che sono nella Camera, almeno uno di essi deve far parte della commissione.

25. I soggetti da comporre la commissione sono eletti per schede a maggioranza di voti (vedi art. 53).

26. Il luogo legale della commissione è quello stesso, ove s'aduna la Camera. Potranno però tenersi anche nelle case particolari di quelli che la compongono.

TITOLO IV.

Del presidente e vice-presidente.

27. Il presidente ha il potere di eseguire tutte le risoluzioni della Camera. Le eseguisce per mezzo del segretario.

28. Convoca per mezzo del segretario le adunanze straordinarie (vedi art. 9). Siede ivi in luogo distinto: presiede al buon ordine delle medesime.

29. Ha la mozione degli oggetti da mettere a discussione nell'adunanza (vedi art. 14).

30. Ha il doppio voto in caso di parità dei votanti (art. 18).

31. Nel comunicare colle autorità superiori per iscritto usa l'opera del segretario: partecipa loro ciò, che dalla Camera viene risoluto, e partecipa alla Camera ciò, che da quelli le viene rimesso, facendo registrare la corrispondenza, e presentando nelle adunanze, che immediatamente succedono, li documenti rispettivi alla Camera, quali poi sono depositati in archivio.

32. Il vice-presidente e gli altri destinati a supplirne le veci (secondo l'art. 12) hanno le stesse attribuzioni e gli stessi onori del presidente in sua assenza.

Il vice-presidente, essendovi il presidente, gli siede alla destra.

33. Saranno a presidente o a vice-presidente proposti al camerlengato i più autorevoli tra i membri per età, per probità, per sapere.

TITOLO V.

Degl' impiegati onorari.

34. La Camera ha come impiegati onorari un cassiere e due sindaci, eletti tra i membri a pluralità di voti.

35. Il cassiere esigge ed incassa tutti i proventi della Camera, paga gli emolumenti mensili degl' impiegati e gli ordini firmati dal presidente e dai sindaci: registra le partite di dare od avere nel libro di cassa: rende conto al presidente ed ai sindaci di sua gestione.

36. Finita la sua gestione, passa i libri correnti al successore, il quale, compiuti, li deposita in archivio.

37. I sindaci formano il preventivo annuo delle spese ordinarie, esibendolo per l'approvazione alla Camera: eseguiscono gli ordini della medesima per le spese straordinarie: riveggono in fine d'anno i conti al cassiere, e presentano quindi il rendiconto generale alla Camera, che approvato si deposita in archivio.

38. L'ufficio del cassiere e dei sindaci è per un anno. Potranno essere confermati.

TITOLO VI.

Degl' impiegati stipendiari.

Sezione I.

Del segretario.

39. Il segretario è capo d'ufficio; sorveglia gl' impiegati subalterni; li corregge, e in caso di mancanza in ufficio o d'insubordinazione ne dà parte alla Camera.

Egli presta la sua opera di scritto nell'esecuzione di tutti gli atti risguardanti la Camera; intima le adunanze (art. 8); vi assiste; ne redigge le deliberazioni e le firma dopo il presidente (art. 13); dà discarico delle risoluzioni passate (art. 14); autentica della sua firma le fedi e gli estratti dei rescritti rilasciati dall'archivio: adempie tutte le altre incombenze, che relative al suo ufficio gli sono imposte dalla Camera per organo del presidente.

40. Tiene aperto l'ufficio della Camera tutti i giorni da un'ora avanti il mezzo giorno alle due dopo, eccetto i giorni feriali e quelli in cui si terrà la Camera.

41. In caso di morte, di rinuncia o altro simile, la Camera propone al camerlengato tre soggetti per la nuova elezione. In caso di malattia, assenza o altro simile, ne supplisce gratuitamente le veci uno dei membri da destinarsi a ciò ogni anno.

Durante però quest' ufficio, egli conserva il suo voto e ogni altro diritto nell' adunanza.

42. Ha di emolumento scudi 40 (quaranta) al mese.

SEZIONE II.

Dello scrittore.

43. Scrive o trascrive tutto ciò, che relativo alla Camera gli viene ordinato dal segretario, da cui direttamente dipende.

44. Risiede in ufficio nelle ore e giorni, in ch' è aperto (vedi art. 40).

45. In lui si richiede, oltre un bel carattere, ortografia, probità, segretezza, e non meno di venticinque anni.

46. Ha di emolumento scudi 18 (diciotto) al mese.

SEZIONE III.

Del portiere.

47. Custodisce i locali destinati alla Camera.

48. Porta lettere, dispacci, intimi, ed eseguisce ogni altro ordine, che dal presidente o dal segretario gli viene dato.

49. Si trova presente in ufficio in tutto il tempo che sta aperto (art. 40).

50. Ha di emolumento scudi 12 (dodici) al mese.

51. È in facoltà della Camera crearsi al bisogno, oltre li tre espressi in questo titolo, altri impiegati, e rimuoverli quando crede cessato il bisogno.

Similmente può diminuirne alla circostanza l' emolumento, eccetto quello del segretario.

52. Quest' impiegati (eccetto il segretario, perchè di nomina sovrana) possono essere rimossi dalla Camera per giuste ragioni.

TITOLO VII.

Del modo delle elezioni e di quello ond' escono i membri della Camera.

53. Le nuove elezioni dei membri, quelle dei componenti le commissioni dei giudici, del presidente e vicepresidente, dei supplenti di qualunque genere, degl' impiegati sì onorari che stipendiari (eccetto il segretario), si faranno per schede; la sorte di quelli che debbono uscire si trarrà per palle nel modo seguente.

Scritti dal segretario i nomi di tutti i quindici membri, e chiusi in tanti globetti eguali di metallo o di legno, si porranno nel bussolo. I primi cinque che ne usciranno per mano di chi presiede l' adunanza, saranno gli emeriti.

Tanto i membri che rimangono, quanto quelli designati ad uscire, propongono ciascuno un candidato o notabile per le duple dei cinque da sostituire, formandone cinque liste. Nel proporre i notabili, e nel presceglierli colle schede, si abbia in vista il prescritto dell' art. 1.

Quei dieci su cui avrà confluito un numero maggiore di schede, costituiscono le duple da mandare al camerlengato per la sostituzione degli emeriti.

54. La sorte dei membri che debbono uscir dalla Camera e la elezione dei nuovi, quella del presidente e vice-presidente, degl' impiegati onorari e dei supplenti si trarrà in un' adunanza straordinaria ogni anno il dì 8 luglio, giorno anniversario della istituzione della Camera.

La sorte per la rinnovazione de' giudici al tribunal di Commercio, secondo gli art. 3 e 4 titolo 6 dell' editto 8 luglio si trarrà ogni anno nell' ultima adunanza prima delle ferie autunnali.

55. La elezione degl' impiegati stipendiari (eccetto il segretario) sarà preceduta da una commissione, che esamini le qualità dei concorrenti rispettivi e riferisca alla Camera i nomi di quelli, che crede abili, rigettando gli altri.

TITOLO VIII.

Osservanza del regolamento e penali.

56. Se uno dei membri manca contro i regolamenti o commette altra mancanza, che sia di disdoro alla Camera, il presidente o vice-presidente l' ammonisce; se ricade nello stesso fallo *tre volte*, lo denuncia ogni volta alla Camera: dopo la terza volta col consenso della Camera ricorre al camerlengato, onde sia espulso.

57. Se uno dei membri senza giusta cagione e senza preventivo avviso al presidente o al segretario non interverrà alle adunanze per tre volte consecutive, il segretario a nome del presidente e della Camera lo avverte con biglietto della sua triplice mancanza. Se ad onta di questo avviso, manca altre tre volte consecutive, si considera come abbia chiesto la sua dimissione, e si propone una dupla al Camerlengato per sostituire altri in sua vece.

CAMERLENGATO DI S. R. CHIESA

Essendosi degnata la Santità di Nostro Signore Papa Gregorio XVI felicemente regnante

per organo della Segreteria di Stato, con biglietto dei 9 corrente di approvare lo Statuto della Camera di Commercio di Roma, e di affidarne a noi l' esecuzione insieme con la diretta sopraintendenza ad essa Camera, in ugual maniera di quella che già esercitiamo sulle altre Camere stabilite in varie città dello Stato, noi in vigore di tali sovrane facoltà, e per autorità del nostro ufficio di Camerlengato ordiniamo che il presente statuto abbia da ora in poi forza di legge, e sia dalla suddetta Camera esattamente osservato.

Dato in Roma dalla Camera Apostolica li 22 gennaio 1832.

P. F. card. GALLEFFI
Camerlengo di S. R. C.

G. Groppelli
uditore del Camerlengato.

Il seg. gen. coadiut. del Camerlengato
Filippo Tomassini.

XLV.

Risoluzione colla quale resta approvata un' istruzione da diramarsi per la retta ed uniforme applicazione delle tasse di Cancelleria a seconda delle nuove legislative emanazioni.

Sulla istanza avanzata da diversi ispettori e preposti del Registro intorno all' interpretazione ed applicazione dei §§ 1 e 3 n. 4.°, e § 13 n. 1.° dell' editto 5 gennaio 1832.

Si propone dal relatore al congresso amministrativo la seguente istruzione, che risguarda le tasse e diritti di Cancelleria, che si percepiscono dal governo, da spedirsi a tutti i signori ispettori e preposti per l' uniforme applicazione dell' editto sopra citato.

ARTICOLO I.

Delle cause assoggettate alle tasse e di quelle esenti.

1. La riforma dei diritti di Cancelleria contenuta nell' editto 5 gennaio 1832, considera le cause così rispetto alla somma, come rispetto ai tribunali, avanti i quali le cause si attitano.

2. Rispetto ai tribunali, avanti i quali le cause si attitano, dispone al § 1, che siano esenti da ogni tassa o diritto di cancelleria le cause introdotte o da introdursi innanzi i governatori ed assessori nelle provincie o innanzi i giusdicenti, che ne fanno le veci nei capoluoghi di legazione e nella capitale.

3. Quindi ne siegue, che i giudici conciliatori esercitando nei capoluoghi di legazione le funzioni giudiziarie attribuite ai governatori, per il disposto nel § 14 del regolamento organico 5 ottobre 1831 le cause attitate avanti di essi, sono esenti dalle tasse di cancelleria.

4. Ne siegue similmente, che la giurisdizione degli assessori dell' A. C.,

Quella dei giudici singolari del tribunale di Campidoglio,

Quella del giudice delle mercedi in Roma per il disposto del § 17 dell' editto 5 gennaio 1832 essendo ristretta alle sole cause di competenza dei governatori, queste cause attitate avanti di essi sono esenti dalle tasse di cancelleria.

Quanto al tribunale del Vicariato di Roma il § 6 del regolamento 5 ottobre 1831 per le cause civili nell' ecclesiastico attribuendo ai due prelati vicegerente e luogotenente la facoltà di giudicare in prima istanza le cause senza limitazione di somma, non sembrano doversi escludere dall' esenzione dalle tasse quelle, le quali in capitale non oltrepassano gli scudi dugento; nè sembrano doversi dire esenti dalle tasse quelle, che superano gli scudi dugento, ancorchè giudicate in prima istanza.

5. Le cause, che per il disposto del regolamento organico 5 ottobre 1831 § 15 possono conoscersi e giudicarsi avanti i giudici e tribunali dichiarati esenti, sono:

1.° Quelle che non oltrepassano il valore di scudi dugento, eccetto le riservate come nel citato articolo.
2.° Quelle di alimenti dovuti *officio iudicis,* e *iure actionis.*
3.° Quelle di mercedi dovute agli operai giornalieri domestici, ed altre persone di servizio.
4.° Quelle dei danni dati.
5.° Quelle di sommarissimo e momentaneo possessorio, avuto riguardo al solo e nudo fatto senza facoltà di cumulare il petitorio.
6.° E in forza del § 16 dello stesso regolamento organico quelle sulle contrattazioni in tempo di fiera o mercato, ove non siede un tribunale di commercio.

6. Ma non perchè queste cause sono esenti dalle tasse di cancelleria avanti i governatori, assessori o chi ne fa le veci, continuano ad essere esenti dalle tasse se si attitano avanti altri tribunali fuori che i designati ai precedenti art. 2, 3 e 4. Imperciocchè l' editto 5 gennaio § 1 non le dichiara esenti dalle tasse in ragione della somma, ma in ragione del giusdicente, che le giudica.

7. In fatti nel § 6 si stabilisce la tassa di baiocchi sessanta per le cause non maggiori di scudi dugento; nel § 7 si stabilisce la

stessa tassa per le cause, che avendo esaurito il primo grado di giurisdizione avanti i governatori, assessori o chi ne fa le veci, sono decise in secondo, terzo o ultimo grado di giurisdizione.

8. Dal che ne siegue, che le tasse di cancelleria negli atti giudiziari si debbono percepire sotto il rapporto de' tribunali, che le giudicano ne' tribunali civili delle provincie, nei tribunali di commercio, ne' tribunali di appello, nel tribunale collegiale di Campidoglio, nella congregazione civile dell' A. C., nel tribunale della piena Camera: in quello del Vicariato di Roma, nella Rota Romana, e nella Segnatura.

9. Rispetto poi alla somma l'editto 5 gennaio § 1, n. 2.°, esenta dalle tasse di cancelleria le cause non maggiori di scudi cinquanta innanzi qualunque tribunale: ma quest' esenzione non se gli accorda, che nel solo primo grado di giurisdizione, come ivi letteralmente si legge.

10. In conseguenza se i tribunali civili giudicano in primo grado di giurisdizione in forza del § 20, n. 3.° e 4.° del regolamento organico 5 ottobre 1831 una causa non superiore a scudi cinquanta risguardanti l' interesse di una comunità, un cancellamento d' ipoteca o una restrizione non superiore ai scudi cinquanta, e se i tribunali di commercio in forza del § 24 dello stesso regolamento organico, come tribunali di eccezione, giudicano in primo grado di giurisdizione le cause di loro attribuzione non maggiori di scudi cinquanta, queste cause sono esenti dalle tasse di cancelleria. E appunto perchè così i tribunali di commercio, come i tribunali civili hanno una speciale giurisdizione in alcune specie di cause, anche non superiori agli scudi cinquanta, il § 1, n. 2.° dell'editto ha dichiarate esenti queste cause non in ragione del tribunale, ma in ragione della somma, sempre però nel limite del primo grado di giurisdizione.

11. Ma se le cause non superiori agli scudi cinquanta si deferiscono ad un altro giudice o tribunale per esperimentare il secondo, o terzo, o ulteriore grado di giurisdizione, allora divengono soggette alle tasse di cancelleria. Quindi tutte le cause anche inferiori a scudi cinquanta, giudicate dai governatori, assessori o chi ne fa le veci, che si deferiscono in appello al tribunale civile: o quelle indicate all' art. 10 precedente, giudicate dai tribunali civili e di commercio, che si deferiscono in secondo grado ai tribunali di appello pel disposto del § 30 del regolamento organico 5 ottobre; sono e divengono soggette alle tasse di cancelleria ancora che non superiori a scudi cinquanta.

12. E non solo sono soggette alla tassa sulla sentenza pronunziata letteralmente dal § 8 dell' editto 5 gennaio 1832, ma eziandio alle tasse stabilite al § 4 e 5 dello stesso editto per l'iscrizione in protocollo, esami de' testimoni e prestazioni di giuramenti. Imperciocchè il § 1, n. 2.°, che ne stabilisce l' esenzione, parla in genere di tutte le tasse di cancelleria. E mentre il rimanente delle tasse sono comuni a queste cause come a tutte le altre, nella sola sentenza, che dà luogo a diritto progressivo, pagano una tassa speciale stabilita al § 8 dell' editto, la quale tassa appunto è speciale, perchè in cause così piccole il legislatore ha voluto imporre un piccolo aggravio.

ARTICOLO II.

Degli atti particolari assoggettati alle tasse di cancelleria.

13. Il § 3, n. 4.° dell' editto 5 gennaio sottopone alle tasse o diritti di cancelleria gli atti particolari enunciati nel § 16. Il richiamo del § 16 è un errore di stampa, perchè doveva dirvisi *gli atti particolari enunciati nel* § 13.

14. In fatti il § 16 porta l' annullamento espresso delle tasse imposte col regolamento 15 novembre 1831, laddove il § 13 dice per appunto *si esigerà su i seguenti atti particolari una tassa uniforme ecc.*

Ora questo § 13 al n. 1.° dispone, che sono soggetti alla tassa di baiocchi venti gli atti, che debbono essere redatti ed inseriti nel registro di cancelleria enunciato nel regolamento del 15 novembre § 22, n. 6.°.

15. In conseguenza i seguenti atti sono soggetti alla tassa di cancelleria di baiocchi venti per ogni atto.

1.° L' ordine del giudice o tribunale per l' immissione al possesso delle eredità vacanti.
2.° Le accettazioni semplici dell' eredità testata ed intestata.
3.° Simili accettazioni con beneficio d' inventario.
4.° Gli atti di astensione dall' eredità.
5.° Gli atti di ripudia dell' eredità.
6.° Le dichiarazioni o atti per le disdette di locazioni e di altri contratti progressivi.
7.° Le allegazioni dei requisiti castrensi.
8.° Qualsiasi altro atto che non dipenda da giudizio introdotto.

E vi sono soggetti, perchè il § 22, n. 6.° del regolamento 15 novembre 1831 ordina ai cancellieri di ritenere un registro per inserirvi e redigervi ivi, e non in altro, tutti gli atti sopra enunciati.

Il congresso amministrativo viste le dimande degl' impiegati;

Considerando ch' è dell' interesse, così dei contribuenti, come dell' erario, il rimuovere

ogni equivoco nell' applicazione del regolamento;

Che l' istruzione proposta si forma integralmente dal raffronto delle disposizioni contenute nell' editto 5 gennaio 1832 con quelle delle altre leggi, che vi hanno rapporto;

All' unanimità delibera:

1.° Che sia spedito agl' ispettori e preposti del registro copia conforme del presente atto del congresso, col quale rimane approvata l' istruzione proposta acciò serva ai suddetti impiegati di regola nell' esecuzione dell' editto 5 gennaio 1832.

2.° Che sia pregata sua eccellenza reverendissima monsignor tesoriere generale, perchè si degni provocare presso l' emo segretario di Stato la comunicazione officiale della stessa istruzione a tutt' i cancellieri, come quelli che sono incaricati della esigenza delle tasse: ed ai tribunali civili, che in caso di questione sono incaricati di decidere sull' applicazione dell' editto 5 gennaio.

Dall' amministrazione del bollo e registro 31 gennaio 1832.

19 febbraio 1832.

L' istruzione concernente l' esecuzione dell' editto 5 gennaio scorso, proposta al congresso amministrativo del registro dall' ispettore generale, che monsignor tesoriere ha sottoposta all' approvazione del cardinal segretario di Stato con biglietto dei 9 corrente, è stata trovata corrispondente allo spirito della legge ed al bisogno d' impedire ogni equivoco ed arbitrio nell' applicazione di essa. Rimane in conseguenza approvata, e perciò che risguarda la comunicazione ai tribunali, cancellieri ed impiegati dell' amministrazione, si compiacerà lo stesso monsignor tesoriere generale di farla nello stesso modo e forma, nella quale sono stati comunicati in istampa ai diversi impiegati gli atti del congresso amministrativo del registro e bollo; non senza aggiungervi la presente approvazione.

Dalla segreteria di Stato li 19 febbraio 1832.

T. card. Bernetti

Remissione di sua eccellenza reverendissima monsignor tesoriere generale.

19 febbraio 1832.

Agli amministratori generali del bollo e registro per provvedere analogamente.

Riferito nel congresso il 21 febbraio 1832.

Conte Vincenzo Pianciani }
Cav. Vincenzo Colonna } amministratori generali.

Giacomo Petti *assessore.*
Luigi Cardinali *ispettore generale.*
Tommaso Grifi *ispettore.*
Gaetano Stolz *verificatore.*

XLVI.

Disposizioni risguardanti la nuova legazione di Velletri.

NOTIFICAZIONE

Tommaso della S. R. C. card. Bernetti diacono di s. Cesareo, della Santità di N. S. Papa Gregorio XVI segretario di Stato.

La Santità di Nostro Signore, in virtù dei §§ 10 e 11 del suo Motu-Proprio sull' erezione della nuova provincia o legazione di Velletri in data del primo corrente, ci ha comandato di render noto quanto siegue:

§ 1. Saranno pubblicati in Velletri

l' editto del 5 luglio 1831 sull' amministrazione comunitativa e provinciale,

l' editto del 5 ottobre 1831 contenente il regolamento organico per l' amministrazione della giustizia civile ed i regolamenti speciali per le cause del fisco e per le curie ecclesiastiche,

il regolamento di procedura nei giudizi civili del 31 ottobre 1831,

il regolamento organico di procedura criminale del 5 novembre 1831,

la notificazione in data dello stesso giorno sull' attivazione dei regolamenti organici e di procedura civile e criminale,

il regolamento del 15 novembre 1831 per la disciplina e per le tasse giudiziarie,

la notificazione del 21 novembre 1831 intorno al sistema delle finanze,

l' editto del 5 gennaio 1832 contenente la diminuzione dei diritti di cancelleria in favore dell' erario, non che varie disposizioni intorno ai giudizi civili,

la notificazione del giorno 7 dello stesso mese sui giudizi economici nelle cause pecuniarie non maggiori di cinque scudi.

§ 2. Il tribunale civile e criminale della provincia o legazione di Velletri sarà noverato fra i tribunali di seconda classe.

Sarà composto di un presidente, di due giudici e due supplenti.

Avrà un cancelliere, un vice-cancelliere, due sostituti, due scrittori, uno de' quali col titolo di scrittore archivista, un custode della sala o portiere, quattro cursori.

§ 3. Vi saranno in Velletri due giudici processanti, un procuratore fiscale, un difensore de' rei.

§ 4. I procuratori esercenti con legittima approvazione presso i cessati giudici di Velletri proseguiranno ad esercitare le loro funzioni presso il nuovo tribunale.

§ 5. Gli appelli dalle sentenze del tribunale di Velletri nelle cause civili saranno portati all' uno od all' altro dei due turni della congregazione civile dell' A. C. o al tribunale della Rota, secondo le competenze rispettive, a forma dei §§ 44 e 45 del regolamento organico in data del 5 ottobre 1831.

Gli appelli dalle sentenze nelle cause criminali, ed i ricorsi in via di revisione saranno portati al tribunale della sacra Consulta a forma degli art. 43, 44 e 45 del regolamento organico e di procedura criminale.

§ 6. La giurisdizione attribuita al vicario generale di Velletri con l' editto del cardinale Della Somaglia, vescovo e governatore, in data del 25 gennaio 1825, per giudicare le cause laicali in prima istanza ed in appello è cessata.

Sono pure cessate le speciali delegazioni di giudici, sia per decidere privativamente ed inappellabilmente alcune cause, sia per giudicarle in grado di appello o di ricorso in via di Segnatura.

§ 7. Le cause pendenti in prima istanza ed in appello innanzi il vicario generale di Velletri come giudice laico, ed innanzi il vice-governatore anche in virtù di speciali delegazioni, saranno riassunte e decise dall' assessore legale, dal tribunale civile di Velletri, o dalla congregazione civile dell' A. C., secondo il grado e la competenza stabilita dal regolamento organico in data del 5 ottobre 1831.

§ 8. Le cause pendenti in Roma avanti l' assessore civile ed avanti l' uditore di Camera dell' eminentissimo vescovo e governatore in prima istanza, in appello ed in via di Segnatura saranno riassunte e decise dai competenti giudici, e tribunali della Dominante.

Quelle pendenti nel tribunale della sacra Rota in virtù di rescritti dello stesso eminentissimo vescovo e governatore perpetuo o di decreti dell' uditore di Camera, saranno decise dal medesimo tribunale della Rota come tribunale ordinario di appellazione.

§ 9. Nulla è per ora innovato in ordine ai circondari degli offici delle ipoteche esistenti in Roma ed in Frosinone.

Tali circondari sono mantenuti provvisoriamente non ostante il disposto nel Motu-Proprio sull' erezione della nuova provincia di Velletri, e nei §§ 1 e 2 della notificazione del 4 corrente.

Dalla segreteria di Stato il 6 febbraio 1832.

T. card. Bernetti.

XLVII.

Istituzione degli offici fiscali ed analogo regolamento.

REGOLAMENTO

§ 1. In ogni città dello Stato, ove risiede un tribunale civile, vi sarà un officio fiscale: quest' officio sarà composto di un procuratore della Camera Apostolica, e di un notaio archivista.

§ 2. I procuratori saranno nominati da monsignor tesoriere generale: la nomina equivale all' approvazione dei tribunali rispettivi.

Potranno revocarsi ad arbitrio dello stesso monsignor tesoriere generale, senza che possano desumere alcun diritto dal servizio prestato.

Sono incaricati di rappresentare in giudizio la reverenda Camera, di sostenerne i diritti, e difendere tutte le cause attive e passive concernenti l' interesse della medesima sia per azioni civili, sia per contravvenzioni o frodi.

Dipenderanno dall' officio generale residente in Roma, a cui daranno conto delle cause introdotte, o da introdursi, e dello stato di esse, all' effetto d' istruirle, proseguirle e difenderle, a norma degli ordini e delle istruzioni, che verranno loro comunicate.

Dovranno inoltre ritenere il registro della corrispondenza con l' officio generale.

§ 3. I notai archivisti saranno pure nominati da monsignor tesoriere generale, e revocabili dal medesimo come al § 2, essi riterranno il deposito ed il registro delle carte appartenenti alla reverenda Camera, e ne rilasceranno le copie da esibirsi in giudizio, o da rimettersi all' officio generale.

Avranno pure separati e distinti registri per le cause civili, e per le cause di contravvenzioni o frodi.

Saranno addetti alla cancelleria dei tribunali civili, come sostituti, col titolo di vice-cancellieri speciali per le cause della reverenda Camera Apostolica.

§ 4. Vi sarà in Roma un officio generale fiscale, composto:

Di monsignor tesoriere generale presidente;

Di monsignor avvocato generale del fisco e della reverenda Camera Apostolica vice-presidente;

Di monsignor commissario generale della reverenda Camera Apostolica;
Del computista generale;
Dei sostituti commissari;
Dell' archivista del commissariato della reverenda Camera Apostolica, che eserciterà le funzioni di segretario.

§ 5. I membri dell' officio generale si raduneranno in ciascuna settimana innanzi monsignor tesoriere presidente, o in caso d'assenza od impedimento del medesimo, innanzi monsignor avvocato del fisco, vice-presidente.

Questa riunione prende il titolo di consiglio fiscale.

§ 6. Il consiglio dovrà esaminare e discutere tutte le questioni concernenti l' interesse della reverenda Camera Apostolica, e delle amministrazioni fiscali: prescriverà l' attitazione da farsi ed il metodo di difesa da tenersi innanzi i tribunali.

Qualora risulti dall' esame e discussione, che la causa è sommamente dubbiosa, o destituita di appoggio, emanerà un parere motivato sul modo di estinguerla, proponendo una concordia, o desistendo dalla lite.

§ 7. L' esame delle questioni introdotte o da introdursi nei tribunali di provincia si farà sui fogli, lettere e rapporti dei procuratori camerali: il segretario ne darà lettura al consiglio.

Nei casi ch' esiggono maggiore indagine, potrà il consiglio delegare uno de' suoi membri per farne speciale relazione nella seguente adunanza.

Dovrà il segretario comunicare al membro relatore le carte e documenti, che risguardano la controversia, previa di lui ricevuta.

§ 8. L' esame delle questioni introdotte o da introdursi nei tribunali di Roma si farà sul rapporto del sostituto commissario, a cui ne appartiene la difesa.

Il sostituto dovrà attenersi al parere ed alle istruzioni del consiglio.

§ 9. Sarà destinata dal consiglio una sessione in ogni mese per l' esame delle cause sulle contravvenzioni o frodi a danno dell' erario.

§ 10. L' esame delle cause sulle contravvenzioni o frodi si farà sui rapporti del consultore legale delle finanze, che sarà nominato da monsignor tesoriere generale.

Il consultore è incaricato di corrispondere coi procuratori camerali delle provincie; di partecipare ai medesimi gli ordini, e le istruzioni e le risoluzioni del consiglio, che gli verranno comunicate officialmente dal segretario; di sorvegliare l' andamento delle cause e di darne conto nelle sessioni mensuali. La corrispondenza sarà sempre sottoposta alla firma di monsignor tesoriere generale.

§ 11. Il segretario terrà registro dei pareri, delle istruzioni, degli ordini e di tutte le risoluzioni.

Formerà l' elenco degli affari da discutersi in ciascuna sessione, e ne darà una copia ad ogni membro del consiglio.

§ 12. Ogni adunanza o sessione si aprirà con la lettura del processo verbale dell' adunanza precedente.

La lettura si farà dal segretario, il quale dovrà notare le risoluzioni non ancora eseguite per tenerne proposito nell' adunanza successiva.

§ 13. I pareri e le risoluzioni del consiglio saranno sottoscritte da tutti i membri presenti alla sessione.

§ 14. Appartiene al consiglio fiscale d' adempire alle prescrizioni della Bolla di Clemente XII confermata da Benedetto XIV con l' altra Bolla, che incomincia *Apostolicae Sedis aerarium* in ordine ai debitori camerali.

S' adunerà specialmente a quest' effetto nelle due ultime settimane di ciascun bimestre, osservando il disposto nell' indicata Bolla Benedettina, con le forme e coi metodi in essa stabiliti.

15 febbraio 1832.

Si approva il presente regolamento, e s' autorizza monsignor tesoriere generale a mandarlo ad effetto.

T. card. Bernetti.

XLVIII.

Circolare della Segreteria di Stato sui giudizi nelle cause di delazione di armi proibite.

Coll' editto dei 5 febbraio 1816 sulle ferite e sulla delazione delle armi dopo essersi stabilite le diverse categorie di pene corrispondenti alla delazione, ritenzione e fabbricazione delle armi vietate in primo grado, fu disposto che per la delazione delle altre non cadenti nelle suddette categorie i capi dei tribunali restavano autorizzati a prendere le determinazioni penali, che avessero riconosciuto più adatte alle circostanze dei casi, ed alla qualità delle persone. Intanto venne accordata questa facoltà ai capi dei tribunali, perchè nei medesimi si compenetrava l' amministrazione della giustizia con quella della polizia, e la trasgressione su quelle armi vietate soltanto a portarsi indosso esigeva delle coercizioni correttive dipendenti principalmente dalle circostanze individuali delle persone, e perciò più suscettibili di misure politiche che di procedura giudiziale.

Coll' attivazione del regolamento dei 5 novembre 1831 essendo rimasti esonerati i capi delle provincie dal peso delle incombenze giudiziarie ma non dalle ingerenze che si riferiscono all' interessante dicastero politico, la Santità di Nostro Signore nella somma sua saviezza ha creduto di confermare nella rappresentanza dei suoi delegati la facoltà di cui erano particolarmente investiti coll' editto dei 5 febbraio 1816 rispetto agl' imputati di delazione di armi proibite soltanto a portarsi, ed ha comandato di partecipare ai medesimi che dai tribunali gli vengano rimessi i detenuti e gli atti (dopo che secondo i casi siano disbrigati da altre imputazioni) perchè possano procedere economicamente a quell' applicazione di pena, che secondo le circostanze e le qualità delle persone crederanno nella loro saviezza corrispondenti allo scopo di correggerli, qual pena non potrà eccedere tre mesi di detenzione in carcere.

Ove poi accada che l' arresto dei colpevoli di delazione di dette sole armi succeda a diligenza della polizia, potranno egualmente far uso delle suddette facoltà dopo sommaria e spedita verificazione da assumersi con esame sommario dei testimoni presenti, e dell' imputato avanti il segretario di polizia e suo commesso.

Tutto ciò si partecipa a V. S. Illma d' ordine di Nostro Signore per la relativa esecuzione.

Roma 18 febbraio 1832.

T. card. Bernetti.

XLIX.

Pubblicazione della nuova tassa delle competenze e spese nei giudizi criminali pei tribunali di Roma e per tutto lo Stato.

Tommaso della S. R. C. card. Bernetti diacono di s. Cesareo, della Santità di N. S. Papa Gregorio XVI segretario di Stato.

Presso le norme stabilite col regolamento organico e di procedura criminale pubblicato con editto dei 5 novembre dello scorso anno non potevano senza gravame dell' erario, e dei sudditi aver più luogo le tasse di competenze, e spese che senza regola certa, ed uniforme si pagano dal governo, o dalle parti, e nei relativi casi si percepivano dai ministri dei tribunali, o da altri incaricati di prestarsi agli ordini della giustizia. La Santità di Nostro Signore pertanto, dopo aver anche interpellato una commissione di distinti giureconsulti, ha approvato le modificazioni consigliate dalla medesima dopo la più matura discussione, ed ha ordinato di diramare a tutti i dicasteri del potere giudiziario ed amministrativo le seguenti disposizioni, che dovranno tenersi permanentemente esposte a pubblica vista in tutte le cancellerie dei governi e tribunali, ed in tutte le segreterie degli offici amministrativi, ed essere strettamente eseguite nel loro tenore a seconda dei casi, sotto pena d' immediata destituzione, e di perpetua inabilitazione da ogni pubblico impiego a chiunque si permettesse di alterarne o trasgredirne il tenore.

TASSA

I. Pel disimpegno delle incombenze attribuite dal regolamento di procedura criminale dei 5 novembre 1831 ai ministri incaricati della compilazione degli atti rispettivi, nulla compete ai medesimi, meno l' indennizzazione delle spese di viaggio, e gli emolumenti che verranno espressamente indicati in appresso.

II. L' importo delle spese viene anticipato dal pubblico erario, salvo il diritto di rivalersene sui beni del condannato dopo la sentenza, e presso l' analoga liquidazione, se il condannato ha beni di assoluta proprietà non soggetti a precedenti legittime obbligazioni.

III. Per accessi onde assumere corpo di delitto ed ogni altr' atto, ed esperimento verificativo

1.° Sino alla distanza di un miglio dalla propria residenza, e per ricognizioni di cadaveri, di feriti, o di atto fiscale non compete verun indennizzo di vettura ai ministri processanti, a riserva dei ministri del tribunale del governo di Roma, ai quali compete la vettura secondo l' uso vigente.

2.° Da uno a sei miglia inclusivamente, ed ove nell' atto siasi impiegata la metà della giornata
 ai ministri del governo di Roma, scudo uno e baiocchi venti,
 agli altri, scudo uno.

3.° Impiegandosi l' intiera giornata
 ai ministri del governo di Roma, scudo uno e baiocchi cinquanta,
 agli altri, scudo uno e baiocchi venti.

4.° Da sette miglia a tutta la giurisdizione impiegandosi la metà della giornata
 ai ministri del governo di Roma, scudo uno e baiocchi ottanta,
 agli altri, scudo uno e baiocchi cinquanta.

5.° In detti indennizzi resta compreso l' importo della vettura, a riserva dei ministri del governo di Roma, ai quali la fornisce il tribunale.

IV. I testimoni chiamati dai tribunali hanno il diritto ad un indennizzo nei casi e modi seguenti:

1.° Dovendo percorrere più d' un miglio sino al luogo dell' esame, percepiscono per ogni miglio di accesso, ed altrettanto pel ritorno, baiocchi cinque.

2.° Giustificando di aver dovuto servirsi di vettura o per incomodo personale, o per condizione civile
pei testimoni della Comarca a Roma, baiocchi dieci,
per tutto il resto dello Stato, baiocchi sette e mezzo.

3.° Ove debbano impiegare l' intiera giornata, o più nell' esame quelli che vivono di un' arte meccanica hanno per ogni giorno
gli abitanti in Roma, baiocchi trenta,
in tutto il resto della Stato, baiocchi venti.

4.° Gli altri di maggiore condizione, se lo richiedono, baiocchi cinquanta.

5.° I testimoni instrumentari che assistono ad atti di giustizia, non hanno diritto ad indennizzo per l' assistenza a cui sono chiamati entro la città o terra del loro domicilio. Ove debbano accedere altrove col ministero processante, quando non siano reperibili nel luogo dell' attitazione, sono parificati agli altri testimoni.

V. I periti chiamati dal fisco a fare le osservazioni, e le indagini relative alla loro professione o arte, ed a darne i rispettivi pareri, hanno diritto ai seguenti indennizzi:

1.° Nel proprio domicilio o residenza, o nella periferia di un miglio, i periti fisici o fiscali stipendiati dal tribunale o dalle comuni coll' obbligo di prestarsi agli atti giudiziali non percepiscono indennizzo, sia per ricognizioni di cadaveri, o di feriti, per visite mediche, o chirurgiche in cause provenienti, *ex scelere*, sia per ispezioni, od esperimenti, in luoghi ov' è accaduto il delitto.

2.° Gli altri periti, ove non sono stipendiati come sopra, hanno diritto, se fisici e chirurgi, o di professione liberale ad un emolumento
in Roma, di scudi uno,
per lo Stato, baiocchi cinquanta.

3.° Se artieri
in Roma, baiocchi trenta,
per lo Stato, baiocchi venti.

4.° Oltre l' estensione di un miglio sono considerati pel viaggio come testimoni, e l' emolumento viene tassato il doppio.

5.° Per le perizie ragionate che possono occorrere a richiesta del fisco, o dell' accusato, e che esigono straordinario lavoro e diligenza, il compenso nei singoli casi viene tassato dal capo del tribunale, sentito prima il fiscale, e secondo l' importanza delle materie.

VI. Per commissioni di procedura per ogni dieta

1.° al processante, scudo uno e baiocchi venti,

2.° al cancelliere sostituto, scudo uno.

3.° La dieta pel viaggio si estende fino alle venti miglia, altrettanto si calcola nel ritorno.

4.° Durante la permanenza si calcola per una dieta l' esame di quattro testimoni, ovvero la scritturazione di venti fogli di processo composti di due faccie ciascuna di quattordici linee e di dodici sillabe per linea, o in fine la giornata materiale, quando si giustifichi l' impiego della medesima in servigio della commissione, e il motivo ragionevole dell' impedimento di agire.

VII. Per comunicazione di processo in copia, o in originale in vece di copia.

1.° A richiesta dell' aderente al fisco
per la copia di ogni foglio composto di due faccie come sopra, baiocchi dieci,
per la comunicazione dell' originale, baiocchi cinque.

2.° A richiesta dell' accusato, o del difensore
per la copia nell' estensione suddetta, baiocchi cinque,
per la comunicazione dell' originale altrettanto da esigersi unicamente nel caso di condanna pronunciata, o di grazia ottenuta avanti la proposizione della causa.

3.° La comunicazione del processo originale non può negarsi al difensore particolare: può averne comunicazione in cancelleria ove il capo del tribunale non disponga diversamente.

VIII. I cancellieri dei rispettivi governi, e dei tribunali, oltre i casi di sopra contemplati, percepiscono le seguenti competenze

1.° Per mandato di rilascio in forza di decreto con precetto di rappresentarsi, tanto avanti che dopo la pubblicazione del processo in cause di competenza di governatori, luogotenenti, ed assessori
in Roma, baiocchi trenta,
nel resto dello Stato, baiocchi venti;

in cause di competenza dei tribunali criminali
in Roma, baiocchi cinquanta,
nel resto dello Stato, baiocchi trenta.

2.° Per mandato di abilitazione a difendersi fuori di carcere, in tutto come al precedente n. 1.°

3.° Per fede di abolizione di precetto, o altro divieto od ingiunzione, in causa di competenza di governatori, luogotenenti o assessori
in Roma, baiocchi venti,
nel resto dello Stato, baiocchi dieci;
in cause di competenza dei tribunali criminali
in Roma, baiocchi trenta,
nel resto dello Stato, baiocchi quindici.

4.° Per fede di grazia da pena pecuniaria, o afflittiva in cause dei governatori, luogotenenti, od assessori
in Roma, baiocchi trenta,
nel resto dello Stato, baiocchi venti;
in cause di competenza dei tribunali criminali
in Roma, baiocchi cinquanta,
nel resto dello Stato, baiocchi quaranta.

5.° Per certificato negativo d'inquisizioni precedenti indistintamente in tutt' i tribunali, baiocchi trenta,
quello affermativo o negativo d'officio a richiesta dei tribunali, si rilascia gratis,
quello che si rilascia per inquisizioni sofferte, essendo a richiesta di parte, se importa più di un'inquisizione si aumenta di un paolo per articolo, ma l'emolumento non può mai eccedere la somma di uno scudo.

6.° Per copia di sentenze emanate in cause di governatori, luogotenenti, od assessori, baiocchi trenta,
in cause di tribunali, baiocchi sessanta.

7.° Gli emolumenti suddetti hanno luogo oltre l'importo della carta bollata, e del registro, ed oltre il diritto di scritturazione ragguagliato in ragione di un paolo per ogni carta composta di due faccie di quattordici linee ciascuna, e dodici sillabe per linea.

8.° In caso che occorresse effettuare descrizione di mobili o di effetti da darsi in consegna ad estranei per assicurazione della proprietà di un accusato, l'emolumento competente al cancelliere e realizzabile a spese di chi di ragione, si regola a seconda delle tasse dei giudizi civili.

IX. I difensori publici, quando l'accusato è possidente, ed i difensori scelti, hanno diritto di essere compensati dell'opera loro dagli accusati, come i difensori dell'aderente al fisco hanno eguale diritto a carico di chi li nomina. Gli emolumenti sono i seguenti:

1.° Diritto di congresso, scudi tre.
Si calcolano allo stesso saggio gli altri congressi effettivi per schiarimento dei fatti, non però gli accessi alle carceri, o i semplici colloqui coi parenti, ed altri per parte dell'accusato.
Nelle cause di competenza dei governatori, dei luogotenenti e degli assessori non si ammette compenso per verun congresso.

2.° Visura di processo, e di ristretto per ogni foglio composto di due faccie, baiocchi cinque.
Ove gli accusati siano in numero maggiore di tre, difesi da un medesimo difensore, ha luogo un aumento della metà della tassa da ripartirsi in tutto il numero degli accusati solvibili, ma da percepirsi una volta soltanto.

3.° Difesa scritta per ogni foglio di stampa, scudi cinque.
Se non è stampata, si ragguagliano tre fogli di carta scritta ciascuno di quattro faccie, nella forma o dimensione degli atti processuali per un foglio di stampa.

4.° Per ogni numero di sommario con postille, baiocchi trenta.

5.° Per la difesa in voce
in Roma avanti i luogotenenti, scudo uno e baiocchi cinquanta,
nei capo-luoghi di provincia avanti gli assessori, scudo uno,
nelle provincie avanti i governatori, baiocchi cinquanta.

6.° Per la difesa in voce avanti i tribunali ordinari, scudi cinque.

7.° Avanti i tribunali di appellazione
nelle cause minori, scudi quattro,
nelle cause maggiori, scudi otto.

X. Dall'epoca della pubblicazione della presente tassa nel modo indicato in principio, ogni altra precedente e diversa rimane abolita.

Dalla Segreteria di Stato li 18 febbraio 1832.

T. card. Bernetti.

L.

Disposizioni addizionali al regolamento del 21 novembre 1831 per le cause del Santuario di Loreto.

§ 1. Tutte le cause ecclesiastiche o profane concernenti l' interesse del Santuario di Loreto, che in virtù delle disposizioni contenute nel titolo I. del regolamento di procedura nei giudizi civili, dovrebbono introdursi avanti i giudici e tribunali di Roma sia per ragione delle persone che vi dimorano, sia per ragione dei fondi ivi situati, saranno conosciute e giudicate in Roma nel foro Lauretano.

§ 2. Vi sarà a quest' effetto presso la congregazione Lauretana un prelato assessore: la stessa congregazione sarà composta di dodici prelati votanti, e divisa in quattro turni; il primo per le cause in via di Segnatura ed in grado di restituzione in intiero, gli altri per le cause di prim' istanza e di appellazione.

§ 3. L' assessore dovrà conoscere e giudicare in primo grado entro i limiti della competenza stabilita nel § 1 tutte le cause non maggiori di dugento scudi e tutte le altre che sono attribuite ai governatori del regolamento organico del 5 ottobre 1831.

Le cause maggiori di dugento scudi, e tutte le altre che dallo stesso regolamento sono attribuite ai tribunali civili, dovranno conoscersi e giudicarsi in prim' istanza da uno dei turni della congregazione.

§ 4. Le cause decise in primo grado dall' assessore saranno conosciute e giudicate in seconda ed ulteriore istanza dall' uno o dall' altro dei tre turni della congregazione a forma del § 2.

Quelle decise in prim' istanza da ciascuno dei suddetti turni saranno conosciute e giudicate dagli altri in secondo ed ulteriore grado di giurisdizione.

§ 5. Nei ricorsi in via di Segnatura, e nelle cause di restituzione in intiero si osserverà il disposto nei §§ 7, 8 e 10 del regolamento per l' amministrazione della giustizia nella città e distretto di Loreto, in data del 21 novembre 1831.

§ 6. Nelle cause concernenti l' interesse del Santuario che sono o saranno introdotte, conosciute, o decise nella curia ecclesiastica di Loreto gli appelli ed i ricorsi in via di Segnatura dovranno interporsi e proseguirsi avanti la congregazione Lauretana.

§ 7. Avrà luogo la stessa disposizione per le cause introdotte, conosciute e decise nei tribunali vescovili degli altri luoghi, come delegati dalla sacra congregazione.

§ 8. Il privilegio della mano regia competente al Santuario è conservato.

L' intimazione sarà sottoscritta e resa esecutoria in Loreto esclusivamente dal presidente del tribunale civile, ed in Roma dall' uditore del cardinal prefetto.

Il presidente del tribunale civile in Loreto, ed in Roma l' uditore del cardinale prefetto potranno accordare al debitore il permesso di citare a breve termine per ottenere l' inibitoria.

L' opposizione del debitore, qualunque sia la somma del debito, sarà conosciuta e giudicata in Loreto dal tribunale civile, ed in Roma dall' uno dei tre turni della congregazione.

Saranno osservate le prescrizioni dei §§ 232, 233, 234, del regolamento di procedura nei giudizi civili.

Dalla Segreteria di Stato li 20 febbraio 1832.

T. card. Bernetti.

LI.

Dichiarazioni della segreteria di Stato sopra quesito risguardante i tribunali di appello.

Essendo insorto il dubbio, se nelle istanze che si propongono al tribunale della sacra Rota ed agli altri tribunali di appello in virtù dei §§ 111 al 119 del regolamento di procedura nei giudizi civili debbano osservarsi le norme prescritte dai §§ 73 e 74 dello stesso regolamento e dal § 37 dell' editto in data del 5 gennaio 1832 pei giudizi contumaciali, si dichiara quanto segue:

1.° Le norme prescritte nei citati §§ 73 e 74 del regolamento di procedura debbono osservarsi nei tribunali d' appello, anche per le istanze enunciate superiormente.

2.° Nel tribunale della sacra Rota debbono osservarsi le prescrizioni del § 37 dell' editto in data del 5 gennaio 1832. Queste prescrizioni sono applicabili alle istanze contemplate dai §§ 111 al 119 del regolamento di procedura.

3.° Il termine a comparire da assegnarsi nella nuova citazione è eguale al termine assegnato nella prima, se la parte citata non ha costituito procuratore.

4.° Questo termine è di un solo giorno, se dovrà citarsi nuovamente il procuratore già costituito.

5.° Il procuratore già costituito e non comparente non debb' essere citato nuovamente nel tribunale della sacra Rota.

La intimazione del decreto del ponente che rimette la controversia al tribunale e destina

il giorno in cui la medesima verrà discussa e decisa, tien luogo di nuova citazione.

Tali dichiarazioni vengono partecipate a V. S. Illma per norma sua e del tribunale a cui presiede.

Roma 20 febbraio 1832.

T. card. BERNETTI.

LII.

Risoluzione circa la registrazione degli atti delle aggiudicazioni comunitative allorchè vengono poste ad effetto.

Sopra la questione proposta dal signor conte Vincenzo Pianciani primo amministratore intorno a varie emergenze, che si sono presentate in diversi luoghi:

Quando decorra il termine di rigore per la registrazione degli atti di aggiudicazioni comunitative, le quali siano soggette per legge all' approvazione superiore nell' ipotesi ch' essi atti nè abbiano ricevuta la superiore approvazione, nè questa sia stata negata: ed intanto l' aggiudicazione abbia il suo effetto?

La ragione di dubitare è, che l' art. 88 del regolamento 29 dicembre 1827 ordina, che non siano registrabili tali atti, se non dopo approvati. L' art. 89 prescrive che il termine decorra dalla partecipazione di questa approvazione. L' art. 90 dichiara non registrabili gli atti che vengano dalla Superiorità disapprovati; senza considerare il caso che l' aggiudicazione abbia effetto anche senza l' approvazione.

Il Congresso amministrativo

Visti gli articoli 88, 89 e 90 del regolamento:

Considerando che gli articoli 88 e 89 preveggono il caso dell' intervenuta approvazione della superiorità:

Che l' art. 90 mentre prevede il caso della negata approvazione, dichiara la ragione, per la quale la legge in tal caso fa esenti gli atti dal registro, ed è che questi restano vuoti di effetto – ivi – *quando l' approvazione viene negata restando tutti gli atti di niun effetto non sarà necessario di farli registrare.*

Che il medesimo articolo fa conoscere chiaramente, che quando gli atti abbiano un qualunque effetto, benchè non approvati, debbono registrarsi, ed in fatti dopo le citate parole soggiunge – *a meno che volesse farsene uso in giudizio.*

Che quindi nel caso in cui la superiore approvazione non sia nè concessa, nè negata, ed intanto l' atto abbia la sua esecuzione, non può ritenersi concessa l' esenzione, e ciò perchè il solo caso nel quale il legislatore dichiara, che non sia necessaria la registrazione, è quello nel quale si verifichi la negativa dell' approvazione superiore, e la circostanza che l' atto di aggiudicazione resti senz' alcun effetto.

Considerato inoltre quanto alla decorrenza del termine, che questa nelle aggiudicazioni ch' eseguisconsi senza l' approvazione superiore debbe farsi dipendere dal fatto dell' esecuzione, e però debbe contarsi dal giorno in cui l' aggiudicatario comincia ad eseguire l' atto;

A unanimità opina:

1.° Che quando gli atti di aggiudicazioni comunitative si eseguiscono anche senza che sieno in precedenza approvati dalla superiorità, siano soggetti al registro;

2.° Che il termine di registrazione incominci a decorrere dal giorno in cui l' esecuzione dell' atto comincia ad aver luogo;

3.° Che in ipotesi che venga disapprovato l' atto dalla superiorità; sarà fatto luogo alla restituzione qualora si reclami entro l' anno dal giorno della disapprovazione;

4.° Che spirato il termine e non registrato l' atto di aggiudicazione il segretario comunitativo cade nella pronunciata multa dalla legge.

La presente deliberazione sarà sottoposta all' approvazione di sua eccellenza reverendissima monsignor tesoriere generale, e dopo che sarà stata da essa approvata, sarà comunicata a tutt' i preposti e ispettori del registro, con ingiunzione di passarla a tutt' i segretari comunitativi, perchè non possano allegarne ignoranza.

Dall' amministrazione generale del bollo e registro 21 febbraio 1832.

Li 16 Marzo 1832.

Si conviene nel sentimento dichiarato dal congresso.

MARIO MATTEI
tesoriere generale.

LIII.

Risoluzioni della segreteria di Stato sopra vari quesiti risguardanti la procedura dei tribunali di commercio nelle cause inferiori agli scudi dugento, alcune pretese dei cancellieri, le procure, e le produzioni nelle cause dei giusdicenti.

Q. Il tribunale di commercio ritiene che nelle cause inferiori agli scudi dugento si debba osservare la procedura assegnata al giusdicente. È ciò contrario o no alle disposizioni del § 97 titolo V della vigente procedura?

R. La procedura da osservarsi nei tribunali di commercio è quella stessa ch' è prescritta per le cause sommarie o esecutive innanzi ai tribunali civili senz' alcuna distinzione fra le cause maggiori o non maggiori degli scudi dugento.

Q. Il cancelliere del tribunale civile, e così pure quello della giusdicenza civile pretendono otto baiocchi a titolo di compenso pel libro di udienza per ogni prima citazione a nuovo metodo sia introduttiva, sia prosecutiva di giudizio: una simile imposizione rassembra arbitraria, ed in ogni modo non equa, avvegnachè di siffatte tasse non si fa parola alcuna nel regolamento: si rende quindi indispensabile addimandare, se il libro di udienza stia a carico o no del cancelliere, o se, ed in qual modo e caso le parti litiganti debbano sottostare alla relativa spesa?

R. La carta bollata della quale si valgono i cancellieri pel foglio di udienza debb' essere pagata dalle parti. Non è questa una tassa, ma un rimborso di spesa. Sembra per altro eccessiva la misura di tale rimborso in baiocchi otto per ogni prima citazione, poichè non si conosce se in progresso di causa per le sentenze preparatorie, interlocutorie, e definitive si esige dai cancellieri altro compenso. In Roma per ogni sentenza preparatoria, interlocutoria, e definitiva si esige il rimborso di baiocchi due e mezzo. Su di ciò i giusdicenti e governatori, ed i presidenti dei tribunali potranno stabilire una norma che non leda l' interesse dei cancellieri, nè quello dei litiganti.

Q. I cancellieri anzidetti ritengono che il registro delle sentenze stia a carico delle parti, e che consista questo nell' unire le sentenze che sono estese in tanti fogli staccati l' uno dall' altro: sembrando necessario che le sentenze si trovino nei rispettivi fascicoli e posizioni redatte per intero in carta bollata, pare di conseguenza che nel registro delle sentenze si debba trascrivere l' intero tenore di ciascuna sentenza l' una dietro l' altra senza intervallo, e che siffatto libro stia a carico della cancelleria: su questo articolo s' implora l' opportuna declaratoria?

R. Il § 22 num. 5.° del regolamento per la disciplina in data del 15 novembre 1831 chiaramente dispone: « che i cancellieri dovranno » ritenere un registro delle sentenze *ove sa-* » *ranno inserite* tutte le sentenze definitive a » forma del regolamento di procedura § 85 ».

Il registro adunque si forma dalle sentenze originali che vi sono inserite: e perciò le sentenze originali inserendosi in tal registro non possono inserirsi nei fascicoli, e non debbono essere trascritte in altro libro. È giusto perchè la spesa della carta bollata di ciascuna sentenza che si stende a forma del suddetto § 85 e s' inserisce originalmente nel registro si paghi dai litiganti.

Q. Per ciascun decreto o sentenza i predetti cancellieri esigono dai litiganti una tassa a titolo di mancia del portiere; è ciò giusto, abbenchè la legge non ne parli, o piuttosto debbe ciò rimettersi alla volontà dei litiganti stessi?

R. Al dicontro quesito si risponde che le parti litiganti non hanno obbligo di pagare al portiere alcuna mancia.

Q. La procura presunta scatente dalla prodotta di un privato ricapito originale può ella stare in luogo di procura espressa voluta dall' art. 68 di riforma?

R. Il § 68 del regolamento richiede la procura espressa risultante da un mandato sottoscritto dall' attore, o nel caso che l' attore non sappia scrivere, riconosciuto per atto notarile: ma il difetto di mandato non produce la nullità del giudizio ne' casi contemplati dal § 157.

Q. Nelle cause dei giusdicenti è egli indispensabile l' atto formale di produzione?

R. Pel disposto nel § 39 del suddetto regolamento la produzione debbe ordinarsi dal governatore o altro giusdicente che ne fa le veci. Tale produzione è indispensabile se viene ordinata. Se non viene ordinata hanno luogo le regole del comune diritto, per le quali è stabilito che l' attore debbe provare la sua dimanda, ed il reo la sua eccezione.

T. card. Bernetti.

LIV.

Dispaccio della Segreteria di Stato a monsignore uditore della Camera sul modo da tenersi nei giudizi introdotti o da introdursi in quarta o quinta istanza, od anche in grado di restituzione in intiero.

Essendo insorto dubbio sulla competenza della congregazione civile dell' A. C. nelle cause non maggiori di cinquecento scudi introdotte o da introdursi in quarta o quinta istanza, od anche in grado di restituzione in intiero, in virtù di rescritti o decreti del tribunale di Segnatura anteriori all' attivazione dei nuovi regolamenti giudiziari, si dichiara quanto siegue.

Art. 1. Le cause non maggiori di cinquecento scudi introdotte o da introdursi in quarto o quinto grado di giurisdizione in virtù dei rescritti o decreti del tribunale di Segnatura anteriori all' attivazione dei nuovi regolamenti saranno riassunte, conosciute e decise dalla congregazione civile dell' A. C.

2. Le cause di restituzione in intiero non maggiori di cinquecento scudi introdotte innanzi i giudici dell' A. C., compreso monsignor uditore della Camera, o innanzi altri giudici deputati saranno riassunte e giudicate dalla stessa congregazione.

3. Saranno egualmente conosciute e giudicate dalla congregazione civile le cause di restituzione in intiero ammesse con rescritti o decreti di Segnatura, e non ancora introdotte all' epoca dell' attivazione delle nuove leggi, se il valore delle medesime non oltrepassa i cinquanta scudi.

Quelle maggiori di cinquanta scudi saranno conosciute e decise dalla sacra Rota a forma del § 52 num. 2.° del regolamento organico in data del 5 ottobre 1831.

4. Nelle cause di restituzione in intiero non potrà la congregazione civile pronunciare la sentenza se non ha premesse due discussioni, ed emanati due opinamenti.

Le sentenze non saranno soggette ad ulteriore appello o revisione.

Tuttociò si partecipa a monsignor uditore della Camera per norma sua, e del tribunale a cui presiede.

Roma 7 marzo 1832.

T. card. Bernetti.

LV.

Dichiarazione della segreteria di Stato sopra dubbio insorto in oggetti di procedura civile nelle cause civili e commerciali.

È insorto il dubbio se i decreti o sentenze sulle questioni relative all' osservanza degli appelli, all' esecuzione provvisoria, ed alle cauzioni nelle cause civili e commerciali debbano contenere i motivi e notificarsi alla parte.

Questo dubbio è risoluto dai §§ 85, 86, 87 del regolamento di procedura, perciocchè ivi si legge « che le sentenze definitive tanto sul merito che sulle dimande incidentali saranno inserite in un registro particolare, che conterranno i nomi delle parti, l' oggetto della questione, l' estratto sommario dei documenti e degli atti che esistono nel fascicolo di ciascuna causa, i motivi di giudicare, ed il tenore della dispositiva conforme a quello del foglio di udienza; che dovranno essere sottoscritte dal presidente, dai giudici e dal cancelliere; che il cancelliere rilascierà alle parti la copia autentica, e spedizione delle sentenze come sopra inserite nel registro, opportunandovi infine la formola esecutoria; e che le copie autentiche o spedizioni rilasciate in forma esecutoria saranno notificate per intiero ai procuratori, ed alle parti soccombenti ».

Ora i decreti e sentenze, di cui si tratta, sono certamente definitive sopra dimande incidenti, attesochè decidono intieramente la controversia incidentale che si propone sull'osservanza dell' appello, sulla cauzione, e sull' esecuzione provvisoria, e vi pongono fine: e nel § 118 del citato regolamento si prescrive « che le questioni che risguardano l' ammissione o l' osservanza degli appelli, l' esecuzione provvisionale, e le cauzioni saranno proposte e giudicate nella forma delle dimande incidenti: che i decreti saranno irretrattabili, e non soggetti ad appello o revisione ».

Dovranno adunque i tribunali motivare i decreti o sentenze nelle questioni enunciate; e dovranno tali decreti o sentenze inserirsi nel registro particolare, e notificarsi ai procuratori ed alle parti soccombenti, nella forma stabilita dai §§ 85, 86, 87 del suddetto regolamento.

Tutto ciò si partecipa a monsignor uditore della Camera per sua norma, e del tribunale a cui presiede.

Roma 9 marzo 1832.

T. card. Bernetti.

LVI.

Risoluzione colla quale si dichiara non essere soggette a nuovo pagamento delle tasse di cancelleria le spedizioni di decreti e sentenze, che vi siano già state assoggettate nell' originale.

Sulla domanda del sig. ispettore del registro residente in Ancona portata dalla lettera n. 4211 tendente a far dichiarare se quei decreti e sentenze, che nell' originale o minuta hanno pagate le tasse prescritte dall' articolo 18 del § 107 regolamento 15 novembre 1831 debbano sottostare al pagamento della tassa identica trasferita sulle spedizioni munite di ordine esecutorio del § 6 della riforma 5 gennaio 1832.

Il congresso amministrativo visto il silenzio del legislatore a questo articolo.

Ritenuto che si tratti di una spedizione dell' identico atto, ch' è stato assoggettato nell'originale alla tassa di cancelleria del regolamento 15 novembre.

Visto il § 18 dell' editto 5 gennaio, col quale si esentano dal pagamento della nuova iscrizione in protocollo avanti la congregazione civile all' A. C. quelle cause, che avevano pagata l' iscrizione in protocollo avanti gli assessori, e che per una disposizione di legge debbono riassumersi avanti il tribunale collegiale.

Considerando che sono perfettamente eguali le ragioni a deliberare così sul caso proposto, come su quello deciso del § 18 sopra invocato.

All' unanimità delibera:

1. La spedizione di quella stessa sentenza, o decreto definitivo che abbia pagata la tassa

di cancelleria imposta sull' originale dal regolamento 15 novembre, è esente dal pagamento della tassa di cancelleria imposta sulle spedizioni coll' editto 5 gennaio articolo 6.

2. Copia conforme della presente deliberazione sarà assoggettata all' approvazione di s. e. rma monsig. tesoriere generale, e quando sia approvata, sarà spedita al sig. ispettore di Ancona: e quindi sarà inserita alla futura distribuzione delle massime a diligenza del relatore.

Dall' amministrazione generale del bollo e registro 14 marzo 1832.

Li 16 marzo 1832.
Si conviene.

M. Mattei
tesoriere generale.

LVII.

Circolare della Segreteria di Stato ai presidenti de' tribunali di prim' istanza, colla quale si dichiara che ai soli testimoni chiamati dai tribunali compete l' indennizzo stabilito in ragione di distanza.

Da diversi tribunali è stato fatto il quesito, se i testimoni chiamati dai governatori o processanti a deporre nei processi informativi debbano percepire in ragione di distanza l' indennizzo prescritto dall' art. 4 della tassa diramata il dì 18 febbraio sulle competenze, e spese pei giudizi criminali. La risposta negativa è conseguenza necessaria della letterale disposizione dello stesso art. 4 il quale ha chiaramente precisato, che l' indennizzo stabilito compete ai testimoni chiamati dai tribunali, e poteva essere sufficiente il riflettere che i testimoni chiamati dai tribunali non possono essere se non quelli, il cui intervento personale è reputato dalla legge necessario nella proposizione delle cause, onde a questi soltanto è riferibile il menzionato indennizzo. Del rimanente per gli altri testimoni che vengono esaminati dai giusdicenti e processanti nell' informativo la tassa menzionata non ha portato la menoma alterazione al sistema ch' è stato sinora in corso, e che dovrà egualmente continuare. Sarà pertanto di lei cura di portare immediatamente a cognizione dei governatori e dei processanti dipendenti da cotesto tribunale la suddetta dichiarazione per norma invariabile ed a scanso d' ogn' intelligenza diversa.

Roma 15 marzo 1832.

T. card. Bernetti.

LVIII.

Circolare della Segreteria di Stato ai presidenti de' tribunali di prima istanza declaratoria sugli appelli nelle cause decise dai giudici, o tribunali delegati colla clausola – appellatione remota –.

Essendo insorto il dubbio, se dai decreti o sentenze dei giudici o tribunali specialmente delegati con la clausola – *appellatione remota* – sia permesso il ricorso ai tribunali di appello per l' osservanza dell' appellazione anche all' effetto sospensivo; la Santità di Nostro Signore ha ordinato di prescrivere e dichiarare quanto siegue:

Art. 1. Le questioni sull' osservanza degli appelli nelle cause decise dai suddetti giudici o tribunali, anteriormente al 21 novembre 1831 saranno conosciute e giudicate dai magistrati o tribunali di seconda istanza nella forma stabilita dal regolamento di procedura nei giudizi civili.

2. Questi magistrati o tribunali potranno ammettere l' appellazione anche all' effetto sospensivo, avuto riguardo all' indole del giudizio, ed al gravame inferito dal decreto o sentenza, siccome pratticavasi nel cessato tribunale dell' uditore del Papa, non ostante la clausola – *appellatione remota* –.

3. Si ritengono come decise quelle cause, nelle quali dalla sacra Rota fu emanato il rescritto – *expediatur* – anteriormente al 21 novembre 1831; purchè tal rescritto sia susseguito da formale spedizione.

4. Le cause rimaste pendenti innanzi i giudici e tribunali specialmente delegati, che in virtù dei nuovi regolamenti sono state o saranno riassunte e decise dalle ordinarie magistrature, dovranno essere proseguite in grado d' appello, se verrà interposto, con le regole comuni alle altre cause a forma delle prescrizioni contenute nel titolo VIII del regolamento di procedura.

Questa sovrana disposizione si partecipa a v. s. illma per norma opportuna del tribunale.

Roma 15 marzo 1832.

T. card. Bernetti.

LIX.

Indicazione de' metodi per preservarsi dal cholèra-morbus.

ISTRUZIONE POPOLARE

Mentre il governo per la manifestazione del temuto malore del cholèra-morbus in Parigi, ed in altri luoghi del regno di Francia, si occupa con indefessa cura di promuovere tutte quelle disposizioni, che possino, per quanto umanamente sia possibile, impedirne la penetrazione negli Stati Pontifici, di far rimuovere tutti quegl' inconvenienti, e quelle cause nell' interno, che ne possino facilitare lo sviluppo, e di stabilire in prevenzione tutte quelle provvidenze, e metodi pel caso, che Iddio tenga lontano, della penetrazione di detto malore, ha creduto esser troppo proficuo di render pubblica una istruzione popolare, intorno ai principali mezzi da mettersi in uso, affine di preservarsi dal detto cholèra, ed intorno alla condotta, che debba tenersi allorchè si dichiara questa malattia.

Mezzi per preservarsi dal cholèra.

Art. 1. Sebbene il cholèra sia una malattia da incutere il più grande timore, sia per la violenza con cui si sviluppa, sia per la rapidità con cui si propaga, pur nonostante l' esperienza ha fatto conoscere, che usando alcune cautele, può facilmente evitarsi, ed allorchè disgraziatamente si sviluppa, mettendo in pratica alcuni generali rimedi al manifestarsi dei primi sintomi, con più facilità ancora può vincersi. Una tal esperienza dunque debbe tranquillizzare gli spiriti, e questa tranquillità appunto si è riconosciuto essere un mezzo potentissimo per tener lontana questa malattia. Ma se la tranquillità dell' animo è un gran preservativo, bisógna nello stesso tempo evitare ciò, che può risvegliare le passioni violenti, come la collera, la paura, i piaceri troppo vivi ecc.

2. Si è osservato che più l' aria delle abitazioni è pura, e meno si è esposto al cholèra. Bisogna perciò far attenzione di non dormire in molte persone nella stessa camera, di rinnovare l' aria della medesima la mattina, ed anche nella giornata coll' aprire le porte e le finestre. Si può anche favorire il rinnovamento dell' aria facendo per qualche minuto un fuoco chiaro e con fiamma nel cammino.

Si usi la cautela, che l' apertura delle porte, e delle finestre non si faccia se non dopo essersi intieramente vestito, affine di non esporsi all' impressione del freddo: sarebbe bene di passare in un' altra camera durante questa operazione.

Si usino letti senza tende, e non si lascino soggiornare l' urina ed altri escrementi nei vasi da notte, i quali dovranno il più presto possibile essere nettati, e contenere sempre un poco d' acqua.

L' aria umida delle abitazioni, malsana in tutti i tempi, diviene pericolosissima allorchè regna il cholèra. Bisogna dunque evitare tutto ciò che può sviluppare umidità, soprattutto nelle camere ove si dorme.

Si abbia grandissima attenzione ai condotti che trasportano le acque, le quali hanno servito alle lavande delle carni e ad altri usi domestici, affinchè abbiano uno scolo facile, e pronto. Si tengano chiuse le aperture di questi condotti, e di quelli per i quali passano tutte le materie escrementizie, e si abbia la cura di lavarle spesso con acqua. Il letame, le immondezze e gli avanzi di animali e vegetabili debbono risvegliare tutta l' attenzione. Si dovrà impedire, che tali materie restino accumulate sia nelle strade, sia nei cortili, facendole trasportare il più sovente possibile nei luoghi destinati a tali oggetti.

Si dovranno allontanare gli animali domestici inutili. I polli, i conigli, i porci, i piccioni non conviene che siano tenuti in luoghi chiusi, o in cortili poco spaziosi.

3. Il raffreddamento del corpo è posto da quelli che hanno osservato il cholèra, nel numero delle cause più proprie a favorire lo sviluppo di questa malattia. Egli è dunque necessario di evitare questa causa col cuoprirsi bene il corpo, e col guarentirsi particolarmente il basso ventre, ed i piedi dall' azione del freddo. A quest' effetto è cosa ben fatta di applicare al ventre una cintura di lana, di portare sulla pelle corpetti di flanella, e di far uso di calze o mezze calze parimenti di lana che dovranno cambiarsi ogni qualvolta siano o umide, o sporche. Si lavino spesso le estremità con acqua calda, e si procuri di evitare che penetrino in esse l' umido ed il freddo. È infatti sommamente da riprovarsi l' uso di alcune persone, sopra tutto nella classe del popolo, di posare i piedi nudi sul pavimento freddo, sia nell' alzarsi dal letto, sia nel coricarsi, il qual uso diverrebbe pericolosissimo nel tempo del cholèra. Si eviti ancora di addormentarsi con le finestre aperte, e si procuri di conservare nelle camere un calore temperato, poichè le camere troppo calde rendono gl' individui che vi abitano, più suscettibili di ricevere l' impressione del freddo, al quale possono esser esposti nell' uscire all' aria aperta. Per la stessa ragione bisogna, per quanto è possibile, ritirarsi in casa di buon' ora, e di non passare una parte della notte nelle conversazioni, nei caffè, nei ridotti, nelle osterie ec. soprattutto quando le notti sono fredde ed umide.

4. La nettezza del corpo è sempre neces-

saria per la salute. Quelli che sono abituati ai bagni potranno farne uso, ma quanto basta per mantenere il corpo pulito. Bisogna aver cura di asciugarsi con panni caldi, e di non esporsi immediatamente all' aria esterna nel sortire dal bagno. Questa precauzione è necessaria soprattutto allorchè la stagione è fredda.

Le frizioni secche sono molto utili. È facile di pratticarle stropicciandosi, o facendosi stropicciare la sera, e meglio ancora mattina e sera il tronco, le braccia, le cosce, le gambe per un quarto d' ora con una leggera scopetta, o con un pezzo di lana.

Quanto al vestiario egli è naturale di doverlo regolare secondo la stagione, ma si procuri di evitare quello troppo leggiero.

5. L' occupazione ed il menare una vita attiva, evitando nello stesso tempo, per quanto è possibile, le fatiche eccessive sono uno dei migliori mezzi di distrazione. Le occupazioni ch' esigono una forte contenzione di spirito, non convengono punto. Lo stesso si dica dei lavori che portano una privazione del sonno ordinario della notte.

6. Allorchè regna il cholèra, la maniera di nutrirsi è un punto dei più importanti. La sobrietà non si saprebbe abbastanza raccomandare. Si conoscono molti esempi di cholèra che si è dichiarato dopo commessi eccessi di tavola, ed è provato, che le persone dedite al vino sono più particolarmente esposte a questa malattia.

Le carni ben cotte e non troppo grasse, come i pesci freschi e di facile digestione, le uova, il pane ben lievitato e ben cotto debbono formare il principale nutrimento. Le carni e i pesci salati, le paste dure e grasse sono riconosciuti come cattivi alimenti. Si procuri di non eccedere nell' uso dei legumi, delle patate e dell'erbe: fra queste si debbono scegliere le più leggiere e le meno flatulenti, ed in ciò ciascuno debbe consultare il proprio stomaco.

Nel tempo del cholèra bisogna in generale mangiare poco alla volta, e conviene meglio fare un pasto di più di quello, che caricarsi lo stomaco di una quantità troppo grande di cibo in un sol pasto.

Le bevande esigono la più grande attenzione. Ogni bevanda fredda presa quando il corpo è riscaldato, diviene pericolosa. L' acqua debb' essere chiara, e si debbe beverla sempre o con un poco di vino, o aromatizzata con piccola quantità di spirito di anisi.

Nulla è più pregiudicevole alla salute quanto l' abuso dei liquori spiritosi. È provato da un gran numero di esempi che il cholèra attacca di preferenza, come l' abbiamo già detto, gli ubbriaconi, e quelli ancora i quali senza far uso abituale di bevande forti e riscaldanti, commettono in qualche circostanza un solo eccesso di questo genere.

L' uso dell' acquavite presa sola ed a stomaco digiuno, uso sì commune nella classe degli artigiani e del popolo, se è nocivo in tutt' i tempi, diviene funesto allorchè regna il cholèra. Che se non si potesse affatto rinunciare a quest' uso, almeno si procuri di mangiarvi qualche cosa, come per esempio un poco di pane, e si preferisca l' acquavite aromatizzata o con l' assenzio, o con l' anisi, o con altre sostanze analoghe a queste.

Il vino preso in una quantità moderata è una bevanda conveniente nel pasto e dopo il pasto, ma bisogna ben guardarsi di non abusarne, e conviene scegliere quello di buona qualità. I vini nuovi ed acidi sono riconosciuti insalubri. I vini asciutti e bianchi sono da preferirsi a quelli dolci, forti e troppo colorati.

Condotta da tenersi allorchè il cholèra si manifesta in qualche individuo.

Risulta da un grandissimo numero di fatti finora osservati nei luoghi ove ha regnato il cholèra, che i casi di guarigione sono in ragione della prontezza dei soccorsi, e che quanto più presto si amministrano, tanto più cresce la probabilità della guarigione.

È necessario dunque, che ognuno conosca i primi segni, i quali indicano che un individuo sta sul punto di essere attaccato dal cholèra. Ora questi segni, i quali più comunemente si manifestano nella notte, o nella mattina, sono i seguenti:

Debolezza istantanea, o senso di stanchezza in tutte le membra; gravezza di testa, come allorquando uno si è esposto al vapore del carbone; vertigini, sbalordimento; pallore della faccia, che tende spesso al color plumbeo o bluastro con un' alterazione particolare della fisonomia; lo sguardo ha qualche cosa di straordinario e gli occhi perdono la loro vivacità; diminuzione di appetito, sete, e desiderio di soddisfarla con bevande fredde; senso di oppressione e di ansietà nel petto, o di ardore o bruciore nel cavo dello stomaco, spasmi passeggieri sotto le coste spurie, borborigmi, o gorgogliamento negl' intestini accompagnati soprattutto da dolori, a cui succedono deiezioni ventrali. La cute diviene fredda e secca, e qualche volta si ricuopre di sudore gelato. Alcuni malati provano brividi di freddo lungo la spina del dorso, ed una sensazione nei capelli, come se fossero esposti ad una corrente di aria fredda.

Questi diversi segni dell' invasione della malattia non si presentano sempre secondo l' ordine con cui gli abbiamo esposti, e talvolta non si manifestano tutti nei malati.

Comunque sia allorchè molti di essi compariscono, particolarmente la prostrazione delle forze, il senso di bruciore nel cavo dello sto-

maco, i borborigmi ed il raffreddamento della superficie del corpo conviene chiamare immediatamente il medico.

Mezzi da impiegarsi prima dell' arrivo del medico.

Bisogna in primo luogo eccitare fortemente la pelle per richiamarvi il calore. In alcuni luoghi si è trovata utile l' applicazione della cenere o della sabbia calda sul corpo. Hanno giovato ancora i bagni di vapore di aceto semplice, o canforato per dieci o quindici minuti, ma fatti in modo, che il malato sia ben coperto, e quando ne sorte, resti per qualche tempo coricato fra coperte di lana asciutte e riscaldate, e si lascierà in quiete, se si manifesterà una moderata traspirazione cutanea. In caso contrario si faranno frizioni sul corpo sempre in mezzo alle coperte di lana fino all' arrivo del medico.

Ma non basta di riscaldare il corpo esteriormente, bisogna ancora riscaldarlo interiormente.

A quest' effetto si situerà il malato fra due coperte di lana riscaldate, e si applicheranno particolarmente alla regione dello stomaco, sotto le ascelle, ed all' estremità mattoni riscaldati ed inviluppati in panni di lana.

Si faranno continuamente frizioni sulle membra con una scopetta, o con un pezzo di flanella bagnata di un linimento eccitante. Queste frizioni dovranno essere istituite, se è possibile, da due persone, una cioè per ciascuna metà del corpo, avendo sempre la cautela di tenere scoperto, quanto meno si può, il malato nel tempo di tal operazione. Il linimento per le frizioni potrà essere composto di una foglietta di aceto, una mezz' oncia di senepa contusa, due ottave di canfora, e altrettanto di pepe: alcuni vi aggiungono anche dell' aglio pesto. Si pone il tutto dentro una bottiglia ben chiusa, e si lascia per tre giorni al sole o in un luogo caldo.

Questo linimento secondo molte osservazioni è stato usato con successo.

Le frizioni dovranno continuarsi per lungo tempo, ed il malato dovrà restare coricato nel letto e ben coperto di lana.

Si potranno ancora applicare senapismi caldi sul dorso e sul ventre, come ancora cataplasmi ben caldi di farina di semi di lino, o bagnati con essenza di trementina.

Si farà bere al malato ogni quarto d' ora una mezza tazza di una infusione aromatica calda, e questa potrà essere di menta, di melissa, di camomilla, di salvia ec. preparata come il thè. Ogni mezz' ora poi, immediatamente prima dell' infusione aromatica si daranno dodici a quindici goccie di liquore ammoniacale, anisato e canforato entro un cucchiaio di acqua gommata, o di acqua e sciroppo di gomma. Questo liquore si preparerà nel modo seguente. Si prendono oncie dodici di spirito di vino, tre once di ammoniaca liquida di dieciotto gradi, una mezz' oncia di olio essenziale ed una ottava e mezza di canfora. Si mescolano tutte queste sostanze insieme, e si conservano in una bottiglia con turacciuolo smerigliato.

Si sono ottenuti dei buoni effetti in alcuni luoghi dall' alcali volatile fluore dato alla dose di quindici a venti goccie ogni mezz'ora, ovvero ogn' ora in una tazza di decozione di orzo, ed in mancanza di questa di acqua calda. Quest' ultimo medicamento però non dovrà essere amministrato più di due volte prima dell' arrivo del medico. Mancando tali mezzi, si può dare l' acqua ben calda, ma in piccola quantità alla volta.

Sebbene questi diversi mezzi debbano essere messi in uso più prontamente che sia possibile, converrà però amministrarli con ordine, e senza soverchia precipitazione.

Sarà cosa utile, ogni qual volta si possa, di situare il malato in una camera separata da quelle che abitano le altre persone della famiglia, e di gettare le biancherie che hanno servito pel malato in un' acqua saponata ben calda, o in acqua aguzzata di aceto egualmente calda.

La convalescenza esige delle precauzioni che dovranno essere indicate dal medico. Peraltro non si può bastantemente raccomandare ai convalescenti di osservare rigorosamente le regole di preservazione che sono state indicate di sopra, poichè le persone che sono state attaccate dal cholèra, sono qualche volta esposte alle ricadute.

Resti infine avvertito il pubblico di non prestar fede ai pretesi mezzi preservativi e curativi che si leggono nei fogli, o che spacciano i ciarlatani. Egli può esser sicuro che il provvido governo, se giungerà a conoscere qualcuno di tali rimedi, non mancherà di renderlo noto a tutti, e di raccomandare che sia adottato.

N. Grimaldi
segretario della s. Consulta
e presidente della commissione centrale
di sanità.

LX.

Risoluzioni della Segreteria di Stato sui dubbi insorti intorno alle disposizioni risguardanti i giudici economici.

Sono insorti i seguenti dubbi intorno alla notificazione del 7 gennaio scorso concernente i giudici economici.

1. Se nei capo-luoghi di governo e di provincia possano i confalonieri esercitare la facoltà di giudici economici, e provvedersi di un uditore legale a quest' effetto.

2. Se nei luoghi, ove sono stabiliti o possono stabilirsi gli uditori legali, come pure nei luoghi ove risiedono i governatori od assessori, i quali hanno un attuario o cancelliere, debbano gli attuari o cancellieri prestare l'opera loro nei giudizi economici, e percepire gli emolumenti fissati nel § 15 di detta notificazione.

3. Se i cursori addetti ai giudici economici ed ai governatori o assessori che ne esercitano le funzioni, abbiano diritto di conseguire alcun emolumento per gita e ritorno attesa la distanza del domicilio o dimora dei citati dal luogo della residenza.

Quanto al primo dubbio, essendo scritto nel § 80 del regolamento organico del 5 ottobre 1831 e ripetuto nel proemio della notificazione che Sua Santità intendeva di provvedere ai bisogni degli abitanti dei luoghi ove non risiedono le magistrature giudiziarie, è chiaro, che nei capo-luoghi di governo e di provincia ove risiedono i governatori e gli assessori, ai quali sono attribuite espressamente le facoltà di giudici economici, tali facoltà non possono esercitarsi dai gonfalonieri, nè possono deputarsi per esercitarle gli uditori legali.

Quanto al secondo dubbio, attesochè risulta dai § 3 al 12 della notificazione che gli atti nelle cause economiche si fanno dagli stessi giudici senza ministero di attuario o cancelliere; che nel § 19 questo ministero è richiesto unicamente per le cause contemplate nel § 18 cioè per le cause superiori agli scudi cinque, e per quelle che risguardano il danno dato e le contrattazioni nei mercati e nelle fiere; e che il § 15 attribuisce espressamente al giudice economico l' emolumento di cancelleria ivi stabilito; si risponde che la legge non ha bisogno di autentica interpretazione, essendo chiaro per le parole e pel senso della medesima, che gli attuari o cancellieri ove esistono, non sono tenuti a prestare il loro ministero nelle cause economiche, e non debbano percepire verun emolumento; ma che l' emolumento fissato nel suddetto § 15 è dovuto intieramente ai giudici economici ed ai giudici che n' esercitano le funzioni nei capo-luoghi di governo e di provincia.

Finalmente quanto al terzo dubbio, non essendosi accordato ai cursori del § 14 della notificazione verun emolumento per gita e ritorno, ma essendosi ristretta la tassa alla sola presentazione, è chiaro egualmente che pel disposto nella legge tale emolumento per gita e ritorno non è dovuto nè al cursore del giudice economico, nè a quello del governatore o assessore che ne fa le veci nei capo-luoghi di governo e di provincia.

Roma 22 marzo 1832.

T. card. Bernetti.

LXI.

Circolare della Segreteria di Stato colla quale si fissano le massime per la validità delle risoluzioni consigliari.

Al quesito che già si promosse a fine di conoscere, se nel computare i due terzi dei consiglieri che per la validità delle risoluzioni consigliari ha sin qui richiesto la legge, dovesse aversi presente il numero intiero dei membri di che il consiglio comunale è composto, ovvero il numero dei consiglieri come risulta, dopo che ne siano stati sottratti gli assenti, i malati, e gli altri legittimamente impediti, si diede quella risposta che veniva indicata dall' art. 205 del Motu-Proprio dei 21 di dicembre 1827, articolo che conseguentemente si ritenne in questa parte conservato.

Se non che per alcuni casi di recente avvenuti nella convocazione dei consigli si è dovuto osservare che la massima, siccome si trova stabilita, presenta delle difficoltà nella sua esecuzione e può talora condurre all' arbitrio. Di fatti, se attesa la supputazione dei legittimamente impediti dall' intero numero del consiglio, può in ogni caso di adunanza variare il numero dei due terzi dei consiglieri necessario alla validità dell' atto; se spesso perciò e quasi sempre, occorre un giudizio per dichiarare legale o disciolta l' adunanza dipendentemente dai motivi di assenza dei non intervenuti; se questo giudizio ha dovuto, e dovrebbe necessariamente affidarsi alla magistratura presente o alla presente autorità governativa, è chiaro che dessi subentrano in luogo della legge. Ma se la legge è impassabile, gli uomini talora non lo sono.

Convinto perciò della necessità di più acconcie discipline, e bramoso altresì di rimuovere due ostacoli che presentano alla legale convocazione dei consigli le non infrequenti rinuncie al posto di consigliere comunale, e la negligenza di alcuni consiglieri non domiciliati sul luogo per non avere ancor nominato i loro

procuratori, con l' oracolo di Nostro Signore, in appendice dell' editto dei 5 luglio 1831 e sino alla definitiva sistemazione della pubblica amministrazione, si prescrive come in appresso.

Art. 1. Non si ammettono le rinuncie al posto di consigliere comunale, se non concorrono i motivi stessi che basterebbero a dispensare da qualunque pubblico officio a termine di ragione: motivi che dovranno essere riconosciuti dalla congregazione governativa.

2. I consiglieri domiciliati sul luogo dovranno entro un mese aver nominato i loro procuratori. Mancando di farlo, si avranno come vacanti i posti, e si procederà al loro rimpiazzo.

3. Il consiglio è validamente convocato, se vi è intervenuta la metà dei membri che lo compongono, e se vi sono presenti l' autorità governativa, o chi ne fa le veci, e la metà almeno della magistratura.

4. In difetto s' invita di nuovo, e potrà essere convocato dopo le ore quarantotto.

5. Se neppur dopo questo secondo invito è nel numero e con le autorità sopraindicate, si procede alla terza chiamata; ed allora, qualunque sia il numero dell' intervenuti, può validamente deliberare.

6. La congregazione governativa supplisce, quando il consiglio siasi rifiutato di ammettere le spese necessarie, e le imposte corrispondenti a senso delle leggi e dei regolamenti.

Sarà ora della diligenza di V. S. Illustrissima di render note a chi occorre queste prescrizioni.

Roma 10 aprile 1832.

T. card. Bernetti.

LXII.

Risoluzioni della Segreteria di Stato sopra quesiti proposti intorno ai vari articoli del regolamento di procedura criminale riguardo ai testimoni.

Q. 1. Se al testimonio fiscale che vien esaminato al confronto debba farglisi prestare il giuramento di dire tutta la verità conforme dispone l' articolo 417 del nuovo regolamento, o pure di confermare il di lui esame precedentemente fatto avanti il processante.

R. 1. La disposizione dell' art. 417 è così chiara per non lasciare ombra di dubbio, onde basta ripetere che il testimonio chiamato al confronto debbe prestare il giuramento di dire tutta la verità.

Q. 2. Se il testimonio fiscale esaminato al confronto, allegando dimenticanza di ciò che ha deposto nel primo esame possa chiedere, o gli si possa concedere, che gli venga riletto *per extensum* il primo esame, senza obbligarlo ad esporre almeno la sostanza del suo primo deposto.

R. 2. L' art. 434 ha rimesso al capo del tribunale il potere di fare di sua autorità tutto ciò che nella propria coscienza reputa conducente al discuoprimento della verità.

Q. 3. Se un testimonio, a cui per l' allegata dimenticanza della prima deposizione, dopo di aver intesa leggere (supponendosi sua) la deposizione di altro testimonio diversa nella sostanza dalla sua, e dopo di averla confermata con giuramento possa e debba ritenersi convinto di spergiuro, quando conosciutosi l' equivoco gli si faccia sentir legger l' esame da lui emesso nell' informativo, e con egual giuramento lo confermi per vero.

R. 3. Il presente quesito non è suscettibile di soluzione, perchè caso particolare che si espone, e spetta al tribunale la rispettiva decisione secondo l' art. 421.

Q. 4. Se un testimonio portato a difesa possa ritenersi falso e subornato a forma dell' art. 421 non per altra causa se non perchè la di lui deposizione sia direttamente contraria a quella del testimonio fiscale, e possa perciò essere arrestato, processato e punito.

R. 4. Eguale alla precedente è la risposta che si dà al dicontro quesito.

Q. 5. Se scuoprendosi falso e subornato un testimonio portato a difesa possa il Capo del tribunale ricusarsi di far esaminare a difesa altri testimoni già legittimamente autorizzati a forma dell' art. 395, i quali sono diretti a stabilire la falsità della prova fiscale in un articolo tutto diverso da quello su cui aveva deposto il testimonio scoperto falso e subornato.

R. 5. Conviene ripetere quanto prescrive l' art. 434 sul potere del Capo del tribunale.

Q. 6. Se la violazione di queste, o di altre simili forme dedotte in prima istanza a forma dell' articolo 728 non essendo stata dal tribunale presa in considerazione, possa servire di gravame all' accusato, onde implorare dai tribunali superiori l' annullamento della sentenza.

R. 6. L' art. 723 ha dichiarato che per la violazione di alcune forme sostanziali si può chiedere l' annullamento di una sentenza, e coi successivi articoli 724, 725, 726 ha precisato quali sono le forme sostanziali, la cui violazione importa nullità. L' art. 728 è anch' esso chiarissimo, ed ove i giudici, avanti cui sono dedotte le altre trasgressioni, e che hanno il potere di prenderle in considerazione per diminuire la pena non credano di valutarle non può essere luogo a verun ricorso ulteriore; che se la legge avesse voluto autorizzare non avrebbe tralasciato di esprimerlo.

Roma 28 aprile 1832.

T. Card. Bernetti.

LXIII.

Disposizioni a repressione della licenza che si usa nelle allegazioni defensionali.

NOTIFICAZIONE

Tommaso della S. R. C. card. Bernetti diacono di s. Cesareo, della Santità di N. S. Papa Gregorio XVI segretario di Stato.

La licenza colla quale alcuni difensori nelle loro allegazioni impresse o scritte o perorazioni in voce, deturpando il loro nobile officio, non hanno più riguardo alla pubblica decenza, alla maestà dei giudizi, al rispetto dovuto ai magistrati, alla convenienza dei privati, lacerandone fuori d' indispensabile necessità la riputazione, non ha potuto non eccitare la giustizia di Nostro Signore onde apportarvi riparo. Non ignora il Santo Padre che a tal disordine han già provveduto e le leggi comuni veglianti e più editti dei superiori tribunali, e specialmente della sacra Rota Romana richiamati nella notificazione promulgata dall' eminentissimo signor cardinale Isoard allora decano nel dì 7 gennaio 1825. Che però ci ha comandato nel sovrano suo nome d' inculcare a tutt' i capi dei tribunali la più esatta osservanza delle ordinazioni già emanate, e che a giusta punizione dei trasgressori debbano procedere irremissibilmente contro di loro a proporzione della rispettiva mancanza, o ad una multa pecuniaria, la quale non potrà essere minore di scudi venti da applicarsi alla pia congregazione di s. Ivo in Roma, e per lo Stato a qualche istituto di pubblica beneficenza nel luogo ove risiedono i tribunali, o alla sospensione dall' officio la quale non potrà essere minore di sei mesi, nè maggiore di un anno, o alla totale destituzione ed inabilitazione dall' officio stesso a cui non potranno essere reintegrati senza l' oracolo espresso di Sua Santità.

Nel caso della multa da infliggersi con ordinanza del capo del tribunale in Roma e nello Stato col parere dei tribunali, si renderà esecutoria a mezzo dei rispettivi cursori dei tribunali stessi, secondo il prescritto dall' art. 889 e seguenti del codice di procedura civile riattivato.

Nel caso di sospensione verrà decretata dai capi dei tribunali, e nel caso di destituzione ed inabilitazione sarà pronunciata presso il parere dei tribunali a maggiorità di voti per deliberazione presa in camera di consiglio.

Che se nei loro scritti si fosse trascorso ad espressioni infamanti e calunniose o gravemente lesive del decoro dei magistrati e della riputazione dei privati, in tal caso dovranno i medesimi tribunali ordinare l' arresto personale dei loro autori, i quali dai competenti tribunali saranno condannati ad una detenzione non minore di sei mesi e non maggiore di un anno, salva in tutt' i casi alle parti calunniate ed offese qualunque azione che in qualsivoglia giudizio loro compete per la corrispondente riparazione e punizione per titolo di libello famoso.

Vuole inoltre Sua Santità che i Capi dei tribunali al termine dell' anno legale diano esatta nota alla Segreteria di Stato tanto di coloro che non abbiano conservata nelle difese, o nelle perorazioni loro la dovuta moderazione, quanto delle procedure istituite a loro giusta repressione.

Data dalla Segreteria di Stato li 10 maggio 1832.

T. card. Bernetti.

LXIV.

Circolare della Segreteria di Stato a schiarimento di alcuni dubbi proposti sui giudizi risguardanti le cause del fisco e dei comuni contro gli ecclesiastici.

Essendo insorti alcuni dubbi sulla intelligenza ed applicazione delle nuove leggi giudiziarie, concernenti le cause del fisco e dei comuni, ed i giudizi di mano regia, la Santità di Nostro Signore, veduti i §§ 1 e 2 del regolamento per gli affari fiscali, non che i §§ 15 num. 1.° e 20 num. 3.° del regolamento organico per l' amministrazione della giustizia civile, ed il titolo XI del regolamento di procedura, ha dichiarato e prescritto quanto segue:

§ 1. Le cause del fisco e dei comuni contro persone ecclesiastiche, o relative ai beni ecclesiastici saranno conosciute e giudicate dai tribunali civili nelle provincie ed in Roma e sua Comarca dalla congregazione civile dell' A. C.

§ 2. Le sentenze dei tribunali civili delle provincie non potranno eseguirsi che in virtù di un ordine del giudice ecclesiastico competente.

Quest' ordine sarà scritto sulla copia autentica o spedizione delle sentenze. Dovrà rilasciarsi dal giudice ecclesiastico come mero esecutore.

§ 3. Attesochè i due turni della congregazione civile dell' A. C. sono presieduti da prelati, non vi sarà bisogno dell' ordine del giudice ecclesiastico per eseguire le sentenze dai medesimi proferite.

§ 4. La mano regia competente al fisco ed ai comuni dovrà essere sottoscritta, e resa esecutoria dai presidenti dei tribunali civili, e qualunque sia la somma del credito, abbenchè non maggiore di dugento scudi,

In Roma, allorchè si tratta di crediti fiscali, sarà sottoscritta e resa esecutoria dal vice-presidente del 1.° turno della congregazione civile, ed allorchè si tratti di crediti comunitativi, dal vice-presidente del secondo turno.

§ 5. Per la esecuzione della mano regia agli ecclesiastici, o sopra beni ecclesiastici si osserverà il disposto superiormente nei §§ 2 e 3.

§ 6. Saranno osservate nel resto le disposizioni contenute nel titolo XI. del regolamento di procedura, e nella dichiarazione della Segreteria di Stato del 13 marzo scorso, il di cui tenore viene inserito nella presente circolare.

Roma 30 maggio 1832.

T. card. Bernetti.

LXV.

Circolare della Segreteria di Stato sul difensore, che aver debbono i rei nelle cause criminali in grado di revisione.

È stato proposto il dubbio se nelle cause criminali, nelle quali ha luogo la revisione delle sentenze a forma degli articoli 16, 17 del regolamento di procedura criminale del 5 novembre dello scorso anno, l' incarico della difesa avanti il tribunale che debbe decidere sia tassativamente attribuito al difensore d' officio del tribunale stesso, come prescrive l' art. 733, ovvero se i ricorrenti siano autorizzati a valersi promiscuamente dell' opera di un difensore elettivo per essere stata questa facoltà accordata dall' art. 457 nelle cause di appello dalle sentenze capitali.

La facoltà di ricorrere in revisione dalle sentenze inappellabili o per indole della causa, o perchè proferite in secondo grado, come dice l' art. 15, è limitata ai casi di violazione di forme sostanziali, di falsa applicazione di legge, o di abuso di potere, come spiega l' art. 16, e produce effetto sospensivo, come soggiunge l' art. 17, interposta che sia nei termini e nelle forme prescritti dalla legge. Questi termini e queste forme vengono additate dall' intiero titolo XIV del libro VIII, ove sono in primo luogo classificate l'eccezioni che possono produrre l' annullamento, ed è quindi prescritta la procedura da seguirsi strettamente e ch' è rapida perchè la discussione non può di sua natura dar luogo a difficoltà nel decidere, mentre tutti gli elementi necessari a stabilire la sussistenza o insussistenza dei mezzi allegati si rinvengono necessariamente e facilmente nel processo e nella sentenza.

Il condannato o il suo difensore nelle 24 ore che sieguono l' intimazione della sentenza debbe secondo l' art. 729 emettere la dichiarazione di ricorso, ed il difensore nel susseguente giorno debbe presentare in cancelleria i motivi specifici, sui quali lo crede fondato, motivi che non possono essergli ignoti perchè ha avuto communicazione del processo e della sentenza. Colla presentazione di tali motivi ha termine il di lui ministero, e subentra quello del difensore d' officio presso il tribunale di revisione, a cui viene dal giudice relatore passato il ricorso dopo averlo esaminato secondo l' articolo 732, ed a cui viene intimata la proposizione della causa a forma dell' art. 737.

Quest' articolo non autorizza i difensori elettivi, perchè il rimedio della revisione provvedendo alla tutela dell' essenziale regolarità delle forme, laddove l' omissione di queste può confondere l' innocente col reo, ed alla garanzia dagli abusi di potere, non debbe servire di mezzo a frustraneo ritardo nell' amministrazione della giustizia, od a mire indirette nell' inutile impiego del tempo a discapito pur anco degl' inquisiti.

Altronde gl' inquisiti non possono temere o risentire pregiudizio dalla sollecita decisione dei ricorsi, o dall' esclusione dell' intervento di difensori diversi da quello d' officio del tribunale di revisione, perchè i difensori di prima istanza possono profittare degl' intervalli di tempo che però si frappongono colla trasmissione dei processi, e coll' esame che ne fa il giudice relatore, il procuratore fiscale, ed il difensore d' officio, per avere tutto lo spazio di dirigere a questo il di più che credessero utile di soggiungere.

Serva tutto ciò di regola per la soluzione del quesito proposto.

Roma 7 giugno 1832.

T. card. Bernetti.

LXVI.

Ordinazioni per provvedere alle riparazioni del fiume Aniene.

Reverendissimo cardinale
Agostino Rivarola
prefetto della Nostra Congregazione
delle acque chiane e paludi pontine.

Ci è stato rappresentato che sebbene le acque del fiume Aniene nella nostra città di Tivoli siano state raffrenate e regolate con un robusto muraglione, fatto erigere dal nostro predecessore Leone XII dopo la celebre e straordinaria rotta avvenuta li 16 novembre 1826, e sebbene con quest' opera, degna dalla più alta lode, siasi ridonata l' attività agli opificî, il corso alle fonti e lo splendore a quelle singo-

lari bellezze della natura; pure i pericoli affrontati e le difficoltà superate per innalzar l'acqua dall'antico livello, non che le gravi spese sostenute a quest'effetto, non sono state sufficienti a calmare i timori di nuove disgrazie sempre cresciuti in quella popolazione, e ad assicurare il governo sempre vigile sulle continue evenienze in rapporto all'indole devastatrice di quel fiume. Ci è stato inoltre fatto rilevare che secondo i rapporti della commissione speciale composta dei professori Oddi matematico, Carpi mineralogico e Folchi idraulico, acceduti sulla faccia del luogo per ordine dell'altro nostro predecessore Pio VIII nell'anno 1829, non è assolutamente sicura quella parte della città di Tivoli che trovasi alla sinistra del fiume Aniene; ed attesa la poca solidità, incert'ancora e variabile della roccia: l'abbassamento considerabile della platea avvenuto in pochi anni, il debole sostegno che il pilone somministra alle volte naturali della grotta di Nettuno, ed al monte, potrebbe temersi la rinnovazione dei funesti avvenimenti dell'anno 1826, e delle inevitabili conseguenze tanto gravi e sensibili a quegli abitanti tiburtini ed al governo.

Ci è stato eziandio fatto conoscere che la congregazione deputata e composta degli eminentissimi cardinali Giuseppe Albani, Ercole Dandini e voi, dopo di essers' individualmente portata in Tivoli, accompagnata da monsignor tesoriere della nostra Camera, onde riconoscere lo stato di quelle opere, e dopo avere maturament' esaminato e completamente discusso il partito da prendersi, nell'adunanza dei 15 settembre 1830 opinò, e ad unanimità decise, essere conveniente non solo, ma indispensabile la diversione dell'Aniene per entro il monte Catillo, proposta dalla commissione speciale. E persuasi noi per la conoscenza che abbiamo della località del fiume e di quelle situazioni, che necessario sia un provvedimento, il quale rimuova con un'opera decisiva tanti pericoli, ridoni la quiete in quella città, assicuri l'utilità che da quegli opificî deriva ai proprietari, alla capitale ed allo Stato, e ponga fine a tante spese annuali per mantenere il fiume in quel posto; desiderando inoltre, che sia tolta di mezzo ogni remora al sollecito disbrigo della stessa opera che può risguardarsi come causa pubblica e di pubblico interesse, e finalmente volendo condiscendere alle suppliche fatteci presentare dalla magistratura della città di Tivoli, con le quali implora che le nostre determinazioni appariscano, e si conservino a perpetua memoria nei modi e nelle forme più solenni: col presente chirografo, in cui abbiamo per espresso, e di parola in parola inserto il tenore del progetto della commissione speciale, a noi già presentato, le dimensioni, il metodo di esecuzione, il tempo del lavoro in esso progetto contenuto, ed ogni altra cosa quanto si voglia necessaria ad esprimersi, di nostro Motu-Proprio, certa scienza e pienezza della nostra suprema ed assoluta potestà approvando e pienamente confermando la preinserta risoluzione della congregazione deputata, ordiniamo e comandiamo che si eseguisca il progetto medesimo compilato dalla commissione speciale a cui ci riportiamo, e nel quale in sostanza si trova sviluppato il modo di allontanare dalla città di Tivoli il fiume Aniene, divertendolo dall'attuale corso e caduta, con rivolgerlo a destra sotto il monte Catillo, alla vigna Lolli, a metri 51 sopra il diversivo della stipa, ove gli si prepara un alveo sotterraneo nelle viscere del monte Catillo lungo metri 294, a due conicoli, ciascuno de' quali ha nell'imbocco (posto col ciglio all'altezza dell'attual chiusa) la larghezza di metri 10, la cui sezione è costituita da un rettangolo alto due metri, sormontato da un'arco gotico, formato di due archi circolari del raggio di metri 11 ½. Questi conicoli saranno formati colla pendenza e sezione competente: così per un largo e declive sbocco si emette il fiume nell'opposto fianco del monte, sotto l'icona del Salvatore, nella strada Quintiliolo, ove precipita nell'alveo inferiore al di là della grotta delle Sirene; e questa diversione, passando sotto la via Valeria, offre eziandio il vantaggio di risparmiare la necessaria e riclamata costruzione del gran ponte sopra l'attual chiusa, sempre pericoloso, e calcolato a sopra scudi trentamila. Concediamo poi a voi prefetto della nostra congregazione delle acque, di cui conosciamo la probità, zelo ed intelligenza, non che ai prefetti pro tempore la più ampla, libera ed assoluta facoltà di approvare quelle modificazioni al progetto, che in atto di esecuzione dal direttore si credessero adottabili; ed a voi o ai vostri successori venissero proposte; commettendovi l'intiera esecuzione di quanto sopra. E poichè riteniamo che la spesa calcolata in scudi quarantottomila, debba per le circostanze impreviste ed imprevidibili considerarsi in somma maggiore, così ordiniamo, che debba rimanere in vigore il riparto già approvato per la spesa principale, cioè per cinque decimi sopra tutte le comunità, ossia tutt' i possidenti dello Stato; per due decimi sopra la comunità di Tivoli, e per tre decimi sopra il pubblico erario; in conseguenza di che comandiamo, che il centesimo sopra imposto alla dativa reale, per ricavare i cinque decimi a carico di tutt'i possidenti dello Stato, debba conservarsi in attività, finchè siasi ottenuto da tale sovraimposta il fondo necessario. Questo fondo sarà a disposizione di voi e dei prefetti pro-tempore, da erogarsi nelle spese che occorreranno nell'andamento di simili lavori, e per quanto risguarda il sopraccarico suddetto, il nostro

monsignor tesoriere pro-tempore dovrà trasmettere ad ogni richiesta vostra e de' vostri successori i relativi ordini, sui quali voi ed i predetti successori vostri, presso i certificati dell' ingegnere esecutore, visti ed approvati dall' ingegnere direttore, possiate spedire i mandati di pagamento. Vogliamo poi, che i lavori nel genere, quantità e tempo proposto nel piano anzidetto, siano diretti dall' architetto idraulico Clemente Folchi, ingegnere della nostra congregazione, lasciando a voi la nomina di un abile ingegnere esecutore dell' opera, dipendente dall' ingegnere direttore e dalla predetta nostra congregazione, la quale terrà scrittura a parte dell' amministrazione, e resterà a cura e diligenza di monsignor tesoriere l' intiera esigenza e riparto, del quale avrà poi ragione colla detta congregazione delle acque. E per la effettuazione delle cose premesse ordiniamo a voi ed ai prefetti pro-tempore della nostra congregazione delle acque che in nome nostro facciate qualsisiano atti, decreti, diate gli ordini necessari a chi spetta: prendiate qualunqu' espediente che stimerete opportuno, e farete tutt' altro che giudicherete necessario, dandovi noi, oltre le facoltà che vi competono come prefetto della nominata nostra congregazione, tutte le altre in qualunque modo necessarie ed opportune, e specialmente di procedere anche contro le persone ecclesiastiche, secolari, regolari, ed altri in qualunque modo privilegiati ed esenti, e che per comprenderli fosse necessario farne specifica ed individua menzione, ed approvando noi d' adesso preventivamente tutto e quanto sarete per fare ed operare per la pronta esecuzione di quanto abbiamo come sopra disposto ed ordinato; essendo così mente e volontà nostra precisa ed espressa; volendo e decretando che il presente nostro chirografo, benchè non ammesso, nè registrato in Camera, vaglia e debb' aver sempre il suo pieno effetto, esecuzione e vigore colla nostra semplice sottoscrizione, e che non gli si possa da chicchessia opporre di orrezione, surrezione, nè di alcun altro vizio o difetto della nostra volontà ed intenzione, e che così, e non altrimenti, debba nelle cose premesse, e ciascheduna di esse giudicarsi, decidersi ed interpretarsi da voi, dai vostri successori, dalla detta congregazione, dalla nostra piena Camera, Rota, e da qualunque altro giudice e tribunale sebbene collegiato e composto di reverendissimi cardinali, togliendo loro ed a ciascuno di essi le facoltà ed autorità di giudicare ed interpretare diversamente, e dichiarando d' adesso preventivamente nullo, irrito ed invalido tuttociò che si facesse in contrario, benchè non siano state chiamate e sentite qualsisiano persone privilegiate e privilegiatissime, ecclesiastiche, luoghi pii, che avessero o pretendessero averv' interesse; e che per comprenderle vi fosse bisogno d' individualmente ed espressamente nominarle; non ostante la costituzione di Pio IV *de registrandis,* la regola della nostra cancelleria *de iure quaesito non tollendo,* e non ostanti ancora tutte e qualsisiano altre costituzioni nostre e dei nostri predecessori, ordinazioni, brevi, decreti, chirografi, bandi, editti, leggi, statuti, riforme, stili e consuetudini, ed ogni altra cosa che facesse o potesse fare in contrario, alle quali tutte e singole, avendone qui il tenore per espresso e di parola in parola inserito, per questa sola volta, ed all' effetto predetto pienamente, espressamente ed in ogni più valida maniera deroghiamo.

Dato dal nosrro palazzo apostolico al Vaticano questo dì 9 giugno 1832 anno secondo del nostro pontificato.

GREGORIUS PP. XVI.

LXVII.

Disposizioni risguardanti le adunanze del tribunale della sacra Rota.

NOTIFICAZIONE

Consultato l' oracolo di Nostro Signore onde sapere se nella disposizione del § 120 del regolamento disciplinare promulgato in data del 15 novembre 1831 laddove si stabiliscono costanti norme per le vacanze dei tribunali debba considerarsi compreso ancora quello della sacra Rota Romana; la Santità Sua si è degnata dichiarare, ch' esso debbe rimanerne eccettuato. Intende però Nostro Signore, che a fine di provvedere viemmeglio alla decisione delle cause di commercio, e delle altre incidentali attribuite alla sacra Rota dai nuovi regolamenti debb'aumentarsi il numero delle solite adunanze di luglio, agosto e settembre. Il tribunale pertanto in esecuzione dei sovrani comandi, e analogamente alle facoltà ad esso ingiunte ha stabilito per quest' anno il seguente ordine di adunanze nel modo e nei giorni qui appresso indicati.

22 giugno	Sarà in facoltà di ciascuna ponenza di proporre tre cause, oltre le cause di commercio, memoriali, incidenti ed appelli, escluse le cause col quinto e sesto, e col *videntibus omnibus.*
25 giugno	Il tutto come sopra.
6 luglio	Sarà in facoltà di ciascuna ponenza di proporre quattro cause, ed il resto come sopra.

9 luglio Si potranno proporre tre cause per ciascuna ponenza, ed il resto come sopra.
20 luglio Si potranno proporre quattro cause per ponenza, ed il resto come sopra.
13 agosto Congregazione rotale.
31 agosto Congregazione rotale per le cause di commercio ed appello.
10 settembre Congregazione rotale come sopra.
28 settembre Congregazione rotale come sopra.

Dato dal palazzo di nostra residenza li 10 giugno 1832.

Alessandro Spada
decano della sacra Rota.

LXVIII.

Circolare della Segreteria di Stato sul modo di giudicare le liti concernenti lo stato delle persone.

La Santità di Nostro Signore avendo riconosciuto che le cause concernenti lo stato delle persone esigono speciali provvidenze; si è degnata prescrivere quanto segue:

§ 1. Saranno esaminate e decise da cinque giudici tutte le cause laicali che risguardano lo stato delle persone introdotte o da introdursi in primo grado nei tribunali civili di Roma e delle provincie.

§ 2. Se i tribunali sono composti di sei giudici titolari, l' ultimo giudice secondo l' ordine della nota, non prenderà alcuna parte nel giudizio, e si asterrà dall' intervenire alle sessioni.

§ 3. Ai tribunali composti di tre giudici titolari saranno aggiunti due giudici supplenti per completare il numero stabilito: i supplenti in queste cause avranno il voto deliberativo.

§ 4. È in facoltà del cardinale segretario di Stato l' ordinare che tali cause si discutano in segreto, qualora la discussione pubblica potesse indurre scandalo od altri inconvenienti.

§ 5. I presidenti dei tribunali civili delle provincie sentito il parere consultivo dei giudici, potranno anch' essi decidere che la discussione sarà segreta. Dovranno rendere conto al cardinale segretario di Stato dei motivi di questa decisione, la quale sarà frattanto eseguita provvisoriamente.

§ 6. Se il cardinale segretario di Stato disapprova la decisione emanata dai presidenti; rimarranno validi gli atti e le discussioni segrete fatte in sequela della medesima: le udienze e le discussioni successive saranno pubbliche.

§ 7. Le discussioni segrete si faranno in Camera di consiglio a porte chiuse.

§ 8. È vietata la stampa e la notifica per atto di cursore delle memorie o allegazioni, e dei sommari: le allegazioni o memorie coi sommari si depositeranno manoscritte nelle mani del cancelliere: esso dovrà distribuirle ai giudici, e comunicarle alle parti, inserendo l' originale nel fascicolo della causa.

§ 9. Ai giudici ed ai cancellieri è imposto il segreto in ordine alle opinioni particolari, ai fatti relativi alla causa, alle comparse, memorie, allegazioni e documenti prodotti.

§ 10. I cancellieri riterranno per le cause da discutersi in segreto protocolli e registri particolari: i fascicoli dovranno essere separati dagli altri e custoditi gelosamente: non potranno mostrarsi che alle sole parti ed ai loro procuratori.

§ 11. Gli atti delle altre cause, per le quali non è ordinata la discussione segreta, nei tribunali composti di due turni, saranno scritti ed inseriti nel protocollo e nei registri del primo turno.

§ 12. Le prescrizioni contenute nei §§ 4 al 10 sono applicabili ai tribunali d' appello.

Quelle del § 8 sul divieto della stampa saranno osservate anche nel tribunale della sacra Rota.

§ 13. Le disposizioni del presente ordine circolare dovranno eseguirsi sotto pena di nullità: salva l' applicazione delle pene disciplinari, a norma dei casi e delle circostanze.

Dalla Segreteria di Stato li 11 giugno 1832.

T. card. Bernetti.

LXIX.

Sopra quesito proposto si dichiara dalla Segreteria di Stato che le ferite semplici sono comprese nella categoria dei delitti maggiori.

Q. L' art. 474 libro VII titolo I del regolamento organico di procedura criminale firmato il 5 novembre 1831 addimostra per incidenza chiaramente che il crimine di ferita non accompagnata da circostanze qualificate come cicatrici perpetue deformanti, mutilazioni, paralisi, storpiamento e simili, e non prodotte da istromento incidente o comburente, appartengano alla classe dei delitti minori, e perciò di competenza pel giudizio in prima istanza dei giudici singolari, cioè dei governatori ed assessori legali; ciò non ostante per altro vi è chi sostiene che non potendo le leggi di procedura variare quelle di diritto, debbono le ferite di qualunque genere, e con qualunque istromento inflitte essere di competenza dei tribunali di prima istanza di delegazione, come prescrive, secondo ne pensano alcuni, l' ante-

cedente editto di Segreteria di Stato del 5 febbraio 1816, sebbene anche questa legge vedasi bastantemente diretta a voler colpire le ferite pur prodotte dalle suddette armi incidenti, perforanti o comburenti, essendo il suo principale scopo di porre un freno all' abuso di far uso delle armi dell' enunciato genere. Stante dunque l' accennata diversità di parere sulla competenza del crimine in discorso si richieggono le necessarie dilucidazioni.

R. Per togliere ogni dubbio in punto alla facoltà presunta esercibile finora dai governatori, di abilitare i rei di ferita semplice prodotta da istromento non comburente o incidente a difendersi fuori di carcere è sufficiente di osservare che l' art. 14 del regolamento di procedura criminale nelle disposizioni preliminari ha stabilito per base, doversi risguardare per delitti minori quei che si puniscono con pene pecuniarie, o con pene afflittive non eccedenti un anno d' opera. Da questa base, (ripetuta nell' art. 469 all' occasione di trattare della procedura pei delitti minori) non potendo declinarsi, e subito che l' editto del 5 febbraio 1816 punisce con due anni di opera le ferite semplici benchè prodotte da istromento soltanto contundente, ne viene di conseguenza che per le medesime non può per ora essere applicabile la disposizione dell' art. 474 fino a che la legislazione penale rimane nello stato attuale in cui sono comprese nella categoria dei delitti maggiori.

Roma 12 giugno 1832.

T. card. Bernetti.

LXX.

Risoluzione della Segreteria di Stato sopra un quesito proposto relativo ai salvacondotti.

Q. Un contumace per delitto qualunque che offre di presentarsi in conformità dell'art. 632 del regolamento organico di procedura criminale per esser esaminato o custodito, dopo l' informativo, può ottenere il salva–condotto per essere rimandato con precetto di presentarsi al dibattimento, dopo espleti gl' incombenti portati dal salva–condotto medesimo, ed a seconda di quanto dispone l' art. 639 del regolamento medesimo?

Pare che la legge non porti distinzione di reo, e che simile beneficio si accordi in genere al contumace che offre di presentarsi come reo volontario. Difatti a qual vantaggio del medesimo il salva–condotto, se potesse ritenersi dalla giustizia dopo l' esame? La presentazione per simile oggetto non avrebbe bisogno di garanzia; perchè la sola sua spontaneità fino all' ultimazione potrebbe senz' alcuna cautela mandarsi ad effetto. Ma la legge ha voluto con simile mezzo avere nelle mani i rei, ed evitare contumaciali giudizi; mentre con una libertà provvisoria non viene tolto alla giustizia di punire indistintamente i veri rei; lasciando anche una via all' innocenza indebitamente accusata.

R. La risposta negativa ne discende per necessaria conseguenza da tutto il contesto del titolo V libro VIII, e precisamente poi dagli stessi articoli 632 e 639 citati nel quesito. Il primo di questi articoli parla distintamente dei due soli casi in cui può venire accordato, cioè al contumace che offre di presentarsi in causa propria, ed al contumace che indotto come testimonio in separata e distinta procedura può essere nella medesima riputato utile al discuoprimento della verità colle sue dichiarazioni. Quanto a quest' ultimo l' art. 639 discende alle disposizioni da adottarsi per assicurargli libero il ritorno al luogo da cui è partito, ma quanto all' altro cioè al contumace che dimanda il salva–condotto all' autorità inquirente su di lui, la legge non discende ad altra misura, perchè il salva–condotto serve all' unico oggetto di assicurarlo da ogni molestia durante il viaggio per presentarsi; nè può trarsi all' altro vantaggio che vorrebbe darglisi nel quesito proposto, cioè di rimandare il contumace con precetto di presentarsi al dibattimento dopo espleti gl' incombenti portati dal salva–condotto, poichè questa misura sarebbe equivalente all'abilitazione di difendersi a piede libero.

In tale proposito rendesi osservabile che simili abilitazioni sono state limitate alla sola categoria di alcuni fra i delitti minori, dei quali la legge ha espressamente parlato all' art. 474; nè sono state autorizzate pei delitti maggiori nella vista di allontanare per la frequenza con cui venivano in addietro ammesse, un mezzo di lasciar quindi le procedure abbandonate e deserte, ed uno stimolo di provocazione permanente alle parti offese e danneggiate per suscitare nuovi delitti vedendo in libertà gli offensori prima di essere giudicati.

Nè poteva il titolo V del libro VIII trattare delle abilitazioni subito che parla unicamente dei salva–condotti; come non poteva avere la vista che nel quesito si suppone di evitare i giudizi contumaciali subito che il titolo XI del libro VII prescrive il metodo di procedura da tenersi quando l' inquisito non è nella forza della giustizia.

Altronde gli articoli 125 e 126 del regolamento autorizzano i tribunali nei delitti maggiori a prendere le occorrenti provvidenze di equità quando i risultati delle procedure sono equivoci, inefficaci, o esclusivi la reità.

Roma 19 giugno 1832.

T. card. Bernetti.

LXXI.

Circolare della Segreteria di Stato declaratoria delle spese di punitiva giustizia.

La Santità di Nostro Signore volendo provvedere alle spese indispensabili per l' amministrazione della giustizia punitiva, ha dichiarato e prescritto quanto siegue:

§ 1. Sono spese di giustizia punitiva

1.° i salari dei cursori per le citazioni, intimazioni ed altri atti del loro ministero nei giudizi criminali;

2.° gli accessi per assumere i corpi dei delitti, e per fare gli atti ed esperimenti di verificazione contemplati nella tariffa del 18 febbraio scorso, art. III;

3.° le indennità dovute ai testimoni chiamati avanti i tribunali, a forma della stessa tariffa, art. IV;

4.° gli emolumenti dei periti nei casi, e con le distinzioni espresse nell' articolo V della suddetta tariffa;

5.° le diete ai giudici processanti ed ai cancellieri per le commissioni relative alla processura, come all' art. VI della citata tariffa;

6.° il rimborso dovuto ai medesimi processanti per la carta d' impiegarsi nella compilazione dei processi;

7.° la stampa delle citazioni delle intimazioni, degli avvisi o chiamate delle difese per officio dei ristretti, dei processi e delle sentenze.

§ 2. Ad ogni officio di cursori, qualunque sia il numero degli esercenti, è accordato un assegno, divisibile fra di essi a quote eguali, cioè:

Ad ogni officio presso i governatori, assessori legali, o altri giusdicenti che ne fanno le veci per l' ammministrazione della giustizia punitiva nei capoluoghi di legazione, mensuali scudi due;

Ad ogni officio presso un tribunale di terza classe, scudi quattro;

Presso un tribunale di seconda classe, scudi cinque;

Presso un tribunale di prima classe o di appello, scudi sei.

§ 3. Mediante questo assegno mensuale i cursori non avranno diritto di percepire dall' erario verun emolumento o rimborso, sia per gli atti criminali, sia per assistere alle udienze o discussioni, sia per affiggere gli editti, le notificazioni, gli avvisi, i decreti o sentenze, e qualunque atto che potrà emanarsi dall' autorità giudiziaria o amministrativa, sia finalmente per qualunque servigio che presteranno al giudice o tribunale, a cui sono addetti.

§ 4. Nondimeno rimane salvo ai cursori il diritto di conseguire o ripetere i loro emolumenti dai condannati o dagli aderenti al fisco nei casi preveduti dagli articoli 165 e 448 del regolamento organico e di procedura criminale.

§ 5. Le indennità dovute ai testimoni, si pagheranno in virtù di mandati del presidente del tribunale, diretti al preposto locale del registro.

Per ottenere il mandato dovranno i testimoni esibire la copia delle citazioni, o intimazioni loro presentate.

Il mandato sarà scritto in fondo delle copie, e sarà firmato dal presidente e dal cancelliere.

§ 6. Le altre spese enunciate nel § 1 numeri 2.° 4.° 5.° 6.° si pagheranno in virtù di mandati del preside della provincia coi fondi che sono destinati, e che saranno accresciuti, quando occorra da monsignor tesoriere generale.

Questi mandati dovranno rilasciarsi sulla presentazione delle note sottoscritte dagli officiali a cui si debbe il rimborso o l' emolumento, e certificate vere dal presidente del tribunale e dal procuratore fiscale.

§ 7. I salari fissi dei cursori e le spese delle stampe, come al suddetto § 1 num. 1.° e 7.° si pagheranno in virtù di mandati di monsignor tesoriere generale.

I mandati per le spese delle stampe si rilascieranno previa l' esibizione delle note firmate dagli stampatori, e certificate vere nel modo prescritto dal § precedente.

§ 8. Col presente ordine circolare è derogato alle disposizioni anteriori sulle spese di giustizia punitiva: esso non riguarda i tribunali di Roma.

Roma 30 giugno 1832.

T. card. BERNETTI.

LXXII.

Disposizioni preliminari relative al nuovo consiglio di liquidazione, ed alla direzione generale del debito pubblico.

1. Il consiglio di liquidazione del debito pubblico è composto:

1.° Dal direttore del debito pubblico che ne sarà il presidente.

2.° Da monsig. commissario generale della reverenda Camera, che potrà farsi rappresentare da uno dei sostituti.

3.° Da quattro consultori da scegliersi e nominarsi dalla Santità di Nostro Signore fra distinti ed accreditati soggetti della capitale e delle provincie.

4.° Dal segretario del debito pubblico che

ne redigerà gli atti; e dal computista della direzione.

2. Il consiglio si radunerà una volta in ogni settimana presso il presidente direttore del debito pubblico.

3. Il consiglio esaminerà i progetti e dimande di liquidazione che gli verranno presentate dal direttore del debito pubblico sulle petizioni dei creditori e ricorrenti: dopo analoghe discussioni ed esame, ne farà redigere le motivate deliberazioni per essere sottoposte in doppia copia ed in forma di stati analitici all'approvazione della congregazione di revisione, cui verranno sottoposte altresì le intere posizioni e i documenti relativi alle deliberazioni suddette. La congregazione di revisione ritornerà una copia co' suoi rilievi ed approvazione.

4. Le deliberazioni del consiglio, definite che siano dalla congregazione di revisione, verranno trasmesse alla direzione del debito pubblico, la quale procederà sui propri registri alla iscrizione delle partite approvate o agli annotamenti di ripulsa per quelle rigettate, ed al rilascio dei titoli di credito ed a qualsivoglia altro atto di corrispondenza, comunicazione ec., i quali atti tutti saranno a cura e responsabilità del direttore che unitamente al segretario li spedisce direttamente senz' alcuna altra dipendenza: i soli certificati di credito, per rispetto del metodo in corso, proseguiranno ad essere sottoposti alla firma di monsig. tesoriere generale.

5. Il consiglio procederà senza ritardo alla liquidazione del debito non peranche liquidato, e che a forma delle vigenti leggi si trova capace di liquidazione: darà perciò le opportune disposizioni, onde la direzione del debito pubblico formi uno stato delle istanze dei ricorsi tutt' ora pendenti; come pure procederà prontamente alla rettificazione e definitiva liquidazione di quella parte del debito pubblico che tuttora si paga provvisoriamente qualunque sia il titolo, per cui rimane sospesa la definitiva liquidazione.

6. Lo stesso consiglio rimane esclusivamente incaricato di discutere o riferire alla Segreteria di Stato le vertenze concernenti il debito residuale del monte di Milano dipendente dagli effetti delle convenzioni diplomatiche, e di formare i progetti delle risoluzioni da prendersi.

7. La Santità di Nostro Signore avendo deliberato che siano riuniti alla direzione del debito pubblico i pagamenti di tutte le pensioni e giubilazioni civili, militari, anche di riforma e di quiescenza, e dei sussidi stabili e temporanei, degli assegni ecclesiastici e caritativi, tanto ordinari che straordinari, e di ogni altra passività perpetua o temporanea a carico del pubblico erario che si effettuano sia dalla computisteria generale della Camera, sia da qualunque altro dicastero (ad eccezione di quelle sole passività che tassativamente sono fondate sopra fondi che rimangono in potere del governo e sue diramazioni), ed avendo pure deliberato la Santità Sua che passino egualmente alla detta direzione le pensioni che attualmente si pagano dalla cassa delle giubilazioni ora dipendente dalla Segreteria di Stato, il consiglio di liquidazione viene specialmente incaricato di passare ad esame tutte le dette passività, e farne una giusta classificazione, e quindi sopra ciascuna classe emettere un ragionato voto di massima, onde basare i motivi della decretata futura rettificazione: un tal voto verrà subordinato alla congregazione di revisione, la quale, approvate che ne avrà le massime, commetterà l'esame di dettaglio dei titoli delle singole partite, ed il consiglio procederà alla liquidazione parziale nei modi stabiliti per tutti gli altri rami formanti il debito pubblico.

8. Per non arrestare il pagamento delle passività notate nel precedente articolo, la direzione del debito pubblico resta incaricata di eseguirla provvisoriamente sopra gli elenchi, che le verranno rimessi con tutta la possibile speditezza dalla computisteria generale della reverenda Camera, dal direttore della cassa delle giubilazioni e dagli altri dicasteri che ora pagano le suddette passività.

9. Le giubilazioni, o altri assegni qualunque da concedersi nel tratto successivo del tempo saranno liquidati dal consiglio suddetto, a termini delle veglianti leggi nei limiti dei fondi accordati nel preventivo e delle sovrane concessioni.

10. Il consiglio, come quello che ha la superiore vigilanza sopra ogni oggetto relativo al debito pubblico, esaminerà e farà i suoi rilievi sul conto preventivo e consuntivo in ciascuno anno alla direzione, prima che venga esibito al dicastero competente a forma delle leggi. Esaminerà del pari il preventivo trimestrale, dietro il qual esame verrà invitata la Tesoreria generale a pubblicare l' ordinaria notificazione per l' ammissione a pagamento del debito pubblico tanto perpetuo, che temporaneo.

11. La direzione del debito pubblico avrà per norma delle sue operazioni il regolamento del 19 agosto 1822, salve le modificazioni ed ampliazioni che risultano dalle presenti disposizioni e da quando potrà ulteriormente stabilirsi. Nei casi non preveduti dal detto regolamento il direttore prenderà norma e direzione dal consiglio di liquidazione.

12. Il consiglio di liquidazione resta incaricato di formare e sottoporre alla congregazione di revisione un regolamento per l'organizzazione interna della direzione del debito pubblico, determinando lo stato normale degl' impiegati e degl' indennizzi di ciascuno di essi, avendo in mira l' economia, la semplicità ed il buon servizio.

13. Il direttore del debito pubblico, in vista delle molteplici gravi cure, di cui dalle recenti sovrane disposizioni viene incaricato, è dispensato da ogni cooperazione nell' amministrazione della cassa di ammortizzazione, e ciò anche nel previdibile caso di doversi collocare altrove l' ufficio di amministrazione.

Dalla Segreteria di Stato li 9 luglio 1832.

T. card. Bernetti.

LXXIII.

Circolare della Segreteria di Stato, colla quale si determinano più precisamente il rango e le attribuzioni dei cancellieri e vice-cancellieri presso i tribunali.

Essendosi riconosciuta la necessità di determinare più precisamente il rango e le attribuzioni dei cancellieri e vice-cancellieri presso i tribunali, si dichiara e si ordina quanto siegue:

§ 1. Le cancellerie dei tribunali civili e criminali e dei tribunali d' appello sono divise in due sezioni: una per le cause civili, l' altra per le cause criminali;

§ 2. Ogni sezione è composta
di un capo,
di un sostituto,
di uno scrittore.

§ 3. Vi sarà un commesso archivista addetto ad amendue le sezioni.

§ 4. Una delle due sezioni avrà per capo il cancelliere del tribunale; questa si chiamerà prima sezione.

L' altra avrà per capo il vice-cancelliere, e prenderà il titolo di seconda sezione.

§ 5. Il cancelliere del tribunale eserciterà la vigilanza ed il potere disciplinare sopra amendue le sezioni, e sopra tutti gli officiali ed impiegati di cancelleria, compreso il vice-cancelliere.

§ 6. Nel caso di mancanza o di legittimo impedimento, il cancelliere e il vice-cancelliere per gli affari appartenenti alle loro sezioni, saranno suppliti dai sostituti rispettivi.

Il potere attribuito al cancelliere dal § precedente rimarrà avocato durante la mancanza o legittimo impedimento del medesimo al presidente del tribunale.

§ 7. Il vice-cancelliere ha il primo rango fra gli officiali di cancelleria dopo il cancelliere: nella sua sezione è riputato capo d' officio: ha la firma degli atti e non ha altra dipendenza dal cancelliere del tribunale, fuori di quella che risulta dal disposto nel § 5.

§ 8. Il cancelliere ed il vice-cancelliere non potranno assentarsi senza il permesso in iscritto del presidente del tribunale.

Gli altri officiali ed impiegati di cancelleria non potranno assentarsi senza il permesso in iscritto del cancelliere.

§ 9. Gli emolumenti degli atti criminali e degli atti civili saranno depositati nelle mani del cancelliere del tribunale per essere divisi, com' è prescritto nel § 2 dell' ordine circolare in data 5 maggio scorso num. 20574.

Il vice-cancelliere ne avrà la quota proporzionata all' onorario mensuale.

§ 10. Il commesso archivista terrà in custodia tutti gli atti e tutte le carte già esistenti presso i cancellieri delle cessate preture, oltre gli atti e le carte della cancelleria del tribunale a cui è addetto.

§ 11. Gli emolumenti che provengono dall' archivio entreranno nella massa comune.

§ 12. Queste disposizioni non risguardano le cancellerie dei tribunali di Roma.

Roma 31 luglio 1832.

T. card. Bernetti.

LXXIV.

Disposizioni risguardanti la sistemazione della provincia e legazione di Urbino e Pesaro.

NOTIFICAZIONE

Tommaso della S. R. C. card. Bernetti diacono di s. Cesareo, della Santità di N. S. Papa Gregorio XVI segretario di Stato.

Volendo la Santità di Nostro Signore dare una definitiva sistemazione amministrativa alla provincia di Urbino e Pesaro, e coordinarla ad un tempo ai bisogni delle due sue parti montana e marittima, ed ai riguardi dovuti al suo erario, si è degnata ordinarci con oracolo di sua viva voce le seguenti disposizioni che ci affrettiamo di portare a conoscenza del pubblico.

Art. 1. La provincia di Urbino e Pesaro seguirà ad essere una nei suoi attuali confini e conserverà costantemente il suo rango presente di legazione.

2. Essa si comporrà di due parti distinte ed eguali in onorificenza e privilegi fra loro, delle quali una avrà per capo-luogo Urbino, e l'altra Pesaro.

3. L' una e l' altra parte seguiranno a comprendere nella loro circoscrizione i territori che ora appartengono a ciascuna di esse nel giudiziario, giusta il ripartimento territoriale attualmente vigente.

4. L' amministrazione delle rendite e delle spese provinciali di ambe le parti sarà indivisa, e quindi vi sarà un solo consiglio pro-

vinciale ed una sòla commissione amministrativa delle suddette rendite e spese.

5. La residenza del governo della provincia unitamente alla segreteria generale rimarrà per un semestre da maggio ad ottobre inclusivamente in Urbino, e per l' altro da novembre ad aprile inclusivamente in Pesaro.

Il consiglio provinciale si adunerà nel capoluogo in cui si troverà la residenza del governo all' epoca della sua convocazione.

6. Accadendo che per qualunque siasi motivo il preside dell' intiera provincia abbia da trovarsi assente dal capo-luogo, in cui gl' incombe di risiedere nella rispettiva stagione, la residenza del governo e della segreteria generale non lascierà per questo di rimanere nel capo-luogo, da cui il preside trovasi assente. Quest' articolo è applicabile in modo speciale al tempo, in cui durante la fiera di Senigallia, il preside suole fare dimora in questa città.

7. Ciascuno de' due capo-luoghi avrà la sua congregazione governativa che vi farà residenza e vi eserciterà le sue funzioni per tutto l' anno. Il fondo che ora è assegnato per l' unica congregazione governativa attualmente esistente, sarà diviso in due parti uguali, e formerà esso solo l' onorario degli otto consiglieri che le formeranno colle norme e colle competenze in vigore presso le delegazioni di second' ordine.

8. Nei sei mesi durante i quali il preside della provincia risiederà in uno dei due capoluoghi, rimarrà nell' altro alla testa della pubblica amministrazione e presiederà alle adunanze della congregazione governativa sotto la dipendenza del preside della intiera provincia, quello dei rispettivi consiglieri che il preside stesso sarà per designare a sua libera scelta. Il consigliere prescelto avrà seco pel disimpegno delle sue funzioni quel numero d' impiegati prelevati dalla segreteria generale, che il preside riputerà sufficiente.

L' attuale luogotenente di Urbino prenderà la denominazione di assessore legale per la parte montana della provincia, come l' assessore legale attualmente addetto alla città di Pesaro si denominerà tale per la parte marittima. Amendue disimpegneranno le stesse funzioni, ciascuno però nella rispettiva parte della provincia.

9. La commissione amministrativa delle rendite e spese provinciali seguirà la residenza del governo sì nell' uno che nell' altro capo-luogo.

10. In amendue i capo-luoghi vi sarà il rispettivo archivio di legazione, che di anno in anno andrà formandosi collo spoglio di tutti gli atti e posizioni spettanti alla correlativa parte della provincia, cosicchè non vi dovranno passare, o rimanere gli atti che si riferiscono esclusivamente all' altra parte della provincia. Riguardo agli affari non più pendenti, gli atti correlativi rimarranno in quello dei due archivi, nel quale si trovano attualmente. Gli atti che concerneranno in seguito non una sola, ma complessivamente amendue le parti della provincia, saranno depositate in distinte copie sì nell' uno che nell' altro archivio, però in quanto alle sole decisioni che verranno adottate; il di più delle rispettive posizioni rimarrà nel luogo, in cui sarà nata la decisione.

11. Sarà da curarsi che gli stessi fondi, i quali sono ora accordati per l' officio della luogotenenza di Urbino, bastino per supplire alla spesa dei pochi impiegati che dovranno aggiungersi alla segreteria generale in conseguenza della nuova sistemazione della provincia.

12. Tanto l' università degli studi esistente in Urbino, quanto l' ospedale dei mentecatti esistente in Pesaro sono dichiarati stabilimenti dell' intiera provincia, e come tali amendue dovranno avere un sussidio annuo a carico della medesima.

Dalla Segreteria di Stato 4 agosto 1832.

T. card. Bernetti.

LXXV.

Disposizioni risguardanti il bollo degli affissi ed inviti pei lavori pubblici che in luogo delle delegazioni si amministrano ora dai consigli provinciali.

Il commissario generale della reverenda Camera Apostolica ha ricevuto dall' eminentissimo signor cardinale segretario di Stato un venerato foglio in data 8 corrente del seguente tenore.

« Hanno rappresentato alcune delegazioni » che le dichiarazioni emesse dalla tesoreria » in favore degl' inviti e affissi pei lavori pubblici, che in luogo delle delegazioni si amministrano oggi dai consigli provinciali, non » vogliono dagli agenti del bollo e registro » ammettersi, stante la diversità della forma » data dall' editto del 5 luglio 1831 a questa » parte dell' amministrazione. Ora essendosi » conosciuto che nella sostanza militano in favore degli atti che fanno li consigli provinciali, quelle stesse considerazioni che militano in favore delle delegazioni, monsignor » commissario farà conoscere all' amministrazione del registro che gli avvisi dei consigli » provinciali, o dei consigli d' arte da essi incaricati per invitare gli oblatori ai lavori loro » affidati in amministrazione sono esclusi dal » bollo, come altresì le perizie, piante, disegni

» e profili che si fanno allo stesso scopo, e i » scandagli, preventivi e capitolati corrispon- » denti, sino a tanto che per l' incanto e ag- » giudicazione non si è fatto diritto al parti- » colare offerente di stipolarne il processo ver- » bale. Imperciocchè da quando debbono inse- » rirsi nei verbali di aggiudicazione divengono » soggetti così gl' inviti, affissi, come i spac- » cati, piante, profili, scandagli, preventivi e » capitolati. alla vidimazione per bollo ed al » pagamento delle tasse competenti di bollo e » registro; siccome pure in addietro lo dive- » nivano gli atti delle legazioni e delle dele- » gazioni.

» Le stesse distinzioni dovranno farsi e le » dichiarazioni stesse applicarsi agli atti che si » fanno dalle congregazioni consorziali delle » acque nelle legazioni.

» La riserva che fosse apposta nel verbale » di aggiudicazione dell' approvazione supe- » riore, o della vigesima, e sesta, non debba » punto ritardare che vengano nell' atto del- » l' aggiudicazione pagate le tasse, salvo al- » l' aggiudicatario di ripeterne l' importo da » chi ottenesse il lavoro per aumento di vige- » sima e di sesta, e non in altro caso.

» Contemporaneamente si spedisce avviso » alle legazioni e delegazioni di questa decla- » ratoria, e dell' esecuzione affidatane a mon- » signor commissario della reverenda Camera » Apostolica ».

Dalla Segreteria di Stato 8 agosto 1832.

T. card. Bernetti.

Si affretta quindi il commissario scrivente a darne partecipazione alle SS. VV. illustrissime per propria intelligenza non meno, ma perchè possano diramare ai singoli preposti del bollo e registro le determinazioni contenute nel citato foglio.

Dalle stanze di Monte Citorio 11 agosto 1832.

Angelo M. Vannini
commissario gen. della R. C. A.

LXXVI.

Circolare della Segreteria di Stato sull' abuso di assumersi più di un perito nelle cause criminali senza la voluta necessità, e sull' indennizzo di viaggio ai testimoni.

Lo zelo di talune autorità amministrative e giudiziarie ha fatto conoscere che tanto nell' assunzione dei corpi di delitto, quanto in occasione di accessi giudiziali, si è in molti governi e tribunali introdotto l' abuso di servirsi sempre dell' intervento di due periti con grave dispendio del pubblico erario, fuori del caso, in cui realmente lo esigga l' importanza dell' operazione, o sia necessario per le viste della punitiva giustizia. Gli articoli 171, 220 e 224 del regolamento di procedura criminale dei 5 novembre 1831 nell' autorizzare i governatori ed i processanti a valersi dell' opera di uno o due periti, avevano avvertito che ove occorresse « all' opportunità, e secondo l' im- » portanza dell' oggetto » potevano nominare due periti invece di uno solo. Questa facoltà meramente potestativa ed essenzialmente dipendente dalla qualità e gravezza intrinseca del delitto o dalla speciale singolarità dei casi, è stata invece estesa in molti luoghi anche ai titoli più leggeri, anche ai fatti che non presentano la menoma necessità o vantaggio pel discuoprimento del vero, e solo nella vista di recare un inutile dispendio alla reverenda Camera Apostolica. Quindi è che la Santità di Nostro Signore volendo togliere quest' inconveniente, ha ordinato di dichiarare che alla riserva dei titoli di particolare atrocità, o di vera gravissima importanza, si limitino i governatori ed i processanti a servirsi ordinariamente di un perito soltanto, salvo che le particolari circostanze esigganno la nomina di due o più dei medesimi; nel qual caso dovranno i governatori e processanti giustificarne la ragione nello spedire le note ai presidenti pel rilascio dei mandati. Restano pertanto i medesimi presidenti incaricati di sospendere il rilascio di tali mandati e di obbligare i governatori ed i processanti a sborsare del proprio l' emolumento che indebitamente fosse stato percetto dai periti, ove venisse contravvenuto agli ordini suddetti.

Si è anche riferito a Nostro Signore, presso le osservazioni di non pochi funzionari amministrativi e di alcuni presidenti dei tribunali, l' altro inconveniente del dispendio gravissimo che arreca all' erario il pagamento delle spese di viaggio ai testimoni che sono chiamati avanti i tribunali ad intervenire alla discussione personale, e la convenienza di diminuire la tariffa stabilita dalla tassa per le spese criminali dei 18 febbraio prossimo passato all' articolo IV num. 1.°, 2.°

Il Santo Padre perciò valutando le osservazioni suddette, e facendo elogio allo zelo dei diversi funzionari dell' ordine amministrativo e giudiziario che si sono resi solleciti di proporre uniformemente il modo da diminuire la gravissima spesa, proseguendo in sostanza nel sistema che trovavasi già in corso nella massima parte dello Stato, ha ordinato che ai testimoni chiamati dai tribunali e che debbono percorrere più di un miglio fino alla residenza del tribunale ove si propone la causa, debbansi somministrare baiocchi cinque per ogni

miglio di accesso, senza calcolare il viaggio di ritorno, e baiocchi sei nello stesso modo a quelli che giustificano di esser venuti in vettura.

Roma 25 agosto 1832.

T. card. Bernetti.

LXXVII.

Circolare della Segreteria di Stato colla quale si dichiara cessata la giurisdizione contenziosa di succollettori o commissari degli spogli, e si stabiliscono le massime in proposito.

Sul dubbio insorto se la giurisdizione contenziosa ch' esercitavasi in passato dai succollettori degli spogli sia colpita dai nuovi regolamenti giudiziari, la Santità di Nostro Signore ha dichiarato e disposto quanto siegue:

§ 1. La giurisdizione contenziosa dei succollettori o commissari degli spogli è cessata.

§ 2. Non v' è bisogno del ministero dei giudici o tribunali affinchè la camera degli spogli, e per essa la sacra congregazione *de Propaganda fide* cessionaria dei medesimi a forma del Motu-Proprio della sa. me. di Pio VII in data 19 giugno 1817, acquisti il possesso dei beni che appartengono ai vescovati e beneficii vacanti, ed ai regolari che muoiono *extra claustra.*

Questo possesso si trasferisce nella camera degli spogli, e per essa nella congregazione *de Propaganda fide, ministerio iuris,* appena avvenuta la vacanza dei vescovati e benefizi, o la morte dei regolari fuori del chiostro.

§ 3. Potranno quindi i succollettori o commissari in nome della Camera degli spogli, e per essa della congregazione *de Propaganda fide,* prendere di propria autorità il materiale possesso dei medesimi beni tanto stabili che mobili o semoventi, senza ministero di giudici o tribunali, e senza premettere alcuna citazione o intimazione.

§ 4. Tutte le cause o controversie che risguardano in qualunque modo l' interesse della camera degli spogli, saranno trattate e decise come cause fiscali, in conformità del regolamento particolare per le cause del fisco e della Camera Apostolica promulgato il 5 ottobre 1831 e con le norme prescritte nel titolo XI del regolamento di procedura, e nell' ordine circolare del 30 maggio scorso, numero 18604.

Roma 6 settembre 1832.

T. card. Bernetti.

LXXVIII.

Deliberazione colla quale si dichiarano esenti dal bollo le copie delle risoluzioni consiliarie comunitative le quali rimettonsi per l' approvazione alle autorità superiori.

Le risoluzioni che si prendono nei pubblici consigli comunali, tanto in vista delle precedenti disposizioni, quanto delle recenti non possono avere alcun effetto se non dopochè il superiore dicastero della provincia ne abbia conosciuta la regolarità. Nasce da ciò l' obbligo che corre alle singole magistrature di rassegnargli le copie di dette risoluzioni, e tali copie debbano essere autenticate dai rispettivi segretari comunali, perchè la superiorità possa esser certa che sono conformi all' originale. Ora quanto è conveniente che gli atti originali del consiglio siano distesi sopra carta munita di bollo, altrettanto è inconveniente di esigere lo stesso per le copie di tali atti che le magistrature sono obbligate di rassegnare per l' unico oggetto dell' esame e della sanzione sopradetta, sebbene siano autenticate dai segretari: tanto più che si è avuta sempre e seguita tuttora la prattica di stendere le dette copie in carta libera per tutte quante le provincie.

Piaccia ora all' amministrazione generale del bollo e registro di dare in questi termini a chi occorre le sue disposizioni, onde cessi l' aggravio di cui si è querelato l' emo legato di Urbino e Pesaro.

Dalla Segreteria di Stato li 7 settembre 1832.

T. card. Bernetti.

LXXIX.

Circolare colla quale si provvede all' abuso di aprire pubbliche spezierie in qualunque comune dello Stato.

Avendo io ognora volto l' animo a prevenire ed impedire gli abusi, massime quando sia per essi minacciata e compromessa la pubblica salute, gravissimo sconcerto ebbi a rimarcare derivante dall' arbitrio di aprire pubbliche spezierie in qualunque comune dello Stato, sebbene altre già n'esistessero sufficienti ai bisogni delle rispettive popolazioni. Se in ogni ramo d' industria la libertà è di stimolo e di impulso ad avvantaggiare il commercio, a facilitare le contrattazioni ed a procurare l'utile reciproco dei consumatori e dei possidenti, in fatto di medicinali è tal cosa nocevolissima. Difatti siccome la massima parte dei farmachi è soggetta a corrompersi dopo un certo tempo se di essi uno speziale non abbia sufficiente smercio, è costretto a distruggerli, se voglia es-

sere onesto, ovvero di venderli come sono con detrimento degl' infermi, i quali in tal modo si comprano la morte. Nè è a dirsi generalmente che la moltiplicità degli speziali faccia nascere fra loro una lodevole emulazione, d'onde emerga il miglior servigio della popolazione, essendochè trattandosi di una professione che obbliga a forti spese, sia per la provvista dei buoni farmachi di non lieve costo, sia per la loro conservazione, sia per sostituirne altri ai guasti, non è sperabile che uno speziale quando non abbia spaccio sufficiente ed un lucro moderato si tenga perfettamente in regola. Spesse volte poi accade, ed una funesta esperienza il dimostra che per procurarsi una più abbondante vendita, o si pongono in segreta conventicola col medico e seco d' accordo dispendiano i malati, o danno medicinali cattivi o almeno inefficaci, o ne sostituiscono degli altri a quelli prescritti, mentre mancano di mezzi per avere di tutti il fornimento, o infine non somministrano le giuste dosi. Con questi artificî ingannano le popolazioni, e sono causa che vadano al sepolcro molt' individui che per mancanza di buoni medicinali non poterono ricuperare la perduta salute. Volendo io porre assolutamente un riparo a tanto male, vidi essere il miglior espediente quello di togliere la suddetta effrenata libertà, che n' è la più vera causa non che gli altri di tener sorvegliate le spezierie, di farle improvvisamente all' evenienza dei casi visitare, di assoggettare alle meritate penali gli speziali che non si trovassero in regola, ed anche occorrendo di farne chiudere le officine, è perciò che faccio noto a ..... aver io adottate le seguenti deliberazioni, di cui la prego curare l' osservanza a mezzo delle rispettive locali autorità.

Art. 1. Non potrà aprirsi alcuna nuova spezieria in nessuna comune dello Stato, se prima non siasi ottenuto il mio esplicito permesso, e quindi dovrà a me promoversi documentata istanza la quale o dovrà essermi trasmessa da codesta .... con le opportune osservazioni e parere, o venendo a me direttamente promossa, ne sarà dessa ricercata.

2. Chiunque si attenterà d' istituire alcuna nuova spezieria senza tale permesso, dovrà essergli chiusa e biffata sul fatto, ed attendere le mie decisioni perchè possa riaprirsi.

3. Aderito che io abbia all' istanza perchè l' apertura della spezieria possa dirsi legale dovrà riportarsi il così detto *aperiatur* dal presidente di questa commissione generale consultiva di polizia medica, cui incomberà di farne in prima eseguire rigorosa visita per accertarsi se vi siano in quantità sufficienti e di ottima qualità tutti i medicinali prescritti dalla nota *rerum patendarum* del 1820 e dalla mia notificazione dei 2 prossimo passato maggio e se vi abbiano gli stigli ed attrezzi necessari.

4. Ogni spezieria dovrà avere un sufficiente locale ad uso di laboratorio, e l' officina dovrà esistere sulla pubblica via, essendo vietato affatto di ritenerla in casa, lo ch' è applicabile anche a quelle già esistenti.

5. Essendosi calcolato che onde lo speziale abbia un discreto lucro vi abbisogna almeno un numero di circa 3000 abitanti, non sarà certamente permessa d' ora in poi l' apertura di nuove officine in quelle comuni, che secondo questa massima abbiano già un sufficiente numero di spezierie, nulla innovando per questo lato intorno a quelle già esistenti.

6. Nelle comuni che hanno minor popolazione calcolatovi anche il territorio potrà permettersi l' istituzione di una sola spezieria a seconda delle circostanze, a meno che peraltro tanto ristretto non siane il numero da non poter presentare alcuna sicurezza di guadagno allo speziale, ed anche in tal caso potrebbe farsi eccezione quando gli altri luoghi ov' esistono spezierie distano troppo, o queste officine non godano sufficiente credito, o la comune concorra al mantenimento del farmacista con un discreto assegno.

7. In una comune ove siano altre spezierie che sarebbero bastanti al bisogno della popolazione, ne sarà permessa l' istituzione di una nuova quando quelle già esistenti siano mal fornite e cattive, nel qual caso si prenderanno contro gl' institori delle medesime le opportune misure di rigore.

Queste disposizioni che sono unicamente dirette al bene pubblico non possono non incontrare la soddisfazione di ..... e quindi sono certo ch' ella concorrerà all' esatta osservanza delle medesime, severamente vietando l' apertura di nuove spezierie senza il mio assenso, ed accompagnandomi sempre le istanze relative con tutte quelle osservazioni e rilievi che in sua molta saviezza ella trovasse a farvi.

Dato in Roma dalla nostra residenza di Montecitorio li 8 settembre 1832.

P. F. card. Galleffi
camerlengo di S. R. C.

LXXX.

Pubblicazione del regolamento sui delitti e sulle pene.

EDITTO

Tommaso della S. R. C. card. Bernetti, diacono di s. Cesareo, della Santità di N. S. Papa Gregorio XVI segretario di Stato.

Per espresso comando della Santità di Nostro Signore il regolamento che pubblichiamo nel

sovrano suo nome è diretto alla repressione dei delitti col mezzo di corrispondenti pene stabilite su basi fisse ed applicabili nei rispettivi casi dai giudici e tribunali della capitale e dello Stato, seguendo le norme del precedente regolamento organico e di procedura criminale dei 5 novembre 1831 già in piena attività sino dal primo gennaio dell' anno corrente.

Il presente regolamento pubblicato ed affisso nei soliti luoghi della capitale e nelle città e luoghi di residenza dei legati, delegati e governatori acquista forza di legge col giorno primo del futuro novembre, e le disposizioni del medesimo vengono surrogate ai bandi generali, editti ed altre disposizioni attualmente vigenti sui delitti e sulle pene.

Pei delitti accaduti in tempo anteriore all'attivazione di questo regolamento sarà applicata la pena più mite fra le precedenti leggi e quelle che gli vengono sostituite.

Le disposizioni penali attualmente vigenti nei diversi rami di pubblica amministrazione, o negli oggetti di discipline strettamente locali, rimangono conservate nelle loro sanzioni ad eccezione dei casi espressamente compresi nel presente regolamento.

Derogando pertanto il Santo Padre ad ogni legge o consuetudine osservata sui delitti e sulle pene, ordina la piena esecuzione delle presenti sanzioni come se fossero state ad ognuno personalmente intimate.

REGOLAMENTO

SUI DELITTI E SULLE PENE

LIBRO I.

Dei delitti e delle pene in genere.

Titolo I.

Delle leggi criminali in generale.

Art. 1. Le presenti leggi obbligano tutti gli abitanti nello Stato Pontificio, mediatamente o immediatamente soggetti alla Santa Sede.

2. Non dispensa dalla pena nè la condizione, nè il sesso.

3. Il forastiero che ha dimorato nello Stato per due mesi continui, o per tre mesi interpolatamente, è soggetto alle prescrizioni di questo regolamento.

4. Il forastiero che non abbia nello Stato la dimora voluta dalla legge, commettendo un' azione non risguardata come delitto nel suo paese, è rimesso al magistrato di polizia.

5. Commettendo un' azione che anche nel suo paese sia risguardata delittuosa, egli è punito colla pena più mite delle due legislazioni.

6. Le disposizioni penali attualmente vigenti nei diversi rami di pubblica amministrazione, o negli oggetti di disciplina strettamente locali, rimangono conservate colle rispettive sanzioni.

7. Per i tribunali ecclesiastici e per i delitti di loro competenza, sia per le persone, sia per la materia, restano nel loro vigore le leggi canoniche.

8. Le disposizioni del presente regolamento sono comuni anche ai militari, salvo i regolamenti cui vanno particolarmente soggetti come militari.

Titolo II.

Del delitto tentato ossia del conato.

9. Il conato giunto all' atto più vicino all' esecuzione, sospeso da circostanze fortuite, indipendenti dalla volontà dell' agente come conato prossimo, è punito con un grado minore della pena prescritta pel delitto consumato.

10. Il conato che non ebb' effetto per circostanze fortuite ed indipendenti dalla volontà dell' agente, manifestato con atti che ne esiggano degli altri per consumarlo, come conato più o meno remoto secondo le circostanze, è punito con due o tre gradi meno del delitto consumato.

11. Il conato interrotto dalla volontà del colpevole per cagione del di lui pentimento, è punito con detenzione da un mese ad un anno.

12. La legge determina i casi particolari nei quali al conato si applica la pena ordinaria del delitto consumato.

Titolo III.

Della correità e complicità nei delitti.

13. I correi e complici di un delitto, il dolo dei quali nel concepirlo, eseguirlo e consumarlo si è manifestato minore di quello dell' agente principale, sono puniti da uno ai tre gradi di pena minore di quella prescritta per gli stessi agenti principali.

14. Le qualità personali, per le quali o si toglie o si diminuisce la pena di uno degli agenti principali, o dei correi o complici non sono calcolate per la esclusione o diminuzione della pena, riguardo agli altri imputati del medesimo delitto.

15. Le circostanze aggravanti il delitto sono a carico di tutti gl' imputati che n' ebbero notizia nel tempo dell' azione criminosa.

16. Tanto gli agenti principali quanto i correi ed i complici, sono obbligati in solido a risarcire i danni cagionati col loro delitto agli offesi o ai loro eredi. Sono inoltre tenuti in solido al pagamento delle spese processuali ed al rimborso verso lo Stato per gli alimenti loro somministrati nel tempo della carcerazione.

TITOLO IV.

Del concorso di più delitti commessi da un reo e dei recidivi.

17. Quando in un' azione concorre più di un delitto, si applica la pena propria di ciascuno di essi.

18. Chiunque dopo aver commesso un delitto ne commettesse altri o della stessa specie, o di specie diversa senza essere stato processato, o condannato legalmente pel precedente o precedenti, si rende colpevole di reiterazione e perciò debb' essere sottoposto alle pene dalle leggi prescritte per tutti i delitti commessi.

19. Che se le pene che il delinquente debbe espiare fossero temporanee, il massimo della pena non eccederà il periodo di anni venti di galera.

20. Quando però uno o più delitti importassero per loro stessi la pena dei venti anni, il colpevole è sottoposto all' aumento di altri cinque anni.

21. Chi dopo espiata la pena di un delitto ne commette uno nuovo e della stessa specie, è recidivo, e come tale è punito coll' aumento di un grado della pena corrispondente al delitto.

22. Colla stessa regola si procede nel caso di ulteriori recidive; ove però l' ultimo delitto esaurisse il massimo della pena temporanea, o importasse la galera in vita, il recidivo è sottoposto alla stretta custodia.

23. Ove le pene d' applicarsi e cumularsi fossero diverse nella loro specie, dovrà prima espiarsi la più grave, e in seguito le minori.

TITOLO V.

Delle circostanze che aggravano i delitti.

24. Le circostanze specialmente aggravanti il fatto criminoso, sono:

§ 1.° la niuna causa impellente al delitto, o una causa non atta per se stessa a muovere l' impeto degli affetti;

§ 2.° la maggiore riflessione colla quale si determina la volontà ad agire;

§ 3.° il maggiore risultato del danno o pubblico o privato che derivò dal delitto;

§ 4.° l' uso dei mezzi più facili a consumare il delitto, e più difficile ad evitarsi e l' uso di quelli che sono più violenti;

§ 5.° l' abuso di autorità o di potere, e la principal direzione di un delitto commesso da più persone;

§ 6.° la simulazione del nome o dell' ordine del magistrato o della pubblica forza, e la simulazione degli ordini superiori per facilitare i mezzi alla esecuzione del delitto;

§ 7.° la esecuzione del delitto in tempo di notte, o d' incendio, o di rovina, o di naufragio, o di terremoto, come pure nelle carceri o nei luoghi di pena.

25. Le circostanze aggravanti sottopongono il delinquente ad una maggior pena nella latitudine del grado determinato dalla legge alla specie del delitto.

TITOLO VI.

Delle circostanze escludenti ed attenuanti il delitto.

26. Non sono da imputarsi a delitto le commissioni ed omissioni contrarie alla legge:

§ 1.° se eseguirono nello stato di pazzia saltuaria nel tempo dell' alienazione di mente e nel tempo di pazzia continua;

§ 2.° se nell' azione concorse un errore sostanziale che non lasci luogo a riconoscere nell' azione un delitto;

§ 3.° se l' azione fu conseguenza di una assoluta necessità;

§ 4.° se l' azione fu l' effetto dell' accidente o del caso, cosicchè l' autore non potesse prevedere, nè conoscere le circostanze ed il fine della sua azione.

27. La minorità del reo dà luogo all' applicazione della pena nella misura seguente:

§ 1.° se il reo è maggiore di anni dieci e minore di anni quindici, è punito colla detenzione per un tempo non minore di due mesi, nè maggiore di tre anni;

§ 2.° se il reo è maggiore di anni quindici e minore di anni diciotto, è punito con detenzione temporanea minore di due gradi rispetto alla pena dovuta al delitto;

§ 3.° se è maggiore di anni diciotto e minore di venti, è punito con pena minore di un grado.

28. Questa pena viene espiata nella casa correzionale fino agli anni venti i quali compiuti, sarà trasferito in un luogo di detenzione fino alla totale espiazione.

29. La carcerazione ch' eccede tre mesi debb' esser considerata per comprenderla nella durata della pena, qualora si tratta di pena temporanea.

30. La donna che abbia commesso delitto punibile colla galera, è condannata ai lavori forzati nel luogo di reclusione. Se poi fosse condannata a morte e si scuoprisse incinta, l' esecuzione della sentenza viene protratta al tempo in cui essa avrà partorito.

31. Chiunque si renda colpevole di delitto punibile colla galera, o coi lavori pubblici con ferri, oltre l' età degli anni settanta, o che pervenga a tal età mentre sta espiando la pena, è sottoposto ai lavori propri allo stato fisico della sua età nel recinto della casa di condanna e gli verranno alleggeriti i ferri.

32. Non sarà condannato alla pena di morte chiunque nell' atto del giudizio abbia compiuti gli anni settanta.

Titolo VII.

Dei delitti commessi dai condannati nel tempo dell' espiazione della pena.

33. I condannati alla galera perpetua che durante l' espiazione della pena, o fuggiti dopo la condanna, commettessero un nuovo delitto, al quale sia imposta la pena anzidetta, saranno puniti colla stretta custodia.

34. Se i condannati come sopra commettono delitto importante pena temporanea qualunque, sono puniti colla stretta custodia pel tempo che importa la nuova condanna.

35. I condannati a pena temporanea che commettono altro delitto, sono puniti colla pena ordinaria prescritta per questo delitto cumulata colla precedente, in modo però che amendue non eccedano i venticinque anni di galera.

Titolo VIII.

Della estinzione dei delitti e delle pene.

36. Il delitto e la pena si estinguono:
§ 1.° colla morte del reo,
§ 2.° coll' espiazione della pena,
§ 3.° colla prescrizione nei casi determinati dalla legge,
§ 4.° colla grazia del sovrano.

37. L' estinzione del delitto per la morte del reo ha effetto soltanto riguardo alla di lui persona, in qualunque tempo essa avvenga.

38. È sempre efficace l' azione civile per la riparazione del danno cui diede causa il delitto, la quale si può intentare ed esercitare sui beni, o contro gli eredi del delinquente defunto.

39. La prescrizione dell' azione criminale per i delitti che sono puniti colla morte o colla galera in vita, è di trent' anni.

40. Nei delitti che sono puniti colla galera dai cinque ai venti anni, la prescrizione è di dieci anni.

41. Nei delitti che sono puniti coll' opera pubblica, la prescrizione è di cinque anni.

42. L' azione di stupro e di adulterio, è prescritta col lasso di anni cinque.

43. Tutti gli altri delitti puniti con le altre specie di pena sono prescritti con tre anni.

44. La prescrizione decorre dal giorno del commesso delitto, e per i delitti continuati dall' ultimo atto delittuoso.

45. Qualunque atto di processo giudiziale interrompe il corso della prescrizione, la quale incomincia di nuovo da quest' atto.

46. La sentenza anche contumaciale impedisce la prescrizione.

47. La prescrizione non ha mai luogo nei delitti contemplati nel libro II, titolo I, II.

48. Quando l' azione criminale non possa esperimentarsi che dopo il definitivo giudizio della causa civile, la prescrizione decorre da questo tempo.

49. Il rescritto di grazia non toglie gli effetti della recidiva, e lascia l' azione civile per la riparazione del danno.

Titolo IX.

Delle pene in generale.

50. Le pene legali sono:
§ 1.° la morte semplice, o di speciale esemplarità,
§ 2.° la galera perpetua,
§ 3.° la galera a tempo,
§ 4.° l' opera pubblica,
§ 5.° l' esilio,
§ 6.° la detenzione o reclusione,
§ 7.° la multa,
§ 8.° la privazione e l' interdizione dall' esercizio dei pubblici impieghi e dei diritti civili.

51. Il padre non è tenuto per le pene che o in beni, o in danaro siano inflitte al figlio, il di cui peculio soltanto rimane obbligato.

52. La pena pecuniaria pronunciata con sentenza e non espiata dal condannato, è soddisfatta dai di lui eredi.

53. La pena di morte semplice si eseguisce colla decapitazione.

54. Quando la pena di morte si pronuncia da una commissione o consiglio militare, si eseguisce colla fucilazione.

55. La pena di morte di speciale esemplarità si eseguisce colla fucilazione alle spalle.

56. Potranno i tribunali in alcuni casi ordinare che l'esecuzione della sentenza capitale si faccia nel luogo del commesso delitto, o in luogo prossimo al medesimo.

57. La condanna alla galera perpetua importa la morte civile del condannato. Nei casi determinati dalla legge può esiggere la stretta custodia.

58. La galera a tempo si applica nella latitudine dei seguenti tre gradi, cioè dai cinque ai dieci anni, dai dieci ai quindici e dai quindici ai venti.

59. In ogni grado potranno i giudici, secondo le circostanze, fare uso della rispettiva latitudine che crederanno giusta, da un anno all'altro, nello spazio degli anni, ch'è contenuto nel grado.

60. E così pure avranno la medesima facoltà nei casi di aumento di uno o più gradi prescritti dalla legge.

61. In linea di diminuizione può discendersi dal primo grado della galera all'altro dell'opera pubblica, e così da quello dell'opera pubblica a quello della detenzione.

62. In linea di aumento della detenzione si può ascendere all'opera pubblica ed occorrendo alla galera; ma dalla galera temporanea non si può giungere alla perpetua senz'espressa determinazione di legge.

63. L'opera pubblica ha due gradi, cioè da uno ai tre, dai tre ai cinque anni.

64. L'esilio da tutto lo Stato si eseguisce contro i forastieri delinquenti, i quali sono accompagnati dalla forza pubblica al confine dello Stato, ed ivi loro s'intima di nuovo l'esilio e la pena in caso di contravvenzione. Questa pena sarà di sei mesi di detenzione, e della multa di scudi dugento. Nel caso di recidiva, la pena sarà di un anno di opera, espiata la quale, sarà rinnovato l'esilio.

65. La durata della detenzione è determinata nel primo grado da un mese ad un anno, e nel secondo grado da un anno a tre. In questa pena può aver luogo la latitudine nel primo grado di mese in mese, e nel secondo grado l'altra di cui si parla negli articoli 59 e seguenti.

66. Nelle pene temporanee l'anno è naturale, cioè di dodici mesi.

67. Se il condannato a pagare una multa determinata dalla legge manchi di mezzi a soddisfarla, si commuta colla detenzione per tanti giorni, quanti sono gli scudi della multa inflitta, da non eccedere però mai la durata di un anno. Anche nella condanna di una multa ha luogo la medesima latitudine di cui si parla nei precedenti articoli.

68. L'interdizione dai pubblici impieghi è perpetua o temporanea.

69. L'interdizione dall'esercizio dei diritti civili toglie al condannato uno o più dei seguenti diritti:

§ 1.° di voto, o di elezione nei consigli comunali e provinciali;

§ 2.° di eligibilità a funzioni o impieghi pubblici;

§ 3.° di accedere in alcuni luoghi;

§ 4.° di far testimonianza in giudizio;

§ 5.° di essere assunto come perito;

§ 6.° di ottenere il permesso di portare le armi;

§ 7.° di essere tutore, curatore ed amministratore degli altrui beni;

§ 8.° d'intervenire come congiunto nei contratti delle donne, minori e pupilli.

70. L'ultimo supplizio non può mai essere aumento di pena.

71. Se un suddito pontificio commetterà in estero Stato un delitto contro l'altrui persona o proprietà, per cui non sia stato ivi giudicato, ritornando nei dominî Pontifici sarà giudicato colle norme degli altri, applicandogli però la legge più mite fra le due legislazioni.

72. Il suddito che in estero territorio abbia attentato contro la sicurezza e la pubblica tranquillità dello Stato Pontificio, sarà trattato e punito, allorchè rientra nel medesimo, colle leggi e pene contenute nel presente regolamento.

LIBRO II.

Dei delitti in ispecie e della loro punizione.

TITOLO I.

Dei delitti che hanno relazione alla religione ed ai suoi ministri.

73. La bestemmia e qualunque ingiuria proferita all'altrui presenza contro il Santissimo Nome di Dio, o della Beatissima Vergine, o dei Santi, è punita coll'opera pubblica da uno ai tre anni.

74. La violenta perturbazione dei divini misteri nell'atto che sono celebrati nelle chiese, è punita con la galera dai quindici ai venti anni.

75. La profanazione delle sacre funzioni e cerimonie religiose nelle chiese o fuori di esse, è punita con la galera dai cinque anni ai dieci.

76. Se ai delitti considerati nei due articoli precedenti si aggiunge la percossa o il ferimento di alcuno de' sacri ministri intenti al-

l' esercizio delle sacre funzioni, oltre la pena sopra imposta, si aggiunge la pena del ferimento qualificato, ed in caso di omicidio la pena sarà la morte di esemplarità.

77. Le offese fatte alle persone costituite negli ordini sacri fuori dell' esercizio delle sacre funzioni sono punite con un grado di più della pena stabilita al delitto.

78. Chi dentro le chiese, loro vestiboli, o sacrestie dolosamente distrugge vasi sacri o sacre immagini, oppure le infrange, è punito colla galera dai dieci ai quindici anni.

79. Se fuori degl' indicati luoghi, ma in luogo pubblico commette lo stesso delitto, è punito colla galera dai cinque ai dieci anni.

80. Chi ruba la sacra pisside o l' ostensorio colle ostie consacrate, disperdendole, è punito colla morte di esemplarità.

81. Qualunque delitto commesso nelle chiese include una circostanza aggravante per assoggettarne il delinquente al massimo del grado della pena stabilita al delitto.

82. La cognizione e punizione dei delitti contro la religione appartiene ai tribunali ecclesiastici.

Titolo II.

Dei delitti di lesa maestà.

83. L' attentato alla vita del sovrano ancorchè non siegua l' effetto, è punito colla morte di esemplarità.

84. Sono puniti colla morte di esemplarità coloro che promuovono o sostengono la sedizione, o insurrezione contro il sovrano e il governo con arruòlamento d' uomini, raccolta d' armi e munizioni, divulgazioni di stampe o scritti eccitanti alla ribellione.

85. Il condannato per i delitti contemplati nei due articoli precedenti perde ogni diritto alla porzione disponibile del suo patrimonio all' epoca del commesso delitto, la quale porzione rimarrà di ragione e a disposizione del governo, a riparazione di qualunque danno.

86. A coloro che furono sedotti ad unirsi alla cospirazione o sedizione, si diminuisce la pena di due ed anche di tre gradi, secondo le rispettive circostanze attenuanti.

87. Quegli che nella sedizione, o spontaneamente, o all' ordine del magistrato, o alla intimazione della forza si sono ritirati e depongono le armi, restano esenti da pena, ad eccezione dei capi o complici principali.

88. L' attentato alla vita dei cardinali se non siegue l' effetto, è punito colla morte, se siegue l' effetto è punito colla morte esemplare.

89. L' attentato alla vita dei primari magistrati che amministrano e governano lo Stato e le provincie in odio della loro rappresentanza, benchè non siegua l' effetto è punito colla morte.

90. Colui che si fosse limitato alla sola promulgazione di una stampa o di uno scritto, che sebbene diretto allo stesso fine non produsse alcun effetto dannoso, è punito colla galera di dieci anni.

91. Le proposizioni ed i discorsi tendenti a promuovere la rivolta, quando non hanno prodotto verun risultato, sono puniti coll' opera pubblica dai tre ai cinque anni.

92. La sola cospirazione con giuramento o senza, di due o più individui d' insorgere contro il sovrano e lo Stato, è punita colla galera in vita.

93. Chi per ragione di officio è tenuto a vegliare alla pubblica tranquillità ed al buon ordine, se omette dolosamente di farlo, è punito colla galera dai quindici ai venti anni.

94. Le proposizioni in voce o in iscritto ingiuriose alla dignità del governo, o suoi rappresentanti, sono punite colla detenzione dai due mesi ad un anno.

95. Chi per disprezzo al principe infrange o deforma il suo stemma, le sue statue ed imagini collocate nei luoghi pubblici, è punito colla detenzione da uno ai tre anni.

96. Tutte le società segrete sotto qualunque denominazione siano e senza nome determinato, sono dichiarate aggregazioni tendenti a promuovere la ribellione contro il sovrano e lo Stato. I soci sono puniti colla pena dai dieci ai quindici anni di galera. A coloro però che fossero sedotti ad unirsi alle società si diminuisce la pena di due ed anche di tre gradi, secondo le rispettive circostanze attenuanti.

97. Saranno condannati alla stessa pena dai dieci ai quindici anni di galera quei che non essendo soci, ritengono presso di sè emblemi, sigilli, patenti, atti, statuti, catechismi, segnali e carte istruttive o relative a società segrete per distribuirla fra i settari per prezzo o gratuitamente. Se fossero soci si aumenterà la pena di un grado. Non si potrà far commercio di cose simili anco fra quei che non sono soci, sotto pena dai tre ai cinque anni di opera e si riputerà commerciante quello presso cui si siano trovate tre copie, o tre articoli di una stessa cosa delle proibite. Niuno potrà ritenere anco una sola copia o articolo, senza licenza espressa del governo, sotto la pena di detenzione da uno ai tre mesi.

98. Saranno soggetti alla pena dai quindici anni di galera ai venti:

§ 1.° quelli che avendo appartenuto ad una società segreta dopo di essere stati puniti, precettati o graziati vi tornano a far parte;

§ 2.° quelli che in unione di uno o più individui, trattano di affari appartenenti alla società, o tengono cor-

rispondenza di lettere relative all'interno dello Stato, o all'estero, o con qualunque altro mezzo di ambasciate, simboli o segnali.

99. Sono puniti colla galera di venti anni:
§ 1.° quelli che fondano o ripristinano qualche società segreta, o inducono alcuno ad aggregarvisi;
§ 2.° chiunque in unione di uno o più individui trattasse di turbare l'ordine pubblico, o tenga a questo riguardo corrispondenza di lettere relative all'interno dello Stato o all'estero, o con qualunque altro mezzo di ambasciate, simboli o segnali, ancorchè non abbiano preso alcuna risoluzione.

100. Sono soggetti alla pena di morte:
§ 1.° quelli che obbligano alcuno ad aggregarsi alla società;
§ 2.° quelli che per spirito di società, danno o accettano mandato anche gratuito per offendere con vie di fatti, ancorchè il delitto non abbia effetto; se il mandato non fosse diretto all'uccisione, la pena sarà di galera perpetua, ancorchè come sopra non ne segua l'effetto. Qualora però nell'uno, o nell'altro caso il delitto non fosse stato effettuato per volontà, o pentimento re integra del mandante o del mandatario, in questo caso per essolui la pena si limiterà a quella prescritta nell'articolo 11 aumentata di un grado.

101. Sarà punito dai dieci ai quindici anni di galera chi per ispirito di società segreta falsifica o dolosamente procura un passaporto per l'estero ad un socio sotto nome vero o finto. Se il passaporto fosse per l'interno dello Stato si diminuerà la pena di un grado.

102. Soffrirà la pena da un anno ai tre di opera e di una multa di scudi cento, chi avendo acquistato in qualunque modo notizia di qualche coadunazione clandestina, aggregazione o altra operazione di società segreta non dà la denuncia all'autorità competente.

103. Qualunque altro delitto commesso per ispirito di società è punito coll'aumento di un grado alla pena ordinaria; e se questa fosse della galera perpetua, l'aumento importerà la stretta custodia.

104. Sono dichiarati complici:
§ 1.° quelli che scientemente somministrano armi, munizioni, danaro, o altri effetti per uso della società;
§ 2.° quelli che prestano dolosamente favore, consiglio, o mezzi qualunque ad una società segreta;
§ 3.° quelli che forniscono scientemente luogo di riunione nell'abitato o fuori, per eseguire una o più riunioni, sia per prezzo o contratto, sia gratuitamente;
§ 4.° quelli che per ispirito settario occultano e ricettano, o favoriscono la fuga di un socio inquisito non consanguineo o affine sino al quarto grado.

Titolo III.

Della violenza pubblica.

105. Chi riunisce cinque uomini e gli arma senz'autorizzazione del sovrano, è punito con tre anni di reclusione.

106. Chi ha raccolto ed armato egual numero d'uomini per opporsi alla pubblica forza, per commettere rapine, saccheggi, incendi, o simili altri delitti, seguìto il delitto, è punito coll'ultimo supplicio.

107. I delitti commessi da persone armate in numero maggiore di due, si qualificano commessi in conventicola armata, quando abbiano agito in conseguenza di un concerto prestabilito.

108. I capi, direttori ed agenti principali sono puniti coll'aumento di due gradi della pena ordinaria del delitto commesso; gli altri sono soggetti all'accrescimento di un grado di pena.

109. La coadunazione di uomini armati per turbare altri nel possesso di beni immobili, siano rustici, o urbani, o per espellerlo dal possesso, ed usurpare l'altrui proprietà senza decreto ed ordine del magistrato, è punita con tre anni di opera, e con multa di scudi dugento.

110. Se in tale attentato sia intervenuta violenza personale o furto, si applica al colpevole anche la pena propria degli altri commessi delitti.

111. Ove poi ne risultasse omicidio, la pena è la morte.

112. Ai complici della coadunazione armata che non presero parte attiva nel delitto, è diminuita la pena di un grado.

113. L'ammasso d'armi vietate o permesse, o di polveri sulfuree e munizioni in casa privata senza il permesso del governo, è conato di violenza pubblica ed è punito da un anno ai tre di detenzione, e multa dagli scudi cinque agli scudi cinquanta. Ammasso d'armi è la ritenzione di quindici fucili, ancorchè siano da caccia, od altre armi da fuoco, e di venti spade, sciabole o altre armi da taglio. È ammasso di polveri e di munizioni, quando eccedano libre trenta di peso. Le armi, le polveri e munizioni sono sempre confiscate.

114. Sono esclusi dall'articolo precedente i fabbricatori e venditori di armi permesse, purchè non le ritengano per mal fine.

115. Quei che scientemente somministrano armi, munizioni, o mezzi qualunque di delitto a coloro che fanno parte delle conventicole, e che danno alloggio, ricovero, vitto, o luogo di riunione, sono puniti come complici.

TITOLO IV.

Della violenza privata.

116. È violenza privata, quando senza l'uso d'armi apparenti o nascoste, alcuno di propria autorità

§ 1.° occupa le cose del suo debitore per assicurarsi del pagamento del credito, o dell'adempimento di un'obbligazione qualunque;

§ 2.° entra nell'altrui fondo urbano o rustico, ed ivi esercita atti di dominio, o sulle cose che ivi esistono, o sui frutti;

§ 3.° vende il pegno di propria autorità;

§ 4.° rompe e atterra i muri del vicino, o rimuove o altera i termini o confini delle proprietà, o devia le acque che debbono irrigare il fondo del vicino, o lo carica indebitamente con danno del fondo medesimo.

La pena di questo delitto è di un mese ad un anno di detenzione, e della multa di dieci scudi ai cento oltre la riparazione dei danni.

TITOLO V.

Delle armi.

117. Chi costruisce, introduce, spaccia, porta stili, pugnali, coltelli fermi in manico o in asta, coltelli serratori con punta acuminata e a fronda d'ulivo, o col taglio da ambe le parti, stocchi nascosti in canna o bastone, e generalmente ogni istromento insidioso atto a gravemente ferire, è punito coll'opera pubblica dai tre ai cinque anni, e colla perdita delle armi.

118. Alle pene medesime sono sottoposti gli addetti a qualunque arte o mestiere che fuori dell'attuale esercizio della loro professione, portano indosso istromenti di ferri acuminati.

119. Gli arrotini che formano la punta alle armi vietate sono puniti con anni tre di opera pubblica, e in caso di recidiva con anni cinque.

120. Chi fabbrica, introduce, spaccia, o porta indosso armi da fuoco colla canna e cassa di misura minore di due palmi della canna mercantile romana, oppure archibugi corti o tromboni, chiamati dal piede scavezzo o tagliato, facili ad occultarsi, è punito colle pene prescritte all'art. 117.

121. Se il colpevole è gravato di mala qualità, o per ferite o per furto qualunque, è aumentata la pena di un grado; la qual pena è comune ai recidivi.

122. La semplice ritenzione in casa delle armi vietate è punita colla detenzione dai due mesi ad un anno, e con una multa di scudi cinque ai sessanta; e se il ritenitore è di mala qualità o recidivo, è punito colla detenzione di due anni.

123. Chi senza licenza porta armi da caccia è punito colla perdita delle armi. Che se fosse di mala qualità, oltre la perdita delle armi, è punito colla multa di scudi cinque agli scudi cinquanta.

124. L'imbrandimento di un'arma qualunque è punito con un anno di detenzione, ancorchè non siasi proceduto all'atto di ferire, oltre la pena stabilita per la delazione, quando l'arma è vietata.

125. L'esplosione d'arma da fuoco, o lo sgrillamento della medesima contro di alcuno, sono considerati conato di omicidio, e come tali puniti.

TITOLO VI.

Dell'assoldazione ed ingaggiamento.

126. Chi ingaggia o assolda di sua privata autorità sudditi pontifici per arruolarli al servigio militare di principi esteri, è punito colla galera per cinque anni da estendersi ai dieci, se l'arruolamento comprende dieci o più individui.

127. Sono complici in questo delitto quelli che somministrano mezzi per l'esecuzione del medesimo.

128. Chi acquista armi e munizioni da guerra, cavalli, vestiario militare dai soldati pontifici e disertori, è punito colla pena di uno ai tre anni di opera, e multa equivalente all'effettivo valore degli oggetti comprati, oltre l'obbligo al trasgressore di restituire al corpo militare gli effetti acquistati o il loro valore.

129. Chi fabbrica armi o munizioni da guerra senza il permesso del governo, oltre la perdita degli effetti, è punito coll'opera pubblica da uno ai tre anni, o con sei mesi di detenzione e multa di scudi dugento.

130. Sarà soggetto alla stessa pena colui che le ritiene quando sia gravemente sospetto o di cattiva qualità. Non concorrendo tali circostanze, soffrirà la sola perdita degli effetti.

TITOLO VII.

Della usurpata autorità pubblica.

131. Chi assume senza titolo le funzioni, i diritti e le onorificenze competenti ai magistrati e agl'impiegati sì civili che militari, esercitandone qualche atto, è punito con la detenzione da uno ai tre anni.

132. Se per tali usurpazioni ha falsificato

diplomi, lettere o altre carte per accreditarsi, oltre la pena dell' articolo antecedente, è soggetto alla pena del falso in scrittura autentica.

133. Chi senza l' ordine dei magistrati competenti arresta o sequestra qualunque persona per farle ingiuria, è punito coll' opera pubblica da un anno ai tre. Se poi oltre l' arresto, la ritenga in carcere privato, è punito coll' aumento di uno ai due gradi.

134. Se abbia fatto ciò per estorcere dalla persona arrestata danaro o roba, o per ottenere carta di credito, o atto qualunque per cui possa lucrare, è punito dai cinque anni in galera ai dieci.

135. È permesso ai privati l' arresto degli individui colti in flagrante, o quasi flagrante delitto, purchè traducano immediatamente gli arrestati al corpo di guardia più vicino, facendo rapporto del motivo dell' arresto e delle sue circostanze.

Titolo VIII.

Delle offese e resistenza alle magistrature e ai depositari della forza pubblica.

136. L' opposizione e la resistenza agli ordini del giudice, tribunale, o magistrato qualunque, o all' esecutore degli ordini stessi in cose relative alle loro incombenze d' officio, è punita con detenzione dai due mesi ad un anno.

137. Questa pena è aumentata di un grado, se l' opposizione e resistenza è accompagnata da minaccie.

138. Nel caso di offesa reale o di ferite, è accresciuta di un grado la pena stabilita per tali delitti.

139. Le ingiurie o minaccie fatte al magistrato in odio di officio, sono punite con il primo grado di opera pubblica.

140. Le offese reali, o ferite fatte al magistrato in odio di officio sono punite colle pene stabilite al titolo XXIII, libro II delle ferite, art. 315.

141. Ove i delitti sopraenunciati fossero commessi da impiegati o da altre persone addette al foro, oltre le pene di cui negli articoli antecedenti, sono quelli perpetuamente rimossi dagl' impieghi, e queste inabilitate in perpetuo all' esercizio della loro professione.

142. L' aumento di un grado alla pena ordinaria sarà applicato nel caso che sia stato offeso o percosso un avvocato, un causidico, o cancelliere, o sostituto in odio dell' esercizio di sua professione, o un collitigante in odio di lite.

143. Chi con armi o senza, resiste alla forza pubblica in atto di eseguire gli ordini o decreti di arresto, con ingiurie o minaccie, è punito coll' opera pubblica dai tre ai cinque anni.

144. Se a ciò si aggiungono percosse o ferite, la pena è cumulata con quella ch' è propria alle percosse o ferite.

145. La esimizione di un arrestato dalle mani della forza pubblica, dalle carceri, o dai luoghi di pena, è punita con cinque anni di galera. Se a tal delitto si uniscono le percosse o il ferimento, la pena è aumentata come all' articolo antecedente.

146. Sono correi di questo delitto quelli che somministrano armi o strumenti per procurare, o facilitare la fuga dei detenuti o condannati, o che a tal fine corrompono i custodi.

147. La fuga dei detenuti è sempre imputabile a tutti coloro che sono incaricati della loro custodia.

148. Se accada per loro negligenza, la pena è la detenzione di uno ai tre anni.

149. Se accade per dolo, la pena è la galera dai cinque ai dieci anni, e la perpetua rimozione dall' impiego.

150. Quelli che hanno dolosamente cooperato alla esimizione o alla fuga di un detenuto, sono inoltre obbligati in solido a rifare i danni ed interessi alla parte offesa.

151. I detenuti che sono fuggiti o che hanno tentato di fuggire con rottura del carcere, o con violenza ai custodi e loro subalterni, sono puniti con la galera dai cinque ai dieci anni.

152. La pena imposta pel solo caso di negligenza ai custodi, cessa dal momento in cui i fuggitivi vengono ripresi, o di nuovo presentati.

Titolo IX.

Della calunnia e della falsa testimonianza in giudizio.

153. Il reo di calunnia, quando essa abbia avuto l' effetto, ed il calunniato sia stato sottoposto a condanna, è condannato alla pena medesima cui fu soggetto l' accusato, ancorchè si trattasse di pena capitale.

154. Se la calunnia non ebb' effetto ed il delitto denunciato è tale, cui sia imposta la pena di morte o della galera, il colpevole è punito coll' opera pubblica dai tre ai cinque anni e con multa dagli scudi cinquanta agli scudi dugento.

155. In tutti gli altri casi di pena minore competente al delitto imputato, la pena della calunnia è di due mesi ad un anno e della multa di scudi dieci ai cento.

156. I calunniatori sono inoltre interdetti per un tempo non maggiore di dieci anni dai diritti espressi nell' articolo 69, cominciando l'interdizione dal giorno in cui hanno subita la pena.

157. È accresciuta di un grado la pena al calunniatore, quando questi fosse un pubblico

impiegato che avesse abusato della sua autorità e del suo ministero per accreditare la calunnia.

158. Chi in causa criminale produce scientemente falsi testimoni, carte o documenti falsi, è punito come il falso testimonio.

159. Il colpevole di falsa testimonianza con giuramento in criminale giudizio, se in favore dell' inquisito è punito con tre anni d' opera, se in danno del medesimo, è punito con cinque anni di galera.

160. Se l' inquisito sia stato condannato ad una pena maggiore dei cinque anni di galera, il falso testimonio che avrà deposto in di lui pregiudizio subirà la stessa pena.

161. Il colpevole di falsa testimonianza con giuramento nelle cause di giurisdizione degli assessori criminali, dei governatori e giusdicenti, se in favore dell' inquisito, subirà la pena di sei mesi di detenzione ; se in aggravio del medesimo è punito con un anno di detenzione.

162. Chiunque si rende colpevole di falsa testimonianza con giuramento in materia civile, e chi ha istruiti o prodotti in civile giudizio falsi testimoni o documenti falsi, se l'importanza della causa non eccede la somma di scudi cinquanta, è punito colla detenzione dai due mesi ad un anno, se di somma maggiore colla detenzione dall' uno ai tre anni.

163. Chi per falsa testimonianza ha ricevuto danaro, premio o promesse, è punito colle rispettive pene comminate di sopra, coll' aumento di un grado, e le cose date o promesse sono confiscate.

164. Chi si rende colpevole di subornazione di testimoni, inducendoli con preghiere, con promesse, doni, minaccie o violenze a deporre il falso con giuramento in giudizio, o a tacere il vero, è punito coll' aumento di un grado alla pena stabilita al falso testimonio.

165. Chi si rende colpevole di spergiuro in giudizio civile ed in causa propria, sia il giuramento deferito, sia riferito, è soggetto alla pena di uno ai tre anni di detenzione ed all' interdizione dei diritti civili e di famiglia.

166. I periti che hanno attestato fatti falsi con giuramento in giudizio in materia relativa alla loro professione, e che hanno dolosamente dati falsi giudizi e perizie, sono puniti come i falsi testimoni.

167. Il notaio che dolosamente deferisce il giuramento ai testimoni falsi, incorre la stessa pena stabilita per i medesimi. Se dolosamente riconosce un atto falso, è punito con tre anni di detenzione e colla perpetua interdizione dal notariato ; se lo fece senza dolo, ma con colpa, è solamente interdetto dal notariato per un triennio.

Titolo X.

Dei delitti contro i buoni costumi e contro l' onestà.

168. Lo stupro semplice è punito coll' opera pubblica di tre anni quando il reo o non doti, o non sposi la stuprata.

169. Lo stupro qualificato per promessa di matrimonio che il reo non voglia più adempiere, è punito coll' opera pubblica di tre anni ed il colpevole è obbligato a dotarla.

170. Lo stupro è qualificato per violenza, quando è commesso con minaccie gravi, con percosse, con uso o apparecchio d' armi, con abuso della persona che per malattia, per aberrazione di mente, o per altra causa si trovi fuori dell' uso dei sensi, o ne sia stata artificiosamente privata.

171. Si reputa stupro violento ancora quello in cui il delinquente abusa della propria autorità sulla persona minore di anni ventuno, e dipendente o affidata alla di lui direzione e custodia ; siccome pure quello che si fa assistere nell' esecuzione del delitto da una o più persone le quali saranno trattate come complici.

172. Si considera come stupro violento qualunque cognizione carnale commessa dai custodi delle carceri e loro subalterni, e dagli agenti della forza pubblica sulle persone arrestate, detenute o condannate.

173. La pena di questo delitto, in tutti i casi sopra espressi è la galera dai dieci anni ai quindici, la qual pena si aumenta fino agli anni venti, se vi fossero ferite o altre circostanze gravanti, o se fosse cagionato grave pregiudizio alla salute della persona stuprata. I delinquenti saranno inoltre sottoposti alla interdizione perpetua delle cariche o impieghi dei quali abusarono.

174. La pena dello stupro immaturo è la galera perpetua ; se ne siegue la morte della stuprata è la decapitazione.

175. La violenta cognizione carnale in persona di donna libera, sarà punita con uno o due gradi di meno della pena stabilita nell'articolo 173.

176. L' adulterio violento è punito colla galera perpetua. Se è commesso senza violenza, la pena per amendue i delinquenti si diminuisce ai cinque anni di galera.

177. L' incesto in linea retta ascendentale o discendentale derivi la parentela da nascita legittima o illegittima, è punito con la galera perpetua. Se l' incesto sarà in linea trasversale fino al quarto grado della computazione civile inclusive, la pena è di cinque anni ai quindici, avuto riguardo alla maggiore o minore prossimità.

178. I colpevoli di delitto consumato contro natura sono puniti colla galera perpetua.

179. Il ratto violento, sia per abusare della rapita, sia per oggetto di matrimonio, è punito come lo stupro violento. Se poi di fatto ne abusi, la pena è accresciuta di un grado. In caso di semplice abduzione della persona, la pena è da uno ai tre anni di detenzione.

180. Se il rapitore ha volontariamente rimessa la persona rapita senza abusarne alla di lei casa e famiglia, o alla casa in cui era custodita, o l' ha posta in luogo sicuro ove non possa essere più violentata la di lei volontà, la pena non oltrepassa l' anno di detenzione.

181. Il lenocinio semplice è punito dai tre ai cinque anni di galera, e se la seduzione produsse la prostituzione di persona innocente, la pena dovrà accrescersi di due gradi.

182. Questo accrescimento di pena ha luogo per quelli che riunissero più persone al fine di prostituirle.

183. Il lenocinio qualificato in persona o degli ascendenti, o dei mariti, o dei fratelli, è punito coll' aumento di un altro grado e colla stretta custodia.

184. È punito da un mese ad un anno di opera pubblica, o con multa di scudi dieci agli scudi cinquanta chiunque offende i buoni costumi e fa oltraggio al pudore con discorsi osceni, con atti e gesti contrari alla decenza pubblica, con iscritti in prosa, o in versi affissi o distribuiti. A questa medesima pena è sottoposto chi espone in vendita immagini oscene, o libri che trattino di materie di questa indole, o abbia scritti o apposti nei muri delle strade motti, o figure oscene ed indecenti.

185. Gli autori, stampatori e disegnatori di tali scritti, stampe o immagini, oltre la pena suddetta sono sottoposti alla multa dagli scudi venti ai cento.

186. I canti osceni sì di giorno che di notte sono puniti colla detenzione dai dieci giorni ad un mese.

187. I nuotatori a corpo ignudo in luoghi pubblici e frequentati sono puniti come nell' articolo precedente.

Titolo XI.

Dell' occultazione dei delitti e della ricettazione dei delinquenti.

188. I medici, i cerusici, e chi professa l' arte salutare, i quali entro ventiquattr' ore al più tardi non denunciano alla competente autorità le ferite, le contusioni, le morti violenti e straordinarie, le infermità che possono provenire o da veleno, o d' altra causa criminosa con indicarne qualità, origine e circostanze a forma degli articoli 178, 180, 181 del regolamento di procedura criminale, sono rei del delitto di occultazione.

189. Se ciò accade con dolo, la pena è da un mese ad un anno di detenzione, e la multa dagli scudi venti agli scudi dugento; se l'occultazione è colposa, la pena è di dieci giorni ad un mese di detenzione e la multa di scudi cinque agli scudi cinquanta.

190. I locandieri, osti, bettolieri che omettono o ritardano più di ventiquattr' ore a denunciare i delitti accaduti nei loro alberghi o luoghi di esercizio, sono puniti colle pene portate nel precedente articolo.

191. Chi dolosamente nasconde il corpo del delitto, gli stromenti e tuttociò che può costituire prova di esso, o somministra i mezzi alla sottrazione del delinquente, è complice per la pena.

192. È punito come complice anche il ricettatore doloso del delinquente.

193. I ricettatori dolosi di danari o effetti qualunque furtivi, sia per nasconderli, sia per esitarli o sottrarli alle ricerche della giustizia, si considerano complici come sopra.

194. La susseguente dolosa partecipazione di lucro proveniente dal delitto, come pure la compra dolosa di effetti provenienti dal delitto medesimo, sottopone il reo alla pena inflitta a quelli che sono complici del fatto criminoso.

195. Dalle pene inflitte negli articoli 191, 192 e 193 sono esenti gli ascendenti e discendenti del delinquente, il marito e la moglie, i fratelli e sorelle carnali. Gli altri congiunti fino al quarto grado di computazione civile, sono puniti colla detenzione di due mesi ad un anno.

Titolo XII.

Della prevaricazione ed abuso di potestà e della concussione.

196. I giudici che per prezzo, dono od altra causa turpe pronunciano la condanna di un innocente, sono puniti colla galera di anni cinque.

197. Che se la condanna pronunciata contro l' innocente importa una pena maggiore degli anni cinque di galera, sono puniti con quella medesima pena. In amendue questi casi sono puniti ancora colla perpetua inabilitazione a qualunque carica.

198. I ministri subalterni dei tribunali criminali che per le cause suddette si rendono colpevoli del delitto anzidetto, sono puniti colle medesime pene. Se poi hanno cooperato coi giudici sono puniti come complici.

199. I giudici che per le cause suddette assolvono il reo, e così pure i subalterni officiali, i quali alterano lo stato degli atti per

sopprimere le prove di convinzione, onde sottrarre il colpevole alla condanna, sono puniti con cinque anni di opera pubblica:

§ 1.° i subalterni officiali che vi cooperano sono puniti come complici;

§ 2.° in tutti questi casi, oltre le pene espresse sono soggetti alla perpetua inabilitazione a qualunque impiego, o all' interdizione dei diritti civili e di famiglia per un decennio in caso di pena temporanea.

200. Qualunque magistrato o impiegato che prevarica nell' esercizio delle sue attribuzioni per danaro o altra causa turpe, è punito con uno ai tre anni di detenzione, colla multa eguale al valore del danaro o effetti ricevuti o promessi, e coll' inabilitazione perpetua ai pubblici impieghi.

201. I corruttori in qualsivoglia maniera dei magistrati ed impiegati sono puniti con detenzione di un mese ad un anno, coll'inabilitazione perpetua ai pubblici impieghi, e con multa eguale al doppio valore del denaro, o effetti ricevuti o promessi, e in qualunque caso non minore di scudi cento.

202. Ogni officiale pubblico o impiegato, che richiesto a forma di legge si sarà rifiutato a fare un atto del suo ministero imposto dalla legge, o sotto qualsivoglia pretesto si sarà negato a render la giustizia, perseverando nel suo rifiuto dopo l' avvertimento e l' ordine dei suoi superiori, viene dai tribunali criminali destituito dall' officio ed inabilitato perpetuamente ai pubblici impieghi.

203. Le concussioni commesse dai funzionari, dai pubblici officiali e loro commessi o subalterni, e dagli esattori de' tributi di qualunque specie, qualora esiggano ciò che sapevano non essere dovuto, o che eccede ciò ch'è dovuto sì in denari che in effetti di qualunque specie, sono punite come segue:

§ 1.° se i colpevoli sono capi di officio, la pena è la perpetua inabilitazione all' officio, e la multa eguale alla somma percetta non mai però minore di scudi trenta;

§ 2.° se sono subalterni la pena è la perpetua inabilitazione, ed una multa non minore di scudi venti.

204. Le concussioni commesse con minaccie o violenza, o con manifesto abuso di potere, sono punite con la galera dai cinque anni ai dieci, salve le pene maggiori nel caso che l'attentato costituisse per se stesso un più grave delitto.

205. Anche nei casi contemplati negli articoli precedenti ha luogo la restituzione del percetto e l' inabilitazione perpetua a pubblico impiego.

206. Chi si rende reo del patto della quota di lite, è punito con l' interdizione dall' esercizio di sua professione dai due ai cinque anni, e tutto il profitto del suddetto patto è devoluto al fisco.

207. I difensori di cause che prevaricano o abbandonando la difesa accettata e incominciata di una delle parti contendenti per assumere la difesa dell' altra, o che dolosamente operino alla perdita della causa, o che nel tempo stesso difendano nella causa medesima amendue le parti anche per interposta persona, o in altri simili modi, sono puniti colla multa dagli scudi trenta ai trecento, oltre l' interdizione dall' esercizio della loro professione dagli anni cinque ai dieci ed il risarcimento dei danni alla parte lesa.

Titolo XIII.

Della falsificazione delle monete, carte di pubblico credito e campioni pubblici.

208. Chi conia e spaccia moneta falsa d'oro o d' argento ancorchè di vero metallo, ridotto però a più bassa lega, è punito colla galera perpetua.

209. Colui che conia falsa moneta come sopra, ma nè direttamente nè indirettamente l'ha posta in circolazione, è punito con la galera di anni dieci.

210. Colla pena medesima sono puniti i dolosi smaltitori della suddetta moneta.

211. Chi in qualunque modo fa abrasione alle monete vere dello Stato, o aventi corso legale e le mette in circolazione, è punito con dieci anni di galera.

212. Chi dolosamente introduce nello Stato monete false dall' estero, o le spaccia, è punito dai cinqne anni di galera ai dieci.

213. Chi conia moneta falsa di rame di qualunque lega riconosciuta dal Principe e la spaccia, e chi dà apparenza di buona moneta alla falsa, è punito coll' opera pubblica dai tre anni ai cinque. Che se lo spaccio non fosse eseguito, la pena sarà dell' infimo del grado.

214. Il fabbricatore del conio falso e il fabbricatore doloso di altri stromenti atti a formare le monete false, e chi somministra dolosamente materie o stromenti atti come sopra, sono puniti come complici del delitto.

215. Gl' impiegati nelle pubbliche zecche che in qualunque maniera contribuissero colla direzione o coll' opera a formare monete false, sono sempre puniti colla galera in vita.

216. La falsificazione delle matrici pubbliche di pesi e misure e di ogni altro istromento caratteristico distintivo, o segno pubblico istituito a garantire la bontà, la qualità, la quantità, la provenienza, il valore, e tutt' altro dei metalli e delle merci qualunque, è punita con cinque anni di opera pubblica.

217. Se il falsificatore ne ha fatto ancora

uso è punito colla galera dagli anni cinque ai dieci e le merci sono confiscate.

218. Chiunque scientemente ne fa uso, è punito coll' opera pubblica dai tre anni ai cinque, e con multa eguale al valore degli oggetti sui quali si è applicata la falsità.

219. Se la falsificazione proviene da un pubblico impiegato, è punito colla galera di cinque anni, e quando alla falsificazione vi abbia unito l' uso, è punito colla galera di anni dieci.

220. In amendue i casi la merce sulla quale si è fatto uso, è confiscata, ed il reo è per sempre inabilitato ai pubblici impieghi.

221. Chi falsifica i sigilli delle pubbliche autorità è punito con cinque anni di opera pubblica, e se oltre alla falsificazione ne ha fatto uso, è punito con cinque ai dieci anni di galera.

222. Chi scientemente fa uso di un sigillo falsificato, è punito con anni cinque di opera pubblica.

223. Tanto il falsificante i sigilli suddetti, quanto gli utenti di essi scientemente, sono inoltre obbligati al risarcimento dei danni.

224. Quelli che in danno dell' erario camerale o cassa provinciale e comunale falsificano mandati, ordini o altre carte di pagamento, sono puniti colla galera dai cinque ai dieci anni oltre l' emenda dei danni.

225. Quelli che falsificano cartelle di credito verso i pubblici monti, sono puniti colla galera dai dieci anni ai quindici.

226. Se il reo è addetto al monte, a carico del quale è la cartella di credito, è punito colla galera dai quindici ai venti anni.

227. Quelli che con scienza fanno uso di tali carte di pubblico credito falsificate o alterate, sono puniti colla galera per dieci anni.

Titolo XIV.

Di delitto di falso nei documenti.

228. Ogni funzionario pubblico, notaio o impiegato che negli atti di proprio officio ne formi dei falsi, o ne sopprima dei veri, o gli alteri togliendo o aggiungendo ai medesimi qualche parte sostanziale, è punito colla galera di anni dieci ai quindici, e colla perpetua inabilitazione ai pubblici impieghi.

229. Chi dei suddetti dolosamente, senza commettere falsità negli atti originali, dà copie legali o false o sostanzialmente alterate, è punito coll' opera pubblica dai tre ai cinque anni oltre l' emenda dei danni.

230. Qualunque altra persona che commette falsità in una scrittura autentica e pubblica, o in una scrittura o apoca di commercio o di banco, è punito con la galera dai cinque anni ai dieci.

231. Alla medesima pena è soggetto quello che scientemente ha fatto uso degli atti falsi con scienza della loro falsità.

232. I falsificatori di cambiali mercantili, sia nel corpo, sia nelle firme o nelle girate, come pure i falsificatori di libri mercantili o registri che per legge o uso commerciale ottengono in giudizio la via esecutiva, sono puniti colla galera dai cinque ai dieci anni.

233. Chi commette falsità in una scrittura privata che contenga obbligazioni, ricevute o qualunque altro atto, ovvero in un foglio in bianco affidatogli e sottoscritto, estende un atto qualunque, o in un foglio scritto aggiunge qualche atto e clausola a danno altrui, e ne fa uso, è punito colla galera dai tre ai cinque anni.

234. Chi soltanto falsifica le scritture come sopra e non ne fa uso, è punito coll' opera pubblica da uno ai tre anni.

235. In tutt' i casi nei quali la falsità nelle scritture abbia recato danno, i colpevoli sono tenuti oltre alle pene sopra stabilite, all' emenda dei danni, ed in ogni caso alla perdita del profitto da applicarsi al fisco.

Titolo XV.

Dei delitti di falso nei passaporti e certificati.

236. Il pubblico impiegato che delinquendo in officio rilascia un passaporto falso, o ne altera uno vero e scientemente lo rilascia a persona inquisita o rea di delitto, o a persona supposta, è punito coll' opera pubblica dai tre anni ai cinque e colla destituzione perpetua da ogni impiego.

237. Se il pubblico impiegato rilascia a persona ignota passaporto, o foglio di via senza le necessarie verificazioni prescritte, è punito con la sospensione dall' officio da uno a sei mesi e colla multa di scudi dieci ai trenta.

238. Il privato che si rende reo dei delitti contemplati nell' art. 236 è punito con un grado meno di pena stabilita nel citato articolo.

239. Gli autori dei falsi certificati che in qualunque maniera potessero recar danno ai privati o al governo, sono puniti da un mese ad un anno di detenzione.

240. Anche per questi delitti avrà luogo la disposizione dell' art. 235 del precedente titolo.

Titolo XVI.

Dei delitti contro la pubblica sanità.

241. Quelli che senza superiore autorizzazione fabbricano, danno ad altri o vendono sostanze venefiche, capaci per loro stesse ad

apportare la morte in qualunque maniera applicate, sono puniti colla galera dagli anni cinque ai dieci.

242. Gli autorizzati a fabbricare e vendere sostanze venefiche, vendendole senza ricetta in iscritto di medico approvato da ritenersi dai medesimi, e senza l' osservanza dei regolamenti prescritti dalla pubblica autorità, sono soggetti alla pena medesima.

243. Se però somministrano una sostanza venefica con scienza che la medesima debbe servire per avvelenare qualche persona, sia certa, sia incerta, sono puniti come rei di veneficio.

244. I venditori di bevande e di commestibili che introducono in essi materie che, o per loro indole o per mistura siano atte a nuocere gravemente alla salute umana, sono puniti coll' opera pubblica da uno ai tre anni, e con multa dai trenta scudi ai trecento.

245. Ove alcuno ne abbia realmente sofferta malattia qualunque, la pena della galera dai cinque ai dieci anni. Seguendo la morte, la pena è dai dieci ai quindici anni.

246. Quelli che vendono o smerciano carne di bestie morte per malattie o fatte morire come infette, o commestibili guasti o corrotti, sono puniti con multa dagli scudi dieci agli scudi cinquanta. In caso di recidiva la multa è doppia e si aggiunge la detenzione da un mese ad un anno.

Titolo XVII.

Dei delitti d' incendio e di devastazione.

247. Chi dolosamente incendia edifici pubblici in qualunque luogo posti, o navi e bastimenti pubblici, è punito colla morte.

248. Chi nei luoghi abitati dolosamente incendia edifici privati è punito colla galera perpetua di stretta custodia; è punito poi colla morte se vi sarà perita alcuna persona.

249. Chi incendia dolosamente bastimenti o barche di proprietà privata, o case in campagna, cascine, capanne, fienili, magazzeni, pagliari ed altri edifici destinati alla custodia dei bestiami, boschi, vigne, oliveti, piantate d' alberi fruttiferi, e qualunque altra produzione della terra divelta o no dal suolo, è punito colla galera perpetua se il danno eccede gli scudi duemila; e di più colla stretta custodia, qualora vi sia perita persona.

250. Se poi eccede la somma di scudi mille è punito colla galera di venti anni; se eccede la somma di scudi cinquecento colla galera di quindici anni, e sotto questa somma colla galera di dieci anni.

251. Se nei rispettivi casi sarà accaduta la morte di alcuna persona, la pena avrà un aumento di grado.

252. Le pene disposte cogli articoli precedenti per i casi d' incendio di edifici pubblici in qualunque luogo posti, o di edifici privati nei luoghi di abitazione, sono applicate al delinquente ancorchè l' incendio siasi tosto estinto, o vi si sia prontamente riparato.

253. Nei luoghi poi di campagna quando non si possa conoscere tutto il danno che avrebbe l' incendio prodotto, perchè estinto o riparato, il colpevole è punito colla pena minima, cioè colla galera di dieci anni sempre però coll' aumento di un grado, se siavi seguita la morte di alcuno.

254. L' incendio colposo è punito secondo il rispettivo grado della colpa colla detenzione da un mese ad un anno se il danno è inferiore agli scudi trecento; se supererà questa somma, la pena è da un anno a tre di opera pubblica. Che se alcuno sia perito o sia rimasto offeso, si considererà l' omicidio come colposo, e così si dica delle ferite.

255. La sommersione dolosa di un naviglio, bastimento o barca qualunque, la distruzione o demolizione di un ponte sopra fiume o terreno, con guasto degli argini, od altre costruzioni o riparo di acque, sono punite colla galera perpetua se l' oggetto è pubblico.

256. Se poi l' oggetto è privato, sono puniti colla galera dai dieci ai quindici anni, qualora il danno che ne deriva non ecceda il valore di scudi mille; colla galera di anni venti se supererà questa somma. E nei rispettivi casi coll' aumento di un grado se sarà accaduta la morte di alcuno.

257. La demolizione dolosa di chiaviche e cataratte costruite in campagna e destinate allo scolo delle acque pubbliche o comuni o consorziali, è punita colla galera dagli anni cinque agli anni dieci.

258. Che se tali acque sono private, la predetta demolizione è punita coll' opera pubblica dai tre ai cinque anni e colla multa dai cinquanta ai cento scudi.

259. Se nei suddetti casi accada la morte o ferita involontaria, i colpevoli sono puniti colle pene degli omicidi o ferite colpose.

260. Se i delitti sopra espressi furono studiosamente diretti a far perire una o più persone, qualunque sia il danno, il delinquente è soggetto alla pena dell' omicidio premeditato qualora ne siegua la morte; ed alla pena di ferita premeditata, coll' aumento di due gradi da non oltrepassare la galera perpetua nel caso di sola ferita.

261. Se poi saranno diretti allo stesso fine per impeto non per determinato proponimento, qualunque ne sia il danno, avrà luogo per la morte o per la ferita le pene stabilite negli articoli 282, 283 e 284, oltre la pena di sopra stabilita nei diversi casi d' incendio e di devastamento, fino alla galera perpetua inclusivamente.

262. Chi abbrucia, o distrugge, o sopprime atti originali privati o pubblici esistenti negli archivi, offici, segreterie ed altri pubblici luoghi, quando egli sia responsabile della loro custodia, è punito colla galera dai dieci ai quindici anni.

263. Se abbrucia, distrugge, o sopprime i registri pubblici degli atti sopra espressi, è punito colla pena della galera dai cinque ai dieci anni.

264. Chi non responsabile della custodia di detti atti e registri gli abbrucia, distrugge o sopprime, è punito con un grado minore delle pene rispettive.

265. Chi distrugge o sopprime biglietti, lettere di cambio, effetti di commercio o di banca, è punito con cinque anni di opera pubblica.

266. Chi distrugge o sopprime atti privati di contratti, rendiconti, firmazioni di Stato, divisioni, inventari, ed in genere documenti i quali contengono obbligazione o liberazione, è punito coll' opera pubblica dai tre anni ai cinque.

267. I guasti, danni e deterioramenti nelle derrate, biade ed effetti altrui, se il danno eccede gli scudi cento sono puniti colla detenzione di un anno ai due, ovvero colla multa di scudi centocinquanta.

268. Se il danno è minore, colla detenzione dai due mesi ad un anno, ovvero colla multa non minore di scudi cinquanta, nè maggiore di scudi dugento.

269. Se ai delitti sopra espressi siasi unita la violenza, si accumulano le rispettive pene prescritte nei titoli III e IV della violenza pubblica e privata.

270. La distruzione, l' atterramento, la mutilazione o guasto di statue o altri monumenti pubblici, è punito con la detenzione dai due mesi ai tre anni, o con multa dagli scudi cinquanta agli scudi mille cinquecento.

271. Se però si tratta di opera d' insigne artefice e di molto pregio nella pubblica opinione, il colpevole è punito colla galera dai tre ai cinque anni, o colla multa di scudi cinquemila.

272. Chi danneggia gli acquedotti, fontane, serbatoi di acque, o corrompa le acque destinate all' uso pubblico, è punito colla detenzione dai due mesi ai tre anni.

273. In tutti i casi del presente titolo la pena comminata non esclude la rifazione del danno.

Titolo XVIII.

Del giuoco.

274. Sono puniti colla multa dagli scudi cinquanta agli scudi trecento i giuocatori d'azzardo, ossia di resto, nella quale incorrono ancora i padroni che nella loro casa, bottega o locale qualunque prestano il comodo, o ne somministrano i mezzi, e non potendo pagare la multa, sono puniti con detenzione dai due mesi ad un anno.

Titolo XIX.

Degli omicidi.

275. Ogni omicidio commesso con animo deliberato è punito coll' ultimo supplizio.

276. È punito colla morte di esemplarità

§ 1.° il parricidio in persona degli ascendenti o discendenti, dei fratelli e sorelle germane, consanguinee ed uterine, del marito e della moglie;

§ 2.° l' uccisore del magistrato in odio di officio;

§ 3.° chi uccide con prodizione o insidie, o col veleno;

§ 4.° chi uccide con animo di rubare, sia in campagna, sia nell' abitato, ancorchè non accada il furto;

§ 5.° il mandante e il mandatario di un omicidio seguito, ancorchè il mandato sia gratuito;

§ 6.° chi uccide la persona che difende il proprio o l' altrui pudore, o chi per l' abuso di essa le produce la morte;

§ 7.° l' infanticidio, solo quando lo abbia commesso la madre, onde occultare per sentimento d' onore un parto illegittimo, è punito colla reclusione in vita.

277. L' evirazione dolosa che produce la morte del paziente entro lo spazio di quaranta giorni, è punito colla galera perpetua.

278. Non seguendo la morte, è punita dagli anni dieci ai quindici di galera.

279. L' omicidio commesso in rissa dalla persona che l' ha dolosamente provocata, onde farsi strada all' uccisione, o da altro che pel medesimo fine si associa alla rissa, è punito coll' ultimo supplizio.

280. Se l' omicida provocò la rissa senza animo di uccidere, o si associò alla rissa come sopra, è punito colla galera perpetua.

281. L' omicidio commesso in seguito di provocazione è punito colla galera dai quindici ai venti anni.

282. Se in seguito di grave provocazione, colla galera dai dieci ai quindici anni.

283. Se in seguito di provocazione gravissima, coll' opera pubblica dai tre ai cinque anni.

284. Quando dal momento della provocazione a quello dell' uccisione del provocante vi è corso l' intervallo di ore ventiquattro, l' omicida è punito come reo di omicidio commesso con animo deliberato.

285. È riputata provocazione nei rispettivi gradi sopra espressi l'offesa recata agli ascendenti e discendenti, al fratello, alla sorella carnale ed al coniuge.

286. Ignorandosi l'autore dell'omicidio commesso in una rissa nella quale più individui sostennero le parti contrarie all'ucciso, sono tutti puniti colla galera dai cinque ai dieci anni.

287. L'omicidio commesso nella ubbriachezza da chi è solito ad ubbriacarsi è punito colla galera perpetua.

288. Colui che volontariamente s'inebbriò affine di commettere un omicidio, è punito come reo d'omicidio commesso con animo deliberato.

289. Se senza tal animo o fine, l'omicidio commesso nello stato di ubbriachezza da chi non è solito di ubbriacarsi è punito colla galera dagli anni cinque ai dieci.

290. Se l'omicidio è accaduto per colpa lieve, è punito colla detenzione dai due mesi ad un anno.

291. Se con colpa grave è punito coll'opera pubblica da un anno ai tre.

292. Se con colpa gravissima è punito coll'opera pubblica dai tre anni ai cinque.

293. Questa pena si applica all'autore di omicidio colposo, mentr'esso dava opera a cosa illecita, oltre la pena del delitto al quale dava opera.

294. Se nell'omicidio commesso per difesa della vita, dell'onore e delle proprietà siansi ecceduti i limiti della necessaria difesa, il trasgressore è punito da un anno a tre di detenzione.

295. L'omicidio per errore della persona uccisa non rende mai per se stesso scusabile l'autore del delitto.

Titolo XX.

Del duello.

296. L'autore della disfida a duello che abbia anche provocata l'altercazione, divenendo omicida del disfidato, è punito colla morte.

297. La pena discende alla galera perpetua se costa che non abbia provocata l'altercazione.

298. L'omicidio commesso in duello dalla persona disfidata e provocata, quando sia seguito dopo l'intervallo di ventiquattr'ore dalla disfida e provocazione, è punito colla morte.

299. Se è stato commesso nell'impeto dell'ira e in un intervallo di tempo minore, la pena è di dieci anni ai quindici di galera.

300. Le ferite commesse in duello sono punite nel feritore che abbia disfidato e provocato coll'aumento di due gradi della pena ordinaria stabilita alle ferite; negli altri casi coll'aumento di un grado.

301. La semplice disfida al duello è punita con uno ai tre anni di detenzione, o colla multa dagli scudi trecento ai mille.

302. La disfida seguita da combattimento, benchè senza ferite, è punita coll'aumento di un grado e colla multa dagli scudi mille ai duemila.

303. Gli assistenti al duello, chiamati padrini, quei che provocano al duello e disprezzano chi lo rifiuta, quei che influiscono all'esecuzione di questo delitto, sono puniti come complici.

304. Qualunque autorità civile o militare del luogo della disfida, se dopo aver avuto in qualunque modo cognizione del fatto non farà tosto uso di quella forza ch'è in suo potere per impedire l'esecuzione del duello, è punita colla privazione dell'impiego, dei profitti e degli onori del medesimo da un mese ad un anno.

Titolo XXI.

Dell' esposizione degl' infanti.

305. Se l'infante esposto muore, il colpevole si punisce colla galera dai dieci ai quindici anni.

306. Se l'infante benchè esposto in luogo rimoto, fu da alcuno salvato, il colpevole si punisce con cinque anni di opera pubblica.

307. Se l'infante fu esposto in luogo frequentato, il colpevole si punisce con tre anni di detenzione.

308. Nei casi sopra espressi la pena si aumenta di due gradi, ove l'esposizione fosse fatta dai genitori.

309. Chi occulta un fanciullo, chi ne sostituisce uno ad un altro e chi suppone un parto, è punito colla galera dagli anni cinque ai dieci.

Titolo XXII.

Dell' aborto procurato.

310. L'aborto procurato con effetto, sia dalla donna stessa incinta, sia da altri in qualunque tempo della gravidanza, si punisce con dieci anni di galera.

311. Se non ha avuto effetto, si punisce con cinque anni di opera pubblica.

312. Se per l'aborto procurato, ancorchè non succeduto, sia morta la donna, il delinquente è punito colla galera perpetua.

313. Il medico, il chirurgo, lo speziale, la levatrice e chiunque altro che ha scientemente indicati o somministrati i mezzi pei quali è seguito l'aborto o la morte della donna incinta, è punito colla galera perpetua.

314. Se l'aborto non è seguito, nè la morte della donna incinta, è punito con cinque anni di opera pubblica.

Titolo XXIII.

Delle ferite.

315. Le ferite agli ascendenti, ai discendenti in linea retta, al fratello e sorella carnale, al coniuge; le ferite al magistrato in odio d' officio, le ferite proditorie e quelle fatte con insidie ed appostamento o mandato:

§ 1.° se sono con assoluto pericolo di vita, si puniscono colla galera perpetua;

§ 2.° se sono con qualche pericolo, si puniscono colla galera dai dieci anni ai quindici;

§ 3.° se sono senza pericolo, con l'opera pubblica dai tre ai cinque;

§ 4.° alle stesse pene è soggetto il mandante; nè per questo, nè pel mandatario si osserva che vi sia intervenuta promessa o mercede;

§ 5.° nel caso di provocazione gravissima la pena potrà esser minorata di un grado.

316. Le ferite fatte in occasione di furto violento sono considerate e punite come nel precedente articolo.

317. Le ferite tendenti a suicidio sono punite colla detenzione sotto sorveglianza da uno ai tre anni.

318. Negli altri casi le ferite con assoluto pericolo di vita sono punite con dieci anni ai quindici di galera:

§ 1.° le ferite di qualche pericolo si puniscono con cinque anni ai dieci di galera;

§ 2.° le ferite senza pericolo, con l'opera pubblica da un anno ai tre.

319. Le ferite contemplate nell' articolo precedente, se furono fatte in seguito di provocazione, sono punite con un grado minore di pena:

§ 1.° se con grave provocazione, con due gradi minori di pena;

§ 2.° se con provocazione gravissima, quando la ferita sia di pericolo assoluto, è punita colla detenzione di un anno, ed essendo di qualche pericolo colla detenzione di sei mesi.

320. Le ferite dalle quali derivi la perdita o la debilitazione di qualche membro, o che producauo deformità apparente nella persona dell' offeso, sono sempre punite coll' aumento di un grado alle pene stabilite negli articoli precedenti.

321. Sono anche punite coll' aumento di un grado se le ferite sono prodotte da istromento comburente.

322. Il reo di ferita semplice in seguito di provocazione è dimesso se ha sofferta la prigionia di tre mesi e se offre il consenso della parte offesa, in difetto del quale dovrà compiere i sei mesi di detenzione, o soggiacere ad una multa proporzionale.

323. Ma quando la provocazione sia stata gravissima, compiuta la prigionia di tre mesi è dimesso senza bisogno di esibire il detto consenso.

324. L' entità delle ferite si desume dall'ultimo giudizio del chirurgo.

325. Morendo il ferito dopo il quarantesimo giorno non risanata ancora la ferita, il delinquente è punito come autore di ferita con assoluto pericolo di vita, quando non risulti dall' ispezione giudiziale che la ferita ha prodotto la morte, nel qual caso è punito colla pena prescritta alla specie dell' omicidio di cui è dichiarato reo.

326. Le ferite senza pericolo prodotte da istromento semplicemente contundente e lacerante sono punite con pena di detenzione da sei mesi ad un anno, ed alle stesse pene sono soggette le contusioni e le lacerazioni.

327. In caso di ferita involontaria prodotta da sola colpa, la pena è della detenzione da un mese a due anni, secondo i gradi della colpa.

Titolo XXIV.

Delle ingiurie.

328. Le ingiurie reali dalle quali non risulti ferita, contusione o lacerazione, sono punite colla detenzione dai quindici giorni ai sei mesi.

329. Le ingiurie verbali alla persona presente, e la diffamazione di un' assente seguita in presenza di due o più persone, sono punite colla pena prescritta nell' articolo precedente, o colla ritrattazione in iscritto o in voce.

330. Le contumelie mandate in iscritto direttamente alla persona che si vuole offendere, sono punite colle pene medesime.

331. Tutte le ingiurie anzidette divengono atroci se siano fatte a persone costituite in dignità, nei quali casi la pena è la detenzione di un anno ai tre.

332. Le ingiurie infamanti siano esse scritte o stampate, siano in figure o emblemi e pubblicate come libello famoso, si puniscono coll' opera pubblica da tre anni ai cinque.

333. Se la persona infamata è costituita in dignità, la pena è la galera dagli anni cinque ai dieci.

334. Chi affigge o distribuisce il libello famoso, è punito come complice.

Titolo XXV.

Dei furti.

335. Non ha luogo l'azione criminale di furto fra gli ascendenti e discendenti, tra i fratelli e sorelle carnali, tra i coniugi, neppure dopo la morte di uno dei medesimi. Ogni altro complice o partecipe del furto, è punito secondo la disposizione della legge.

336. Il furto semplice è punito fino alla somma

di scudi venti colla detenzione da un mese ai sei mesi e col duplo del furto;
di scudi cento coll' opera pubblica da uno ai tre anni;
di scudi dugento coll' opera pubblica dai tre anni ai cinque;
di scudi mille colla galera dai cinque ai dieci anni;
e sopra gli scudi mille colla galera dai dieci anni ai quindici.

337. Il furto semplice in luogo sacro di cosa non sacra, è punito con un grado maggiore di pena.

338. I furti importano qualità gravante e pena maggiore nei seguenti casi, cioè:

§ 1.° il furto di cosa sacra in luogo sacro;
§ 2.° il furto di animali nella campagna aperta, o nelle mandre, o capanne, allorchè il valore del capo rubato eccede gli scudi quindici, nel qual caso la legge lo dichiara abigeato, poichè essendo di somma minore il capo rubato lo dichiara furto, e lo punisce colle pene di furto;
§ 3.° il furto commesso da più di due persone armate;
§ 4.° quello commesso nel tempo di rovina, naufragio, terremoto, o incendio nelle robe di quelli che soffrono una delle indicate disavventure;
§ 5.° quello commesso dai domestici e mercenari in qualsivoglia modo stipendiati a mese o ad anno, o ad opera in pregiudizio dei loro padroni o conduttori, o di persona alloggiata dai medesimi;
§ 6.° dall' ospite a danno del suo ricettatore, e da questo a danno dell' ospite;
§ 7.° dal locandiere, albergatore, oste, vetturale, stalliere, barcaiuolo, o loro subalterni negli effetti loro affidati;
§ 8.° quello commesso col mezzo di chiave adulterina, grimaldello, o altro istromento, o colla vera chiave procurata con furto o frode;
§ 9.° con rottura di muro, apertura di tetto, violenza alle porte o fenestre tanto esterne che interne;
§ 10.° con insalizione mediante qualunque mezzo, onde introdursi in luogo chiuso per ogni altra via che per quella destinata all' ingresso.

339. Il furto qualificato in ognuno dei casi del precedente articolo, è punito fino alla somma

di scudi venti coll' opera pubblica dai tre ai cinque anni;
di scudi cento colla galera dai cinque ai dieci anni;
di scudi cinquecento colla galera dai dieci ai quindici anni;
e sopra gli scudi cinquecento colla galera dai quindici ai venti anni.

340. Il peculato, ossia il furto del danaro pubblico appartenga questo al pubblico erario, alla provincia, o alle comuni, è punito colle pene dei furti qualificati.

341. Se il reo di peculato è un impiegato nell' officio ove abbia commesso il furto, è punito con un grado maggiore di pena.

342. I depositari, cassieri, custodi, ragionieri, o computisti, esattori dei monti, e stabilimenti pubblici, depositerie urbane, chiese, collegi, conventi, monasteri e generalmente di opere e luoghi pii qualunque, appropriandosi direttamente o indirettamente, denari od effetti loro affidati, sono puniti colle pene medesime colle quali è punito il peculato.

343. E colle pene medesime sono puniti i tutori, curatori ed amministratori che si appropriano gli effetti dei pupilli minori ed amministrati.

344. La recidiva nel furto è sempre punita colla pena del nuovo furto accresciuta di un grado.

Titolo XXVI.

Dei furti con violenza personale.

345. Il furto violento, ossia rapina commessa senza minaccie, soggiace alla pena del furto qualificato.

346. La rapina a mano armata e con gravi minaccie di morte alla persona assalita, è soggetta alla pena del furto qualificato aumentata di un grado fino alla galera perpetua inclusivamente.

347. Se con ferita o altra grave lesione segua o no l' ablazione, è punita colla galera perpetua.

348. Se colla morte, è punita coll' ultimo supplizio di esemplarità.

349. La grassazione commessa sulla pubblica strada senza ferita o lesione dell' aggredito, è punita con la galera in vita; se con ferita o grave lesione, colla morte esemplare.

350. L' ingresso o invasione nelle abitazioni di campagna, o in qualunque altro luogo campestre chiuso o aperto, con minaccie o con ostensione di armi, o con maschera o contraffazione nel volto, o con altri mezzi che incutano terrore, per estorcere ed involare danaro od altri effetti, seguendo il furto, è punito colla galera in vita; non seguendo il furto, con un grado minore di pena.

351. Nel caso dell' articolo precedente, occorrendo anche le sole ferite, o gravi lesioni, o sevizie personali, siegua o no il furto, la pena è quella di morte di esemplarità.

352. Chiunque per forzare l' altrui volontà con lettere minatorie, o avvisi scritti anche anonimi, o d' altrui carattere, con ambasciate o altre maniere, minaccia incendi, ferimenti, percosse, od altri mali, e con tali mezzi estorce danaro, o altri effetti, quietanze, obbligazioni, documenti o a proprio favore, o a favore di altri commette un furto violento, ed è punito colle pene prescritte nell' art. 354.

353. Se non siegue l' estorsione procurata con tal mezzo, è punito come conato.

354. Chi per estorcer danaro o altra cosa come sopra, fa ricatto, privando di libertà la persona, traducendola in casa propria o altrove, è punito colla galera perpetua.

355. Se vi è stata ferita o altra grave lesione, è punito coll' ultimo supplizio.

356. Se non vi fu ferita o altra grave lesione, nè l' estorsione della cosa richiesta ebbe effetto, il reo è punito colla galera dai quindici ai venti anni.

Titolo XXVII.

Della truffa.

357. Quegli che per causa di lucro nega, o si appropria il deposito volontario, o un oggetto consegnato per altr' uso determinato, o ne ricusa la restituzione. Chi per la stessa causa segna con altrui marchio oggetti di sua proprietà: chi sotto falsi nomi, o simulando ricchezze, potere ed aderenze, o estorce danaro, o altri effetti: chi vende a due persone la cosa medesima, e tutti quelli in genere che con frode ottengono lucro a danno di qualche persona, sono puniti colla pena stabilita per furto semplice diminuita di un grado.

358. Questa pena è accresciuta di un grado quando la frode è commessa:

§ 1.° da chi aveva ricevuta la cosa in deposito necessario;

§ 2.° dagli orefici, argentieri, o venditori cose preziose;

§ 3.° da chi estorce dai figli di famiglia o minori, danari o altri effetti;

§ 4.° da chi contratta merci, o generi con misure, o pesi falsi o adulterati.

359. Per i delitti contemplati negli articoli antecedenti di questo titolo, non si può procedere che a querela della parte che ha sofferto il danno.

360. I colpevoli di bancarotta semplice ossia colposa sono puniti colla detenzione dai due mesi ad un anno.

361. I colpevoli di bancarotta fraudolenta, sono puniti colla galera dai cinque anni ai dieci.

362. Gli agenti di cambio o sensali, che abusando del loro credito, o officio, si rendono complici di bancarotta semplice o fraudolenta, sono puniti come i rei principali.

Titolo XXVIII.

Delle usure e contratti illeciti.

363. L' usura convenuta senza giusto titolo è punita con multa di egual valore del danaro o cosa prestata.

364. Incorre nella medesima pena chiunque anche nel concorso di giusto titolo, eccede notabilmente la misura degl' interessi comunemente osservata nei luoghi dei rispettivi contratti.

365. I contratti nei quali si diano danari e roba, o roba soltanto, alterandone il prezzo ancorchè altrimenti apparisca; se l' alterazione giunga al doppio del valore delle robe, ovvero siano state queste riprese da chi le ha date alla metà di meno, sono dichiarati contratti usurai, e come tali puniti a forma delle precedenti disposizioni.

366. I recidivi nei delitti espressi negli articoli antecedenti di questo titolo, oltre le pene già stabilite sono condannati ad una multa del doppio valore del capitale.

Disposizioni transitorie.

367. Il presente regolamento sarà attivato col dì primo di novembre del corrente anno, e da quell' epoca cessano d' aver forza di legge i bandi generali, gli editti ed altre disposizioni vigenti sui delitti e sulle pene nel medesimo regolamento contemplate.

368. Per i delitti accaduti in tempo anteriore all' attivazione del presente regolamento, sarà applicata la pena più mite fra le precedenti leggi e quelle che vengono surrogate alle medesime.

Dato in Roma dalla Segreteria di Stato il dì 20 settembre 1832.

T. card. Bernetti.

LXXXI.

Regolamento d' interna disciplina del consiglio delle armi.

1. Un consiglio composto di un prelato, di quattro militari e di un segretario generale, è chiamato consiglio delle armi, conoscerà, esaminerà e farà quei lavori e quelle decisioni che hanno relazione ad ogni affare militare che riguarda amministrazione, disciplina, personale ed organizzazione di tutt' i corpi meno la guardia civica di Roma, i doganieri, le guardie di polizia ed i guardaciurme sotto la dipendenza del superiore governo, in tuttociò ch' eccede le facoltà accordate al citato consiglio.

Il corpo de' carabinieri non dipenderà dal consiglio delle armi che nell' amministrazione.

2. Il prelato facente parte di questo consiglio sarà il presidente del medesimo, col titolo di presidente del consiglio delle armi.

3. I quattro militari che debbono far parte del consiglio delle armi saranno scelti fra quegl' individui militari che dopo un lungo ed onorato servigio prestato nella professione delle armi, essendo giunti per lo meno al grado di colonnello, si crederanno idonei per la loro esperienza e per le loro cognizioni a far parte del consiglio medesimo.

4. Nessuno di questi consiglieri potrà avere simultaneamente il comando di alcun corpo dipendente in qualunque modo dal consiglio delle armi, onde evitare che l' amore del corpo da lui comandato non influisca a suggerirgli all' occasione dei parziali provvedimenti.

5. Il consiglio si riunirà due ed anche più volte la settimana, qualora gli affari da discutersi lo esigano. L' intimo sarà fatto dal prelato presidente col mezzo del segretario generale. L' ora delle riunioni sarà ordinariamente le tre innanzi al mezzodì.

6. Le varie materie da trattarsi dal consiglio saranno inviate ad ognuno dei consiglieri dal segretario generale due giorni innanzi la riunione del consiglio, a meno di un caso straordinario e di urgenza.

7. Onde gli affari progrediscano con maggiore sollecitudine, e senza che alcuna materia rimanga occulta al pieno consiglio, ciascun consigliere sarà incaricato particolarmente di esaminare, riferire e dare il proprio parere ad un ramo distinto di cose, essendo le varie materie ripartite nel modo seguente.

Un primo consigliere sarà incaricato della amministrazione contabile di tutta la truppa dipendente dal consiglio delle armi, esclusa quella dei carabinieri, come ancora sarà incaricato della sottoscrizione dei mandati per qualunque pagamento da farsi dal consiglio delle armi, i quali mandati però non saranno rilasciati se non dopo che il consiglio gli abbia approvati con suo decreto; osservandosi in questo caso il sistema che sarà indicato qui appresso.

Un secondo consigliere sarà incaricato di esaminare e riferire tuttociò che riguarda i carabinieri; come ancora sarà incaricato di sorvegliare la spedizione di tutte le materie che saranno di pertinenza del tribunale militare.

Un terzo consigliere sarà incaricato di esaminare e riferire tuttociò che ha rapporto alle massime o regolamenti che riguardano l'organizzazione qualunque, come ancora sarà incaricato di tutti gli affari che hanno relazione alla disciplina ed al personale di tutta la truppa (meno i carabinieri) che non siano nelle attribuzioni del comando generale e dei comandanti dei corpi.

Un quarto consigliere finalmente sarà incaricato di esaminare e riferire tutto ciò che ha relazione al materiale di qualunque sorta, compresovi anche ciò che riguarda il dipartimento della marina.

8. Tutti gli affari criminali o contenziosi saranno diretti dal segretario generale all' uditore militare, come si farà per gli altri affari con i vari capi dei singoli dicasteri in cui è ripartito l' officio totale del consiglio delle armi. L' uditore militare ne farà la relazione ed esternerà il di lui voto al consiglio, allorchè questo si riunisce.

Un consigliere come si è indicato, invigilerà al disbrigo degli affari, e farà rapporto al consiglio di tuttociò che si opponesse, o che fosse utile all' esatta amministrazione della giustizia. Sarà tenuto un registro degli affari rimessi all' uditorato e dell' epoca della remissione, onde cercare che questi siano terminati il più sollecitamente possibile. L' uditore militare nella prima riunione del consiglio di ogni mese farà conoscere allo stesso consiglio lo stato di tutti gli affari rimessi al di lui esame e non ancora evasi.

9. Ciascun consigliere esaminata attentamente ogni posizione che gli sarà inviata, osservato e calcolato il voto che ognuna di esse dovrà portare del capo del dicastero a cui la materia ha relazione, riferirà la cosa nella prima riunione del consiglio, esternando il proprio parere o in voce o in iscritto con foglio separato. Dopo che il consiglio avrà discussa la cosa ed emessa la conveniente risoluzione a pluralità di voti, sarà questa estesa e letta al consiglio dal segretario generale, e quindi sottoscritta prima dal consigliere che ha riferito l' affare, e poi dal prelato presidente la di cui firma si esigerà per dare esecuzione al decreto.

10. Tutte le risoluzioni del consiglio risguardanti massime da stabilirsi su di qualunque articolo, e che richieggano l' approvazione della

Segreteria di Stato, saranno sottoscritte da tutti i consiglieri dopo il prelato presidente, ed il rapporto analogo da inviarsi alla Segreteria di Stato sarà sottoscritto dal prelato presidente e dal consigliere che ha riferito l' affare.

11. Al prelato presidente del consiglio delle armi incombe di ricevere e leggere tutt' i fogli, lettere e plichi che saranno dirette al consiglio delle armi, e di rimetterli col mezzo del segretario generale ai capi dei differenti dicasteri addetti all' officio del consiglio delle armi, affinchè gli oggetti che meritano una risoluzione, uniti alla posizione di già esistente e muniti del voto dei capi medesimi, possano pel canale del segretario generale farli giungere al consigliere incaricato degli affari a cui la materia ha relazione, secondo si è indicato agli articoti 6, 7, 8, 9. Il prelato presidente viene autorizzato egualmente a dar corso e spedire gli affari riguardanti movimenti di truppa, come ancora ogni altro affare urgente che sopravvenisse, o gli fosse rimesso fra l' una e l' altra riunione del consiglio, e che non riguardasse che l' esecuzione di disposizioni già date, o di regolamenti adottati e sanzionati. Il prelato presidente è in fine autorizzato a sottoscrivere solo e a nome del consiglio il carteggio, a riserva dei casi eccettuati.

12. Nella prima riunione che succederà al disbrigo dei singoli oggetti accennati nell' articolo precedente, il prelato presidente ne farà relazione allo stesso consiglio col mezzo del segretario generale.

13. Ogni volta peraltro che si trattasse di affari di massima, di organizzazione e di spese da farsi, dovrà rimettersi il rapporto e l' esame della cosa al pieno consiglio, e quante volte questa fosse di qualche urgenza dovrassi intimare straordinariamente il consiglio, onde si proceda secondo le regole stabilite anche in tai casi.

14. Il prelato presidente, non meno che ogni consigliere, sarà autorizzato a fare al consiglio riunito delle osservazioni e dei rapporti riguardanti qualche articolo che gli sembri meritevole in riforma o di miglioramento, onde il consiglio possa prendere delle notizie o fare un decreto di coerenza; dovendo essere lo scopo del consiglio delle armi sempre quello d' invigilare al buon andamento di ogni affare militare.

15. Gli ordini del giorno del consiglio delle armi non potendo essere che il risultato delle deliberazioni del pieno consiglio, dovranno essere sottoscritti da tutt' i componenti del consiglio prima di essere pubblicati.

16. Quante volte uno dei consiglieri fosse assente o inabilitato ad agire per malattia, il prelato presidente destinerà un altro dei consiglieri presenti ad esaminare e riferire gli affari che dovrebbero portarsi dal consigliere assente.

17. Gli ordini del giorno che si pubblicano dal consiglio delle armi dovendo essere il risultato delle deliberazioni dello stesso consiglio, in seguito dei rapporti ricevuti e degli esami che il medesimo ha praticato sopra le differenti materie, saranno letti dal segretario generale al consiglio prima di pubblicarsi, e segnati quindi da tutt' i componenti del medesimo.

18. Raccolte le posizioni decise, il suddetto segretario ne farà scrivere in apposito registro i decreti locchè eseguito, saranno passate ai dicasteri ai quali appartengono.

19. I capi de' predetti dicasteri daranno esecuzione ai decreti. Se questi riguardano pagamenti per soldi ed accessorii, forniture di pane e di foraggi, ed altre spese di simile natura, i *fiat mandatum* saranno estesi dal capo del prim' officio del secondo dipartimento. Se riguardano pagamenti per forniture di vestiario, basso vestiario, casermaggio ed altri oggetti relativi al materiale della truppa, o del genio e dell' artiglieria, i *fiat mandatum* verranno compilati dal capo del second' officio del detto secondo dipartimento. I mandati però di qualunque specie di pagamento saranno sempre compilati dal second' officio.

20. Tanto i *fiat mandatum,* quanto gli stessi mandati dovranno essere sottoscritti dal consigliere incaricato dei pagamenti, dal prelato presidente delle armi, dal segretario generale e dal capo dell' officio.

21. L' esecuzione dei decreti ch' esiggono una corrispondenza epistolare, sarà affidata ai singoli dicasteri che hanno trattato l' affare. Le minute delle lettere non potranno essere poste in forma se prima non siano state rivedute e sottoscritte dal segretario generale. Nè alcun capo di officio potrà permettersi di far stendere minute se prima non ne sia stato emanato il decreto o dal consiglio o dal prelato presidente anche in caso di affare urgente, e solo sulle tracce di questo decreto potrà estendersi la minuta.

22. Il consiglio delle armi per l' esecuzione delle sue incombenze sarà fornito di un corrispondente ministero il quale sarà diviso in quattro dipartimenti.

Il primo è quello della segreteria alla quale sarà affidato il disbrigo delle materie di disciplina che appartengono al consiglio delle armi e la spedizione della corrispondenza letteraria.

Il secondo è quello dell' ispettorato che dovrà trattare gli oggetti di contabilità ed amministrazione tanto in danaro, quanto in effetti.

Il terzo è quello dell' uditorato, nel quale dovranno colare gli affari criminali e contenziosi.

Il quarto è quello del genio e dell' artiglieria, ed in questo si tratteranno gli oggetti di fabbriche, fortificazioni, restauri, e simili, non

che quei che riguardano il materiale dell' artiglieria.

23. La segreteria sarà divisa in cinque sezioni.

La prima tratterà gli affari riservati, la compilazione de' piani e progetti di miglioramento, il servigio, disciplina e tenuta dei corpi di ogni arma. A questa sezione presiederà particolarmente il segretario generale che sarà coadiuvato da tre individui da scegliersi dal medesimo nella classe degl' impiegati.

La seconda, terza e quarta sezione saranno presiedute da un capo d' officio e si occuperà l' una della spedizione degli affari di disciplina e servigio della truppa di linea; l' altra di ciò che riguarda la truppa di riserva, e la quarta attenderà alla spedizione di tutte le corrispondenze. La quinta sezione in fine si occuperà del registro delle carte che dovrà tutte iscrivere nel protocollo, tanto nell' arrivo che nella partenza, non che della conservazione e riassunzione delle posizioni e passaggio all' archivio.

24. Il secondo dipartimento sarà diviso in due offici. Il prim' officio si occuperà dell'amministrazione e contabilità in danaro de' corpi di ogni arma e della tenuta delle matricole. Il second' officio si occuperà dell' amministrazione e contabilità in effetti, non che della scrittura sì in contante che in natura.

25. Il terzo dipartimento presieduto dall' uditore generale avrà l' ingerenza delle processure e della corrispondenza inerente.

26. Il quarto dipartimento sarà diviso in due sezioni, l' una pel materiale del genio, l' altra per quello dell' artiglieria. Riconoscendosi che questo dipartimento non ha finora avuta una stabile organizzazione e che l' attuale sua composizione è evidentemente irregolare, poichè è formato dai capi dei corpi del genio ed artiglieria, i quali mentre propongono al consiglio delle armi gli affari che li risguardano, sono nello stesso tempo mercè i voti che vi fanno i consiglieri e quasi i giudici delle loro medesime operazioni e proposte, sarà da ora innanzi composto come siegue.

Alla prima sezione presiederà un officiale del corpo del genio; alla seconda un officiale di quello dell' artiglieria: amendue a scelta del consiglio ed amovibili. I suddetti officiali seguitando ad esser effettivi ne' corpi ai quali appartengono, e da essi pagati del rispettivo soldo e competenze, non presteranno in alcuna occasione servigio presso i suddetti corpi finchè faranno parte de' dicasteri. Non perderanno però il diritto agli avanzamenti che potranno loro competere ma non potranno essere promossi al grado di officiale superiore, se non lasciano di servire nel dipartimento. Ognun di detti capi di sezione avrà in aiuto uno scrivano da prendersi parimenti dai corpi del genio ed artiglieria. Officio dei due capi-sezione sarà l' esaminare le posizioni relative alle loro incombenze e oppostovi il voto sottoscritto, passarle al segretario generale per l' ulteriore corso da darsi all' affare, secondo si è stabilito negli articoli precedenti.

27. Gli officiali del corpo del genio che ora si trovano istallati presso il consiglio delle armi si riuniranno presso il comandante del medesimo, al quale dal suddetto consiglio saranno trasmesse le disposizioni che risguardano il corpo per esser eseguite. Questo corpo avrà come ogni altro, degli officiali distaccati nelle piazze a seconda de' bisogni, dipendenti dal loro comandante al quale dovranno dirigere i loro rapporti, e questi al consiglio o al generale comandante, secondo la qualità dell' affare. Cesserà il titolo di direzione e sotto-direzione; uno solo dovendo essere il centro dell' esecuzione degli ordini e delle incombenze.

28. Nel corpo di artiglieria e fino a nuova disposizione saranno conservate le sotto-direzioni per il materiale, coll' avvertenza che i sotto-direttori non abbiano ad avere simultaneamente influenza sul personale, ma occuparsi soltanto del materiale. Le sotto-direzioni non potranno sorpassare il numero di quattro.

29. Oltre gli enunciati dipartimenti il consiglio delle armi conserverà gli offici degl' ispettorati economici in ciascuna divisione territoriale, e degli uditori presso le medesime divisioni.

30. Il numero, la classe ed il soldo degli impiegati sarà quello stesso che fu determinato col decreto dell' eminentissimo signor cardinal segretario di Stato dei 3 febbraio dell' anno corrente, il quale decreto si richiama alla piena e totale osservanza, salvo le modificazioni prescritte dal presente regolamento, e l' aumento degl' impiegati stabilito con biglietto della Segreteria di Stato del primo giugno anno suddetto.

31. Gli offici dovranno essere aperti immancabilmente a tre ore innanzi al mezzogiorno, e chiudersi dopo le tre pomeridiane. Sarà stabilito il foglio di presenza a cura del segretario generale, che all' ora competente lo farà girare per assicurarsi che tutti gl' impiegati siano in officio. Ciò non toglierà ai capi di officio la responsabilità della vigilanza che debbono costantemente avere perchè ognuno stia fermo al suo posto, e non si permetta di girovagare e fare riunione con altri, e adempia realmente al suo incarico. Se il prefisso orario non fosse per qualche affluenza di affari sufficiente al disimpegno de' medesimi, il prelato presidente delle armi potrà stabilire che ritornino all' officio nella sera dalle ore ventiquattro alle due e mezza. Nè questo ritorno potrà essere compensato con straordinarie elargizioni, giacchè ben limitato è il periodo di giornaliero travaglio di sopra fissato, e debb' essere impe-

gno de' capi di officio, assistiti come sono da proporzionato numero di collaboratori, il non fare arretrare le operazioni di alcuna specie. Essendo stato anche assegnato ad ogni dicastero uno scrivano oltre gli scrittori, dovrà quello essere impiegato nella copia delle lettere e delle inserzioni del rispettivo dipartimento.

32. Non potrà essere aumentato il numero degl' impiegati prestabilito, senza un' assoluta e reale urgenza da rappresentarsi all' eminentissimo signor cardinal segretario di Stato, nella cui sola autorità è riposta la facoltà di permetterne l' aumento.

33. Il soldo mensile essendo quello che è fissato a ciascuno in pagamento dell' opera ch' egli presta, tutte quelle gratificazioni che ora si danno nelle tre ricorrenze ai vari impiegati senz' un grande risultato non avranno più luogo.

34. Perchè poi la somma fissata per questo titolo possa essere impiegata con maggior utile del governo e del servigio, si stabilisce che dietro la decisione del consiglio delle armi si diano con questa somma delle gratificazioni e dei compensi per una volta ogni anno a quelli che per un maggior lavoro di cui fossero incaricati, e per una maggiore attività e assiduità all' incarico affidatogli, si conoscessero meritevoli di una particolare considerazione.

35. Le promozioni agl' impieghi che potessero in seguito esser vacanti, saranno fatte presso un formale esame dei concorrenti, ai quali possa per anzianità e grado spettare il passaggio. Il consiglio delle armi stabilirà in tali circostanze una speciale commissione che dovrà esaminare l' abilità di ciascuno sulla materia cui è relativo il vacante impiego. Il risultato dell' esame sarà sottoposto al detto consiglio, il quale facendosi anche carico della condotta del concorrente, non meno che dell' anzianità, presenterà il suo rapporto alla Segreteria di Stato per sentirne le determinazioni.

36. Quei che si dovranno ammettere di nuovo negl' impieghi inferiori saranno egualmente sottoposti all' esame di una commissione, ed il consiglio delle armi a cui ne sottoporrà il risultato, avrà cura di preferire sempre in tali concorsi quegl' individui che servendo nei corpi attivi, meritassero e fossero abili all' esercizio delle attribuzioni de' dicasteri suddetti.

Il presente regolamento dovrà essere attivato nel primo giorno del prossimo mese di ottobre.

Dalla Segreteria di Stato li 26 settembre 1832.

T. card. Bernetti.

LXXXII.

Norme sui documenti de' quali debbono essere forniti, e che debbono presentare tutti coloro che per la prima volta possono e vorranno essere ammessi a fare il corso degli studi nella università di Roma.

NOTIFICAZIONE

Pier Francesco per la misericordia di Dio vescovo di Porto, S. Rufina e Civitavecchia, card. Galleffi, della S. R. C. camerlengo ed arci-cancelliere della università Romana.

Avendo la Santità di Nostro Signore Gregorio Papa XVI felicemente regnante ordinato che anche nel futuro anno scolastico che sta per cominciare, sieno mantenute ferme in generale le disposizioni prese l' anno passato, intorno a ciò che riguarda gli studi da farsi nelle pubbliche università dello Stato, e volendo inoltre che sieno rigorosamente osservate le prescrizioni fatte per l' ammissione degli studenti; noi per ordine espresso della stessa Santità Sua e per autorità del nostro officio di camerlengato di S. R. Chiesa e di arci-cancelliere dell' archiginnasio Romano ordiniamo e pubblichiamo le cose seguenti.

Art. 1. Tutti quelli i quali secondo la circolare della sacra congregazione degli studi del 1 ottobre 1831 possono e vorranno essere per la prima volta ammessi a fare il corso degli studi nella università di Roma, dovranno aver presentato i documenti prescritti dalle leggi per siffatta ammissione non più tardi di quindici dì dopo la pubblicazione di questa notificazione, trascorsi i quali non saranno più ricevuti.

2. I documenti accennati nell' art. 1 saranno presentati in Roma alla nostra segreteria generale del camerlengato e nella legazione di Velletri, nella Comarca, e nelle delegazioni di Viterbo, Spoleto, Frosinone, Civitavecchia, Rieti e Orvieto alle rispettive segreterie generali della legazione, comarca e delegazioni suddette.

3. I documenti da presentarsi saranno 1.° il certificato delle autorità superiori sì ecclesiastiche che civili, della buona condotta religiosa, morale e politica; 2.° il certificato della onestà dei natali; 3.° un certificato che dia valevoli e determinate prove di avere mezzi sufficienti da mantenersi agli studi; 4.° gli attestati degli studi fin qui fatti, e del profitto ritrattone, inserendoli in una supplica a noi diretta, in cui ciascun aspirante dichiari a qual classe di studi intenda d' essere ammesso.

4. Tutti quelli che vorranno imprendere nella università Romana il corso degli studi ecclesiastici dovranno presentare i documenti annoverati nell' articolo 3, gli statisti alla no-

stra segreteria generale del camerlengato, o a quelle delle rispettive legazioni, comarca o delegazioni, e gli esteri alla sopraddetta nostra segreteria generale, dopo che ne avranno essi ottenuta la verificazione delle rispettive legazioni estere.

Dato in Roma nella Camera Apostolica li 7 ottobre 1832.

P. F. card. GALLEFFI
Camerlengo di S. R. C.

G. Groppelli
uditore.

F. Apolloni
segr. e canc. della R. C. A.

LXXXIII.

Metodi coi quali debbono impiegarsi i fondi della cassa di ammortizzazione per le rendite consolidate.

Tommaso della S. R. C. card. Bernetti, diacono di s. Cesareo, della Santità di N. S. Papa Gregorio XVI segretario di Stato.

Col Motu-Proprio del giorno 11 giugno 1831 la Santità di Nostro Signore ordinò che la cassa d' ammortizzazione già istituita dal suo predecessore Leone XII di santa memoria fosse immediatamente posta in attività, e che le fossero ceduti i beni stabili già alla medesima dedicati, affidandone l' amministrazione ad una congregazione nello stesso Motu-Proprio deputata. Prescrisse ancora che la rendita netta dei beni medesimi erogarsi dovesse ogni anno nella estinzione di una corrispondente quantità del vecchio debito consolidato da rimborsarsi alla pari, ossia in ragione di scudi cento in capitale sopra scudi cinque di rendita, mediante la estrazione da farsi annualmente di altrettanti certificati, come pure stabilì, che al termine di ogni anno fossero pubblicamente bruciati i certificati estratti e rimborsati. Tali disposizioni sortirono la loro pronta ed esatta esecuzione, e nel corrente anno in ciascun trimestre sono stati puntualmente rimborsati al pari i certificati estratti li 30 novembre dell' anno scorso.

Ha però riflettuto Sua Santità, che il rimborso alla pari col metodo della estrazione annuale influisce poco efficacemente nel corso degli effetti pubblici, i quali nelle attuali circostanze hanno un movimento continuo, e che il prodotto netto de' beni stabili destinato alla ammortizzazione non è in proporzione col totale del vecchio debito consolidato da ammortizzarsi. Ritenendo quindi che l' acquisto fatto all' opportunità al prezzo di commercio, secondo il sistema generalmente adottato dagli altri governi di Europa, riesce di maggior vantaggio ai possessori, anche perchè redimendosene in tal guisa una quantità maggiore, se ne diminuisce la massa commerciabile e ne diviene perciò più facile la vendita, avendo in vista il gradimento esternato da alcuni dei primari creditori, ed interpellato il parere della congregazione della cassa d' ammortizzazione, coerentemente a questo, ha autorizzato fin dallo scorso settembre la congregazione medesima ad effettuarne, come difatti questa ne ha effettuato l' acquisto nel modo indicato, impiegandovi quelle somme che avrebbero dovuto servire per l' estrazione, lo che ha prodotto che il valore dei pubblici effetti, in mezzo a circostanze ben dure siasi fin qui sostenuto.

Convinta pertanto Sua Beatitudine dell' utilità di tale misura, mentre per consolidare vieppiù la fiducia della vecchia rendita si è riservata di aggiungere nuovi mezzi e nuove risorse alla cassa di ammortizazzione coll' oracolo della sua viva voce si è degnata ordinarci di prescrivere quanto appresso.

1. L' estinzione della vecchia rendita consolidata che a seconda del Motu-Proprio 11 giugno 1831 dovrebbe annualmente farsi alla pari col metodo della estrazione, seguirà invece coll' acquisto della rendita stessa al prezzo di borsa. L' intero prodotto dei beni stabili già ceduti alla cassa d' ammortizzazione ed amministrati dalla congregazione deputata, come ancora tutti gli altri fondi che potrà la cassa stessa avere dalle altre risorse che le sono assegnate, e che le potranno essere aggiunte, sarà costantemente erogato nel corso dell' anno in tale acquisto dalla congregazione stessa, la quale avrà cura di effettuarlo o per impedirne il ribasso del valore, o per procurarne l' aumento a seconda che il movimento degli effetti pubblici lo consiglierà. La congregazione medesima dovrà darne conto nel suo consuntivo annuale alla congregazione di revisione il quale verrà pubblicato.

2. La suddetta disposizione non altera punto le prescrizioni portate dal lodato Motu-Proprio sulla nuova rendita in capitale di scudi cinquecento mila, creata col medesimo, per la quale tanto nel corrente anno, quanto negli anni successivi, e fino alla totale estinzione avrà luogo la estrazione e il rimborso alla pari coi metodi e norme dallo stesso Motu-Proprio stabilite.

3. Ad aumentare intanto il fondo destinato all' ammortizzazione, gl' interessi della vecchia rendita consolidata già acquistata e che andrà ad acquistarsi nel modo di sopra espresso, saranno dall' erario trimestralmente, come a tutti gli altri creditori corrisposti alla cassa d' am-

mortizzazione, ed in conseguenza non avrà più luogo il bruciamento dei certificati.

Nel commetterci la pubblicazione delle predette disposizioni la Santità Sua ha espressamente derogato quanto trovasi prescritto nel ripetuto Motu-Proprio 11 giugno 1831, che sia in opposizione con le medesime, confermandolo però espressamente in tutte le altre parti.

Dalla Segreteria di Stato li 21 novembre 1832.

T. card. Bernetti.

LXXXIV.

Risoluzione intorno alla questione risguardante il registro dei documenti che si producono nei giudizi.

A relazione del signor Cardinali ispettore generale.

Sulla dimanda dell' ispettore in attività sig. Onesti e degli attuari dell' A. C. tendente a far dichiarare se i documenti che i difensori sono autorizzati a produrre in copia dal § 68 articolo 2 del regolamento di procedura 31 ottobre muniti della firma di essi difensori per copia conforme, debbono o no essere registrati.

Visto l' articolo invocato che dice « nel termine a comparire il procuratore costituito dall' attore produrrà ecc. 2.° Gli originali di tutt' i documenti in esso enunciati, o le copie autentiche dei medesimi, si ritengono come copie autentiche finchè non sono impugnate le copie fatte e sottoscritte dal procuratore ».

Considerando che nessun documento può essere prodotto e far fede in giudizio se non è registrato.

Che null' ostante questa misura generale di legge alla quale niente è innovato col predetto articolo, le copie degl' istromenti, che secondo la procedura Piana i difensori erano obbligati a produrre, non per questo andavano assoggettate ad un particolare dazio di registro.

Che non debbe presumersi aggiunta maggiore autorità alle copie dei patrocinatori, di quella che alle copie autentiche le quali quando l' originale è registrato possono dal rogante spedirsi senz' alcun nuovo registro.

Che in fatti possono tali copie firmate dai difensori essere impugnate, secondo le parole della legge ed allora cessano di avere alcuna autorità.

Che la vera ed unica discretiva per rispondere nel caso concreto è il distinguere tra i documenti che sono, e quelli che non sono registrati nell' originale, del quale i difensori esibiscono le copie.

Il congresso amministrativo all' unanimità è di parere.

1. Che quante volte nella copia firmata dal difensore vi sia copiata letteralmente senza abbreviatura, e in tutte lettere la registrazione del documento originale inclusivamente alla firma del preposto, possano tali copie così firmate dai difensori riceversi da' cancellieri senza nuovo registro senza contravvenire alla legge sulla registrazione.

2. Che quante volte manchi la copia letterale della registrazione come sopra, ancora che l' originale documento sia registrato, non possano i cancellieri riceverle, e ricevendole cadano in contravvenzione.

Copia conforme del presente sarà rimessa ai signori cancellieri dell' A. C.

Dall' amministrazione del bollo e registro 29 novembre 1831.

1 dicembre 1831.

Si conviene nel parere del congresso.

M. Mattei
tesoriere generale.

LXXXV.

Sistemazione economica de' sagri palazzi apostolici.

GREGORIUS PP. XVI.

MOTU-PROPRIO

Fra le saggie provvidenze adottate dal nostro predecessore Leone XII di felice ricordanza, una si fu quella di ordinare con Motu-Proprio dei 23 novembre 1824 uno stabile sistema di amministrazione dei Palazzi Apostolici, col quale si procurasse non solo la maggior economia dell' azienda, ma col prescrivere una reciproca responsabilità fra i ministri si ottenesse ancora di eliminare per quanto era possibile, quegli abusi che in sì delicata gestione si fossero forse introdotti.

L' esperienza però ha fatto conoscere che non tutt' i regolamenti e disposizioni in esso Motu-Proprio contenute, potevano esattamente osservarsi; che altre meritavano maggior spiegazione, e che finalmente era necessario che in più chiara luce si ponessero le attribuzioni di ciascun ministro, onde e tutti potessero conoscere le proprie incombenze, e si evitasse il pericolo che uno invadesse l' officio dell'altro.

Affine pertanto di compiere l' opera sì lodevolmente incominciata dal nostro predecessore, ci siamo determinati di pubblicare un regolamento, che seguendo nella sostanza le traccie

del menzionato Motu-Proprio presentasse quelle modificazioni e cambiamenti che dopo matura riflessione abbiam creduto poter esso meritare, e perchè il disposto nel medesimo poss' acquistar forza di legge sovrana di nostro Motu-Proprio, certa scienza e pienezza della nostra suprema potestà lo sanzioniamo, comandandone l' osservanza nel modo seguente.

CAPO PRIMO

Disposizioni generali.

Art. 1. L' amministrazione dei palazzi apostolici è affidata a monsignor maggiordomo. Sotto la di lui dipendenza esercitano il proprio officio i seguenti, cioè:

Il floriere maggiore che ha la sopraintendenza delle fabbriche, appartamenti, condotture e concessioni di acque.

Il cavallerizzo al quale appartiene la direzione di tutto ciò che concerne le scuderie pontificie.

Il maestro di casa cui resta affidata la cura dei giardini, l' acquisto delle cose mobili, vestiari, suppellettili e masserizie.

Il computista che sopraintende alla computisteria.

Il floriere che ha la custodia e conservazione immediata delle suppellettili, arazzi, mobilio e masserizie.

Il sotto-foriere che dipende dal foriere maggiore in tutte le attribuzioni che sono state ad esso addossate, ed inoltre verifica e misura i lavori fatti.

2. Pel miglior ordine dell' amministrazione suddetta si stabilisce una congregazione palatina composta di monsignor maggiordomo con voto decisivo del foriere maggiore, cavallerizzo, maestro di casa e computista con voto consultivo. Nei casi che si riservano alla sovrana sanzione, anche il voto di monsignor maggiordomo sarà consultivo.

Il segretario di monsignor maggiordomo ne registrerà tutti gli atti e risoluzioni.

All' avviso di monsignor maggiordomo saranno introdotti in congregazione gli altri ministri per dar conto delle loro incombenze, e per ricevere la comunicazione in iscritto di quanto sarà in essa risoluto onde mandarlo ad effetto.

La congregazione si adunerà due volte il mese, e tutte le volte che monsignor maggiordomo lo crederà espediente.

3. Nella prima congregazione ordinaria il computista presenterà il conto di cassa del mese scorso, dimostrante le somme depositate a credito dei palazzi apostolici, l' erogazione delle medesime ed i sopravvanzi o deficienze; farà quindi rilevare gl' incassi ed i pagamenti che ricorrono nel mese successivo, affinchè si conosca con chiarezza lo stato dell' amministrazione e si prendano in tempo le misure opportune.

4. Non più tardi del mese di novembre ciascun capo di azienda sarà tenuto passare al computista uno specchio preventivo delle spese che potranno occorrere pel rispettivo officio nell' anno futuro. Nella congregazione poi del mese di dicembre, il computista presenterà l' intiero conto preventivo delle spese, dedotto dai suddetti specchi formati dai capi di azienda colle riflessioni che crederà opportune, basate sull' esperienza del decorso anno, tenute a calcolo tutte le circostanze. Questo preventivo, maturamente esaminato e rettificato in una o più congregazioni, e corredato del parere di ciascun membro, sarà sottoposto alla sovrana sanzione da monsignor maggiordomo.

5. Terminato l' anno e non più tardi della fine di febbraio, la computisteria redigerà il bilancio generale in cui dimostrerà dettagliatamente ciascun articolo di rendita e spesa, portandovi a confronto le somme contemplate in preventivo, e vi unirà lo spoglio distinto de' debitori e creditori, facendovi le opportune annotazioni. Un tal bilancio dovrà onninamente presentarsi nella prima congregazione di marzo; quindi si passerà a ciascun membro, affinchè con ogni maturità vi apponga le sue osservazioni entro lo stesso mese, e quindi da monsignor maggiordomo sarà umiliato a Sua Santità.

6. La computisteria sarà il centro di tutta l' amministrazione, ed avrà un regolare impianto di scrittura a doppio riferimento sulle basi delle presenti ordinazioni. Perciò si riterrà in essa il libro mastro, il libro di entrata e di uscita, il registro dei mandati ed il rincontro colla depositeria, nel quale verranno riportati tutt' i depositi ivi fatti a credito dei palazzi apostolici e correspettivamente tutte le somme per le quali si trarranno gli ordini dai detti palazzi sulla medesima depositeria.

Nel libro mastro si terrà in corrente e con ogni esattezza la descrizione dei capitali attivi e passivi, notandovi i titoli, provenienze, ubicazioni, usi, servitù e tutt' altro, non che degli ori ed argenti, gioie, paramenti, suppellettili sacre, mobili, masserizie, biancherie, utensili, legni, cavalli ed altri oggetti di scuderia, non meno che del soprassuolo dei fondi e di tutti gli oggetti mobili dei giardini. I conti degli oggetti suddescritti saranno appoggiati ai rispettivi inventari.

7. Nel termine di tre mesi dalla data del presente si formeranno dai capi di azienda, coll' assistenza del maestro di casa, in doppia copia gli enunciati inventari, i quali sottoscritti da quello a cui si consegneranno gli oggetti,

o dal foriere maggiore, o dal cavallerizzo, secondo le diverse loro ingerenze, e generalmente dal maestro di casa e da monsignor maggiordomo, si conserveranno tanto nelle filze della computisteria regolarmente ordinati quanto da ciascun capo d' officio.

8. Gl' inventari saranno rincontrati intieramente alla fine di ogni anno non che ad ogni ordine di monsignor maggiordomo, ed in specie nel caso di cambiamento delle persone che hanno la custodia delle robe. Il rincontro si farà dal maestro di casa, ed in caso di surrogazione di nuove persone col cedente, o suoi eredi e con quello che succede nell' impiego. Sarà rilasciata al cedente o ai suoi eredi, la quietanza della seguita restituzione a pie' del proprio inventario, ed il successore riceverà la consegna degli oggetti col nuovo inventario firmato da lui stesso e dal foriere maggiore, o dal cavallerizzo e dal maestro di casa, rimettendone il duplicato alla computisteria che ne farà il rincontro coll' inventario permanente. Qualora poi tanto nei rincontri ordinari, quanto negli straordinari apparisse qualche mancanza oltre le misure istantanee, se ne farà relazione alla congregazione dalla quale saranno dati gli ordini opportuni per la ricupera.

9. Accadendo l' acquisto di nuovi oggetti, o miglioramento di altri, onde si aumenti la loro quantità o il valore, se ne farà negl' inventari l' addizione o annotazione firmata come al precedente articolo, e se ne darà debito nella scrittura al conto rispettivo.

10. Gli oggetti de' quali cesserà l' uso, non potranno cancellarsi dagl' inventari che nel modo seguente. Se l'oggetto sarà donato, quello che lo teneva in custodia dovrà esibire in computisteria il rescritto di monsignor maggiordomo e la ricevuta della persona, cui ne avrà fatta la consegna. Se poi la congregazione, d' appresso il rapporto in essa fattone, avrà ordinato la vendita a stima, sia complessiva di più e vari oggetti, sia di ciascuno distintamente ne incaricherà il maestro di casa, il quale, se gli oggetti da vendersi saranno di qualch' entità, procurerà privatamente alcune offerte in iscritto, ed effettuato il contratto col migliore oblatore, dovrà esibire in computisteria la fede del deposito del prezzo sborsato dal compratore. In amendue i casi la radiazione dagl' inventari, tanto di computisteria quanto del capo di azienda, dovrà sottoscriversi dal foriere maggiore, o dal cavallerizzo e dal maestro di casa.

11. Oltre gl' inventari, dovrà depositarsi in computisteria qualunque contratto, consegna, descrizione o rapporto, non meno che i rescritti pontifici e quelli di monsignor maggiordomo e le copie conformi dei decreti di congregazione importanti risoluzioni amministrative. Sarà parimenti tenuto in paro il libro ove il notaio civile è tenuto far copia autentica di qualsivoglia istromento stipolato da monsignor maggiordomo.

12. A fine di riportare il ruolo dei familiari ad un numero inalterabile a norma del Motu-Proprio dei 20 novembre 1800, continueranno ad iscriversi nel ruolo *permanente* quei famigliari che non eccedono il detto numero; gli altri famigliari poi accresciuti in appresso si noteranno nel ruolo *addizionale* da durare fino a tanto che gl' individui in esso descritti passeranno per vacanze ad occupare un altro impiego nel ruolo permanente, ovvero saranno in altro modo provveduti o verranno a mancare.

13. Gli onorari, provvisioni e salari continueranno a percepirsi dai familiari nel modo e quantità già fissata. Si conferma l' abolizione di tutte le diverse percezioni fuori di ruolo, sotto qualunque titolo o in danaro, o in generi, tanto sulla cassa de' palazzi apostolici, quanto sopra qualunque altra, di maniera che una sola debba essere la competenza di ciascun famigliare. Per la percezione delle così dette mancie e propine, se ne formerà una nota da monsignor maggiordomo, e fuori di quelle in questa nota descritte, a niuno sarà lecito di percepirne delle altre.

14. Si determinerà ancora al più presto possibile dalla congregazione a quali cariche, impieghi ed offici appartenga l' abitazione nei palazzi apostolici, sia per la necessità del servizio, sia per la comodità delle persone, fissando invariabilmente il numero e la posizione distinta delle camere e gli altri comodi necessari, ed assegnandole stabilmente a ciascun officio, al qual effetto si formerà esatta pianta e descrizione delle abitazioni medesime, sulle porte delle quali si noterà il nome dell'officio a cui sono destinate.

15. Tutti quelli ai quali spetta l' abitazione saranno obbligati ad abitarvi, altrimenti, ottenendone la esenzione, non sarà loro lecito di locare, o cedere quella ch' è stata loro assegnata neppure ad altri famigliari; ma resterà a libera disposizione di monsignor maggiordomo rimanendo abolito qualunque compenso.

16. Le abitazioni così determinate dovranno consegnarsi mediante descrizione alle persone che dovranno occuparle, le quali saranno responsabili di qualunque deterioramento, restando a carico dei palazzi apostolici i soli acconcimi necessari, e cedendo a vantaggio dei medesimi tutt' i miglioramenti fissi, senza che se ne possa ripetere buonifico alcuno.

17. Rapporto a tutti quelli assegnamenti, sussidi e pensioni che si trovano in corso di pagamento sotto qualunque causa, se ne dovranno riconoscere i titoli, ed a tal effetto monsignor maggiordomo presenterà a Nostro Signore uno stato generale dei rispettivi asse-

gni, corredato delle rispettive suppliche e rescritti, o di altri documenti comprovanti la concessione e la continuazione delle circostanze per le quali furono assegnati, e munito di quelle note che crederà opportune. Su questo stato la Santità Sua delibererà quali siano da continuarsi, e per qual somma, onde concentrarli in un solo ruolo, e destinarne la cassa da cui si faranno i pagamenti.

18. Saranno continuati sulla cassa dei palazzi apostolici gli onorari e provvisioni degli officiali delle segreterie di Stato, de' memoriali, e de' brevi *ad principes,* de' segretari del concilio, de' riti, de' vescovi e regolari, e dell' esame de' vescovi e la distribuzione così detta di s. Pietro agli uditori della Rota. Il cardinal segretario de' brevi riceverà il suo onorario dalla stessa cassa de' brevi.

CAPO SECONDO

Delle rendite.

19. Oltre i fondi che verranno somministrati dal pubblico erario, che sono fissati nella somma di scudi dugentoquarantamila da assegnarsi la rata parte mensile da monsignor tesoriere a monsignor maggiordomo, i palazzi apostolici hanno le rendite proprie che consistono:

1.° Nell' affitto del diritto di falciare nei prati di Tor di Quinto.
2.° In quello della mola e forno al Vaticano.
3.° Nelle pigioni delle case, fienili e rimesse in borgo s. Anna ed in guardia cavalleggieri, come anche di diversi locali adiacenti al Quirinale ed in Castel Gandolfo.
4.° Nei canoni degli orti, vigne e terreni al colle Vaticano, in guardia cavalleggieri e fuori porta Flaminia.
5.° Nelle corrisposte delle acque Paola e Felice per le concessioni fatte a diversi utenti.
6.° Nel provento della gabella così detta *botte a grazia* sui vini che s' introducono nel porto di Ripa grande, e generalmente in qualunque altra rendita che potesse anche in appresso per qualsivoglia titolo verificarsi.

20. Il diritto sull' erba nei prati di Tor di Quinto verrà affittato a novennio al maggiore oblatore mediante le notificazioni; e la delibera è riservata a monsignor maggiordomo, inteso il parere della congregazione, salvo l' aumento di vigesima e sesta. Le condizioni del contratto saranno le consuete secondo lo stile d' arte, e si addosserà all' affittuario anche il ripurgo delle forme, facendosene esatta consegna, che firmata da monsignor maggiordomo, dal foriere maggiore e dall' affittuario si conserverà in computisteria.

21. Con lo stesso metodo si procederà all' affitto della mola e forno al Vaticano per tre, sei o nove anni mediante descrizione del materiale, ed esatto inventario e stima da firmarsi come sopra, degli stigli ed attrezzi che l' affittuario dovrà restituire al termine dell'affitto nella medesima quantità e valore.

22. Nel più breve spazio di tempo si formerà dall' architetto del sacro palazzo, unitamente al sotto foriere, un' esatta descrizione di tutte le abitazioni, fienili ed altri locali superflui, de' quali è compatibile l' affitto tanto in Roma che in Castel Gandolfo, e questa servirà di norma agli affitti per la durata di uno a tre anni da farsi dal foriere maggiore in Roma ed in Castel Gandolfo dal guardaroba. Le locazioni saranno depositate in computisteria, la quale ne darà avviso all' esattore. I soli acconcimi saranno a carico dei palazzi apostolici, e i conduttori saranno responsabili d' ogni deterioramento.

23. Parimenti da un agrimensore si formeranno le descrizioni e mappe delle vigne, orti, terreni e prati di Tor di Quinto, quali serviranno di base agli affitti, o investiture da farsi come sopra, ed il foriere maggiore invigilerà sull' osservanza dei patti delle investiture e sulla conservazione dei fondi, facendone quand' occorra, rapporto in congregazione onde provvedervi.

24. Venendo a consolidarsi legittimamente l' utile col diretto dominio di alcuno dei citati fondi, monsignor maggiordomo consultata la congregazione e quanto si creda espediente, potrà rinnovarne l' enfiteusi a terza generazione mascolina soltanto, migliorandone sempre le condizioni ed osservando il disposto dall' articolo 20. All' istromento si unirà la pianta descrittiva colla stima del fondo, e l' enfiteuta dovrà assoggettare all' iscrizione ipotecaria un suo fondo libero, capace a guarentire il valore del soprassuolo, e per lo meno tre anni di canone.

25. S' incasseranno alle scadenze le corrisposte che a termini delle concessioni fatte sono dovute dai diversi utenti delle acque Paola e Felice.

In caso di nuove concessioni che si credessero di fare da monsignor maggiordomo, intesa però la congregazione, e senza pregiudizio ed incomodo de' palazzi e giardini pontifici, oltre il pagamento della corrisposta da concordarsi in congregazione, si pattuirà di prendere l' acqua in cassetta e non altrimenti, ed il lavoro della separazione e successiva condottura si farà dal concessionario a tutte sue spese coll' opera degli artisti dei palazzi apostolici e sotto la direzione del sottoforiere e

dell' architetto de' medesimi lungo il tratto contenuto nelle adiacenze dei palazzi stessi.

26. I giardini al Quirinale ed al Vaticano conserveranno il loro aspetto delizioso corrispondente alla magnificenza e decoro dei sovrani palazzi. Di tutt' i prodotti il giardiniere ne farà rapporto preventivo alla loro maturità per mezzo del maestro di casa a monsignor maggiordomo, che prescriverà l'uso che dovrà farsene.

27. Il ministro di Ripa deputato ad esigere il provento della gabella della botte a grazia, renderà conto ogni mese alla computisteria, previo il deposito dell' introito in depositeria generale a credito dei palazzi apostolici.

28. Siccome non può ottenersi che i canoni, le pigioni e le corrisposte per le acque vengano dai debitori stessi depositate, l' esigenza delle medesime è addossata al primo giovine *pro tempore* del maestro di casa, sotto però la sorveglianza del medesimo: esso nella qualità di esattore riterrà stabilmente in computisteria il libro di entrata e di uscita, ove noterà in corrente qualunque incasso di danaro e sua provenienza; e dicontro i depositi che di mano in mano dovrà fare a credito dei palazzi apostolici nella depositeria generale. Il maestro di casa riterrà pure un registro delle esigenze, a fine d' invigilare che l'esattore adempia il suo dovere. Per l' esigenza delle rendite stesse si farà uso della mano regia contro i debitori morosi.

CAPO TERZO

Delle spese.

29. Le spese a carico dei palazzi apostolici consistono:

1.° Nel trattamento della persona di Sua Santità.
2.° Nelle cappelle pontificie, benedizioni, sacre funzioni ed arredi sacri.
3.° Nelle suppellettili, mobilia e masserizie dei palazzi.
4.° Negli onorari, provvisioni, assegnamenti, pensioni dei famigliari.
5.° Nel vestiario, cure e funerali dei medesimi.
6.° Nei lavori delle fabbriche.
7.° Nella coltivazione dei giardini.
8.° Nelle scuderie.
9.° Nei lumi, fuoco e minute spese.
10.° Nella guardia nobile e
11.° guardia svizzera.
12.° Nelle fabbriche e loro annessi, nei salariati e sussidi di Castel Gandolfo, e generalmente in tutto ciò che potesse anche straordinariamente occorrere.

30. Tutte le spese dovranno uscire dai ruoli, dai contratti e dalle risoluzioni di monsignor maggiordomo in congregazione e dovranno esser munite dei requisiti richiesti negli articoli rispettivi.

31. Allorchè piacerà a Sua Santità di ordinare una qualche spesa, siccome in tal caso non può aver luogo l' articolo precedente, così monsignor maggiordomo nell' eseguire la sovrana volontà intesterà l' ordinazione – *Per comando di Nostro Signore.*

32. Le sole minute spese che sono indispensabili si faranno dai capi di azienda coll' intesa di monsignor maggiordomo; dovranno però riferirsi nella prima congregazione, ed in seguito lo stesso monsignor maggiordomo ne ordinerà il rimborso mensilmente.

33. Qualunque pagamento o rimborso comprensivamente gli onorari e provvisioni, sarà fatto mediante mandato della computisteria sottoscritto da monsignor maggiordomo, e diretto alla depositeria, avente in appoggio il documento segnato da monsignor maggiordomo col *fiat mandatum,* restando il computista responsabile sì della regolarità e legittimità dei mandati che delle persone alle quali saranno consegnati: ed inoltre non potrà il computista accettare conti, note di spese, rimborsi e tutt' altro per trarne mandati, se questi non saranno approvati rispettivamente dal foriere, cavallerizzo e maestro di casa.

34. Tutt' i pagamenti che si ordinano con mandati complessivi meno quelli diretti ai capi o decani dei corpi o collegi, si effettueranno dal maestro di casa a favore del quale si trarranno ogni mese questi mandati, e dalla computisteria gli si consegneranno i rispettivi ruoli dell' elemosine, assegnamenti e giubilazioni ec. che distribuirà a quelli che godono di tali percezioni, restando vietato alla computisteria di ingerirsi di qualsivoglia pagamento.

35. Si formerà dal floriere e sotto–foriere coll' architetto esatta e separata descrizione di tutte le forme consuete dei lavori di falegname e di quelli di festarolo occorrenti per le cappelle, benedizioni e troni, precisando la qualità dei legnami, parati, trine, tende, cordami e di qualunque altra cosa necessaria, il modo e tempo della costruzione.

36. Formate tali descrizioni in doppia copia ed approvate da monsignor maggiordomo e dal foriere maggiore da ritenersi una in computisteria, e l' altra dal floriere o sotto–foriere secondo le loro attribuzioni, si determineranno gli analoghi patti e condizioni, e quindi s'inviteranno privatamente almeno tre de' principali falegnami e festaroli a dare le loro offerte, sulle quali monsignor maggiordomo delibererà in congregazione i lavori per un triennio, o anche a tempo più lungo al migliore oblatore. A seconda di tali contratti, venendo eseguiti i

lavori nelle diverse funzioni, il floriere o sottoforiere ne rilascerà il certificato che visato dal foriere maggiore passerà a monsignor maggiordomo pel pagamento.

37. Le spese per la processione del *Corpus Domini*, quelle per la funzione delle Palme, della Lavanda e della tavola degli apostoli ed altre di simile natura, essendo presso che determinate e certe in ogni anno, verranno eseguite dal maestro di casa, sotto la dipendenza di monsignor maggiordomo, a cui sottoporrà la nota giustificata di esse spese per l'ordine di pagamento: a maggior regolarità monsignor maggiordomo ne formerà una dettagliata istruzione.

38. La distribuzione della cera solita farsi alla ricorrenza della Purificazione di Maria Santissima si regolerà secondo l'uso vigente. L'elemosineria continuerà a provvedere la cera occorrente per le Quarant'ore e santo, Sepolcro.

39. Il maestro di casa è incaricato della custodia e dispensa della cera occorrente tanto per le cappelle e funzioni papali, quanto per uso del Sommo Pontefice e de' palazzi apostolici; e la congregazione dovrà far contratto col cerarolo sul prezzo della cera nuova da consegnarsi, quanto della cera arsiccia da restituirsi al medesimo cerarolo, e i conti giustificati dovranno dal maestro di casa esibirsi ogni mese a monsignor maggiordomo.

40. Le limosine delle messe che si celebrano nelle cappelle pontificie, non meno che le spese per la benedizione della rosa d'oro, per l'escavazione dei corpi santi, e qualunque altra di simili specie, saranno ordinate e pagate da monsignor sagrista che ne presenterà nota da lui sottoscritta a monsignor maggiordomo pel rimborso.

41. Le robe sacre appartenenti alle cappelle e sagrestie, sono affidate alla custodia di monsignor sagrista. I risarcimenti, rinnovazioni, aumenti e riforme delle medesime saranno di privativa ispezione dello stesso monsignor sagrista colla sola dipendenza da monsignor maggiordomo, con che tanto rapporto agl'inventari, quanto al sistema di eseguire le spese si uniformi alle presenti disposizioni.

42. La custodia e conservazione immediata delle suppellettili, arazzi, mobilio e masserizie dei palazzi sarà del floriere. Verificandosi il bisogno tanto di risarcimento che di rinnovazione o aumento, egli ne avanzerà il rapporto in iscritto a monsignor maggiordomo, come pure farà per gli oggetti meritevoli di riforma.

43. Se si tratterà di puro risarcimento monsignor maggiordomo lo approverà, rimettendo la esecuzione al floriere. Il maestro di casa farà la verificazione di tali risarcimenti, e ne presenterà mensualmente o trimestralmente i conti a monsignor maggiordomo.

44. Trattandosi poi di nuove costruzioni, si proporrà in congregazione. Se la risoluzione sarà affermativa, il maestro di casa ordinerà l'esatta descrizione e disegno, se vi è luogo, delle cose da costruirsi comprensivamente al dettaglio delle qualità delle robe; quindi, se la cosa sarà di entità, si procureranno le offerte almeno di tre artefici i più abili, e riproposto l'affare in congregazione si delibererà il lavoro al migliore oblatore facendone contratto.

45. Compiuto il lavoro sarà esaminato dal maestro di casa e dal floriere, e ritrovandolo senz'eccezione e conforme al contratto, ne prenderà la consegna il capo di azienda a cui appartiene, e dovrà farsene la descrizione negl'inventari a forma dell'articolo 9. Il conto dell'artista esaminato dal maestro di casa passerà all'approvazione di monsignor maggiordomo pel pagamento.

46. Il sistema di vestiario attualmente in vigore a favore di varie classi di famigliari è conservato, e per la inalterabilità del medesimo si unirà da monsignor maggiordomo allo stabilimento del ruolo la competenza rispettiva del vestiario, precisandone la qualità e la durata, e quindi riassumendo i diversi articoli verrà fatto un prospetto periodico sull'età attuale dei vestiari che s'indossano, per stabilire le scadenze di anno in anno, e di stagione in stagione.

47. Ciascun individuo cui spetta il vestiario, è tenuto conservarlo nel miglior modo. Trattandosi di vestiario di formalità, distinto in quello di estate e d'inverno, alla fine di ogni stagione dovrà depositarsi in floreria, e riconoscendovisi un abusivo deterioramento non sarà ricevuto, e si considererà a tutti gli effetti come mancante: le ordinarie riparazioni del medesimo saranno a carico dei palazzi. Riguardo poi al vestiario d'uso giornaliero, il capo della rispettiva classe dovrà ogni sei mesi ispezionarne l'esistenza e lo stato, facendone dicontro rapporto al maestro di casa, in cui noterà le mancanze o l'eccessivo consumo, onde prendere le convenienti misure.

48. Prevenendo la stagione, il maestro di casa desumerà dallo stato dei vestiari da rinnovarsi il totale dei generi occorrenti. Egli ne presenterà nota in congregazione, e quindi fatte le opportune diligenze e discussi i progetti più economici, nella congregazione medesima si darà allo stesso maestro di casa con le opportune istruzioni l'ordine di farne l'acquisto dalle fabbriche della pia casa di s. Michele a tenore degl'indulti e chirografi pontifici. Lo stesso si praticherà per i cappelli, tappeti, portiere ed arazzi.

49. Per la formazione del vestiario si farà contratto con un sarto, riunite le offerte almeno di tre sarti abili ed onesti da deliberarsi

da monsignor maggiordomo in congregazione. Il contratto dovrà stabilire un prezzo fisso per ciascun articolo di vestiario perfettamente lavorato.

50. Terminato il lavoro, sarà dal maestro di casa e dal floriere esaminato, e riconoscendosi ben eseguito, il floriere ne riceverà la consegna per distribuirlo a stagione opportuna. Il floriere ne rilascierà ricevuta a pie' del conto del sarto od altro artista, che tassato dal maestro di casa a termini del contratto sarà inoltrato a monsignor maggiordomo.

51. A ciascun individuo il quale abbia diritto ai medicinali e alla cura medica, sarà dai professori medici e chirurgi di palazzo prestata tutta l' assistenza. Per i medicamenti si manterrà sempre dalla congregazione il contratto fisso con lo speziale, procurando il miglior partito tanto per la economia che per la perfezione dei medicinali, sotto la responsabilità dei professori, ordinando che non possa spedirsi mandato di pagamento senza il certificato degli stessi professori.

52. Verificata la morte degl' individui della bassa famiglia, si darà la consueta sovvenzione di libre tredici di cera e scudi tre da erogarsi nella celebrazione di quindici messe, del ch' è incaricato il maestro di casa, ferma rimanendo l' abolizione di qualunque sovvenzione alla famiglia nobile per tal titolo.

53. Le fabbriche a carico de' palazzi apostolici sono quelle del Laterano, del Vaticano e Quirinale colle loro attuali dipendenze dei palazzi e chiesa di Castel Gandolfo, della chiesa di s. Maria ad Martyres detta la Rotonda e del palazzetto di Papa Giulio.

54. I lavori che possono occorrere nelle medesime, sono di quattro classi:

prima – ordinaria manutenzione,
seconda – risarcimenti straordinari,
terza – grandi riparazioni e nuove costruzioni,
quarta – manutenzione e ristauri delle condotture.

55. I bisogni d' ordinaria manutenzione, o siano semplici acconcimi, saranno esaminati dal sotto–foriere, il quale riconosciuti i lavori tenui e necessari, con intelligenza del foriere maggiore, dovrà farne relazione a monsignor maggiordomo che l' ordinerà agli artisti con appositi biglietti da lui sottoscritti, portanti la sommaria descrizione del lavoro da eseguirsi, ritenendone presso di sè regolare registro. Il sotto–foriere invigilerà che siano prontamente e con esattezza eseguiti.

56. Sugli straordinari risarcimenti che si riconosceranno necessari, se ne farà dal sotto–foriere rapporto al foriere maggiore, il quale ne commetterà all' architetto la descrizione colla perizia estimativa, e quindi ne riferirà in congregazione per la determinazione da prendersi. Per ciò che rimarrà approvato, il sotto–foriere coll' architetto ne commetterà l' esecuzione agli artisti rispettivi, passando loro la descrizione del lavoro alla quale dovranno strettamente uniformarsi col biglietto di monsignor maggiordomo come sopra, invigilando il sotto–foriere e l' architetto sull' esatto adempimento.

57. Di amendue le surriferite specie di lavori gli artisti dovranno esibire immancabilmente di trimestre in trimestre i conti giustificati dai rispettivi biglietti e descrizioni. L'architetto sarà tenuto rincontrare prima la corrispondenza fra le ordinazioni e le partite descritte, ed in seguito verificherà sulla faccia del luogo i lavori eseguiti unitamente al sotto–foriere tanto nella qualità che nella quantità; quindi li tarerà a loro giusti prezzi e farà insieme espressa menzione dei risultati del riscontro. Tali conti approvati dal foriere maggiore passeranno a monsignor maggiordomo per l' ordine di pagamento.

58. Le grandi riparazioni o nuovi lavori saranno preventivamente discussi sulla massima in congregazione. Ammessi in genere, l' architetto formerà i disegni, perizie estimative, capitoli e condizioni che monsignor maggiordomo presenterà alla sovrana approvazione, dopo la quale saranno promosse le offerte almeno di tre artisti principali, ovvero affisse le notificazioni secondo la importanza, e da monsignor maggiordomo col voto della congregazione si delibereranno al miglior oblatore. Ne verrà stipolato contratto con tutte le necessarie condizioni e cautele, e la vigilanza all' esecuzione resterà affidata al sotto–foriere e all' architetto, i quali trovando che i lavori non si eseguiscono secondo i patti, dovranno farne rapporto al foriere maggiore, ed in fine dell' opera dovranno presentare alla congregazione una relazione esatta di tutto il lavoro.

59. Pei lavori ordinari occorrenti alle condotture che portano l' acqua principalmente ai palazzi e giardini pontifici, vi sarà un capo maestro muratore col nome di fontaniere ed uno stagnaro. Quando si manifestino danni, il riparo dei quali sia di poca entità, si ordinerà agli artisti con biglietto come all' art. 55.

60. Negli altri casi analoghi a quelli contemplati agli articoli 56, 57, 58 si procederà colle medesime cautele ivi prescritte, ordinandosi che l' architetto eseguisca assolutamente il rincontro ad ogni porzione di lavoro alle condotture, prima che le opere vengano murate e ricoperte.

61. Si formerà dall' architetto la descrizione di tutte le cassette, fistole, sbocchi di condotti e sfogatori, e ne sarà appaltata ad abile stagnaro la manutenzione per un' annua determinata somma compresi gli accessi, recessi, prove, levare e ridare l' acqua coll' obbligo di mantenere il tutto sempre in perfetta attività, e di

prestarsi con prontezza ad ogni avviso per rimoverne gli ostacoli. L' appalto verrà deliberato in congregazione col metodo delle offerte, ed il pagamento concordato non potrà aver luogo se non sull' esibita del certificato dell' architetto, comprovante l' esatto adempimento delle obbligazioni che per mezzo del foriere maggiore giungerà a monsignor maggiordomo.

62. Il giardiniere del Quirinale e quello del Vaticano avranno rispettivamente la consegna di tutti gli attrezzi, stigli e vaserie non meno che dei soprassuoli. Dipenderanno immediatamente dal maestro di casa, ed appresso di loro avranno in cadaun giardino due soli garzoni a salario fisso.

63. È attribuita a ciascun giardiniere coll' intesa del maestro di casa, l' incombenza delle spese giornaliere per le minute cose, e per gli operai da assumersi all' occorrenza che saranno dal detto giardiniere personalmente soddisfatti alla fine di ogni settimana. Di tali spese, previo esame, sarà rimborsato il giardiniere dal maestro di casa settimanalmente.

64. Delle provviste o spese straordinarie e di poca entità, il giardiniere farà rapporto al maestro di casa, il quale lo sottoporrà a monsignor maggiordomo per l' ordine di esecuzione che si darà sempre in iscritto, e qualora la spesa importasse una somma rilevante si proporrà in congregazione. D' appresso la risoluzione affermativa, la spesa verrà effettuata dal maestro di casa, il quale ne presenterà nota a monsignor maggiordomo. In fine d'ogni anno la computisteria farà un riassunto generale delle spese sopraindicate che allegherà al bilancio generale onde apparisca distintamente quanto risguarda questo ramo di amministrazione.

65. La direzione delle scuderie appartiene al cavallerizzo. L' amministrazione delle medesime ha rapporto

1.° alle bestie, per le quali debbe provvedersi, all' acquisto, riforma, foraggi, ferrature e medicature,
2.° ai legni dei quali occorre l' acquisto, riforma e risarcimenti,
3.° ai finimenti, in tutto come ai legni,
4.° agli attrezzi diversi dei quali debbe regolarsi l' acquisto e la durata; mentre per quanto risguarda gl' inventari e gl' inservienti rimangono del tutto applicate le disposizioni generali.

66. Per mantenere il completo numero delle bestie si farà al bisogno la rimonta, acquistando nella primavera gli occorrenti polledri dalle migliori razze. Il cavallerizzo farà rapporto a monsignor maggiordomo delle occorrenze, e discusso l' affare in congregazione, sarà destinato il numero e la qualità delle bestie da provvedersi, di che rimarrà egli incaricato, e a questo effetto per mezzo del maestro di stalla, farà le diligenze opportune, e quindi verrà all' effettuazione del contratto che dovrà sottoporsi all' approvazione di monsignor maggiordomo per conseguire il pagamento.

67. La riforma delle bestie sarà regolata come all' articolo 10.

68. Sarà provveduto il foraggio ordinario di fieno e paglia, mediante contratto fisso con un fornitore generale, senza che detto fornitore debba prendere alcuna parte sulla distribuzione dei foraggi. Questi contratti si faranno mediante invito pubblico e per la durata di un anno dal 1 settembre al 31 agosto, e dovranno esser fissati sempre nel mese di giugno precedente, spettandone la delibera a monsignor maggiordomo, intesa la congregazione. La biada e farina si provvederà all' ingrosso, e sarà tenuta in custodia dal maestro di casa.

69. Dal principio e per tutta la durata del contratto, il fornitore sarà tenuto a somministrare prontamente quella quantità di generi che dal cavallerizzo di volta in volta con biglietti gli sarà ordinata. Il maestro di stalla personalmente presente alla consegna esaminerà prima la qualità, e ritrovandola conforme ai patti, ne farà il peso e misura di che rilascierà ricevuta. Queste ricevute saranno in ogni mese riassunte in un conto, che munito delle prescritte approvazioni passerà in computisteria pel mandato di pagamento.

70. Il fornitore dovrà assoggettarsi al patto, che se il maestro di stalla troverà difettoso qualcuno dei generi non possa avere altro ricorso che al cavallerizzo, il quale definirà sommariamente la questione, escluso qualunque ricorso al tribunale o a periti; conformandosi il parere del cavallerizzo a quello del maestro di stalla, il fornitore dovrà riportare indietro il genere dichiarato difettoso, ed entro le ore 24 supplire con altro di perfetta qualità, e in caso diverso il cavallerizzo autorizzerà il maestro di stalla a provvedere immediatamente l' occorrente al prezzo reperibile, a tutto danno e spesa del fornitore, addebitandogli il discapito nell' approvare il conto mensuale.

71. Allorquando qualcuna delle bestie abbia foraggio straordinario, cioè di gramiccia, cicoria, erba, semola ed orzo, si provvederanno tali generi dal maestro di stalla con ordine del cavallerizzo, ed anche di questi se n' esibirà il conto mensuale che colle consuete approvazioni passerà in computisteria pel rimborso.

72. Il maestro di stalla presenterà ogni sabato al cavallerizzo un doppio stato delle bestie coll' indicazione delle giornate di presenza in istalla, e de' generi che ciascuna bestia in quella settimana ha consumato a norma della tariffa, ed ottenutane dal medesimo l' approvazione riterrà uno dei detti stati presso di sè per norma dei generi da caricarsi per la ve-

gnente settimana, e l' altro previa l' approvazione della congregazione, sarà inoltrato alla computisteria, dalla quale alla fine d'ogni anno si compilerà lo stato generale di consumo in corrispondenza col quantitativo de' generi somministrati dal fornitore.

73. Si formerà per le ferrature e medicature un contratto con un mariscalco veterinario per ogni capo di bestia che sarà in istalla. Il contratto stabilirà a tutta cura e spesa del mariscalco la ferratura e la piccola medicatura, ossia medicatura esterna a differenza della interna, detta *gran medicatura*, la quale sarà affidata ad un professore veterinario, a cui il palazzo apostolico corrisponderà una gratificazione e rimborserà le spese dei medicamenti. Il contratto col mariscalco sarà deliberato da monsignor maggiordomo in congregazione sulla relazione del cavallerizzo che presenterà almeno tre offerte dei più abili mariscalchi, ed il pagamento a termini del contratto avrà effetto sul certificato del maestro di stalla munito delle superiori approvazioni.

74. L' acquisto di nuovi legni sarà regolato in tutto come agli articoli 44 e 45. Le riforme si effettueranno conformemente all' articolo 10, e nell' uno e nell' altro caso restano addossate le incombenze ivi precisate al cavallerizzo ed al maestro di stalla. Il compratore sarà tenuto a variare la forma ed il colore dei legni.

75. A maggior economia dell' amministrazione si pattuirà la manutenzione con un facocchio o ferracocchio, o ferraro pei lavori della propria arte. A quest' effetto il maestro di stalla formerà lo stato dei legni in servizio, e quindi si procederà nel modo espresso all'art. 73 alla delibera del contratto a favore del migliore oblatore coi patti soliti e colla più precisa demarcazione degli obblighi, affinchè non abbiano ad accadere contestazioni. Il pagamento avrà luogo in ogni periodo convenuto sul certificato del maestro di stalla approvato dal cavallerizzo, comprovante l' adempimento delle obbligazioni.

76. Per l' acquisto, riforma e manutenzione degli oggetti di selleria si osserverà in tutta l' estensione quanto è stato prescritto rapporto ai legni.

77. Qualunque lavoro straordinario tanto pei legni che per gli oggetti di selleria non suscettibili d' appalto fisso, sarà regolato conformemente al disposto nell' art. 43, addossandone l' incombenza al cavallerizzo ed al maestro di stalla.

78. Gli attrezzi diversi e minuti si acquisteranno dal maestro di casa, coll' intelligenza del cavallerizzo, facendone nota a forma dell' art. 32.

79. Il preciso numero di cavalli e di legni, ed il metodo di servizio e disciplina delle scuderie pontificie saranno stabiliti dalla congregazione con un subalterno regolamento che sarà sanzionato da Sua Santità. Monsignor maggiordomo formerà nota delle persone, alle quali secondo l' impiego si permetterà l' uso delle carrozze di palazzo. Niun altro potrà servirsi delle medesime senza il biglietto di monsignor maggiordomo da rinnovarsi ad ogni occorrenza.

80. Un limitato ed inalterabile assegno di olio, legna, carbone e carbonella, come pure un indennizzo in contanti per le spese di carta, penne e libri, verrà distribuito agli offici ed alle persone aventi diritto. Questo sarà fissato con un elenco che monsignor maggiordomo unirà alla formazione del ruolo.

81. La compra dell' olio, legna, carbone ec. si farà all' ingrosso annualmente dal maestro di casa, coll' ordine e modo che prescriverà monsignor maggiordomo, intesa la congregazione, i cui documenti per ottenerne il pagamento dovranno consistere nella nota regolare o contratto, e nella ricevuta del dispensatore visata dal foriere maggiore. La distribuzione si farà dal dispensiere ai capi di azienda, o altri inservienti, portando le loro ricevute in appoggio del suo rendiconto a generi mensualmente.

82. La guardia nobile riformata secondo i chirografi dei 17 febbraio e 24 marzo 1824, presenterà prima della fine di novembre a monsignor maggiordomo per organo del capitano che fa le funzioni di comandante, il conto preventivo della spesa colla distinzione delle scadenze per mese, e su questo, previo l' esame da farsene dalla congregazione, verrà determinata anticipatamente la mensuale somministrazione approssimativa. Alla fine d' ogni mese esibirà il rendiconto di cassa, del cui risultato si avrà ragione per determinare la somma occorrente nel mese successivo, e finito l' anno, entro il mese di gennaio, presenterà a monsignor maggiordomo il riassunto generale della sua gestione da allegarsi al bilancio generale.

83. Le medesime disposizioni avranno luogo rispetto alla guardia svizzera, uniformandosi alla recente convenzione col cantone di Lucerna.

84. L' amministrazione delle proprietà dei palazzi apostolici in Castel Gandolfo sarà condotta col medesimo sistema, e coi regolamenti stabiliti per quelli di Roma in tutti i casi ad essa comuni.

85. Le tenui ed urgenti spese per lavori o di fabbriche, o di giardini si faranno per mezzo degli artisti di detto luogo dal guardaroba, trasmettendone la nota mensuale giustificata per esser sottoposta a monsignor maggiordomo, e riceverne il rimborso dopo che il maestro di casa o sotto-foriere, secondo le diverse specie delle spese ne avranno esaminato le partite.

86. Si conferma la distribuzione caritativa

della carne e della china ai poveri di Castel Gandolfo, mediante biglietti del parroco. Monsignor maggiordomo formerà contratti annuali, ed incaricherà il governatore per la sorveglianza affinchè i sovvenuti non restino defraudati. I conti mensili approvati dal governatore e dal medico passeranno al maestro di casa per la approvazione di monsignor maggiordomo.

87. Restano confermate tutte le abolizioni, riforme e provvedimenti presi dal Motu-Proprio del 20 novembre 1800 che non si oppongono alle presenti disposizioni.

88. Le presenti disposizioni comincieranno ad avere il loro pieno effetto ed esecuzione il primo gennaio 1833.

Volendo e decretando che il presente nostro Motu-Proprio, e quanto in esso viene ordinato e prescritto, debba sempre ed in tutte le sue parti inviolabilmente osservarsi; che non possa a tutte e singole cose contenute nel medesimo mai darsi nè opporsi eccezione di orrezione e surrezione, nè di alcun altro vizio o difetto della nostra volontà, che mai sotto tali o altri pretesti, colori e titoli di qualsivoglia validità ed efficacia essi siano, ancorchè *di ius quesito* o d' interesse del terzo, non possa quanto si è da noi con questa nostra legge ordinato e prescritto, essere impugnato, moderato, rivocato, ridotto *ad viam iuris,* neppure *per aperitionem oris;* che così e non altrimenti debba in perpetuo giudicarsi, definirsi ed interpretarsi da qualunque siasi tribunale tanto laico che ecclesiastico, e da qualunque altr' autorità benchè degna d' individua, speciale e specialissima menzione, togliendo a tutti indistintamente ogni facoltà e giurisdizione di definire ed interpretare in contrario, e dichiarando fin d' adesso nullo, irrito ed invalido tutto ciò che da ciascuno di qualunque autorità munito scientemente o ignorantemente fosse giudicato e prescritto, o si tentasse di giudicare e prescrivere contro la forma e disposizione del presente nostro Motu-Proprio, il quale vogliamo che vaglia ed abbia il suo pieno effetto ed esecuzione con la semplice nostra sottoscrizione, quantunque non siano state chiamate e sentite qualsisiano persone privilegiate e privilegiatissime che avessero o pretendessero averv' interesse, e che per comprenderle vi fosse bisogno d' individualmente ed espressamente nominarle, non ostante la Bolla di Pio IV *de registrandis,* la regola della nostra cancelleria *de iure quaesito non tollendo*, e non ostante ancora tutte e qualsisiano costituzioni apostoliche nostre e dei nostri predecessori, ordinazioni, brevi, decreti, chirografi, statuti, riforme, stili, e consuetudini e qualunque altra cosa che facesse o potesse fare in contrario, alle quali cose tutte e singole, avendone qui il tenore per espresso e riferito di parola in parola, in quanto possano opporsi alla piena e totale esecuzione di quanto si contiene nel presente Motu-Proprio, ampiamente ed in ogni più valida maniera deroghiamo, ancorchè tali costituzioni apostoliche ed altre ordinazioni fossero rivestite di clausole derogatorie, essendo precisa nostra intenzione e volontà che sempre ed in tutte le loro parti debbano inviolabilmente ed in ogni tempo osservarsi le disposizioni da noi presentemente stabilite e prescritte, abolendo e dichiarando nulle, irrite e di niuna efficacia tutte le altre che non si conformino alle medesime.

Dato dal nostro palazzo apostolico nel Vaticano questo dì 10 dicembre 1832.

GREGORIUS PP. XVI.

LXXXVI.

Istruzioni sul pagamento delle passività mensili riunite alla Direzione generale del debito pubblico, e successiva verificazione.

Per il pagamento di tutte le passività diverse di recente riunite alla direzione generale del debito pubblico eseguibile in ciascun mese, e per la successiva verificazione, (a differenza delle altre passività che sono soddisfatte in rate trimestrali) sono adottati que' metodi che trovansi in uso, e che sono prescritti nei due regolamenti, l' uno del giorno 9 novembre 1829 per le pensioni camerali, e l' altro del giorno 21 dicembre dello stesso anno per le pensioni militari. Perchè però dalle casse camerali nell' applicazione de' metodi suddetti siano in un sol punto conosciuti i rapporti che passano tra le medesime, e la direzione generale del debito pubblico, si diramano le seguenti istruzioni.

1. Le sopraccennate diverse passività sono divise nelle seguenti sei classi, e suddivise nelle sottonotate categorie.

CLASSE I.

Giubilazioni ed assegni di pensioni civili.

Categoria 1. Giubilati civili.
Id. 2. Assegni di pensioni a vedove senza figli.
Id. 3. Simili a vedove con figli.
Id. 4. Simili a figli d' impiegati.
Id. 5. Simili a genitori d' impiegati.

CLASSE II.

Giubilazioni ed assegni di pensioni militari.

Categoria 1. Giubilazioni militari.
Id. 2. Assegni di pensioni a vedove de' militari senza figli.
Id. 3. Simili a vedove de' militari con figli.
Id. 4. Simili a figli de' militari.

CLASSE III.

Pensioni ecclesiastiche.

Categoria 1. Religiose fuori di chiostro.
Id. 2. Simili riunite in chiostro.
Id. 3. Religiosi fuori di chiostro.
Id. Simili riuniti in chiostro.

CLASSE IV.

Assegni di culto, di beneficenza e d' istruzione pubblica.

Categoria unica. Stabilimenti diversi di culto, di beneficenze e d' istruzione pubblica.

CLASSE V.

Compensi provvisorî ai luoghi pii.

Categoria unica. Monisteri e conventi ed altri luoghi pii.

CLASSE VI.

Pensioni ed assegni diversi.

Categoria 1. Pensioni, assegni e sussidi vitalizi di diversa provenienza.
Id. 2. Pensioni camerali civili.
Id. 3. Pensioni militari.
Id. 4. Soldi di riforma.

2. Nella stessa guisa, in cui a termini dei precitati regolamenti si teneva dalla computisteria generale della R. C. A., verrà aperto per ciascuna delle sopraindicate classi presso la direzione generale del debito pubblico un registro d' iscrizione suddiviso nelle indicate categorie corrispondenti alle diverse condizioni cui vanno soggette le passività suddette.

Tali registri saranno conservati sempre in corrente, riportandovi per la prima volta le partite tutte che vengono ora riunite alla direzione suddetta, ed in seguito le nuove partite che saranno riconosciute dal consiglio di liquidazione del debito pubblico con la indicazione delle condizioni cui vanno soggette, e rispettivamente annotandovi le cessazioni che andranno ad accadere; il numero della iscrizione delle nuove partite sarà sempre progressivo.

3. A parità di quanto si praticava dalla computisteria generale della R. C. A., ed in relazione sempre degli accennati regolamenti in principio d' anno, mediante lo spoglio dei suddetti registri d' inscrizione, dalla direzione generale del debito pubblico si estrarranno i ruoli di pagamento che dovranno essere distintamente redatti per ciascuna cassa camerale, sulla quale dovranno soddisfarsi le passività predette a seconda del domicilio dei pensionati ed assegnatari o richiesta de' medesimi.

I ruoli suddetti conterranno il numero particolare d' ordine per categoria di ciascuna classe, il numero della relativa inscrizione, la somma annuale ripartibile nei dodici mesi dell' anno, per i quali vi saranno le corrispondenti colonne, i numeri progressivi di pagamento, ed in fine le avvertenze particolari intorno alle condizioni che debbono giustificare i titolari per conseguire il pagamento.

A seconda poi dell' articolo 7 dei ripetuti regolamenti i ruoli suddetti saranno redatti in doppia copia; una servirà di matrice e resterà presso la direzione generale del debito pubblico, e l' altra si rimetterà alle casse camerali munita dell' autorizzazione del direttore generale per servire di norma al pagamento delle rispettive rate di ciascun mese dell' anno, salvo quanto viene disposto nell' articolo seguente.

4. Siccome da un canto nel corso dell' anno avvengono cessazioni di pagamento, o per morte di pensionati ed assegnatari, o per la verificazione di taluna delle circostanze prevedute nelle concessioni; e dall' altro avvengono nuove concessioni, non menochè trasferimenti di pagamento da una cassa all' altra, così come già trovasi disposto nelli sopraccennati regolamenti, dalle casse camerali saranno partecipate alla direzione generale del debito pubblico sulli stati periodici de' pagamenti, le cessazioni che per qualunque causa si fossero verificate. Dalla direzione suddetta rispettivamente sarà partecipato alle casse camerali lo stato de' movimenti e degli aumenti. I risultati delle cessazioni, movimenti ed aumenti predetti saranno descritti egualmente e sui ruoli che conserva presso di sè la direzione generale del debito pubblico, e su quelli inviati alle casse camerali.

5. Colla scorta dei ruoli medesimi ed avute in vista le rettificazioni indicate nel precedente

articolo, tanto la depositeria generale della R. C. A. in Roma, quanto gli amministratori camerali in provincia, sulli fondi all' uopo richiesti per ciascum mese dalla direzione generale del debito pubblico, e per quest' effetto disposti alla tesoreria generale, effettueranno il pagamento delle partite in essi ruoli descritte, annotando di mese in mese sulla relativa colonna le somme pagate ed il numero progressivo de' pagamenti, il quale sarà sempre continuato per le partite tutte relative ad un medesimo mese. Analogamente a questo numero saranno collocate le giustificazioni de' pagamenti, marcando il numero stesso nel posto preparato sulle module di ricevuta.

6. La depositeria generale in ciascun giorno giusta il metodo in corso redigerà, e rimetterà alla direzione generale del debito pubblico, lo stato dei pagamenti da essa effettuati riferibili alle partite dei ruoli rimessigli, conservando le giustificazioni fino all' epoca qui appresso indicata, della chiusura del pagamento mensile. Gli amministratori camerali poi redigeranno in ciascuna decade lo stato de' pagamenti effettuati, e lo rimetteranno alla direzione generale del debito pubblico insieme alle relative giustificazioni.

Per dare poi un congruo spazio alli pensionati ed assegnatari, com'è pur stabilito dai ripetuti regolamenti, il pagamento di ciascun mese sarà tenuto aperto in tutto il mese successivo, dimodochè facendo il caso della rata del mese di gennaio, essa è pagabile fino all' ultimo giorno del mese di febbraio. Nei primi dieci giorni di marzo, dalle casse camerali sarà rimesso alla direzione generale del debito pubblico lo stato degli ultimi pagamenti relativi al detto mese di gennaio, ed alla stessa epoca la depositaria generale rimetterà ancora le giustificazioni dei pagamenti relativi all' intero mese.

7. La sindacazione delle giustificazioni suddette, che a termini dei ripetuti regolamenti era commessa alla computisteria generale della R. C. A., sarà eseguita dalla direzione generale del debito pubblico a somiglianza di quanto si opera per li pagamenti trimestrali. In conseguenza la medesima confronterà primieramente le partite col ruolo presso di essa esistente, quindi le verificherà ad una ad una, colle giustificazioni rimesse dalle casse camerali per conoscere se consta del legittimo e reale pagamento, e se siansi giustificate le condizioni stabilite, per conseguire il pagamento stesso a forma delle rispettive concessioni.

Di tale sindacazione sarà fatta menzione a pie' dello stato degli ultimi pagamenti su cui saranno riepilogati gli stati precedenti, con dichiarare rimborsabile la somma da essi risultante, quando non siansi rinvenute eccezioni, e rettificandolo nel caso contrario coll' indicazione delle eccezioni rinvenute sulle partite per le quali viene rettificata la somma.

Sindacate in tal modo le partite pagate per ciascun mese, saranno dalla direzione generale del debito pubblico trascritte le somme riconosciute regolari sul suo ruolo nella respettiva colonna del mese, pel quale sono esse pagate, indicandovi il corrispondente numero progressivo di pagamento.

Compita come sopra la sindacazione de' pagamenti, la direzione generale del debito pubblico trasmetterà alla tesoreria generale lo stato complessivo de' pagamenti regolarmente effettuati da ciascuna delle casse camerali per disporne il rimborso a favore delle medesime.

8. In conformità sempre di quanto nei ripetuti regolamenti è disposto per quelle partite che fossero colpite da sequestro, in conseguenza di mandati giudiziali o di altre disposizioni qualunque delle autorità competenti, qualora si paghino in provincia dipenderà dalle competenti autorità giudiziali lo stabilire sopra la quota sequestrabile, a forma delli regolamenti e disposizioni relative, la effettuazione del pagamento come ed a chi di ragione.

Per le partite poi che si pagano dalla depositaria generale, la direzione generale del debito pubblico gliene trasmetterà nota, sulla quale passerà in esito l' intero importo delle partite mensuali, trasferendolo in un conto a parte da ritenersi dal cassiere incaricato del pagamento delle ripetute passività.

Delle dette partite pagabili in Roma si terrà dalla direzione suddetta separato registro col conto aperto a ciascun individuo a carico del quale hanno luogo i sequestri, e sul deposito in detto conto a favore di chi si appartiene, saranno rilasciati dalla stessa direzione gli ordini opportuni; le partite da comprendersi in questo conto accessorio, saranno sindacate negli stessi periodi e modi stabiliti per la liquidazione dei pagamenti effettuati alli pensionati ed assegnatari.

9. In conformità egualmente di quanto è disposto nei regolamenti suddetti intorno alle partite, non riscosse nelle rispettive scadenze mensili, quando ne sia avanzata istanza pel pagamento alla direzione generale del debito pubblico, e quando da questa ne sia riconosciuta la giustizia, sarà formata in ciascun mese una lista separata che sarà chiamata degli arretrati, la quale verrà rimessa tanto alla depositaria generale, quanto agli amministratori camerali per effettuarne il pagamento relativo.

Anche per le partite di simil natura sarà reso conto, e sindacato il pagamento nel modo e nei termini prescritti per le partite correnti.

10. Nel caso di morte o altro avvenimento, in forza del quale deve cessare o restringersi

il pagamento delle partite descritte sui ruoli, le casse camerali dovranno ricusarsi al pagamento e dovranno darne partecipazione alla direzione generale del debito pubblico. Quando questa abbia riconosciuto a chi debbansi corrispondere le competenze maturate anteriormente alla cessazione, e respettivamente abbia ridotta la partita alla giusta somma dovuta, ne darà avviso alle casse predette col mezzo degli stati di movimento mensile, per procedere al relativo pagamento.

11. Affinchè poi tanto il cassiere incaricato del pagamento delle passività predette presso la depositeria generale della R. C. A., quanto gli amministratori camerali in provincia, possano più facilmente conoscere le condizioni tutte, colle quali debb' essere effettuato il pagamento delle rispettive partite, e possano conoscere le giustificazioni necessarie alla legalità de' pagamenti, vengono indicati i documenti da esibirsi a pie' delle module di ricevuta, che dalla direzione generale del debito pubblico sono rimesse alle casse camerali.

12. Il cassiere della depositeria generale e gli amministratori camerali sono sempre responsabili delle firme (o di qualunque altro contrassegno per gl' illetterati) apposte presso di loro per quietanza dalle parti prendenti, ed in analogia di quanto è stabilito nei sopraricordati due regolamenti, si dichiara che qualsivoglia difetto venisse a rimarcarsi, sia nel numero, sia nella specie dei documenti, non menochè sulla legittimità delle quietanze, apporterà la esclusione de' pagamenti, i quali perciò dovranno onninamente rimanere a carico e perdita rispettivamente del cassiere della depositeria generale, e degli amministratori camerali incaricati del pagamento.

13. Verificandosi che per talune di queste passività si trovano presso i titolari dei brevetti, sui quali si effettua il pagamento, le relative partite continueranno ad essere soddisfatte alla presentazione dei brevetti medesimi, coll' incarico ai cassieri di annotarvi il pagamento che di mese in mese sarà eseguito giusta i metodi in corso, e salvo sempre la esibizione dei documenti indicati a piedi delle module di ricevuta.

Dalla direzione suddetta questo dì 22 dicembre 1832.

Il Direttore generale del debito pubblico
DOMENICO PRINCIPE ORSINI

LXXXVII.

Regolamento sul modo di esercitare le ritenute appartenenti alla cassa delle giubilazioni, e versamento di esse.

REGOLAMENTO

1. Per dare una base all' amministrazione della cassa delle giubilazioni e pensioni, che giovi a stabilire il diritto di tutti gl' impiegati favoriti dalla legge, nonchè a far conoscere la forza dei prodotti da servire di norma per la compilazione del preventivo, tutti i dicasteri, amministrazioni o amministratori ancorchè isolati, dovranno entro la prima metà dell' imminente gennaio 1833, esibire alla direzione generale del debito pubblico i ruoli degl' impiegati che ad essi appartengono.

2. Tali ruoli dovranno essere separati per ciascun officio che dal dicastero dipende.

3. I ruoli medesimi dovranno portare il nome e cognome dell' individuo, la qualifica dell' impiego, il luogo ove lo esercita, la provvisione mensile soggetta al rilascio, le ritenzioni tanto ordinarie che straordinarie a favore della cassa delle giubilazioni, e la somma netta a pagamento.

Ove sia in corso qualche ritenzione straordinaria, non potendo questa avere origine che dal mese di provisione, quando si tratti di nuove ammissioni, o dal mezzo mese a causa di avanzamento, l' una e l' altra ripartibile in dodici rate mensili, dovrà notarsi in osservazione, quante rate debbono ritenersi fino al compimento.

4. Quelle amministrazioni che indipendentemente dalle ritenute a carico degl' impiegati, amministrano altri fondi appartenenti alla cassa delle giubilazioni, dovranno presentare nello stesso mese di gennaio alla medesima il conto preventivo, indicando precisamente tutte le derivazioni.

5. I ruoli prescritti all' art. 1 costituiranno esclusivamente il diritto in genere agl' impiegati per conseguire la giubilazione e pensione dalla legge accordata. Chiunque non figurasse in detti ruoli non potrà reclamare le sue competenze per il tempo anteriore, o per un grado che non vi fosse denunciato.

Saranno poi date separatamente le necessarie istruzioni per determinare l' anzianità utile degl' impiegati riguardo alla loro efficace ammissione, ed all' effettiva ritenzione a favore della cassa delle giubilazioni.

6. Stabiliti per tal modo i ruoli, incominciando dal 1 gennaio 1833, tutti i dicasteri, amministrazioni o amministratori qualunque, ancorchè trattisi d' impieghi isolati, il pagamento de' quali figuri immediatamente nei loro rendiconti, dovranno far seguire, o direttamente

eseguire la soddisfazione delle provvisioni per la somma puramente netta; tanto delle ritenzioni ordinarie che straordinarie, affine di esonerare tutte le casse dalla briga dei riversamenti, e l'amministrazione dalla cura di verificarne la esattezza; quali pagamenti però dovranno esser sempre effettuati sull'appoggio di un ruolo conforme a quello prescritto all' art. 3.

7. In ciascun semestre, ed entro i primi quindici giorni del mese posteriore, tutti i dicasteri, amministrazioni o amministratori qualunque indicati dall' articolo precedente, formeranno il ruolo consuntivo degl' impiegati che abbracci il movimento dal 1 gennaio al 30 giugno, e dal 1 luglio al 31 dicembre di ogni anno, ed in esso stabiliranno il totale delle ritenzioni tanto ordinarie che straordinarie effettuate nei respettivi semestri.

Questo ruolo dovrà essere della stessa forma di quello che sarà praticato per l' impianto al 1 gennaio 1833 e per il pagamento mensile, notando in osservazione a ciascun individuo le cause e l' epoca di qualunque variazione, che concorra ad alterare la ritenzione tanto ordinaria che straordinaria.

8. Sull' appoggio del ruolo consuntivo che la direzione del debito pubblico dovrà sindacare, i dicasteri o amministrazioni suddette trarranno il mandato a favore della cassa di giubilazione per l' importo totale delle ritenzioni effettuate nel semestre, che rimetteranno alla direzione generale del debito pubblico, unitamente al ruolo suddetto per le necessarie verificazioni.

9. Per gli altri prodotti appartenenti alla cassa medesima, i dicasteri che li amministrano, ne renderanno dettagliato conto mensile, del quale faranno eguale trasmissione unitamente al mandato di pagamento per l' importare del prodotto, a favore della stessa cassa delle giubilazioni.

10. Perchè la cassa abbia i mezzi onde soddisfare mensilmente i pesi che la gravano, richiederà alla tesoreria con analogo preventivo i fondi occorrenti in totale, ripartitamente su tutte le casse dello Stato. La tesoreria porrà a disposizione i fondi suddetti, e li rimborserà alle casse dopo la verificazione dei seguiti pagamenti da effettuarsi dalla direzione generale del debito pubblico, e dell'importo di tali mandati di rimborso ne terrà debitrice la cassa di giubilazione.

11. Tutti i mandati che la direzione generale del debito pubblico avrà ricevuti dai dicasteri ed amministrazioni qualunque, sia per ritenzioni a carico degl' impiegati, sia per prodotti appartenenti alla cassa, quando detti mandati siano stati riconosciuti giusti ed accettati, dovrà rimetterli alla tesoreria girati in scomputo del debito costituito, dalle somme disposte come all' articolo precedente. Tuttociò che mancherà al pareggio della somma disposta, figurerà nei conti sotto il titolo di sovvenzioni dal governo passate alla cassa di giubilazione.

12. L' esecuzione esatta di queste disposizioni, sia per quello possa riguardare l' interesse della cassa quanto degl' impiegati, sarà ritenuta sotto la più stretta responsabilità dei capi de' dicasteri, non meno che dei capi d'officio, da cui debbono eseguirsi le operazioni prescritte, ed il direttore generale del debito pubblico veglierà alla esecuzione stessa, ed in caso di difetto ne farà rapporto.

Dalla Segreteria di Stato li 23 dicembre 1832.

T. card. Bernetti.

LXXXVIII.

Ripristinazione delle tasse proporzionali di registro, iscrizioni e trascrizioni, successioni ed atti di liberalità, salve alcune espresse modificazioni e restrizioni.

NOTIFICAZIONE

Omissis etc.

3. Verrà ripristinato il sistema del registro, iscrizioni e trascrizioni proporzionali stabilite dalla sa. me. di Pio VII, ed anche la tassa sulle successioni ed atti di liberalità com' era imposta col regolamento del 6 luglio 1816, conservati però alcuni dei principali beneficî contenuti nella riforma ordinata dalla sa. me. di Leone XII. In conseguenza dal primo gennaio 1833 è abolita la tassa attualmente in corso, e vi è sostenuta la tassa di registro, iscrizione e trascrizione proporzionale secondo le norme, la capitalizzazione, i termini, le quotità portate ed espresse nel regolamento del 6 luglio 1816, salve le restrizioni e modificazioni seguenti.

Tutti gli atti particolari dichiarati esenti dal registro in un espresso capitolo del regolamento di riforma del 27 dicembre 1827 continueranno a godere della stessa esenzione.

Gli atti de' cursori, i quali secondo la riforma del 27 dicembre 1827 furono dichiarati esenti dalla registrazione, continueranno ad esserlo.

La riforma indotta negli atti giudiziari collo stesso regolamento del 27 dicembre 1827 e l' annullamento delle tasse proporzionali sulle condanne, sono conservati in tutte le loro parti, tanto che e per la qualità degli atti e per la quotità delle tasse, niente rimanga innovato a questo riguardo.

Le donazioni, successioni ed altri atti di li-

beralità a favore di ospedali, orfanotrofi ed altre opere pie, non saranno soggetti alla tassa come estranei, ma soggiaceranno soltanto a quella stabilita pel primo grado.

Saranno riunite in un sol corpo e ristampate le parti dei regolamenti e delle leggi che restano o sono richiamate in vigore.

Omissis etc.

Dalla Segreteria di Stato li 24 dicembre 1832.

T. card. Bernetti.

LXXXIX.

Riunione in un sol corpo delle disposizioni risguardanti il registro, e le successioni contenute nei regolamenti Piano e Leonino nelle parti richiamate e mantenute in vigore.

In esecuzione di quanto viene prescritto nella contemporanea notificazione art. 3, rimangono abolite col giorno 31 dicembre le tasse di registro progressive, stabilite col regolamento 26 dicembre 1827, e dal 1 gennaio 1833 sono ripristinate le tasse proporzionali di registro sugli atti, contratti e successioni secondo le norme, modalità, capitalizzazioni e quotità portate nel regolamento 6 luglio 1816 dalla sa. me. di Pio VII. Intorno agli atti giudiziari rimane ferma la riforma della sa. me. di Leone XII. Restano altresì conservati alcuni dei principali benefizi contenuti nella riforma stessa. Ora dovendo riunirsi in un solo corpo le parti principali di ambi i regolamenti, che sono conservate o ripristinate, la Santità di Nostro Signore Papa Gregorio XVI, a maggior comodo de' contribuenti, ha voluto che le dichiarazioni in materia di successioni emesse nel corso di varii anni e riunite nel regolamento Leonino, fossero altresì aggiunte alla ristampa.

Premessa pertanto l'espressa conferma di quanto già trovasi in piena osservanza, in ordine alla registrazione in generale ed agli effetti della medesima, non che alla riunione di queste tasse sotto un medesimo dazio ed una stessa amministrazione, le seguenti disposizioni di ambi i regolamenti serviranno principalmente di norma agli officiali di registro per la percezione delle tasse, cioè:

Capitolo I.

Degli atti esenti.

I.

(regolamento leonino)

Sono esenti dalla registrazione:

1.° Gli atti che risguardano l'esercizio delle autorità superiori, e che contengono disposizioni generali.

2.° Gli atti di governo e di polizia, fra i quali comprendonsi i certificati dei gonfalonieri e governatori per l'oggetto dei passaporti e licenze d'armi, quando vi è espresso che sono rilasciati a quest' uso, e tutti gli avvisi pubblici, e le ordinanze dei gonfalonieri ed altre autorità municipali per invitare a pubbliche feste, fiere o mercati, pel buon regolamento di essi, e per qualunque altro oggetto che non abbia relazione agl' interessi comunitativi.

3.° Gli originali di tutti gli ordini, decisioni, deliberazioni delle amministrazioni pubbliche; come anche gli estratti, copie e spedizioni che si fanno o rilasciano da un' amministrazione o funzionario pubblico ad altra amministrazione o funzionario pubblico.

4.° Le suppliche ed i memoriali che si presentano al principe, ai ministri ed alle pubbliche autorità, e le carte in esse inserite, quando non se ne faccia altr' uso.

5.° I rescritti firmati dal Sovrano.

6.° I rescritti de' ministri per sovvenzioni caritative.

7.° Le carte che si presentano alla Penitenzieria, alla Dataria, alla s. Inquisizione, alla s. Visita, alla s. congregazione sull' Immunità, alla segreteria delle Indulgenze, a quella dei Brevi per lo stess' oggetto delle indulgenze, e tutt' i rescritti che si emanano, e generalmente tuttociò che risguarda il culto e le autorità ecclesiastiche in oggetti puramente spirituali e di coscienza. Le bolle della Dataria e gli atti de' vescovi per le collazioni dei beneficî ecclesiastici, o pel conferimento di titoli e dignità ecclesiastiche, meno gli atti di possesso.

8.° Le fedi di povertà rilasciate dai vescovi, dai parrochi, dai delegati, dai gonfalonieri, e dalle due pie congregazioni di s. Ivo e di s. Girolamo della carità per la difesa delle cause de' poveri.

9.° Gli atti fiscali risguardanti le procedure criminali, e gli atti e carte che servono alla difesa dei rei.

10.° Gli atti che si fanno dalla forza pubblica per officio, ed in servigio del governo.

11.° Tutti gli atti nelle cause economiche di qualunque specie esse siano, quando si tratti di un valore non eccedente gli scudi cinquanta, calcolando il valore colle regole date nel regolamento sulla procedura civile.

12.° Tutti gli atti delle cause economiche per alimenti avanti il tribunale del cardinal vicario; delle cause pel pagamento di cattedratici, di tasse per gli ospedali, seminari ed altri pubblici stabilimenti, di decime ecclesiastiche, e di prestiti dei monti frumentari e di pietà fino a qualunque somma; delle cause privilegiate di mercedi e dei giudizi di fallimento.

13.° Gli atti dei cursori, dei cancellieri e dei giudici in qualsivoglia causa e giudizio, meno quelli espressamente assoggettati alla registrazione, e specificati nel capitolo XI della presente ristampa.

14.° Tutte le copie conformi degli atti pubblici registrati sull' originale, e quegli di tali atti, che secondo le attuali leggi sarebbero registrabili sull' originale, e furono celebrati prima dell' attivazione del registro. Se però la copia non è estratta dallo stess' officiale pubblico o suo successore, sarà soggetta al registro in ragione del certificato che l' altro officiale fa di averla desunta dall' originale e collazionata.

15.° Li doppi originali di atti e contratti, quando l' altro originale è stato registrato.

16.° Le certificazioni della firma di pubblici officiali rilasciate dai vescovi, dai capi de' tribunali, e dai consoli e ministri esteri, estensivamente alle declaratorie in osservanza riguardo agli atti de' consolati.

17.° Tutti gli effetti commerciali, ossia le cambiali traiettizie soggette obbligativamente al bollo proporzionale, purchè abbiano i requisiti voluti dalle vigenti leggi commerciali, per poter essere considerate vere cambiali traiettizie, e le girate delle medesime.

18.° Le girate e cessioni delle cambiali così dette di piazza, o biglietti di pagamento all' ordine S. P., quando siasi usata la carta bollata di giusta proporzione.

19.° Le quietanze per una somma che non ecceda gli scudi quattro, purchè non sia parte o residuo di somma maggiore.

20.° Gli atti già registrati sotto i cessati governi francese ed italico, e gli atti che abbiano acquistata data certa anteriormente alla legge del registro.

Capitolo II.

Delle diverse specie della tassa e della maniera di applicarle.

II.

(regolamento piano)

13. La tassa di archiviazione è di due specie, cioè *fissa* e *proporzionale*. L' una e l' altra è regolata secondo la natura degli atti.

III.

14. La tassa *fissa* comprende gli atti giudiziari e gli atti civili che non contengono nè traslazione di proprietà, di usufrutto e di possesso di beni stabili o mobili, nè obbligazione, o liberazione, o quietanza, ovvero liquidazione di somme e valori.

IV.

15. La tassa *proporzionale* comprende tutti gli atti, ne' quali si verificano traslazioni, obbligazioni, liberazioni, condanne e liquidazioni espresse di sopra.

V.

16. La tassa proporzionale non sarà mai minore della tassa fissa.

VI.

17. Qualora dall' atto non risulti la liquidazione della somma precisa, e non vi siano basi certe per dedurla, si richiederà la *dichiarazione* della parte che comparisce per la registrazione, salve le verificazioni da farsi a diligenza dell' amministrazione.

VII.

18. Se un atto medesimo può essere suscettibile di tasse diverse, e che non possa liquidarsi l' importo di ciascuna separatamente, si percepirà la tassa maggiore, a cui l' atto dà luogo.

VIII.

19. Nella vendita o in altro contratto portante passaggio di beni, la nuda obbligazione di pagare il prezzo, o la quietanza del medesimo prezzo pagato contestualmente, non dà luogo ad una diversa tassa di registro, e lo stesso dovrà osservarsi in tutti gli altri atti contestuali, i quali non portano che l' esecuzione del contratto principale.

IX.

20. Allorchè in un medesimo atto o contratto, si contengono più disposizioni indipendenti, e non derivanti necessariamente le une dalle altre, si debbe per ciascuna di esse, e secondo la loro specie una tassa particolare.

X.

21. Gli atti civili e stragiudiziali, de' quali si conservano gli originali presso i notari ed altri officiali pubblici, dovranno essere regi-

strati negli stessi originali, a diligenza dei detti notari od altri officiali pubblici.

Le copie pubbliche estratte da questi originali, dovranno far menzione dell' archiviazione seguita e del pagamento della tassa, secondo il registro risultante dall' originale.

I notari ed altri officiali non potranno dare fedi succinte, e neppur copie semplici di tali atti, se non dopo eseguita la formalità della archiviazione degli originali suddetti.

Se le copie autentiche si vorranno registrare senza far costare dell' archiviazione seguita sugli originali, saranno soggette ad una nuova tassa come se fossero originali, salve le azioni dell' amministrazione contro i notari ed altri officiali, che non avessero nei prescritti termini adempiute le loro obbligazioni.

XI.

22. Negli atti privati la formalità dell' archiviazione e del seguito pagamento della tassa, dovrà essere apposta nell' originale.

XII.

23. Gli atti giudiziari si registreranno parte sugli originali, e parte sulle spedizioni, come viene appresso stabilito al cap. XI.

XIII.

27. Gli atti criminali allorchè vi è l' accusatore o l' aderente al fisco, non sono sottoposti all' archiviazione che sulle spedizioni, e per quelle sole spedizioni che vengono richieste dalla parte.

XIV.

28. Le spedizioni degli atti registrati sull' originale, non sono più sottoposte ad alcuna tassa, sotto le cautele del § 1, art. 14.

Capitolo III.

Dei modi di fissare il valore, sul quale è dovuto il diritto proporzionale.

XV.

(regolamento piano)

29. Il valore della proprietà dei beni stabili e mobili, delle obbligazioni pecuniarie, delle rendite perpetue e vitalizie, degli affitti e dell' usufrutto viene determinato per la liquidazione e pagamento della tassa proporzionale, come siegue:

1.° Nei contratti di vendita, di permute ed altri che importino traslazioni di dominio dei beni stabili o mobili a titolo oneroso, si misura dal prezzo espresso e dal capitale dei pesi che costituiscono parte del prezzo medesimo, ovvero dalla valuta che si darà dalle parti agli oggetti caduti in contrattazione.

Nella ricompra fatta in virtù del patto di redimere apposto in un contratto di vendita, o altro simile, per cui sia stato già pagato il diritto di registrazione proporzionale, non avrà luogo alcuna nuova tassa proporzionale.

2.° Per la creazione de' crediti a termine e loro cessioni e trasporti, si misura dal capitale espresso nell' atto costitutivo del credito.

3.° Per le creazioni dei censi ed altre rendite perpetue o vitalizie, e per le pensioni a titolo oneroso, come pure per le cessioni e passaggi di dette rendite e pensioni, si misura dal capitale costituito per la creazione, qualunque sia il prezzo stipolato per la cessione e trasporto.

Gli atti portanti estinzione e ricompra di dette rendite o perpetue o vitalizie, non soggiaceranno a tassa proporzionale, quando nella creazione l' abbiano pagate.

4.° Per le rendite, risposte, annue prestazioni compresi anche i canoni non portanti espressione di capitale, come pure per le loro cessioni e passaggi, il capitale verrà formato di venti volte la rendita perpetua, e di dieci volte la rendita vitalizia, qualunque sia d' altronde il prezzo stipolato nelle cessioni e traslazioni.

Quanto alle rendite e pensioni vitalizie, non si farà distinzione tra quelle create sopra una testa, e quelle create sopra più teste.

5.° Per gli affitti temporanei si desume dalla metà del valore risultante dal cumulo delle annue risposte, per tutti gli anni della durata della locazione, aggiungendo i pesi imposti al conduttore.

Se vi è patto di riconduzione indeterminata, si valuterà per venti anni.

Non vi è oltre questo termine più forte valutazione.

6.° Per l' enfiteusi e locazioni perpetue, il capitale sarà valutato per venti volte il valore dell' annua risposta e dei pesi che ne fanno parte.

Con la stessa valutazione si procederà nelle vendite, cessioni e trasporti dei diritti suddetti.

Si avrà come perpetua l' enfiteusi, o locazione progressiva a più linee, o a più gradi.

7.° In quanto ai canoni e risposte convenute in generi per contratti tanto perpetui che temporanei, se ne formerà la valuta mediante il prezzo del genere corrente nel luogo e tempo, in cui se ne fa la registrazione, ed incontrandosi in ciò difficoltà, le parti dovranno farne una dichiarazione estimativa.

8.° L' usufrutto trasmesso a titolo oneroso si valuterà sul prezzo, per cui n' è fatta la trasmissione; quello trasmesso a titolo gratuito durante la vita dell' usufruttuario, si valuterà la metà del valore intiero, o sia dieci volte il fruttato annuale dei beni stabili sui quali ne cade la riserva.

Nella cessazione dell' usufrutto, o sia nella riunione del medesimo con la proprietà, non si pagherà tassa proporzionale, quando sia stata pagata nella creazione.

9.° Per le quietanze ed ogni altro atto di liberazione, il valore sarà formato dal totale delle somme o capitali, de' quali il debitore si trova liberato, purchè per altro la quietanza o la liberazione non sia conseguenza ed adempimento del di lui contratto ordinario debitamente registrato, nel qual caso non ha luogo la tassa proporzionale.

10.° Per gli atti importanti liquidazione di somme, il valore si desumerà dal prezzo degli effetti, e dell' importare delle somme, uniti gl' interessi e le spese liquidate.

In quelle parti nelle quali mancherà la liquidazione, questa si dovrà fare col solito mezzo della dichiarazione estimativa.

XVI.

30. L' amministrazione del registro, qualora riconosca che le dichiarazioni fatte dalle parti possano essere fraudolenti, o che i valori espressi siano minori del vero, potrà far stimare l' importo degli effetti dichiarati per mezzo di periti, il qual diritto durerà per il corso di un anno, contando dal giorno della registrazione del contratto, o dalla dichiarazione della donazione o successione, dopo il qual termine rimarrà inalterabilmente prescritto.

A quest' effetto l' amministrazione nominerà il suo perito, e la parte appresso l' intimazione che le ne sarà fatta, potrà entr' otto giorni dalla presentazione dell' intimazione, nominare anche il suo. Non nominandolo, dovrà starsi alla relazione del perito destinato dall' amministrazione. In caso di discrepanza tra i due periti, si dovrà ricorrere al tribunale per la nomina di un terzo perito. I periti dovranno riferire entro un mese dalla data della loro nomina, ovvero nel secondo mese in caso che abbia avuto luogo il terzo perito.

XVII.

31. Le spese di perizia andranno a carico della parte che ha richiesta l' archiviazione, o fatta la dichiarazione, allorchè la stima eccederà di una metà il prezzo espresso nel contratto, o di una quarta parte quello aggiunto nella dichiarazione estimativa; e sul quale si è calcolata la tassa. In caso diverso la spesa resterà a carico dell' amministrazione.

In tutti i casi però il contraente erede o donatario ec. sarà tenuto pagare la tassa di supplemento, se vi è accrescimento di valore risultante dalla stima de' periti.

CAPITOLO IV.

Del pagamento delle tasse, e a chi spetti.

XVIII.

(REGOLAMENTO PIANO)

32. Le tasse si pagheranno nell' atto in cui ne vien eseguita la formalità.

XIX.

33. Non se ne potrà diminuire o differire il pagamento sotto alcun pretesto, salvo il diritto di richiederne in seguito la restituzione se ha luogo.

XX.

34. Le tasse di registrazione saranno pagate:

Dai notari per gli atti rogati avanti di essi,

Dai cursori per quelli del loro ministero, che secondo la riforma vi rimangono soggetti,

Dagli attuari e cancellieri per gli atti, decreti e sentenze che debbono essere registrate sull' originale, e per gli estratti, copie e spedizioni che rilasciano dei decreti ed altri atti non registrati sull' originale, in tutto a tenore della riforma,

Dai segretari delle comunità in tutto come sopra,

Dalle parti per le scritture private, e per le decisioni degli arbitri, se questi non le hanno fatte registrare,

E dagli eredi, legatari ec. per i testamenti ed altri atti di liberalità in caso di morte.

XXI.

35. Gli officiali pubblici che avessero anticipato per le parti, il pagamento della tassa di registrazione, godranno per la ricupera di questi pagamenti i medesimi privilegi dell' amministrazione.

XXII.

36. Le tasse degli atti civili e giudiziari che contengono obbligazione, liberazione, o tra-

smissione di proprietà, o di usufrutto di beni mobili o immobili saranno a carico dei nuovi possessori; quelle poi di tutti gli altri atti, saranno pagate dalla parte, alla quale questi atti sono di profitto.

Nei contratti misti ognuna delle parti pagherà in proporzione della proprietà a lei trasferita, o della convenzione ch' è a di lei profitto.

Queste regole hanno luogo in mancanza di disposizioni diverse dalle parti, espresse negli atti medesimi, le quali dovranno eseguirsi.

Capitolo V.

Fissazione delle tasse.

XXIII.

(regolamento piano)

37. Le tasse di archiviazione sono fissate nel seguente modo:

XXIV.

38. Sono soggetti alla tassa fissa di baiocchi venti,

2.° Le ricognizioni, prestazioni di consenso, dichiarazioni, ed altri atti di simil natura, comunque emessi, e che per loro stessi non importano obbligazione, liberazione, condanna, o liquidazione di somme, trasmissione di proprietà, di usufrutto e di possesso di beni mobili e stabili.

La tassa si esige per ogni persona a di cui nome l' atto si eseguisce, ben inteso, che più persone rappresentate sotto un nome collettivo, e non espresso individualmente s' intendono formare una sola persona.

Se sono più e separati gli oggetti compresi in questi atti, la tassa sarà pagata per ogni oggetto.

3.° Le copie o duplicati degli atti privati già registrati.

4.° Le dichiarazioni di nomina di persona, allorchè la facoltà di nominare è stata riservata nell' atto di aggiudicazione, o nel contratto di vendita, e che la dichiarazione è fatta per atto pubblico, nel termine di tre giorni dalla data del contratto, ovvero per atto privato presentato però alla registrazione entro il detto termine.

5.° Gli atti fatti dai notari dello Stato, o per scrittura privata, e che trasmettono la proprietà, o l' usufrutto dei stabili situati nei paesi stranieri.

6.° I contratti fatti in forma autentica nei paesi stranieri che contengono obbligazioni, vendite e passaggi di oggetti mobili, o di valori, l' effettuazione de' quali è convenuta ed è stata consumata fuori dello Stato Pontificio, quand' occorra qui farne uso.

7.° Tutti gli atti amministrativi del governo (non compresi quelli che vengono in appresso sottoposti alla tassa proporzionale), che vorranno dai particolari prodursi in giudizio, o inserirsi in un istromento pubblico, saranno registrati colla di sopra stabilita tassa fissa, sebbene per loro natura fossero soggetti ad una tassa proporzionale, come per esempio: i rescritti, mandati, ed ordini di pagamento sulle casse dello Stato, e le loro girate e quietanze di contribuzione, diritti, crediti e rendite pagate al governo; i saldi de' conti, rescritti di riduzioni, condonazioni o diminuzioni d' imposizioni ed altri di simil natura.

XXV.

39. Sono soggetti alla tassa fissa di baiocchi trenta.

1.° Gl' inventari per i quali la detta tassa si paga per ogni sessione.

2.° Gli atti di apposizione e remozione di biffe.

3.° Le nomine dei tutori e curatori, fatte ed omologate in giudizio.

XXVI.

40. Sono sottoposti alla tassa fissa di baiocchi cinquanta.

2.° I contratti di matrimonio in quanto contengono la costituzione di dote che fa la sposa a se stessa, o che l' è fatta dagli ascendenti dell' uno e dell' altro lato, ovvero dai collaterali aventi l' obbligo di dotarla, qualora la detta dote non oltrepassi il valore di scudi mille.

Le doti costituite dalle persone di sopra espresse, sono soggette alla tassa proporzionale secondo le prescrizioni che verranno indicate a suo luogo.

Le sopraddoti promesse dai futuri mariti, come anche le doti o aumenti di dote, promessi dai collaterali non obbligati a dotare o da estranei, e le dotazioni fatte o all' uno o all' altro dei coniugi ad intuito e contemplazione del matrimonio, benchè contenute nei contratti matrimoniali, rimangono tutte sottoposte alla tassa proporzionale che sarà in appresso stabilita.

La quietanza dello sposo per il ricevimento della dote, o contemporanea, o successiva non soggiace mai ad altra tassa.

Non si paga mai tassa per le rinunzie ai diritti futuri ed eventuali, interposte nel contratto di matrimonio a favore degli ascendenti e dotanti, o a favore dei collaterali obbligati alla costituzione della dote.

3.° La divisione dei beni mobili e stabili fra i comproprietari.

Se vi è sopra più in una porzione, si esigérà sull' eccedente la tassa proporzionale stabilita per le vendite.

4.° Gli atti di società e scioglimenti di società che non portano nè obbligazione, nè quietanza, nè trasmissioni di beni fra gli associati, o altre persone.

5.° Le congregazioni in seguito delle convocazioni dei concorsi dei creditori.

Se per altro esse portano obbligazione di somme determinate dai cointeressati verso uno o più fra loro, o verso altre persone incaricate di agire per il corpo de' creditori, si riscuoterà anche la tassa proporzionale corrispondente all' obbligazione.

6.° Gli atti di ricompra in vigore di precedente patto di redimere, com' è dichiarato al § XV, n. 3.

7.° Gli atti importanti, riunione dell' usufrutto alla proprietà e consolidazioae dell' utile dominio con il diretto per spirazione dell' enfiteusi, o di altro contratto di simil natura come al § XV, n. 8.

8.° Gli atti di compromesso.

XXVII.

41. Sono soggette alla tassa fissa di scudo uno:

1.° Le cessioni de' beni.

2.° Gli atti di emancipazione o di adozione per ogni emancipato o adottato, o che siano fatti separatamente, o che siano compresi in altri atti.

XXVIII.

42. Sono soggette alla tassa proporzionale di un quarto per cento ossia di baiocchi venticinque per ogni cento scudi.

1.° Le doti costituite a se stesse dalle donne che si maritano, e quelle costituite alle medesime dalle persone obbligate a dotarle, qualora superino la somma di scudi mille, e non eccedano quella di scudi cinquemila.

2.° Gli affitti di erbe o fida de' bestiami.

La tassa si riscuoterà sulla metà del prezzo cumulato dagli anni dell' affitto.

3.° Gli affitti di bestiame o soccite.

La tassa si riscuoterà sulla corrisposta, o in mancanza, sulla valuta che si farà del bestiame.

4.° Gli atti e contratti d' assicurazione.

La tassa si debbe sul valore del premio.

5.° Le transazioni fra debitori in istato di fallimento e creditori.

La tassa si esige sulle somme che il debitore si obbliga a pagare.

6.° Tutt' i contratti mercantili non sono soggetti alla tassa del bollo proporzionale.

8.° Le rinuncie alle liti e le accettazioni dei giudicati, con cui si terminano i giudizi. La formalità della registrazione ed il pagamento, si eseguirà sugli originali a diligenza degli attuari, qualora tali rinuncie ed accettazioni siano fatte negli atti, e sarà a carico delle persone interessate, qualora vengano emesse in altra forma.

9.° I cambî marittimi.

10.° Le quietanze e rimborsi d' ogni specie, ed ogni altro atto e scrittura che porti liberazione di somme e valori, purchè la liberazione non cada sopra un titolo già assoggettato alla formalità del registro proporzionale.

XXIX.

43. Sono soggette alla tassa proporzionale di un mezzo per cento, ossia di baiocchi cinquanta ogni cento scudi.

1.° Le doti, o aumenti di doti costituite da altri, fuori che dalle stesse donne maritate, dai loro ascendenti, o dai loro collaterali obbligati a dotarle, come anche le sopraddoti promesse dal marito.

2.° Quelle costituite a se stesse dalle donne che si maritano, o dalle persone aventi l' obbligo di dotarle, qualora eccedano la somma di scudi cinquemila, e solo per la somma eccedente, rimanendo fino a quella somma la tassa stabilita di sopra, di baiocchi venticinque per ogni cento scudi.

3.° Le transazioni e concordie sopra oggetti litigiosi in ragione delle somme determinate, ovvero dei valori delle cose date e rimesse da una parte e dall' altra; gli obblighi di somme e promesse di pagamento; le approvazioni di conti, gli ordini, o siano mandati, i trasporti, cessioni e delegazioni di crediti a termine, le delegazioni del prezzo stipolato in un contratto per pagare crediti a termine a favore di un terzo, senz' enunciativa di titolo registrato, salva per questo la restituzione, se venisse giustificato esservi un titolo precedentemente registrato con tassa proporzionale, le confessioni di debito; quelle de' depositi di somme ed ogni altro atto o scritto che contenga obbligazioni di somme, e valori senza liberalità, senza stipolazione, o promessa d' interessi, e senza che l' obbligazione sia il prezzo di una trasmissione de' mobili o stabili con registrazione proporzionale.

4.° Le aggiudicazioni ed i contratti per esigenze di tasse da farsi per conto del governo, ovvero per costruzioni, riparazioni, mantenimenti, approvvigionamenti e forniture, il cui prezzo vien pagato dal governo.

La tassa per l' esigenze si debbe sulla totalità del premio convenuto per l' esigenza, e se il premio non è convenuto, sul decimo della

intiera corrisposta: e sul totale della somma pattuita per le costruzioni, assenti e forniture.

5.° Le aggiudicazioni ed i contratti, come al numero precedente, fatti tra particolari che non conterranno nè vendita, nè promessa di rilasciare mercanzie, derrate, o altri oggetti mobili.

6.° Gli affitti o locazioni di beni mobili e stabili.

La tassa sarà percetta sulla metà del prezzo cumulato degli anni di affitto convenuti. Se il tempo non è limitato, si considererà per dieci anni.

Li subaffitti, cessioni e retrocessioni pagheranno la medesima tassa dell' affitto primitivo.

XXX.

44. Alla tassa dell'uno per cento saranno sottoposte:

1.° Le creazioni di cambî e costituzioni di crediti fruttiferi, o qualunque altra obbligazione legittima di somme e valori portant' interesse.

2.° Le aggiudicazioni, vendite e rivendite, cessioni, retrocessioni, ed ogni altro atto, sia civile, sia giudiziale traslativo di proprietà a titolo oneroso di mobili e stabili, frutti pendenti, tagli di alberi cedui e di alto fusto, ed altri oggetti qualsisiano.

3.° I canoni e costituzioni di rendite, siano perpetue, siano vitalizie, e di pensione a titolo oneroso, le cessioni, trasporti e delegazioni che sono fatte di simili rendite, e pensioni egualmente per titolo oneroso, ed i contratti enfiteutici.

4.° Le permute de' beni stabili. La tassa sarà riscossa sul valore della parte maggiore, se non sono eguali.

5.° Le dichiarazioni di buona fede che si fanno a favore di un terzo dai venditori, o acquirenti de' beni mobili o stabili, qualora queste dichiarazioni non si oppongono a ciò ch' è prescritto nel § CXIX, articolo 84, e manchino nelle cautele indicate nel § XXIV, articolo 38, num. 4.

6.° Il pegno dei beni stabili, ovvero le cessioni de' frutti di detti beni per la soddisfazione di un debito, o siano i contratti di Salviano convenzionale.

Capitolo VI.

Della tassa di successione e donazione ed altri atti di liberalità.

XXXI.

(REGOLAMENTO PIANO)

45. Gli atti di liberalità siano tra i vivi, siano per causa di morte, siano per donazione irrevocabile, siano a titolo di legato, siano universali, siano particolari, siano derivanti da disposizioni libere, ossiano da disposizioni fidecommissarie, sono tutti sottoposti ad una tassa proporzionale ed uniforme di archiviazione, come pure alla stessa tassa uniforme sono assoggettate tutte le successioni, o intestate o testamentarie, purchè l' emolumento derivante da tali atti di liberalità sia conferito a persone che non siano congiunte tra loro di sangue, nella linea diretta o ascendentale o discendentale, rispetto alle quali persone, questa tassa proporzionale non avrà mai luogo.

XXXII.

46. La tassa relativa agli atti di liberalità sarà:

Del due per cento nel primo grado di consanguineità collaterale, ossia nel secondo grado civile in linea trasversale, e per i luoghi pii, e corporazioni religiose e per le disposizioni a causa pia soggette a tassa.

Del tre nel secondo grado.

Del quattro fra consanguinei di terzo grado, fra coniugi e fra affini del primo grado di affinità diretta.

Del cinque in quarto grado di consanguineità.

Del sei in quinto grado.

Del sette in sesto grado.

Dell' otto per i parenti più remoti, per gli affini di affinità trasversale e per gli estranei.

XXXIII.

47. Questa tassa comprende le università laiche, comunità, e qualunque corpo e ceto laicale.

Sono però eccettuati i legati ed altre disposizioni per celebrazione d' anniversari, d' uffici, come pure le prestazioni di elemosine, di sussidi dotali per li poveri, le giubilazioni ai famigliari, ed altre lascite e disposizioni fatte a favore di persone miserabili.

Sono anch' eccettuati i legati compensatori dei debiti, purchè siano strettamente tali quei di doti costituite da persone che ne hanno l' ob-

bligo, com' anche quelli ordinati per le restituzioni delle dette doti e dei lucri dotali, rispetto ai quali legati e disposizioni, benchè fatte per atto di ultima volontà, o comprese in un atto di donazione, si dovrà solo la tassa imposta per le obbligazioni o per le liberazioni della suddetta natura.

Sono pure eccettuati i legati di usufrutto o di alimenti lasciati da mariti alle vedove, sotto condizione di mantenere lo stato vedovile, o quando sian superstiti i propri figli.

XXXIV.

48. Nella computazione dei gradi dovranno sempre osservarsi le regole della ragione civile.

XXXV.

49. Tra i figli, i nipoti e discendenti non compresi in questa tassa, s' intendono solo *i legittimi e naturali, o i legittimati per susseguito matrimonio, e non mai gl' illegittimi o legittimi per rescritto di principe,* o per altro privilegio, i quali anzi si dovranno considerare com' estranei, e come tali assoggettare alla tassa in tutte le successioni, o paterne, o derivanti dal lato paterno.

Solo nel succedere alla madre, i *naturali* si considerano per figli, ad effetto d' evitare il pagamento della tassa.

Gli *adottivi* e gli *arrogati,* e molto più i semplicemente *affigliati* non saranno considerati per figli, ma rimarranno soggetti alla tassa secondo il grado della loro cognazione naturale, senz' attendere la civile.

Tutto ciò ch' è stato dichiarato relativamente a queste persone, quando esse succedano, s' intende egualmente stabilito nel caso inverso, cioè che si tratti di succedere a loro.

XXXVI.

50. Nei fidecommissi di qualunque specie o rimasti in vigore, o da istituirsi in appresso, qualora siano fondati da un *ascendente,* non si pagherà la tassa nel caso in cui la successione attuale passi direttamente dal possessore nel di lui figlio, o in mancanza di questo nel di lui nipote, o in difetto di amendue nel pronipote. Nel caso poi che la successione attuale in mancanza di prole del possessore, si devolva a collaterali del medesimo o ad estranei, si dovrà sempre pagare il dazio, computando nel regolarlo i gradi di congiunzione, relativamente alla persona dell' erede gravato, o sia del possessore, e non mai relativamente a quella del gravante, o sia del testatore: e ciò sebbene per altri effetti legali, la computazione si dovesse fare diversamente.

XXXVII.

51. Nelle disposizioni fatte in favore di più *coeredi,* o di più *collegatari e condonatari* che siano realmente e verbalmente congiunti o disgiunti, sempre la tassa dovrà regolarsi nella porzione di ciascuno, secondo il grado in cui egli troverassi congiunto o al testatore, o a quello a cui dovrassi succedere, e per morte di uno facendosi luogo all' altro nella porzione del defonto, dovrà del pari pagarsi la corrispondente tassa, senz' attendere i diritti di *accrescere* o di *non decrescere.*

XXXVIII.

52. Nelle prestazioni vitalizie sopra una, o sopra più teste stabilite con atto di liberalità, o tra vivi, o per causa di morte la valutazione del capitale sarà formata nella stessa maniera che si è di sopra prescritta per gli atti di questa natura.

XXXIX.

53. Lo stesso avrà luogo nei legati, o altre prestazioni perpetue a titolo lucrativo, il di cui capitale sarà egualmente valutato nelle maniere di già prescritte.

XL.

54. Nelle disposizioni universali o tra vivi, o per causa di morte, alle quali sia chiamato uno nella proprietà, ed un altro nell' usufrutto; per evitare la moltiplicità delle operazioni, la tassa si percepirà immediatamente sull' intero patrimonio su cui cade la disposizione, regolandola secondo il grado di congiunzione dell' erede proprietario, giacchè in questa guisa si rende comune anche all' usufruttuario durante la sua vita.

Se peraltro il donante si riserva l' usufrutto a vita, la tassa sull' asse patrimoniale, si pagherà per una sola metà dal donatario.

XLI.

55. Nelle lascite o altre disposizioni risguardanti l' usufrutto particolare, la valutazione del capitale per esigerne la tassa prescritta nel presente capitolo, si farà con gli stessi metodi che sono stati stabiliti di sopra.

XLII.

56. Nelle disposizioni di liberalità in virtù delle quali si deferisce l' uso, l' abitazione, o altra simile comodità, non si dovrà pagare cos' alcuna da quello a cui favore è fatta tale disposizione; bensì l' erede dovrà pagare l' in-

tiera tassa ereditaria anche per i capitali soggetti a questa servitù, senza fare alcuna detrazione.

XLIII.

57. Si procederà del pari con i metodi stabiliti per valutare gli effetti, o mobili, o immobili non contenenti espressioni di valore pei quali sarà disposto a titolo gratuito per mezzo della valutazione estimatoria, o colla riserva della perizia.

XLIV.

58. I legati lasciati sotto condizione, o pagabili dopo un certo tempo, dovranno essere immediatamente soggetti alla tassa, senz' aspettare la purificazione della condizione, o l' arrivo del tempo, e questa tassa si pagherà dall' erede, il quale nel momento della consegna del legato la riterrà al legatario.

Parimente nei legati litigiosi, la tassa per l' intiero si pagherà dall' erede, il quale la riterrà al legatario nel caso che questi ottenga la vittoria; e vicendevolmente se la vittoria si conseguirà dall' erede, potrà questi in tal caso ripetere quella porzione di tassa che per ragione del legato, avesse pagata di più di quello che importasse la sua tassa ereditaria.

Si osserverà lo stesso nelle lascite che saranno a carico dell' erede anomalo, o sia del donatario universale.

XLV.

59. Le rinuncie che si faranno dalle persone dell' uno e dell' altro sesso per ingresso nella religione, si dovranno considerare come altrettanti modi di deferire la successione, e perciò saranno soggette a questa tassa, ed alle stesse regole e metodi di percezione.

XLVI.

60. Nel caso che il regolare non faccia rinuncia prima della professione, cosicchè al medesimo succeda l' ordine religioso, sarà obbligo dei superiori regolari di denunciare a suo tempo la seguita morte del religioso, e dare l' esatte assegne degli effetti, nei quali per la persona del medesimo sarà succeduto l' ordine religioso, con pagarne la tassa alla ragione del due per cento.

XLVII.

61. Se poi nel progresso qualunque donatario o rinunciatario universale, e qualunque corpo regolare per i diritti trasfusi rispettivamente in lui dal donante, rinunciante, o regolare professo, ed in rappresentanza della di lui persona acquisterà qualsivoglia eredità, legato o altra successione, dovrà darne la denuncia e pagarne la tassa, qualunque sia la causa, della quale derivi il diritto di succedere.

XLVIII.

62. Tutti gli atti qualificati col titolo di donazione, sono soggetti alla presente tassa, sebbene importino reciprocità, assunzione di qualche peso, o espressione di rimunerazione, come pure alla presente tassa sono soggetti gli atti che sebbene non qualificati espressamente col titolo di donazione, in realtà però contengono un atto di liberalità, o nella totalità, o nella parte che superi la metà di quella in cui l' atto contiene una vera correspettività.

XLIX.

63. Gli eredi, i fiduciari e gli esecutori testamentari non potranno procedere alla tradizione, o al pagamento dei legati soggetti alla tassa, se non verrà giustificato di essere stata eseguita la formalità, e pagato il diritto dell' archiviazione.

L.

64. Entro il termine di quattro mesi dal giorno della morte del testatore, l' erede testato o intestato dovrà dare l' assegna di tutti gli effetti ereditarî conosciuti, eccettuati quelli che sono stati esentati nell' art. 207 del Motu-Proprio 6 luglio 1816.

Quest' assegna sarà data o mediante l' esibizione dell' inventario legale, il quale riceverà la formalità dell' archiviazione col pagamento del diritto fisso, e servirà poi di base al regolamento della tassa, qualora l' eredità venga adita col beneficio della legge, o mediante una nota distinta dei capitali ed effetti ereditarî soggetti alla tassa, e dei debiti detraibili dall' asse ereditario.

Tanto all' inventario quanto alla notula, dovrà aggiungersi il valore dei singoli oggetti, dedotto dal prezzo di stima quando questa esista, oppure dalla dichiarazione estimativa dell' erede, riservata sempre all' amministrazione la facoltà di procedere alla verificazione dei valori stimati, o dichiarati per mezzo di periti da scegliersi nelle forme di sopra indicate.

LI.

65. Gli eredi ed altri che scientemente e con dolo avranno occultato effetti ereditari soggetti alla tassa, oltre il pagamento della tassa tripla su tali oggetti, potranno anch' essere, a dili-

genza degl' impiegati nell' amministrazione, ai quali incombe l' adempimento della formalità dell' archiviazione e l' esigenza della tassa, tradotti in giudizio criminale per essere puniti come fraudatori dei diritti fiscali.

LII.

66. Venendosi a scuoprire effetti ereditarî tassabili, i quali fossero rimasti occulti senza dolo e senza frode, si dovrà su di essi corrispondere la tassa supplementare.

LIII.

67. Si detrarranno dall' asse patrimoniale i debiti che lo gravano, purchè per altro siano certi, puri e liquidi, o da potersi liquidare. I debiti eventuali, incerti e non liquidabili, non potranno aversi a calcolo per diminuire il pagamento della tassa. Potrà solo l' erede nell' atto di tal pagamento riservarsene la ripetizione per il caso, in cui il debito venisse a verificarsi, e rispettivamente a purificarsi e liquidarsi, ond' egli ne venisse giuridicamente astretto al pagamento.

LIV.

68. Nelle disposizioni fiduciarie dovrà l' erede, a cui è commessa la fiducia, esibire l'inventario o la notula dell' asse nelle forme di sopra prescritte, e pagare la tassa dell' otto per cento, qualora o sia stato esentato dall' obbligo di palesare la fiducia, o il tempo in cui è obbligato a palesarla, passati i quattro mesi computabili dalla morte del testatore. In quelle parti per altro, nelle quali avrà palesato la fiducia entro questo termine, la tassa sarà dovuta secondo le proporzioni fissate nel § XXXII, art. 46, in ragione della congiunzione.

LV.

69. Dovranno dai notari darsi le copie dei testamenti, codicilli ed altri atti di ultima volontà per depositarli negli archivi dell' amministrazione, nella stessa guisa ch' è prescritta per tutti gli atti, nei quali ha luogo questa misura tutelare.

LVI.

70. Nell' eredità che rimarranno giacenti, sarà a carico del curatore che dovrà deputarsi per le medesime, l' esecuzione di tutte le formalità prescritte all' erede.

LVII.

71. Non potranno farsi divisioni fra coeredi, nè assegni di fondi, o di effetti ereditari, o procedersi ad alcun altr' atto, se non saranno prima adempite entro il termine prefisso le formalità di sopra descritte. Niun notaro potrà rogarsi di tali atti, e saranno nulli quelli che fossero stati fatti privatamente.

LVIII.

72. Non si potrà agire in giudizio in forza di qualunque disposizione testamentaria, se non che facendo costare dell' adempimento delle formalità e del pagamento della tassa, con il conveniente certificato del preposto dell' amministrazione.

LIX.

73. Per facilitare all' amministrazione l' adempimento delle sue incombenze, i parrochi di tutt' i luoghi dello stato ecclesiastico dovranno alla fine di ciascun mese, dare una nota di tutte le persone *sui iuris* dell' uno e dell' altro sesso, morte nella loro parrocchia, specificando il nome, la condizione, l' abitazione e la professione del defonto.

La Santità Sua incarica specialmente gli Ordinarî d' invigilare su i parrochi di città e di campagna, acciò adempiano esattamente questo incarico.

LX.

74. I notari dovranno tenere un registro a parte, in cui siano per ordine cronologico notati i testamenti, codicilli, ed altri atti di ultima volontà, tanto riguardo alla consegna, quanto riguardo all' apertura, per esibirli alla fine di ciascun trimestre ai preposti dell' amministrazione dei rispettivi distretti.

LXI.

75. I preposti useranno tutte le diligenze per procurare appresso queste nozioni, ed altre che potranno acquistare, che i diritti ed interessi dell' amministrazione siano posti in salvo, incaricandosi di promuovere tutti gli atti conservatorî ed esecutorî conducenti a quest' oggetto.

CAPITOLO VII.

Dichiarazioni per l' applicazione della tassa di successione, e degli atti di liberalità.

LXII.

(REGOLAMENTO LEONINO)

106. Sono soggetti alla tassa proporzionale stabilita per gli atti di liberalità, le fondazioni

di prelature, dignità ecclesiastiche, canonicati ed altri beneficî ecclesiastici, salva la detrazione dei pesi infissi colle regole che si danno in appresso.

LXIII.

Questa disposizione è applicabile ad ogni caso, nel quale abbia luogo una successiva trasmissione di beni, e specialmente nelle cappellanie meramente laicali, e nell' enfiteusi famigliari che per la morte del possessore passano per legge del contratto ad altro della famiglia, che non sia congiunto in linea retta col possessore defonto.

LXIV.

114. Sono altresì comprese le costituzioni di patrimonio sacro, che ai chierici ordinandi facciansi da un congiunto in linea trasversale, o da un estraneo, qualora però il capitale assegnato o costituito superi il patrimonio, che necessariamente debbe avere il chierico per ordinarsi e solo per la parte in ch' eccede. Le costituzioni di patrimonio sacro fatte dai chierici a se stessi, o dai loro parenti in linea retta, soggiacciono al diritto di baiocchi venti, quelle fatte dai parenti in linea trasversale, o dagli estranei nei sopr' espressi limiti soggiacciono alla tassa del mezzo per cento.

LXV.

115. Finalmente non sono escluse, ma anzi comprese le donazioni reciproche, le donazioni fra sposi o fatte da altri agli sposi, e le donazioni di diritti anche incerti ed eventuali; per le quali donazioni si danno qui appresso le norme da seguirsi nell' applicarvi la tassa e per esigerla.

LXVI.

Quanto ai legati, ed altre disposizioni per le celebrazioni di messe, ed anniversari, ed altre simili opere pie, se queste non assorbissero il capitale lasciato, potrà detrarsi la somma per esse occorrente, ma sul resto libero dovrà pagarsi la tassa.

I legati particolari e le donazioni non diverranno esenti, allegandosi la povertà del legatario o donatario.

Per famigliari, le giubilazioni dei quali sono esenti da tassa, intendonsi tutti quelli che si trovano al soldo fisso del testatore all' epoca della sua morte, e sotto il nome di giubilazione vengono i legati, o lascite della paga o intiera, o diminuita a vita, o a tempo limitato; ed i legati di somme e valori lasciati ai famigliari in contemplazione del servizio da essi prestato, quando non eccedano la somma unita di dieci anni di paga. Gli assegnamenti poi, e le pensioni maggiori della paga che i famigliari godevano in quella sola parte che eccede, non sono esenti.

Nella deduzione de' legati compensatorî di debiti strettamente tali, quei di doti lasciate da persone che ne avevano l' obbligo; come anche di quelli ordinati per le restituzioni delle doti e pe' lucri dotali, sono dovute le tasse di registro competenti sulle confessioni di debito, obbligazioni, costituzioni di dote ec., se già non risultano da atti registrati.

Si dichiara che l' espressioni indicanti rimunerazione di servigi prestati ed altre simili, per quanto effrenate siano, non valgono a portare i legati che da esse sono accompagnati nella classe degli esenti, come compensatorî di debiti.

Sono esenti in qualunque modo se ne disponga per testamento, o altro atto di ultima volontà il vestiario del defonto e le suppellettili di uso ordinario del medesimo, la mobilia della casa abitata dal defonto, e le grascie pel consumo di un anno, calcolato il consumo che il defonto avrebbe fatto insieme alla sua famiglia.

Sono però sottoposti alla tassa le carrozze, i lavori in argento ed oro, le gemme e cose preziose sebbene in uso ordinario del defonto; li musei, gallerie e gabinetti di cose naturali e manufatte; le collezioni d' antichità e rarità e gli oggetti di belle arti.

LXVII.

120. Le sostituzioni che fanno passare l' eredità da uno in altro erede successivamente, come la pupillare, la esemplare, l' anomala, la reciproca o breviloqua, quando si usa per sostituire uno all' altro coerede in caso di morte, e la compendiosa allorchè ha gli effetti delle sostituzioni indicate di sopra, danno luogo tante volte alla tassa quanti sono i passaggi, e la tassa debbe liquidarsi secondo il grado di congiunzione fra l' istituito ed il sostituito. In quelle sostituzioni peraltro, colle quali non si fa che nominare un secondo erede in caso che il primo istituito non possa o non voglia esserlo, come nella volgare, nella compendiosa quando sta per la volgare, e nella reciproca allorchè in caso che uno dei coeredi non sia erede gli sostituiscono gli altri, la tassa, ancorchè facciasi luogo alla sostituzione, si calcola secondo il grado di congiunzione col testatore; poichè il primo istituito mai avendo posseduto l' eredità, non passa questa dalle sue in altre mani.

LXVIII.

121. Nelle istituzioni e fondazioni di luoghi pii ed opere pie; di prelature e dignità eccle-

siastiche; di canonicati, cappellanie ecclesiastiche ed altri beneficî ecclesiastici, si paga il primo grado di tassa nella sola prima erezione, senz' attendere la congiunzione fra l' istitutore ed il primo nominato al benefizio, abbenchè in linea ascendentale e discendentale. Nelle successive nomine non sarà mai dovuta la tassa di successione, qualunque sia la persona nominata.

LXIX.

122. Se il donante riserva per se stesso, ed a sua vita l' usufrutto, la tassa si percepirà per metà, e la stessa detrazione o diminuzione di tassa, avrà luogo se dell' usufrutto si disponesse in favore di persona congiunta per linea diretta e della proprietà in favore di parenti collaterali o di estranei. Ma quando il pagamento della tassa siegua dopo già spirato l'usufrutto, niuna diminuzione sarà ammessa qualunque fosse la riserva o disposizione relativamente all' usufrutto.

LXX.

123. Allorchè la proprietà si dà a persona esente dalla tassa, e l' usufrutto a chi v' è soggetto, si tasserà il solo usufrutto, valutandolo per valore della metà dei beni; prendendo la tassa secondo il grado di congiunzione dell' usufruttuario col testatore o donante.

LXXI.

124. Nelle donazioni fatte fra gli sposi, o dai parenti dello sposo alla sposa, e della sposa allo sposo, abbenchè quando si pagherà la tassa il matrimonio non siasi ancora celebrato, dovendo prendere le donazioni la loro forza dal matrimonio, si esigerà la tassa dovuta per gli atti di liberalità fra marito e moglie, e la affinità fra i donanti ed i donatari, nelle donazioni fatte agli sposi, si considererà nello stesso modo che se il matrimonio fosse stato già celebrato.

LXXII.

Non s' intenderà spiegata la fiducia per evadere dal pagamento della tassa dell' otto per cento, accennando soltanto in genere la qualità delle disposizioni date dal defonto; ma dovranno queste essere specificamente descritte.

LXXIII.

138. Dallo stato attivo delle successioni, donazioni, liberalità ec., non potrà togliersi alcun credito sotto il pretesto che sia d' incerta o difficile esigenza, o litigioso. Quei crediti però contro debitori già falliti, o che già abbiano ceduto ai beni, potranno omettersi quando siasi conosciuto che non vengono ad essere pagati, o portarsi per la sola somma realizzabile.

LXXIV.

139. Per i crediti incerti, dubbiosi, o litigiosi si darà però la restituzione, quando con perfetta cosa giudicata nel termine di cinque anni sia decisa l' insussistenza del credito o crediti, e la restituzione medesima sia dimandata entro un anno dalla cosa giudicata.

LXXV.

141. Quando però l' erede donatario ec. pretenda aver diritto sopra fondi o capitali che sono in dominio altrui, potranno questi diritti incerti omettersi nella valutazione dell' attivo della successione, donazione ec., ma dovranno indicarsi, e la tassa sarà dovuta dopo conseguito il possesso delle cose litigiose.

LXXVI.

142. Se in una donazione, successione ec., sono compresi beni esistenti fuori dello Stato Pontificio, si terranno questi esenti dalla tassa e potranno omettersi nella nota dell' attivo, ma dal valore dei beni dello Stato non saranno detraibili che i canoni, livelli, censi, ed altri simili pesi inerenti particolarmente ai fondi e quei debiti, per i quali essi beni fossero stati specialmente e solamente ipotecati. Qualora nel passivo volessero porsi pesi e debiti gravanti in generale tutto il patrimonio, dovranno assegnarsi anche li beni esistenti fuori dello Stato, al solo effetto però di conoscere la giusta proporzione, nella quale debbe ammettersi la sottrazione dei pesi dal valore dei beni posti nello Stato, o sia la parte delle passività che questi portano.

LXXVII.

Il regolamento Piano vuole che le passività deducibili siano certe, pure e liquide. Per certe s' intende che non vi sia dubbio nella loro realtà, e risultino da obbligazioni, atti e contratti ammessi e non impugnati. Per pure intendesi che non dipendano, o sia che l' obbligazione, o contratto non dipenda da condizione che resti ancora a verificarsi, meno che la condizione sia potestativa dalla parte del creditore. Per liquide consideransi quelle passività delle quali si conosce l' ammontare, o perchè la somma si trova espressa nell' obbligazione o contratto, o perchè si trova già liquidata con un atto posteriore, o da un decreto di giudice; e di facile e non incerta li-

quidazione si reputano quelle delle quali quantunque il conto materiale di liquidazione non sia fatto, vi sono però tutti gli estremi necessari per poterlo fare immediatamente, di modo che non resta a farsi altro che la somma o calcolo delle partite.

LXXVIII.

144. Saranno esclusi e non si detrarranno dall' attivo, o sia dal capitale tassabile, quei debiti e pesi che nell' inventario, o nella dichiarazione di assegna si deducono impugnativamente, cioè con riserva di ragioni, o protesta di non volerli confessare certi, puri o liquidi. Quelli de' quali l' erede o donatario sostiene attualmente in giudizio l' inesistenza. E quelli che quantunque dipendenti da un' obbligazione, o condanna in genere certa, mancano della liquidazione in ispecie, e sono questionati quanto alla maggiore o minore quantità.

LXXIX.

145. Si darà però in seguito la restituzione della tassa percetta, qualora i debiti dedotti all' epoca dell' esigenza della tassa, e non ammessi perchè incerti, eventuali o illiquidi, entro il perentorio termine di cinque anni dal giorno della registrazione dell' assegna siano ammessi e liquidati in una certa e determinata somma con una perfetta cosa giudicata, e la restituzione si dimandi entro l' anno dalla cosa giudicata.

LXXX.

146. Le spese dell' ultima malattia non si detrarranno che per quella parte, la quale resta a pagarsi dopo la morte. Nell' eredità però delle donne maritate, non se ne ammetterà mai la detrazione entrando fra i pesi matrimoniali, e dovendo perciò essere a tutto carico del marito.

LXXXI.

147. Le spese del funerale si detrarranno in qualunque eredità.

LXXXII.

150. I legati si detrarranno dall' attivo dell' eredità tassabili; si tasseranno però separatamente come di ragione, a meno che si tratti di disposizioni esenti. E lo stesso si farà per i pesi imposti dal testatore o donante all' erede o donatario, se possono dar luogo a tassa di successione o di registro. Dai legati si detrarranno nel tassarli i pesi che particolarmente gravano su i medesimi. Nei legati pii, e specialmente nelle istituzioni di beneficî ecclesiastici, non si ammetterà però detrazione alcuna per l' obbligo del coro, della predicazione, della recita di orazioni ed uffici, di ascoltare le confessioni, o per altre simili pie opere delle quali non debbe e non può fissarsi prezzo o mercede.

LXXXIII.

151. Si dichiara che i pesi e passività si debbono sempre detrarre dall' intiero asse, esclusi solamente gli oggetti esenti; e qualunque distinzione, riparto, divisione di quote, debbe farsi dai preposti, dopo liquidato regolarmente l' attivo. S' eccettuano soltanto i pesi particolari imposti sopra certa disposizione, certo legato, certa parte di eredità.

LXXXIV.

152. Su i debiti che si confessano nell' assegna, e però vengono ad essere autenticamente provati, se non si giustifica la registrazione dei titoli o la data certa de' medesimi, anteriore alle leggi del registro, si percepirà la competente tassa di registrazione. Dovendosi per altro fare uso dei titoli relativi ai medesimi, basterà richiamarvi la registrazione dell' assegna.

LXXXV.

154. Gli eredi di qualsivoglia ceto di persone esse sieno, i tutori e curatori, gli esecutori testamentari, quando abbiano il possesso de' beni, gli amministratori, gli usufruttuari generali, li donatari, rinunciatari, fiduciari, sono obbligati a dare l' assegna della successione o donazione, e pagare la tassa competente, secondo la liquidazione dell' amministrazione del registro e suoi impiegati, senza ammettersi opposizione in contrario.

LXXXVI.

155. Quando più sono gli eredi, i tutori e curatori, gli esecutori testamentari contemplati nel precedente articolo, gli amministratori, gli usufruttuari, i donatari, rinunciatari e fiduciari l' azione contro di essi sarà solidale. E solidalmente pure potrà agirsi contro gli eredi proprietari ed usufruttuari, e contro gli eredi e gli esecutori testamentari o amministratori.

LXXXVII.

156. L' assegna debb' essere data e pagata la tassa entro il termine di quattro mesi dal giorno della donazione, o di altro atto di liberalità *inter vivos;* dal giorno della profes-

sione solenne nelle rinuncie *ob ingressum in religionem,* e dal giorno della morte nell'eredità e nelle donazioni ed atti di liberalità *causa mortis.*

LXXXVIII.

157. Se l'ultimo giorno del termine, ossia del quadrimestre fosse festivo, potrà utilmente darsi l'assegna il giorno non festivo immediatamente seguente.

LXXXIX.

158. Nelle donazioni fatte a causa di certo e determinato matrimonio, il quadrimestre per eccezione alla regola generale, incomincia a decorrere dal giorno della celebrazione del matrimonio.

XC.

159. Egualmente nelle donazioni eventuali, o sia dipendenti da condizioni casuali o miste, se tali condizioni hanno effetto sospensivo, o sia impediscono che la donazione incominci ad avere effetto, e quando la donazione cada sopra lucri eventuali o cose che dipendono da incerto evento, il termine a dare l'assegna e pagare la tassa decorre dal giorno dell'avveramento della condizione. Se però le condizioni apposte non impediscono che il donante vada intanto al possesso delle cose donate, la assegna dovrà darsi e la tassa pagarsi entro il quadrimestre dal giorno dell'atto.

XCI.

161. Nelle donazioni reciproche colle quali si dispone, che in favore di quello che sopravviverà restino tutti o parte dei beni di quello che premuore, essendo soltanto rimesso all'evento a favore di quale dei due la donazione si purifichi, l'assegna dovrà darsi entro i quattro mesi dal giorno della stipolazione dell'atto, e la tassa dovrà pagarsi sulla donazione ch'è maggiore se le cose donate da una parte e dall'altra non sono di egual valore. Amendue saranno solidalmente tenute a dare l'assegna e pagare la tassa senz'attendere qualunque convenzione in contrario.

XCII.

162. Nell'eredità testate o intestate, non dovrà basarsi se in principio, mezzo e fine del termine, siasi di esse avuta notizia da quelli che sono obbligati ad assegnarle, e siano state adite. Potrà solamente il tesoriere generale, quando lo crederà giusto accordare una proroga, ma se la proroga è dimandata dopo essere già decorso il termine, abbenchè concessa, non sanerà la contravvenzione.

XCIII.

163. Se durante il quadrimestre da niuno è adita l'eredità, e niuno n'è in possesso e la amministra, l'amministrazione del registro, se da altri interessati non è stata prevenuta, potrà far deputare un curatore all'eredità giacente nelle forme legali, e potrà far procedere all'apertura del testamento se si sappia esservi un testamento chiuso. Pei curatori deputati alla eredità giacenti, il termine a dare l'assegna e pagare la tassa, decorrerà dal giorno della loro deputazione.

XCIV.

164. Se una successione o eredità è pretesa da due, l'assegna sarà presa e la tassa sarà pagata da quello che n'è in possesso, abbenchè l'altro abbia il buon diritto per sè. In fine della lite poi restando soccombente quello che ha data l'assegna e pagata la tassa, sarà il vincitore ammesso a ripetere il di più che fosse stato percetto entro un anno, dal giorno della definitiva decisione della causa, e se la tassa pagata, avuto riguardo al suo grado di congiunzione col defonto fosse minore della somma dovuta, come altresì se il possessore non avesse data l'assegna, e non avesse pagata la tassa, o nell'assegna avesse ommesso capitali, o indicati valori minori dei veri, dovrà pagare il supplemento di tassa, o dare l'assegna e pagare la tassa entro quattro mesi a contare dal giorno del conseguito possesso, altrimenti incorrerà nella penale.

XCV.

165. Se dopo il quadrimestre, o in virtù di testamento prima non conosciuto o non pubblicato, o per essersi scoperti parenti più prossimi, o per essere stata adita l'eredità prima giacente, si fa luogo alla successione in favore di una persona diversa da quella considerata nell'assegna, sarà permesso di dimandare entro un anno dal giorno dell'adita eredità, o del conseguito possesso la restituzione del più percetto; e qualora si dovesse pagare un supplemento di tassa, o si dovesse supplire alla assegna data, dovrà ciò eseguirsi entro quattro mesi dall'adita eredità, o dall'ottenuto possesso della medesima.

XCVI.

166. Dei capitali litigiosi, quando la questione cade sul diritto di proprietà, e l'erede donatario o rinunciatario non ne ha il pos-

sesso, e non sono stati perciò calcolati nella assegna, se la lite è decisa in favore dell' erede, donatario o rinunciatario si dovrà dare l' assegna suppletoria, e pagare la tassa entro quattro mesi dal giorno del conseguito possesso.

XCVII.

167. Nelle successioni che apronsi per morte presunta a causa di lunga assenza, il termine a dare l' assegna e pagare la tassa, incomincia a decorrere dal giorno in cui viene dichiarata la presunta morte, ed aperta la successione, se si è ricercato il ministero del giudice; o dal giorno del preso possesso de' beni, o della divisione de' medesimi fra i consuccedenti, se tacitamente si è considerata aperta la successione. Dopo dieci anni di assenza, sebbene non apparisca aperta la successione o da sentenza di giudice, ovvero da atto di possesso o di divisione, potrà l' amministrazione dimandare l' assegna e la tassa ; ma tal dimanda resterà esclusa, se si dimostra che nel decennio si è avuta notizia che l' assente vive.

XCVIII.

168. Nelle successioni è a carico dell' erede e di chi eseguisce la volontà del defonto, o amministra l' eredità, il pagamento delle tasse competenti anche sui legati scritti nei testamenti e codicilli, e sulle altre disposizioni tassabili che si rinvengano nel testamento, codicilli ed atti di ultima volontà.

XCIX.

170. Gli eredi che per essere congiunti col defonto in linea diretta ascendentale o discendentale, o per altro qualsivòglia motivo non dovessero dare l' assegna e pagare la tassa sull' eredità, dovranno, essendovi legati tassabili, dare per questi l' assegna e pagare la tassa nel termine e ne' modi espressi di sopra.

C.

171. Le disposizioni dei precedenti articoli non soffrono eccezione, ancorchè per legato sia lasciato un fondo o una cosa, e non danaro, potendo l' erede ricusarsi di consegnare il legato, se dal legatario non è contestualmente rimborsato della tassa.

CI.

172. Quando però per legato si lascia o una cosa ch' è già presso il legatario, o l' assoluzione da un debito o peso, l' erede non è tenuto a pagare la tassa, e questa si dovrà dal legatario, a carico di cui decorrerà il termine di quattro mesi dal giorno della morte del testatore, se la disposizione è aperta, e dal giorno dell' apertura, se il legato risulta da testamento o codicillo lasciato chiuso.

CII.

173. Il disposto dai precedenti articoli è applicabile anche all' erede anomalo, o sia al donatario universale.

CIII.

174. Contro gli eredi che abbiano adita l' eredità col beneficio dell' inventario, i tutori e curatori, gli esecutori testamentari ed amministratori, obbligati a dar l' assegna e pagare la tassa, quando col mezzo di un legale rendimento di conti, abbiano dimostrato che colle rendite del patrimonio ereditario e col danaro dell' eredità non vi è stato tanto da soddisfare la tassa, potranno farsi gli atti, ma la mano-regia dovrà mettersi ad esecuzione sopra li beni ereditari. Non avendo però esibito un legale rendiconto, o da questo risultando avere avuto di che pagare la tassa ed averlo convertito in altri usi, od anche avervi pagati de' debiti e pesi meno privilegiati, saranno tenuti del proprio. I debiti e pesi che potranno ammettersi pagati prima della tassa saranno : le spese del funerale e dell' ultima malattia ; le mercedi, le prestazioni di alimenti in corrente ; gli emolumenti del notaro e degli altri officiali pubblici, e le spese occorrenti per l' apertura del testamento , per la confezione dell' inventario, per l' adizione dell' eredità e per gli atti necessari affine di prendere il possesso di tutti li beni ereditari ; i suffragi ordinati dal testatore, quelli però d' aver luogo subito seguita la sua morte e non i progressivi, e finalmente l' elemosine da distribuirsi ai poveri subito dopo la sua morte.

CIV.

183. Riguardo alle donazioni *inter vivos*, rinunzie *ob ingressum in religionem*, ed altri atti di liberalità fra vivi, l' assegna si debbe dare e si debbe pagare la tassa all' officio di quel preposto ov' è stato registrato l' atto.

CV.

184. Quanto alle successioni ed alle donazioni *causa mortis*, si osserveranno le seguenti regole :

1.° Se il defonto è un suddito dello Stato, ovvero una persona quivi domiciliata, il preposto del luogo dell' ultimo suo domicilio cognito, sotto del quale la successione si apre, è

quello cui appartiene di formare lo stato ereditario, ed esigere sulla totalità del medesimo la tassa, quando eziandio una parte de' beni ed anche tutti siano nel circondario d' altra prepositura. A quest' effetto ciascun preposto che acquisti notizia o della morte di qualcuno degl' individui sopraindicati, o di altr' indizi e particolarità intorno all' apertura di successioni, debbe immediatamente fare l' invio delle sue scoperte ed osservazioni al preposto competente. Questi poi ricevuta che avrà l' assegna, calcolato e liquidato lo stato ereditario, ed esatta la tassa, estrarrà le partite che risguardano i beni situati sotto altre prepositure, e ne farà il rinvio ai rispettivi preposti, affinchè possano dar luogo alle opportune indagini per venire in chiaro s' esistessero altri beni oltre gli assegnati, ovvero se quelli compresi nella assegna fossero di maggior valore; e l' una o l' altra cosa scuoprendosi, ogni preposto particolarmente potrà e dovrà allora attivare l' esigenza dei convenienti supplementi di tasse e multe.

2.° Quando poi la successione si apra per la morte di una persona che non abbia nei dominii pontifici domicilio, cosicchè non possa applicarsi la regola data di sopra, l' assegna sarà data e lo stato ereditario sarà formato dal preposto del luogo, ove il defonto riteneva il centro della sua amministrazione, ovvero in difetto anche di ciò nel luogo ov' è la maggior parte de' beni; gli altri preposti rimetteranno a questo le notizie, e questi rinvierà agli altri gli estratti delle partite de' capitali assegnati ne' modi sopraddetti.

3.° Non si avrà riguardo al luogo ov' è seguita la morte, se il defonto non vi aveva il suo domicilio, e vi si trovava per causa di viaggio, di affari, di diporto, o per altri simili motivi.

CVI.

189. Presentandosi personalmente al preposto la persona che dà l' assegna della donazione, successione o simili atti di liberalità, il preposto stesso trascriverà immediatamente sul registro il tenore della medesima e farà che la parte vi si firmi. Se però la persona che debbe dare l' assegna non si vuol presentare, dovrà mandare un procuratore munito di speciale mandato in forma autentica, il quale sarà consegnato al preposto, o dovrà rimettere un' assegna colla ricognizione del carattere per mano di notaro, o fatta per atto pubblico. In questi due casi l' assegna dovrà essere in carta bollata, e la tassa di registro alla quale si assoggetterà l' atto del notaro soltanto sarà quella minima di baiocchi 20.

CVII.

190. Nell' assegna debbono essere notati tutti li beni, crediti, azioni e ragioni che compongono l' attivo della successione, o donazione non in massa, ma capo per capo, o sia partita per partita distintamente. Degli stabili debb' essere specificata la natura ed il valore, e debbono essere indicati li confini, ed inoltre la misura almeno approssimativa se si tratta di beni rustici. I beni mobili debbono essere descritti ed apprezzati. Dei crediti debbono citarsi i titoli dai quali provengono, e debbe indicarsi il loro ammontare, e se sono fruttiferi, la quantità de' frutti arretrati. Delle azioni, diritti e ragioni, debb' enunciarsi la qualità ed il capitale che costituiscono.

CVIII.

191. Gli oggetti esenti dalla tassa non è necessario che siano descritti nell' assegna, ed essendovi descritti non si avrà di essi ragione nel liquidare la tassa.

CIX.

192. Nel passivo dell' assegna, debbono essere portati i debiti ammissibili descrivendoli ad uno ad uno, ed indicando la natura di essi, i nomi dei creditori e gli atti, dai quali le obbligazioni derivano, con dichiarazione di confessarli ed ammetterli, e che non sono stati pagati dal defonto se trattasi di successione, o dal donante o rinunciante. Inoltre è tenuto chi dà l' assegna ad esibire contestualmente i titoli e le obbligazioni, o a giustificare legalmente le passività assegnate.

CX.

193. L' assegna dovrà terminare colla seguente dichiarazione: « Dichiaro io sottoscritto » sulla mia coscienza che niente ho preterito » ed omesso per diminuire l' attivo; che i valori attribuiti agli stabili, sono i veri valori » che sono in corso; quelli dati alle cose mobili sono la giusta stima delle medesime; » che i debiti e passività sussistono intieramente nel modo in cui sono portate, sono » certe, pure e liquide, e non soffrono alcuna » eccezione, e che tutto è così come l' ho esposto » ed asserito ». L' obbligo di giurare le assegne è tolto.

Capitolo VIII.

Dei tempi e dei luoghi destinati ad eseguire la formalità dell' archiviazione, ed il pagamento della tassa.

CXI.

(regolamento piano)

76. I termini di *rigore* per fare registrare gli atti pubblici sono:

Di *cinque giorni* quei soli atti di cursori che vi sono soggetti secondo la riforma.

Di *dieci giorni* per gli atti dei notari che risiedono nella città in cui esiste l' officio della registrazione.

Di *quindici giorni* per quei notari che sono di residenza in un luogo ove non esiste un tal officio.

Di *venti giorni* per gli atti giudiziari sottoposti al registro sull' originale, e per quelli de' quali non rimane l' originale in mano dell' attuario o cancelliere.

Di *venti giorni* per gli atti delle comunità soggetti alla registrazione, a forma delle declaratorie in corso che sono confermate.

Per le tasse di liberalità derivanti dai testamenti ed altri atti di ultima volontà, si osserveranno le regole prescritte nel capitolo precedente.

CXII.

77. Tutti gli atti privati o altri di sopra non nominati, non saranno soggetti al registro da farsi entro il termine di rigore. Non potrà però farsene uso alcuno nè presso i notari, e nè in giudizio, nè avanti qualsivoglia autorità, o amministrazione pubblica o comunale se prima non siano stati registrati.

Potranno solo gli atti privati essere richiamati in un inventario, senza che siano stati registrati.

CXIII.

78. Se l' ultimo giorno del termine come sopra accordato cade in giorno festivo, non sarà contato.

CXIV.

79. I notari ed attuari non potranno fare registrare i loro atti, se non agli offici, nel distretto dei quali essi risiedono.

CXV.

80. I cursori faranno registrare nell' officio di loro residenza, o in quello del luogo ove li avranno fatti.

CXVI.

81. I cancellieri e segretari delle comunità, faranno registrare gli atti sottoposti al registro all' officio, nel di cui distretto esercitano le loro funzioni.

CXVII.

82. Gli atti per scrittura privata, e quelli stipolati in paese estero, che debbono essere considerati sempre per atti privati, potranno essere registrati in qualunque officio indistintamente.

Capitolo IX.

Delle multe per le contravvenzioni.

CXVIII.

(regolamento piano)

83. I notari, gli attuari, i cancellieri, cursori ed altri officiali pubblici che non avranno fatto registrare i loro atti nelle forme e nei termini loro prescritti pagheranno personalmente, oltre la tassa una multa per ciascuna contravvenzione di scudi cinque per tutti gli atti portanti diritto fisso, e per quelli della classe proporzionale, la tassa de' quali non eccederà la detta somma; per gli altri poi che portassero una tassa maggiore, pagheranno a titolo di multa una metà di più della tassa. Il medesimo sarà per i segretari delle comunità. I notari che non avranno esibite le copie alle quali sono obbligati per l' archiviazione insieme all' atto ch' esibiscono alla registrazione, soggiaceranno alla stessa multa di scudi cinque per ogni contravvenzione.

CXIX.

84. Ogni dichiarazione di buona fede fatta con firma privata che avesse per iscopo una collusione, o sia un aumento del prezzo stipolato in un atto pubblico, o in un atto per iscrittura privata precedentemente registrato, sarà di pieno diritto nulla e di niun valore, e neppure potrà in avvenire essere munita della formalità della registrazione.

Si eccettua solo il caso in cui fosse stata munita di questa formalità, contemporaneamente all' atto o scrittura principale.

CXX.

85. Niun notaro, cancelliere o altro officiale potrà legalizzare e fare transunto, nè rilasciare copia o spedizione di verun documento sottoposto al diritto d' archiviazione, nè fare alcun atto in conseguenza di esso, (salve per i cancellieri e notari l' eccezioni dei §§ CLIII e CLIV), prima che sia stato registrato, abbenchè il termine per il registro non fosse spirato, sotto pena di scudi dieci di multa, oltre il pagamento della tassa.

CXXI.

86. È egualmente proibito ai notari e cancellieri sotto pena di scudi dieci, di rilasciare alle parti o altr' interessati, anche per semplice nota o estratto, i decreti o atti soggetti al diritto d' archiviazione sulle spedizioni, senza averle fatte registrare.

CXXII.

87. Niun notaro o altr' officiale pubblico potrà fare o stendere un atto in virtù d' una scrittura privata, o stipolata in paese estero, riceverla in deposito, o rilasciarne estratto, copia o spedizione, se non è stata prima registrata, sotto pena di scudi dieci, e di rendersi responsabile personalmente della tassa.

CXXIII.

88. Sotto la medesima pena è proibito a qualsivoglia notaro di ricevere in deposito verun documento, senza rogar l' atto del deposito stesso.

CXXIV.

89. In conseguenza delle sopra espresse proibizioni, sarà fatta menzione in tutte le spedizioni degli atti pubblici, civili o giudiziari che debbono essere registrati sull' originale, del pagamento della tassa, mediante la trascrizione letterale ed intiera quietanza della tassa medesima. Egualmente negli atti originali che si faranno in virtù di scritture private, dovrà riportarsi la menzione del registro, ch' esiste sulla medesima scrittura privata.

CXXV.

90. I cancellieri ed attuari ancora sulle seconde, e susseguenti spedizioni che rilasceranno degli atti e sentenze sottoposte al diritto, ma che non sono state nel caso di essere registrate sull' originale, faranno menzione della quietanza della tassa pagata sulla prima spedizione, com' anche dovranno egualmente notare sull' atto originale ciascuna spedizione rilasciata, la data del registro e la tassa pagata.

CXXVI.

91. Ogni mancanza a queste disposizioni sarà punita con la multa di scudi due.

CXXVII.

92. I giudici ed arbitri non potranno pronunziare sentenze sopra atti non registrati.

CXXVIII.

93. I notari, attuari, cancellieri e segretari comunitativi terranno i registri in forma di repertori a colonna, su i quali scriveranno giorno per giorno, senz' alcun spazio, nè interlinee per ordine di numeri, cioè:

I notari in un repertorio gli atti e contratti che rogheranno, compresi ancora quelli de' quali non resta l' originale nell' officio.

Gli attuari e cancellieri dei tribunali, in un repertorio simile le sentenze, i decreti definitivi che saranno stati pronunziati, le ripudie ed accettazioni che saranno state interposte, ed altri atti simili che saranno stati emessi e spediti.

I segretari comunitativi un repertorio di tutti gli atti che debbono essere registrati sull' originale.

In caso di contravvenzione e per ogni omissione, li notari, segretari, cancellieri ec., pagheranno scudi due.

CXXIX.

94. Ogni articolo del repertorio conterrà 1.° il numero d' ordine, 2.° la data dell' atto, 3.° la sua natura, 4.° i nomi e cognomi delle parti, ed il loro domicilio, 5. la relazione del registro letterale, inclusivamente alla firma del preposto.

CXXX.

95. Simili repertorî saranno vidimati in ogni carta da un impiegato dell' amministrazione.

CXXXI.

96. Ogni trimestre dovranno dai notari, cancellieri e segretari, presentarsi all' impiegato destinato all' amministrazione del loro distretto gl' indicati repertorî, acciò questi gli esamini, li verifichi con gli atti registrati, e ne faccia in fine la relazione ai superiori ove occorra.

CXXXII.

97. La multa per il ritardo delle presentazioni, delle quali si parla nell' articolo precedente, sarà di scudo uno per ogni settimana.

CXXXIII.

98. Gl' impiegati dell' amministrazione potranno ancora in ogni tempo, richiedere e farsi mostrare i repertorî dai notari, cancellieri, segretari, come ancora gli atti da essi rogati, meno i testamenti.

CXXXIV.

99. I detti impiegati non potranno sotto alcun pretesto ritardare la registrazione degli atti, de' quali vien pagata la tassa a seconda delle quote stabilite.

Potranno però nel solo caso che l' atto che viene a registrarsi, loro dia delle indicazioni utili, farsene copia certificata e ritenerlo per 24 ore.

CXXXV.

100. La quietanza della tassa sarà posta sull' atto registrato, con la relazione in tutte lettere della data, del volume, del foglio, del numero sotto cui si è registrato, e della somma percetta. Se l' atto ha dato luogo a diverse percezioni, dovrà sommariamente indicarsi nella quietanza l' ammontare di ciascuna di esse. Ogni omissione di tal fatta sarà punita con l' ammenda di scudi due.

CXXXVI.

101. Gl' impiegati nella registrazione non potranno dar estratto dei loro registri, se non che a richiesta delle parti interessate, ovvero con ordine di un giudice.

CXXXVII.

102. Niun' autorità pubblica anche superiore, nè gli amministratori della registrazione potranno condonare, o accordare moderazione alcuna sulle tasse stabilite, quale facoltà resta unicamente riservata a Sua Santità.

Capitolo X.

Delle procedure dei giudizi e delle prescrizioni.

CXXXVIII.

(REGOLAMENTO PIANO)

103. La soluzione delle difficoltà che potranno insorgere relativamente alla riscossione delle tasse, prima che ne venga promossa istanza giudiziale, appartiene a monsignor tesoriere generale sentita in iscritto l' amministrazione.

CXXXIX.

104. Nel caso che le parti non si acquietino al sentimento o rescritto di monsignor tesoriere, potranno intentare il giudizio avanti al tribunale competente, da cui si procederà sommariamente sentito in iscritto e per memoria intimata reciprocamente la parte, l' avvocato generale del fisco in Roma, e i procuratori camerali nelle provincie che debbono procedere d' accordo con l' amministrazione.

CXL.

105. Per la riscossione delle tasse di registro liquidate, e sulle quali non può esservi questione, si procederà come per l' esigenza degli altri proventi fiscali, con la mano regia e con le regole, prattiche e privilegi che gode il fisco in forza dei regolamenti 5 e 31 ottobre 1831 e declaratorie conseguenti.

CXLI.

106. Ogni tassa regolarmente percetta a forma della presente non dovrà, nè potrà essere restituita, siano qualunque gli eventi ulteriori, fuori dei casi contemplati nei presenti regolamenti.

CXLII.

107. La prescrizione per la dimanda delle tasse non pagate sarà di un anno, contando dal giorno del registro, se si tratta di una tassa non riscossa sopra qualche disposizione particolare di un atto, ovvero se si tratta di un supplemento di tassa dovuto a causa di minor valuta espressa in qualche dichiarazione, e verificata maggiore per mezzo di perizia.

Il medesimo termine è accordato alle parti per le dimande di restituzione di tassa.

CXLIII.

108. Le prescrizioni indicate saranno sospese, se vi è interpellazione giudiziale fatta

prima dello spirar del termine, ma se gli atti giudiziali restano interrotti per il corso di un anno, sarà la prescrizione irrevocabilmente acquistata.

CXLIV.

130. Le multe comminate non escludono le inquisizioni criminali quando abbiano luogo per altre circostanze, e contro qualunque persona compresi gl' impiegati dell' amministrazione, da cui si commettessero falsificazioni, alterazioni ec.

Capitolo XI.

Degli atti giudiziari.

CXLV.

(regolamento leonino)

9. Sono soggetti alla registrazione:

I seguenti atti de' cursori:

1.° Gli atti di offerte reali e le accettazioni delle medesime, o vengano emesse nello stesso atto di offerta, o susseguentemente per atto separato.

2.° Gli atti di seguite delibere o aggiudicazioni, ed in generale i processi verbali di vendite al maggiore oblatore per qualunque somma si facciano, sia volontariamente, sia in virtù di mandato di qualsivoglia giudice, o tribunale, e per qualunque causa ed in qualunque luogo senza limitazione o eccezione di alcuna sorta.

I seguenti atti di cancelleria:

1.° Le dichiarazioni o atti che si ricevono dai cancellieri estendendone processo verbale, o in altra forma provante che contengano accettazione o astensione, e ripudia di un' eredità, rinunzia ad un legato ed altri simili disposizioni, accettazione, o rinunzia di tutela e cura, o di un' amministrazione qualunque, ed obbligazione di bene e fedelmente amministrare, offerte o accettazioni di offerte; rinunzia a liti ed accettazioni di giudicati; obbligazioni di qualsiasi genere; prestazioni di sicurtà e fideiussione; confessioni o dichiarazioni di debito, fra le quali le dichiarazioni affermative che si fanno in seguito dei sequestri; giuramenti e risposte a partiti, ed articoli e posizioni; cessione dei beni; descrizioni o inventari legali; e le congregazioni dei creditori nei giudizi di concorso. Gli altri atti qualunque di quelli detti volontari, e che secondo la procedura esigono la comparsa personale ed uno speciale mandato di procura sono esenti.

2.° Gli estratti di atti, o sia le copie dell' intiero processo di una causa, ad effetto di trasportarle da un tribunale ad un altro.

3.° I certificati, fedi, sunti ec., che i cancellieri rilasciano a richiesta delle parti, estraendo gli atti, o cose richieste dai loro libri e registri.

I seguenti atti de' giudici nelle cause non dichiarate esenti dalla registrazione nel § I, n. 11 e 12.

1.° I decreti preparatorî ed interlocutorî sulla spedizione o copia autentica in qualunque forma emessi, ma quando però veramente se ne prenda la spedizione o copia, restando vietata qualunque percezione di tassa, quando siano semplicemente enunciati o richiamati.

2.° I decreti definitivi o sentenze sugli originali sottoscritti dai giudici, che si conservano nelle cancellerie.

3.° I decreti esecutoriali tanto emanati in giudizio formale, quanto senza contraddittorio giudizio pure sull' originale che si conserva in cancelleria, o presso un notaro.

4.° I rescritti della piena Segnatura, salva la declaratoria di esenzione intorno ai semplici opinamenti.

CXLVI.

59. 1.° Alla tassa di baiocchi 50 sono sottoposte le ordinanze dei giudici, e le spedizioni dei decreti preparatorî o interlocutorî di qualunque giudice e tribunale, nella prima istanza in qualunque forma emesse; ma quando però veramente se ne prenda la spedizione o copia autentica, restando vietata qualunque percezione, quando i decreti interlocutorî o preparatorî siano semplicemente richiamati.

2.° Alla tassa di scudo 1 gli stessi atti nella seconda o ulteriore istanza.

CXLVII.

60. Soggiacciono alla tassa di scudo 1 e sono registrabili sull' originale:

1.° Le sentenze e decreti definitivi, e gli decreti esecutoriali tanto emanati in giudizio formale in prima istanza, quanto senza contraddittorio giudizio, di chirografi e rescritti qualunque sia il giudice o tribunale da cui si emanino.

2.° Di scudi 2 le sentenze e decreti definitivi ed esecutoriali emanati in seconda od ulteriore istanza in giudizio formale.

3.° I rescritti della piena Segnatura e degli altri tribunali che giudicano per via di rescritto come questo tribunale, sono pure soggetti alla tassa di scudi 2.

4.° Le ordinanze, e decreti e sentenze sieno in minuta, sieno in spedizione che non enunceranno nel corpo del decreto, della sentenza ec.

il giudizio essere in prima istanza, saranno soggetti alla tassa maggiore: nè il difetto di questa dichiarazione potrà essere supplito per apostilla nel titolo, o in calce nell' atto, ancorchè con sottoscrizione del giudice.

CXLVIII.

61. Una sola tassa sarà dovuta sopra ogni atto, senza considerare le diverse disposizioni che il decreto, la sentenza, il rescritto contengano. Nell' unico caso che un solo decreto, sentenza, o rescritto si riferisse a cause unite, ed a questioni fra concreditori, o più litiganti distinti per interesse ed indipendenti uno dall' altro, si percepiranno tante tasse quanti sono i capi separati che risguardano ciascuno in particolare, sia che contengano condanna o assoluzione, sia che pronunzino una graduazione.

CXLIX.

62. Se il decreto o la sentenza richiamasse un atto o contratto non registrato, ovvero ne canonizzasse l' esistenza, oltre la tassa competente sul decreto o sulla sentenza, avrà luogo la percezione del diritto, che sull' atto o contratto richiamato o riconosciuto esistente, competer potesse a norma delle disposizioni ripristinate sugli atti e contratti.

CL.

63. Per gli atti de' cursori e di cancelleria registrabili, essendo questi soggetti al registro inquantochè appartengono alla classe dei contratti, delle obbligazioni, liberazioni ec., si applicherà la tassa competente agli atti e contratti, secondo la loro specie e qualità portata dal regolamento Piano.

CLI.

85. Allorchè indipendentemente dal diritto ch' è proprio delle sentenze e decreti, può aver luogo su di esse la tassa analoga al credito che si canonizza, al contratto che si dichiara perfezionato, ed agli atti e titoli che si richiamano com' esistenti, per conoscere qual tassa sia applicabile, si applicheranno le regole date di sopra; e quando non vi siano gli estremi per determinare il valore dell' atto o contratto del quale si tratti, si chiederà alla parte la dichiarazione suppletoria.

CLII.

86. Nelle rinuncie alle liti ed accettazioni di giudicati si attenderà il valore della causa, quale si calcolerà colle regole date nel regolamento di procedura civile.

CLIII.

91. Nei casi che non soffrono il minimo ritardo, gli atti soggetti al registro, che per la distanza dall' officio del preposto, o perchè abbiano luogo in giorno ed ora in cui sia chiuso non possano immediatamente registrarsi, potranno riceversi ed eseguirsi senza registro. Entro i tre giorni seguenti dovranno però tutti gli atti registrabili essere contestualmente assoggettati alla registrazione.

CLIV.

92. Se tutti gli atti registrabili, ed alcuni di essi non si registreranno nel modo e tempo sopra indicato, si applicheranno secondo i diversi casi le multe comminate contro gli ufficiali pubblici che non registrano i loro atti, o ricevono, eseguiscono e richiamano ne' loro altri atti che non siano registrati.

CLV.

93. È proibito di far uso in giudizio di atti, e documenti soggetti alla registrazione, e non registrati.

CLVI.

94. I cancellieri non potranno riceverli, ed i giudici non daranno ad essi alcuna fede e non li valuteranno nè a sostegno dell' azione, nè in prova dell' eccezione.

CLVII.

95. I difensori che nelle loro difese facciano uso di documenti non registrati, o gli alleghino nei sommari, o in altro modo li presentino al giudice, incorrono nella multa del triplo della tassa (art. 264 del regolamento 26 dicembre 1827), e si rendono responsabili delle tasse dovute sugli atti.

CLVIII.

96. A tal effetto in ciascuna allegazione e sommario tanto a stampa, quanto in manoscritto; tanto avanti i tribunali collegiali, quanto avanti i giudici singolari delle curie ecclesiastiche e delle laicali, i difensori sono obbligati a riportare per esteso la relazione del registro dei documenti dei quali abbiano fatto uso.

CLIX.

97. I preposti del bollo e registro, i verificatori e gl' ispettori vigileranno all' esecuzione delle disposizioni contenute nei precedenti ar-

ticoli, ed in caso di contravvenzione da essi scoperta, contesteranno la multa a carico del procuratore, o sia difensore sottoscritto, il quale non potrà esimersi dal pagamento di essa che dimostrando la precedente registrazione degli atti de' quali abbia fatto uso: ma saranno sempre da lui dovute le spese del processo verbale cui abbia data causa col non riportare nelle allegazioni e sommarî la copia letterale della relazione del registro.

CLX.

98. La registrazione in debito, ossia lasciando in sospeso l'esigenza dei diritti, si eseguisce nello stesso modo di tutte le altre, e soltanto nella relazione della registrazione debbe il preposto indicare che non è stata pagata la tassa.

CLXI.

99. Gli effetti di questa specie di registrazione sono in tutto i medesimi di quella eseguita col pagamento dei diritti.

CLXII.

100. La registrazione in debito per gli atti giudiziari e documenti da prodursi è ammessa:

1.° Negli atti ad istanza dell'amministrazione del bollo e registro contro i suoi debitori.

2.° Negli atti giudiziali ad istanza della reverenda Camera e de' sacri palazzi Apostolici, e per i documenti da prodursi in tali giudizî quando siano visati da monsignor commissario della reverenda Camera, o da monsignor maggiordomo dei sacri palazzi.

3.° Nelle cause ad istanza de' poveri per gli atti giudiziali e per i documenti, quando in Roma siano le cause ricevute dalla pia congregazione di sant' Ivo e da quella di s. Girolamo della carità; e gli atti si presentino insieme al certificato del segretario di una delle dette congregazioni provante la accettazione della difesa nella causa di cui si tratta: nelle provincie quando si presentano li certificati della curia vescovile, e della delegazione provanti la povertà.

4.° Negli atti ad istanza della s. Visita, o della reverenda fabrica di s. Pietro per l'inadempimento dei pii legati, e disposizioni contro coloro che dovevano soddisfarli ed eseguirle.

5.° Negli atti ad istanza della s. Congregazione degli studî per lo stess' oggetto dell' adempimento di pii legati e disposizioni che tendono a promuovere gli studî e la pubblica istruzione.

CLXIII.

101. La tassa liquidata nelle registrazioni in debito si rende esigibile, quando la lite è terminata colla vittoria di quello, a favore di cui la registrazione in sospeso ha avuto luogo; e viceversa se ne annulla la partita, quando è vittoriosa l' altra parte; od almeno è assoluta dalla rifazione delle spese. In caso di transazione si dovranno le tasse intiere senz' avere riguardo alle somme e valori ottenuti da quello che fu ammesso alla registrazione in debito.

CAPITOLO XII.

Disposizioni generali e misure transitorie.

CLXIV.

Le disposizioni, leggi, notificazioni, decisioni ed interpretazioni legittimamente emanate in seguito del regolamento del 6 luglio 1816 sono rispettivamente abrogate in quelle sole parti, le quali si oppongono alle disposizioni del presente regolamento.

Nelle parti che non si oppongono alle disposizioni del presente regolamento potranno essere invocate sia dal fisco sia dalle parti per la retta applicazione delle tasse, e per lo scioglimento dei dubbi e delle questioni che insorgessero, e che da quelle disposizioni e decisioni venissero risolute.

CLXV.

1.° Gli atti e contratti il cui termine di rigore a registrarli fosse scaduto a tutto il dì 31 dicembre 1832, non potranno registrarsi dal 1 gennaio 1833 in poi, che con le tasse portate dalla presente ristampa.

2.° Gli atti e contratti, pe' quali il termine fosse stato protratto con grazia sovrana, continueranno a godere del termine di grazia accordato loro. Spirato quel termine non potranno registrarsi che con le tasse riattivate.

3.° Gli atti e contratti, pe' quali il termine fosse stato altrimenti prorogato, dovranno registrarsi entro quindici giorni dalla data della pubblicazione locale della notificazione, se il termine accordato fosse più lungo. Dopo li quindici giorni soggiaceranno alle tasse ristabilite.

4.° Gli atti e contratti, il cui termine di rigore fosse per spirare secondo i cessati regolamenti dopo il giorno 1 gennaio 1833 saranno registrati con le tasse portate dai regolamenti stessi, sotto i quali sono stati stipolati, sempre che si usi del termine di rigore succennato.

5.° Le successioni ed altri atti di liberalità

aperte o stipolati sino al 31 dicembre 1832 pagheranno le tasse portate ne' cessati regolamenti, e saranno capitalizzate secondo le norme in essi date, semprechè non essendo scaduto il termine di rigore se ne faccia la dichiarazione, e se ne paghino le tasse entro quel termine.

6.° Gli articoli 2 e 3 saranno applicati alle successioni aperte a tutto il 31 dicembre 1832 come si è disposto per gli atti e contratti.

7.° Gli atti privati stipolati sino al 31 dicembre 1832, potranno registrarsi colle tasse vigenti all'epoca della loro stipolazione, durante quindici giorni dalla pubblicazione locale della notificazione.

8.° Gli atti e contratti che secondo il regolamento Piano pagavano la tassa fissa per la ragione ch'erano il compimento di altri che avevano pagata la tassa proporzionale, quante volte si riferiscano ad atti che hanno pagate le tasse progressive, non pagheranno che la sola differenza che passa tra la tassa progressiva e quella proporzionale.

Dalla Segreteria di Stato 24 dicembre 1832.

T. card. Bernetti.

XC.

Organizzazione ed attribuzioni del nuovo consiglio di liquidazione, e della direzione del debito pubblico.

Tommaso della S. R. C. card. Bernetti diacono di s. Cesareo, della Santità di N. S. Papa Gregorio XVI segretario di Stato.

La Santità di Nostro Signore in mezzo alle molteplici e gravi sue cure dirette tutte al ristabilimento dell'ordine pubblico, ed al benessere dei suoi amatissimi sudditi, non trascurò fin dai primi momenti del suo pontificato di occuparsi particolarmente dell'importante oggetto del debito dello Stato. Quindi dopo aver provveduto con efficaci disposizioni alla progressiva estinzione del detto debito, rivolse il sovrano suo pensiero alla concentrazione di tutte le passività dello Stato in un solo dicastero, ed alla prescrizione di tutti que' miglioramenti di regolarità e di ordine ch' esigeva un ramo così delicato e così interessante. A quest' oggetto stabilì la istituzione di un consiglio di liquidazione, che composto di ragguardevoli soggetti pronunciasse a maggioranza di voti sulle istanze dei creditori dello Stato, e nominò un direttore del debito pubblico presidente insieme del detto consiglio, il quale investito delle più estese attribuzioni, ed ammesso a conferire direttamente col Sovrano, presiedesse a quel dicastero.

Volendo quindi la stessa Santità Sua che tali disposizioni abbiano il pieno ed efficace loro effetto colla necessaria regolarità di discipline e di metodi convenienti all'oggetto, coll'oracolo della sua viva voce ci ha ingiunto di pubblicare in suo nome quanto appresso:

DISPOSIZIONI

Relative al consiglio di liquidazione.

1. Il consiglio di liquidazione è stabilito per giudicare in primo grado di giurisdizione sulle singole istanze di sua competenza. Esso è composto del direttore generale del debito pubblico presidente del detto consiglio, di monsignor commissario generale della reverenda Camera Apostolica, e di quattro consiglieri di nomina sovrana, i quali tutti avranno il voto deliberativo.

2. Monsignor avvocato fiscale interverrà anch' egli alle sessioni del consiglio di liquidazione, essendo per istituto il vindice di tutte le leggi e stipolazioni che hanno rapporto cogl' interessi dello stato ed il difensore di tutti i diritti del fisco; e perciò potrà soltanto invocare con conveniente requisitoria l'esatta osservanza delle leggi e delle convenzioni; potrà appellare dalle deliberazioni emanate nei modi e termini da fissarsi, quando egli creda leso l'interesse ch' è chiamato a tutelare; potrà in fine promuovere d'officio tutte le istanze che egli crederà convenienti per conseguire ciò che gl' impone il disimpegno del proprio incarico.

3. Il segretario generale della direzione del debito pubblico adempirà le funzioni di segretario del consiglio, ed in conseguenza interverrà a tutte le sessioni del medesimo, ma non vi darà il voto, se non che in mancanza di uno dei votanti ordinari, nella circostanza che si accennerà nell' articolo 6.

4. Le dimande al consiglio di liquidazione, munite dei necessari documenti, saranno esibite al protocollo della direzione generale del debito pubblico.

Quelle relative a giubilazioni, pensioni, e trattamento militare qualunque (di che si tratterà negli articoli seguenti) dovranno presentarsi a monsignor governatore di Roma dagli addetti all' arma dei carabinieri, ed al consiglio delle armi dagli addetti al servizio di linea.

Tanto monsignor governatore suddetto, quanto monsignor presidente delle armi, avranno cura di trasmetterle coi documenti opportuni al presidente del consiglio di liquidazione direttore generale del debito pubblico, accompagnandole rispettivamente col loro voto.

5. Le deliberazioni del consiglio saranno formate dalla maggioranza assoluta, e qualora

per la parità dei voti non risultasse la legale deliberazione, l' affare sarà aggiornato e riproposto *ex integro* nella prossima sessione. In questa novella proposta il consiglio procederà all' esame ed alla deliberazione con voti dispari, e quando il numero dei votanti presenti fosse pari, il consigliere meno anziano d' istallazione si asterrà dal prendervi parte.

6. Il numero dei votanti, perchè sia valida la decisione, non potrà essere minore di tre, ben inteso che il voto di monsignor commissario generale della Camera non sia per mancarvi. La mancanza di questo voto renderebbe nulla la deliberazione.

7. In caso d' impedimento del presidente del consiglio, ne farà le veci il primo in ordine di nomina fra i quattro consiglieri, ed in caso di uguale anzianità riguardo alla nomina, le funzioni di presidente saranno esercitate dal consigliere più anziano in riguardo alla istallazione in officio; rimanendo quest' onore al seniore di età fra i consiglieri i quali fossero stati istallati in officio ad un tempo.

Monsignor commissario generale della Camera potrà farsi rappresentare da uno dei sostituti commissari della rev. Camera Apostolica, e monsignor avvocato del fisco in caso d' impedimento, delegherà a far le sue veci un sostituto di Camera, che abitualmente non rappresenti nel consiglio monsignor commissario.

8. Il consiglio terrà le sue sessioni in una delle sale più acconcie a tal uopo nell' ufficio della direzione del debito pubblico, e vi si riunirà una volta in ogni settimana.

9. Le deliberazioni del consiglio di liquidazione avranno pieno effetto senza bisogno di alcun' altra formalità, eccetto il caso, in cui l' istante o il fisco credendosi gravato, ne interponga appello nelle forme che si prescrivono nel seguente articolo 10.

10. La congregazione di revisione per tali casi di appello, è costituita a giudicare in secondo grado di giurisdizione. In conseguenza di ciò le deliberazioni del consiglio di liquidazione saranno sottoposte all' esame e giudizio della congregazione di revisione in quei soli casi, nei quali o l' istante, o il fisco trovandosene gravato, vorrà appellarsene. Rapporto ai militari, essendo essi rispettivamente come sopra rappresentati da monsignor Governatore e dal consiglio delle armi, è a quello ed a questo affidata l' interposizione di appello colle stesse norme che vengono generalmente qui appresso prescritte.

11. Affinchè le parti interessate possano far uso del beneficio dell' appellazione in modo regolare e conveniente, vengono prescritte le seguenti norme:

I. Entro due giorni susseguenti alle singole sessioni, sarà affissa nella sala della direzione del debito pubblico, la nota sommaria di tutte le deliberazioni in ciascuna di esse adottate dal consiglio di liquidazione, indicandosi il nome e cognome dell' istante, l' oggetto della dimanda, ed i risultati della deliberazione. Rapporto alle deliberazioni di giubilazioni, pensioni, o trattamento militare, il direttore generale del debito pubblico nello stesso corso di due giorni ne darà partecipazione a monsignor governatore di Roma, per quelle che riguardino gli addetti all' arma de' carabinieri, o loro vedove e figli, ed al consiglio delle armi, per quelle che riguardino i militari addetti alla linea, o loro vedove e figli.

II. Le parti, o chi per esse potranno promuovere la dimanda di conseguire copia legale delle deliberazioni che le riguardino, quale copia verrà ad esse rilasciata colle norme in uso nell' ufficio suddetto.

III. Se il fisco o l' istante, e per essi nei casi di sopra espressi, monsignor governatore di Roma, o il consiglio delle armi vorrà appellare dalla deliberazione emanata, dovrà emettersene la dichiarazione legale nel protocollo della direzione suddetta nello spazio di venti giorni, computabili da quello in cui sarà stata dedotta a pubblica cognizione, o rispettivamente notificata la deliberazione relativa, giusta quanto si è prescritto nel subalterno numero I. Nello stesso periodo potrà interporre appello il fisco, se lo stimerà conveniente, e se questo abbia luogo nelle deliberazioni relative ai militari, e le loro vedove e figli, sarà cura del presidente del consiglio partecipare rispettivamente l' avviso a monsignor governatore, ed al consiglio delle armi dell' appello interposto.

IV. Decorso il termine suddetto, e non interposto l' appello mediante la enunciata dichiarazione, l' appellazione non potrà più aver luogo, e la deliberazione adottata sarà definitiva e mandata ad effetto a cura del direttore generale del debito pubblico.

V. Durante l' intervallo suddetto, utile per l' interposizione dell' appello, non potrà procedersi all' esecuzione della deliberazione, salvo il caso in cui l' istante ed il fisco depositassero nel protocollo suddetto, legale dichiarazione di accettare la deliberazione adottata, e di conformarsi pienamente alla medesima, rinunciando al beneficio dell' appello. Nelle deliberazioni relative ai militari delle due armi sunnominate, la rinuncia all' appello per parte degl' istanti dovrà emettersi rispettivamente da monsignor governatore e da monsignor presidente suddetto.

VI. In tutti i casi nei quali o il fisco, o la parte, o chi per essa nei casi contemplati, abbiano interposto dichiarazione di appello, il signor direttore del debito pubblico avrà cura di rimettere all' emo presidente della congregazione di revisione, copia della deliberazione appellata

accompagnata dall' intera posizione che la risguarda, onde la congregazione possa procederne all' esame, ed alla decisione invocata in grado di appello.

12. La congregazione di revisione nel procedere all' esame delle deliberazioni appellate, ed alla emanazione delle decisioni relative sarà composta dell' emo presidente, e di cinque soli dei suoi membri da essa scelti nel suo seno, onde si abbia un numero di votanti uguale a quello del consiglio di liquidazione. Nella parità di voti si seguiranno le norme prescritte per l' identifico caso al consiglio di liquidazione nell' art. V.

Monsignor avvocato del fisco interverrà nella detta congregazione nelle discussioni di tal natura, sempre però pel solo disimpegno del suo istituto, pel quale interviene al consiglio di liquidazione, e perciò non avrà voto.

Emanata dalla congregazione di revisione la decisione in grado di appello, sarà essa comunicata in piena copia al presidente del consiglio di liquidazione.

13. Se la decisione della congregazione di revisione sarà conforme a quella emanata dal consiglio, essa si renderà immediatamente eseguibile, senza che possa giammai farsi luogo ad appello ulteriore, ed in questo caso l' invio della copia della decisione verrà accompagnato dalla relativa intera posizione. Se sarà difforme potrà farsi luogo ad un terzo esperimento, mediante appello da interporsi dalla parte che si troverà gravata dalla decisione della congregazione di revisione.

A questo effetto, subito che la direzione del debito pubblico avrà ricevuta la prescritta comunicazione, ne affiggerà i risultati nella sala sopraenunciata nei stessi modi indicati nell'articolo 11 subalterno n. I, e nelle deliberazioni relative ai militari, ne parteciperà rispettivamente l' avviso a monsignor governatore o al consiglio delle armi; e la parte che vorrà appellare da quest' ultima decisione, dovrà depositarne la dichiarazione nel modo e forma prescritta in detto articolo nel subalterno n. III.

Decorso il termine, e non interposto nuovo appello, la decisione della congregazione di revisione dovrà definitivamente eseguirsi.

14. La perentoria definizione delle vertenze di tal natura è demandata ad consesso composto dell' emo presidente della congregazione di revisione e due membri della medesima, del presidente del consiglio di liquidazione, direttore del debito pubblico, e due membri del consiglio suddetto, e di un chierico di Camera, estraneo alla congregazione di revisione. L' emo presidente della congregazione di revisione presiederà a questo consesso, di cui è dichiarato vice presidente il direttore generale del debito pubblico, e tanto i membri della congregazione, quanto quelli del consiglio che dovranno aver parte in tale perentoria discussione e decisione, saranno eletti a sorte, a cura dei respettivi presidenti per escludere l' idea di ogni prevenzione. Il chierico di Camera estraneo alla congregazione di revisione che sarà associato in tali discussioni ai soggetti enunciati, verrà destinato da una volta per sempre dal tribunale della piena Camera. Monsignor avvocato fiscale interverrà anche al detto consesso per lo stesso oggetto che si è enunciato di sopra, allorchè si è determinata la di lui intervenienza al consiglio e congregazione di revisione, e perciò non avrà voto.

La riunione di tale consesso e tutti gli atti che ne discendono, sono affidati all' emo presidente della congregazione di revisione.

15. La decisione del detto consesso allorchè sia emanata, sarà definitivamente ed immediatamente eseguita dal direttore generale del debito pubblico, cui dall' emo presidente della congregazione di revisione sarà comunicata la decisione accompagnata dall' intera posizione.

16. La Santità di Nostro Signore avendo deliberato che siano riuniti alla direzione del debito pubblico i pagamenti di tutte le pensioni, giubilazioni civili e militari anche di riforma e di quiescenza, dei sussidî stabili o temporanei, e degli assegni ecclesiastici, e di ogni altra passività perpetua o temporanea a carico del pubblico erario, che hanno fin qui avuto luogo tanto per organo della computisteria camerale, quanto per quello di qualunque altro dicastero, ad eccezione delle sole passività gravanti fondi che rimangono tuttavia in potere del governo e sue diramazioni, ed avendo pure deliberato la Santità Sua che passino ugualmente alla detta direzione, le pensioni addette alla cassa delle giubilazioni, fin qui direttamente dipendente dal cardinale segretario di Stato, viene stabilito, che il solo consiglio di liquidazione debba quindi innanzi accordare le giubilazioni, o altri assegni qualunque, a termini delle leggi vigenti, e particolarmente sulle basi del Motu-Proprio dei 30 gennaio 1822, relativo alle giubilazioni e pensioni militari per gli addetti al corpo di linea; e di quello del 1 maggio 1828, relativo alle pensioni civili. Rapporto alle giubilazioni o pensioni relative agli addetti all' arma de' carabinieri, farà uso fino ad ulteriori disposizioni delle norme prescritte dal regolamento dei 22 ottobre 1816.

Le facoltà speciali ch' erano nelle citate leggi demandate al cardinale segretario di Stato, rimangono d' ora in poi riservate unicamente alla sacra persona del sommo Pontefice, al quale dovrà farne direttamente relazione il presidente del consiglio direttore generale del debito pubblico, per invocarne i benevoli provvedimenti, nei casi ne' quali il consiglio di liquidazione opinerà espressamente doversi provocare a pro d' alcuno le Sovrane beneficenze.

17. Le giubilazioni, pensioni, o assegni pre-

detti dovranno accordarsi nei limiti del preventivo, e qualora li eccedessero per non differire agl' interessati il conseguimento degli effetti delle leggi, viene stabilito che tali giubilazioni, pensioni, o assegni dovranno soddisfarsi regolarmente sul fondo generale delle spese imprevviste, per aversene quindi ragione ordinaria nel preventivo degli anni seguenti.

18. Rapporto alle pensioni, giubilazioni ed assegni già in corso, il consiglio di liquidazione viene specialmente incaricato, previo opportuno esame delle dette passività, di farne una giusta classificazione per ogni futura disposizione diretta alla maggiore regolarità.

19. Nella concentrazione sopraccennata di tali passività, il consiglio è egualmente incaricato di occuparsi di tutti que' miglioramenti, di cui possano essere suscettibili le operazioni della direzione dirette alla regolarità, alla tutela dell' interesse de' creditori e dello Stato, ed a tutte quelle facilitazioni che possano influire al pubblico vantaggio. Il consiglio nella ripetuta concentrazione rimane altresì incaricato della interna organizazzione dell' ufficio del debito pubblico.

20. Ad oggetto di eliminare ogni dubbiezza sulla competenza del consiglio di liquidazione, rapporto alle discussioni e deliberazioni di suo attributo, si dichiara che ad esso appartiene:

I. La liquidazione di tutti i debiti fruttiferi a carico dello Stato, ad eccezione di quelle sole passività che sieno come si è di sopra accennato, tassativamente fondate sopra fondi che rimangono in potere del governo, e conseguentemente di quelli derivanti tanto dai titoli contemplati dal Motu-Proprio del 6 luglio 1816, quanto da qualunque altra legge o disposizione governativa.

II. La liquidazione di tutti i debiti infruttiferi contemplati dalla notificazione del 25 giugno 1817, 13 giugno 1818, 15 luglio 1820, 6 febbraio 1822 e 16 gennaio 1823.

III. L' esame e decisione di tutte le istanze intorno ad oggetti di credito non ancor definite, dipendenti da leggi e contratti che hanno avuto luogo nelle passate invasioni, e dai trattati che per effetto delle medesime sono stati stipulati colle altre potenze.

IV. L' esame e definizione di tutte le questioni derivanti da vendite eseguite in estinzione di rescrizioni pontificie, loro prezzo, consegna de' fondi, e tutt' altro che si riferisca ai beni di tal natura.

V. La discussione di tutto ciò che deriva dal Monte di Milano per le opportune rispettive provvidenze, ed in conformità delle disposizioni, metodi e principî adottati.

VI. L' esame e definizione simile delle istanze per crediti ipotecarî sopra fondi avocati nelle provincie già riunite al regno d' Italia, e per livelli su detti fondi.

VII. L' esame e definizione delle dimande per assegni procedenti da disposizioni de' ministeri del già regno d' Italia, o accordati sotto i governi provvisorî a quello posteriori.

VIII. Finalmente l' esame e rettifica di taluna deliberazione del cessato congresso di liquidazione nei casi specialissimi in cui, o per qualche nuova valutabile deduzione delle parti, o per reclamo del fisco, l' autorità superiore ne giudicasse conveniente un esame novello.

21. In tutti i casi suddetti, s' intende sempre che l' esame del consiglio delle dimande a liquidazione debb' aver luogo quante volte non siano esse colpite dalla caducità inflitta dalle disposizioni governative emanate con sovrano oracolo, venendo tali disposizioni confermate e mantenute nel pieno loro effetto.

22. Il consiglio procederà al più presto possibile alla liquidazione di tutte le partite non ancor definitivamente liquidate, e che sono in istato di pagamento provvisorio.

23. Esaminerà esso altresì il conto preventivo e consuntivo della direzione generale del debito pubblico in ciascun anno, prima che venga esibito al competente dicastero. Esaminerà del pari i preventivi parziali che dovranno servire di norma ai pagamenti nelle differenti scadenze, che avranno luogo nel corso dell' anno.

DISPOSIZIONI

Relative alla direzione generale del debito pubblico.

24. Ad oggetto di provvedere al più pronto rilascio de' certificati di credito, coerentemente alla particolare fiducia ch' è piaciuto al sovrano transfondere nel direttore generale del debito pubblico su tale interessante ramo di amministrazione, ed all' estese attribuzioni conferitegli, aderendosi anche all' esempio di altri governi, si statuisce che i detti certificati di credito, debbano d' ora in poi essere soltanto muniti della sottoscrizione del direttore generale del debito pubblico, su cui può gravitare per istituto la responsabilità di quest' atto.

25. In caso di assenza o impotenza del direttore generale del debito pubblico, i certificati saranno muniti della firma di monsignor commissario della R. C. A., ed assumerà le funzioni di pro-direttore il più anziano fra i consiglieri, seguendosi le norme disposte nell' articolo 7.

26. Viene egualmente stabilito, che allorquando la tesoreria generale disporrà preventivamente i fondi del pagamento di tutte le passività concentrate nella direzione generale del debito pubblico, la notificazione che suol

pubblicarsi per norma dei creditori, avanti la apertura del pagamento trimestrale, sarà emanata dal direttore generale del debito pubblico. Fino però che non giunga l'epoca suddetta, tale notificazione continuerà ad emanarsi e pubblicarsi da monsignor tesoriere generale, sull'invito che preventivamente ne riceverà del direttore generale del debito pubblico.

27. A quest'effetto dovrà egli in ciascun trimestre compilare il preventivo del pagamento che lo riguarda, e ne rimetterà alla tesoreria generale uno stato che contenga le cifre dei fondi in ciascuna cassa camerale, ond'essa predisponga i fondi necessarî nelle rispettive casse camerali che risulteranno in dettaglio dalle liste, che saranno loro direttamente trasmesse dal direttore suddetto.

28. I cassieri sunnominati dovranno in ogni decade inviare al direttore generale del debito pubblico, gli stati de' pagamenti eseguiti nel corso della medesima, accompagnati dalle rispettive giustificazioni, e fattane la verificazione, il direttore suddetto ne comunicherà alla tesoreria generale i risultatí, onde possa averne ragione ne' conti co' cassieri suddetti.

Esaurito il pagamento del trimestre nel tempo stabilito, i cassieri ritorneranno al direttore generale le liste da esso loro trasmesse con tutte quelle annotazioni ed avvertenze prescritte dai regolamenti vigenti, o che fossero per prescriversi in appresso.

29. Colle presenti disposizioni restano confermati i regolamenti e discipline già vigenti in tutto ciò che non si opponga alle cose di sopra espresse, le quali debbono avere la piena loro esecuzione.

Roma dalla Segreteria di Stato li 26 dicembre 1832.

T. card. Bernetti.

XCI.

Disposizioni risguardanti un nuov' ordinamento del tesorierato e de' suoi officî.

La Santità di Nostro Signore volendo dare un migliore ordinamento alla tesoreria generale, si è degnata di prescrivere quanto siegue.

Art. 1. Il tesorierato generale è il ministero in cui si concentrano tutti i rami delle pubbliche rendite, e dal quale parte il movimento di tutti i fondi destinati a supplire ai bisogni dello Stato. Esso riunisce ed esamina nella sfera delle sue attribuzioni, tutte le contabilità dei differenti dicasteri, direzioni ed amministrazioni qualunque che introitano e spendono danaro dell'erario.

2. Il tesorierato è presieduto da monsignor tesoriere, ed in caso di mancanza o di assenza, dal signor assessore che ne fa le veci: questi ha lo speciale incarico di sopraintendere alla segreteria, alla computisteria generale, ed alla depositeria. Il tesorierato è coadiuvato da un consiglio di finanza e dal consiglio fiscale.

3. Il consiglio di finanza presieduto da monsignor tesoriere, è composto del signor assessore, del commissario della reverenda Camera Apostolica, e di tre individui di sperimentata idoneità e di riconosciuta probità di nomina sovrana. Il consiglio è assistito dal capo d'officio della segreteria che ne registra e custodisce gli atti e li verbali.

I direttori del debito pubblico e della cassa d'ammortizzazione, quelli delle rendite dello Stato, di cui più sotto saranno invitati a prendervi parte tutte le volte che si rendano opportuni i loro consigli.

4. Il consiglio fiscale è formato dall'avvocato del fisco, dal commissario della reverenda Camera Apostolica, dai sostituti commissarî. Il computista camerale può esser chiamato ad intervenirvi.

5. Tutte le rendite dello Stato si riuniscono in tre direzioni dipendenti dal tesorierato, oltre all'amministrazione delle poste e all'impresa dei lotti.

1.° Delle tasse dirette e delle amministrazioni camerali, in ciò che concerne la dativa sui fondi rustici ed urbani, comprensivamente alle sovraimposte per le strade nazionali, catasti, e simiglianti; all'esigenza dei canoni e prestazioni nella camera dei tributi; a quella degli arretrati risguardanti i commissariati dei residui nelle Legazioni e nelle Marche, (lo che viene raccomandato specialmente alle sollecitudini di monsignor tesoriere); alla tassa degli acquedotti e dei cavalli di lusso in Roma, all'appalto della stamperia camerale e sue dipendenze; e delle altre fabbriche di spettanza dell'erario.

Questa direzione rimane presso il tesorierato.

2.° Delle dogane, macinati, dazî di consumo, ed altre privative camerali, unitamente alla regia dei sali e tabacchi, alle saline di Ostia, Corneto, Cervia e Comacchio; all'appalto della neve e ghiaccio di Roma, tiro delle bufale, ed ancoraggio nel Tevere, pedaggi sui ponti e fiumi ed altri simili diritti e privative.

3.° Del bollo, registro, ipoteche a cui si riuniscono la percezione delle tasse dei cursorati apostolici, e il bollo sulle carte da giuoco.

L'amministrazione delle poste e l'impresa dei lotti, continuano ad esser rette

in separate amministrazioni dipendenti sempre dal tesorierato.

6. Sulle norme dei preventivi ottenuta che abbiano la sanzione sovrana, viene aperto dal tesorierato al proprio officio, ed agli altri singoli dicasteri ed amministrazioni il credito rispettivo che non potrà essere aumentato sotto qualunque pretesto, ed in casi speciali soltanto a mezzo di preventivi addizionali da sanzionarsi come sopra, onde sia legalmente provveduto alle spese, sotto la più stretta responsabilità di monsignor tesoriere da cui vengono firmati i mandati.

7. Essendo fra i principali doveri del tesorierato l' invigilare colla massima cura sull' esatto versamento dei prodotti lordi camerali, e sulla religiosa custodia del danaro dello Stato, si affida a monsignor tesoriere la sorveglianza più attiva delle pubbliche casse che visiterà di persona, o col mezzo di chi crederà più opportuno, verificando le somme, i registri, i documenti tutte le volte che gli sembrerà utile, e facendosi poi esibire periodicamente gli stati di cassa.

8. L' ingerenza sulle bonificazioni pontine, sui lavori idraulici camerali, e sulle fabbriche parimenti camerali, è conservata momentaneamente al tesorierato fino all' attivazione di nuove provvidenze.

Del consiglio di finanza.

9. Il consiglio di finanza di cui all' art. 3 si adunerà una volta la settimana, e più spesso se occorra.

10. Tutti gli affari del tesorierato meritevoli di esame e di discussione, quelli in ispecie che a termini di legge debbono esser portati alla decisione della congregazione di revisione, ed alla sanzione sovrana, vengono trattati in detto consiglio, riportandosi nei verbali da trasmettersi dettagliatamente il parere di ciascuno dei membri che lo compongono, o che sono chiamati ad intervenirvi.

11. I preventivi, i consuntivi, i contratti di appalti, i regolamenti qualunque pel buon andamento delle amministrazioni, i progetti tendenti al miglioramento dei differenti rami finanzieri, saranno assoggettati all' esame del consiglio.

12. Le istanze per abbuoni, compensi, diminuzioni di corrisposta, anticipazioni di somma, si porteranno a conoscenza del consiglio che verrà interpellato sulle informazioni da darsi ai dicasteri superiori, e sui ricorsi dei particolari.

Del consiglio fiscale.

13. Il consiglio fiscale quando il capo del tesorierato si dispensi dal presiederlo, sarà presieduto dall' avvocato del fisco, e sussidiato in caso di bisogno dagl' impiegati addetti alla segreteria del tesorietato.

14. Detto consiglio dovrà prestarsi ad ogni dimanda qualunque che gli verrà fatta da monsignor tesoriere, e dal consiglio di finanza.

15. Esamina e rettifica per le forme legali i capitolati di appalti e contratti, le minute delle analoghe notificazioni e degl' istrumenti, gli stati di consegne e gl' inventarii, gli atti di cauzione e fideiussioni a tutela dell' interesse dell' erario, e si occupa di quant' altro gli viene commesso in servizio di esso.

16. Prende in maturo esame tutt' i rapporti e pendenze relative ad affari contenziosi sì attivi che passivi, e propone i motivi, per cui opina che si debbano ammettere, modificare o rigettare le azioni ed istanze promosse.

17. Viene interpellato sulle pretese di abbuoni, compensi, sulle interpretazioni e dubbî del vero senso delle obbligazioni e clausole dei contratti, onde verifichi e rilevi tutte le più esatte circostanze di diritto e di fatto.

18. Le cause ed atti giudiziarî sempre sotto la dipendenza di monsignor tesoriere e del consiglio di finanza sono affidate al consiglio fiscale, al quale periodicamente viene rimesso dal segretario lo stato di spoglio dei debitori morosi.

19. Il consiglio fiscale col mezzo dell' avvocato del fisco, fa giungere a monsignor tesoriere in ciascun bimestre, e più spesso, se occorre per l'importanza della materia, lo stato delle cause introdotte, decise e pendenti, corredato di quelle avvertenze, voti ed allegazioni che si rendono necessarie.

Della segreteria generale.

20. La segreteria generale del tesorierato è presieduta e diretta dal signor assessore.

21. Presso la segreteria si preparano gli affari da discutersi nel consiglio del tesorierato.

22. Il carteggio con tutt' i dicasteri, direzioni ed amministrazioni si predispone esclusivamente dalla segreteria, riservatane l' approvazione e firma a monsignor tesoriere.

23. La segreteria è responsabile della custodia ed integrità delle posizioni che per gli usi di officio non potranno essere estratte senza ricevuta.

24. L' officio di segreteria è composto di quattro sezioni, due delle quali per i rami d' introito, la terza pei diversi rami di spesa, e la quarta per gli affari contenziosi. Ciascun capo delle medesime, dee rispondere dei suoi subalterni, e controfirmare le minute qualunque che sortono dalla propria sezione.

Della computisteria.

25. Le attribuzioni della computisteria del tesorierato sono esclusivamente dirette a racco-

gliere e completare i conti di tutt' i dicasteri ed amministrazioni dello Stato; a fare dettagliati rapporti a monsignor tesoriere sull' esattezza e regolarità dei medesimi; a redigere la scrittura generale e tenerla in corrente, ed a compilare a debito tempo, e sotto la più stretta responsabilità il preventivo e consuntivo generale.

26. La computisteria del tesorierato diretta da un computista generale responsabile dei suoi subalterni, è divisa in cinque sezioni due delle quali si occupano del ramo degl' introiti diretti ed indiretti, due del ramo spese, e la quinta della scrittura e bilancio generale. Il capo di quest' ultima sezione, come quello ch' è in grado di conoscere tutta l' azienda, disimpegna le funzioni di computista in caso di malattia o di assenza. Ogni capo sezione poi, chiamato a rispondere de' suoi subalterni, controfirma le rispettive minute dei conteggi, e dei rapporti da conservarsi in archivio.

27. È a cura del computista del tesorierato di far richiamare da ogni dicastero ed amministrazione che percepisce rendite dello Stato, le distinte e gli stati decadali (o di più breve termine a seconda della specialità dei casi) di tutti i versamenti verificatisi, e le distinte e stati analoghi della depositeria, ed altre casse camerali dove detti versamenti si effettuarono.

28. Qualunque mandato da trarsi tanto dalle prime quattro sezioni della computisteria del tesorierato, quanto da qualunque altro dicastero od amministrazione autorizzata ad emetterlo, dovrà pienamente corrispondere alle sezioni, titoli ed articoli precisati nei preventivi; cosicchè non possa mai oltrepassarne le somme, nè confonderne od alterarne in qualsivoglia modo le partite.

29. Per le spese invariabili e determinate, circa la somma ed il tempo, se ne appronteranno i fondi in dodicesimi. Per quelle approvate complessivamente e che possono riguardarsi com' eventuali per la somma ed il tempo, non potrà disporsene, se non dietro i preventivi bimestrali, da presentarsi a monsignor tesoriere dai dicasteri ed amministrazioni.

30. I mandati estesi sopra module possibilmente uniformi, contrassegnati con numero progressivo, e distinti sempre come sopra per sezioni, titoli ed articoli, saranno staccati da matrici a madre e figlia, citandovi le rispettive ordinanze e documenti a cui sono appoggiati.

31. In bollettarî parimenti a madre e figlia, e contradistinti col numero progressivo, saranno annotati gl' introiti camerali d' ogni specie che giornalmente si ripeteranno nei registri, secondo le sezioni, titoli ed articoli cui appartenessero.

32. La computisteria resta espressamente incaricata di redigere periodicamente e colla massima precisione e diligenza, lo stato dei nomi dei debitori dell' erario corredato di tutte le avvertenze opportune alla più pronta esigenza, e di riunirvi le fedi di debito. In fine d'anno dovrà presentarne il riassunto generale come risulta dal bilancio.

Della depositeria camerale.

33. La depositeria camerale in Roma, e le amministrazioni ed altre casse camerali nelle provincie, sono incaricate di ricevere tutti i prodotti dei dazî diretti ed indiretti dello Stato, e qualunque altro introito spettante all' erario.

34. Essi prodotti debbono versarsi lordi e nella loro integrità alle scadenze determinate, ed in caso di mancanza, le singole amministrazioni sono tenute ad emettere in cassa una dichiarazione negativa. I registri presso la depositeria, e presso le casse camerali resteranno aperti due giorni dopo spirata la decade.

35. A datare dal 1 gennaio 1833 la depositeria e le altre casse camerali, estingueranno i regolari mandati tratti sempre dai differenti dicasteri sopra matrici a madre e figlia.

36. La depositeria camerale in Roma è esercitata da un depositario o cassiere responsabile, mediante regolare cauzione, tanto dell' integrità delle somme che si depositano nella sua cassa, quanto dei pagamenti che fannosi, e che non debbono mai oltrepassare le somme approvate nei preventivi, secondo le diverse sezioni, titoli ed articoli.

37. A norma del depositario e dei cassieri camerali, vengono in principio d' anno abbassati dal tesorierato i preventivi parziali dei differenti dicasteri ed amministrazioni, tanto degl' introiti che delle spese, onde conoscano le sorgenti da cui derivano i primi, ed abbiano per le seconde un dato certo per discernere i titoli e la legalità dei mandati.

38. Ogni dieci giorni, ed anche più spesso nei casi speciali, la depositeria e le altre casse innoltrano a monsignor tesoriere gli stati di cassa, ed infine di ciascun mese la contabilità mensile.

39. Nei giornali d' introito e d' esito esistenti presso la depositeria ed altre casse camerali, saranno sempre riportati i numeri progressivi delle bollette e mandati, le sezioni, titoli ed articoli colle rispettive somme classificate secondo le diverse categorie.

40. Tutti gl' introiti e pagamenti debbono in ultimo figurare nella scrittura di cassa della depositeria camerale; giacchè quelli che si effettuano nelle casse provinciali, restano coperti con fedi di deposito da staccarsi parimenti con bollette a madre e figlia.

Dalla Segreteria di Stato 29 dicembre 1832.

T. card. Bernetti.

XCII.

Regolamento provvisorio organico del corpo de' carabinieri pontificî.

A riordinare col miglior sistema possibile il corpo de' carabinieri pontificî dopo le accadute alterazioni, ha stimato il governo di richiamare ad esame, per la parte al presente applicabile le disposizioni della Segreteria di Stato del 21 settembre 1818 in variazione di più articoli del regolamento organico, e dietro mature consultazioni ha prescritto quanto siegue, fino a nuova superiore determinazione.

Stabilimento del consiglio superiore.

Art. 1. Non avendo più luogo le attribuzioni, nè il posto d' ispettore, in sussidio del comando militare e disciplinare dell' arma, è ritenuto un consiglio di cui sarà presidente monsignor governatore di Roma, direttore generale di polizia e capo superiore del corpo in rappresentanza del cardinale segretario di Stato, il quale consiglio dal medesimo prelato sarà tenuto mensilmente ogni primo lunedì, e tutte le volte che crederà egli di convocarlo.

2. Membri di questo consiglio sono monsignor presidente delle armi, i signori commendatori generali barone Ancaiani, cav. Ruvinetti e cav. Galassi, con la massima che in avvenire debbono essere due soli i generali addetti al consiglio medesimo, con l' obbligo a tutti di tal servigio gratuito.

3. Le facoltà del consiglio sono di ponderare e discutere gli oggetti più importanti che possono aver rapporto con le cose disciplinari, in connessione con le amministrative, eccettuate le attribuzioni ordinarie della sopraintendenza e direzione dell' amministrazione del corpo restituita alla presidenza delle armi.

Anche più particolarmente quelle che risguardano l' arruolamento di età non matura al servigio dell' arma.

E vieppiù quelle in materia di promozione degli officiali che saranno per occorrere, e per doversi proporre al superiore governo, osservando l' articolo 27 del regolamento organico.

4. Di tutte le risoluzioni importanti massima, e di qualunque altra si giudicasse necessaria, monsignor presidente del consiglio farà la relazione al cardinale segretario di Stato.

Ordine amministrativo.

5. La direzione amministrativa del corpo de' carabinieri, che fino a tutto giugno prossimo passato era stata presso la tesoreria generale, resta in virtù della disposizione di Segreteria di Stato n.° 22059 del 1 giugno stesso, trasferita alla presidenza delle armi, cui apparterrà la erogazione de' fondi in complesso e in dettaglio, la ragione delle masse individuali, la nozione di qualunque arruolamento, variazione di personale e diminuzione tanto ordinaria quanto forzosa, la direzione ed esame di tutti i contratti di fornitura per vestiario, equipaggio, rimonte, armamento e foraggio, salva l' approvazione riservata dalle leggi in vigore alla congregazione di revisione, la intendenza e somministrazione delle munizioni da fuoco, e così la sorveglianza sull' economia del corpo in tutte le parti, e la determinazione delle regole e norme contabili in ogni dettaglio per la esattezza dei conti e dei rendiconti, per la economia degl' impiegati in tal ramo, e per ogni possibile risparmio in alleviamento del pubblico erario.

6. Per qualunque innovazione e miglioramento di sistema amministrativo in genere o in specie, la presidenza delle armi si porrà mediante il prefisso consiglio, d' intelligenza con monsignor governatore, avente il comando superiore dell' arma in rappresentanza come sopra.

7. La cassa de' soccorsi fondata sin da principio sui prodotti di rassegna d' economia interna e di disciplina, resta sotto l' amministrazione di monsignor governatore esclusivamente, e sotto la ispezione altresì della presidenza delle armi per cautela dei limiti interni della cassa medesima, come in passato onde non avvenga che le gestioni di quella s' abbiano a confondere cogli altri esercizî d' interesse camerale, con assoluta inculcazione che non vi si versino fondi oltre quei destinativi dalla legge e non se ne sorpassi l' introito nelle spese da farsi colla medesima.

8. L' autorità e dipendenza relativa degli ispettori economici militari sussisterà, com'era esercitata fino all' epoca del 1 giugno prossimo passato anche verso il corpo dei carabinieri egualmente.

9. Il consiglio d' amministrazione del reggimento carabinieri, sotto la vigilanza ed azione de' predetti ispettori economici militari, farà giungere di quindici in quindici giorni la situazione della forza del reggimento, con tutte le variazioni e movimenti per una copia direttamente alla presidenza delle armi, e per l' altra a monsignor governatore di Roma per organo del colonnello. L' obbligo di prevenire il comando superiore de' carabinieri della scelta che crederà di fare al suo officio amministrativo di figure contabili che siano nella forza dei carabinieri.

10. Lo sconto mensile de' figli di truppa al comando superiore, sotto le regole e prescrizioni finora in uso, non che alle epoche ordinate il quadro presuntivo e consuntivo di tutte le spese annue che monsignor governatore farà tenere alla presidenza delle armi.

11. Non potrà questa abbonare spese straordinarie fuori di tariffa ad officiali, sott' officiali e carabinieri anche per servigî segnalati e speciali, se non si esibirà l' ordine di monsignor governatore direttore generale di polizia; ma potrà sopra i fondi in sua tutela accordare gratificazioni o compenso agl' impiegati contabili per gli affari amministrativi, sempre entro i limiti assegnati rispettivamente all' uno e all' altra dal preventivo.

12. Resta in pieno vigore, secondo le pratiche mantenute, il regolamento a stampa dei 28 maggio 1823 sul casermaggio del corpo de' carabinieri, e si avrà cura dalla presidenza delle armi, cui darà mano ove occorra anche monsignor governatore presso le autorità delle provincie e delle comunità, che le somministrazioni, le rinnovazioni e le ristaurazioni occorrenti a termini della legge non siano protratte, nè punto neglette in detrimento degl' individui accasermati.

13. Resta egualmente in pieno vigore il ministero del tribunale militare e il consiglio di guerra, collo stesso metodo, giurisdizione, composizione e sanzione che si trova in consuetudine.

Nuova formazione del corpo.

14. Il corpo de' carabinieri sarà formato in un sol reggimento, comandato da un officiale superiore col grado di colonnello residente in Roma, sotto gl' immediati ordini di monsignor governatore di Roma.

15. Sarà diviso in sei squadroni comandati da altrettanti officiali di stato maggiore, e suddiviso ciascuno in compagnie e tenenze isolate, come appresso:

1.° Il primo si comporrà della compagnia scelta, della piccola de' sacri palazzi Apostolici, Comarca e tenenza isolata di Civitavecchia. Risiederà in Roma il capo squadrone, ed avrà la presidenza del consiglio di amministrazione.

2.° Il secondo delle compagnie di Viterbo, Perugia e tenenza isolata di Orvieto.

3.° Il terzo delle compagnie di Macerata, Ancona e tenenza isolata di Loreto.

4.° Il quarto della compagnia di Pesaro e tenenza isolata di Urbino.

5.° Il quinto delle compagnie di Forlì e Ravenna.

6.° Il sesto delle compagnie di Bologna e Ferrara.

16. La prenotata numerazione di squadroni e di compagnie non importa prerogative, nè distinzioni, eccettuato il primo.

17. La forza del personale in ogni compagnia e tenenza isolata, sarà corrispondente al numero delle brigate in cui è diviso ciascun territorio. L' annessa tabella esibisce il quadro delle brigate a piedi ed a cavallo, per compagnia e tenenza isolata il riparto delle tenenze per compagnia.

18. In materia di servigio e comando d' istituto, non vi ha differenza fra tenente e sotto-tenente.

19. Gli officiali onorarî esercitando l' officio del nuovo ascenso, avranno diritto al soldo del grado effettivo che posseggono, ed agli accessorî del grado onorario.

20. In correspettività della prefata tabella, in tutto il corpo saranno num. 12 capitani comandanti le compagnie, e num. 24 tenenti comandanti le tenenze isolate.

21. Vi saranno num. 15 marescialli d' alloggi, capi alla contabilità delle compagnie, e più due di questi al consiglio d' amministrazione, ed uno all' officio del comando superiore; non che quattro marescialli d' alloggi facenti funzioni di capi alle quattro tenenze isolate: avvertendo che i collaboratori addetti agli officî sieno a piedi e non a cavallo, ed abbiano perciò il soldo del rispettivo grado colle tariffe di uomini a piedi.

22. Vi saranno in tutto num. 44 marescialli d' alloggi a cavallo, e num. 32 marescialli d'alloggi a piedi, più num. 23 brigadieri a cavallo, e num. 143 brigadieri a piedi, e num. 7 vice-brigadieri a cavallo, e num. 91 vice-brigadieri a piedi, a termini delle vigenti tariffe e stabilimenti amministrativi.

23. Dichiarasi in modo speciale che dee ritenersi provvissorio tuttociò che fin qui nel presente titolo si è detto del numero degli squadroni, di quello de' capi squadroni, officiali, sott' officiali, carabinieri, loro stazioni e brigate, da disporsi in seguito del presente atto.

24. La residenza dei capo-squadroni è variabile ad arbitrio del comando superiore dei carabinieri, il quale in determinarla consulterà l' opportunità delle circostanze, senza mai impegnarsi a speciale durata.

25. I capitani esuberanti al numero delle compagnie, saranno posti al comando delle tenenze isolate, fino alla maturata epoca della loro congrua e fissa collocazione. I tenenti e sotto-tenenti in eccedenza saranno assegnati alle tenenze amovibili che vi sono. Nella compagnia scelta oltre i tenenti o sotto-tenenti attribuiti alle tenenze della capitale e deposito alla gran caserma, si avrà un tenente, ovvero un sotto-tenente di più al deposito stesso in alleviamento del turno comune al servigio delle carceri nuove.

26. Avrà la compagnia scelta quattro figli di truppa, due ogni altra compagnia, ed uno ogni tenenza isolata, tutti secondo le vecchie tariffe, numeri che si raddoppiano per le nuove tariffe vigenti. Il comando del reggimento nelle scadenze di quelli di antica data, terrà conto del solo nuovo completo consistente in otto figli

alla scelta, quattro alle altre compagnie, e due alle tenenze isolate, col trattamento a forma del sistema attuale che ha diviso in due il soldo anticamente stabilito ad ogni figlio di truppa di antica data, e con dichiarazione che ad essi non sarà per competere mai più della metà del semplice soldo di carabinieri a piedi.

27. Tutta la forza del personale nel reggimento carabinieri compresi gli officiali sott' officiali e comuni, debb' essere di teste 2486.

28. A qualunque esuberanza che potesse risultare dalla presente sistemazione, e dal consecutivo esame e rifiuto degl' individui non tollerabili ulteriormente in servigio dell' arma, provvederà monsignor governatore mediante il consiglio superiore, e dell' emergenze di maggior momento farà rapporto alla Segreteria di Stato, col voto del consiglio stesso per le convenienti misure.

Comando superiore
di monsignor governatore.

29. Il comando militare e disciplinare di tutto insieme il corpo de' carabinieri formato in un reggimento, è direttamente di monsignor governatore direttore generale di polizia, in rappresentanza del cardinale segretario di Stato.

30. Sono di sua attribuzione le proposte di nomina e promozione degli officiali, non senza il voto dell' anzidetto consiglio da lui presieduto, per sottoporle alla Segreteria di Stato, ed averne l' oracolo di Sua Santità, rimanendo a monsignor governatore di Roma, l' incarico di riportare alla Segreteria di Stato coll' occorrente dettaglio quale sia stato il voto della maggiorità del consiglio superiore, e col ragguaglio altresì delle informazioni che per dovere avrà da richiedere a tutti i presidii delle provincie, in cui i promovendi avranno prestato servigio, o avranno dimorato.

31. Le nomine e le destinazioni de' marescialli d' alloggio capi, e de' facenti funzioni di questi.

32. Le nomine di marescialli d' alloggio con obbligo al medesimo comando superiore, di consultare prima il parere del colonnello, e quello de' presidi delle provincie ove abbiano servito i promovendi. La stessa consultazione dovrà aver luogo anche per le nomine e destinazioni de' marescialli di alloggio capi.

33. Le destinazioni e permessi di assenza degli officiali di tutti i gradi, e questi anche de' carabinieri e sott' officiali oltre un mese.

34. I permessi d' assenza agl' individui amministrativi addetti agli officî della presidenza delle armi, saranno conceduti e rilasciati dalla medesima. Il comando superiore non farà destinazione e non darà permesso d' assenza in verun modo, senza l' annuenza de' rispettivi presidi delle provincie che vi sono interessati.

35. L' esigenza e recezione de' rapporti di girata de' capi squadroni e colonnello che dovranno essere improvvise, e da stabilirsene l' epoca e il circondario da monsignor governatore.

36. Si riserva il governo di fissare la tariffa, con cui dovranno assegnarsi i compensi per le così dette girate, fino alla quale fissazione rimarrà in vigore la tariffa che ora serve di norma.

37. L' esigenza e recezione de' rapporti di girata degl' ispettori economici militari, in quanto riguarda il corpo dei carabinieri, i quali ne daranno copia conforme alla presidenza delle armi.

38. L' ordinazione dei consigli di disciplina per le mancanze gravi che non involvono delitto criminale, e la revisione e sanzione delle decisioni consigliari.

39. Il mantenimento della disciplina in generale, tanto in via economica, quanto ordinaria.

40. Lasciasi a beneplacito del comando superiore la disposizione de' movimenti, ben inteso che vi sia concorsa l' annuenza dei presidi delle provincie interessate, la quale se venisse a mancare, dovrà farsene rapporto alla Segreteria di Stato, che udite le parti discrepanti, sarà per provvedere.

41. Per i servigî straordinarî e di colonne mobili, sono disposti a suo arbitrio annui scudi settecentocinquanta, da gratificare e sovvenire i meritevoli, oltre le lettere onorifiche che sono in costume. I presidi delle provincie avranno diritto di chiedere e di ottenere delle gratificazioni in modo compatibile sul fondo degli scudi settecentocinquanta, a pro di quei carabinieri di qualunque grado, i quali abbiano prestato nelle loro rispettive giurisdizioni qualche importante e straordinario servigio.

42. La direzione e regolarità delle ammissioni all' arruolamento, sempre entro l' assegno di forza superiormente stabilito, avendo per nuovo principio invariabile, che ogni arruolato individuo d' ora in avanti sia tenuto un anno in esperimento, e riconoscendosi idoneo riceva dal comando del reggimento la sua conferma, e faccia la sua capitolazione sessennale, compreso l' anno già fatto, ed essendo sempre considerato come comune carabiniere per tutti gli effetti di giustizia, disciplina ed amministrazione.

43. I requisiti per l' ammissione sono gli stessi che tuttora si trovano in pratica verso lo stato civile.

44. Per facilitare l' arruolamento e il complimento del corpo, si stabilisce l' età dell' aspirante non minore di anni ventuno.

45. I trasferimenti dalla linea nell' arma carabinieri rimangono sotto le regole finora osservate; ma si avrà cura che accadono più di comuni che di graduati.

46. Non si permettono i passaggi forzosi dall' arma dei carabinieri nella truppa di linea.

Prescrizioni agli officiali, sott' officiali e comuni.

47. Il colonnello comandante l' intero reggimento sotto gli ordini immediati di monsignor governatore di Roma, esercitando le attribuzioni ordinarie che sono inerenti al suo grado, porrà ogni vigilanza e premura in mantenere e far mantenere ne' suoi subalterni l' esattezza, la fede e l' alacrità del servigio, e tutta la disciplina di dettaglio in ciascun ramo de' loro doveri, a forma del regolamento organico.

48. S' interesserà col suo maggiore impegno d' istruire e fare istruire i subalterni officiali de' loro doveri regolamentari, o per dettaglio epistolare, o per ordine del giorno.

49. Sarà in facoltà del colonnello il fare gli ordini del giorno: se però porteranno questi delle massime, si dovranno sottoporre prima della pubblicazione a monsignor governatore per l' approvazione, se per disciplina o affari interni del reggimento saranno dal colonnello rimessi in ogni fine di mese in copia a monsignor governatore, e così il colonnello potrà esigere dai capi squadroni la copia degli ordini ch' essi emanano per l' adempimento delle sue disposizioni.

50. E finalmente eserciterà, entro l' assegno graduale della forza, e sotto i dettami della prassi militare, il diritto di far le terne di proposta colle sue motivazioni d' anzianità e merito, secondo i casi dei marescialli d' alloggi che dovrà nominare e brevettare monsignor governatore, restando in di lui facoltà la nomina de' brigadieri e vice-brigadieri, dopo di aver consultati i presidi delle provincie rispettive, entro i suddetti limiti e norme, tanto riguardo ai carabinieri a piedi, quanto riguardo a quelli a cavallo; e quello altresì di trasferire in cavalleria i semplici carabinieri a piedi che abbiano la massa per la nuov' arma, il fisico idoneo e la condotta meritevole.

51. Sarà tolto l' abuso di dar passaggio in cavalleria ai sott' officiali a piedi, per non estinguere nell' arma a cavallo il giusto impegno all' aspiranza della graduazione, e lo spirito di segnalarsi in servigio.

52. La degradazione così de' marescialli di alloggi, come de' brigadieri, sarà sempre in potere di monsignor governatore, o per via economica nell' eventualità rilevanti, o per via ordinaria mediante il consiglio di disciplina. Per i graduati e comuni in cavalleria, s'intende destituzione il passaggio forzoso col medesimo grado in fanteria.

Dalla Segreteria di Stato li 8 gennaio 1833.

T. card. Bernetti.

XCIII.

Nuova pubblicazione del Motu-Proprio di Pio VI sugli enfiteuti, e sugl' illegittimi possessori delle terre pontine, per richiamarne all' osservanza le disposizioni.

NOTIFICAZIONE

Abbenchè la sa. me. di Pio VI nelle concessioni enfiteutiche ereditarie, benignamente accordate delle terre pontine con rescritto 10 maggio 1791, prescrivesse che da ciascun enfiteuta dovesse stipularsi il rispettivo istromento colla inserzione della pianta corrispondente alla misura d' eseguirsi sul luogo, pure parecchi concessionarî tralasciarono fin da quel tempo di adempiere una tal legge, che anzi si arbitrarono d' alienare a terzi l' utile dominio di dette terre, senza la preventiva approvazione, e consenso della reverenda Camera Apostolica, e senza il pagamento del corrispondente laudemio.

Per rimuovere questo abuso e siffatta contravvenzione tanto nocive all' interesse del pubblico erario, la sa. mem. di Pio VII analogamente alle prescrizioni del di lui antecessore con suo Motu-Proprio dei 6 giugno 1804 [1], este-

---

[1] PIUS PAPA VII.

MOTU-PROPRIO

Dopo essere stata liberata dalle acque paludose una vasta estensione di terre entro il circondario pontino, colla celebre impresa del nostro predecessore Pio VI di gloriosa memoria, furono le suddette concedute in enfiteusi perpetua a molte e diverse persone, per il di lui rescritto dato in Terracina li 10 maggio 1791, e altri rescritti fatti in sequela di quello, con le condizioni quivi espresse, e segnatamente che dovesse da cadauno enfiteuta stipolarsi l' istromento colla inserzione della pianta corrispondente alla misura d'eseguirsi sul luogo. Siccome però non furono celebrati tali istromenti, essendosi soltanto esibiti i rescritti negli atti del Salvatori segretario di Camera; quindi è addivenuto che molte di quelle terre sono passate dai primi enfiteuti ad altre mani, o per contratti, o per disposizioni d' ultima volontà, senza che la nostra Camera proprietaria ne abbia conseguito il dovuto laudemio, e senz' esserne stata riconosciuta in padrona diretta da molti nuovi possessori, i quali sono anche all' istessa Camera ignoti, e rendono inoltre maggiore la loro morosità nel pagamento dei canoni, per non trovarsi espressamente obbligati all' osservanza dei regolamenti stabiliti contro i debitori morosi dalle costituzioni apostoliche e dallo stile camerale.

Volendo pertanto noi riparare a questo sconcerto, contrario non meno all' intenzione del defonto pontefice che all' economia della nostra Camera, avendo nella presente cedola per espresso il tenore del sovraccitato rescritto, e degli altri consecutivi anch' emanati per mezzo del tesoriere generale, ed ogni altra cosa necessaria di esprimersi di nostro Motu-Proprio, certa scienza

samente e di parola in parola a maggior chiarezza qui sotto riportato, prescrisse a tutti coloro che avessero ottenuta l' enfiteusi con semplice rescritto, o che avessero acquistato l' utile dominio delle terre pontine dagli enfiteuti originarî, ovvero dai loro successori il perentorio termine di un mese, per riconoscere mediante pubblico istromento, il dominio diretto della

---

e pienezza della nostra suprema potestà, ordiniamo e stabiliamo come siegue.

Art. 1. Che tutti quelli ai quali furono concedute le terre suddette, fabbriche o altri fondi entro il circondario pontino, in sequela della esibizione da loro fatta dei rispettivi rescritti ottenuti sino al tempo presente, debbano onninamente intendersi sottoposti non solamente alle leggi ed ordini emanati o da emanarsi sopra la bonificazione, e gli enfiteuti delle pontine, ma ancora alle disposizioni delle costituzioni, e alle regole e stile camerale sopra gli enfiteuti ed altri debitori della Camera Apostolica, e specialmente alla costituzione di Gregorio XIII altro nostro predecessore di sa. me. che incomincia *ad Romani Pontificis,* pubblicata il primo giugno 1580, ed anche alla recente cedola di nostro Motu-Proprio del dì 23 aprile 1803, di maniera che non pagando i canoni ogn' anno prima del fine del mese di ottobre, in mani del ministro camerale a ciò deputato alle pontine, o in altro luogo che venisse loro ordinato dalla Camera o dal tesoriere generale, incorreranno *ipso facto* la caducità, e si devolvano le terre alla medesima nostra Camera, in quel modo ch' è prescritto rapporto agli altri enfiteuti morosi per l' annua solennità dei ss. Apostoli Pietro e Paolo, ed autorizziamo monsignor tesoriere generale a concedere tali terre e fabbriche agli enfiteuti adiacenti, qualora siano idonei, e convengano nei medesimi patti, altrimenti darli ad altri, come giudicherà più espediente alla nostra Camera.

Art. 2. Che tutti quelli i quali hanno acquistato alcuna delle terre pontine dai primi enfiteuti e dai loro successori, s'intendono soggetti alle medesime leggi, ed inoltre nel perentorio termine di un mese da decorrere dalla pubblicazione della presente nostra cedola, debbono pagare alla nostra Camera Apostolica i laudemî per i passaggi delle suddette terre, e per pubblico istromento da celebrarsi negli atti dello stesso Salvatori segretario di Camera, riconoscere il diretto dominio della Camera medesima con esprimere i patti ed i pesi analoghi a tal contratto, e specialmente la rinunzia ad ogni defalco di canoni, o altro bonifico per causa di qualunque inondazione, rotta d' argini o altro caso, la qual rinunzia peraltro debba intendersi rapporto anche ai primi concessionarii, e lo stesso debba farsi anche da altro che in avvenire acquistasse qualche terreno pontino, parimenti nel termine di un mese dopochè sarà seguito il nuovo passaggio; altrimenti decorso questo termine, ognuno de' suddetti che non avrà pagato il laudemio, e celebrato l' istromento come sopra, si abbia per decaduto dall' enfiteusi, e i terreni devoluti alla Camera, oltre tuttociò che si dispone dalle costituzioni apostoliche e dal diritto comune.

Art. 3. Quantunque sul principio della bonificazione nel 1777, il commissario Giulio Sperandini deputato dal nostro predecessore facesse alcune convenzioni colle comunità e coi privati possessori, d' alcune porzioni di terre incluse nel circondario pontino, o per altri loro diritti o pretensioni, assegnando alle comunità, ed alcuni altri annui compensi in danaro, preservate le ragioni a favore della nostra Camera di compensazioni contro gli stabiliti contribuenti, permettendo ad altri l' uso di quelle porzioni di terreni inclusi, mentre si faceva la bonificazione, nel modo conciliabile cogli attuali lavori, e promettendo tra le altre cose, che a bonificazione compita si assegnerebbe loro tanta quantità di terreno asciutto nel confine del circondario, e tali convenzioni fossero anch' enunciate nel chirografo segnato li 15 luglio 1780 in occasione dell' affitto fatto dalla Camera dei terreni pontini; nondimeno l' istesso pontefice, l' anno 1791 nel concedere in enfiteusi i terreni bonificati a diverse persone, giudicò di variare alquanto, e derogare in parte alle suddette convenzioni, disponendo in altro modo di quelli terreni, ed ordinando agli enfiteuti di mantenere tutt' i coloni particolari entro i loro fondi, senza gravarli di maggiore risposta, e con facoltà di trasportarli nel confine della rispettiva loro possidenza, come più diffusamente apparisce dal sovra citato rescritto de' 10 maggio 1791. Ora siccome dopo essere state date ad altri in enfiteusi tutte le terre pontine, e dopo i miglioramenti fattivi da molti enfiteuti, ed altre variazioni accadute nel decorso di tanti anni, non potrebbe senza sconvolgimento di cose, e senza grave incomodo e pregiudizio della Camera Apostolica, ritornarsi a dar esecuzione alle convenzioni del 1777, perciò ordiniamo che tutti quelli, ai quali si pagano i compensi annui in danaro, debbano continuare in avvenire a percepire l' istesso compenso, senza che abbiano ad eccitare pretensione per averlo in una porzione di terreno; ed i coloni restino sottoposti alla disposizione del lodato rescritto che debba restar fermo ciò che si dispone dal nostro predecessore nel rescritto del 1791, e che quei coloni, i quali erano soliti di pagare le risposte, debbano continuarle a pagare agli enfiteuti a norma dell' istesso rescritto senza poter reclamare, nè abbiano alcuna azione per tal assegna di terreni contro la Camera Apostolica, non ostante il loro ricorso da noi già delegato al tribunale della Camera, e non ostante qualunque decreto di monsignor uditore, salve soltanto le ragioni per qualunque altra rispettiva pretensione tra gli enfiteuti ed i coloni.

Art. 4. Che dalla computisteria generale della Camera si debba formare e ritener sempre una esatta e diligente descrizione, o sia cabreo di tutte l' enfiteusi pontine con notarvi tutt' i passaggi che accadessero nel tempo futuro, ed a quest' effetto ordiniamo che anche quelli successori, i quali non sono obbligati a pagare il laudemio o ad ottenere nuova investitura, nondimeno debbano darne notizia negli atti dell' istesso segretario di Camera entro un mese dopo la morte del loro padre o altra persona, a cui legittimamente siano succeduti, affinchè sia l' enfiteusi intestata alla loro persona, altrimenti incorrano ancor questi la caducità dell' enfiteusi.

Volendo e decretando che la presente cedola di nostro Motu-Proprio ammessa e registrata in Camera, a forma della costituzione di Pio IV *de registrandis,* vaglia ed abbia il suo pieno effetto e vigore, senza che si possa opporre vizio di orrezione o surrezione, o altro difetto, ancorchè non ci sia stato citato nè sentito monsignor commissario della Camera; nè gli stessi enfiteuti o coloni pontini, o chiunque altro vi avesse o pretendesse averv' interesse: e che così e non altrimenti debba giudicarsi da ogni giudice ordinario o delegato, Rota, Camera, rmo camerlengo, monsignor tesoriere generale, monsignor nostro uditore, e da qualsivoglia altro tribunale anche composto di reverendissimi cardinali, togliendo ad ognuno la facoltà di deferire, o interpretare diversamente, e dichiarando invalido e nullo tutto ciò che altrimenti si definisse o interpretasse: non ostante il rescritto della nostra suddetta delegazione, la nostra costituzione *post diuturnas;* e qualunque altra costituzione, legge, ordine, rescritto, consuetudine che facesse o sembrasse fare in contrario, alle quali cose tutte, avendone il tenore qui per inserito, per l' oggetto della presente sufficientemente deroghiamo.

Dato dal nostro palazzo apostolico Quirinale questo dì 6 giugno 1804.

PIUS PP. VII

reverenda Camera Apostolica, e pagare alla medesima i laudemî pei verificati passaggi sotto pena di caducità, e che altrettanto dovesse praticarsi costantemente in appresso dai nuovi acquirenti sotto le stesse pene. Ciò nulla ostante ben pochi furono gli enfiteuti, acquirenti e successori che si prestarono all' esatto adempimento delle prescrizioni portate dal Motu-Proprio suddivisato; quindi si sarebbe fin d'allora fatto luogo all' accettazione di devoluzione contro tutti gl' inobbedienti per la caducità dai medesimi incorsa. Pur tuttavia per ulteriore condiscendenza il Pontefice Leone XII di sa. me. volle con altra notificazione dei 10 settembre 1827 richiamare equitativamente al dovere i detentori delle indicate enfiteusi. Questo nuovo eccitamento non avendo prodotto che un ben limitato effetto, avrebbe potuto la Santità di Nostro Signore Gregorio Papa XVI, ordinare che senza ulteriore indugio si procedesse immediatamente all' esecuzione della legge, indistintamente prescritta nel prelodato Motu-Proprio dei 6 giugno 1804. Pure volendo seguire le tracce equitative de' suoi gloriosi predecessori, ed usare per l'ultima volta, un ulteriore tratto di Sovrana Clemenza, di suo oracolo, ha disposto e ci ha ordinato quanto siegue.

Viene accordato per grazia speciale a tutti gli enfiteuti ordinarî, ed a tutti gl' illegittimi posteriori acquirenti dell' utile dominio delle terre pontine, i quali non hanno ancora adempiuto alle prescrizioni del qui appresso riportato Motu-Proprio dei 6 giugno 1804, un' ultima e perentoria proroga di un mese, da contarsi dalla data della presente notificazione, per dare ad esso la piena esecuzione mediante la celebrazione di pubblico istromento, o d' investitura, o di ricognizione in *dominum*, e pagamento dei rispettivi laudemî a forma del disposto nei rescritti della sa. me. di Pio VI, ed a forma del citato qui appresso Motu-Proprio della sa. me. di Pio VII, con tutt' i patti e pesi analoghi, colla rinuncia ad ogni defalco o ad altro bonifico, per causa di qualunque inondazione, rotta di argini o altro caso fortuito.

Passato detto termine e non adempiuto in tutto o in parte, a quanto sopra hà prescritto ed ordinato la Santità Sua (nel caso del quale si tratta), che il fisco camerale proceda immediatamente senz' ulteriore ritardo, all' accettazione di devoluzione per gli atti del segretario e cancelliere di Camera Appolloni, come successore del Salvatori, ed alla successiva spedizione dei rispettivi mandati d' associazione, sopra le tenute pontine devolute da rilasciarsi e firmarsi dal vice-presidente del primo turno del tribunale civile dell' A. C., ed all' esecuzione de' medesimi a carico dei contravventori a forma della costituzione della sa. me. di Gregorio XIII del primo giugno 1580, qualunque cosa in contrario non ostante.

Data dalla residenza nel palazzo di Monte Citorio questo dì 10 gennaio 1833.

L' assessore del tesorierato

XCIV.

Pubblicazione delle misure generali e transitorie portate nella ristampa di quelle parti dei regolamenti sul registro, e sulle successioni richiamate in osservanza.

NOTIFICAZIONE

Tommaso della S. R. C. card. Bernetti diacono di s. Cesareo, della Santità di N. S. Papa Gregorio XVI segretario di Stato.

La Santità di Nostro Signore avendo riattivato il regolamento della sa. mem. di Pio VII in data 6 luglio 1816 intorno ai diritti di registro, ed alle tasse sulle successioni e su gli atti di liberalità, salve alcune modificazioni contenute nell' altro regolamento del 27 dicembre 1827, si degnò prescrivere nell' articolo 3 della notificazione del 24 dicembre 1832 che fossero riunite in un solo corpo e ristampate le parti dei regolamenti e delle leggi che restano, o sono richiamate in osservanza.

Tal raccolta e ristampa essendosi già esibita per nostr' ordine negli atti dell' Apolloni, segretario e cancelliere della reverenda Camera Apostolica; la prelodata Santità Sua ci ha comandato di render note le disposizioni generali e transitorie, inserite nel cap. XII della stessa raccolta, le quali sono del seguente tenore.

Disposizioni generali, e misure transitorie.

I.

« Le disposizioni, leggi, notificazioni, decisioni ed interpretazioni legittimamente emanate in seguito del regolamento del 6 luglio 1816, sono rispettivamente abrogate in quelle sole parti, le quali si oppongono alle disposizioni del presente regolamento ».

« Nelle parti che non si oppongono alle disposizioni del presente regolamento, potranno essere invocate sia dal fisco, sia dalle parti per la retta applicazione delle tasse, e per lo scioglimento dei dubbî e delle questioni che insorgessero, e che da quelle disposizioni e decisioni venissero risolute ».

II.

1.° « Gli atti e contratti il cui termine di « rigore a registrarli, fosse scaduto a tutto il « dì 31 dicembre 1832 non potranno registrarsi « dal 1 gennaio 1833 in poi, che con le tasse « portate dalla presente ristampa ».

2.° « Gli atti e contratti, pe' quali il termine « fosse stato protratto con grazia sovrana, con« tinueranno a godere del termine di grazia « accordato loro. Spirato quel termine, non « potranno registrarsi che con le tasse riatti« vate ».

3.° « Gli atti e contratti, pe' quali il ter« mine fosse stato altrimenti prorogato, do« vranno registrarsi entro quindici giorni dalla « data della pubblicazione locale della presente « notificazione, se il termine accordato fosse « più lungo. Dopo li quindici giorni soggia« ceranno alle tasse ristabilite ».

4.° « Gli atti e contratti, il cui termine di « rigore fosse per spirare secondo i cessati re« golamenti dopo il giorno 1 gennaio 1833, « saranno registrati con le tasse portate dai re« golamenti stessi, sotto i quali sono stati sti« polati, sempre che si usi del termine di ri« gore succennato ».

5.° « Le successioni ed altri atti di liberalità « aperte o stipolati sino al 31 dicembre 1832, « pagheranno le tasse portate ne' cessati rego« lamenti, e saranno capitalizzati secondo le « norme in essi date, semprechè non essendo « scaduto il termine di rigore, se ne faccia la « dichiarazione e se ne paghino le tasse entro « quel termine ».

6.° « Gli articoli 2 e 3 saranno applicati « alle successioni aperte a tutto il 31 dicem« bre 1832, come si è disposto per gli atti e « contratti ».

7.° « Gli atti privati stipolati sino al 31 di« cembre 1832, potranno registrarsi colle tasse « vigenti all' epoca della loro stipolazione du« rante quindici giorni dalla pubblicazione della « presente notificazione ».

8.° « Gli atti e contratti che secondo il re« golamento Piano, pagavano la tassa fissa per « la ragione ch' erano il compimento di altri « che avevano pagata la tassa proporzionale, « quante volte si riferiscano ad atti che hanno « pagate le sole tasse progressive, non paghe« ranno che la sola differenza che passa tra la « tassa progressiva e quella proporzionale ».

Avendo peraltro in seguito di diverse istanze riferito al Santo Padre la difficoltà che s' incontra a liquidare e pagare le tasse, entro un breve spazio di tempo per quelle successioni e atti di liberalità che per essersi aperte, o stipolati entro il mese di settembre, sono per cadere fra pochi giorni nelle misure transitorie sopr' enunciate: si è degnato condiscendere graziosamente alla dimanda di una proroga ulteriore.

Quindi le tasse di successione ed atti di liberalità, il cui termine di rigore fosse già scaduto al 31 dicembre scorso, o fosse per scadere entro quindici giorni dalla pubblicazione locale della presente, si pagheranno a tutto l' ultimo giorno di febbraio prossimo, secondo le norme stabilite nel regolamento del 27 dicembre 1827, cosicchè le capitalizzazioni, tasse e multe vengano regolate da quella legge.

Che se i debitori di esse non usando della sovrana condiscendenza, lascieranno decorrere il mese di febbraio senz' aver eseguito il pagamento del loro debito, soggiaceranno alle misure generali sopr' espresse.

Ha voluto altresì la Santità Sua che a forma della notificazione del tesoriere 6 settembre 1816, la quale si richiama in vigore dal § I. delle suddette misure generali e transitorie, la multa del triplo comminata dal regolamento Piano a carico di chi occultasse effetti ereditarî, sia e s' intenda ridotta al solo duplo pagamento della tassa, e che la stessa multa del duplo debba applicarsi anche a coloro, i quali, senz' occultare effetti ereditarî, lascieranno decorrere i termini prescritti al pagamento della tassa di successione.

Dalla Segreteria di Stato li 15 gennaio 1833.

T. card. Bernetti.

XCV.

Declaratoria della Segreteria di Stato circa i dubbî proposti: 1.° se un capo di tribunale possa nel solo caso di affluenza di affari, obbligare i giudici supplenti a farne parte a dar voto decisivo; 2.° intorno al modo di proporzionare le diete dovute ai supplenti ne' giorni di effettivo servigio.

Nel § 74 del regolamento organico 5 ottobre 1831 si dice: « I giudici supplenti non « hanno funzioni abituali; fanno le veci di « giudici titolari nei casi di assenza, infermità, « o altro legittimo impedimento; nel caso di « morte del titolare ritengono provvisoriamente « il vacante officio sino alla nomina del suc« cessore, potranno intervenire alle adunanze « dei tribunali civili, o di appello a cui sono « addetti, ma non avranno che il voto con« sultivo ».

Allorchè peraltro non si verifica nè l' assenza, nè l' infermità, nè altro legittimo impedimento di un giudice titolare, i giudici supplenti non hanno potestà di decidere ossia di dare il voto decisivo; poichè negli altri casi è loro permesso dalla legge d' intervenire alle

adunanze dei tribunali, ma la legge dichiara espressamente che non potranno giudicare, ossia che non avranno che il voto consultivo.

Quindi è chiaro che al 1.° dubbio dee rispondersi negativamente, poichè se al capo del tribunale fosse lecito di obbligare un supplente a farne parte pel solo motivo dell' affluenza degli affari, bisognerebbe dire che gli fosse lecito di accordargli la podestà di dare il voto decisivo fuori dei casi preveduti, lo che gli è negato dalla legge.

Al 2.° dubbio si risponde che le diete dei supplenti debbano proporzionarsi ai giorni di servigio, e per giorni di servigio debbano intendersi i giorni di udienza. Quindi la dieta comprende di sua natura l' assistenza non solo alle udienze, ma tutte le operazioni preliminari, preparatorie e conseguenti dell' udienza stessa. Ciò vuol dire che il supplente non ha diritto di esigere che una dieta sola per ciascun' udienza alla quale sarà intervenuto. Per lo che se l' operazione del supplente riducesi al solo intervento, e se le altre operazioni comprese nella dieta si fanno dal supplito, è giusto che la dieta si riduca alla metà.

Roma 2 febbraio 1833.

T. card. Bernetti.

XCVI.

Metodi da osservarsi nelle contrattazioni degli effetti pubblici.

NOTIFICAZIONE

Tommaso della S. R. C. card. Bernetti diacono di s. Cesareo, della Santità di N. S. Papa Gregorio XVI segretario di Stato.

Alle disposizioni già date per la regolarità del pagamento del debito pubblico, e per la sua progressiva estinzione, ha la Santità di Nostro Signore divisato aggiungerne altre che agevolino la speditezza delle contrattazioni degli effetti pubblici, e garantiscano la realtà del loro valore in commercio, essendo convinta che disposizioni di tal natura non poco concorrono ad aumentarne il credito.

Conoscendo la Santità Sua che tanto le norme in uso per la determinazione de' prezzi nelle rispettive borse settimanali, e nei così detti *listini*, quanto quelle adottate per la esecuzione prattica delle così dette *girate* nella traslazione degli effetti pubblici, dai venditori agli acquirenti, possono essere soggette ad alcun inconveniente, e ritardarne la circolazione sulla proposizione fattane dal signor direttore generale del debito pubblico, si è degnata di prescriverci di ordinare e di pubblicare in suo nome quanto segue.

1. Le contrattazioni legali degli effetti pubblici, avranno luogo come fin qui col mezzo degli agenti di cambio, a quel prezzo però che verrà liberamente convenuto per mezzo degli stessi agenti fra il venditore e l' acquirente, e che sarà specificatamente espresso nell' atto di vendita.

2. Gli agenti suddetti riporteranno tali negoziazioni in un libro legale da tenersi all' uopo da ciascuno di essi, sulle norme che la direzione generale del debito pubblico sarà per prescrivere, annotando con precisione il giorno della negoziazione seguita, la quantità della rendita caduta in contratto, ed il prezzo fra le parti convenuto.

3. In ogni borsa ciascuno degli agenti produrrà una nota certificata delle contrattazioni seguite per di lui mezzo dopo l' ultima borsa. Su queste sarà redatto dalla persona che ne sarà incaricata dalla Camera di Commercio, uno stato in cui verrà riportata ogni contrattazione colla sola indicazione del giorno, del prezzo e della quantità della rendita caduta in contratto, e vi saranno aggiunte inoltre durante la borsa stessa quelle contrattazioni che seguiranno nella medesima.

4. Tal elenco sarà affisso nella borsa e vi rimarrà in tutto il corso della settimana, onde ciascuno possa conoscere l' aumento, o il decremento degli effetti pubblici, il ristagno, o il ravvivamento de' medesimi. Nel listino saranno riportati il prezzo massimo ed il minimo delle contrattazioni seguite, come pure quello della apertura e quello della chiusura della borsa.

5. Rimane confermato quanto fu disposto dal regolamento dei 19 agosto 1822 sulla necessità e sulla firma di due agenti di cambio per la legalità di ogni contrattazione.

6. Ad agevolare la facilità e speditezza delle contrattazioni la così detta censura stabilita colla notificazione del dì 1 settembre 1821, rimane soppressa, e conseguentemente non sarà quindi più in uso il visto del censore per la legalità di tali contrattazioni.

7. A favorire sempre più i possessori della rendita ed agevolarne le negoziazioni, il premio che fu stabilito in ragione di un *terzo* di scudo sopra cinque di rendita, vien ridotto *ad un solo quarto di scudo* a favore degli agenti suddetti.

8. Dovendosi garantire il governo da ogni danno che potesse risentire nel caso in cui fosse per aver luogo l' esecuzione di mandato di tribunale competente sulle rendite consolidate, delle quali si rifiuti dal debitore la esibita del certificato relativo, viene prescritto che la direzione generale del debito pubblico, non possa fare la traslazione per l' effetto dell' aggiudicazione, nè rilasciare il nuovo certificato

a favore del creditore che abbia ottenuto il mandato, se prima non abbia avuto luogo la triplice diffidazione del certificato stesso nel diario di Roma, nel modo e termini prescritti dall' articolo 29 del regolamento dei 19 agosto 1822 nel caso di smarrimento, passati i quali termini, il certificato sul quale dovrà eseguire l' aggiudicazione e la successiva traslazione, cesserà di avere ogni valore, e potrà in sostituzione del medesimo emettersi dalla direzione suddetta il nuovo certificato.

La Santità di Nostro Signore avrebbe di buon grado date fin da ora le opportune disposizioni, perchè i certificati della rendita consolidata liberamente negoziabile ricevessero nuova forma, e si rendessero così più speditamente contrattabili anche nelle borse delle piazze estere, con vantaggio de' possessori delle medesime. Esigendo però l' importanza dell' oggetto mature disamine e preordinazione di particolari misure che non potrebbero nel momento eseguirsi, vuole il Santo Padre che intanto si renda notorio l' interessamento ch' Egli prende al fine indicato, onde ciascuno apprenda quanto Sua Santità abbia a cuore tutto ciò che influisce al miglioramento del credito pubblico, e conseguentemente al vantaggio dei creditori dello Stato.

Dalla Segreteria di Stato li 16 febbraio 1833.

T. card. Bernetti.

XCVII.

Disposizioni risguardanti le tasse marittime da pagarsi dai legni esteri nei porti pontificî.

NOTIFICAZIONE

Pier Francesco per la misericordia di Dio vescovo di Porto, s. Rufina e Civitavecchia card. Galleffi della S. R. C. camerlengo.

Essendo più governi esteri benignamente condiscesi ad accettare la proposta condizione di trattare nei loro porti, quanto al pagamento delle tasse marittime, i legni pontificî in quella stessa guisa che saranno trattati i loro nazionali, come il governo pontificio per una giusta reciprocanza proponeva di trattare nei proprii porti i legni di quelli; ed essendo giusto e conveniente per mantenere nel debito equilibrio gl' interessi del cabottaggio pontificio che sieno, quanto è possibile, parificate le suddette tasse marittime, che i legni esteri debbono pagare nei porti pontificî, a quelle che i legni pontificî sono obbligati di pagare a più alto saggio nei porti di quegli Stati esteri, che fino ad ora hanno creduto bene di non accettare la proposta reciprocanza, la Santità di Nostro Signore Gregorio papa XVI, coll' oracolo della sua viva voce ne ha ordinato di prescrivere e pubblicare le cose seguenti che noi per officio di camerlengato prescriviamo e pubblichiamo.

Art. 1. I legni Austriaci, Danesi e degli Stati uniti d' America, i cui governi hanno ammessa la proposta reciprocanza, saranno nei porti dello Stato considerati come pontificî, e come tali pagheranno d' ora in poi le sole tasse marittime che sono e saranno obbligati di pagare i legni pontificî.

2. Saranno parimente per la stessa ragione di giusta reciprocanza considerati come pontificî, e assoggettati al pagamento delle stesse tasse marittime quei legni inglesi, i quali approdino nei porti pontificî carichi dei prodotti del proprio suolo.

3. I legni Toscani, Ionî e Levantini, i cui governi fanno pagare nei porti loro ai legni pontificî a un dipresso le stesse tasse marittime che i loro legni sono obbligati di pagare nei porti pontificî, seguiteranno a pagare nei porti dello Stato la stabilita tassa di baiocchi sei per ogni tonnellata.

4. I legni degli Stati esteri non nominati nei tre precedenti articoli, approdando nei porti pontificî, saranno d' ora in poi assoggettati al pagamento della tassa marittima di baiocchi dodici per ogni tonnellata, fino a che i rispettivi governi non crederanno opportuno di ammettere nei loro porti i legni pontificî, con pagamento delle tasse marittime eguale a quello che pagano i loro nazionali.

5. Il di più della somma che si ricaverà dall' accrescimento delle tasse marittime fin qui percepite sui legni esteri prescritto nell' art. 4, sarà tenuto a parte a nostra disposizione, affine di compensare il di più della spesa che i legni pontificî saranno obbligati di fare per pagamento di tasse marittime nei porti degli Stati indicati nello stesso art. 4.

6. I proprietarî di legni pontificî che avranno diritto di conseguire il compenso stabilito all' art. 5, dovranno nei debiti modi già in uso e vigore, far constare a noi per mezzo degli ispettori dei porti, sì della verità dell' eseguito viaggio che della quantità maggiore di spesa nel pagamento delle tasse marittime incontrata.

7. La presente legge in quanto all' accrescimento delle tasse marittime, incomincierà ad aver vigore nello Stato due mesi dopo il giorno della sua pubblicazione, per i legni esteri provenienti dai porti del Mediterraneo e dell' Adriatico, e sei mesi per quelli provenienti dai porti degli altri mari più lontani.

La direzione generale delle dogane, gl' ispettori e i luogotenenti dei porti, i consoli generali, i consoli, i vice–consoli e agenti consolari pontificî nei porti esteri, sono incaricati

dell' esecuzione della presente legge per la parte che spetta a ciascuno di essi.

Data in Roma nella Camera Apostolica li 28 febbraio 1833.

P. F. card. GALLEFFI
camerlengo di S. R. Chiesa.

G. Groppelli
Uditore.

XCVIII.

Circolare della Segreteria di Stato colla quale si precisa quale sia il magistrato che debba giudicare le cause che risguardano l' interesse de' governatori, o altri giusdicenti.

Sul dubbio insorto : « quale sia il giudice « competente per le cause che risguardano l' in- « teresse dei governatori, assessori o altri gius- « dicenti che ne fanno le veci nei capo-luoghi « delle provincie come private persone, allor- « chè le medesime pel disposto nel § 15 del « regolamento organico 5 ottobre 1831 appar- « terrebbero al proprio foro » ; la Santità di Nostro Signore si è degnata dichiarare che tali cause, qualunque ne sia il valore, debbano conoscersi e giudicarsi dai tribunali civili.

Dalla Segreteria di Stato li 2 marzo 1833.

T. card. BERNETTI.

XCIX.

Circolare della Segreteria di Stato declaratoria sulla dilazione delle sentenze o decreti in materia civile.

A togliere ogni dubbio sull' intelligenza dei §§ 193 al 195 del regolamento di procedura nei giudizî civili, si dichiara quanto siegue :

1. Le sentenze o decreti che ammettono la dilazione implorata dal debitore, dovranno essere notificate alla parte a diligenza dello stesso debitore, a forma del disposto nel § 87 del suddetto regolamento.

2. Fintantochè tali sentenze o decreti non saranno notificati, sarà lecito al creditore di procedere all' esecuzione della sentenza di condanna senza vizio di attentato.

3. In ogni caso la dilazione ottenuta dal debitore incomincia a decorrere dal giorno in cui viene proferita la sentenza, o il decreto che l' accorda.

4. Questa disposizione è applicabile anche alle dilazioni che si accordano al debitore nella stessa sentenza di condanna : abbenchè tali sentenze debbano essere notificate a diligenza del creditore, nondimeno la dilazione decorre sempre dal giorno della pronuncia, e non dal giorno della notifica.

Dalla Segreteria di Stato li 2 marzo 1833.

T. card. BERNETTI.

C.

Circolare della Segreteria di Stato, colla quale si dichiara quale sia il magistrato competente nelle cause attribuite ai governatori o altri giusdicenti allorchè si astengono dal giudicarle.

Sul dubbio insorto quale sia il magistrato competente nelle cause attribuite ai governatori, assessori, o altri giusdicenti che ne fanno le veci quando essi ed i loro supplenti per motivi giusti e ragionevoli si astengano dal giudicarle, la Santità di Nostro Signore si è degnata dichiarare e prescrivere quanto siegue :

§ 1. I governatori, assessori, i giusdicenti che ne fanno le veci ed i loro supplenti, non potranno astenersi dal giudicare le cause di loro competenza, che nei soli casi preveduti dall' art. 769 del codice Piano, riattivato in ordine alla ricusa o allegazione in sospetto.

§ 2. Se in questi casi dichiarano d'astenersi volontariamente, la causa sarà portata al giudizio del tribunale civile, residente nel capoluogo della provincia.

§ 3. La dichiarazione dovrà farsi in iscritto e conterrà i motivi. Il tribunale esaminerà preliminarmente, e deciderà senz' appello sulla giustizia dei motivi allegati dal giudice per astenersi ; qualora non li trovi conformi al disposto nel suddetto art. 769 del codice Piano, ordinerà al giudice di assumere la cognizione della causa, e di emanare la sua sentenza nelle forme stabilite dal regolamento.

§ 4. Allorchè il tribunale supremo di Segnatura sul ricorso di alcuna delle parti, ammetterà la ricusa di un governatore, assessore o altro giudice che ne fa le veci, dovrà ordinare che la causa sia giudicata dal tribunale civile della provincia, non ostante il disposto nell' art. 777 del suddetto codice, a cui viene derogato.

§ 5. Nelle cause di competenza dei governatori che dovranno essere giudicate in primo grado dai tribunali civili in virtù del presente ordine circolare, e dell' altra in data del giorno 2 di questo mese num. 31773, si osserveranno strettamente le regole dei giudizî sommarî, senza che in qualunque caso possa mai ordinarsi la inscrizione in ruolo.

Dalla Segreteria di Stato li 7 marzo 1833.

T. card. BERNETTI.

CI.

Circolare dell'eminentissimo segretario di Stato con cui partecipa l'istituzione di una Segreteria, per gli affari di Stato interni.

La mole delle ingerenze che finora sono state proprie della Segreteria di Stato, era divenuta talmente grave e copiosa dopo i recenti sconvolgimenti politici, ai quali ha soggiaciuto lo Stato pontificio, e dopo i cangiamenti che hanno notabilmente modificato diverse istituzioni governative che il S. Padre ha creduto conveniente d' esonerarnela in parte, con dividerne l' attribuzioni fra due dicasteri, dei quali uno prosegua a denominarsi Segreteria di Stato, e l' altro di nuova istituzione assuma il nome di Segreteria per gli affari di Stato interni.

Tutto ciò che concerne il governo dello Stato, senza aver contatto o relazione al di fuori di esso, entrerà nelle competenze del secondo a datare dal giorno 10 di marzo. Ciò che risguarda l' alta polizia ed il movimento delle truppe, continuerà ad appartenere alla Segreteria di Stato.

Per tutto il resto V. S. Illma avrà cura di rivolgersi alla Segreteria per gli affari di Stato interni, laddove si tratti d' oggetti per i quali ella prima d' ora si sarebbe rivolta alla Segreteria di Stato, giacchè per la divisione ora fatta delle attribuzioni di questo dicastero non si è venuto ad alterare punto le competenze di tutti gli altri dicasteri dello Stato.

La Segreteria di Stato risiederà stabilmente nel palazzo apostolico Quirinale, e la Segreteria per gli affari di Stato interni, avrà stabile residenza nel palazzo apostolico Vaticano.

V. S. Illma vorrà far partecipi di tale divisione di attribuzioni tutte le autorità, e tutte le magistrature comunali esercenti officio nei limiti della di lei giurisdizione, esclusi i tribunali collegiali, ai presidenti dei quali io stesso partecipo l' occorrente.

Roma 9 marzo 1833.

T. Card. Bernetti.

CII.

Circolare della Segreteria per gli affari di Stato interni, in soluzione di un dubbio insorto circa il giudizio in terza istanza delle cause non maggiori di scudi cinquecento, nel tribunale di appello in Bologna.

Essendo insorto il dubbio se le cause non maggiori di scudi cinquecento decise in secondo grado, da uno dei giudici del tribunale di appello di Bologna, in virtù del disposto nell' art. 38 del Motu-Proprio della sa. me. di Leone XII, ripetuto nell' art. 52 dell' altro Motu-Proprio del 21 dicembre 1827, debbano essere conosciute e giudicate in terza istanza se avrà luogo, dall' intero tribunale di appello, ovvero dalla sacra Rota; la Santità di Nostro Signore si è degnata adottare la seguente disposizione transitoria.

§ 1. Le cause decise in seconda istanza da uno dei giudici del suddetto tribunale, saranno giudicate in terzo ed in ultimo grado dall'intero tribunale d' appello residente in Bologna.

§ 2. Qualora sieda nel tribunale il giudice che ha pronunciato in secondo grado, dovrà egli astenersi dal votare. In questo caso il tribunale sarà composto di cinque votanti, a norma dell' ordine circolare del 10 luglio 1832 num. 23620.

Roma 14 marzo 1833.

A. D. card. Gamberini.

CIII.

Norme pei sequestri, e cessioni sugli assegni di giubilazioni e pensioni.

NOTIFICAZIONE

Anton-Domenico del titolo di s. Prassede, della S. R. C. prete card. Gamberini, della Santità di N. S. Papa Gregorio XVI segretario per gli affari di Stato interni.

La Santità di Nostro Signore volendo togliere qualunque incertezza intorno alla esecuzione di alcune provvidenze emanate in diversi tempi che riguardano i sequestri sul danaro dei privati, esistente nelle casse pubbliche, o dovuto ai medesimi dall' erario, e sugli assegnamenti o pensioni degli impiegati, ci ha prescritto di render noto quanto segue.

1. I sequestri sul danaro dei privati, ritenuto o dovuto dalla Camera Apostolica, o dalle amministrazioni fiscali, saranno intimati al rispettivo amministratore camerale nelle provincie, ed in Roma a monsignor commissario della suddetta rev. Camera; essi apporranno sull'originale il loro *visto senza approvazione.*

2. In luogo della giurata dichiarazione monsignor commissario della Camera e gli amministratori camerali, rilascieranno al creditore sequestrante una nota delle somme esistenti nelle casse pubbliche, e dovute al debitore che ha sofferto il sequestro. Tal nota enuncierà le cause del credito sottoposto a sequestro, e sarà datata e sottoscritta.

3. L' ordine esecutivo da apporsi nelle copie autentiche, o spedizioni delle sentenze che riguardano la consegna, sarà diretto unicamente

a quelle persone alle quali, a termini dell' articolo 1, venne intimato l' attò di sequestro senz' altra formalità ; ed esse vi apporranno il *visto buono* da pagarsi da quella cassa, ove sono i fondi destinati per il debitore, a carico di cui è stato fatto il sequestro.

4. Gli assegnamenti dei pubblici officiali o impiegati del governo, o delle diverse amministrazioni governative, non saranno sequestrabili che per la sola *sesta parte,* tanto nelle provincie, quanto nella capitale, e le azioni di coloro che v' hanno ragione, saranno esercibili colle regole del diritto comune.

Questa disposizione riguarda tutte le classi dei pensionati ed assegnamentari che percepiscono periodicamente somministrazioni dalle casse dell' erario, eccettuate quelle che si pagano per semplice caritatevole soccorso dalla cassa della commissione dei sussidî.

5. I sequestri e cessioni che si trovassero già in corso sulla *quinta* parte degli assegnamenti, pensioni, o giubilazioni che pagansi nella capitale, ove a differenza delle provincie era in vigore la detta misura, non continueranno ad essere operativi sul detto quinto che per le rate maturate a tutto il corrente mese di marzo, ed a contare dal primo aprile prossimo si sosterranno sulla sola sesta parte suddetta.

6. Non saranno validi nè ammissibili i sequestri per una quota maggiore di quella che viene determinata nell' articolo precedente, ancorchè siano eseguiti in virtù di cessioni legalmente fatte dagli officiali, impiegati, pensionati o giubilati.

L' effetto di tali cessioni è limitato alla sola quota sequestrabile, nel resto si riterranno come nulle, e di niun valore.

7. La cessione limitata alla sola quota sequestrabile, non potrà mai ritenersi come vera delegazione, benchè ne abbia i requisiti a forma del comun diritto.

8. In conseguenza di tale principio, si dispone sulle cessioni quanto appresso.

La cessione dovrà essere quindi innanzi accettata dal capo del dicastero, da cui dipende il pagamento della partita ; senza tale accettazione la cessione non avrà alcun valore.

Il capo del dicastero non potrà accettarla se la partita e quota vincolabile della medesima, sia assorbita da un antecedente sequestro.

Se non siavi sequestro, o sia soltanto parziale, potrà accettarla sempre però colla condizione che sopraggiungendo sequestro, cessi d' avere ogni effetto, salvo al cessionario il diritto di provvedersi avanti l' autorità competente, per ottenere il rango dovutogli, ed il pagamento del suo credito col danaro sequestrato.

Quanto alle cessioni emesse fino al presente, ed accettate senza condizione se sopraggiunga sequestro, il cessionario sarà considerato come uno de' creditori, per conseguire quel pagamento che gli compete a forma del diritto comune.

9. Con le presenti disposizioni non s' intendono punto alterate le leggi ed i regolamenti in vigore dei quali non possono sequestrarsi per qualunque titolo le rendite della R. C. A., e delle amministrazioni fiscali, ed il danaro che alle medesime appartiene tanto esistente nelle casse pubbliche, quanto presso i rispettivi debitori, confermandosi anzi espressamente che i sequestri di tal natura saranno inattendibili, e di niun valore senza bisogno di revoca o di annullamento.

Data dalla Segreteria per gli affari di Stato interni, questo dì 31 marzo 1833.

A. D. card. Gamberini.

CIV.

Regole e disposizioni sulla custodia e conservazione dell' archivio dei maestri di cerimonie pontificie.

Art. 1. L' archivio dovrà essere sempre situato nel palazzo apostolico Quirinale.

2. Sarà esso conservato in apposite scanzie, e disposto per ordine, compilandone uno o più indici pel più facile ritrovamento delle materie.

3. Tutte le carte e libri appartenenti all' archivio, saranno contrassegnate con sigillo che verrà consegnato da monsignor maggiordomo a monsignor prefetto delle cerimonie.

4. Dal collegio dei ceremonieri si sceglieranno a maggioranza di voti, due archivisti che dureranno in tal officio per due anni, cambiandosene uno in ogn' anno.

5. Il lor officio sarà di ordinare e custodire diligentemente l' archivio ; il primo di essi ne riterrà la chiave ed un' altra simile sarà presso monsignor prefetto.

6. L' archivio si aprirà ogni volta che occorre di estrarne libri, o carte per servizio delle cappelle e funzioni pontificie, cardinalizie ecc. Potrà ancora tenersi aperto due o tre volte al mese, in giorni ed ore da fissarsi per comodo dei ceremonieri.

7. A niuno affatto dei ceremonieri, sarà lecito di estrarre dall' archivio cos' alcuna al medesimo appartenente, potranno bensì copiare nell' archivio stesso ciò che desiderano per loro istruzione.

8. Affinchè poi sia sempre più garantita la integrità dell' archivio medesimo, dovrà ciascun ceremoniere prestare analogo giuramento di non estrarre cos' alcuna, secondo la formola

che si esibisce in appresso. Questo giuramento si presterà dagli attuali ceremonieri congregati in collegio, e quindi in appresso da ciascun ceremoniere all' epoca della sua ammissione.

9. Dandosi il caso di dover estrarre dall' archivio libri o carte per il servizio delle cappelle, od altre funzioni pontificie ec., si osserveranno le seguenti condizioni.

1.° Il solo prefetto delle cerimonie, o essendo esso legittimamente impedito, quegli che nell' esercizio gli succede, potrà estrarli e ritenerli pel solo attuale uso e bisogno.

2.° Nell' estrarre l' occorrente se ne rilascierà in apposito libro, una distinta ricevuta agli archivisti.

3.° Scorsi tre giorni al più dopo la funzione per cui gli oggetti estratti hanno servito, saranno restituiti all' archivio, cancellandone dal libro la ricevuta.

10. In caso di conclave si estrarranno dall' archivio tutte le carte, libri, diarî ed altro concernente la sede vacante, e fattane ricevuta come sopra da monsignor prefetto si porteranno in conclave, restandone egli responsabile tanto della custodia e conservazione, quanto dell' immediata restituzione da farsene all' archivio, non più tardi di otto giorni dopo la coronazione del nuovo pontefice.

11. Occorrendo durante il conclave altre carte o libri a richiesta di monsignor prefetto suddetto, si rilascieranno al primo dei maestri di cerimonie che sono fuori del conclave; e questi dovrà farne ricevuta all' archivista, esigendone egli un' altra dallo stesso prefetto nel fargliene la consegna.

12. Dandosi il caso che uno od amendue gli archivisti dovessero entrare in conclave, se n' eleggeranno dal collegio, uno o due che suppliscano le veci di quello, o di quelli che sono entro il conclave.

13. A provvedere ancora all' incremento dell' archivio, perchè si abbia nei tempi avvenire una serie di notizie per quanto si può continuata, dovrà ciascun ceremoniere compilare un diario di tutte le funzioni ordinarie e straordinarie, cui particolarmente assiste nel corso dell' anno colle opportune osservazioni che vi possano occorrere. In fine poi di ciascun anno si passeranno queste memorie in archivio per esser quivi conservate.

C. arciv. di Filippi
maggiordomo.

Formula iuramenti a magistris caeremoniarum Sedis Apostolicae praestandi.

Nos infrascripti SSmi Domini Nostri Papae et S. Sedis Apostolicae caeremoniarum magistri promittimus, vovemus et iuramus, quemadmodum unusquisque nostrum promittit, vovet et iurat, etiam sub poena periurii, nihil omnino qualicumque de causa (exceptis iis tantum circumstantiis, quae a regulis excipiuntur) e nostro archivio in aedibus Quirinalibus existente, extrahere, aut ab aliis extrahi facere vel permittere. Sic nos Deus adiuvet, et haec sancta Dei evangelia.

CV.

Comunicazione ai capi delle provincie delle norme per concorrere e coadiuvare alla più esatta e sollecita compilazione dei catastini.

Per corrispondere alla mente di Nostro Signore che precettivamente vuole per il mese di agosto prossimo avvenire terminati i catastini di tutto lo Stato; non manca il dicastero del Censo di porre in opera tutti i mezzi possibili, onde giungere all' adempimento della sovrana intenzione.

Per eseguire ciò, mi sono trovato costretto più volte di ricorrere al di lei zelo, pregandola di assistere una tale operazione, e coadiuvarla in quella parte ch' era in suo potere; e non posso che ringraziarla vivamente dell'impegno preso nelle varie circostanze, per riunire tutti i di lei sforzi con quelli del dicastero del Censo, affine di giungere al bramato scopo.

Ora poi con tanta maggiore fiducia ed intensità di preghiera, sono a dimandare la di lei valevole cooperazione in affare, da cui dipende la sollecita e più sicura riuscita dell'ultimazione de' catastini.

Sa bene, come risulta dalle istruzioni in istampa inviatele, che gl' ispettori, dopo formati i catastini, debbono trasmetterli ai cancellieri per le opportune rettifiche, provenienti o dalle variazioni accadute dall' epoca della formazione del brogliardo e mappa fino al presente giorno, o da equivoci di indicazioni mal date dagl' indicatori ed assistenti comunitativi, o causate dalla trascuraggine de' possidenti nelle varie circostanze dell' elevazione delle mappe, e della graduazione di terreni, non che nelle due pubblicazioni delle misure ed estimo.

Nel formare i confronti fra i nuovi catastini i vecchi ruoli ed i catasti vigenti, s' incontrano talvolta alcune differenze tanto nelle intestazioni, quanto nella estensione della proprietà per le cagioni di sopra indicate.

Si è inculcato agl' ispettori e cancellieri di procurare per quanto è possibile, di venire al giorno di dette differenze, per rendere i catastini più che mai depurati da equivoci; ma se le comunità coi loro agenti, e i possidenti stessi non si prestassero alle varie ricerche che ogni giorno accadono per gli oggetti di sopra indicati, diverrebbe incompleta qualunque operazione.

Sarei perciò ad impegnare la di lei sperimentata bontà e deciso zelo che nutre per il pubblico bene, onde si compiacesse di ordinare circolarmente a tutte le comunità soggette alla di lei giurisdizione, affinchè si prestassero tanto agl' ispettori, quanto ai cancellieri nel dare schiarimenti, ed anche di fornire, qualora occorresse, a spese della comunità qualche perito prattico del territorio, il quale sotto la dipendenza dell' ispettore e cancelliere del Censo facesse ricognizioni, divisioni di proprietà e rettificazioni di confine, per le cagioni di sopra espresse, come già alcune comunità spontaneamente e lodevolmente si sono offerte, ed effettivamente fanno. Come ancora sarebbe bene, che nella di lei circolare s' inculcasse ai possidenti, di prestarsi alle ricerche degl' ispettori e cancellieri colle comunità stesse per gli oggetti di sopra enunciati.

Nella di lei saviezza e ragionevolezza vede bene quanto siano necessarie le invocate disposizioni, poichè oltr' essere le medesime tendenti allo scopo dell' impianto di un catasto, per quanto si può umanamente, scevro di difetti, tende a tranquillizare più che mai i possidenti, ai quali, se definitivamente essi non si prestano, potrà sempre opporre il governo di averli infruttuosamente chiamati più e più volte, e nella elevazione delle mappe, e nella graduazione de' terreni, e nella duplice pubblicazione delle mappe e degli estimi. Di modo che, se in questa finale operazione essi e le comunità non si prestassero, non potrebbero avere diritto alcuno di reclamare per equivoci d' intestazioni, estensione e confini di proprietà che fossero rimasti in catasto per loro causa.

A maggior intelligenza riunisco copia delle due circolari, l' una che contemporaneamente si spedisce agl' ispettori, e l' altra ai cancellieri, mentre nella lusinga di essere secondato dai di lei favori in un' opera che tanto interessa il governo, passo

Roma li 25 maggio 1833.

Affmo servitore

Il pro-presidente del Censo
D. Cattani

Il direttore generale del Censo
L. Marini.

CVI.

Regolamento per la formazione di un corpo di volontarî pontificî nelle quattro legazioni.

ORGANIZZAZIONE

Art. 1. Viene istituito un corpo di volontarî pontificî nelle quattro legazioni di Bologna, Ferrara, Ravenna e Forlì per le circostanze che dalle autorità governative, si riconosca opportuno il temporaneo servigio di una forza, oltre la truppa ordinaria già esistente.

2. Il detto corpo de' volontarî pontificî sarà composto di quattro brigate, una cioè per ciascheduna legazione, ed esse prenderanno la denominazione della rispettiva provincia.

3. Ogni brigata sarà divisa in sei compagnie almeno, e queste in distaccamenti.

4. Ogni compagnia sarà composta di 100 a 200 uomini, il distaccamento non potrà essere minore di 10 uomini.

Comando del corpo.

5. Il corpo de' volontarî pontificî sarà comandato da un ispettore generale, il quale ora dipenderà dagli ordini dell' eminentissimo cardinale commissario straordinario. Egli avrà il rango di colonnello.

6. Ciascuna brigata sarà comandata da un ispettore provinciale, questi godrà pure del rango di tenente colonnello.

7. Ogni compagnia avrà al comando un sotto-ispettore distrettuale che godrà del rango di capitano.

8. Ogni distaccamento sarà comandato da un caporale, o da un sargente.

9. Il numero dei sargenti è fissato a quattro per ogni compagnia, e quello dei caporali corrisponderà al numero dei distaccamenti.

10. Oltre ai detti graduati, vi saranno in ogni compagnia un tenente ed un sotto-tenente; questi dipendentemente dal sotto-ispettore distrettuale, porteranno particolare ispezione sopra un determinato numero di distaccamenti della compagnia medesima.

11. Vi saranno pure in ogni compagnia un sargente maggiore ed un foriere, e due tamburi.

12. Presso l' ispettore generale, vi sarà un ispettore provinciale soprannumerario col rango di capitano aiutante maggiore, e due sott'officiali soprannumerarî.

13. Presso ogn' ispettore provinciale, vi saranno un tenente ed un sott' officiale soprannumerarî, ed un capo tamburo.

Nomine ed ammissioni.

14. La nomina dell' ispettor generale, ed ispettori provinciali emanerà dal Sovrano.

15. Quella dei sotto-ispettori distrettuali, non che tenenti e sotto-tenenti, è attribuita all' eminentissimo cardinal commissario straordinario.

16. I sott' officiali saranno proposti dall' ispettore generale, sentiti gl' ispettori provinciali, e sotto-ispettori distrettuali, e saranno nominati sulla detta proposta dall' eminentissimo cardinal commissario.

17. I sotto-ispettori distrettuali riceveranno le dimande di ammissione dei volontarî pontificî, e fatte le diligenti rettificazioni, valendosi dell' opera dei tenenti e sotto-tenenti, ne faranno la proposizione all' ispettore provinciale della loro brigata; questi le trasmetterà accompagnate dalle sue osservazioni all' ispettore generale, che le rassegnerà per la definitiva ammissione all' eminentissimo cardinale commissario.

Qualità e doveri.

18. I volontarî pontificî dovranno essere nativi dello Stato Pontificio, avere stabile domicilio nel luogo ove si ascrivono. Saranno ammessi dall' età di anni 20 sino a quella di 50, dovranno essere immuni da ogni precedente condanna criminale, di buona condotta morale, religiosa e politica, di sana e robusta costituzione fisica.

19. Il primo dovere del volontario pontificio è la fedeltà al Sovrano, per lo che prima di essere ascritto su i ruoli del corpo, dovrà prestarne formale giuramento. Dovrà inoltre il volontario pontificio adempiere esattamente alla obbedienza e subordinazione verso i comandanti superiori, officiali e sott' officiali.

Vestiario ed armamento.

20. L' uniforme de' volontarî pontificî, sarà il seguente:

Per i comuni e sott' officiali

Giacò rotondo coperto di tela nera incerata con asola e coccarda pontificia.

Montura di panno a taglio corto, e mostre con bottoni di metallo fuso portanti le lettere V. P.

Calzoni lunghi di panno con filetto nell' inverno, e di tela nell' estate.

Ghette, scarpe o coturni il tutto secondo il modello.

Per gli officiali

Cappello di feltro nero montato con asola e con coccarda pontificia, uniforme lungo di panno, calzoni lunghi larghi con passamano di argento per l' inverno, e di limite bianco per l' estate con coturni. Le asole, le guarnizioni ed altri distintivi, saranno simili alla truppa di linea, ed il tutto come al modello.

21. L' ispettor generale, gl' ispettori provinciali, e gli officiali soprannumerarî addetti ai medesimi, avranno di più il pennacchio bianco e giallo nel cappello.

22. L' armamento sarà per gli officiali la spada o squadroncino.

Pei sott' officiali il fucile con baionetta, giberna e sciabola.

Pei soldati il fucile con baionetta, giberna, e porta baionetta.

23. Gli officiali provvederanno del proprio il vestiario e l' armamento, i sott' officiali ed i soldati provvederanno a proprio carico il solo vestiario. In quanto all' armamento, per quelli che non si trovassero assolutamente in circostanza di dare un' ulteriore prova della loro affezione alla pubblica cosa coll' acquistarlo del proprio, però del calibro e forma prescritta, sarà loro somministrato sotto la rispettiva personale responsabilità.

Servigio.

24. Il servigio dei volontarî pontificî sarà diviso in ordinario e straordinario: ordinario, se si presterà entro il circondario del proprio comune; straordinario, se si presterà fuori del comune medesimo.

25. Il governo potrà raccogliere all' occorrenza del servigio straordinario, non solo tutte le compagnie di una brigata in un luogo solo della rispettiva legazione, ma ben anche tutte quattro le brigate in un punto stesso delle quattro legazioni.

26. Tutte le volte che occorrerà il servigio de' volontarî pontificî, sarà questo ordinato dalle sole competenti autorità governative e politiche, sempre ristrettivamente nei limiti della loro territoriale giurisdizione e poteri.

27. L' autorità governativa o politica per la requisitoria de' volontarî pontificî, dovrà dirigersi al volontario avente maggior grado del corpo residente nel luogo, il quale farà pervenire l' invito ai volontarî col mezzo dei sargenti o caporali.

28. Nei casi di flagranti delitto, e dove manchi la forza dei pontificî carabinieri, i volontarî avranno il diritto e l' obbligo di prestarsi ad agire anche senz' ordine o chiamata, dandone però immediato avviso tanto al proprio superiore, quanto all' autorità locale, a di cui disposizione metteranno gli arrestati, i corpi di delitto, o gli effetti furtivi che venissero ricuperati.

29. Nei giorni festivi delle stagioni che si ravviseranno più comode ed opportune, dopo le funzioni della chiesa si raduneranno i volontarî pontificî di ciascuna parrocchia, nel

luogo a tal uopo destinato, e da un apposito istruttore saranno ammaestrati nei primi, e più necessarî elementi dei movimenti, delle marce, e del maneggio delle armi.

30. Ogni anno l' ispettore generale, gl' ispettori provinciali, ed in ogni sei mesi i sotto–ispettori distrettuali visiteranno le rispettive compagnie, e distaccamenti per la rivista del corpo, e la tenuta del vestiario, armamento e tutt' altro; e per tali riviste non avranno alcun indennizzo.

Gratificazioni e stipendî.

31. Il servigio de' volontarî pontificî sarà gratuito.

32. All' ispettore generale, agl' ispettori provinciali, sotto–ispettori distrettuali, sarà accordato un indennizzo per rimborso delle spese forzose e di officio.

33. Pel servigio straordinario, e quando il servigio ordinario ecceda le 24 ore, i volontarî pontificî avranno diritto ad un compenso.

Quello per gli officiali che sarà determinato dal governo con apposita circolare non sarà dai medesimi percepito se non nei casi in cui si troverà sotto le armi l' intiera parte del corpo da esso dipendente, o quando avessero particolari autorizzazioni dal governo stesso.

Pei sott' officiali poi sarà come siegue esclusa ogn' altra competenza.

Sargente maggiore	bai.	30
Sargente.	»	25
Foriere	»	20
Capo tamburo.	»	18
Caporali e tamburi . . .	»	15
Volontario semplice . . .	»	12

34. Fuori della rispettiva comune tanto gli officiali che i subalterni, avranno l' alloggio gratuito a carico delle comuni.

Privilegî e ricompense.

35. I volontarî pontificî saranno esenti dalle tasse personali, ed anche dalla loro quota di inghiarazione, ed opere manuali alle strade, per quelli che appartengono a famiglie che ne hanno obbligo.

36. Quest' esenzione continuerà in loro favore, quando dopo 15 anni di fedele e zelante servigio nel corpo, siano resi inabili per avanzata età a proseguirlo, ed anche prima se l'impotenza sia provenuta in conseguenza diretta dal servigio stesso. Nel caso poi di morte per la causa medesima, l' esenzione proseguirà dieci anni in favore delle loro vedove e dei figli minori.

37. Il commendevole servigio prestato nel corpo, costituirà pei volontarî pontificî un requisito per concorrere, quando ne abbiano la idoneità, ad impieghi civili.

38. I volontarî pontificî saranno gratuitamente curati nelle loro malattie dai medici e chirurgi condotti, ai quali quindi innanzi resterà addossato l' obbligo ne' relativi capitolati.

39. Gli officiali e sott' officiali avranno il diritto della ritenzione e delazione delle armi, (escluse le insidiose) non che della caccia coll' archibugio nella rispettiva provincia senza pagamento di tassa, dalla quale saranno pure esenti pel passaporto nell' interno dello Stato.

40. I volontarî pontificî potranno portare l' uniforme anche fuori di servigio, ma in tal caso i soli officiali potranno portare la spada, ed i sott' officiali la sciabola. Gli officiali riceveranno quando sono in uniforme, e renderanno gli onori militari colle stesse norme stabilite per le truppe di linea.

41. I volontarî pontificî saranno soggetti al foro militare in tutto ciò che concerne il servigio; ed il loro vestiario militare ed armamento, non potrà giammai esser colpito da esecuzione civile per qualsivoglia titolo anche privilegiato.

42. I servigî segnalati per utilità, fedeltà o valore, saranno convenientemente premiati o con decorazione, o con altri contrassegni della sovrana soddisfazione.

Disciplina.

43. Le mancanze di disciplina di servigio, saranno punite giusta la natura de' casi dagli officiali rispettivi.

44. I sott' officiali non potranno applicare una pena maggiore di un giorno di carcere; i tenenti e sotto–tenenti fino a tre giorni; i sotto–ispettori distrettuali sino a sei giorni; l' ispettore provinciale sino a dieci giorni; l' ispettore generale sino a quindici giorni, il quale potrà pure infliggere la pena di una temporanea dimissione ai bassi officiali ed ai volontarî semplici del corpo, rendendone inteso l' eminentissimo cardinale commissario, cui rimane riservata una tale misura per coloro che sono rivestiti di grado superiore.

45. Qualora un volontario commetta una colpa criminale qualunque, questi verrà dietro rapporto dell' ispettore generale, immediatamente espulso dall' eminentissimo cardinal commissario.

Disposizioni generali.

46. Con apposite circolari ed istruzioni, si traccieranno le norme ulteriori per assicurare l' andamento regolare delle cose, in rapporto alla corrispondenza, al servigio, ed all' amministrazione.

47. Qualora un volontario non ami di continuare nel servigio, potrà ottenere il suo ritiro, previa dimanda da esibirsi nelle vie regolari, e viceversa potrà il governo escludere dal corpo un volontario qualunque, quando lo creda conveniente.

48. Con tale ordinamento de' volontarî pontificî nelle legazioni cessano immediatamente gli altri corpi ed istituzioni qualunque di uomini armati, non militari, ch' esistessero.

Visto ed approvato il presente regolamento.

Dal palazzo apostolico Bologna 1 giugno 1833.

Il cardinale commissario straordinario
U. P. card. SPINOLA.

CVII.

Regolamento pei lavori pubblici di acque e strade.

La Santità di Nostro Signore avendo presi in matura considerazione i regolamenti sulle opere pubbliche di acque e strade, ordinati col Motu-Proprio del suo glorioso antecessore Pio VII in data dei 23 ottobre 1817, e con altre successive disposizioni, ha trovato di doverv' introdurre un sistema più semplice ed economico e quindi coll' oracolo della sua viva voce, si è degnata graziosissimamente di prescrivere quanto siegue.

Della prefettura generale di acque e strade.

I.

La direzione ed amministrazione dei lavori pubblici di acque e strade che si fanno in tutto, o in parte con fondi somministrati dalla reverenda Camera Apostolica, è affidata ad una *prefettura generale di acque e strade* che risiederà nel locale della sacra congregazione delle acque.

II.

La prefettura generale è presieduta dall' eminentissimo prefetto della sacra congregazione delle acque, ed è composta di un prelato chierico di Camera col titolo di presidente, il quale presso la prefettura fa le veci, occorrendo, dell' eminentissimo prefetto; di monsignor segretario della sacra congregazione; del sopraintendente generale delle poste; di due consiglieri di conosciuta idoneità, e di un fiscale, tutti tre di nomina sovrana. Il fiscale ha voto consultivo.

III.

Le adunanze ordinarie si tengono presso l'eminentissimo prefetto una volta la settimana; straordinariamente poi quante volte sono da esso convocate. Tutti gli affari vi sono trattati e risoluti a maggioranza di voti. Nel caso di parità, il voto del cardinale prefetto ha la preponderanza.

IV.

La prefettura di acque e strade è sostituita alle direzioni centrali, che per le strade nazionali, pei lavori idraulici, per le strade urbane, e per gli acquedotti di Roma si stabilirono coi Motu-Proprî dei 23 ottobre 1817, dei 2 e 10 dicembre 1818. Essa riunisce in sè le attribuzioni di queste direzioni, le quali in conseguenza rimangono soppresse, ed i loro officî vengono concentrati in quello della prefettura.

V.

Tutti gli affari fanno centro nella Segreteria, la quale costituisce la prima divisione dell' officio; la seconda è formata dalla computisteria.

VI.

Il capo della Segreteria prende il nome di sotto-segretario. Egli assiste a tutte le sessioni, ne stende i verbali e tiene il registro delle risoluzioni; ha inoltre la direzione della corrispondenza, del protocollo e dell' archivio. Un capo contabile dirige la computisteria sotto la propria responsabilità, ed interviene alle sessioni, quando vi è chiamato per quegli schiarimenti che fossero necessarî.

Classificazione dei lavori pubblici di acque e strade.

VII.

I lavori dipendenti dalla prefettura generale si dividono in lavori di strade e di acque. La prima classe comprende quelli:

1.° Delle strade nazionali, ossiano postali di tutto lo Stato.
2.° Delle strade provinciali e comunali dell' Agro Romano.
3.° Delle strade urbane.

La seconda classe comprende:

1.° I lavori diretti a conservare la navigazione del Tevere ed il porto a canale di Fiumicino, prendendosi all' occorrenza gli opportuni concerti con monsignor tesoriere.
2.° La bonificazione pontina.
3.° I lavori idraulici provinciali, tanto dei

fiumi, quanto dei porti e canali di navigazione.
4.° Gli acquedotti di Roma.

VIII.

Le strade provinciali e comunali dell' Agro Romano, si ritengono a carico della reverenda Camera, fintantochè non sarà provveduto alla loro manutenzione con fondi determinati.

IX.

Similmente le spese pei lavori del circondario pontino continuano a sostenersi dalla reverenda Camera, fintantochè non si possa provvedervi secondo le massime preordinate dalla sa. me. di Papa Pio VI col Motu-Proprio dei 4 luglio 1788, e durante la continuazione di dette spese a carico camerale, sarà inteso monsignor tesoriere dei lavori che si andranno facendo. È però ne' doveri della prefettura generale di stabilire l' epoca della cessazione delle spese stesse, e di presentare con sollecitudine il progetto dei provvedimenti, che saranno a questo fine opportuni.

X.

Per la separata bonificazione delle terre situate fuori dei limiti del circondario pontino, qualora si voglia intraprenderla, si seguiranno le norme prescritte dal Motu-Proprio dei 23 ottobre 1817 al titolo – *Delle nuove opere per gli scoli e bonificazioni.*

Attribuzioni dei capi delle provincie sui lavori pubblici di acque e strade.

XI.

La vigilanza diretta e l' amministrazione dei lavori pubblici, sarà esercitata dai capi delle provincie e loro congregazioni governative, sotto la dipendenza della prefettura generale di acque e strade.

XII.

Questa assumerà la cura immediata delle strade urbane, degli acquedotti di Roma, della bonificazione pontina, dei lavori sul Tevere, e porto a canale di Fiumicino.

XIII.

La sopraintendenza all' illuminazione della città, ed alla nettezza delle strade di Roma e delle fonti pubbliche, sarà particolarmente affidata dal cardinale prefetto a monsignor presidente chierico di Camera, presso il quale i signori cavalieri maestri di strade, ed i signori cavalieri deputati agli acquedotti continueranno ad esercitare le loro incombenze edilizie.

XIV.

La commissione pel fiume Reno e suoi influenti, stabilita coll' articolo 165 del Motu-Proprio dei 23 ottobre 1817, cesserà coll' ultimo giorno del prossimo agosto, e le sue attribuzioni saranno allora unite a quelle delle legazioni rispettive, ciascuna delle quali avrà in cura la difesa degli argini e la tutela degli scoli situati nel proprio territorio. Il segretario attuale della commissione, un ingegnere ed un impiegato subalterno, a scelta dell' eminentissimo commissario straordinario, continueranno i loro servigî presso di lui per la trattazione degli affari arretrati, fino a che ciò sembri opportuno.

XV.

Se pei lavori nell' alveo, o negli argini dei fiumi di confine, o per altri lavori di mista interessenza, insorgesse questione fra l' una e l' altra provincia, la questione sarà decisa dalla prefettura generale. Non acquietandosi le parti alla decisione di essa, potranno ricorrere in grado di appello alla sacra congregazione delle acque, il cui giudizio sarà definitivo, quando sia conforme al precedente. Se le decisioni fossero difformi, si farà luogo ad una nuova proposizione della causa avanti la stessa sacra congregazione.

Del consiglio di arte, e degl' ingegneri.

XVI.

Il consiglio d' arte sotto l' immediata dipendenza della prefettura generale, è incaricato dell' esame dei preventivi e consuntivi de' lavori; dei piani di esecuzione; dei capitolati d' appalto; degli atti di collaudo, e di tutte le ispezioni e quesiti che gli sono rimessi dalla medesima, alla quale riferisce per iscritto il suo voto.

XVII.

Il consiglio d' arte dovrà pure prestarsi alle ispezioni e consulte relative ai lavori di strade provinciali e comunali, che gli fossero commesse dall' eminentissimo segretario per gli affari di Stato interni, che ne ha la superiore tutela, o da monsignor tesoriere per le fabbriche camerali, e pei porti di Civitavecchia, Ancona, Anzio, Goro e Cervia.

XVIII.

Gl' ingegneri sono incaricati sotto la propria responsabilità, del più esatto adempimento dei lavori che loro vengono commessi nella propria provincia e riparto. Ove sono più ingegneri, l' ingegnere in capo, o quello di maggior grado, controfirma tutti gli atti dei subalterni ed è per essi responsabile.

XIX.

Formano i piani di esecuzione dei lavori, li sorvegliano in tutta la loro condotta, ed al fine di ogni quadrimestre od anche più spesso secondo la natura dei lavori e le rate fissate nei contratti, n' eseguiscono personalmente ed alla presenza dell' appaltatore la misura, e lo stato di situazione di ciascun lavoro appaltato, e ne rilasciano all' appaltatore il certificato.

XX.

La misura dei materiali inservienti alla manutenzione delle strade, come pure la ricognizione delle qualità dei materiali approvisionati per le pubbliche costruzioni, è fatta dagl' ingegneri personalmente, senza che possano in verun caso commetterla agli assistenti.

XXI.

Ogni lavoro viene collaudato da un ingegnere estraneo a quello che l' ha diretto. Fannosi le collaudazioni dai membri del consiglio d' arte nella visita di turno, e ove ciò non si possa, l' ingegnere collaudatore è nominato dalla prefettura generale.

XXII.

Fra le ordinarie attribuzioni del corpo degli ingegneri non resta compresa la direzione dei lavori provinciali e comunali; sono però tenuti a prestarsi alle visite, ai collaudi ed alle consulte relative a detti lavori, quando siano loro commesse dalle congregazioni governative. Le spese forzose di dette visite rimborsabili dalle provincie e comuni, sono regolate a norma della tariffa stabilita dalla Segreteria di Stato sotto il 15 gennaio 1820.

XXIII.

Rimane fermo quanto si dispone dal Motu-Proprio del 23 ottobre 1817, sulle nomine ed avanzamenti degl' ingegneri, egualmente che sulla loro subordinazione e disciplina.

Disposizioni sulla condotta ed amministrazione de' lavori pubblici di acque e strade.

XXIV.

È mantenuto in vigore il prescritto nei Motu-Proprî dei 23 ottobre 1817 e dei 2 e 10 dicembre 1818, sulla concorrenza delle provincie e de' particolari alle spese dei lavori idraulici, e alle tasse per le strade ed acquedotti di Roma.

XXV.

Si richiama alla più stretta osservanza tutto ciò che fu ordinato nel citato Motu-Proprio del 1817, al titolo I. sezione IV., sulla proposizione, delibera, esecuzione e collaudazione delle opere pubbliche.

XXVI.

I piani d' esecuzione dei lavori d' ogni specie, inclusivamente quelli di manutenzione, le aggiudicazioni e collaudazioni di essi, vengono sottoposte all' autorità della prefettura generale, e convalidate dalla sua espressa approvazione.

XXVII.

La facoltà accordata all' articolo 39 del detto ultimo Motu-Proprio, di metter mano ai lavori in caso di urgenza, non può esercitarsi dagl' ingegneri senza il previo consenso del capo della provincia, e sua congregazione governativa, e limitatamente alla somma di scudi dugento, dovendosi pel di più giustificarne l' urgenza presso la prefettura generale, ed attenderne il suo assenso.

XXVIII.

Nulla s' intende d' innovare sulle disposizipni del Motu-Proprio dei 23 ottobre 1817 intorno alla presentazione dei conti preventivi quadrimestrali e consuntivi, e sulla spedizione delle ordinanze e dei certificati e mandati di pagamento. L' editto della Segreteria di Stato dei 21 novembre 1831, è mantenuto nel suo pieno vigore.

XXIX.

Approvato a termini di legge il preventivo delle spese di acque e strade, sarà cura del tesorierato di approntarne i fondi assegnati in dodicesimi anticipatamente per gl' impegni fissi mensili, e pel rimanente secondo le scadenze dei pagamenti, dietro dimanda della prefettura generale, ed a misura dei bisogni risultanti dai conti quadrimestrali nei limiti sempre del pre-

ventivo stesso. La prefettura ne spedirà di mano in mano le ordinanze ai capi di provincia.

XXX.

Traggono questi i mandati di pagamento in favore degli appaltatori, dei salariati, degli altri creditori qualunque dell' amministrazione d' appresso i certificati degl' ingegneri, salve quelle rettifiche che nella specialità dei casi si rendessero opportune. Detti certificati, ove trattisi di lavori, debbono avere in appoggio il relativo stato di situazione.

Delle questioni in materia di opere pubbliche di acque e strade.

XXXI.

È mantenuto in vigore il disposto dai Motu-Proprî della sa. me. di papa Pio VII, e dai successivi regolamenti sulla trattazione e decisione in via amministrativa delle questioni cogli appaltatori delle opere pubbliche, per la delibera ed esecuzione dei contratti, di quelle coi particolari per occupazione di suolo permanente o temporanea, in causa di lavori pubblici, delle altre sull' uso e sull' indennizzo delle cave dei materiali inservienti alle pubbliche costruzioni, e finalmente delle controversie tra i particolari interessati, ed i consorzî di acque e strade, o tra l' uno e l' altro consorzio.

XXXII.

Tali questioni vengono in prima istanza decise dalla rispettiva legazione o delegazione che pronuncia collegialmente colla congregazione governativa. L' appello è devoluto alla prefettura generale che giudica anch' essa collegialmente. Se le decisioni sono difformi, si fa luogo a portare l' istanza innanzi la sacra congregazione delle acque, il di cui giudicato è definitivo.

XXXIII.

Le questioni ch' emergessero sui lavori dei quali la cura immediata è presso la prefettura, come all' articolo XII, sono in prima istanza decise dalla prefettura stessa; in seconda dalla sacra congregazione delle acque, il cui giudizio sarà definitivo quando sia conforme al precedente. Se le decisioni fossero difformi, si farà luogo ad una nuova proposizione della causa, ne' modi stabiliti dall' articolo XV.

Disposizioni generali e misure transitorie.

XXXIV.

La prefettura generale disporrà perchè sia compilato l' esatto elenco con la descrizione statistica delle strade, dei porti, dei canali, delle arginature dei fiumi e d' ogni altra opera da essa dipendente, rilevandovi precisamente il loro stato di conservazione; tale descrizione sarà quindi conservata, perchè consti dello stato presente delle costruzioni a carico dell' erario, e possa confrontarsi nell' avvenire.

XXXV.

La prefettura medesima entro due mesi dalla sua istallazione, dovrà proporre le riforme e modificazioni che convenisse fare nella pianta attuale del corpo degl' ingegneri, onde conformarla alla limitazione degli officî ordinata col presente regolamento. Essa proporrà in pari tempo la riforma della tabella degl' indennizzi fissi, assegnati agl' ingegneri per le spese di viaggi, e per quelle d' officio.

XXXVI.

La prefettura generale proporrà similmente un nuovo regolamento per l' impiego subalterno degli assistenti e dei custodi, ad effetto di limitarne il numero al preciso bisogno, e di renderne più utile e meno dispendioso il servigio.

XXXVII.

La prefettura di acque e strade entrerà nell' esercizio delle sue funzioni col giorno 20 del corrente giugno.

XXXVIII.

Le attuali direzioni centrali ed il tesorierato pei lavori idraulici che cessano d' appartenergli, consegneranno alla prefettura con regolari inventarî le mappe, le perizie, i contratti e tutte le altre carte e scritture relative alla loro gestione. Entro il mese di agosto, la commissione del Reno consegnerà il proprio archivio alla legazione di Bologna, da cui saranno passate a quella di Ferrara e di Ravenna, le carte ed atti che risguardassero i rispettivi territorî.

XXXIX.

I lavori in corso di grosse riparazioni e nuovi nelle strade provinciali, continueranno ad essere diretti fino al loro compimento e collaudo dagli attuali ingegneri del corpo, per esser quindi consegnati a quelli destinati per le provincie. Le strade in appalto di manutenzione saranno consegnate egualmente, tosto che il capo della provincia ne darà l' ordine.

XL.

I dubbî, le difficoltà e le questioni impreviste che potessero insorgere sull' attivazione ed esecuzione del presente regolamento, saranno risolute con decisione sovrana per mezzo della Segreteria per gli affari di Stato interni.

Dalla Segreteria per gli affari di Stato interni li 8 giugno 1833.

A. D. card. Gamberini.

CVIII.

Dichiarazioni intorno alle tasse marittime da pagarsi nei porti pontificî dai legni Inglesi e Lucchesi.

NOTIFICAZIONE

Pier Francesco per la misericordia di Dio, vescovo di Porto, s. Rufina e Civitavecchia card. Galleffi della S. R. C. camerlengo.

Avendo il reale governo del regno unito della Gran Brettagna fatto constare che i legni pontificî sono ammessi in forza delle leggi a pagare in quei porti le stesse tasse marittime che pagano i legni nazionali, o sieno essi carichi di generi prodotti nello Stato, o vacanti; ed essendosi compiaciuto il ducale governo di Lucca, di decretare che i legni pontificî saranno d' ora in poi ammessi nei luoghi marittimi di quel ducato allo stesso pagamento delle tasse marittime che pagano ne' porti del gran ducato di Toscana, la Santità di Nostro Signore Gregorio Papa XVI felicemente regnante, deliberata e ferma di trattare i legni esteri con perfetta reciprocanza ci ha ordinato di prescrivere e pubblicare, siccome noi per l' officio di camerlengato prescriviamo e pubblichiamo le cose seguenti.

Art. 1. L' art. 2 della nostra notificazione dei 28 febbraio del corrente anno è applicabile ai legni inglesi, i quali approdino nei porti pontificî, o sieno essi carichi dei prodotti del proprio loro suolo, o sieno vacanti, e il di più delle tasse marittime percette sui legni vacanti dal dì della pubblicazione della summentovata nostra notificazione in poi sarà restituito.

2. L' art. 3 della suddetta nostra notificazione, sarà applicabile d' ora in poi ai legni del ducato di Lucca.

La direzione generale delle dogane, e gl' ispettori e luogotenenti dei porti, sono incaricati dell' esecuzione della presente legge per la parte che spetta a ciascuno di essi.

Data in Camera Apostolica li 26 giugno 1833.

P. F. card. Galleffi
Camerlengo di S. R. C.

G. Groppelli
Uditore.

CIX.

Ordine circolare col quale si prescrive il metodo da osservarsi negli appalti de' lavori di acque e strade.

Avendo la sacra Congregazione delle acque riconosciuto dall' esperienza i molteplici abusi e danni che derivano dal metodo che si tiene nell' aggiudicazione dei lavori d' appaltarsi, è venuta nella determinazione di emettere, e richiamare in vigore alcune disposizioni sulla pubblicazione degli avvisi da farsi, ond' ottenere la maggior concorrenza possibile di offerenti.

In qualunque lavoro pertanto, e di qualunque specie esso sia fissato di darlo per appalto, e compilato che ne sia il piano di esecuzione a seconda degli articoli 43, 184 del Motu-Proprio 23 ottobre 1817, ed approvato che sarà dalla superiorità, si procederà mediante l' esperimento della licitazione.

Affinchè l' esperimento suddetto proceda regolarmente, dovrassi d' ora innanzi pubblicare con notificazione a stampa, non solo in tutta la provincia a cui appartiene il lavoro da appaltarsi ed eseguirsi, ma inoltre nelle limitrofe provincie e loro dipendenze.

Di queste notificazioni se ne manderanno immancabilmente alcune copie a questo dicastero superiore.

Tutte le rappresentanze governative dei luoghi ove verranno affisse le notificazioni suddette, dovranno mandare al capo di provincia ove debbe eseguirsi il lavoro, un certificato dei rispettivi cursori comprovante l' affissione delle medesime in numero almeno di 10, e nei luoghi i più frequentati.

Evitate così tutte le brighe, e tolti nel medesimo tempo i cattivi effetti di una gara inconsiderata, ognuno potrà concorrere all' intrapresa con cognizione di causa dovendo il piano di esecuzione esser esposto a pubblica vista, come prescrive l' articolo 3 del capitolato generale per l' appalto dei lavori che si richiama in tutte le sue parti alla piena osservanza.

Nelle notificazioni medesime verrà fissato un congruo tempo onde pervengano le offerte in schedole chiuse, le quali scorso il tempo prefisso, si apriranno in una sessione della congregazione governativa presente l' ingegnere in capo, per dare il suo sentimento sulle offerte ed offerenti.

Con un secondo avviso parimenti stampato ed affisso come sopra, si pubblicherà l' offerta che sarà stata giudicata più vantaggiosa per riceverne delle altre che siano migliori almeno della vigesima senza l' ammissione di sesta; e quindi si verrà entro il tempo prefisso nell' avviso all' apertura delle seconde schedole, ed all' aggiudicazione del lavoro a forma del-

l' articolo 12, istruzioni sulla contabilità dei 22 aprile 1819 e secondo il modello num. 5, quale aggiudicazione però non diverrà definitiva, se non dopo che avrà ricevuto la suprema approvazione.

Sarà pertanto dovere dei signori ingegneri di presentare d' ora innanzi più sollecitamente alla superiorità i piani di esecuzione, onde avere un tempo giusto all' adempimento delle prescrizioni suddette.

Dato dalla nostra solita residenza li 13 luglio 1833.

A. card. Rivarola prefetto.

F. Massimo *segretario.*

CX.

Comunicazione circolare ai presidi delle provincie delle massime stabilite intorno agli indennizzi reclamati dalle diverse comuni, per le spese sostenute all' occasione degli avvenimenti del 1831.

Le disgraziate e lagrimevoli vicissitudini che travagliarono lo Stato Pontificio nel 1831, portarono lo squilibrio nell' economia di parecchie provincie e singolarmente in quella dei comuni. La causa principale fu il passaggio delle orde dei ribelli che s' avanzarono quasi sotto le mura di Roma, per metterla in iscompiglio, e susseguentemente la sopraggiunta delle armi ausiliarie Austriache, le quali chiamate da Nostro Signore tolsero l' anarchia e ristabilirono il legittimo governo. Ora poichè le circostanze di siffatti stipendi occasionati dai fornimenti occorsi variano notabilmente, la Santità di Nostro Signore mi ha ordinato, che esposti i differenti casi di quelle somme versate, vi apponga i convenuti rischiaramenti e le risoluzioni talchè considerando ogni preside il suo, prenda anche la risposta che vi troverà acconcia e relativa.

I. Si dimanda all' erario pontificio da alcune comuni la rifusione delle spese sostenute per vettovaglie, foraggi, caserme, vestiario, e tutt' altro provveduto alle orde ribelli che nel 1831, armate e baldanzose stanziarono o transitarono per molti territorii dello Stato.

II. Si chiede da alcuni particolari un abbono per le somministrazioni fatte ai menzionati ribelli, dietro ordini ricevuti dalle comuni medesime nelle forme governative.

III. Si dimanda da altri particolari il reintegro dei danni recati dall' azione e volontà diretta dei rivoltosi, che con minaccie o prepotenze smungevano chi incontravano.

IV. Si ripetono da altre comuni i rimborsi di razioni, di foraggi e soldo passato a dei carabinieri nei giorni anteriori alla rivolta; e v' è stato l' appaltatore del bagno di Spoleto, che richiede il pagamento del vitto somministrato nei giorni della ribellione ai detenuti a lui affidati colà.

V. Altre comuni affacciano crediti per aver apprestato viveri, alloggi, foraggi, trasporti, caserme alle orde dei rivoltosi ch' erano state già disciolte, che aveano depositato le armi, e che furono munite in Foligno di fogli di via da un commissario che presiedè al loro discioglimento, e che rilasciò loro ordini per somministrazioni di viveri e per i trasporti.

VI. Nuove comuni richiedono compensi ed abboni per quella parte di spese sostenute da esse, all' occasione che nel 1831 le truppe Austriache tragittarono con marcia veloce e numerosa per i loro territori, per le quali spese o non ottennero boni, o ne ottennero degl' irregolari che furono quindi rifiutati nella liquidazione eseguita dal tesorierato.

Premessa la massima inconcussa di pubblico diritto e l' usanza seguita da tutte le nazioni, che i danni cagionati da casi fortuiti fra quali si annoverano le grandini, le inondazioni, i terremoti, le pesti, le guerre, sono da caricarsi alle comuni ed ai territorî che sostennero il flagello; e che le nazioni tutte d' Europa riconoscono che i tributi ordinarî, i quali si pagano all' erario non tengono veruna correspettività colle spese prodotte da infortunî straordinarî.

Riguardata la notissima Bolla di Sisto V. del 1 luglio 1585 che incomincia – *Hoc nostri pontificatus initio,* e che riferisce la mente dei predecessori di lui, Paolo II., Sisto IV., Innocenzo VIII., Alessandro VI., Giulio II., Leone X., e s. Pio V. sopra il ricetto dei facinorosi e ribelli.

Considerate poscia in maniera speciale le teorie e le disposizioni contenute nel celebre chirografo della sa. me. di Pio VI. del 7 agosto 1776 diretto al tesoriere di quel tempo monsignor Pallotta, ove si chiarirono e si svilupparono due questioni uguali alle presenti suaccennate, cioè del principio in genere sulle spese nei casi fortuiti, e del mantenimento in ispecie dei soldati nei casi medesimi straordinarî.

La Santità di Nostro Signore per le citate prescrizioni di legge e di avvalorata consuetudine nei dominî della Chiesa, si è degnata ordinarmi, che nel suo nome sovrano tracci nel presente dispaccio le disposizioni che sieguono rispondenti alle allegate dimande.

Al I. che si oppone al pubblico diritto ed alla giustizia, che sieno sopportate dal pontificio erario le spese di vettovaglie, di foraggi ec., e di tutt' altro che nel 1831 fu occasionato dalle orde ribelli in molte comuni, cui incom-

beva obbligo strettissimo di difendersi; e perciò resta definito che nel caso dell' art. I. non v' è azione alcuna contro il tesoro del governo.

II. Ai particolari cittadini che per ordini scritti dei comuni fecero somministrazioni ai ribelli, si serbano le facoltà di presentare ai relativi consigli comunali i proprî conti, affinchè dietro l' esame degli ordini ricevuti da questi, e la realtà delle somministrazioni fatte percepiscano il reintegro che si ripartirà con gravezze sul comune, giusta la massima che *unus civium prae altero gravari non debet.* Infatti il danno sofferto da essi particolari avrebbe toccato tutti, se non vi erano quei versamenti imposti dal comune. Debbe dunque a tutti essere ripartito.

III. L' invasione dei rivoltosi si considera come caso fortuito che non dà azione contro chicchessia. Se invero il governo concedesse direttamente o comandasse alle comuni il rimborso dei danni sofferti per accidente, darebbe un pericolosissimo esempio, e quasi un' ansa al sacco e al disordine, fomentando chi sa quali private vendette, e farebbe cessare a pro dei danneggiati l' azione civile e criminale che loro compete contro i danneggianti.

IV. Si considerano liquidabili a carico della Camera le partite di lieve entità, derivanti dagli anticipi fatti da poche comuni di foraggio e soldo ad alcuni carabinieri innanzi la rivolta, e del pari quelle dell' appaltatore del bagno in Spoleto relative al mantenimento dei detenuti nel bagno medesimo, con che provino la regolarità della spesa da giudicarsi sulle norme prestabilite dal pontificio governo.

V. Benchè non si possa con precisione definire l' autorità del commissario, che rilasciò in Foligno i fogli di via a quei ribelli che disciolti tornavano alle proprie destinazioni, poichè non si hanno sott' occhio i fogli stessi per pesare l' espressione degli ordini di somministrare viveri, nulladimeno quando sia certo che tali ordini partirono da un' autorità che sia riconosciuta la legalità della loro firma, e delle appostevi sottoscrizioni, e che i comuni ai quali erano i detti fogli indirizzati non potevano rifiutarvisi; conciossiachè sia evidente che dallo scioglimento degli stormi ribelli le provincie in cui passarono reduci senz' armi, restarono libere da gravi calamità sovrastanti, ragion vuole che adempito alle accennate cautele, sia dalle congregazioni governative liquidata al suo giusto la spesa in discorso, e si comparta sopra tutta la provincia rispettiva, cui appartengono le comuni reclamanti.

VI. Monsignor tesoriere ha giustamente fatto liquidare e sostenuto le spese risultanti da' boni, e dalle contabilità regolari liquidate a termini del voto fiscale dei 22 novembre 1832, occasionate dalla presenza e passaggio delle truppe Austriache chiamate dalla Santità di Nostro Signore, delle quali spese a termini delle succitate leggi, potrà sempre la Camera Apostolica rimborsarsi con istraordinarie gabelle da gravitare sopra tutto lo Stato.

Si stabilisce egualmente che le spese di lumi, casermaggio, e di tutt' altro che abbisognò nel passaggio di truppe e che si fornì dai comuni, rimangano ad esclusivo carico di questi. In ultimo si avverte che i boni e le contabilità di questa categoria quando siano esclusi, perchè mancanti di alcune formalità dalla liquidazione, si restituiscano alle comuni che li richieggono; però le spese risultanti dai boni medesimi e dalle contabilità, dopo averne provata la realtà e verità, non che le altre spese occorse per trattamenti dati ad ufficiali Austriaci, siano equitativamente liquidate e ripartite in sei rate, e se ne sopporti il pagamento da quelle provincie da cui dipendono le comuni reclamanti.

Se vi fossero dei casi specifici ch' esigessero parziale e novella risposta, potranno essere chiaramente descritti, ed io mi farò un dovere di soddisfarvi con risentire l' oracolo sovrano.

V. S. Illma parteciperà a chi lo chieda, o a chi ne faccia d' uopo, queste perentorie decisioni.

Roma 14 agosto 1833.

A. D. card. GAMBERINI.

CXI.

Pubblicazione delle norme e dei metodi da osservarsi nel pagamento della tassa addetta alla polizia delle strade di Roma.

NOTIFICAZIONE

Giacomo Brignole arcivescovo di Nazianzo, della Santità di Nostro Signore e sua R. C. A. tesoriere generale.

La tassa addetta alla polizia delle strade di Roma a carico dei possessori de' cavalli e muli tanto di lusso, ossia di proprio uso, quanto di vettura, che secondo l' art. 7 dell' editto della Segreteria di Stato dei 4 ottobre 1823, si esige tuttora dalla reverenda Camera per via di amministrazione; essendo stata definitivamente concessa in appalto per un novennio al signor conte Giuseppe Giraud, e dovendo detto appalto avere principio col primo del prossimo mese di settembre, fattane relazione alla Santità di Nostro Signore ci ha coll' oracolo della Sua viva voce imposto non solo di richiamare all' esatta osservanza le norme e i metodi già in vigore pel pagamento di detta tassa, ma di aggiungere le opportune dichiarazioni e modificazioni, onde renderne la percezione più precisa e più facile, non che meno gravosa per

i contribuenti. In adempimento pertanto dei sovrani comandi prescriviamo ed ordiniamo quanto siegue:

Art. 1. La tassa da pagarsi indistintamente per ogni cavallo o mulo, sarà di baiocchi 50 per ogni mese.

2. Saranno soggetti alla tassa tanto li cavalli e muli denominati di lusso, vale a dire di proprio uso, quanto quelli di vettura qualora ritengansi in Roma, o nelle sue adiacenze nella periferia di due miglia da ciascheduna parte della città.

3. Ogni proprietario o detentore de' cavalli o muli siano di lusso, o vettura stanziati in Roma e sue adiacenze come sopra, dovrà nuovamente darne esatta e fedele assegna all' officio dell' appaltatore, nel termine di giorni quindici a cominciare dal 1 fino a tutto il 15 del prossimo mese di settembre.

4. Le assegne dovranno essere sottoscritte dal proprietario o suo legittimo rappresentante, ed indicanti il domicilio dell' assegnante; esse saranno valide per tutto il tempo che sarà dichiarato nel darle, non potranno però darsi per tempo minore di un trimestre, ancorchè questo non si esaurisse, e qualora non venga espressamente dichiarato in contrario s' intenderà che il tempo sia progressivo di trimestre in trimestre, finchè non venga formalmente fatta la disdetta.

5. Le disdette non saranno valide, se non saranno firmate dal proprietario o suo rappresentante, e se non sarà intieramente saldata la tassa scaduta.

6. Nell' atto dell' assegna i proprietarî, o detentori de' cavalli o muli, dovranno pagare la tassa di un trimestre anticipato, e così proseguire di trimestre in trimestre anticipatamente. I vetturini potranno pagare la tassa anticipata per un solo mese, e così di mese in mese progressivamente. I vetturini dei paesi circonvicini che tengono stalla fissa in Roma, saranno risguardati com' effettivamente in essa stanziati, e perciò soggetti a tutto quello che viene ordinato per i vetturini romani.

7. I cavalli o muli che appartengono a vetturini, o conduttori di ogni specie di vetture provenienti dall' estero, o dallo Stato il terzo giorno dopo il loro arrivo, non compreso quello in cui sono giunti, saranno risguardati come stanziati in Roma, e perciò i suddetti vetturini o conduttori, non più tardi del quarto giorno, dovranno darne assegna nel suddetto officio, pagando la tassa di un mese anticipato, ancorchè non si trattenessero un mese intiero, e così di mese in mese progressivamente per tutto il tempo che resteranno in Roma.

8. In quanto ai cavalli e muli non di vettura, ma di proprietà e proprio uso de' forestieri tanto esteri che statisti, non saranno risguardati come stanziati in Roma, che otto giorni dopo quello del loro arrivo, spirati i quali anche i suddetti forestieri saranno obbligati darne l' assegna, e pagare la tassa in tutto e per tutto come viene prescritto nel precedente articolo per i vetturini, o conduttori esteri.

9. Essendosi riconosciuto troppo gravoso l' obbligare i locandieri, osti ed albergatori, non solo a denunziare e dare l' assegna delle vetture presso di loro alloggiate, ma ad essere obbligati in *solidum* con i vetturini per le tasse e multe da queste dovute, d' ora innanzi rimangono essi esonerati da tale responsabilità, e viene perciò abolito l' articolo quinto della notificazione del 28 dicembre 1826, ed invece ogni forestiere tanto estero che dello Stato, proprietario o conduttore di cavalli o muli, giungendo in Roma, riceverà alla porta una bolletta ove sarà indicato il giorno fino al quale potrà trattenersi, senz' essere obbligato al pagamento della tassa; spirato il detto giorno sarà esso tenuto a dare l' assegna, e pagare la tassa cambiando la bolletta avuta all' ingresso con la ricevuta del fatto pagamento. Nell' atto dell' effettiva partenza, secondo l' epoca in cui questa accadrà, dovrà presentare la stessa bolletta rilasciatagli all' arrivo, o la ricevuta della tassa pagata, in difetto della quale gli sarà impedito di partire senz' avere prima soddisfatto il suo debito per tassa e multa per non aver dato l' assegna, come all' articolo 4 della notificazione 28 dicembre 1826.

10. I forestieri tanto proprietarî de' cavalli o muli, che i vetturini menzionati nei precedenti articoli, quando partano dopo pagata la tassa di un mese da decorrere, se torneranno prima che il mese sia compiuto, non saranno tenuti a pagare nuova tassa sino al termine del mese.

11. Saranno esenti dal pagamento della tassa tutti quei cavalli o muli, che servono al commercio giornaliero della capitale, ed ai trasporti dei generi dall' Agro Romano e dalle provincie dello Stato.

12. I cavalli o muli che promiscuamente si fanno servire dai mercanti di campagna, e da qualsivoglia altra persona ai trasporti ed al lusso (ossia proprio uso), saranno soggetti alla metà della tassa.

13. I mercanti di campagna non godranno del beneficio della metà della tassa che per quattro cavalli. Per gli altri che ritenessero saranno soggetti alla tassa intiera.

14. Saranno egualmente soggetti al pagamento dell' intiera tassa senz' eccezione quei cavalli o muli che si ritengono per farli domare, addestrare, o curare da malattia, non potendo in questi verificarsi l' uso promiscuo.

15. Potendosi verificare in qualche modo l' uso promiscuo rapporto alli cavalli delle vetture stanziate in Roma, i vetturini godranno

il bonifico di un mese sopra la tassa di un anno, per quei cavalli che avranno ritenuto per l' anno consecutivo.

16. Chiunque non avrà data l' assegna, o l' avrà data mancante o meno fedele, sarà considerato in frode, e soggiacerà alla perdita dei cavalli, ed al pagamento del quadruplo della tassa di un anno, secondo la sopraccitata notificazione dei 28 dicembre 1826, ed il profitto cederà in favore dell' appaltatore.

17. Nessun proprietario o detentore de' cavalli o muli, potrà impedire all' ispettore dell' appaltatore di verificare le assegne in qualunque luogo detti cavalli o muli si ritengano, altrimenti (sopra processo verbale compilato dallo stesso ispettore alla presenza di due testimoni che lo firmeranno insieme all' ispettore anzidetto), incorrerà nelle multe per la metà di quelle che s' incorrono da chi defrauda la tassa.

18. Chiunque mancherà al pagamento della tassa, o incorrerà in multe, sarà soggetto alla mano regia che l' appaltatore intimerà e spedirà nelle forme fiscali, come si è finora prattica to a nome della reverenda Camera Apostolica.

19. Le convenzioni e concordati, finora per il pagamento delle tasse in avvenire sebbene formate dall' attuale amministratore, non avranno più vigore se non se per quell' epoca di tempo, per cui fosse stato effettivamente anticipato il pagamento, salvo di rinnovarle coll' appaltatore se così al medesimo piacerà.

Dato in Roma questo dì 30 agosto 1833.

G. arcivescovo di NAZIANZO
tesoriere generale.

Angelo M. Vannini
commissario gen. della R. C. A.

CXII.

Nuove disposizioni intorno alle cattedre nelle università, all' ammissione agli studî, ed alla collazione delle lauree e de' gradi accademici.

§ 1.

Delle cattedre nelle università.

Art. 1. Le cattedre di filosofia elementare, cioè la logica, la metafisica, l' etica, e gli elementi di algebra e geometria, non saranno annoverate fra le cattedre delle università. Questi studî si faranno da ciascuno nella propria provincia sotto la direzione di maestri, i quali abbiano ottenuto la necessaria approvazione della s. Congregazione degli studî.

2. Le cattedre d' istituzioni civili, canoniche e criminali, continueranno a far parte delle università. Saranno però ammessi in tali scuole i soli studenti nativi della città e provincia cui l' università appartiene; tutti gli altri dovranno far questi studî nella propria città o provincia, sotto maestri approvati dalla stessa s. Congregazione.

3. Le altre cattedre delle università si dovranno frequentare da tutti quelli che aspirano alle lauree ed ai gradi accademici, com'è prescritto dalla bolla – *Quod divina sapientia* – e dalle ordinazioni degli studî; ma fino a nuova disposizione resteranno le cattedre suddette in luoghi separati, siccome fu ordinato col decreto del 1 ottobre dell' anno 1831.

§ 2.

Dell' ammissione agli studî delle università.

4. Niuno sarà ammesso alle università, qualunque sia lo studio cui vuole applicarsi.

I. Se non abbia compito l' anno diciottesimo di sua età, da comprovarsi colla fede del battesimo.

II. Se non giustifichi legalmente di avere o dall' asse paterno, o da altra parte tanto di rendita, con che possa compiere il corso degli studî. Chi vorrà compierlo nelle università di Roma o di Bologna, dovrà avere almeno scudi dodici al mese. Per gli studenti nelle altre università, il *minimum* sarà fissato dai reverendissimi cancellieri secondo la loro prudenza.

III. Se non abiti con persona di conosciuta probità, la quale assuma l' obbligazione di avvisare l' arci-cancelliere o il cancelliere nel caso che il giovane tenga una condotta riprovevole, o vada ad abitare altrove.

IV. Se col certificato politico e colla fedina criminale non provi d' essere scevro, non solo da delitto di ribellione, ma eziandio di non averne dato alcun motivo di sospetto, e di non essere stato giammai inquisito per delitti comuni. Lo stesso certificato politico e la fedina criminale, si dovranno presentare ogni volta che si dimandi alcun grado accademico.

V. Se finalmente non abbia conseguito il baccalaureato di filosofia in qualche università. Quelli che hanno conseguito questo grado accademico in forza dell' art. 154 della costituzione – *Quod divina sapientia* – sono esentati dall' esame di ammissione.

§ 3.

Dell' ammissione agli studî di filosofia elementare, e delle istituzioni dell' una e dell' altra legge fuori delle università.

5. Niuno sarà ammesso agli studî elementari di filosofia, se non sia stato approvato dal pro-

prio vescovo o suo delegato, e dai deputati delle pubbliche scuole.

6. Non si concederà tale approvazione a quei giovani, i quali non abbiano dato saggio di loro probità nel tenor di vita e nel costume, e che non siano bene istruiti nella lingua latina e nelle belle lettere; al qual effetto saranno esaminati da tre professori.

7. I vescovi e i deputati delle pubbliche scuole, non ammetteranno alcun giovane agli studi delle istituzioni dell' una e dell' altra legge, il quale sia privo del certificato politico e della fedina criminale, e non abbia già conseguito il baccalaureato di filosofia.

§ 4.

Delle lauree e de' gradi accademici.

8. Niuna università potrà conferire lauree, matricole, nè altro grado accademico a quelli che sono di Stato estero, eccettuati i collegiali che vengono per ragione di studio ne' collegî della loro nazione. Ma le lauree, ed i gradi accademici in teologia e nelle scienze sacre, potranno esser conferiti a tutti indistintamente, purchè si osservino le condizioni prescritte dalla bolla – *Quod divina sapientia* –.

9. Non sarà nel tempo avvenire permesso ad alcuno l' esercizio delle professioni ed arti liberali nello Stato Pontificio, il quale abbia ricevuto la laurea e la matricola dalle università di Stato estero.

10. A tutti que' giovani che nel tempo stabilito dalla legge, o non dimanderanno d' essere insigniti de' gradi accademici, o non gli avranno conseguiti, non si computerà quell' anno nel corso de' loro studî.

11. Non si avranno per valide le lauree ed i gradi accademici che siano stati conferiti senza osservare pienamente tutto ciò ch' è prescritto ne' titoli 17, 20 e 21 della bolla – *Quod divina sapientia* – e nelle ordinazioni degli studî.

§ 5.

De' professori, e de' maestri pubblici e privati.

12. Nella elezione de' professori sarà esattamente osservata la costituzione – *Quod divina sapientia* – ed appena vacherà una qualche cattedra, gli arci–cancellieri e cancellieri, non tarderanno ad intimare il concorso, eccettuato il caso contemplato dall' art. 70 della detta costituzione; del che renderanno intesa la s. Congregazione degli studî, e ne aspetteranno le sue risoluzioni.

13. I professori delle università allorchè siano impediti dall' insegnare, deputeranno un soggetto laureato in quella facoltà, abile, ed abbastanza cognito che faccia le loro veci. Questi dovrà essere approvato dall' arci–cancelliere o dal cancelliere. Non vi saranno in avvenire professori sostituti.

14. I maestri comunali non saranno confermati senza intelligenza della s. Congregazione.

15. Chiunque farà scuola privata senza la necessaria licenza, sarà punito a forma del regolamento pubblicato il dì 26 settembre 1825. Le curie vescovili invocheranno se farà d'uopo, l' autorità politica.

Dato dalla s. Congregazione degli studî il dì 2 settembre 1833.

D. Placido card. Zurla
Prefetto.

G. arcivescovo di Efeso
Segretario.

CXIII.

Disposizioni sulle dichiarazioni di proprietà per le nuove invenzioni e scoperte in fatto di arti e di agricoltura.

EDITTO

Pier Francesco per la misericordia di Dio, vescovo di Porto, s. Rufina e Civitavecchia card. Galleffi della S. R. C. camerlengo.

Qugli uomini benemeriti che impiegano gli ingegni e l' industria loro nello scuoprire ignoti prodotti naturali, e nell' inventare o migliorare, o introdurre nuovi generi di coltivazioni o di arti, o nuovi metodi nell' usarne, meritano che i frutti delle speculazioni e ritrovati loro siano colla debita proporzione guarentiti al pari di quelli che appartengono alle scienze, alle lettere e alle arti belle. Che però avendo noi col nostro editto del 23 settembre 1826, provveduto a sufficienza alla guarentigia delle proprietà delle opere scientifiche e letterarie, ci siamo recati a dovere di rivolgere le nostre cure a guarentire egualmente la proprietà delle opere che risguardano i progressi dell' agricoltura e delle arti, con un metodo più sicuro e spedito che il pratticato finora nella concessione di speciali privativi privilegî. Ed avendo noi sottomessa la cosa alla considerazione ed approvazione della Santità di Nostro Signore Papa Gregorio XVI felicemente regnante, si è ella degnata di ordinarci, siccome per oracolo della stessa Santità Sua, e per autorità del nostro officio di camerlengato facciamo, di pubblicare le seguenti disposizioni.

Art. 1. A chiunque o suddito pontificio o estero che scuoprirà un prodotto naturale, o

troverà, o introdurrà nello Stato un nuovo genere importante di estesa coltivazione campestre, o una nuova arte utile non conosciuta, o non ancora in esso messa in prattica, o un nuovo utile metodo in fatto di una coltivazione, o di un' arte già introdotta, o un qualche utile miglioramento negli stessi metodi già prat-ticati, sarà quindi innanzi guarentito il diritto esclusivo di proprietà pel tempo e secondo le norme che verranno nei seguenti articoli stabilite.

2. Per quelli che scuopriranno un nuovo prodotto naturale, o inventeranno, o introdurranno nello Stato un nuovo genere importante di arti o di estesa coltivazione campestre, e per quelli che troveranno un nuovo metodo nell' esercitarle, o un qualche sconosciuto miglioramento utile nel metodo stesso già noto, la guarentigia del diritto esclusivo di proprietà, si estenderà ad un tempo non minore di anni cinque e non maggiore di quindici.

3. Per quelli che introdurranno nello Stato nuovi metodi o miglioramenti utili non ancora usati da alcuno nell' agricoltura e nelle arti, de' quali abbiano ottenuto da altro governo patente di privilegio esclusivo, la suindicata guarentigia sarà limitata a quel tempo che sarà per durare nello Stato, ove l' hanno dapprima ottenuta.

4. Per quelli finalmente che introdurranno nello Stato nuovi metodi o miglioramenti utili in fatto di agricoltura e di arti, già noti a tutti per le pubbliche stampe, la guarentigia del diritto esclusivo è determinata ad un tempo non minore di anni tre e non maggiore di anni sei.

5. L' importanza dell' invenzione del nuovo metodo, o del miglioramento di esso, la maggiore o minore quantità del capitale necessario a metterli in prattica, e il più o men lucroso vantaggio che probabilmente si potrà ritrarre dal privilegio, serviranno di norma per fissarne la concessione a maggiore o minore durata, e se debba concedersi un diritto esclusivo da estendersi a tutto lo Stato, o ad una sola parte di esso.

6. Coloro ai quali sarà guarentito il diritto esclusivo indicato di sopra per un tempo minore di anni quindici, o rispettivamente di anni sei, potranno ottenere una proroga proporzionata di durazione, qualora consiglino a ciò fare o notabili imprevisti danni da loro sofferti e verificati, o ragioni di pubblica utilità.

7. Chi vorrà conseguire la sopraddetta guarentigia, dovrà presentare a noi per Roma direttamente, e per le legazioni, Comarca di Roma, e delegazioni per mezzo degli eminentissimi cardinali legati, e prelati presidente e delegati, una supplica nella quale sia espressa la determinata qualità della scoperta, dell' invenzione, del metodo, o miglioramento pel quale si dimanda, e l' utilità che può derivarne allo Stato, e se v' abbia cosa, la quale possa compromettere la salute pubblica e gl' interessi altrui.

8. La supplica prescritta nell' articolo precedente, sarà altresì accompagnata in duplicato da una descrizione della scoperta, o dell' invenzione, o del metodo, o miglioramento proposti, così chiara, intera ed esatta da potere esser posta in prattica da qualunque coltivatore o artista, con i piani, disegni, spaccati, modelli o campioni che sieno a tal uopo necessarî; e tanto la descrizione che i disegni ec. in duplicato saranno muniti internamente della sottoscrizione del ricorrente, e al di fuori del suo sigillo particolare della data del giorno in cui verranno presentati, e della generica indicazione dell' oggetto per cui si supplica.

9. La data del giorno segnata al di fuori della descrizione e annessi oggetti contrassegnati dall' autorità locale, a cui verranno presentati (la quale non potrà nè negare, nè ritardare cosiffatta contrassegnazione), fisserà la anteriorità della scoperta o invenzione, o nuovo metodo, o miglioramento.

10. Determinato il tempo maggiore o minore della concessione richiesta a norma dell' art. 5, verrà al ricorrente da noi rilasciata la relativa dichiarazione in guarentigia della proprietà, la quale officialmente sarà resa nota al pubblico nel diario di Roma, e datane partecipazione agli eminentissimi cardinali legati e prelati presidente della Comarca e delegati.

11. Una siffatta dichiarazione farà fede in giudizio, sì dell' atto della concessione data del diritto esclusivo di proprietà che dell' epoca in cui si è ottenuto; ma non farà fede nè del merito, nè dell' utilità della cosa, nè darà alcuna garanzia di proprietà a chiunque non avesse la priorità nella scoperta, invenzione, introduzione o novità di metodo o di miglioramento, o non avesse diritto di acquistarla per qualunque altro titolo contenuto negli articoli precedenti.

12. Chi per titolo di priorità od altro già indicato volesse contrastare ad alcuno il dichiarato diritto di proprietà, potrà farlo d' innanzi i tribunali competenti, purchè promuova la sua istanza entro il termine di mesi sei, da computarsi dal giorno in cui venne da noi sottoscritta la dichiarazione ordinata nell' art. 10, passati i quali e non promossa istanza, si terrà aver egli ceduto ad ogni diritto di richiamo.

13. Dal giorno in cui verrà pubblicata la summentovata dichiarazione di proprietà, il privilegiato avrà il diritto esclusivo di mettere in esercizio la sua scoperta, o il nuovo genere di coltivazione od arte, o il nuovo metodo o miglioramento; nè sarà lecito ad alcuno durante il tempo in essa determinato, d' impedirgliene il libero uso, o di contrastare in qua-

lunque maniera l' oggetto determinato nella suddetta dichiarazione.

14. Potrà pure il privilegiato entro lo spazio di tempo e le condizioni nella presente legge prescritte, usare del diritto acquistato come di ogni altro diritto di proprietà particolare, cedendolo altrui o chiamando altri a parte del medesimo, o abilitandoli ad usarne, secondo che gli piacerà di fare con particolari contratti.

15. Il privilegiato avrà pure diritto di chiamare d' innanzi ai competenti tribunali, chiunque osasse di turbarlo nel godimento dell' ottenuta guarentigia, o contrastare l' oggetto nella dichiarazione determinato.

16. L' ottenuta dichiarazione tanto riguardo al privilegiato, che agli aventi diritto da lui, cesserà di aver vigore nei casi seguenti.

I. Se si scuoprirà che potesse derivarne nocumento alla sicurezza, salute e utilità pubblica.

II. Se sarà dai tribunali competenti giudicato che altri abbia anteriormente introdotto, o posto in prattica nello Stato la stessa scoperta, coltivazione, arte, invenzione, nuovo metodo, o miglioramento.

III. Se il nuovo metodo o miglioramento fosse già noto per le pubbliche stampe, o avesse già altrove ottenuta patente di proprietà, senza che si fosse ciò manifestato da principio nella supplica.

IV. Se nella descrizione presentata si trovasse taciuto, alterato o falsificato alcuno dei mezzi necessarî, utili, ed anche più economici per l' esecuzione prattica del nuovo genere di scoperta, coltivazione od arte, o del nuovo metodo, o miglioramento.

V. Se passerà un anno dal dì della pubblicazione senza che siasi messa in opera, o durante il tempo della conceduta dichiarazione di proprietà, senz' avere tenuto in esercizio nello Stato la nuova scoperta o nuovo genere di coltivazione od arte, o il nuovo metodo, o miglioramento.

VI. Se passerà un mese dall' epoca stabilita senz' aver pagato le tasse, che verranno determinate negli articoli seguenti.

VII. Se dai campioni che saranno presi legalmente, e colle solite cautele ogni anno dalle autorità locali e rimessi a noi, risulterà essersi deteriorata la coltivazione o manifattura privilegiata.

17. Spirato il tempo determinato nella dichiarazione, o definito giudizialmente o economicamente secondo i rispettivi casi, avere il diritto esclusivo cessato di essere in vigore; la descrizione di cui si parla all' art. 8 sarà officialmente renduta nota al pubblico nel diario di Roma, e partecipata agli eminentissimi cardinali legati, e prelati presidente della Comarca e delegati, e rimarrà libero a tutti di potere esercitare nello Stato, la scoperta o il nuovo genere di coltivazione od arte, o il nuovo metodo o miglioramento.

18. Tutti quelli che conseguiranno la dichiarazione di proprietà, saranno obbligati a pagare una tassa proporzionata agli anni ai quali verrà estesa, e nel totale e determinato pagamento di essa, verrà compresa ogni spesa che sotto diversi titoli si soleva fare infino a questo dì.

19. La suddetta tassa per le nuove scoperte o invenzioni o metodi, o miglioramenti affatto sconosciuti, sarà calcolata in ragione di scudi dieci all' anno; e per le introduzioni di coltivazioni ed arti, invenzioni, metodi o miglioramenti già conosciuti e non pratticati nello Stato, la tassa sarà calcolata in ragione di scudi quindici all' anno.

20. Qualora poi si otterrà dichiarazione di proroga, si pagherà la stessa tassa rispettiva accresciuta di un terzo per ogni anno.

21. Il pagamento della tassa si farà in due rate eguali, la prima delle quali si pagherà nell' atto di ricevere la dichiarazione di proprietà, e la seconda nel primo mese in cui comincia a decorrere la metà del periodo della conceduta dichiarazione di proprietà.

22. Le somme ritratte dal pagamento della suddetta tassa saranno a nostra disposizione; e se ne gioveremo secondo l' opportunità ad incoraggiamento dell' agricoltura e delle arti.

23. Le privative finora legalmente concedute rimarranno nel loro vigore pel tempo e a norma di quanto nei chirografi sovrani, editti e notificazioni rispettive viene prescritto, purchè si verifichi che non si oppongono alla sicurezza, salute e utilità pubblica, e si verifichi altresì essersi adempiute le condizioni e gli obblighi ivi prescritti.

24. Tutti quelli però che godono di qualunque siasi privativa ottenuta precedentemente alla pubblicazione di questo editto, saranno obbligati entro lo spazio di sei mesi di darne assegna, e presentare i titoli legali di concessione in Roma direttamente a noi, e nel rimanente dello Stato per mezzo dei rispettivi eminentissimi cardinali legati, e prelati presidente della Comarca e delegati; passato il qual termine, e non datane la prescritta assegna, s' intenderà aver essi rinunciato ad ogni diritto.

25. Le condizioni I., V., VII. del precedente art. 16, sono applicate alle privative concedute in passato, delle quali dovrà darsi assegna secondo l' art. 24.

26. I contravventori all' art. 13 saranno assoggettati alla perdita degli oggetti contraffatti per metà a beneficio del privilegiato, e per l' altra dell' accusatore o forza pubblica, e alla rifazione dei danni che avranno cagionato allo stesso privilegiato.

Gli eminentissimi cardinali legati, e prelati

presidente della Comarca e delegati, sono incaricati dell' esecuzione della presente legge, in quella parte ehe spetta a ciascuno.

Dato in Roma in Camera Apostolica li 3 settembre 1833.

P. F. card. Galleffi
camerlengo di S. R. C.

G. Groppelli
uditore del camerlengato.

CXIV.

Circolare della Segreteria per gli affari di Stato interni ai presidenti de' tribunali, colla quale si precisa il vestiario di formalità, di cui debbono usare i giudici nell' esercizio delle loro funzioni.

Essendosi conosciuto che alcuni giudici hanno adottato un vestiario non conforme al modello annesso alla circolare de' 15 marzo 1817, di cui si ordinò l' osservanza con l' altra circolare de' 10 febbraio 1832, si rinnova ai signori presidenti de' tribunali, la distinta e precisa indicazione del detto vestiario, affinchè la diramino a tutt' i giudici compresi nel circondario della loro giurisdizione; vi si uniformino essi, ed obblighino i detti giudici ad uniformarvisi a norma del disposto nel § 3 del regolamento disciplinare de' 15 novembre 1831.

Siegue l' indicazione del vestiario de' giudici dello Stato Pontificio.

TRIBUNALE DI APPELLO

Sottana e toga con gran coda di palmi tre e mezzo mercantili di castorino nero più leggiero che sia possibile, o di casimiro ad arbitrio, da usarsi in tutte le stagioni.

Mostre all' intorno e bavaro di velluto operato nero.

Manica tonda fino al ginocchio, ricca da far gran pieghe a riprese sul braccio, e con guarnizione interna di velluto operato come le mostre.

Fascia di *moir* (amuerre) nero, ben alta con gran cappio, e con grandi frangie di granoni a canutiglia nera.

Bonnet (berretta) ottangolare di velluto nero filettato negli angoli da un cordonetto di seta nera che li marchi, con fascia nera alta circa quattro dita di velluto operato come le mostre, e con gran fiocco di seta nera nel mezzo dei quattro pizzi.

Rabat (collare) bianco di filoscio ricamato, o di merletto ad arbitrio lungo un palmo circa.

TRIBUNALE DI PRIMA ISTANZA

Sottana e toga con gran coda di palmi tre mercantili di castorino nero più leggero che sia possibile, o di casimiro ad arbitrio, da usarsi in tutte le stagioni.

Mostre all' intorno e bavaro di velluto semplice nero.

Manica tonda spaziosa ma che non giunga al ginocchio, con pieghe a riprese sul braccio, e con guarnizione interna di velluto simile alle mostre.

Fascia di *moir* (amuerre) nero con cappio, e con frangie di seta nera.

Bonnet (berretta) ottangolare di castorino, o casimiro nero filettato agli angoli con cordoncino di seta nera che li marchi, con fascia di velluto nero simile alle mostre della toga, e un fiocco di seta nera nel mezzo dei quattro pizzi.

Rabat (collare) di batista lungo circa un palmo, con guarnizione di merletto o filoscio.

ASSESSORI

Lo stesso abito assegnato ai giudici di prima istanza, colla sola differenza che le maniche saranno a bocca di lupo.

Roma 28 settembre 1833.

A. D. card. Gamberini.

CXV.

Provvedimenti sulle scuole elementari di filosofia, e su quella d' istituzioni legali pei luoghi ove non sono università, colle tesi sulle quali dovrà esaminarsi chi domanda il baccellierato in filosofia.

La s. Congregazione degli studî volendo provvedere alle scuole elementari di filosofia, le quali secondo il decreto del 2 settembre prossimo passato, non hanno più luogo fra le cattedre delle università, e a quelle d' istituzioni legali pe' luoghi ove non sono università, ha stabilito le regole seguenti che dovranno esser esattamente osservate.

1. Chiunque dimanderà la facoltà di aprire scuola privata di logica, metafisica, etica, di elementi d' algebra, e geometria, e d' istituzioni

legali, dovrà provare con documenti legittimi e positivi:

I. Di esser nativo dello Stato Pontificio, o di avervi acquistato il domicilio legale.

II. Di essere di onesti natali, e di aver compita l'età di anni 24.

III. Di aver la laurea dottorale in quella facoltà, la quale dimanderà d'insegnare.

IV. Di aver sempre dato saggio di religione e di buoni costumi.

V. Di non esser mai stato soggetto a legale processura per delitti comuni; e quanto ai delitti politici, di non esser mai stato soggetto nè a processura, nè a sorveglianza, nè aver dato giammai alcun motivo a sospettarne.

2. Inoltre dovrà sostenere un esame in iscritto, ed in voce alla presenza del vescovo o suo delegato, e dei deputati delle pubbliche scuole.

3. L'esame si farà da tre professori che nominerà il vescovo, i quali a voti segreti significheranno il loro giudizio.

4. Nell'esame suddetto si userà la lingua latina, eccettuati i soli maestri di algebra e geometria, che saranno esaminati in lingua italiana.

5. Niun maestro privato sarà approvato senza l'intelligenza della s. Congregazione degli studî.

6. Il numero di tali privati maestri sarà più ristretto che sia possibile; talchè nei luoghi in cui sono stabilite scuole pubbliche elementari di filosofia, o d'istituzioni legali, non si approverà alcun maestro privato, a meno che le dette scuole non bastassero al numero de' concorrenti.

7. Il delegato del vescovo, ed i deputati delle pubbliche scuole sopraintenderanno a codeste scuole private.

8. Ciascuna scuola durerà due ore, ed i maestri dovranno impiegare qualche tempo nell'interrogare ed esercitare i loro scolari.

9. Se un maestro sarà approvato a fare due scuole, impiegherà due ore al giorno per ciascuna di esse.

10. Incomincieranno le scuole nel giorno 5 di novembre, e termineranno alla fine di agosto.

11. Sarà vacanza:

Per Natale dalla vigilia inclusivamente a tutto il 1° di gennaio.

Per Carnevale, dal sabato che immediatamente precede la domenica di Sessagesima a tutto il giorno delle Ceneri.

Per Pasqua di Risurrezione, dalla domenica delle Palme alla terza festa di Pasqua inclusivamente.

Sarà vacanza eziandio nelle domeniche e negli altri giorni festivi, ogni giovedì, nei tre giorni delle Rogazioni minori, e nel giorno anniversario della incoronazione del sommo Pontefice.

12. I maestri terranno esatto registro dei loro scolari, e segneranno la pagella ai medesimi in ogni terzieria.

13. I vescovi coi deputati delle pubbliche scuole determineranno il *minimum* ed il *maximum* che ciascun maestro privato, potrà esigere da' suoi scolari.

14. Gli arci-cancellieri e cancellieri deputeranno tre dottori di collegio per gli esami del baccalaureato in filosofia, cioè due del collegio filosofico, ed uno del collegio teologico.

15. Il candidato quando ottenga il detto grado pagherà un solo scudo. Questi danari si terranno in deposito sino a nuova istruzione.

Siccome poi niuno può essere ammesso agli studî delle istituzioni legali, nè ad altro qualunque studio nelle università, se prima non abbia ottenuto il baccalaureato in filosofia, così la suddetta s. Congregazione trasmette a ciascun vescovo dello Stato Pontificio un elenco di alcuni punti, su de' quali gli studenti che si presenteranno alle università per ottenere il detto grado, saranno particolarmente esaminati, e perciò dovrà darsene una copia ad ogni maestro privato per sua norma, avvertendo che que' giovani, i quali vorranno intraprendere il corso medico o chirurgico, dovranno nello stesso esame del baccalaureato, o in altro esame dar saggio di aver con profitto atteso allo studio della fisica.

Dato dalla s. Congregazione degli studî nel dì 24 ottobre 1833.

D. Placido card. Zurla
prefetto.

G. arcivescovo di Efeso
segretario.

CXVI.

Regolamento per la galleria pontificia del Vaticano.

Costantino Patrizi arcivescovo di Filippi, prefetto dei sacri palazzi apostolici, e maggiordomo della Santità di N. S. Gregorio Papa XVI.

Art. 1. Ogn' individuo che desideri essere ammesso a studiare le opere de' grandi maestri che si conservano nella galleria, dovrà preventivamente munirsi di un certificato del sotto-ispettore delle pitture pubbliche comprovante la propria idoneità a questo studio; come anche testificare la propria onestà e condotta, e quindi sottoporlo alla nostr' approvazione per averne la necessaria licenza.

2. Chi avrà ottenuto il permesso di studiare un quadro, mancando per tre giorni consecutivi senza darne avviso al custode, e senz' aver

giustificato la sua mancanza perderà il diritto di anzianità.

3. Il numero degl' individui che si ammetteranno a studiare nella galleria, non potrà esser giammai maggiore di dodici; nè più di due nel tempo medesimo potranno occuparsi d' innanzi ad una pittura.

4. Non sarà lecito ad alcuno degli ammessi di condurre altri nella galleria, od essere visitati da chicchessia eccettuati i proprî maestri o i professori dell' arte destinati alla direzione del loro lavoro, come pure i professori della accademia membri del consiglio.

5. È vietato espressamente il dilucidare, velare, graticolare, o in qualunque altro modo simile alterare le pitture. La più piccola mancanza di questo genere, sarà punita con la espulsione all' istante, ancorchè fosse la prima volta.

6. È parimente proibito entrare nella galleria con bastoni, ombrelli, o qualunque altro oggetto che non sia d' uso pel lavoro; come pure d' introdurvi cani di qualunque specie.

7. Non è permesso ad alcuno, sotto qualsivoglia pretesto, d' avvicinarsi troppo alle pitture specialmente col cavalletto, sedie ed altro. I trasgressori saranno puniti come all' art. 5.

8. Sarà egualmente punito coll' immediata espulsione chiunque, o con fatti o con parole, osasse di mancare menomamente al rispetto dovuto a questo locale, che forma parte della abitazione sovrana.

E qualora la mancanza meritasse per la sua gravità una punizione più severa, ci riserbiamo a provvedervi opportunamente.

9. La galleria sarà aperta agli studenti ed artisti per sei ore continue in tutti i giorni, eccettuate le domeniche, e gli altri giorni solenni e festivi fra l' anno, non che le consuete vacanze.

10. Da novembre a tutto aprile si darà l' ingresso quattr' ore prima del mezzodì, e si chiuderà due ore dopo. Da maggio a tutt' ottobre si aprirà tre ore prima del mezzogiorno, e si chiuderà tre ore dopo.

11. All' ora dell' apertura stabilita si troverà personalmente pronto quello scopatore del museo ch' è di servizio, per dare agli studenti l' accesso nel cancello e nel braccio nuovo, ed accompagnarli nella scaletta che porta alla galleria finchè vengano ricevuti dal custode aggiunto, e dallo scopatore fisso della galleria stessa avvertito col suono del campanello, prestandosi a tale incombenza con la dovuta urbanità ed esattezza.

12. Terminato il lavoro della giornata, si ordina che vengano rimossi i cavalletti, le sedie ed altre cose che sono d' imbarazzo, collocando gli oggetti stessi nei vani delle finestre più vicine al luogo del lavoro.

13. Gli artisti e gli studenti avranno ogni cura di non imbrattare il locale con lapis, carta, mollica di pane, e qualunque altra cosa inserviente al loro studio: su di che il custode e lo scopatore, prenderanno le precauzioni opportune per prevenire tal disordine.

Quelli che si mostreranno negligenti e trascurati, se dopo avvertiti non ubbidiranno, saranno espulsi dalla galleria, e non sarà loro in avvenire rilasciata alcuna licenza.

14. Se gl' impiegati e inservienti addetti a questo locale, si permetteranno di chiedere regalìa a qualunque siasi persona, sotto qualsivoglia pretesto o colore, ed in modo particolare agli artisti e studenti, saranno espulsi irremissibilmente dall' impiego.

15. L' esecuzione de' presenti articoli pubblicati d' ordine espresso della Santità di Nostro Signore Papa Gregorio XVI, viene affidata rigorosamente al direttore del museo, e all' ispettore e sotto-ispettore delle pitture pubbliche per la parte che rispettivamente risguarda ciascuno di loro.

Dalle stanze del Vaticano li 2 novembre 1833.

C. arciv. di Filippi
maggiordomo.

CXVII.

Si precisano e richiamano ad osservanza le condizioni alle quali debbono adempiere gli studenti, per poter essere ammessi agli esami pel conseguimento delle lauree e delle matricole.

NOTIFICAZIONE

Pier Francesco per la misericordia di Dio, vescovo di Porto, s. Rufina e Civitavecchia, card. Galleffi della S. R. C. camerlengo, ed arci-cancelliere della Università Romana.

Essendo accaduto negli anni trascorsi che alcuni studenti hanno preteso di essere ammessi agli esami per lo conseguimento delle lauree e delle matricole, senz' avere osservato l' ordine prescritto dalla costituzione apostolica – *Quod divina sapientia* –, nel frequentare le scuole e nel prendere i gradi diversi; ed avendo la s. Congregazione degli studî nel suo decreto de' 2 settembre prossimo passato, pubblicato a stampa ed approvato dalla Santità di Nostro Signore Gregorio Papa XVI felicemente regnante, date alcune particolari disposizioni su ciò, ed inculcata una stretta e rigorosa osservanza delle leggi; noi per oracolo della stessa Santità Sua, e per l' autorità del nostro officio di camerlengo di S. R. C. e arci-cancelliere della Università Romana, prescriviamo e promulghiamo le cose seguenti:

Art. 1. D' ora in poi non verrà computato come anno regolare e valido di studio, quello in cui uno studente si sarà preso l' arbitrio di frequentare le scuole delle università a suo talento, e non secondo l' ordine e la successione prescritta dalla costituzione apostolica – *Quod divina sapientia* –, e dalle posteriori ordinazioni della sacra Congregazione degli studî.

2. L' ordine e la successione con cui ogni studente dee frequentare le scuole di ciascuna classe, sarà d' ora in poi la seguente:

PER LA CLASSE TEOLOGICA

PRIMO ANNO

Scuola 1. Di scrittura sacra.
2. Di teologia dogmatica.
(alla mattina)
3. Di teologia dogmatica.
(alla sera)

SECONDO ANNO

Scuola 1. Di scrittura sacra.
2. Di teologia dogmatica.
(alla mattina)
3. Di teologia dogmatica.
(alla sera)

TERZO ANNO

Scuola 1. Di teologia dogmatica.
(alla mattina)
2. Di teologia dogmatica.
(alla sera)
3. Di storia ecclesiastica.

QUARTO ANNO

Scuola 1. Di teologia dogmatica.
(alla mattina)
2. Di teologia dogmatica.
(alla sera)
3. Di storia ecclesiastica.

PER LA CLASSE LEGALE

PRIMO ANNO

Scuola 1. D' istituzioni canoniche.
2. D' istituzioni civili.
3. D' istituzioni criminali.

SECONDO ANNO

Scuola 1. D' istituzioni di diritto pubblico ecclesiastico.
2. D' istituzioni di diritto di natura e delle genti.
3. Del testo civile.
(alla sera)

TERZO ANNO

Scuola 1. D' istituzioni di diritto pubblico ecclesiastico.
2. Di testo canonico.
3. Di testo civile.
(alla mattina)

QUARTO ANNO

Scuola 1. Di testo canonico.
2. Di testo civile.
(alla mattina)
3. Di testo civile.
(alla sera)

PER LA CLASSE MEDICA

PRIMO ANNO

Scuola 1. Di anatomia.
2. Di botanica.
3. Di chimica.

SECONDO ANNO

Scuola 1. Di fisiologia.
2. D' igiene, terapeutica generale e materia medica.
3. Di patologia generale e semiotica.

TERZO ANNO

Scuola 1. D' igiene, terapeutica generale e materia medica.
2. Di medicina teorico–prattica.
3. Di medicina politico–legale.

QUARTO ANNO

Scuola 1. Di medicina teorico–prattica.
2. Di medicina politico–legale.
3. Di farmacia prattica.

PER LA CLASSE CHIRURGICA

PRIMO ANNO

Scuola 1. Di chimica.
2. Di anatomia.
3. Di fisiologia.

SECONDO ANNO

Scuola 1. Di chirurgia teorica.
2. Di patologia generale e semiotica.
3. D' igiene, terapeutica generale e materia medica.
4. Di medicina politico–legale.

TERZO ANNO

Scuola 1. Di chirurgia teorica.
2. D' igiene, terapeutica generale e materia medica.
3. Di medicina politico–legale.
4. Di ostetricia.

PER LA CLASSE DI FILOSOFIA E MATEMATICA

PRIMO ANNO

Scuola 1. D' introduzione al calcolo sublime.
2. Di fisica sperimentale.

SECONDO ANNO

Scuola 1. Di calcolo sublime.
2. Di meccanica ed idraulica.
3. Di ottica ed astronomia.

TERZO ANNO

Scuola 1. Di meccanica ed idraulica.
2. Di ottica ed astronomia.

3. Chiunque vorrà conseguire la laurea in filosofia, dovrà avanti di essere ammesso ai prescritti esami, provare con opportuni documenti d' avere studiata logica, metafisica ed etica, elementi d' algebra e geometria, e fisica sperimentale in qualche scuola pubblica, o appresso privati maestri approvati dalla sacra Congregazione degli studî.

4. Gli studenti della classe medico–chirurgica, i quali vogliano conseguire la laurea in amendue le facoltà, medica e chirurgica dovranno sotto pena che vengano dichiarati nulli gli anni di studio irregolarmente fatti, frequentare le lezioni prescritte all' uno de' corsi che intendono di fare il primo, e riservare agli anni successivi il frequentare le scuole prescritte al secondo corso, in modo che a compiere l' un corso e l' altro s' impieghi da ciascuno un intero quinquennio; cioè lo studente di chirurgia aspirante anche alla laurea di medicina, compiuto il triennio del corso chirurgico dovrà nel quarto anno frequentare le lezioni di botanica e di medicina teorico–prattica, e nel quinto quelle di farmacia prattica e di medicina teorico–prattica, o lo studente di medicina che vorrà aspirare alla laurea chirurgica, dovrà nel quarto anno del corso medico frequentare anche le lezioni di chirurgia teorico–prattica, e nel quinto anno quelle della stessa chirurgia teorico–prattica e dell' ostetricia.

5. Gli studî di clinica medica e chirurgica, impresi avanti di avere di fatto conseguita la laurea nella rispettiva facoltà, sono e saranno dichiarati nulli e invalidi ad ottenere la matricola.

6. Avendo la sacra Congregazione degli studî nell' art. 10 del decreto de' 2 settembre prossimo passato ordinato che a tutti que' giovani che nel tempo stabilito dalla legge, o non dimanderanno d' essere insigniti de' gradi accademici, o non gli avranno conseguiti, non si computerà quell' anno nel corso de' loro studî; si fa noto a tutti che a norma dell' art. 198 del titolo XVII della costituzione apostolica – *Quod divina sapientia* – e per la più esatta esecuzione dell' ordine soprascritto, il bacellierato da tutti gli studenti nell' università si dee prendere in ciascuna facoltà al fine dell' anno primo, e la licenza nelle facoltà, i cui studî durano tre anni, al fine del secondo, e in quelle i cui studî durano quattro anni, al fine del terzo anno di ciascun corso.

7. Tutti quelli che trascorso il primo o il secondo, o il terzo anno del corso dei loro studî, non hanno chiesto o non hanno conseguito i gradi accademici rispettivi, sono obbligati a chiederli e conseguirli avanti che spiri l' anno scolastico corrente.

8. Gli studenti di ciascuna classe sono obbligati ad intervenire ogni giorno alle lezioni delle scuole rispettive; e qualora non vi sieno intervenuti per qualche tempo a cagione di malattia o altro grave e ragionevole impedimento, i professori ne rimetteranno a monsignor rettore deputato della università, al quale ciò spetta secondo l' art. 157 della costituzione apostolica soprammentovata, la verificazione avanti di fare a tergo della pagella la prescritta testimonianza di frequenza.

Monsignor rettore deputato e i presidenti dei collegî delle università, sono incaricati dell' esecuzione ed osservanza della presente notificazione, in quella parte che spetta a ciascuno.

Dato in Roma nella Camera Apostolica li 6 novembre 1833.

P. F. card. Galleffi
camerlengo di S. R. C.,
ed arci–cancelliere della Università Romana.

CXVIII.

Nuove disposizioni sulla forma e sulle attribuzioni ed incombenze della congregazione di revisione.

EDITTO

Tommaso della S. R. C. card. Bernetti diacono di s. Cesareo, della Santità di N. S. Papa Gregorio XVI segretario di Stato.

Nella paterna intenzione di assicurare la debita regolarità, saggezza, rettitudine ed economia nell' amministrazione delle rendite dello Stato, la Santità di Nostro Signore si è degnata ordinarci di pubblicare, siccome noi nel Sovrano Suo Nome pubblichiamo le seguenti disposizioni.

Art. 1. Il Motu-Proprio della sa. me. di Leone XII. del 21 dicembre 1828, e l' unito regolamento relativo al metodo da osservarsi nella sindacazione dei conti, e negli affari di pubblica amministrazione sono confermati nelle loro parti, e nell' insieme delle attribuzioni ivi conferite alla congregazione di revisione, le quali però vengono ampliate e modificate, a tenore dei seguenti articoli.

2. La congregazione di revisione sarà composta di un cardinale che ne sarà il presidente, di quattro prelati chierici di Camera che non abbiano alcuna pubblica amministrazione, nè prendano parte nei giudizî del tribunale della Camera, e di quattro deputati laici scelti nella capitale e nelle provincie.

3. Ciascuno dei quattro prelati chierici di Camera, sarà per turno annuale vice-presidente della congregazione, e terrà il luogo del presidente in sua assenza.

4. Gli affari vi saranno discussi, conchiusi, e giudicati a maggioranza assoluta di voti.

5. In caso di parità di voti, quello del presidente, o quello del vice-presidente che ne faccia le veci, sarà decisivo.

6. Una delle più sollecite operazioni della congregazione, sarà il riordinamento dell' amministrazione delle rendite dello Stato sopra un piede semplice ben combinato, onde ciascun ministero conosca, amministri da per sè, e sia responsabile della propria tangente di fondi e spese, e vada soggetto ad una continua sindacazione che accompagni tutti i passi della sua amministrazione, senza ritardarne l' andamento con danno del pubblico servizio, e possa trovarsi in caso di render conto delle sue operazioni ad ogni cenno della congregazione di revisione anche improvviso. In questo lavoro la congregazione dovrà determinare con tutta la necessaria precisione quali d' ora in poi debbano essere le spese camerali, quali le provinciali, quali le comunali, e quali saranno i fondi imponibili per ciascuna di esse, in guisa però che i fondi assegnati per ognuna di tali categorie rimangano intangibili per le altre, onde ne resti separata l' amministrazione.

7. Fra le prime sue cure vi sarà pure quella di prescrivere un metodo veramente nitido, con cui dovrà tenersi la scrittura da tutte le computisterie pubbliche, non escluse le camerali di ogni ordine, in guisa che la scrittura medesima sia di facile intelligenza a chiunque conosca gli elementi del calcolo, senza che occorra il corredo di una scienza recondita.

8. Altra delle più sollecite occupazioni della congregazione, sarà la determinazione del metodo da tenersi nella formazione della tabella preventiva generale, e del bilancio generale di introito e di esito della reverenda Camera, cosicchè questi due documenti fondamentali abbiano la necessaria limpidezza, semplicità e classificazione. La suddetta tabella preventiva ed il bilancio generale d' introito ed esito, dopo essere stati esaminati ed approvati dalla congregazione, saranno comunicati agli emi signori cardinali ed ai capi delle pubbliche amministrazioni per loro norma.

9. L' amministrazione e liquidazione del debito pubblico, come pure tutte le operazioni della cosidetta congregazione dei residui, saranno soggette al sindacato e giudizio della congregazione di revisione.

10. La congregazione è autorizzata a richiedere alla Segreteria di Stato, quegli ulteriori impiegati di altri dicasteri anche camerali, dei quali per l' abilità ed onestà crederà di potersi valere nel disimpegno delle sue attribuzioni. Si daranno le opportune disposizioni, perchè gl' impiegati suddetti non soffrano sotto qualunque rapporto alcun pregiudizio dalla loro traslocazione.

11. La congregaziove è rivestita della facoltà di commettere ai tribunali competenti di procedere civilmente o criminalmente a carico di quegli amministratori, appaltatori ed impiegati che saranno stati da lei giudicati in qualunque modo colpevoli. I ministeri rispettivi non perdono per questo il diritto che hanno di procedere ancor essi contro i loro subalterni, se prima della congregazione si avveggano delle colpe dei medesimi, e ne prevengano il giudizio, che anzi sono essi a ciò strettamente tenuti, ed in conseguenza responsabili se l'avessero trascurato.

12. La congregazione potrà procedere a sospendere o dimettere ciascuno dei suoi officiali o subalterni, il quale si renda colpevole, preso però l' oracolo di Nostro Signore, laddove si tratti di officiali di nomina sovrana.

13. Conformemente al prescritto nel regolamento unito al Motu-Proprio del 21 dicembre 1828 art. 55, non si darà luogo ad appello,

che in devolutivo dalle sentenze sindacatorie già emesse, o che si emetteranno dalla congregazione di revisione in ordine ai rendimenti di conti, e tale appello sarà conforme a quanto in affari di simile natura rimane stabilito dal regolamento di procedura civile del 31 ottobre 1831.

14. Affinchè la congregazione possa più sicuramente ed esattamente disimpegnare le proprie attribuzioni, oltre alla facoltà che le viene accordato dall' art. 45 del regolamento annesso al Motu-Proprio del 21 dicembre 1828, avrà anche quella d' incaricare allorchè lo stimerà opportuno, uno o più contabili dei diversi dicasteri camerali di eseguire quelle verificazioni di scritture o di documenti che le piacerà, e di farne immediato rapporto a lei stessa.

15. Ogni dicastero, amministratore, appaltatore, e chiunque abbia interesse coll' erario, dovrà di buon grado e prontamente prestarsi alle ispezioni, verificazioni e disamine che dalla congregazione gli verranno richieste.

16. I preventivi parziali ed i consuntivi, dovranno tutti in avvenire essere trasmessi alla computisteria camerale, affinchè questa possa senza il ritardo che ora deriva dal metodo attuale, e prima della congregazione disimpegnare le sue proprie incombenze, derogando così all' articolo 38 del citato regolamento.

17. Monsignor tesoriere generale avrà la cura di far formare una nota di tutti quelli i quali sono in obbligo di presentare i loro preventivi annuali, e di stabilire secondo la loro maggiore o minore entità, la precisa epoca in cui essi dovranno in ogni anno esibirli. Di tali epoche la più lunga non potrà eccedere quella di due mesi, a contare dall' altra indicata nell' articolo seguente.

18. Verrà pure formata dallo stesso monsignor tesoriere una nota dell' epoche in cui dovranno esibirsi i consuntivi; ma in niun caso potranno queste oltrepassare il termine di quattro mesi successivi all' esercizio dell' anno precedente.

19. Il bilancio generale della reverenda Camera Apostolica, ed il rapporto che debb' esservi annesso, saranno rassegnati unitamente ai conti parziali alla congregazione di revisione, non più tardi del primo di settembre, per la gestione dell' anno decorso. La tabella preventiva generale delle rendite e delle spese dell' anno avvenire, non più tardi del primo giorno di novembre.

20. I conti parziali saranno scritturati dalla computisteria camerale appena da essa riveduti, salve quelle rettificazioni che nei modi regolari, in conformità delle sentenze sindacatorie, potessero aver luogo.

21. Relativamente ai conti mancanti o non suscettibili di essere schiariti dalle parti in tempo debito, saranno essi formati *d' officio* dalla computisteria camerale nel senso più favorevole alla Camera, senz' allontanarsi però da ragionevoli principî, salvo il diritto a chi si appartiene di provvedersi avanti la congregazione prima che emani la sentenza sindacatoria.

22. Le disposizioni sopra indicate sono rispettivamente, e per quanto la natura della cosa il permetta, applicabili anche ai preventivi mancanti, o che non possono in congruo tempo riformarsi di concerto colle parti.

23. La congregazione nel disimpegnare le proprie attribuzioni, avrà la cura di proporre con separati rapporti all' oracolo sovrano, tutti quei miglioramenti che oltre i qui prescritti potessero aver luogo.

24. La congregazione non avrà l' obbligo preciso di riunirsi due volte la settimana, come si prescriveva dall' articolo 14 del citato Motu-Proprio 21 dicembre 1828. Essa per dovere si riunirà una sola volta la settimana, tranne i casi di urgenza affinchè i suoi componenti abbiano un tempo congruo per meditare gli affari prima della discussione.

Dalla Segreteria di Stato questo dì 21 novembre 1831.

T. card. Bernetti.

CXIX.

Pubblicazione dell' ultimo improrogabile termine assegnato per la rettificazione dei catastini.

NOTIFICAZIONE

La pubblicazione de' catastini deliberata dalla sacra congregazione del censo, ed ordinata dalla Santità di Nostro Signore; le analoghe istruzioni pubblicate ove si è procurato di non omettere alcuna cosa ancorchè dispendiosa, le circolari ingiunzioni emanate dai capi delle provincie non lasciano alcun dubbio che onninamente si vuol eseguire l' ultima depurazione de' nuovi catasti, da quegli equivoci che non possono andare disgiunti da un' opera così vasta e dettagliata a fronte delle replicate diligenze usate dagli agenti del censo.

Per ottenere sì lodevole ed interessante scopo non v' ha dubbio esser necessaria la cooperazione dei possidenti che per la sesta volta sono stati chiamati ad additare quegli equivoci di intestazione, di divisione di proprietà e confine che tuttora possono esistere ne' catasti.

Peraltro dai discarichi pervenuti alla presidenza del censo, si conosce purtroppo che pochissimi possidenti si sono presentati alle cancellerie per esaminare le loro partite; che ben poche comunità hanno finora nominato i loro

periti per sussidiare quei di governo addetti ad ogni cancelleria, somministrando loro quelle notizie proprie de' luoghi e delle possidenze che possono vieppiù condurre ad una accurata rettifica; che quasi niuna comunità ha richiesto l' accesso sul luogo del cancelliere o perito di governo colle mappe, catastini e carte accessorie nelle circostanze di maggior importanza.

Mentre da un canto il dicastero del censo dovrebbe trarre argomento della perfezione dell' opera, dal vedere i possidenti più non curanti d' ispezionare le proprie partite, non lascia questa non curanza di far temere, ch'essa provenir possa da negligenza. E siccome sono già decorsi due mesi, cioè ottobre e novembre dal principio delle pubblicazioni de' catastini, e non manca che un solo mese qual è quello di dicembre, perciò non può fare a meno il dicastero del censo di diffidare colla presente notificazione tutti e singoli i possidenti dei fondi esistenti nello Stato Pontificio, facendo loro conoscere che l' ultimo e perentorio termine per ricorrere sopra equivoci inerenti ai catastini è immancabilmente il giorno 31 dicembre 1833, e che decorso il medesimo, non si attenderà assolutamente qualunque siasi reclamo.

Restano perciò intimati i possidenti ad approfittare del tempo che ancora rimane, e nello stesso tempo vengono eccitate le comunità a destinare il loro perito, per agire in sussidio e di concerto con quello di governo.

In fine si fa conoscere che tanto i cancellieri quanto i periti di governo sono stati officialmente avvisati di recarsi colle mappe, catastini, e carte annesse sulla faccia del luogo ove per la miglior rettifica dell' operazione venissero richiesti dalle comunità, o l' ispettore rispettivo trovasse indispensabile di inviarveli, non restando a carico di queste che il semplice rimborso delle spese vive di accesso e trasporto.

Si lusinga pertanto il dicastero del censo, che presso questa convincente esortazione, mettano le comunità e i possidenti a profitto il tempo che rimane all' ispezione de' catastini, e presentazione de' reclami, ove abbiano luogo, affinchè questa grand' opera non rimanga imperfetta per loro colpa, ed essi soggetti alle risultanze degli equivoci non corretti.

Dalla presidenza del censo li 27 novembre 1833.

Il pro-presidente del censo
D. Cattani.

Il direttore generale
L. Marini.

CXX.

Disposizioni di polizia sui teatri.

EDITTO

La deputazione dei pubblici spettacoli ad oggetto di mantenere il buon regolamento nelle rappresentanze, previa la superiore approvazione, ha adottato le determinazioni che col presente editto si rendono note al pubblico per la loro osservanza.

Art. 1. Nella prossima stagione di carnevale gl' impresarî regolarmente autorizzati faranno agire i teatri a forma de' soliti manifesti, esclusi quei giorni nei quali per legge o consuetudine, sono proibiti i pubblici spettacoli.

2. Qualunque impresario è strettamente responsabile che le rappresentanze non incomincino mai dopo le ore due, e che finiscano nelle sere di giovedì almeno mezz' ora avanti mezzanotte. E nelle sere di antivigilia un'ora avanti mezzanotte sotto la pena pecuniaria di venti scudi.

3. Resta proibito agl' impresarî di vendere i biglietti più del prezzo approvato ed enunciato nei rispettivi manifesti.

4. I biglietti di platea saranno stampati a riscontro e numerati; una metà resterà ritirata dalla maschera alla porta di platea, e l' altra metà resterà in mano all' acquirente che dovrà conservarla per giustificare il suo diritto, giacchè chiunque sarà trovato in platea senza il detto biglietto, ne verrà immediatamente espulso ancorchè avesse pagato alla porta; nei teatri minori nei quali i biglietti non sono stati stampati a rincontro, non potrà l' impresario distribuire alcuno ancorchè tenue quantitativo di biglietti superiore al numero de' posti di platea sotto pena della multa di scudi venti.

5. In previdenza d' infermità sopraggiunta a taluno dei principali attori di musica o di ballo, o di qualunque altro caso per il quale egli rimanesse inabilitato a rappresentare tutto o nella maggior parte la sua azione nello spettacolo, rimane stabilito per modo di regola, che incomba all' impresario di documentare la infermità o caso suddivisato, al signor deputato cui spetta ad ora congrua della mattina, nella di cui sera dovrebbe agire l' attore, in guisa che la deputazione possa con analogo manifesto prevenire il pubblico non più tardi del mezzogiorno. Mancandosi o ritardandosi per qualsivoglia altra causa di prevenire sul mezzodì il pubblico con manifesto, chiunque avrà acquistato chiavi de' palchi o biglietti per l' opera della sera, sarà in diritto di rivendicarne l' intiero prezzo con la restituzione di essi, e qualora volesse nulladimeno intervenire allo spettacolo, il prezzo dei biglietti e delle chiavi de' palchi acquistato nel giorno per la

sera sarà ridotto a metà della somma pagata; qualunque eccezione o scusa dell' inadempimento surriferito che potesse dedursi dall' impresario, non avrà luogo, nè sarà ammessa dalla deputazione per debilitare o restringere la massima come sopra adottata.

6. Chiunque si facesse lecito di variare posto senza il consenso di quello che avrà il biglietto di posto che concambia; ovvero si permettesse di star fermo per il canale della platea o in quelle dietro l' orchestra, sarà soggetto all' arresto immediato ed alla multa di scudi cinque. Nessuno potrà indurre cani nei teatri, ed egualmente nessuno potrà tenere il cappello in testa nelle platee, nè stare in piedi nel tempo delle rappresentanze, ed i trasgressori saranno soggetti alla pena d' essere espulsi dal teatro ed altre secondo i casi.

7. Le maschere di platea non potranno ammettervi alcuno senza il suddetto biglietto, e contravvenendo a tale disposizione, saranno destituite per sempre dal loro impiego ed assoggettate ad altre pene anche corporali, secondo le circostanze essendone anche responsabile l' impresario. I biglietti e le chiavi dei palchi, ancorchè padronali non potranno vendersi, se non che entro il botteghino dei rispettivi teatri ove gl' impresarî saranno obbligati di dare il comodo conveniente. Chi contravvenisse a questa disposizione incorrerà nella pena di scudi dieci oltre l' arresto personale.

8. Ogn' impresario, il quale deludendo le cure e la vigilanza delle autorità competenti, si rendesse in qualunque modo colpevole di qualche azione che potesse offendere il buon costume, o in qualunque altr' aspetto si riguardasse ragionevolmente indebita, incorrerà nella multa di scudi cinquanta oltre l' arresto personale se le circostanze l' esigessero.

Qualunque degli attori, il quale, sia in parole, sia nel portamento, nei gesti e nel vestiario, non osservasse tutta la modestia e decenza dovuta, o in alcun altro modo preterisse i termini ammessi nella revisione dei copioni o libretti, sarà punito severamente con pena pecuniaria, ed anche corporale proporzionata alle circostanze d' estendersi anche all' opera pubblica per cinque anni.

9. Resta espressamente proibita la replica di qualunque parte della rappresentanza; il capo dell' orchestra dovrà senza interruzione proseguire il suono a norma dello spartito. Qualunque contravvenzione sarà punita con la multa di scudi dieci, ed anche con pena corporale. Egualmente resta proibita l' interruzione dello spettacolo cagionata talvolta dai troppo ripetuti applausi tanto di approvazione che di derisione; onde l' orchestra ed i cantanti, dovranno ciascuno per la loro parte continuare di seguito la rappresentanza, sotto le pene espresse nell' articolo precedente in caso di trasgressione.

10. Sotto le stesse pene cadranno gli attori in caso di rissa o altercazione, e per qualsivoglia altr' inconveniente al quale dessero causa.

11. Ognuno di qualsivoglia grado e condizione egli sia, sarà bene avvertito di non prendere in teatro altercazione anche di semplici parole con le maschere e con altri, sotto pena di essere immediatamente espulso dallo stesso teatro, ed anche dell' arresto personale a seconda delle circostanze.

Se poi dalle parole si passasse ai fatti anche senz' arma, o col solo inbrandimento di essa, e molto più se n' avvenisse ferita ancorchè non grave, il delinquente o delinquenti, oltre il grado della pena determinato dal regolamento organico dei 20 settembre 1832 alla specie del delitto, verranno puniti per l' aggravante circostanza del tempo e del luogo, con un aumento di pena in coerenza di quanto è contemplato al titolo V. del citato regolamento.

12. Qualunque persona ancorchè distinta, dovrà usare verso i rappresentanti del governo, e la pubblica forza armata che presiedono al buon ordine il dovuto rispetto ed obbedienza, sotto pena dell' immediato arresto, ed anche di pena corporale a norma del prescritto al citato titolo V. e titolo VIII. dello stesso regolamento.

13. Presentandosi le persone ai palchi o alle platee, nessuno ardirà di far strepito e deriderle con finte ed affettate acclamazioni, e in qualsivoglia altra guisa, sotto pena dell' immediata espulsione dallo stesso teatro e della restrinzione in carcere dai due ai sei mesi.

14. È in special modo proibito a ciascuno di prorompere in atti e segni indecenti ed impropri di disapprovazione dello spettacolo, dovendo essere contento l' educato spettatore di mostrare la sua poca soddisfazione col non applaudire. È inculcata nella stessa guisa tutta la moderazione negli applausi, i quali non debbono mai oltrepassare i limiti della decenza e del rispetto dovuto ad un pubblico, nè ridondare in un vergognoso fanatismo, specialmente o coll' impedire la prosecuzione dello spettacolo, o coll' impedire che ciascuno ne goda tranquillamente. Chiunque contravverrà in qualsivoglia maniera alla presente disposizione, sarà punito coll' immediato arresto, ed anche colla carcerazione da estendersi, secondo le circostanze dei casi e la qualità delle persone.

15. Niuna persona potrà avere accesso al palcoscenico meno che gli addetti al servigio del medesimo, in conformità delle disposizioni particolari preventivamente date su tale oggetto, ed i contravventori saranno arrestati e tradotti nelle pubbliche carceri.

16. Niuno ardirà d' aprire con chiavi false, o in qualsivoglia modo i palchetti che non fossero stati ad essi affittati, per trattenervisi,

e godere dello spettacolo sotto la pena espressa nel precedente articolo.

17. L' accesso e recesso delle carrozze tanto nei teatri di opere, che in quelli ove vi saranno pubbliche feste di ballo, verrà regolato nel modo seguente.

Al teatro in via Tordinona le carrozze dovranno tenere la via che conduce dalla piazza di Ponte all' Orso, tanto nell' andare al teatro che nel partire. Le carrozze privilegiate si situeranno in una linea dalla parte del Tevere sulla piazza di Ponte fino alla posta del teatro.

Al teatro Valle dovranno ugualmente tanto nell' andare al teatro che nel partire, tenere la strada che conduce a s. Andrea della Valle, ovvero dalla via Monterone alla Sapienza, le carrozze privilegiate si situeranno in una linea della via della Valle sul lato sinistro fino alla porta del corpo di guardia, lasciando libero anche l' accesso al palazzo Capranica.

Al teatro di Torre Argentina dovranno nel medesimo modo tanto nell' andare che nel partire dal teatro, tenere le strade del Sudario, di S. Chiara e Papale, e non potranno star ferme che in una sola fila dalla casa num. 28 nella via di Torre Argentina, fino al cantone di S. Chiara e dal palazzo Cesarini fino alla piazza del Gesù non potranno star ferme le carrozze, meno che nelle piazze contigue, a seconda delle lapidi esistenti. Le carrozze privilegiate si terranno sulla piazzetta di Argentina e nella strada del Sudario.

Al teatro Alibert, dovranno nell' andare al teatro tenere la via che dalla piazza di Spagna conduce al Babuino, e nel ripartire, quella che dalla piazza del Popolo conduce alla piazza di Spagna. Le carrozze privilegiate si situeranno in una linea a sinistra del Babuino sino alla porta del teatro.

Riguardo agli altri teatri, sarà il tutto regolato secondo il consueto.

18. Tutti i cocchieri, vetturini e simili, obbediranno esattamente all' officialità ed alla pubblica forza armata destinata al buon ordine dei teatri, ed avvertiranno così nell' andare ai medesimi come nel partire di osservare la fila stabilita. Per qualunque inobbedienza, o ritardo nell' obbedire, per qualunque contrasto di parole, o di fatti, per qualunque gara o attacco di carrozze, saranno puniti tutti coloro che vi avranno avuto parte con l' immediato arresto, e col carcere dai due ai sei mesi, in conformità delle circostanze che avranno accompagnato la mancanza; e basterà a far fede il rapporto del militare di certa scienza, e la deposizione d' un testimonio di buona qualità.

19. Il presente editto pubblicato ed affisso nei consueti luoghi, non meno che alle porte dei teatri, obbligherà ciascuno all' osservanza delle prescrizioni in esso contenute; come se gli fossero personalmente intimate, dichiarando che contro i trasgressori si procederà nella maniera la più sommaria e spedita.

Dato dal palazzo del governo questo dì 16 dicembre 1833.

N. Grimaldi governatore di Roma, direttore generale di polizia e presidente della deputazione dei pubblici spettacoli.

Il Baron Piccolomini
Il Duca di Corchiano
D. Leonardo de' Duchi Bonelli
Il Cav. Ferdinando del Cinque
Il Conte Carlo Cardelli
} *Deputati*

Avv. Buglioni *Assessore.*

Giuseppe Toccafondi *Redattore.*

CXXI.

Regolamento per le amministrazioni camerali.

1. Nella capitale del pari che in quei capo-luoghi di provincia nei quali si crederà opportuno, vi sarà un amministratore camerale per l' esigenza e pagamenti da farsi, giusta le norme prescritte nel presente regolamento.

L' officio dell' amministratore dovrà risiedere nel capo-luogo.

2. In conformità dell' art. 217 del Motu-Proprio della sa. mem. di papa Pio VII. sotto la data del 6 luglio 1816 l' amministratore camerale è tenuto a tutto suo carico, spesa e pericolo di deputare gli esattori subalterni a quei patti, condizioni ed emolumenti che saranno stabiliti fra di loro.

Un esattore potrà disimpegnare l' esigenza di una o più comuni, purchè il numero di esse sia conciliabile colle disposizioni dell' articolo 9, e ben inteso che siano tutte comprese nel medesimo distretto.

L' esattore non potrà entrare nell' esercizio delle sue funzioni, se prima non ne venga approvata la scelta da monsignor tesoriere per la capitale, e nelle provincie dal preside di ciascuna legazione o delegazione.

3. Ottenutane detta approvazione sarà cura dell' amministratore camerale di significare la scelta dell' esattore del capo-luogo della legazione o delegazione al presidente del tribunale di prim' istanza, e degli esattori delle altre comuni ai governatori distrettuali, nella cui giurisdizione dee farsi l' esigenza, ed ai gonfalonieri rispettivi delle comuni comprese nell' esattoria onde ne sia riconosciuta la qualifica, ed accordata quell' assistenza di cui potessero aver bisogno nell' esecuzione delle proprie incombenze.

4. L'amministratore camerale dovrà esigere
   1°. La contribuzione fondiaria, o dativa reale, unitamente alle soprattasse addizionali governative sui fondi tanto rustici che urbani.
   2°. Tutti quei crediti di cui monsignor tesoriere gli commettesse l'esigenza.
   3°. Dovrà ricevere tutte le altre somme che piacesse al lodato monsignor tesoriere di far depositare nella sua cassa.

5. È obbligo dell'amministratore camerale di effettuare l'esigenza della dativa, e suoi addizionali a tutte sue spese, cura, rischio, carico, pericolo, e coll'espressa condizione dell'inesatto per esatto.

6. L'esigenza sarà regolata a norma della tabella che nel mese di dicembre di ciascun anno sarà trasmessa dal tesoriere in doppia copia legalizzata, denotante l'intiera contribuzione da esigersi nell'anno venturo, e le quote da pagarsi da ciascuna comune. Una di esse copie sarà respinta al tesorierato dell'amministratore che dovrà munirla della sua ricevuta e firma, essendo il documento dell'obbligazione che l'amministratore contrae per l'incasso della dativa e soprattasse addizionali governative dall'anno, a cui la tabella stessa si appartiene.

La copia stessa servirà di norma invariabile per l'ammontare della dativa, e suoi addizionali da esigersi nel decorso dell'anno e in ciascuna rata bimestrale, da corrispondersi dall'amministratore camerale alla R. C. A. come più sotto, senza che possa giammai da lui pretendersi alcuna diminuzione o dilazione al pagamento per causa di errore, o per qualsiasi altro motivo, tenuto essendo l'amministratore a corrispondere invariabilmente la somma integrale della tabella, mentre per le correzioni o compensi che gli potessero competere, sarà provveduto dal tesorierato alla fine dell'anno.

7. Ricevuta appena dall'amministratore camerale la tabella suddetta, e respintone a pronto corso di posta il duplicato come sopra, dovrà farne tanti particolari estratti, quante sono le cancellerie del censo, comprese nella periferia della di lui amministrazione, precisando ad ognuno dei cancellieri le comuni del rispettivo distretto, onde possano farne il confronto senza il minimo ritardo con i ruoli individuali di ciascuna comune dai medesimi compilati, e dei quali ne rilascierà quietanza ai cancellieri, non senza diramarle ai subalterni esattori.

Se il risultato del confronto tra le tabelle suddette ed i ruoli sarà di aumento, dovrà l'amministratore addebitarsene nelle rate bimestrali; se è di decremento ne ripeterà l'abbono dal tesorierato in fine d'anno, quante le volte combini collo stato annuale che a tal uopo si rimette in tesoreria dalla direzione generale del censo.

Sarà parimenti tenuto l'amministratore di diramare in principio d'anno a tutt' i possidenti col mezzo degli esattori una pagella a stampa, portante il quoto della dativa dovuta nel corso dell'anno stesso, e tale distribuzione s'intende gratuita ed esente da qualunque emolumento.

8. Quindici giorni prima della scadenza di ogni rata bimestrale, dovrà l'amministratore a suo carico e spesa, diramare in ciascun circondario e comuni delle rispettive esattorie un avviso a stampa, onde prevenire i contribuenti della scadenza.

9. Nel luogo ove l'esattore ha il suo domicilio, ne sarà a comodo dei contribuenti aperta l'esigenza dal giorno 20 del mese della scadenza fino al giorno 5 inclusivo del mese successivo. Quando poi si cumulasse nello stess' esattore l'esigenza di più comuni, s'intende che resti espressamente obbligato a notificare a tutto suo carico e spese, col mezzo di avviso a stampa d'affiggersi nei modi regolari, e di cui un esemplare verrà depositato presso la segreteria comunale, i giorni nei quali farà dimora nei rispettivi luoghi entro il periodo di tempo sopraccennato, i quali non potranno esser giammai minori dalla seguente proporzione cioè:

Nelle città e paesi di residenza governativa, tre giorni.

Nei paesi nei quali gli articoli di esigenza superano i mille, due giorni.

Nei paesi che hanno un ruolo minore dei mille articoli, un giorno.

Resta vietato all'esattore di allontanarsi dal luogo indicato nell'avviso, per tutto il tempo in esso precisato. Non potrà poi ricusarsi di ricevere il pagamento che volesse farglisi dai contribuenti del luogo anche dopo la di lui partenza, purchè si presentino prima che scada il termine stabilito.

10. L'amministratore camerale, o l'esattore per lui non potrà parimenti ricusarsi di ricevere qualunque somma gli sia presentata da un contribuente, quand'anche non fosse sufficiente ad estinguere il debito.

11. Se il contribuente fosse debitore di rate arretrate, le somme che si pagheranno da lui non potranno riceversi in saldo, o in conto della rata corrente, ma dovranno imputarsi sempre in saldo, o in conto del debito anteriore.

12. I pagamenti che verranno fatti dai contribuenti in conto, o a saldo delle loro quote, saranno dall'esattore registrati nel ruolo, sotto l'articolo che contiene il contribuente.

13. Si ritiene espressamente tenuto l'amministratore camerale, e chi per lui, di rilasciare al contribuente la ricevuta del pagamento, quand'anche non ne fosse richiesto. Le ricevute saranno a stampa con bolletta a madre e

figlia, corredati di un numero d'ordine progressivo oltre il cognome e nome del contribuente; la causa e somma del pagamento, dovranno contenere l'articolo del ruolo sotto del quale desso è riportato. La somma del debito principale però sarà sempre separata e distinta da quella della multa, o dalle spese di procedura in caso di mora.

Le bollette madri insieme con i ruoli, dovranno tutti ritirarsi dall'amministratore, e depositarsi a di lui cura allo spirare del mese di aprile di ciascun anno presso i rispettivi cancellieri del censo, a senso di quanto fu prescritto nelle circolari del 25 luglio 1821 dalla tesoreria generale, e della presidenza del censo.

14. È vietato espressamente che incorrer debbano nella multa i contribuenti, quando si verificasse il caso in cui l'esattore si allontanasse dai luoghi designati nell'avviso, prima del termine prescritto come all'art. 9.

15. Omettendo gli amministratori ed esattori subalterni di registrare la somma esatta sul ruolo, o esigendo maggior somma della dovuta, o rilasciando ricevute per somme non corrispondenti a quelle riportate sul ruolo medesimo, saranno tenuti come rei di concussione, e si procederà a loro carico criminalmente secondo le disposizioni del codice penale in conformità dell'art. 5 delle regole da osservarsi nell'esazione dei dazî, annesse al Motu-Proprio della sa. mem. di papa Pio VII del 2 agosto 1804.

A tutela dei contribuenti viene richiamato sotto il presente articolo, il prescritto nella notificazione della Segreteria di Stato dei 4 ottobre 1832 sotto l'art. 6.

16. Spirato il termine di giorni 5 del mese successivo alla scadenza, i contribuenti i quali non avessero pagato l'intiero quoto dovuto, incorreranno nella multa di un quattrino per ciascun scudo, e giorno del ritardato pagamento, e ciò pel lasso di giorni 25 da computarsi dal dì 6 di detto mese, e non più oltre.

17. I contribuenti caduti in multa dovranno recarsi a pagare il loro debito all'esattore nel luogo ov'egli si trova, sempre però nei limiti del rispettivo circondario, e l'esattore sarà tenuto a riceverne l'ammontare, purchè paghino nel tempo stesso la multa decorsa fino al giorno in cui si effettua il pagamento.

18. Passato detto termine di giorni 25 l'amministratore farà compilare dagli esattori subalterni le note individuali di tutti i debitori morosi, in cui dovrà contenersi tanto il debito che l'ammontare della multa. Esse note sottoscritte dall'amministratore, saranno depositate nella cancelleria del tribunale competente.

19. L'amministratore camerale pubblicherà contemporaneamente un avviso, mediante il quale tutti i debitori morosi descritti nelle rispettive note, e coll'indicazione della cancelleria ove sono queste depositate, verranno intimati a pagare nel termine di giorni 5 il rispettivo debito e la multa, colla comminatoria dell'esecuzione della mano regia. Tale avviso sottoscritto dall'amministratore e dal giudice competente, avrà forza di formale e personale intimazione di mano regia, da eseguirsi a forma del regolamento di procedura giudiziale, e nei termini precisati agli articoli 4 e 5 della sullodata notificazione di Segreteria di Stato, portante la data del 4 ottobre 1832.

20. I contribuenti che si trovassero gravati del quoto loro imposto, ne avanzeranno reclamo alla presidenza del censo entro il mese di marzo. Quando vi sia luogo a sgravio, ne darà partecipazione la presidenza stessa al tesorierato, perchè ordinar possa lo sgravio nell'anno futuro, o commetterne il rimborso anche in quello che corre.

21. Qualunque sia l'obbligo che gli esattori subalterni abbiano contratto verso l'amministratore camerale, quest'ultimo nei conti appartenenti alla seconda decade del mese successivo alla scadenza del bimestre, dei quali si tratterà in appresso, dovrà sotto il giorno 20 porre a suo debito nel giornale d'introito l'intiera rata bimestrale di tutta la provincia, a tenore del prescritto sotto l'articolo 6 staccandone regolare bolletta, in esecuzione dell'obbligo dell'inesatto per esatto, come all'articolo 5.

22. Similmente sarà l'amministratore tenuto ad esigere le multe incorse per contravvenzione al regolamento sulla voltura de' fondi nei pubblici catasti, a seconda delle note che gli verrano passate dalla direzione generale, o dalle cancellerie del censo, e godrà per tale esazione del premio stesso convenuto per la dativa.

23. Per quei fondi che l'amministratore avess'esecutati contro i debitori morosi, e che espressamente si dichiara doversi ritenere a tutto suo proprio conto, non potrà pretendere dalla R. C. rimborso alcuno, o rilevazione di sorte, quand'anche fossero di gran valore, od esecutati contro molti debitori, o quand'attese le località e qualità non trovasse a venderli ad altri, e così finalmente per qualsiasi causa pensata ed impensata, ritenendosi una tal condizione come patto speciale del contratto.

24. Per tutti gli altri crediti in favore dell'erario di cui venisse commessa l'esigenza dal tesorierato, dovrà l'amministratore eseguirla a mezzo di elenchi debitamente legalizzati che si trasmetteranno a tal uopo, ch'egli dovrà ritornare nei modi preveduti sopra agli articoli 6 e 7.

25. Ricevuti appena detti elenchi, dovrà l'amministratore intimare ai debitori il pagamento con avviso a stampa che farà presentare a ciascuno di essi dal cursore del luogo ove dimorano. Nell'avviso sarà riportato il co-

gnome e nome del debitore, la causa del debito e la somma dovuta, e si accorderà il termine di giorni 15 al pagamento colla comminatoria, che in caso di mora il debitore abbia da incorrere nella multa che sarà eguale a quella stabilita di sopra all' art. 16. Sarà indicato il luogo e la persona nelle cui mani dovrà farsi il pagamento, non senza dichiarare che in caso di errore, o di legale pendenza del debito, faccia pervenire il debitore all' amministrazione camerale giustificato ricorso, entro il suddetto termine di giorni 15.

26. Dei pagamenti a saldo, o a conto, dovrà l' amministratore rilasciare ricevute a madri e figlie, staccate dai bollettarî degl' introiti camerali che gli avrà trasmessi la tesoreria, essendo espressamente proibito di ritenere bollettarî diversi, come pure di emettere a favore dei pagatori ricapiti particolari per qualunque causa o motivo, come sarà ulteriormente dichiarato in appresso. In dette bollette oltre la somma pagata, sarà riportato anche il titolo del pagamento.

27. Spirato il termine di giorni 15 incorreranno i debitori nelle multe come sopr' indicate, e il terzo di queste multe purchè siensi effettivamente riscosse, cederà a beneficio dell' amministratore camerale, restando gli altri due terzi a profitto della Camera.

28. Quante volte un debitore fosse riconosciuto insolvibile, sarà obbligo dell' amministratore camerale di renderne inteso il tesorierato, non senza inoltrargli i documenti della insolvibilità. Consisteranno questi nei certificati della magistratura del luogo ove il debitore fosse domiciliato, della cancelleria dei catasti del circondario, e finalmente anche della legazione o delegazione per costatare che il debitore si trova impossibilitato al pagamento. S' intende però che non rimanga con tutto quest' assoluto dal suo debito, restando a cura del tesorierato di fare altre indagini sulle sostanze od effetti che potesse possedere allora o in appresso.

29. Darà similmente conto al tesorierato di quei debitori che non esistessero nel luogo indicato come loro domicilio, o nel circondario di sua amministrazione, documentandone la mancanza coi certificati delle rispettive magistrature, delle cancellerie del censo, e della legazione, o delegazione.

30. L' amministratore camerale sarà in obbligo di partecipare al tesorierato l' esecuzione del disposto nei precedenti articoli 27, 28 e 29 entro il termine di due mesi computabile dalla data della trasmissione degli elenchi, scorso il quale s' intenderanno le partite siccome assunte a totale di lui carico e responsabilità, e coll' obbligo dell' inesatto per esatto, a senso di quanto resta stabilito per l' esigenza della dativa reale.

31. Si ritiene altresì tenuto l' amministratore camerale di ricevere nella sua cassa indistintamente i versamenti di tutte le somme spettanti alla rev. Camera Apostolica di qualunque provenienza e titolo esse siano, e da qualsisia cassa subalterna del governo vengano versate a piacimento di monsignor tesoriere.

32. Oltre il bollettario speciale per l' esigenza della dativa reale di cui sopra, dovrà l' amministratore camerale ritenere un bollettario di cassa a madre e figlia che sarà obbligato di ricevere dalla rev. Camera Apostolica. Per tutte le somme pertanto che entreranno nella sua cassa, sia per quota bimestrale della dativa da corrispondere al tesoro, a senso degli obblighi precedenti, sia per l' esigenza dei crediti camerali, sia finalmente per ogni altro versamento per conto dell' erario, dovrà rilasciare contestualmente le ricevute staccandole dal detto bollettario di cassa, restando espressamente inibito, come già si prescrisse sotto l' art. 26 di ritenere bollettarî di cassa diversi da quelli trasmessigli dal tesorierato, come pure di emettere ricapiti particolari in carta libera sotto qualunque causa o pretesto, i quali si dichiara espressamente doversi riputare come illegali, e di niun effetto per le parti versanti.

L' amministratore camerale poi per ciascheduno dei ricapiti suddetti, sarà assoggettato ad una multa non minore di scudi 25 e non maggiore di 100 ad arbitrio di monsignor tesoriere, ed a cedere in beneficio della reverenda Camera, riservate sempre però le disposizioni di legge per titolo di dolo.

33. Sul prodotto universale della dativa, e su qualunque somma incassata come sopra, sarà tenuto l' amministratore di effettuare i pagamenti che gli verranno ordinati.

1°. Il rimborso di fedi di deposito da staccarsi con bolletta a madre e figlia dalla depositeria camerale a termini dell' art. 40 delle disposizioni sul tesorierato del 29 dicembre 1832, per essere soddisfatte dalla cassa camerale, con avviso contemporaneo di esso tesorierato.

2°. In estinzione di mandati di tesoreria tratti sulla depositeria suddetta, ed attergati pel pagamento sulla cassa dell' amministratore che dovrà esserne avvisato secondo le regole in corso; come pure degli altri mandati spediti sulla cassa camerale dai dicasteri, e dalle legazioni e delegazioni che sono autorizzate ad emetterli, sempre però ben inteso, che non possono mai oltrepassare le somme approvate in preventivo, e che i mandati stessi corrispondano pienamente alle sezioni, titoli ed articoli in esso precisati, a forma del prescritto sotto gli articoli 6,

28 e seguenti, delle disposizioni sopralodate dei 29 dicembre 1832.

Ogni altro pagamento qualunque che venisse effettuato dall' amministratore camerale, non sarà riconosciuto nè approvato dalla rev. Camera, senza che possa avere alcun titolo o diritto a rimborso, o bonifico, restando espressamente vietato qualsivoglia altro pagamento mancante delle sue espresse autorizzazioni, condizioni e qualifiche.

34. Di dieci in dieci giorni dovrà l' amministratore spedire al tesorierato copia autentica nel suo giornale d' introito conforme alla modula in corso. In detto giornale riferibilmente alla dativa, ne sarà riportata la rata sotto l'epoca in cui l' amministratore debbe addebitarsene, a senso dell' art. 21, e quanto agli altri versamenti provenienti da qualunque titolo, vi saranno notati indistintamente in giornata apponendovi in ogni partita il numero d' ordine progressivo corrispondente a quello del bollettario, come sopra s' ingiunse. Le matrici del bollettario stesso saranno annesse alla copia del giornale d' introito onde servano di confronto.

35. Dovrà parimenti in calce del giornale stesso, aggiungersi il riassunto classificato per rami d' introiti, così che corrisponda nella somma al totale delle partite riportate sotto ciascuna decade contenuta nel giornale medesimo. Ogni partita poi del mentovato riassunto, dee essere corredata di un foglio addizionale in cui debbono riportarsi distintamente tutte le partite del giornale spettanti al ramo particolare d' introito, a cui la partita del riassunto si riferisce collo stesso numero progressivo del giornale suddetto.

36. Similmente di dieci in dieci giorni rimetterà il giornale d' esito conforme al modello in uso, ove saranno descritti in giornata tutti i pagamenti eseguiti nella decade, riportandone in calce il riassunto classificato dei differenti rami di spesa, e distinguendo tutti i mandati attergati dal tesorierato sulla cassa camerale che saranno compresi in una sola partita, e gli altri spediti da qualunque altro dicastero, od amministrazione autorizzata ad emetterli, che saranno ripartiti secondo il numero della divisione espresso in fronte dei mandati.

Questo giornale sarà accompagnato dai mandati originali estinti disposti in tanti foglietti addizionali simili a quelli prescritti per gl' introiti, e l' importare di ciascuno dovrà corrispondere alle singole partite del riassunto. Tanto i giornali che i foglietti addizionali di introito ed esito, saranno tutti muniti della firma dell' amministratore camerale, e distinti sempre secondo le sezioni, titoli ed articoli a cui appartengono.

37. Sarà a cura della computisteria generale della R. C. A. di praticare su tali documenti le opportune verificazioni, e dopo di avere spediti i mandati di rimborso per tutti i pagamenti, meno quelli risguardanti i mandati di tesoreria attergati sulla cassa camerale, di fare eseguire di questi e di quelli a favore dell'amministratore stesso i depositi per contanti, rimettendogliene le corrispondenti fedi della depositeria camerale per accreditarnelo definitivamente nei conti come viene dichiarato in appresso.

38. Alla fine di ciascun mese unitamente ai giornali d' introito ed esito della terza decade del mese stesso, l' amministratore camerale inoltrerà al tesorierato il conto di dare ed avere dell' intero mese scaduto, munito della di lui firma. Sarà in detto conto portato a suo debito il resto di cassa del mese precedente, ed i titoli dei riassunti dei tre giornali d' introito delle tre decadi decorse, ed a credito l' importare delle fedi di deposito rilasciate nella depositeria camerale, e ricevute entro il mese stesso, sia per versamenti effettivi che ebbero luogo presso la suddetta depositeria, sia per la regolarizzazione delle giustificazioni dei pagamenti trasmesse coi conti decadali. Formatone quindi il ristretto di dare ed avere, il risultato sarà il debito apparente di cassa da trasportarsi per prima partita nel conto del mese susseguente. L' ammontare dei mandati estinti e trasmessi onde essere regolarizzati, ma non ancora coperti di fedi di deposito, sarà dedotto da tale rimanenza, e la somma risultante costituirà il vero stato di cassa, ossia il fondo disponibile in fine di mese.

39. Le fedi originali di deposito dovranno essere trasmesse al tesorierato in ciascun mese, unitamente al conto mensile, corredato di una distinta in doppio esemplare, uno de' quali sarà ritornato con ricevuta all' amministratore. Quanto ai pagamenti non ancora coperti con fedi di deposito, si porterà in collettiva interna l' ammontare delle giustificazioni rimesse a tutto il mese precedente, a cui aggiunte quelle spedite nelle tre decadi successive, e detratto dal loro complessivo importo le fedi di deposito ricevute nel corso del mese, la rimanente somma verrà sortita a deduzione del resto apparente di cassa, come si è detto nel precedente articolo.

40. L' amministratore camerale è obbligato a tenere una contabilità regolare ed esatta, conformando i suoi registri alle disposizioni tutte, e metodi prescritti nel presente regolamento, onde abbiano essi a presentare risultati corrispondenti ai conti da spedirsi in tesoreria, e sia agevole il desumere dai medesimi con ogni precisione la verifica di cassa, quando venga superiormente ordinata.

41. Tanto i giornali decadali che il conto mensile, debbono essere immancabilmente spediti col primo corso di posta che avrà luogo

dopo l'epoche precisate. In caso di ritardo della trasmissione dei conti, sarà in facoltà di monsignor tesoriere di spedire indilatamente persona di sua fiducia, sulla faccia del luogo a tutte spese dell' amministrazione camerale, affine di riscontrare i registri e compilare i regolari conteggi.

42. Al compiere dell' anno, e non mai più tardi del 1 febbraio successivo, sarà obbligo dell' amministratore di trasmettere in tesoreria il rendiconto annuale di sua gestione in triplo esemplare da lui firmato. In esso sarà portato a debito l' intero ammontare delle rate annuali scadute della dativa, e tutti gli altri incassi effettuatisi durante il corso dell' anno distinti per mese, e classificati come nei rispettivi conti mensili, ed a credito l' importo dei depositi fatti presso la depositeria camerale distinti egualmente per mese, e non senza unire al rendiconto le corrispondenti specifiche mensili dei depositi in tanti fogli separati. Il rendiconto sarà corredato di un ristretto che dimostri la situazione dell' amministrazione camerale in fine d' anno.

43. Sarà poi l' anzidetto rendiconto presentato colle osservazioni del tesorierato alla congregazione di revisione, e l' analoga sentenza sindacatoria che sarà pronunciata dalla medesima, servirà di discarico all' amministratore, per la gestione dell' anno a cui si riferisce.

44. Per rapporto ai cursori dei quali l'amministratore camerale dovrà prevalersi, si stabilisce che egli debba uniformarsi all' art. 3 della notificazione di Segreteria di Stato 4 ottobre 1832.

45. Tutte le spese d' officio comprensivamente ai soldi degl' impiegati e dei cursori, quelle dei bollettarî di cassa e di esigenza, e generalmente tutte le altre di stampe, avvisi, registri, stati e simili, sono a carico esclusivo dell' amministratore camerale, dichiarandosi la R. C. libera e immune senz' alcuna eccezione e riserva da ogni e qualunque dispendio che non fosse stato espresso e mentovato.

Quanto ai bollettarî di cassa dovrà l'amministratore riceverli dal tesorierato pagandone il prezzo a termini del contratto d' appalto della stamperia camerale, e con obbligo preciso di render conto del quantitativo di quegl' impiegati; per le altre stampe resta in sua facoltà di farle imprimere ove crederà, purchè si conformi ai modelli in corso.

46. Sarà parimenti a tutto carico dell' amministratore la spesa, rischio, e pericolo della trasmissione, e trasporto in Roma del danaro alla cassa della depositeria camerale, restando a solo carico dell' erario la gratuita somministrazione della scorta, sempre che per la situazione della truppa, siavi forza disponibile sullo stradale da percorrersi, e sempre senza alcuna responsabilità e rischio della R. C.

47. Lo stess' obbligo s' intende che abbia luogo quando venga ordinata la trasmissione del danaro a titolo di rinforzo ad altra cassa camerale.

48. In esecuzione di quanto si è disposto di sopra all' art. 21, sarà tenuto l'amministratore camerale di addebitarsi il giorno 20 del mese susseguente alla scadenza bimestrale dell' intero quoto della dativa reale, e suoi addizionali, e di rappresentarlo in sua cassa in effettivo contante senza la minima detrazione per qualsivoglia titolo od eccezione. Dopo la quale epoca riassunto lo stato delle somme giacenti in cassa, e provenienti tanto dalla dativa come sopra, quanto dagli altri introiti eventuali che si fossero verificati per esigenza di crediti ed altri prodotti camerali, riservata la scorta corrispondente, in unione agl' introiti giornalieri, a quelle spese la cui soddisfazione ricorre in provincia, per le quali si trovassero già disposti i fondi, dovrà spedire integralmente quanto si verifica di avanzo alla cassa della depositeria generale in Roma.

49. S' intende peraltro che resti sempre in facoltà di monsignor tesoriere di ordinare tanto la spedizione di somme maggiori, ed anche totali nei periodi sopraenunciati, quanto altre spedizioni parziali nel decorso del bimestre, ogni qual volta ne riconosca l' opportunità, e senza che l' amministrazione possa rifiutarsi per verun motivo.

50. Ritardandosi in tutto o in parte il versamento della dativa, o le spedizioni del danaro come sopra, incorrerà immediatamente l' amministratore nella multa infissa ai contribuenti morosi come all' art. 16, e ferma sempre rimanendo a favore della rev. Camera l'azione ad essa competente pel pagamento del debito e della multa. Sarà in pieno arbitrio dell' autorità superiore di disporre dell' amministrazione camerale in quel modo che troverà più proficuo all' interesse del tesoro, sia col dichiarare rescisso ed escluso per *ipso facto* il contratto di amministrazione, sia col deputare indilatamente un rincontro alla cassa. Le spese tutte che per qualunque di tali misure incontrar dovesse la rev. Camera si dichiarano intieramente a carico di esso amministratore, che sarà in pari tempo responsabile di tutt' i danni che potessero provenirne all' interesse dell' erario pel ritardato pagamento, o per le nuove disposizioni, e tuttociò senza bisogno di alcuna preventiva interpellazione giudiziale o stragiudiziale, dovendo in luogo di essa supplire i termini di sopra fissati. Al qual effetto nella evenienza di tal caso, s' intende che l' amministratore abbia rinunciato a qualunque beneficio di purgazione di mora, che anche per equità canonica potesse competergli, e che abbia altresì prestato il suo pieno consenso, sia alla risoluzione del contratto medesimo, sia

alla deputazione del rincontro come sopra e ciò per non pena, ma per patto espresso e condizione, senza la quale non si sarebbe conceduta la camerale amministrazione.

51. In qualunque tempo poi, e senza bisogno di alcuna preventiva interpellazione, sarà sempre in facoltà di monsignor tesoriere di ordinare la verifica dello stato di cassa col mezzo di chi crederà più opportuno. Verrà questa estesa a tutte le differenti esigenze e conteggi di cui è incombensato l' amministratore, quantunque dipendenti da altri dicasteri, necessitando in simili casi di appurare la reale e precisa situazione della cassa, mediante apposito processo verbale da redigersi in concorso dell' amministratore medesimo, il quale dovrà prestarsi a tutte le indagini ed ispezioni che si rendessero necessarie ed opportune. Risultandone deficienza sarà a carico dell' amministratore ogni spesa qualunque incontratasi per tale effetto, ed avranno luogo le provvidenze contemplate sotto l' art. 50.

52. Essendo l' amministratore camerale la sola persona riconosciuta dal governo, e col quale unicamente si stipula il contratto, si ritiene espressamente garante del proprio, e responsabile di ogni fatto e mancanza degli esattori suoi subalterni e dei cursori sia in riguardo all' interesse camerale che riferibilmente a quello dei particolari.

53. Oltre alle rendite dell' erario di cui agli articoli precedenti, sarà in obbligo l' amministratore camerale di esigere benanche le tasse provinciali e comunali, di cui i consigli provinciali o comunali trovassero opportuno di addossargli l' incarico, con un premio eguale a quello che verrà pattuito per l'esigenza della dativa, salve quelle cautele e condizioni che fra le parti si reputeranno convenienti, senza però che per tale esercizio derivar possa alcuna pretesa contro la rev. Camera per qualunque siasi titolo o pretesto, dichiarandosi la disposizione come facoltativa in favore dei consigli medesimi che potranno accettarla, o rifiutarla a loro piacimento, e fermo sempre nel rimanente, il disposto coll' editto della Segreteria di Stato dei 5 luglio 1831. Resta inoltre stabilito che la rev. Camera non assume per tale effetto la minima responsabilità nè in ordine alle sicurezze, nè in ordine alla regolarità della gestione.

54. L' amministrazione camerale dovrà prestare nell' atto della stipolazione dell' istromento una cauzione o in contanti, o in fondi rustici liberi ed immuni da qualunque ipoteca, e da calcolarsi a valore catastale, o in consolidato, corrispondente in tutto alla somma di due bimestri della dativa reale e suoi addizionali, e ad un bimestre approssimativo delle altr' esigenze, e qualora presti la cauzione in contanti gliene sarà corrisposto il premio del 5 per 100. Detta cauzione qualunque essa sia, resterà vincolata fino alla liquidazione finale, e al decreto sindacatorio di saldo da emettersi dalla congregazione di revisione.

Le spese d' istromentazione, d' iscrizione ipotecaria, di registri ec., si ritengono a tutto carico dell' amministratore.

55. In corrispettivo dei pesi che assume l' amministratore camerale a termini del presente regolamento, e di tutti e singoli patti nel medesimo inseriti, gli sarà corrisposto un premio da stabilirsi sul prodotto della dativa, e suoi addizionali, e detto premio verrà soddisfatto con ordini speciali del tesorierato. Si dichiara peraltro che quante volte per qualsivoglia disposizione superiore venisse ad accordarsi una diminuzione qualunque sull' estimo catastale, e cifra relativa, od altro bonifico, sgravio, o compenso di qualunque siasi quoto della dativa annotata nei ruoli, tanto generalmente a tutt' i contribuenti, quanto parzialmente ad uno o più di essi, non si dovrà giammai per qualunque minorazione d' incasso sulle somme diminuite, bonificate, sgravate o compensate calcolare provvisione od abbuono che competerà soltanto sulla somma che l' amministratore avrà esatta, e corrisposta effettivamente alla rev. Camera.

56. Per tutti gli altri incassi qualunque, o provengano da esigenza di crediti, o da versamenti di prodotti erariali che si effettuino nella cassa dell' amministratore, o da qualsivoglia altra somma che vi fosse depositata di ordine di monsignor tesoriere, resta accordata una provvisione di baiocchi 25 per ogni cento scudi incassati, esclusi però dalla medesima gl' incassi di quei prodotti, quali colati prima in conti speciali abbiano già conseguita una provvisione qualunque, sì direttamente che indirettamente dal governo.

Si dichiara ancora che la detta provvisione non competerà punto sui rinforzi di cassa, e su tutte e singole le partite che per qualsivoglia caso, disposizione o motivo, dovessero girare per cassa a titolo di refusione di versamento, o di qualunque altra regolarizzazione di conti.

57. Oltre le anzidette provvisioni cedono per l' intero a beneficio dell' amministratore camerale le multe che s' incorreranno dai contribuenti morosi della dativa reale, nei modi e termini superiormente prescritti agli articoli 16 e 17, ed il solo terzo di quelle multe che saranno percette da qualsisia altro debitore che venisse escusso in seguito di ordini di tesoreria, come si è disposto all' articolo 27 fermo restando che non possa conseguirsi l' indicato terzo di multe, se non nel caso in cui fossero state effettivamente pagate dai debitori.

58. Pel carteggio proveniente dal tesorierato, dalla presidenza delle armi, e dalla direzione

del debito pubblico, si accorda all' amministratore il diritto di rimborso delle spese postali, sempre che i pieghi siano muniti del timbro dei dicasteri sopralodati, e si osservino del resto le condizioni e cautele prescritte.

59. Nel rimanente qualunque variazione che si adottasse tanto sul modo di esigenza relativamente alla dativa, quanto sulla sostanza del dazio stesso sia per diminuzione, od aumento per l' esenzione parziale o generale non darà alcun diritto all' amministratore camerale di bonifico, o compenso di sorta, nè a titolo di lucro cessante, nè di danno emergente.

60. Similmente qualunque cambiamento che fosse per seguire nella divisione o comparto territoriale delle provincie per fatto di governo, sia che ne derivi l' ampliazione o restrizione qualunque, non presenta all' amministratore alcun diritto di compenso, dovendo egli proseguire negli obblighi assunti, cedendo liberamente e senza bonifico l' incasso della dativa e suoi addizionali per quei comuni che si distaccassero dalla provincia, o curandolo per quei che vi si unissero.

61. Si esclude inoltre ogni diritto a compenso qualora piacesse all' autorità superiore di disporre diversamente e indipendentemente dall' amministratore, dei diversi prodotti qualunque, e dell' esigenza dei crediti esclusa sempre la dativa, rimanendo in facoltà di monsignor tesoriere, il prendere su di essi quelle determinazioni che troverà più utili al pubblico erario, col commetterne ancora l' esigenza ad altri, o coll' ordinare che i versamenti si effettuino in altre casse.

62. Per l' effetto dell' esigenza della dativa reale, e di qualunque altra somma di cui fosse incaricato come sopra, e così pure delle multe corrispondenti, si accorda all' amministratore camerale la facoltà di procedere contro i debitori morosi col privilegio della mano regia, del quale potrà far uso per mesi sei, tassativamente dopo spirato il contratto, uniformandosi in tutto e per tutto all'editto dei 5 ottobre 1831, ed alle leggi, disposizioni e regolamenti successivamente emanati o da emanarsi.

63. Resta espressamente vietato all' amministratore di cedere ad altri il suo contratto senza l' espressa approvazione della congregazione di revisione, che trattandosi di contratto di fiducia, ebbe in vista nell' approvarlo non solo alla sicurezza dell' erario ed alla responsabilità dell' amministratore, ma ben anche alle di lui qualità personali. Quand' anche poi fosse ammessa superiormente la particolare cessione dell' amministrazione, rimarrà sempre obbligato e responsabile l' amministratore verso la R. C. A. per l' adempimento del contratto per la parte o parti che cedesse insieme alla solidale obbligazione del di lui cessionario o cessionarî che venissero approvati.

64. Il presente regolamento verrà posto in attività dal 1 gennaio 1835, ed a questo dovranno uniformarsi i successivi nuovi contratti, rimanendo perciò dal detto giorno in poi abrogato ogni altro regolamento relativo alle camerali amministrazioni; e segnatamente quello dei 18 settembre 1816, i quali continueranno ad avere forza soltanto per tuttociò che si riferisce ai contratti anteriori all' epoca succitata.

Dato dalla nostra solita residenza di Monte Citorio li 10 maggio 1834.

Il pro-tesoriere generale
A. Tosti

CXXII.

Regolamento relativo ai lucri, propine ed emolumenti spettanti alle piazze e guarnigioni militari.

Capitolo I.

Enumerazione degli emolumenti, ed a chi appartengono.

Art. 1. In tre classi dividonsi gli emolumenti che in qualsivoglia circostanza percepiscono, o percepire debbono i militari.

2. La prima comprende le propine derivanti dagli arresti, rilasci di borgesi fatti ad istanza di qualsiasi tribunale ed autorità governativa, dall' esecuzioni civili, dalle multe per contrabbandi o frodi, dalle vendite e subaste nelle pubbliche depositerie, e dalle ricognizioni che danno le pubbliche amministrazioni di qualsivoglia genere.

3. La seconda abbraccia le mercedi che si pagano dagl' intraprendenti di qualunque pubblico spettacolo sia a titolo di comparse, sia a titolo d' armamento.

4. La terza contiene le tasse che competono ai distaccamenti per le processioni, accademie, ricevimenti, mortorî, incendî, e funzioni sacre e profane.

5. I lucri ed emolumenti compresi nella prima classe, appartengono indistintamente e privativamente agli officiali dello stato maggiore di piazza, nelle piazze rispettive a meno delle percezioni per gli arresti e pei contrabbandi, che dovranno essere ripartite a seconda delle leggi di finanza, gli officiali di piazza niun diritto avendo agli emolumenti per sorprese di frodi, nelle quali non avessero prestato un qualche servigio personale.

6. A quei della seconda e terza classe, oltre i suddetti officiali di piazza, partecipano ancora gli aiutanti maggiori e gli aiutanti sott' officiali dei corpi di truppa, nel modo che s' indicherà in appresso.

Capitolo II.

Tasse per ciascun servigio.

7. Nell' armamento di ogni teatro pubblico l' impresa debbe pagare baiocchi cinque per ogni comune e tamburo; baiocchi dieci per ogni caporale o vice; baiocchi quindici per ogni sergente, e baiocchi cinquanta per ogni aiutante sott' officiale.

8. Nei piccoli teatri la tassa debb' essere pel comune di baiocchi sette e mezzo, pel caporale di baiocchi quindici, e pel sergente di baiocchi ventidue e mezzo.

9. Qualunque sia la durata dello spettacolo le suddette tasse non debbono avere aumento.

10. Nelle pubbliche feste da ballo in teatro o altrove, se sono eseguite nelle prime ore della notte, non avrà luogo la muta dell' armamento, se però si eseguiranno dalla mezzanotte fino a giorno, si darà dopo quattr' ore di servigio il cambio alla truppa, e la tassa sarà raddoppiata.

11. In questa circostanza la tassa sarà per ogni muta come appresso. All' aiutante sotto officiale baiocchi cinquanta, al sergente baiocchi trenta, ad ogni caporale o vice baiocchi venti, ad ogni comune baiocchi dieci. La medesima regola avrà luogo nei festini popolari.

12. Nelle giostre, fuochetti, ed altri diurni spettacoli ovunque si eseguiscano, l' aiutante sott' officiale, il sergente, il caporale, il tamburo ed il comune, percepiranno le stesse tasse indicate nell' articolo precedente.

13. I giocolieri, saltatori, ed ostensori di animali, di macchine e di altre cose, dovranno corrispondere alla truppa che v' interverrà pel buon ordine, la tassa medesima determinata qui sopra.

14. La quantità della forza occorrente in ciascuna delle descritte circostanze, debb' essere stabilita dall' officiale di piazza in seguito dei concerti presi con le autorità governative.

15. Se in alcuno dei locali destinati ai pubblici spettacoli si stimasse opportuno di farvi assistere un distaccamento di cavalleria montato, la tassa per ogni uomo a cavallo dovrà essere doppia di quella della fanteria.

16. Gl' individui che sono requisiti per comparsa nei teatri o altri spettacoli, percepiranno baiocchi dieci per ciascuno, ed ogni tamburo baiocchi venti. Quando questi giungano al numero di dodici, saranno sorvegliati da un aiutante sott' officiale, il quale percepirà baiocchi quaranta per ogni servigio. Le prove cui sono soggette le comparse, non esclusa la prova generale, saranno tassate ciascuna per la metà dell' anzidetto emolumento, compreso sempre il graduato che le dirige.

17. Per ogni distaccamento destinato a scortare processioni, convogli funebri non militari o ad assistere ad accademie, ricevimenti, feste sacre e profane, e qualunque altra funzione a richiesta dei particolari, il minimo della tassa per ogni comune e tamburo, sarà di baiocchi dieci, doppia pei caporali, tripla pei sergenti.

18. Allorchè la forza del distaccamento giunga in tutto a venti teste, dovrà intervenirvi un aiutante sott' officiale, la propina del quale sarà di baiocchi cinquanta.

19. Dalle ventiquattro teste in su, il distaccamento dovrà essere comandato da un officiale subalterno, e se la forza giungesse a cinquanta teste oltre l' officiale suddetto, vi dovrà intervenire anche un capitano.

20. Sino al numero di otto comuni, il distaccamento dovrà essere comandato da un caporale, al di sopra e fino al numero di 18 da un sergente e due caporali.

21. Nei mortorî e funerali di persone non militari, compete la distribuzione della cera tanto agli officiali di piazza, quanto all' aiutante maggiore del reggimento o battaglione che somministra la forza, non che ai graduati e comuni che compongono il distaccamento destinato a tal servigio.

22. Per gli officiali di piazza che hanno grado d' officiale superiore, la candela debb' essere di tre libre, per i gradi inferiori una libra, e così per l' aiutante maggiore del battaglione cui appartiene il distaccamento, i componenti del quale la debbano percepire dello stesso peso di quella che si dà ai confrati che associano il cadavere, assegnandone ai caporali e vice caporali due, ed ai sergenti tre. A siffatti servigî non debbono assistere che i soli officiali di piazza. Si conserva all' aiutante del consiglio delle armi, una candela di libre due in ogni mortorio o funerale.

23. Ogni qualvolta il distaccamento comandato per uno dei descritti servigî giunga a dodici teste, il requirente dovrà pagare la tassa di baiocchi cinquanta agli officiali di piazza, ben inteso che se il servigio oltrepassasse quattr' ore, la tassa dovrà essere duplicata.

24. Se in qualche occasione i requirenti della forza usassero la generosità di dare una qualche somma maggiore delle tasse sopradescritte, la truppa non avrà diritto a questa largizione, la quale dovrà versarsi nella cassa stabilita a favore degli aiutanti sì di piazza che dei corpi.

25. Si eccettua però da simile disposizione la regalìa, sia in generi sia in danaro, che talvolta i requirenti della forza danno a titolo di beveraggio. Questa regalìa debbesi distribuire agl' individui che hanno composto il distaccamento, in modo che il caporale abbia il doppio del comune e il sergente il triplo.

26. I lucri che derivano dai servigî straordinarî prestati fuori delle mura ov' esiste la guarnigione, come sarebbero arresti, sorprese di frodi, ed altre simili cose, saranno pagati

per intiero agli uomini comandati per eseguirli, avuto riguardo alla fatica maggiore, al consumo di scarpe, ed al pericolo individuale di quei ch' eseguiscono. Sono eccettuati però da questa classe gli spettacoli, teatri, feste, guardie d' onore ec., per le quali ancorchè siano fuori delle mura ov' esiste la guarnigione, dovrà osservarsi il metodo prescritto.

Capitolo III.

Formazione e divisione della cassa de' lucri.

27. La cassa de' lucri di piazza si forma con i versamenti che provengono dalle propine ed emolumenti compresi nella 2. e 3. classe; di cui sopra si è trattato gli articoli 3 e 4.

28. I lucri suddetti introitati che siano si verseranno per intiero nella detta cassa esistente presso l' officiale di piazza il più elevato in grado, il quale dovrà stabilirne il conto.

29. Questo conto debbe distinguere la porzione che appartiene agli officiali di piazza ed aiutanti dei corpi, la porzione che debbe costituire la cassa parziale della guarnigione, e la porzione in fine che dopo eseguito il servigio spetta agl' individui che lo hanno prestato.

30. La porzione che debbe formare la tassa degli officiali di piazza ed aiutanti di corpo, abbraccia l' emolumento di baiocchi cinquanta stabilito per ogni distaccamento che giunge a dodici teste, ed il prelevamento da farsi sulle tasse dei graduati e comuni in alcuni servigî.

31. Il suddetto prelevamento non potrà essere maggiore del quinto della tassa fissata per l' armamento nei teatri grandi, dal comune all' aiutante sott' officiale inclusive, nei piccoli teatri del terzo, e del quarto nelle pubbliche feste da ballo, nelle giostre, fuochetti ed altri spettacoli.

32. Gli aiutanti sott' officiali incaricati specialmente della sorveglianza degl' individui destinati per comparsa nei diversi teatri, sopra l' emolumento loro fissato per questo titolo di baiocchi quaranta, ne rilascieranno dieci in favore della cassa dei lucri di piazza.

33. Il conto che dovrà stabilirsi dall' officiale di piazza che ritiene la cassa de' lucri, debb' essere separato pei servigî di cavalleria da quelli della fanteria, giacchè nella ripartizione de' lucri, gli aiutanti della prim' arme non debbono percepire nulla su i servigî della seconda, e così viceversa.

34. Se in qualche occasione si somministrassero tali servigî dal corpo d' artiglieria, debbono i lucri corrispondenti essere conteggiati a parte, e ripartiti con gli aiutanti di detto corpo, s' esistono in luogo.

35. La cassa parziale della guarnigione, sarà formata dagl' incassi enunciati nel capo 2.°

36. Si verseranno in detta cassa da ritenersi dal comandante del battaglione i lucri che appartengono a quegl' individui che hanno eseguito il servigio, prevalendosi prima però baiocchi quattro per ogni comune, baiocchi otto per ogni caporale, e baiocchi dodici per ogni sott' officiale, che dovranno distribuirsi ai medesimi seguito appena il servigio.

37. Non formerà parte della detta cassa la regalìa di cui si è parlato all' art. 25, la quale debb' essere distribuita al momento.

38. Gli aiutanti sott' officiali impiegati nei servigî di lucro, dovendo rilasciare il quinto della tassa a favore della cassa della piazza, formeranno con gli altri quattro quinti un deposito particolare che alla fine d' ogni mese, si ripartirà fra essi a rate eguali. Questo deposito dovrà rimanere presso l' officiale di piazza, alla cura del quale n' è il riparto.

39. Alla fine d' ogni trimestre il comandante della piazza stabilirà la tabella dei lucri incassati nel decorso del trimestre, che comunicherà in copia al signor generale comandante, ed al comandante superiore militare della divisione in cui trovasi la piazza, facendone il riparto nel modo che qui sotto verrà indicato.

40. Il comandante del battaglione farà il medesimo per riguardo alla cassa de' lucri, che spettano agl' individui da sergente maggiore a basso.

Capitolo IV.

Riparti parziali della cassa de' lucri della piazza.

41. La cassa de' lucri della piazza dovrà essere ripartita fra gli officiali di stato maggiore di piazza nominati dal governo, e gli aiutanti dei corpi della guarnigione.

42. Agli officiali di stato maggiore di piazza appartengono due terzi della somma de' lucri, e l' altro terzo agli aiutanti dei corpi.

43. Se in un luogo esistono più officiali di piazza che abbiano diritto agli emolumenti autorizzati, il riparto fra essi sarà fatto in modo che il comandante della piazza, insignito del grado d' officiale superiore abbia sempre tre quarte parti dei due terzi, e l' altra parte la abbiano gli aiutanti subalterni da dividerla a seconda del rispettivo grado.

44. Il terzo che si rilascia agli aiutanti dei corpi, si dovrà dividere in modo che i graduati capitani abbiano quattro porzioni, tre i graduati tenenti, due i sotto tenenti, ed una l' aiutante sott' officiale.

45. Nelle piazze dove vi fosse un solo aiu-

tante maggiore, il riparto assegnerà due terzi all' officiale aiutante di piazza, ed un terzo all' aiutante maggiore.

46. Se nella piazza oltre l' aiutante maggiore si trovasse anche un aiutante sott' officiale, il riparto avrà luogo per una metà a favore dell' aiutante di piazza, e dell' altra metà, due terzi saranno accordati all' aiutante maggiore, ed un terzo all' aiutante sott' officiale.

47. L' artiglieria e la cavalleria nella divisione de' lucri di piazza, seguiranno le stesse tracce qui sopra indicate per i corpi di fanteria.

48. Il riparto della cassa della guarnigione debb' essere fatto a rate eguali a favore di tutti gl' individui del battaglione da sergente maggiore a basso, sebbene non abbiano personalmente eseguito alcun servigio.

49. I tamburi e le trombe avendo altri lucri particolari, ne formeranno una cassa parziale da ritenersi dal tamburo maggiore della guarnigione, il quale dovrà avere porzione tripla e doppia i caporali tamburi.

Capitolo V.

Disposizioni generali.

50. Le compagnie de' granatieri saranno sempre preferite nei servigî di lucro, dopo di queste vi avranno diritto le compagnie de' cacciatori, poscia quelle de' fucilieri, in fine la cavalleria e l' artiglieria in sussidio sempre della fanteria di linea.

51. Al riparto dei lucri potranno aver diritto quegl' individui che con approvazione superiore esercitano provvisoriamente o temporaneamente le funzioni di aiutante di piazza, o di aiutante maggiore, o di aiutante sott'officiale dei corpi.

52. Gli aiutanti maggiori de' corpi che sono chiamati a compartecipare dei lucri di piazza di seconda e terza classe, poichè i lucri della prima appartengono esclusivamente agli officiali dello stato maggiore di piazza, siccome già si è detto negli articoli 5 e 6, deggiono avere il turno di servigio cogli aiutanti effettivi della medesima, onde equilibrare alle fatiche i compensi.

53. In conformità di ciò che si prescrisse altra volta dalla congregazione militare sopra l' incasso ed il riparto dei lucri di piazza, si ripete che nulla debbasi detrarre dall' emolumento di quei soldati che agiscono negli spettacoli in qualità di comparse. Rimarrà peraltro ai medesimi il peso di farsi rimpiazzare nei giorni, in cui secondo il turno regolare dovrebbono montare una guardia qualunque; sulla quale cosa i comandanti dei battaglioni porranno tutta l' attenzione onde non si dia luogo ad abusi, cercando se è possibile di scegliere per comparse quegl' individui che per una qualche ragione, sono esenti dal turno delle guardie come barbieri, sarti, piantoni, scrivani ec.

54. Nelle piazze in cui vi fosse addetto all' officio della piazza un aiutante sott'officiale, questi presterà servigio in turno con gli aiutanti sott' officiali dei corpi nei teatri e pubblici spettacoli, e nei distaccamenti che richiedono l' intervento di un aiutante sott' officiale di corpo, e come tale sarà considerato nei riparti dei lucri.

55. Se i distaccamenti però non esiggono un aiutante sott' officiale, dovrà l' aiutante sott' officiale della piazza sorvegliare il servigio in detta sua qualifica.

56. Ogni qualvolta la cavalleria entro la piazza presterà servigio a piedi, percepirà la stessa tassa della fanteria.

57. Il presente regolamento avrà effetto in tutte le piazze e guarnigioni dal giorno 1 giugno del corrente anno, e dalla stess' epoca ogni metodo che si trovasse introdotto sull' incasso e riparto dei lucri, propine ed emolumenti spettanti alle piazze e guarnigioni che fosse contrario agli articoli contenuti nel presente regolamento cesserà di aver vigore.

58. I comandanti superiori militari delle divisioni, i comandanti delle piazze, e i comandanti dei diversi corpi saranno responsabili per la parte che gli riguarda dell' esatta osservanza di quanto si prescrive nei varî articoli della presente collezione.

Roma li 23 maggio 1834.

Il presidente delle armi
G. Ugolini

CXXIII.

Istituzione di una congregazione speciale di sanità.

EDITTO

Anton-Domenico del titolo di s. Prassede, della S. R. C. prete card. Gamberini della Santità di N. S. Papa Gregorio XVI segretario per gli affari di Stato interni.

Volendo l' augusto Nostro Padre e Sovrano Gregorio Papa XVI migliorare l' andamento amministrativo e giudiziario degli affari sanitari, inteso il parere di una congregazione particolare di eminentissimi cardinali, si è degnato di ordinare che si pubblichino le seguenti disposizioni, e che nel sovrano suo nome se ne prescriva una piena osservanza.

TITOLO I.

Istituzione ed attribuzione della congregazione sanitaria.

Art. 1. Viene stabilita una congregazione speciale incaricata del regime sanitario per tuttociò che concerne la garanzia della salute pubblica dai pericoli che possano sovrastarle non meno dall' esterno che nell' interno dello Stato; tutte le materie sanitarie, o che hanno stretta relazione con questo ramo, saranno di privativa attribuzione e giurisdizione alla suddetta congregazione.

2. Essa sarà composta del cardinale segretario per gli affari di Stato interni *pro tempore*, e prefetto insieme della s. Consulta che ne sarà il presidente, di monsignor segretario della s. Consulta nella qualità di vice-presidente, che dovrà supplire e rappresentare il cardinale presidente, quando questi non potrà presiedere alle adunanze, dei monsignori decano e sotto-decano della stessa s. Consulta, di monsignor uditore del camerlengato, dell' assessore della direzione generale di polizia, di uno dei fisici addetti alla s. Consulta per turno, e di tre consiglieri di sanità, cioè di un officiale di sanità marittima da nominarsi da Sua Santità, di un membro della camera di commercio di Roma, da scegliersi dal cardinale presidente ogni biennio sulla terna che dovrà all' effetto presentarglisi dalla detta Camera, e per terzo del sotto-segretario della s. Consulta, il quale farà ancora le funzioni di segretario di detta congregazione speciale.

3. L' enunciata congregazione si adunerà periodicamente una volta la settimana in quel giorno che al cardinale presidente piacerà di destinare, e straordinariamente tutte le volte che l' urgenza il richiedesse o lo giudicasse opportuno il cardinale presidente; la medesima poi prenderà in esame, risolverà e deciderà di tutte le materie sanitarie, ed emetterà tutti quei provvedimenti che le circostanze richiederanno, e saranno espedienti a tutelare la pubblica salute, sempre a termini delle disposizioni del codice sanitario, e delle leggi e dei regolamenti vigenti.

4. Le deliberazioni e gli ordini ch' emetterà la detta congregazione obbligheranno alla loro piena osservanza ed esecuzione qualunque persona di qualsisia ceto, grado e condizione, ancorchè insignita della qualità ecclesiastica; non che qualunque corporazione o regolare, o secolare, ed in una parola qualsisia persona o ceto, benchè privilegiato e privilegiatissimo e che avesse bisogno di speciale menzione.

5. La medesima congregazione presiederà, invigilerà e provvederà al buon ordine, e al più regolare andamento dell' azienda sanitaria in tutto lo Stato, e procederà alla nomina di quei ministri ed officiali addetti alla medesima che a seconda del codice sanitario, si sono fino ad ora nominati dalla s. Consulta.

6. La spedizione degli ordini, delle risoluzioni e provvidenze della stessa congregazione si eseguirà dalla segreteria della s. Consulta, con quello stesso metodo e sistema che attualmente è in uso; siccome nella medesima segreteria continueranno a custodirsi i relativi atti, posizioni e registri, non dovendo in ciò aver luogo alcun' innovazione.

7. I professori dell' arte salutare, niuno escluso, ed anche compresi gli ostreticanti di ambo i sessi, i farmacisti, i flebotomi ec., e considerati tanto nelle loro unioni o collegî, quanto individualmente dovranno prestarsi ad ogni ordine che loro sia dato direttamente o indirettamente dalla congregazione sanitaria in oggetto di pubblica incolumità, nè potranno sotto qualunque pretesto esimersi dall'obbedire a questa sovrana disposizione.

8. Il camerlengato veglierà sul disciplinale ordinario dei professori dell' arte salutare.

9. Le farmacie, le disposizioni che le riguardano e le visite ordinarie e straordinarie che hanno a farvisi, sono di esclusiva ingerenza della congregazione sanitaria.

10. I commestibili, le bevande, le carni fresche e salate, i salumi, e gli altri generi tutti di grascia ed annona che si ritengono, o si smerciano nei magazzeni particolari o pubblici, nelle botteghe, nei mercati e nelle strade, soggiacciono all' azione legislativa ch' emanerà dalla congregazione sanitaria, per ciò che in essi può concernere la salute pubblica; ciò non torrà che in via esecutiva la presidenza della annona e grascia in Roma, e nel resto dello Stato, le autorità provinciali o locali, le quali ne hanno ora una legittima ingerenza, proseguano ad esercitarla entro i limiti delle facoltà di cui ora godono. Esse dovranno però per la rispettiva regolare trafila, provocare di qui innanzi dalla congregazione sanitaria le norme che loro mancassero, ed uniformarsi a quelle che da essa verranno prescritte, o in risposta, o per moto spontaneo della congregazione medesima. In Roma sopraggiungendo controversie, contestazioni ed invenzioni, la risoluzione e definizione si pronuncierà dalla congregazione sanitaria, alla quale si faranno all'uopo tenere i processi verbali e gli atti d' invenzione.

11. L' introduzione dei generi esteri di consumo, e specialmente dei medicinali, e dei salumi di straniera origine, su i quali dee vegliarsi onde non se ne ricevano dei malsani, sarà regolata e diretta dalla congregazione sanitaria, la quale prenderà in considerazione i metodi che ora si seguono, per quindi prescrivere ciò che si avrà da pratticare in seguito, e chi dovrà averne l' esecuzione salva la sovrana approvazione.

12. La congregazione sanitaria dovrà fra i

suoi primi lavori occuparsi di esaminare e discutere le riforme già proposte al governo da una commissione straordinaria riunita in Ancona, relativamente al codice sanitario marittimo ora vigente, ed all' annesso regolamento. Essa dovrà pure riunire in un solo corpo gli odierni regolamenti di sanità interna, e come dicesi continentale, per farne un codice ben'inteso, con aggiungervi, tôrvi, o modificarvi quanto occorra, onde l' uno e l' altro lavoro sia sollecitamente sottomesso alla sovrana disamina e sanzione. Sarà cura della congregazione che in questi codici si prescrivano norme e metodi uniformi, ed in piena consonanza coi regolamenti vigenti di pubblica amministrazione, per quanto vi possano questi avere relazione.

13. In tutti i casi in cui la congregazione, o le autorità che la rappresentano avranno bisogno della forza per l' esercizio delle loro attribuzioni, esse potranno rivolgersi sia alla presidenza delle armi, sia alla direzione generale di polizia, sia ai comandanti dei singoli corpi o posti armati onde ottenerla, nè potrà questa essere loro negata.

TITOLO II.

Amministrazione della giustizia in materie sanitarie.

14. Nelle cause criminali relative a delitti sanitari si osserverà per la compilazione degli atti, il metodo di procedura che viene prescritto dal regolamento organico pubblicato con editto della Segreteria di Stato li 5 novembre 1831. Relativamente alle pene risguardanti i casi contemplati nel titolo XVI, e precisamente negli articoli 244 e 245 del regolamento sui delitti e sulle pene dei 20 settembre 1832, si procederà in conformità di ciò che ivi è prescritto. Per gli altri delitti sanitari e per le contravvenzioni alle analoghe leggi e discipline delle quali non si ha ragione, nè si dispone nel testè citato regolamento penale, in considerazione eziandio della specialità e delle gravi conseguenze dei delitti di tal natura, soprattutto in ciò che concerne la sanità marittima, si dovrà procedere a termini del disposto nel titolo X del codice sanitario dei 25 novembre 1818.

15. Le cause relative a contravvenzioni di disposizioni sanitarie, ed i delitti relativi alla sanità detta continentale, qualora si tratti di delitti minori, ossia meritevoli di sola pena correzionale, verranno decise dalle rispettive commissioni sanitarie erette in ogni luogo dello Stato col regolamento sanitario pubblicato il 30 agosto 1831, coll' intervento però e voto del giusdicente locale, e serbati i metodi prescritti dagli articoli 469 e seguenti del regolamento di procedura criminale del 5 novembre 1831, per la verificazione breve e sommaria, e con la facoltà d' ingiungere pene pecuniarie non eccedenti la somma di scudi trenta, e di infliggere pene correzionali afflittive di corpo che non oltrepassino tre mesi di carcere, salvo il ricorso dei gravati al tribunale criminale della rispettiva provincia, ed in Roma alla sacra Consulta per decidersi nel 1° o nel 2° turno.

16. Quanto poi alla sanità detta marittima, negli accennati delitti minori pronuncieranno in qualità di tribunale ordinario, il magistrato centrale di sanità in Ancona per tutta la costa dell' Adriatico, e la commissione filiale di sanità di Civitavecchia per la costa del Mediterraneo; e potranno infliggere pene pecuniarie non eccedenti la somma di scudi cinquanta; pene afflittive di corpo che non oltrepassino sei mesi di carcere salvo il ricorso dei gravati, relativamente all' Adriatico al tribunale criminale di Ancona, e relativamente al Mediterraneo al tribunale criminale di Civitavecchia. In quanto poi ai delitti maggiori, nelle contravvenzioni sanitarie di maggiore importanza per l'Adriatico giudicherà il tribunale criminale di Ancona, con l' intervento di due membri del magistrato centrale di sanità, i quali vi siederanno in tali occasioni in qualità di giudici; ed in caso di appellazione sarà portata la causa al tribunale criminale di Macerata; pel Mediterraneo giudicherà il tribunale della sacra Consulta nel primo o secondo turno alternativamente; ed in caso di sentenza capitale l' appello verrà deferito al turno che non ebbe parte nel giudizio di prim' istanza.

17. La compilazione degli atti processuali, specialmente nei delitti maggiori si effettuerà dai processanti del governo residenti nei rispettivi luoghi e provincie, con le norme del regolamento organico dei 5 novembre 1831, e dietro verbali ed istruzioni relative alle circostanze, le quali dovranno darsi loro se si tratti di sanità continentale dalle rispettive commissioni sanitarie, e se si tratti di sanità marittima dal magistrato centrale di sanità di Ancona, e dalla commissione filiale di Civitavecchia.

18. Per ciò che concerne le contravvenzioni ed i delitti sanitarî che possono accadere nella capitale; in quanto ai delitti minori pronuncierà la congregazione speciale sanitaria, seguendo la procedura breve e sommaria prescritta dall' art. 469 e seg. del regolamento dei 5 novembre 1831, e con facoltà di poter estendere secondo l' importanza dei casi, l' applicazione del carcere sino a sei mesi, e quella della multa sino a scudi cento, erogabili a beneficio del pubblico erario sempre ed in tutti i casi contemplati nel presente editto; e nei delitti maggiori giudicherà il pieno tribunale della sacra Consulta colla norma e co' metodi sopra enunciati.

TITOLO III.

Ministero sanitario e compenetrazione in esso delle attribuzioni attuali della polizia de' porti, e della polizia medica.

19. Esclusi i due porti primarî dello Stato, quello cioè di Ancona e di Civitavecchia, in tutti gli altri porti sono unite al ramo sanitario le ingerenze della polizia dei porti, e ciascun commissario di sanità dovrà esaurirle come parte integrale dell' officio ch' esercita, senza verun compenso o aumento di soldo.

20. Pel pien' effetto della precedente disposizione, ciascun luogotenente di porto dovrà nel primo giorno del prossimo mese di agosto dare formale consegna di tutte le carte, libri d' officio, bollettarî, circolari, effetti, attrezzi, e di quanto altro esso ritenga presso di sè di spettanza del governo, in mano del commissario di sanità locale, a cui restano riunite le di lui attribuzioni, redigendosi di tutto una doppia nota firmata d' ambe le parti, onde resti a ciascuna il documento formale degli effetti consegnati e ricevuti.

21. I due ispettori sanitari dell' Adriatico e quello del Mediterraneo, i quali oltre il soldo di sanità, ne percepiscono un altro com' ispettori dei porti, conserveranno durante il loro servigio effettivo, questo secondo soldo come un compenso personale da non potersi conseguire dai loro successori; cesseranno però ad essi le spese di officio inerenti attualmente agli ispettorati dei porti, come pure ogn' altro assegnamento comunque ad essi concesso.

22. A fine di evitare le complicazioni di scritturazione, libri e bollette per diritti marittimi, che l' erario percepisce sui bastimenti mercantili, saranno aggiunte ai libri bollettarî sanitarî le finche che in altri simili libri riempivansi dagli officiali dei porti. In pari modo si renderanno conformi tutti i registri e gli stati di incasso, onde con i medesimi libri, i quali ora si tengono negli officî sanitarî, venga disimpegnato quanto con duplicazione di fatica e di spesa, si esauriva dagli officî dei porti.

23. In Ancona ed in Civitavecchia sono conservate le capitanìe di porto con i rispettivi subalterni, come furono stabiliti col regolamento dei 31 gennaio 1820, col soldo e con le spese d' officio in quell' epoca stabilite per tutti gl' impiegati allora istituiti. Rimane però abolito qualunque ulteriore aumento che loro fosse stato accordato, ed in quanto agli altri impiegati, ai quali il suddetto regolamento non concede soldo fisso a carico dell' erario, essi conserveranno gli emolumenti indicati nella tariffa inserta nel citato regolamento.

24. Le attribuzioni di dette capitanìe in Ancona ed in Civitavecchia, sono parimente conservate in tutta la loro estensione, esclusa soltanto la parte che concerne i diritti marittimi e la spedizione delle bollette, le quali per uniformità di sistema e regolarità di conteggio, saranno comprese nelle bollette sanitarie la cui spedizione apparterrà privativamente agli officî sanitarî. Sarà però obbligo dei due suddetti capitani di porto, l' aggiungere nei biglietti di sortita ch' essi rilasciano gratuitamente ai capitani e baroni dei legni in partenza, la portata del bastimento e le operazioni straordinarie che potessero essi legni aver fatte, cosicchè la sanità possa sempre e sotto tutti gli aspetti guarentire i diritti dovuti all' erario.

25. Il rilascio dei passaporti marittimi sulla polizia dei porti, resta conservato al camerlengato nel modo stabilito nel citato Motu-Proprio dei 31 gennaio 1820.

26. La congregazione sanitaria ora eretta, dovrà immediatamente e provvisoriamente appoggiare agli officî sanitarî tutt' i luogotenenti ed impiegati che in forza del presente editto rimangono senz' attribuzioni, avendo cura di collocarli in seguito nei posti di cancellieri, deputati e fanti di sanità che venissero a vacare, e che potessero cuoprirsi dai suddetti impiegati riformati, finchè siano stati tutti così provveduti di un nuovo e stabile officio.

27. Continuerà a favore dei detti luogotenenti ed impiegati il soldo mensile nella misura che fu loro assegnata nella prima istituzione dei loro officî avvenuta nel 1820, senza però che abbiano alcun titolo a conseguire le cosidette spese di officio, nè altri compensi. Ed affinchè la congregazione sanitaria abbia presenti i servigî ed i requisiti, e tenga sempre in vista la necessità di cuoprire con tali soggetti qualunque posto che sarà per vacare, non dovranno essi ritenersi per giubilati, anzi dovranno continuare a rilasciare la consueta quota per la giubilazione, e saranno portati nei ruoli come addizionali, fintantochè la congregazione sanitaria non gli abbia stabilmente collocati.

28. Tutti que' luogotenenti dei porti, o impiegati, i quali destinati dalla congregazione sanitaria ad alcun officio di sanità anche provvisorio, ricusassero di prestar servigio, saranno posti in pieno ritiro, con quella pensione che possa loro competere a titolo di giubilazione, secondo gli anni di servigio prestato.

29. Sarà cura anche della tesoreria generale di prescegliere per tutt' i posti che venissero a vacare di sua nomina lungo le coste marittime, e che convenissero all' abilità loro, quei luogotenenti o impiegati subalterni, i quali dopo l' attivazione del presente editto si trovassero aggregati provvisoriamente agli officî sanitarî, concertandosi con la congregazione sanitaria pel loro progressivo collocamento. Userà pure la stessa tesoreria generale ogni diligenza per porre un termine colla possibile speditezza agli affitti dei varî locali che si sono

ritenuti ad uso degli officî de' porti, ora riuniti al ramo sanitario, come ancora per sistemare i libri e bollettarî, onde i registri attuali servano pel doppio uso qui sopra divisato.

30. Il magistrato centrale di sanità in Ancona, e la commissione filiale di Civitavecchia dovranno presentare nei primi quindici giorni di ciascun' anno, alla congregazione sanitaria lo stato di tutt' i diritti sanitarî e marittimi attribuiti nelle bollette a favore dell' erario dagli officî sanitarî del littorale e dei porti, ed un altro stato di tutt' i soldi stabili, e di tutte le spese ordinarie che importa il ramo sanitario. Sarà cura della congregazione sanitaria di osservare se siasi ampliato il sistema delle attribuzioni e delle spese, e di reprimere gli abusi che si scorgessero introdotti.

31. Nell' interno dello Stato come nella capitale, rimangono confermati gli officî del ministero sanitario attualmente esistenti, comprese le commissioni sanitarie erette con circolare della s. Consulta dei 30 agosto 1831.

32. Vengono soppresse tutte le commissioni e tutti gli officî di polizia medica tanto gratuiti, quanto stipendiati, i quali ora dipendono dal camerlengato, dovendo il ministero sanitario prestarsi ad ogni ordine del camerlengato medesimo, nelle cose che concernono le attribuzioni ad esso conservate.

Dalla Segreteria per gli affari di Stato interni 20 luglio 1834.

A. D. card. GAMBERINI.

CXXIV.

Istituzione di una banca di sconto.

NOTIFICAZIONE

Tommaso della S. R. C. card. Bernetti diacono di s. Cesareo, della Santità di N. S. Papa Gregorio XVI segretario di Stato.

La Santità di Nostro Signore essendosi degnata di approvare lo statuto della banca Romana, questa darà principio alle sue operazioni di sconto, tostochè saranno posti in ordine i suoi officî, e ciò avrà luogo entro il corrente mese di ottobre.

L' importante stabilimento della banca ha per iscopo l' aumentare la circolazione del numerario, il facilitare, e quindi moltiplicare le transazioni commerciali, l' incoraggiare l' agricoltura, il promuovere e sostenere le arti.

Il florido stato del commercio e dell' industria nei paesi ove da molti anni esistono banche di sconto, dimostra bastantemente quanto vi sia a sperare da una simile istituzione eretta fra noi sopra grandi e solide basi.

Risultando dallo stesso statuto le disposizioni e le cautele colle quali Sua Santità ha voluto assicurare e guarentire la banca Romana da ogni abuso possibile ad introdursi nel progredimento di essa, ne viene pubblicato l' estratto qui appresso affinchè ciascuno possa conoscere che quanto ben fondato, altrettanto verrà regolarmente amministrato questo stabilimento.

§ 1.

Oggetto della banca.

Con atto dei 5 di maggio 1834 innanzi il signor Bouard notaio a Parigi, è stata formata una società anonima per mezzo di azioni per lo stabilimento in Roma di una Banca Romana ed in progresso altresì di altre banche succursali per tutta quant' è l' estensione dello Stato Pontificio, e per tutto il tempo che durerà il suo privilegio, il qual' è di ventun' anni da incominciare il primo di luglio 1834, non restando però vietato ad alcuno di scontare individualmente come in passato.

Le operazioni della banca consistono

1.° In iscontare ad un saggio che non oltrepasserà il cinque per cento, le lettere di cambio, i biglietti ad ordine, gli effetti di commercio, o di altra natura ad una scadenza di novanta giorni al più, muniti almeno di due firme di sudditi pontificî, o di negozianti stranieri i quali godano una notoria riputazione di solvibilità, e qualora manchi una di queste firme, se verrà essa supplita col deposito di azioni della banca stessa, di cartelle di consolidato, o di qualunque altra specie di effetti pubblici, purchè non siano questi in maniera alcuna vincolati.

2.° In iscontare parimenti per una scadenza non maggiore di novanta giorni, e coll' interesse del cinque per cento, ed anche meno, quelle cambiali, quei biglietti ad ordine, ed effetti qualsivogliano commerciali, che saranno muniti di una sola firma, quando l' esibitore supplirà alla mancanza dell'altra firma col depositare presso la banca materie d'oro, ed argento; ovvero prodotti di agricoltura, e derrate che siano facili a conservarsi, e non soggette a deperire prima della scadenza, come cereali, olio e lane. Peraltro nei casi di tali depositi di prodotti e derrate, l' interesse sarà del cinque per cento e non meno.

Le scadenze potranno essere prorogate, o rinnovate, sempre però nei limiti di novanta giorni al più e col medesimo interesse.

Tanto la prima, quanto ogni ulteriore obbligazione dei debitori della banca dovrà essere munita del bollo proporzionale corrispondente al suo valore.

3.° In iscontare altresì coll' interesse del quattro per cento gli effetti de' quali i presentatori saranno accreditati presso la banca, e che non saranno mai esigibili in moneta o in biglietti di banca, ad imitazione di ciò che si prattica in altre banche rinomatissime. Queste partite di credito potranno essere trasferite a conto di altri, quando i proprietari lo vogliano, e così passare per via di trasferimenti dall' uno all' altro indefinitamente. Per altro i limiti di questo genere di sconto saranno fissati dal Commissario del Governo.

4.° Nell' incaricarsi per conto de' particolari, e per conto altresì de' pubblici stabilimenti di esigere l'ammontare degli effetti che le saranno rimessi, ed a fare eziandio delle anticipazioni sopra l'esigenza di questi effetti medesimi, allorchè essi presenteranno una sufficiente sicurezza.

5.° Nel ricevere in conto corrente tutt' i depositi, e le consegne come ancora le somme in numerario, e gli effetti, che le saranno rimessi dai particolari, o dai pubblici stabilimenti, e pagare per essi i mandati, ch' eglino trarranno sopra la banca, o gl' impegni, ch' eglino avranno presi al domicilio della banca, e ciò sino alla concorrenza delle somme incassate a lor profitto.

6.° Nell'emettere biglietti pagabili al presentatore ed a vista, e biglietti a ordine pagabili a un certo numero di giorni a vista.

7.° Nell' aprire, se convenga, previa la superiore approvazione del regolamento che ne sarà fatto, una cassa d' investimenti e di risparmii, nella quale ogni somma sarà ricevuta per essere restituita all'epoche convenute col pagamento del frutto di queste somme, o con darne corrispondenti polize al presentatore, o a vista.

8.° Nell' incaricarsi per mezzo di commissioni, se convenga e così piaccia al Governo Pontificio, di fare le riscossioni, e le spese del Governo medesimo, come ogn' altro ramo di servigii, e di gestioni che ad essa potrebbero essere affidate, nella qual cosa dovrà la banca prevalersi degli impiegati attuali del Governo.

La banca non potrà fare commercio alcuno, fuori di quello di materia d'oro, e d'argento.

Ella si rifiuterà a scontare gli effetti, i quali si riferissero ad operazioni, che sembreranno contrarie alla sicurezza dello Stato Pontificio, gli effetti i quali provenissero da un commercio proibito, e gli effetti creati collusoriamente fra i sottoscritti senza causa, nè valore reale.

§ 2.

Dei biglietti della banca.

1.° I biglietti della banca Romana sono stati determinati come appresso: *biglietti di cento scudi, biglietti di cinquanta scudi e biglietti di venti scudi.*

2.° Niuna creazione, o emissione di questi biglietti può aver luogo, se non che in forza di una risoluzione del consiglio superiore, di cui si terrà discorso in appresso, nata colla maggioranza di due terzi delle voci, e subordinata all' approvazione dei censori.

3.° I biglietti della banca sono ricevuti in tutte le casse del Governo tanto in Roma, quanto nei luoghi dello Stato in cui si saranno aperte le banche succursali, onde si possano realizzare nei luoghi stessi in contanti a vista, se così piacerà ai possessori di essi biglietti. Le casse pubbliche non potranno costringere alcuno a riceverli in pagamento.

4.° Niuna creazione, o emissione di biglietti può aver luogo se non ch'entro i limiti, e proporzioni fissate dagli statuti o regolamenti approvati, e il commissario del Governo presso la banca è specialmente incaricato di sorvegliare la stretta osservanza di questa condizione; ed a tal' effetto dovrà munire della sua sottoscrizione i relativi registri.

§ 3.

Delle garanzie..

I fondi, che compongono il capitale della banca sono depositati in effettivo contante in una cassa a tre serrature differenti, le chiavi delle quali saranno rimesse una nelle mani del governatore della banca, la seconda in quelle del commissario del governo Pontificio presso la banca, e la terza in quelle del cassiere generale della stessa banca.

La situazione esatta delle casse si farà conoscere ogni sera al commissario del governo, ed a monsignor tesoriere generale.

Tutti i conti della banca saranno bilanciati ogni sera.

§ 4.

Del fondo sociale.

Il fondo sociale o il capitale della banca Romana, è di due milioni di scudi romani.

Questo fondo sociale è rappresentato da azioni di cinquecento scudi ciascuna, e da mezze azioni di dugento cinquanta scudi ciascheduna pagate in un sol termine nella cassa della banca.

Il fondo sociale potrà essere accresciuto in processo di tempo, ma solamente con la creazione di nuove azioni.

Ogni ulteriore richiesta di fondi agli azionisti è vietata; essi non potranno giammai esser tenuti al di là dell' ammontare delle loro azioni.

Ciascheduna azione o mezz' azione, dà diritto al due e mezzo per cento d' interesse del suo valore computato come sopra tutti i sei mesi, e ad una parte uguale per ciascheduna azione sui profitti divisi in quattromila quattro centesimi, i quali saranno ripartiti alla fine di ciaschedun anno che seguirà l' istallamento della presente società nel corso del mese di luglio.

Gli interessi e le distribuzioni, saranno pagate in Roma dalla cassa della banca ed a Parigi dalle casse della casa Blacque Certain e Drouillard.

Le azioni e le mezze azioni sono nominative o al presentatore; il trasferimento delle azioni nominative si farà per girate; quello delle azioni al presentatore, per mezzo della semplice trasmissione del titolo.

Elleno sono estratte da un registro a stipite, ossia matrice, il quale resterà depositato negli archivii della banca, e saranno firmate dal governatore, da due reggenti e da un censore.

§ 5.

Dell' amministrazione della banca.

L' amministrazione della banca appartiene:
1.° Alla riunione generale degli azionisti.
2.° Al consiglio di reggenza.
3.° Al governatore della banca.

Della radunanza generale.

L' universalità degli azionisti della banca, è rappresentata da ottanta di loro, i quali riuniti formano la radunanza generale della banca; le deliberazioni per esser valevoli debbono esser prese da quarantuno azionisti almeno, chiamati a far parte di questa radunanza.

Gli ottanta azionisti i quali compongono l' adunanza generale, sono coloro che in seguito della produzione dei titoli saranno stati riconosciuti essere i maggiori proprietari delle azioni della banca. Questa produzione per le azioni al presentatore dovrà aver luogo mediante il deposito delle dette azioni, fatto dietro ricevuta tre giorni innanzi la radunanza generale; potrà derivare altresì dalla giustificazione di un certificato comprovante il deposito delle dette azioni, sia presso la casa Blancque, Certain e Drouillard, sia nelle mani del signor Bouard notaro a Parigi.

In caso d' uguaglianza il più anziano avrà la preferenza.

La radunanza generale della banca si riunirà tutti gli anni in Roma nel decorso del primo trimestre dell' anno, salvo per la prima radunanza, ciò ch' è detto qui appresso.

Gli azionisti di Francia saranno convocati nel mese seguente in Parigi per ricevere la comunicazione del rapporto fatto alla radunanza generale sedente in Roma, e le deliberazioni che vi saranno state prese.

La radunanza sarà straordinariamente convocata nei casi preveduti dagli statuti.

La radunanza generale può essere convocata straordinariamente per deliberazione motivata presa dai reggenti della banca.

Ella può essere richiesta dai censori in maggiorità e deliberata dai reggenti.

Allorquando la radunanza generale della banca sarà straordinariamente convocata per compiere il numero dei reggenti e dei censori che siansi ritirati o che siano morti; le nuove nomine saranno fatte secondo l'ordine delle dimissioni e delle morti: l'esercizio degli eletti in rimpiazzo non avrà luogo che per quel tempo che restava a percorrere ai loro predecessori. Il principio medesimo si applicherà all' elezioni pei rimpiazzi i quali avranno luogo nelle radunanze generali ordinarie.

I membri della radunanza generale potranno assistere e dare il loro voto sia personalmente, sia per mezzo di procure: le procure peraltro debbono essere autentiche.

Ciascheduno non avrà, che una voce, qualunque sia il numero delle sue azioni; ciò nonostante ciaschedun procuratore avrà tante voci, per quanti azionisti egli rappresenterà.

I reggenti, i censori, i ministri del consiglio di sconto, il governatore della banca ed il vice-governatore potranno esser presi fra gli azionisti siano romani, siano stranieri. Ciò nonostante uno dei reggenti ed uno dei censori saranno sempre scelti fra gli azionisti belgi per convenzione così fatta.

La radunanza generale nomina il governatore ed il vice-governatore, i reggenti ed i censori. Sarà reso conto alla radunanza generale ogni anno di tutte le operazioni della banca.

Del consiglio di reggenza.

La banca è amministrata da nove reggenti e sorvegliata da tre censori.

I reggenti ed i censori dovranno, entrando in funzione, giustificare i reggenti d'esser ciascuno proprietario di dieci azioni, ed i censori di cinque, ovvero provare che i reggenti ed i censori riuniscano fra loro cumulativamente centocinque azioni.

Il consiglio di reggenza della banca è incaricato dell' amministrazione di tutto ciò che concerne lo stabilimento.

Le sue deliberazioni saranno prese a maggioranza di voti, in caso di parità il censore più antico in esercizio, o di maggiore età in caso di nomine simultanee, sarà chiamato alla radunanza, ov' egli avrà voto preponderante.

I nove reggenti ed i tre censori saranno distribuiti in cinque sezioni, cioè sezione di sconto, sezione dei biglietti, sezione dei libri e portafogli, sezione delle casse, e sezione della corrispondenza che si terrà col governo Pontificio per mezzo del commissario.

Il consiglio superiore radunato dalla prima radunanza generale degli azionisti eserciterà le sue funzioni per cinque anni, spirati i quali i reggenti ed i censori saranno rinnovati ogni anno un terzo; eglino saranno rielegibili alle funzioni medesime; l' uscita avrà luogo da principio a sorte, e susseguentemente per anzianità.

I censori ed i reggenti saranno nominati per iscrutinio alla maggioranza dei voti nella riunione generale degli azionisti.

Gli officî di reggente e di censore saranno gratuiti, eglino avranno soltanto diritto a delle marche o medaglie di presenza, come altresì avranno un tal diritto il governatore ed il vice-governatore.

Del governatore della banca.

Il governatore sarà nominato dalla prima radunanza generale per cinque anni allo spirar dei quali la nomina del successore avrà effetto per soli tre anni, e così tutte le volte che dovrà rinnovarsi. Potrà ciò nonostante essere rieletto. Dovrà egli peraltro giustificare di avere la proprietà di venti azioni. La nomina del governatore dovrà essere approvata dal governo.

Il governatore avrà un supplente col titolo di vice-governatore. La sua nomina avrà luogo come quella del governatore, senza bisogno peraltro dell' approvazione del governo.

La direzione di tutti gli affari della banca sarà esercitata dal governatore della banca.

Se convenga, potrà esservi nominato un altro supplente o vice-governatore. I vice-governatori secondo l'ordine delle loro nomine adempieranno le funzioni del governatore in caso di assenza, vacanza o infermità di quest' ultimo.

Indipendentemente dalle loro attribuzioni, i vice-governatori potranno sempre anche in presenza del governatore, assistere al consiglio di reggenza, in cui avranno, com' egli, voto deliberativo.

Le azioni giudiziarie saranno esercitate a nome della banca, ed a richiesta e diligenza del governatore.

Il governatore firmerà la corrispondenza.

Il governatore presiederà, allorchè egli lo creda convenevole, il consiglio di reggenza della banca e tutte le sezioni.

Egli vi avrà voto deliberativo.

Niuna deliberazione potrà eseguirsi, se essa non è stata munita della sua firma.

Egli farà eseguire in tutta la loro estensione le leggi che potranno essere relative alla banca, gli statuti e le deliberazioni del consiglio di reggenza.

Il governatore potrà delegare al vice-governatore quella parte di sue attribuzioni ch' egli crederà conveniente, e potrà eziandio farsi rappresentare per le girate ed acquisti degli effetti attivi della banca.

È proibito al governatore ed al vice-governatore di presentare allo sconto, effetto alcuno, munito della loro firma, o ad essi appartenente.

Del fondo di riserva.

Affinchè s'accresca il capitale sociale, se convenga, sarà creato un fondo di riserva preso sul dividendo. Il consiglio di reggenza della banca ne fisserà l' ammontare e ne determinerà l' impiego.

Del commissario del governo.

Il commissario Pontificio presso la banca invigilerà all'esatta e fedele osservanza dei regolamenti.

Firmerà i registri dei biglietti della banca.

Verificherà giornalmente la situazione della cassa, onde assicurarsi che l'emissione dei biglietti sia col numerario nella proporzione fissata dall' atto di concessione.

Terrà la corrispondenza col governo.

Potrà presiedere ed intervenire nelle radunanze e nei consigli tutte le volte che lo crederà conveniente, avendo però semplicemente il voto consultivo.

Disposizioni generali.

Le differenze che potranno insorgere fra gli azionisti saranno decise all' amichevole, per mezzo di arbitri nominati da una parte e dall' altra.

Codesti arbitri giudicheranno definitivamente, senza ricorso od appello qualunque.

Eglino saranno amichevoli compositori e giudici supremi.

La casa di banco Blacque Certain e Drouillard, posta in Parigi strada saint Croix de la Brettonerie n.° 43, è incaricata dell' agenzia generale della banca Romana a Parigi, della corrispondenza con le amministrazioni, e del pagamento degli interessi e delle distribuzioni.

Se i bisogni della società l' esigono, i presenti statuti potranno essere modificati, ma le modificazioni non potranno aver luogo che

dietro la proposizione del consiglio di reggenza, e dopo una deliberazione presa in radunanza generale; questa deliberazione non potrà essere valevole se non che nel caso in cui i due terzi delle azioni emesse saranno rappresentati in questa radunanza. Le riforme dovranno sottoporsi all'approvazione del governo.

Dalla Segreteria di Stato li 14 ottobre 1834.

T. card. Bernetti.

CXXV.

De reformatione ordinis legislativi et iudiciarii in universa ditione Pontificia.

GREGORIUS PP. XVI.

Motu–Proprio.

Elevati appena per divino volere alla cattedra di s. Pietro, il primo e il più vivo dei Nostri desiderî fu quello di una riforma nel sistema legislativo e giudiziario. Non ci erano ignote le molteplici istanze, perchè agli usi ed ai costumi generali si conformasse il modo di amministrare la giustizia; perchè si togliesse la necessità di ricorrere ai tribunali di Roma dai punti estremi dello Stato; perchè le cause si discutessero da più giudici collegialmente e nella lingua materna; perchè le sentenze contenessero le ragioni di giudicare. Quindi coi Nostri regolamenti del 5 e del 31 ottobre 1831 facemmo paghi i voti comuni, riordinando tutto il sistema dei civili giudizî, e dichiarando inoltre che sulle basi del codice di procedura della sa. me. di Pio VII, si farebbe una nuova compilazione delle leggi giudiziarie, tolte le inutili ed aggiuntevi quelle che potessero rendere più spedito il corso degli affari.

Quest' opera abbenchè incominciata con la maggiore sollicitudine, non poteva compiersi nel breve giro di pochi mesi, siccome Noi avremmo voluto. Bisognava richiamare ad esame tutte le disposizioni di quel codice per conoscere quali fossero meritevoli di riforma, quali di cambiamento, e quali infine dovessero essere rischiarate e ridotte a tale precisione, che venisse tolta, per quanto il permette la natura delle umane cose, ogni causa di dubitare sulla vera intelligenza ed applicazione della legge: e bisognava inoltre supplire al voto che lasciava lo stesso codice in ordine ad alcuni articoli della legislazione giudiziaria; dal che nasceva il grande abuso di protrarre i giudizî, intrudendo nel nuovo edificio legislativo una parte delle vecchie forme, abolite appunto perchè servivano di alimento ai forensi cavilli.

A questo fine avevamo Noi prudentemente stabilito che tutti i tribunali del Nostro Stato, per mezzo de' loro capi o presidenti, ci proponessero i loro dubbî, insieme a quelle riforme o meglioraziomi che riputassero utili o necessarie nel sistema della civile procedura. Si rese adunque indispensabile il fare alcune dichiarazioni ed alcune disposizioni suppletorie, generali e speciali, corrispondenti ai dubbî ed alle istanze che di tempo in tempo si proponevano; e per tal modo preparare lo stabilimento e la più facile esecuzione degli ordini nuovi, di cui le basi doveano essere le leggi del glorioso Nostro predecessore e le parziali riforme già da Noi pubblicate; l'oggetto poi e lo scopo, quello di togliere le incertezze ed estinguere ogni fonte di arbitrio, ch' è il sommo de' mali nell'ammistrazione della giustizia.

Ma l'opera non sarebbe stata compiuta, se alle nuove istituzioni non venissero conformate quelle leggi correttorie del comune diritto, che con tanta sapienza promulgò lo stesso Pontefice sullo stato e capacità delle persone, sulle successioni, sugli atti di ultima volontà, sui fedecommessi, sui contratti e sulle ipoteche; e che, sebbene in parte modificate dal di lui successore Leone XII di felice ricordanza, tuttavolta lasciavano a desiderare un qualche miglioramento. Queste leggi pertanto riunite alle leggi che riguardano l'ordinamento giudiziario ed a quelle di procedura riordinate tutte e rifuse, formano un corpo di legislazione di cui le singole parti sono fra loro in armonia col titolo di regolamento legislativo e giudiziario per gli affari civili. Avendo Noi sottoposto a rigorosa censura il progetto di tale regolamento, lo abbiamo trovato pienamente conforme ai bisogni dei popoli soggetti al dominio della Santa Sede: perlochè speriamo con fondamento, che, assecondando i magistrati, siccome debbono, la Nostra volontà, si raggiunga il fine a cui furono saggiamente dirette le cure di Pio VII nel promulgare la sua legislazione, di seguire, cioè, la grande massima che dichiara ottime quelle leggi le quali attribuiscano ai giudici il minimo arbitrio, senza violentare la loro coscienza; ed ottimi i giudici, i quali attribuiscano il minimo possibile arbitrio a loro stessi.

E volendo ottenere l'effetto di queste Nostre speranze, di Nostro Moto Proprio, certa scienza, e con la pienezza della suprema Nostra podestà, approvando e confermando nella forma la più specifica tutte e singole le disposizioni contenute nel suddetto regolamento legislativo e giudiziario, ordiniamo e comandiamo che, a datare dal primo giorno di gennaio del prossimo anno 1835, tanto in Roma, quanto in tutte le provincie de Nostro Stato, siano pienamente ed intieramente osservate come leggi sovrane: le quali disposizioni sono del tenore seguente.

REGOLAMENTO
LEGISLATIVO E GIUDIZIARIO

PARTE I.

Della legislazione civile.

TITOLO I.

Delle leggi civili in generale.

1. Le leggi del diritto comune, moderate secondo il diritto canonico e le costituzioni apostoliche, continueranno ad essere la norma dei giudizî civili in tuttociò che non viene altrimenti disposto in questo regolamento.

Sono considerate come una parte del diritto civile vigente nello Stato Pontificio le leggi commerciali pubblicate con l'editto del 1° giugno 1821.

2. Continueranno pure ad essere osservati gli statuti locali, in quelle parti che contengono provvedimenti relativi alla coltura del territorio, al corso delle acque, ai pascoli, ai danni dati nei terreni e ad altri simili oggetti rurali.

3. Nondimeno è permesso ai consigli comunitativi legalmente convocati di prendere ad esame le disposizioni statutarie rimaste in osservanza, a forma del § precedente, e di proporre quelle modificazioni e quei miglioramenti che saranno più utili agli interessi locali.

4. Le modificazioni proposte dai consigli non avranno forza di legge se non saranno approvate con ispeciale Motu-Proprio sovrano sopra rapporto del preside della provincia, contenente i pareri della congregazione governativa del tribunale civile.

TITOLO II.

Delle leggi concernenti lo stato delle persone.

5. Cessa l'età minore, quando è compiuto il ventunesimo anno.

6. Il figlio maggiore che contrae matrimonio e vive separato dal padre, si ritiene come emancipato.

7. Le leggi personali che sono in vigore nel luogo del domicilio, sieguono sempre la persona, abbenchè si trasferisca in paese straniero.

8. Gli stranieri sono capaci di succedere all'eredità testate od intestate, e di acquistare nello Stato Pontificio, se e come per le leggi vigenti ne' paesi esteri, saranno capaci di succedere e di acquistare i sudditi pontificî, salve le convenzioni politiche ed i trattati.

TITOLO III.

Delle leggi concernenti le successioni.

9. Nella linea diretta discendentale, i figli maschi o altri discendenti maschi escluderanno sempre dall'eredità intestata del padre, dell'avo o di altro ascendente maschio dell'agnazione le femmine ed i cognati, ancorchè eguali o prossimiori in grado.

10. Nella linea diretta ascendentale, allorchè si tratterà di succedere all'eredità intestata del figlio, nipote o altro discendente maschio di maschio, il padre, l'avo paterno o altro ascendente maschio escluderà le ascendenti femmine, ancorchè prossimiori in grado.

Alla sola madre, qualora non sia vivente il padre, rimane preservata la luttuosa successione alla eredità del figlio in preferenza dell'avo o altro ascendente più remoto, e la consuccessione in concorso dei fratelli germani consanguinei del defunto: la divisione si farà in parti eguali a termini del comune diritto.

11. Nell'eredità dei collaterali maschi, le femmine coi loro figli e discendenti dell'uno e dell'altro sesso, quantunque in eguale o in più prossimo grado saranno escluse dai maschi agnati congiunti col defunto fino al terzo grado della computazione civile inclusivamente.

12. Nel caso del § precedente se le femmine siano innutte, e non possano altronde conseguire la dote, dovranno riceverla in sussidio dalle persone per le quali saranno escluse, e sulla porzione dei beni in cui sarebbero succedute *ab intestato*: questa dote sarà tassata secondo il ragionevole arbitrio de' giudici regolato dalla necessità di un onesto collocamento.

Il disposto in questo § relativamente alla dote, avrà luogo ancora per gli alimenti necessari, durante il tempo in cui le femmine rimarranno innutte.

13. Saranno pure escluse da ogni successione, in concorso dei maschi ed agnati contemplati nel § 11, le avole, proavole ed altre ascendenti femmine di ambedue i lati, come ancora gli ascendenti maschi del defunto per lato materno, salva però la legittima, sempre che sia loro dovuta per disposizione di ragione: la legittima in tal caso sarà la terza della terza parte della intiera eredità.

14. In tutti gli altri casi, fuori di quegli espressi nei §§ 9 al 13, succederanno i maschi e le femmine, gli agnati ed i cognati, senza distinzione, nella forma prescritta dal diritto novissimo Giustinianeo.

15. Tra gli agnati invitati alle successioni intestate rimangono ferme le disposizioni del diritto comune, rispetto alle prerogative dei gradi ai diritti di rappresentazione.

16. L'esclusione delle femmine e dei cognati non avrà mai luogo nella eredità intestata di

femmine, tanto nella linea diretta discendentale, che nell'ascendentale e collaterale.

17. In niun caso la figlia o altra discendente sarà esclusa dalla eredità intestata del padre, dell'avo o di altro ascendente, morti senza figli o discendenti maschi ed agnati.

18. Le figlie o nepoti, già collocate in matrimonio al tempo della morte del padre o dell'avo paterno, e da questi provvedute di congrua dote, null'altro potranno pretendere dalla loro eredità testata o intestata.

19. Quelle che rimasero innutte, o che furono collocate senza dote, conseguiranno la dote congrua sui beni della successione.

Quelle che furono collocate con una dote non congrua, ne faranno la imputazione per conseguire il supplemento.

20. La misura della congruità si determina, avuto riguardo alla condizione della famiglia, alle forze del di lei patrimonio, all'uso vigente nella medesima, ed alla consuetudine osservata nel luogo dalle altre famiglie di eguale condizione.

21. Si avrà sempre per congrua quella dote con la quale le femmine vennero onestamente collocate.

22. I fratelli non saranno obbligati a consegnare la dote alle sorelle innutte, che allorquando seguirà il loro collocamento, o giunte che siano all'età di anni venticinque compiuti senz'essere collocate.

In questo secondo caso, sarà a carico dei fratelli d'implorare l'officio dei giudici, affinchè la dote sia investita e posta in salvo pel caso del futuro matrimonio.

23. Nel tempo intermedio, le femmine innutte dovranno essere alimentate e mantenute dai fratelli nella casa comune se convivono insieme, o presso uno di essi, a spese comuni, se vivono separati.

24. Passata la età di anni venticinque, senza che siano collocate, rimarrà in loro facoltà di obbligare i fratelli o a consegnare ad esse la dote, od a continuare nella somministrazione degli alimenti.

Nel primo caso cesserà la prestazione alimentaria, e nel secondo non avrà luogo la consegna della dote.

25. Potranno le femmine nubili, o i loro tutori e curatori, astringere in ogni tempo i fratelli o altri collaterali escludenti a liquidare la quantità della dote ed assegnare i fondi sopra i quali dovranno conseguirla.

26. Per la sicurezza e conservazione della dote dovuta dai fratelli o da altri, in concorso de' quali sono escluse, competerà alle femmine la ipoteca a termini delle disposizioni contenute nel seguente Titolo VII.

27. Nel caso in cui restino escluse le figlie di un fratello predefunto, esse non potranno conseguire per ragione di dote, che la porzione di legittima che al loro padre sarebbe appartenuta, se fosse stata superstite in tempo dell'aperta successione.

28. La dote dovuta alle figlie o ad altre femmine discendenti, passerà ai loro eredi legittimi, in caso che muoiano senza testamento: potranno esse disporne liberamente, per atto di ultima volontà, nel solo caso che siano giunte agli anni venticinque compiuti, tempo in cui si fa luogo alla tradizione a norma del § 22.

29. Potranno i fratelli o altri preferiti nella successione, essere astretti a dare gli alimenti alle femmine innutte, anche fuori della loro casa, ed in danaro, se vi concorre un ragionevole motivo.

Questi alimenti potranno anche essere tassati in una somma che superi il frutto della dote, secondo il prudente arbitrio dei giudici, dai quali pure dipenderà la destinazione del luogo e delle persone presso le quali dovranno decentemente, in tal caso, collocarsi.

30. Trovandosi superstite la madre o l'ava paterna, in istato vedovile, le figlie o le nepoti saranno collocate presso la madre non passata alle seconde nozze, o presso l'ava in caso diverso, sia che queste convivano coi maschi eredi, sia che vivano separate: in questo caso dovranno dai detti eredi somministrarsi gli alimenti in danaro nel modo prescritto dal § precedente.

31. In tutti i casi, in cui la legittima è dovuta *ab intestato* per disposizione del diritto comune alle avole o agli ascendenti del defunto per lato materno, questa si dovrà egualmente sulle eredità testate nella seguente maniera:

I. Si limiterà al terzo del terzo dell'intiera eredità se gli eredi scritti nel testamento saranno i fratelli e le sorelle del testatore, o i rispettivi figli delle medesime persone.

II. Sarà il terzo di tutto l'asse qualora siano istituite eredi persone diverse.

III. Nel caso che l'eredità sia lasciata in parte ai fratelli e sorelle, ovvero ai loro figli, ed in parte ad altre persone, sarà il terzo del terzo rispetto alle porzioni delle persone nominate in primo luogo, ed il terzo dell'intiero rispetto alle altre.

32. Ai figli ed altri discendenti sarà dovuta la legittima nella successione testata della madre o altra ascendente a forma del diritto comune.

TITOLO IV.

Delle leggi concernenti gli atti di ultima volontà.

33. Nelle disposizioni testamentarie e negli altri atti di ultima volontà dovranno osservarsi le forme prescritte dal diritto comune.

34. Saranno validi i testamenti per implicita

nuncupazione: i testatori ed i notai osserveranno le norme e le cautele usitate finora.

35. Se le schede che contengono l'ultima volontà, nel caso del § precedente, sono scritte intieramente, datate e sottoscritte di carattere del testatore, basterà solo la presenza di due soli testimonî all'atto della consegna nelle mani di pubblico notaio.

L'atto di consegna conterrà la dichiarazione del testatore, che la scheda chiusa e sigillata è scritta, datata e sottoscritta di suo carattere: dovrà essere sottoscritto dal medesimo, dai due testimoni e dal notaio che ne sarà rogato.

36. I testamenti ordinati secondo la forma del cap. *Cum esses,* saranno validi allora soltanto quando siano fatti negli ospedali, ovvero da persone malate e defunte in una campagna o villaggio lontano più di tre miglia dai luoghi ove risiedono pubblici notai: dovranno inoltre osservarsi in questi testamenti le regole stabilite dal pontefice Benedetto XIV nella sua istituzione ecclesiastica 105 che incomincia *Quamvis consentaneum.*

37. Non s' intende derogato al disposto nel cap. *Relatum,* in quanto concerne il favore delle cause pie.

TITOLO V.

Delle leggi concernenti i fedecommessi.

38. Chiunque abbia la libera facoltà di disporre delle sue sostanze, potrà creare fedecommessi, primogeniture, maggiorati od altre sostituzioni fedecommessarie, dividue o individue, tanto per atto fra vivi, quanto ancora per testamento od altro atto di ultima volontà.

L'atto fra vivi dovrà farsi avanti notaio nella forma de' pubbici istromenti.

39. Non potranno gravarsi dell'onere del fedecommesso, maggiorato, primogenitura od altra sostituzione, che i beni immobili della qualità e natura di quelli sui quali è lecito di contrarre ed inscrivere la ipoteca, sia che esistano in patrimonio, sia che debbano acquistarsi per tale effetto, anche dopo la morte dell' istitutore, quando esso lo abbia ordinato, salva però la disposizione del § seguente.

40. È permesso di sottoporre al peso della restituzione, in aggiunta o come appendici ai beni immobili costituenti la eredità fedecommessaria o primogeniale.

I. Le raccolte di statue, di pitture, di monumenti antichi, di stromenti o macchine di fisica, di astronomia, di anatomia, i gabinetti di storia naturale, le biblioteche, e generalmenre le collezioni di oggetti che riguardano scienze o arti liberali.

II. Un capitale di gioie, gemme, oro o argento lavorato o di altri oggetti preziosi.

41. Allorchè il fedecommesso, la primogenitura, il maggiorato siano legalmente istituiti sui beni immobili, le aggiunte o le appendici, di cui nel § precedente potranno farsi con atto separato, sia dallo stesso istitutore, sia da qualunque altra persona, nei modi prescritti dal § 38.

42. Gli atti fra vivi, o di ultima volontà, dovranno contenere una sufficiente specifica designazione dei beni immobili sottoposti al peso di restituzione e del valore di essi.

Questa designazione non sarà necessaria quando si tratti di una disposizione universale e comprensiva di tutti i beni immobili dell' istitutore: in tal caso vi supplirà il gravato nell'atto della denunzia che dovrà fare nei registri ipotecari a forma del § 49.

43. Le raccolte enunciate nel § 40, num. II, non saranno soggette al peso senza l'approvazione del cardinale camerlengo *pro tempore.*

Tale approvazione potrà essere accordata con quelle cautele e con quelle penali che saranno opportune per assicurare la identità e la inalienabilità delle suddette raccolte o collezioni, purchè dal giudizio di persone intendenti risulti il pregio e la rarità degli oggetti che le compongono.

Sarà inserito nell' atto costitutivo del fedecommesso, maggiorato, primogenitura o altra sostituzione, un inventario, con la stima legale dei medesimi.

44. Le gioie, le gemme, l'oro e l'argento lavorato e gli altri oggetti preziosi, enunciati egualmente nello stesso § 40, num. II, non potranno assoggettarsi al peso della restituzione se non abbiano un valore che superi i tremila scudi.

La descrizione specifica delle qualità e del pregio di tali oggetti e la stima del valore fatta da periti dovranno inserirsi nell'atto fra vivi, o di ultima volontà, col quale viene creato il fedecommesso, il maggiorato o la primogenitura.

45. La mancanza delle forme stabilite dai §§ 39 al 44 rende nulla ed inefficace la sostituzione; i beni si acquisteranno liberamente dal primo o primi chiamati.

46. Qualunque sia il valore dei beni immobili, è sempre valida la sostituzione.

47. I fondi enfiteutici potranno anch'essi sottoporsi a sostituzioni fedecommessarie, purchè l'enfiteusi sia perpetua e transitoria *ad quoscumque.*

48. Il progresso e la durata delle sostituzioni non avrà altro limite che quello prescritto dagli istitutori.

49. I pesi o vincoli di restituzione dovranno essere resi pubblici negli offizi ipotecari, con le norme sotto le pene che saranno enunciate nella Sezione II del Titolo VII.

TITOLO VI.

Delle leggi concernenti i contratti.

50. Le donazioni irrevocabili tra vivi, o universali o particolari, quando eccedono il valore di cinquecento scudi, dovranno farsi per pubblico istromento, sotto pena di nullità.

Dovranno inoltre essere insinuate nel termine di sei mesi dalla data del pubblico istromento e nella forma che sarà prescritta dalle leggi di procedura.

La donazione non insinuata rimarrà efficace per la sola somma di scudi cinquecento: nel resto sarà nulla e di niuno effetto.

51. Nè il giuramento, nè qualunque titolo anche oneroso, e neppure la contemplazione di un certo e determinato matrimonio, potrà convalidare le donazioni qualora non siano fatte per pubblico istromento, e non siano insinuate.

Il giuramento si presume estorto per forza e per timore, senza che possa ammettersi veruna prova in contrario.

52. I contratti dei pupilli, minori, interdetti, abbenchè assistiti dal tutore, economo o curatore, e delle donne, anche maggiori o maritate, non saranno validi se il giudice competente non abbia, con suo decreto, fatto loro abilità, nei singoli casi, di contrattare e di obbligarsi a norma di quanto sarà prescritto dalle leggi di procedura.

53. Niun titolo o causa, quantunque espressa, e neppure il giuramento che si presume estorto come al § 51, potrà convalidare i contratti dei pupilli, dei minori, degli interdetti e delle donne, ove siasi trascurato l'adempimento di tutte o di alcuna delle solennità prescritte dalla legge.

54. Dalle regole stabilite nei §§ 52 e 53 sono eccettuati i soli contratti dei minori e delle donne che si trovano in attuale esercizio della mercatura, quando tali contratti riguardino gli oggetti della loro negoziazione, in conformità delle leggi commerciali.

55. La donna, sia nello stato matrimoniale, sia fuori di esso, colle dovute solennità, alienare ed obbligare in altrui vantaggio la metà della dote, qualora l'altra metà rimanga assicurata coi beni propri del marito o di coloro dai quali sia rilevata.

56. La obbligazione od alienazione rimane valida fino alla misura prescritta, se eccede i termini permessi dalla disposizione del § precedente.

57. La salvezza della metà della dote deve provarsi da chi vuole sostenere la validità della alienazione o della obbligazione contratta dalla donna.

58. La eccezione che non rimanga salva la metà della dote, non compete contro le obbligazioni legittimamente contratte dalle donne per alimentare l'ascendente, il discendente o il coniuge, ovvero per liberarlo dal carcere, dalla cattività o altro infortunio simile e di eguale conseguenza, o finalmente per costituire alla discendente che non l'abbia altronde la congrua dote nella occasione di onesto collocamento.

59. I contratti di enfiteusi e di censo non saranno validi qualora non siano stipolati per pubblico istromento.

TITOLO VII.

Delle leggi concernenti i privilegi e le ipoteche.

Sezione I.

Dei privilegi.

Cap. I. — *Dei privilegi in generale.*

60. Il privilegio è un diritto che la qualità del credito attribuisce ad un creditore per essere preferito agli altri creditori anche ipotecari.

61. I privilegi sono costituiti sopra beni mobili o sopra beni immobili.

62. La legge attribuisce ad alcuni crediti il privilegio di essere detratti o prelevati dai beni del debitore; siano mobili, siano immobili, prima che vengano soddisfatti i creditori privilegiati sugli uni o sugli altri; tali sono.

I. Le Spese di giustizia.

II. Le spese funebri.

III. Le spese di ultima infermità.

IV. Le mercedi dovute alla persone di servizio

V. Le somministrazioni di alimenti.

63. Le spese di giustizia sono quelle d'inventario, di apposizione o remozione dei sigilli, di pignoramenti, di sequestri, di custodia, vendita e simili, fatte per l'interesse comune dei creditori.

Quelle che ogni creditore fa pel proprio credito, non godono il privilegio accordato dal § precedente: sono considerate come un accessorio del credito stesso.

64. Le spese funebri sono quelle che si fanno pel trasporto e per la sepoltura del cadavere e per gli offici di religione.

65. Sono spese di ultima infermità quelle del medico, del chirurgo, dello speziale, e del servizio della persona del malato.

Nel caso di malattie croniche, il privilegio compete per le sole spese del bimestre anteriore alla morte.

66. Le mercedi delle persone di servizio sono limitate a quelle di un trimestre antecedente alla morte o alla introduzione del concorso dei creditori.

67. Le somministrazioni di alimenti non comprendono, se non quelle de' generi di prima necessità, che hanno servito al vitto e vestito

del debitore e della sua famiglia, nei tre mesi anteriori al concorso, od alla morte.

68. Il privilegio per ciascuno dei due crediti indicati nei §§ 66 e 67 non può estendersi in ogni caso oltre la somma di cinquanta scudi.

69. I creditori, di cui nei §§ 62 e seguenti, qualora vengano in concorso fra loro, tanto sopra i mobili, quanto sopra gl' immobili, si pagheranno nell'ordine col quale sono enumerati nello stesso § 62.

Al loro pagamento dovrà contribuire in primo luogo la massa de' beni mobili: se questi non sono bastanti, dovrà contribuirvi la massa dei beni immobili, salvi i diritti de' terzi possessori.

70. Il privilegio sui mobili non segue la cosa presso il terzo.

71. I beni immobili capaci di privilegio sono quelli soltanto che possono essere capaci d' ipoteca; il privilegio vi rimane sempre inerente, quantunque siano trasferiti in altre persone.

72. Non può acquistarsi, nè avere effetto alcuno dei privilegi enunciati nei capitoli seguenti, sopra i beni mobili od immobili del debitore decotto.

Si ritiene come decotto il debitore dieci giorni prima della sentenza che ammette la cessione de' beni, o che dichiara convocato il concorso universale; salvo il disposto, pei casi di fallimento, dalle leggi di commercio.

73. L'ordine, col quale vengono indicati nei seguenti capitoli i privilegi sopra beni mobili o sopra beni immobili, determina la preferenza dei creditori, allorchè concorrono fra di loro.

74. I creditori di egual grado si pagano per contributo.

Sono di egual grado tutti quelli a cui compete il medesimo privilegio in virtù del titolo che si enuncia nel numero rispettivo.

Questa regola è comune ai crediti designati nel § 62.

75. Si estinguono i privilegi per gli stessi mezzi e per le stesse cause che fanno estinguere le ipoteche.

76. I privilegi relativi ai bastimenti sono regolati dalle leggi commerciali.

Cap. II. — *Dei privilegi sui mobili.*

77. Il privilegio sui mobili è attribuito ai seguenti crediti:

I. A quello dei mercanti ripali per le merci vendute ai bottegai di Roma, avendo fede del prezzo, sulle merci stesse, quando esistano presso il debitore, o si ritengano da altri per lui.

II. A quello del pignoratario, sulla cosa che ritiene a titolo di pegno.

III. A quello che deriva da spese fatte per conservare la cosa, sulla cosa stessa conservata.

IV. A quello del padrone diretto, pel canone ad esso dovuto, e per le altre obbligazioni risultanti dal contratto, sui frutti e sulle cose esistenti nel fondo enfiteutico.

V. A quello del locatore, per la corrisposta e per le altre obbligazioni dell'affittuario, sui frutti e sulle cose che esistono nel fondo locato.

VI. A quello del venditore, pel prezzo della cosa e per le obbligazioni assunte dal compratore, sulla cosa stessa venduta.

VII. A quello degli albergatori, per la loro mercede e pel prezzo delle somministrazioni fatte ai viandanti, sugli effetti dei medesimi sinchè esistono nell' albergo.

VIII. A quello del vitturale o conduttore, per la mercede del trasporto e pel rimborso de' dazi e delle spese di risarcimento ed altre accessorie, sugli effetti da esso trasportati.

78. Le disposizioni del Motu-Proprio di Paolo III, relativamente ai mercanti ripali sono limitate al solo privilegio loro attribuito dal numero I del § precedente: nel resto, e specialmente in ordine alla ipoteca, si ritengono come inefficaci, non ostante qualunque osservanza o consuetudine in contrario.

79. Nel privilegio accordato dal num. III del § 77 è compreso il credito dell'artista pel prezzo del lavoro eseguito sulla cosa.

80. Nei casi dei num. IV e V, dello stesso § 77 dal prezzo dei frutti del fondo enfiteutico o locato si detraggono le spese per la semente, coltura e raccolto a profitto di coloro, che ne sono creditori: dal prezzo dei mobili e degli attrezzi della casa o del fondo rustico si detraggono le spese per l'acquisto o ristauro dei medesimi a profitto egualmente dei creditori rispettivi.

81. Il privilegio dei mercanti ripali, e tutti gli altri che sono enumerati nel suddetto § 77, non possono esercitarsi che in virtù di atti o scritture di data certa.

82. Non è derogato al diritto di rivendicazione, quando possa competere a norma delle leggi civili e commerciali.

Cap. III. — *Dei privilegi sugli immobili.*

83. I privilegi sopra gli immobili sono i seguenti:

I. Quello degli architetti, impresari, muratori ed altri operai, sull' immobile fabbricato, ricostrutto o riparato, pel credito delle spese e del prezzo della loro opera.

II. Quello del padrone diretto, sull'utile dominio del fondo enfiteutico, pel suo credito dei canoni dovuti dall' enfiteuta, e per le altre obbligazioni risultanti dal contratto.

III. Quello del venditore o di qualunque altro alienante a titolo oneroso o lucrativo, sopra l' immobile venduto o alienato, pel suo cre-

dito del totale o del residuo di prezzo, e per l'adempimento delle convenzioni stipulate nell'atto di vendita o alienazioni.

IV. Quello dei creditori e legatari del defunto anche per causa o istituzioni pie, sopra gl' immobili della successione, per l' importo del credito o del legato.

84. Il privilegio accordato al num. I del § precedente non si estende oltre l'aumento di valore provenuto al fondo per le opere e per le spese.

85. Quando vi siano più alienazioni successive, il primo alienante è preferito al secondo, il secondo al terzo, e così successivamente.

86. Il privilegio attribuito all'alienante compete pure a coloro che avessero somministrato in tutto o in parte, il danaro pel pagamento del prezzo convenuto.

87. Nel concorso di creditori e di legatari, per l'esercizio del privilegio loro attribuito dal num. IV dello stesso § 83, dovranno sempre ed in ogni caso preferirsi i creditori.

Cap. IV. — *Dei privilegi dell' erario pubblico.*

88. La legge accorda all' erario pubblico i seguenti privilegi:

I. Sopra tutti i beni mobili degli agenti, preposti, esattori o amministratori tenuti a render conto, pel debito che risulta dalla loro gestione.

II. Sui frutti, sulle risposte, o sopra qualunque rendita dei beni immobili di ciascun contribuente, sui beni stessi, pel debito derivante da tributi o tasse prediali a cui sono soggetti.

III. Sopra tutti i beni mobili od immobili del defunto per la tassa di successione.

IV. Sopra tutti i beni mobili ed immobili del condannato per le multe pel rimborso delle spese di giustizia punitiva.

89. I privilegi attribuiti all' erario pubblico dal § precedente num. I al III, sono esercibili dopo quelli enumerati nel § 62.

Quello accordato dal num. IV, competerà dal giorno in cui fu preferita la sentenza: la parte offesa avrà lo stesso privilegio per le reintegrazioni civili: nondimeno sarà soddisfatta in preferenza al fisco.

90. I comuni e le provincie godono il privilegio dell' erario sopra i beni mobili ed immobili degli agenti, esattori od amministratori del loro danaro.

Lo godono inoltre quanto alla esigenza delle contribuzioni municipali o provinciali che sono imposte sugl' immobili e sulle rendite fondiarie.

Se concorrono con l'erario, è dovuta a questi la preferenza.

91. Chiunque paga all' erario pubblico, comunale o provinciale ciò che da altri è dovuto, subentra ne' diritti e privilegi medesimi contro il debitore.

Cap. V. — *Del modo di conservare i privilegi.*

92. La iscrizione de' privilegi e la trascrizione degli atti da cui dipendono nei registri ipotecari, è il modo di conservarli.

93. Si eseguisce la iscrizione de' privilegi nelle forme stabilite per la iscrizione delle ipoteche; dee contenere la menzione del credito privilegiato, e delle cause che lo producono: deve inoltre essere rinnovata in ciascun decennio nel modo stesso con cui si rinnovano le iscrizioni ipotecarie.

94. I privilegi sopra i mobili sono esenti dalla iscrizione: ne abbisognano, quanto agli immobili, i soli privilegi di cui nei §§ seguenti.

95. Il privilegio degli architetti e delle altre persone nominate nel § 83, num. I, dev' essere iscritto nel termine di due mesi del compimento delle opere.

Quando manchi la prova scritta, si eseguisce la iscrizione in virtù di un rapporto o certificato di uno o più periti fatto innanzi notaio, e comprovante la esistenza ed il prezzo dei lavori.

96. La trascrizione fatta dall' acquirente nella forma prescritta dal cap. VIII, della seguente sezione conserva il privilegio di cui nel § 83, num. III.

Questo privilegio attribuisce all' alienante il diritto di essere soddisfatto sugli immobili alienati in preferenza ai creditori dell' acquirente, abbenchè anteriori.

97. I creditori del defunto che non hanno fatto iscrivere i loro crediti prima della morte, e i legatari del medesimo conservano il privilegio enunciato nel suddetto § 83, num. IV, per mezzo della iscrizione da eseguirsi sugli immobili ereditari entro sei mesi dall'epoca in cui venne aperta la successione.

La iscrizione si farà con la semplice enunciativa degli atti da cui risultano i crediti ed i legati, senza bisogno di esibirli.

Tale privilegio attribuisce ai creditori ed ai legatari il diritto di essere soddisfatti sugli immobili del defunto in preferenza ai creditori dell'erede.

98. Il privilegio dei creditori e dei legatari, si conserva ancora sui mobili del defunto, col mezzo della separazione de' beni a termini del diritto comune.

99. I privilegi competenti al fisco per le multe e per le spese di giustizia punitiva, ed alla parte offesa per le reintegrazioni civili, si conservano mediante la iscrizione della sentenza entro due mesi dal giorno in cui venne proferita.

100. L'effetto delle iscrizioni consiste nel conservare i privilegi delle epoche rispettive a cui rimontano i termini assegnati per eseguirle: le

iscrizioni, le alienazioni, le trascrizioni e tutti gli atti che avessero luogo duranti questi termini, non sono efficaci in pregiudizio dei privilegi legalmente conservati.

101. I privilegi non iscritti nel termine assegnato dalla legge, si ritengono in ordine ai terzi, come semplici ipoteche legali: non producono effetto che dal giorno della loro iscrizione.

102. Le regole che saranno prescritte per liberare le proprietà dalle ipoteche, e cancellare o ridurre le iscrizioni, sono comuni ai privilegi.

Sezione II.

Delle ipoteche.

Cap. I. — *Delle ipoteche in generale.*

103. La ipoteca è un diritto reale costituito sopra beni immobili.

Questo diritto è individuo di sua natura: sussiste per intiero sopra tutti gl' immobili che vi sono sottoposti, sopra ciascuno e sopra una parte di essi: rimane inerente ai medesimi non ostante il loro passaggio ne' terzi possessori.

104. Sono capaci d' ipoteca:

I. Le proprietà sulle quali cade il dominio fondiario cioè i predî urbani ed i predî rustici, nel di cui suolo le proprietà medesime si trovano stabilite.

II. L' usufrutto degli stessi predî e dei loro accessorî, finchè dura il diritto dell' usufruttuario.

III. Il dominio utile ed il dominio diretto nella enfiteusi, e ciascuno separatamente.

105. I molini fissi e struttili sono noverati nella classe delle proprietà fondiarie capaci d' ipoteca: i molini fluviatili ed asportabili ne sono esclusi.

La stessa regola e la stessa disposizione ha luogo rapporto ad altri opifizi di simil genere,

106. Sono affatto incapaci d' ipoteca:

I. I crediti e le azioni, ancorchè reali ed ipotecarie, compresi i censi consegnativi e riservativi.

II. I mobili di qualunque specie.

III. Gli animali, benchè formino gregge o armento separato, i fondachi, le botteghe, gli stabilimenti di commercio, d'industria di manifatture.

IV. E generalmente tutti gli oggetti non compresi nella disposizione del § 104, sebbene dal diritto comune siano considerati come immobili.

107. Nondimeno i mobili inerenti agli edifizi urbani, ed i semoventi destinati a formare la dote o l' istromento de' fondi rustici, sono compresi nell' ipoteca a cui soggiacciono i fondi.

Tale ipoteca non potrà costituirsi separatamente: durerà finchè i mobili o semoventi rimarranno nella loro destinazione, non li segue allorchè siano distratti.

108. La ipoteca deriva dalla legge, dai giudicati e dalle convenzioni.

È generale se colpisce tutti i beni presenti e futuri del debitore: è speciale se colpisce uno o più fondi.

109. Ha luogo anche in ordine alle ipoteche, il disposto del § 72 intorno ai privilegi.

110. Se il diritto di dominio del debitore sul fondo o fondi che si comprendono nell' ipoteca, è sospeso da una condizione, ovvero è risolubile in certi casi, o soggetto ad essere annullato, la ipoteca stessa sarà egualmente risolubile, o condizionale e soggetta pure al pericolo di annullamento.

Tuttavolta l' azione rescissoria o di nullità per causa di lesione, non fa risolvere, e non rende nulla la ipoteca, a meno che il creditore, prima di acquistarla non fosse posto in mala fede con atto giudiziale.

111. I pupilli, i minori, gl' interdetti, le donne, le persone o corpi morali, e tutti quelli che non hanno facoltà di obbligarsi e disporre liberamente delle loro sostanze, non possono convenire od imporre sui propri beni la ipoteca, fuorichè per le cause e nelle forme stabilite dalla legge.

112. I contratti stipolati ne' paesi esteri non producono ipoteca sui beni posti nei dominî Pontificî, salva la reciprocanza, e salve ancora le convenzioni politiche ed i trattati.

Neppure la producono i giudicati dei tribunali esteri, quando non siano resi esecutivi dai tribunali dello stato in conformità delle leggi di procedura.

113. Il diritto d' ipoteca legittimamente acquistato, si estende a tutti gli accrescimenti ed a tutti i miglioramenti degli immobili che vi sono sottoposti comunque provengano da cause naturali, o dal fatto od industria del debitore, finchè i medesimi rimarranno presso di lui.

Niuna detrazione per questo titolo potrà opporsi al creditore ipotecario.

114. La efficacia della ipoteca, sia legale, sia giudiziale, sia convenzionale, compresa quella che deriva dal contratto di censo incomincia dal giorno della iscrizione nei pubblici registri: da questa epoca si desume l'anteriorità de' creditori ipotecari.

115. La ipoteca iscritta o non iscritta, può essere ceduta ad altre persone; ma la cessione o traslazione non produce effetto se non viene ceduto il credito ipotecario.

116. Le ipoteche si estinguono:

I. Con lo scioglimento della obbligazione principale:

II. Con la rinunzia espressa del creditore.

III. Con l' adempimento delle formalità e condizioni prescritte ai terzi possessori per rendere liberi i beni da essi acquistati.

IV. Con la prescrizione, a termini del diritto comune e della giudiziaria osservanza.

Cap. II. — *Della ipoteca legale.*

117. La legge accorda la ipoteca indipendentemente dai giudicati e dalle convenzioni:

I. Alle donne sopra i beni della successione, per la dote loro dovuta dai maschi escludenti.

II. Alle mogli sopra tutti i beni presenti e futuri de' mariti, per la dote ai medesimi assegnata, e per la esecuzione dei patti nuziali.

III. Ai pupilli, ai minori, agli interdetti, sopra i beni presenti e futuri dei tutori, curatori o altri amministratori, per le obbligazioni derivanti dalla loro gestione.

IV. All'erario pubblico, ai comuni, alle chiese, ai luoghi pii e pubblici stabilimenti sopra tutti i beni presenti e futuri degli esattori, agenti, preposti, contabili, amministratori ed altre persone obbligate a render conto, pei debiti risultanti dall'esercizio del loro impiego o della loro amministrazione.

V. Allo stesso pubblico erario sopra tutti i beni presenti e futuri di ogni contraente che assuma verso di esso, con atto pubblico, qualsivoglia obbligazione, per l'adempimento dei patti stipulati.

118. Sotto il nome di pubblico erario si comprendono ancora le direzioni o amministrazioni fiscali.

Sotto il nome di chiese si comprendono pure le mense vescovili o abbaziali, i capitoli, le sacristie, le parrocchie, le cappellanie, i benefizi.

Sotto il nome di luoghi pii e pubblici stabilimenti si comprendono anche gli ospedali, gli orfanotrofi, i monti di pietà, i monti frumentari, i seminari, i collegî, i conservatorî, gl' istituti di carità e di beneficenza, il patrimonio degli studî, le corporazioni ecclesiastiche, secolari o regolari e tutti i luoghi consacrati alla religione, retti o tutelati a norma dei sacri canoni, dagli ordinarî diocesani.

119. Compete inoltre la ipoteca legale pei crediti privilegiati che si enunciano nel capitolo V, della sezione precedente, nel caso preveduto dal § 101.

Cap. III. — *Della ipoteca giudiziale.*

120. Le sentenze definitive o provvisionali, emanate in contraddittorio o in contumacia del debitore, produrranno la ipoteca generale sopra i beni del medesimo a profitto di chi le ha ottenute, abbenchè la quantità del credito non sia liquida e certa.

121. Le ricognizioni e verificazioni fatte in giudizio delle firme apposte alle private scritture contenenti obbligazione producono anche esse il diritto d' ipoteca generale sopra i beni del debitore; ma l'esercizio di questo diritto rimarrà sospeso fino al giorno in cui scade la obbligazione.

122. Gli atti de' cancellieri, coi quali si ricevono le cauzioni giudiziarie, produrranno la ipoteca generale sopra i beni del fideiussore o delle parti che le avranno prestate.

123. Produrranno egualmente ipoteca generale:

I. Le ordinanze esecutive della mano regia competente al pubblico erario ed ai comuni.

II. Le sentenze arbitramentali quando siano dichiarate esecutive nella forma che sarà prescritta dalle leggi di procedura.

124. Le deliberazioni dei dicasteri che hanno podestà di decidere le controversie amministrative, produrranno ipoteca generale allorchè saranno rese esecutorie dal tribunale civile.

Cap. IV. — *Della ipoteca convenzionale.*

125. Non può essere stabilita ipoteca convenzionale che per mezzo di pubblico istromento.

Equivalgono ad istromenti pubblici gli atti o processi verbali di delibera dei dicasteri amministrativi delle provincie e della capitale, estesi, sottoscritti ed approvati a norma dei particolari regolamenti.

126. La ipoteca che nasce dalle convenzioni è sempre speciale: può essere convenuta sopra tutti i beni presenti nominatamente indicati, ovvero sopra uno o più fondi certi che attualmente esistano nel patrimonio del debitore.

Nell' uno e nell'altro caso, dovrà enunciarsi nel pubblico istromento costitutivo del credito od altro istromento posteriore, la natura e la situazione, con due confini almeno di ciascuno de' fondi sottoposti alla ipoteca.

127. Non può essere costituita la ipoteca sopra i beni futuri in virtù di qualunque convenzione.

Se peraltro, a cautela del credito non bastassero i beni presenti del debitore, potrà questi, spiegando tale insufficienza, convenire che ciascuno degl' immobili d'acquistarsi in appresso, a misura degli acquisti, sia soggetto alla ipotecà sino alla somma che verrà determinata nell' atto costitutivo.

128. La regola contenuta nel § precedente non ha luogo allorchè si tratta di crediti o diritti, a cui la legge accorda la ipoteca indipendentemente dalla convenzione: non è vietato in tali casi di dichiarare ne' contratti, che tutti i beni immobili presenti e futuri del debitore, od alcuni di essi, rimangano obbligati in virtù della ipoteca legale.

129. Nel caso in cui l' immobile o gli immobili sui quali è costituita la ipoteca peris-

sero o si deteriorassero in modo, che fossero divenuti insufficienti alla sicurezza del creditore, potrà questi chiedere immediatamente il suo rimborso, ovvero un supplemento d' ipoteca; salvo il disposto nella bolla di s. Pio V, che incomincia *Cum onus,* in ordine ai contratti di censo.

130. Non è valida, nè efficace la ipoteca convenzionale se i contraenti non si uniformano alle prescrizioni di questo capitolo.

Cap. V. — *Del modo di conservare le ipoteche.*

131. Le ipoteche si conservano col mezzo della iscrizione sui registri a ciò destinati nelle forme prescritte dalla legge.

132. La ipoteca legale attribuita alle donne dal § 117 num. I, dovrà essere iscritta a diligenza di quelle persone che sono tenute a dotarle.

Tali persone dovranno pure fare iscrivere la ipoteca nel caso in cui la dote venga investita, a forma del § 22: i notai che avranno stipulato l'atto d' investimento, sono obligati, *in solidum* con le persone suddette, a procurare la iscrizione.

Qualora non sia fatta l' iscrizione da coloro che debbono eseguirla, le persone obbligate a dotare saranno condannate ad una doppia dotazione: il notaio stipulante sarà condannato alla emenda de' danni ed interessi.

133. La ipoteca legale attribuita alle mogli sopra i beni de' mariti dallo stesso § 117 numero II, dovrà essere iscritta a diligenza di questi, e del notaio stipulante, *in solidum* col medesimo.

I mariti, non facendo la iscrizione, potranno, in qualunque tempo, essere astretti, anche costante il matrimonio, al pagamento della dote: la dote sarà investita in beni immobili; il dominio dei quali si trasferirà alla moglie, con la sola riserva de' frutti in favore del marito: questi sarà inoltre soggetto alle conseguenze dello stellionato, quando abbia luogo in conformità delle leggi.

Il notaio sarà condannato alla emenda dei danni ed interessi come al § precedente.

134. La ipoteca legale attribuita ai pupilli, ai minori, agli interdetti dal suddetto § 117, num. III, dovrà essere iscritta a diligenza degli stessi tutori, curatori o amministratori, allorchè assumeranno la tutela, la cura o l'amministrazione, e del cancelliere del tribunale o notaio, per di cui ministero sarà esteso o stipulato l'atto di assunzione: il tutore, curatore o amministratore, ed il cancelliere o notaio saranno tenuti solidamente.

I tutori, i curatori e gli amministratori che trascurassero la iscrizione, saranno rimossi dal loro officio: nel caso in cui dal rendiconto della loro gestione risultassero debitori saranno condannati al doppio pagamento del debito; e ciò senza pregiudizio dell'arresto personale, a cui, eccettuati i soli tutori e curatori legittimi, saranno soggetti.

I cancellieri, e notai saranno condannati alla emenda de' danni ed interessi.

135. La iscrizione delle ipoteche contemplate dai §§ 132 al 134 potrà inoltre essere richiesta da tutti i parenti delle donne e de' mariti, dei pupilli, dei minori, degl' interdetti, e dalle stesse donne, interdette o minori.

136. La iscrizione delle ipoteche legali attribuite ai luoghi pii, ai pubblici stabilimenti, alle chiese, alle corporazioni, al patrimonio degli studî saranno fatte a diligenza de' rispettivi amministratori, sotto pena della rimozione e della emenda dei danni ed interessi.

137. Le iscrizioni delle ipoteche di qualunque specie a profitto del pubblico erario saranno fatte a richiesta del commissario generale della Camera apostolica.

138. Quando nel contratto di matrimonio, i contraenti avranno convenuto che l' effetto della ipoteca legale debba limitarsi ad uno o più immobili determinati, la iscrizione si farà unicamente sui medesimi: gli altri beni del marito rimarranno liberi dalla ipoteca.

Lo stesso avrà luogo per gl' immobili de' tutori, curatori o altri amministratori, de' fideiussori e di quelli che prestano cauzioni giudiziarie, quando i giudici avranno prescritto che la iscrizione si faccia sopra immobili determinati.

139. Non si potrà mai pattuire nel contratto di matrimonio, nè dichiarare dai giudici, nei casi del § precedente, che non siano sottoposti i beni a veruna ipoteca, e nemmeno che non si faccia alcuna iscrizione.

140. Le iscrizioni si fanno nell' uffizio della conservazione delle ipoteche, nel di cui circondario sono situati i beni soggetti alla ipoteca.

Se i beni esistono in diversi circondari, la iscrizione dovrà farsi in ciascun uffizio sui fondi posti ne' circondari rispettivi.

141. Per fare la iscrizione, il creditore presenterà o farà presentare da altra persona abbenchè non munita di procura, al conservatore delle ipoteche gli originali o le copie autentiche degli atti da' quali emerge il diritto ipotecario.

Se però si tratta d' ipoteca legale che sussista indipendentemente da atto per iscritto, basterà indicare nella iscrizione l' epoca del fatto dal quale ha avuto la sua origine.

142. Presenterà inoltre il creditore, o farà presentare, due note sottoscritte da lui o dalla persona incaricata, le quali contengano le seguenti indicazioni:

I. Del nome, cognome, patria del creditore e del debitore, e del padre dell'uno e dell'altro;

II. Della data e qualità dell' atto da cui nasce la ipoteca, e della causa del credito;

III. Dell' importare de' crediti capitali, e del frutto dei medesimi quando sia dovuto;

IV. Del domicilio che deve eleggersi dal creditore in un luogo del circondario dell' uffizio;

V. Degli immobili, della loro qualità se sono urbani o rustici, della loro situazione, e di due confini almeno.

143. Se i diritti dell' iscrivente sono eventuali, condizionali o indeterminati, dovrà egli esprimere la natura dell' evento e della condizione, e dichiarare la somma per la quale intende iscrivere la ipoteca; salva al debitore la facoltà di chiederne la riduzione, quando costi dell' eccesso.

144. Non ha luogo il disposto del num. V, del § 142;

I. Se la ipoteca si estende a tutti i beni presenti e futuri.

II. Se comprende una quantità di beni per modo di università, come quelli di una successione.

In questi casi basterà enunciare che la ipoteca è generale, o che comprende tutti i beni ereditari: la iscrizione colpirà tutti i beni esistenti nel circondario dell' uffizio.

145. Neppure ha luogo il disposto nel numero III del § 142 quando trattasi d'ipoteche legali accordate dal § 117, numero III e IV.

146. Le ipoteche giudiziali che derivano da sentenze o dalle ordinanze esecutive della mano regia, potranno essere iscritte appena le medesime saranno proferite, abbenchè non siano notificate o intimate al debitore.

Quelle che derivano dalle sentenze arbitramentali, e dalle deliberazioni dei dicasteri amministrativi, potranno essere iscritte, appena le sentenze stesse o deliberazioni saranno dichiarate esecutorie dai tribunali civili.

147. La iscrizione delle ipoteche giudiziali non è sospesa od impedita nè dalla ulteriore pendenza della lite, nè dal reclamo od opposizione del debitore, nè dell'appello interposto, e neppure dal ricorso al tribunale di segnatura, comunque l' uno e l' altro competa in sospensivo.

148. Non può essere iscritta la ipoteca in virtù di sentenze, allorchè dalla loro data è decorso un intiero decennio, se il giudice o tribunale competente, citato il debitore, non le abbia dichiarate esecutorie a questo effetto.

149. Le iscrizioni delle ipoteche sui beni di un defunto si potranno eseguire sotto il di lui nome.

Nondimeno se all'epoca nella quale si eseguiscono, l'erede o il successore avrà fatta nei registri dell' uffizio del censo la voltura in testa propria de' beni del defunto, la ipoteca sarà iscritta sotto il nome dell' uno e dell' altro.

150. Non potranno eseguirsi le iscrizioni a pregiudizio dell' erario pubblico e degli aventi causa direttamente da esso, se non viene esibito un atto in forma autentica del prelato tesoriere generale, che accordi la facoltà d' iscrivere la ipoteca.

Le iscrizioni che si facessero contro il disposto in questo §, saranno nulle di pieno diritto e di niun valore, senza bisogno di ottenerne l' annullamento.

151. Le iscrizioni saranno nulle allorchè non facciano conoscere la persona del debitore, o non esprimano la quantità del debito e la qualità della ipoteca, se, cioè, sia generale o speciale; ed in questo ultimo caso, quale sia l' immobile o gl' immobili che vi sono sottoposti.

152. La omissione degli altri requisiti enunciati nel § 142 non produce nullità; ma l' iscrivente che li abbia omessi, perderà, nel caso di concorso, il diritto di essere rimborsato delle spese fatte per la iscrizione.

Se manca la elezione del domicilio, dovrà il medesimo ritenersi come eletto nell' uffizio delle ipoteche.

153. Non sarà valida la iscrizione che per la somma espressa nella nota, ancorchè dall' atto costitutivo del debito risultasse che la somma dovuta è maggiore della espressa.

154. Se la somma espressa sia maggiore del debito, sarà valida la iscrizione per la somma realmente dovuta.

155. Il conservatore a cui sarà stato esibito il titolo e le due note, riterrà una delle medesime, e ne inserirà il tenore nel suo registro, rimettendo al presentatore il titolo e l' altra nota, appiè della quale attesterà di avere eseguita la iscrizione.

156. Il creditore che ha fatto la iscrizione, ed i suoi successori o cessionari per atto pubblico, potranno far cangiare sul registro delle ipoteche il domicilio eletto, con obbligo di eleggerne un altro nello stesso circondario.

157. L' atto pubblico della cessione del credito e della ipoteca iscritta; sia che riguardi la intiera somma, od una parte di essa, attribuisce diritto al cessionario di chiedere che la iscrizione venga trasferita in suo favore per la quantità della somma ceduta.

Sarà tenuto il conservatore, sulla semplice dimanda del cessionario, che dovrà esibirgli l' atto pubblico, di eseguire il trasferimento mediante annotazione nel registro, ove è iscritta la ipoteca.

L' atto della cessione sarà restituito al presentatore col certificato dell' eseguito annotamento.

158. Sarà eseguito il trasferimento abbenchè nell' atto pubblico di cessione non sia intervenuto il debitore.

Il cessionario si reputerà surrogato al cedente, in ordine al capitale iscritto, ed all' annuo frutto

indicato nella iscrizione, con la sola anteriorità risultante dalla medesima.

Non compete la stessa anteriorità pei nuovi patti che si fossero convenuti fra il cedente ed il debitore, e neppure per l'aumento dell'annuo frutto che si fosse tra loro stipulato oltre il saggio stabilito nel contratto primitivo: questi patti e questo aumento daranno luogo a particolari iscrizioni, che produrranno effetto soltanto dalla loro data.

159. Le spese della iscrizione sono a carico dei debitori quando non vi sia patto in contrario.

Quelle però, che riguardano la iscrizione delle ipoteche legali sopra i beni de' tutori, curatori od altri amministratori, sono a carico del patrimonio amministrato.

In qualunque caso, si dovranno anticipare dall' iscrivente nell'atto della iscrizione, salvo il diritto di ripeterle contro chi, se e come avrà luogo.

Cap. VI. — *Delle rinnovazioni.*

160. L'effetto delle iscrizioni ipotecarie durerà per lo spazio di tempo che viene determinato dai §§ seguenti.

161. Le iscrizioni delle ipoteche legali accordate alle donne dal § 117, num. I, produrranno effetto fino alla consegna o rinvestimento della dote loro dovuta.

Quelle che si accordano alle mogli dal suddetto § 117, num. II, produrranno effetto durante la loro vita, e tre mesi dopo la morte.

Quelle che si accordano dallo stesso §, numero III, ai pupilli, ai minori, agli interdetti, produrranno effetto durante la tutela o cura, e sei mesi dopo che sarà cessata.

162. Le iscrizioni di tutte le ipoteche, siano legali, siano giudiziarie, siano convenzionali, in favore dell' erario pubblico, e delle persone o corpi morali designati nel § 117, num. IV e V, e nel § 118, produrranno effetto sintantochè ne venga eseguito il cancellamento.

163. I conservatori delle ipoteche dovranno trasportare per uffizio le iscrizioni contemplate dai §§ 161 e 162 nei registri di ciascun decennio posteriore alle medesime entro il termine dei tre mesi successivi.

Il trasporto consiste nella copia testuale delle iscrizioni, come esistono nel registro del decennio precedente.

La mancanza del trasporto non fa perimere le iscrizioni: i conservatori soggiaceranno ad una multa non minore di scudi due per ogni iscrizione non trasportata, ed alla emenda dei danni ed interessi verso le parti, qualora omettano d' indicarne alcuna nei loro certificati.

164. Gli eredi delle donne, i pupilli, i minori fatti maggiori, e gl' interdetti restituiti alla libera amministrazione de' propri beni dovranno rinnovare in proprio nome la iscrizione: i primi per conservare la ipoteca generale per le doti e pei patti convenuti nel contratto di matrimonio; i secondi per conservare egualmente la ipoteca generale pel credito che risulterà dal rendiconto.

Saranno quindi tenuti alle rinnovazioni successive, come viene prescritto agli altri creditori ipotecari.

165. Le altre iscrizioni delle ipoteche di qualunque specie cesseranno di avere effetto se, allo spirare di ciascun decennio, non saranno rinnovate a richiesta dei rispettivi creditori.

166. I cessionari e gli eredi dei creditori dovranno fare eseguire in proprio nome le rinnovazioni indicando però il nome del cedente o del loro autore.

167. Le rinnovazioni si potranno eseguire contro i medesimi debitori che furono enunciati nella prima iscrizione, abbenchè nel tempo intermedio siano defunti, quante volte gli eredi o i successori dei medesimi non abbiano denunziato ai creditori iscritti l'avvenuto cambiamento: in questo caso saranno eseguite col nome degli uni e degli altri.

Tale disposizione non ha luogo in ordine ai trasporti, di cui nel § 163.

168. Rimarranno compresi nelle iscrizioni rinnovate anche i beni trasferiti ne' terzi possessori abbenchè i terzi non siano nominati nella rinnovazione.

Se l'atto di vendita o alienazione è trascritto nei registri ipotecari e la trascrizione è denunziata ai creditori iscritti, come sarà disposto nel capitolo seguente, dovrà eseguirsi la rinnovazione, nominando in essa il debitore originario ed il terzo possessore.

169. Le iscrizioni saranno rinnovate come esistono al termine del decennio: se in parte vennero cancellate, si rinnoveranno per la parte ancora vigente.

In ogni caso è in facoltà del creditore di ridurre o diminuire, nell'atto di rinnovazione la quantità del credito per la quale intende di conservare la ipoteca.

170. Le iscrizioni che si fanno per uffizio dai conservatori nel trascrivere gli atti di vendita o alienazione, dovranno rinnovarsi dalle parti che vi hanno interesse, salvo il disposto nel § 163.

171. Le iscrizioni delle ipoteche per cautela della evizione non potranno essere ulteriormente rinnovate dopo scorso il periodo di tre decenni, semprechè, durante questo tempo, niun creditore dell' alienante abbia rinnovate le iscrizioni sul fondo o fondi venduti.

172. Per ottenere la rinnovazione dovrà il creditore presentare o far presentare al conservatore la nota della iscrizione da rinnovarsi, che gli fu rimessa dal medesimo a forma del

§ 155, e vi unirà due altre note contenenti le stesse indicazioni che si richiedono dal § 142, dichiarando, in fine di esse, che intende confermare e rinnovare la originaria iscrizione.

Quando la prima nota non esistesse più nelle mani dell' iscrivente, dovrà il conservatore verificare nel suo registro la prima iscrizione, di cui nelle note suddette si enuncierà sempre la data.

Una delle due note si riterrà dal conservatore per inserirne il tenore nel suo registro: l' altra sarà rimessa all' iscrivente con l'annotazione appiè di essa, che la iscrizione venne rinnovata: sarà inoltre restituita allo stesso iscrivente la nota della prima iscrizione se l' avrà presentata.

173. Potrà il creditore nella rinnovazione aggiungere ciò che venne omesso nella prima nota, e rettificarne gli errori: se le omissioni fossero sostanziali a forma del § 151, e se le aggiunte contengono aumento di somma, la rinnovazione, nel primo caso, si riterrà come nuova iscrizione, e nel secondo come iscrizione supplementaria, da avere effetto nell' uno e nell'altro caso dalla sua data.

174. Si riterrà egualmente come iscrizione nuova, da avere effetto dalla sua data, la rinnovazione eseguita dopo scorso il decennio.

175. Le iscrizioni potranno rinnovarsi anche a nome de' cessionari che non abbiano ottenuto il trasferimento con le norme stabilite dal § 157: in questo caso però saranno astretti i cessionari ad esibire il titolo da cui risulta la cessione.

176. Si osserverà, quanto alle spese della rinnovazione, ciò che venne prescritto dal § 159 in ordine alle spese della iscrizione.

Le tasse ed i salarî pei trasporti ordinati dal § 163 non dovranno anticiparsi dai creditori: è accordato il diritto ai conservatori delle ipoteche di chiederne il pagamento ai rispettivi debitori, e di costringerli ad eseguirlo coi privilegi fiscali.

177. Saranno nulle e di niun valore le rinnovazioni quando non vengano eseguite nei modi e nelle forme ordinate in questo capitolo.

Cap. VII. — *Dell' ordine fra le ipoteche.*

178. I creditori che hanno ipoteca legalmente iscritta, saranno collocati e pagati secondo l'ordine delle iscrizioni.

179. Le ipoteche iscritte in un medesimo giorno attribuiscono ai creditori un eguale grado senza veruna differenza fra le iscrizioni fatte in un' ora, e quelle fatte in un' altra, abbenchè la medesima si fosse indicata dal conservatore.

180. Tutti i creditori che si trovano nel medesimo grado, saranno pagati per contributo.

181. Il creditore che ha iscritta la ipoteca per un capitale che produce annuo frutto, se nella iscrizione avrà enunciata la quantità di esso, ha diritto di essere collocato rispetto ai frutti di tre anni, compreso quello che decorre all'epoca della iscrizione, nello stesso grado che viene attribuito al capitale.

La iscrizione della ipoteca fatta pel capitale conserva pure la ipoteca pei frutti del suddetto triennio.

Per gli altri frutti non pagati nelle scadenze rispettive dovranno farsi iscrizioni particolari, che avranno effetto dalla loro data.

182. Ha inoltre diritto il creditore di essere collocato nello stesso grado del credito principale quanto alle spese della iscrizione, ed a quelle fatte per procurarsi i documenti necessari a comprovare il suo credito, per la loro produzione, e per ottenere, quando occorra, la sentenza di condanna.

Cap. VIII. — *Della trascrizione.*

183. Gli atti di vendita o alienazione dei beni capaci d' ipoteca, comprese pure le donazioni tra vivi, saranno resi pubblici col mezzo della trascrizione.

184. La trascrizione consiste nella copia intiera degli atti che deve farsi per un particolare registro dal conservatore delle ipoteche, nel di cui circondario esistono i beni alienati.

Se i beni esistono in diversi circondari, la trascrizione si farà nel primo uffizio: negli altri uffizi si farà sul registro una semplice annotazione dell' atto già trascritto, indicando la data e la qualità di esso, i nomi delle parti e del notaio, i beni che esistono nel circondario, l'epoca e l'uffizio in cui si fece la trascrizione.

185. Verrà eseguita la trascrizione tanto dei pubblici istromenti, quanto ancora delle scritture private che abbiano data certa.

Se il pubblico istromento è fatto nello stato, basterà trascrivere il tenore di esso, esclusi i documenti che vi sono inseriti.

Se trattasi di privata scrittura, sarà essa trascritta intieramente col tenore delle inserzioni.

186. La trascrizione può essere fatta a richiesta dell' uno o dell' altro contraente sulla semplice presentazione dell' atto pubblico, o della scrittura privata.

L' atto pubblico sarà esibito, al conservatore in copia autentica: potrà esibirsi egualmente in copia autentica la scrittura privata allorchè l'originale sarà stato depositato con le sue inserzioni presso un pubblico notaio: in questo caso le inserzioni non saranno trascritte.

L' atto sarà restituito al presentatore col certificato della eseguita trascrizione.

187. Quando, con un medesimo atto, si trasferisce la proprietà a diverse persone, la trascrizione fatta da uno de' contraenti produce effetto a riguardo di tutte le parti.

188. Il conservatore delle ipoteche, nel trascrivere l'atto di alienazione, dovrà iscrivere per uffizio la ipoteca in favore dell' alienante pel totale o pel residuo del prezzo, e per gli obblighi e pesi assunti dall'acquirente, ed in favore di chiunque abbia sborsato danaro in pagamento del prezzo convenuto.

Tale iscrizione non avrà luogo se viene presentato al conservatore un altro atto pubblico da cui risulti che fu pagato il prezzo, e che gli obblighi e pesi furono adempiuti.

189. L'alienazione non produce effetto, quanto ai terzi, fintantochè l'atto pubblico o privato non è trascritto ne' registri ipotecari; la trascrizione dovrà inoltre essere denunciata ai creditori iscritti.

La denunzia si farà mediante una intimazione a ciascun creditore nel dominio eletto, o ritenuto come eletto dalla legge: conterrà i nomi e cognomi delle parti e del notaio, la data e la qualità dell'atto, l'epoca e l'uffizio in cui venne trascritto, il prezzo convenuto nel caso di vendita, o valutato dall'acquirente nel caso di donazione: sarà sottoscritta dal denunziante e dal cursore che attesterà di averla presentata.

L'originale della denunzia verrà esibito al conservatore, che dovrà farne annotamento sul registro in margine dell'atto trascritto, e restituirlo al denunziante, certificando appiè di esso di avere eseguita questa disposizione.

190. La trascrizione rende inefficaci le ipoteche non iscritte precedentemente dai creditori dell' alienante sul fondo o fondi alienati.

Se l'atto di alienazione non è trascritto, non potrà l'acquirente impugnare le iscrizioni che venissero fatte sui medesimi fondi, sia per titoli o diritti anteriori, sia per titoli o diritti posteriori allo stesso atto; salvo il di lui regresso contro l'alienante a termini di ragione.

191. Le spese della trascrizione, se non vi è patto in contrario, sono a carico dell'acquirente; ma dovranno anticiparsi da quegli che la richiede.

Nel caso di più acquirenti, la parte a di cui richiesta si fa la trascrizione, potrà ripetere da ciascuno degli acquirenti quella quota di spese che sarà proporzionata agli acquisti rispettivi.

Cap. IX. — *Dell' effetto dell' ipoteche contro i terzi possessori.*

192. I fondi si trasferiscono con le ipoteche ad essi inerenti e legalmente conservate, a forma delle disposizioni contenute nei capitoli V e VI.

193. I creditori potranno esercitare le loro azioni ipotecarie con le regole del diritto comune, e con le norme stabilite dalle leggi di procedura.

194. Non è luogo all' interdetto Salviano: tuttavolta rimane conservato al creditore del censo il rimedio della associazione al fondo censito, salve le azioni competenti agli altri creditori che avranno sul medesimo conservate le ipoteche.

195. Se presso il principale o principali obbligati esistono altri beni soggetti alla ipoteca speciale o generale per lo stesso debito, competerà al terzo possessore il benefizio della escussione.

Tale benefizio non potrà negarglisi che nei seguenti casi:

I. Se egli è obbligato personalmente pel debito di cui si tratta.

II. Se i beni che si posseggono dai principali obbligati, sono sottoposti ad ipoteche anteriori, che ne eccedano, o ne assorbiscano manifestamente il valore.

196. Qualora, dopo esclusi i suddetti beni, il creditore non fosse intieramente soddisfatto, potrà riassumere l'azione ipotecaria pel residuo contro il terzo.

197. Potrà inoltre valersi il terzo possessore delle eccezioni che competono all'alienante contro i creditori ipotecari.

198. Il terzo che, in virtù dell' azione ipotecaria, viene astretto a dimettere il possesso del fondo, non è tenuto ad alcuna indennità per quelle deteriorazioni alle quali non ha dato causa il dolo o la colpa lata da lui commessa: nel medesimo caso non può egli chiedere il rimborso dei miglioramenti che per il meno del valore di essi, avuta ragione dello speso e del migliorato.

Se il miglioramento è naturale, od anche prodotto dalla industria, ma senza spesa del terzo possessore, non ha egli diritto a verun rimborso.

199. I frutti dell' immobile non saranno dovuti dal terzo possessore che dal giorno in cui fu posto in mala fede con atto giudiziale.

200. Se il terzo possessore, anteriormente all'acquisto, avea diritti reali o servitù attive sopra l' immobile acquistato, tali diritti e tali servitù riviveranno nel caso preveduto dai §§ precedenti, senza che possa opporsi che si estinsero col mezzo della confusione.

201. Le iscrizioni delle ipoteche fatte dal terzo possessore sul medesimo fondo, prima dell'acquisto, e non cancellate posteriormente, riprenderanno l' antico grado abbenchè, nel tempo intermedio allo spirare del decennio, non si fossero rinnovate.

202. I creditori particolari del terzo possessore che avessero acquistata ed iscritta la ipoteca sul fondo o fondi compresi nella alienazione, potranno esercitarvi i loro diritti dopo quelli dei creditori dell' alienante.

203. La parte dispositiva della sentenza proferita contro il terzo possessore nella azione ipotecaria, allorchè sarà in istato eseguibile, dovrà trascriversi per intiero nel suo registro dal conservatore delle ipoteche.

La trascrizione terrà luogo di formale pignoramento: dovrà essa denunziarsi ai creditori iscritti ed al terzo possessore, nel modo indicato dal § 189.

Cap. X. — *Del modo di render libere le proprietà dalle ipoteche.*

204. La legge accorda al terzo possessore di esimersi dalle azioni ipotecarie, e liberare i beni da esso acquistati, sia per vendita estragiudiziale, sia per mezzo di donazione, osservando le regole seguenti.

205. Dovrà egli in primo luogo far trascrivere l'atto di acquisto nei registri del conservatore e denunziare la trascrizione ai creditori iscritti nella forma stabilita dal § 189.

206. Se il prezzo convenuto nel caso di vendita, o valutato dall'acquirente nel caso di donazione, è bastante a soddisfare i creditori iscritti, ne farà il deposito in una cassa pubblica, e lo farà intimare all'alienante ed agli stessi creditori nel domicilio eletto o ritenuto come tale dalla legge, con citazione a comparire innanzi il tribunale, perchè venga ordinato il cancellamento delle iscrizioni.

L'originale dell'atto di deposito, con l'estratto autentico delle ipoteche iscritte, sarà prodotto nella cancelleria del tribunale.

Il tribunale, nell'ordinare il cancellamento, dichiarerà che il prezzo depositato è succeduto alla cosa, e che in esso s' intendono trasferite le iscrizioni delle ipoteche.

La sentenza sarà notificata all' alienante ed ai creditori iscritti.

207. Quando il prezzo non sia bastante, il terzo farà notificare ai medesimi creditori la copia autentica di un atto che sarà da lui sottoscritto nel registro di cancelleria o da persona munita di speciale mandato, col quale dichiari di esser pronto al pagamento della somma convenuta o da esso valutata.

208. La intimazione dell'atto di deposito nel caso del § 206, e la notifica della dichiarazione nel caso del § 207, si potranno eseguire dal terzo possessore in ogni tempo, sinchè non sia promossa alcuna istanza dai creditori ipotecari: dovranno farsi entro un mese dalla dimanda del creditore, se questa venne introdotta.

In ogni caso le intimazioni e le notifiche fatte dall' acquirente per liberare i fondi dalle ipoteche, saranno inserite nei fogli pubblici o gazzette del luogo, od in quelle del luogo più vicino.

209. Nel termine di quaranta giorni dalla notifica della dichiarazione, di cui nel suddetto § 207, potrà ciascuno de' creditori iscritti dimandare che i beni si vendano al pubblico incanto, offerendo un decimo sopra il prezzo convenuto o valutato dall' acquirente, e dando cauzione del pagamento dell' intiera somma.

La offerta e la cauzione risulteranno da un atto sottoscritto dal creditore o da persona munita di speciale mandato, nel registro della cancelleria: questo atto dovrà intimarsi all' alienante, al terzo possessore ed ai creditori iscritti, con citazione a comparire avanti il tribunale.

210. Se, nel termine assegnato dal § precedente, niuno de' creditori iscritti farà la offerta del decimo e la istanza per l' incanto, ovvero se il creditore che offre non darà cauzione, il prezzo convenuto o valutato si riterrà come definitivo: il terzo possessore potrà farne il deposito nella cassa pubblica, e richiedere al tribunale, citato l'alienante ed i creditori iscritti, il cancellamento delle iscrizioni; il tutto a forma del § 206.

211. Qualora debba procedersi alla vendita per incanto, questa si eseguirà con le regole che saranno prescritte dalle leggi di procedura intorno alle vendite giudiziali.

L' incanto avrà luogo sul prezzo convenuto o valutato, con l'aumento del decimo.

In mancanza di maggiori offerte, la vendita sarà eseguita a vantaggio del creditore che ha richiesto l' incanto.

212. La rinunzia del creditore alla sua dimanda non può impedire la vendita giudiziale, quando anche egli pagasse il decimo offerto; semprechè ciò non segua l'espresso consenso di tutti gli altri creditori.

213. Il compratore al pubblico incanto è tenuto di restituire all' acquirente o donatario, cui fu tolto il possesso, i pagamenti legittimi fatti a causa del suo contratto, e le spese della trascrizione e della denunzia ai creditori.

Sarà inoltre tenuto, a termini di ragione, di pagare le spese ed i miglioramenti, che il compratore o donatario avesse fatti sul fondo, sino al montare del maggior valore che ne fosse derivato.

214. L' acquirente o il donatario, che si mantiene in possesso dello immobile esposto all' incanto per essere stato il maggior offerente, non è in obbligo di far trascrivere l' atto di vendita giudiziale; il conservatore dovrà annotare in margine della trascrizione esistente, ch' egli rimane in possesso de' beni in sequela del pubblico incanto.

Avrà il suo regresso contro il venditore pel rimborso di ciò che eccede il prezzo stipulato, coi legittimi accessorii, se, e come di diritto.

215. Nella vendita giudiziale il prezzo sarà sempre definitivo: i beni passano nell' acquirente che lo ha depositato, liberi da ogni ipoteca, allorchè le forme prescritte dalla legge sono eseguite.

216. L' atto di pignoramento sarà trascritto per intiero nel registro del conservatore delle ipoteche: vi sarà trascritta egualmente la parte dispositiva della sentenza che avrà ordinata la vendita: finalmente vi sarà trascritto il pro-

cesso verbale della stessa vendita, e l' atto d' immissione al possesso de' beni venduti.

217. Dopo trascritto il primo atto di pignoramento, è vietato al conservatore di trascrivere il secondo: in margine della trascrizione del primo si farà un semplice annotamento degli atti successivi.

218. Le trascrizioni dell' atto di pignoramento e della sentenza che ordina la vendita, attribuiscono al fondo pignorato la natura e la qualità di pegno pretorio: il consenso del primo o dei successivi pignoranti, senza quello di tutti i creditori iscritti, non è efficace per sottrarlo all' incanto ed alla vendita giudiziale.

219. Nel resto si osserveranno le prescrizioni delle leggi di procedura: non sarà ordinato il cancellamento delle iscrizioni, se non risulta dagli atti, che le formalità richieste per l' interesse dei creditori iscritti furono adempiute: qualora tali formalità non siano osservate, i creditori, non ostante la vendita giudiziale, conserveranno le loro azioni ipotecarie sui fondi venduti.

Cap. XI. — *Della riduzione e del cancellamento delle iscrizioni.*

220. La riduzione delle iscrizioni è un parziale cancellamento delle medesime, limitato a quei fondi che danno al creditore una cautela eccedente e non proporzionata al suo credito ipotecario.

221. Sono considerate eccessive le iscrizioni che colpiscono più fondi, quando il valore di un solo o d' alcuni di essi, o intieramente liberi, o detratti i pesi, vincoli ed altre ipoteche, supera per più di una metà il montare del credito in capitale e ne' legittimi accessorii.

222. Le iscrizioni potranno essere ridotte o totalmente cancellate, sia per consenso espresso del creditore risultante da un atto pubblico, sia per sentenza del tribunale.

223. Se il creditore non ha libera facoltà di contrattare e disporre delle sue sostanze, il consenso per la riduzione e pel cancellamento non sarà valido che allorquando sia prestato nelle forme solenni prescritte dalla legge.

Qualora insorga dubbio sulla capacità delle persone, il consenso delle medesime non avrà effetto fintantochè non viene omologato dal tribunale, e la sentenza da proferirsi non si trovi in istato eseguibile.

224. Il consenso per la riduzione o cancellamento delle iscrizioni che conservano le ipoteche pei crediti delle chiese, capitoli ed altri luoghi pii, sarà omologato con rescritti degli ordinari, o della sacra congregazione de' Vescovi e Regolari, avuto riguardo alle somme de' crediti rispettivi;

Con rescritti della sacra congregazione degli Studii per le iscrizioni che conservano le ipoteche a profitto del suo patrimonio, o degli stabilimenti da essi dipendenti;

Con deliberazione de' presidi delle provincie e loro congregazioni governative per le iscrizioni che conservano le ipoteche dei crediti provinciali o comunali;

Con deliberazioni del prelato tesoriere e suo consiglio fiscale per le iscrizioni che conservano le ipoteche a profitto del pubblico erario.

225. Se risulta da un atto pubblico stipulato nelle forme richieste dalla legge la estinzione o la quietanza del credito iscritto, il consenso pel cancellamento si ritiene come un atto necessario: non vi sarà bisogno di alcuna solennità perchè le donne, ed i tutori e curatori dei pupilli, de' minori e degli interdetti possano validamente prestarlo.

226. Il tribunale può ordinare che si riducano le iscrizioni eccessive, quando trattasi d' ipoteche generali che derivano dalla legge, o dai giudicati.

227. Nel caso del § 143, la legge rimette al prudente arbitrio del tribunale il conoscere dell' eccesso della iscrizione, tanto in ordine al valore estimativo attribuito al credito eventuale, condizionale o indeterminato, quanto in ordine al valore de' fondi in essa compresi, affinchè, a norma delle circostanze, delle probabilità dell'evento, e delle presunzioni di fatto, procuri di conciliare la sicurezza e le cautele sufficienti pe' diritti verosimili de' creditori col riguardo di conservare libera al debitore una sostanza proporzionata.

Se l' evento posteriore pei casi impreveduti facesse ascendere il credito indeterminato ad una somma maggiore di quella a cui viene ridotta la iscrizione, ovvero, se il valore dei fondi venisse a diminuirsi, potrà il creditore fare istanza al tribunale per essere abilitato a cautelarsi con una nuova iscrizione, la quale non sarà efficace che dalla sua data.

228. Le iscrizioni delle ipoteche speciali convenute per somma determinata non potranno ridursi che per nuovo contratto delle parti: il tribunale potrà ordinarne la riduzione nel solo caso che venisse estinta una parte del credito ipotecario.

229. La riduzione non potrà essere ordinata allorchè la ipoteca, quantunque generale, colpisce in realtà un solo fondo; salvo il caso che questo fondo si dividesse legalmente in più porzioni, delle quali ciascuna formasse un immobile separato.

230. Il valore degli immobili di cui si deve istituire il confronto con la somma de' crediti per eseguire la riduzione, si determina con le stime legali che si fossero fatte precedentemente in tempo prossimo, o con la prova egualmente legale dell' annuo reddito, anche desunta da' precedenti contratti di locazione,

formandone il capitale alla ragione del cinque per cento; o finalmente, in mancanza di questi mezzi, dalle stime giudiziali che saranno fatte dai periti.

231. Il totale cancellamento delle iscrizioni sarà ordinato dal tribunale;

I. Quando siano mancanti delle forme richieste dalla leggè sotto pena di nullità.

II. Quando non siano appoggiate nè alla legge, nè ad un titolo, ovvero siano fatte in virtù di un titolo nullo, irregolare, od estinto;

III. Quando costa che il diritto d' ipoteca, per qualunque causa legittima, è estinto, o cessato.

232. Qualora in una medesima iscrizione abbiano interesse più creditori, alcuni de' quali validamente consentano, ed altri non consentano al cancellamento, il tribunale dovrà decidere se, e da quali fondi la iscrizione debba, o non debba cancellarsi.

233. Non v' è bisogno di sentenza del tribunale per eseguire il cancellamento delle iscrizioni che riguardano annue rendite vitalizie, quando il titolare di tali rendite è defunto: il conservatore è abilitato a cancellarle presso il deposito che verrà fatto nel suo uffizio della fede di morte e di un atto comprovante che la rendita fu pagata: l' uno e l' altro in forma legale.

Le ipoteche giudiziali si ritengono come risolute, allorchè le sentenze da cui derivano, siano annullate o revocate: la sentenza revocatoria passata in cosa giudicata potrà servire di titolo sufficiente al conservatore per cancellare la iscrizione: i decreti esecutivi dei rescritti proferiti dal tribunale supremo di Segnatura, in ordine all' annullamento, equivalgono a cose giudicate.

Si ritengono egualmente come risolute le ipoteche convenzionali, quando costa da un atto pubblico stipulato fra persone le quali abbiano libera potestà di contrattare, che il credito fu estinto: il conservatore, sulla istanza della parte che presenti l'atto in forma autentica, è in facoltà di procedere al cancellamento.

234. Eccettuato il caso a cui si riferisce la seconda parte del § 223, non potrà eseguirsi la riduzione ed il cancellamento in virtù di una sentenza, se la medesima non sia passata in cosa giudicata.

La esecuzione della cosa giudicata non è impedita dal ricorso al tribunale supremo di Segnatura.

235. Il tribunale civile competente per ordinare le riduzioni o i cancellamenti è quello indicato dalle leggi di procedura per le azioni relative al sistema ipotecario.

Se per altro la iscrizione sia fatta in seguito di una condanna eventuale o indeterminata, sulla di cui esecuzione o liquidazione sia pendente giudizio in primo grado tra il creditore ed il debitore innanzi un altro tribunal civile, la istanza per la riduzione sarà giudicata da questo medesimo tribunale.

236. Sarà valida la convenzione delle parti per la quale siasi stabilito che, in caso di controversia, la dimanda per la riduzione o cancellamento si proponga al giudizio degli arbitri; ma non potrà eseguirsi il cancellamento o la riduzione, se la sentenza degli arbitri non sarà dichiarata esecutiva dal tribunale competente.

237. Per ottenere la riduzione o il cancellamento, la parte, che richiede l' una o l' altro, dovrà depositare nell' uffizio del conservatore la copia autentica dell' atto pubblico o della sentenza in forma esecutiva: se la medesima non fu proferita in ultima istanza, dovrà inoltre depositare un certificato del cancelliere, da cui risulti che l' appello non è interposto, o proseguito nei termini prescritti dalla legge per l' effetto della perenzione, ovvero che l' appellante vi abbia rinunziato.

238. Le iscrizioni in tutto o in parte cancellate non potranno mai rivivere, nè riacquistare l' antico grado, abbenchè si dichiarasse nullo il cancellamento, ovvero la sentenza che l' ha ordinato, si revocasse in via di restituzione in intiero; salvo il diritto per l'emenda de' danni ed interessi, sia contro la parte, sia contro il conservatore, se e come di ragione.

Cap. XII. — *Della pubblicità e del cancellamento de' vincoli fedecommessarî.*

239. La denunzia de' vincoli fedecommessarî prescritta dal § 49 si farà mediante una dichiarazione dell' erede gravato da registrarsi nell' uffizio delle ipoteche del circondario, ove esistono i beni che vi sono soggetti.

240. Tale dichiarazione sarà presentata in doppio originale unitamente alla copia autentica dell' atto esecutivo del fedecommesso.

Ciascuno degli originali conterrà la designazione specifica delle persone dell' istitutore e del primo chiamato, dei fondi e delle appendici debitamente identificati e stimati, e della sostanza delle disposizioni e sostituzioni nell' atto stesso ordinate.

241. Il conservatore trascriverà per intiero in un particolare registro la denunzia o dichiarazione, di cui nel § precedente: rimetterà al denunziante la copia autentica dell' atto ed uno degli originali suddetti, certificando appiè di esso che la denunzia venne eseguita.

242. La denunzia dovrà farsi dal primo erede gravato, nel termine di due mesi dall' aperta successione se egli è presente nello Stato, e nel termine di sei mesi se ne è assente.

Nei fedecommessi istituiti per atti fra vivi, questi termini decorreranno dal giorno in cui

si farà luogo al possesso de' beni a forma della stipulazione.

243. Ciascuno de' successori o sostituiti sarà in obbligo di confermare, o rinnovare la denunzia con le stesse norme prescritte, e nello stesso termine assegnato al primo erede: questo termine incomincerà a decorrere dalla morte dell' ultimo possessore.

244. Se il primo erede o il successore avrà omesso ne' prescritti termini di fare o confermare la denunzia, il chiamato di ulteriore grado, quando esista, o chiunque abbia interesse nel fedecommesso, potrà chiedere al tribunal civile del luogo ove esiste l' uffizio, la nomina di uno speciale curatore, affinchè amministri i fondi soggetti al vincolo, e ne depositi il reddito netto dalle spese, all'effetto di erogarlo nell' acquisto di beni immobili a vantaggio de' futuri chiamati.

L' avvocato generale del fisco in Roma, ed i procuratori fiscali nelle provincie, promoveranno anch' essi per uffizio tali dimande, allorchè abbiano avuta la notizia della ommissione.

245. Il tribunale ordinerà il sequestro dei redditi, e nominerà un curatore provvisionale: assegnerà al gravato un nuovo termine perentorio a fare o confermare la denunzia, dichiarando che, scorso il termine, il curatore si riterrà come definitivo.

La ordinanza sarà trascritta nel registro del conservatore: ne verrà inscritto un estratto nei fogli pubblici, a diligenza di coloro che l' avranno ottenuta.

Se la domanda fu promossa dagli officiali del fisco, il cancelliere dovrà loro rimetterne per uffizio una copia autentica in forma esecutiva.

246. Nel caso del § precedente, potrà l'erede gravato ricuperare l' amministrazione e la percezione delle rendite quando giustificherà di aver fatta o confermata la denunzia; ma le rendite del tempo intermedio dovranno sempre investirsi o rimanere investite in aumento del fedecommesso.

247. Se, per mancanza della prima denunzia, i fondi saranno alienati, o sottoposti ad ipoteche legalmente iscritte, non potranno i terzi, ne' quali non si provi la scienza del vincolo fedecommessario, ricevere alcuna molestia dai futuri chiamati, salvo il diritto ai medesimi competente, di ottenere la indennità dal primo gravato o da' suoi eredi, e salva pure l' azione criminale che possa loro competere per causa dello stellionato.

248. Le denunzie de' vincoli fedecommessarî non recano pregiudizio alle ipoteche già iscritte o da iscriversi posteriormente per cautela delle obbligazioni dell'istitutore: tali ipoteche produrranno il loro effetto non ostante il vincolo del fedecommesso.

Conservano i vincoli quando esistano legittimamente: non possono convalidarli quando siano soggetti a qualunque eccezione.

249. I vincoli fedecommessarî non potranno essere cancellati che in virtù di sentenza proferita dal tribunal civile indicato nel § 244, e passata in cosa giudicata.

250. Il tribunale ordinerà il cancellamento quando mancano i requisiti prescritti dalla legge per la validità delle istituzioni fedecommessarie, ovvero quando è spirato il fedecommesso, sia per mancanza di ulteriori chiamati, sia per essersi già compiute tutte le sostituzioni, sia per qualunque altro titolo legittimo che produca la libertà dei beni nel possessore: se vi possono essere ulteriori sostituiti non ancora nati, il tribunale nominerà un curatore speciale che ne difenda le ragioni.

Cap. XIII. — *Degli obblighi e della responsabilità de' conservatori.*

251. I conservatori sono tenuti di dare a tutti coloro che la richiedono, copia degli atti esistenti ne' loro registri, e lo stato delle iscrizioni non perente e non cancellate, ovvero il certificato che non ne esista alcuna.

252. Non potranno negare alla parte che lo richiede, lo stato particolare delle iscrizioni sopra un fondo determinato; ma dovranno inserirvi le iscrizioni d' ipoteca generale, e quelle pure che, per somiglianza di nomenclatura, di confini, o di vocaboli, si potessero ragionevolmente credere gravanti lo stesso fondo.

253. I conservatori sono tenuti pe' danni derivanti:

I. Dalle omissioni nei registri delle trascrizioni degli atti, e delle iscrizioni richieste al loro uffizio;

II. Dalla mancanza di alcuna delle indicazioni contenute nelle note, e prescritte dalla legge sotto pena di nullità;

III. Dalla mancanza di menzione ne' loro estratti o certificati di una o più iscrizioni esistenti, eccetto che, in questo ultimo caso, l'errore provenga da indicazioni insufficienti che non potessero essere loro imputabili.

254. L' immobile sottoposto alle ipoteche iscritte che furono omesse dal conservatore nei suoi estratti o certificati, rimane libero dalle medesime presso l' acquirente, purchè risulti che egli abbia chiesto l' estratto o certificato, dopo fatta la trascrizione del suo titolo; l' acquirente in questo caso non sarà tenuto di denunziare la trascrizione ai creditori omessi, nè di fargli le intimazioni e le notifiche prescritte dai §§ 206 e seguenti.

Nondimeno i creditori omessi potranno farsi collocare secondo il loro grado sul prezzo dell' immobile, qualora ne propongano la dimanda prima che sia proferita la sentenza di graduazione; e ciò senza pregiudizio de' loro diritti

per la emenda de' danni contro il conservatore.

255. I conservatori non possono, in verun caso; ricusare o ritardare la trascrizione degli atti e la iscrizione delle ipoteche, quando le richieste siano fatte nelle debite forme, e neppure la consegna dei certificati sotto pena dei danni ed interessi in favore delle parti.

256. Contravvenendo i conservatori alle disposizioni che si contengono in questa sezione, incorreranno nella multa non minore di scudi quaranta, e non maggiore di duecento: in caso di recidiva, saranno rimossi dall' officio, e tuttociò oltre l' azione delle parti pei danni ed interessi, che saranno pagati in preferenza della multa.

257. L'ordinamento e la disciplina degli uffizi delle ipoteche, la forma, il numero e la qualità dei registri, le tasse dovute al tesoro ed i salarî dei conservatori si regoleranno con particolari disposizioni.

TITOLO VIII.

Disposizioni transitorie.

258. Le modificazioni e le nuove disposizioni contenute nei titoli precedenti hanno effetto dal giorno in cui saranno attivate.

259. I beni soggetti ad antiche sostituzioni nelle provincie di seconda ricupera, comprese nell' editto del 5 luglio 1815, sono e rimangono perpetuamente liberi da questi vincoli o pesi, a norma delle leggi abolitive dei cessati governi.

260. Nelle altre provincie dello Stato sono e rimangono ugualmente liberi dai suddetti vincoli o pesi tutti i beni che, dopo le leggi abolitive, e sino alla attivazione del Motu-Proprio della sa. me. di Pio VII. in data 6 luglio 1816, furono alienati (preso il nome di alienazione nel suo largo significato comprensivo anche delle ipoteche), e trasferiti ne' terzi possessori per qualsivoglia titolo oneroso, lucrativo, o misto; e tutti quelli che si fossero deferiti a qualunque persona per la morte dei gravati avvenuta nella stessa epoca, a titolo di successione testata o intestata.

Gli altri beni, che non soffrirono alcuna delle mutazioni enunciate dopo le leggi abolitive fino alla attivazione del suddetto Motu-Proprio, sono e rimangono soggetti agli antichi vincoli e pesi, quando il valore di essi, netto ed immune dai debiti, detrazioni, o altre affezioni reali imposte ed ordinate, sia dalla legge, sia dall' istitutore, superi la somma di scudi quindicimila.

Questo valore si desume, quanto ai fondi rustici, dalle stime del censo vigente nel 1816, aumentate di un terzo: e quanto ai fondi urbani, dalle stime del censimento, ne' luoghi ove esiste: in mancanza del censimento si desume dai precedenti istromenti di acquisto, o dal reddito delle pigioni calcolate al cinque per cento, o finalmente, in difetto di tali mezzi, dall' apprezzamento dei periti.

261. Sono comuni alle antiche sostituzioni le regole stabilite nei §§ 39, 40, numero I, XLIII, XLVII al IL.

262. Tutto ciò che è prescritto ne' §§ 38, 39, 40, num. I, XLII, XLIII, XLV al IL, è comune ancora alle nove sostituzioni ordinate dopo il Motu-Proprio del 6 luglio 1816 fino alla attivazione del presente regolamento.

263. I possessori dei beni immobili che rimangono soggetti alle antiche sostituzioni, e quelle de' beni che furono sottoposti alle sostituzioni nuove contemplate dal § precedente, potranno aggiungervi l' appendice delle gioie ed altri oggetti compresi nel § 40, num. II, osservando la regola contenuta nella seconda parte del § 44.

Tali aggiunte si faranno con pubblico istromento o con atto di ultima volontà: nell'uno e nell' altro sarà inserita la descrizione e la stima degli stessi oggetti; ne sarà fatto annotamento nel registro delle denunzie dal conservatore delle ipoteche.

È applicabile a queste sostituzioni il disposto nel § 41.

264. Le ipoteche generali anteriori all'epoca della attivazione del sistema ipotecario nelle diverse provincie dello Stato, e non iscritte prima del 6 luglio 1816, sono e rimangono estinte.

265. Il disposto nel § precedente non deroga alle speciali provvidenze in favore delle chiese e dei luoghi pii contenute nella notificazione degli 8 gennaio 1820, nelle istruzioni del tesoriere generale del 25 aprile 1821 e nell' editto del 25 gennaio 1828, ed inserite nel Motu-Proprio della sa. me. di Leone XII in data 30 gennaio del suddetto anno; in conseguenza i diritti d' ipoteca legale attribuiti alle stesse chiese o luoghi pii sopra tutti i beni presenti e futuri dei debitori, per sicurezza de' pii legati ed altre lascite pie, siano prestazioni, siano censi, siano crediti fruttiferi lasciati in usi pii, e per oggetto di studii, rimangono fermi ed illesi, e nello stato in cui si trovano per le leggi attuali.

Queste provvidenze continueranno ad essere applicabili ai soli casi in cui mancasse la convenzione della ipoteca speciale sopra uno o più fondi dei debitori.

Le iscrizioni si potranno eseguire in virtù di un certificato dell' ordinario, che giustifichi il consenso espresso degli obbligati o la esistenza di un titolo espresso e specifico, ovvero un possesso continuo di dieci anni, comunque sospeso posteriormente senza contradizione di titolo: questo possesso si potrà comprovare spe-

cialmente con la descrizione nelle solite tabelle, quando corrispondano agli atti delle sacre visite: qualora esista un titolo universale, potrà farsi una sola iscrizione.

Sono estese a tali iscrizioni le regole contenute nei §§ 162 e 163 relative ai trasporti decennali da farsi per uffizio dai conservatori delle ipoteche.

Se riguardano ipoteche generali, sarà permesso ai debitori di farle ridurre sopra fondi determinati, conformandosi alle disposizioni del capitolo XI.

266. La facoltà di ordinare che si riducano le iscrizioni delle ipoteche generali, si estende pure alle iscrizioni delle ipoteche risultanti da atti o convenzioni anteriori alle leggi concernenti il sistema ipotecario.

PARTE II.

Dell' ordinamento giudiziario.

TITOLO I.

Disposizioni preliminari.

267. Nelle cause civili vi sono tre gradi di giurisdizione: in alcuni casi v' è un quarto grado se alla parte soccombente viene accordato il rimedio straordinario della restituzione in intiero.

268. Dalle sentenze proferite in primo grado di giurisdizione compete regolarmente l'appello: la legge determina i casi ne' quali non è permesso di appellare, e quelli pure in cui l'appello non produce effetto sospensivo.

269. Non è luogo ad ulteriore appello se il tribunale di seconda istanza conferma intieramente la sentenza emanata in primo grado di giurisdizione.

270. Se la prima sentenza è revocata, o riformata, si fa luogo a nuovo appello in terzo grado o dalla intiera sentenza revocatoria, o dagli articoli che contengono la riforma.

La parte favorita dagli articoli riformatorii non può interporre appello dalla seconda sentenza.

271. Neppure è luogo a nuovo appello dalla sentenza che sarà emanata in terzo grado, qualunque siano le disposizioni in essa contenute, abbenchè non conformi alle sentenze precedenti.

In questo caso, ed in quelli del § 269 e della seconda parte del § 270, nasce sempre la cosa giudicata.

272. Nasce ancora la cosa giudicata dalle sentenze proferite in primo grado, quando sono inappellabili per disposizione della legge, o quando sono divenute tali per fatto della parte che abbia rinunziato all' appello, o lasciato perimere il diritto d' interporlo, ovvero di proseguirlo.

273. Non v' è rimedio sospensivo contro la cosa giudicata: può accordarsi al solo effetto devolutivo, anche in ordine alla tassa delle spese, il rimedio straordinario della restituzione in intiero.

274. Nei tre gradi ordinari di giurisdizione, e nel quarto, se avrà luogo, la giustizia civile si amministra;

Dai governatori,
Dai tribunali civili,
Dai tribunali di commercio,
Dai tribunali d' appello,
Dal tribunale del senatore di Roma,
Dal tribunale dell' A. C.,
Dal tribunale della sacra Rota,
Dal tribunale della piena Camera,
Dal tribunale supremo di Segnatura,
Dai giudici e tribunali ecclesiastici designati nel titolo III.

275. La congregazione Lauretana, e le magistrature che ne dipendono, continueranno a giudicare le cause loro attribuite, a forma delle speciali disposizioni del 21 novembre 1831, e del 20 febbraio 1832.

276. Sono e rimangono aboliti tutti gli altri tribunali e tutte le magistrature giudiziarie, delle quali non si fa menzione ne' due §§ precedenti.

277. L'uditore del Papa non esercita, nè può esercitare la giurisdizione contenziosa in veruna causa o materia.

278. Non è derogato alle altre attribuzioni dello stesso uditore del Papa negli affari non appartenenti al foro contenzioso.

I chirografi che contengono le concessioni sovrane, si spediscono e rimangono depositati nella cancelleria del tribunale supremo di Segnatura.

279. I ricorsi per ottenere la revoca dei rescritti o chirografi, ed il permesso di chiederla in giudizio con la clausola *de aperitione oris*, saranno portati alla udienza sovrana dal medesimo uditore, intese prima le parti economicamente e senza forme giudiziali.

Nei casi però che esiggono maggiore discussione, potranno essere rimessi al cardinale prefetto della Segnatura, perchè, intese le parti nello stesso modo, ed il parere dei prelati decano e sotto–decano del tribunale, ne faccia motivato rapporto, e renda nota la decisione sovrana.

280. Non vi sono giudici particolari, o privativi: qualunque legge che accordasse privilegio di tradurre i litiganti o di avocare le cause ad altri tribunali, fuori di quelli che sono competenti, a forma di questo regolamento, rimane abrogata.

281. Gli atti giudiziali, e le sentenze e le

difese o allegazioni delle parti saranno scritte in lingua italiana.

Sono eccettuati i tribunali della Segnatura, della Rota e della piena Camera, ove si conserverà l' antico uso della lingua latina.

282. Le sentenze di tutti i giudici e di tutti i tribunali saranno motivate.

283. I giudici, i cancellieri, i loro sostituti, e generalmente tutti i magistrati, officiali, impiegati, ed inservienti addetti all' ordine giudiziario sono di nomina sovrana.

TITOLO II.

Dei giudici e tribunali per le cause appartenenti al foro laico.

Sezione I.

Dei governatori.

284. In ogni comune dello Stato, capo-luogo di un governo, vi è un giusdicente chiamato governatore.

Le funzioni giudiziarie che si attribuiscono ai governatori, verranno esercitate, nei capo-luoghi delle provincie di Bologna, Ferrara, Forlì, Ravenna, dagli attuali giusdicenti: nei capo-luoghi delle altre provincie verranno esercitate dagli assessori legali.

285. La competenza dei governatori nei giudizi civili è limitata alle sole cause enunciate nei §§ seguenti.

286. Conoscono e decidono in prima istanza le cause il di cui valore non oltrepassa la somma di duecento scudi, salvo il disposto nel § 291 in ordine ai tribunali civili, nei §§ 296 e 297 in ordine ai tribunali di commercio, e nella sezione VIII di questo titolo in ordine agli affari del pubblico erario.

287. Conoscono pure e decidono, sino a qualunque somma.

I. Le cause di provvisioni alimentarie;

II. Le cause di mercedi dovute agli operai giornalieri, ai domestici ed altre persone di servizio;

III. Le cause dei danni dati nei rispettivi territorî.

IV. Le cause di momentaneo e sommarissimo possessorio, avuto riguardo al solo fatto del possesso, e senza facoltà di cumulare il petitorio.

288. Nei comuni ove non sono stabiliti tribunali di commercio, giudicheranno inoltre, sino a qualunque somma, le controversie che possono insorgere sulla esecuzione dei contratti in tempo di mercato o di fiera, osservando le leggi e le consuetudini mercantili.

Tale giurisdizione sarà esercitata dai governatori, assessori o giusdicenti, anche nei comuni ove risiedono tribunali civili che fanno le veci di tribunali di commercio.

Sezione II.

Dei tribunali civili.

289. In ogni capo-luogo di provincia v' è un tribunale civile che giudica collegialmente.

290. I tribunali civili residenti nei capo-luoghi delle quattro provincie indicate dal § 284 sono composti di un presidente, di un vice-presidente e di quattro giudici: essi sono divisi in due turni, ciascuno di tre giudici, compresovi il presidente ed il vice-presidente.

I tribunali che risiedono negli altri luoghi, sono composti di un presidente e di due giudici.

291. Questi tribunali conoscono e decidono, in prima istanza:

I. Le cause maggiori di duecento scudi o di valore indeterminato.

II. Le cause di qualunque somma, abbenchè non maggiore di duecento scudi, che riguardano l' interesse de' comuni, e delle provincie.

III. Le cause egualmente di qualunque somma, sia maggiore, sia minore di duecento scudi, ove si tratti:

Di liberare i fondi dai vincoli e dalle ipoteche, e di ridurre o cancellare le iscrizioni.

Di azioni ipotecarie o relative al sistema delle ipoteche, di graduatoria o di concorso universale e particolare.

Di giudizi per le divisioni, e pei rendimenti di conti.

Di giudizi concernenti le successioni nei casi che saranno determinati dalle leggi di procedura.

E di giudizi contro esteri od assenti dallo Stato Pontificio.

292. Conoscono inoltre e decidono, in secondo grado di giurisdizione, tutte le cause che, a forma del disposto nei §§ 286 e 287, sono decise in prima istanza dai governatori, assessori ed altri giusdicenti.

293. Le cause che riguardano lo stato delle persone, saranno sempre decise da cinque giudici, compreso il presidente ed anche il vice-presidente, ne' tribunali composti di due turni.

Negli altri tribunali si compie il numero dei cinque giudici, nel modo che sarà prescritto nella sezione X di questo titolo.

Sezione III.

Dei tribunali di commercio.

294. Nelle città di Bologna, Ferrara, Rimini, Pesaro, Ancona, Foligno, Civitavecchia vi sono tribunali di commercio composti di un presidente giureconsulto e di quattro giudici commercianti.

I giudici di ciascun tribunale siedono sempre in numero di tre compreso il presidente.

295. Il tribunale di commercio in Roma rimane ordinato a forma dell'editto degli 8 luglio 1831.

296. I tribunali di commercio sono tribunali di eccezione: conoscono e decidono in prima istanza quelle cause soltanto che sono ad essi attribuite dal titolo unico libro IV del regolamento commerciale; abbenchè il valore delle medesime non ecceda la somma di duecento scudi.

297. Sono soggetti ai tribunali di commercio i negozianti di tutte le classi, da cui si traggono i membri della camera commerciale di Roma, in conformità dello speciale regolamento per la stessa camera, approvato dal governo il 9 gennaio 1832.

298. La giurisdizione de' tribunali di commercio si estende a tutta la provincia o distretto dipendente dalla città ove sono stabiliti.

299. Nelle provincie o distretti ove non risiedono tribunali di commercio, ne faranno le veci i tribunali civili, osservando le leggi ed i regolamenti in materia commerciale.

300. Le controversie che nascono sulla esecuzione de' contratti nelle fiere o mercati, saranno decise, nel luogo stesso del mercato o fiera, da uno de' giudici commercianti, che verrà delegato dal presidente del tribunale di commercio salvo il disposto nel § 288, e salve pure le speciali prescrizioni relative alla fiera di Senigallia.

Sezione IV.

Dei tribunali di appello.

301. Vi sono due tribunali superiori chiamati tribunali di appello, uno in Bologna, l'altro in Macerata.

Ciascuno di essi è composto di un presidente e di sei giudici: nondimeno saranno valide le sentenze proferite da cinque votanti: se i giudici siederanno in numero di sei, l'ultimo nell'ordine delle nomine si asterrà dal votare.

Le cause che riguardano lo stato delle persone, saranno sempre conosciute e decise dall'intiero tribunale.

302. La giurisdizione del tribunale di appello di Bologna comprende le quattro provincie di Bologna, di Ferrara, di Forlì e di Ravanna.

La giurisdizione del tribunale d'appello di Macerata comprende le provincie di Urbino e Pesaro, di Macerata, di Ancona, di Fermo, di Ascoli, di Camerino ed il distretto di Loreto.

303. I tribunali di appello conoscono e decidono in secondo grado tutte le cause giudicate in prima istanza dai tribunali civili.

Quello di Bologna conosce pure e decide, egualmente in secondo grado, tutte le cause di qualunque somma giudicate in prima istanza dai tribunali di commercio delle quattro provincie che gli sono soggette.

Le cause giudicate in prima istanza dai tribunali di commercio residenti nelle provincie soggette al tribunale di appello di Macerata, saranno conosciute e decise, in secondo grado, dal tribunale istituito in Ancona col chirografo della san. mem. di Pio VIII in data del 26 febbraio 1830.

304. Conoscono inoltre e decidono, in terza ed ultima istanza, le cause giudicate con sentenze difformi, in primo grado dai governatori, assessori ed altri giusdicenti, ed in secondo grado dai tribunali civili.

Sezione V.

Del tribunale del senatore di Roma.

305. Il tribunale del senatore ossia di Campidoglio esercita la giurisdizione, cumulativamente col tribunal dell'A. C., per le cause laiche, tra, o contro meri laici, della città di Roma e dell'agro Romano.

306. Questo tribunale è composto:

Del senatore di Roma, che ritiene il titolo di presidente,

Dei due collaterali,

Dell'uditore pro-tempore,

Del giudice de' mercenari,

Di un giudice aggiunto.

307. I due collaterali e l'uditore del senatore eserciteranno singolarmente la stessa giurisdizione attribuita ai governatori dai §§ 286 e 287, salvo il disposto nel § seguente.

308. Il giudice de' mercenari conoscerà, come giudice di eccezione, le cause di Roma e dell'agro Romano non maggiori di duecento scudi, concernenti le mercedi campestri, le caparre, la anticipazioni e prestanze date per causa di lavori di campagna, tanto fra gli agricoltori e i caporali, quanto fra i caporali ed i loro subalterni ed operai.

309. Dai due collaterali e dall'uditore del senatore sarà formato un tribunale collegiale per conoscere e giudicare, in primo grado, le cause maggiori di duecento scudi, e le altre che sono attribuite ai tribunali civili delle provincie dal § 291, num. III, ed in grado d'appello le cause giudicate singolarmente da ciascuno di essi e dal giudice de' mercenari.

Uno dei due collaterali, incominciando dal più anziano per ordine di nomina, esercita in ciascun anno la presidenza del tribunale col titolo di vice presidente.

310. Nelle cause concernenti lo stato delle persone, per compiere il numero di cinque giudici, si chiameranno a dare il loro voto l'avvocato fiscale della camera Capitolina ed il giudice aggiunto.

311. Il giudice aggiunto dovrà inoltre esercitare le sue funzioni nel tribunale collegiale, e nelle sole cause di appello, in vece di quello fra i membri dello stesso tribunale, che ha giudicato in prima istanza: avrà lo stesso rango e le stesse prerogative di cui godono i collaterali.

Sezione VI.

Del tribunale dell'A. C.

312. Il tribunale dell'A. C. è composto:

Del prelato uditore della Camera, presidente,

Di tre prelati, luogotenenti,

Di nove togati, tre de' quali col titolo di consiglieri, due col titolo di assessori, e quattro col titolo di giudici uditori.

313. Ciascuno degli assessori conosce e giudica, in prima istanza, le cause di Roma e suo particolare governo, che nelle provincie sono di competenza dei governatori, a forma dei §§ 286 e 287.

314. I tre prelati luogotenenti ed i tre togati consiglieri, riuniti insieme, formano un tribunale collegiale col nome di congregazione civile dell'A. C.

315. La congregazione civile si divide in due turni.

Il primo turno è composto di due prelati luogotenenti e di un togato consigliere: il secondo di un prelato luogotenente o di due consiglieri togati.

Il prelato luogotenente, più anziano per ordine di nomina, presiederà il primo turno col titolo di vice-presidente: il secondo turno sarà presieduto in ciascun anno a vicenda, con lo stesso titolo, da uno degli altri due luogotenenti.

316. I giudici uditori sono addetti alla congregazione civile: i primi due, secondo l'ordine delle nomine, siederanno nel primo turno: gli altri due siederanno nel secondo.

Assisteranno a tutte le udienze: potranno essere incaricati di estendere gli opinamenti e le sentenze, di fare gli esami de' testimoni, gli accessi a tutte le altre operazioni che possono essere delegate ad uno dei giudici, a norma delle leggi di procedura.

Ne' casi di mancanza, di assenza o di legittimo impedimento de' giudici titolari, ne faranno le veci, ed avranno il voto deliberativo: negli altri casi lo avranno soltanto consultivo.

Se il bisogno lo chiegga, potranno essere trasferiti dall'uno all'altro turno.

317. Ciascuno dei turni della congregazione civile dell'A. C. conosce e giudica, in prima istanza:

I. Le cause di Roma e sua Comarca maggiori di duecento scudi, o di valore indeterminato.

II. Le altre cause che, a forma del § 291, num. II e III, sono di competenza de' tribunali civili delle provincie.

318. Conosce ancora e decide, in secondo grado di giurisdizione:

I. Le cause giudicate in prima istanza dagli assessori e dai governatori della Comarca.

II. Le cause non maggiori di cinquecento scudi decise in prima istanza dai tribunali civili e di commercio di Perugia, di Foligno, di Spoleto, di Norcia, di Rieti, di Viterbo, di Orvieto, di Civitavecchia, di Velletri, di Frosinone, di Benevento, dal tribunale di commercio di Roma, dal tribunale collegiale di Campidoglio, e quelle pure giudicate dall'altro turno.

319. Finalmente conosce e giudica, in terza ed ultima istanza:

I. Le cause decise con sentenze difformi, in primo grado dagli assessori, e dai governatori della Comarca, ed in secondo grado dall'altro dei due turni.

II. Le cause decise con sentenze difformi, in primo grado dai governatori o assessori legali delle provincie di Perugia, di Spoleto, di Rieti, di Viterbo, di Orvieto, di Civitavecchia, di Velletri, di Frosinone, di Benevento e da ciascuno dei giudici capitolini, compreso quello de' mercenari, ed in secondo grado dai tribunali civili residenti nelle stesse provincie, compresi quelli di Foligno e di Norcia, dal tribunale collegiale di Campidoglio.

III. Le cause non maggiori di cinquecento scudi decise con sentenze difformi, in primo grado dal tribunale collegiale di Campidoglio, e dagli altri tribunali civili e di commercio designati nel num. II del § precedente, e dall'altro turno in secondo grado.

320. La congregazione civile dell'A. C. sarà composta di tre prelati luogotenenti e di due più anziani consiglieri nell'ordine di nomina, allorchè si dovranno giudicare le cause concernenti lo stato delle persone; sarà presieduta dal prelato vice presidente del primo turno.

Mancando alcuno dei giudici, sarà supplito dal terzo consigliere: questi sarà rimpiazzato da un giudice uditore.

Sezione VII.

Della sacra Rota.

321. Il tribunale della sacra Rota conosce e giudica, in secondo ed in terzo grado di giurisdizione, le cause che saranno enumerate nei §§ seguenti.

Tali cause si distinguono in cause maggiori ed in cause minori.

Sono cause maggiori quelle che oltrepassano il valore di cinquecento scudi Romani, o che hanno un valore indeterminato: le altre cause sono minori.

322. Conosce e giudica in secondo grado le cause maggiori decise in prima istanza dalla congregazione civile dell'A. C., dal tribunale collegiale di Campidoglio, dal tribunale di commercio di Roma, e dai tribunali civili e di commercio compresi nel § 318, num. II.

323. Conosce e giudica, come tribunale supremo in terza ed ultima istanza:

I. Le cause che da un turno rotale sonosi giudicate in secondo grado, a forma del § precedente, con sentenze difformi da quelle di prima istanza;

II. Le cause maggiori o minori, decise con sentenze difformi, in primo grado dai tribunali civili e di commercio delle provincie indicate nel § 302, ed in secondo grado dai tribunali di appello di Bologna e di Macerata, e da quello pure che risiede in Ancona per le cause commerciali;

III. Le cause minori decise con sentenze difformi, in primo grado da uno dei due turni della congregazione civile dell'A. C. e dall'altro turno in secondo grado.

324. Conosce e giudica, nella stessa qualità di tribunale supremo.

In prima ed ultima istanza, le cause sul valore dei rescritti o chirografi pontificî rimesse con la clausola *de aperitione oris;*

Ed in grado di restituzione in intiero, le cause decise con sentenza passata in cosa giudicata dai giudici e tribunali di Roma e delle provincie.

325. Tutte le cause o maggiori, o minori si decidono per turno da cinque giudici, compreso il ponente che sarà il relatore, e darà il suo voto.

326. Le cause ennunciate nel § 324 si decidono dall'intiero tribunale.

327. La sacra Rota esercita la giurisdizione ordinaria e la giurisdizione straordinaria.

Procede come tribunale ordinario, e senza commissione, nelle cause di appello, o di restituzione in intiero in Roma e nello Stato: procede come tribunale straordinario, in virtù di sovrana delegazione, e nelle cause de' paesi esteri, quando siano portate al di lei giudizio.

SEZIONE VIII.

Disposizioni speciali intorno alle cause del pubblico erario.

328. Le cause di qualunque somma maggiore o minore di duecento scudi, che riguardano l'interesse dell'erario pubblico, saranno conosciute e decise in primo grado dai tribunali civili nelle provincie, ed in Roma dalla congregazione civile dell'A. C., composta di cinque giudici come al § 320.

329. Dalle sentenze dei tribunali civili e della congregazione civile dell'A. C. si appella, se e come di ragione, al tribunale della piena Camera residente in Roma.

330. Il tribunale della piena Camera è composto di cinque prelati che hanno il titolo di chierici della Camera apostolica, ed è presieduto dal più anziano fra essi col nome di decano.

L'avvocato generale del fisco ed il commissario generale della Camera potranno intervenirvi per sostenere gl' interessi fiscali.

331. Se la sentenza proferita dal tribunale della piena Camera in secondo grado di giurisdizione è difforme da quella di prima istanza, la causa dovrà conoscersi e giudicarsi, in terzo ed ultimo grado, dal tribunale della sacra Rota.

332. Nelle cause da proporsi al tribunale della piena Camera ha luogo la stessa distinzione di cause maggiori e di cause minori enunciata nel § 211 per le cause rotali.

333. Le cause di restituzione in intiero, e quelle sul valore dei rescritti o chirografi sovrani saranno pure giudicate dalla sacra Rota, in conformità del disposto nel § 326.

334. Le disposizioni di questa sezione sono comuni:

I. Alle cause della camera degli spogli, e per essa della congregazione *de Propaganda Fide;*

II. Alle cause de' conservatori delle ipoteche, relative al pagamento di tasse e di salarii ed a quelle che dipendono dalla loro responsabilità sia verso l'erario, sia verso le parti.

SEZIONE IX.

Del tribunale supremo di Segnatura.

335. V' è in Roma un tribunale supremo di Segnatura composto:

Di un cardinale prefetto,
Di sette prelati votanti,
Di un prelato, uditore del tribunale,
Di un togato, uditore della prefettura.

336. Tutti i giudici e tribunali dello Stato, compresi quelli della sacra Rota e della piena Camera sono soggetti al tribunale supremo di Segnatura.

337. Sono addetti al tribunale i prelati referendari: questi riferiscono le petizioni e le istanze de' ricorrenti, ed hanno il voto meramente consultivo.

338. Il tribunale supremo di Segnatura conosce e giudica, in nome e vece del sommo Pontefice:

I. Le dimande di annullamento o circoscrizione degli atti giudiziali e delle sentenze;

II. Le questioni di competenza fra giudici e tribunali;

III. Le questioni sulla unione e sulla avocazione delle cause;

IV. Le questioni concernenti la ricusa dei giudici per legittimo sospetto;

V. Le dimande di nuovo appello pienamente devolutivo in grado di restituzione in intiero come al § 273.

339. Le cause da proporsi al tribunale supremo si distinguono in cause maggiori ed in cause minori.

Sono cause maggiori quelle che oltrepassano il valore di duecento scudi, o che hanno un valore indeterminato.

Le altre cause sono minori.

340. Le cause maggiori saranno decise dall'intiero tribunale.

341. Saranno pure decise dall' intiero tribunale le cause minori, ove si tratti:

I. Delle dimande enunciate nel § 338, numeri IV, V;

II. Degli affari del pubblico erario, compresi quelli indicati nel § 334;

III. Degli affari dei comuni e delle provincie.

342. Il prelato uditore esercita le funzioni del segretario del tribunale: interviene alle adunanze, e tiene registro dei rescritti o risoluzioni.

343. Esercita inoltre la potestà giudiziaria:

I. Nel decidere le cause minori non comprese nel disposto del § 341;

II. Nel destinare la proposizione delle cause innanzi il tribunale;

III. Nel rendere esecutivi i rescritti o risoluzioni del medesimo;

IV. Nel tassare e liquidare le spese, danni ed interessi in sequela dei rescritti resi esecutivi;

V. Nel conoscere e giudicare le controversie intorno alla liquidazione, quando la somma liquidata non sia maggiore di duecento scudi.

344. L'uditore della prefettura rivede i decreti del prelato uditore del tribunale, in nome e vece del cardinale prefetto.

I decreti difformi dell'uno e dell'altro, se la causa è maggiore di scudi dieci, si rivedono o intieramente o negli articoli non conformi, dall' intiero tribunale.

345. Nelle cause commerciali non si ricorre al tribunale supremo di Segnatura.

Da questa regola viene eccettuata la sola dimanda di annullamento dopo la cosa giudicata, e quella di restituzione in intiero a forma del § 338, num. V.

Sezione X.

Dei giudici supplenti.

346. Presso ciascun governatore, assessore o altro giusdicente vi sarà un giudice supplente per l'esercizio delle funzioni giudiziarie.

347. Vi saranno due supplenti presso ogni tribunale civile composto di un solo turno: quattro presso i tribunali di due turni, e presso i tribunali d'appello.

348. I tribunali di commercio non avranno supplenti: nei casi di mancanza, assenza o legittimo impedimento di uno o più giudici, sederanno nel tribunale uno o più membri della camera di commercio, secondo l'ordine della loro anzianità risultante dall'albo.

Il presidente giureconsulto avrà un supplente: lo avrà pure il giudice giureconsulto del tribunale di Roma.

349. Il tribunale dell'A. C. non avrà supplenti.

Nel caso di mancanza, assenza o legittimo impedimento di un assessore, sarà delegato dal governo a farne le veci uno dei giudici uditori.

350. Il tribunale di Campidoglio avrà tre supplenti per le udienze singolari e per le udienze collegiali.

L'avvocato fiscale della camera Capitolina conserva il privilegio onorifico di giudice supplente nelle udienze per le cause di appello.

351. In mancanza di uno o più giudici del tribunale della piena Camera, saranno chiamati dal decano a farne le veci gli altri chierici del collegio camerale secondo l'ordine della loro anzianità.

352. I supplenti del tribunale supremo di Segnatura saranno i prelati referendari: il cardinale prefetto li chiamerà a dare il voto quando il bisogno lo chiegga.

353. Ai giudici supplenti non sono attribuite funzioni abituali: saranno essi tenuti di far le veci de' giudici titolari ne' casi di loro mancanza, assenza o legittimo impedimento: nel caso di morte del titolare, riterranno provvisoriamente il vacante officio sino alla nomina del successore.

354. I giudici supplenti dei tribunali collegiali potranno sempre intervenire alle udienze; ma non avranno che il voto consultivo.

Dovranno intervenirvi per compiere il numero di cinque giudici ne' tribunali di un solo turno allorchè si tratta delle cause concernenti lo stato delle persone, a forma del disposto nel § 293: in questo caso avranno il voto decisivo.

355. Coloro che, per lo spazio di anni cinque, avranno esercitato con lode l'officio di giudice supplente, potranno essere considerati prelativamente ad altri di eguali meriti nella collazione degl'impieghi dell'ordine giudiziario.

356. Le funzioni di giudice supplente sono compatibili con quelle di avvocato o di procuratore.

357. In caso di mancanza, assenza o impedimento de' giudici supplenti, gli avvocati, e, dopo di essi, i procuratori, saranno chiamati a dare il loro voto dal presidente del tribunale.

TITOLO III.

Dei giudici e dei tribunali per le cause appartenenti al foro ecclesiastico.

SEZIONE I.

Degli ordinarî e dei metropolitani.

358. I vescovi e gli arcivescovi, e per essi i vicari generali delle diocesi rispettive, sono giudici di prima istanza:

I. Nelle cause di competenza del foro ecclesiastico; sia per ragione di materia, sia per ragione di persone;

II. Nelle cause meramente laicali fra meri laici, quando le parti vi consentano nella forma prescritta dalla costituzione di Benedetto XIV, che incomincia: *Romanae curiae praestantiam,* nel § *Iurisdictionem vero.*

359. La giurisdizione degli ordinarî nelle cause di prima istanza non è limitata a veruna somma o valore.

360. Gli arcivescovi, come metropolitani sono giudici di appellazione in tutte le cause di qualunque somma o valore giudicate in prima istanza dai vescovi suffraganei della loro provincia.

Nondimeno è in facoltà del soccombente di appellare direttamente alla Santa Sede, ossia ai tribunali di Roma.

361. Le cause del pubblico erario, comprese quelle che si enunciano nel § 334, abbenchè riguardino persone o fondi ecclesiastici, sono eccettuate dalla regola generale contenuta nel § 358.

362. Nel caso del § precedente non potrà devenirsi ad atti esecutorî, che in virtù di un ordine del giudice ecclesiastico: questo ordine sarà da esso rilasciato come mero esecutore, nella forma che verrà prescritta dalle leggi di procedura.

Non ha luogo tale formalità per gli atti esecutorî ordinati dalla congregazione civile dell'A. C.

363. Il disposto nei §§ 361 e 362 comprende pure le cause dei comuni e delle provincie, e gli atti esecutorî che le riguardano.

SEZIONE II.

Del tribunale del Vicariato di Roma.

364. Il tribunale del Vicariato di Roma è composto:

Del cardinale vicario di Roma e suo distretto;

Di un prelato, vicegerente;

Di un prelato, luogotenente civile.

365. Ciascuno dei due prelati vicegerente, e luogotenente, anche per mezzo di un privato uditore, conosce e giudica, in prima istanza:

I. Le cause di Roma e suo distretto, che nelle diocesi si conoscono e si decidono dagli ordinarî;

II. Le cause tra meri laici, o contro meri laici, che non eccedono il valore di scudi venticinque, senza bisogno del formale consenso richiesto dal § 358, num. II.

366. Il cardinale vicario conosce, e giudica, in seconda istanza, per mezzo ancora del suo privato uditore, e cumulativamente col prelato uditore della Camera, tutte le cause non maggiori di cinquecento scudi Romani giudicate in primo grado dai due prelati vicegerente e luogotenente.

Conosce pure e decide, come giudice di seconda istanza, anche in virtù delle speciali facoltà che gli vengono confermate, e, quando occorra, nuovamente concedute con la presente disposizione, tutte le cause non superiori alla somma di cinquecento scudi, che saranno decise in prima istanza dal prelato uditore della Camera.

367. Gli uditori privati del cardinale vicario, e dei prelati vicegerente e luogotenente, potranno conoscere tutte le cause fino alla sentenza che decide il merito esclusivamente.

La sentenza che decide il merito sarà sottoscritta dal cardinale vicario, o dal prelato vicegerente o luogotenente, previo il visto dell'uditore che avrà conosciuta la causa.

368. La giurisdizione privativa del tribunale del Vicariato, per le cause di alimenti a forma dei chirografi della s. m. di Clemente XIV, in data 5 agosto 1769 e 7 marzo 1772, per le cause non commerciali degli ebrei e dei neofiti, e per le altre che sono al medesimo riservate dalle costituzioni apostoliche, è mantenuta.

SEZIONE III.

Del tribunale dell'A. C.

369. Il tribunale dell'A. C., per le cause ecclesiastiche, è composto:

Del prelato uditore della Camera.

Di due assessori togati, o di un giudice uditore, che ne fanno le veci, nei casi e nei modi che saranno indicati in appresso.

Della congregazione civile formata dai soli prelati luogotenenti.

370. Il prelato uditore della Camera conosce e giudica, in prima istanza:

I. Le cause enunciate nel § 358, num. I, cumulativamente col tribunale del cardinale vicario;

II. Le controversie sulla esecuzione delle bolle o lettere apostoliche, e specialmente di quelle ove manchi la espressa nomina di un esecutore.

371. Conosce e giudica, in secondo grado di giurisdizione, tutte le cause non maggiori

di cinquecento scudi decise, in prima istanza, dai prelati vicegerente e luogotenente civile del cardinale vicario e dagli ordinarî diocesani dello Stato.

372. La esecuzione dei rescrittî delle sacre congregazioni ecclesiastiche, le quali non hanno giurisdizione contenziosa, viene ordinata privatamente dal prelato uditore della Camera.

373. La giurisdizione del prelato uditore della Camera, in tutte le cause enunciate superiormente, si esercita in nome e vece del medesimo dal giudice uditore: nelle cause di seconda istanza potrà essere esercitata, cumulativamente col giudice uditore, dai due assessori togati.

374. Gli assessori togati, nelle cause di seconda istanza, ed il giudice uditore in tutte le cause di primo e di secondo grado, osserveranno la regola stabilita dal § 367.

375. La congregazione civile prelatizia conosce e giudica, in terza istanza:

I. Le cause non maggiori di cinquecento scudi decise con sentenze difformi, in primo grado dai vescovi suffraganei, ed in secondo grado dai metropolitani;

II. Le cause che non oltrepassano la stessa somma o valore, decise con sentenze difformi, in primo grado dagli ordinarî diocesani e dai prelati vicegerente e luogotenente civile del Vicariato, ed in secondo grado dal cardinale vicario o dal prelato uditore della Camera;

III. Le cause non eccedenti la medesima somma o valore, decise con sentenze difformi, in primo grado dal prelato uditore della Camera, ed in secondo grado dal cardinale vicario.

376. Sono addetti alla congregazione prelatizia due prelati col titolo di aggiunti.

Questi dovranno fare le veci de' prelati titolari ne' casi di mancanza, di assenza o di legittimo impedimento.

In mancanza, assenza o impedimento legittimo del giudice uditore addetto al prelato uditore della Camera, si osserverà il disposto nel § 349.

Sezione IV.

Della sacra Rota.

377. Il tribunale della sacra Rota conosce e giudica, in secondo grado di giurisdizione, le cause maggiori di cinquecento scudi romani, o di valore indeterminato, e quelle che sono qualificate come cause più gravi in materia ecclesiastica, decise in prima istanza dagli ordinarî diocesani, dal tribunale del vicariato di Roma, e dal prelato uditore della Camera.

378. Conosce e giudica, in terza ed ultima istanza:

I. Le cause maggiori di cinquecento scudi giudicate con sentenze difformi, in primo grado dai vescovi suffraganei, ed in secondo grado dai metropolitani;

II. Le cause egualmente maggiori di cinquecento scudi, decise con sentenze difformi, in primo grado dagli ordinarî, dal tribunale del vicariato di Roma e dal prelato uditore della Camera, ed in secondo grado da un altro turno Rotale.

379. Conosce e giudica, in grado di restituzione in intiero, le cause nelle quali questa potrà aver luogo, come negli altri affari civili.

380. È applicabile alle cause ecclesiastiche il disposto nella sezione VII del titolo II in ordine alla sacra Rota.

381. Nelle cause concernenti la nullità dei matrimoni e delle professioni religiose si osserva il disposto dalle costituzioni di Benedetto XIV, che incominciano: *Si datam,* e *Dei miseratione,* e dal § *Graviores itidem causas* dell'altra costituzione che incomincia: *Iustitiae et pacis.*

Sezione V.

Degli altri tribunali e delle sacre congregazioni ecclesiastiche.

382. La giurisdizione del tribunale della rev. Fabbrica di s. Pietro, e della sacra Visita, nelle materie di loro competenza, è intieramente conservata.

383. Nulla viene innovato relativamente alle sacre congregazioni ecclesiastiche, ed alle regole e norme che attualmente si osservano dalle medesime.

Sezione VI.

Del tribunale supremo di Segnatura.

384. Il disposto nella sezione IX, del tit. II, intorno al supremo tribunale di Segnatura, è comune alle cause ed ai giudici e tribunali del foro ecclesiastico, salvo ciò che viene dichiarato nei §§ seguenti.

385. Le sacre congregazioni ecclesiastiche non sono soggette a questo tribunale.

386. Le questioni di competenza fra le sacre congregazioni ecclesiastiche, ovvero fra di esse e gli altri tribunali, saranno decise sopra semplici memorie dal cardinale prefetto della Segnatura, col voto consultivo dei prelati decano e sotto–decano del tribunale, previa relazione che dal medesimo cardinale prefetto ne verrà fatta alla udienza sovrana.

Nello stesso modo saranno esaminate e decise le altre controversie relative ai giudicati proferiti in sequela delle risoluzioni che si emaneranno dalle suddette sacre congregazioni.

TITOLO IV.

Della giurisdizione volontaria.

387. La giurisdizione volontaria è attribuita, nelle provincie:

Ai governatori, assessori, o altri giusdicenti,
Ai vicari generali,
Ai presidenti dei tribunali di appello.

388. È attribuita, in Roma:

Ai due collaterali, ed all'uditore *pro tempore* del senatore,
Ai giudici del tribunale del vicariato, e, per essi, anche ai loro uditori,
Al giudice uditore addetto al prelato uditore della Camera,
Agli assessori dell'A. C.,
Ai vice-presidenti della congregazione civile,
All'uditore della prefettura del tribunale supremo di Segnatura.

389. Sarà esercitata dai soli ordinarî o vicari generali nelle diocesi rispettive, ed in Roma dal prelato vicegerente, quando è loro privativamente attribuita dalle leggi ecclesiastiche e dalle apostoliche costituzioni.

390. La competenza dei giudici in ordine all'esercizio della giurisdizione volontaria, ed il modo e la forma per esercitarla si prescriveranno dalle leggi di procedura.

TITOLO V.

Disposizioni transitorie.

391. Le cause pendenti innanzi i tribunali di commercio, che non riguardino espressamente le persone e gli oggetti contemplati dai §§ 296 e 297 saranno rimesse, anche per uffizio, al giudice o tribunale competente.

392. Le cause di restituzione in intiero, che sono pendenti innanzi il prelato uditore del tribunale supremo, o innanzi l'uditore della prefettura, saranno rimesse, anche per uffizio, e nello stato in cui si trovano, al giudizio dell' intiero tribunale.

393. Le cause dei comuni che in virtù del § 23 dell'editto 5 gennaio 1832 e della dichiarazione del 24 dello stesso mese si trovano attualmente introdotte nel secondo turno della congregazione civile dell'A. C., saranno avanti il medesimo proseguite e terminate: in seconda od in terza istanza, quando abbia luogo, saranno decise dall'altro turno o dalla sacra Rota, a norma delle competenze rispettive fissate in questo regolamento.

Quelle che si trovano introdotte nel tribunale della sacra Rota, vi saranno egualmente proseguite e terminate: l'appello ulteriore, se avrà luogo, sarà portato allo stesso tribunale.

394. La nomina dei giudici uditori in virtù del disposto nei §§ 312, 316 e 349 fa cessare le funzioni degli attuali giudici supplenti presso i due turni della congregazione civile, e presso gli assessori dell'A. C.

PARTE III

Delle leggi di procedura.

TITOLO I.

Disposizioni preliminari.

395. Le leggi di procedura prescrivono le regole e le forme per introdurre, proseguire e terminare i giudizi civili ne' diversi gradi di giurisdizione, ed ottenere l'effetto delle sentenze emanate dai giudici e tribunali, che sono istituiti nella parte II di questo regolamento.

396. Tutti i giudizi hanno per oggetto una azione personale, reale o mista: la qualità e l' indole di ciascuna azione è determinata dalle leggi del diritto comune.

397. Si distinguono i giudizi, qualunque ne sia l'oggetto, in giudizi ordinari ed in giudizi sommari: le cause, alle quali si applica questa distinzione, e gli effetti della medesima, saranno stabiliti in appresso.

398. Non v'è distinzione di giudizi nelle cause di competenza dei governatori, ed innanzi i tribunali di commercio.

La legge prescrive le regole e le forme speciali da osservarsi in tali cause.

399. Sono regolati dalle stesse leggi di procedura tutti i giudizi innanzi qualunque giusdicente o tribunale laico ed ecclesiastico di Roma e dello Stato, salve le particolari disposizioni che riguardano i tribunali di commercio, e quelli pure della piena Camera e della sacra Rota.

Le norme di procedere che si prescrivono pei tribunali civili, sono comuni al tribunale di Campidoglio ed alla congregazione civile dell'A. C.

400. Niuno può agire o difendersi in giudizio senza il ministero di un procuratore approvato: questa regola non si estende ai giudizi innanzi ai governatori ed innanzi i tribunali di commercio.

401. Nei giudizi di prima istanza il procuratore della parte attrice sarà sempre tenuto a produrre il mandato di procura *ad litem*.

Equivale a mandato la produzione di scritture private originali, che contengano obbligazione, e servano di fondamento alla dimanda.

402. Nelle cause di seconda o di ulteriore istanza, anche in grado di restituzione in intiero, se l'appellante viene rappresentato dallo stesso procuratore che ha prodotto la procura *ad litem* in una istanza precedente, la produzione dell'atto introduttivo dell'appello equivale a mandato.

403. Nel tribunale supremo di Segnatura la produzione dell'atto di ricorso equivale al mandato del ricorrente.

404. Il procuratore del reo o della parte citata si ritiene come legittimamente costituito, quando abbia prodotta la copia notificata della citazione.

405. Nei casi contemplati dai §§ precedenti è in facoltà dell'altra parte d'impugnare il mandato presunto, e di chiedere la produzione del mandato espresso.

406. Quando la legge ordina che un atto venga notificato, la notifica si farà dando copia intiera all'altra parte dell'atto da notificarsi.

Quando la legge ordina che un atto venga intimato, basterà indicarne la data, la cancelleria del giudice o tribunale ove esso esiste, ed il numero del protocollo ove fu registrato.

407. Tutti gli atti di citazione, di notifica, d'intimo, tanto alle parti, quanto ai procuratori, tutti gli atti notificati, comprese pure le dichiarazioni, le allegazioni o memorie, risposte o repliche coi sommari, e tutti i documenti de' quali si fa uso nella causa, saranno prodotti in cancelleria, ed inseriti nei fascicoli rispettivi.

408. Ogni contravvenzione alle leggi di procedura induce la nullità dell'atto: questo atto può essere reiterato, se non sia trascorso il termine perentorio per farlo.

409. Allorchè un atto sia dichiarato nullo, rimangono fermi gli atti precedenti, ed i consecutivi indipendenti dall'atto annullato.

410. Niuno può opporre una nullità di forme a cui egli, o coloro che hanno agito per lui, abbiano dato causa.

411. In tutti i casi di nullità per omissione o inosservanza di forme, potranno i giudici o tribunali ordinare che gli atti siano rinnovati a spese dei procuratori, cursori, o altri officiali che doveano farli regolarmente: potranno inoltre, secondo le circostanze, condannarli personalmente alla rifazione delle spese e dei danni, ed anche ad una multa non maggiore di scudi dieci.

412. Il giorno della presentazione e quello della scadenza non s'intenderanno mai compresi nel termine delle citazioni ed altri atti di notifica o d'intimo alla persona, o al domicilio.

Questo termine sarà prolungato di un giorno per ogni venti miglia di distanza tra il domicilio, o dimora della parte intimata, ed il luogo della comparsa: la distanza minore di venti miglia non dà luogo a prolungamento.

Se sono citate o intimate più persone, si ha riguardo al domicilio o dimora più lontana.

413. Nei termini accordati dalla legge, o dai giudici, quando è loro permesso di accordarli, si comprende il giorno in cui finisce il termine, ma non quello in cui comincia.

414. I termini assegnati nelle sentenze dei giudici e tribunali cominciano a decorrere dal momento in cui esse sono in istato eseguibile.

Se il termine incominciato a decorrere fu sospeso od interrotto, riprenderà il suo corso dopo cessato l'impedimento.

415. Ogni termine che decorre contro la parte a cui si è fatta la presentazione, notifica od intimo di un atto, decorre effettivamente anche contro la parte ad istanza della quale venne presentato, notificato od intimato.

416. I giorni s'intenderanno sempre formati di ore ventiquattro, e tutti i mesi egualmente di giorni trenta.

417. Niuna citazione, o intimazione o notifica di sentenza, o altro atto giudiziale, potrà farsi prima del levare o dopo il tramontare del sole.

Tali atti sono nulli quando si facciano nei giorni festivi di precetto senza il permesso della ecclesiastica autorità.

418. Le intimazioni per assistere ad accessi nel luogo della controversia, ad esami di testimoni, e ad altre simili operazioni ordinate dalla legge o dalle sentenze, indicheranno soltanto il luogo, il giorno e l'ora della prima sessione: ove debbano prolungarsi o continuarsi, non vi sarà bisogno di rinnovarle.

419. I giudici non dovranno mai astenersi dal giudicare sotto pretesto di silenzio, oscurità, o difetto della legge.

420. Le multe da pronunziarsi ne' diversi casi si applicheranno al pubblico erario, a riserva di quelle che dalla legge sono applicate espressamente in favore della pia congregazione di s. Ivo.

421. Quando le parti, i testimoni, i periti, o chiunque abbia interesse in un atto o processo verbale, non possano o non vogliano sottoscriverlo, l'atto o il processo verbale sarà valido, ancorchè non vi sia apposta la loro firma: il cancelliere o altro uffiziale incaricato del medesimo farà menzione della impotenza o della ricusa.

422. Le tasse giudiziarie, l'ordine e la disciplina de' giudici e tribunali, delle cancellerie, degli avvocati, de' procuratori, dei cursori, formeranno il soggetto di particolari disposizioni.

TITOLO II.

Del foro competente.

SEZIONE I.

Regole generali.

423. La competenza del foro si determina,
Dalla natura delle azioni,
Dal valore della lite.

424. La natura delle azioni attribuisce la competenza,

Ai giudici del domicilio o della dimora del reo;

Ai giudici del luogo del contratto;

Ai giudici del luogo ove è situata la cosa;

Ai giudici del luogo ove si aprono le successioni.

425. La competenza in ragione del domicilio è sempre determinata dal maggiore stabilimento.

Il luogo della dimora è quello ove il reo convenuto ha una temporanea residenza.

426. Ogni suddito pontificio si ritiene sempre come domiciliato nello Stato, abbenchè ne sia assente, se non costa della assenza con animo di stabilirsi altrove.

Costa dell' assenza con animo di stabilirsi altrove, quando egli ha dichiarato tale sua volontà nella cancelleria del tribunale civile, od in quella del giusdicente locale.

Potrà il dichiarante, nello stesso atto della sua dichiarazione, eleggere il domicilio ove intende essere citato.

427. Gli stranieri, e tutti quelli che non abbiano domicilio nello Stato, potranno farne anch' essi la elezione nella cancelleria del tribunale, od in quella del giusdicente del luogo ove possiedono beni immobili, o di quello ove avranno contratta la obbligazione.

428. La elezione del domicilio non potrà farsi che dalla stessa persona, ovvero da un procuratore in virtù di speciale mandato.

Dovrà contenere la indicazione precisa del luogo eletto: non sarà valevole che allorquando venga intimata alla parte, abbenchè questa ne avesse la scienza.

Non potrà essere cambiato il domicilio eletto che dentro i limiti del comune enunciato nella prima elezione, e mediante nuova dichiarazione da farsi egualmente in cancelleria, e da intimarsi alla parte.

429. Potrà eleggersi il domicilio anche nei contratti: gli effetti di questa elezione saranno indicati nelle sezioni seguenti.

430. Il luogo dell' aperta successione è determinato dall' ultimo domicilio del defunto.

Se il defunto non avèa domicilio nello Stato, o se all' epoca della morte avea più domicili, è determinato dalla situazione della maggior parte dei beni immobili, comprese pure le azioni reali.

431. Quando apparisca dubbia la competenza de' governatori o altri giusdicenti, sia per ragione della materia, sia per ragione della somma o valore della causa, dovrà sempre ritenersi competente il tribunale civile.

432. La stessa regola ha luogo se nasce dubbio intorno alla competenza de' tribunali di commercio, qualora non si verifichi precisamente alcuno de' casi contemplati dai §§ 296 e 297.

Sezione II.

Del foro competente in ordine alle diverse azioni.

433. Le azioni personali saranno introdotte avanti il giudice o tribunale del luogo ove è domiciliato il reo:

Quando il reo non abbia domicilio, avanti il giudice o tribunale del luogo di sua dimora:

Quando vi siano più rei domiciliati o dimoranti in diversi luoghi, avanti il giudice o tribunale del domicilio di uno de' rei, a scelta dell' attore:

Quando uno de' rei abbia domicilio, o dimori in Roma, avanti uno degli assessori, o avanti la congregazione civile dell'A. C., secondo le rispettive competenze.

434. Se il reo non ha domicilio, nè dimora nello Stato, sia perchè estero, sia perchè assente, l'azione personale sarà introdotta avanti il giudice o tribunale del luogo ove è contratta la obbligazione: se la obbligazione è contratta in paese estero avanti il tribunale del domicilio dell' attore.

435. Allorchè il reo è fuggitivo o sospetto di fuga, potrà l'attore introdurre l'azione personale avanti il giudice o tribunale di qualunque luogo ove quegli siasi rinvenuto.

436. I giudizi di sommarissimo possessorio, e quelli pure per danni dati, dovranno introdursi avanti il giudice del luogo ove esiste la cosa litigiosa.

437. Le azioni reali o miste, e quelle che riguardano il possessorio non sommarissimo, saranno introdotte avanti il giudice o tribunale nella cui giurisdizione esiste la cosa litigiosa, oppure avanti il giudice o tribunale del domicilio o dimora del reo; se vi sono più rei, avanti il giudice o tribunale del domicilio o dimora di alcuno di essi; il tutto a scelta dell' attore; è applicabile a questo caso il disposto nell' ultima parte del § 433.

Se il reo non ha domicilio nello stato, sia perchè estero, sia perchè assente, saranno introdotte avanti il tribunale del luogo ove è situata la cosa.

438. Le azioni relative al sistema ipotecario saranno introdotte avanti il tribunale da cui dipende l' uffizio ove esistono le iscrizioni.

439. Le azioni di rendimento de' conti, e quelle che nascono dai conti resi, saranno introdotte avanti il tribunale del luogo ove siasi ritenuta ed esercitata l' amministrazione.

440. Le azioni fra soci, dipendenti dai contratti di società, e quelle contro i soci, per causa della società finchè essa dura, saranno introdotte avanti il tribunale del luogo ove esiste il principale stabilimento della medesima.

441. Saranno introdotte avanti il tribunale del luogo ove è aperta la successione;

I. Le azioni sul diritto di succedere, in tutto o in parte, per qualunque titolo, alla eredità del defunto abbenchè siano sequela d' una istanza per nullità di testamento;

II. Le azioni fra coeredi concernenti la divisione della eredità, la tradizione e la garanzia delle quote ereditarie, le prestazioni rispettive, e la rescissione o l'annullamento dell' atto stesso di divisione;

III. Le azioni dei creditori del defunto contro gli eredi o contro i beni ereditari, finchè sono indivisi;

IV. Le azioni che nascono da disposizioni fatte dal defunto, a causa di morte, in favore di qualunque persona.

442. Le azioni per mercedi di operai giornalieri, dei domestici ed altre persone di servizio, per salari di opere liberali, e per funzioni, onorari e spese dovute ai notai, procuratori ed avvocati, saranno introdotte, a scelta dell' attore, avanti il giudice o tribunale del luogo ove l' opera fu prestata, o avanti il giudice o tribunale del domicilio o dimora del reo.

443. Le azioni contro gli obbligati a prestare la garanzia, rivelazione e liberazione da molestie saranno introdotte avanti il giudice o tribunale ove è pendente la lite tra il molestante ed il molestato.

444. Le dimande per l'apertura del concorso, per la cessione dei beni, per le dilazioni; i giudizi preventivi per diffamazione, e tutte le istanze nelle quali alcuno si costituisce reo volontario, dovranno introdursi avanti il giudice o tribunale del luogo ove l' istante o reo volontario è domiciliato.

445. Le cause nelle quali è attrice la Camera apostolica, o qualunque amministrazione fiscale, saranno introdotte avanti i tribunali civili competenti secondo la natura delle diverse azioni:

Le azioni personali contro la Camera apostolica saranno introdotte avanti la congregazione civile dell'A. C.

Quelle contro le amministrazioni fiscali avanti i tribunali dei luoghi ove esistono gli uffizi rispettivi.

Le altre cause contro la stessa Camera e contro le amministrazioni saranno introdotte avanti i tribunali competenti a forma delle regole stabilite in questa sezione.

446. Il domicilio eletto nelle obbligazioni, ed in altri atti pubblici o privati; quello indicato nelle lettere di cambio, nei biglietti ad ordine, ed in qualunque scrittura per eseguire il pagamento o la consegna della cosa, si ritiene come domicilio reale, all'effetto di determinare la competenza.

È in facoltà dell'attore di citare il reo avanti il giudice o tribunale dell' uno o dell' altro domicilio.

447. Quando si tratti di controversie, nelle quali i governatori, assessori, o altri giusdicenti hanno interesse come private persone, e che sarebbero di competenza del proprio foro, l' azione, qualunque ne sia il valore, sarà introdotta innanzi il tribunale civile che risiede nel capo-luogo della provincia.

448. In affari commerciali l' attore è in facoltà di promovere la sua istanza:

O avanti il tribunale del domicilio o dimora del reo convenuto;

O avanti il tribunale del luogo in cui si è fatta la promessa, o consegnata la mercanzia;

O finalmente avanti il tribunale del luogo in cui doveva effettuarsi la consegna o il pagamento.

Sezione III.

Del foro competente in ordine al valore della lite.

449. Sono considerate come aventi un valore indeterminato e della maggiore entità:

I. Le cause relative a diritti onorifici, dignità, prerogative, preminenze, giurisdizioni, esenzioni, privilegi;

II. Quelle che riguardano filiazioni, adozioni, interdizioni, tutele, curatele, e generalmente tutte le cause concernenti in qualunque modo lo stato delle persone;

III. Quelle il di cui valore non risulti dalla dimanda dell' attore, nè dai modi di determinarlo che saranno indicati nei §§ seguenti.

450. Nei giudizî petitorii sul diritto di esigere canoni, rendite, o altre prestazioni annuali e perpetue, il valore si desumerà dall'annua rendita, dal canone o dalla prestazione, moltiplicati venti volte.

Se la rendita o prestazione è vitalizia, il valore si desumerà dalla rendita stessa o prestazione moltiplicata dieci volte.

451. Non ha luogo il disposto nel § precedente se, nell' atto costitutivo dell' annua rendita o prestazione, fu espresso il prezzo o capitale della medesima: da questo prezzo o capitale si desumerà il valore della lite.

452. Nei giudizi di caducità o cessazione di enfiteusi il valore della causa si desumerà dal canone enfiteutico moltiplicato venti volte.

453. Nelle cause che riguardano l' adempimento delle obbligazioni da soddisfarsi in rate, si desumerà il valore della somma richiesta per la rata o rate dovute sino al giorno della domanda.

Quando l'azione sia diretta a sostenere od impugnare la obbligazione, in giudizio petitorio, si desumerà il valore della somma intiera in essa contenuta, abbenchè si debba una sola rata.

454. Nelle cause concernenti la esistenza o

la validità dei contratti d'affitto, ovvero la cessazione dei medesimi prima del termine stabilito, il valore dovrà determinarsi cumulando, nel primo caso, le pensioni o corrisposte di tutti gli anni per cui è durevole il contratto, e nel secondo, di tutto il tempo che ancor ne rimane al compimento.

455. La regola stabilita pel secondo caso del § precedente sarà applicabile ai giudizi sulla espulsione dei conduttori dai fondi rustici od urbani, per la mora nel pagamento delle corrisposte o mercedi convenute.

Allorchè la espulsione si domanda dopo scorso il termine dell' affitto, la competenza si determina con le norme indicate nel § 452.

456. Nelle cause di servitù reali il valore si desumerà dalla stima del fondo serviente, che risulta dai libri del censo.

457. Nelle azioni reali o miste, e nelle cause che riguardano il possessorio non sommarissimo, il valore della causa si desumerà dal valore della cosa litigiosa.

Il valore degli immobili si desumerà dalle stime censuali.

458. Nei giudizi di lesione il valore della causa si desumerà dal prezzo della cosa convenuta nel contratto.

459. Nelle cause di rendiconto decise in primo grado dai tribunali che si enunciano nel § 318, numero II, e da uno dei turni della congregazione civile dell'A. C., la competenza del tribunale di appello si desumerà dal valore dei capitali amministrati.

460. Se l'attore dimanda il pagamento di più somme, si avrà riguardo a ciascuna somma separatamente, quando il debito di ciascuna derivi da una causa distinta.

Quando tutte dipendono da un medesimo titolo o causa, il valore si desumerà dal totale dei debiti riuniti.

461. Nelle cause sul pagamento di crediti fruttiferi, se la istanza dell' attore comprende il credito principale ed una somma certa e liquida pei frutti decorsi ed insoluti, il valore si desumerà dalle somme riunite della sorte e dei frutti.

Si ritiene come certa e liquida la quantità dei frutti, se l' attore avrà indicato nella sua dimanda il saggio annuo dei medesimi, ed il tempo ch' è decorso senza averne ottenuto il pagamento.

Se la somma dei frutti non è certa, e liquida, il valore si desumerà dalla somma del credito principale.

462. La disposizione contenuta nel § precedente sarà applicabile alla dimanda accessoria pei danni ed interessi, che si fosse unita alla dimanda principale.

463. In tutti i casi il valore della lite sarà determinato dal valore della cosa richiesta.

Se il valore è incerto, la competenza può essere determinata dall' attore, allorchè dimandi una somma in vece della cosa controversa.

464. Nel fissare il valore delle cause non si avrà mai riguardo ai frutti, alle accessioni, ai danni ed interessi, che hanno luogo pendente il giudizio.

465. Neppure si avrà riguardo alle eccezioni del reo, salvo ciò che verrà disposto in appresso relativamente ai governatori.

466. Il valore delle cause è sempre determinato dalla dimanda dell' attore e non dalla somma stabilita nella sentenza.

TITOLO III.

Delle citazioni.

Sezione I.

Regole generali.

467. Le dimande giudiziali s' introducono col mezzo della citazione.

468. Niuno può introdurre una dimanda, nè essere chiamato in giudizio, se non ha l'esercizio libero de' suoi diritti.

469. Le persone o corpi che non hanno il pieno e libero esercizio de' propri diritti, debbono essere rappresentati ed assistiti in giudizio nel modo prescritto dalle leggi.

470. Gli ascendenti paterni e materni non potranno essere citati dai figli e discendenti senza il permesso del giudice o del presidente del tribunale, a cui deve portarsi la dimanda: il giudice o presidente non potrà accordarlo che dopo avere intese le parti, ed interposti inutilmente tutti i mezzi di persuasione per indurle a concordia.

La ordinanza che accorda il permesso, farà menzione della tentata e non riuscita concordia: sarà iscritta sull' originale dell' atto di citazione.

471. Non potrà introdursi alcuna dimanda a nome di un agente o mandatario generale o speciale.

Questa disposizione non comprende coloro che debbono assistere o rappresentare in giudizio le persone o corpi enunciati nel § 469.

472. Le persone indicate nel § 427 non potranno promuovere le loro azioni, senza avere eletto il domicilio: quando non lo abbiano eletto precedentemente, lo eleggeranno nella cancelleria del tribunale civile, che risiede nel capo–luogo della provincia, osservando il disposto nel § 428: questo domicilio si ritiene come domicilio reale per tutte le citazioni, e per tutte le intimazioni o notifiche delle sentenze ed altri atti della lite, durante il corso della medesima, anche in seconda ed ulteriore istanza, e nel tribunale supremo di Segnatura.

Sezione II.

Della forma delle citazioni.

473. L'atto di citazione contiene:

I. La istanza dell'attore sulla quale è chiamato in giudizio il reo;

II. La relazione del cursore che attesta di averla presentata.

474. Nella istanza debbono enunciarsi:

I. Il giudice o tribunale avanti di cui s'introduce la lite;

II. Il nome, cognome, condizione, e domicilio dell' attore;

III. Il nome e cognome di un procuratore incaricato di rappresentarlo;

IV. Il nome, cognome e domicilio del reo convenuto;

V. Il termine a comparire;

VI. L' oggetto della dimanda, i titoli o cause sulle quali è fondata; ed, allorchè si tratti di giudizi possessorî e di azioni reali o miste, la qualità e la situazione del fondo litigioso, ed almeno due confini.

Nel caso del § 472 la istanza, oltre le indicazioni richieste dai num. I al VI, conterrà quella del domicilio eletto, e dell' atto da cui risulta la elezione.

475. La relazione dee contenere:

I. La data;

II. Il nome e cognome del cursore, con la indicazione del giudice o tribunale a cui è addetto;

III. La menzione precisa della persona alla quale avrà rimessa la copia dell' atto;

IV. La sottoscrizione del cursore.

476. Sono dispensati dalla forma prescritta nel § 474, num. III:

I. Gli atti di citazione avanti i governatori, assessori o altri giusdicenti, ed avanti i tribunali di commercio;

II. Gli atti di citazione ad istanza di un procuratore esercente: egli s'intenderà costituito per se stesso.

477. Il termine a comparire, per quelli che hanno domicilio o dimora nello Stato, sarà di tre giorni nelle citazioni avanti i governatori, assessori o altri giusdicenti, ed avanti i tribunali di commercio: sarà di giorni otto nelle citazioni avanti gli altri tribunali.

478. Nei casi che richieggono celerità, i governatori, assessori o altri giusdicenti, ed i presidenti dei tribunali, potranno permettere che si citi a più breve termine, salvo sempre l'aumento proporzionato alla distanza dei luoghi.

La ordinanza del giudice o presidente che accorda tale permesso, sarà scritta sull' originale dell' atto di citazione.

479. I termini delle citazioni per quelli che dimorano fuori dello Stato Pontificio, sono:

Di giorni quaranta, se dimorano in uno Stato confinante;

Di giorni sessanta, se dimorano in uno Stato non confinante, ma situato in Italia;

Di giorni cento, se dimorano fuori d'Italia, ma nell' Europa;

Di un anno, se dimorano fuori dell'Europa.

480. Se un estero, o un suddito pontificio domiciliato in paese estero, sarà citato personalmente nello Stato, si osserverà nell' atto di citazione il termine ordinario stabilito nel § 477.

Sezione III.

Del modo di presentare le citazioni.

481. Ogni citazione sarà presentata alla persona o domicilio del reo: se il cursore non trova la persona, rilascierà la copia nel domicilio a qualcuno di sua famiglia o servizio: in mancanza di questi, la rimetterà a qualcuno dei vicini, che dovrà sottoscrivere l' originale.

482. Se il vicino non potesse, o non volesse sottoscrivere, il cursore rimetterà la copia della citazione al gonfaloniere o priore del comune, o dell' anziano che ne fa le veci: in Roma, la rimetterà al presidente o vice-presidente del rione ove è domiciliato il reo.

I gonfalonieri, i priori o gli anziani che ne fanno le veci, i presidenti dei rioni di Roma, apporranno il loro visto sull' originale: dovranno fare le opportune ricerche degli interessati, per consegnare ad essi le copie ricevute.

Il cursore farà menzione di tutto nella sua relazione, tanto sull' originale, che sulla copia.

483. Se il reo non ha domicilio conosciuto nello Stato, dovrà citarsi nel luogo della sua attuale dimora: se la dimora è anche ignota, una copia della citazione sarà affissa alla porta principale dell' uditorio del giudice o tribunale ove è promossa la dimanda: un estratto della medesima sarà inoltre inserito nella gazzetta del luogo, o del luogo il più vicino.

484. Il reo che fu citato nel luogo dell' attuale dimora, è tenuto di eleggere domicilio prima di abbandonarla, o d' indicare all' altra parte la sua nuova dimora nella forma prescritta dai §§ 427 e 428; quando egli nol faccia, le citazioni e gli atti posteriori gli saranno notificati col mezzo della affissione come al § precedente.

485. Gli esteri che hanno contratte obbligazioni nello Stato, ed i sudditi pontificii che ne sono assenti o stabiliti in paese estero, saranno citati nelle forme prescritte dal § 483: una copia dell'atto di citazione sarà rimessa al preside della provincia, ed in Roma all' assessore della direzione generale di polizia: l' uno e l' altro apporrà il suo visto sull' originale, e trasmetterà la copia alla Segreteria di Stato, affinchè la medesima, per la via ministeriale e

senza alcuna formalità di giudizio, pervenga nelle mani dell' estero o dell' assente.

486. Il domicilio eletto od indicato a forma dei §§ 426, 427, 428 e 446 si ritiene come domicilio reale, anche all' effetto di notificarvi gli atti di citazione: il reo convenuto ed i suoi eredi potranno essere citati o nel domicilio reale, o nel domicilio eletto od indicato, a scelta dell' attore.

487. Saranno presentate validamente le citazioni nel domicilio eletto od indicato, abbenchè non vi fossero gli abitanti medesimi del tempo della elezione: se i nuovi abitanti ricusassero di riceverle, il cursore ne lascierà una copia affissa alla porta della casa, e ne farà menzione sull' originale.

488. La Camera apostolica sarà citata in persona o al domicilio del suo commissario generale in Roma, e nelle provincie in persona o al domicilio degli amministratori camerali ivi residenti;

Le amministrazioni fiscali, in persona dei direttori, o negli uffizi rispettivi se la citazione si presenta nel luogo ove esse risiedono; negli altri luoghi in persona o all'uffizio del preposto o altro legittimo rappresentante;

I pubblici stabilimenti, in persona o nel domicilio di coloro che presiedono alla amministrazione;

I comuni, in persona o nel domicilio del gonfaloniere o priore, o dell'anziano che ne fa le veci;

Le corporazioni, in persona del superiore locale.

489. Nei casi espressi nel § precedente, l'originale dell' atto dovrà essere vidimato dalla persona a cui se ne rilascia copia, nel seguente modo « visto senza approvazione »: non vi sarà bisogno di altra formalità neppure per le citazioni contro la Camera apostolica.

Se le persone indicate nello stesso § ricusassero di vidimare l'originale, il cursore rilascerà alle medesime una copia dell' atto, facendo menzione della ricusa.

490. I pupilli, gl' interdetti, i minori saranno citati in persona o al domicilio dei tutori, economi, o curatori;

Le eredità giacenti, in persona o nel domicilio del curatore deputato;

Le società di commercio, finchè sussistono, nelle case sociali, o, se queste non vi sono, in persona o nel domicilio dei soci, qualora non vi sia legittimo institutore che li rappresenti;

Le unioni o concorsi di creditori, in persona o nel domicilio de' sindaci, amministratori, o altri rappresentanti.

491. Sarà rilasciata una copia dell' atto di citazione intieramente conforme all' originale e ciascuno dei rei convenuti in esso compresi.

492. Unitamente all' atto di citazione sarà data copia ai rei convenuti del permesso del giudice o presidente nei casi dei §§ 440 e 478, e di quello della ecclesiastica autorità nel caso contemplato dalla seconda parte del § 417.

TITOLO IV.

Del modo di procedere innanzi i governatori.

Sezione I.

Regole generali.

493. Ne' giudizi di competenza dei governatori è in facoltà delle parti di comparire personalmente, ovvero di farsi rappresentare da un procuratore approvato.

Quando nel luogo non vi siano procuratori approvati, potranno le parti farsi rappresentare da speciali mandatari.

Se le parti che compariscono personalmente non sono domiciliate nel comune, ove risiede il governatore, dovranno eleggervi domicilio e farne dichiarazione nella di lui cancelleria, come al § 428.

494. Nel giorno che precede quello destinato per la udienza, l'attore dovrà produrre in cancelleria la citazione originale, con le prove e documenti relativi alla causa.

I procuratori approvati adempiranno al disposto del § 401.

I mandatari speciali dovranno sempre produrre il mandato espresso.

495. Negli affari urgenti, la citazione, le prove ed i mandati di procura potranno esibirsi nell'atto stesso della comparsa: il cancelliere ne farà menzione nel giornale di udienza: dovranno prodursi nel medesimo giorno in cancelleria.

496. Il reo, od in sua vece il procuratore approvato, nell' atto della comparsa rilascerà nelle mani del cancelliere la copia notificata della citazione: il mandatario speciale rilascerà la procura espressa: il cancelliere ne farà menzione nel giornale in udienza, ed inserirà l'una e l' altra nel fascicolo della causa.

497. Se il reo non comparisce, o se non viene legalmente rappresentato, il giudice ordinerà che sia citato nuovamente per comparire alla prima udienza dopo un termine eguale a quello che fu assegnato nel primo atto di citazione: qualora persista nella sua contumacia, il giudice, veduto l'atto della nuova citazione, pronunzierà la sentenza a forma della dimanda dell' attore, se gli sembra giusta e verificata.

498. Se vi sono più rei, alcuno de' quali comparisca, e gli altri siano contumaci, il giudice differirà la causa per pronunziare contro di tutti una sola sentenza, dopo citati nuovamente i contumaci.

499. Nei casi preveduti dai due §§ precedenti, la sentenza che sarà proferita sul nuovo

atto di citazione, si ritiene come emanata in contraddittorio.

500. La discussione sarà verbale: nondimeno il giudice, nelle cause maggiori di cinquanta scudi, potrà permettere a ciascuna delle parti, se il bisogno lo richiegga, di presentare una breve memoria.

Le memorie saranno scritte in carta libera, e comunicate vicendevolmente fra le parti per mezzo del cancelliere.

Tali memorie non potranno mai permettersi:

I. Allorchè la dimanda è diretta alla esecuzione di un atto pubblico o privato;

II. Nelle cause di provvisioni alimentarie e di mercedi, ed in quelle di danno dato.

501. Potrà il giudice ordinare, a richiesta delle parti od anche per uffizio, l'esame dei testimoni: l'esame si farà con le forme che si osservano dai tribunali civili nelle cause sommarie.

Con le stesse norme che si prescrivono pei tribunali civili, potrà nominare i periti, ammettere gl' interrogatorî, deferire e ricevere il giuramento.

I processi verbali saranno estesi dal cancelliere: il giudice dovrà eseguire tuttociò che nei tribunali si commette ad un giudice delegato.

502. Le eccezioni e le dimande incidentali saranno proposte verbalmente: il cancelliere ne farà annotamenti nel giornale di udienza.

Le dimande d' intervento, sia volontario, sia necessario, si promoveranno con atto di citazione.

503. Le citazioni posteriori all'atto introduttivo della lite, le intimazioni e le notifiche degli atti e delle sentenze non definitive si faranno alla sola parte ovvero al solo procuratore o mandatario, se da questi viene rappresentata: le sentenze definitive saranno notificate alla sola parte in persona o al domicilio.

504. Nel resto dovrà applicarsi alle cause innanzi i governatori la procedura dei tribunali civili per le cause sommarie che non si iscrivono in ruolo: le sentenze saranno pronunziate, estese, ed eseguite nella forma prescritta pei tribunali.

505. Nelle cause non maggiori di dieci scudi si osserveranno le medesime forme, con le seguenti eccezioni:

I. Le sentenze interlocutorie non saranno notificate: se la parte, il procuratore o il mandatario non fu presente alla pronunzia, terrà luogo di notifica un semplice intimo;

II. La sentenza che ammette la prova testimoniale, conterrà la indicazione dei testimoni per l'una e per l'altra parte, e fisserà il giorno dell'esame: ciascuna delle parti condurrà i suoi testimoni, o li citerà a comparire nel giorno stabilito. I testimoni non comparenti si riterranno come non indotti, eccettuato il caso di un legittimo impedimento: le parti, i loro procuratori o mandatari non saranno presenti all'esame: il giudice prenderà nota sommaria delle deposizioni, per inserirne la sostanza, coi nomi dei testimoni esaminati, nella sentenza definitiva;

III. La sentenza che ammette l' interrogatorio o il giuramento, conterrà il tenore degli articoli o della formola per l'uno o per l'altro, e fisserà il giorno della comparsa;

IV. Non vi sarà bisogno d' inserire le ragioni di decidere nelle sentenze abbenchè definitive.

506. Quando alcuna delle parti nieghi formalmente, o dichiari di non riconoscere la scrittura o la sottoscrizione, ovvero la impugni come falsa, il giudice apporrà il visto alla scrittura originale, e rimetterà la causa e le parti al tribunale civile.

La dichiarazione della parte sarà sottoscritta da essa, o dal suo mandatario o procuratore in virtù di apposito e particolare mandato a questo effetto: il cancelliere ne farà menzione nel giornale di udienza.

507. Rimetterà egualmente la causa e le parti al tribunale civile:

I. Se nasce disputa sulla qualità ereditaria;

II. Se nel caso in cui l'azione di competenza del governatore derivi da un titolo che abbia per oggetto una somma maggiore di duecento scudi, venga questo impugnato come nullo per incapacità personale de' contraenti, o per mancanza di estrinseche forme.

508. Le prescrizioni di questo titolo sono comuni agli assessori legali che risiedono nei capo-luoghi delle provincie, ai giusdicenti che ne fanno le veci nei capo-luoghi delle legazioni, ai giudici capitolini, compreso quello dei mercenari, ed agli assessori dell'A. C.

Nondimeno il giudice dei mercenari, nelle cause non maggiori di scudi dieci, procederà per via di semplici avvisi, e con le forme economiche usitate finora.

509. I governatori e gli altri giudici enunciati superiormente non potranno astenersi dal giudicare, che nei soli casi contemplati nella sezione I del titolo XII in ordine alla ricusa o allegazione in sospetto.

510. Se, in questi casi dichiarano volontariamente di astenersi, rimetteranno la causa e le parti al tribunale civile residente nel capo-luogo della provincia.

La dichiarazione conterrà i motivi, e dovrà essere inserita nel giornale di udienza.

511. Il tribunale esaminerà preliminarmente la giustizia dei motivi allegati dal giudice per astenersi: qualora non li trovi conformi al disposto nella suddetta sezione I del titolo XII, ordinerà al giudice di assumere la cognizione della causa: nel caso contrario riterrà la causa,

e dovrà conoscerla e giudicarla con le forme dei giudizi sommari che non s' iscrivono al ruolo.

512. Le disposizioni dei §§ precedenti non hanno luogo in Roma che allorquando ambedue gli assessori dell'A. C. ed i tre giudici capitolini avranno dichiarato di volersi astenere.

Quando dichiari di astenersi uno degli assessori, la causa sarà portata all'altro assessore: quando voglia astenersi un giudice capitolino, sarà portata ad uno degli altri giudici: e quando si astenga il giudice de' mercenari, sarà portata la causa ad un giudice capitolino.

Sezione II.

Delle cause concernenti le provvisioni alimentarie.

513. Le provvisioni alimentarie sono quelle prestazioni mensuali o diurne, con le quali si provvede dal giudice alla esistenza di coloro che hanno diritto agli alimenti in virtù della legge, indipendentemente da atti fra vivi o di ultima volontà.

514. Allorchè si dimandano tali prestazioni, il reo potrà essere citato a comparire nel termine di un solo giorno: nei casi di maggiore urgenza, il giudice potrà ordinare che il reo comparisca nello stesso giorno, accordandogli un termine almeno di sei ore.

515. Nel trattare e decidere le cause di provvisioni alimentarie si osserveranno le forme speciali di procedura, che sono prescritte dal § 505.

Il giudice ordinerà che la prestazione venga pagata anticipatamente.

516. Le sentenze da emanarsi in queste cause si ritengono come sentenze interlocutorie che non ledono il merito principale.

517. La parte condannata, senza bisogno d'interporre appello, potrà introdurre innanzi il giudice o tribunale competente la sua dimanda nel giudizio petitorio, perchè sia dichiarato non competere il diritto alla prestazione, o competere per una somma o quantità minore: questa dimanda non sarà di ostacolo alla esecuzione della sentenza.

518. Le cause che riguardano le prestazioni dovute in virtù di atti fra vivi o di ultima volontà, saranno promosse avanti il giudice o tribunale competente, in ragione della somma o valore, e con le norme comuni agli altri giudizi.

Sezione III.

Delle cause di mercedi.

519. Il disposto nel § 514, e nella prima parte del § 515 è comune alle cause di mercedi.

520. Sotto il nome di mercedi non si comprendono i salarî, gli onorarî e le retribuzioni per opere liberali, nè qualunque stipendio o prestazione che non sia dovuta per servizio o famulato domestico, o per lavoro di campagna: in questi casi avrà luogo ciò che viene prescritto dal § 518.

Sezione IV.

Delle cause di danno dato.

521. Le bestie che si trovino a far danno nelle altrui proprietà, potranno essere arrestate e tradotte alla pubblica depositeria: è in facoltà del proprietario o conduttore del fondo, o del guardiano campestre legalmente autorizzato, di arrestarle tutte od alcuna, o di prendere un pegno dal padrone o dal custode di esse, in vece di arrestarle, purchè l'arresto od il pegno si faccia prima che le bestie siano uscite dal fondo.

522. Abbenchè non sia seguìto l'arresto, nè preso il pegno, potrà la parte danneggiata querelarsi del danno, assumendo il peso della prova.

La querela o l'accusa si esporrà mediante comparsa in cancelleria dalla parte stessa danneggiata, o dal guardiano campestre, nel tempo e termine di giorni otto a contare dal giorno in cui fu dato il danno.

La comparsa sarà sottoscritta dal querelante e dal cancelliere.

523. Se il padrone o custode delle bestie arrestate e tradotte in depositeria presterà una cauzione che garantisca il pagamento del danno, della pena e delle spese, dovrà il giudice ordinarne il rilascio sopra una semplice comparsa della parte in cancelleria, e senza bisogno di citazione.

In difetto della cauzione, ordinerà il rilascio di tante bestie quante eccedano manifestamente il valore approssimativo del danno, della pena e delle spese.

524. Nel termine di tre giorni dalla esposta accusa o querela, la parte danneggiata citerà il padrone delle bestie, o, in assenza di esso, il custode o pastore a pagare l'importo del danno, della pena e delle spese.

525. Il giudice deputerà un perito per verificare il danno in genere, ed in ispecie: nella stessa sentenza destinerà il giorno dell'accesso.

La sentenza non sarà notificata: basterà una semplice intimazione alla parte ed al perito.

526. Dovrà il perito, nel termine di cinque giorni dall'accesso, produrre in cancelleria la sua giurata relazione: il giudice, veduta la relazione del perito, pronunzierà la sentenza definitiva.

527. Se fosse ignoto il padrone, il custode o il pastore delle bestie, la querela o l'accusa sarà data contro chiunque: il giudice pubbli-

cherà un editto, intimando a chiunque ne sarà il padrone, che, se nel termine di giorni otto, non dedurrà le sue ragioni contro l'accusa, le bestie si venderanno all'asta pubblica, ed il prezzo sarà erogato nel pagamento del danno, della pena e delle spese, previa giudiziale liquidazione da farsi *ex officio* nella forma prescritta dai §§ precedenti.

528. Se l'accusa non è data nel termine degli otto giorni stabilito dal § 522, e se il reo non è citato nel successivo termine di tre giorni, a forma del § 524, sarà perenta l'azione del danneggiato, e quella ancora per la pena.

529. Il disposto in questa sezione non riguarda i danni manuali o studiosi.

Sezione V.

Delle cause di sommarissimo possessorio.

530. Le azioni possessorie di competenza dei governatori sono quelle che si comprendono negli interdetti pretorî diretti a conservare il possesso momentaneo e di fatto.

Non potranno ammettersi, se non sono proposte, entro l'anno dalla turbativa, da colui che riteneva un possesso non violento, non clandestino e non precario.

Gioverà al medesimo il possesso dell'autore, ed anche quello di coloro che hanno causa da lui.

531. L'attore nel giudizio di sommarissimo possessorio dovrà provare:

I. Il fatto del suo possesso nel tempo che precede immediatamente il fatto turbativo;

II. Il fatto stesso turbativo che dà luogo all'esercizio dell'azione.

532. Il possessorio semplice o sommarissimo non potrà mai emularsi col possessorio plenario o misto, e molto meno col petitorio.

533. La dimanda fatta in giudizio petitorio importerà di diritto la rinunzia dell'attore all'azione di semplice possessorio.

Il reo convenuto nel semplice possessorio non può agire nel petitorio sintantochè la istanza nel possessorio non sarà giudicata.

La esecuzione della sentenza emanata nel giudizio possessorio non sarà impedita dalla dimanda promossa nel petitorio.

534. Nel decidere le questioni di sommarissimo possessorio, il giudice dovrà inoltre osservare le seguenti regole:

I. Ove esistono atti di formale apprensione del possesso eseguiti da due o più persone, manterrà colui che, dopo averlo appreso, lo ritiene attualmente;

II. Se non esiste atto di apprensione, manterrà colui che, dentro l'anno, esercitò qualche atto possessorio, quando non provino i contraddittori di averne essi pure esercitato alcuno;

III. Se più persone esercitarono atti di possesso, manterrà colui che li abbia esercitati con maggiore frequenza e sopra gli oggetti più importanti;

IV. Se, avuto riguardo agli atti esercitati dai litiganti, rimane torbido il fatto del possesso attuale e momentaneo, nè può conoscersi chiaramente chi fra essi lo ritenga, il giudice ordinerà che le parti si valgano dei loro diritti in altro giudizio possessorio o petitorio, ed innanzi il magistrato che sarà competente: nella stessa sentenza deputerà un amministratore perchè eserciti il possesso per chiunque sarà di ragione sino all'esito della lite.

535. Se il giudice ordinerà l'accesso sul luogo, potrà con la stessa sentenza deputare uno o più periti, quando l'opera dei medesimi gli sembri utile o necessaria.

In questo caso potrà decidere la causa nel luogo stesso, ovvero differirla alla prima udienza dopo tre giorni.

536. Le sentenze da emanarsi nelle cause sul possesso momentaneo si ritengono come sentenze interlocutorie, che non recano pregiudizio ai diritti delle parti.

TITOLO V.

Della procedura nei giudizi di prima istanza avanti i tribunali civili.

Sezione I.

Regole generali sulla qualità dei giudizi.

537. La qualità dei giudizi, in ordine al disposto nel § 397, si determina con le norme generali contenute nei §§ seguenti.

538. Appartengono alla classe dei giudizi sommari:

I. Le cause che riguardano l'adempimento delle obbligazioni risultanti da atti pubblici o da scritture private, o da qualunque confessione che si provi fatta dal debitore;

II. Le azioni che s'introducono in virtù di sentenza passata in cosa giudicata;

III. Quelle che riguardano il pagamento di pigioni, corrisposte, annue prestazioni, la costituzione e pagamento delle doti unitamente ai frutti ed interessi, e la esecuzione de' patti nuziali.

IV. Quelle che hanno per oggetto la riparazione de' fondi locali richiesta dai conduttori, la espulsione degli inquilini, affittuari o coloni per finita locazione o colonìa, od anche per mora nell'adempiere i patti convenuti;

V. Quelle che s'introducono sull'adempimento delle disposizioni testamentarie contro l'erede che abbia accettata l'eredità;

VI. Quelle che riguardano la restituzione di somme, cose, o documenti depositati;

VII. I giudizi in virtù degl' interdetti possessori non compresi nella sezione V del titolo precedente, allorchè non dipendano da un titolo controverso;

VIII. Le cause di nunciazione di nuova opera, di amozione di termini, e d' innovazioni nel corso delle acque private;

IX. Le dimande incidenti in qualunque giudizio;

X. Le questioni che possono insorgere intorno all' esecuzione dei giudicati;

XI. Gli affari di commercio;

XII. Le cause che hanno per oggetto alimenti o mercedi, e tutte quelle il di cui valore non supera i duecento scudi, allorchè non sono di competenza dei governatori.

539. Tutte le altre cause appartengono alla classe dei giudizi ordinari.

540. Nella procedura sommaria le parti sono dispensate da alcuna delle forme e regole, e da alcuno degli atti e termini, che si osservano nelle cause ordinarie.

Tuttavolta avrà sempre luogo il metodo della procedura ordinaria nei casi in cui la legge non ne dispensa espressamente.

Sezione II.

Degli atti preliminari.

Cap. I. — *Delle produzioni e della costituzione dei procuratori.*

541. Nel termine della citazione il procuratore costituito dall' attore dovrà produrre in cancelleria:

I. Il mandato di procura a forma dei §§ 401 e seguenti;

II. L'originale dell'atto di citazione;

III. Gli originali o le copie autentiche dei documenti relativi alla azione introdotta.

Le copie fatte e certificate conformi dai procuratori si ritengono come autentiche sinchè non sono impugnate.

542. Nel medesimo termine il reo convenuto dovrà costituire il suo procuratore.

543. La costituzione si fa per atto del procuratore costituito, col quale dichiara che egli s' incarica di procedere in causa pel reo convenuto.

La copia di questo atto sarà notificata al procuratore dell'altra parte: l'originale col rapporto del cursore dovrà prodursi in cancelleria, nel giorno successivo alla notifica, unitamente alla copia notificata dell'atto di citazione.

544. Gli atti delle produzioni enuncieranno distintamente le carte prodotte, e saranno firmati dal procuratore e dal cancelliere: dovranno inserirsi in un fascicolo con gli originali o copie notificate delle citazioni, e con le altre carte in essi descritte.

Si osserverà la stessa forma in tutte le produzioni che si faranno nel corso della lite.

545. Se l'attore produce i documenti enunciati nella citazione, dopo il termine per la comparsa, l'atto di produzione sarà intimato al procuratore dell' altra parte, e non potrà aver luogo nella tassa delle spese.

546. In tutti gli atti successivi le parti non saranno citate in persona o al domicilio: le istanze e le intimazioni dovranno notificarsi ai procuratori costituiti.

Gli originali e le copie delle istanze e degli atti d' intimazione e notifica saranno sottoscritti dai rispettivi procuratori.

I cursori faranno rapporto della eseguita presentazione alla persona o al domicilio dei procuratori nella forma prescritta dal § 475.

547. I procuratori costituiti dall'attore e dal reo nel principio della lite non potranno essere revocati senza la contemporanea surrogazione di altri procuratori.

L' atto di tale surrogazione ossia di nuova costituzione si farà nel modo stabilito dal § 543.

Sinchè la nuova costituzione non venga notificata al procuratore dell' altra parte saranno validi gli atti e le sentenze ottenute contro i primi procuratori.

Cap. II. — *Della prima comparsa in udienza.*

548. Quando è decorso il termine assegnato nella citazione, la parte più diligente chiamerà l'altra alla prima udienza dopo un termine, non minore di un giorno e non maggiore di tre, con atto di procuratore.

549. Potrà l'attore senza punto cambiare la sostanza ed il genere dell'azione promossa, ristringere, riformare od ampliare la sua dimanda, quante volte lo dichiari nello stesso atto di chiamata, ovvero con altro atto di procuratore da notificarsi prima della udienza.

550. Se l'atto di chiamata verrà notificato a richiesta del reo convenuto, dovrà enunciare sommariamente le eccezioni che egli intende di opporre alla dimanda dell' attore.

551. Tutte le controversie relative,

All' indole e qualità del giudizio introdotto;

Alle qualità che vengono attribuite alle parti nell'atto di citazione;

Alla legittimazione delle persone, saranno proposte e decise nella prima udienza.

552. Se il tribunale dichiara che il giudizio non è sommario, ordinerà che la causa venga iscritta nel ruolo.

Se ritiene il giudizio come sommario, procederà con le norme che saranno prescritte nella sezione V di questo titolo.

553. Qualora il tribunale conosca che le qualità attribuite alle parti o non sono vere, o sono soggette a controversia, o sono la conseguenza

di una azione promossa o da promuoversi, dichiarerà che le medesime, nello stato delle cose, si ritengono come cancellate dall' atto di citazione.

554. Se le parti, o alcuna di esse, sono incapaci a stare in giudizio, il tribunale dichiarerà che non è luogo a procedere sulle loro dimande.

555. Se il procuratore dell' attore non sarà legittimo, o non avrà adempiuto alle prescrizioni del § 541, il tribunale dichiarerà che, nello stato degli atti, non è luogo a proseguire la causa.

Se non è legittimo il procuratore del reo, il tribunale dichiarerà che il procuratore si ritiene come non costituito, ed il reo come contumace.

Se l' una o l' altra parte, valendosi del disposto nel § 405, impugna il mandato presunto, il tribunale potrà assegnare al procuratore un termine, più o meno breve secondo le circostanze, a produrre il mandato espresso: scorso il termine, ordinerà che si proceda in contumacia.

Sezione III.

Della contumacia.

556. Si procederà in contumacia:

I. Contro il reo convenuto quando non abbia costituito il procuratore, ovvero quando il procuratore costituito non sia legittimo, o non abbia notificato e prodotto l' atto di costituzione prima della udienza;

II. Contro il procuratore costituito dall'attore o dal reo quando non sia comparso alla prima udienza in sequela dell'atto di chiamata prescritto nel § 548.

557. Nel caso contemplato dal num. I del § precedente, il tribunale, dopo veduta la istanza del procuratore e l'atto di citazione legalmente presentato, accuserà la contumacia del reo convenuto, ed ordinerà che sia citato nuovamente a comparire dopo un termine eguale a quello assegnato dalla prima citazione, oltre il tempo proporzionato dalla distanza dei luoghi.

558. Se vi sono più rei, dei quali alcuni abbiano costituito il procuratore, ed altri siano contumaci, il tribunale riunirà la causa dei comparenti a quella dei contumaci per pronunziare, sull'una e sull' altra, una sola sentenza, dopo decorso il termine della nuova citazione.

559. Le sentenze da proferirsi ne' casi dei due §§ precedenti non saranno nè spedite, nè notificate: terrà luogo di notifica il nuovo atto di citazione.

560. La nuova citazione da notificarsi alle persone o al domicilio rispettivo dei contumaci conterrà il tenore della istanza, riformata od ampliata come al § 549, ed enuncierà la data della sentenza che accusò la contumacia.

561. Se, nel termine della nuova citazione, il reo costituisce il procuratore, si procederà come è prescritto nel capit. II della sezione precedente.

562. Se il reo persiste nella contumacia, scorso il termine della nuova citazione, la causa sarà decisa analogamente alla dimanda dell'attore, quando si riconosca giusta e verificata.

La sentenza da emanarsi in contumacia del reo si riterrà come emanata in contradittorio per tutti gli effetti di ragione.

563. Nel caso preveduto dal num. II del § 556, il tribunale, accusata la contumacia del procuratore non comparente, ordinerà che sia citato di nuovo a comparire nel termine di tre giorni: qualora persista nella contumacia, sarà proferita la sentenza nel modo espresso superiormente: gli atti fatti e le sentenze proferite contro il prócuratore in tutto il corso della lite sono reputate egualmente contradittorie, abbenchè non comparisca nelle udienze successive.

Sezione IV.

Del modo di proseguire le cause ordinarie.

564. La parte che vorrà proseguire la causa, dovrà farla iscrivere nel registro o ruolo: tale iscrizione sarà intimata all'altra parte per atto semplice di procuratore.

565. Dal giorno della intimazione a quello in cui la causa verrà chiamata all' udienza, dovrà trascorrere un tempo non minore di un mese.

566. Le cause saranno proposte secondo l'ordine delle iscrizioni nel ruolo.

567. Dieci giorni prima della udienza, la parte più diligente farà notificare al procuratore dell'altra parte un atto contenente l' intìmo della proposizione e discussione della causa.

568. Se niuna delle parti avrà adempiuto al disposto nel § precedente, il tribunale ordinerà che la causa sia cancellata dal ruolo.

Le cause cancellate dal ruolo potranno esservi nuovamente iscritte; ma saranno proposte secondo l' ordine delle nuove iscrizioni.

569. Ciascuna delle parti dovrà dedurre in iscritto la sua difesa col mezzo di una memoria diretta al presidente ed ai giudici del tribunale.

La memoria sarà sottoscritta dall' avvocato e dal procuratore, o dal solo procuratore quando non siasi assunta l'opera dell' avvocato.

570. Saranno unite alle memorie le copie dei documenti giustificativi: il procuratore dovrà farne un sommario, e certificarle vere e conformi agli originali.

571. Le memorie coi sommari saranno no-

tificate dall'una all'altra parte con atto di procuratore sei giorni prima della discussione.

Una copia conforme delle memorie e dei sommari sarà distribuita nel dì seguente a tutti i membri del tribunale.

572. Nel giorno indicato dall'atto d'intimazione la causa verrà proposta e discussa contradittoriamente in pubblica udienza.

573. Aprirà la discussione il procuratore della parte attrice: questi farà lettura di un foglio contenente i nomi, cognomi e qualità delle parti, ed il tenore della dimanda che dee discutersi alla udienza, preceduta dalla indicazione sommaria dei motivi, desunti dal fatto e dal diritto: quindi esporrà in voce le sue osservazioni, le quali dovranno essere precise e pertinenti strettamente alla causa.

574. Farà lettura di un eguale foglio il procuratore del reo: vi enuncierà brevemente le ragioni di fatto e di diritto contro la dimanda dell' attore, ed il tenore della istanza conforme alla sua difesa; aggiungerà in voce le osservazioni che servono a sostenerla, come al § precedente.

575. Ciascuno dei procuratori consegnerà il suo foglio datato e sottoscritto al cancelliere, dopo averne fatta lettura; il cancelliere lo inserirà nel fascicolo della causa, che sarà posto sul banco del tribunale.

576. Qualora il presidente ne accordi il permesso, il procuratore dell' attore potrà replicare a quello del reo, e successivamente il procuratore del reo potrà replicare a quello dell' attore.

577. Le discussioni verbali potranno farsi anche dagli avvocati.

578. Compiuta la discussione, sarà in facoltà del tribunale di ritirarsi in camera di consiglio per deliberare sull' opinamento da proferirsi, ovvero di rimetterne la pronunzia ad altra udienza.

579. L'opinamento sarà motivato; dovrà essere proferito in udienza pubblica, e trascritto dal cancelliere in apposito registro; sarà firmato dal presidente e dal cancelliere.

580. Una copia conforme dell' opinamento estratta dal registro e sottoscritta dal cancelliere sarà notificata dall' una all' altra parte con atto semplice di procuratore.

581. Dal giorno della notifica comincerà a decorrere, in favore di ambe le parti, un termine di giorni venti affine di replicare in iscritto ai motivi contenuti nell' opinamento.

Questo termine potrà essere prorogato dal tribunale, avuto riguardo alla quantità ed alle circostanze particolari di ciascuna causa: la dimanda per la proroga si farà per mezzo di una breve memoria, che sarà distribuita e notificata all' altra parte un giorno prima della udienza.

582. Le repliche saranno notificate fra le parti, con atto dei loro procuratori, tre giorni prima della nuova proposizione della causa: saranno inoltre distribuite a tutti i membri del tribunale.

583. La parte favorita dall' opinamento dovrà distribuirne una copia a ciascuno dei giudici.

584. Scorso il termine assegnato dal § 581, la parte più diligente intimerà all' altra parte la nuova discussione con atto semplice di procuratore per la prima udienza dopo tre giorni.

I procuratori o gli avvocati delle parti replicheranno in voce all'opinamento quando non abbiano notificato le repliche in iscritto: in ogni caso il presidente potrà loro permettere che alle repliche scritte aggiungano brevi osservazioni verbali.

585. Il tribunale, dopo avere intese le parti, qualora conosca che la causa è bastantemente discussa, pronunzierà la sentenza secondo le norme da stabilirsi nella sezione VI di questo titolo.

Sezione V.

Del modo di proseguire le cause sommarie.

586. Se la causa è dichiarata sommaria, il tribunale potrà deciderla immediatamente o riservarne la discussione ad una delle prossime udienze.

587. Quando apparisca dalla discussione che la causa è meritevole di un maggiore esame, il tribunale potrà ordinare che venga iscritta nel ruolo delle cause sommarie.

588. Nelle cause sommarie iscritte in ruolo si osserveranno le regole stabilite nella sezione IV, con le seguenti eccezioni.

I. Il termine accordato dal § 581 sarà di soli dieci giorni;

II. L'opinamento del tribunale non sarà notificato: il cancelliere ne darà alle parti richiedenti una copia semplice in carta libera;

III. Il termine a replicare sarà di dieci giorni: esso decorrerà dal giorno dell' opinamento: se avrà luogo una proroga, sarà richiesta come al § 581.

Sezione VI.

Delle sentenze.

589. I tribunali rispondono alle dimande delle parti col mezzo di sentenze interlocutorie, o di sentenze definitive.

590. Sono interlocutorie:

I. Le sentenze che vengono proferite nei casi contemplati dal § 551, e tutte quelle che riguardano gli atti di semplice istruzione ed ordinazione del processo;

II. Le sentenze emanate prima della decisione definitiva, con le quali si ammette o si rigetta una prova, come una verificazione di scrittura, un esame di testimoni, una perizia ed una istanza qualunque che influisca nel merito della causa;

III. Le sentenze che contengono misure provvisionali e conservatorie per tutela dei diritti delle parti o degli oggetti controversi, od anche della cosa pubblica, durante il corso della lite.

591. Sono definitive le sentenze che decidono il merito della causa, e vi pongono fine.

592. Le sentenze definitive non potranno mai ritrattarsi o riformarsi dal tribunale medesimo che le avrà proferite.

593. Le sentenze interlocutorie non sono irretrattabili: le parti potranno chiedere, con istanza motivata per atto di procuratore, che, senza avervi riguardo, si proceda alla decisione del merito della causa.

Tale istanza non potrà proporsi che una sola volta: non sarà ammissibile quando sia cominciata la esecuzione della sentenza.

594. Abbenchè le sentenze interlocutorie siano state eseguite senza reclamo, non recano mai pregiudizio alla decisione da emanarsi sul merito della causa: i giudici non sono obbligati ad attenervisi allorchè pronunziano la sentenza definitiva.

Sono eccettuate da questa regola le sentenze interlocutorie con le quali si ordina la prestazione di un giuramento, se il giuramento è prestato, o riferito.

595. Se venga promossa una dimanda per ottenere una sentenza provvisionale, e la causa si trovi in istato di essere decisa anche sul merito, il tribunale pronunzierà sull' una e sull' altra con una sola sentenza.

596. Le sentenze non potranno mai essere di pregiudizio ad un terzo, il quale, nè personalmente, nè col mezzo de' suoi autori, o di un legittimo suo rappresentante, non abbia avuto parte nelle medesime.

597. Qualunque sentenza interlocutoria o definitiva sarà proferita a pluralità di voti.

598. Le sentenze definitive dovranno contenere:

I. Il nome, il cognome, il domicilio e la qualità delle parti come sono descritte nell'atto di citazione, ed il nome e cognome de' loro procuratori;

II. Il tenore della dimanda;

III. L'estratto sommario degli atti e dei documenti prodotti;

IV. Le ragioni di decidere;

V. La decisione ossia la parte dispositiva.

599. Il disposto nel § precedente è comune alle sentenze interlocutorie o incidentali che dovranno essere spedite e notificate.

600. Le altre sentenze interlocutorie non soggette a spedizione e notifica conterranno soltanto ciò che viene prescritto dai numeri I, II e V del § 598.

601. La sola parte dispositiva di tutte le sentenze sarà pronunziata nella pubblica udienza: ne' casi de' §§ 598 e 599 vi sarà delegato uno de' giudici per estenderle con le forme ivi stabilite.

602. Le sentenze enunciate nel § 600, e quelle pure di semplice remissione da una udienza all' altra, dovranno registrarsi dal cancelliere nel giornale di udienza.

Nello stesso giornale dovrà egualmente registrarsi la parte dispositiva delle sentenze contemplate dai §§ 598 e 599 col tenore della dimanda, e con la indicazione dei litiganti e dei loro procuratori.

Il giornale di ciascuna udienza sarà sottoscritto dal presidente e dal cancelliere.

603. Le sentenze definitive, e le sentenze interlocutorie soggette a spedizione e notifica, si estenderanno nel seguente modo.

Il procuratore presenterà al giudice delegato un foglio contenente la enunciazione precisa, e l' estratto sommario dei documenti prodotti e degli atti esistenti nel fascicolo della causa: il giudice, dopo averlo esaminato, confrontato e corretto, vi aggiungerà le ragioni di decidere: la parte dispositiva sarà desunta testualmente dal giornale di udienza.

Il cancelliere ridurrà in buona forma gli originali: vi farà menzione del giorno in cui vennero estesi, e vi apporrà la sua firma dopo che il presidente ed i giudici gli avranno sottoscritti.

Gli originali saranno riuniti in un volume ossia registro particolare.

604. Nella parte dispositiva della sentenza, se l'attore manca di azione, o se l'azione non è provata, i giudici assolvono il reo.

Se l'azione è giusta e provata, i giudici condannano il reo, spiegando chiaramente e distintamente gli oggetti, le somme o la prestazione de' fatti, ai quali esso viene condannato.

Se l'azione non è proposta regolarmente, i giudici dichiarano che, nello stato delle cose, non è ammissibile la dimanda, salvo il diritto all' attore di riproporla con le regole stabilite dalla legge.

605. Ogni sentenza definitiva condannerà il soccombente alle spese.

Nelle sentenze interlocutorie che riguardano la istruzione del processo, le spese dovranno riservarsi al termine della lite.

Nelle altre sentenze interlocutorie o incidentali è in facoltà dei giudici riservare le spese al termine della lite, ovvero di condannare alle medesime il soccombente.

606. Potranno i giudici, secondo le circostanze, assolvere, in tutto o in parte, dalle spese rispettivamente fatte i congiunti di sangue.

Potranno inoltre ordinare la compensazione delle spese intiera o parziale, se le parti soccombono rispettivamente in qualcuno dei punti di controversia.

Potranno in ultimo dichiarare, sulla dimanda anche verbale dei procuratori, che le spese alle quali si condanna il soccombente, verranno loro pagate, sempre che, prima di farne la tassa, producano in cancelleria una dichiarazione giurata di non avere, per questo titolo, ricevuto alcuna somma dai loro clienti.

607. Se più persone sono condannate nelle spese, quando altrimenti non venga disposto da una legge o da una convenzione, non potranno ritenersi come condannate in solido, ma soltanto nella quota che corrisponde al rispettivo loro interesse nel merito della causa.

608. Sarà tenuto il cancelliere di rilasciare alla parte che la richiede, una copia autentica o spedizione delle sentenze.

609. La copia autentica sarà intitolata col nome del regnante Sommo Pontefice, e con la indicazione della data, e del tribunale che ha proferita la sentenza: sarà terminata con la formola esecutiva, e sottoscritta dal cancelliere.

610. La formola esecutiva contiene l'ordine ai cursori ed agli altri officiali di giustizia di procedere alla esecuzione con tutti i mezzi permessi dalla legge, alla forza pubblica di prestare a tal fine la sua assistenza, ed ai magistrati giudiziari d' interporre allo stesso effetto l' autorità della quale sono investiti.

611. La copia autentica in forma esecutiva sarà notificata per intiero al procuratore dell' altra parte quando lo abbia costituito, abbenchè sia stato presente alla pronunzia della sentenza: sarà ugualmente notificata alla stessa parte.

612. Le sentenze interlocutorie che riguardano la ordinazione del processo, non saranno nè spedite, nè notificate: nondimeno i giudici ne ordineranno una semplice intimazione al procuratore, se questi non sarà comparso alla udienza.

Le altre sentenze interlocutorie o sopra dimande incidentali, saranno spedite, e notificate al solo procuratore; ovvero alla sola parte, se il procuratore non sia costituito.

613. Sono applicabili agli atti di notifica le disposizioni contenute nella sezione III del titolo III, e quella del § 546 in ordine agli atti dei procuratori.

TITOLO VI.

Delle prove.

Sezione I.

Della prova per iscritto.

614. La prova per iscritto risulta dagli atti pubblici e dalle scritture private.

615. Le scritture private fanno in giudizio piena prova contro coloro che le hanno sottoscritte, sintantochè la sottoscrizione non verrà legalmente impugnata.

616. La prova risultante dalle scritture private equivale a quella che risulta dagli atti pubblici, quando siano riconosciute dalle parti avanti notaio, ovvero giudizialmente.

617. Per ottenere la ricognizione giudiziale l' attore farà citare il reo, in persona o nel suo domicilio, a riconoscere o negare la scrittura, o sentir dichiarare che si ritiene come riconosciuta.

618. Il reo è tenuto a riconoscere o negare puramente e semplicemente la propria scrittura o la propria sottoscrizione.

Gli eredi o aventi causa potranno dichiarare che non conoscono la scrittura o la sottoscrizione del loro autore.

619. La dichiarazione si farà in cancelleria dalla stessa parte, o da persona munita di speciale mandato: sarà intimata all' altra parte per atto semplice di procuratore.

620. Se il reo non riconosce e non niega espressamente la sua scrittura o la sua sottoscrizione, ovvero non dichiara di non conoscere quella del suo autore, il tribunale pronunzierà la sentenza con la quale la scrittura medesima si ritiene come riconosciuta.

621. Le spese del giudizio di ricognizione, eccettuato il caso della contumacia, rimarranno a carico dell' attore.

622. Quando la parte nieghi la propria scrittura o sottoscrizione, e quando gli eredi o aventi causa dichiarino di non conoscerla, si procederà alla verificazione giudiziale, a norma del disposto nel titolo VII, sezione IV, cap. I.

In questo caso le spese saranno riservate all' esito della verificazione.

Sezione II.

Della prova per testimoni.

Cap. I. — *Regole generali.*

623. È sempre ammessa in giudizio la prova per testimoni, salve le eccezioni contenute nei §§ seguenti.

624. Quando la legge richiede espressamente la prova scritta, non è luogo in qualunque caso alla prova testimoniale.

625. Neppure è luogo alla prova testimoniale contro i fatti e le convenzioni risultanti dagli atti pubblici, eccettuato il caso in cui questi atti vengano impugnati per causa di errore, di dolo, di frode o di violenza.

626. Non potranno ascoltarsi come testimoni:

I. Tutti coloro che la legge dichiara inabili a fare testimonianza;

II. I parenti o affini in linea retta, i fratelli germani o consanguinei, il coniuge di una delle parti;

III. Gli avvocati ed i procuratori nelle cause in cui hanno prestato o prestano il loro patrocinio.

627. I testimoni che la legge ritiene come sospetti, potranno essere ricusati: nondimeno è rimesso alla saviezza dei giudici il valutare le loro deposizioni.

628. Niuno potrà costringersi a fare testimonianza, in materia civile, fuori di giudizio.

Niun giudice o tribunale, eccettuato quello ove è introdotta o deve introdursi la lite, potrà ordinare ai testimoni di rispondere ad articoli od interrogazioni che fossero loro intimate: niun cancelliere potrà ricevere le risposte.

629. Col disposto nel § precedente non è vietato ai testimoni di fare volontariamente le loro deposizioni per atto stragiudiziale.

630. L' atto stragiudiziale dovrà essere ricevuto da pubblico notaio: dovrà contenere la deposizione volontaria del testimonio con le medesime parole da esso proferite: dovrà essere sottoscritto dal deponente, dal notaio e da due altri testimoni presenti alla intiera deposizione: se il deponente non sappia scrivere, il notaio ne farà menzione come al § 421.

La mancanza di queste forme renderà inammissibili i certificati stragiudiziali.

Cap. II. — *Dell' esame de' testimoni.*

631. Quando è luogo alla prova per testimoni, potrà l' attore ed il reo, a sostegno della azione o della eccezione, produrre in cancelleria i certificati delle loro deposizioni stragiudiziali nelle forme prescritte dal § precedente intorno ai fatti ed alle circostanze relative alla causa.

632. Se la parte impugna in genere la prova, ovvero i fatti contenuti nelle deposizioni stragiudiziali, farà notificare al procuratore dell' altra parte un atto contenente la dichiarazione impugnativa.

633. La parte a cui sarà notificata la dichiarazione impugnativa, porterà l' incidente alla udienza con un semplice atto di procuratore.

634. Se il tribunale ammette la prova per testimoni, potrà ordinarne l'esame sui fatti e sulle circostanze che crederà più utili e pertinenti alla causa, salva la prova contraria.

635. Quando l'azione o la eccezione non sarà fondata principalmente sul deposto dei testimoni, è in facoltà del tribunale di decidere che non è luogo all' esame, ovvero dichiarare che l' esame da farsi non ritarda il progresso del giudizio sul merito della causa.

636. L' attore od il reo che intende valersi della prova per testimoni senza produrre i certificati stragiudiziali, farà notificare al procuratore dell' altra parte un atto contenente gli articoli, ossia la esposizione breve e precisa dei fatti da provarsi, indicando il nome, il cognome, la condizione, il domicilio o la dimora dei testimoni che dovranno essere sottoposti all' esame.

637. Nel termine di giorni otto dalla notifica è in facoltà dell' altra parte di ammettere come veri i fatti articolati.

I fatti si ammetteranno col mezzo di una dichiarazione della parte comparente in persona, ed anche da un procuratore in virtù di speciale mandato.

La dichiarazione si farà in cancelleria: sarà intimata con atto semplice di procuratore.

638. Se i fatti non saranno ammessi, la parte più diligente chiamerà la causa alla udienza perchè venga ammessa o rigettata la prova.

639. Il tribunale, ammettendo la prova, ordinerà che si proceda all' esame de' testimoni: riformerà o toglierà gli articoli non pertinenti alla causa: potrà surrogarne od aggiungerne altri che gli sembrino utili o necessari ad iscuoprire la verità: finalmente rigetterà quei testimoni che a' termini del § 626, non possono essere ascoltati.

640. La sentenza che ordina l'esame, dovrà contenere:

I. I fatti da provarsi;

II. La riserva espressa in favore dell' altra parte per fare la prova contraria;

III. Il nome, il cognome, la condizione, il domicilio o la dimora dei testimoni;

IV. La delegazione di un giudice per eseguire l' esame.

641. Se i testimoni od alcuni di essi dimorano fuori del luogo ove è introdotta la lite, ma nella stessa provincia, potrà il tribunale delegare il giusdicente della loro residenza a farne l' esame.

Se dimorano in altra provincia, potrà richiedere al presidente del tribunale che vi risiede, la delegazione di uno dei suoi giudici, ovvero del giusdicente del luogo; il presidente scriverà la sua ordinanza per tale delegazione in fondo della sentenza che ordina l' esame.

642. Il disposto nei due §§ precedenti è comune alle sentenze che riguardano l'esame da farsi sulle deposizioni stragiudiziali.

643. Allorchè la sentenza sarà notificata, la parte più diligente chiamerà l'altra parte avanti il giudice delegato, con atto semplice di procuratore, per sentir destinare il giorno e l'ora in cui avrà luogo l'esame.

644. Nel caso del § 641 la dimanda per destinare il giorno dell'esame si farà per atto di citazione alla parte in persona o al domicilio reale.

Se la parte costituisce il procuratore, questi esibirà la copia notificata dell'atto di citazione, e la farà inserire nel processo verbale dell'esame.

Se il procuratore non sarà costituito, si procederà all'esame nel giorno che verrà destinato, senza bisogno di dichiarare la contumacia o di rinnuovare la citazione.

La parte potrà sempre intervenire all'esame personalmente, o col mezzo di un procuratore da costituirsi nel modo enunciato.

645. Nel destinare i giorni e le ore dell'esame il giudice delegato avrà riguardo al numero dei testimoni, ed alla distanza de' luoghi ove dimorano i testimoni più lontani: designerà quei testimoni che dovranno esser intesi in ciascuno dei giorni destinati, e farà scrivere il suo decreto nell'atto di apertura del processo verbale.

646. Il processo sarà esteso dal cancelliere; l'atto di apertura enuncierà la sentenza che ordina l'esame: conterrà la dimanda indicata nei §§ 643 e 644, il decreto del giudice, e la menzione della comparsa o della contumacia delle parti.

Sarà diviso in tante sessioni quante saranno necessarie al compimento dell'esame: ogni sessione, compreso l'atto di apertura, sarà sottoscritta dalle parti se vi furono presenti, dal giudice e dal cancelliere.

647. I testimoni dovranno citarsi in persona, ovvero nei domicilî o dimore rispettive, a comparire nei giorni e nelle ore stabilite dal giudice delegato.

La citazione sarà notificata tre giorni intieri prima di quello indicato per l'esame, salvo il tempo proporzionato alla distanza dei luoghi.

648. In fronte all'atto di citazione sarà data copia a ciascun testimonio della parte dispositiva della sentenza che contiene gli articoli di fatto, sopra i quali dovrà essere esaminato.

649. Si farà all'altra parte o al di lei procuratore, se non fu presente all'apertura del processo verbale, una semplice intimazione dei giorni e delle ore destinate, affinchè possa intervenire se lo crede di suo interesse: tale intimazione sarà esibita al giudice prima d'incominciare l'esame, ed inserita nel processo unitamente agli originali delle citazioni presentate ai testimoni.

650. Se i testimoni non compariscono, il giudice, veduto l'originale dell'atto di citazione, li condannerà ad una multa non minore di scudi due: con lo stesso decreto ordinerà che i testimoni siano citati nuovamente a loro spese per un altro giorno da destinarsi.

651. Se i testimoni sono contumaci anche dopo la seconda citazione, saranno condannati ad una multa non minore di scudi quattro, e non maggiore di dieci: il giudice delegato dovrà costringerli con la forza a presentarsi.

652. Se il testimonio giustifica che non ha potuto presentarsi nel giorno indicato, il giudice, dopo intesa la sua deposizione, lo assolverà dalla multa e dalle spese.

653. Se il testimonio giustifica che si trova nella impossibilità di presentarsi, il giudice si porterà col cancelliere nel luogo della sua dimora per riceverne la deposizione.

654. I decreti del giudice delegato saranno scritti nel processo verbale: le citazioni originali e i documenti giustificativi esibiti, sia dalle parti, sia dai testimoni, vi saranno inseriti.

655. Le eccezioni contro i testimoni che possono allegarsi sospetti a forma del § 627, saranno proposte dalla parte o dal suo procuratore, prima delle loro deposizioni.

I testimoni sono tenuti a dare sulle medesime gli opportuni schiarimenti.

Il giudice farà scrivere le eccezioni e gli schiarimenti nel processo verbale, e procederà all'esame dei testimoni abbenchè allegati sospetti.

656. Ogni testimonio, prima di essere esaminato, presenterà al giudice la copia ad esso rilasciata dell'atto di citazione: dichiarerà il suo nome e cognome, la sua età, la sua condizione e dimora, come pure se sia consanguineo od affine di alcuna delle parti, ed in quale grado; se sia domestico o al servizio di alcuna di esse: indi presterà il giuramento di dire la verità.

657. Il giudice esaminerà separatamente ciascun testimonio sugli articoli di fatto contenuti nella sentenza.

Potrà fargli, sia per uffizio, sia ad istanza delle parti o dei loro procuratori, quelle interrogazioni, che crederà opportune a conoscere la verità, od a chiarire la fatta deposizione.

658. La parte o il di lei procuratore non potrà interrompere la deposizione del testimonio, nè fargli direttamente alcuna interrogazione: ma dovrà indirizzarsi al giudice delegato, sotto pena di una multa non minore di scudi due: il giudice potrà inoltre, se occorre, escludere il contravventore dal rimaner presente all'esame.

659. Il testimonio dovrà deporre senza che gli sia permesso di leggere alcuno scritto: la deposizione con le dichiarazioni preliminari enunciate nel § 656 sarà scritta nel processo

verbale: vi sarà indicato se le interrogazioni da farsi a ciascun testimonio a forma del § 657, gli siano fatte per uffizio, ovvero ad istanza dell'una o dell'altra parte.

Sarà letta dal cancelliere al testimonio la sua deposizione: potrà questi farvi quelle mutazioni od aggiunte che stimerà convenienti: queste saranno scritte in fondo della deposizione, e lette al testimonio, il quale dovrà essere interrogato se persiste in tutto ciò che ha deposto.

660. La intiera deposizione di ciascun testimonio sarà sottoscritta, in ogni foglio e nel fine, da esso, dalle parti se vi sono presenti, dal giudice e dal cancelliere.

661. Dovrà chiedersi a ciascun testimonio in fine dell'esame se vuole essere pagato: quando il voglia, il giudice delegato tasserà la mercede, a forma della tariffa, sulla copia della citazione: questo atto sarà esecutivo.

Il giudice farà menzione della somma tassata nel processo verbale dell'esame.

662. Se i testimoni designati nel decreto del giudice non possono tutti esaminarsi nel giorno stabilito, si proseguirà l'esame in altro giorno che verrà indicato nel processo verbale.

663. Compiuto il processo dell'esame di tutti i testimoni, le parti, se vi sono presenti, il giudice ed il cancelliere apporranno la loro firma all'atto di chiusura.

664. Nel termine di otto giorni dalla apertura del processo verbale per la prova, dovrà l'altra parte dichiarare, con atto semplice di procuratore, se intende valersi della prova contraria: quando dichiari di farne uso, indicherà nello stesso atto il nome, cognome, condizione e dimora dei testimoni da esaminarsi.

In mancanza di tale dichiarazione nel termine enunciato, sarà perento il diritto di fare la riprova.

665. Se alcuno dei testimoni indicati per la riprova è compreso nel disposto del § 626, potrà l'altra parte dimandare al tribunale, con atto semplice di procuratore, che venga escluso dall'esame.

La sentenza da emanarsi sarà eseguita, non ostante appello, appena fattane una semplice intimazione per atto di procuratore, quando il procuratore dell'inducente non sia comparso all'udienza.

666. Nell'esame dei testimoni per la prova contraria si osserveranno le stesse regole che sono prescritte nell'esame per la prova dai §§ 646 al 663.

667. Allorchè saranno compiuti ambedue gli esami, la parte più diligente ne farà estrarre dalla cancelleria una copia conforme, la quale sarà notificata per intiero all'altra parte con atto semplice di procuratore.

668. È accordato alle parti un termine di quindici giorni dalla notifica dei processi verbali, per dedurre in iscritto, se lo credono opportuno, le loro osservazioni intorno ai risultamenti dell'esame.

Queste osservazioni saranno, entro lo stesso termine, notificate dall'uno all'altro procuratore, e distribuite al presidente ed ai giudici del tribunale.

669. Scorso il termine enunciato nel § precedente, ciascuna delle parti potrà chiamare la causa all'udienza.

670. Le eccezioni di nullità ed i motivi di sospetto allegati contro i testimoni nel processo verbale di esame, dovranno proporsi congiuntamente alle eccezioni o difese sul merito della causa.

671. Se il processo dell'esame in tutto o in parte viene annullato, è in facoltà del tribunale di procedere alla decisione della causa, ovvero di ordinare un nuovo esame a spese proprie della parte, del cancelliere, del procuratore, o del cursore, che avrà commessa la nullità: tali spese saranno sempre irripetibili.

In questo caso la parte che avrà sofferto l'annullamento, farà esaminare gli stessi testimoni sui medesimi fatti articolati: se alcuno dei testimoni non può esaminarsi nuovamente, il tribunale dovrà avere al primo esame quel riguardo che sarà di ragione.

La nullità della deposizione di uno o più testimoni non induce la nullità della deposizione degli altri.

672. È vietato al tribunale di permettere l'esame di altri testimoni dopo chiuso il processo.

Questo divieto ha luogo pure nel caso in cui debba procedersi a nuovo esame, atteso l'annullamento del primo.

673. Le spese dell'esame de' testimoni saranno anticipate dalla parte che li ha indotti, salvo il diritto di ripeterle dal soccombente in fine della lite.

Cap. III. — *Disposizioni speciali per l'esame de' testimoni nelle cause sommarie.*

674. Nelle cause sommarie non vi sarà bisogno di produrre e notificare gli articoli per l'esame dei testimoni: la sentenza che ordina l'esame, enuncierà distintamente i fatti da provarsi, ed il nome, cognome, condizione e domicilio dei testimoni che dovranno essere esaminati.

675. I fatti da provarsi si desumeranno dalle deposizioni stragiudiziali quando siano prodotte, ovvero dalle discussioni e difese verbali o scritte delle parti.

676. La sentenza stessa conterrà l'assegnazione di un termine all'altra parte per indicare il nome, cognome, condizione e dimora dei testimoni da esaminarsi per la prova contraria: il tribunale dichiarerà che, scorso il

termine assegnato, il diritto di far la prova contraria sarà perento.

677. Se nel termine assegnato ad indicare i testimoni per la prova contraria, la parte, in luogo d' indicarli, dichiara di ammettere i fatti contenuti nella sentenza, l' esame dei testimoni non avrà luogo: il tribunale deciderà la causa come di ragione.

678. Se i testimoni non compariscono nel giorno stabilito per l' esame il giudice delegato ordinerà che siano astretti con la forza a comparire in altro giorno da destinarsi: li condannerà inoltre ad una multa non maggiore di scudi due.

679. Sarà aperto un solo processo verbale per ambedue gli esami in ordine alla prova ed alla prova contraria.

I testimoni indicati per la prova dovranno esaminarsi prima degli altri: gli esami si compiranno nel termine di giorni quindici dall' apertura del processo.

680. Con lo stesso atto che contiene la notifica del processo verbale degli esami, sarà chiamato il procuratore dell' altra parte all'udienza per discutere il merito della causa unitamente alle eccezioni relative all'esame.

Non avrà luogo il termine accordato dal § 668.

681. Qualunque sia il numero dei testimoni sottoposti all' esame, la spesa ripetibile dal soccombente è limitata a soli tre testimoni per ciascuna parte.

682. Nel resto si osserveranno, anche nelle cause sommarie, le norme contenute nel capitolo precedente.

Cap. IV. — *Dell' esame a futura memoria.*

683. Chiunque abbia fondato motivo di temere che siano per mancargli testimoni idonei, coi quali giustificare il futuro sperimento, o la futura difesa di un suo diritto, potrà richiedere l'esame di tali testimoni a futura memoria.

684. La dimanda sarà proposta, citando l' altra parte, innanzi quel tribunale che dovrebbe decidere del diritto o della difesa, per cui si cerca la prova.

685. Se il tribunale dichiara esser luogo a questa prova, si osserverà per l'esame dei testimoni quanto è disposto nel capitolo precedente intorno agli esami nelle cause sommarie.

Sezione III.

Della prova per mezzo dei periti.

686. Allorchè avrà luogo la prova per mezzo dei periti, potrà essa ordinarsi ad istanza delle parti, ovvero dai giudici *ex officio*.

687. La sentenza che ammette tale prova, ne indicherà chiaramente gli oggetti; nominerà i periti, e delegherà un giudice per tutti gli atti relativi alla perizia.

Se l' operazione che forma l' oggetto della prova, dovrà eseguirsi fuori del luogo ove risiede il tribunale, ovvero, se fuori dello stesso luogo sono domiciliati i periti, gli atti relativi alla perizia potranno delegarsi al tribunale, od ai giusdicenti locali, secondo le norme stabilite nel § 641 in ordine all'esame dei testimoni.

688. Saranno sempre nominati tre periti, ad eccezione de' seguenti casi:

I. Se le parti convengano di riportarsi al parere di un solo nella forma che verrà prescritta dal § 691;

II. Se i giudici, avuto riguardo alla entità, alla urgenza ed alle particolari circostanze della causa, crederanno bastante un solo perito.

689. Tutti coloro che, secondo il disposto nel § 626, non possono essere ascoltati come testimoni, non potranno neppure essere scelti periti.

Si potranno ricusare i periti per quegli stessi motivi pei quali è permesso di allegare sospetti i testimoni, come al § 627.

690. Nel termine di cinque giorni dalla notifica della sentenza, è in facoltà delle parti di convenire nella nomina di un solo o di tre periti di loro piacimento.

Nello stesso termine si dovrà proporre la ricusa contro i periti nominati dal tribunale, e giustificarne i motivi.

Trascorso il termine, la nomina dei periti sarà irretrattabile e definitiva.

691. La nomina convenzionale del perito o periti si farà dalle parti col mezzo di una dichiarazione che verrà fatta in cancelleria da esse o dai loro procuratori in virtù di speciale mandato.

Tale dichiarazione sarà intimata all' altra parte con atto semplice di procuratore.

692. La ricusa verrà proposta con atto sottoscritto dal procuratore del ricusante, senza bisogno di speciale mandato.

Questo atto conterrà le cause del sospetto e le opportune giustificazioni: sarà notificato al procuratore dell'altra parte, con intimo di comparire alla udienza per sentir nominare altri periti in luogo di quelli ricusati.

693. Se i motivi di ricusa sono ammessi, il tribunale procederà alla nomina di altri periti: questi non potranno ricusarsi.

694. Allorchè la nomina dei periti sarà divenuta irretrattabile, la parte più diligente li farà citare unitamente al procuratore dell' altra parte, a comparire nel termine di tre giorni avanti il giudice delegato per fissare il giorno, l'ora ed il luogo, in cui comincerà ad eseguirsi la commissione.

In fronte all'atto di citazione si darà copia a ciascun perito di quegli articoli della sentenza, nei quali sono enunciati gli oggetti della perizia.

695. Il giudice delegato assistito dal cancelliere, intese le parti ed i periti, se questi sono incaricati di qualche ispezione ch' esiga una visita locale, stabilirà il giorno e l'ora per eseguirla : negli altri casi ordinerà che i periti si radunino collegialmente innanzi di lui, nel giorno e nell' ora destinata, per ricevere le informazioni dalle parti, e quindi dar principio alla perizia.

696. Il decreto del giudice delegato sarà scritto nel processo verbale che dovrà estendersi dal cancelliere : ne sarà fatto un semplice intimo alle parti od ai periti non comparenti.

697. Il processo verbale enuncierà la sentenza che ordina il giudizio dei periti, e gli oggetti sui quali esso è richiesto : conterrà la menzione della comparsa delle parti e dei periti, il tenore della dimanda, delle dichiarazioni e dei decreti del giudice delegato : vi saranno inseriti gli originali delle citazioni.

Sarà diviso in tante sessioni, quante saranno necessarie al compimento degli atti relativi alla perizia : ogni sessione sarà sottoscritta dalle parti, dai periti, dal giudice e dal cancelliere.

698. I periti che non intendono accettare la nomina, dovranno farne la dichiarazione, nello stesso atto della comparsa, avanti il giudice delegato : il giudice rimetterà le parti al tribunale per la nomina dei nuovi periti.

699. Se i periti non comparvero avanti il giudice delegato, potranno, nel termine di tre giorni dall' intimo del decreto, fare la stessa dichiarazione in cancelleria, ed intimarla alle parti od ai loro procuratori.

700. Nei casi contemplati dai §§ 698 e 699, la parte più diligente farà citare il procuratore dell'altra parte a comparire nella prima udienza dopo un giorno per sentir nominare altri periti.

701. Nel giorno stabilito dal giudice delegato, i periti senz' altro intimo, si recheranno sui luoghi per farvi le ispezioni loro commesse : le parti, se lo credono opportuno, potranno accompagnarli personalmente ovvero farsi rappresentare dai procuratori o da altre persone di fiducia per dare all' uopo i necessari schiarimenti.

702. Quando non debba farsi alcuna ispezione, i periti, egualmente nel giorno e nell'ora stabiliti e senza bisogno di altro intimo, si aduneranno collegialmente innanzi il giudice delegato.

Le parti o i loro procuratori daranno ai medesimi le informazioni e le notizie relative alla operazione da eseguirsi, anche col mezzo di memorie scritte.

Se a questo effetto non basta una sola sessione, i periti potranno tenere altre sessioni successive : il giudice delegato destinerà nel processo verbale il giorno e l'ora delle nuove adunanze.

703. Un perito che manca di comparire nel giorno destinato, sia per accedere sui luoghi, sia per ricevere dalle parti i necessari schiarimenti, o che ricusa di prestarsi all' adempimento della ingiuntagli commissione, può essere condannato a tutte le spese divenute inutili per la sua mancanza : il tribunale, a richiesta della parte più diligente, può anche nominare altro perito a di lui spese.

704. Nel termine di dieci giorni da quello indicato dal decreto, dovranno i periti presentare il loro rapporto al giudice delegato, che lo farà inserire nel processo verbale.

705. Nondimeno se per motivi giusti e ragionevoli fosse utile o necessaria una proroga, sia per cominciare e proseguire l'adempimento della commissione, sia per farne rapporto, potrà questa accordarsi dal giudice delegato a richiesta dei periti o di alcuna delle parti, per un tempo più o meno breve, secondo le circostanze.

706. Se, dopo scorso il termine assegnato dal § 704, e passato il tempo della proroga ne' casi preveduti dal § precedente, i periti ritardassero, o ricusassero in qualunque modo di esibire al giudice il loro rapporto, potranno esservi astretti anche con arresto personale, senza pregiudizio dei danni ed interessi come di ragione.

707. Il rapporto conterrà le ispezioni fatte sui luoghi, le osservazioni verbali delle parti, gli schiarimenti chiesti e ricevuti : vi saranno inserite le memorie coi relativi documenti presentati dalle stesse parti o dai loro procuratori : conterrà finalmente il parere motivato dei periti, avuto riguardo alla pluralità de' voti, ed i motivi del dissenso se i pareri sono discordi, senza indicare le opinioni individuali.

Sarà disteso da uno dei periti, e sottoscritto da tutti : se alcuno di essi o tutti non sanno scrivere, sarà disteso da un notaio pubblico, che dovrà rilasciarlo in originale.

708. Nel presentare il rapporto al giudice delegato, i periti giureranno sulla verità delle cose in esso contenute.

Questo giuramento sarà scritto nel processo verbale, e sottoscritto dai periti, dal giudice e dal cancelliere.

709. Il giudice delegato tasserà le mercedi e le spese dovute ai periti a norma della tariffa, e ne ordinerà il pagamento col mezzo di un decreto, che sarà scritto nel processo verbale : il cancelliere ne rilascerà copia autentica con la formola esecutiva, che sarà notificata alla parte.

710. Nel termine di tre giorni dalla notifica, è permesso alle parti di fare opposizione alla

tassa con atto di procuratore contenente i motivi del gravame.

La opposizione sarà portata alla udienza del tribunale: qualunque sia la sentenza da emanarsi, sarà sempre inappellabile.

711. Le spese della perizia saranno anticipate da quella parte che ha richiesta la prova per mezzo dei periti.

Se la prova fu ordinata dai giudici *ex officio*, saranno anticipate da tutte le parti, ciascuna per la sua rata.

712. Nel primo caso del § precedente, il tribunale, con la stessa sentenza che ammette la prova, ordinerà alla parte che l'ha richiesta, di depositare entro un termine da stabilirsi, a disposizione del giudice delegato, una somma la quale corrisponda approssimativamente all'importo delle spese.

Potrà inoltre ordinare che, scorso il termine e non fatto il deposito, s'intenderà perenta la prova.

713. Nel secondo caso dichiarerà che i periti non saranno tenuti di dar principio alla operazione, se il deposito della somma, da fissarsi come sopra, non sarà fatto ed intimato.

In questo caso la parte più diligente potrà fare il deposito della intiera somma stabilita dal tribunale: l'articolo della sentenza che contiene la condanna a tale deposito sarà esecutivo a di lei favore, per le rate dovute dalle altre parti.

714. Nell'uno e nell'altro caso, le spese anticipate saranno ripetibili nel fine della lite contro la parte soccombente.

715. La parte più diligente farà estrarre dal cancelliere una copia conforme del processo col rapporto dei periti: questa sarà notificata per intiero all'altra parte con atto semplice di procuratore.

716. Potranno le parti fare in iscritto le loro osservazioni sui risultamenti della perizia, e quindi chiamare la causa alla udienza nel termine e nei modi prescritti dai §§ 668 e 669 intorno all'esame dei testimoni.

717. Il disposto nel § 671 in ordine alla nullità dell'esame dei testimoni è comune alle nullità delle perizie.

La perizia, quando venga annullata, dovrà rinnovarsi dai periti stessi, o da altri periti, a loro spese; ovvero a spese delle parti o dei procuratori che avranno commessa la nullità.

718. Qualora sia verificato che la nullità fu commessa per dolo o frode dei periti, delle parti o dei loro procuratori, saranno essi condannati alla emenda dei danni ed interessi.

719. Se il fatto che ha dato luogo alla perizia, non sembra ai giudici abbastanza schiarito, potranno chiedere ai periti stessi ulteriori schiarimenti.

Potranno anche ordinare *ex officio* una nuova perizia, nominando pure *ex officio* altri periti, quante volte però vi concorra l'una o l'altra delle seguenti circostanze:

I. Che le opinioni dei primi periti non siano state concordi;

II. Che, dopo la loro deputazione, siano sopravvenuti motivi di legittimo sospetto.

I nuovi periti potranno dimandare ai precedenti quelle notizie che stimeranno opportune.

720. I giudici non sono obbligati di conformarsi al parere dei periti contro la propria convinzione.

Sezione IV.

Degli accessi.

721. Qualora si riconosca indispensabile per la decisione della causa la oculare ispezione dei luoghi, il tribunale ad istanza di una delle parti, ed anche per l'uffizio, potrà ordinare l'accesso.

722. La sentenza che ordina l'accesso, ne fisserà con precisione gli oggetti: ingiungerà alla parte od alle parti che hanno l'obbligo di anticipare le spese, di fare il deposito presso il cancelliere d'una somma che corrisponda approssimativamente all'importo delle medesime a forma delle disposizioni contenute nei §§ 711 al 714: delegherà uno dei giudici per eseguire l'accesso, e per tutti gli atti ad esso relativi.

723. Se il tribunale lo reputa opportuno, potrà nominare *ex officio* con la stessa sentenza uno o più periti, od anche commettere al giudice delegato di farne la deputazione sul luogo della controversia.

I periti nominati *ex officio*, sia dal tribunale, sia dal giudice delegato, non potranno ricusarsi.

724. La sentenza sarà notificata anche ai periti se saranno nominati.

725. Il giudice delegato, ad istanza di una delle parti, per semplice memoria e senza bisogno di citazione, aprirà il processo verbale dell'accesso, destinando il giorno e l'ora del medesimo.

Tale destinazione sarà intimata all'altra parte, con atto semplice di procuratore, tre giorni prima di quello stabilito.

Il processo verbale sarà continuato nel luogo dell'accesso: conterrà le forme prescritte nel § 697.

726. Nel giorno ed ora destinati, il giudice, unitamente al cancelliere, ai periti ed alle parti od ai loro procuratori, se credono opportuno d'intervenirvi, si recherà sul luogo della controversia, e vi farà le ispezioni ordinate dalla sentenza.

727. Le parti o i loro procuratori potranno fare nel processo verbale di accesso quelle osservazioni, dichiarazioni e proteste che crederanno di proprio interesse.

728. Potrà il giudice delegato esaminare sommariamente sui luoghi stessi i testimoni che saranno indotti dall' una e dell' altra parte, e potrà, se lo crede utile o necessario per chiarire i fatti, esaminarli anche d' uffizio: gli esami saranno scritti nel processo verbale.

729. Saranno scritte egualmente nel processo verbale le osservazioni e dichiarazioni dei periti.

730. Terminate le ispezioni, potrà il giudice ordinare la elevazione delle mappe, e quindi farà ritorno alla sua residenza, ove chiuderà il processo verbale.

L' atto di chiusura sarà sottoscritto dalle parti, dai periti, dal giudice e dal cancelliere.

731. Sarà osservato ciò che viene prescritto dai §§ 667 e 715 sulla copia conforme del processo verbale da notificarsi, sul termine accordato alle parti per fare le loro deduzioni e sul modo di notificarle ed esibirle al tribunale, e finalmente sulla chiamata della causa alla udienza.

732. Un tribunale intiero non potrà mai trasportarsi sui luoghi controversi.

Sarà sempre delegato per l' accesso uno dei giudici ch' ebbe parte nella sentenza.

Sezione V.

Delle posizioni, o interrogatorî giudiziali.

733. La legge permette a ciascuna delle parti di desumere la prova de' fatti relativi alla causa della confessione giudiziale dell' altra parte.

734. La istanza per l' interrogatorio potrà proporsi in principio della lite, od anche in pendenza, ed in qualunque stato di essa.

Nel primo caso sarà proposta col medesimo atto di citazione introduttiva della dimanda principale: nel secondo caso sarà proposta con atto di procuratore.

Nell' uno e nell' altro caso, il tenore delle posizioni o interrogatorî sarà inserito nell'atto che contiene la istanza.

735. Le posizioni e interrogatorî enuncieranno gli articoli di fatto de' quali si richiede la prova: saranno sottoscritte in ogni caso dalla parte interrogante o dal suo procuratore in virtù di speciale mandato: il mandato ne conterrà per intiero il tenore.

736. La istanza sarà diretta ad ottenere che venga astretta la parte a rispondere all' interrogatorio, altrimenti che si ritengano i fatti come veri e confessati.

L'atto del procuratore sarà notificato e prodotto in cancelleria unitamente al mandato di procura.

737. I giudici dovranno conoscere se i fatti sono concludenti: potranno riformare gl' interrogatorî, e surrogarne altri che crederanno più opportuni.

738. La sentenza che ammette l' interrogatorio, ne conterrà il tenore: ordinerà che i fatti si riterranno come veri e confessati se la parte non vi risponde: delegherà uno de' giudici per ricevere le risposte.

739. Se la parte che dee rispondere all' interrogatorio, dimora fuori del luogo ove risiedono i giudici che hanno proferita la sentenza, si osserverà il disposto nel § 641.

740. Il giudice delegato, sopra semplice memoria dell' interrogante, fisserà il giorno dell' interrogatorio e della risposta, avuto riguardo alla distanza de' luoghi.

La ordinanza del giudice delegato, unitamente alla sentenza che ordina l' interrogatorio, sarà notificata anche alla parte in persona o al suo domicilio.

741. Nel giorno stabilito, la parte comparirà personalmente innanzi il giudice delegato: dovrà rispondere puramente e semplicemente agli articoli di fatto contenuti nell' interrogatorio, ed a quelli sopra i quali fosse richiesta per uffizio dal giudice, senza poter leggere alcuna risposta per iscritto, e senza farsi assistere o consigliare da alcuno.

La parte che ha fatto istanza per l' interrogatorio, non potrà essere presente alla risposta.

742. Il giudice, assistito dal cancelliere, stenderà processo verbale dell' interrogatorio: vi farà menzione della sentenza che l' ha ordinato: vi farà inserire la ordinanza notificata, e scrivere la risposta.

Il processo verbale sarà letto alla parte interrogata, con interpellazione a dichiarare se persiste nella sua risposta, e se abbia altra cosa da aggiungere: l' aggiunta sarà scritta in fine dell' interrogatorio, e letta alla parte con la medesima interpellazione: la parte, il giudice ed il cancelliere sottoscriveranno le risposte e le aggiunte.

743. Se la parte non si presenta, o, presentandosi, ricusa di rispondere, il giudice lo dichiarerà nel processo verbale,

744. Qualora la parte, non comparsa nel giorno destinato, comparisca prima della sentenza da emanarsi sul merito della causa, potrà essere ammessa a rispondere all' interrogatorio con ordinanza del giudice delegato, purchè paghi, senza diritto di rimborso, qualunque sia per essere l'esito della dimanda principale, tutte le spese occasionate dalla sua contumacia.

745. In caso di legittimo impedimento della parte da interrogarsi, il giudice delegato, sulla richiesta del procuratore, destinerà un altro giorno per rispondere, o dovrà recarsi alla di lei dimora insieme col cancelliere.

746. La parte più diligente farà estrarre copia conforme del processo verbale, e la farà notificare all' altra parte con atto di procuratore.

L' atto di notifica conterrà la chiamata alla udienza.

747. Gl' interrogatorî saranno proposti senza giuramento; le risposte saranno giurate.

Sezione VI.

Del giuramento decisorio.

748. Il giuramento decisorio è quello che una delle parti deferisce all'altra perchè secondo la di lei risposta ammissiva od esclusiva, s'intenda decisa inappellabilmente la lite.

749. Questo giuramento può deferirsi, sia con la istanza introduttiva della lite, sia pendente la lite istessa, ed in qualunque stato o grado essa si trovi.

Non può ricusarsi, abbenchè non esista alcun principio di prova della dimanda o della eccezione, sulla quale si vuole deferire.

750. Potrà essere deferito in qualunque specie di controversia, ed anche contro le confessioni o dichiarazioni giurate della parte.

751. La parte che deferisce il giuramento decisorio, dovrà notificarne la formola all'altra parte, citandola in persona o al domicilio, affinchè, in un termine da stabilirsi, venga astretta a risponderví, ammettendo o escludendo il fatto in essa contenuto.

752. La formola sarà scritta e sottoscritta dal deferente: se il deferente non sa scrivere, sarà scritta e sottoscritta da un pubblico notaio che rilascerà l'atto in originale.

753. La parte chiamata a rispondere è in facoltà di dichiarare che intende di riferirsi al giuramento che sarà prestato dal deferente.

754. Questa dichiarazione sarà scritta e sottoscritta dal dichiarante, o, se il medesimo non sa scrivere, da un pubblico notaio, come al § 752.

Sarà inoltre notificata al deferente con atto da eseguirsi in persona ovvero nel domicilio.

755. In caso di opposizione alla dimanda ovvero alla formola proposta dal deferente, deciderà il tribunale, se, e con quale formola, debba aver luogo il giuramento.

Quando non siavi opposizione, ovvero si dichiari esser luogo al giuramento deferito o riferito, il tribunale con la stessa sentenza dovrà delegare uno dei giudici per ricevere la risposta.

756. Si osserveranno nel resto le norme stabilite dalla sezione precedente in ordine all'interrogatorio.

757. Il giuramento riferito, qualora siasi prestato da quello a cui si riferisce, equivale al giuramento deferito per tutti gli effetti di ragione: nel giudizio civile non si ammette prova contraria.

758. La parte a cui fu deferito il giuramento, se ricusa di prestarlo, o non elegge di riferirlo al deferente, dee soccombere nella sua dimanda, o nella sua eccezione.

Soccomberà egualmente nella sua dimanda, o nella sua eccezione quegli a cui fu riferito il giuramento, e non volle prestarlo.

Sezione VII.

Del giuramento in litem *o estimatorio.*

759. Il giuramento *in litem* o estimatorio si deferisce a quella parte che ha provato in genere la sua azione, ma che non può giustificare il valore o la quantità dovuta a motivo di un fatto doloso o colposo dell'altra parte.

760. Questo giuramento viene deferito a richiesta della parte, od anche dai giudici *ex officio*.

761. La parte che lo richiede, dovrà unire all'atto di domanda una nota distinta degli oggetti o dei crediti, e del valore o quantità, che intende di conseguire: vi aggiungerà la sua dichiarazione di essere pronta a giurare sulla verità della nota, tanto in ordine alla esistenza, quanto in ordine al valore degli oggetti o dei crediti ivi descritti.

Tale nota e dichiarazione sarà sottoscritta dalla stessa parte o dal di lei procuratore in virtù di speciale mandato.

762. L'atto di domanda con la nota e dichiarazione sarà notificato al procuratore dell'altra parte e prodotto in cancelleria: conterrà l'intimo di comparire nella prima udienza dopo tre giorni per discutere se debba ammettersi il giuramento, e per quale somma debba essere prestato.

763. Se il tribunale ammette il giuramento, delegherà uno dei giudici per riceverlo: potrà ridurre il valore enunciato nelle note, quando lo reputi eccessivo, e fisserà la somma entro la quale si dovrà giurare.

764. Ordinando il tribunale *ex officio* il giuramento *in litem,* ingiungerà alla parte la presentazione della nota surriferita, per indi ridurre il valore se apparirà eccessivo.

765. Il giudice delegato aprirà il processo verbale, e si procederà come è prescritto nel § 756 intorno al giuramento decisorio.

Sezione VIII.

Del giuramento suppletorio.

766. Il giuramento suppletorio è quello che si riferisce in supplemento di piena prova, tanto in ordine alla azione, quanto in ordine alla eccezione.

Viene ordinato dal tribunale *ex officio,* o ad istanza di una o di ambedue le parti fatta con atto di procuratore.

767. Non può deferirsi il giuramento suppletorio nè sulla dimanda dell'attore, nè sulla eccezione del reo, se non quando vi concorrono le seguenti due condizioni:

I. Che la dimanda, o la eccezione non sia pienamente provata;

II. Che l'una o l'altra non sia mancante totalmente di prova.

768. Esclusi i due casi espressi nel § precedente, i giudici dovranno ammettere o rigettare puramente e semplicemente la dimanda o la eccezione.

769. Non potrà ritenersi come semiprova la deposizione di un solo testimonio.

770. Il tribunale, se crederà esser luogo al giuramento suppletorio, dovrà deferirlo a quella parte che, secondo il suo prudente arbitrio, meriti d'essere prescelta a giurare.

771. Le norme di procedura e le regole prescritte intorno alla prestazione del giuramento decisorio e del giuramento estimatorio, ed agli atti successivi per la decisione della causa, dovranno osservarsi anche intorno al giuramento suppletorio.

TITOLO VII.

Delle eccezioni.

Sezione I.

Regole generali.

772. Nelle cause ordinarie, e nelle cause sommarie iscritte in ruolo, le eccezioni si propongono con istanza motivata da notificarsi per atto di procuratore.

773. Nelle altre cause si propongono verbalmente, sempre che la legge non richiegga che siano proposte per iscritto.

774. Le eccezioni proposte verbalmente saranno inserite dal cancelliere nel giornale di udienza.

775. La eccezione di nullità contro le scritture pubbliche o private non potrà impedire o ritardare il corso delle cause sommarie, che ne' soli casi in cui la nullità derivi da incapacità delle persone o da mancanza delle estrinseche forme.

776. La eccezione del non numerato danaro contro la confessione del debitore risultante da atti pubblici, o da atti privati legalmente riconosciuti che fanno in giudizio la medesima prova, non sarà ammissibile per l'effetto di astringere il creditore a giustificare con altri mezzi la seguita numerazione.

In questi casi apparterrà al debitore di provare, con tutti i mezzi permessi dalla legge, che il danaro non venne numerato.

777. A riserva dei casi che saranno enunciati in appresso, è in facoltà dei giudici di conoscere e giudicare le eccezioni unitamente al merito della causa.

Sezione II.

Delle eccezioni di nullità degli atti giudiziali.

778. Le nullità per difetto di forme nella ordinatoria del processo dovranno opporsi nel termine di tre giorni dalla produzione in cancelleria de' singoli atti; scorso questo termine, non saranno ammissibili.

779. Le nullità per difetti sostanziali potranno sempre opporsi sinchè non siano rimesse o sanate.

780. Sono difetti sostanziali:

I. La mancanza della citazione;

II. La mancanza della giurisdizione;

III. La mancanza del mandato di procura.

781. Si verifica il difetto di citazione, quando fu omessa la citazione introduttiva del giudizio, ossia quando il reo convenuto non fu citato in principio della lite, nè in persona, nè al domicilio, nè alla sua dimora, nè in altro luogo determinato dalla legge.

782. Si verifica il difetto di giurisdizione, quando i giudici sono incompetenti, sia per ragione delle persone, sia per ragione della materia, sia per ragione della somma o valore della lite.

783. Si verifica il difetto di mandato, quando il procuratore, nè in principio di lite, nè posteriormente, e prima che venga opposta la nullità, non ha prodotto il mandato di procura innanzi i giudici ove è pendente la causa, ritenuto il disposto dei §§ 401 al 405.

784. È rimesso o sanato il difetto di citazione:

I. Se la parte citata non comparisce in giudizio, e deduce le sue ragioni o difese sul merito, senza allegare la nullità.

II. Se la parte stessa non citata interpone appello, senza accusare di nullità la sentenza appellata.

785. È rimesso o sanato il difetto di giurisdizione, in ordine alle persone laiche, se la parte comparisce, e, senza opporre la eccezione di nullità, produce documenti o difese relative al merito della causa.

786. Il difetto di giurisdizione concernente la materia ed il valore della lite, ovvero le persone o le cose soggette al foro ecclesiastico, è assolutamente insanabile.

787. È sanato o rimesso il difetto di mandato:

I. Per l'appello interposto dallo stesso mandante in persona o col mezzo di speciale procuratore contro qualunque sentenza, prima che l'altra parte abbia opposta la nullità;

II. Per qualunque atto positivo anteriore alla querela di nullità, da cui risulti la ratifica a termini del comune diritto.

788. Le nullità concernenti la ordinatoria, e quelle pei tre difetti sostanziali, saranno proposte innanzi i giudici rispettivi ove è introdotta la lite.

789. Le nullità delle sentenze pei tre difetti sostanziali non rimesse o non sanate si propongono innanzi i tribunali di secondo o di terzo grado, a cui si porta l'appello sul merito principale.

790. Le nullità delle sentenze inappellabili per gli stessi difetti sostanziali si propongono, in via di ricorso per annullamento o circoscrizione, al tribunale supremo di Segnatura.

791. È riservata esclusivamente allo stesso tribunale supremo la nullità per difetto di giurisdizione, se il difetto riguarda la materia o il valore della lite, ovvero le persone o le cose appartenenti al foro ecclesiastico.

792. Nei casi contemplati dal § precedente, dovranno i giudici *ex officio* dichiarare la propria incompetenza.

793. Le eccezioni di nullità pei tre difetti sostanziali, non riservate al tribunale supremo, si propongono con istanza brevemente motivata.

794. Nel termine di otto giorni dalla notifica della istanza, ciascuna delle parti farà notificare all'altra una breve memoria col sommario, ove saranno testualmente inseriti gli atti di cui si chiede l'annullamento: queste memorie saranno distribuite ai giudici due giorni prima della udienza.

795. Trascorso il termine assegnato dal § precedente, la questione sarà portata alla udienza con un semplice atto dalla parte più diligente, senza altra procedura.

Sezione III.

Delle eccezioni dilatorie.

796. Lo straniero che introduce una lite, o dimanda d' intervenire in una lite pendente contro persone domiciliate nello Stato, dovrà, se il reo convenuto lo richiede, prestare cauzione pel pagamento delle spese, dei danni e degli interessi, ai quali potesse essere condannato.

Non ha luogo questa disposizione allorchè si tratta di affari di commercio.

797. La sentenza che ordina la cauzione, fisserà la somma per la quale dovrà prestarsi: lo straniero sarà tenuto a depositare la somma stabilita, quando non provi di possedere nello stato beni immobili sufficienti ad assicurarla.

798. L'erede che sarà chiamato in giudizio, anche all'oggetto di proseguire una lite già pendente col suo autore, potrà proporre la eccezione del termine a deliberare e fare inventario, chiedendo che gli atti rimangano sospesi sintantochè i suddetti termini non siano decorsi.

799. Quando una lite introdotta in primo grado dipende dallo stesso titolo che ha servito di base ad altra lite fra le parti medesime devoluta ad un tribunale superiore in grado d'appello sospensivo, il reo potrà proporre la eccezione dilatoria, per ottenere che gli atti siano sospesi finchè il tribunale superiore non abbia pronunziata la sua sentenza.

800. Le eccezioni dilatorie si dovranno proporre simultaneamente, e prima di qualunque difesa sul merito.

801. Nondimeno l'erede, che a forma del § 798, propone la eccezione del termine a deliberare e fare l' inventario, non sarà tenuto, durante il detto termine, a dedurre altre eccezioni dilatorie.

Sezione IV.

Delle eccezioni contro le scritture pubbliche o private.

Cap. I. — *Della verificazione delle private scritture.*

802. Nei casi contemplati dai §§ 506, 618 e 622, il tribunale ordinerà la verificazione delle scritture, sia col mezzo dei periti, sia con l'esame formale dei testimoni.

803. La sentenza che ordina la verificazione, nominerà *ex officio* tre periti: delegherà uno dei giudici per tuttociò ch'è relativo alla verificazione.

804. Se la scrittura fu prodotta dall'attore, ed il reo ne abbia impugnata la verità, il tribunale, con la stessa sentenza, sospenderà il corso del giudizio sul merito finchè la verificazione sia compiuta.

Se fu prodotta dal reo per esimersi da una obbligazione risultante da atto pubblico o da scrittura privata riconosciuta avanti notaio, potrà il tribunale ordinare, a norma delle circostanze, che, pendente la verificazione, rimanga sospeso il merito della causa.

805. La parte più diligente farà citare l'altra parte con atto di procuratore, quando sia costituito, a comparire avanti il giudice delegato per cominciare il processo della verificazione.

806. Nel giorno indicato dalla citazione, il giudice assistito dal cancelliere aprirà il processo, e farà la descrizione dello stato del documento da verificarsi: questa descrizione conterrà il testo preciso del documento, e tutte le enunciazioni necessarie ad assicurarne la identità: a tale effetto il cancelliere esibirà al giudice delegato il fascicolo della causa ove esiste la produzione del documento originale.

807. La descrizione dello stato del documento sarà sottoscritta nel processo dalle parti, dal giudice e dal cancelliere.

808. Se la scrittura da verificarsi esiste in altro pubblico uffizio del luogo stesso ove risiede il tribunale, il giudice delegato destinerà il giorno e l'ora in cui dovrà recarvisi unitamente alle parti ed al cancelliere, per farne la descrizione.

809. Qualora esista in un pubblico uffizio fuori del luogo ove risiede il tribunale, il capo dello stesso uffizio dovrà trasportarla personal-

mente o farla trasportare da altra persona, per la quale sarà egli garante, alla cancelleria del tribunale ove pende il giudizio di verificazione, a meno che le parti in persona non convenissero espressamente, con atto da loro sottoscritto nel processo, di farla trasportare per mezzo della posta, assumendosi tutte le conseguenze del trasporto, compreso il pericolo della perdita o smarrimento.

810. Nel caso contemplato dal § precedente, il giudice nell'apertura del processo dovrà fissare il giorno della descrizione, accordando un tempo proporzionato alla distanza de' luoghi, per fare il trasporto della scrittura ed il deposito in cancelleria.

811. Se le parti convengono di fare eseguire il trasporto col mezzo della posta, il pubblico officiale che ritiene la scrittura, la dovrà consegnare ed assicurare all' uffizio postale, racchiudendola in un piego con l' indirizzo al cancelliere del tribunale incaricato della verificazione.

812. Il cancelliere esibirà al giudice il piego ricevuto : il giudice farà la descrizione del medesimo, e della scrittura ivi contenuta, nel modo stabilito dai §§ 805–807.

813. Compiuta e sottoscritta la descrizione, il giudice delegato ordinerà alle parti di presentarsi nuovamente in altro giorno ed ora, per convenire sui documenti che debbono servire di confronto.

814. Se le parti sono discordi sui documenti di confronto, il giudice può solo ammettere come tali :

I. Le sottoscrizioni apposte negli atti avanti notaio, o negli atti giudiziali quando siano state fatte in presenza del cancelliere ;

II. Le scritture o sottoscrizioni private riconosciute con atto positivo da quello stesso al quale viene attribuita la scrittura da verificarsi.

III. Gli atti che dalla parte, il cui carattere deve essere comparato, sono stati scritti o sottoscritti in qualità di giudice, cancelliere, notaio, procuratore, cursore, o come costituito in qualunque pubblico uffizio.

815. Se viene negata o non riconosciuta una parte della scrittura da verificarsi, potrà il giudice ordinare che il resto della medesima serva di documento di confronto.

816. Se le scritture di confronto esistono in altri pubblici uffizi, o nel luogo o fuori del luogo ove risiede il tribunale, gli officiali rispettivi saranno citati avanti il tribunale per essere astretti a presentarle, sotto pena di arresto personale, e de'danni e interessi quando abbiano luogo.

Se esistono presso private persone, saranno queste obbligate ad esibirle nella forma e coi mezzi prescritti dalla sezione IV. del seguente titolo.

817. Allorchè saranno eseguiti gli atti preliminari indicati nei §§ precedenti, la parte più diligente farà citare l'altra parte ed i periti avanti il giudice delegato per fissare il giorno e l'ora in cui avrà principio la operazione : il tutto a forma del disposto nella sezione III. del tit. VI.

818. Se mancano o sono insufficienti le scritture di confronto, il giudice delegato, sulla istanza della parte, ordinerà che quegli a cui viene attribuita la scrittura da verificarsi, scriva, presente il suo avversario od il procuratore del medesimo, quanto gli detteranno i periti.

819. Quando la parte possa scrivere, e ricusi di farlo, il giudice chiuderà il processo di verificazione, e rimetterà le parti al tribunale.

Il tribunale sulla istanza della parte che ha prodotto la scrittura, potrà ritenerla come riconosciuta.

820. Se quegli che ha negato la scrittura, scrive ciò che viene dettato dai periti, le parti, dopo aver fatto le osservazioni che credono opportune, sull' invito del giudice delegato, dovranno ritirarsi.

821. I periti rimarranno in sessione, avanti il giudice delegato con l'assistenza del cancelliere, per conoscere, sia con l'esame dei documenti di confronto, sia con le regole dell' arte loro, sia col mezzo dello scritto della parte ed anche della scrittura da verificarsi, se costa della verità della scrittura o della sottoscrizione impugnata.

822. Se la operazione non può compiersi in una sola sessione, il giudice delegato ordinerà che sia compiuta in altre sessioni, da tenersi nel giorno o giorni susseguenti.

823. I periti formeranno il loro rapporto, e lo faranno inserire nel processo della verificazione, prestando il giuramento sulla verità delle cose in esso contenute, innanzi il giudice delegato.

824. Quando sia luogo all'esame de' testimoni, si osserveranno le prescrizioni della sezione II. del titolo precedente.

I fatti da provarsi saranno articolati per uffizio dal tribunale nella stessa sentenza che ordina l' esame.

Il processo verbale dell'esame sarà inserito nel processo della verificazione.

825. Il processo della verificazione conterrà la menzione di tuttociò che viene ordinato superiormente.

I decreti del giudice delegato non dovranno notificarsi : quando alcuna delle parti non sia presente, e quando il giudice lo crederà opportuno, dovrà farsene un semplice intimo : tale intimo equivale alla notifica.

826. La parte più diligente prenderà copia conforme del processo intiero di verificazione, e la farà notificare all'altra parte con atto di procuratore.

827. Dopo tale notifica è in facoltà delle parti di presentare al tribunale le loro osservazioni, e di portare la causa alla udienza nei termini e nei modi prescritti dai §§ 668, 669 e 731.

828. Le spese della verificazione dovranno anticiparsi da quella parte che ha prodotto il documento impugnato, salvo alla medesima il diritto di ripeterle unitamente ai danni ed interessi, contro l'altra parte quando soccomba nella eccezione, qualunque possa essere l'esito della causa sul merito principale.

Cap. II. — *Della eccezione di falsità.*

829. La falsità degli atti pubblici e degli atti privati riconosciuti avanti notaio ovvero giudizialmente non è proponibile per eccezione: potrà essa proporsi o nel giudizio criminale o per azione principale nel giudizio civile; ma non sarà ritardata la esecuzione dell' atto, che allorquando sarà proferita una sentenza che lo dichiari falso.

830. Le altre scritture o documenti privati, quando non siasi prescelta la via criminale, potranno impugnarsi, con la eccezione di falsità, nel giudizio civile.

831. La eccezione di falso si potrà dedurre non solo dalla parte a cui viene attribuita la scrittura, ma da tutti coloro contro i quali sarà prodotta.

832. Chiunque intende d' impugnare un documento come falso, dovrà esporre in cancelleria la sua querela: la querela sarà intimata all' altra parte, con atto di procuratore, contenente i motivi sopra i quali essa è fondata.

833. Cessa l'effetto della querela, se la parte a cui viene intimata, nel termine di otto giorni dalla intimazione, con la giunta del tempo corrispondente alla distanza de' luoghi, dichiara egualmente in cancelleria, e fa intimare al procuratore della parte querelante la sua dichiarazione, che non intende valersi del documento impugnato.

834. Nell' esporre la querela, e nel fare la dichiarazione a forma dei due §§ precedenti, le parti dovranno comparire in persona o per mezzo di procuratore con speciale mandato: le parti o i mandatari vi apporranno la loro sottoscrizione.

835. Qualora la parte voglia servirsi della scrittura impugnata, dovrà nello stesso termine far notificare al querelante, per atto di procuratore, la sua risposta ai motivi della querela.

836. Scorso il termine di tre giorni dall' intimo della dichiarazione o dalla notifica della risposta, la parte più diligente chiamerà la causa alla udienza con un semplice atto.

837. Se la parte ha dichiarato di non servirsi della scrittura, dovrà il tribunale rigettarla dal processo: ordinerà che si ritenga come non prodotta, ed ingiungerà al cancelliere di fare annotamento della sentenza in margine dell'atto di produzione.

838. Quando la parte non abbia fatta la dichiarazione, il tribunale ammetterà o rigetterà la querela di falso: ammettendola ordinerà che la scrittura originale sia prodotta in cancelleria, e delegherà uno dei giudici per eseguire la verificazione.

839. La verificazione si farà con le norme stabilite nel capitolo precedente.

840. Se la causa può decidersi indipendentemente dalla scrittura querelata di falso, è in facoltà del tribunale di pronunziare sul merito, non avuto riguardo alla eccezione.

TITOLO VIII.

Delle dimande incidenti.

SEZIONE I.

Regole generali.

841. Le controversie che nascono o vengono occasionate dalla dimanda principale, e che si promuovono, sia dalle parti fra loro, sia fra esse ed i terzi, sono dimande incidenti.

842. Le dimande incidenti non potranno promuoversi se non è introdotto e pendente il giudizio principale.

843. Quelle istanze che, a norma della legge, sono il soggetto di un giudizio principale, non possono essere proposte come incidenti.

844. Saranno sempre reputate incidenti, e trattate come tali:

I. Le istanze per riconvenzione, quando siano proposte prima che la causa principale sia decisa;

II. Le dimande di compensazione che si propongono in qualunque stato di causa, ed anche dopo la cosa giudicata, salvo il disposto nel § seguente;

III. Le dimande di abbuono di pagamenti fatti e provati con ricevuta del creditore, purchè si propongano prima che la cosa giudicata sia pienamente eseguita.

845. Se la dimanda di compensazione è proposta in principio di lite, e prima di qualunque altra difesa sul merito, basterà provare che il credito da compensarsi è certo e liquido in genere: se viene proposta in appresso, converrà esibire un titolo da cui risulti la quantità precisa della somma dovuta.

846. Nell' uno e nell' altro caso, la dimanda di compensazione dovrà essere basata sopra un titolo scritto, e che provenga da colui contro il quale viene proposta: qualora non sia basata sopra un titolo scritto, non potrà proporsi, nè trattarsi come incidente; ma il credito da compensarsi formerà il soggetto di un giudizio principale.

847. La regola contenuta nel § precedente è comune alle istanze per riconvenzione.

848. Le dimande incidenti, salvi i casi speciali da enunciarsi in appresso, saranno sempre proposte con atto di procuratore.

849. Questo atto conterrà una breve enunciazione dei motivi della istanza, e delle prove e documenti coi quali viene giustificata: dovrà notificarsi all'altra parte, con intimo di comparire alla udienza.

850. Ne' casi di contumacia avrà luogo per le dimande incidenti il disposto nella sezione III. del titolo V.

851. È comune alle dimande incidenti il disposto nel § 777 intorno alle eccezioni.

Sezione II.

Dell' intervento in causa.

Cap. I. — *Dell' intervento volontario.*

852. Un terzo che provi di avere interesse in un giudizio introdotto, può fare istanza d' essere ammesso ad intervenirvi.

Questo intervento si chiama volontario.

853. La istanza del terzo dovrà notificarsi a tutte le parti che sono in giudizio.

854. Qualora l'interesse sia provato, i giudici ammetteranno il terzo ad intervenire, nello stato però e nei termini in cui si trova la causa.

Cap. II. — *Dell' intervento necessario.*

855. L' intervento è necessario:

I. Quando i giudici, a richiesta di una delle parti, od anche per uffizio, ordineranno la chiamata di un terzo;

II. Quando un terzo è chiamato dal reo convenuto nel giudizio principale a prestargli la garanzia o la liberazione dalle molestie.

856. Nel primo caso del § precedente, non potranno i giudici ordinare l' intervento se non è provato che l'azione principale è comune al terzo da chiamarsi in causa, sia per uffizio, sia per istanza della parte.

857. La chiamata in causa delle persone soggette al foro ecclesiastico non potrà ordinarsi dai giudici laici.

Se riconoscono che la causa non può decidersi senza il loro intervento, dovranno rimetterla per uffizio al giudice ecclesiastico.

858. La sentenza che ordina l' intervento, dovrà notificarsi alle persone de' chiamati in causa, o nel loro domicilio: l' atto di notifica conterrà citazione a comparire nel termine ordinario, salvo il caso di urgenza.

859. Se il chiamato o i chiamati si opporranno all' intervento, escludendo la prova ch' è richiesta dal § 856, la sentenza che lo ammette, si riterrà come non avvenuta, e gli opponenti saranno posti fuori di causa.

860. Nel secondo caso del § 855, il reo convenuto che vorrà chiamare un terzo per costringerlo a prestargli la garanzia o la liberazione dalle molestie, dovrà denunziargli la lite introdotta dall' attore.

861. La denunzia si farà, per mezzo di notifica al terzo in persona, o nel suo domicilio, di una copia intiera della dimanda principale, con citazione a comparire nel termine ordinario avanti i giudici ove è pendente la lite che viene denunziata.

862. Se il garante o l' obbligato alla liberazione delle molestie è soggetto al foro ecclesiastico, si osserverà il disposto nella seconda parte del § 857.

863. Il reo convenuto che avrà fatta al terzo la denunzia della lite, a forma del § 860, potrà richiedere con istanza motivata, da notificarsi a tutte le parti per atto di procuratore, che la dimanda di garanzia o di liberazione dalle molestie si riunisca alla causa principale, affinchè l' una e l' altra sia decisa con la stessa sentenza.

864. Sarà ordinata la riunione delle cause, quando concorrano le seguenti circostanze:

I. Che il diritto alla garanzia o liberazione delle molestie risulti dal medesimo titolo o causa da cui deriva la dimanda principale;

II. Che la denunzia della lite sia fatta durante il termine della citazione introduttiva del giudizio, con la giunta del tempo proporzionato alla distanza dal domicilio o dimora del terzo;

III. Che il terzo, nel termine della citazione prescritta dal § 861, abbia assunta formalmente la lite.

865. Negli altri casi, è in facoltà dei giudici il decidere, congiuntamente o separatamente, la dimanda principale e la istanza contro il terzo per la garanzia, avuto riguardo alle circostanze di ciascun caso particolare.

866. La lite si assume formalmente col mezzo di una dichiarazione che si farà in cancelleria dal terzo, o dal suo procuratore in virtù di speciale mandato.

La dichiarazione sarà, ad istanza del terzo, intimata alle parti con atto di procuratore.

867. Il terzo che avrà assunta la lite, come al num. III. del § 864, e nella forma stabilita dal § precedente non sarà tenuto verso il reo principale per le spese posteriori.

868. Gli atti successivi alla assunzione della lite si faranno sempre in concorso del terzo; l'attore principale procederà validamente contro il solo terzo senza chiamare il reo convenuto: questi però non potrà comprendersi nelle condanne, se non sarà espressamente chiamato in tutti gli atti della causa.

869. Nondimeno è in facoltà del reo convenuto di stare in giudizio, se lo crede di suo interesse, e di proporre le sue difese contro

l'attore principale; ma in questo caso non avrà diritto a rifazione di spese contro il terzo.

870. Se il terzo non avrà assunta la lite, e sarà condannato a prestare la garanzia o la liberazione dalle molestie, dovrà con la stessa sentenza condannarsi alla rifazione delle spese tanto all'attore principale, quanto al reo convenuto.

871. L'intervento necessario, anche all'effetto della garanzia o liberazione da molestie, non potrà essere ammesso, nè ordinato che dai giudici di prima istanza: salvi i diritti dei terzi e delle parti da esercitarsi in separato giudizio avanti i giudici competenti, se e come di ragione.

Sezione III.

Degli attentati.

872. Il disprezzo di una legittima inibizione si chiama attentato, e dà luogo alla dimanda incidente, affinchè l'autore del medesimo si condanni a purgarlo.

873. La pendenza della lite costituisce legitima inibizione: fuori de' casi eccettuati dalla legge, non è lecito alle parti di fare alcuna innovazione prima che la sentenza si trovi in istato eseguibile.

874. La inibizione legitima viene pure costituita:

I. Dai termini sospensivi assegnati dalla legge;

II. Da quelli assegnati dai giudici quando la legge ha dato la podestà di assegnarli.

875. Le supersessorie o le inibizioni, accordate dai giudici fuori dei casi preveduti dalla legge, sono nulle di pieno diritto e di niun valore: potranno disprezzarsi impunemente, senza vizio di attentato.

876. Sono validi gli atti che avranno luogo dopo cessate le inibizioni: la parte potrà innovare liberamente fintantochè una nuova inibizione non sia sopravvenuta.

877. La inibizione che sopravviene, non sarà efficace se l'atto da cui risulta, non è legalmente notificato alla stessa parte in persona o nel suo domicilio.

878. Se la innovazione da impedirsi si farà fuori del luogo del domicilio, il nuovo atto non sarà inibitivo che dopo un giorno intiero della notifica, con la giunta del tempo corrispondente alla distanza.

879. La nuova inibizione non potrà impedire il compimento dell'atto incominciato.

Nondimeno, se trattasi di operazione che può essere eseguita in diversi giorni o sessioni, la sola sessione incominciata dovrà compirsi: le altre sessioni rimarranno sospese.

880. La istanza per la purgazione dell'attentato conterrà la prova della inibizione preesistente e del disprezzo successivo.

881. La purgazione dell'attentato consiste:

I. Nell'annullamento di tutto ciò che si è fatto dall'una o dall'altra parte durante la inibizione;

II. Nella rifazione delle spese, ed anche de' danni ed interessi se avrà luogo.

882. Avrà luogo la condanna alla rifazione de' danni ed interessi:

I. Quando costi che l'attentato fu commesso con dolo, frode, violenza, o per via di fatto;

II. Quando siasi proceduto all'arresto personale, ovvero al pignoramento di bestiami;

III. Quando siasi consumata la vendita giudiziale dei beni stabili.

883. Negli altri casi di attentato avrà luogo la condanna alla rifazione de' soli danni intrinseci e reali, oltre le spese.

884. La dimanda incidente per la purgazione dell'attentato sospenderà il corso della causa principale: cessa la sospensione appena notificata la sentenza sull'incidente, salvo l'appello, se e come avrà luogo.

885. Se la questione sull'attentato avrà una qualche dipendenza dal merito della causa, potranno i giudici riunire la dimanda incidente alla istanza principale.

886. Se gli estremi voluti dal § 880 non sono chiaramente provati, nel dubbio dovranno i giudici rigettare la dimanda incidente.

887. Se, ne' casi preveduti dal § 882 numero II. e III., viene escluso il dolo, la frode o la violenza, potranno i giudici dichiarare che non è luogo alla emenda dei danni ed interessi.

888. La liquidazione de' danni e delle spese non sospende il progresso del giudizio principale.

889. Eccettuati i casi di dolo, di frode, di violenza, o di via di fatto, è in facoltà dei giudici di ordinare la compensazione de' danni e delle spese liquidate col credito pecuniario che forma il soggetto della lite.

890. Si ritiene come rimesso l'attentato, se la dimanda incidente per ottenere la purgazione non è proposta prima che si decida la causa principale.

Sezione IV.

Delle dimande per la esibizione di atti o documenti.

891. Ha luogo la dimanda per la esibizione degli atti o documenti:

I. Se i medesimi sono di proprietà del richiedente;

II. Se sono comuni al richiedente, ed alla parte contro la quale si propone la istanza;

III. Se il richiedente, quantunque non abbia diritto di proprietà o di comunione, dimostri il suo interesse perchè vengano esibiti.

892. Le persone i di cui affari sono amministrati da altri, si reputano proprietarie dei documenti e registri che sono tenuti dall' amministratore nel disimpegno della sua gestione.

893. Sono reputati comuni i documenti e le carte relative agli affari di successione, di divisione, di società, o di un debitore decotto.

894. Appartiene ai giudici il decidere dell' interesse del richiedente, avuto riguardo alla natura della causa, ed alla qualità del documento che si richiede.

895. In ogni caso dovrà provare il richiedente la esistenza del documento presso quegli che è richiesto di farne la esibizione.

896. Le prove della esistenza, della proprietà, della comunione e dell' interesse dovranno essere notificate unitamente alla istanza incidentale.

897. I giudici assegneranno un termine, più o meno breve secondo le circostanze, per esibire l'atto o documento, sia in originale, sia in copia autentica, a norma del bisogno risultante dall' indole di ciascun caso particolare.

Qualora debba esibirsi l'originale, destineranno il luogo e la persona, ove ed a cui si farà la esibizione.

898. Con la stessa sentenza il reo convenuto nella dimanda di esibizione sarà condannato ai danni ed interessi, i quali potranno essere valutati anche col mezzo del giuramento *in litem* se nel tempo prefisso non avrà esibito l'atto o il documento.

Nei casi preveduti dal num. I. e II. del § 891, potranno i giudici deferire alla parte che ha chiesta l' esibizione, il giuramento sul contenuto negli atti o documenti non esibiti.

899. I notai, e qualunque pubblico depositario, sono tenuti di dare a chi le richiede, le copie semplici od autentiche degli atti che ritengono.

900. Le copie degli atti e documenti che esistono negli offici od archivi governativi o fiscali, non potranno rilasciarsi, che nei casi, e con le norme e cautele prescritte dalle leggi e dai particolari regolamenti.

901. Se i notai od altri pubblici depositari ricusano di dare le copie, vi potranno essere astretti, previa citazione a breve termine, anche col mezzo dell'arresto personale.

902. L'esibizione potrà essere chiesta anche in principio di lite, e con la stessa citazione che contiene l' istanza principale.

Sezione V.

Della riassunzione della lite per la mancanza delle parti o dei procuratori.

903. Allorchè, in pendenza di una lite, abbia luogo la morte o il cambiamento di stato di una delle parti, la legge ritiene come padrone della medesima il di lei procuratore.

904. La morte o il cambiamento si dovrà denunciare all'altra parte: l'atto di notifica ne conterrà le prove.

905. Gli atti anteriori alla denuncia saranno validi, abbenchè siano fatti col nome del defunto, o di quegli che ha sofferto il cambiamento di stato.

906. La denuncia della morte o del seguito cambiamento non impedisce che la causa venga giudicata, quando ne sia compiuta anteriormente la discussione, e non rimanga che la sola pronuncia della sentenza.

907. Negli altri casi, il giudizio rimarrà sospeso: dovrà esso riassumersi con istanza incidente notificata al procuratore nella sua qualità di padrone della lite per la morte o cambiamento di stato del suo cliente: tale istanza conterrà la chiamata all' udienza, per discutere il merito della causa nello stato e ne' termini in cui si trova.

Nel progresso della lite sarà citato il suddetto procuratore, salvo il disposto nel § seguente.

Gli atti che debbono notificarsi alla parte, saranno notificati all' erede del defunto od al curatore di colui che ha sofferto il cambiamento di stato.

908. Se l' erede del defunto o il curatore della parte vorrà proseguire la lite in proprio nome, sarà tenuto a denunciare all'altra parte la costituzione del nuovo procuratore o la conferma del precedente.

L'atto di denuncia conterrà la notifica del nuovo mandato di procura: nel resto si osserverà la disposizione dei §§ 542 e 543.

909. Nel caso di morte, di sospensione, o di cessazione dall' officio del procuratore, potrà il presidente del tribunale da cui venne approvato, ordinare che gli affari commessi al di lui patrocinio siano assunti da altro procuratore, e che questi si ritenga come surrogato momentaneamente per tutti gli effetti di ragione sintantochè la parte lo confermi, o costituisca un nuovo procuratore.

Tale ordinanza sarà scritta in apposito registro di cancelleria, sottoscritta dal presidente e dal cancelliere: sarà inoltre affissa nella sala dell'uditorio del tribunale.

910. Le prescrizioni contenute nel § precedente saranno eseguite dal prelato uditore della Camera per tutti i procuratori di Roma, abbenchè approvati dalla sacra Rota e dal supremo tribunale di Segnatura.

911. Gli effetti della surrogazione che avrà luogo in virtù del § 909 dureranno per lo spazio di sessanta giorni.

Se, durante questo intervallo, il procuratore surrogato non avrà prodotto il mandato di procura, ed eseguito ciò che viene prescritto dai §§ 542 e 543; ovvero non sarà fatta la costituzione di altro procuratore, la parte si

riterrà come contumace, e la sentenza da proferirsi avrà i medesimi effetti che sono attribuiti alle sentenze contumaciali, dopo la seconda citazione, dal § 562.

Sezione VI.

Della rinunzia agli atti della lite.

912. La parte che intende rinunziare agli atti della lite, ne farà la dichiarazione in cancelleria.

Tale dichiarazione sarà pura e semplice, e senza condizioni o riserve: sarà sottoscritta dal rinunziante, o dal suo procuratore in virtù di speciale mandato.

Dovrà intimarsi al procuratore dell' altra parte, oppure alla persona o al domicilio della medesima, quando lo abbia costituito.

913. La rinunzia fatta dall' attore o dal reo, dopo proferita la sentenza, equivale ad una cosa giudicata irretrattabile contro il rinunziante.

914. Se nasce controversia sul valore della rinunzia, l'incidente sarà portato alla udienza.

915. La rinunzia ammessa dai giudici, ovvero non impugnata dalla parte, produce in ogni caso i seguenti effetti:

I. Che le cose s' intendano rimesse di pieno diritto nel medesimo stato in cui erano prima degli atti in essa compresi;

II. Che il rinunziante in virtù dell' atto di rinunzia, debba ritenersi come condannato a pagare le spese in favore dell'altra parte.

Queste spese saranno liquidate dal presidente del tribunale, con le norme da stabilirsi nel tit. XIV. sez. II. cap. I.

TITOLO IX.

Delle dimande assicurative e provvisionali.

916. Non è luogo ad alcuna dimanda assicurativa o provvisionale, se non concorrono i seguenti estremi:

I. Che il diritto dell' attore sia certo e liquido in genere ed in ispecie;

II. Che vi sia pericolo nel ritardo.

917. Neppure è luogo a dimande assicurative o provvisionali, se prima o contemporaneamente, non è introdotta, con separata citazione, la dimanda sul merito della causa.

918. Se il debitore di somma certa e liquida, della quale sia venuto il giorno del pagamento, è sospetto di fuga, si procederà al sequestro assicurativo de' suoi mobili, od anche della sua persona.

919. Il sospetto della fuga dee risultare dalla prova delle circostanze per le quali i giudici si convincano che, dopo contratto il debito, è talmente deteriorata la condizione del debitore da non lasciare ragionevole speranza al soddisfacimento.

920. I giudici rilascieranno il sequestro assicurativo sopra istanza stragiudiziale, e per semplice memoria del creditore: saranno uniti alla memoria i documenti giustificativi del credito e del sospetto: il credito dovrà giustificarsi con scrittura pubblica o privata: il creditore dichiarerà nella stessa memoria di esser pronto a giurare che ritiene il suo debitore come sospetto di fuga.

921. Se i giudici esigono il giuramento dal creditore intorno al sospetto della fuga, esso sarà prestato in cancelleria dallo stesso creditore, o da persona munita di speciale mandato.

922. La ordinanza che accorda il sequestro assicurativo, conterrà la enunciazione della somma dovuta e del titolo da cui nasce il diritto del creditore: sarà motivata sui documenti prodotti e sul giuramento del creditore, se lo avrà prestato.

Commetterà agli esecutori ed a tutti gli officiali di giustizia di sequestrare i mobili ed il danaro del debitore: commetterà egualmente di sequestrare la persona all' effetto di depositarla provvisoriamente, a disposizione dei giudici, nella casa di arresto, qualora sia sorpresa nell' atto della fuga.

923. Il creditore che ha ottenuta la ordinanza, potrà farla registrare all' uffizio di polizia: in questo caso i magistrati e gli officiali di polizia dovranno negare al debitore, sospetto di fuga, il passaporto e qualunque altra carta di libera circolazione.

924. Il cursore stenderà processo verbale del sequestro de' mobili o della persona.

Questo processo conterrà la data del giorno, mese ed anno, la menzione dei nomi e cognomi delle parti, della ordinanza, e del giorno in cui venne rilasciata, e la descrizione dei mobili, effetti o danari sottoposti a sequestro.

Se il sequestro sarà personale, enuncierà che il debitore fu sorpreso in atto di fuga.

925. Sarà data copia del processo verbale, al debitore;

Al pubblico depositario del luogo in cui si è fatto il sequestro de' mobili;

Al custode della casa di arresto ove il debitore sarà depositato.

L'originale sarà rilasciato al creditore che dovrà produrlo in cancelleria.

Il cursore sottoscriverà l'originale e le copie.

926. Il debitore sarà depositato nella casa di arresto del luogo in cui venne arrestato, o del luogo il più vicino.

Il custode della casa d'arresto dichiarerà di avere ricevuta la persona sequestrata, enunciando nella sua dichiarazione il giorno della consegna: la dichiarazione sarà sottoscritta dal dichiarante.

927. Potrà il debitore fare opposizione alla ordinanza avanti i medesimi giudici che l' avranno rilasciata.

Se i giudici riconoscono che non era luogo al sequestro, revocheranno la ordinanza, e condanneranno l'attore alla emenda dei danni ed interessi.

La opposizione, abbenchè fosse fatta prima del sequestro, non potrà impedire che il medesimo venga eseguito.

928. L'effetto della ordinanza assicurativa consisterà nel cautelare l' interesse del creditore: cesserà il sequestro tanto reale, che personale, appena il debitore avrà prestata una cauzione.

929. La cauzione sarà offerta con dimanda incidentale a breve termine.

930. I giudici non potranno ammettere che le seguenti cauzioni:

I. La cauzione ipotecaria, o quella che deriva da fideiussione con ipoteca;

II. Il deposito della somma dovuta, o di effetti o merci equivalenti;

III. Qualunque cauzione che risulti essere di piacimento del creditore da una dichiarazione del medesimo innanzi il cancelliere.

931. Il locatore che abbia un credito certo e liquido, per corrisposte o pensioni scadute, potrà egualmente ottenere un sequestro assicurativo sui mobili esistenti nelle case affittate, o sui frutti pendenti nei fondi rustici, sugli animali, istrumenti ed altri oggetti che esistono nei medesimi.

La ordinanza sarà emanata senza bisogno di citazione, e nella forma prescritta dal § 920.

932. Nel caso del § precedente, la ordinanza sarà notificata al debitore in persona o al domicilio, con precetto di pagare o depositare, entro un giorno, la somma dovuta.

Potrà egli fare opposizione alla ordinanza con atto di procuratore; la opposizione conterrà i motivi, e la chiamata alla udienza a breve termine: la ordinanza sarà eseguita provvisoriamente non ostante la opposizione, se nel termine assegnato dal precetto, il debitore non avrà adempiuto alla ingiunzione in esso contenuta.

933. Se il debitore giustifica che non era luogo a sequestro, dovranno i giudici revocarlo unitamente alla ordinanza, e condannare il creditore alla emenda de' danni, interessi e spese.

934. Ogni creditore di somma, certa e liquida in genere ed in ispecie, quando il credito sia scaduto, e risulti da scrittura pubblica o privata, potrà ottenere un sequestro assicurativo del giudizio, anche in principio di lite, sui danari od effetti del suo debitore esistenti presso terzi, dimostrando che lo stato del debitore od altre circostanze particolari rendono necessaria tale misura.

La ordinanza che accorda il sequestro, sarà emanata a forma del § 930; sarà notificata al debitore, il quale potrà farvi opposizione a forma dei §§ 932 e 933.

935. I sequestri assicurativi permessi nel presente titolo rimarranno fermi sino all' esito della lite, qualora non venga offerta ed ammessa una cauzione in conformità del disposto nei §§ 929 e 930.

Se non viene offerta ed ammessa la cauzione, i sequestri sui mobili esistenti presso il debitore, nei casi preveduti dai §§ 918 e 931, si riterranno in fine della lite come pignoramenti, e quelli sulle cose esistenti presso terzi avranno gli stessi effetti che sono attribuiti agli altri sequestri dalla sezione V. titolo XIV. per la somma però alla quale sarà limitata la condanna del debitore dalla sentenza definitiva sulla dimanda principale.

Sarà quindi proceduto all' incanto ed alla vendita de' mobili ed effetti, ed alla consegna del danaro nei modi e nella forma da stabilirsi nel suddetto titolo XIV.

936. Negli altri casi di misure provvisionali indicate nel § 590 numero III., si procederà con la forma prescritta per le dimande incidenti.

937. Allorchè viene permesso dal diritto comune che l' uno de' litiganti chiegga all' altro una somministrazione pecuniaria, per le spese della lite, potranno i giudici ordinarla con sentenza provvisionale, quante volte però riconoscano abbastanza chiaro il buon diritto del richiedente sul merito della causa, e sia provata la di lui povertà, che gli renda impossibile l' anticiparle.

TITOLO X.

Della procedura nelle cause di commercio.

938. Nei casi di urgenza il presidente del tribunale di commercio potrà permettere che il reo si citi a comparire da giorno a giorno, e da un'ora all'altra: potrà ordinare contemporaneamente il sequestro assicurativo de' mobili e delle mercanzie ad esso appartenenti, salvo il di lui ricorso al tribunale: questo ricorso non sospende la esecuzione della ordinanza sintantochè il tribunale non lo abbia ammesso.

939. L' atto di citazione potrà essere presentato al reo convenuto anche a bordo di un bastimento.

940. Allorquando le cause s' introducono innanzi i tribunali civili che fanno le veci di tribunali di commercio, l'atto di citazione dovrà contenere questa enunciativa: in mancanza di essa, verranno trattate e decise come cause non commerciali.

941. Le cause saranno discusse verbalmente:

qualora la discussione verbale non fosse stata bastante a chiarire i fatti, potranno i tribunali di commercio ordinare alle parti di esibire una breve memoria in iscritto, a termini del disposto dal § 500.

942. Se viene promossa una controversia che non sia strettamente compresa nella disposizione dei §§ 296 e 297, i giudici di commercio dovranno dichiararsi incompetenti anche per uffizio conformandosi alla regola stabilita nel § 432.

943. Le controversie incidentali sulla qualità ereditaria e sulla verificazione delle private scritture non riconosciute dalla parte od impugnate come false, saranno rimesse al tribunale civile, ritenuto il disposto nel § 840: allorchè l' incidente è giudicato, il merito della causa sarà riassunto dal tribunale di commercio.

944. Le eccezioni di nullità anche pei tre difetti sostanziali saranno conosciute e giudicate dai tribunali di commercio: le nullità delle sentenze si proporranno ai tribunali di secondo e di terzo grado, come ai §§ 788 e 789.

Non è luogo a verun ricorso al tribunale supremo di Segnatura, che nel solo caso espressamente contemplato dal § 345.

945. Non saranno ammissibili le eccezioni di nullità di cui nel § precedente, a riserva di quella d' incompetenza per ragione di materia, se non vengano opposte prima di ogni altra difesa o eccezione sul merito della causa; in tale caso le nullità rimarranno sanate e rimesse, salve le prescrizioni concernenti il privilegio del foro ecclesiastico.

946. Se il tribunale opina di rigettare la incompetenza, è in facoltà di decidere con un solo giudicato la eccezione ed il merito della causa: la sentenza conterrà due capi o disposizioni distinte.

947. I tribunali civili che fanno le veci di tribunali di commercio, nel dichiararsi incompetenti, sia per istanza delle parti, sia per uffizio, riterranno la causa per deciderla nelle forme comuni agli altri giudici, quando non appartenga alla giurisdizione dei governatori.

948. È permesso alle parti di comparire e difendersi personalmente innanzi i tribunali di commercio, o di farsi rappresentare da un procuratore approvato: nell' uno e nell'altro caso avrà luogo il disposto dai §§ 493 al 496, e nel § 503.

949. Le sentenze saranno proferite nella stessa udienza in cui fu compiuta la discussione contradittoria, o al più tardi nella udienza successiva: le sentenze contumaciali saranno pronunziate immediatamente: qualunque sentenza di remissione da una udienza all' altra dovrà contenere il motivo che renda necessario il differimento: i giudici saranno responsabili del ritardo.

950. Nelle cause non maggiori di scudi dieci si osserveranno le prescrizioni del § 505 in ordine ai governatori: il giudice delegato farà rapporto al tribunale in camera di consiglio dei risultamenti dell' esame, e gli esibirà la nota sommaria delle deposizioni per inserirne l' estratto nella sentenza definitiva.

951. I tribunali di commercio ordineranno, anche per uffizio, la esecuzione provvisoria delle loro sentenze, non ostante l'appello, nei seguenti casi:

I. Se trattasi di affari urgenti, di misure assicurative o provvisionali in qualunque causa, o di condanne meramente pecuniarie nelle cause il di cui valore non supera gli scudi cento;

II. In tutte le cause che riguardano pagamento di lettere di cambio, e di biglietti ad ordine fra commercianti, o trasferiti in alcuno di esse nelle forme prescritte dalla legge.

952. Nelle altre cause, è in facoltà dei giudici di ordinare la esecuzione provvisoria sulla istanza della parte, se l'azione riguarda il pagamento di una somma liquida in genere ed in ispecie, in virtù di obbligazione o di conti commerciali sottoscritti dal debitore.

953. In tutti i casi, i giudici di commercio potranno ingiungere alla parte che ottenne la esecuzione provvisoria, l' obbligo di prestare cauzione, allorchè non sembri loro abbastanza cauto l' interesse del debitore per essere reintegrato, se la sentenza si revocasse od annullasse in secondo grado.

954. Se i giudici di commercio hanno omesso di pronunziare la esecuzione provvisoria, le parti potranno chiederla innanzi il tribunale di appello.

955. I giudici commercianti delegati dal presidente del tribunale, a forma del § 300, per decidere le controversie che nascono intorno alle contrattazioni nelle fiere o mercati, saranno accompagnati da un commesso o sostituto cancelliere.

I decreti saranno scritti in un registro particolare, firmato in ciascun giorno dal giudice e dal commesso.

956. Il giudice delegato procederà sopra semplici intimi od avvisi presentati alle parti, senza altra formalità.

Potrà sentire i testimoni, condotti dalle parti, o chiamati per semplici avvisi, astringendoli ancora, quando occorra, con la forza a presentarsi per essere sommariamente esaminati.

Il processo verbale degli esami sarà disteso nel registro particolare, e dovrà sottoscriversi dai testimoni, dalla parte se vi sarà presente, dal giudice e dal commesso cancelliere.

957. Se l'affare esige maggiore indagine, il giudice decreterà una provvidenza che assicuri i diritti delle parti, e rimetterà la causa al tribunale.

958. Dai decreti dei giudici delegati si po-

trà ricorrere in via di reclamo al tribunale di commercio: il reclamo non sospende la esecuzione, come al § 938: le sentenze pronunziate sui reclami dai tribunali di commercio sono inappellabili, salvo il ricorso al tribunale supremo di Segnatura a termini del § 345.

959. Queste regole sono comuni ai governatori od altri giusdicenti che fanno le veci di giudici commercianti nelle fiere o mercati in mancanza di tribunali di commercio.

960. Nei giudizî di fallimento i tribunali civili che procedono come tribunali di commercio, potranno assumere in qualità di giudice commissario un negoziante probo ed accreditato del luogo.

961. In tuttociò che non è specialmente disposto in questo titolo, si osserveranno avanti i tribunali di commercio le norme di procedere che hanno luogo ne' tribunàli per le cause sommarie non iscritte in ruolo.

962. I tribunali di commercio non possono conoscere della esecuzione de' loro giudicati, nè delle controversie ad essa relative: il conoscerne e giudicarne appartiene ai tribunali civili.

TITOLO XI.

Della procedura nelle cause di seconda e di ulteriore istanza.

Sezione I.

Regole generali.

963. Si può interporre appello da qualunque sentenza, che dalla legge non sia dichiarata inappellabile.

964. La legge dichiara inappellabili:

I. Le sentenze emanate nelle cause non maggiori di scudi dieci;

II. Quelle che riguardano la liquidazione delle spese;

III. Quelle che sono accettate dal soccombente.

Tuttociò senza pregiudizio del disposto nel § 269 al 272.

965. L'accettazione della sentenza risulta,

Dalla rinunzia alla lite,

Dalla rinunzia all' appello,

Dalla acquiescenza del soccombente alle disposizioni del giudicato.

966. La rinunzia all'appello produce gli stessi effetti che derivano dalla rinunzia alla lite, a forma dei §§ 913 e 915.

967. Si verifica l'acquiescenza:

I. Se il soccombente ha promossa istanza in giudizio per la esecuzione del giudicato, ovvero se lo ha eseguito volontariamente;

II. Se col fatto suo, o con atti giudiziali ha manifestato la volontà di non reclamarne, o di non valersi del rimedio dell' appello.

968. Non è valida la rinunzia all' appello fatta da un procuratore senza speciale mandato.

Gli atti o fatti del procuratore a cui manchi egualmente un mandato speciale, non provano l'acquiescenza.

969. La legge accorda un intiero anno per appellare da qualunque sentenza suscettiva di appello: questo termine decorre dal giorno della notifica della sentenza alla parte in persona o nel suo domicilio.

Accorda inoltre all' appellante sei mesi intieri per proseguire l'appello, dal giorno in cui sarà intimato.

970. L'appello s' intende proseguito dall'appellante, allorchè sia prodotto nella cancelleria del tribunale superiore il processo intiero degli atti con la sentenza dei primi giudici, o la sola sentenza dalla quale venne interposto, a norma dei casi che saranno determinati in appresso.

971. Scorso l' anno od il semestre nei rispettivi casi del § 969, l'appello è perento di pieno diritto senza bisogno di giudiziale interpellazione.

Questa regola comprende tutte le parti e tutte le persone, ed anche i pupilli, i minori, gl' interdetti ed i corpi morali, qualunque sia il favore o il privilegio attribuito loro dalle leggi del comune diritto.

972. La parte a cui viene intimato l' appello, potrà, senza attendere il termine del semestre, proseguire immediatamente il giudizio di appellazione: in questo caso l' appello si ritiene come proseguito dall' appellante.

973. L'appello interposto nel tempo e nelle forme che saranno prescritte dalla sezione seguente, produce sempre effetto sospensivo, eccettuati i casi ne' quali ha luogo la esecuzione provvisoria.

974. Ha luogo la esecuzione provvisoria, non ostante l' appello:

I. Per ministero e disposizione della legge, ne' casi preveduti dal § seguente, e negli altri che saranno specialmente contemplati da questo regolamento;

II. Se viene ordinata dai tribunali di secondo grado, quando la legge accorda loro la facoltà di ordinarla.

975. La legge ordina che le sentenze emanate in primo grado siano eseguite provvisoriamente:

I. Se contengono misure provvisionali o assicurative;

II. Se riguardano giudizi di sommarissimo e momentaneo possessorio, di alimenti e di mercedi;

III. Se ammettono o rigettano il benefizio della cessione de' beni;

IV. Se rigettano le istanze incidentali per la nullità o per la revoca degli atti esecutorii, o qualunque dimanda che sia diretta ad im-

pedire o ritardare il progresso o il compimento della esecuzione.

976. La legge accorda ai tribunali di secondo grado la facoltà di ordinare la esecuzione provvisoria, quando sia richiesta dalle parti, ed a norma delle circostanze:

I. Nelle cause meramente pecuniarie giudicate dai governatori;

II. Nelle cause sommarie indicate dal § 538;

III. Negli altri casi che nel presente regolamento saranno contemplati da speciali disposizioni.

977. I tribunali di appello si ritengono come surrogati ai giudici o tribunali di primo grado: riformando o revocando il precedente giudicato, decideranno ciò che sarà di ragione, ma non potranno oltrepassare i limiti della istanza proposta al primo giudice o tribunale.

Se annullano gli atti o le sentenze per alcuno dei tre difetti indicati nel § 780, dovranno rimettere la causa ai primi giudici, ovvero ai giudici o tribunali competenti.

978. Un terzo, che abbia interesse nella causa, può intervenire volontariamente anche in grado d' appello: sarà egli tenuto di appellare dalle sentenze precedenti, ritenendole come proferite contro di lui.

979. Se i primi giudici non pronunziarono sopra alcuno dei capi della dimanda, o sopra un incidente ad essa relativo, il capo o l' incidente non deciso o riservato potrà conoscersi e giudicarsi dal tribunale di appello.

980. Il tribunale di appello potrà inoltre giudicare sulle rate del credito, sui censi, canoni, rendite o prestazioni, sui frutti, danni, interessi ed altri accessorî decorsi dopo la dimanda che fu proposta ai primi giudici.

981. Se il tribunale opina di revocare una sentenza interlocutoria che abbia ammessa una prova, una verificazione, una eccezione, una dimanda provvisionale, potrà decidere nello stesso tempo il merito della causa, quando sia in istato di essere deciso senza bisogno di altre prove: questa regola è comune alle sentenze che abbiano ammesse le dimande incidentali enumerate nel titolo VIII.

Negli altri casi il merito della causa sarà sempre giudicato dai giudici o tribunali di primo grado.

982. I tribunali di appello non potranno valersi delle facoltà loro accordate dai tre §§ precedenti, che sulla istanza di una delle parti: tale istanza si farà o con l'atto medesimo introduttivo dell'appello, o in progresso di causa con un semplice atto di procuratore.

983. Le sentenze interlocutorie, o che riguardino dimande incidenti, di qualunque giudice o tribunale, non saranno mai appellabili che nel solo caso in cui competa l'appello della sentenza definitiva.

Quelle che riguardano la semplice ordinazione od istruzione del processo, non saranno appellabili che unitamente alla sentenza che decide il merito della causa.

984. Nondimeno saranno inappellabili le sentenze con le quali si ordina la prestazione del giuramento, se l'appello s' interpone dopo che il giuramento fu prestato.

Nel caso di giuramento *in litem* o estimatorio, potrà l'appello interporsi anche dopo prestato il giuramento; ma non sarà ammissibile se l'appellante non giustifica la eccessività della tassa o della somma giurata.

Negli altri casi potrà interporsi ed ammettersi quando costi che il giuramento fu prestato prima che la sentenza fosse in istato eseguibile.

985. L' appello dalle sentenze interlocutorie o incidentali proferite dai tribunali di secondo grado non potrà interporsi che unitamente all'appello dalle sentenze definitive, quando abbia luogo.

986. Quando ha luogo l' appello dalle sentenze interlocutorie o incidentali proferite in primo grado anteriormente all' appello dalla sentenza definitiva, potrà il medesimo interporsi finchè la esecuzione della sentenza non sia cominciata, ovvero non sia deciso il merito della causa: l'appello sarà perento se non viene proseguito nel termine di un mese dal giorno della notifica dell' atto introduttivo.

987. In tutti i casi gioverà all' attore l' appello interposto dal reo, e viceversa.

L'appello che s' interpone da uno o più consorti di lite, gioverà a tutti quelli che sono compresi nella sentenza.

Sezione II.

Del modo d' introdurre e di proseguire i giudizi di appellazione.

988. Nei dieci giorni successivi alla notifica della sentenza, se la medesima venne proferita da un tribunale, e nei cinque giorni, se fu pronunziata da un governatore, con la giunta del tempo corrispondente alla distanza de' luoghi, la parte che intende reclamarne, dovrà interporre appello nella cancelleria del primo giudice o tribunale.

989. L' appello s' interpone col mezzo di una comparsa della stessa parte o del di lei procuratore.

Tale comparsa conterrà i motivi di gravame: l'appellante farà intimare a ciascuna delle parti comprese nella sentenza appellata nel termine indicato dal § precedente, con citazione a comparire innanzi al tribunale di appello, nella forma prescritta dal titolo III, sezione II e III.

990. Se l'appello non è interposto ed intimato nella forma e nel tempo stabilito dai §§

988 e 989, sarà lecito alla parte di procedere alla esecuzione della sentenza.

Nondimeno la esecuzione sarà sospesa allorchè il soccombente interponga l'appello, e lo faccia intimare nel modo enunciato superiormente, sintantochè non abbia luogo la perenzione.

991. Nel termine della citazione a comparire, l'appellante produrrà l'atto d'appello legalmente intimato, nella cancelleria del tribunale di seconda istanza.

La parte a cui l'atto venne intimato, costituirà il suo procuratore osservando il disposto nei §§ 542 e 543.

992. Tutte le cause di appello, saranno iscritte in un medesimo ruolo, e dovranno proporsi secondo l'ordine delle iscrizioni.

993. La parte più diligente farà eseguire la iscrizione, e la farà intimare all'altra parte.

Dal giorno di tale intimo decorrerà il vantaggio dell'una e dell'altra parte un termine di un mese a produrre in cancelleria il processo degli atti de' primi giudici e gli altri documenti relativi alla causa.

994. Non sarà necessaria la produzione del processo, se il giudice o tribunale che ha decisa la causa in prima istanza, risiede nello stesso luogo.

In tale caso basterà produrre la copia autentica o la copia notificata della sentenza coi suoi motivi, ed indicare gli atti e documenti ch' esistono nella cancelleria de' primi giudici.

995. Sono comuni ai tribunali di seconda istanza le norme di procedere stabilite pei tribunali di primo grado: quelle ordinate pei tribunali di secondo grado sono comuni ai tribunali di terza istanza: il tutto senza pregiudizio di quanto verrà disposto nelle sezioni IV e V di questo titolo in ordine alle cause di commercio, ed ai tribunali della piena Camera e della sacra Rota.

996. Se nasce disputa sulla inappellabilità delle sentenze, sarà decisa preliminarmente dai tribunali di seconda istanza, nella forma prescritta per le dimande incidentali.

Sarà egualmente decisa dai tribunali di terza istanza la questione sulla conformità o difformità delle sentenze di primo e di secondo grado.

Le sentenze da emanarsi intorno a tali controversie saranno irretrattabili, e non soggette ad appello o revisione.

997. Le sentenze proferite sul merito della causa dai tribunali di terzo grado, che non sono conformi ad alcuna delle sentenze precedenti, non si ritengono come definitive sintantochè non sia decorso un termine di giorni dieci dalla notifica alla parte in persona o nel suo domicilio: durante questo termine, potranno essere impugnate in via di reclamo.

998. Il reclamo s' interpone con atto di procuratore contenente i motivi: tale atto dovrà notificarsi, nel termine assegnato al procuratore dell' altra parte, e prodursi in cancelleria.

999. Se il reclamo viene interposto a forma dei §§ precedenti, la causa verrà discussa nuovamente dallo stesso tribunale che ha proferita la sentenza: il tribunale sarà composto del numero dei votanti che è prescritto dalla ultima parte del § 301, e dal § 320, per le cause concernenti lo stato delle persone.

1000. Le parti potranno farsi notificare vicendevolmente e distribuire ai giudici, entro quindici giorni successivi alla notifica dell'atto di procuratore, le nuove difese e risposte in iscritto: avrà luogo una nuova discussione verbale nella pubblica udienza: qualora il tribunale sia convinto della ingiustizia del reclamo, potrà rigettarlo immediatamente: nel dubbio emanerà l'opinamento, e procederà con le norme indicate dai §§ 579 al 585.

1001. Se il reclamo viene ammesso, la sentenza sarà riformata o revocata: se viene rigettato, il tribunale ne ordinerà la esecuzione piena ed intiera secondo la sua forma e tenore.

1002. Qualunque sia la decisione da preferirsi sul reclamo, avrà sempre la forza e produrrà gli effetti della cosa giudicata: salvo soltanto il ricorso per annullamento, o pel rimedio straordinario della restituzione in intiero, quando abbiano luogo, al tribunale supremo di Segnatura.

Sezione III.

Dei ricorsi concernenti la esecuzione provvisoria.

1003. Quando la esecuzione provvisoria è ordinata dalla legge, la parte che interpone appello, potrà ricorrere al tribunale di secondo grado, per ottenere la inibizione.

1004. L'appello dovrà interporsi ed intimarsi con citazione introduttiva e con le norme prescritte dai §§ 988 e 989, nel termine di un solo giorno dalla notifica della sentenza.

1005. La inibizione sarà chiesta con atto separato: tale atto conterrà i motivi del reclamo, e sarà notificato all'altra parte con citazione a comparire nel termine non minore di un giorno intiero e non maggiore di tre.

1006. L'atto di appello e l'atto di ricorso non potranno sospendere od impedire la esecuzione provvisoria sintantochè la inibizione non verrà decretata dal tribunale.

1007. La dimanda concernente la inibizione sarà portata alla udienza, sopra un semplice atto di procuratore, come istanza incidentale.

Le norme stabilite nella sezione III, del titolo V, sul modo di procedere in contumacia sono comuni anche agli incidenti per la inibizione.

1008. La inibizione non potrà accordarsi che allorquando si verifichi l'una o l'altra delle seguenti circostanze:

I. Che nei giudizi rispettivi non concorrano i requisiti sostanziali espressamente voluti dalla legge, sia per la competenza dell'azione, sia per la forma privilegiata;

II. Che l'azione medesima si riconosca estinta in tutto o in parte, quando tale estinzione risulti da un documento pubblico o privato.

1009. Potrà accordarsi la inibizione per una parte o capo della sentenza appellata, senza che si ritardi la esecuzione per le altre parti.

1010. Le inibizioni accordate dai tribunali d'appello lasciano fermi e nello stato di validità gli atti di esecuzione: impediranno soltanto che si proceda ad atti ulteriori.

1011. Nei casi del § 976, se il soccombente interpone appello, potrà la parte a cui viene intimato, ricorrere al tribunale di secondo grado, nella forma prescritta dal § 1007, perchè tolga l'effetto sospensivo, ordinando la esecuzione provvisoria della sentenza.

1012. Il tribunale toglierà l'effetto sospensivo, accordando la esecuzione provvisoria:

I. Se dagli atti risulta che la sentenza di cui si tratta, è compresa nella eccezione alla regola generale stabilita dal § 973.

II. Se il soccombente non allega e non dimostra un motivo giusto e ragionevole di gravame.

1013. È in facoltà del tribunale di ordinare, a vantaggio dei litiganti, quelle cauzioni e provvidenze che saranno opportune, sia per conservare la cosa durante il giudizio d'appello, sia per assicurare al soccombente la restituzione delle cose o delle somme da pagarsi, qualora la sentenza che si eseguisce provvisoriamente, venisse annullata o revocata.

1014. La disposizione contenuta nel § 996 intorno alle sentenze che dichiarano inammissibile l'appello, è applicabile alle sentenze che ammettono o rigettano le dimande concernenti la inibizione, la esecuzione provvisoria e le cauzioni.

1015. Le spese saranno riservate all'esito della causa: dovranno tassarsi a profitto di quella parte che sarà favorita dalla sentenza sul merito principale.

1016. La esecuzione provvisoria non si estende alle spese, abbenchè liquidate nella sentenza: neppure si estende all'arresto del debitore, salvi i casi, ne' quali abbia luogo in virtù di ordinanza assicurativa per sospetto di fuga, o di sentenze emanate dai tribunali di commercio.

1017. Le sentenze dei tribunali di appello non sono suscettive di esecuzione provvisoria.

Sezione IV.

Regole particolari per le cause di commercio.

1018. Il termine ad appellare dalle sentenze dei tribunali di commercio è di soli tre mesi dal giorno in cui vennero notificate alla parte in persona o al domicilio: nondimeno le sentenze ove non siasi ordinata la esecuzione provvisoria, potranno essere eseguite dopo i primi cinque giorni, sintantochè l'appello non sarà interposto ed intimato all'altra parte con la citazione introduttiva nelle forme indicate dai §§ 988 e 989: la esecuzione provvisoria rimarrà sospesa per un solo giorno dopo notificata la sentenza.

1019. La parte che interpone appello, dovrà proseguire la causa entro giorni quaranta dalla intimazione; salvo il diritto all'altra parte di proseguirla immediatamente.

1020. Decorsi i termini stabiliti ne' due §§ precedenti ad interporre o proseguire l'appello, ha luogo la perenzione come al § 971.

1021. Le cause commerciali saranno iscritte in un ruolo particolare, e proposte secondo l'ordine delle iscrizioni: la iscrizione sarà fatta ed intimata come al § 993: il termine accordato dallo stesso § all'una ed all'altra parte per produrre gli atti e i documenti, sarà di soli dieci giorni dall' intimo della iscrizione.

1022. La parte più diligente farà chiamare la causa alla prima udienza dopo un altro termine di giorni dieci, con un semplice atto di procuratore: in questo termine è in facoltà delle parti di farsi notificare vicendevolmente, e distribuire ai giudici brevi memorie contenenti le loro difese, coi sommari rispettivi.

1023. I giudici, sentite le parti, potranno decidere la causa nella stessa udienza o nella udienza successiva, ovvero emanare l'opinamento: in questo caso si osserveranno le norme speciali, di cui nel § 588, per le cause sommarie che s' iscrivono in ruolo.

Se dichiarano la incompetenza del tribunale di commercio, non potranno giudicare il merito della causa: le parti saranno rimesse al giudice o tribunale competente.

1024. La esecuzione provvisoria ordinata dai primi giudici non può essere inibita dai tribunali d'appello, che ne' soli casi seguenti:

I. Se fu accordata contro il disposto nel § 951;

II. Se l'appellante produce una prova scritta da cui risulti il pagamento.

1025. Il tribunale di appello potrà ordinare la esecuzione provvisoria sulla istanza della parte, se i primi giudici omisero di ordinarla, ne' casi in cui viene permessa dalla legge: potranno ancora, nell'ordinarla, ingiungere al richiedente di prestar cauzione, come al § 1013.

1026. Nelle cause di commercio non ha luogo il reclamo, di cui ne' §§ 997 e seguenti contro le sentenze emanate in terzo grado.

1027. Le regole e le forme prescritte superiormente per le dimande che riguardano la inibizione e la esecuzione provvisoria, e per tuttociò che non è compreso in questa sezione, saranno osservate anche in ordine alle cause di commercio.

SEZIONE V.

Disposizioni speciali sul modo di procedere ne' tribunali della sacra Rota e della piena Camera.

1028. Le cause maggiori di scudi cinquecento si proporranno ne' tribunali della sacra Rota e della piena Camera con le formole dei dubbi.

1029. Le formole da proporsi nel tribunale della sacra Rota saranno tratte dalla dimanda introdotta innanzi i giudici di primo grado: nelle sole cause decise dalla stessa Rota si proporrà la formola: *an sententia rotalis sit confirmanda vel infirmanda.*

La formola: *an constet de reiudicata, seu potius de causis restitutionis in integrum,* è riservata per le sole cause di restituzione in intiero.

1030. Nel tribunale della piena Camera tutte le cause maggiori si proporranno con la formola: *an sententia tribunalis... sit confirmanda vel infirmanda.*

Il tribunale emanerà sopra ciascun dubbio i motivi di decidere, che si chiamano *voti camerali.*

1031. Le cause non maggiori di cinquecento scudi, nell'uno e nell'altro tribunale, si proporranno e si decideranno con le seguenti regole:

I. Non potrà proporsi la causa che dopo scorso un termine non maggiore di quaranta giorni, e non minore di un mese, dal decreto del ponente.

II. Se insorgessero difficoltà meritevoli di schiarimento, il tribunale ordinerà che si estenda una breve decisione, nella quale dovranno esporsi le ragioni di dubitare e di decidere in favore dell'una o dell'altra parte, affinchè l'una o l'altra possa confutarle;

III. Da questa decisione non si chiede nuova udienza: se la causa tornèrà a proporsi dopo un termine non minore di venti giorni, e non maggiore di un mese;

IV. La parte favorita dalle ragioni di dubitare e di decidere può distribuire nuova difesa: è in diritto però di rispondere alla memoria dell'altra parte che impugna la decisione;

V. Se il tribunale pronunzia a forma delle decisioni, non vi sarà bisogno d' inserire i motivi nelle sentenze: negli altri casi le sentenze dovranno essere motivate.

1032. Le istanze concernenti la inibizione o la esecuzione provvisoria s' introdurranno in ambedue i tribunali con semplice citazione; saranno rimesse dal ponente alla prima Rota od alla prima Camera dopo dieci giorni, e proposte con semplici memoriali: saranno decise dallo stesso ponente, a forma dei rescritti, con decreti irretrattabili, e non soggetti ad appello o revisione.

1033. Nelle cause di restituzione in intiero non potrà il tribunale della sacra Rota proferire la sentenza revocatoria, o riformatoria della cosa giudicata, senza che siano emanate precedentemente due decisioni conformi.

Nelle cause minori dovrà sempre emanarsi la decisione, a forma del § 1031, num. II.

Abbenchè la sentenza della sacra Rota riformi o revochi la cosa giudicata, non sarà mai luogo ad ulteriore appello, reclamo o revisione.

1034. Se coloro ai quali fu notificato l'atto d'appello con citazione introduttiva, od alcuno di essi, non compariscono nei suddetti tribunali, dovrà la parte farli citare nuovamente a comparire nel termine di otto giorni per rispondere alla dimanda contenuta nel primo atto di citazione.

La seconda citazione conterrà la data dell'appello e dell'atto d'intimazione, la sostanza della dimanda, la formola del dubbio che s'intende proporre, la istanza per destinare il giorno in cui la causa verrà discussa, e finalmente la dichiarazione, che, se il citato o citati persistono nella loro contumacia, gli atti posteriori, le decisioni e le sentenze si riterranno come fatti ed emanate in contradittorio.

1035. La seconda citazione, quando la parte, nel nuovo termine, non costituisca il procuratore, sarà letta nella udienza del ponente: il ponente approverà o riformerà la formola del dubbio, e destinerà il giorno della discussione.

Non vi sarà bisogno di altra citazione o di altro intimo per proseguire e terminare la causa sino alla sentenza definitiva, eccettuato il caso in cui venga ordinata una verificazione od una prova, prima di pronunziare definitivamente.

1036. La decisione non sarà nè intimata, nè notificata: il ponente, sopra semplice dimanda della parte, fisserà il giorno in cui dovrà chiedersi la spedizione.

1037. La sentenza sarà pronunziata sulla seconda citazione: dovrà sempre indicare la data degli atti e dei rescritti.

Sarà notificata al soccombente in persona o nel suo domicilio.

1038. Le norme prescritte dai §§ 1034 al 1037 sono applicabili alle dimande che riguardano la inibizione contro l'effetto delle sentenze eseguibili provvisoriamente, se la parte citata non avrà costituito il procuratore.

1039. Non avrà luogo la seconda citazione, nè il modo di procedere enunciato superiormente nel caso di contumacia del procuratore legalmente costituito.

1040. I rescritti. del tribunale sugli incidenti che riguardano la inibizione o la esecuzione provvisoria, abbenchè emanati in contumacia dal procuratore, non saranno suscettivi di nuova udienza: i decreti proferiti dal ponente in sequela dei rescritti avranno lo stesso effetto che viene attribuito ai decreti emanati in contradittorio.

1041. Le cause di commercio di qualunque somma, anche in grado di restituzione in intiero, saranno trattate e decise nel tribunale della sacra Rota con. le norme stabilite per le cause minori dai §§ 1031 e 1032.

1042. I tribunali della sacra Rota e della piena Camera non potranno pronunziare, in terzo grado di giurisdizione, sentenze difformi dalle due precedenti se non viene permesso un doppio sperimento, e se non sono emanate due decisioni pienamente conformi e contradette dalle parti, quando siano comparse; non sarà luogo al reclamo, di cui nel § 997.

La prescrizione contenuta in questo § non è applicabile alle cause di commercio.

1043. Le spese delle proposizioni contumaciali nelle cause maggiori, anche nel caso di contumacia del procuratore, saranno sempre tassate a carico del contumace, qualunque possa essere l'esito del giudizio.

Dovranno egualmente tassarsi a carico del contumace, nelle cause minori, se verrà emanata la decisione.

Quanto alle spese degl' incidenti relativi alla esecuzione provvisoria, si osserverà il disposto nel § 1015.

1044. In tuttociò che non è altrimenti ordinato in questa sezione, sono mantenute le forme particolari di procedura vigenti nel tribunale della sacra Rota, in quanto possono conciliarsi con le leggi generali e comuni a tutti i magistrati giudiziari.

Il tribunale della piena Camera continuerà ad osservare i metodi e le forme dei giudizi rotali.

TITOLO XII.

Dei ricorsi al tribunale supremo di Segnatura.

Sezione I.

Regole generali.

1045. Ha luogo il ricorso al tribunale supremo per l'annullamento o circoscrizione nei casi contemplati dai §§ 790 e 791.

1046. Un terzo che aveva interesse principale nella causa, e che non fu citato, o non richiese d' intervenirvi, può dimandare l'annullamento degli atti e delle sentenze che ledono i suoi diritti, per difetto di citazione.

Tale ricorso non compete che allorquando il terzo non abbia proposta la eccezione di nullità nei tre gradi ordinari di giurisdizione.

1047. Il ricorso per l'annullamento o circoscrizione non può essere ammesso, se alcuno dei tre difetti indicati nel § 780 non è chiaramente provato: nel dubbio il tribunale supremo rigetterà la dimanda per l'annullamento.

1048. Rigetterà egualmente la dimanda, se il difetto apparisce rimesso o sanato, a termini dei §§ 784 al 787.

1049. Ha luogo il ricorso per determinare la competenza, quando una medesima causa è introdotta simultaneamente innanzi più giudici o tribunali di eguale giurisdizione.

Il tribunale supremo deciderà la controversia secondo le norme sulla competenza stabilita nel tit. II, ordinerà che la causa si prosegua avanti il giudice o tribunale che sarà dichiarato competente, annullando gli atti degli altri giudici o tribunali.

1050. Quando una causa medesima, ovvero più cause fra di loro connesse, o l'una dall'altra dipendenti, sono introdotte avanti diversi giudici o tribunali, ha luogo il ricorso per l'avocazione e riunione di esse avanti un solo giudice o tribunale, affinchè da un solo siano decise.

Sono connesse e dipendenti quelle cause che hanno una stessa continenza, cosicchè il farle decidere da diversi giudici o tribunali produrrebbe contrarietà di giudicati.

1051. Nel caso del § precedente, il tribunale supremo riunirà le cause, e le rimetterà al giudice o tribunale che sarà stato prevenuto nella causa di entità maggiore, salvo sempre il privilegio del foro ecclesiastico.

La prevenzione si desume dalla notifica anteriore dell'atto di citazione innanzi l'uno o l'altro giudice o tribunale, quando però sia prodotto in cancelleria coi documenti ad esso relativi, a forma del § 541.

1052. Non è ammissibile il ricorso per la avocazione o riunione delle cause:

I. Quando non siano introdotte innanzi i giudici o tribunali dello stesso grado, salvo il disposto del § 799;

II. Quando la causa da avocarsi o riunirsi non sia pendente;

III. Quando l'una o l'altra causa si trovi in istato d'essere decisa, a termini del § 906.

IV. Quando, avuto riguardo alle circostanze ed alla qualità dei giudizi rispettivi, si riconosca che il ricorso è diretto ad impedire o ritardare il corso dell'uno o dell'altro.

1053. Ha luogo il ricorso perchè venga ammessa le ricusa de' giudici quando sia fondata sopra un motivo di legittimo sospetto.

1054. Sono motivi di legittimo sospetto:

I. Le questioni pendenti in giudizio tra il giudice ed una delle parti;

II. Le inimicizie gravi;

III. L'interesse nella causa;

IV. Il parere manifestato dal giudice in voce od in iscritto nella causa stessa, l'averla conosciuta come giudice in altro grado di giurisdizione, o come arbitro, e l'averla difesa come procuratore od avvocato;

V. La parentela in qualunque grado nella linea retta, e nella linea trasversale sino al quarto grado della computazione civile inclusivamente: l'affinità diretta in qualunque grado, la trasversale sino al secondo.

1055. Se la ricusa viene ammessa, il tribunale supremo ordinerà che il giudice ricusato si astenga dal giudicare: quando la causa sia introdotta avanti il tribunale collegiale, un altro giudice o supplente farà le veci del giudice ricusato: quando sia introdotta avanti un governatore, assessore o altro giusdicente delle provincie, la causa sarà rimessa al tribunale civile: il tribunale procederà nel modo ch' è prescritto dal § 511 in fine.

In ordine agli assessori dell'A. C., ai giudici capitolini, ed a quello de' mercenari si osserverà la disposizione del § 512.

1056. Non è ammissibile il ricorso concernente la ricusa:

I. Contro un intiero tribunale civile, di commercio, o di appello;

II. Contro qualunque giudice allorchè il ricusante ha proposto le eccezioni sul merito della causa, se il motivo di sospetto non è sopravvenuto posteriormente.

1057. Ha luogo il ricorso per ottenere il rimedio straordinario della restituzione in intiero, qualora il ricorrente dimostri la ingiustizia manifesta della cosa giudicata.

1058. La ingiustizia manifesta dee risultare,

O dall' essersi giudicato sopra documenti riconosciuti in appresso come falsi;

O dall'essersi rinvenuti documenti pubblici o privati, coi quali si provino fatti nuovi e decisivi;

O dal non essersi nelle sentenze avuto ragione di qualche legge;

O dall' essersi espressamente contravvenuto ad una legge in vigore.

1059. La inosservanza delle forme prescritte dalle leggi di procedura potrà ritenersi dal tribunale supremo come violazione di legge, all' effetto di accordare la restituzione in intiero, ne' seguenti casi:

I. Se i tribunali non hanno dato per iscritto le ragioni di dubitare e di decidere;

II. Se le sentenze non sono motivate;

III. Se non furono osservati i termini sostanziali del giudizio.

1060. Non è ammissibile il ricorso per la restituzione in intiero:

I. Nelle cause non maggiori di cinquanta scudi;

II. Dalle sentenze pronunziate dai tribunali di appello sugli incidenti d' inappellabilità o della esecuzione provvisoria;

III. Dalle sentenze interlocutorie che riguardano la semplice ordinazione ed istruzione del processo;

IV. In tutti i casi ne' quali è vietato dalla legge qualunque reclamo o revisione;

V. Dalle sentenze accettate dal soccombente.

1061. La esecuzione volontaria della cosa giudicata, dopo la sentenza di ultimo grado non toglie il diritto d' implorare ed ottenere dal tribunale supremo il rimedio straordinario della restituzione in intiero.

1062. La legge accorda un termine di tre mesi dall' ultimo atto di esecuzione della sentenza emanata in ultimo grado ad interporre il ricorso per l'annullamento o circoscrizione, ed un termine di mesi sei dalla stessa epoca ad interporre il ricorso per la restituzione in intiero.

Questi termini sono perentori per tutte le parti e per tutte le persone, come al § 791.

1063. È perento il diritto di ricorrere per la competenza, e per l' avocazione e riunione delle cause, allorchè le medesime sono giudicate in ultima istanza.

In tal caso è riservato alle parti il ricorso per l' annullamento se avrà luogo, da interporsi nel termine del § precedente.

1064. I ricorsi al tribunale supremo per l' annullamento e per la restituzione in intiero non avranno mai effetto sospensivo; qualunque inibizione venisse chiesta od accordata, sarebbe nulla di pieno diritto, e di niun valore.

Gli altri ricorsi saranno sospensivi, e produrranno inibizione dal giorno della notifica alla parte in persona o nel suo domicilio, qualora sieno osservate le forme che si prescriveranno nella sezione seguente.

Sezione II.

Del modo d' introdurre e proseguire i ricorsi al tribunale supremo.

1065. I ricorsi per l' annullamento o circoscrizione s' interporranno nella cancelleria del giudice o tribunale, ove esistono gli atti o le sentenze impugnate:

Quelli che riguardano le questioni di competenza, nella cancelleria del giudice o tribunale che si pretende inconveniente:

Quelli che riguardano avocazioni od unioni di cause, nella cancelleria del giudice o tribunale, da cui si pretende che la causa debba avocarsi:

Quelli che riguardano la ricusa de' giudici,

nella cancelleria del giudice ricusato, ovvero nella cancelleria del tribunale, ove siedono i giudici sospetti:

Quelli che riguardano la restituzione in intiero, nella cancelleria del tribunale che ha pronunziato in ultimo grado.

1066. L' atto di ricorso si fa per mezzo di comparsa contenente i motivi: tale comparsa sarà sottoscritta sul registro di cancelleria dallo stesso ricorrente, o dal suo procuratore, e dal cancelliere del giudice o tribunale.

Il cancelliere ne rilascerà una copia autentica al ricorrente: questi la farà notificare per intero a ciascuna delle altre parti in persona o nel suo domicilio, con citazione a comparire nel termine ordinario innanzi il tribunale supremo.

Se il ricorso ha per oggetto la ricusa di un giudice, l'atto dovrà notificarsi anche al giudice ricusato, il quale apporrà il suo visto sull' originale.

1067. Nel termine a comparire il ricorrente dovrà produrre nella cancelleria del tribunale supremo:

I. L' atto di citazione con la copia del ricorso, legalmente notificato;

II. Un certificato del preposto del registro, da cui risulti ch' esso ha fatto nella di lui cassa un deposito di scudi dieci se la causa è maggiore, e di scudi quattro nelle cause minori: di tali somme, nel caso di vittoria, sarà ordinata la restituzione al deponente: se il ricorso è dichiarato inammissibile, o se la istanza viene rigettata, si lucreranno dalla pia congregazione di s. Ivo.

Se il ricorrente non adempie alle prescrizioni contenute in questo §, il ricorso si ritiene come non interposto.

1068. Nel medesimo termine, la parte o le parti citate dovranno costituire il loro procuratore nella forma prescritta dai §§ 542 e 543.

1069. Se il procuratore sarà costituito, la parte più diligente chiamerà l'altra, con un semplice atto, alla udienza del prelato uditore perchè sia destinato il giorno della discussione.

Se la causa è maggiore, sarà destinata la prima adunanza dopo un mese; e la prima dopo venti giorni, se la causa è minore: sarà nominato, con lo stesso decreto, un prelato referendario per proporre la causa, e farne rapporto.

1070. Il decreto del prelato uditore non sarà notificato: se il procuratore non è comparso alla udienza, terrà luogo di notifica un semplice intimo.

1071. La parte più diligente farà iscrivere la causa nel ruolo: tutte le cause si proporranno secondo l' ordine delle iscrizioni.

La iscrizione sarà intimata al procuratore dell'altra parte.

1072. Dal giorno di tale intimo le parti avranno un termine di giorni quindici a produrre in cancelleria la copia autentica degli atti e dei documenti relativi alla causa, ritenuto il disposto dal § 994.

1073. Se nella istanza si richiede l' annullamento di tutti gli atti, sarà prodotta la intiera copia dei medesimi: quando si chiegga l' annullamento delle sole sentenze, queste sole saranno prodotte in cancelleria.

Nelle questioni di competenza, avocazione od unione, sarà prodotta la copia autentica degli atti dei giudici o tribunali, ove sono introdotte le cause.

Non vi sarà bisogno di produrre gli atti allorchè si tratta di ricorso per la ricusa dei giudici sospetti.

Nelle cause di restituzione in intiero, si produrrà la copia autentica delle sentenze che formano la cosa giudicata.

1074. Se le produzioni ordinate dal § precedente non sono fatte nel termine stabilito dal § 1072, ciascuna delle parti è in facoltà di chiedere al prelato uditore che la discussione venga differita: il prelato uditore dovrà in questo caso, proferire il decreto a forma dell' istanza.

1075. Non potranno i votanti del supremo tribunale avere a calcolo i documenti non prodotti; se venissero inseriti nei sommari, potranno, sulla istanza di una delle parti, differire il giudizio, o decidere la causa ritenendoli come non esistenti.

1076. Dieci giorni prima che la causa sia proposta, il procuratore della parte più diligente farà intimare con un semplice atto al procuratore dell' altra parte, che nella prossima segnatura avrà luogo la discussione.

La causa verrà proposta e discussa nei modi e nelle forme che saranno indicate nella sezione seguente.

1077. Le dimande per la inammissibilità dei ricorsi, per gli attentati e per gli altri incidenti saranno introdotte avanti il prelato uditore con semplice citazione al procuratore dell' altra parte.

Il prelato uditore dovrà rimetterle al tribunale, destinando la prima segnatura dopo dieci giorni per farne la discussione.

Se le dimande incidenti dipendono dalla istanza principale, potrà il tribunale differirne il giudizio, per deciderle nella medesima segnatura.

Le spese occasionate da tali dimande dovranno sempre tassarsi a carico della parte che soccombe nell' incidente, abbenchè non soccomba nella istanza principale.

1078. La parte che intende rinunziare al ricorso interposto, dovrà procedere nel modo stabilito dal § 912: la rinunzia produrrà gli stessi effetti indicati dal § 966.

SEZIONE III.

Delle discussioni e degli opinamenti.

1079. Le discussioni delle cause maggiori e delle cause minori, riservate al pieno tribunale dal § 341, ed anche degli incidenti, si faranno in iscritto ed in voce.

1080. I procuratori dell' una e dell' altra parte faranno distribuire al cardinale prefetto, ai prelati votanti, al prelato uditore del tribunale, al prelato referendario, ed all' uditore della prefettura, le loro allegazioni o memorie stampate coi sommari rispettivi, sei giorni prima della segnatura destinata, compreso quello in cui si fa la distribuzione.

Contemporaneamente, o al più tardi nella mattina del giorno successivo, le allegazioni coi sommari distribuite ai giudici saranno notificate con un semplice atto dall' uno all'altro procuratore.

1081. Nel fine della allegazione sarà riferito testualmente il tenore del ricorso e della istanza rimessa al tribunale, non che degli atti o sentenze prodotte, come al § 1073.

1082. Ciascuna delle parti farà distribuire la sua risposta tre giorni prima della segnatura destinata: nel giorno seguente la farà notificare all' altra parte.

1083. I giudici sentiranno le informazioni in voce dei procuratori ed avvocati delle parti: proporranno ad essi le difficoltà di fatto e di diritto, per averne gli opportuni schiarimenti.

1084. Il tribunale emanerà il rescritto contenente il suo opinamento sulla istanza promossa: destinerà un votante per estenderne i motivi col mezzo di una decisione: ordinerà che la causa sia discussa nuovamente dopo venti giorni da quello in cui la decisione sarà notificata.

1085. La notifica della decisione si farà dalla parte più diligente con atto semplice di procuratore.

1086. Nella seconda discussione la parte favorita dall'opinamento non potrà distribuire nuova difesa: distribuirà la sola decisione con una breve supplica per la conferma del rescritto.

1087. La parte soccombente farà distribuire e notificare all' altra parte la sua risposta ai motivi della decisione nel termine stabilito dal § 1080: l' altra parte farà distribuire e notificare la replica nel termine del § 1082, quando lo creda opportuno.

1088. I giudici sentiranno nuovamente le informazioni in voce: quindi pronunzieranno il rescritto confermatorio o revocatorio del precedente.

Il tribunale destinerà un votante per estenderne e pubblicarne i motivi nel solo caso che sia revocatorio o difforme in qualche parte dal primo.

1089. La nuova decisione dovrà notificarsi al soccombente, e prodursi in cancelleria unitamente alla prima: l' una e l' altra saranno inserite nel fascicolo della causa.

1090. Nelle cause minori riservate al giudizio del pieno tribunale dal § 341 si osserveranno le stesse norme che sono prescritte per le cause maggiori, con le seguenti eccezioni:

I. Non avrà luogo la intimazione ordinata dal § 1071;

II. Non sarà emanato l' opinamento: se insorgono difficoltà intorno ai fatti, potrà il tribunale differire il suo giudizio alla prossima segnatura, ordinando al prelato uditore di renderle note alle parti, perchè diano gli opportuni schiarimenti: tali difficoltà saranno scritte dall' uditore nel registro delle risoluzioni: il cancelliere potrà darne copia in carta libera;

III. Ogni memoria, risposta, o replica non potrà eccedere un foglio di stampa.

1091. Le norme stabilite nel § precedente intorno alle cause minori sono comuni alle dimande incidentali.

Nondimeno la distribuzione e la notifica delle memorie relative a tali dimande si farà tre giorni prima della segnatura destinata: nel giorno successivo si distribuiranno e si notificheranno le risposte, e si terrà dai giudici la informazione.

SEZIONE IV.

Del modo di procedere in contumacia.

1092. Se la parte o le parti citate, od alcuna di esse, non ha costituito il procuratore, il ricorrente la farà nuovamente citare affinchè comparisca entro un nuovo termine eguale al primo.

1093. La seconda citazione conterrà la data dell' atto di ricorso, la sostanza del medesimo, la indicazione del giorno della notifica, la istanza per destinare il giorno in cui sarà proposta la causa, e la dichiarazione che, persistendo i citati nella loro contumacia, il giudizio da proferirsi sulla istanza del ricorrente si riterrà come proferito in contradittorio.

1094. Se nel nuovo termine la parte o le parti non costituiscono il procuratore, la seconda citazione sarà letta nella udienza: il prelato uditore destinerà il giorno della discussione a forma del § 1069.

1095. Non sarà fatto altro intimo o altra citazione al contumace: le decisioni non gli saranno nè intimate, nè notificate.

1096. Non avrà luogo la seconda citazione, nè il modo di procedere indicato nei §§ precedenti, allorchè sia contumace il procuratore.

1097. Quando il procuratore dell'una o del-

l' altra parte non abbia esibita la sua difesa al supremo tribunale, gli verrà intimato, con lo stesso atto di notifica della prima decisione, che la causa si deciderà irretrattabilmente nel secondo sperimento, abbenchè persista nella sua contumacia.

1098. Le spese delle proposizioni contumaciali, anche nel caso di contumacia del procuratore, saranno sempre tassate a carico del contumace, qualunque possa essere l' esito del giudizio.

Sezione V.

Dei rescritti.

1099. I rescritti del tribunale supremo saranno concepiti con le formole usitate finora.

1100. Nelle istanze di annullamento, ove non venga allegato il difetto di giurisdizione, è in facoltà del tribunale supremo di dichiarare che gli atti o le sentenze sono annullate o circoscritte, ovvero di ordinare ai giudici o tribunali, che procedano *ex integro*.

1101. Il tribunale supremo dovrà, in ogni caso, ammettere o rigettare puramente e semplicemente la querela di nullità: non potrà rimetterne la cognizione ai giudici o tribunali di prima o di ulteriore istanza.

1102. Nelle cause di restituzione in intiero, i rescritti saranno sempre concepiti con formole devolutive: ma, qualunque sia la formola di rescrivere, non sarà mai sospesa la esecuzione piena ed intiera della cosa giudicata, anche in ordine alla tassa, liquidazione e pagamento delle spese, a forma del § 273.

1103. I ricorrenti che soccombono nelle cause di ricusa de' giudici e di restituzione in intiero, saranno condannati con lo stesso rescritto ad una multa non minore di scudi cinque da applicarsi alla pia congregazione di s. Ivo.

1104. I rescritti emanati dal pieno tribunale dopo la seconda discussione nelle cause maggiori, e quelli pure che riguardano cause minori riservate allo stesso tribunale, o dimande incidenti, saranno sempre irretrattabili e definitivi, non ostante la contumacia della parte o del suo procuratore.

Sezione VI.

Delle forme speciali di procedere negli affari di competenza dell' uditore del tribunale, e dell' uditore della prefettura.

Cap. I. — *Delle cause minori.*

1105. Le disposizioni dei §§ 1065 al 1068 sono comuni alle cause minori non riservate al pieno tribunale.

1106. Allorchè il procuratore sarà costituito, la parte più diligente chiamerà l' altra parte alla udienza, perchè venga ammessa o rigettata la dimanda proposta con l' atto di ricorso.

1107. Tre giorni prima della udienza, ambedue le parti esibiranno al giudice, e si faranno notificare vicendevolmente per atto di procuratore, le loro difese in iscritto coi sommari rispettivi.

1108. Nel giorno della udienza il giudice esporrà brevemente in iscritto la sua opinione, ed assegnerà alle parti un tempo, più o meno breve secondo le circostanze, ad esibire e notificare le risposte cogli opportuni schiarimenti: il cancelliere ne darà una semplice copia alla parte richiedente.

1109. Scorso il termine assegnato, il giudice pronuncierà il suo decreto.

Questo decreto sarà notificato all'altra parte con atto di procuratore.

1110. Se nasce disputa sul valore delle cause in ordine alla competenza del prelato uditore, dovrà egli rimettere l' incidente al pieno tribunale: la controversia sarà trattata e decisa nella forma prescritta dai §§ 1077 e 1091 per le altre dimande incidentali.

1111. Il prelato uditore non potrà mai rivedere, ritrattare o riformare i suoi decreti, salvo alla parte soccombente il diritto di reclamarne all' uditore della prefettura.

Neppure potrà accordare in verun caso inibizioni, sospensioni o supersessorie: tali inibizioni, sospensioni o supersessorie potranno disprezzarsi impunemente senza vizio di attentato.

1112. Il reclamo all'uditore della prefettura s' interpone col mezzo di comparsa in cancelleria, sottoscritta dal procuratore, ed intimata all'altra parte, nel termine di tre giorni dalla notifica del decreto: se la comparsa non è fatta ed intimata in questo termine, il diritto di reclamare è perento; il decreto sarà notificato alla parte in persona o nel suo domicilio, e potrà eseguirsi dopo tre giorni dalla notifica.

1113. I decreti che riguardano semplici provvisioni, saranno eseguiti non ostante il reclamo, e senza pregiudicarvi, per ministero e disposizione della legge.

1114. Allorchè il reclamo sarà interposto, la parte più diligente porterà la causa all' uditore della prefettura con un semplice atto di procuratore.

1115. Saranno esibite all' uditore della prefettura le stesse memorie o allegazioni coi sommari, che furono presentate all'uditore del tribunale.

1116. L' uditore della prefettura procederà col metodo enunciato nei §§ 1107 e seguenti.

Le risposte alla opinione manifestata nella udienza dovranno notificarsi fra le parti.

1117. I decreti dell' uditore della prefettura che confermano quelli del prelato uditore, saranno notificati al procuratore ed alla parte in persona o nel suo domicilio.

Saranno eseguibili dopo il termine stabilito dal § 1112.

1118. Il disposto nel § 1111, in ordine ai decreti del prelato uditore è comune ai decreti dell' uditore della prefettura.

1119. La parte che intende di reclamare al pieno tribunale dai decreti difformi del prelato uditore e dell' uditore della prefettura, dovrà interporre il suo reclamo nel modo e nel termine prescritto ed assegnato dal § 1112.

La causa verrà proposta nella prima segnatura dopo dieci giorni dalla intimazione del reclamo, nella forma stabilita per le dimande incidentali.

Qualora il reclamo non venga interposto, si procederà come al § 1117.

1120. Nei casi di contumacia della parte avanti il prelato uditore, si osserveranno le seguenti regole:

I. Il ricorrente dovrà farla citare una seconda volta, a forma dei §§ 1092 e seguenti:

II. Se la parte nuovamente citata persiste nella sua contumacia, la seconda citazione sarà letta in udienza: il prelato uditore potrà emanare nella udienza stessa il suo decreto, quante volte la causa non gli sembri esigere maggiori schiarimenti;

III. Tale decreto sarà notificato per intiero alla parte.

1121. I decreti emanati in contumacia, sia delle parti, sia de' loro procuratori, saranno anch' essi irretrattabili, a forma del § 1111.

Cap. II. — *Della esecuzione dei rescritti e dei decreti.*

1122. I rescritti del pieno tribunale saranno resi esecutivi dal prelato uditore sulla istanza della parte per atto di citazione notificato al procuratore.

Se la parte non ha costituito il procuratore, terrà luogo d' istanza il secondo atto di citazione.

1123. Il prelato uditore enuncierà nel decreto il rescritto e le decisioni; pronunzierà analogamente all' uno ed alle altre, e condannerà il soccombente alle spese.

1124. I decreti esecutivi del prelato uditore non sono soggetti a reclamo innanzi l'uditore della prefettura: dovranno essere notificati al procuratore ed alla parte, in persona o nel suo domicilio: in questo, e negli altri casi ove abbia luogo la notifica, il cancelliere ne rilascierà una copia autentica tratta dal giornale di udienza, con la intestazione, e con la formola indicata dai §§ 609 e 610.

1125. La tassa e liquidazione delle spese, e quella pure de' frutti e de' danni ed interessi, quando abbiano luogo, si farà dal prelato uditore.

1126. La parte che avrà ottenuta la condanna, produrrà in cancelleria una nota sottoscritta dal procuratore, sia delle spese, sia dei frutti da restituirsi, sia dei danni ed interessi coi documenti giustificativi.

Nella nota delle spese sarà citata in margine di ciascun articolo la disposizione analoga della tariffa.

1127. La produzione sarà intimata al procuratore dell' altra parte, ovvero alla parte stessa se non lo avrà costituito, con citazione a comparire innanzi il prelato uditore perchè venga ordinato il pagamento della somma contenuta nella nota prodotta: non vi sarà bisogno di seconda citazione contro la parte contumace.

1128. Se la somma contenuta nella nota è maggiore di duecento scudi, il prelato uditore rimetterà la causa al pieno tribunale.

Qualora si tratti di sole spese, si osserverà dal pieno tribunale il modo di procedere ch' è prescritto per le dimande incidenti: se trattasi di frutti, danni ed interessi, si osserverà quanto è disposto in ordine alle cause maggiori.

1129. Nel resto si procederà con le norme stabilite nel capitolo precedente.

1130. I decreti relativi alla tassa e liquidazione delle spese, de' frutti, e dei danni ed interessi potranno essere eseguiti coi pignoramenti ed altri mezzi coattivi dopo il termine di cinque giorni dalla notifica alla parte.

1131. Nelle cause di ricusa de' giudici, se la ricusa viene ammessa, il giudice ricusato non sarà mai tenuto a rifazione di spese.

Neppure sarà luogo a rifazione di spese nelle cause di restituzione in intiero: tali spese saranno tassate contro la parte che soccombe, nel fine della lite.

1132. Quando abbia luogo la esecuzione coattiva dei rescritti del pieno tribunale, e dei decreti del prelato uditore o dell' uditore della prefettura, gli atti esecutorii si faranno avanti i giudici o tribunali indicati nella sezione I. del titolo XIV.

TITOLO XIII.

Disposizioni comuni a tutti i giudici ed a tutti i tribunali sul modo di purgare la contumacia.

1133. La legge accorda al contumace, ancorchè non comparso nel termine della seconda citazione, la facoltà di comparire, e costituire il procuratore, quante volte lo faccia nel tempo e nel modo enunciato dai §§ seguenti.

1134. Non sarà ammissibile la comparsa del contumace o la costituzione del procura-

tore se non viene fatta prima che sia compiuta la discussione della causa a termini del disposto nel § 906.

1135. Nel caso del § precedente, il contumace non sarà ammesso a comparire, che nello stato e nei termini in cui si trova la causa: tutti gli atti anteriori alla comparsa saranno sempre irretrattabili, salve le eccezioni per le nullità sostanziali, come ai §§ 779, e seguenti.

1136. La dimanda del contumace potrà essere fatta nella udienza del giudice o tribunale ove la causa è pendente; il giudice o tribunale ammetterà la comparsa, quando abbia luogo, ordinando al contumace di pagare irrepetibilmente le spese degli atti anteriori: queste saranno liquidate, senza ritardare il progresso della causa.

1137. La sentenza che ammette la comparsa del contumace, non sarà notificata: terrà luogo di notifica un semplice intímo quando l'altra parte non vi fosse presente.

1138. Nello stesso giorno in cui sarà emanata la sentenza, il contumace adempirà al disposto nei §§ 542 e 543.

1139. Nei tribunali della piena Camera e della sacra Rota la dimanda si farà con atto di citazione al procuratore innanzi il ponente della causa.

Nel tribunale supremo di Segnatura si farà, nello stesso modo, innanzi il prelato uditore.

1140. Il termine assegnato dal § 1133 non perime il diritto del contumace:

I. Se non gli venne notificata la seconda citazione;

II. Se non fu chiamato alla udienza il di lui procuratore, che abbia fatto notificare l'atto di costituzione a termini del § 543.

In questi casi il contumace potrà dedurre le sue ragioni, non ostante la sentenza, innanzi il giudice o tribunale che l' avrà proferita: tale sentenza sarà annullata dallo stesso giudice o tribunale sulla dimanda del contumace, quante volte però non abbia egli interposto appello, o non siano decorsi dieci giorni dall'atto di notifica, con l'aumento che corrisponda alla distanza de' luoghi.

TITOLO XIV.

Della esecuzione dei giudicati.

Sezione I.

Regole generali.

1141. La procedura relativa alla esecuzione dei giudicati comprende:

I. Gli atti, le controversie e le liquidazioni che hanno luogo in sequela dei medesimi;

II. Gli atti coattivi in virtù di sentenze che non riguardano azioni pecuniarie;

III. I sequestri esecutivi;

IV. I pignoramenti e le vendite dei beni mobili od immobili, dei diritti od azioni reali;

V. L'arresto personale.

1142. Gli atti, le controversie e le liquidazioni indicate nel num. I del § precedente, salvo ciò che sarà disposto in ordine alle spese, appartengono ai giudici od ai tribunali che hanno proferito le sentenze in primo grado; i procuratori, per di cui ministero, od in concorso dei quali, furono emanate le sentenze, si ritengono come legalmente costituiti anche per tali atti, controversie o liquidazioni, senza bisogno di nuovo mandato.

1143. Le controversie che riguardano la esecuzione delle sentenze enunciate dal num. II, del § 1141 appartengono al governatore del luogo in cui sono eseguite, se vennero pronunziate da un governatore: appartengono al tribunale della provincia, se furono pronunziate da un tribunale.

1144. Gli atti e le controversie che riguardano i sequestri esecutivi, appartengono al giudice o al tribunale del luogo o della provincia ove risiede il debitore sequestrato.

Gli atti e le controversie che riguardano i pignoramenti de' beni mobili od immobili, dei diritti od azioni reali, appartengono al giudice o al tribunale del luogo o della provincia, ove esistono i beni, le azioni o diritti pignorati.

Gli atti e le controversie concernenti l'arresto della persona appartengono al giudice o al tribunale del luogo o della provincia in cui venne eseguito l'arresto.

Il tutto a norma della competenza rispettiva, avuto riguardo alla somma per la quale si procede al sequestro, al pignoramento, all' arresto personale; salvo il disposto nel § seguente.

1145. Nel caso di più sequestri, ed in tutti gli altri ne' quali ha luogo il contributo, cesserà la competenza dei governatori: il giudizio per la consegna o distribuzione del danaro o del prezzo de' beni mobili si devolve al tribunale civile.

Appartiene egualmente al tribunale civile, qualunque sia la somma che ha dato luogo al pignoramento, il giudizio per la vendita dei beni immobili soggetti ad iscrizioni ipotecarie, e per la graduatoria e distribuzione del prezzo.

1146. Gli atti che riguardano pignoramenti o vendite giudiziali in virtù di sentenze dei tribunali di commercio, si faranno sempre avanti i tribunali civili da cui dipendono i luoghi ove esistono i beni pignorati, qualunque sia la somma in esse contenute.

1147. Il disposto nel § precedente sarà applicabile anche agli affari dei comuni e del fisco, ed a qualunque sentenza che sarà emanata dai tribunali civili per somme non maggiori di duecento scudi.

1148. I giudicati de' tribunali esteri potranno eseguirsi nello Stato Pontificio ne' modi e nelle forme prescritte dalla notificazione governativa degli 11 marzo 1820.

Nel caso contemplato dalla seconda parte dell'art. I. di questa notificazione, in luogo di ricorrere all'uditore del Papa, si porterà il reclamo alla segreteria di Stato, la quale prenderà le opportune provvidenze per le vie ministeriali, sospesa intanto la esecuzione.

1149. Le sentenze di qualunque giudice o tribunale saranno esecutive in tutta la estensione dello Stato Pontificio, quantunque debbano eseguirsi fuori della giurisdizione territoriale del magistrato che le avrà proferite.

1150. Non potrà sospendersi od impedirsi la esecuzione delle sentenze, fuorichè nei casi determinati dalla legge.

1151. La legge sospende la esecuzione:

I. Se le sentenze sono appellabili in sospensivo, per tutto il termine assegnato dal § 988;

II. Se sono eseguibili provvisoriamente, durante il termine del § 1004;

III. Se sono emanate da tribunali di secondo o di terzo grado, durante il termine di dieci giorni dalla loro notifica alla parte in persona o nel suo domicilio;

IV. Se sono inappellabili per disposizione della legge, o divennero tali per la accettazione fattane dal soccombente, durante il termine di tre giorni dalla notifica o dalla accettazione.

Queste disposizioni non comprendono i casi particolari che sono o saranno enunciati in questo regolamento.

1152. La legge sospende inoltre la esecuzione delle sentenze definitive che condannano al pagamento di una somma liquida e certa, se il soccombente, dopo emanata la sentenza in primo grado, od anche dopo interposta l'appellazione, accetta puramente e semplicemente la condanna, e rinunzia a qualunque rimedio ordinario o straordinario.

1153. L'accettazione giudiziale della condanna si fa mediante comparsa in cancelleria sottoscritta dalla stessa parte, o dal di lei procuratore in virtù di speciale mandato.

Questa comparsa sarà intimata all'altra parte con atto di procuratore, contenente la chiamata all'udienza nel termine non minore di un giorno e non maggiore di tre, perchè sia fissato il tempo durante il quale avrà luogo la sospensione.

1154. Durerà la sospensione per quel tempo che sarà determinato dal giudice o tribunale, avuto riguardo alla entità dell'affare ed alle circostanze del soccombente: questo tempo non sarà minore di giorni quindici, e non maggiore di quattro mesi.

1155. Nelle cause non maggiori di scudi dieci, la sospensione potrà dimandarsi nell'atto stesso in cui viene dal giudice pronunziata la sentenza: il giudice potrà accordarla per un tempo non minore di giorni dieci, e non maggiore di un mese.

1156. Non potrà implorarsi, nè ordinarsi alcuna sospensione nelle cause di commercio, nelle cause di alimenti, di mercedi, di frutti di dote, ed in quelle che riguardano misure assicurative e provvisionali.

1157. Le sentenze che ammettono o rigettano la sospensione, non saranno nè spedite, nè notificate: terrà luogo di notifica un semplice intimo al procuratore od alla parte quando l'una o l'altra non sia comparsa in udienza: in ogni caso la sospensione comincierà a decorrere dal giorno in cui la sentenza venne proferita.

Non è luogo a verun reclamo, appello, o revisione contro tali sentenze.

1158. La sospensione implorata ed ammessa non impedisce che si proceda alla tassa e liquidazione delle spese: impedirà soltanto che il debitore venga astretto al pagamento della somma liquidata.

Non potrà sospendersi la esecuzione della sentenza con la quale sono tassate e liquidate le spese, e ne viene ordinato il pagamento.

1159. La legge vieta di fare arresti personali, sequestri esecutivi, pignoramenti, incanti, vendite giudiziali, ed anche la esecuzione coattiva delle sentenze che non riguardano crediti pecuniari:

I. In tutti i giorni, prima del levare o dopo il tramontare del sole;

II. Nei giorni di domenica ed altre feste di precetto, compresa quella del santo protettore di ciascun luogo;

III. Nei giorni feriali in onore di Dio.

Tuttociò senza pregiudizio dei sequestri assicurativi o provvisionali, e dell'arresto del debitore sospetto di fuga.

1160. Sono ferie in onore di Dio.

Dal giorno 17 dicembre inclusivamente a tutto il giorno della Epifania;

Dalla domenica delle palme a tutta la domenica *in albis*.

1161. Non si deroga agli usi tollerati relativamente agli ebrei.

1162. Non può farsi verun pignoramento o sequestro che in virtù di un titolo esecutivo, o di sentenze che si trovino in istato eseguibile.

1163. Neppure si potrà procedere in pignoramento o sequestro se la sentenza non contiene somme liquide e certe: ove il credito non sia stato liquidato, dovrà prima farsene la giudiziale valutazione.

1164. Le sentenze non sono esecutive contro i terzi che non vi sono compresi.

Se gli effetti mobili del debitore esistono presso altre persone non comprese nella sen-

tenza, si procederà col mezzo dei sequestri nelle forme che saranno prescritte dalla sezione V di questo titolo.

1165. Il creditore che ha più titoli esecutivi contro un medesimo debitore, potrà procedere cumulativamente per tutti ad un solo sequestro o pignoramento, quando tutti si trovino in istato eseguibile: in questo caso la competenza del giudice o tribunale sarà determinata dalla somma de' crediti riuniti.

1166. I processi verbali dei pignoramenti ed altri atti esecutorî, oltre le forme particolari da indicarsi in appresso, conterranno tutte le formalità ordinate per la notifica degli atti di citazione.

I testimoni che debbono assistervi, saranno sempre maggiori di età: non potranno essere parenti o affini del debitore, del creditore e del cursore fino al quarto grado della computazione civile inclusivamente, nè loro domestici o servitori.

1167. I doveri e i diritti della depositeria urbana per Roma e sua Comarca, delle depositerie o pubblici depositari nelle provincie, sono fissati da particolari regolamenti.

1168. Le depositerie e i depositari pubblici o convenzionali saranno tenuti, secondo le regole del comune diritto, a tutte le obbligazioni che derivano dalla natura del deposito giudiziario.

Non potranno ricusarsi di restituire alle parti i mobili o danari depositati, quando intervenga il loro consenso in forma valida e legale, e siano pagati gli emolumenti.

1169. Sono validi gli atti di pignoramento per la somma espressa nella sentenza, abbenchè tale somma non fosse intieramente dovuta.

Se il debito è diminuito da pagamenti posteriori alla sentenza, la vendita giudiziale si farà per la somma che rimane a pagarsi.

1170. Gli atti di vendita giudiziale e di arresto della persona, ove non siano detratte le somme pagate posteriormente alla sentenza, danno luogo alla dimanda di annullamento.

1171. In tutti i casi in cui la legge non abbia espressamente disposto intorno ai pignoramenti, incanti e vendite giudiziali, potranno le parti interessate, ed anche i cursori e i depositari, aver ricorso ai giudici e tribunali competenti: questi, senza sospendere o ritardare la esecuzione dei giudicati, prenderanno quelle provvidenze che, a norma del bisogno e delle circostanze, siano riconosciute atte a porre in sicuro i diritti del creditore pignorante e del debitore pignorato, conciliando i riguardi dovuti alla equità con quelli richiesti dalla giustizia.

1172. I sequestri, i pignoramenti e le vendite degli effetti pubblici ossiano crediti o rendite consolidate si faranno con le norme prescritte da leggi speciali.

Sezione II.

Delle liquidazioni da farsi in sequela dei giudicati.

Cap. I. — *Della tassa e liquidazione delle spese.*

1173. La legge dichiara che il soccombente non è tenuto alla rifazione di altre spese, fuorichè di quelle che sono stabilite nella tariffa.

Sotto il nome di spese si comprendono anche gli onorari degli avvocati e le funzioni dei procuratori.

1174. La tassa e liquidazione comprenderà le spese di tutte le istanze in tutti i gradi di giurisdizione: chi soccombe in ultimo grado è tenuto alla rifazione delle spese di tutti i gradi precedenti.

1175. Si tasseranno le sole spese vive innanzi i governatori e i tribunali di commercio quando le parti non siano comparse col mezzo di procuratori approvati.

Quando le cause siano trattate da procuratori, avrà luogo la tassa anche delle loro funzioni.

1176. Nelle cause avanti i governatori ed i tribunali di commercio, e nelle cause sommarie non iscritte in ruolo avanti i tribunali civili, la tassa e la liquidazione delle spese si farà nella stessa sentenza.

La parte che avrà ottenuta la condanna alle spese, dovrà nel termine di un giorno dalla pronunzia della sentenza, produrne la nota in cancelleria: questa nota rimarrà inserita nel fascicolo della causa.

1177. La parte condannata alle spese potrà fare opposizione alla tassa contenuta nella sentenza, entro tre giorni dalla notifica fattane al suo procuratore se lo avrà costituito, ovvero in persona o al domicilio.

La opposizione si farà per atto semplice di procuratore, contenente i motivi di gravame, e la chiamata alla prima udienza dopo un giorno intiero.

1178. Nel caso di appello, il termine a fare opposizione decorrerà dal giorno in cui sarà notificata la sentenza confermatoria.

1179. Nelle cause ordinarie, ed in quelle sommarie iscritte in ruolo, il tribunale nella sua sentenza delegherà uno dei giudici per tassare le spese.

La parte a di cui favore fu pronunziata la condanna, ne produrrà la nota in cancelleria; sarà indicato, in margine di ciascun articolo della nota, quello corrispondente della tariffa.

Il cancelliere esibirà la nota al giudice delegato: questi apporrà il suo visto a ciascun articolo, ed emanerà la sua ordinanza contenente la somma liquidata.

1180. Una copia autentica della ordinanza con la formola esecutiva sarà notificata al pro-

curatore, ovvero alla parte in persona o nel suo domicilio, se il procuratore non è costituito.

1181. Dal giorno della notifica decorrerà un termine di otto giorni per fare opposizione alla ordinanza.

La opposizione si farà nel modo enunciato nel § 1177: il termine a comparire sarà di tre giorni.

1182. La ordinanza del giudice delegato conterrà la tassa delle nuove spese.

Le spese della opposizione dovranno tassarsi nella sentenza con la quale viene ammessa o rigettata: la nuova tassa non sarà soggetta a veruna opposizione o reclamo: questa disposizione è comune alle cause enunciate nel § 1176.

1183. Nei tribunali di seconda e di ulteriore istanza si tasseranno le spese con le stesse regole prescritte pei tribunali di primo grado dai §§ 1179 e seguenti.

1184. Se l'appello sarà stato interposto prima che si procedesse alla liquidazione delle spese, potranno i tribunali di secondo o di terzo grado tassare anche le spese delle istanze precedenti.

Le note di tali spese saranno prodotte nella cancelleria del tribunale di secondo o di terzo grado: i cancellieri de' rispettivi tribunali certificheranno veri e sussistenti gli atti scritti in dette note.

1185. Nei tribunali della sacra Rota e della piena Camera la tassa e la liquidazione delle spese sarà fatta e sottoscritta dal ponente nel modo stabilito dai §§ 1179 e seguenti, e senza bisogno di citazione.

L'opposizione si farà nella forma e nel termine ch' è fissato dal § 1181, con citazione a comparire innanzi al ponente.

Il ponente dovrà rimettere la istanza al giudizio del tribunale, per essere decisa sopra semplici memorie dallo stesso turno che ha giudicato il merito della causa.

Il decreto del ponente sulla opposizione sarà conforme al rescritto: il tutto a norma del § 1032 intorno alla esecuzione provvisoria.

Cap. II. — *Della liquidazione de' danni e interessi.*

1186. La parte che avrà ottenuta la condanna alla rifazione de' danni ed interessi, ne formerà una nota, e vi unirà i documenti giustificativi.

Tale nota coi documenti sarà notificata al procuratore dell'altra parte, se lo avrà costituito: l'atto di notifica conterrà la istanza pel pagamento della somma risultante dalla nota, nella forma delle dimande incidentali.

Se non vi è procuratore, la notifica si farà alla stessa parte in persona o nel suo domicilio con citazione a comparire nel termine ordinario.

1187. La parte o il procuratore a cui sarà notificata la dimanda e la nota, avrà un termine di giorni venti dal giorno della notifica a farvi la sua risposta, allegando i motivi di gravame contro ciascun articolo della medesima.

La risposta sarà notificata all'altra parte con atto di procuratore.

1188. Scorso il termine assegnato del § precedente, la causa sarà chiamata alla udienza con un semplice atto.

1189. I giudici nel pronunziare la sentenza intorno alla liquidazione, avranno riguardo principalmente ai documenti prodotti dall'una e dall'altra parte; potranno valersi in ogni caso degli altri mezzi di prova che sono permessi dalla legge.

Cap. III. — *Della liquidazione dei frutti.*

1190. Allorchè la sentenza avrà ordinato la restituzione de' frutti, la parte a di cui favore fu proferita la condanna, farà citare l'altra per ottenerne la liquidazione.

La dimanda si proporrà con atto da notificarsi al procuratore: se questi non è costituito, si procederà come è prescritto nella terza parte del § 1186.

1191. I giudici assegneranno alla parte citata un termine non minore di venti giorni per produrre una nota specifica e giustificata dei frutti percepiti, ed intimarne all'attore la produzione: la sentenza non sarà nè spedita, nè notificata: terrà luogo di notifica un semplice intimo.

1192. Se, nel termine assegnato, non sarà prodotta la nota coi documenti giustificativi ed intimata la produzione, ovvero se la medesima si riconosca insufficiente, potranno i giudici liquidare i frutti con la norma della tassa legale, o col mezzo di altre prove come al § 1189.

Sezione III.

Della esecuzione dei giudicati contro i terzi.

1193. Allorchè un giudicato comprenda la universalità de' beni, dei quali alcuni esistono presso altre persone non comprese nella istanza promossa, dovrà il medesimo notificarsi a ciascuno dei detentori, con precetto di rilasciare nel termine di un mese, più il tempo corrispondente alla distanza de' luoghi, i beni da esso ritenuti.

1194. Il precetto sarà notificato alla parte in persona o nel suo domicilio: conterrà la costituzione del procuratore e le altre forme prescritte per gli atti di citazione.

1195. Nel termine stabilito dal § precedente, il detentore potrà fare opposizione al precetto allegando i motivi pei quali intende ritenere i

beni non ostante la cosa giudicata, e costituendo il procuratore.

L'atto di opposizione sarà notificato al procuratore dell'altra parte costituito nel precetto.

1196. La controversia sarà decisa dal tribunale che ha pronunziato in primo grado sulla istanza concernente la universalità de' beni, con le norme dei giudizi sommari.

1197. Nel caso di appello dalla sentenza che sarà emanata contro il terzo, potrà il tribunale di secondo grado ordinare la esecuzione provvisoria a forma del § 976.

1198. Avrà luogo lo stesso modo di procedere allorchè si tratti di beni posseduti dalla parte nel principiare del giudizio, e trasferiti in altre persone durante la lite.

Sezione IV.

Della esecuzione coattiva delle sentenze che non riguardano azioni pecuniarie.

1199. Quando si debba eseguire una sentenza che ordina la immissione al possesso di uno o più fondi, il cursore, a cui ne sarà consegnata la spedizione esecutiva, si porterà sul luogo unitamente alla parte che l'ha ottenuta, od a persona munita di speciale procura: ingiungerà ai detentori di rilasciare il fondo, ed ai coloni, affittuari od inquilini di riconoscere in possessore o padrone quegli a di cui favore fu ordinata la immissione e lo porrà o rimetterà in possesso in presenza di due testimoni.

1200. Se la parte che soffre la esecuzione, o qualunque altra persona resiste, o tenta con vie di fatto d' impedirla, potrà il cursore prevalersi della forza armata.

1201. Qualora le porte siano chiuse, e ne venga ricusata l'apertura, il cursore procederà com' è prescritto nella sezione VI, cap. I del presente titolo intorno al pignoramento dei mobili.

1202. Se nel fondo o fondi si trovano mobili od effetti che appartengono al detentore o ad altre persone, e queste ricusino di levarli, il cursore li farà trasportare alla depositeria del luogo o del luogo il più vicino, affinchè vi siano ritenuti a disposizione del giudice o tribunale: salvo il caso in cui le parti consentissero di lasciarli nel fondo, o di asportarli in altro luogo, affidandone la custodia ad un depositario convenzionale.

1203. Il cursore estenderà processo verbale della esecuzione; vi enuncierà le circostanze prevedute dai §§ precedenti.

Il processo verbale sarà sottoscritto dalle parti, dai coloni, affittuari od inquilini, dai testimoni, dal capo della forza se vi sarà chiamata, e dal cursore.

Il cursore ne darà immediatamente una copia alla parte ché soffre la esecuzione: se la parte non è presente, ne farà la notifica a persona o domicilio, nel termine di un giorno oltre il tempo che corrisponde alla distanza: consegnerà l'originale alla parte che lo ha incaricato di farla: questa dovrà esibirlo all'uffizio di censo perchè ne venga fatta annotazione sul registro: dovrà quindi produrlo in cancelleria.

1204. Le stesse regole avranno luogo nell'eseguire le sentenze di manutenzione, e quelle pure di espulsione dei conduttori dai fondi locati.

1205. In tutti gli altri casi di sentenze che non riguardano pagamento di somme, il cursore dovrà procedere alla esecuzione a norma di quanto viene ordinato nelle stesse sentenze, conformandosi alle regole superiormente stabilite.

Sezione V.

Del sequestro esecutivo.

1206. L'atto che, in virtù di sentenza in istato eseguibile, sottopone a pegno giudiziale i danari o gli effetti del debitore esistenti presso terzi, si chiama sequestro esecutivo.

1207. Il sequestro esecutivo si fa col mezzo di una intimazione al terzo sequestratario.

Tale intimazione, oltre le formalità prescritte nelle sez. I e III del titolo III, dee contenere:

I. La somma liquida per la quale si procede al sequestro;

II. La menzione precisa della sentenza in istato eseguibile, che condanna il debitore;

III. Il divieto di pagare o di consegnare al debitore o ad altri per esso, sotto pena di doppio pagamento, il danaro o gli effetti che gli appartengono, fino alla concorrenza della somma dovuta e delle spese.

1208. L'atto di sequestro sarà notificato al debitore nel termine di tre giorni: se vi è procuratore costituito, la notifica si farà con un semplice atto.

1209. Il creditore sequestrante denunzierà al sequestratario, con un semplice intimo, di aver fatta la notifica ordinata dal § precedente.

Dal giorno di questa denunzia comincierà a decorrere in favore del sequestratario un termine di giorni dieci per dichiarare se e quali somme od effetti ritiene di pertinenza del debitore.

1210. La dichiarazione si farà in cancelleria del giudice o tribunale competente per conoscere del sequestro: sarà sottoscritta dal sequestratario, o da persona munita di speciale mandato.

1211. Se il terzo sequestratario ritiene somme od effetti di proprietà del debitore, sarà tenuto ad indicare nella sua dichiarazione le stesse somme ed effetti, la causa del debito, i titoli per cui li ritiene.

Se dichiara di non essere debitore o detentore, dovrà enunciare l'atto o la causa della liberazione.

In qualunque caso la dichiarazione sarà munita di giuramento: conterrà la costituzione del procuratore: una copia autentica della medesima estratta dalla cancelleria sarà notificata al creditore sequestrante.

1212. Qualora il sequestratario avesse ricevuti altri sequestri, dovrà enunciarli nella dichiarazione.

La dichiarazione sarà notificata a tutti i creditori sequestranti, anche nel caso di sequestri sopravvenuti posteriormente.

1213. Il creditore sequestrante farà notificare al debitore la dichiarazione del sequestratario: farà citare l'uno e l'altro, per atto di procuratore, perchè venga ordinata la consegna del danaro od il trasporto degli effetti alla pubblica depositeria, a forma della dichiarazione.

Se il debitore non avrà costituito il procuratore, sarà citato in persona o nel domicilio a comparire nel termine ordinario: in questo caso l'atto da notificarsi al procuratore del sequestratario conterrà lo stesso termine assegnato al debitore.

1214. Se il creditore sequestrante non avesse diritto di procedere al sequestro, o gli atti del medesimo fossero nulli, potrà il debitore sequestrato opporsi alla consegna, e dimandare che il sequestro sia tolto.

Quando il debitore non si opponga, ovvero la di lui opposizione si riconosca insussistente, dovranno i giudici ordinare la consegna, o il trasporto degli effetti alla depositeria, per essere venduti al pubblico incanto.

1215. Nel caso di più sequestri, il tribunale, sull' istanza di uno de' sequestranti, potrà ordinare il deposito della somma sequestrata, per farne la distribuzione con le norme del contributo.

1216. L' incanto e la vendita degli effetti, e la distribuzione del danaro o del prezzo fra i creditori sequestranti, si faranno con le regole stabilite nei cap. I e II della sez. VII, e nella sez. VIII.

1217. Se trattasi di sequestri sopra crediti fruttiferi non iscaduti, sopra canoni, censi od altre rendite di egual natura, sopra assegnamenti, pensioni, corrisposte di affitti o altre somministrazioni progressive, il giudice o tribunale ordinerà la consegna od il deposito dei frutti e delle prestazioni decorse e da decorrere in appresso fino alla estinzione del credito o crediti rispettivi.

1218. Se il sequestratario non avrà fatta alcuna dichiarazione, sarà presunto detentore delle somme o degli effetti sequestrati, e sarà condannato come tale al pagamento o rilascio, quando non escluda questa presunzione coi mezzi permessi dalla legge, ovvero non provi di aver pagato o restituito ciò che doveva o riteneva di pertinenza del debitore.

Se la dichiarazione non è conforme alle prescrizioni dei §§ 1210 e 1211, il sequestratario sarà condannato alla emenda dei danni ed interessi in favore degli altri sequestranti.

1219. Il creditore sequestrante può impugnare la dichiarazione del sequestratario, dimostrandone la inesattezza o la insussistenza, e costringendo il dichiarante a produrre la prova della sua liberazione se l'avesse allegata: l' incidente sarà portato alla udienza con un semplice atto contenente i motivi: vi sarà chiamato anche il debitore.

Se non viene impugnata la dichiarazione o se il giudice o tribunale la riconosce valida ed efficace, le spese fatte dal sequestratario dovranno prelevarsi dalla somma dovuta, o dal danaro, che si ritrae dalla vendita degli effetti sequestrati.

1220. La sentenza che ordina il rilascio degli effetti sequestrati ed il trasporto dei medesimi alla depositeria, sarà eseguita con le stesse norme che verranno prescritte in ordine ai pignoramenti de' mobili.

Il processo verbale del cursore conterrà il confronto degli effetti enunciati nella dichiarazione del sequestratario, con quelli che debbono trasportarsi alla depositeria per farne la vendita giudiziale.

1221. I sequestri sul danaro dei privati ritenuto o dovuto all'erario sulle pensioni o assegnamenti di qualunque specie a carico dello Stato, e sui salari dei pubblici officiali od impiegati s' intimeranno in Roma al commissario generale della Camera Apostolica, e nelle provincie agli amministratori camerali: questi ne daranno parte per uffizio ai càpi dei dicasteri incaricati di rilasciare gli ordini di pagamento.

1222. Il commissario della Camera e gli amministratori camerali apporranno il loro visto sull'originale dell'atto di sequestro come è prescritto dal § 489 per gli atti di citazione.

Nel termine stabilito dal § 1209, rilasceranno al creditore sequestrante un certificato che assicuri se vi è debito, e ne esprima la somma quando sia liquida e certa: questo certificato terrà luogo della dichiarazione, e produrrà gli effetti che ad essa sono attribuiti.

1223. Non è valido il sequestro:

I. Dei crediti, delle rendite e dei danari appartenenti al pubblico erario;

II. Delle pensioni o assegnamenti che si esiggono per soccorso caritativo delle casse dei sussidii;

III. Delle somme dovute a titolo di alimenti, di mercedi e di frutti dotali, a riserva del caso in cui l' azione del sequestrante derivi anch' essa da frutti di dote, da mercedi o da alimenti;

IV. Delle cose che, a norma della legge, non si possono pignorare.

1224. Abbenchè si verifichi il caso di eccezione contemplato dal num. II del § precedente, potranno i giudici, secondo le circostanze, limitare una somma per la quale rimanga fermo il sequestro, ordinando che il residuo del danaro sequestrato si consegni liberamente al debitore.

1225. I salari de' pubblici officiali od impiegati del governo, e delle diverse amministrazioni governative, tanto in Roma, che nelle provincie, non potranno sequestrarsi che per la sola sesta parte, detratte le ritenzioni.

Questa disposizione è applicabile ai pensionati, ed a tutti coloro che percepiscono assegnamenti dal pubblico erario.

1226. Non saranno validi, nè ammissibili i sequestri per una quota maggiore di quella che viene determinata dal § precedente, ancorchè siano fatti in virtù di cessione degli officiali, impiegati, pensionati od altri assegnamentari.

L' effetto di tali cessioni è limitato alla sola quota sequestrabile: nel resto si ritengono come nulle e di niun valore.

1227. L' ordine esecutivo da apporsi nelle copie autentiche delle sentenze che riguardano la consegna, sarà diretto unicamente alle persone indicate nel § 1231.

Nel resto si osserveranno le particolari disposizioni attualmente in vigore intorno ai sequestri sui denari, pensioni, assegnamenti o salari che si debbono dal pubblico erario.

Sezione VI.

Dei pignoramenti.

Cap. I. — *Del pignoramento de' mobili.*

1228. La parte che vorrà procedere al pignoramento, consegnerà al cursore la sentenza di condanna in istato eseguibile: tale consegna equivale ad espresso mandato, anche per l' effetto di cui nel § 1230 num. I.

1229. Il cursore, assistito da due testimoni, eseguirà il pignoramento: ne estenderà processo verbale nel luogo medesimo in cui venne eseguito.

Il creditore non potrà mai intervenirvi.

1230. Il processo verbale conterrà:

I. La elezione del domicilio per parte del creditore, se non risiede nel luogo;

II. La menzione della sentenza di condanna;

III. La esatta descrizione di tutti gli oggetti pignorati, che ne assicuri, in qualunque caso, la identità.

1231. Se fra gli oggetti pignorati vi è danaro, sarà descritto il numero e la specie delle monete: il cursore ne farà il deposito in una cassa pubblica, e ne inserirà la fede nel processo verbale.

1232. Nel caso che le porte siano chiuse, e ne venga ricusata l' apertura, il cursore si prevalerà della forza armata per impedire le sottrazioni; ne farà immediato rapporto con semplice memoria al giudice del luogo, il quale accorderà il permesso di aprirle con la forza.

L'apertura si farà in presenza di un officiale di polizia e dei testimoni: la ordinanza del giudice sarà inserita nel processo, e vi saranno enunciate tutte la circostanze relative.

1233. Il processo verbale sarà sottoscritto dal cursore e dai testimoni: sarà inoltre sottoscritto dall' officiale di polizia e dal capo della forza armata, quando abbia luogo l' intervento dell' uno e dell' altra.

1234. Se vengono pignorati frutti pendenti, il processo dovrà indicare la loro qualità, la situazione, la estensione all' incirca, e due almeno dei confini di ciascuna parte del fondo in cui si trovano i frutti.

1235. Una copia del processo sarà lasciata immediatamente al debitore, quando il pignoramento siasi fatto nel suo domicilio: se verrà eseguito in altro luogo, la copia si dovrà notificare nel termine di un giorno, con l' aumento proporzionato alla distanza.

L' originale si consegnerà al creditore: questi lo produrrà nella cancelleria del giudice o tribunale.

1236. Gli oggetti pignorati, salvo il disposto nel § seguente, e nel § 1245, dovranno trasportarsi, a diligenza del cursore, nella pubblica depositeria: il cursore ne farà la consegna al direttore o capo della medesima, od al pubblico depositario, unitamente ad una copia del processo verbale: questi dichiarerà di averli ricevuti sull' originale del processo, e ne farà annotamento nel suo registro.

1237. Non saranno trasportati alla depositeria, nè rimossi dai luoghi rispettivi:

I. Gli oggetti che, per consenso espresso del creditore e del debitore, si affidassero ad un depositario convenzionale;

II. Le librerie, le gallerie, i musei, e le altre collezioni di scienze od arti;

III. Il gregge o l' armento;

IV. I frutti non raccolti.

1238. Il consenso del creditore e del debitore, e la obbligazione del depositario, nel caso preveduto dal numero I del § precedente, dovrà risultare da un atto che conterrà l' elezione del domicilio, e sarà unito al processo verbale.

1239. Allorchè si tratta di pignoramento di frutti pendenti, il cursore vi apporrà un custode: durerà la custodia finchè il giudice o tribunale, a richiesta delle parti, avrà ordinati, in via di urgenza, gli opportuni provvedimenti, avuto riguardo al tempo in cui dovrà farsi il raccolto.

1240. Si osserverà la stessa regola, quando trattasi di gregge, di armento, di librerie, di gal-

lerie, di musei od altre collezioni enunciate nei numeri II. III. del § 1237.

1241. Non potranno essere pignorati:

I. Gl' istrumenti o libri assolutamente necessari all' esercizio dell' arte o professione del debitore;

II. Gli attrezzi e gli animali assolutamente necessari per la coltivazione delle terre;

III. I letti necessarii, e le vesti di quotidiano uso, del debitore e della sua famiglia;

IV. Le minute derrate che occorrono al vitto per un mese.

1242. La regola stabilita nel § precedente soggiace a limitazione, quanto agli oggetti designati nei num. I. e II.

Se trattasi di crediti per alimenti amministrati al debitore, per affitto de' luoghi inservienti alla di lui abitazione, o dei terreni ai quali sono addetti gli attrezzi e gli animali;

Se il credito nasce da prezzo di tali oggetti, o dall' opera impiegata per fabbricarli o restaurarli, o danaro prestato per pagarne il prezzo, la costruzione od il restauro.

1243. Tutti gli oggetti che la legge considera come stabili, sia per la loro destinazione, sia perchè inerenti ed infissi al fondo, non potranno pignorarsi come mobili.

1244. Non può farsi pignoramento de'frutti pendenti prima dei quaranta giorni che precedono la loro ordinaria maturità, salvi gli usi e le consuetudini de' luoghi.

1245. È vietato di pignorare un intiero fondaco, negozio od altro simile opificio, quando basti a cautelare l' interesse del creditore il pignoramento di uno o più effetti che possano agevolmente essere trasportati alla depositeria.

Qualora uno o più effetti di facile trasporto non fossero sufficienti a cautelare il credito, potrà il cursore procedere al pignoramento, senza che venga sospeso od interrotto l' esercizio del fondaco, negozio od opificio.

In questo caso apporrà nel luogo uno o più custodi di sua fiducia, e potrà, se occorre, valersi della forza armata per impedire le sottrazioni, fintantochè dal giudice o tribunale sulla dimanda delle parti saranno presi, in via di urgenza, i necessari provvedimenti.

Di tuttociò sarà fatta menzione nel processo verbale.

1246. In tutti i casi ne' quali il cursore apporrà un custode agli effetti pignorati, sarà responsabile solidalmente con esso della conservazione dei medesimi.

Cessa tale responsabilità quando gli effetti saranno consegnati al depositario pubblico o convenzionale, e quando saranno eseguite le provvidenze ordinate dal giudice o tribunale.

1247. I custodi scelti dal cursore e i depositari convenzionali enunciati nel numero I. del § 1237, saranno sempre tenuti, mediante arresto personale, alla rappresentazione e consegna degli oggetti loro affidati.

1248. L'arresto sarà pronunziato dal giudice o tribunale sopra semplice citazione, a breve termine, da notificarsi al custode o depositario nel domicilio da lui eletto nell'atto unito al processo verbale.

La ordinanza dell' arresto gli verrà notificata: sarà esecutiva dopo un giorno non ostante qualunque opposizione od appello: è vietato ai tribunali di seconda istanza di accordare la inibizione.

1249. Se il debitore pignorato giustifica, con prove maggiori di ogni eccezione, che gli oggetti pignorati eccedono manifestamente il doppio della somma contenuta nella sentenza di condanna, potrà chiedere, con citazione a a breve termine, che gli effetti eccedenti gli vengano restituiti.

Questa dimanda non ritarderà giammai il corso degli atti per effettuare la vendita giudiziale.

1250. Quando sia luogo ad ordinare la restituzione degli effetti eccedenti, non potrà il debitore averne la scelta: appartiene al giudice e tribunale il determinare quali debbano rimanere in deposito, e quali debbano essere restituiti, avuto sempre riguardo alle circostanze ed alla sicurezza del creditore pignorante, e dei creditori opponenti se fossero intanto sopravvenuti.

1251. Se il cursore non trova mobili, o ne trova tali solamente che non possano essere pignorati, farà processo della mancanza e della qualità de'mobili esistenti: i testimoni vi apporranno la loro sottoscrizione.

1252. Il cursore che, nel fare il pignoramento, si rendesse colpevole di abuso di fiducia, di dolo, o di colpa manifesta, sarà condannato alla emenda dei danni, interessi e spese, e punito ancora criminalmente.

Cap. II. — *Del pignoramento de' beni immobili.*

1253. La legge accorda al creditore, munito di sentenza in istato eseguibile, il diritto di far procedere al pignoramento di tanti beni, quanti possono essere sufficienti non solo pel suo credito e per le spese, ma pei crediti ancora degli altri ai quali compete la preferenza.

1254. Il pignoramento dei beni immobili si farà dal cursore a cui sarà consegnata la sentenza: il disposto nel § 1228 è comune a questo pignoramento.

1255. I frutti pendenti nel fondo pignorato, gli animali e gli oggetti ad esso inerenti, sono compresi nel pignoramento.

1256. Il processo verbale conterrà quanto è prescritto dal § 1230 num. I. e II.

Dovrà inoltre enunciare,

La qualità e la situazione del fondo pignorato, e due confini almeno;

I frutti, gli animali e gli oggetti indicati nel § precedente;

Il nome, cognome dell' inquilino, affittuario o colono.

Sarà sottoscritto da due testimoni che vi hanno assistito, dall' inquilino, affittuario o colono se vi sono presenti, e dal cursore.

1257. Una copia del processo verbale sarà consegnata immediatamente al debitore ed a ciascuno degli inquilini, affittuari o coloni, se sono presenti; e, quando siano assenti, sarà loro notificata nel termine di un giorno, con l' aumento proporzionato alla distanza dei luoghi.

L'originale sarà consegnato al creditore: questi lo farà trascrivere nei registri ipotecari, come al § 216, e dovrà produrlo in cancelleria.

1258. Se il debitore e la sua famiglia dimorava nel fondo prima del pignoramento, continuerà ad abitarvi fino alla vendita: rimarranno fermi i contratti di affitto e di colonia fino al termine rispettivo.

Cap. III. — *Del pignoramento dei diritti ed azioni reali.*

1259. Sotto il nome di diritti ed azioni reali si comprendono:

I. I censi consegnativi e riservativi;

II. I legati e gli assegnamenti perpetui che sono costituiti sopra beni immobili;

III. I canoni o livelli enfiteutici;

IV. Le risposte fondiarie in generi od in danaro, e le altre rendite o prestazioni reali;

V. Le decime prediali;

VI. L' usofrutto di beni rustici od urbani.

1260. I diritti e le azioni reali enunciate nel § precedente si ritengono come appartenenti alla classe dei beni immobili per l' effetto dei pignoramenti e delle vendite giudiziali; salve nel resto le disposizioni delle leggi ipotecarie.

1261. Il sequestro esecutivo dei diritti ed azioni, di cui nello stesso § 1259 n. I. al V. equivale un pignoramento: si osserveranno le regole stabilite nalla sez. V. di questo titolo.

1262. Il pignoramento dell' usofrutto si farà con le norme prescritte dal capitolo precedente in ordine al pignoramento dei beni immobili: l' atto del cursore conterrà la dichiarazione che sono illesi i diritti del proprietario.

Sezione VII.

Della vendita giudiziale.

Cap. I. — *Della vendita de' mobili.*

1263. Dopo il termine di giorni dieci dalla produzione del processo verbale di pignoramento, o del trasporto de' mobili alla depositeria, nel caso di sequestro, il giudice o tribunale sulla istanza del creditore, ne ordinerà vendita al pubblico incanto.

La istanza sarà notificata al debitore con citazione in persona o nel suo domicilio.

1264. La sentenza che ordina la vendita sarà notificata al debitore, quando sia contumace: sarà notificata al solo procuratore, quando sia costituito.

Non sarà soggetta ad alcun reclamo, appello o revisione.

1265. La vendita sarà annunciata col mezzo di pubblici avvisi.

Dal giorno della pubblicazione degli avvisi al giorno della vendita dovrà decorrere un termine non minore di dieci giorni.

1266. Gli avvisi conterranno:

I. Il nome, cognome e condizione del creditore pignorante;

II. La data della produzione del processo verbale di pignoramento;

III. La qualità e natura degli oggetti pignorati;

IV. Il giorno, l'ora ed il luogo, in cui saranno venduti;

V. La sottoscrizione del cursore.

1267. La pubblicazione degli avvisi si farà dal cursore, affiggendone un esemplare:

I. Alla porta dell' uditorio del giudice o tribunale;

II. Alla porta dell' uffizio del pubblico depositario;

III. Nella piazza del pubblico mercato;

IV. Negli altri luoghi ove sogliono farsi le affissioni degli atti governativi.

1268. Se la somma, per la quale si è fatto il pignoramento, è maggiore di duecento scudi, gli avvisi dovranno inoltre essere inseriti nel diario o gazzetta del luogo, od in quella del luogo il più vicino.

1269. Nei luoghi ove esistono tipografie, gli avvisi saranno stampati.

1270. Una copia degli avvisi dovrà notificarsi al debitore un giorno almeno prima che i medesimi vengano pubblicati.

1271. Il cursore farà rapporto della pubblicazione degli avvisi certificando di avere eseguito tutto ciò che viene ordinato dai §§ precedenti: tale rapporto sarà scritto sull' originale dei medesimi nella forma stabilita per gli atti di citazione.

L' originale col rapporto sarà consegnato al

creditore pignorante, che dovrà produrlo in cancelleria unitamente all' atto di notifica al debitore.

1272. L' incanto si farà, in Roma nell' uffizio pubblico della depositeria, ovvero in una piazza da destinarsi dal cardinale camerlengo, alla presenza dell' officiale incaricato dai particolari regolamenti di vegliare al buon ordine ed alla regolarità delle vendite: nelle provincie si farà nella piazza del mercato alla presenza del pubblico depositario e di un officiale di polizia.

1273. Gli oggetti da vendersi saranno esposti alla pubblica vista un' ora almeno prima che l' incanto venga aperto, e dovranno rimanervi finchè il medesimo non sia compiuto.

1274. Il cursore, tenendo in mano una copia conforme degli avvisi, dichiarerà che l' incanto è aperto, e proclamerà ciascuna offerta che verrà data dai concorrenti.

1275. Non si ammettono offerte per persone da nominarsi.

1276. Le offerte si daranno in voce: saranno obbligatorie, abbenchè non si eseguisca la vendita nel giorno dell' incanto.

1277. La vendita non può eseguirsi nel primo incanto senza il concorso di tre offerenti.

1278. Non sarà venduto alcun oggetto senza che siano fatte tre proclamazioni con l' intervallo di due minuti fra ciascuna di esse: dopo la terza proclamazione, la vendita si riterrà eseguita a profitto del maggiore e migliore offerente.

1279. Qualora, dopo eseguito l' incanto, gli oggetti rimangano invenduti, dovrà il cursore pubblicare nuovi avvisi, perchè l' incanto sia rinnovato con le stesse regole stabilite superiormente.

In questo caso non sarà necessario il concorso dei tre offerenti.

1280. Quando la vendita non siasi effettuata nel giorno stabilito, per volontà o per fatto delle parti, ovvero per impedimento giudiziale, si dovrà procedere alla pubblicazione de' nuovi avvisi, come è prescritto dal § precedente.

1281. La vendita giudiziale si farà a pronti contanti; il compratore dovrà pagarli, immediatamente e nell'atto stesso, al pubblico depositario.

1282. Se il compratore non avrà pagato l' intero prezzo, si rinnoverà l' incanto a tutto di lui danno: questo danno consisterà nel minor prezzo per cui l'oggetto sarà venduto ad altro offerente, e nelle spese.

1283. Non è vietato al debitore d' intervenire all' incanto se lo crede di suo interesse.

Qualora v' intervenga, non potrà impedire in qualunque modo la vendita, nè distogliere gli oblatori: in caso di contravvenzione, sarà immediatamente espulso per ordine dell' officiale che presiede all' incanto.

1284. Non sarà permesso nè agli officiali della depositeria, o pubblici depositari, nè a chiunque altro avesse parte negli atti d' incanto e di vendita giudiziale, di offerire all' acquisto degli oggetti pignorati, sia col proprio nome, sia con quello di altre persone, sotto pena di essere processati e condannati in conformità delle leggi penali.

1285. Nel registro del pubblico depositario o della depositeria dovrà farsi distinto annotamento del giorno e dell' ora in cui seguì la vendita, della natura e qualità degli oggetti venduti, del nome, cognome e domicilio dell' acquirente, e del prezzo ritratto.

1286. Il cursore estenderà processo verbale dell' incanto e della vendita: vi farà menzione dei diversi incanti, degli oggetti esposti alla vendita, delle offerte, del nome e cognome dei compratori, e del pagamento del prezzo.

Il processo sarà sottoscritto dall' acquirente, dal pubblico depositario, o dall 'officiale che ha presieduto alla vendita, e dal cursore.

Sarà consegnato al creditore pignorante: questi lo farà notificare al debitore pignorato con citazione a sentire ordinare la consegna del prezzo, e dovrà produrlo in cancelleria, unitamente all' atto di notifica.

1287. Se non vi sono creditori opponenti, il giudice o tribunale, veduto il processo della vendita, ordinerà che il danaro esistente presso il pubblico depositario sia consegnato al creditore pignorante in soddisfazione del suo credito e delle spese occorse per l' incanto e per la vendita: queste verranno liquidate nella stessa sentenza.

La sentenza dovrà notificarsi al debitore ed al pubblico depositario; sarà esecutiva provvisoriamente, non ostante appello, dopo un giorno dalla notifica.

Quando vi siano opposizioni, si procederà con le norme da prescriversi nella sezione VIII.

1288. Se il debitore pignorato oppone la nullità degli atti della vendita, il giudice o tribunale sospenderà di ordinare la consegna del prezzo sintantochè non sarà decisa la dimanda di annullamento.

La dimanda di annullamento sarà proposta e decisa come dimanda incidente, con le norme che verranno prescritte nel cap. VI.

1289. Allorchè il prezzo ritratto dalla vendita non sarà bastante a pagare il credito e le spese, il creditore è in facoltà di procedere a nuovo pignoramento per la somma residuale.

Se, pagato il credito e le spese, rimanesse una somma presso il depositario, il giudice o tribunale, nella stessa sentenza di consegna, ordinerà che questa venga restituita al debitore.

Cap. II. — *Regole particolari per la vendita di alcuni mobili.*

1290. Non potrà ordinarsi la vendita senza che si premetta una stima giudiziale de' seguenti effetti:

I. Delle gioie, e de' lavori d' oro, argento ed altro metallo;

II. Delle librerie, gallerie, musei ed altre collezioni di scienze od arti;

III. Di un gregge o armento, di un fondaco, negozio od altro opifizio.

1291. La stima si farà da un solo perito nominato per uffizio dal giudice o tribunale.

La sentenza che nomina il perito, non sarà nè spedita, nè notificata.

1292. Il perito scelto per uffizio non potrà essere ricusato: dovrà depositare in cancelleria il rapporto giurato, nel termine più o meno breve che sarà stabilito nella sentenza, avuto riguardo ai diversi casi particolari: il giudice o il presidente del tribunale tasserà la mercede, senza altra formalità; le spese verranno anticipate dalla parte che richiede la vendita, salvo il diritto di ottenerne il rimborso sul prezzo degli effetti pignorati.

1293. Se la stima cade sopra lavori d' oro, d' argento, o di altro metallo, il rapporto del perito dovrà indicare distintamente il valore intrinseco degli effetti ed il prezzo della fattura.

1294. Il rapporto conterrà la stima dei singoli effetti o capi da vendersi, ed enuncierà il totale del prezzo.

1295. Non è ammesso verun reclamo contro la stima risultante dal rapporto del perito.

1296. Gli avvisi conterranno la indicazione del giorno in cui si è fatto il deposito della perizia nella cancelleria del giudice o tribunale.

1297. Nel caso di vendita degli effetti compresi nei num. II. e III. del § 1290, gli avvisi saranno sempre stampati ed inseriti nel diario o gazzetta del luogo, od in quella del luogo il più vicino.

1298. Gli effetti de' quali trattasi nel § precedente, saranno posti all' incanto nel medesimo luogo ove esistono, con la presenza di quelle persone che debbono intervenire ai pubblici incanti in conformità del § 1272.

1299. L' incanto si aprirà sul prezzo della stima, diminuito di un decimo del valore intrinseco, per gli effetti di cui nel numero I. del § 1290, e diminuito di due decimi per gli altri effetti di cui nello stesso § 1290 num. II. e III.

1300. La vendita sarà eseguita a profitto del maggiore offerente, tra quelli che avranno superato il valore intrinseco, od il prezzo della stima.

1301. In mancanza di offerte che abbiano superato il valore intrinseco degli effetti od il prezzo della stima, sarà rinnovato l' incanto.

Qualora vi siano offerte che eccedono il prezzo sul quale si aprì l' incanto, a forma del § 1299, il nuovo incanto si aprirà su quella offerta che, nel primo caso, abbia accresciuto lo stesso prezzo di un vigesimo, e di un decimo nel secondo.

Nei nuovi avvisi si dovrà enunciare il prezzo sul quale sarà riaperto l' incanto.

1302. L' incanto e la vendita degli effetti, di cui nei num. II. e III. del suddetto § 1290, potrà eseguirsi per modo di universalità, od anche separatamente per parti o per capi: appartiene al giudice o tribunale il prescrivere in tali casi il modo dell' incanto e della vendita, avuto riguardo alle circostanze.

1303. Nel resto si osserveranno le forme stabilite per l' incanto, o per la vendita degli altri mobili, nel capitolo precedente.

Cap. III. — *Della vendita de' beni immobili.*

1304. La vendita de' beni immobili sarà ordinata dal giudice o tribunale sulla istanza del creditore pignorante da notificarsi alla parte in persona o nel suo domicilio: tale istanza non potrà essere notificata, che dopo il termine di giorni quindici dalla produzione del processo verbale di pignoramento.

1305. Il disposto nel § 1264 è comune alla sentenza che ordinerà la vendita dei beni immobili.

1306. La trascrizione della sentenza sul registro ipotecario ordinata dal § 216 si denunzierà ai creditori iscritti e al debitore pignorato, con un semplice intìmo.

1307. Dal giorno della denunzia, il debitore pignorato diviene sequestratario giudiziale dei frutti e delle pensioni o risposte del fondo da maturare o scadere fino alla vendita: il creditore pignorante, e ciascuno dei creditori iscritti avranno facoltà di chiedere che sia nominata a questo effetto altra persona.

1308. Scorso il termine di giorni otto dalla denunzia, il creditore pignorante, o, in di lui mancanza, qualunque dei creditori iscritti che intenda procedere alla vendita, dovrà produrre in cancelleria:

I. Il capitolato per la vendita giudiziale;

II. L'estratto autentico delle iscrizioni ipotecarie sul fondo o fondi da vendersi, ovvero il certificato negativo;

III. L'estratto egualmente autentico de' registri censuari contenente la descrizione e la stima del fondo.

1309. Il capitolato conterrà:

I. Il nome, il cognome e la condizione delle parti;

II. La indicazione della sentenza di condanna, del processo verbale di pignoramento: della sentenza che ordina la vendita, e delle notifiche o intìmi successivi;

III. La descrizione sommaria del fondo o fondi pignorati, della loro natura e qualità, del luogo ove sono situati, e dei confini;

IV. La somma dei debiti ipotecari pei quali esistono le iscrizioni;

V. Le servitù attive e passive, e gli altri pesi enunciati nei registri censuari;

VI. Il primo prezzo, sul quale si aprirà l' incanto.

1310. Il primo prezzo dell' incanto è determinato dalla stima del fondo risultante dai registri censuari.

1311. L' atto di produzione ordinato dal § 1308 si dovrà intimare al debitore ed ai creditori iscritti.

1312. La vendita si annunzierà con pubblici avvisi: non potrà eseguirsi che dopo scorso un mese dal giorno in cui gli avvisi furono pubblicati.

1313. Gli avvisi dovranno contenere:

I. La menzione della sentenza che ordina la vendita;

II. La data dell'atto di produzione, a forma del § 1308;

III. Il primo prezzo dell' incanto fissato dal § 1310;

IV. La qualità, la natura, e la situazione de' fondi;

V. La destinazione del giorno e dell'ora, in cui si farà l' incanto;

VI. La sottoscrizione del procuratore, se la vendita è ordinata da un tribunale; ovvero dal cancelliere, quando sia ordinata da un giusdicente senza il ministero di un procuratore.

1314. Gli avvisi saranno sempre stampati, ed inseriti nel diario o gazzetta del luogo, od in quella del luogo il più vicino.

1315. La pubblicazione degli avvisi sarà rinnovata dieci giorni prima della vendita nel modo e nella forma prescritta dai due §§ precedenti.

1316. La vendita sarà eseguita al pubblico incanto nel comune medesimo in cui risiede il giudice o tribunale che l' ha ordinata, col ministero del cancelliere e con l'assistenza del cursore.

1317. L' incanto si farà,

In Roma nel pubblico uffizio della depositeria;

Nelle provincie, in una sala del palazzo comunale o in altro luogo che sarà specialmente destinato.

1318. Saranno presenti all' incanto il pubblico depositario ed un officiale di polizia.

In Roma vi sarà presente l' officiale della depositeria di cui nel § 1272.

1319. Nel giorno indicato dagli avvisi, il cancelliere si recherà nel luogo della vendita portando seco il fascicolo intiero degli atti ad essa relativi: farà lettura ad alta voce del capitolato, dichiarando che l' incanto è aperto.

1320. Il cursore proclamerà tre volte ciascuna offerta con l' intervallo di due minuti tra l'una e l'altra proclamazione.

1321. La vendita sarà eseguita definitivamente a profitto del maggiore oblatore, ritenuto il disposto nel § seguente.

1322. Non è luogo alla vendita definitiva:

I. Se, trattandosi di fondi destinati ad opifizi, non vi sono offerte che eccedano il primo prezzo aumentato almeno di due decimi;

II. Se, trattandosi di fondi urbani, o di fondi rustici nudi o vestiti naturalmente, non vi sono offerte che eccedano il primo prezzo, accresciuto almeno di un decimo;

III. Se, trattandosi di fondi rustici vestiti industrialmente, non vi sono offerte che eccedono il prezzo, accresciuto almeno di tre decimi.

1323. Se le offerte sono inferiori alle norme fissate dal § precedente, ma eccedono il primo prezzo almeno per la metà degli aumenti nei casi rispettivi, quegli che avrà data la maggiore offerta, sarà dichiarato acquirente provvisionale.

1324. Le offerte saranno sempre obbligatorie ancorchè non segua la vendita provvisionale: cessa la obbligazione dell' offerente, quando è seguita la vendita definitiva.

1325. Non ha luogo la vendita provvisionale senza il concorso di tre offerenti.

In questo caso dovrà rinnovarsi l' incanto dopo il termine di giorni dieci, con gli avvisi e con le altre regole stabilite superiormente.

1326. La vendita provvisionale non diverrà definitiva, che dopo fatto un secondo incanto.

Il secondo incanto si farà nel termine e con le forme enunciate dal § precedente.

1327. Il primo prezzo del secondo incanto sarà quello offerto dall' acquirente provvisionale: dovrà essere indicato nei nuovi avvisi.

Se questo prezzo viene superato, la vendita definitiva s'intenderà eseguita a vantaggio del maggiore oblatore, semprechè l'acquirente provisionale non accetti la maggiore offerta.

Se non v' è offerta maggiore, o se questa viene accettata, l'acquirente provvisionale si ritiene come definitivo.

1328. Qualora nel primo e nel secondo incanto non abbia luogo la vendita provvisionale, dovrà il medesimo rinnovarsi per la terza ed ultima volta, nel modo e con le norme prescritte superiormente; non vi sarà bisogno che vi concorrano i tre oblatori.

1329. L'acquirente al pubblico incanto avrà un termine di giorni dieci da quello in cui si fece la vendita, per eseguire il deposito dell'intiero prezzo.

Nondimeno è in facoltà del giudice o tribunale di permettergli che lo ritenga come depositario giudiziale, qualora vi consentano i creditori iscritti, ovvero dia sufficiente cauzione,

e si obblighi, in ambedue i casi, a pagare il frutto compensativo.

1330. Se, decorso il termine dei dieci giorni, l' acquirente non avrà eseguito il deposito, o non avrà ottenuta la facoltà di ritenere il prezzo, come al § precedente, saranno pubblicati i nuovi avvisi, perchè l'incanto si rinnuovi a di lui pregiudizio.

L'acquirente a di cui pregiudizio si fosse proceduto al nuovo incanto, sarà tenuto al pagamento del danno e delle spese occasionate dalla sua mancanza, anche con arresto personale.

1331. Il cancelliere stenderà il processo verbale di ciascun incanto; vi farà menzione delle offerte enunciando i nomi e cognomi, la condizione e il domicilio degli offerenti, e la somma offerta da ciascuno: indicherà il risultato dell' incanto, il nome dell' acquirente provvisionale, o definitivo se la vendita sarà eseguita, ed il prezzo.

Il processo sarà firmato dall'acquirente provvisionale o definitivo, dall' officiale della depositeria, o dal pubblico depositario, dall'officiale di polizia, dal cursore e dal cancelliere: questi dovrà riunirlo agli atti relativi alla vendita ed esistenti nel fascicolo.

1332. Il creditore che ha fatto procedere alla vendita, promuoverà la istanza avanti il giudice o tribunale per la consegna del prezzo: tale istanza si farà per atto di procuratore, ovvero per citazione da notificarsi alla parte in persona o nel suo domicilio, se non vi è procuratore costituito: unitamente alla istanza od alla citazione sarà notificata al procuratore od alla parte una copia autentica del processo verbale della vendita.

Il giudice o tribunale, veduto il processo, ordinerà la consegna per la somma corrispondente al credito ed alle spese osservando le norme prescritte dal § 1287.

1333. Se vi saranno creditori iscritti, ovvero opponenti alla consegna del prezzo, questo rimarrà in deposito sintantochè il tribunale, citate tutte le parti interessate ed opponenti, non avrà ordinata la distribuzione fra le medesime con le regole che verranno prescritte per la graduazione de' creditori.

1334. L'acquirente sarà immesso in possesso del fondo o fondi a di lui favore venduti, mediante autentica spedizione del processo verbale di vendita, che gli verrà rilasciata dal cancelliere munita della formola esecutiva.

Non potranno esservi inseriti nè il capitolato, nè gli avvisi, nè gli altri atti che avessero avuto luogo prima della vendita.

1335. La vendita giudiziale del fondo non dà all' acquirente maggiori diritti sulla proprietà di quelli che aveva il debitore pignorato.

1336. Tuttociò ch' è prescritto dai §§ 1270, 1271, 1275, 1280, 1283, 1284, 1285, 1288, 1289, dovrà osservarsi anche in ordine all'incanto ed alla vendita dei beni immobili.

Cap. IV. — *Della vendite dei diritti e delle azioni reali.*

1337. Ove i censi, i canoni, le decime, le risposte e le altre rendite o prestazioni reali, di cui nel § 1259 num. I. al V. dovute dal sequestratario anteriormente al sequestro, e quelle da scadere nel semestre posteriore non bastino a soddisfare i crediti dei sequestranti od opponenti, sarà luogo alla vendita di tali diritti ed azioni al pubblico incanto.

1338. La vendita si ordinerà dal giudice e tribunale che sarà competente pel sequestro.

1339. Il primo prezzo dell' incanto pei censi consegnativi o riservativi è determinato dal capitale dei medesimi risultante dall'atto d' imposizione, diminuito di due decimi.

Quello pei canoni o livelli, e per le altre rendite o prestazioni che si pagano in danaro, si determina moltiplicando la rendita o prestazioni venti volte, e detraendo pure due decimi dalla somma o capitale che ne risulta:

Quello per le altre rendite o prestazioni che non si pagano in danaro, e per l'usofrutto dei beni rustici od urbani, si determina dalla stima di un perito, con la enunciata diminuzione.

1340. Quando abbia luogo la stima del perito, si osserveranno le norme che si prescrivono dai §§ 1291 e 1292.

1341. Non può eseguirsi nel primo incanto la vendita definitiva, se non vi è offerta che superi il primo prezzo con l' aumento almeno di un decimo.

1342. Se per altro vi sono offerte che eccedano di un vigesimo il primo prezzo, il maggiore fra gli offerenti sarà dichiarato acquirente provvisionale: sul prezzo offerto dall' acquirente provvisionale si aprirà il nuovo incanto per la vendita definitiva.

1343. Nel resto si dovranno eseguire le prescrizioni del capitolo precedente sulla vendita dei beni immobili.

1344. Nella vendita dei diritti e delle azioni reali non avrà luogo alcuna trascrizione negli uffizi delle ipoteche.

Cap. V. — *Della aggiudicazione.*

1345. Se, dopo eseguiti i prescritti esperimenti, gli effetti mobili stimati, i beni immobili, le azioni o diritti reali rimangono invenduti, il creditore pignorante è in facoltà di chiedere al giudice o tribunale, che tali effetti, beni o diritti gli siano rilasciati per il primo prezzo dell' incanto.

1346. Quando si tratta di beni immobili, se il creditore pignorante non vorrà giovarsi del benefizio accordatogli dal § precedente,

ciascuno dei creditori iscritti è in facoltà di proporne la dimanda.

1347. Se rimangono invenduti gli effetti mobili non stimati, l' aggiudicazione non potrà ordinarsi senza la stima di un perito.

La stima si farà con le regole dei §§ 1291 e 1292.

Il creditore potrà ottenere il rilascio o l'aggiudicazione per il prezzo di stima diminuito di due decimi.

1348. Nell' ammettere la dimanda di aggiudicazione, il giudice o tribunale potrà fare abilità all'aggiudicatario di ritenere il prezzo come deposito giudiziale, sino alla somma che corrisponde al suo credito, quante volte però dia sufficiente cauzione di restituirlo, se e come verrà ordinato dalla sentenza che distribuisce il danaro fra i creditori.

Cap. VI. — *Delle dimande incidenti relative ai pignoramenti ed alle vendite giudiziarie.*

1349. Il debitore che ha sofferto il pignoramento, potrà ricuperare i mobili ed effetti pignorati depositando la somma contenuta nella sentenza, con la giunta di un' altra somma che corrisponda all' importo approssimativo delle spese.

Questo deposito sarà fatto, ed intimato al creditore pignorante ed al pubblico depositario, tre giorni almeno prima di quello fissato per la vendita.

Se nasce controversia, sarà portata alla udienza del giudice o tribunale sopra un semplice atto.

1350. Qualora vi siano più sequestri, ovvero altri creditori abbiano notificate le loro opposizioni, la somma da depositarsi per ricuperare i mobili od effetti sarà stabilita dal giudice o tribunale, citati tutti i sequestranti ed opponenti.

1351. Il debitore che abbia sofferto un pignoramento de' beni immobili, può impedirne la vendita, se dimostra, con la produzione di un contratto d'affitto, risultante da scrittura pubblica ed autentica, che la rendita di un anno netta e libera di uno o più de' suoi fondi basti a soddisfare il creditore pignorante di tuttociò che gli è dovuto per la sorte del credito, pei legittimi accessorii e per le spese, e ne offra a lui la delegazione.

La dimanda non sarà ammissibile se viene fatta dopo denunziata la trascrizione della sentenza che ordina la vendita giudiziale, a termini del § 1306.

1352. Se la dimanda, di cui nel § precedente, sarà ammessa, potrà il creditore riassumere il pignoramento sempre che sopravvenga qualche opposizione od un ostacolo qualunque al pagamento della somma delegata.

1353. Potrà inoltre il debitore liberare il fondo o fondi dal pignoramento, mediante il deposito della somma dovuta e delle spese, come al § 1349, quando tale deposito venga eseguito prima della epoca enunciata nella seconda parte del § 1351.

Allorchè la trascrizione della sentenza è denunziata, il debitore non potrà ottenere che il fondo sia reso libero dal pignoramento se non col consenso di tutti i creditori iscritti, ovvero in sequela del pagamento dei loro crediti e delle spese.

In questo caso sarà ordinato il cancellamento della trascrizione.

1354. Un terzo che dimostri di essere proprietario, in tutto o in parte, dei mobili, degli immobili, delle azioni o diritti pignorati, potrà fare opposizione alla vendita per mezzo di citazione alla parte pignorante ed al debitore pignorato.

L' atto conterrà i motivi e la indicazione dei documenti che provano la proprietà: se trattasi di beni sottoposti ad ipoteche, ne sarà notificata una copia a ciascuno dei creditori iscritti.

1355. La comunione de' beni tra il debitore ed altre persone non rende nullo il pignoramento: quando essa sia dimostrata, il giudice o tribunale ordinerà che venga soprassieduto nella vendita sino all' esito del giudizio di divisione, sulla istanza del compossessore o condomino: tale istanza si farà con le norme prescritte dal § precedente.

1356. Le opposizioni dei terzi alla vendita de' mobili per motivo di proprietà o di comunione, non potranno essere ricevute se non sono notificate prima dell' incanto: cessa ogni diritto nel reclamante allorchè le cose sono vendute.

Potrà in tal caso esercitare le sue ragioni per privilegio sul prezzo che ne verrà ritratto, dedotte però le spese, e salvo a lui il regresso contro il debitore pignorato o sequestrato, pei danni e interessi, se avranno luogo.

1357. La vendita giudiziale non perime il diritto di proprietà competente ai terzi sui beni immobili, sulle azioni o diritti reali, abbenchè non abbiano fatto notificare anteriormente le loro opposizioni.

1358. Qualunque altra opposizione o sequestro non potrà farsi o avere effetto, che sul prezzo soltanto della vendita.

1359. I sequestri od opposizioni alla consegna del prezzo si faranno con atto contenente i motivi.

Niuno potrà sequestrare il prezzo od opporsi alla consegna, se non avrà una sentenza in istato eseguibile, come al § 1162, salvo il diritto competente ai creditori ipotecari.

L' opponente dovrà unire all' atto di opposizione una copia della sentenza.

I sequestri e le opposizioni saranno notificate al debitore, al creditore pignorante, al custode o depositario, ed ai creditori iscritti, se trattasi di beni immobili.

1360. I pignoramenti che sopravvengono sui beni od effetti di qualunque specie già pignorati da altro creditore, si riterranno come opposizioni alla consegna del prezzo.

1361. Se il creditore rinunzia al pignoramento o sequestro de' mobili, la opposizione fatta dagli altri creditori alla consegna del prezzo impedirà la restituzione delle cose pignorate o sequestrate: ciascuno degli opponenti si riterrà come surrogato al creditore pignorante.

1362. Le nullità degli atti dei pignoramenti, degli incanti, delle vendite o aggiudicazioni non potranno mai proporsi al tribunale supremo di Segnatura, salvo il caso della incompetenza quanto alle persone ed agli affari soggetti al foro ecclesiastico.

1363. Non saranno ammissibili le nullità degli atti anteriori all' incanto se non sono proposte con dimanda incidente prima del giorno destinato ad eseguirlo.

1364. Sono sanate le nullità anteriori alla sentenza che ordina la vendita, se non vengono proposte, nel modo espresso superiormente, prima che tale sentenza sia proferita.

1365. Le nullità degli atti d' incanto e di vendita non saranno ammissibili, se non vengano proposte con istanza incidentale prima che si proferisca la sentenza che ordina la consegna o la distribuzione del prezzo.

1366. Nondimenò, se la istanza per la nullità non viene presentata nel termine di venti giorni dalla notifica del processo di vendita, l'acquirênte o aggiudicatario de' beni immobili, che ha depositato l' intièro prezzo, potrà chiedere al tribunale il cancellamento delle iscrizioni dal fondo o fondi venduti.

1367. Il tribunale, ammettendo tale dimanda, dichiarerà che le ipoteche iscritte sono trasferite sul prezzo depositato.

La sentenza che ordina il cancellamento, non sarà in questo caso suscettiva di appello, nè soggetta a verun reclamo o revisione.

1368. Se la vendita è annullata dopo eseguito il cancellamento, l'acquirente, o aggiudicatario non sarà tenuto a restituire il fondo: l'effetto dell'annullamento consisterà nella emenda dei danni ed interessi contro il creditore che ha fatto procedere alla vendita, salvo a questi il diritto di ripeterli contro chi di ragione.

1369. In qualunque tempo venga annullata la vendita dei beni mobili, l'acquirente non è mai tenuto a restituirli, eccettuato il caso di dolo e frode manifesta; salvo il diritto del debitore pei danni ed interessi, come è prescritto superiormente.

Sezione VIII.

Della consegna e distribuzione del prezzo.

1370. Quando più creditori concorrano sul prezzo dei beni venduti, la istanza per la consegna dovrà farsi avanti il tribunale civile, abbenchè la vendita fosse ordinata da un governatore od altro giusdicente: la dimanda incidente per la nullità dell' incanto e della vendita si proporrà innanzi lo stesso tribunale che giudica sulla consegna.

1371. Le opposizioni alla consegna dovranno essere fatte e prodotte in cancelleria, prima che venga pronunziato l' opinamento sul progetto della graduatoria o distribuzione: qualora siano fatte o prodotte posteriormente, si riterranno come non avvenute.

1372. In tutti i casi ne' quali cessa la competenza dei governatori e degli altri giusdicenti in ordine alla consegna del prezzo, i cancellieri rispettivi rimetteranno al cancelliere del tribunale civile il fascicolo intiero che contiene gli atti relativi all' incanto, ed alla vendita o aggiudicazione, con le cautele opportune.

1373. Se la dimanda incidente per la nullità viene rigettata, il tribunale ordinerà che il prezzo si consegni al creditore pignorante ed ai creditori opponenti od iscritti nei registri ipotecari sul fondo o fondi venduti.

1374. I crediti dei concorrenti sul danaro e sul prezzo delle cose mobili si pagheranno come segue:

I. I crediti enumerati nel § 62;

II. I crediti privilegiati, di cui nel § 88;

III. I crediti egualmente privilegiati, che si enunciano nel § 77, e che abbiano data certa anteriore al primo incanto, salvo il disposto nel § 72;

IV. I crediti non privilegiati, avente pure data certa anteriore al primo incanto: tra questi avrà luogo la distribuzione per contributo quando il danaro od il prezzo non basti a soddisfarli.

1375. Il contributo consiste nel sottoporre ciascuno dei creditori ad una perdita proporzionata alla qualità dei crediti rispettivi.

1376. Il montare dei crediti che non hanno data certa anteriore al primo incanto, non sarà calcolato nella perdita a cui vengono sottoposti per contributo i creditori indicati nel § 1374, num. IV.

Questi crediti si pagheranno sul residuo, se vi sarà, dopo ordinato il pagamento degli altri: tale residuo verrà egualmente distribuito per contributo.

1377. Se trattasi del prezzo de' beni immobili, sarà esso distribuito fra i creditori iscritti secondo l' ordine delle iscrizioni, prelevando egualmente le spese ed i crediti privilegiati.

Quanto ai creditori non iscritti, si osserverà la regola stabilita nei §§ precedenti.

1378. I frutti e le utilità prodotte dai mobili che ne sono capaci, ed il reddito dei beni immobili aumenteranno la somma da distribuirsi: i depositari o sequestratari giudiziali dovranno esibirne il conto giustificato.

1379. Il giudizio di consegna e distribuzione del prezzo si farà con le norme dei giudizi ordinari.

L'opinamento del tribunale enuncierà distintamente le somme da prelevarsi pei crediti privilegiati ed i motivi de' privilegi: conterrà il progetto del contributo, o della graduazione dei creditori iscritti.

1380. Quando trattasi di prezzo de' beni immobili da distribuirsi fra creditori iscritti, è in facoltà del tribunale di nominare per uffizio un perito giureconsulto, perchè formi il progetto della graduazione.

Il perito sarà scelto nel ceto degli avvocati, ovvero fra i procuratori che sono addetti alla camera di disciplina: in Roma potrà essere scelto anche nel ceto dei procuratori di collegio.

In tale nomina si osserveranno le forme stabilite dai §§ 1291 e 1292.

1381. La sentenza conterrà gli ordini di pagamento a vantaggio dei singoli creditori: ne sarà notificata una copia a ciascuno di essi ed al pubblico depositario.

1382. Il tribunale con la stessa sentenza ordinerà il cancellamento di tutte le iscrizioni dal fondo o fondi venduti, abbenchè qualcuno dei creditori iscritti non fosse stato utilmente graduato.

Se le iscrizioni furono cancellate in virtù dei §§ 1366 e 1367, dichiarerà che le ipoteche trasferite sul prezzo sono estinte.

1383. Il pubblico depositario eseguirà senza ritardo i pagamenti che gli sono ordinati, quante volte gli venga esibito un certificato del cancelliere, comprovante che non vi è appello interposto dalla sentenza.

1384. L'appello produrrà effetto sospensivo: dovrà interporsi nel termine di otto giorni dalla notifica della sentenza, salvo l'aumento proporzionato alla distanza dei luoghi.

1385. È perento l'appello, se non viene interposto nel termine del § precedente, e se non viene proseguito nell'altro termine ch'è prescritto dal § 986 in ordine alle sentenze interlocutorie o incidentali.

Sezione IX.

Dell' arresto personale.

1386. Nelle sentenze che condannano al pagamento di una somma, non vi sarà bisogno di ordinare l'arresto personale del debitore: le condanne pronunziate dai giudici o tribunali debbono eseguirsi con tutti i mezzi permessi dalla legge.

1387. Se il creditore non ha ottenuto, o non può ottenere, l'effetto della condanna per mancanza o insufficienza de' beni del debitore, la legge permette in sussidio, e come mezzo di esecuzione, l'arresto personale.

1388. Non potrà eseguirsi l'arresto:

I. Se la condanna principale non oltrepassa la somma di scudi dieci;

II. Se la insufficienza o mancanza dei beni non risulta;

Dagli atti di vendita giudiziale comprovanti che il prezzo dei beni pignorati non bastò ad estinguere il debito, cosicchè rimase insoluta una somma maggiore di scudi dieci;

Dai processi verbali de' cursori comprovanti che nella casa abitata dal debitore non esistono mobili da pignorarsi utilmente;

Dall'estratto dei libri del censo comprovante che il debitore non è iscritto come possessore di alcun fondo urbano o rustico nella provincia;

III. Se all'arresto non procede un'intimazione con precetto di pagare il debito nel tempo e termine di giorni cinque, e con dichiarazione che, non pagando, il debitore sarà arrestato personalmente; questa intimazione dovrà farsi alla persona stessa o al domicilio reale del debitore, e prodursi in cancelleria del giudice o tribunale, un giorno almeno prima di eseguire l'arresto.

Le prove della mancanza o insufficienza dei beni enunciate nel num. 2, saranno notificate al debitore, e prodotte in cancelleria unitamente alla suddetta intimazione.

1389. I detentori o debitori di danaro pubblico e tutti quelli che hanno sofferto condanne giudiziali per cause di commercio, di dolo, o di stellionato, saranno sottoposti all'arresto, anche indipendentemente dalla mancanza o insufficienza dei loro beni.

In questi casi l'arresto del debitore può essere cumulato col pignoramento dei suoi beni: il creditore è in facoltà di variare i mezzi di esecuzione, passando dal pignoramento all'arresto, e viceversa, senza bisogno di precedente rinunzia.

1390. Non è luogo all'arresto del debitore:

I. Pei crediti fra congiunti di sangue nella linea ascendentale, discendentale e collaterale sino al secondo grado della computazione civile inclusivamente;

II. Pei crediti di onorari e spese dovute ai notai, procuratori ed avvocati dai loro clienti;

III. Contro le donne maritate o non maritate, e contro i minori;

IV. Contro le persone che fossero entrate nell'anno settuagesimo della loro età;

V. Contro i pubblici impiegati, durante l'esercizio del loro impiego.

1391. Il disposto nei numeri III e IV del § precedente non ha luogo negli affari di commercio.

1392. Niuno può essere arrestato nei luoghi sacri ed immuni, nelle fiere franche, e nel palazzo ove si rende giustizia.

1393. L'arresto del debitore potrà eseguirsi anche nella di lui abitazione o in altra casa qualunque: se le porte sono chiuse, e si ricusi di aprirle, si procederà come è ordinato dal § 1232.

1394. L'atto di arresto si eseguisce dal cursore a cui viene consegnata la spedizione esecutiva della sentenza, ed un mandato speciale a questo effetto, contenente elezione di domicilio: sarà fatta menzione del mandato e del domicilio eletto nel processo verbale a forma del § 1228.

1395. Il cursore ingiungerà alla persona da arrestarsi di pagare immediatamente il debito e le spese, o di seguirlo per essere condotta e depositata nelle pubbliche carceri.

Se il debitore non ubbidisce, il cursore lo condurrà alle carceri, e lo farà accompagnare dalla forza armata: se, nel luogo in cui si eseguisce l'arresto, non vi sono carceri, lo condurrà a quelle del luogo il più vicino, e ne farà la consegna al carceriere.

1396. Nell'atto della consegna dovrà il carceriere farne annotamento nel suo registro, enunciandovi il nome, il cognome, la condizione dell'arrestato, la somma del debito, la sentenza di condanna, il nome e cognome del cursore che ha eseguito l'arresto, ed il giudice o tribunale a cui questi è addetto.

Dovrà inoltre il cursore, nello stesso atto, depositare nelle mani del carceriere, che ne farà egualmente annotazione nel suo registro, l'importo degli alimenti pel tempo di giorni dieci calcolati a baiocchi quindici per ciascun giorno, compreso quello dell'arresto.

1397. Il cursore estenderà processo verbale dell'arresto in presenza di due testimoni: vi enuncierà quanto viene ordinato dai §§ precedenti: il processo sarà sottoscritto dai testimoni, dal capo della forza, dal carceriere e dal cursore: conterrà le forme prescritte dal § 1230, num. I e II.

1398. Una copia del processo sarà lasciata al debitore ed al carceriere: l'originale sarà consegnato al creditore che dovrà produrlo in cancelleria nel primo giorno non feriato: se il processo non è prodotto, sul certificato negativo del cancelliere, il debitore sarà dimesso immediatamente dal luogo di arresto.

1399. Il debitore non potrà essere ricevuto nelle carceri senza il deposito degli alimenti prescritto dalla seconda parte del § 1396.

Se il carceriere ricusassse di ricevere gli alimenti, l'offerta reale che ne farà il cursore, equivale al deposito effettivo.

In questo caso il carceriere sarà responsabile della persona del debitore per la somma dovuta e per le spese, quante volte il medesimo non fosse ricevuto nelle carceri.

1400. Il deposito degli alimenti sarà rinnovato anticipatamente in ogni decendio: in mancanza di deposito anticipato, il debitore sarà posto immediatamente in libertà.

Avrà luogo il disposto nel § precedente ogni volta che il carceriere si ricusasse di ricevere gli alimenti.

1401. Non avrà luogo il disposto degli alimenti quando il creditore giustifichi che l'arrestato ha mezzi sufficienti per provvedere alla propria sussistenza: potrà in questo caso dimandare al giudice o tribunale di esserne assoluto, ed ottenere la restituzione delle somme pagate.

Tale dimanda sarà proposta e decisa come una istanza incidentale.

1402. Il debitore arrestato può essere astretto a rimanere in carcere in virtù di altra sentenza ottenuta da altro creditore, quando essa si trovi in istato eseguibile.

1403. Il processo verbale della conferma conterrà le forme di quello del primo arresto: nondimeno il cursore potrà procedere senza che sia assistito da verun testimonio: il nuovo creditore è tenuto di fare un deposito, col quale, finchè dura l'arresto dimandato dal primo creditore, contribuirà seco lui in eguale porzione per gli alimenti.

1404. Il debitore arrestato può dimandare ed ottenere la sua liberazione:

I. Pel consenso del creditore che lo fece arrestare, e dei creditori che fecero confermare l'arresto: questo consenso sarà dato avanti un notaio, che dovrà rilasciare l'atto in originale;

II. Pel pagamento o deposito delle somme e delle spese dovute ai creditori che lo fecero arrestare o confermare in arresto;

III. Per l'annullamento dell'arresto in virtù di sentenza;

IV. Per la cessione de' beni;

V. Se dal giorno dell'arresto della conferma è passato un intiero anno;

VI. Se, durante l'arresto per cause non commerciali, entrò nell'anno settuagesimo della sua età.

1405. Le disposizioni contenute nei numeri III al IV del § precedente non hanno luogo quando trattasi di debiti dolosi di deposito e di stellionato.

1406. Potrà ancora l'arrestato ottenere la sua liberazione, offrendo una cauzione ipotecaria che assicuri il pagamento del debito e delle spese, ritenuto il disposto nei §§ 929 e 930.

1407. La istanza per la liberazione sarà proposta a breve termine, e decisa nella forma delle dimande incidenti.

La sentenza sarà eseguita provvisoriamente e non ostante appello.

1408. La nullità del primo arresto, qualunque sia la causa per la quale viene pronunziata, non induce la nullità della conferma eseguita ad istanza di altro creditore.

1409. Il debitore che ha ottenuto la sua liberazione per la nullità dell'arresto, non può essere nuovamente arrestato, che dopo scorso un giorno intiero.

Se venne dimesso dal carcere per mancanza del deposito a causa di alimenti, non potrà essere nuovamente arrestato sinchè il creditore non lo rimborsa delle spese fatte per uscire dal carcere, e non faccia un deposito per gli alimenti di tre mesi.

1410. Fuori dei casi indicati superiormente, niun magistrato potrà ordinare la dimissione del debitore.

1411. L'annullamento dell'arresto dà luogo alla emenda de' danni, interessi e spese in favore dell'arrestato: il creditore avrà il regresso contro il cursore, quando la nullità derivi da mancanza di forme nell'eseguire l'arresto, salva l'azione criminale nel caso di dolo o di frode manifesta.

TITOLO XV.

Della esecuzione degli atti pubblici.

1412. È in facoltà delle parti contraenti d'inserire negli atti pubblici avanti notaio la speciale convenzione, che l'atto avrà la forza e gli effetti attribuiti dalla legge alle sentenze inappellabili.

1413. Quando siasi stipulata una tale convenzione, il notaio che ritiene la minuta dell'atto pubblico è tenuto di rilasciarne alla parte che la richiegga, una copia in forma esecutiva; osservando il disposto nei §§ 609 e 610 per le copie autentiche delle sentenze proferite dai giudici e tribunali.

1414. Non potranno i notai rilasciare una seconda copia esecutiva alla stessa parte, senza esservi abilitati con ordinanza del giudice locale, ovvero del presidente del tribunale civile se risiedono nel capo-luogo della provincia: in questo caso, nella seconda copia enuncieranno di averne rilasciata un'altra, e dovranno inserirvi il tenore della ordinanza che promette loro di rilasciare la seconda.

1415. Neppure potranno, sotto pena d'interdizione e dei danni ed interessi, rilasciare le copie esecutive, che alle sole parti contraenti ed ai loro eredi e successori, ovvero ai cessionari per atto pubblico, delle une e degli altri.

1416. Se l'atto pubblico deve eseguirsi fuori della provincia, la firma apposta dal notaio alla copia esecutiva sarà riconosciuta dal giusdicente locale, o dal presidente del tribunale civile.

Le firme de' notai di Roma e della Comarca saranno riconosciute dal prelato uditore della Camera.

1417. La parte che vorrà procedere alla esecuzione dell'atto pubblico farà notificare al debitore in persona o nel suo domicilio la copia esecutiva: l'atto di notifica enuncierà la somma dovuta: conterrà il precetto di pagarla nel tempo e termine di cinque giorni, e la elezione del domicilio nel comune di residenza del giudice o tribunale competente, quando il creditore non vi sia domiciliato.

1418. Se, nel termine assegnato dal precetto, il debitore non adempie alla sua obbligazione, si procederà contro di lui agli atti esecutorî nei modi e con le regole che si prescrivono nel titolo precedente.

1419. Il debitore a cui venne notificata la copia esecutiva, potrà fare opposizione al precetto: la opposizione conterrà i motivi: sarà notificata alla parte con citazione a comparire nel termine di tre giorni avanti il giudice o tribunale competente: il giudice o presidente del tribunale potrà permettere che si citi ad un termine anche più breve.

1420. La opposizione non ha effetto sospensivo: l'atto pubblico potrà eseguirsi liberamente, finchè il giudice o tribunale non avrà accordata la inibizione.

1421. Il giudice o tribunale può accordare la inibizione:

I. Se nell'atto pubblico non sia stipulata la speciale convenzione, di cui nel § 1412;

II. Se l'atto stesso è mancante dei requisiti che si prescrivono dalla legge sul notariato;

III. Se fu emanata una sentenza che lo dichiari falso, a termini del § 829;

IV. Se costa che il debitore era incapace di obbligarsi, o che non furono osservate le solennità richieste dai §§ 52 e 53;

V. Se viene giustificato, senza bisogno di alcuna indagine, un pagamento eseguito dopo la stipolazione: in questo caso la inibizione potrà accordarsi per la somma soltanto che risulti effettivamente pagata;

VI. Se vi è difetto nelle forme indicate nei §§ 1413, 1414, 1416 e 1417.

1422. In tutti gli altri casi, è vietato ai giudici o tribunali d'inibire che l'atto pubblico venga eseguito: la legge permette al creditore di farlo eseguire non ostante qualunque inibizione.

1423. Se il giudice o tribunale niega la inibizione, non compete appello al debitore, che al solo effetto devolutivo: questo appello lascia libero il corso agli atti esecutorî contro i beni dell'appellante, e contro la di lui persona, se, e quando avrà luogo l'arresto personale: impedisce soltanto che si astringa il debitore al pagamento delle spese.

1424. L'appello devolutivo sarà interposto e proseguito, come è prescritto dai §§ 1384 e 1385.

1425. Abbenchè sia negata la inibizione, potrà il debitore sperimentare i suoi diritti, in via di azione principale, innanzi il giudice o tribunale competente, affinchè la obbligazione contenuta nell'atto pubblico si dichiari estinta, oppure venga annullata e rescissa.

1426. Se il debitore rinunzia all'appello devolutivo, ed all'azione riservata dal § precedente, il giudice o tribunale potrà sospendere la procedura esecutiva per un tempo non maggiore di due mesi: in questo caso si osserverà il disposto nei §§ 1152 e 1153.

TITOLO XVI.

Dei modi speciali di procedere in ordine ad oggetti e materie diverse.

Sezione I.

Dei giudizi preventivi.

1427. La legge permette in alcuni casi di chiedere in giudizio cose o somme non ancora dovute, quante volte però si dimostri la esistenza di un diritto esercibile nel tempo futuro.

1428. Se alcuno avrà asserito in voce od in iscritto che gli compete qualche azione esercibile, anche in futuro, contro un terzo, è in facoltà di quest' ultimo, costituendosi reo volontario innanzi il giudice o tribunale del proprio suo domicilio, di convenirlo come diffamante, affinchè gli venga ingiunto di giustificare la pretesa azione, o in difetto gli sia imposto relativamente alla medesima perpetuo silenzio.

1429. Dovrà in questo caso il richiedente esporre nella sua dimanda il diritto asserito dal diffamante, ed indicare le prove della seguita diffamazione.

1430. Non potranno ritenersi come diffamazione gli atti relativi ad un possesso qualunque, ovvero ad azioni o eccezioni già proposte in giudizio: colui che per tali atti pretende essere leso, dovrà valersi delle sue ragioni nei modi determinati dalla legge.

1431. Il giudice o tribunale assegnerà al diffamante un termine, più o meno breve a norma delle circostanze, a proporre la sua azione in giudizio, scorso il quale, gli imporrà silenzio, e dichiarerà che l'azione è perenta.

1432. Il diffamante dovrà intentare la sua azione, nel termine assegnatogli, avanti il giudice o tribunale competente, avuto riguardo alla qualità dell'azione ed al valore della lite.

1433. La istanza contro il diffamante sarà trattata e decisa con le norme prescritte per le cause sommarie.

1434. Allorchè si tratta di accordare prestazioni alimentarie, le quali debbano essere pagate periodicamente di tempo in tempo, potrà il giudice o tribunale, sulla istanza della parte, comprendere nella stessa sentenza la condanna del debitore ad effettuarne il pagamento in perpetuo ne' tempi e termini stabiliti.

1435. Se trattasi di obbligazioni da soddisfarsi in rate, ovvero di prestazioni, rendite, legati, pensioni o assegnamenti progressivi, il debitore che abbia sofferto tre condanne per tre diverse rate, e scadenze potrà essere astretto dal giudice o tribunale al pagamento di tutte le rate o scadenze future, ne' tempi in cui saranno dovute.

1436. Le istanze che s' introducono ne' casi preveduti dai due §§ precedenti, saranno egualmente trattate e decise con le regole dei giudizi sommari.

Le sentenze da proferirsi saranno eseguite, nei tempi e nelle scadenze rispettive, e per le somme dovute in ciascun termine o scadenza, previo un precetto di pagamento da notificarsi al debitore in persona o nel suo domicilio, cinque giorni prima della esecuzione.

Il precetto conterrà le medesime forme degli atti di citazione: enuncierà la sentenza con la quale è proferita la condanna perpetua, la notifica fattane al debitore, la somma da esso dovuta, e finalmente la comminatoria di procedere alla esecuzione con tutti i mezzi permessi dalla legge, qualora non venga effettuato il pagamento.

1437. Non compete al debitor verun reclamo o ricorso contro il precetto, salva l'eccezione di pagamento, e salvo pure l'appello dalla intiera sentenza, se e come di ragione.

Sezione II.

Della caducità nei contratti di enfiteusi.

1438. Quando è luogo alla caducità dell'enfiteuta, sia pel disposto nel diritto comune, sia per virtù del patto stipulato nella investitura, il padrone diretto, col mezzo di comparsa da farsi in cancelleria, dichiarerà che intende di ritenere come consolidato col diretto il dominio utile del fondo enfiteutico.

Tale dichiarazione sarà firmata dal padrone diretto, ovvero da persona munita di speciale mandato: ne sarà notificata una copia autentica all'enfiteuta, ed a ciascuno dei creditori che avranno iscritte sul dominio utile dello stesso fondo le loro ipoteche.

1439. L'atto di notifica conterrà la citazione dell'enfiteuta a comparire nel termine ordinario, affinchè venga espulso dal fondo, e ne sia reintegrato il padrone.

1440. Unitamente all'atto di notifica dovrà prodursi in cancelleria il titolo della investitura:

questo titolo, per l'effetto della caducità, non potrà risultare che dall'istromento di originaria concessione, ovvero da atti pubblici di ricognizione *in dominum* importanti qualità enfiteutica del fondo, o da cose giudicate, o finalmente dalla prova certa dell'antica esistenza e successiva deperizione di tali documenti.

1441. Se la caducità si fosse incorsa per inadempimento o violazione de' patti, il giudice o tribunale assegnerà al reo convenuto un congruo termine per eseguirli.

Qualora si fosse incorsa per non essersi dall'enfiteuta pagato il canone, potrà il reo convenuto nel termine di dieci giorni dalla notifica della sentenza, implorare il benefizio della purgazione di mora: scorso il termine, sarà perento il diritto d' implorarlo.

1442. Se il reo dimanda nel suddetto termine la purgazione della mora, il giudice o tribunale potrà accordargli un tempo non maggiore di tre e non minore di giorni venti, per pagare i canoni e le spese: le spese potranno essere liquidate durante il tempo che si accorderà per purgare la mora.

1443. Se, nel tempo assegnato, avrà il debitore soddisfatto all'obbligo dell' ingiuntogli pagamento, la caducità si ritiene come risoluta di pieno diritto: nel caso contrario, il dominio utile s' intenderà irrevocabilmente consolidato col dominio diretto.

1444. La caducità degli enfiteuti de' beni appartenenti alla santa Sede e Camera apostolica sarà pronunziata dalla Camera de' tributi, a norma della costituzione del pontefice Gregorio XIII, alla quale non viene derogato.

Sezione III.

Dell'associazione al fondo censito.

1445. Il rimedio dell'associazione, di cui nel § 194, compete al creditore del censo per ottenere dal tribunale civile della provincia nella quale sono posti i fondi censiti, il possesso precario dei medesimi, al solo effetto di concepirne i frutti, fintantochè sia soddisfatto de' censi decorsi e non pagati, e di quelli che intanto decorreranno.

La istanza del creditore sarà introdotta e proseguita come causa sommaria.

1446. Se il fondo o fondi esistono presso terzi, il rimedio non potrà implorarsi, senza provare che il credito è legalmente iscritto nei registri ipotecari: la iscrizione verrà notificata al terzo unitamente all'atto di citazione, e prodotta in cancelleria.

Non vi sarà bisogno di citare gli altri creditori iscritti: il debitore sarà sempre citato insieme col terzo.

1447. Il tribunale assegnerà al debitore, se questi possiede il fondo, ovvero al terzo che lo ritiene un termine non minore di dieci giorni e non maggiore di un mese a pagare i censi decorsi: con la stessa sentenza dichiarerà che, scorso il termine senza effetto, verrà dato al creditore il possesso precario del fondo, a forma del § 1445.

1448. Il processo verbale di esecuzione della sentenza sarà notificato ai creditori iscritti.

1449. Il creditore sarà tenuto durante il precario possesso, di pagare le pubbliche imposte, di provvedere alla cultura del fondo, alle spese ordinarie di amministrazione e di riparazione: tali pagamenti saranno imputati sui frutti del fondo.

1450. Se il fondo sarà affittato, l'effetto dell'associazione consisterà nell'esigere dagli affittuari od inquilini le pensioni o corrisposte.

Se sarà dato a socida o colonìa, consisterà nell'esigere le prestazioni che dal socio o colono si debbono al padrone.

1451. Cesserà il possesso precario:

I. Quando il credito che ha dato luogo all' associazione, coi censi posteriormente decorsi, sarà estinto;

II. Quando alcuno de' creditori iscritti avrà ottenuto in virtù dell' azione ipotecaria, che il fondo sia venduto: in questo caso durerà il possesso del censualista fino alla trascrizione della sentenza che avrà ordinata la vendita, come è disposto nel § 203.

1452. È in facoltà del debitore e di ciascuno dei creditori iscritti di verificare se il credito è estinto, astringendo il censualista ad esibire una nota de' frutti percepiti e delle somme pagate per le cause espresse nel § 1449.

1453. Il tribunale assegnerà al censualista un breve termine ad esibire la nota, dichiarando che, scorso il termine senza averla esibita, dovrà dimettere il possesso del fondo.

1454. La nota sarà munita di giuramento e sottoscritta dal censualista, o da altri per lui con speciale mandato: sarà inoltre giustificata cogli opportuni documenti, notificata alla parte che l' ha richiesta, e prodotta in cancelleria.

1455. Se nasce controversia sulla nota, l'affare sarà portato alla udienza, discusso e deciso con le norme stabilite per le dimande incidenti.

Sezione IV.

Dall'azione ipotecaria.

1456. L'effetto dell' azione ipotecaria consiste nell'astringere il terzo detentore del fondo o fondi ipotecati a pagare il debito legalmente iscritto coi suoi accessorî, ovvero a rilasciare il fondo o fondi, affinchè siano venduti al pubblico incanto.

1457. Il creditore iscritto che, a termini del

§ 193 intende valersi di questa azione, farà citare il terzo detentore in persona o nel suo domicilio a comparire innanzi al tribunale civile competente: col medesimo atto gli farà notificare una copia della iscrizione esistente nei registri ipotecari.

L'atto di citazione sarà notificato contemporaneamente al debitore.

1458. Il tribunale civile, procedendo con le regole dei giudizi sommari, assegnerà al terzo detentore, per l'effetto enunciato nel § 1456, un termine non minore di venti giorni e non maggiore di quattro mesi.

1459. Sarà inoltre osservato quanto è prescritto nei §§ 196 al 203.

1460. La vendita giudiziale, la graduazione dei creditori iscritti, la distribuzione del prezzo si faranno ne' modi stabiliti dal titolo XIV.

Sezione V.

Del rendimento de' conti.

1461. Quando ha luogo il rendimento dei conti, il tribunale assegnerà alla parte che deve renderlo, un termine più o meno breve secondo le circostanze, sotto pena di esservi astretta con una multa non minore di scudi tre per ciascun giorno di ritardo, durante un tempo che verrà prescritto, ed anche con l'arresto personale.

1462. Se i mezzi coattivi indicati nel § precedente saranno inutili, il tribunale potrà ammettere la parte che dimanda il conto, a prestare il giuramento *in litem* sulla somma alla quale può ascendere verosimilmente il di lei credito.

In questo caso si procederà con le norme fissate nella sezione VII del tit. VI.

1463. Se la parte, per compilare il conto, dovrà servirsi dell'opera di un computista, il tribunale sulla di lei istanza potrà accordarle, a suo prudente arbitrio, una somministrazione per le spese.

1464. Il conto dee comprendere:

I. Le partite dell'esatto;

II. Le partite dello speso;

III. Le rimanenze da esigersi, e gli oggetti da ricuperarsi.

Sarà terminato col ristretto del dare e dell'avere: dovrà essere munito di giuramento, e sottoscritto dalla parte che lo rende.

1465. Saranno uniti al conto i documenti giustificativi delle singole partite dalle quali è formato.

Nondimeno le partite di tenue quantità, per le quali non si può, o non si suole riportare la ricevuta, e che d'altronde appariscono verosimili e ragionevoli potranno essere ammesse nel conto senza giustificazione: chi rende il conto dovrà in fine del medesimo, oltre il giuramento che comprenda la verità di tutte le partite, giurare in ispecie che queste sono vere e reali: il tribunale potrà obbligarlo a reiterare questo giuramento innanzi il presidente.

1466. La parte che rende il conto, dovrà intimarne all'altra parte la produzione con atto di procuratore.

1467. Nel resto si procederà con le norme dei giudizi ordinari.

1468. L'opinamento del tribunale indicherà con precisione le difficoltà sulle singole partite del conto: enuncierà distintamente quelle che possono ammettersi, e quelle che si ritengono in tutto od in parte come inammissibili.

1469. La sentenza che verrà proferita sul conto, conterrà il calcolo dell'esatto e dello speso, depurato dalle partite o dalle somme non ammesse: fisserà la somma del residuo, condannando la parte ad eseguirne il pagamento.

Sezione VI.

Della dilazione.

1470. Il debitore di buona fede, che giustifichi la sua impossibilità di soddisfare alle contratte obbligazioni per la forza di gravi infortunî, potrà costituirsi reo volontario avanti il tribunale civile del suo domicilio, chiedendo d'esser ammesso ad una dilazione non maggiore di cinque anni.

Tale dimanda verrà notificata ai creditori in persona o nel loro domicilio, con citazione a comparire nel termine ordinario.

1471. Il tribunale, prima di pronunziare sulla dimanda, ordinerà che i creditori siano convocati, e destinerà uno dei giudici per presiedere all'adunanza, e farne processo verbale.

1472. Il giudice delegato fisserà il giorno dell'adunanza sopra semplice memoria del debitore: il decreto sarà intimato a tutte le parti per atto di procuratore, se lo avranno costituito, ovvero con citazione in persona o nel domicilio, a comparire nel giorno destinato.

1473. L'adunanza si aprirà con la lettura di una memoria che sarà presentata dal debitore, e dei documenti ch' egli esibirà per provare i suoi infortunii; questa lettera si farà dal cancelliere.

La memoria coi documenti dovrà presentarsi al giudice delegato, un giorno prima della convocazione.

1474. I creditori pronunzieranno liberamente il loro assenso o dissenso alla richiesta dilazione: se consentono, dovrà ciascuno di essi prestare il giuramento sulla quantità, verità e realtà del credito rispettivo: passeranno quindi a deliberare sul tempo della dilazione, e sulle condizioni con le quali intendono di accordarla.

1475. Il giudice, assistito dal cancelliere, farà menzione nel processo dei nomi dei creditori, del consenso o dissenso dei medesimi,

delle volute condizioni, del tempo stabilito e del giuramento prestato.

V'inserirà la memoria del debitore, i documenti giustificativi, e le prove dei crediti che gli saranno esibite dai singoli creditori.

1476. Il processo verbale sarà sottoscritto dal debitore, o dal di lui procuratore in virtù di speciale mandato, da tutti i componenti l'adunanza, dal giudice delegato e dal cancelliere.

Sarà depositato in cancelleria, ed unito agli atti che formano il fascicolo della causa.

Non sarà notificato: il cancelliere ne darà una copia semplice a ciascuna delle parti che la richieda.

1477. La causa sarà trattata e discussa come materia sommaria.

1478. Il tribunale non potrà accordare la dilazione che allorquando vi abbia consentito la maggior parte dei creditori, e nel modo da essa voluto.

Nel calcolo della maggior parte si avrà riguardo non al numero dei creditori, ma soltanto alla somma complessiva de' crediti di coloro che accordano la dilazione.

1479. Il consenso prestato dalla moglie del debitore per qualunque credito non sarà mai ammissibile: essa non sarà chiamata, nè ammessa all'adunanza.

1480. I creditori che hanno ipoteca iscritta sui beni immobili, non saranno pregiudicati, pei loro diritti esercibili sugli stessi beni, dalla dilazione accordata dagli altri: neppure si avrà riguardo al loro consenso, abbenchè lo prestassero, per calcolare la maggior parte.

1481. Durante il giudizio sulla richiesta dilazione, non sarà impedito, nè ritardato il ricorso degli atti, o la esecuzione delle sentenze contro il debitore: la sola sentenza che l'avrà ammessa, produce effetto sospensivo.

1482. Se tutti i creditori chiamati alla adunanza sono consenzienti, non vi sarà bisogno di emanare la sentenza: il solo atto di consenso che risulta dal processo verbale sottoscritto dai creditori, impedirà che il debitore sia molestato durante il tempo della dilazione: gli atti esecutivi che si facessero dai creditori in pregiudizio della medesima, si ritengono come attentati.

1483. La dilazione che si accorda dai creditori chiamati all' adunanza, non pregiudica agli altri che non furono intimati ad intervenirvi.

Quelli che furono legalmente intimati, e non comparvero, dovranno reputarsi come consenzienti.

1484. Non è ammissibile la dilazione, abbenchè accordata dalla maggior parte dei creditori:

I. Pei debiti che si esiggono con la mano regia, ed in generale per tutti i debiti verso il pubblico erario, verso le amministrazioni fiscali, verso i comuni e le provincie;

II. Pei debiti che derivano da rendiconti di tutela, cura o altra amministrazione tenuta per minori, pupilli, luoghi pii od istituti di carità e di beneficenza, o da prestiti fatti da monti di pietà o frumentari;

III. Pei debiti di alimenti, di mercedi e frutti dotali;

IV. Pei debiti di somme non maggiori di dieci scudi;

V. Pei debiti dolosi, per causa di stellionato, furto o truffa;

VI. Pei debiti commerciali.

1485. La sentenza che ammette, o rigetta la dilazione, sarà eseguibile non ostante appello; è vietato ai tribunali superiori di accordare la inibizione.

1486. Nelle sentenze che ammettono la dilazione, o confermano quella accordata in prima istanza, non vi sarà in verun caso la condanna alle spese a profitto del debitore.

Sezione VII.

Della cessione de' beni.

1487. Al debitore infelice e di buona fede viene pure accordato il benefizio della cessione de' beni.

L'effetto di questo benefizio consiste nell'esimere il debitore dall' arresto personale, e liberarlo dal carcere quando l' arresto fosse eseguito, mediante l' abbandono ch' egli fa di tutti i suoi beni ai creditori, non ostante qualunque contraria stipolazione.

1488. Colui che intende godere di tale benefizio, comparirà personalmente, o col mezzo di speciale procuratore, nella cancelleria del tribunale civile che risiede nel capo-luogo della provincia: dichiarerà con giuramento quali sono i beni che compongono il di lui stato attivo, e quali i debiti che formano il passivo: cederà tutti i beni di qualunque specie, e senza alcuna riserva, ai suoi creditori: si obbligherà da ultimo di supplire alla insufficienza de'beni ceduti, quando pervenga a miglior fortuna.

L' atto della comparsa sarà sottoscritto dal comparente e dal cancelliere.

1489. La dimanda del debitore sarà promossa con atto di citazione da presentarsi a tutti i creditori in persona o nel loro domicilio: vi sarà indicata la comparsa eseguita a termini del § precedente.

1490. La causa sarà trattata e decisa come materia sommaria: è in facoltà del tribunale di ordinare che rimanga sospeso provvisoriamente l' arresto personale non ancora eseguito.

1491. Se il tribunale ammette il debitore alla cessione de' beni, dichiarerà con la stessa sentenza che si è fatto luogo al concorso universale de' creditori: ordinerà che il debitore sia posto in libertà, quando si trovi in arresto,

e delegherà uno dei giudici per tuttociò che è relativo al concorso.

1492. La cessione non attribuisce ai creditori la proprietà; ma soltanto il diritto di essere soddisfatti dei loro crediti sul patrimonio del debitore.

Non comprende i vestimenti giornalieri, i letti, le suppellettili d' indispensabile uso e bisogno pel debitore stesso e per le persone di sua famiglia.

Non reca infamia al cedente.

1493. Non è ammissibile il benefizio della cessione de' beni in tutti i casi e per tutti i debiti enunciati dal § 1484.

Negli affari di commercio, non è ammissibile che allorquando la procedura relativa al fallimento è compiuta, secondo le norme fissate dalle leggi commerciali.

1494. Il disposto nel § 1485 è comune agli appelli dalle sentenze che ammettono, o rigettano la cessione de' beni.

1495. Sarà inoltre osservato nelle sentenze che ammettono la cessione de' beni, ciò che viene prescritto dal § 1486 intorno alle spese nelle sentenze che ammettono la dilazione.

1496. Un estratto della sentenza che ammette, o rigetta la cessione de' beni, verrà affisso nella sala dell' uditorio, nella camera dei procuratori ed in quella de' notai.

1497. I creditori, ai quali non venne notificato l' atto di cui nel § 1489, non rimangono pregiudicati dalla sentenza.

Sezione VIII.

Del concorso universale de' creditori.

1498. Vi è luogo al concorso universale de' creditori:

I. Se viene ammessa la cessione dei beni;

II. Se uno o più creditori, o se lo stesso debitore ne dimandano la convocazione;

III. Se tale convocazione sia richiesta dall' erede con benefizio d' inventario: o dal curatore della eredità giacente, ovvero da alcuno dei creditori ereditari sulla sostanza lasciata dal defunto.

1499. Se la dimanda di convocazione è promossa dal debitore, dovrà questi produrre in cancelleria la nota giurata de' suoi beni, e quella pure dei pesi e dei debiti da soddisfarsi.

1500. Non ha luogo tale dimanda:

I. Allorchè non vi siano almeno tre creditori che abbiano ottenuta condanna giudiziale;

II. Se il debitore non provi ch' egli, senza sua colpa, è divenuto insolvibile.

1501. La dimanda sarà notificata, per atto di citazione in persona o nel domicilio, a tutti i creditori, sia che abbiano chiesta ed ottenuta la condanna, sia che non abbiano promossa istanza giudiziale.

1502. Non potranno i creditori dimandare la convocazione del concorso, che allorquando si provi la insolvibilità del debitore: questa insolvibilità dovrà apparire:

I. Dalla fuga o dal nascondimento del debitore;

II. Dall' avere egli stesso implorato il benefizio della cessione, abbenchè la sua dimanda non sia stata ammessa, o siasi rigettata;

III. Dall' essersi fatti contro di lui tre sequestri o pignoramenti da tre creditori per titoli diversi, cosicchè possa presumersi ragionevolmente che i debiti superino le forze del patrimonio: fra questi creditori può essere noverato anche quello che propone la dimanda.

1503. La dimanda per la convocazione del concorso sarà notificata al solo debitore in persona o nel suo domicilio: vi saranno unite le prove enunciate nel § precedente: il termine della comparsa potrà essere abbreviato con ordinanza del presidente.

1504. Il tribunale, dopo avere esaminate le prove, assegnerà un termine al debitore perchè faccia conoscere il modo di assicurare il credito dell' attore: se appariscano giusti motivi di temere che i beni siano trafugati, o sottratti, potrà ordinare un sequestro assicurativo, o qualunque altra misura provvisionale.

1505. La sentenza sarà notificata al debitore, ed eseguita nel giorno successivo alla notifica, non ostante l'appello.

1506. Quando il reo nel termine assegnatogli dimostri che il credito dell' attore è assicurato bastantemente, il tribunale dichiarerà che, nello stato delle cose, non è luogo a convocare il concorso.

1507. In tutti i casi ne' quali sia dichiarata la convocazione del concorso, il tribunale delegherà uno dei giudici per gli atti relativi.

1508. Se il concorso è convocato dal debitore, la sentenza dovrà notificarsi a tutti i creditori in persona o ne' loro domicili: avrà luogo la stessa disposizione quando trattasi di concorso convocato in sequela della cessione de' beni.

1509. Se il concorso è convocato ad istanza di uno o più creditori, la sentenza dovrà notificarsi al debitore ed ai creditori iscritti, in persona o ne' loro domicili: quanto agli altri creditori che non fossero conosciuti, l' affissione in istampa terrà luogo di notifica.

1510. L' affissione si farà:

I. Alla porta dell' uditorio del tribunale;

II. Alla porta del palazzo comunale del luogo ove risiede il debitore, ed ove sono situati i beni;

III. Alla camera dei procuratori ed alla camera dei notai.

1511. Un estratto della sentenza sarà inoltre inserito nel diario o gazzetta del luogo, od in quella del luogo il più vicino.

1512. L'atto di notifica e quello di affissione conterranno l'intimo di comparire avanti il tribunale, e costituirvi il procuratore nel termine di trenta giorni; vi sarà dichiarato che, non comparendo, si procederà nel giudizio di concorso senza avere riguardo ai diritti dei creditori contumaci, e senza bisogno di altra intimazione.

1513. Se vi sono creditori esteri od assenti, un esemplare stampato della sentenza sarà notificato, come al § 485: il termine della comparsa sarà quello enunciato nel § 479, ritenute nel resto le forme che verranno prescritte nella sezione XVII.

Durante questo termine, sarà soprasseduto negli atti del giudizio, anche in ordine agli altri creditori.

1514. Allorchè la dimanda del concorso si propone dall'erede beneficiato o dal curatore alla eredità giacente, dovrà l'erede o il curatore introdurla, notificando un atto che contiene lo stato attivo e passivo della eredità, e la dichiarazione di abbandonarla ai creditori ereditari: vi unirà il suo rendiconto coi documenti giustificativi.

1515. Il tribunale pronunzierà la convocazione del concorso a termini di diritto: se l'erede si sarà immischiato nella eredità del defunto, assolverà i creditori ereditari dalla sua dimanda, riservando ad essi il diritto contro i beni propri del medesimo.

1516. Quando il concorso è legalmente convocato, il giudice che fu prescelto dal tribunale come al § 1507, sopra semplice memoria del debitore o del creditore più diligente, fisserà il giorno della adunanza de' creditori.

Tale decreto sarà intimato a ciascuno di essi per atto semplice di procuratore: non avrà luogo la intimazione, se il procuratore non è costituito.

1517. Nel giorno della adunanza i creditori presieduti dal giudice delegato, con l'assistenza del cancelliere, nomineranno, nel loro seno, a maggiorità di voti, due o più rappresentanti della intiera massa: nomineranno inoltre, anche fuori del loro seno, uno o più amministratori del patrimonio: nomineranno finalmente un curatore alle liti.

Il cancelliere estenderà il processo verbale: dovrà egli apporvi la sua firma dopochè sarà sottoscritto dai creditori presenti e dal giudice delegato.

1518. Gli amministratori assumeranno l'officio obbligandosi di bene e fedelmente amministrare e di rendere conto, con atto che sarà esteso dal cancelliere.

Qualora si tratti di amministratori estranei, potranno i creditori obbligarli a dare cauzione: la cauzione sarà prestata con lo stesso atto.

1519. Sarà data agli amministratori la consegna dei beni ed effetti del patrimonio, previa descrizione da farsi per cura dei rappresentanti.

Se il concorso è convocato dal debitore, o in sequela della cessione de' beni, terrà luogo di descrizione la nota giurata: si procederà al confronto della medesima.

L'atto di consegna sarà esteso dal cancelliere del tribunale: se i beni esistono fuori del luogo della di lui residenza, sarà esteso dal cancelliere del giusdicente locale: sarà inoltre sottoscritto dai rappresentanti, dagli amministratori, dal debitore, se vi è presente, e dallo stesso cancelliere.

1520. Incombe agli amministratori, sotto la dipendenza dei rappresentanti di esigere le rendite ed i crediti, di provvedere alla coltura de' fondi rustici ed alla manutenzione degli urbani, finchè siano venduti, e di fare qualunque atto conservatorio per tutela dei comuni interessi e del patrimonio amministrato.

1521. Il curatore alle liti è il rappresentante giudiziario della massa de' creditori: dovrà introdurre le azioni, e sostenere le liti relative ai comuni interessi: sarà scelto fra le persone designate nel § 1380.

La legge gli attribuisce la facoltà di deputare procuratori presso gli altri giudici o tribunali anche di appello, e presso il tribunale supremo di Segnatura.

1522. L'amministrazione non potrà durare oltre sei mesi: se in questo tempo il debitore presentasse ai rappresentanti un progetto di conciliazione, questo sarà discusso dalla intiera adunanza convocata dal giudice come al § 1516, e presieduta da esso con l'assistenza del cancelliere.

Il cancelliere estenderà processo verbale dei risultamenti della convocazione: tale processo sarà sottoscritto, come al § 1517.

Se il progetto viene accettato dalla maggiorità de' creditori con le regole stabilite nella sezione VI, in ordine alla dilazione, potrà il debitore dimandare al tribunale che dichiari sciolto e cessato il concorso.

La dimanda sarà trattata e decisa nella forma delle dimande incidentali.

1523. Scorso il termine assegnato dal § precedente, gli amministratori promoveranno la istanza per la vendita de' beni: in caso di ritardo per parte degli amministratori, la dimanda potrà essere fatta da qualunque creditore.

1524. La vendita sarà ordinata ed eseguita nelle forme prescritte dalle sezioni V, VI e VII del titolo XIV.

Il prezzo sarà depositato in una cassa pubblica: ove non esista cassa pubblica, sarà depositato nel monte di pietà.

1525. È accordato ai creditori il termine di quaranta giorni dalla notifica del processo di vendita, per produrre in cancelleria i titoli dei crediti rispettivi, ed intimare a tutte le parti, agli amministratori ed al curatore alle liti gli atti di produzione.

Scorso il termine, i creditori che non hanno prodotto, si riterranno esclusi dal concorso.

1526. Il curatore alle liti dovrà produrre nello stesso termine lo stato delle iscrizioni ipotecarie, estratto dai registri del conservatore.

1527. Nel termine di altri giorni quaranta successivi, gli amministratori esibiranno il loro rendiconto, e verseranno nella cassa pubblica il reliquato: qualora non lo esibissero, vi saranno astretti dal tribunale sulla istanza del curatore alle liti.

1528. Le questioni relative al conto saranno portate alla udienza, e giudicate come dimande incidenti: l' appello che venisse interposto dagli amministratori, non produrrà giammai effetto sospensivo.

1529. La causa di prelazione fra creditori sarà discussa e decisa come materia ordinaria.

1530. Il curatore alle liti farà notificare a tutte le parti una relazione contenente:

I. Lo stato attivo ed il passivo del patrimonio;

II. L' esame dei titoli prodotti dai singoli creditori, e delle questioni che li riguardano;

III. La distinzione de' crediti privilegiati sopra mobili od immobili, di quelli ipotecari iscritti, e dei chirografari;

IV. Jl progetto di distribuzione o di graduatoria.

1531. Nel resto avranno luogo le disposizioni contenute nella sezione VIII, titolo XIV.

La data certa de' crediti di cui nel § 1374 num. III e IV, dovrà essere anteriore di dieci giorni alla cessione de' beni od alla convocazione del concorso.

1532. L' atto di appello, se verrà interposto, e la dimanda introduttiva dovranno intimarsi e notificarsi al curatore alle liti: ciascun creditore potrà difendersi singolarmente se lo crede di suo interesse: ma le spese non saranno a carico della massa.

1533. Le controversie che potessero insorgere sopra alcuno dei crediti, e quelle pure che fossero già insorte e pendenti avanti altri giudici o tribunali di primo grado, saranno conosciute o decise come dimande incidenti dallo stesso tribunale che dee conoscere e giudicare la causa del concorso.

1534. L' appello dalle sentenze che saranno emanate, non ritarderà la distribuzione del prezzo o la graduatoria de' creditori: vi sarà collocato il credito controverso, sospeso però il pagamento della somma dovuta fino all'esito del giudizio.

La stessa regola avrà luogo quando la causa sul credito fosse decisa anteriormente alla convocazione del concorso, e dalla sentenza già proferita si fosse interposto appello.

1535. Durante l' amministrazione de' beni sottoposti a concorso, e sintanto che ne sia fatta la vendita, saranno somministrati con le rendite dei medesimi, così al debitore, come alle persone di sua famiglia, gli alimenti strettamente necessari alla loro sussistenza.

Nel novero delle persone della famiglia sono la moglie, i figli, il padre e la madre del debitore.

Sezione IX.

Degli atti relativi all' apertura delle successioni.

Cap. I. — *Dell' accettazione e del possesso della eredità.*

1536. La eredità può essere accettata puramente e semplicemente, ovvero col benefizio dell' inventario.

1537. Se il possesso è pieno, l' erede o il successore non potrà ottenere la immissione, che in virtù di una sentenza del tribunale civile, da emanarsi, citate le parti che vi hanno interesse, nelle forme comuni agli altri giudizi.

Il possesso è pieno, quando viene ritenuto od occupato da altri, abbenchè senza titolo o diritto di possedere.

1538. Se il possesso è vacante, l' erede o il successore leggittimo, potrà acquistarlo col mezzo di ordinanza del tribunale civile da rilasciarsi in camera di consiglio, sopra semplice memoria e senza veruna citazione.

L' istante dovrà unire alla memoria la fede di morte, coi documenti necessari a giustificare la sua qualità di erede o successore legittimo del defunto.

La ordinanza conterrà la clausola che debba essere eseguita qualora il possesso non sia pieno, e senza pregiudizio di qualunque diritto che potesse ad altri competere.

1539. La esecuzione della ordinanza si farà nel modo e con le forme indicate nella sezione IV del titolo XIV.

1540. Gli aventi diritto alla eredità potranno fare opposizione alla ordinanza: colui che ne ottenne il possesso, non potrà esserne tolto, che in virtù di una sentenza da proferirsi come è disposto nel § 1537.

Se vi è nullità nella esecuzione, sarà dedotta giudizialmente, citata la parte in persona o nel suo domicilio, avanti il tribunale che ha rilasciata la ordinanza.

1541. L' accettazione formale, quando abbia luogo, e l' accettazione col benefizio dell' inventario si farà dall' erede in persona, ovvero da un procuratore in virtù di mandato speciale, nella cancelleria del tribunale civile.

Il cancelliere ne stenderà processo verbale contenente il nome, cognome, condizione e domicilio dell' erede, il nome e cognome del defunto, il giorno della morte, e la indicazione del titolo del diritto di succedergli: vi sarà

unita la fede della morte, ed anche il mandato di procura quando l' accettazione si faccia da un procuratore.

Il processo verbale sarà sottoscritto dall'erede o dal procuratore, e dal cancelliere.

1542. La dichiarazione dell' erede di assumere tale qualità col suddetto benefizio non produce effetto, che allorquando è preceduta o susseguita dall' inventario nella forma ordinata dai §§ seguenti.

1543. Se vi sono più coeredi, alcuni dei quali vogliano accettare la eredità col benefizio dell' inventario, ed altri senza, la eredità dovrà essere accettata col suddetto benefizio.

In tale caso basterà che un solo coerede faccia la dichiarazione in cancelleria.

1544. I legatarii, i creditori del defunto, e chiunque abbia interesse nella eredità, può dimandare che l' erede sia costretto a fare inventario.

Se vi è timore di sottrazione, il tribunale potrà ordinare l' apposizione dei sigilli, ovvero qualunque altra misura assicurativa e provvisionale.

Nondimeno gli eredi potranno esimersi da tale azione, se garantiscono l' interesse di coloro che addimandano la formazione dell' inventario.

1545. L' inventario consiste nella esatta e fedele descrizione di tutti i beni e diritti del defunto.

Dovrà essere fatto da un notaio con le solennità prescritte per gli atti notarili: il notaio verrà scelto dal maggior numero degli eredi, e, in parità di voti, dal presidente del tribunale o dal giusdicente del luogo sopra semplice memoria e senza alcuna forma di giudizio.

1546. Dovranno intervenire alla formazione dell' inventario uno o più periti da scegliersi nel modo stesso con cui viene scelto il notaio.

1547. Gli eredi, i legatari, i creditori, e tutti quelli che abbiano interesse nella eredità, hanno diritto di assistere all' inventario, e dovranno esservi chiamati.

La chiamata si farà con intímo a comparire, anche col mezzo di un procuratore speciale, nel giorno e nel luogo destinato, per essere presente all' inventario.

Tale intímo dovrà notificarsi tre giorni prima di quello ch' è fissato pel cominciamento dell' inventario, con atto di cursore in persona o nel domicilio agl' interessati certi e conosciuti che dimorano nella provincia, e, quanto agli altri col mezzo di un pubblico avviso che sarà sottoscritto dal notaio.

1548. Una copia dell' avviso sarà affissa da un cursore:

I. Alla porta dell' uditorio del tribunale o del giusdicente del luogo;

II. Alla porta della casa del defunto;

III. Alla piazza del comune, ove e nel di cui territorio sono posti i beni;

IV. Negli altri luoghi ove sogliono farsi le affissioni degli atti governativi.

Sarà inoltre inserita nel diario o gazzetta del luogo, od in quella del luogo più vicino.

L' intímo e gli avvisi col rapporto del cursore saranno uniti all' inventario.

1549. L' inventario dovrà contenere:

I. Il nome, cognome, la condizione e la dimora di quelli che lo hanno richiesto, e la indicazione dell' atto di cancelleria che riguarda l' accettazione della eredità con questo benefizio;

II. Il nome, cognome, la condizione e dimora di quelli che v' intervengono, e dei periti;

III. La menzione dell' intímo e de' pubblici avvisi;

IV. La enunciazione de' luoghi diversi in cui di mano in mano si procede all' inventario;

V. La valutazione giurata dei periti quanto alle cose mobili, e la menzione precisa delle contrade e dei confini quanto agli stabili;

VI. La designazione del peso e della qualità dell'oro, degli argenti, od altri metalli;

VII. La quantità del numerario e le diverse specie;

VIII. La indicazione delle scritture, carte o libri di azienda a forma del disposto nel § seguente;

IX. Il giuramento dell'erede di non avere lasciato di far descrivere alcuna cosa da esso conosciuta, e di non avere fatta veruna occultazione con dolo o frode;

X. La riserva che si farà dallo stesso erede, di volere aggiungere tuttociò che si rinvenisse posteriormente, e di togliere quelle cose che si giustificasse non appartenere alla eredità.

1550. Le scritture o carte ritenute dal defunto sotto custodia dovranno essere o descritte singolarmente, o numerate e contrasegnate foglio per foglio col nome e cifra del notaio: sarà apposto a ciascuna carta o scrittura un numero progressivo.

Sarà descritto il titolo ed il numero delle pagine di ciascun libro di azienda: nel principio e nel fine di essi verrà apposta la sottoscrizione del notaio.

Saranno descritte le filze dei documenti, notando il libro a cui si riferiscono, ed il numero delle giustificazioni.

Delle altre carte si farà una possibile classificazione e descrizione sommaria.

1551. Qualora si trovassero taglie, saranno esse descritte con la indicazione dei diversi oggetti, e del numero che a ciascuno dei medesimi è relativo.

1552. Si farà separata descrizione dei libri, codici o manoscritti relativi a scienze od arti, aggiungendovi la stima dei periti: questa descrizione sarà unita all' inventario.

1553. Tutti gli oggetti inventariati rimarranno in custodia di quelle persone presso le quali attualmente si trovano finchè il tribunale, sulla istanza degli aventi interessi, non avrà ordinato diversamente.

1554. Nascendo disputa se qualche oggetto si debba o no inventariare, il notaio dovrà ciò non ostante descriverlo, e far notamento delle reciproche pretensioni.

Se poi si eccitasse tale disputa, che impedisse d'intraprendere o di proseguire l'inventario, il notaio sospenderà la descrizione fintantochè la medesima sarà decisa dal tribunale, apponendo i sigilli nelle camere ove esistono gli oggetti non ancora descritti, per evitare le sottrazioni.

1555. Se l'inventario non potesse compiersi in un solo giorno, sarà diviso in più sessioni: ogni sessione sarà sottoscritta dall'erede, dagli interessati che vi sono presenti, dai periti e dal notaio.

Il notaio rappresenterà gl'interessati assenti ovvero non intervenienti all'inventario.

1556. Se vi saranno oggetti fuori dal luogo dell'aperta successione, dovrà farsene un inventario particolare: questo verrà inserito nell'inventario principale.

1557. Sarà sempre lecito alle parti interessate di fare quelle osservazioni o proteste che sembreranno loro opportune: saranno esse ricevute dal notaio, e trascritte nell'inventario.

1558. L'atto di chiusura dell'inventario sarà egualmente sottoscritto dalle persone indicate nel § 1555.

1559. Saranno osservate le disposizioni del diritto comune relativamente ai termini per deliberare e per fare inventario.

1560. Nella formazione degli inventari non avranno luogo altre formalità estrinseche, fuori di quelle che sono enunciate in questo capitolo.

1561. Le istanze giudiziali che si faranno nel corso dell'inventario, saranno trattate e decise sommariamente.

1562. Le spese dell'inventario sono a carico della eredità: quelle che derivano da opposizioni o istanze giudiziali delle parti, sono a carico del soccombente.

1563. Se, pendenti i termini a fare inventario, si trovassero nella eredità alcuni oggetti che non si possano conservare, o la di cui conservazione importasse grave dispendio, l'erede potrà chiedere al tribunale la facoltà di farne la vendita pel prezzo che sarà stimato da un perito, senza che possa indursi da questo fatto che egli abbia accettata la qualità di semplice erede.

1564. L'erede beneficiato ha l'obbligo di amministrare i beni della eredità: e deve rendere conto della sua amministrazione ai creditori ed ai legatari.

Il rendiconto dovrà esibirsi al tribunale del luogo della aperta successione con le regole indicate nella sezione V di questo titolo.

Cap. II. — *Della rinunzia alla eredità.*

1565. L'erede può rinunziare alla eredità che gli venne deferita, o mediante un atto di formale ripudia, o dichiarando di volersene astenere, a norma dei casi preveduti dal diritto comune.

L'atto di ripudia o di astensione può farsi anche dopo accettata la eredità col benefizio dell'inventario: in questo caso dovrà esservi enunciato il giorno della accettazione, e se l'inventario sarà fatto, anche l'epoca del medesimo, ed il nome e la residenza del notaio che ne fu rogato.

La forma dell'atto sarà quella ch'è prescritta dal § 1541.

1566. Quando si faccia la rinunzia dopo accettata la eredità col benefizio dell'inventario, dovrà l'erede denunziarla ai creditori.

1567. L'erede beneficiato che si trova in possesso de' beni ereditari, potrà dichiarare, nell'atto di rinunzia, che intende spogliarsi della qualità di erede all'effetto di ritenerli in tutto o in parte per altri titoli che saranno da esso indicati.

Unitamente all'atto di rinunzia farà notificare ai creditori il suo rendiconto, con la istanza per la deputazione di un curatore della eredità.

1568. Allorchè sarà nominato il curatore, l'erede promoverà contro di esso e contro i creditori ereditari la sua dimanda per ottenere la ritenzione: il tribunale, osservando le norme dei giudizi ordinari, pronunzierà la sentenza a termini di diritto.

1569. Gli effetti della ripudia e della astensione, ed i termini ne' quali debbono farsi gli atti rispettivi, sono regolati dalle leggi del diritto comune.

Cap. III. — *Del curatore alla eredità giacente.*

1570. Se trascorsi i termini per fare inventario e per deliberare, niuno si presenta a chiedere la eredità, ovvero non sia noto l'erede, o l'erede conosciuto vi abbia rinunziato, questa eredità si reputa giacente.

1571. Alla eredità giacente sarà destinato un curatore dal tribunale civile del luogo in cui si è aperta la successione, sulla istanza di coloro che vi hanno interesse, od anche per uffizio.

La scelta del curatore dovrà cadere sopra alcuna delle persone designate nel § 1380.

1572. Il curatore di una eredità giacente è tenuto a farne inventario, qualora non siasi fatto dall'erede prima di rinunziarvi: dovrà esercitarne e promuoverne le azioni, rispondere alle istanze promosse contro la medesima, ed

amministrarla con l'obbligo di renderne conto a chi di ragione.

1573. Prima di assumere l'esercizio delle sue funzioni, il curatore presterà il giuramento nella cancelleria del tribunale di custodire ed amministrare fedelmente i beni della eredità, e di renderne conto allorchè ne sia richiesto.

Di tale giuramento il cancelliere stenderà processo: lo firmerà con lui il curatore.

1574. La nomina del curatore si rende nota, a diligenza del medesimo, per mezzo di pubblici avvisi.

Questi avvisi entro il termine di tre giorni dalla nomina, saranno affissi ne' luoghi indicati dal § 1548.

Saranno pure inseriti nel diario o gazzetta.

1575. Chiunque si trovasse in grado successibile al defunto, o avesse diritto a succedere per qualunque disposizione di esso, potrà richiedere la eredità, citando il curatore.

Cap. IV. — *Della restituzione in intiero contro gli atti di accettazione o di rinunzia.*

1576. La dimanda di restituzione in intiero, se e quando potrà competere, contro gli atti di accettazione pura e semplice, e contro quelli di rinunzia della eredità, s' introduce con istanza motivata da notificarsi a tutti i creditori ed aventi interesse, in persona o nei domicili rispettivi.

1577. L'effetto di tale dimanda consiste nel riabilitare l'erede, non ostante il fatto della semplice accettazione o rinunzia, a valersi del benefizio dell' inventario, ovvero a ricuperare la eredità rinunziata.

1578. Quando si tratti di ricuperare la eredità, la dimanda dovrà essere notificata anche a coloro, che ne ritengono, per qualunque titolo, il possesso.

1579. Il giudizio di restituzione in intiero contro la semplice accettazione non impedisce che s' introducano e si proseguano i giudizi particolari contro l'erede.

Cap. V. — *Della divisione.*

1580. La divisone fra coeredi si farà con le regole preordinate dal comune diritto.

1581. Potrà il tribunale destinare uno o più periti, sia per fare la stima dei beni ereditari, sia per istabilire la porzione di ciascun coerede, sia per formare lo stato della eredità e fissare l' importo della legittima e delle altre detrazioni, sia finalmente per separare i patrimoni.

1582. Qualora in tale operazione occorrano indagini e controversie legali, è in facoltà del tribunale di nominare, fra le persone designate nel § 1380, un solo perito giureconsulto, abilitandolo ad assumere altri periti intorno a quelle cose nelle quali reputi necessaria l' opera loro.

Le relazioni di questi periti dovranno unirsi alla relazione del perito giureconsulto.

1583. Nel resto si procederà con le norme che sono prescritte pei giudizi ordinari.

Sezione X.

Della cause che riguardano lo stato delle persone.

Cap. I. — *Della interdizione per vizio di mente.*

1584. I maggiori che siano imbecilli, dementi o furiosi saranno dichiarati interdetti per vizio di mente: la dimanda d' interdizione potrà essere fatta dai parenti col mezzo di semplice memoria.

Quanto al furioso, se non v' è dimanda dei parenti, la interdizione potrà essere pronunziata per uffizio sul rapporto del magistrato di polizia.

1585. Le memorie ed i rapporti si diriggono al presidente del tribunale civile: vi si uniscono i documenti che provano lo stato dalla persona di cui si deve pronunziare la interdizione.

1586. Il presidente, col voto di tutti i giudici nel numero stabilito dai §§ 293, 310 e 320, proferirà in Camera di consiglio, una ordinanza con la quale saranno destinati uno o più periti fisici per esaminare lo stato della persona, ed uno dei giudici per interrogare la persona stessa, con l' assistenza del cancelliere.

Il giorno e l'ora dello sperimento si fisserà dal giudice delegato: il cancelliere ne avvertirà la parte istante ed i periti.

1587. Nel giorno destinato il giudice ed i periti con la parte istante si recheranno nel domicilio dell' imbecille, demente o furioso: il cancelliere farà processo verbale delle ispezioni fisiche a dettatura dei periti, e delle risposte all' interrogatorio.

Il processo sarà sottoscritto dalla parte, dai periti, dal giudice e dal cancelliere.

1588. Il tribunale, procedendo sempre sulle memorie e rapporti, senza bisogno di citazione, veduto il processo verbale, deciderà nella Camera di consiglio, se siavi luogo o no alla dichiarazione d' imbecillità, demenza o furore, ed alla interdizione di colui che si pretende imbecille, demente o furioso.

1589. Nel caso affermativo, ordinerà che l' interdetto sia sottoposto ad un curatore.

Nella scelta del curatore dovranno essere preferiti i congiunti più prossimi dell' interdetto.

1590. La sentenza conterrà i risultati dello sperimento.

Sarà notificata all' interdetto, il quale potrà farvi opposizione entro otto giorni dalla notifica.

La opposizione sarà discussa e giudicata

nella pubblica udienza colle norme delle cause sommarie.

1591. L'appello non potrà interporsi che allorquando sarà decorso il termine a fare opposizione.

I termini perentorî ad appellare e proseguire l'appellazione sono quelli assegnati dal § 1385.

1592. È in facoltà del tribunale di secondo grado di ordinare la esecuzione provvisoria della sentenza, o di prendere qualunque altra misura assicurativa e provvisionale per tutelare l'interesse dell'imbecille, demente o furioso, durante la lite: tali misure non saranno soggette a verun reclamo, appello o revisione.

1593. Il curatore, prima di entrare nell'esercizio delle sue funzioni, presterà nella cancelleria del tribunale che lo ha nominato, il giuramento di bene e fedelmente adempiere il proprio uffizio, e di rendere conto della sua gestione ad ogni richiesta.

1594. L'uffizio del curatore dell'interdetto consiste nel rappresentare e difendere la persona di esso, e nell'amministrare i di lui beni.

1595. La interdizione si revoca, quando è cessata la causa che vi ha dato luogo, con le stesse norme che sono stabilite per dichiararla.

1596. La sentenza che dichiara la interdizione, e quella che la revoca, sarà stampata ed affissa alla porta dell'uditorio del tribunale civile, alla sala del tribunale di commercio, alle camere dei procuratori e de' notai ed in tutti i luoghi ove sogliono affiggersi gli atti governativi.

Sarà inoltre inserita nel diario o gazzetta del luogo od in quella del luogo il più vicino.

Cap. II. — *Della interdizione per motivo di prodigalità.*

1597. La dimanda d'interdizione per motivo di prodigalità sarà proposta egualmente da uno o più parenti del prodigo.

Dovrà introdursi, proseguirsi e giudicarsi con le forme di procedura comuni agli altri giudizi.

1598. Saranno inoltre osservate le disposizioni nel § 1590, della seconda parte del § 1591, e dei §§ 1592 al 1596.

Cap. III. — *Disposizioni comuni a tutte le cause concernenti lo stato delle persone.*

1599. In tutte le cause che riguardano lo stato delle persone, è in facoltà del governo di ordinare che si faccia la discussione in segreto, qualora la discussione pubblica potesse dar luogo a scandalo o altro inconveniente.

1600. I presidenti de' tribunali civili, sentito il parere consultivo dei giudici, potranno anche essi decidere che la discussione sarà segreta: dovranno rendere conto al governo dei motivi di questa decisione, la quale sarà frattanto eseguita provvisoriamente.

1601. Se il governo disapprova la decisione emanata dai presidenti, rimarranno validi gli atti e le discussioni segrete fatte in sequela della medesima: le udienze e le discussioni successive saranno pubbliche.

1602. Le discussioni segrete si faranno in Camera di consiglio a porte chiuse.

1603. È vietata la stampa e la notifica delle allegazioni e dei sommari.

Le allegazioni coi sommari si depositeranno manoscritte nelle mani del cancelliere; esso dovrà distribuirle ai giudici, e comunicarle alle parti inserendo l'originale nel fascicolo della causa.

1604. Ai giudici ed ai cancellieri è imposto il segreto in ordine alle opinioni particolari, alle comparse, allegazioni e documenti prodotti.

I fascicoli dovranno essere separati dagli altri: non potranno mostrarsi che alle sole parti ed ai loro procuratori.

1605. Le prescrizioni di questo capitolo sono applicabili ai tribunali d'appello.

Quella del § 1603 sul divieto della stampa sarà eseguita anche nel tribunale della sacra Rota.

Sezione XI.

Della deputazione dei tutori dativi e dei curatori nei casi non contemplati dalla sezione precedente.

1606. I tutori dativi, e qualunque altro curatore, fuori de' casi preveduti dalla sezione precedente, saranno nominati dal tribunale civile, nella Camera di consiglio.

1607. Se trattasi di curatore *in litem,* sarà esso nominato dal giudice o tribunale innanzi di cui la lite deve introdursi, ovvero trovasi introdotta.

Se trattasi di curatore ai beni di un assente, la nomina si farà dal tribunale civile della provincia ove esistono i beni.

1608. Le ordinanze che contengono tali nomine, saranno emanate sopra semplice memorie, senza bisogno di citazione o di altra forma di procedura.

1609. Le memorie saranno presentate, nel caso dei tutori dativi, dalle persone che hanno l'obbligo di richiederli: negli altri casi, dalle persone che possono avervi interesse.

1610. Allorchè sarà nominato un tutore dativo, la ordinanza dovrà notificarsi al solo tutore nominato, con l'intímo di assumere la tutela, ed eseguire ciò che viene ordinato dal § 1593.

1611. Se il curatore è deputato al ventre pregnante sulla istanza di colui che vi abbia interesse, la ordinanza sarà notificata alla vedova: questa potrà farvi opposizione nel termine e nel modo indicato dal § 1590.

Se il curatore è deputato a richiesta della stessa vedova, avrà luogo il disposto del § seguente.

1612. Le ordinanze per la nomina degli altri curatori saranno affisse ne' luoghi enunciati dal § 1596.

Nel termine di un mese dal giorno in cui furono affisse, sarà lecito a chiunque provi il suo diritto od interesse, di farvi opposizione: se il curatore è nominato ai beni di un assente, il termine a fare opposizione sarà di un anno intiero dal giorno in cui l'estratto della ordinanza fu inserito ne' fogli pubblici.

Non sarà ammissibile la opposizione, quando si faccia da coloro a di cui richiesta le ordinanze vennero emanate.

1613. La opposizione non impedisce che le ordinanze vengano eseguite.

1614. Dalle ordinanze proferite in Camera di consiglio, e dalle sentenze emanate sulla opposizione de' diversi casi contemplati superiormente, non è ammissibile l'appello, neppure in grado di restituzione in intiero.

Non è luogo a ricorso al tribunale di Segnatura, che pel solo motivo d' incompetenza, in ordine al privilegio del foro ecclesiastico, a termini del § 791.

Sezione XII.

Delle disdette.

1615. La disdetta è un atto giudiziale tendente ad arrestare il corso delle locazioni e degli altri contratti progressivi.

Tale atto si fa mediante una dichiarazione da notificarsi all'altra parte in persona o nel suo domicilio, dalla quale risulti che il dichiarante revoca il suo consenso al progresso del contratto.

1616. La dichiarazione sarà fatta in cancelleria: sarà sottoscritta dal dichiarante o da persona munita di speciale mandato.

1617. L'atto di notifica della dichiarazione sarà prodotto nel termine di tre giorni successivi.

Se l'atto non è prodotto in questo termine, la disdetta si ritiene come non eseguita.

1618. La disdetta si potrà fare anche nella cancelleria del giusdicente del luogo ove risiede la parte a cui sarà notificata: nascendo disputa sulla validità o sugli effetti della medesima, il giudizio si dovrà introdurre innanzi il giudice o tribunale competente: tuttociò senza pregiudizio delle convenzioni con le quali siasi eletto uno speciale domicilio.

Sezione XIII.

Dei requisiti del Castrense.

1619. I requisiti del Castrense potranno interpellarsi:

I. Perchè divenga fruttifero un debito certo e liquido che sia scaduto;

II. Perchè venga aumentato il saggio dell' interesse;

III. Perchè venga emendato il danno prodotto per mora del debitore.

1620. Nel caso dei num. I e II del §. precedente, dovrà il creditore far la prova del lucro cessante: questa prova si può desumere dai certificati dei sensali riconosciuti dalla pubblica autorità, i quali depongano con giuramento che v' è pronta occasione d' investire la somma dovuta, enunciando la persona del contraente ed il saggio dell' interesse: si può ancora desumere da altri documenti, dai quali risultino con certezza le circostanze indicate.

1621. Nel terzo caso dello stesso § 1619, il creditore farà la prova del danno emergente.

Tale prova consisterà nel giustificare di essere tenuto al pagamento degl' interessi di un suo debito, ovvero a contrarne un nuovo egualmente fruttifero, o finalmente a soffrire altre perdite reali per la mora del debitore.

1622. I requisiti del Castrense s' interpellano mediante una dichiarazione del creditore, ch' esso intende conseguire l' interesse, o la riparazione del danno, a norma di quanto risulterà dalle prove indicate.

Questa dichiarazione sarà fatta in cancelleria e sottoscritta dal dichiarante o da speciale mandatario: sarà notificata, insieme con le prove e documenti giustificativi del lucro cessante o del danno emergente, alla persona o al domicilio del debitore.

L'atto di notifica della dichiarazione con gli uniti documenti sarà prodotto nella cancelleria del giudice o tribunale competente.

1623. La tassa dell' interesse allorchè si tratta di danno emergente, non potrà eccedere il saggio di quello che dee pagarsi o convenirsi dal creditore attesa la mora.

1624. Se il danno emergente non consiste negl' interessi, dovrà il creditore nella sua dichiarazione enunciare la perdita ch' egli soffre; potrà quindi promuovere la sua istanza per la emenda del danno.

La istanza non sarà ammissibile qualora non sia fatta, notificata e prodotta la dichiarazione coi documenti giustificativi, e colle norme stabilite in questa sezione.

Sezione XIV.

Dell'assicurazione della dote.

1625. Allorchè pel disposto nel diritto comune è luogo all'assicurazione della dote in favore delle donne maritate, l'istanza dovrà proporsi contro il marito innanzi il tribunale civile del suo domicilio.

1626. Se vi sono creditori ipotecari iscritti, la istanza della donna sarà loro notificata in persona, o nei domicili rispettivi.

In ogni caso la istanza medesima dovrà essere inserita nel diario o gazzetta, ed affissa in istampa ne' luoghi indicati dal § 1596, affinchè tutti quelli che hanno o possono avere interesse compariscano innanzi il tribunale nel tempo e termine di trenta giorni.

1627. Se, nel termine assegnato dal § precedente, niuno comparisce, il tribunale ordinerà la descrizione giudiziale dei beni mobili od immobili, crediti, diritti od azioni del marito: la descrizione sarà fatta col ministero del cancelliere.

1628. Con la stessa sentenza si ordinerà che i mobili strettamente necessari si rilascino alla donna come depositaria giudiziale per uso suo e della famiglia: che gli altri mobili siano venduti al pubblico incanto, ed il prezzo venga investito per assicurazione della dote e dei frutti dotali sino alla concorrenza della somma ritrattane: e finalmente che i beni mobili vengano assegnati alla donna a cautela del residuo, per il prezzo risultante dalla stima del perito o periti che dovranno scegliersi dal tribunale con le norme prescritte nella sezione III del titolo VI.

Il tutto senza pregiudizio delle ipoteche iscritte e dei diritti de' creditori legittimi del marito: tali diritti potranno esercitarsi in qualunque tempo, non ostante la sentenza che abbia ordinata l'assicurazione.

1629. La sentenza che ordina l'assicurazione della dote, non attribuisce alla donna la proprietà dei beni del marito: le attribuisce unicamente il diritto di amministrarli e di ritenerli per sicurezza dei suoi crediti, col peso di erogarne le rendite negli alimenti per sè, pel marito e per la famiglia.

Sarà notificata e resa pubblica come al § 1626.

1630. Nel giudizio di assicurazione della dote si osserveranno le norme dei giudizi ordinari: potrà nondimeno il tribunale ordinare, per tutela dei diritti della donna, e dei creditori od altri interessati, quelle provvisioni o misure assicurative che reputerà necessarie in pendenza della lite: tali misure o provvisioni saranno esecutive non ostante appello.

Sezione XV.

Della esecuzione delle grazie sovrane.

1631. Quando le grazie sovrane sono rimesse ad un tribunale per verificare qualche fatto o condizione dovrà la parte far citare tutti gl' interessati in persona o ne' loro domicili, per comparire in Camera di consiglio, e dedurre i loro diritti.

1632. Il tribunale, verificato ciò che dee verificarsi, ed assunte le prove e le indagini opportune, pronunzierà la sentenza sulla esecuzione della grazia sovrana.

1633. La sentenza sarà notificata: non sarà soggetta a verun reclamo, appello, o revisione, salvo il diritto di ricorrere allo stesso sovrano.

1634. Il giudizio del tribunale sarà sempre ristretto alla ordinata verificazione: è vietato di assumere altre indagini, e di ammettere altre eccezioni fuori di quelle che riguardano questo solo ed unico oggetto.

Sezione XVI.

Della offerta reale.

1635. Il debitore che intende liberarsi dalla sua obbligazione, potrà offerire al creditore il danaro od altro oggetto che gli sarà dovuto.

1636. La offerta si farà da un cursore o da un notaio alla persona o domicilio del creditore, in presenza di due testimoni.

L'uno o l'altro sarà latore della somma o dell'oggetto che viene offerto, e del mandato speciale per offerire, qualora il debitore non prescelga di accompagnarlo personalmente.

1637. Il cursore od il notaio estenderà processo verbale della offerta.

Tale processo, oltre la data, ed il nome, cognome e condizioni delle parti, conterrà:

I. La elezione del domicilio per parte del debitore nel luogo in cui si fa l'offerta, quando egli non vi risieda;

II. La enunciazione della causa o titolo, ovvero della sentenza da cui deriva il diritto del creditore, se la offerta si farà dopo emanata la condanna giudiziale;

III. La descrizione precisa dell' oggetto che si offre, in modo che non si possa sostituirne un altro, ovvero della specie e della quantità delle monete, se viene offerto danaro contante;

IV. L'accettazione od il rifiuto del creditore;

V. La sottoscrizione del creditore, del debitore se vi è presente, dei testimoni, e del cursore o notaio.

1638. Se l'oggetto che si offre, non potesse trasportarsi al domicilio del creditore, gli saranno offerte le chiavi del locale ove è rinchiuso: il cursore od il notaio gl' intimeranno

di trasportarsi con loro nello stesso locale per verificarne la esistenza, e farne il confronto: di tale intìmo, e della verifica e confronto, sarà fatta menzione nel processo.

1639. Una copia del processo sarà lasciata al creditore: l' originale sarà consegnato all'offerente.

1640. L'accettazione della offerta dovrà essere pura e semplice, senza condizioni o riserve.

1641. Se il creditore non si trova nel suo domicilio, ovvero si ricusa di ricevere la cosa o la somma offerta, il debitore lo farà citare innanzi il giudice o tribunale del luogo o della provincia perchè la offerta si dichiari valida ed efficace a produrre la liberazione, e si ordini il deposito della somma o della cosa, a rischio o pericolo del medèsimo.

L' originale del processo di offerta sarà prodotto in cancelleria del giudice o tribunale unitamente all' atto di citazione.

La causa sarà trattata e decisa in via sommaria.

1642. Il deposito si farà nelle casse pubbliche quando trattasi di danaro, o nel monte di pietà se non esiste nel luogo una cassa pubblica: quando trattisi di altri oggetti, si farà nello stesso monte, o presso il pubblico depositario.

Nel caso del § 1638, è in facoltà dei giudici d'ordinare quelle provvidenze che crederanno opportune per la custodia degli oggetti in luogo di deposito.

1643. Le spese della offerta, qualora venga accettata, sono a carico del debitore: negli altri casi sono a carico del soccombente.

Sezione XVII.

Disposizioni speciali intorno ai giudizi contro gli esteri od assenti.

1644. Gli esteri od assenti che sono citati a comparire innanzi i tribunali dello Stato, dovranno elèggere domicilio nel luogo ove risiede il tribunale di primo grado, nella forma prescritta dal § 428.

1645. Tutti gli atti posteriori alla citazione introduttiva del giudizio, tanto in prima, che in ulteriore istanza, anche in grado di restituzione in intiero, ed in via di ricorso al supremo tribunale di Segnatura, e quelli pure che riguardano la esecuzione delle sentenze, saranno notificati nel domicilio eletto: se non vi è elezione di domicilio, gli atti saranno notificati mediante affissione alla porta dell' uditorio del tribunale ed inseriti nei fogli pubblici a termini del § 483.

Nell' uno e nell' altro caso, saranno sempre osservati i termini stabiliti per coloro che risiedono nello Stato.

Negli atti introduttivi de' giudizi dovrà sempre enunciarsi il disposto in questa sezione.

1646. Se nel termine della citazione introduttiva stabilito dal § 489, l' estero o l' assente non avrà costituito il procuratore, la citazione non sarà rinnovata: la sentenza produrrà gli effetti, che sono attribuiti alle sentenze contradittorie.

1647. La presunta morte di un assente nei casi preveduti dalla legge sarà dichiarata dal tribunale civile della provincia, ove esistono i di lui beni, in contradittorio col curatore nominato ovvero da nominarsi, a termini del § 1607: la dimanda si potrà proporre dai parenti in grado successibile od anche a nome del fisco: un estratto della medesima sarà affisso ne' luoghi indicati dal § 1596, ed inserito ne' fogli pubblici: tale inserzione si rinnoverà di mese in mese per un anno intiero.

La sentenza sarà egualmente affissa ed inserita ne' fogli: si riterrà come non avvenuta, se l' assente ricomparisce, o si hanno notizie certe della di lui esistenza.

Sezione XVIII.

Disposizioni speciali intorno alle cause del fisco.

1648. I difensori fiscali non saranno tenuti alla produzione del mandato di procura *ad litem.*

1649. Gli stessi difensori godono il privilegio di non produrre le difese, se l' altra parte non avrà loro fatta notificare la sua scrittura, e non sarà decorso, dopo tale notifica, il termine di giorni quindici, od anche maggiore secondo la diversa qualità delle cause.

Ha luogo questa disposizione anche nel caso in cui la lite fosse introdotta dal fisco, ovvero il medesimo intervenga in una causa pendente.

1650. Il fisco sarà sempre citato avanti i tribunali civili.

Sono eccettuati da questa regola i soli giudizi di fallimento: essi potranno essere introdotti ne' tribunali di commercio, abbenchè il fisco vi abbia interesse.

1651. Il fisco non può essere mai condannato alle spese, neppure a titolo di danni ed interessi.

Esso non può ripeterle contro il soccombente, salva la eccezione contenuta nel § 1693.

1652. Le regole dei §§ precedenti sono comuni a tutte le amministrazioni fiscali ed anche a quella degli spogli.

1653. L'amministrazione ossia camera degli spogli acquista il possesso dei beni vacanti, *ministerio iuris,* e senza bisogno di citazione o altro atto giudiziale, appena avvenuta la vacanza per la morte dei possessori.

Gli agenti o ministri della medesima po-

tranno prendere il materiale possesso de' suddetti beni senza alcuna formalità.

1654. Le controversie che potessero insorgere intorno a tale possesso, saranno portate al tribunale civile; ma il ricorso al tribunale non potrà ritardare od impedire la materiale apprensione del possesso e l'esercizio degli atti possessorii: le inibizioni che fossero accordate, saranno nulle ed inefficaci, e potranno sprezzarsi impunemente e senza vizio di attentato.

Sezione XIX.

Della mano regia.

1655. In tutti i casi, ne' quali, sia per legge, sia per concessione sovrana, compete il dritto di procedere con la mano regia, si dovranno osservare le norme contenute nei §§ seguenti.

1656. La mano regia sarà intimata tre giorni prima della esecuzione.

1657. L'atto d'intímo enuncierà:

I. La somma da pagarsi;

II. La causa od il titolo pel quale essa è dovuta;

III. La comminatoria che, non effettuandosi il pagamento, sarà rilasciata la ordinanza esecutiva.

1658. L'intímo sarà preceduto dalla produzione del titolo o documento nella cancelleria del tribunale civile della provincia.

1659. Se trattasi di dazi fiscali o di gabelle comunitative, terrà luogo di titolo o documento una nota dei debitori morosi e delle somme dovute da ciascuno: questa nota sarà sottoscritta dall'amministratore, o agente fiscale o comunitativo incaricato della esigenza.

1660. Nel caso del § precedente, se il numero dei debitori da escutersi è maggiore di cinque, potranno tutti essere compresi in un solo intímo: tale intímo sarà notificato col mezzo dell' affissione in istampa.

1661. L'affissione si farà dal cursore:

I. Alla porta dell' uditorio del tribunale;

II. Alla porta del palazzo comunitativo del luogo ove sono posti i beni gravati del dazio;

III. In tutti i luoghi ove sogliono affiggersi gli atti governativi.

1662. Negli altri casi, l'atto d'intímo dovrà presentarsi alla persona o nel domicilio di ciascun debitore.

1663. L'affissione e la presentazione dell' intímo si farà con le forme stabilite per gli atti di citazione.

1664. Se, nel termine assegnato dal § 1656, il debitore non avrà eseguito il pagamento della somma dovuta, il presidente del tribunale rilascerà la ordinanza esecutiva della mano regia.

1665. La ordinanza esecutiva della mano regia conterrà:

I. I nomi e cognomi dei debitori;

II. Le somme da pagarsi, e la indicazione della causa o titolo del pagamento;

III. La menzione dell' intímo, affisso ovvero presentato, e prodotto in cancelleria;

IV. L'ordine al cursore di costringere i debitori al pagamento con tutti i mezzi di ragione;

V. La sottoscrizione del presidente e del cancelliere.

1666. La ordinanza non sarà nè intimata, nè notificata: ne sarà consegnata al cursore una copia autentica munita delle forme prescritte dai §§ 609 e 610: il cursore estenderà i processi verbali di esecuzione con le regole indicate nel titolo XIV.

1667. È permesso ai debitori di fare opposizione alla mano regia.

1668. La opposizione si farà con atto di citazione libellata e contenente i motivi, a comparire innanzi il tribunale civile: il presidente potrà abbreviare il termine della comparsa, ma senza aggiungere veruna clausola sospensiva o inibitiva: tale clausola sarebbe nulla e di niun valore, come al § 1654.

1669. Apparterrà al tribunale il sospendere, inibire, annullare o revocare la mano regia: fintantochè la sospensione, la inibizione, l'annullamento e la revoca non sarà ordinata, la mano regia potrà eseguirsi liberamente non ostante la opposizione.

1670. Il tribunale non potrà mai ordinare la sospensione o la inibizione prima di proferire il giudizio definitivo, quando trattasi di dazi fiscali o comunitativi: qualunque controversia che potesse insorgere sulla quota del dazio o gabella, sarà decisa amministrativamente, e trattata in devolutivo innanzi l'autorità competente a forma della legge.

Negli altri casi potrà sospendere la esecuzione, quando il debitore opponente produca una prova scritta da cui risulti il pagamento.

1671. L'annullamento o la revoca della mano regia non potrà ordinarsi che allorquando concorra alcuna delle seguenti circostanze:

I. Se non furono osservate le forme stabilite nei §§ 1656 al 1658, e dai §§ 1661 al 1663;

II. Se non compete il diritto di procedere con la mano regia;

III. Se la somma richiesta non fosse ancora esigibile;

IV. Se il debitore giustifica che la somma stessa fu pagata.

1672. La prova del pagamento dovrà essere scritta e legale: non sarà ammissibile il pagamento se non è fatto in quella causa, ed in estinzione di quella rata di debito, per la quale si è proceduto con la mano regia.

Non saranno valide, nè efficaci le ricevute, se non siano fatte da persone autorizzate a ri-

cevere, e nelle forme richieste dalle leggi fiscali.

1673. Ogni altra eccezione di qualunque specie, abbenchè ammissibile ne' giudizi sommari e privilegiati, compresa quella di compensazione, ed ogni altra prova di pagamento, fuorichè la prova scritta e legale a termini del § precedente, non sarà deducibile contro la mano regia.

1674. La competenza de' tribunali è limitata alle sole eccezioni ed alle sole prove che sono enunciate nei §§ 1671 al 1673.

Le sentenze che ammettano altre eccezioni ed altre prove, saranno nulle per mancanza ed eccesso di potere.

1675. La nullità indicata nel § precedente si deduce in via di gravame avanti il tribunale della piena Camera come tribunale di appello.

La questione sarà decisa cogli stessi metodi che sono stabiliti per le controversie relative alla esecuzione provvisoria de' giudicati.

La sentenza della piena Camera non sarà soggetta ad ulteriore appello, reclamo o revisione.

1676. La legge non accorda in verun caso l'effetto sospensivo all' appello o reclamo interposto dai debitori contro le sentenze che riguardano la esecuzione della mano regia.

È vietato il ricorso al tribunale di appello per ottenere la inibizione: le inibizioni che venissero chieste od accordate, saranno nulle ed inefficaci di pieno diritto senzachè faccia d'uopo di ordinarne l' annullamento.

1677. Non v'è bisogno di sentenza per procedere alla vendita de' beni pignorati.

1678. La vendita sarà annunziata, col mezzo di pubblici avvisi: gli avvisi saranno affissi anche alla porta della casa di abitazione del debitore: tale affissione equivale alla notifica.

1679. Non potranno pubblicarsi gli avvisi se il cursore non avrà prodotto in cancelleria il processo verbale del pignoramento, e non sarà decorso il termine di tre giorni da tale produzione.

1680. Quando ha luogo la stima per procedere all' incanto, il perito sarà nominato dal presidente del tribunale sopra semplice memoria di colui che procede con la mano regia: negli avvisi dovrà enunciarsi il primo prezzo dell' incanto, a forma del § 1299, e la produzione della perizia.

1681. Non sarà tenuto il pignorante a produrre il capitolato per la vendita de' beni immobili: sarà indicato negli avvisi il primo prezzo dell' incanto, come ai §§ 1310 e 1339.

1682. Gli avvisi per la vendita degl' immobili saranno sottoscritti dal cancelliere del tribunale.

1683. La vendita dei mobili non potrà eseguirsi che dopo cinque giorni dalla pubblicazione degli avvisi: quella dei beni immobili non potrà eseguirsi che dopo il termine di dieci giorni.

1684. Si eseguirà la vendita definitiva nel primo incanto, abbenchè non concorrano tre oblatori.

1685. I mobili soggetti a stima, gl' immobili e le azioni o diritti reali si venderanno definitivamente al maggiore oblatore, quante volte la offerta superi il primo prezzo dell'incanto.

1686. L'atto di vendita, allorchè si tratta di mobili, sarà esteso dal cursore: allorchè si tratta d' immobili, sarà esteso dal cancelliere pel tribunale: vi sarà unita la perizia e l'estratto dei registri censuari.

1687. Se nell' incanto non compariscono offerenti, o non vi sono offerte superiori al primo prezzo, potrà colui che procede con la mano regia, farsi aggiudicare i beni o diritti pignorati, osservando il disposto nel cap. V. della sezione VII, titolo XIV, con le seguenti modificazioni:

I. L' aggiudicazione non sarà ordinata dal tribunale: si farà pei mobili dal cursore, e per gl' immobili ed azioni reali, dal cancelliere: l' uno e l' altro ne farà menzione nel processo verbale della vendita;

II. Trattandosi di mobili non stimati prima dell' incanto, la stima si farà da un perito, che dovrà nominarsi dal presidente del tribunale, come al § 1680: in questo caso si dichiarerà, nel processo di vendita, che i mobili sono aggiudicati per la somma corrispondente a due terzi della stima che sarà fatta dal perito: la stima sarà quindi inserita nel processo.

1688. La nullità degli atti esecutivi della mano regia, e le opposizioni de' terzi saranno conosciute e giudicate dal tribunale civile.

Gli atti di esecuzione non rimarranno mai sospesi od impediti: non è ammesso verun ricorso al tribunale supremo di Segnatura.

1689. L' appello dalle sentenze dei tribunali nelle controversie di nullità e nelle dimande incidenti, anche sulla oposizione de' terzi, sarà sempre devolutivo a termini dei §§ 1423, e 1424: è vietato al tribunale d' appello di accordare qualunque inibizione come al § 1676.

1690. Sarà valida la esecuzione della mano regia per le tasse o dazi fiscali o comunitativi, quantunque fatta e consumata mediante la vendita o aggiudicazione sopra beni ritenuti dal debitore in comunione con altri, salvo al terzo il diritto di rivalsa contro lo stesso debitore, come di ragione.

1691. La regola ch' è prescritta dal § 1389 intorno all' arresto personale per gli affari di commercio, è comune all' arresto del debitore, in esecuzione della mano regia.

1692. Se il debitore viene arrestato per tasse, diritti o crediti dell' erario, non sarà luogo al deposito degli alimenti: dovrà al medesimo

somministrarsi il vitto ordinario che viene somministrato ai detenuti dal fornitore del tesoro: il tesoro ne avrà il rimborso dagli amministratori o appaltatori che avranno assunta la obbligazione di escutere i debitori a loro spese.

1693. Le spese per gli atti di pignoramento, di affissioni o notifiche, d' incanto, di vendita, di aggiudicazione, di arresto, e quelle pure per le stime dei periti, saranno a carico dei debitori, non ostante il disposto nella seconda parte del § 1651.

1694. Gli atti d' intímo e di esecuzione della mano regia si faranno dai cursori ordinari legalmente approvati, ed esercenti presso i giudici e tribunali.

1695. In tutto il resto si osserveranno, anche in ordine alla mano regia, le prescrizioni contenute nel titolo XIV.

1696. Non è derogato agli speciali regolamenti per gli amministratori camerali, per le tasse o diritti esigibili dalla amministrazione del bollo e del registro, e dalle altre amministrazioni fiscali in tutto ciò che non fosse espressamente contrario alle presenti disposizioni.

1697. Allorchè si procede con la mano regia, non è luogo al ricorso, per l'avocazione o per la unione delle cause, al tribunale supremo di Segnatura : gli altri ricorsi allo stesso tribunale, enunciati nel § 338 non avranno mai effetto sospensivo.

SEZIONE XX.

Degli atti e delle decisioni amministrative e del modo di eseguirle.

1698. I magistrati dell' ordine giudiziario sono incompetenti a conoscere e giudicare intorno agli atti dei dicasteri che hanno potestà di decidere in via amministrativa : non potranno interloquire in qualunque modo sulle loro decisioni e sugli oggetti in esse compresi.

1699. Le decisioni amministrative dovranno sempre osservarsi dai tribunali, e ritenersi come valide ed eseguibili, ancorchè l' oggetto delle medesime fosse di competenza dei magistrati dell' ordine giudiziario : in ogni caso dovranno questi, anche per uffizio, dichiararsi incompetenti fintantochè la decisione amministrativa non sarà legalmente annullata.

1700. Per ottenere l' annullamento di una decisione amministrativa per ragione d' incompetenza, si dovrà ricorrerere al sovrano : il sovrano decide la controversia a relazione del cardinale prefetto del tribunale supremo di Segnatura, e col voto consultivo dei prelati decano e sotto-decano, od anche dell' intiero tribunale, se lo crede opportuno.

1701. Quando le decisioni pronunziate amministrativamente abbisognino di atti coattivi per essere eseguite, la esecuzione si domanderà dalla parte che intende valersene, con citazione degl' interessati in persona o nel domicilio, innanzi il tribunale civile della provincia ove risiede il dicastero decidente.

1702. La esecuzione non potrà dimandarsi che allorquando le decisioni siano inappellabili, o divenute tali per non essersi interposto appello nei termini stabiliti dai particolari regolamenti : se in questi regolamenti non è prefisso alcun termine, il diritto di appellare sarà perento dopo scorsi quaranta giorni dalla pronunzia della decisione,

1703. Unitamente all' atto di citazione sarà prodotta in cancelleria la copia autentica della decisione amministrativa.

1704. Il tribunale procederà come mero esecutore, senza assumere alcuna cognizione sul merito dell' affare.

1705. La sentenza che ordina la esecuzione, sarà spedita e notificata nelle forme prescritte dalla sezione VI del titolo V: la esecuzione si farà nei modi e con le regole indicate nel tit. XIV.

1706. Non compete verun appello dalla sentenza che sarà emanata dal tribunale : è vietato ai tribunali superiori di accordare qualunque inibizione, come al § 1676.

SEZIONE XXI.

Del modo di procedere nelle curie ecclesiastiche.

1707. I vicari generali e gli altri giudici di primo grado, allorchè conoscono e decidono le cause attribuite ai governatori, procederanno con le norme stabilite nel tit. IV : nelle cause che non sono di competenza dei governatori, procederanno con le regole prescritte pei tribunali.

Rilasceranno gli ordini per la esecuzione delle sentenze e delle ordinanze esecutive della mano regia, ne' casi contemplati dai §§ 362 e 363, senza veruna citazione, e senza forma di procedura : questi ordini saranno scritti sulle copie autentiche delle sentenze dei tribunali civili, e sulle ordinanze esecutive dei loro presidenti.

1708. Nelle cause di appellazione, le curie metropolitane e gli altri giudici e tribunali del foro ecclesiastico procederanno come viene ordinato pei tribunali d' appello, salvo il disposto in ordine alla sacra Rota.

Quando è luogo al reclamo di cui nel § 997, la congregazione prelatizia dell' A. C., sarà composta di cinque giudici : vi siederanno i prelati luogotenenti ed i prelati aggiunti.

Sezione XXII.

Della procedura economica.

1709. Nelle cause meramente pecuniarie per somme non maggiori di scudi cinque, si procede nella via economica e senza forme giudiziali.

Sono cause pecuniarie quelle che nascono da obbligazioni costituite semplicemente in danaro.

1710. Le cause enunciate nel § precedente non potranno essere introdotte nel foro giudiziale sotto pena di nullità per mancanza di giurisdizione.

1711. Sono giudici delle cause economiche:

I. I priori o capi dei comuni; ove non risiedono governatori;

II. I governatori nei comuni ove sono stabiliti;

III. Gli assessori legali o giusdicenti nei comuni, capo–luoghi delle provincie.

1712. La podestà di giudicare economicamente attribuita al priore o capo del comune ove non risiede governatore, sarà esercitata da un giudice comunale col nome di uditore legale della magistratura, quando piaccia al consiglio pubblico del luogo di nominarlo, giusta le norme contenute nei regolamenti amministrativi.

1713. Nella città di Roma continueranno a procedere economicamente nelle stesse cause di cui nel § 1709:

I. I presidenti de' rioni;

II. Il senatore di Roma;

III. Il prelato uditore della Camera.

1714. Quando si tratta di cause contro persone ecclesiastiche, la podestà economica sarà erercitata dai vicari generali, e dai vicari foranei nei comuni delle residenze rispettive.

1715. Le cause s' introducono col mezzo di semplice memoria diretta al giudice economico, e contenente la dimanda della parte attrice, e il documento o la prova, sulla quale essa è fondata.

1716. Il giudice economico fa intimare all'altra parte, con un semplice avviso, di comparire alla sua udienza nel giorno e nell' ora che nello stesso avviso sarà da lui destinata.

Ordina in voce alla parte attrice di presentarsi anch' essa nel giorno e nell' ora, come sopra stabilita per discutere la sua dimanda in contradittorio.

1717. Sentite le parti in contradittorio, il giudice economico procurerà di conciliarle: qualora non riesca la conciliazione, pronunzierà la condanna o l' assolutoria come di diritto.

1718. Se la parte intimata non comparisce, il giudice economico farà intimare alla medesima un secondo avviso per comparire in altro giorno.

Se persiste nella sua contumacia, è condannata con decreto da cui non è luogo a verun reclamo.

1719. Può il giudice economico esaminare i testimoni, e deferire all' una od all' altra parte il giuramento.

I testimoni saranno condotti all' udienza del giudice dalla parte medesima che ne ha richiesto l' esame, nel giorno ed ora destinata: le parti non saranno presenti all' esame.

1720. Se la parte nega o dichiara di non riconoscere la scrittura o la sottoscrizione, ovvero impugna un documento come falso, cessano le facoltà del giudice economico, appena sarà firmata sul registro degli atti la dichiarazione o querela.

Il giudice apporrà il suo visto sul documento originale, e rimetterà le parti al tribunale civile.

1721. Il giudice economico tiene un registro sommario, in carta libera, degli avvisi, delle comparse, dell' eccezioni, degli esami dei testimoni, dei giuramenti deferiti o prestati, e di tutti gli atti e decreti.

1722. I decreti nelle cause economiche non sono motivati: non v' è bisogno di notificarli o d' intimarli se la parte comparisce: non comparendo, si deducono a notizia con semplici avvisi: sono eseguibili dopo tre giorni dalla emanazione o dall' avviso secondo i casi rispettivi.

1723. Può il giudice accordare una maggiore dilazione, purchè non oltrepassi dieci giorni.

Se il debitore, appena ricevuto il primo avviso, confessa il debito, e dimanda una dilazione, può il giudice accordargli un tempo non maggiore di giorni quindici.

1724. La esecuzione si farà col solo mezzo del pignoramento de' beni mobili.

1725. Il giudice rilascerà al vincitore un mandato contenente l' ordine del pignoramento e della vendita e la liquidazione delle spese.

1726. La liquidazione delle spese comprende quelle degli avvisi, del mandato e dell' annotazione degli atti nel registro: vi saranno aggiunte quelle del pignoramento, dell' incanto e della vendita, se avrà luogo.

1727. Se il debitore nel termine di cinque giorni dopo l'atto di pignoramento, non paga il debito e le spese, i mobili pignorati si venderanno per qualunque prezzo, al pubblico incanto: il prezzo si consegnerà al creditore sino alla concorrenza del credito e delle spese: il residuo si riterrà dal giudice in deposito per consegnarlo al debitore.

1728. I mandati, i pignoramenti, gl' incanti e gli atti di vendita, si noteranno dal giudice nel suo registro.

1729. Gl' incanti e le vendite si fanno nella sala del giudice che ha proferito il decreto, a porte aperte; il cursore affiggerà l' avviso alla porta dell' uditorio.

1730. Le parti debbono comparire personalmente nelle cause economiche: ne' soli casi d'impedimento giustificato, è in facoltà del giudice di sospendere la sua decisione, ovvero di permettere che uno speciale mandatario rappresenti la parte sinchè dura l'impedimento.

1731. Nei casi contemplati dai §§ 447, 509 e 1054, i giudici economici dovranno astenersi dal giudicare.

Il presidente del tribunale, il vescovo, ed i magistrati superiori di Roma, secondo le rispettive attribuzioni, sopra semplici memorie delle parti, destineranno nel luogo altra persona, perchè faccia le veci del giudice economico.

La stessa norma sarà osservata ne' casi di legittimo impedimento.

1732. I decreti sono inappellabili: è vietato pure il ricorso al tribunale supremo di Segnatura.

1733. La nullità dei decreti, sia per mancanza di giurisdizione, sia per difetto delle forme enunciate superiormente, si potranno dedurre, in via di ricorso economico, e col mezzo di semplici memorie, innanzi il presidente del tribunale civile.

1734. Se trattasi di decreto di un vicario foraneo o di un vicario generale, il ricorso si farà, nello stesso modo, al vescovo da cui l'uno e l'altro dipendono.

1735. Se trattasi di un decreto proferito da un presidente de' rioni di Roma, si ricorrerà al prelato governatore, direttore generale di polizia.

1736. Il prelato uditore della Camera delegherà per l'esercizio della giurisdizione economica il giudice uditore, ovvero il luogotenente criminale.

Il senatore di Roma delegherà un collaterale, ovvero il giudice aggiunto, od anche il luogotenente criminale.

1737. Dai decreti dei delegati, come al § precedente, si ricorrerà al delegante.

1738. I ricorsi saranno sempre devolutivi: i giudici economici dovranno rimettere ai magistrati superiori o deleganti che si enunciano nei §§ 1733 al 1737, il dettaglio degli atti delle cause, allorchè ne saranno richiesti.

1739. La decisione del magistrato a cui si ricorre, non sarà soggetta ad ulteriore reclamo ricorso o revisione.

Se questi annulla il decreto per difetto di forme, pronunzierà contemporaneamente, e senza reclamo, ricorso o revisione, sul merito dell'affare.

1740. Tutti gli atti delle cause economiche, compresi quelli di pignoramento e di vendita, si faranno in carta libera.

1741. Non avrà luogo la procedura economica nelle cause contro gli esteri od assenti.

Neppure avrà luogo quando la somma, abbenchè limitata a scudi cinque, sia parte o residuo di un credito maggiore

1742. Gli uditori legali, ne' luoghi ove sono o saranno nominati, avranno inoltre la facoltà di conoscere e giudicare:

I. Le cause meramente pecuniarie non maggiori di scudi dieci;

II. Le cause di danno dato semplice, quando l'importo del danno superi gli scudi sei.

III. Le controversie che possono insorgere nelle fiere o mercati, ne' casi che esigono un istantaneo provvedimento.

1743. Conosceranno ancora, fino alla sentenza esclusivamente, tutte le altre cause di danno dato, abbenchè maggiori di scudi sei: trasmetteranno gli atti di queste cause, nel termine di giorni trenta dall'accusa, al giusdicente del capo-luogo di governo affinchè decida come di ragione.

1744. Le cause contemplate dai due §§ precedenti saranno sottoposte alle regole di procedura prescritte nel titolo dei governatori.

1745. Per gli affari compresi nei §§ 1742 e 1743 è addetto agli uditori legali un attuario nominato egualmente dal consiglio comunitativo.

TITOLO XVII.

Degli arbitri.

1746. Tutti coloro che hanno il libero esercizio dei propri diritti, potranno compromettere in uno o più arbitri le liti che sono o possono essere promosse.

1747. È in facoltà delle parti di compromettere anche le questioni decise con una o più sentenze, sempre che da queste competa l'appello o la restituzione in intiero.

1748. La legge vieta di compromettere le controversie relative alla donazioni e legati con titolo di alimenti, allo stato delle persone, ed agli affari che interessano l'ordine pubblico.

1749. Il compromesso si fa per atto pubblico e per privata scrittura: dee contenere il nome e cognome dei compromittenti dell'arbitro o degli arbitri, ed indicare gli oggetti tutti di controversia che vengono sottoposti alla loro decisione.

La scrittura privata dovrà depositarsi negli atti di un pubblico notaio.

1750. Gli arbitri dovranno essere di sesso virile, maggiori di età, non interdetti, non condannati a pena infamante, e non impediti espressamente dalla legge ad esercitare questo uffizio.

1751. Nel medesimo atto di compromesso potranno nominarsi uno o più arbitri aggiunti, affinchè, nella disparità de' pareri, decidano definitivamente la controversia.

La facoltà di nominare gli aggiunti, potrà anche accordarsi agli arbitri eletti.

1752. Non si può compromettere in un giudice o tribunale qualunque, eccettuato quello della sacra Rota, quante volte però le parti dichiarino che il di lui giudizio sarà inappellabile: la sacra Rota procederà, in questo caso, alla decisione delle controversie coi suoi metodi e forme particolari.

1753. Si dovrà esprimere nell' atto di compromesso il termine entro il quale gli arbitri pronunzieranno il loro giudizio: se non venne espresso alcun termine, la potestà degli arbitri s' intenderà limitata a quattro mesi dall'accettazione del compromesso.

1754. Non è valido, nè efficace il compromesso, se non sarà accettato dagli arbitri.

1755. L'accettazione degli arbitri risulta o dalla loro sottoscrizione apposta all'atto del compromesso, oppure da un altro atto che dovrà esservi inserito.

1756. Il termine del compromesso potrà essere prorogato, purchè la proroga risulti da un atto firmato, entro lo stesso termine, dagli arbitri e dalle parti.

1757. Gli arbitri hanno l' obbligo di decidere secondo le regole di diritto, se non sono espressamente abilitati dalle parti di farlo a termini di equità, ossia come amichevoli compositori.

In questo caso la sentenza arbitramentale conterrà le norme della concordia.

1758. Le parti ed i loro eredi non potranno recedere dal compromesso, se non di reciproco consenso.

Similmente non è lecito agli arbitri, i quali abbiano accettato il compromesso, di astenersi dal giudicare senza il consenso di tutti i compromittenti, se non sono legittimamente impediti.

1759. Si risolve il compromesso:

I. Per la morte naturale o civile, per la non accettazione, ricusa o legittimo impedimento di uno degli arbitri, qualora non piaccia alle parti di surrogarne altri;

II. Per lo spirare del termine stabilito, o dalle parti o dalla legge alla durata del medesimo;

III. Per la parità o discrepanza delle opinioni, qualora le parti non vi abbiano provveduto come al § 1751.

1760. La morte di uno de' compromittenti non risolve il compromesso.

Nondimeno rimarrà sospeso il corso del giudizio avanti gli arbitri, durante il termine legale a far inventario e deliberare.

1761. Gli arbitri potranno essere ricusati per gli stessi motivi che danno luogo alla ricusa dei giudici, se tali motivi sopraggiungono dopo firmato l'atto di compromesso.

1762. Sulla richiesta della parte più diligente, gli arbitri destineranno il giorno in cui le parti debbono comparire avanti di loro per esporre le proprie ragioni.

Tale destinazione sarà dedotta a notizia di tutte le parti interessate mediante una intimazione da notificarsi con atto di cursore: l'atto di notifica enuncierà il giorno, l'ora ed il luogo, in cui gli arbitri si aduneranno.

1763. Le parti dovranno esibire agli arbitri, e notificarsi vicendevolmente, le difese in iscritto coi sommari rispettivi.

1764. Nel giorno destitato, gli arbitri, udite le parti, proferiranno il loro opinamento, e destineranno il giorno per la nuova discussione: le parti replicheranno in iscritto all'opinamento, e si faranno notificare vicendevolmente le loro repliche o risposte.

1765. Se, dopo la nuova discussione, gli arbitri si crederanno bastantemente istruiti, potranno proferire la loro sentenza, ovvero destinare altra sessione, e richiedere nuovi schiarimenti alle parti.

1766. Ciascuna delle parti è tenuta ad esibire i documenti relativi alla controversia, quindici giorni almeno prima che spiri il termine del compromesso: gli arbitri dovranno giudicare sulle prove e documenti esibiti.

1767. Se un atto è querelato di falso, anche in via civile, o si faccia luogo alla verificazione de' documenti, gli arbitri rimetteranno le parti a provvedersi avanti il tribunale competente: in tal caso i termini del compromesso non continueranno a decorrere che dal giorno in cui l' incidente sarà stato deciso inappellabilmente.

1768. La sentenza degli arbitri sarà pronunziata nella forma prescritta per le sentenze dei tribunali.

Sarà sottoscritta da tutti gli arbitri: se, essendo questi più di due, il minor numero ricusi di sottoscriverla, gli altri ne faranno menzione: la sentenza avrà lo stesso valore, come se fosse stata sottoscritta da tutti.

1769. Se le parti hanno dato facoltà agli stessi arbitri di nominare gli aggiunti, e non si potesse da loro convenire nella scelta, questa dovrà esser fatta, sulla istanza della parte più diligente, dal tribunale a cui si appartiene di ordinare la esecuzione della sentenza.

1770. I nuovi arbitri aggiunti saranno tenuti a pronunziare entro due mesi dal giorno della loro accettazione, qualora nell' atto di nomina non sia stato accordato un termine più lontano.

1771. In tutti i casi, dovranno i nuovi arbitri adunarsi coi primi per pronunziare il giudizio definitivo nella forma prescritta dal § 1768.

1772. Le sentenze degli arbitri saranno estese in tanti originali, quante sono le parti compromittenti: a ciascuna parte sarà consegnato un originale.

1773. La parte che vorrà rendere esecutoria la sentenza, ne produrrà in cancelleria l'originale, e farà citare l'altra parte a comparire nel termine ordinario.

1774. Qualunque sia l'oggetto contemplato nella sentenza degli arbitri, l'esecuzione si chiederà innanzi il tribunale civile del luogo ove da essi è stata pronunziata; salvo il privilegio del foro ecclesiastico.

1775. Il tribunale accorderà la richiesta esecuzione senza assumere veruna indagine sul merito dell'affare giudicato dagli arbitri.

La sentenza del tribunale sarà notificata alla persona o nel domicilio dell'altra parte.

1776. Il giudizio degli arbitri sarà inappellabile:

I. Allorchè il compromesso riguarda una causa già decisa da un giudice o tribunale, la di cui sentenza sia intieramente confermata;

II. Se le parti hanno rinunziato all'appello nell'atto del compromesso.

1777. Nei casi contemplati dal § precedente, non è vietato al soccombente il ricorso al tribunale supremo di Segnatura per la restituzione in intiero, nei modi permessi dalla legge.

1778. In tutti gli altri casi, sarà lecito alle parti d' interporre appello, quando abbia luogo, secondo le regole stabilite per le sentenze dei giudici e dei tribunali.

1779. Il giudizio emanato dagli arbitri nella qualità di conciliatori non sarà soggetto a reclamo, appello o revisione.

1780. Tuttavolta, se gli arbitri, giudicando nella qualità indicata dal § precedente, avranno omesso di pronunziare definitivamente sopra alcuna delle questioni proposte, o pronunziato sopra quelle non proposte, la sentenza è nulla per intiero.

1781. Se gli arbitri hanno giudicato con le regole di diritto, la questione indecisa rende nulla la sentenza soltanto in quei capi che sono connessi con la medesima: se, eccedendo le loro facoltà, hanno giudicato sopra questioni non sottoposte al loro giudizio, la sentenza si ritiene valida per riguardo alle questioni realmente contenute nel compromesso.

1782. Le nullità anche sostanziali si deducono avanti il tribunale civile che dee pronunziare la esecuzione della sentenza.

Se il tribunale riconosce che la sentenza è nulla, dichiara che la medesima non può essere eseguita.

1783. Le sentenze degli arbitri non possono in verun caso essere opposte ai terzi.

TITOLO XVIII.

Del modo di procedere nell' esercizio della giurisdizione volontaria.

1784. Ciascuno dei giudici ai quali viene attribuita la giurisdizione volontaria del § 387, potrà esercitarla entro i limiti del comune in cui risiede, e dei luoghi che ne formano il governo.

Gli ordinari potranno esercitarla entro i limiti delle diocesi rispetttive.

1785. Niun giudice potrà fare decreti relativi ai contratti delle persone designate nel § 52, che osservando le forme da prescriversi nei §§ seguenti.

1786. La parte che abbisogna del decreto, dovrà proporne la istanza al giudice del suo domicilio, col mezzo di semplice memoria.

La memoria conterrà i nomi, cognomi, condizione e dimora de' contraenti, l' oggetto del contratto, i patti da stipolarsi, e le ragioni che ne dimostrano la utilità: vi saranno uniti in originale i documenti giustificativi.

1787. Se trattasi di rinunzia, di alienazione, di transazione, e di donazione fra vivi, di fideiussione, dovrà inoltre unirsi alla memoria il parere motivato e giurato di uno o più giureconsulti, che abbiano le qualità richieste dal § 1380.

1788. Il giudice nominerà due parenti più prossimi della parte istante, affinchè compariscano innanzi di lui in giorno ed ora determinata, per sentire il loro avviso intorno alla utilità del contratto.

I due parenti saranno chiamati con un semplice intímo per atto di cursore: potranno anche presentarsi volontariamente.

1789. Se l' uno o l' altro parente, od ambedue, non compariscono o non allegano un legittimo impedimento, dovrà farsi loro un secondo intímo: persistendo ambedue, od uno di essi, nella contumacia, il giudice nominerà uno speciale curatore per farne le veci: nell' uno e nell' altro caso, destinerà il giorno e l' ora della comparsa.

1790. Avrà luogo la nomina del curatore anche nel caso in cui non vi siano parenti, ovvero ambedue od alcuno di essi siano legittimamente impediti, o dimorino fuori de' limiti indicati dal § 1784.

Essendovi un solo parente, sarà questi chiamato unitamente al curatore.

1791. Qualora il decreto sia richiesto da una donna maritata, in luogo dei parenti, sarà chiamato il marito: se il marito ha un interesse qualunque nel contratto, sarà destinato il curatore.

1792. Nel giorno stabilito per la comparsa, il giudice farà ai parenti, al marito, al curatore ed alla stessa persona che domanda il decreto, quelle osservazioni ed interrogazioni che crederà opportune.

I parenti, il marito, il curatore daranno il loro avviso con giuramento.

1793. Il giudice sarà assistito dal suo cancelliere: questi estenderà processo verbale contanente gli ordini relativi alla chiamata dei parenti, del marito e del curatore, le risposte e l' avviso giurato di ciascuno di essi: v' inserirà la memoria ed il voto de' giureconsulti

quando abbia luogo, e vi farà menzione della presenza della parte istante: il processo sarà sottoscritto dalla parte, dai parenti, dal marito o dal curatore ne' casi rispettivi, dal giudice e dal cancelliere.

1794. Il decreto del giudice che accorda o niega il permesso di contrattare, sarà motivato, e conterrà l'estratto sommario della istanza, del processo e del voto.

1795. Abbenchè il permesso sia negato, non verrà impedito alla parte di riproporre la sua dimanda con nuovi documenti: essa s' intende sempre rigettata nello stato attuale delle cose.

1796. La parte che viene abilitata a stipulare il contratto, farà estrarre dalla cancelleria una copia autentica del decreto facoltativo: lo farà inserire nell' istromento, che potrà essere stipolato da qualunque notaio senza altra formalità.

1797. Gli atti di donazione fra vivi, nei casi enunciati dal § 50, dovranno insinuarsi nelle cancellerie degli stessi giudici che hanno l' esercizio della giurisdizione volontaria, avuto riguardo al domicilio del donante.

1798. Il donante che vuole procedere all' insinuazione, proporrà la sua dimanda con semplice memoria.

Dichiarerà in tale memoria, ch' egli conferma pienamente, e senza alcuna riserva, l'atto di donazione, del quale inserirà una copia autentica: la memoria sarà sottoscritta da lui, ovvero da persona munita di speciale mandato, che dovrà egualmente esservi inserito.

1799. Il giudice, in presenza del donante o dello speciale mandatario, farà leggere dal cancelliere il tenore dell' atto di donazione: ammetterà la istanza del donante: dichiarerà che la donazione è legalmente confermata ed insinuata, ed ordinerà al cancelliere d' inserire la copia autentica esibita, fra gli atti della giurisdizione volontaria.

1800. I cancellieri dei giusdicenti, quelli dei tribunali i di cui presidenti hanno l'esercizio della giurisdizione volontaria, e quelli pure delle curie ecclesiastiche, riterranno separati registri per gli affari alla medesima relativi.

TITOLO XIX.

Disposizioni transitorie.

1801. Dal giorno in cui sarà attivato il presente regolamento, cessano di aver vigore tutte le leggi che riguardano gli oggetti in esso compresi.

1802. Tutti gli atti che si faranno posteriormente, dovranno conformarsi alle nuove leggi di procedura.

1803. Le cause che si trovano già introdotte nella suddetta epoca saranno proseguite e terminate innanzi i giudici o tribunali rispettivi, abbenchè, secondo le nuove leggi, appartenessero ad altre magistrature; salvo il disposto nei §§ 391 e 392.

1804. Le vendite giudiziali, ove non sia per anche fatto il primo incanto, saranno proseguite con le norme del nuovo regolamento.

1805. Sintantochè non sarà posto in attività il nuovo censo, il primo prezzo degli incanti dei beni immobili si fisserà con la stima di un perito: la stima si farà con le norme stabilite dalle leggi per le stime censuali: tale stima sarà suscettiva degli aumenti indicati dal § 1322.

Il perito sarà nominato nella forma prescritta dai §§ 1291 e 1292: la perizia terrà luogo degli estratti de' libri censuari, di cui nei §§ 1308 e 1310.

1806. Nei casi non preveduti dal presente titolo, e che potessero esigere speciali misure transitorie, si daranno ai magistrati dell' ordine giudiziario le opportune istruzioni.

Volendo e decretando che al presente Nostro Moto Proprio, e quanto in esso viene ordinato e prescritto, ed a tutte e singole cose contenute nel medesimo, non possa mai darsi, nè opporsi eccezione di orrezione o surrezione, nè altro vizio o difetto della Nostra volontà; che mai, sotto tali o altri pretesti, colori e titoli di qualsivoglia validità ed efficacia essi siano, ancorchè di diritto quesito o di pregiudizio del terzo, non possa mai ciò che da Noi con questa Nostra legge si è comandato, impugnarsi, rivocarsi, moderarsi o ridursi *ad viam iuris,* neppure *per aperitionem oris;* che così e non altrimenti debba in perpetuo giudicarsi, definirsi ed interpretarsi da qualunque siasi giudice, tribunale, congregazione ancorchè di reverendissimi Cardinali, Rota, Camera, e qualunque altra autorità, benchè degna d' individua, speciale e specialissima menzione; togliendo a tutti indistintamente ogni facoltà e giurisdizione di definire ed interpretare in contrario, dichiarando sin da ora nullo, irrito ed invalido tutto ciò che da ciascuno di qualunque autorità munito, scientemente o ignorantemente, fosse giudicato e prescritto, o si tentasse di giudicare e prescrivere contro la forma e le disposizioni del presente Nostro Moto Proprio, il quale vogliamo che sortisca il suo pieno ed intiero effetto ed esecuzione con la semplice Nostra sottoscrizione, benchè non siano state chiamate e sentite qualsisiano persone privilegiate e privilegiatissime, anche ecclesiastiche e luoghi pii, che avessero o pretendessero avervi interesse, e che per comprenderle vi fosse bisogno di individualmente ed espressamente nominarle: ordinando in fine che questo medesimo Moto Proprio, allorchè il Nostro avvocato generale del fisco ne avrà esibito per pubblico istromento l' originale da Noi sottoscritto in una delle cancellerie della Nostra Camera

apostolica, e ne saranno affissi gli esemplari nei luoghi soliti e consueti con la indicazione dei titoli, sezioni e capitoli, onde è composta ciascuna parte del predetto regolamento, si ritenga come legalmente promulgato; tale essendo la Nostra volontà.

Non ostante la bolla di Pio IV. *de registrandis,* la regola della Nostra cancelleria *de iure quaesito non tollendo,* e non ostanti ancora tutte e qualsisiano costituzioni apostoliche Nostre e de' Nostri predecessori, ordinazioni, brevi, decreti, chirografi, bandi, editti, leggi, stili e consuetudini, e qualunque altra cosa che facesse o potesse fare in contrario; alle quali cose tutte e singole, avendone qui il tenore per espresso e riferito di parola in parola, in quanto possano opporsi alla piena e totale esecuzione di tutto ciò che si contiene nel presente Nostro Moto Proprio, ampiamente, generalmente, ed in ogni più valida forma e maniera, deroghiamo, abbenchè tali costituzioni apostoliche ed altre ordinazioni fossero rivestite di clausule derogatorie e derogatorie delle derogatorie.

Dato dal Nostro palazzo apostolico Vaticano il dieci novembre mille ottocento trentaquattro, anno quarto del Nostro pontificato.

Gregorius PP. XVI.

INDICE

PARTE I.

Della legislazione civile.

PARTE II.

Dell'ordinamento giudiziario.

PARTE III.

Delle leggi di procedura.

CXXVI.

EDITTO

Anton Domenico del titolo di s. Prassede, della S. R. C. prete card. Gamberini, della Santità di N. S. Papa Gregorio XVI segretario per gli affari di Stato interni.

Nei §§ 257 e 422 del Moto Proprio emanato il 10 novembre scorso, la santità di Nostro Signore dichiarò che l' ordinamento e la disciplina degli uffizi ipotecari, la disciplina pei magistrati ed officiali addetti all' amministrazione della giustizia, e le tasse dei giudizi civili formerebbero il soggetto di particolari disposizioni.

Volendo pertanto il Santo Padre, che le leggi contenute nello stesso Moto Proprio vengano immancabilmente attivate nell' epoca stabilita e che il nuovo edifizio legislativo e giudiziario abbia il suo compimento, si è degnato ordinare e prescrivere, siccome noi, nel sovrano suo nome, ordiniamo e prescriviamo quanto segue.

TITOLO I.

Ordinamento e disciplina degli uffizi ipotecari.

Sezione I.

Disposizioni preliminari.

1. In Roma, ed in tutti i comuni dello Stato ove risiedono tribunali civili, vi sarà un uffizio di conservazione delle ipoteche.

2. Vi sarà inoltre un uffizio nel comune di Pontecorvo.

3. Il circondario di ciascun uffizio sarà quello a cui si estende la giurisdizione del tribunale civile: il circondario dell' uffizio di Roma comprende Roma e la sua Comarca: quello di Pontecorvo comprende il comune ed i luoghi dipendenti dal suo governo.

4. In ogni uffizio ipotecario vi sarà un conservatore delle ipoteche, con quei subalterni impiegati che piacerà al medesimo di ritenervi.

5. Allorchè si verifica la responsabilità dei conservatori verso le parti, sono essi soggetti al giudizio dei tribunali.

6. In tutto il resto delle loro funzioni i conservatori dipenderanno dalla direzione generale residente in Roma.

Sezione II.

Della direzione generale.

7. Analogamente al § 5, num. 3.° delle disposizioni sul tesorierato del 29 decembre 1832, la direzione delle ipoteche sarà esercitata dalla amministrazione del bollo e del registro, sotto la dipendenza di monsignor tesoriere generale.

8. Le stesse regole e gli stessi metodi, coi quali si eseguiscono le disposizioni delle leggi sul bollo e sul registro, saranno osservate per la esecuzione degli ordini relativi al sistema ipotecario.

9. Gli amministratori generali del bollo e del registro, riuniti a monsignor avvocato generale del fisco, e presieduti da monsignor tesoriere generale formano un consiglio direttivo della amministrazione in ordine alle ipoteche.

10. Appartiene al consiglio di dare il suo parere,

1.° sulle terne da presentarsi al Sovrano per la nomina all' officio di conservatore, avuto riguardo ai titoli dei candidati in conseguenza del regolamento organico del registro del 24 decembre 1806;

2°. sulla idoneità delle cauzioni che dovranno prestare i conservatori prima di assumere l' officio, e sul cancellamento delle medesime;

3°. sulla remozione o sulla sospensione dei conservatori per un tempo maggiore di un mese;

4°. sui provvedimenti da prendersi in sequela dei rilievi contenuti nei rapporti trimestrali degli ispettori; tali rapporti saranno letti nel consiglio dall' ispettore generale direttore del segretariato della amministrazione;

5°. sulle risposte alle consulte che in materia d' ipoteche si facessero dal Governo;

6°. sulle istruzioni o circolari di massima da trasmettersi ai conservatori.

11. I pareri del consiglio saranno motivati: dovranno inserirsi nel processo verbale di ciascuna sessione: il processo verbale sarà sottoscritto da tutti quelli che vi furono presenti.

12. È riservata a monsignor tesoriere generale la corrispondenza coi supremi dicasteri, coi presidi delle provincie, e coi presidenti dei tribunali civili, per ciò che riguarda il regime ipotecario.

Sezione III.

Dei conservatori.

13. I conservatori delle ipoteche sono nominati dal Sovrano sopra una terna che gli verrà proposta da monsig. tesoriere generale, inteso il parere del consiglio direttivo.

14. Gl' impiegati subalterni di ciascun uffizio saranno scelti dai conservatori con l' approvazione di monsignor tesoriere: nello stesso modo potranno essere rimossi.

Tali impiegati rimarranno a carico de' rispettivi conservatori che li hanno scelti.

Ogni conservatore è responsabile pei fatti o mancanze de' suoi impiegati.

15. Prima di assumere l'esercizio delle loro funzioni, dovranno i conservatori,

1°. prestare una cauzione ipotecaria per tutela dei diritti delle parti in ordine alla responsabilità di cui sono gravati verso di loro;

2°. presentare al tribunale civile del luogo ov' è stabilito l' uffizio, il documento originale della loro nomina, e farlo registrare nella di lui cancelleria;

3°. produrre nella stessa cancelleria una copia autentica dell' atto di cauzione, col certificato della iscrizione sui beni dati in ipoteca;

4°. ricevere dall' ispettore del registro la consegna dell' uffizio con le norme che saranno prescritte da monsignor tesoriere generale.

16. La cauzione sarà,

di scudi duemila, se il circondario dell' uffizio comprende un numero non maggiore di venticinquemila abitanti;

di scudi quattromila, se comprende un numero non maggiore di cinquantamila abitanti;

di scudi seimila, se il numero degli abitanti non supera i centomila;

di ottomila scudi, se il numero degli abitanti non eccede i centocinquantamila;

e di scudi diecimila, se il circondario comprende più di centocinquantamila abitanti.

17. L' atto di cauzione sarà stipolato innanzi monsignor tesoriere generale, presente monsignor avvocato del fisco, o, in di lui assenza, uno degli amministratori: vi sarà inserita una copia autentica del parere del consiglio che ne avrà riconosciuta la idoneità.

18. Durerà la cauzione finchè durano le funzioni del conservatore, e pel decennio successivo al cessare delle medesime.

19. Il conservatore farà iscrivere egli stesso la ipoteca sui beni designati nell' atto di cauzione.

Sarà rinnovata la iscrizione in ciascun decennio per cura della amministrazione generale, durante il tempo stabilito dal § precedente.

Il tutto a spese del conservatore.

20. Non è luogo a nuova cauzione, se il conservatore è trasferito da uno ad altro uffizio: sarà egli tenuto al supplemento, allorchè il circondario del nuovo uffizio contenga un maggior numero di abitanti.

21. Se nel termine del decennio dal cessare delle funzioni del conservatore, non sia stata promossa alcuna istanza dipendente dalla sua responsabilità, monsignor tesoriere, dopo avere verificata la regolarità dei registri e delle altre operazioni d' uffizio, e sentito il voto del consiglio direttivo, ordinerà che la iscrizione venga cancellata.

22. Tutti gli atti d' uffizio che riguardano l' interesse personale del conservatore, si faranno dal primo fra i suoi commessi od impiegati: il commesso od impiegato ne sarà responsabile unitamente al conservatore: gli atti dovranno essere sottoscritti dall' uno e dall' altro.

23. Nei casi di assenza o d' impedimento del conservatore, ne farà le veci il primo commesso dell' uffizio, salvo allo stesso conservatore il diritto di destinare altra persona con l' approvazione di monsignor tesoriere: il conservatore sarà responsabile pei fatti dell' uno e dell' altra.

Se l' assenza è maggiore di tre giorni, dipenderà da monsignor tesoriere l' accordarne o negarne il permesso.

24. Ne' casi di morte, sospensione, o remozione, l' uffizio rimarrà affidato momentaneamente al primo commesso, quando non piaccia a monsignor tesoriere di affidarlo ad altri, o di farlo esercitare dall' ispettore dell' amministrazione del registro, sintantochè sia provveduto al rimpiazzo.

In questi casi, se trattasi di sospensione, il conservatore sarà responsabile pei fatti del commesso o delle altre persone, che lo avranno rimpiazzato: se trattasi di morte o di remozione, la di lui responsabilità e quella de' suoi eredi pei fatti delle stesse persone non potrà durare oltre i quaranta giorni.

Il conservatore rimosso e gli eredi del defunto avranno diritto di sorvegliare, col mezzo di un mandatario speciale, alla regolarità degli atti e delle altre operazioni.

25. In tutti i casi enunciati nei §§ 22 al 24, il conservatore o i di lui eredi avranno il regresso contro coloro a cui venne temporaneamente affidato l' uffizio.

26. Il conservatore che rinunzia alle sue funzioni, non potrà abbandonare l' uffizio prima di essere rimpiazzato, sotto pena dell' emenda dei danni ed interessi provenienti dalla vacanza, ancorchè brevissima e momentanea.

27. Per le azioni che dipendono dalla loro responsabilità, i conservatori avranno il domicilio legale nell' uffizio rispettivo: questo domicilio è costituito di diritto per essi e pei loro eredi durante il tempo in cui sussiste la cauzione, a termini del § 18.

28. Gli uffizi ipotecari saranno aperti, in tutti i giorni non festivi di precetto, dalle ore quattro innanzi il mezzo giorno sino alle ore tre pomeridiane.

29. Le funzioni di conservatore sono incompatibili con quelle di notaio, e con qualunque impiego o funzione giudiziaria.

30. I conservatori delle ipoteche avranno, a carico del tesoro, l'onorario ch'è fissato dagli art. 56 e 57 del regolamento organico della amministrazione del bollo e del registro in data 22 decembre 1826.

31. Saranno inoltre osservate le disposizioni del suddetto regolamento che riguardano i conservatori, e quelle particolarmente degli art. 34 e 35 in ordine alle cauzioni da prestarsi in favore dell' erario per la esigenza delle tasse ipotecarie.

Sezione IV.

Dei registri da ritenersi negli uffizi ipotecari.

Cap. I. — *Disposizioni comuni a tutti i registri.*

32. In ogni uffizio ipotecario si riterranno i seguenti registri:

1°. un registro dei depositi o consegne, e delle tasse che si esigono a profitto del tesoro;
2°. un registro per le iscrizioni dei privilegi e delle ipoteche;
3°. un registro per le trascrizioni degli atti traslativi di proprietà;
4°. un registro per le trascrizioni degli atti di pignoramento dei beni immobili, e delle sentenze che ne avranno ordinata la vendita;
5°. un registro per le denunzie dei vincoli fedecommessari;
6°. un registro chiamato repertorio, e contenente il nome e cognome di tutti i debitori o possessori di fondi gravati d' ipoteca, e le iscrizioni a carico di ciascuno;
7°. un registro contenente l'indice alfabetico di tutti i debitori o possessori contro i quàli esistono le iscrizioni notate nel repertorio;
8°. un registro delle somme che, di giorno in giorno, si esigono dai conservatori pei salari loro dovuti.

33. I registri indicati nei num. 1°. al 5°. del § precedente si chiamano registri di formalità: saranno scritti in carta di bollo: nel primo e nell' ultimo foglio di ciascuno di essi vi apporrà la sua firma uno dei membri del consiglio direttivo: gli altri fogli dovranno vidimarsi dal presidente del tribunale civile, o da uno dei giudici che verrà da esso delegato.

34. Gli altri registri saranno scritti in carta libera, senza la firma e vidimazione del presidente indicate nel § precedente.

35. I registri di formalità saranno scritti di seguito senza interlinee o lacune: dovranno essere chiusi e sottoscritti in ciascun giorno dal conservatore.

Incombe al conservatore di custodirli gelosamente in appositi armadi insieme con le note per le iscrizioni, e con gli atti e documenti depositati o rilasciati dalle parti nell'uffizio: in caso di perdita o smarrimento, sarà tenuto alla emenda dei danni ed interessi.

36. La forma dei registri sarà eguale in tutti gli uffizi: i conservatori ne saranno provveduti, a norma del bisogno, dall'amministrazione generale.

Cap. II. — *Disposizioni concernenti il registro dei depositi o consegne.*

37. Le note, i documenti e gli atti che si presentano al conservatore, sia per la iscrizione delle ipoteche, sia per fare le trascrizioni, dovranno registrarsi giorno per giorno, e con ordine di numeri progressivi, nel libro o registro dei depositi o consegne di cui nel § 32, num. 1°.

38. Le annotazioni sul registro si faranno nello stesso giorno in cui furono presentate le note e gli atti da trascriversi: ogni contravvenzione sarà punita, come ai §§ 255 e 256 del regolamento legislativo e giudiziario.

39. Nel fare le annotazioni, i conservatori

enuncieranno nel registro, e nelle colonne del medesimo a tal uopo destinate,

1°. la persona che presentò le note, gli atti e i documenti;

2°. tutti i nomi e tutti i cognomi dei creditori e dei debitori, come sono indicati nelle note;

3°. la data e la natura dell'atto o documento depositato;

4°. le iscrizioni da farsi per uffizio in sequela degli atti che debbono essere trascritti.

40. Il conservatore rilascerà immediatamente alla parte una ricevuta delle carte o note depositate, ove si esprimerà la data ed il numero della annotazione fatta nel registro, e la somma anticipata per le spese.

Tale ricevuta si farà in carta libera, quando la tassa ed il salario da pagarsi non supera gli scudi quattro.

41. Non potranno essere ricevuti, nè annotati nel registro dei depositi o consegne gli atti e i documenti che non siano muniti della prova della seguìta registrazione, e del contestuale pagamento della tassa: questa prova sarà indicata nella annotazione.

In caso di contravenzione i conservatori saranno soggetti alle stesse pene imposte dalla legge ai pubblici officiali: saranno inoltre tenuti del proprio al pagamento della tassa in solido coi debitori.

42. Le note per le iscrizioni delle ipoteche saranno presentate al conservatore in carta di bollo.

Quelle per le iscrizioni da farsi in favore de' luoghi pii o del pubblico erario saranno presentate in carta libera: il conservatore dovrà apporvi in debito il suo visto per il bollo, prima di farne annotamento nel libro o registro dei depositi.

Cap. III. — *Disposizioni relative ai registri delle iscrizioni e delle trascrizioni.*

43. Il conservatore non può iscrivere la ipoteca, nè trascrivere l'atto traslativo della proprietà ne' suoi registri, che nella data e secondo l'ordine dei depositi o consegne.

44. Nel registro per le iscrizioni d'ipoteche indicato nel § 32, num. 2°. si copierà per intiero una delle due note che vennero esibite.

45. Nel registro per le trascrizioni indicate nel suddetto § 32, num. 3°. si trascriverà egualmente per intiero l'atto traslativo della proprietà.

46. Il conservatore apporrà nel margine della iscrizione o della trascrizione il numero e la data corrispondente al registro dei depositi o consegne.

47. Ogni iscrizione, ed ogni atto trascritto sui registri enunciati superiormente, sarà collazionato e firmato dal conservatore.

48. Seguìta la iscrizione o la trascrizione nei registri, il conservatore indicherà appiè delle note, o dell'atto traslativo della proprietà di cui si fece il deposito, la pagina, il numero e l'articolo del registro; la somma esatta, sia per la tassa e pel bollo della carta de' registri a vantaggio del tesoro, sia pel salario che gli è dovuto: vi apporrà in fine la sua firma.

Restituirà al presentatore una delle due note, i documenti e l'atto trascritto, con l'avanzo, se vi sarà, della somma anticipata per le spese, ritirando la ricevuta del deposito, ed esigendo il supplemento della tassa e del salario, quante volte la suddetta somma non fosse stata bastante.

49. Nel registro destinato alle iscrizioni ipotecarie vi è un margine in bianco da ambidue i lati di ciascuna pagina: quello a mano sinistra servirà per notare i cambiamenti di domicilio, che possono farsi dai creditori iscritti: l'altro a mano destra servirà per notare i cancellamenti, siano parziali, siano totali delle iscrizioni.

50. Le annotazioni di cui nel § precedente, saranno sottoscritte dalla parte e dal conservatore: il documento che ha servito di base alle medesime, si unirà alla nota d'iscrizione che dee rimanere nell'uffizio.

51. Nella stessa colonna che serve a notare i cambiamenti di domicilio, si noteranno le cessioni e i subingressi.

Se la cessione fosse fatta in favore di più persone, e per diverse rate, dovrà il conservatore eseguire tante separate annotazioni, quanti sono i cessionari, indicando la data del credito ceduto, e quella pure dell'atto di cessione.

Nel resto si osserverà la forma stabilita dal § precedente.

52. Nella colonna che serve a notare i cancellamenti, si noteranno ancora le perenzioni delle iscrizioni non rinnovate al finire di ciascun decennio: tali annotamenti si faranno dal conservatore apponendo a lato della iscrizione la parola « *perenta* », e la sua sottoscrizione.

53. Se nel margine delle iscrizioni non vi sia luogo di scrivere gli annotamenti per intiero, questi si scriveranno nel registro corrente delle iscrizioni colla data del giorno in cui saranno fatti: nel margine si citerà la pagina, il numero e l'articolo del registro delle iscrizioni, a cui si riferiscono.

54. Nel rinnovare le iscrizioni, i conservatori eseguiranno le stesse formalità che debbono eseguirsi per iscrivere le ipoteche: copieranno nel registro la nota di rinnovazione, indicando la data, la pagina, il numero e l'articolo, corrispondenti alla iscrizione primitiva.

55. Quando si debba rinnovare una iscrizione d'ipoteca generale contro l'originario debitore e contro i terzi possessori, si esprimerà nelle note la conferma della ipoteca iscritta, quanto al primo, sulla generalità dei beni, e quanto agli altri si indicheranno i singoli fondi soggetti alla ipoteca, e posseduti dai terzi.

56. Se la iscrizione dee rinnovarsi in favore di persone surrogate o succedute al primo iscrivente, le quali non abbiano fatto eseguire nel registro il legale annotamento del subingresso, dovranno tali persone esibire al conservatore la prova di avere acquistato il diritto ipotecario: questa prova, trattandosi di successione intestata, risulterà da una ordinanza del tribunale civile proferita sopra semplice memoria, che dichiari la qualità ereditaria del richiedente verso il defunto; trattandosi di successione testata od anche di legati, dall'estratto autentico del testamento; trattandosi di traslazione volontaria e fra vivi, dall'atto di cessione o donazione; e finalmente trattandosi di traslazione giudiziaria, dalla sentenza che sarà emanata dal giudice o tribunale competente.

57. Il consenso del cessionario di una iscrizione non può servire di base al cancellamento totale o parziale della medesima, se a di lui richiesta non sarà annotato nel registro il subingresso al diritto ceduto.

Cap. IV. — *Disposizioni relative agli altri registri di formalità.*

58. Le norme stabilite pel registro dei depositi, e pel registro delle trascrizioni degli atti traslativi delle proprietà, sono comuni al registro delle trascrizioni dei pignoramenti e delle vendite giudiziali.

59. Le norme stabilite pel registro dei depositi e pel registro delle iscrizioni ipotecarie, sono comuni al registro delle denunzie dei vincoli di fedecommesso.

60. Non è luogo alla rinnovazione decennale delle denunzie de' vincoli fedecommessari: le denunzie saranno confermate all'occasione soltanto dei passaggi dall'uno all'altro gravato, come al § 243 del Regolamento legislativo e giudiziario.

Cap. V. — *Della pubblicità dei registri, delle copie e dei certificati.*

61. I registri dei conservatori si rendono pubblici col mezzo delle copie e dei certificati, ch'essi debbono rilasciare a chiunque ne faccia loro la dimanda: non è lecito alle parti di fare sui medesimi alcuna indagine o perquisizione.

62. Nei certificati delle iscrizioni si dovranno inserire tutte le indicazioni contenute nelle note: in caso di mancanza, sono tenuti i conservatori a rilasciare un nuovo certificato, senza pagamento, oltre la emenda dei danni ed interessi quando abbia luogo.

63. I conservatori non potranno negare uno stato supplementario delle iscrizioni posteriori all'epoca del primo certificato, quando venga loro richiesto.

64. I conservatori, se ne sono richiesti dalle parti, dovranno inserire nello stesso estratto o certificato, anche le trascrizioni.

65. Saranno inoltre tenuti i conservatori di rilasciare il certificato o la copia di quelle iscrizioni, cancellamenti o annotazioni, che verranno loro richieste, ed anche di una sola iscrizione, di un solo annotamento, o di un solo atto esistente nei registri.

66. Qualora non esista alcuna iscrizione, od alcuna trascrizione sul nome della persona, ovvero sul fondo che è l'oggetto della ricerca, il conservatore rilascerà il certificato negativo.

67. I certificati delle trascrizioni dovranno essere limitati a quei fondi pei quali sono richiesti.

Sezione V.

Delle tasse e dei salari.

Cap. I. — *Delle tasse dovute all' erario.*

68. I conservatori esigeranno, a profitto dell'erario, le seguenti tasse:

1°. dell'uno per mille, cioè di baiocchi dieci per ogni cento scudi, in ciascuna iscrizione ipotecaria, ed in ciascuna denunzia de' vincoli di fedecommesso;

2°. del cinque per mille, cioè di baiocchi cinquanta per ogni cento scudi, in ciascuna trascrizione sia degli atti traslativi di proprietà, sia degli atti di pignoramento de' beni immobili.

La tassa, in qualunque caso, non sarà mai minore di baiocchi cinque.

69. Per la trascrizione di ciascuna sentenza che avrà ordinata la vendita de' beni immobili, si esigerà una tassa di baiocchi dieci.

70. Si esigerà la medesima tassa stabilita nel num. 2°. del § 68 per la trascrizione di ogni processo verbale di vendita, compreso l'atto d'immissione al possesso de' beni venduti, in ordine al disposto nel § 216 in fine del Regolamento legislativo e giudiziario.

71. Si esigerà la medesima tassa stabilita nel suddetto § 68, num. 1°. per tutte le iscrizioni d'ipoteche, e per tutte le denunzie dei vincoli di fedecommesso, abbenchè i titoli delle une e degli altri siano anteriori allo stabilimento del sistema ipotecario.

72. Se vi è luogo ad iscrizione dello stesso

credito in diversi uffizi, la tassa si pagherà per intiero nel primo uffizio: per ciascuna delle iscrizioni da farsi negli altri uffizi si pagherà il solo salario del conservatore, oltre il rimborso della carta di bollo.

In conseguenza il conservatore del primo uffizio sarà tenuto di rilasciare a quello che pagherà la tassa, tante copie della quietanza apposta in fine della nota d' iscrizioné, quante ne saranno richieste.

73. Se uno stesso atto dà luogo a trascrizioni in diversi uffizi, la tassa sarà pagata nella stessa forma ch'è prescritta per le iscrizioni dal § precedente.

74. Si esigerà per ogni rinnovazione, sia d' iscrizioni d' ipoteche, sia di denunzie de' vincoli di fedecommesso la medesima tassa a cui sono soggette le iscrizioni e le denunzie come al § 68, num. 1°., ritenuto il disposto nel § 71.

La tassa per ciascun trasporto d' uffizio da farsi in virtù del § 163 del Regolamento legislativo e giudiziario sarà eguale a quella che si esige per ciascuna rinnovazione.

Cap. II. — *Dei salari dovuti ai conservatori.*

75. I conservatori esigeranno dalle parti i seguenti salari:

1°. Per l' esame ed annotazione nel registro dei depositi o consegne degli atti, note e documenti per fare le iscrizioni o le trascrizioni, baiocchi cinque.

2°. Per ogni iscrizione ipotecaria, qualunque sia il numero dei creditori, se la formalità viene chiesta da tutti in una stessa nota, ed in virtù di uno stesso titolo, baiocchi venti.

Se la nota comprende più di un solo debitore, sarà accresciuto il salario di baiocchi dieci per ciascuno degli altri che vi sono compresi.

3°. Per ogni iscrizione fatta d' uffizio in seguela delle trascrizioni, e per ogni rinnovazione o trasporto decennale, è dovuto lo stesso salario accordato nel numero precedente.

4°. Per la trascrizione di ciascun atto traslativo di proprietà, di ciascun atto di pignoramento e di ciascuna sentenza che ordina la vendita de' beni immobili per la prima carta di due pagine o facciate, contenente venticinque linee per facciata e quindici sillabe per linea, baiocchi quindici, e per ciascuna delle altre carte, baiocchi dieci.

5°. Per ogni denunzia, rinnovazione o conferma de' vincoli di fedecommesso, baiocchi quaranta.

6°. Per ogni annotazione di cambiamento di domicilio, di cessione, subingresso o trasferimento parziale o totale, e per qualunque altra annotazione sui registri ipotecari, baiocchi venti.

7°. Per ogni cancellamento totale o parziale d' iscrizione ipotecaria, o di trascrizione dei pignoramenti e delle sentenze di vendita giudiziale, baiocchi venti.

8°. Per ogni cancellamento totale o parziale delle denunzie de' vincoli di fedecommesso, baiocchi quaranta.

9°. Per ogni certificato negativo d' iscrizione o di trascrizione, per ciascun debitore, baiocchi venti.

10°. Per ogni certificato di una iscrizione o di una trascrizione, competerà lo stesso salario stabilito dal numero precedente.

11°. Per ogni stato o certificato generale di tutte le iscrizioni esistenti sopra uno o più fondi, per la prima iscrizione, baiocchi venti, e per ciascuna delle altre, baiocchi dieci.

Se lo stato o certificato comprende pure le trascrizioni, si dovrà per la prima trascrizione il salario di baiocchi venti, e per ciascuna delle altre di baiocchi dieci.

12°. Per ogni certificato di cambiamento di domicilio, di cessione, subingresso, trasferimento o cancellamento totale o parziale d' iscrizione o trascrizione, e di qualunque annotazione fatta sui registri, baiocchi venti.

13°. Per ogni certificato di cancellamento totale o parziale delle denunzie dei vincoli di fedecommesso, baiocchi trenta.

14°. Per ciascuna copia della quietanza di tasse ipotecarie, baiocchi cinque.

15°. Per le copie collazionate degli atti depositati o trascritti, quando siano richieste, per la prima carta di due facciate, come al num. 5°., baiocchi quindici, e per ciascuna delle altre, baiocchi dieci.

76. Indipendentemente da questi salari, dovrà il conservatore essere rimborsato dalle parti della carta di bollo che impiega per le iscrizioni, trascrizioni, certificati e copie, di cui venga chiesto.

Cap. III. — *Disposizioni comuni ai due capitoli precedenti.*

77. Saranno rilasciati in carta libera, e vidimati in debito per il bollo, gli estratti delle iscrizioni che si richiedono a nome della Camera apostolica e delle amministrazioni fiscali in ordine ai fondi appartenenti ai debitori dell' erario.

78. L' importo del bollo ne' casi del § 42 e del § precedente, e quello pure delle tasse e

dei salari ne' casi preveduti dai §§ 163 e 176 del Regolamento legislativo e giudiziario, sarà notato a carico dei rispettivi debitori.

I salari dovuti pei certificati che si richiedono dal pubblico erario, saranno sempre diminuiti della metà.

79. Nelle epoche fissate dal regolamento organico della amministrazione del bollo e del registro in data 22 decembre 1826, e sotto le pene ivi comminate, dovranno i conservatori versare nella cassa camerale l' importo delle tasse da loro esatte in favore dell' erario.

80. Nella segreteria della ammininistrazione generale ed in tutti gli uffizi della conservazione delle ipoteche, sarà sempre affissa una tabella in due colonne, contenente la indicazione precisa delle tasse ipotecarie, e dei salari dovuti ai conservatori, in virtù del disposto nei due capitoli precedenti.

I conservatori che esigeranno salari non dovuti, o somme maggiori di quelle dovute, saranno per la prima volta sospesi, ed, in caso di recidiva, destituiti e puniti secondo le circostanze: in ogni caso saranno sempre tenuti alla restituzione delle somme indebitamente percepite.

La sospensione per un tempo non maggiore di un mese potrà ordinarsi da monsignor tesoriere generale.

81. Le condanne dei conservatori al pagamento delle multe ed alla restituzione di salari saranno pronunziate amministrativamente dal consiglio direttivo: le decisioni del consiglio saranno inappellabili.

82. Compete ai conservatori il diritto di procedere con la mano regia anche per la esigenza del salari contro le parti.

Sezione VI.

Disposizioni generali.

83. La nota che le parti debbono esibire al conservatore, ha luogo soltanto per le iscrizioni ipotecarie e per le rinnovazioni: non ha luogo per le trascrizioni, e neppure per le iscrizioni d' uffizio da eseguirsi in virtù di atti traslativi di proprietà.

84. Allorchè nel caso della seconda parte del § 188 del Regolamento legislativo e giudiziario, si presenta al conservatore un atto da cui risulti non esser luogo alla iscrizione d' uffizio, atteso il pagamento del prezzo, e l' adempimento de' patti e delle obbligazioni assunte dal nuovo possessore, dovrà egli notarlo nel registro delle trascrizioni: questo atto rimarrà depositato presso il conservatore.

85. Si farà una sola iscrizione d' uffizio, e si esigerà dal conservatore un solo salario in ordine ai patti stipulati nell' atto da trascriversi in favore dell' alienante.

La iscrizione si eseguirà a profitto dell' alienante, o di colui che avrà sborsato il prezzo: se più persone avessero somministrato il danaro per farne il pagamento, si dovrà eseguire a profitto di ciascuno la particolare iscrizione: in questo caso si dovrà pagare per ogni iscrizione il salario corrispondente.

86. Si farà egualmente una sola iscrizione a profitto delle cause pie che hanno un titolo universale per esigere decime, censi o altre simili rendite o prestazioni fondiarie: sarà dovuto in questo caso un solo salario.

87. Le note per le rinnovazioni dovranno registrarsi nel libro o registro dei depositi come quelle per le iscrizioni: vi sarà indicato il titolo originario da cui deriva la ipoteca, con la data della iscrizione primitiva.

88. Tutti gli atti che servono di base ai cancellamenti ed alle altre annotazioni da farsi sui registri, rimarranno depositati negli uffizi ipotecari.

89. I conservatori sono tenuti del proprio al pagamento delle tasse ipotecarie, abbenchè ne fossero in credito con le parti, salvi i casi contemplati dal § 78.

90. Il decennio per rinnovare le iscrizioni delle ipoteche anteriori alle epoche rispettive in cui vennero attivate nelle diverse provincie dello Stato le leggi concernenti il sistema ipotecario, dovrà computarsi dal giorno in cui ebbe luogo nei registri la prima rinnovazione.

91. È vietato a tutti i conservatori di ricevere le note per le iscrizioni o rinnovazioni delle ipoteche contro coloro che possiedono fondi avocati al già regno d' Italia, e venduti come nazionali, ovvero ceduti al governo pontificio, in virtù dei trattati, dopo l' avocazione: in ordine a queste ipoteche si osserverà il disposto nella notificazione governativa del 5 agosto 1823.

Nondimeno rimane salvo ed illeso, a termini della stessa notificazione, il diritto dei legittimi possessori dei canoni o livelli conservati dalle leggi del suddetto regno d' Italia sui beni avocati e non venduti a tutto il giorno 14 febraio 1802.

Sezione VII.

Disposizioni transitorie.

92. Le trascrizioni degli atti traslativi di proprietà de' beni immobili situati in tutto o in parte nei territori che per l' effetto di questo ordinamento passeranno dal circondario dell' uffizio ove furono eseguite, a quello di un altro, rimangono valide ed efficaci senza bisogno di trasportarle nel registro del nuovo uffizio.

Nondimeno è permesso alle parti interessate di farvele trasportare a loro spese: in

tale caso il conservatore del nuovo uffizio non potrà eseguire il trasporto, che allorquando gli verrà esibita la copia autentica dell' atto traslativo di proprietà, col certificato della fatta trascrizione: il trasporto si eseguirà col trascrivere letteralmente nel nuovo uffizio la copia autentica ed il certificato, con le date rispettive.

Non sarà dovuta pel trasporto alcuna tassa all'erario: si pagheranno soltanto i salari dei conservatori, e l' importo della carta di bollo.

93. Le iscrizioni d' ipoteca sia speciale, sia generale, comprese quelle che dipendono dagli atti trascritti relativamente ai beni che passano ad altro circondario, rimarranno egualmente valide ed efficaci senza bisogno di trasporto: tali iscrizioni non potranno essere impugnate durante il decennio, dall' epoca in cui vennero fatte o rinnovate: scorso il decennio dovranno esse rinnovarsi nel nuovo uffizio, ed in ciascuno degli uffizi nel di cui circondario esistono i beni soggetti alla ipoteca; in mancanza di questa formalità, le iscrizioni saranno perente.

La direzione generale darà le opportune istruzioni ai conservatori intorno a quelle iscrizioni, delle quali a norma del disposto nel § 163 del Regolamento legislativo e giudiziario, sono essi tenuti di fare i trasporti decennali per uffizio.

94. I conservatori, che all' epoca del regolamento organico dell' amministrazione del bollo e del registro in data 22 decembre 1826 si trovavano in esercizio delle loro funzioni, continueranno a godere degli onorari di cui godono attualmente: le disposizioni contenute nell' art. 37 dello stesso regolamento, non sono applicabili che ai soli conservatori di nomina posteriore.

95. L'ispettore attuale delle ipoteche e gli impiegati nella segreteria della cessata presidenza conservano il loro rango ed onorario, non ostante la riunione di quel dicastero alla amministrazione del bollo e del registro.

Il segretario attuale del medesimo dicastero prenderà nella amministrazione del registro il rango d' ispettore sedentario in attività di servizio.

96. Monsignor tesoriere generale, inteso il consiglio direttivo, prenderà le opportune provvidenze perchè a ciascuno degli impiegati si attribuisca il lavoro che sembrerà più utile e conveniente alla spedizione degli affari.

Ne' casi di vacanza de' suddetti impiegati potrà, sentito pure il consiglio, sopprimere i loro impieghi, ed assegnare a quelli che rimangono, le funzioni e gli onorari inerenti agli impieghi soppressi: e potrà da ultimo, col parere del consiglio, prescrivere tutte quelle misure e discipline, per le quali con la maggiore economia si assicuri la osservanza delle leggi ipotecarie ed il buon servizio della direzione.

TITOLO II.

Della disciplina dei magistrati ed officiali dell' ordine giudiziario.

Sezione I.

Disposizioni comuni a tutti i giusdicenti e tribunali.

97. Il potere disciplinare sull' ordine giudiziario è riservato al Governo: il Governo lo esercita col mezzo del cardinale segretario per gli affari di stato interni.

98. Gli ordini relativi alla esecuzione delle leggi civili e giudiziarie saranno comunicati direttamente dal Governo ai presidenti de' tribunali civili, di commercio e di appello, ed ai capi de' tribunali di Roma.

Saranno comunicati ai giusdicenti de' luoghi dai presidenti dei tribunali civili.

Sotto il nome di giusdicenti si comprendono i governatori e tutti gli altri che, a forma del § 284 del regolamento legislativo e giudiziario, debbono esercitare le funzioni ad essi attribuite.

99. I giusdicenti ed i tribunali sono responsabili verso il Governo della esecuzione delle leggi, dei regolamenti e di tutti gli ordini loro comunicati: i tribunali civili ed i tribunali di appello ne renderanno conto coi loro rapporti mensuali.

100. È in facoltà del Governo di chiamare a sè i giusdicenti dei luoghi, i giudici o presidenti de' tribunali perchè rendano conto della loro condotta, e di punirli immediatamente con pene disciplinari.

101. Le pene disciplinari sono,
1°. l' ammonizione semplice;
2°. la censura grave;
3°. la sospensione;
4°. la remozione.

102. La sospensione può essere indefinita od a tempo determinato; nell' uno e nell' altro caso l'individuo sospeso è privato provvisoriamente della metà de' suoi onorari: se questi prova che non sussiste la colpa di cui venne imputato, la metà dell' onorario gli verrà restituita.

103. I tribunali civili eserciteranno il diritto di vigilanza sui giusdicenti della loro provincia: i tribunali d' appello avranno lo stesso diritto sui membri dei tribunali civili e di commercio: gli uni e gli altri lo avranno sopra ciascun individuo del collegio rispettivo.

104. Il diritto dei tribunali è limitato alla ammonizione semplice ed alla censura: la sospensione e la remozione sono riservate al Governo.

In tutti i casi i tribunali faranno rapporto al Governo dei fatti che abbiano dato luogo alla ammonizione od alla censura, e che meritassero una pena maggiore.

105. I giusdicenti de' luoghi continueranno a dipendere dai presidi delle provincie in tuttociò che non riguarda l' amministrazione della giustizia.

106. Niun giusdicente potrà assentarsi dal luogo della sua residenza, se non avrà ottenuto il permesso in iscritto dal presidente del tribunale civile, il presidente non potrà accordarlo se non gli viene esibito quello del preside della provincia: i permessi per un tempo maggiore di cinque giorni non saranno accordati senza una speciale autorizzazione del Governo.

107. Niun giudice de' tribunali civili o di appello potrà assentarsi senza il permesso del suo presidente: il presidente non potrà accordarlo per un tempo maggiore di otto giorni, senza esservi specialmente autorizzato dal Governo: dovrà inoltre il giudice che dimanda il permesso, allegare una causa legittima della sua assenza, salvo il disposto quanto alle ferie.

108. È riservato al Governo l' accordare il permesso di assenza ai presidenti dei tribunali civili e di appello, ed ai giudici de' tribunali di Roma.

109. Le funzioni di giusdicente, di giudice titolare ne' tribunali, di presidente o vice-presidente sono incompatibili con quelle di avvocato, procuratore o notaio.

110. I presidenti dei tribunali di appello, i presidenti ed i vice-presidenti de' tribunali civili, i presidenti di quelli di commercio sederanno sempre nel mezzo de' giudici: i giudici prenderanno posto a destra ed a sinistra de' loro presidenti o vice-presidenti, secondo l' ordine della anzianità.

I giudici uditori della congregazione civile dell' A. C. ed i giudici supplenti negli altri tribunali siederanno, con lo stesso ordine, dopo i giudici o consiglieri.

111. Nei tribunali di un solo turno, in mancanza del presidente, ne farà le veci il giudice più anziano.

112. Nei tribunali di due turni, quanto al servigio dell' udienza, ne farà le veci il giudice più anziano del turno rispettivo.

Le altre funzioni particolarmente attribuite al presidente, come capo del tribunale, saranno esercitate dal vice-presidente.

In mancanza del vice-presidente, ne farà le veci il giudice più anziano dell' intero collegio.

113. I giudici de' tribunali conserveranno fra loro il rango di anzianità dipendente dalla loro nomina.

In caso di nomina contemporanea, il rango si desumerà dall' ordine della nota ove sono descritte le nomine rispettive: se non esiste la nota, si desumerà dall' epoca del dottorato.

114. Nelle pubbliche cerimonie, i presidenti avranno la precedenza sopra tutti i membri del tribunale: seguiranno i vice-presidenti ed i giudici secondo l' ordine dei loro ranghi.

Siederà il presidente nel primo posto: quindi il vice-presidente ed i giudici con le stesse norme.

115. Gli assessori legali sono in facoltà di unirsi, nelle pubbliche cerimonie, al corpo amministrativo, ovvero al corpo giudiziario.

Nel primo caso, incederanno e siederanno dopo l' ultimo membro della congregazione governativa: nel secondo, dopo l' ultimo giudice del tribunale, e prima dei supplenti.

116. I giusdicenti che fanno le veci di assessori per l' amministrazione della giustizia, incederanno e siederanno nelle pubbliche cerimonie dopo l' ultimo giudice titolare, e prima dei supplenti del tribunale civile.

117. Nell' esercizio delle loro funzioni e nelle pubbliche cerimonie, dovranno i giudici ed i supplenti portare l' abito o toga che è prescritta dagli attuali regolamenti.

118. I consiglieri della congregazione civile dell' A. C, porteranno l' abito già adottato dalla università di Bologna pei membri del collegio legale, ed esteso dalla sacra congregazione degli studi ai membri dei collegi delle altre università dello Stato con la sua dichiarazione numero VI del mese di agosto 1827, approvata dalla s. m. di Leone XII: la cravatta e la fascia o cintura saranno di seta nera.

Gli assessori e i giudici Uditori, compreso quello ch' è addetto a monsignor Uditore della Camera, porteranno lo stesso abito, ma senza fascia o cintura.

Avranno tutti la berretta dottorale.

119. Niuno potrà esercitare le funzioni di governatore, assessore o giusdicente, che non abbia la età di anni venticinque compiuti ed il grado di licenziato.

La stessa età e lo stesso grado si richiedono pei giudici supplenti.

I presidenti, vice-presidenti e giudici dei tribunali civili e dei tribunali d' appello, i presidenti o giudici giureconsulti dei tribunali di commercio, dovranno avere la età di anni trenta compiuti ed il grado di dottore in ambe le leggi: questa disposizione è comune ai giudici del tribunale di Campidoglio, agli assessori ed ai consiglieri della congregazione civile dell' A. C.

120. Per l' esercizio della giurisdizione volontaria, i governatori, assessori o altri giusdicenti dovranno avere la laurea dottorale.

Sezione II.

Disposizioni pei tribunali della piena Camera, della sacra Rota e della Segnatura.

121. I tribunali della piena Camera e della sacra Rota continueranno ad essere regolati, in ordine alla disciplina, dalle leggi speciali osservate finora.

122. I votanti del tribunale supremo di Segnatura, gli uditori e le altre persone addette ai loro studî, monsignor Uditore del tribunale, i prelatî referendari, e l'uditore della prefettura dovranno prestare in ciascun anno, nella prima adunanza del tribunale, il giuramento *de secreto servando* prescritto dalla Costituzione del pontefice Alessandro VII, che incomincia « *Inter caeteras* ».

Questo giuramento sarà ricevuto dall' emo Prefetto del tribunale: l' atto della prestazione dovrà sottoscriversi dallo stesso emo e dal cancelliere.

123. Gli uditori e le altre persone addette allo studio dei prelati votanti non potranno essere della classe dei procuratori esercenti.

124. L' uditore della prefettura dovrà essere scelto nel ceto degli avvocati, sulla terna che verrà presentata dall' emo Prefetto.

Gli uditori dei prelati votanti saranno preferiti nella nomina a questo officio, quando siano avvocati.

125. Le udienze di monsignor Uditore e dell' uditore della prefettura si terranno sempre nella mattina, e nel luogo, giorni ed ore, che saranno destinate dall' emo Prefetto: l' uditore della prefettura userà dello stesso abito accordato agli assessori dell' A. C.

126. L' emo Prefetto fisserà il numero delle cause da proporsi in ciascuna segnatura: potrà egli intervenire nelle adunanze del tribunale, e dare in ogni causa il suo voto.

Sezione III.

Delle udienze.

127. Tutte le cause saranno discusse e giudicate nella udienza del giusdicente o tribunale a riserva soltanto delle controversie che riguardano i contratti nelle fiere o mercati, le quali si tratterranno e decideranno sugli stessi luoghi.

Le udienze si terranno sempre in pubblico ed a porte aperte, eccettuati i casi preveduti nel Cap. III, Sezione X, Tit. XVI, Parte III del regolamento legislativo e giudiziario.

128. I governatori e gli altri giusdicenti, i tribunali civili, di commercio e di appello, e ciascuno dei turni della congregazione civile dell' A. C. terranno tre udienze almeno per ogni settimana negli affari civili.

La congregazione civile dell' A. C., riunita come al § 320 del Regolamento, si adunerà, nel primo giorno di ciascuna settimana, per gli affari fiscali e per le altre cause di sua competenza: se il bisogno lo esiga, si adunerà straordinariamente in qualunque giorno.

Le udienze del turno che dovrà sedere in tali giorni, si terranno dopo la udienza della congregazione riunita.

La congregazione prelatizia per le cause ecclesiastiche terrà una udienza almeno per ogni settimana.

129. Le udienze dovranno sempre tenersi nella mattina: non potranno incominciare prima di tre ore avanti il mezzo giorno: dureranno per un tempo di quattro ore almeno dalla loro apertura.

130. Nella sala dell' uditorio di ciascun giusdicente o tribunale, dovrà sempre tenersi affissa una tabella, nella quale saranno indicati i giorni e le ore delle udienze, ed i giorni delle ferie.

131. Durante la udienza, vi sarà sul banco del giusdicente o tribunale un esemplare del Regolamento legislativo e giudiziario, e delle presenti Disposizioni.

Sul banco del tribunale di commercio vi sarà inoltre un esemplare del Regolamento commerciale.

132. Alla prima apertura di ogni udienza si leggeranno gli opinamenti e le sentenze nelle cause già discusse, e differite al solo oggetto di pronunziare gli uni o le altre.

133. Saranno quindi chiamate e discusse le cause nell' ordine seguente;

1°. le cause che rimasero indecise nella udienza precedente;
2°. le cause sommarie;
3°. finalmente le cause iscritte nei ruoli.

Le cause sommarie non iscritte in ruolo saranno discusse sulla lettura della dimanda, che dovrà farsi dal cancelliere: le altre si discuteranno sulla lettura del foglio di cui nel § 573 del Regolamento.

134. Il numero delle cause iscritte ne' ruoli da chiamarsi e discutersi in ciascuna udienza dei tribunali civili e dei tribunali di appello sarà fissato dal presidente: tale numero non potrà essere maggiore di venti: sarà osservato rigorosamente l' ordine delle iscrizioni.

Ne verrà affissa una nota nella sala dell' uditorio e nella cancelleria, quindici giorni prima della udienza destinata: la nota conterrà il numero del protocollo, la data ed il numero della iscrizione nel ruolo, i nomi delle parti e dei loro procuratori.

135. Le cause saranno chiamate da un cursore specialmente addetto alla udienza del giusdicente o del tribunale: dovrà questi indicare i nomi delle parti e dei procuratori.

136. Gli avvocati ed i procuratori, nel trattare le cause alle udienze dei tribunali, prenderanno posto nel mezzo del recinto loro destinato, dirimpetto al presidente: il presidente avrà cura che s' impedisca agli estranei d' introdursi in questo luogo.

137. I giudici dei tribunali non hanno singolarmente il diritto d' interrogare le parti o i loro difensori nella pubblica udienza: dovranno rivolgersi al presidente, il quale farà

alle parti od ai difensori le interrogazioni opportune pel maggiore schiarimento de' fatti.

138. Nè il presidente, nè i giudici de' tribunali potranno manifestare nella udienza la loro opinione: dovranno comunicare in segreto al presidente i loro voti, o ritirarsi nella camera di consiglio.

139. Ciascun governatore o giusdicente ha il diritto di vegliare al buon ordine ed alla polizia delle proprie udienze: nei tribunali civili, di commercio e di appello, questo diritto appartiene al presidente, o a quegli che ne fa le veci.

140. Se alcuno osasse di turbare il silenzio e la tranquillità delle udienze, potrà il giudice o presidente, dopo averlo ammonito inutilmente, farlo espellere immediatamente dalla sala.

Se la inobbedienza o il tumulto presentasse altre conseguenze, l' affare sarà rimesso al tribunale criminale affinchè proceda in conformità delle leggi.

141. Gli ordini relativi alla polizia delle udienze saranno eseguiti senza ritardo, dal cursore che vi è addetto.

Sezione IV.

Delle cancellerie.

Cap. I. — *Disposizioni comuni a tutte le cancellerie.*

142. Ogni giusdicente ed ogni tribunale ha un cancelliere.

143. Dovranno i cancellieri,

1°. assistere i giudici, sia nelle udienze, sia nell' esercizio delle altre loro funzioni;

2°. scrivere e sottoscrivere le ordinanze, i decreti e le sentenze;

3°. estendere i processi verbali e tutti gli atti di cancelleria indicati dal Regolamento legislativo e giudiziario;

4°. ordinare i fascicoli delle cause, ed inserirvi gli atti e documenti che si producono dalle parti o dai loro procuratori;

5°. custodire gli atti di cancelleria, i decreti, le ordinanze, le sentenze dei giudici, e rilasciarne le spedizioni o copie, autenticate dalla loro firma;

6°. ritenere i registri nella forma che sarà stabilita in appresso.

144. Ai cancellieri dei giusdicenti e dei tribunali di commercio sono addetti un sostituto, uno scrittore ed un alunno.

145. Le cancellerie dei tribunali civili e dei tribunali di appello sono divise in due sezioni: una per le cause civili, l' altra per le cause criminali.

146. Ogni sezione è composta,
di un capo;
di un sostituto;
di uno o due commessi scrittori,
di uno o due alunni.

147. Nelle cancellerie de' tribunali di due turni, ed ovunque il bisogno lo esiga, vi sarà inoltre un commesso protocollista ed archivista: sarà addetto ad ambedue le sezioni della cancelleria, e gli verrà affidata la custodia degli atti civili e criminali.

148. Una delle due sezioni ha per capo il cancelliere del tribunale: questa si chiama prima sezione.

L' altra ha per capo un vice-cancelliere, e si chiama seconda sezione.

149. Il vice-cancelliere ha il primo rango fra gl' impiegati di cancelleria dopo il cancelliere: nella sua sezione è reputato capo di uffizio: ha la firma degli atti che si fanno col suo ministero.

150. Il cancelliere esercita la vigilanza sopra ambedue le sezioni e sopra tutti gli officiali ed impiegati, compreso il vice-cancelliere.

151. In caso di mancanza, assenza o altro legittimo impedimento, il cancelliere, come capo dell' intiero uffizio, è rappresentato dal vice-cancelliere: come capo della sua sezione è rappresentato dal sostituto.

152. Lo stesso diritto di vigilanza compete ai cancellieri dei giusdicenti e dei tribunali di commercio: saranno rappresentati dal sostituto ne' casi del § precedente.

153. I cancellieri dei tribunali civili e di appello, potranno, con l' approvazione del presidente, trasferire gl' impiegati dall' una all' altra sezione.

154. Gli alunni saranno proposti dal cancelliere, ed ammessi dal giusdicente o tribunale, previo l' esame della loro abilità, onestà e condotta politica e religiosa: tale ammissione dovrà essere confermata dal Governo.

Non avranno alcun soldo dall' erario: è loro accordato il solo diritto di essere promossi all' impiego di scrittori, quando pe' loro meriti si riconoscano degni di questa promozione.

Il cancelliere potrà valersi degli alunni come di scrittori abituali, ed anche in qualità di supplenti agli altri impiegati di cancelleria.

155. Nell' esercizio delle loro funzioni i cancellieri dipenderanno dai giusdicenti o tribunali, a cui sono addetti: il giusdicente o il presidente del tribunale potrà loro applicare una delle pene enunciate nel § 101, num. 1°. e 2°.

Gli officiali, commessi ed impiegati dipenderanno dal cancelliere: questi potrà loro applicare le stesse pene.

156. Se alcuno degli officiali, commessi od impiegati di cancelleria si renderà colpevole di qualche mancanza che esigesse maggior pena, il cancelliere ne farà rapporto al giusdicente o

al tribunale, a cui è addetto: il giusdicente o il tribunale potrà sospenderli dall' esercizio delle loro funzioni per un tempo non maggiore di un mese.

Qualora la mancanza meritasse la sospensione indefinita, ovvero la remozione, il giusdicente o il tribunale denunzierà il colpevole al Governo.

Se trattasi d'impiegati nelle cancellerie di giudici ecclesiastici, appartiene agli Ordinari e Metropolitani il prendere quelle misure che crederanno convenienti.

157. I cancellieri ed i vice-cancellieri non potranno assentarsi senza averne ottenuto il permesso in iscritto dal giusdicente, ovvero dal presidente del tribunale: i giusdicenti ed i presidenti non potranno accordarlo che a termini del § 107.

Gli altri officiali ed impiegati di cancelleria non potranno assentarsi senza il permesso in iscritto del cancelliere: il cancelliere non lo accorderà per un tempo maggiore di tre giorni, se non viene espressamente, ed in scritto, autorizzato dal giusdicente o dal presidente del tribunale: in ogni caso l'ufficiale od impiegato dovrà giustificare una causa legittima dell' assenza.

158. Nelle pubbliche udienze, i cancellieri, ed i loro sostituti o commessi, continueranno a portare la toga o zimarra, a norma delle vigenti prescrizioni.

Avranno un separato scrittorio alla sinistra dei giusdicenti: nelle udienze dei tribunali lo avranno alla sinistra di quegli che presiede, e dopo il giudice che siede in ultimo luogo, abbenchè uditore o supplente: sopra questo scrittorio verranno collocati i fascicoli delle cause da proporsi o giudicarsi: il cancelliere o sostituto li porrà sul banco del tribunale, di mano in mano che le cause saranno chiamate.

159. I cancellieri dei tribunali civili riterranno i seguenti registri;

1°. un protocollo generale;
2°. due ruoli, uno per le cause ordinarie, l' altro per le cause sommarie;
3°. un registro ossia un giornale delle udienze;
4°. un registro contenente per intiero, e per ordine di data, gli opinamenti;
5°. un registro in cui saranno inseriti gli originali delle sentenze soggette a spedizione e notifica, nella forma prescritta dal § 603 del Regolamento;
6°. un registro contenente la riunione dei processi verbali di esami de' testimoni, perizie, accessi, interrogatorii e giuramenti;
7°. un registro contenente la riunione dei processi verbali degl' incanti e delle vendite che si fanno col ministero del cancelliere;
8°. un registro contenente la riunione, per ordine di data, delle dichiarazioni e comparse che si fanno dalle parti in persona o col mezzo di speciale procuratore;
9°. un registro contenente la riunione delle ordinanze o sentenze emanate nella camera di consiglio in conformità dei §§ 245, 920 e segg., 931, 934, 1538, 1586, 1608 e 1664 del Regolamento legislativo e giudiziario;
10°. un registro degli atti e deliberazioni concernenti la disciplina dei tribunali;
11°. un registro contenente la riunione delle ordinanze per la surrogazione dei procuratori, a forma del § 909 del Regolamento;
12°. un registro per le elezioni e cambiamenti di domicili, a termini dello stesso Regolamento §§ 426 e seguenti;
13°. un registro contenente la riunione degli atti della giurisdizione volontaria;
14°. un registro degli ordini circolari, istruzioni, editti, regolamenti ed altri atti governativi;
15°. un protocollo speciale per la corrispondenza d' uffizio.

160. Gli atti e le sentenze dei tribunali composti di due turni, e della congregazione civile dell' A. C., nelle cause concernenti lo stato delle persone, dovranno scriversi ed inserirsi nei registri del primo turno.

161. Nelle cancellerie de' tribunali d'appello si riterranno i medesimi registri che si ritengono nelle cancellerie dei tribunali civili, con le seguenti eccezioni;

1°. vi sarà un solo ruolo per le cause tanto ordinarie, che sommarie;
2°. non avrà luogo il registro indicato nei numeri 11°. e 12°. del § precedente.

162. I cancellieri dei tribunali di commercio riterranno i soli registri enunciati nei numeri 1°., 3°., 5°., 6°., 8°., 10°., 14°., e 15°. del § 159.

Quelli dei giusdicenti riterranno gli stessi registri: terranno inoltre i registri numero 7°. e 12°. del suddetto § 159.

Gli uni e gli altri terranno un registro particolare per gli atti relativi alle controversie che insorgono nelle fiere o mercati.

163. Gli attuari degli uditori legali delle magistrature, per le cause di cui si tratta nei §§ 1742 e 1743 del Regolamento, terranno i soli registri enunciati nel suddetto § 159 numero 1°., 3°., 8°.: terranno pure il registro indicato nella terza parte del § precedente.

164. I registri menzionati nei numeri 1°., 2°., 10°., 14°., e 15°., dello stesso § 159 saranno tenuti in carta libera: gli altri saranno tenuti in carta di bollo.

Il registro, ossia giornale delle udienze si terrà in foglio grande.

165. Il protocollo generale conterrà, per ordine di data, la indicazione delle dimande siano principali, siano incidenti, degli atti, delle produzioni, dei documenti prodotti, dei processi verbali, delle ordinanze e delle sentenze, per modo, che ne risulti tutto intiero il processo delle cause.

Le indicazioni saranno accompagnate da un estratto sommario di tutti gli atti e documenti indicati.

Sarà diviso in colonne: avrà un indice alfabetico della stessa forma e dimensione, per cognomi e nomi delle parti.

166. Il commesso incaricato del protocollo, allorchè gli viene esibito il primo atto da iscriversi, darà alla parte od al procuratore esibente un foglio in istampa, con l'annotamento del numero della iscrizione.

167. I ruoli saranno divisi in colonne: queste colonne conterranno le rispettive annotazioni.

168. Il commesso incaricato del protocollo dovrà ritenere i fascicoli di ciascuna causa: li mostrerà alle parti od ai procuratori per le opportune verificazioni o confronti, senza che vengano amossi o trasportati in altro luogo.

169. I numeri del protocollo, e quelli pure del ruolo se la causa vi fu iscritta, saranno annotati sul foglio di copertura dei fascicoli: vi saranno inoltre annotati l'anno, ed il cognome e nome delle parti: non potrà esservi fatta veruna altra annotazione.

170. Il cancelliere, od in sua vece il commesso protocollista, dovrà inserire nel fascicolo di ciascuna causa gli atti di produzione, le citazioni, le istanze dei procuratori, i mandati di procura, le notifiche, gl' intími, le difese, le risposte e repliche delle parti: in ogni atto o documento inserito nel fascicolo saranno indicati i numeri del protocollo.

I fogli di copertura dovranno somministrarsi dal cancelliere: saranno tutti di eguale dimensione: gli atti e documenti in essi contenuti saranno legati col mezzo di una fettuccia sulla estremità del fascicolo, da somministrarsi egualmente dal cancelliere.

I fascicoli saranno disposti nelle scanzie per ordine di numero progressivo, e custoditi entro buste di cartone in forma di tomi: sopra ciascuna busta si noteranno i numeri, l'anno, il giusdicente o tribunale innanzi di cui fu introdotta la causa.

171. Il commesso incaricato del protocollo consegnerà al sostituto che assiste alla udienza, i fascicoli delle cause che dovranno in ciascun giorno essere discusse o decise: gli verranno restituiti dopo esteso il giornale di udienza.

172. I fascicoli delle cause da proporsi al giudizio de' tribunali in contumacia delle parti non saranno consegnati al sostituto, nè portati alla udienza, che sulla dimanda dei procuratori; è in facoltà dei procuratori il farle proporre quando lo credono opportuno, dopo scorso il termine della comparsa.

173. I sostituti ed i commessi dovranno depositare nelle mani del protocollista il giornale di ciascuna udienza, gli originali delle sentenze, estesi e sottoscritti come al § 603 del Regolamento, e quelli di tutti gli atti che si faranno col loro ministero: il protocollista dovrà fare immediatamente nel protocollo l'annotazione di tali atti, e delle sentenze che saranno proferite, come al § 165.

174. Le note enunciate nel § 134 saranno formate dal commesso protocollista: egli dovrà estrarle dai ruoli delle cause ordinarie e delle cause sommarie, e dovrà consegnarle munite della sua firma al sostituto: il sostituto ne distribuirà una copia conforme al presidente ed a ciascuno dei membri del tribunale: le farà affiggere, e darà avviso ai rispettivi procuratori delle udienze destinate.

175. Le spedizioni o copie autentiche saranno richieste al commesso protocollista: esso è incaricato di consegnarle ai richiedenti con la firma del cancelliere.

176. Il giornale di ciascuna udienza sarà esteso dal sostituto o commesso che vi avrà assistito, entro le ore ventiquattro dalla udienza stessa.

Se il tenore della dimanda è già trascritto nel giornale di una udienza precedente, potrà il sostituto, senza trascriverlo nuovamente, indicare il giornale ove trovasi registrato.

Nelle cause non maggiori di scudi dieci vi saranno inseriti i risultamenti degli esami de' testimoni, come al § 505 del Regolamento.

177. Nel termine delle ore ventiquattro successive, il giornale di udienza sarà sottoscritto dal giusdicente, ovvero dal presidente del tribunale e dal cancelliere.

Ogni foglio del giornale sarà vidimato dal giusdicente o dal presidente: il cancelliere vi apporrà la sua firma.

178. Nel principio e nel margine della prima pagina del giornale saranno notati i nomi e cognomi del presidente e dei giudici che hanno in quel giorno assistito alla udienza: questa annotazione sarà sottoscritta dal presidente e dal cancelliere.

179. Ciascuna pagina o facciata del giornale di udienza non potrà contenere più di trenta linee: ciascuna linea non potrà contenere più di venti sillabe.

Ciascuna pagina degli originali delle sentenze contemplate dal § 603 del Regolamento, e degli altri atti di cancelleria non potrà contenere più di ventidue linee: ciascuna linea non potrà contenere più di sedici sillabe.

180. Le copie autentiche delle sentenze non potranno contenere più di venti linee per pagina, nè più di tredici sillabe per linea.

181. Le norme prescritte ne' due §§ precedenti si dovranno osservare dai cancellieri, ancorchè le parti o i loro procuratori consentissero che le pagine siano formate da un maggior numero di linee, e le linee da un maggior numero di sillabe.

Gli originali e le copie avranno sempre un margine consistente nella quarta parte della pagina o facciata.

182. Ogni contravenzione al disposto nei §§ 177 al 181 sarà punita con una multa non minore di scudi cinque, senza pregiudizio dei danni ed interessi quando abbiano luogo: il cancelliere ne sarà garante verso l' erario e verso le parti.

183. Le spedizioni o copie autentiche delle sentenze emanate dai giusdicenti, per somme non maggiori di scudi dieci, saranno tratte dal foglio di udienza.

Quelle delle altre sentenze saranno tratte dagli originali, estesi e sottoscritti nella forma stabilita dal § 603 del Regolamento.

184. Se alcuno dei giudici, sia per morte, sia per assenza o promozione, sia per qualunque altra causa, non potesse estendere o sottoscrivere gli originali, saranno essi estesi e sottoscritti dagli altri giudici non impediti.

Quando un giusdicente ovvero tutti i giudici di un tribunale non potessero sottoscriverli, saranno estesi e sottoscritti dal giusdicente o dal presidente attuale.

In questi casi, il cancelliere farà espressa menzione del motivo pel quale il giusdicente, il giudice o giudici che pronunziarono la sentenza, non hanno esteso o sottoscritto l'originale.

185. Le apostille e le cancellature, sia negli originali, sia nelle copie autentiche delle sentenze e di tutti gli atti di cancelleria, saranno riportate in margine, e firmate da coloro che hanno sottoscritto l' originale o la copia dell' atto o della sentenza: mancando questa formalità, non si presta alle apostille alcuna fede, e l' atto o la copia si presume viziata.

186. I cancellieri sono responsabili verso le parti degli atti e documenti prodotti.

Saranno tenuti di rilasciare la ricevuta degli atti di produzione allorchè venga richiesta dalle parti o dai loro procuratori, e ne sia loro esibita una copia conforme in carta libera: riterranno gli originali coi documenti prodotti: firmeranno le copie degli atti di produzione: queste copie sottoscritte terranno luogo di ricevuta.

187. La parte che fece la produzione, è in facoltà di ritirare, dopo decisa la causa con sentenza definitiva, i documenti prodotti a forma del § precedente, lasciandone le copie conformi certificate dal procuratore, se tali copie non furono prodotte anteriormente: nel margine o appiè dell' atto di produzione, la parte stessa o il procuratore ne farà ricevuta, la quale servirà di pieno discarico al cancelliere.

188. Le comparse, proteste o dichiarazioni che si fanno avanti i giusdicenti ed i tribunali di commercio intorno alla ricognizione o falsità delle private scritture saranno ricevute per atto di cancelleria, mediante processo verbale: ne sarà inoltre fatta menzione nel giornale di udienza.

189. Non potranno i cancellieri ricevere alcun atto o alcuna dichiarazione, se non è ad essi cognita la persona che deve firmarla, eccetto il caso in cui un procuratore approvato ne garantisca l' identità, e si sottoscriva nell' atto unitamente al dichiarante.

190. Nei casi in cui l' appellante è tenuto a produrre avanti i tribunali di secondo o di terzo grado il processo degli atti fatti in prima od in seconda istanza, i cancellieri dovranno rilasciare le copie autentiche senza veruna duplicazione di atti, e senza inserirvi il tenore delle allegazioni o difese, e neppure delle sentenze definitive, se la copia di queste non viene loro espressamente richiesta.

Le copie duplicate saranno a carico dei cancellieri, senza poterne esigere l' emolumento, nè il rimborso della spesa: le copie delle allegazioni o sentenze, se verranno richieste, saranno a carico del richiedente, e non potranno essere comprese nella tassa.

191. Le cancellerie saranno aperte in tutti i giorni non festivi di precetto dalle ore quattro avanti il mezzo giorno sino alle ore quattro dopo il medesimo.

Dalla apertura sino alla chiusura dovranno trovarsi presenti i cancellieri, i vice-cancellieri, i sostituti, e gli altri impiegati di cancelleria.

192. I cancellieri distribuiranno il lavoro tra gli officiali ed impiegati da essi dipendenti, salvo il disposto dal § 147 in ordine al commesso protocollista.

Dovranno incaricare uno dei loro scrittori, od anchè uno degli alunni di assistere il giusdicente, o il presidente del tribunale per la corrispondenza d' uffizio, e di tenerne il protocollo.

193. Il cancelliere ha il diritto di conseguire un premio sulla esigenza della tassa, di cui si parlerà nella Sezione II. del seguente Titolo.

Ha pure il diritto di prelevare a suo vantaggio personale la terza parte degli emolumenti di cancelleria, che saranno enunciati nella Sezione III. del suddetto Titolo, detratte però dalla intiera massa le spese di cancelleria, che rimangono totalmente a di lui carico.

Sotto il nome di emolumenti di cancelleria si comprendono anche quelli derivanti dal repertorio e dalle cause criminali.

Le spese di cancelleria consistono nella carta libera da impiegarsi per le copie non autentiche e per qualunque altro uso dell' uffizio, nei

registri e fogli stampati e non stampati, nelle buste, fettuccie, coperture dei fascicoli, nella manutenzione delle scanzie ed altri mobili, ed in tutti gli oggetti necessari pel servigio interno della cancelleria.

194. Il vice-cancelliere, e gli altri officiali ed impiegati delle cancellerie, ad eccezione dei soli alunni, hanno il diritto di percepire una quota sulla somma che rimarrà dei suddetti emolumenti, dopo detratte le spese di cancelleria, e prelevato il terzo pel cancelliere.

La quota di ciascun officiale ed impiegato si fisserà in proporzione degli onorari rispettivi.

Su questa somma residuale non avrà mai alcun diritto il cancelliere, neppure in mancanza di qualche officiale od impiegato per qualunque causa, ed ancorchè l' officio o l' impiego fosse vacante o soppresso.

195. Sono tenuti i cancellieri di rimettere al preposto della amministrazione del registro, nel finire di ciascuna settimana, una nota delle multe pronunziate dai giusdicenti e dai tribunali a profitto dell' orario, con la indicazione delle sentenze rispettive: questa nota sarà da loro certificata e sottoscritta.

196. L' officio di cancelliere, di vice-cancelliere, di sostituto, di commesso o d' impiegato nelle cancellerie è incompatibile con le funzioni di avvocato, procuratore ed agente negli affari contenziosi.

Cap. II. — *Disposizioni particolari intorno alle cancellerie de' giudici e tribunali di Roma.*

197. I cancellieri attuali dell' A. C. sono conservati: uno di essi rimane addetto alle cause ecclesiastiche: un altro alle cause della congregazione civile: un terzo alle cause degli assessori ed ai giudizi economici.

198. L' attitazione delle cause del tribunale di commercio rimane affidata alle cancellerie dell' A. C.: il tribunale sarà assistito da un quarto cancelliere.

199. Il Governo sceglie fra i cancellieri dell' A. C. un direttore generale delle cancellerie: il direttore attuale è confermato in questo officio durante la sua vita.

200. Tutti gl' impiegati nelle cancellerie dell' A. C. sono soggetti al direttore generale.

Egli è responsabile verso il Governo del buon andamento delle cancellerie e della esecuzione delle leggi.

201. Il direttore, nell' esercizio delle sue funzioni, dipenderà dal capo del tribunale: dipenderà dal Governo in ciò che riguarda il supremo potere disciplinare.

202. I cancellieri sono capi dei loro uffizi: avranno la sorveglianza sopra gl' individui che sono addetti alle loro cancellerie.

Le mancanze in officio saranno denunziate al direttore.

203. Sono pure conservati gli attuali vice-cancellieri onorarî.

204. I vice-cancellieri onorarî saranno addetti, uno alla congregazione prelatizia in qualità di sostituto attitante, uno all' uffizio economico, ed il terzo all' archivio.

Le destinazioni saranno fatte dal Governo.

205. La congregazione prelatizia sarà inoltre assistita da un sostituto semplice e da un commesso.

Uno o due sostituti, un commesso ed uno scrittore saranno addetti al primo turno della congregazione civile.

Un sostituto, un commesso ed uno scrittore assisteranno il secondo turno della stessa congregazione.

206. Monsignor uditore della Camera, ed ogni assessore saranno assistiti da un sostituto, da un commesso e da uno scrittore.

207. Saranno addetti al tribunale di commercio due sostituti, un commesso e due scrittori.

208. L' uffizio per le cause economiche dipenderà dal cancelliere degli assessori: oltre il vice-cancelliere onorario, vi sarà un commesso ed uno scrittore.

209. L' archivio dipenderà esclusivamente dal direttore generale: vi sarà un commesso ed uno scrittore, oltre il vice-cancelliere onorario.

210. Vi sarà un uffizio del protocollo generale: questo uffizio sarà diretto dall' attuale vice-cancelliere titolare, che prenderà il titolo di cancelliere protocollista.

Il cancelliere protocollista conserverà il soldo e il diritto di conseguire gli emolumenti dalla massa comune di cui gode attualmente.

La custodia dei fascicoli e dei registri, sintantochè non vengano trasportati all' archivio è affidata specialmente al cancelliere protocollista.

211. Nell' uffizio del protocollo generale si riterranno

1°. un protocollo per le cause ecclesiastiche;
2°. un protocollo per ciascuno dei turni della congregazione civile;
3°. un protocollo per le cause del tribunale di commercio;
4°. un protocollo per le cause di ogni assessore.

212. A ciascuno dei protocolli sarà addetto un commesso: vi saranno pure nel medesimo uffizio quattro o più commessi per le altre operazioni delle quali viene incaricato il cancelliere, e per aiuto dei commessi protocollisti.

213. Gli altri impiegati attuali saranno ripartiti nelle diverse cancellerie: i più anziani fra i commessi verranno prescelti per ritenere

il bollettario e per la esigenza delle tasse e degli emolumenti: si riterranno tanti bollettarî, quanti sono i protocolli.

214. In tutti i giorni d' udienza, il cancelliere protocollista farà ad ogni vice-cancelliere o sostituto attitante la consegna dei fascicoli riguardanti le cause che debbono essere discusse o giudicate.

215. Ogni vice-cancelliere, sostituto o commesso dovrà passare immediatamente al cancelliere protocollista gli atti che si fanno col suo ministero.

216. I vice-cancellieri o sostituti attitanti, dopo avere estesi i giornali di udienza, rimetteranno al cancelliere protocollista i fascicoli ricevuti, unitamente agli stessi giornali, affinchè le sentenze siano annotate nel rispettivo protocollo.

217. Non è luogo al disposto dal § 193 nelle cancellerie dell' A. C.: gli emolumenti di cancelleria sono distribuiti per intiero fra gli uffiziali e gl' impiegati: non hanno diritto alla distribuzione i commessi di terza classe e gli scrittori, eccettuati quelli dell' uffizio per le cause economiche: la distribuzione si farà col metodo usitato finora.

I cancellieri non hanno diritto a prelevare il terzo degli emolumenti in proprio vantaggio: avranno il solo premio sulla esigenza della tassa di cancelleria a profitto dell' erario.

Il direttore generale preleverà soltanto una vigesima parte degli stessi emolumenti all' effetto di erogarla nelle spese di cancelleria: se la somma prelevata non sarà bastante a tali spese, supplirà l' erario alla mancanza presso il rendiconto giustificato del direttore: qualora vi fosse avanzo, sarà questo distribuito fra gli uffiziali ed impiegati, come è disposto superiormente.

218. Gli uffiziali e gl' impiegati conservano il diritto di preferenza per motivo di anzianità nelle promozioni, quante volte però concorrano nei medesimi i necessari requisiti, e ne siano reputati degni dal Governo.

L' anzianità si desume sempre dall' esercizio non interrotto: quando concorrano due individui che non hanno l' esercizio, l' anzianità si desume dall' epoca dell' ammissione.

219. Monsignor uditore della Camera ha il diritto di censura e di disciplina sui cancellieri, ufficiali ed impiegati nelle cancellerie.

Nondimeno gli assessori, la congregazione prelatizia, la congregazione civile riunita e ciascuno dei turni della medesima potranno esercitare lo stesso diritto di censura e di disciplina sia nelle loro udienze, sia pe' fatti o mancanze che riguardano l' attitazione delle cause.

220. La cancelleria del tribunale del Senatore o sia del Campidoglio sarà esercitata da un notaio del collegio capitolino, che dovrà scegliersi dallo stesso collegio.

Il cancelliere avrà sotto i suoi ordini quel numero di sostituti e di commessi, che sarà riputato necessario dal capo del tribunale per le udienze singolari e collegiali.

Nel caso del § 156, appartiene al Senatore di Roma di ordinare gli opportuni provvedimenti.

221. Le cancellerie del tribunale della sacra Rota continueranno ad essere regolate con le attuali discipline.

222. I segretari della Camera apostolica sono i cancellieri del tribunale della piena Camera, e ritengono gli atti per le cause fiscali innanzi la congregazione civile dell' A. C.: le funzioni di cancelliere vengono esercitate dal segretario più anziano.

223. Il cancelliere del tribunale supremo di Segnatura riterrà i seguenti registri:

1°. un protocollo generale;
2°. un ruolo, ove saranno iscritte le cause da proporsi al giudizio del tribunale;
3°. un registro contenente, per ordine di data, tutti i rescritti emanati dal tribunale, con la indicazione de' numeri corrispondenti del protocollo e del ruolo;
4°. un giornale delle udienze di monsignor uditore;
5°. un giornale delle udienze dell' uditore della prefettura;
6°. i registri menzionati nel § 159, nn. 8°., 13°., 14°.

I registri nn. 3°., 4°. e 5°. saranno ritenuti in carta grande di bollo; per gli altri si osserverà il disposto nel § 164.

224. I giornali delle udienze di monsignor uditore, e dell' uditore della prefettura conterranno tutti i decreti dell' uno e dell' altro, che riguardano sia le cause maggiori, sia le cause minori, e che decidono le cause stesse o le rimettono al pieno tribunale a norma dei casi contemplati dal titolo XII del Regolamento legislativo e giudiziario: conterranno inoltre i decreti che ammettono o rigettano le dimande per la inammissibilità dei ricorsi, per gli attentati, e per gli altri incidenti relativi alle cause di competenza di monsignor uditore e dell' uditore della prefettura.

225. Dovrà il cancelliere del tribunale formare la nota delle cause che, a norma del § 126, si proporranno in ciascuna segnatura: questa nota verrà estratta dal ruolo secondo l' ordine delle iscrizioni: sarà stampata ed affissa quindici giorni prima della segnatura destinata.

226. Sarà cura del cancelliere, con l' approvazione dell' emo prefetto, di ripartire gli affari fra gli attuali sostituti, commessi ed altri impiegati della cancelleria, per modo che tutti gli atti prescritti dal Regolamento siano intieramente eseguiti.

227. In tuttociò che non è disposto specialmente in questo capitolo, sono comuni alle cancellerie dei giudici e tribunali di Roma le prescrizioni contenute nel capitolo precedente.

SEZIONE V.

Degli avvocati.

228. I tribunali di appello di Bologna e di Macerata, e quello della sacra Rota avranno soli il diritto di ammettere gli avvocati.

Ogni altro privilegio di conferire il titolo di avvocato, anche al solo oggetto di mera onorificenza, rimane abolito.

229. Niuno potrà aspirare al titolo ed alle funzioni di avvocato, il quale non abbia l'età di venticinque anni compiuti, e non esibisca:

1°. il certificato di battesimo, di cresima e di sudditanza pontificia;
2°. quello di aver sortito una nascita onesta e civile;
3°. di aver sempre tenuta una irreprensibile condotta religiosa, politica e morale;
4°. di aver conseguito la laurea dottorale in una università dello Stato;
5°. di avere, pel corso almeno di cinque anni, atteso allo studio forense presso un avvocato esercente, sia delle provincie, sia della curia romana;
6°. quello di idoneità da rilasciarsi dal consiglio di disciplina.

230. I presidenti dei rispettivi tribunali assumeranno le necessarie informazioni sulla importanza dei documenti che verranno esibiti dai candidati.

231. Ove i requisiti siano trovati regolari, e conformi alle succennate disposizioni, i presidenti dei tribunali di appello proporranno ai loro tribunali l'istanza degli aspiranti all'esercizio dell'avvocatura: i tribunali delibereranno in camera di consiglio.

232. L'ordinanza di ammissione sarà iscritta nei registri di disciplina interna dei tribunali: sarà in essa fatta menzione dei requisiti del candidato.

233. L'ordinanza esclusiva non proibisce ai candidati di esibire al tribunale una nuova dimanda per essere presa in considerazione.

234. È riservato al Governo il diritto di dispensare i concorrenti dall'età prescritta nel § 229.

235. Gli avvocati ammessi dai tribunali d'appello potranno esercitare il loro uffizio avanti gli stessi tribunali, e presso tutti i giudici e tribunali civili compresi nella loro giurisdizione.

236. Per l'ammissione degli avvocati presso il tribunale della sacra Rota, saranno osservate le disposizioni prescritte dalle leggi e dai regolamenti vigenti nel detto tribunale.

Gli avvocati ammessi dalla sacra Rota conserveranno il diritto di difender le cause avanti tutti i giudici e tribunali dello Stato.

237. Allorchè gli avvocati si presenteranno alle udienze dei tribunali collegiali, porteranno abito o toga loro prescritta dalle vigenti disposizioni.

238. Gli avvocati di Roma continueranno a portare l'abito di cui si servono attualmente.

239. Il ceto degli avvocati esercenti nella giurisdizione di ogni tribunale di appello è rappresentato da un consiglio di disciplina.

240. Questo consiglio è incaricato specialmente d'invigilare:

1°. affinchè niuno degli individui addetti all'esercizio dell'avvocatura si allontani dai principî di probità e di delicatezza inerenti a questa nobile professione;
2°. affinchè nell'esercizio della medesima non vi siano abusi nè a danno degli avvocati, nè in pregiudizio dei loro clienti.

241. Il diritto di vigilanza si esercita, sia mediante l'applicazione delle pene disciplinari contenute nel § 101, nn. 1°. e 2°., sia col mezzo di opinamenti o di rapporti, nei casi che esigessero pena maggiore: gli opinamenti ed i rapporti saranno sempre motivati.

242. Il consiglio è inoltre incaricato di rispondere alle consulte che gli verranno fatte dai magistrati dell'ordine amministrativo e dell'ordine giudiziario, e finalmente di rilasciare i certificati d'idoneità e di buona condotta a coloro che aspirano all'esercizio della avvocatura.

243. Il consiglio sarà composto di un presidente e di quattro membri quando il numero degli avvocati esercenti nelle giurisdizioni rispettive sia di venti individui, o maggiore: di un presidente e di due membri, quando il numero sia minore.

244. I membri del consiglio saranno nominati dal Governo sulla proposizione del tribunale: le loro funzioni dureranno per un triennio, e potranno essere rieletti nello stesso modo.

Il più anziano fra i consiglieri eserciterà l'officio di presidente; il più giovane eserciterà l'officio di segretario.

245. Il collegio degli avvocati concistoriali in Roma è, di diritto, costituito consiglio di disciplina per gli avvocati della curia romana.

Le prerogative, le onorificenze, i privilegi, i diritti attribuiti a questo collegio ed ai membri di esso dalle Bolle apostoliche, anche in ordine all'abito, di costume pubblico o privato, rimangono, e, quando occorra, sono ristabiliti nel loro pieno ed intiero vigore, non ostante qualunque contraria disposizione.

Sezione VI.

Dei procuratori.

246. I procuratori rappresentano le parti innanzi i magistrati dell' ordine giudiziario: sono incaricati di tutti gli atti, comparse ed istanze che si prescrivono dalle leggi di procedura: potranno anche scrivere nelle cause in concorso cogli avvocati, e fare tuttociò che venga loro commesso dalle parti.

Nelle cause innanzi gli assessori ed altri giusdicenti di Roma le parti saranno rappresentate dai procuratori.

247. Niuno potrà comparire come procuratore, e fare qualunque atto di procedura giudiziaria, se non è stato regolarmente ammesso ed approvato dai tribunali.

248. Coloro che vorranno essere ammessi come procuratori presso i tribunali civili delle provincie, dovranno avere l' età di anni venticinque compiuti, ed esibire:

1°. i certificati prescritti dal num. 1°. al 3°. e dal num. 6°. del § 229;

2°. il diploma della licenza ottenuta da una università dello Stato;

3°. la prova di aver fatto, per due anni almeno, l' esercizio della procedura forense presso un procuratore approvato di un tribunale civile, o di appello.

249. Per essere ammesso come procuratore presso i tribunali di appello, oltre l' età di anni venticinque compiuti, e le prove richieste dal num. 1°. al 4°. e dal num. 6°. del detto § 229, il postulante dovrà esibire il certificato del cancelliere di un tribunale civile comprovante la di lui ammissione fra i procuratori dello stesso tribunale.

250. Chiunque vorrà essere ascritto fra i procuratori del tribunale dell' A. C., oltre l' età ed oltre i documenti richiesti dal § 248, n. 1°., esibirà il certificato dell' esercizio forense, pel corso di due anni almeno, presso un procuratore del tribunale della sacra Rota.

Sarà inoltre sottoposto all' esame sopra i principali punti di diritto e di procedura: questo esame si farà innanzi monsignor uditore della Camera, ed i tre prelati luogotenenti, con l' intervento di due procuratori di collegio.

251. Si osserveranno per la ammissione dei procuratori le norme prescritte dal § 230 al 234.

L' ammissione non sarà mai definitiva senza l' approvazione del Governo.

252. I procuratori presso i tribunali civili avranno la facoltà di esercitare avanti gli stessi tribunali ed avanti tutti i giusdicenti soggetti alla loro giurisdizione.

253. I procuratori presso i tribunali di appello avranno la facoltà di esercitare avanti gli stessi tribunali, e avanti tutti i tribunali civili e tutti i giusdicenti che sono ad essi soggetti.

254. Per l'ammissione dei procuratori presso il tribunale della sacra Rota si osserveranno le regole finora vigenti nello stesso tribunale.

255. L' ammissione dei procuratori presso il tribunale supremo di Segnatura si farà dall' emo prefetto, e con le regole che dal medesimo verranno prescritte.

256. I procuratori di collegio ed i procuratori presso il tribunale della sacra Rota sono procuratori, di diritto, nel tribunale supremo di Segnatura.

257. I procuratori dell' A. C. potranno esercitare presso lo stesso tribunale, e presso tutti i giudici e tribunali di Roma, eccetto quelli della sacra Rota, piena Camera e supremo tribunale della Segnatura.

258. I procuratori ammessi ed approvati dal tribunale della sacra Rota potranno esercitare il loro uffizio presso tutti i tribunali di Roma e dello Stato.

259. È vietato ai procuratori d' intervenire in quelle cause nelle quali debba dare il suo voto, come giudice, il loro figlio, padre, avo, suocero, o fratello germano.

260. Eccettuato il caso di legittimo impedimento, i procuratori presso i tribunali civili o di appello dovranno personalmente comparire nelle pubbliche udienze.

Quando costi di un legittimo impedimento, il presidente potrà fare abilità ad un altro procuratore approvato di rappresentare il suo collega impedito.

261. È permesso ai procuratori di Roma di farsi rappresentare nelle udienze degli assessori o altri giusdicenti da un sostituto approvato: a riserva del caso di un legittimo impedimento, dovranno comparire in persona nelle udienze dei tribunali collegiali, e nelle informazioni de' tribunali della piena Camera, della sacra Rota e della Segnatara.

262. Non si ammettono i sostituti nel tribunale della sacra Rota: i procuratori rotali potranno farsi rappresentare da un loro collega.

263. È permesso ancora ai procuratori presso i tribunali di appello di farsi rappresentare da un sostituto egualmente approvato, nella udienza del tribunale civile esistente nel luogo stesso ove risiede il tribunale superiore.

264. I sostituti si approveranno in Roma da monsignor uditore della Camera, e nelle provincie dal presidente del tribunale civile innanzi di cui debbono comparire, sulla sola esibizione delle fedi di battesimo, di cresima, de' buoni costumi, di sudditanza pontificia, e del certificato d' idoneità, che dovrà rilasciarsi dalla camera di disciplina, senza bisogno di esame.

265. I procuratori saranno sempre responsabili pei sostituti, sintantochè rimarranno addetti ai loro studî.

266. L'abito dei procuratori e dei loro sostituti nelle pubbliche udienze dei tribunali, sarà quello medesimo di cui si servono attualmente tanto in Roma, che nelle provincie.

I procuratori di Roma, nelle udienze della congregazione civile dell'A. C. e del tribunale collegiale di Campidoglio, useranno di una zimarra nera in forma di soprana, con ale pendenti dagli omeri.

267. Il diritto di censura sui procuratori appartiene ai giusdicenti ed ai tribunali innanzi di cui eserciteranno le loro funzioni.

268. Se un procuratore mancasse, sia con fatti, sia con parole, al rispetto dovuto ad un giusdicente, potrà questi farlo espellere dalla udienza, e quindi denunziarlo al tribunale da cui venne ammesso: il tribunale potrà sospenderlo dalle sue funzioni per un tempo più o meno breve, secondo le circostanze.

269. Se la mancanza sarà avvenuta all'udienza di un tribunale, potrà questi sospenderlo immediatamente per un tempo determinato, e condannarlo inoltre ad una multa non maggiore di scudi dieci.

270. Se i fatti del procuratore fossero tali da presentare il carattere di un delitto, si dovrà procedere contro di esso a forma della seconda parte del § 140.

271. Dai decreti di sospensione dei procuratori non vi sarà altro ricorso che al Governo.

272. Ove i fatti dei procuratori meritassero una pena più grave della sospensione, ed opinassero i tribunali di far cancellare il loro nome dall'albo, dovrà il presidente farne rapporto al Governo, da cui dipenderà l'ordinare il cancellamento.

273. Al tribunale della sacra Rota è conservata la facoltà di sospendere i procuratori, e di ordinarne il cancellamento dall'albo, in conformità delle vigenti disposizioni.

274. L'emo prefetto della Segnatura ha il diritto di sospendere i procuratori esercenti nel suo tribunale, di condannarli a multe più o meno gravi a norma de' casi, ordinare di propria autorità che i loro nomi siano cancellati dall'albo, e riabilitarli all'esercizio delle loro funzioni.

275. La sospensione dei procuratori ordinata dai tribunali civili sarà esecutiva anche innanzi i giusdicenti: quella ordinata dai tribunali di appello sarà esecutiva avanti tutti i giudici e tribunali di grado inferiore.

I rescritti o decreti del tribunale della sacra Rota, e dell'emo prefetto della Segnatura per la sospensione, cancellamento e riabilitazione dei procuratori saranno esecutivi in tutto lo Stato.

276. È ingiunto a tutti i giudici e tribunali di sopprimere, anche *ex officio*, le scritture che contengano ingiurie, dichiararle calunniose, aggiungendovi la condanna ad una multa proporzionata, ed ordinando la stampa e l'affissione delle sentenze.

277. Ogni procuratore è responsabile delle difese che avrà esibite, abbenchè siano fatte e sottoscritte dalle parti o dai loro avvocati.

Le difese, siano stampate, siano manoscritte, dovranno sempre esser firmate dal procuratore sull'esemplare che serve di originale.

278. I procuratori di ciascun tribunale civile e quelli di ciascun tribunale di appello avranno una camera di disciplina.

279. Il disposto dei §§ 241, 243 e 244 è comune alle camere di disciplina dei procuratori.

280. Le attribuzioni della camera sono,

1°. di vegliare alla buona condotta dei procuratori e dei loro sostituti, e d'impedire gli abusi nell'esercizio delle loro funzioni;

2°. di prevenire e conciliare ogni disputa sulla restituzione dei documenti, e sulla tassa o pagamento di onorari e spese, e di manifestare il suo parere, quando non possa aver luogo la conciliazione;

3°. di rilasciare agli aspiranti i certificati di idoneità e di buona condotta.

Per assicurarsi della idoneità, la camera di disciplina potrà sottoporre il candidato ad un esame sopra i principali articoli di diritto e di procedura.

281. Ogni rapporto, o parere della camera dovrà essere motivato, ed enunciare con precisione i fatti che ne formano il soggetto.

282. Il ceto de' procuratori di collegio forma, di diritto, la camera di disciplina relativamente ai procuratori approvati dai tribunali di Roma.

Avrà luogo la disposizione contenuta nella seconda parte del § 245 anche in ordine al collegio dei procuratori, ed ai membri che lo compongono.

Sezione VII.

Dei cursori.

Cap. I. — *Disposizioni comuni a tutti i cursori.*

283. I cursori presentano alle parti ed ai procuratori le citazioni, le notifiche, gl'intimi, e tutti gli atti della procedura: assistono alle udienze dei giusdicenti e dei tribunali: eseguiscono le sentenze: proclamano ed affiggono gli atti della autorità municipale e governativa, e fanno tuttociò che viene loro ordinato dalle leggi.

284. Vi sarà un cursore comunale per gli atti economici in tutti i luoghi ove non risiedono governatori o altri giusdicenti: potrà questi esercitare il suo ministero anche per gli atti che, a forma dei §§ 1742 e 1743 del Regolamento, sono di competenza dell' uditore legale, se vi risiede.

Sarà nominato dal consiglio del comune, nella forma stabilita dalle leggi amministrative per gli inservienti e salariati del medesimo: la nomina non avrà effetto senza l' approvazione del tribunale civile, che dovrà soltanto conoscere l' abilità del nominato.

Nell' approvare la nomina potrà il tribunale, avuto riguardo alla maggiore abilità del nominato, autorizzarlo a presentare, notificare, intimare ed eseguire nel comune e suo territorio anche gli atti e le sentenze degli altri magistrati dell' ordine giudiziario, cumulativamente coi cursori residenti nel capo-luogo del governo o della provincia.

285. Il Governo nomina quel numero di cursori che sarà necessario pel servigio dei tribunali e dei giusdicenti che risiedono in ciascuna provincia.

Destina due o tre cursori perchè risiedano ne' capo-luoghi di governo pel servigio civile, economico e criminale delle giusdicenze rispettive: destina gli altri pel servizio della giusdicenza e dei tribunali civili e di appello che sono stabiliti nel capo-luogo della provincia.

286. Il numero dei cursori residenti nel capo-luogo, o nelle città ove sia stabilito un tribunale civile, si determina sul parere dei tribunali.

287. Il servizio dei tribunali di commercio si farà dai cursori residenti ne' luoghi ove essi sono stabiliti.

288. In ogni capo-luogo di governo vi sarà un uffizio composto di un numero di cursori non maggiore di tre: il più anziano fra loro conserva il titolo di capo-cursore.

289. In ogni capo-luogo di provincia ed in ogni comune di residenza di un tribunale civile vi sarà un uffizio principale, composto dei cursori ivi esercenti: avrà un capo, un cassiere, un segretario.

Il capo d' uffizio sarà il cursore più anziano: il più giovane farà le funzioni di segretario: il cassiere sarà nominato dalla maggiorità dei membri dell' uffizio: la nomina sarà soggetta alla approvazione del presidente del tribunale superiore.

Negli uffizi de' capo-luoghi di governo, la cassa comune sarà ritenuta da ciascun cursore per turni semestrali, incominciando dal capo.

290. L' attitazione sarà promiscua: gli emolumenti di tutti gli atti, formeranno una massa comune, che sarà divisa in quote eguali al finire di ciascun mese.

291. Il presidente del tribunale superiore prenderà le ulteriori providenze intorno agli uffizi dei cursori da esso dipendenti: egli deciderà sommariamente ed inappellabilmente, intese le parti, per semplici avvisi e senza alcuna forma di procedura, le controversie che potessero insorgere sul rendiconto e sulla distribuzione degli emolumenti fra i membri dell' uffizio principale: quelle che insorgessero fra i cursori addetti agli uffizi de' capo-luoghi di governo, saranno decise nello stesso modo dai giusdicenti rispettivi.

292. I cursori addetti all' uffizio principale potranno attitare in tutta la giurisdizione del tribunale superiore da cui dipende l' uffizio, cumulativamente coi cursori che risiedono nei capoluoghi delle giusdicenze.

I cursori che risiedono nei capo-luoghi delle giusdicenze, potranno attitare in tutta la giurisdizione del giusdicente rispettivo cumulativamente coi cursori dell' uffizio principale, e ritenuto il disposto nel § 284 in ordine ai cursori economici.

Dovranno esercitare personalmente le loro funzioni sotto pena di essere processati come rei di falso.

293. Gli uffizi dei cursori saranno aperti, in tutti i giorni della settimana, dalle ore quattro prima del mezzo giorno fino al tramontare del Sole.

294. Le copie fatte dai cursori dovranno essere intieramente conformi agli originali: saranno scritte con carattere chiaro ed intelligibile, senza abbreviature, cancellature ed omissioni.

295. L' importo della tassa dovuta al cursore, sia per la presentazione, sia per le copie, sarà enunciato distintamente nel fine di ogni atto.

296. Ogni contravenzione al disposto nei due §§ precedenti sarà punita con una multa non minore di scudo uno e non maggiore di cinque, senza pregiudizio della emenda de' danni ed interessi, quando abbia luogo.

297. In ciascun uffizio cursorile si riterrà un registro, ove si annoteranno di giorno in giorno, e senza spazii bianchi, tutti gli atti consegnati dalle parti o dai procuratori.

Tale registro sarà diviso in colonne: sarà tenuto in carta libera, e vidimato in ogni pagina dal giusdicente o dal presidente del tribunale da cui dipende l' uffizio: farà prova in ogni caso del seguito pagamento della tassa.

298. Tutti i cursori componenti l' uffizio saranno sempre responsabili *in solidum* per la restituzione dell' atto consegnato, quando la consegna apparisca dal registro.

299. In avvenire niuno potrà essere nominato cursore, se non ha compiuta la età di anni venticinque.

300. Gli aspiranti dovranno inoltre esibire al capo dell' uffizio principale,

1°. le fedi di battesimo, cresima, buoni costumi e sudditanza pontificia;
2°. la prova di non aver subíto alcuna processura criminale;
3°. la prova di avere frequentato, per lo spazio almeno di due anni, lo studio di un notaio, di un procuratore, la cancelleria di un giusdicente o di un tribunale, ovvero un uffizio cursorile in qualità di alunno o praticante.

La istanza sarà diretta al presidente del tribunale superiore da cui dipende l'uffizio principale.

301. Il capo dell'uffizio rassegnerà al presidente la istanza cogl' indicati documenti: vi unirà le sue osservazioni ed il certificato d'idoneità, dopo avere inteso i suoi colleghi.

302. Il presidente prenderà, se lo crede opportuno, ulteriori informazioni: trasmetterà al Governo la istanza del candidato, unitamente alle carte relative ed al suo parere motivato.

303. I cursori addetti a ciascun uffizio sono soggetti alla disciplina del giusdicente o tribunale rispettivo.

I giusdicenti potranno sospenderli dalle loro funzioni per un tempo non maggiore di tre mesi: allorchè si tratti di sospensione per un tempo maggiore, questa non può essere pronunziata che dal tribunale superiore da cui dipendono tutti gli uffizi del circondario: la remozione dovrà essere ordinata dal Governo sul parere di questo tribunale.

304. Niun cursore potrà ricusarsi di presentare, notificare, intimare od eseguire qualunque atto o sentenza, quando ne venga richiesto.

305. I cursori saranno inoltre tenuti,
1°. di far munire del permesso della ecclesiastica autorità gli atti che ne abbisognino, per essere validamente presentati, notificati od intimati;
2°. di far trascrivere nell'uffizio della depositeria i processi verbali dei pignoramenti, e di consegnare al depositario, tre giorni almeno prima di quello destinato all'incanto, una copia conforme degli avvisi per la vendita giudiziale.

306. È vietato a tutti i cursori di esigere le mercedi de' loro atti dal debitore, o dalle depositerie o pubblici depositari ne' casi di pignoramenti o altri atti esecutorii: dovranno esigerli dalla parte che avrà dato loro la commissione, salvo a questa il diritto di farli comprendere nella tassa contro il soccombente: in caso di duplicata esigenza, si potrà procedere contro di essi anche in via criminale.

307. Le funzioni di cursore sono incompatibili con quelle di agente o mandatario negli affari contenziosi, e con qualunque officio od impiego, sia governativo, sia municipale.

Cap. II. — *Disposizioni particolari pei cursori di Roma.*

308. I cursori primari dell' A. C. saranno nominati dal Governo sulla proposizione che gli verrà fatta da monsig. uditore della Camera, di concerto con monsig. tesoriere generale.

309. Gli attuali giovani prenderanno il titolo di cursori sostituti; la loro nomina appartiene a monsig. tesoriere generale: potranno esercitare in proprio nome, e sottoscrivere gli atti del loro ministero.

310. I cursori degli altri tribunali saranno nominati dal capo del tribunale rispettivo.

311. Ai cursori dell' A. C. è conservato il diritto esclusivo di presentare, notificare, intimare ed eseguire nella città di Roma, e suo territorio gli atti e le sentenze dei magistrati che compongono il tribunale a cui sono addetti, e quelle pure dei tribunali della piena Camera, della sacra Rota e della Segnatura.

Quanto agli arresti personali, il diritto di eseguirli sarà esercitato cumulativamente dai cursori dell' A. C. e dagli altri cursori di Roma.

312. Gli atti o sentenze indicate nel § precedente si potranno presentare, notificare, intimare ed eseguire dai medesimi cursori dell'A.C. anche nei paesi soggetti alla giurisdizione del loro tribunale, cumulativamente coi cursori locali.

313. I cursori degli altri giudici e tribunali potranno esercitare il loro ministero per gli atti o sentenze degli stessi giudici e tribunali, da cui dipendono.

Potranno inoltre presentare, notificare, intimare ed eseguire in Roma e suo territorio, cumulativamente con quelli dell'A. C., gli atti e le sentenze dei giudici e tribunali delle provincie.

314. Il diritto di censura e di disciplina sui cursori di Roma appartiene, per quelli dell'A.C., a monsig. Uditore della Camera, e per gli altri, ai capi dei rispettivi tribunali.

Il direttore generale delle cancellerie continuerà ad esercitare la sua vigilanza sui cursori dell' A. C.

315. Il regolamento per l'uffizio dei cursori dell' A. C. del 7 novembre 1827 continuerà ad essere osservato in quanto possa conciliarsi con le disposizioni contenute in questo capitolo e nel capitolo precedente; monsig. uditore della Camera, di concerto con monsig. tesoriere generale, sottoporrà al Governo quelle modificazioni e cambiamenti che lo pongano in armonia col nuovo sistema giudiziario.

Sezione VIII.

Delle depositerie de' pegni giudiziali.

316. Gli uffizi delle depositerie di Roma e sua comarca continueranno a dipendere dall' eminentissimo camerlengo.

Quelle dei comuni delle altre provincie dipenderanno dai presidi rispettivi.

317. L'eminentissimo camerlengo, e ciascuno dei presidi nella sua provincia, prenderanno le opportune provvidenze affinchè le discipline di tali stabilimenti siano poste in armonia con le nuove leggi giudiziarie.

Sezione IX.

Delle ferie.

318. Le ferie generali per tutti i giudici e tribunali, anche ecclesiastici, di Roma e dello Stato incominciano col primo giorno del mese di ottobre, e cessano col giorno 11 del mese di novembre, salve le particolari disposizioni pei giudici e tribunali delle provincie di Bologna e di Ferrara.

319. Durante le ferie, i giusdicenti ed i tribunali terranno una sola udienza per settimana : terranno una udienza straordinaria nei casi di speciale urgenza : le citazioni, in questi casi, saranno munite del permesso del giusdicente o del presidente del tribunale.

Nelle udienze ordinarie si tratterranno le cause che esigono celerità, e tutte quelle ove trattisi di atti esecutorii.

320. Non vi saranno ferie,

1°. pei giudici economici;

2°. per le cause non maggiori di scudi dieci;

3°. per le cause di commercio.

Nondimeno i giusdicenti ed i tribunali di commercio, nel tempo indicato dal § 318, potranno limitare le loro udienze ad una sola per settimana, salvi i casi di urgenza come al § precedente.

321. I tribunali civili e di appello per le udienze delle ferie saranno composti di tre giudici: uno di essi dovrà essere titolare, e farà le funzioni di presidente: gli altri potranno essere supplenti.

322. La congregazione civile dell' A. C. sarà composta di un solo turno per le cause laicali col nome di turno delle ferie : questo turno si formerà da un consigliere col titolo di vicepresidente, e da due uditori.

La congregazione prelatizia sarà formata da un prelato luogo-tenente e da due aggiunti.

323. I giudici dei tribunali potranno assentarsi dalla loro residenza con permesso in iscritto del presidente.

Tale permesso non potrà eccedere il corso di due settimane.

Non sarà accordato quando l' assenza del giudice recasse danno, o ritardasse in qualunque modo il pubblico servizio.

324. Le disposizioni di questo capitolo non comprendono le cause criminali : i giudici e tribunali proseguiranno a conoscerle e giudicarle senza interruzione, non ostanti le ferie generali accordate pei giudizi civili.

325. Nel tribunale della sacra Rota si osserveranno, intorno alle ferie, le prescrizioni attualmente in vigore.

326. Il tribunale supremo di Segnatura vacherà intieramente : nei soli casi di misure provvisionali, monsignor uditore e l' uditore della prefettura potranno tenere udienza straordinaria in giorni ed ore determinate.

TITOLO III.

Delle spese di giustizia.

Sezione I.

Disposizioni comuni a tutti i magistrati giudiziari.

327. Gli onorari o stipendi dei giudici, dei cancellieri, e degli altri officiali, impiegati od inservienti presso le diverse magistrature giudiziarie sono regolati da particolari disposizioni.

A ciascuno dei giudici uditori dell' A. C. è assegnato un onorario di scudi venticinque mensuali.

328. Non si dà onorario fisso ai giudici supplenti: allorchè nei tribunali, nei governi od altre giusdicenze delle provincie fanno le veci dei giudici titolari, riceveranno in ogni udienza una dieta corrispondente alla parte di onorario dovuta in quel giorno al titolare che rappresentano.

Se saranno chiamati a votare in una sola causa, riceveranno la metà di una dieta.

329. Le diete e le mezze diete saranno pagate ai giudici supplenti, nel finire di ciascun mese, sulla nota certificata dal giusdicente o dal presidente del tribunale, a cui sono addetti.

330. Le diete dei supplenti, sia nel tempo delle ferie, sia in tutti i casi di assenza volontaria o di altro non legittimo impedimento, saranno a carico dei titolari.

331. Le disposizioni dei §§ 328 al 330, non riguardano i prelati referendari nel tribunale di Segnatura, nè i chierici di Camera chiamati a supplire, nei casi preveduti dai §§ 351 e 352 del Regolamento legislativo e giudiziario.

332. Nei casi di mancanza, assenza, infermità o altro legittimo impedimento de' presidenti o vice-presidenti dei tribunali, il giudice più anziano sarà tenuto a farne le veci, senza diritto di esigere alcuna dieta od aumento di onorario.

333. Gli avvocati ed i procuratori che saranno chiamati a far le veci di supplenti, conseguiranno le diete o le mezze diete, che questi avrebbono ricevute.

334. Sono pure determinati da particolari disposizioni gli assegni per le spese d' uffizio dei governatori e dei tribunali delle provincie: quelli per le spese d' uffizio degli assessori e dei giusdicenti che ne fanno le veci, saranno eguali agli assegni stabiliti pei governatori distrettuali.

335. Le somme assegnate si dovranno impiegare,

1°. nella manutenzione dei mobili che guarniscono i locali destinati all' amministrazione della giustizia;
2°. nelle stampe d' intestature di lettere, di circolari o istruzioni d' uffizio;
3°. nella provvista di carta, penne, inchiostro, cera lacca, fuoco ed altri oggetti necessari pel servizio interno delle giusdicenze o dei tribunali.

336. I tribunali dovranno inoltre erogarle nell' acquisto della collezione delle leggi e dei regolamenti, dei voti della piena Camera, delle decisioni della sacra Rota, della sacra Consulta e della Segnatura.

337. L' amministrazione delle somme assegnate ai tribunali per le spese d' uffizio dovrà esercitarsi per turno da uno dei giudici in ciascun anno, cominciando dal presidente.

338. Il giudice che amministra, darà ai suoi colleghi la carta e gli altri oggetti, che saranno necessari pel disimpegno delle loro funzioni: nel fine di ogni anno esibirà il suo conto al tribunale radunato in camera di consiglio, per ottenerne l' approvazione.

339. Nei primi giorni del gennaio di ogni anno, il tribunale rimetterà al Governo il conto della erogazione delle somme loro assegnate, coi documenti giustificativi.

340. Gli assegni per le spese d' uffizio comprendono la parte civile e la parte criminale: le spese dell' uffizio del procuratore fiscale sono comprese nell' assegno accordato al tribunale.

È comune al procuratore fiscale il disposto nel § 338: potrà egli intervenire nella camera del consiglio per discutere ed approvare il conto.

341. Negli assegni per le spese d' uffizio non si comprendono le spese di giustizia punitiva: tali spese sono a carico del tesoro, indipendentemente dagli assegni per le spese d' uffizio, in conformità dell' ordine circolare del 30 giugno 1832.

342. I cancellieri non hanno diritto a verun assegno o rimborso per titolo delle spese d' uffizio.

343. I locali per l' amministrazione della giustizia sono a carico dei comuni di ciascun governo: quelli ove rendono giustizia i tribunali, sono a carico dei comuni della intiera provincia o circondario compreso nella loro giurisdizione.

344. Continueranno ad osservarsi gli attuali regolamenti in ordine alle spese di giustizia nei tribunali di Roma, fintantochè non si emaneranno dal Governo nuove e speciali provvidenze.

Sezione II.

Disposizioni speciali intorno alle spese di giustizia ne' tribunali di commercio.

345. L' officio de' giudici commercianti è meramente gratuito.

Il solo presidente o giudice giureconsulto riceve un onorario mensuale dal tesoro.

346. Le altre spese di giustizia si faranno da ciascuna camera di commercio: la camera ne esibirà il preventivo all' emo camerlengo.

347. Nel preventivo si noteranno,

1°. le spese d' uffizio pel tribunale;
2°. le diete del supplente giureconsulto;
3°. gli stipendi de' cancellieri, degli impiegati di cancelleria e degli inservienti: gli emolumenti di cancelleria di cui nella sezione III del seguente titolo rimarranno a profitto particolare dei cancellieri e degli impiegati: la divisione si farà nel modo stabilito per le altre cancellerie;
4°. le altre spese di giustizia, compreso l' affitto dei locali.

348. Il fondo per le spese di giustizia, è formato,

1°. dal montare delle tasse di cancelleria che si esigono a profitto dell' erario in ogni tribunale di commercio: le somme provenienti dalla esigenza di queste tasse saranno rilasciate alla camera commerciale;
2°. da una tassa supplementaria che, nel caso di bisogno, verrà imposta sul commercio, e ripartita fra i negozianti della provincia o del distretto, a cui si estende la giurisdizione del tribunale: questa tassa sarà regolata dall' emo camerlengo, inteso il parere della camera di commercio.

349. Il supplente giureconsulto riceverà le diete o le mezze diete dalla camera di commercio sulla nota certificata dal cancelliere.

350. Si osserveranno le vigenti disposizioni intorno alle spese di giustizia pel tribunale di commercio che risiede in Roma.

Il supplente giureconsulto di questo tribunale riceverà le diete o le mezze diete dal tesoro.

SEZIONE III.

Disposizioni relative alle spese di giustizia nelle curie ecclesiastiche, e nel tribunale di Campidoglio.

351. I giudici, i cancellieri e gli altri officiali, impiegati ed inservienti addetti alle curie ecclesiastiche non ricevono onorari, assegni, o stipendi dal tesoro.

352. Nondimeno il prodotto delle tasse di cancelleria è ceduto alle curie rispettive.

353. Non è derogato alle speciali provvidenze che riguardano il tribunale del Vicariato di Roma.

354. I prelati aggiunti alla congregazione prelatizia dell' A. C. esercitano le loro funzioni gratuitamente.

355. Sono egualmente gratuite e di mera onorificenza le funzioni dei giudici supplenti nel tribunale di Campidoglio.

L'onorario del giudice aggiunto nello stesso tribunale rimane a carico del tesoro.

356. I cancellieri, gli officiali, gl' impiegati di cancelleria, e gli inservienti presso il medesimo tribunale non sono a carico dell' erario.

TITOLO IV.

Delle tasse giudiziarie.

SEZIONE I.

Disposizioni preliminari.

357. Sotto il nome di tasse giudiziarie si comprendono,

1°. le tasse di cancelleria, di bollo e di registro, dovute al pubblico erario;
2°. gli emolumenti de' cancellieri;
3°. gli onorari, funzioni e mercedi dovute agli avvocati, procuratori, cursori, depositari, periti e testimoni.
4°. gli onorari dei giudici per l' esercizio della giurisdizione volontaria.

358. Sono e rimangono abolite le sportule e le propine: niuno de' magistrati istituiti e conservati dal Regolamento legislativo e giudiziario potrà esigere dalle parti veruna somma per l' esercizio della giurisdizione contenziosa, sia nelle cause laiche e fra laici, sia nelle cause appartenenti al foro ecclesiastico: questa disposizione comprende pure gli atti, decreti, o sentenze esecutive delle grazie sovrane.

359. Le spese dei giudizi si distinguono in ripetibili e non ripetibili: le sole spese ripetibili si tasseranno contro la parte soccombente.

360. Nondimeno anche le spese irrepetibili s' intenderanno comprese nella condanna, e saranno tassate contro la parte vinta, ne' soli casi seguenti:

1°. quando fosse convenuto, per patto speciale, che il vincitore debba esserne reintegrato;
2°. quando la parte vinta fosse condannata alla emenda de' danni e interessi meramente estrinseci.

361. L' importo delle tasse giudiziarie è determinato dalla tariffa, di cui nella sezione IV del presente titolo: questa tariffa si dovrà osservare anche dai giudici e tribunali del foro ecclesiastico.

362. Qualunque controversia sulla esigenza o applicazione delle tasse di cancelleria, e degli emolumenti che si accordano ai cancellieri ed ai cursori, sarà decisa inappellabilmente, in Roma dalla congregazione civile dell' A. C. composta come al § 320 del Regolamento legislativo e giudiziario, e nelle provincie dai tribunali civili: la decisione si emanerà nella camera di consiglio, sopra semplici memorie notificate, e senza forme di procedura.

Se la controversia riguarderà la tassa di cancelleria, dovrà essere inteso per iscritto l'avvocato generale del fisco in Roma, e nelle provincie il procuratore fiscale.

SEZIONE II.

Delle tasse dovute all' erario.

363. Sono soggetti alla tassa di cancelleria i seguenti atti e sentenze:

1°. la iscrizione del primo atto della causa nel protocollo;
2°. gli esami de' testimonî;
3°. le risposte alle posizioni o interrogatorî, i processi verbali delle perizie e degli accessi;
4°. le prestazioni del giuramento decisorio, estimatorio o suppletorio;
5°. le sentenze definitive che decidono il merito principale della causa;
6°. la produzione dell' atto di ricorso al supremo tribunale di Segnatura;
7°. gli opinamenti ed i rescritti dello stesso tribunale;
8°. gli atti di rinunzia alla lite, all' appello, al ricorso interposto, e le accettazioni dei giudicati;
9°. la produzione dei rescritti sovrani o degli atti di compromesso, coi quali vengono delegate alla sacra Rota le cause di cui nella prima parte del § 324, nella seconda parte del § 327 in fine, e nel § 1752 del Regolamento legislativo e giudiziario;
10°. le ordinanze per la immissione al possesso vacante dell' eredità;
11°. gli atti della accettazione o rinunzia della eredità testata o intestata;

12°. le disdette delle locazioni, o di altri contratti progressivi;
13°. le accettazioni della caducità;
14°. le allegazioni dei requisiti del Castrense;
15°. gli atti di elezione dei domicili;
16°. qualunque comparsa o dichiarazione che si faccia e si sottoscriva sui registri di cancelleria dalle parti, o dai loro procuratori in virtù di speciale mandato;
17°. gli atti di protesto che si producono nelle cancellerie dei tribunali di commercio delle provincie;
18°. gli atti di protesto che si registrano dai notai nelle cancellerie di tutti i tribunali di commercio, in virtù dell' art. 170 del Regolamento commerciale.

364. La tassa sulle sentenze definitive di cui nel § precedente num. 5°. sarà proporzionale al valore della lite: il valore della lite si determina colle norme prescritte nella par. III, tit. II, sez. III del Regolamento.

La tassa sugli altri atti enunciati nello stesso § precedente sarà sempre fissa ed immutabile.

Si esigerà la medesima tassa anche in seconda ed in terza istanza, ed in grado di restituzione in intiero se avrà luogo.

365. Si esigerà una sola tassa sopra ogni sentenza, e sopra ogni rescritto di Segnatura, ancorchè siano molti i capi della lite, diverse le persone comprese nel giudizio, e diversi i titoli di credito o di debito: tale disposizione sarà applicabile anche alle sentenze di consegna e distribuzione del prezzo, di graduatoria o concorso, abbenchè universale.

366. La tassa, di cui nel § 363, num. 5°. si esigerà sulla spedizione o copia autentica della sentenza in forma esecutiva.

367. Le sentenze sul merito della causa, contro le quali è accordato alla parte il diritto di reclamare, o di fare opposizione, sono considerate come definitive per la esigenza della tassa.

Non saranno soggette alla tassa di cancelleria le sentenze che rigettano la opposizione od il reclamo.

Neppure vi saranno soggette le sentenze, con le quali si ordina la vendita de' beni mobili od immobili, e dei diritti od azioni reali.

368. Sono esenti dalla tassa o diritto di cancelleria,
1°. le cause innanzi i governatori, assessori od altri giusdicenti di Roma e dello Stato;
2°. le cause non maggiori di cinquanta scudi innanzi qualunque tribunale di Roma e delle provincie, in primo grado di giurisdizione;
3°. i decreti di monsignor uditore del tribunale supremo di Segnatura e dell' uditore della prefettura.

369. Dal disposto nel num. 1°. del § precedente sono eccettuate,
1°. le cause maggiori di cinquanta scudi decise dai governatori o altri giusdicenti portate in grado d' appello ai tribunali;
2°. le cause di competenza de' tribunali che si decidono dagli Ordinari ed altri giudici del foro ecclesiastico.

370. Le disposizioni contenute nei §§ CLXII e CLXIII dei regolamenti sul registro del 24 decembre 1832, intorno alle cause dei poveri ed alle altre ivi enunciate, sono comuni alla tassa di cancelleria.

La povertà si giustifica con le norme stabilite dalla notificazione governativa del 10 ottobre 1818.

371. L' amministrazione della tassa di cancelleria si ritiene dalla amministrazione del bollo e del registro.

La tassa sarà pagata nelle mani dei cancellieri, che dovranno farne i versamenti nella cassa del preposto alla registrazione, e nel modo che sarà stabilito in appresso.

372. È vietato ai cancellieri di ricevere od estendere atti o rilasciarne copia, senza avere esatta la tassa a cui sono soggetti: saranno sempre responsabili del proprio verso l' erario per le tasse che non avessero esatte.

Sono eccettuati da questa regola i soli opinamenti e rescritti del tribunale supremo di Segnatura: il cancelliere è autorizzato a consegnarne una nota specifica, entro dieci giorni dalla loro data, al preposto della registrazione: presso tale consegna sarà esonerato da ogni responsabilità.

373. La nota specifica da consegnarsi al preposto dee contenere,
1°. la data e la dispositiva dell'opinamento o rescritto;
2°. l' importo della tassa;
3°. il nome, cognome e domicilio del procuratore.

Il preposto trascriverà immediatamente queste partite di credito, una separata dall' altra, nel sommario dei diritti di cancelleria coi numeri progressivi.

374. I procuratori, ove siano costituiti, sono sempre responsabili in solido con le parti, verso l' erario, delle tasse di cancelleria, e tenuti del proprio al pagamento.

375. I cancellieri, di volta in volta che percepiranno una tassa di cancelleria, ne registreranno l' importo in un registro bollettario a ciò destinato.

376. Nella registrazione in bollettario di ciascuna partita dovranno enunciare,
1°. la data dell' incasso che corrisponde a quella dell' atto;

2°. i nomi delle parti litiganti;
3°. la qualità specifica dell' atto;
4°. il valore, se darà luogo a diritto progressivo;
5°. l'importo della tassa *in tutte lettere,* che porteranno in cifra fuori di linea.

377. Nell' esigere le tasse, saranno tenuti i cancellieri di rilasciare al procuratore o alla parte che le paga, la bolletta figlia.

I procuratori o le parti non potranno giustificare l' effettuato pagamento, che mediante la esibizione della bolletta figlia rilasciata dal cancelliere.

378. Dovranno inoltre i cancellieri notare in fondo della sentenza originale sottoscritta dai giudici, di averne rilasciata la copia autentica in forma esecutiva, indicando il numero della bolletta corrispondente.

379. I cancellieri residenti nel luogo ove esiste un uffizio di registro, verseranno di rigore, ogni quindici giorni, la integrità dei prodotti della tassa nelle mani del preposto.

Quelli residenti fuori del luogo ove esiste l'uffizio, faranno il loro versamento, ogni trenta giorni, nell' uffizio del loro distretto.

380. È attribuito ai cancellieri il premio del due per cento sull' esigenza della tassa.

Essi hanno diritto a prelevare questo premio nell' atto che fanno il versamento nelle mani del preposto, purchè non sieno debitori verso l' erario di multe pronunziate in virtù delle presenti disposizioni, nel qual caso saranno tenuti ad imputarle sul premio loro assegnato.

381. Il preposto, verificate le somme esatte dal cancelliere, e le addizioni, e fuori linea del bollettario, nella prima casella bianca dopo l' ultima empiuta dal medesimo, gli rilascerà in tutte lettere la ricevuta, e la ripeterà per duplicato nella bolletta figlia, firmando l' una e l' altra con la data corrente, ed annotandola in proprio debito, sul libro a ciò destinato.

La ricevuta sulla bolletta madre rimarrà sempre a presidio degli atti della cancelleria.

La bolletta figlia potrà essere distaccata dal cancelliere, che ne diviene proprietario, a sua giustificazione.

382. Per la esazione della tassa dovuta dai procuratori, e in loro difetto dalle parti sui rescritti di Segnatura, i quali fossero passati in nota dal cancelliere al preposto, questi dovrà, dentro dieci giorni dal ricevimento della nota, avere intimata la mano regia al debitore, e dentro dieci giorni, e non più tardi, dovrà averla fatta eseguire.

383. Il diritto di mano regia, salva l' azione personale, compete al preposto contro il cancelliere moroso nel pagamento oltre il termine prefisso: potrà esercitarsi senza che s' intenda rinunziato all' azione penale.

384. I preposti dovranno, ogni tre mesi, avere verificato in cancelleria sul bollettario e sugli atti se l'applicazione della tassa fatta dai cancellieri è regolare.

385. Il cancelliere è personalmente responsabile della regolarità della percezione.

386. Compete alla parte contribuente il diritto di ripetere dall' erario, dentro un anno, la somma pagata indebitamente per tassa di cancelleria.

La istanza sarà proposta e decisa come al § 362.

387. Il cancelliere del tribunale di Segnatura, che, nel termine indicato dalla seconda parte del § 372, non dasse comunicazione al preposto degli opinamenti e rescritti soggetti alla tassa, incorrerà nella multa di baiocchi venti per ogni opinamento, o rescritto.

388. Se i cancellieri ometteranno, senza che la omissione sia dolosa, di annotare nel bollettario in giornata qualche partita di esigenza, incorreranno nella multa di baiocchi quaranta per ogni omissione.

Se non verseranno alle epoche prescritte la integrità dei prodotti della tassa, incorreranno nella multa di uno scudo per ogni settimana di ritardo.

389. I preposti che non giustificheranno al loro ispettore ordinario di aver fatto eseguire la mano regia contro i debitori entro il mese dalla comunicazione della nota o rilievo della verificazione, saranno considerati come debitori del proprio, salvo ad essi il diritto di valersi, in nome dell' erario, della mano regia contro i debitori.

Ai medesimi è accordato il premio del due per cento, sia che godano stipendio fisso, sia che abbiano una provvisione sulla esigenza, proporzionata agl' incassi.

390. Gl' ispettori del registro che avranno lasciati correre due giri di ricupero, senza avere astretti al pagamento i preposti che si fossero resi debitori delle tasse come al § precedente, si riterranno debitori del proprio nella verificazione che ne farà l' ispettore generale.

391. Un ispettore generale della amministrazione del bollo e del registro visiterà personalmente in ogni anno la cancelleria di un tribunale di appello, e tutte le cancellerie dei tribunali civili da esso dipendenti.

392. L' oggetto di tale visita consiste nel verificare,
1°. se le regole che riguardano la disciplina delle cancellerie, sono pienamente eseguite, e se sussistano contravvenzioni che diano luogo a multe in pregiudizio dei cancellieri;
2°. se i cancellieri hanno fatto una giusta applicazione delle tasse ai singoli atti o sentenze proferite dai tribunali;

3°. se hanno versato intieramente il prodotto delle tasse nelle mani del preposto.

393. L'ispettore generale prenderà nota delle multe nelle quali sarà incorso il cancelliere, e la rimetterà al preposto, affinchè lo costringa al pagamento.

Rileverà se gl' ispettori ordinari abbiano trascurato di astringere al pagamento i preposti che fossero debitori delle tasse come al § 389.

Osserverà specialmente se i litiganti sono aggravati nella esigenza delle tasse di cancelleria, e proporrà le misure opportune per impedire gli abusi.

Esibirà finalmente al Governo il rapporto motivato della visita: in ciò che riguarda le tasse, dovrà esibirne due copie alla amministrazione del registro, una per essere depositata in archivio, l' altra perchè venga trasmessa a monsig. tesoriere generale.

394. Nell' esercizio delle sue funzioni, in ordine alla tassa, l'ispettore generale dipenderà da monsig. tesoriere e dalla amministrazione del registro, nel di cui congresso avrà sede e voto deliberativo.

395. Continueranno ad esigersi le tasse di registro fissate dal Regolamento 24 decembre 1832.

Le convenzioni stipolate fra le parti, che a termini del § 1412 del Regolamento legislativo e giudiziario, attribuiscono agli atti pubblici dei notai la forza e gli effetti di sentenze inappellabili, sono inoltre soggette ad una tassa addizionale: questa tassa è limitata a baiocchi venticinque per ogni centinaio di scudi sulla somma o valore contenuto nel contratto.

Non è derogato alle vigenti disposizioni in ordine al bollo della carta: monsig. tesoriere generale, sentita l'amministrazione del bollo e del registro, presenterà al Governo un progetto di speciale regolamento che le ponga in armonia con le nuove leggi.

Sezione III.

Degli emolumenti di cancelleria e delle altre tasse giudiziarie.

396. Saranno pagati dalle parti, e per esse dai loro procuratori, gli emolumenti stabiliti a profitto dei cancellieri: i procuratori ne saranno responsabili del proprio verso i medesimi in solido con le parti.

397. Gli emolumenti fissati per gli atti dei giudici economici delle provincie si esigeranno dagli stessi giudici intieramente a loro profitto, come emolumenti di cancelleria.

I cancellieri dei governatori, e degli altri giusdicenti ai quali viene attribuita la podestà di comporre e giudicare le cause economiche, non possono esercitare in tali cause il loro ministero, e non hanno diritto a veruna parte degli emolumenti.

398. Gli emolumenti delle copie autentiche o non autentiche fatte dai cancellieri si tassano in ragione di carte; ogni carta contiene due pagine o facciate: ogni pagina è formata, come è prescritto dal § 180.

399. Gli onorari degli avvocati si tasseranno a carico della parte soccombente,

1°. avanti i tribunali civili delle provincie, nelle cause ordinarie e nelle cause sommarie iscritte in ruolo;

2°. avanti i tribunali d' appello nelle cause non giudicate in primo grado dai governatori o altri giusdicenti, e dai tribunali di commercio;

3°. avanti il tribunale collegiale di Campidoglio ed avanti la congregazione civile dell' A. C. nei casi contemplati dai numeri precedenti;

4°. avanti i tribunali della piena Camera e della sacra Rota, nelle cause di qualunque specie;

5°. avanti il tribunale supremo di Segnatura, nelle cause superiori agli scudi duecento, ove si tratti di restituzione in intiero.

Negli altri casi saranno a carico dei litiganti rispettivi.

400. Cinque fogli manoscritti de' quali ognuno sia composto di quattro pagine o facciate, contenenti ciascuna il numero delle linee e delle sillabe prescritto dal § 180, si ritengono come un foglio di stampa.

401. Le funzioni pei congressi e per la visura dei documenti non saranno dovute ai procuratori,

1°. nelle cause sommarie non iscritte in ruolo avanti i tribunali;

2°. nelle cause avanti i governatori o altri giusdicenti nelle provincie e nella capitale, e nelle cause di appello dalle loro sentenze in qualunque grado di giurisdizione.

402. Le copie fatte dai procuratori: quando non venga loro accordato uno speciale emolumento, si tasseranno in ragione di carte, e secondo il disposto nel § 398.

Saranno rigettate dalla tassa, e potranno essere dichiarate irrepetibili anche dai loro clienti, quando non siano fatte con carattere nitido e corretto, certificate vere e conformi agli originali, e sottoscritte.

403. Le stesse disposizioni hanno luogo per le copie fatte dai cursori.

Non saranno comprese fra i loro emolumenti o mercedi le copie degli atti, che appartengono al ministero dei procuratori.

Neppure vi saranno comprese le copie delle sentenze dei giudici e tribunali, se le medesime

vengano certificate a richiesta del procuratore che ha difesa la causa.

404. Allorchè i cursori dell' A. C., e quelli pure degli uffizi principali nelle provincie, faranno gli atti che potrebbono farsi dai cursori dei giusdicenti nei territori rispettivi, non potrà tassarsi contro la parte vinta che la sola spesa o mercede competente a questi cursori; il di più rimane a carico dell' altra parte.

Avrà luogo la stessa regola per cursori delle giusdicenze, se faranno gli atti che potrebbono farsi dai cursori comunali.

405. Il disposto nel § 402 si estende ancora alle copie che saranno fatte dai pubblici depositari e dai periti.

Sezione IV.

Tariffa delle tasse giudiziarie.

Cap. I. — *Tasse di cancelleria.*

406. Per la iscrizione nel protocollo generale del primo atto di ciascuna causa superiore agli scudi cinquanta, baiocchi venti.

407. Per l'esame di testimonio, baiocchi venti.

408. Per ogni processo verbale di perizia, accesso, interrogatorî e giuramento, baiocchi venti.

409. Per ogni sentenza definitiva che decide il merito della causa,

nelle cause superiori ai cinquanta scudi e non maggiori di duecento, baiocchi sessanta,

nelle cause non maggiori di scudi cinquecento, scudo uno,

nelle cause non maggiori di scudi mille, scudi due,

nelle cause non maggiori di scudi duemila, scudi tre,

nelle cause non maggiori di scudi quattromila, scudi quattro,

nelle cause non maggiori di scudi ottomila, scudi otto,

nelle cause non maggiori di scudi dodicimila, scudi dodici,

nelle cause maggiori di scudi dodicimila sino a qualunque somma, ed in quelle di valore indeterminato e della maggiore entità che si enunciano nel § 449 del Regolamento legislativo e giudiziario, scudi sedici.

410. Per la produzione dell'atto di ricorso al tribunale supremo di Segnatura,

nelle cause non maggiori di cinquanta scudi, baiocchi trenta,

nelle cause maggiori fino a qualunque somma, baiocchi ottanta.

411. Per ogni opinamento del tribunale supremo di segnatura nelle cause maggiori di duecento scudi, baiocchi quaranta.

412. Per ogni rescritto dello stesso tribunale emanato dopo l'opinamento, baiocchi quaranta.

413. Per ogni rescritto del medesimo tribunale nelle cause superiori a cinquanta scudi e non maggiori di duecento, baiocchi quaranta.

414. Per ogni atto di rinunzia alla lite, all'appello o al ricorso interposto, e per ogni accettazione di giudicato, baiocchi venti.

415. Per la produzione dei rescritti Sovrani, o degli atti di compromesso, coi quali vengono delegate alla sacra Rota le cause che si enunciano nel § 363, num. 9°. scudi tre.

416. Per ciascuno degli atti, ordinanze, comparse o dichiarazioni indicate nel detto § 363, num. 10°. al 16°., baiocchi venti.

417. Pel registro di ciascun atto di protesto nelle cancellerie dei tribunali di commercio, a forma dell'articolo 170 del Regolamento commerciale, baiocchi cinque.

418. Per la produzione di ogni atto di protesto nelle sole cancellerie dei tribunali di commercio delle provincie, baiocchi dieci.

Cap. II. — *Emolumenti dei cancellieri.*

419. Per qualunque dichiarazione nella quale si richieda dalla legge la comparsa o l'intervento personale della parte, o del di lei speciale procuratore,

ai cancellieri dei governatori, od altri giusdicenti nelle provincie, baiocchi cinque,

ai cancellieri dei tribunali civili, baiocchi dieci,

ai cancellieri dei tribunali di appello e dei giudici e tribunali di Roma, baiocchi quindici.

420. Per qualunque atto o processo verbale in cui la legge richieda il ministero del cancelliere, per ogni carta di due pagine o facciate formata come è prescritto dal § 180,

ai cancellieri dei governatori, od altri giusdicenti nelle provincie, baiocchi quattro,

ai cancellieri dei tribunali civili, baiocchi otto,

ai cancellieri dei tribunali di appello, e dei giudici o tribunali di Roma, baiocchi dodici.

421. Per l'assistenza ad ogni sessione degli atti o processi verbali indicati nel numero precedente:

Se l'assistenza sarà prestata nella residenza del giudice o tribunale, per ogni sessione,

ai cancellieri dei governatori, ed altri giusdicenti nelle provincie, baiocchi venti,

ai cancellieri dei tribunali civili, baiocchi trenta,

ai cancellieri dei tribunali di appello e dei giudici e tribunali di Roma, baiocchi quarantacinque.

422. Ogni sessione è formata di tre ore: la sessione incominciata si avrà per compiuta.

423. Le disposizioni contenute nei tre §§ precedenti comprendono anche i processi verbali delle adunanze dei creditori.

424. Se l'assistenza sarà prestata fuori della residenza del giudice o tribunale, ma nello stesso comune, è dovuto, per ciascuna sessione,

ai cancellieri dei governatori, od altri giusdicenti nelle provincie, baiocchi trenta,

ai cancellieri dei tribunali civili, baiocchi quarantacinque,

ai cancellieri dei tribunali di appello, e dei giudici e tribunali di Roma, baiocchi sessanta.

425. Se l'assistenza sarà prestata fuori del comune in cui risiede il giudice o tribunale, per la metà della giornata, compreso l'accesso e recesso, è dovuto,

ai cancellieri dei governatori, od altri giusdicenti nelle provincie, baiocchi quarantacinque,

ai cancellieri dei tribunali civili, baiocchi sessanta,

ai cancellieri dei tribunali di appello, e dei giudici o tribunali di Roma, baiocchi novanta.

426. Per la intiera giornata, compreso accesso e recesso come sopra, è dovuto il doppio degli emolumenti indicati nel § precedente.

427. Per l'assistenza agli incanti e vendite giudiziali dei beni immobili, sia qualunque il numero de' fondi e lo spazio pel quale potesse durare l' incanto, compreso l'accesso e recesso, e la estensione del processo verbale,

ai cancellieri dei governatori, od altri giusdicenti nelle provincie, baiocchi cinquanta,

ai cancellieri dei tribunali civili, baiocchi settantacinque,

ai cancellieri dei tribunali di appello, e dei giudici e tribunali di Roma, scudo uno.

428. Per la minuta e sottoscrizione degli avvisi di vendita, nei casi preveduti dai §§ 1313 num. 6°. e 1682 del Regolamento,

ai cancellieri dei governatori, od altri giusdicenti nelle provincie, baiocchi dieci,

ai cancellieri dei tribunali civili, baiocchi venti,

ai cancellieri de' giudici e tribunali di Roma, baiocchi trenta.

429. Per la verificazione e confronto delle partite contenute nella nota delle spese, e per l'apposizione del visto in fine di essa, nelle cause ordinarie o sommarie iscritte in ruolo,

ai cancellieri dei tribunali civili, baiocchi dieci,

ai cancellieri dei tribunali di appello, e dei giudici e tribunali di Roma, baiocchi quindici.

430. Per la stessa verificazione e confronto, compreso il certificato da rilasciarsi per esser prodotto avanti i tribunali di secondo o di terzo grado, nei casi contemplati dal § precedente, a termini del § 1184 del Regolamento,

ai cancellieri dei tribunali civili, baiocchi quindici,

ai cancellieri dei tribunali di appello, e dei giudici e tribunali di Roma, baiocchi venti.

431. Per l'iscrizione nel repertorio ossia menzione letterale della registrazione di qualunque atto o sentenza, compreso l' importo della carta bollata,

ai cancellieri dei governatori, od altri giusdicenti nelle provincie, ed ai cancellieri dei tribunali civili, baiocchi cinque,

ai cancellieri dei tribunali di appello, e dei giudici e tribunali di Roma, baiocchi sette e mezzo.

432. Per accesso all' uffizio del registro, quando sia stabilito fuori del comune in cui risiede il cancelliere, per ogni miglio di distanza, compresa gita e ritorno, baiocchi tre.

433. Per la produzione dell'atto o citazione introduttiva dell' appello,

ai cancellieri dei tribunali civili, baiocchi dieci,

ai cancellieri dei tribunali di appello, e dei giudici e tribunali di Roma, baiocchi quindici.

434. Per la produzione del processo degli atti di primo o di secondo grado, quando abbia luogo,

ai cancellieri dei tribunali civili, baiocchi dieci,

ai cancellieri dei tribunali di appello, e dei giudici e tribunali di Roma, baiocchi quindici.

Nulla è dovuto per la produzione della sentenza e degli altri documenti.

435. Per la produzione dell'atto di costituzione di procuratore sulla citazione introduttiva dell'appello,

ai cancellieri dei tribunali civili delle provincie, baiocchi cinque,

ai cancellieri dei tribunali di appello, e dei giudici e tribunali di Roma, baiocchi sette e mezzo.

436. Allorchè si tratta di appello interposto dalle sentenze dei governatori ed altri giusdicenti, sono dovuti ai cancellieri dei tribunali di secondo e di terzo grado i soli emolumenti stabiliti per le cancellerie dei governi e delle giusdicenze, salvo il disposto nei §§ 433 al 435 per gli atti ivi contemplati.

Questi emolumenti sono accresciuti della metà pei cancellieri dei giudici e tribunali di Roma.

437. Per qualunque copia o spedizione autentica di opinamenti, sentenze definitive, interlocutorie, o incidentali, de' documenti processi verbali ed altri atti di cancelleria, per carta di due pagine formata come al § 180,

ai cancellieri dei governatori od altri giusdicienti nelle provincie, baiocchi quattro,

ai cancellieri dei tribunali civili, baiocchi otto,

ai cancellieri dei tribunali di appello e dei giudici e tribunali di Roma, baiocchi dodici.

438. Per qualunque copia non autentica, sarà dovuta la metà dell'emolumento fissato nel § precedente.

439. Per l'apposizione della formola esecutiva nella spedizione o copia autentica delle sentenze che decidono definitivamente il merito della causa,

ai cancellieri dei governatori, od altri giusdicenti nelle provincie, baiocchi venti,

ai cancellieri dei tribunali civili e degli assessori ed altri giusdicenti di Roma, baiocchi quaranta,

ai cancellieri dei tribunali di appello, e dei tribunali di Roma, baiocchi sessanta.

440. Per l'apposizione della stessa formola nelle sentenze interlocutorie, o incidentali,

ai cancellieri dei governatori, od altri giusdicenti nelle provincie, baiocchi cinque,

ai cancellieri dei tribunali civili, baiocchi sette.

ai cancellieri dei tribunali di appello, e dei giudici e tribunali di Roma, baiocchi dieci.

441. È dovuta la sola metà degli emolumenti accordati nei §§ 439 e 440, se il valore delle cause non supera i cinquanta scudi.

442. Per aver rilasciato una fede o certificato affermativo o negativo di esistenza di appello, o altro simile,

ai cancellieri dei governatori, ed altri giusdicenti nelle provincie, baiocchi dieci,

ai cancellieri dei tribunali civili, baiocchi venti,

ai cancellieri dei tribunali di appello, e dei giudici e tribunali di Roma, baiocchi trenta.

443. Per ridurre in buona forma gli originali delle sentenze definitive, è accordato ai soli cancellieri presso i giudici o tribunali di Roma, e nelle sole cause superiori agli scudi cinquanta in ogni grado di giurisdizione, l'emolumento di scudo uno.

Sarà dovuto in qualunque caso un solo emolumento per ogni originale come è prescritto nel § 365.

444. Gli emolumenti stabiliti in questo Capitolo pei cancellieri dei tribunali civili delle provincie saranno duplicati in favore dei cancellieri dei tribunali della sacra Rota, e della piena Camera.

Sarà egualmente duplicato l'emolumento di cui nel § precedente.

445. Sono accordati al cancelliere del tribunale supremo di Segnatura gli emolumenti seguenti,

1°. Per la iscrizione della causa nel protocollo, baiocchi trenta.

2°. Per la produzione dell'atto di ricorso, unitamente alla fede di deposito, baiocchi novanta.

3°. Per l'atto di reclamo dai decreti di monsignor uditore, e da quelli difformi da monsignor uditore e dell'uditore della prefettura al pieno tribunale, baiocchi trenta.

4°. Per l'atto di produzione della tassa delle spese e documenti annessi, baiocchi trenta.

5°. Per la trascrizione del rescritto del supremo tribunale nel registro a ciò destinato, compreso l'accesso all'uffizio della registrazione quando avrà luogo, baiocchi trenta.

446. Per gli altri atti, quando abbiano luogo, il cancelliere del tribunale supremo avrà gli stessi emolumenti che sono stabiliti in questo capitolo a profitto dei cancellieri presso i tribunali di appello.

447. Sarà dovuto inoltre a tutti i cancellieri il rimborso della carta di bollo, delle vetture e cibarie, tanto per loro, quanto pei giusdicenti o giudici delegati, nei casi in cui dovessero trasportarsi fuori del comune in cui risiede il giudice o tribunale, e delle altre spese qualora le abbiano anticipate.

448. Nel fine della copia di ciascun atto, dovranno i cancellieri notare distintamente le spese del medesimo, sia per le tasse di cancelleria, e di registro, sia pe' loro emolumenti, sia per la carta di bollo.

In mancanza di tale annotazione, l'atto non sarà compreso nella tassa, salvo il diritto alle parti di rivalersene contro il cancelliere.

Cap. III. — *Emolumenti di cancelleria pei giudizi economici.*

449. È dovuto nelle provincie un emolumento di cancelleria per ciascuno de' seguenti atti relativi ai giudizi economici,

1°. per ogni avviso od intímo, baiocchi due,

2°. per ogni mandato, baiocchi tre,

3°. per l'annotazione degli atti nel registro, baiocchi cinque.

450. L'emolumento accordato dal numero 3°. del § precedente non potrà esigersi che una sola volta in tutta la causa, qualunque sia il numero degli atti e delle annotazioni da farsi nel registro del giudiee economico.

451. Nei giudizi economici che hanno luogo in Roma, si osserverà la tariffa pubblicata da monsignor uditore della Camera col regolamento del 24 aprile 1833.

Cap. IV. — *Onorari degli avvocati.*

452. Per l'esame dei documenti relativi alla causa,

nelle cause innanzi i tribunali civili delle provincie, scudi sei.

nelle cause innanzi i tribunali di appello, e innanzi i tribunali di Roma, scudi dieci.

453. Pel congresso,

nelle cause innanzi i tribunali civili delle provincie, scudi due,

nelle cause innanzi i tribunali di appello, e innanzi i tribunali di Roma, scudi tre.

454. Pel ristretto di fatto e di diritto,

nelle cause innanzi i tribunali civili, scudi tre,

nelle cause innanzi i tribunali di appello, e innanzi i tribunali di Roma, scudi quattro e baiocchi ottanta.

455. Per l'originale di ogni foglio di stampa sino al numero de' fogli, che è permesso ne' diversi tribunali,

nelle cause innanzi i tribunali civili, scudi tre,

nelle cause innanzi i tribunali di appello, e innanzi i tribunali di Roma, scudi cinque.

456. Pel ristretto di fatto e di diritto della risposta o replica,

nelle cause innanzi i tribunali civili, scudo uno e baiocchi cinquanta,

nelle cause innanzi i tribunali di appello, e innanzi i tribunali di Roma, scudi due e baiocchi quaranta.

457. Se la risposta o la replica comprende più dimande relative ad una stessa causa e trattate con diverse allegazioni, è dovuto agli avvocati un doppio onorario pel ristretto di cui nel § precedente.

458. Ha luogo la medesima regola, quando le risposte comprendono due o più dubbi nelle cause innanzi i tribunali della piena Camera e della sacra Rota.

459. Per l'originale della risposta o replica, contenente il numero di fogli ch' è permesso ne' diversi tribunali, si osserverà la tassa stabilita dal § 455.

460. Per la discussione di ciascuna dimanda nella pubblica udienza,

nelle cause innanzi i tribunali civili, scudi tre,

nelle cause innanzi i tribunali di appello, e innanzi i tribunali Roma, eccettuati i tribunali della piena Camera, della sacra Rota e della Segnatura, scudi quattro e baiocchi ottanta.

461. Agli avvocati di Roma per la informazione in voce ai singoli giudici de' tribunali della piena Camera, della sacra Rota e della Segnatura, è dovuto in ciascuna dimanda l'onorario di scudi tre.

462. Agli stessi avvocati di Roma, per la sottoscrizione di ogni difesa, risposta o replica, unitamente all'avvocato che ne fu l'estensore, nelle cause che si propongono all' intero tribunale della sacra Rota, scudi tre.

463. Nel caso del § precedente, all'avvocato che sottoscrive, sono dovuti gli onorari pel congresso e per la informazione, come è prescritto dai §§ 453 e 461.

Cap. V. — *Funzioni dei procuratori.*

464. Per la minuta di ogni citazione, protesta, sequestro, dichiarazione, e di qualunque atto da presentarsi o notificarsi alla parte in persona o nel domicilio,

nelle cause innanzi i governatori ed altri giusdiscenti delle provincie, baiocchi dieci,

nelle cause innanzi i tribunali civili ed innanzi gli assessori ed altri giudici di Roma, baiocchi venti,

nelle cause innanzi i tribunali di appello, ed innanzi i tribunali di Roma, baiocchi trenta.

465. Nulla è dovuto al procuratore per la minuta delle semplici intimazioni da farsi alla parte.

Quando la parte è contumace, niuna tassa è dovuta per la seconda citazione al procuratore che avrà estesa la prima.

466. Per l'originale dell'atto di produzione,

nelle cause innanzi i governatori ed altri giusdicenti delle provincie, baiocchi quindici,

nelle cause innanzi i tribunali civili, ed innanzi gli assessori od altri giudici di Roma, baiocchi venti,

nelle cause innanzi i tribunali di appello, ed innanzi i tribunali di Roma, baiocchi trenta.

467. Per l'originale dell'atto di costituzione di procuratore, e di qualunque atto semplice da procuratore a procuratore, contenente citazione, notifica, od intímo,

nelle cause innanzi i tribunali civili, baiocchi quindici,

nelle cause innanzi i tribunali di appello, ed innanzi i tribunali di Roma, baiocchi venti.

468. Per l' originale di ogni dimanda d' intervento, contenente i motivi e citazione a comparire,

nelle cause innanzi i governatori ed altri giusdicenti delle provincie, baiocchi venti;

nella cause innanzi i tribunali civili, ed innanzi gli assessori od altri giudici di Roma, baiocchi trenta,

nelle cause innanzi i tribunali di appello, ed innanzi i tribunali di Roma, baiocchi cinquanta.

469. Per l' originale di ogni dimanda incidentale contenente la esposizione sommaria dei fatti e dei motivi, con citazione a comparire, nelle cause innanzi i tribunali civili, innanzi i tribunali di appello, ed innanzi i tribunali di Roma, è dovuta ai procuratori la medesima tassa loro accordata dal § precedente.

470. Per l' originale,

1°. del foglio da leggersi in udienza prima della discussione, come al § 573 del Regolamento;

2°. degli estratti di ordinanze, sentenze, dimande, e di qualunque altro atto da affigersi od inserirsi nei diari o gazzette;

3°. di ogni memoria da presentarsi ai giusdicenti o presidenti de' tribunali, nei diversi casi preveduti dal Regolamento;

nelle cause innanzi i tribunali civili baiocchi trenta;

nelle cause innanzi i tribunali di appello, ed innanzi i tribunali di Roma, baiocchi cinquanta.

471. Per l'originale o minuta,

1°. dell' atto contenente gli articoli, ossia la esposizione breve e precisa dei fatti da provarsi col mezzo dei testimoni;

2°. delle posizioni o interrogatorî giudiziali;

3°. della formola di qualunque giuramento, sia decisorio, sia suppletorio;

4°. della nota contenente la enunciazione distinta degli oggetti o dei crediti, e del valore o quantità pel giuramento estimatorio;

5°. delle osservazioni da presentarsi ai periti;

6°. della nota delle spese da tassarsi in fine della lite;

7°. della nota specifica de' danni ed interessi;

8°. dell' atto di opposizione al precetto, alla ordinanza sulla tassa delle spese, alla nota specifica de' danni e interessi, ed alle sentenze che riguardano misure assicurative o provisionali;

9°. degli avvisi per le vendite giudiziali;

10°. del capitolato per le vendite dei beni immobili;

11°. del foglio contenente i nomi e le qualità delle parti, e tuttociò ch' è prescritto nel § 603 del Regolamento, per formare gli originali delle sentenze ivi contemplate;

per ogni carta formata come nel § 398,

nelle cause innanzi i governatori ed altri giusdicenti delle provincie, baiocchi quindici;

nelle cause innanzi i tribunali civili, ed innanzi gli assessori od altri giudici di Roma, baiocchi venti;

nelle cause innanzi i tribunali di appello, ed innanzi i tribunali di Roma, baiocchi trenta.

472. Nelle cause innanzi i tribunali civili, innanzi i tribunali di appello, ed innanzi i tribunali di Roma è dovuta ai procuratori la medesima tassa fissata dal § precedente,

1°. per l'originale delle memorie da presentarsi e discutersi in camera di consiglio;

2°. per l'originale delle memorie concernenti la dilazione, da leggersi nelle adunanze de' creditori a forma del § 1473 del Regolamento;

3°. per l'originale dell'atto di opposizione alle ordinanze esecutive della mano regia, ed a qualunque altra ordinanza o sentenza.

473. Per la produzione od esibizione in cancelleria di qualunque atto, a fine di farlo iscrivere nel protocollo, ed inserire nel fascicolo della causa, come al § 407 del Regolamento,

nelle cause innanzi i governatori ed altri giusdicenti delle provincie, baiocchi quattro;

nelle cause innanzi i tribunali civili, ed innanzi gli assessori od altri giudici di Roma, baiocchi sei;

nelle cause innanzi i tribunali di appello, ed innanzi i tribunali di Roma, baiocchi otto.

474. Per l' iscrizione nei ruoli,

delle cause innanzi i tribunali civili, baiocchi venti;

delle cause innanzi i tribunali di appello, ed innanzi i tribunali di Roma, baiocchi trenta.

475. Per avere ottenuta una sentenza che dichiara, o riunisce la contumacia, ed ordina la seconda citazione,

nelle cause innanzi i governatori ed altri giusdicenti delle provincie, baiocchi venti;

nelle cause innanzi i tribunali civili, ed innanzi gli assessori od altri giudici di Roma, baiocchi trenta;

nelle cause innanzi i tribunali di appello, ed innanzi i tribunali di Roma, baiocchi quaranta.

476. La stessa funzione è dovuta ai procuratori nelle cause innanzi i tribunali di appello, ed innanzi i tribunali di Roma,

1°. per le sentenze che decidono le controversie contemplate nei §§ 551 e seguenti del Regolamento, e per tutte quelle che riguardano la semplice istruzione ed ordinazione del processo;

2°. per la comparsa ed assistenza alle sentenze che rimettono la discussione, l' opinamento o la decisione delle cause ordinarie, o sommarie iscritte in ruolo, da una udienza all' altra.

Non potranno tassarsi più di due assistenze, qualunque sia il numero delle remissioni.

477. Per avere ottenuta una sentenza che ammette o rigetta una prova,

nelle cause innanzi i governatori ed altri giusdicenti nelle provincie, baiocchi sessanta;

nelle cause innanzi i tribunali civili, ed innanzi gli assessori od altri giudici di Roma, baiocchi novanta.

nelle cause innanzi i tribunali d' appello, e innanzi i tribunali di Roma, scudo uno e baiocchi venti.

478. La medesima tassa è dovuta ai pro-

curatori nelle cause innanzi i tribunali civili, innanzi i tribunali di appello, ed innanzi i tribunali di Roma, per avere ottenuta una sentenza che ammetta o rigetti una eccezione proposta per iscritto, una dimanda incidente, ed una misura assicurativa o provvisionale.

479. Per avere ottenuta una sentenza definitiva nelle cause di competenza dei governatori, in primo grado di giurisdizione,

innanzi i governatori ed altri giusdicenti delle provincie, scudo uno,

innanzi i tribunali civili, ed innanzi gli assessori od altri giudici di Roma, scudo uno e baiocchi cinquanta;

innanzi i tribunali di Roma, scudi due.

480. Per avere ottenuta la sentenza definitiva nelle cause non maggiori di scudi dieci, compresa qualunque altra comparsa, assistenza o funzione precedente, ed ancorchè si fosse proferita qualche sentenza interlocutoria,

innanzi i governatori ed altri giusdicenti delle provincie, baiocchi sessanta;

innanzi i tribunali civili, ed innanzi gli assessori od altri giudici di Roma, baiocchi ottanta;

innanzi i tribunali di Roma, scudo uno.

481. Per avere ottenuta una sentenza definitiva nelle cause sommarie non iscritte in ruolo,

innanzi i tribunali civili, scudi due e baiocchi quaranta;

innanzi i tribunali di Roma, scudi tre e baiocchi sessanta.

482. Nei casi dei §§ 475 al 480, non è dovuta ai procuratori alcuna tassa per le sentenze di remissione da una udienza all' altra.

Nelle cause non maggiori di cinquecento scudi la tassa fissata dal § precedente è diminuita di un terzo.

483. Per la prima discussione nella pubblica udienza delle cause ordinarie, delle cause sommarie iscritte in ruolo e delle cause di appello,

innanzi i tribunali civili, scudi due;

innanzi i tribunali di appello, ed innanzi i tribunali di Roma, scudi tre.

484. Per ciascuna delle discussioni successive in sequela degli opinamenti, è dovuta la stessa somma accordata dal § precedente.

485. Se le discussioni delle cause enunciate nei §§ 483 e 484 sono fatte dagli avvocati, è dovuto ai procuratori per diritto di assistenza,

nelle cause innanzi i tribunali civili, baiocchi sessanta;

nelle cause innanzi i tribunali di appello, ed innanzi i tribunali di Roma, scudo uno.

486. È dovuta ai procuratori la medesima tassa stabilita nel § precedente, per assistere alla pronunzia degli opinamenti e delle sentenze, nelle cause ordinarie o sommarie iscritte in ruolo, allorchè gli uni e le altre si proferissero in una udienza successiva.

487. Per avere ottenuta una sentenza con la quale venga ammessa o rigettata la opposizione al precetto od alla tassa delle spese,

nelle cause innanzi i governatori ed altri giusdicenti delle provincie, baiocchi trenta;

nelle cause innanzi i tribunali civili, ed innanzi gli assessori od altri giudici di Roma, baiocchi quarantacinque;

nelle cause innanzi i tribunali d'appello, ed innanzi i tribunali di Roma, baiocchi sessanta.

488. Per avere ottenuta una sentenza con la quale si ordini la vendita o l' aggiudicazione dei beni od effetti pignorati, comprese le assistenze e le funzioni relative alla nomina e rapporto dei periti, quando abbiano luogo,

nelle cause innanzi i governatori ed altri giusdicenti delle provincie, baiocchi quaranta;

nelle cause innanzi i tribunali civili, ed innanzi gli assessori od altri giudici di Roma, baiocchi sessanta;

nelle cause innanzi i tribunali di Roma, scudo uno.

489. Per avere ottenuta una sentenza che ammetta o rigetti la dimanda per sospendere la esecuzione del giudicato ne' casi preveduti dai §§ 1151 e seguenti del Regolamento,

nelle cause innanzi i governatori ed altri giusdicenti delle provincie, baiocchi trenta;

nelle cause innanzi i tribunali civili, ed innanzi gli assessori od altri giudici di Roma, baiocchi quarantacinque;

nelle cause innanzi i tribunali di Roma, baiocchi sessanta.

490. Per avere ottenuta una ordinanza o sentenza dal tribunale riunito nella camera di consiglio, senza contradizione di parte, nei casi preveduti dal Regolamento,

nelle cause innanzi i tribunali civili, scudo uno e baiocchi venti;

nelle cause innanzi i tribunali di Roma, scudo uno e baiocchi sessanta.

491. Per ogni comparsa ed assistenza in cancelleria affine di emettere dichiarazioni, accettazioni, rinunzie, ricuse, interposizioni di appello, ed altri simili atti,

nelle cause innanzi i governatori ed altri giusdicenti delle provincie, baiocchi venti;

nelle cause innanzi i tribunali civili, ed innanzi gli assessori od altri giudici di Roma, baiocchi trenta;

nelle cause innanzi i tribunali di appello, ed innanzi i tribunali di Roma, baiocchi quaranta.

492. Per l' atto di ricorso al tribunale supremo di Segnatura, compresa la comparsa in cancelleria,

nelle cause innanzi i governatori ed altri giusdicenti delle provincie, baiocchi sessanta;

nelle cause innanzi i tribunali civili, ed innanzi gli assessori od altri giudici di Roma, baiocchi novanta;

nelle cause innanzi i tribunali di appello, ed innanzi i tribunali di Roma, scudo uno e baiocchi venti.

493. Se la causa non è maggiore di scudi dieci, la funzione del procuratore, nel caso del § precedente, sarà tassata in soli baiocchi venti.

494. Per l'atto della cessione dei beni, da farsi in cancelleria, come al § 1488 del Regolamento, compresa la comparsa e l'assistenza,

nelle cause innanzi i tribunali civili, baiocchi ottanta;

nelle cause innanzi i tribunali di Roma, scudo uno e baiocchi venti.

495. Per l'assistenza all'esame dei testimoni, alle adunanze ed alle operazioni dei periti, comprese le proteste, istanze e dichiarazioni da inserirsi nel processo, e le informazioni verbali, per ogni sessione,

nelle cause innanzi i governatori ed altri giusdicenti delle provincie, baiocchi trenta;

nelle cause innanzi i tribunali civili, ed innanzi gli assessori od altri giudici di Roma, baiocchi quarantacinque;

nelle cause innanzi i tribunali di appello ed innanzi i tribunali di Roma, baiocchi sessanta.

496. Se l'assistenza è prestata fuori della residenza del giusdicente o del tribunale, ma nello stesso comune, la funzione sarà accresciuta della metà.

497. Se l'assistenza è prestata alla distanza di un miglio dal comune ove risiede il giusdicente o tribunale, si dovrà, oltre la spesa del trasporto, per ogni mezza giornata,

nelle cause innanzi i governatori ed altri giusdicenti delle provincie, baiocchi ottanta;

nelle cause innanzi i tribunali civili, ed innanzi gli assessori od altri giudici di Roma, scudo uno;

nelle cause innanzi i tribunali di appello, ed innanzi i tribunali di Roma, scudo uno e baiocchi cinquanta;

Sarà dovuto il doppio per la intiera giornata.

498. Per l'assistenza agli accessi de' giudici sui luoghi controversi sono dovute ai procuratori, per ogni sessione, le medesime tasse fissate dai §§ 495 al 497.

499. Le funzioni dei procuratori in ordine ai decreti che debbono proferirsi dai giusdicenti o dai giudici delegati, sia negli atti di apertura dei processi verbali, sia nel progresso dei medesimi, sono comprese nella tassa loro accordata dai §§ 495 al 497 per l'assistenza alle sessioni in cui vennero proferiti.

500. Per avere ottenuto dal giusdicente o dal giudice delegato il decreto che fissa il giorno degli accessi, delle risposte agli interrogatorî, delle prestazioni de' giuramenti, e delle adunanze de' creditori, compresa la istanza o memoria da presentarsi,

nelle cause innanzi i governatori ed altri giusdicenti delle provincie, baiocchi trenta;

nelle cause innanzi i tribunali civili, ed innanzi gli assessori od altri giudici di Roma, baiocchi quarantacinque;

nelle cause innanzi i tribunali di appello, ed innanzi i tribunali di Roma, baiocchi sessanta.

501. Per assistenza alle adunanze dei creditori è dovuto, per ciascuna adunanza,

nelle cause innanzi i tribunali civili, baiocchi ottanta;

nelle cause innanzi i tribunali di appello, ed innanzi i tribunali di Roma, scudo uno e baiocchi venti.

502. Per avere ottenuta la spedizione o copia autentica di ogni sentenza od altro atto di cancelleria,

nelle cause innanzi i governatori ed altri giusdicenti delle provincie, baiocchi dieci;

nelle cause innanzi i tribunali civili, ed innanzi gli assessori od altri giudici di Roma, baiocchi venti;

nelle cause innanzi i tribunali d'appello, ed innanzi i tribunali di Roma, baiocchi trenta.

503. Per una sessione informativa nelle cause di competenza dei governatori, in primo grado di giurisdizione,

innanzi i governatori ed altri giusdicenti delle provincie, baiocchi quaranta;

innanzi i tribunali civili, ed innanzi gli assessori od altri giudici di Roma, baiocchi sessanta;

innanzi i tribunali di Roma, scudo uno.

504. Per una sessione informativa nelle cause sommarie non iscritte in ruolo,

innanzi i tribunali civili, baiocchi ottanta;

innanzi i tribunali di Roma, scudo uno e baiocchi venti.

505. Per un congresso nelle cause ordinarie, nelle cause sommarie iscritte in ruolo, e nelle cause di appello,

innanzi i tribunali civili, scudo uno e baiocchi sessanta;

innanzi i tribunali d'appello, ed innanzi i tribunali di Roma, scudi due e baiocchi quaranta.

506. Per la visura ed esame dei documenti relativi alle cause contemplate dal § precedente, per ogni foglio formato di due carte ragguagliate con la norma prescritta nel § 398,

innanzi i tribunali civili, baiocchi quattro;

innanzi i tribunali di appello, ed innanzi i tribunali di Roma, baiocchi sei.

507. Per l'originale delle allegazioni, e delle risposte agli opinamenti nelle stesse cause indicate dal § 505, per ogni foglio di stampa,

innanzi i tribunali civili, scudi due;

innanzi i tribunali d'appello, ed innanzi i tribunali di Roma, scudi tre.

508. Per la ordinazione dei sommari con le apostille indicative della sostanza del documento, per ogni numero,

nelle cause innanzi i tribunali civili, baiocchi venti;

nelle cause innanzi i tribunali di appello, ed innanzi i tribunali di Roma, baiocchi trenta.

509. Per l' originale della memoria permessa dai §§ 500 e 941 del Regolamento, nelle cause di competenza dei governatori ed altri giusdicenti, e dei tribunali di commercio,

innanzi i governatori ed altri giusdicenti delle provincie, scudo uno e baiocchi venti;

innanzi i tribunali di commercio, ed innanzi gli assessori od altri giudici di Roma, scudi due e baiocchi quaranta.

510. Se le allegazioni, e risposte di cui nel § 507, sono fatte dagli avvocati, si dovrà, per la visura e sottoscrizione delle medesime,

nelle cause innanzi i tribunali civili, scudo uno e baiocchi sessanta;

nelle cause innanzi i tribunali di appello, ed innanzi i tribunali di Roma, scudi due e baiocchi quaranta.

511. Le allegazioni e le risposte concernenti le istanze per le nullità sostanziali, ne' casi preveduti dai §§ 788, 793 e 794 del Regolamento, e qualunque dimanda incidente nelle cause ordinarie o sommarie iscritte in ruolo, non potranno contenere più di un foglio di stampa: il foglio di stampa si tasserà come al § 507.

512. Le altre allegazioni nelle cause ordinarie non potranno contenere più di cinque fogli di stampa: le risposte non potranno contenerne più di tre.

Nelle cause sommarie iscritte in ruolo, le allegazioni non potranno contenere più di tre fogli di stampa: le risposte non potranno contenerne più di due.

Nelle cause di appello in qualunque grado dalle sentenze dei governatori od altri giusdicenti, tanto in Roma, che nelle provincie, le allegazioni non potranno eccedere i due fogli di stampa: le risposte saranno limitate ad un solo foglio: questa regola è comune alle cause di appello in qualunque grado dalle sentenze dei tribunali di commercio.

513. Per ogni copia delle istanze ed altri atti enunciati nei §§ 467 al 469 è accordato ai procuratori il quarto della somma che compete loro per l' originale.

514. Per la corrispondenza epistolare se i clienti dimoravano in distanza di dodici miglia dal comune ove risiede il giudice o tribunale,

nelle cause innanzi i governatori o altri giusdicenti nelle provincie, baiocchi cinquanta;

nelle cause innanzi i tribunali civili, ed innanzi gli assessori o altri giudici di Roma, scudo uno;

nelle cause innanzi i tribunali di appello, ed innanzi i tribunali di Roma, scudo uno e baiocchi sessanta.

515. Nulla è dovuto per la stessa corrispondenza nelle cause non maggiori di cinquanta scudi.

516. Le funzioni dei procuratori innanzi i tribunali di commercio saranno tassate come quelle innanzi i tribunali civili de' luoghi rispettivi, per le cause sommarie non iscritte in ruolo, salvo il disposto nei §§ 479, 503, 504, 509 e 513.

Nondimeno, se la causa non è maggiore di scudi dieci, sarà loro dovuto ciò che viene accordato dai §§ 480 e 493.

517. Nelle cause avanti i tribunali della piena Camera e della sacra Rota competono ai procuratori di Roma le seguenti funzioni:

1°. Per l' originale o minuta della citazione introduttiva dell' appello o della istanza per inibire la esecuzione provvisoria, l' una e l' altra da presentarsi alla parte in persona o nel domicilio, ritenuto il disposto nel § 465, scudo uno.

2°. Per l' originale dell' atto di costituzione di procuratore, e di qualunque atto semplice da procuratore a procuratore, contenente citazione, notifica od intímo, baiocchi trenta.

3°. Per l' originale di ogni dimanda incidente o relativa ad eccezioni, con la indicazione succinta de' fatti e dei motivi, scudo uno.

4°. Per ogni copia degli atti o dimande che si enunciano ne' due numeri precedenti, è dovuto ai procuratori il quarto della somma loro accordata per gli originali.

5°. Per visura e spoglio dei processi ed altri documenti relativi alla causa, per ogni foglio di due carte formate come al § 398, baiocchi otto.

6°. Per ogni atto di produzione, baiocchi quaranta.

7°. Per ogni atto di rinunzia, od altra qualunque dichiarazione da farsi in cancelleria, baiocchi sessanta.

8°. Per ogni comparsa all' udienza del prelato ponente della causa, baiocchi ottanta.

9°. Per avere ottenuto dallo stesso ponente la sottoscrizione del dubbio, baiocchi sessanta.

10°. Per un congresso in qualunque dimanda, sia principale, sia incidente, scudi due e baiocchi quaranta.

11°. Per l' originale delle allegazioni e risposte da distribuirsi ai giudici è dovuta, per ogni foglio di stampa, la stessa somma accordata agli altri pro-

curatori di Roma dal § 507: il numero de' fogli non potrà eccedere quello che è prescritto dai regolamenti rotali.

12°. Per la ordinazione dei sommari con le apostille è dovuta pure, per ogni numero, la stessa somma accordata agli altri procuratori di Roma dal § 508.

13°. Per la visura e sottoscrizione delle allegazioni o risposte allorchè sono fatte dagli avvocati, è dovuta la tassa stabilita per gli altri procuratori di Roma dal § 510.

14°. Per la informazione in voce ai prelati chierici di Camera ed ai prelati uditori della sacra Rota, scudi due e baiocchi quaranta.

15°. Per l'originale della supplica per ottenere la spedizione, baiocchi sessanta.

16°. Per visura ed esame della decisione che si comunica dal prelato ponente, baiocchi ottanta.

17°. Per la minuta della cedola di sentenza, o del decreto motivato nelle dimande incidentali da esibirsi al prelato ponente, scudo uno e baiocchi venti.

18°. Per l'assistenza alla spedizione delle sentenze o decreti, scudo uno.

19°. Per avere ottenuto la copia autentica di qualunque sentenza, decreto, od altro atto di cancelleria, baiocchi quaranta.

20°. Per l'originale della nota delle spese da tassarsi in fine della lite, e dell'atto di opposizione alla medesima, per ogni carta formata come al § 398, baiocchi trenta.

21°. Per la interposizione dell'appello ad una sentenza rotale o della piena Camera, baiocchi sessanta.

22°. Per l'atto di ricorso al tribunale supremo di Segnatura, scudo uno e baiocchi sessanta.

23°. Per la corrispondenza epistolare, quando le parti dimorino fuori di Roma, scudi due e baiocchi quaranta.

518. Nelle cause avanti il supremo tribunale di Segnatura competono ai procuratori di Roma le seguenti funzioni:

1°. Per la minuta della citazione introduttiva del ricorso da notificarsi alla parte, ritenuto il disposto nel § 465,

nelle cause minori, baiocchi quaranta;

nelle cause maggiori e nelle cause minori riservate al pieno tribunale dal § 341 del Regolamento, baiocchi sessanta.

2°. Per l'originale dell'atto di costituzione di procuratore, e di ogni atto semplice da procuratore a procuratore, contenente citazione, notifica, od intimo,

nelle cause minori, baiocchi venti;

nelle cause maggiori ed in quelle riservate o rimesse al pieno tribunale dal suddetto § 341, e dai §§ 1110 e 1119 del Regolamento, baiocchi trenta.

3°. Per l'originale di ogni dimanda incidentale, contenente la esposizione succinta de' fatti con citazione a comparire,

nelle cause minori, baiocchi sessanta;

nelle cause maggiori ed in quelle riservate o rimesse al pieno tribunale, baiocchi ottanta.

4°. Per ogni copia degli atti o dimande di cui si tratta ne' due numeri precedenti, è dovuto il quarto della somma tassata per l'originale.

5°. Per ogni atto di produzione in cancelleria,

nelle cause minori, baiocchi trenta;

nelle cause maggiori ed in quelle riservate o rimesse al pieno tribunale, baiocchi quaranta.

6°. Per ogni atto di rinunzia od altra qualunque dichiarazione da farsi in cancelleria,

nelle cause minori, baiocchi quaranta;

nelle cause maggiori, ed in quelle riservate o rimesse al pieno tribunale, baiocchi sessanta.

7°. Per la esibizione in cancelleria di ogni atto, a fine di farlo iscrivere nel protocollo, ed inserire nel fascicolo della causa,

nelle cause minori, baiocchi sei;

nelle cause maggiori, ed in quelle riservate o rimesse al pieno tribunale, baiocchi otto.

8°. Per fare iscrivere nel ruolo le cause maggiori, baiocchi trenta.

9°. Per visura e spoglio dei processi ed altri documenti, per ogni foglio di due carte formate come al § 398,

nelle cause minori, baiocchi sei;

nelle cause maggiori, ed in quelle riservate o rimesse al pieno tribunale, baiocchi otto.

10°. Per ogni comparsa avanti monsignor uditore, o avanti l'uditore della prefettura,

nelle cause minori, compresa la discussione verbale, scudo uno e baiocchi cinquanta;

nelle cause maggiori, ed in quelle riservate o rimesse al pieno tribunale, scudo uno e baiocchi sessanta.

Nulla è dovuto per la comparsa od assistenza ai decreti di semplice remissione da una udienza all'altra.

11°. Per avere ottenuto il decreto esecu-

tivo del rescritto emanato dal pieno tribunale nelle cause maggiori, ed in quelle al medesimo riservate o rimesse, scudo uno.

12°. Per una sessione informativa nelle cause minori innanzi monsignor uditore ed innanzi l'uditore della prefettura, scudo uno e baiocchi venti.

13°. Per un congresso nelle cause maggiori, ed in quelle riservate o rimesse al pieno tribunale, scudi due e baiocchi quaranta.

14°. Per l'originale delle allegazioni e risposte, e per la ordinazione dei sommari si osserverà la tassa stabilita nei §§ 507 e 508: le allegazioni innanzi il pieno tribunale nelle cause maggiori non potranno contenere più di tre fogli di stampa: le risposte saranno limitate ad un solo foglio: conterranno pure un solo foglio le scritture e le risposte innanzi monsignor uditore, ed innanzi l'uditore della prefettura.

15°. Per ciascuno degli atti da inserirsi testualmente nel fine delle allegazioni dirette al pieno tribunale, in conformità dei §§ 1073 e 1081 del Regolamento, si tasserà la stessa somma accordata per ciascun numero di sommario.

16°. Per la visura e sottoscrizione delle scritture e risposte nelle cause di restituzione in intiero, allorchè sono fatte dagli avvocati, si osserverà il disposto nel § 510.

17°. Per l'atto di reclamo dai decreti di monsignor uditore o dell'uditore della prefettura, compresa la comparsa in cancelleria, baiocchi ottanta.

18°. Per avere ottenuto dalla cancelleria la spedizione o la copia autentica di qualunque atto, decreto o rescritto, e degli opinamenti sia di monsig. uditore, sia dell'uditore della prefettura, baiocchi quaranta.

19°. Per l'originale della nota delle spese, dei frutti, danni ed interessi da tassarsi o liquidarsi in fine della lite, e per l'atto di opposizione, per ogni carta formata come al § 398,

nelle cause minori, baiocchi venti;

nelle cause maggiori, ed in quelle riservate o rimesse al pieno tribunale, baiocchi trenta.

20°. Per la corrispondenza epistolare, se le parti dimorano fuori di Roma,

nelle cause minori, scudo uno e baiocchi sessanta;

nelle cause maggiori, ed in quelle riservate o rimesse al pieno tribunale, scudi due e baiocchi quaranta.

519. È dovuto inoltre ai procuratori il rimborso di ciò che avranno pagato per tasse di registro e di cancelleria, per gli emolumenti dei cancellieri: per la carta di bollo, per le mercedi e spese dei cursori, dei custodi e dei depositari, per le indennità dei testimoni, pei salari e spese dei periti, per il porto delle lettere, per la stampa, correzione e distribuzione delle scritture, e per le copie.

520. La spesa delle copie si tasserà per ogni carta formata come al suddetto § 398,

nelle cause innanzi i governatori ed altri giusdicenti delle provincie, ed innanzi i tribunali civili, baiocchi tre;

nelle cause innanzi i tribunali di appello ed innanzi qualunque giudice o tribunale di Roma, compresi quelli della piena Camera, della sacra Rota e della Segnatura, baiocchi cinque.

521. La spesa per la stampa comprende tutti i fogli dei sommari senza alcuna limitazione, e quel numero di fogli delle scritture e risposte ch'è permesso di stampare e distribuire come ai §§ 511, 512, 517 num. 11°., e 518, num. 14°.

522. La spesa per la correzione delle stampe sarà tassata, per ogni foglio,

nelle cause innanzi i tribunali civili, baiocchi venti;

nelle cause innanzi i tribunali di appello ed innanzi i tribunali di Roma, compresi quelli della piena Camera, della sacra Rota e della piena Segnatura, baiocchi trenta.

523. Sarà tassato per la spesa di ogni distribuzione di scritture e risposte,

nelle cause innanzi i tribunali civili, baiocchi quaranta;

nelle cause innanzi i tribunali di appello ed innanzi i giudici e tribunali di Roma, baiocchi sessanta;

nelle cause innanzi i tribunali della piena Camera, della sacra Rota e della piena Segnatura, scudo uno e baiocchi venti.

524. La spesa del trasporto per la informazione dei prelati chierici di Camera, uditori della sacra Rota, e votanti del pieno tribunale della Segnatura, è tassata nella somma di scudo uno e baiocchi venti.

525. Nelle cause avanti la piena Camera, la sacra Rota, ed il pieno tribunale della Segnatura, i procuratori saranno inoltre rimborsati delle spese pei voti e per le decisioni: tali spese, al solo effetto della tassa contro il soccombente, sono fissate nel seguente modo, cioè:

1°. all'estensore di ogni voto camerale, e di ogni decisione della sacra Rota, scudi dieci;

2°. all'estensore di ogni decisione del tribunale supremo di Segnatura, scudi sei;

3°. al medesimo estensore del voto o de-

cisione per ogni copia del medesimo da comunicarsi a ciascuna parte, scudo uno.

526. Non è dovuta ai procuratori alcuna tassa, pagamento o rimborso di funzioni e spese per gli atti, dimande, allegazioni, o risposte, di cui la legge richiede la notifica o l'intímo, se i medesimi non saranno, nei prescritti termini, intimati o notificati, e se inoltre non sarà eseguito quanto è disposto nel § 407 del Regolamento.

Cap. VI. — *Norme comuni agli avvocati ed ai procuratori.*

527. Oltre gli onorari e funzioni designate nel capitolo precedente, e che sono ripetibili contro la parte vinta, potranno gli avvocati ed i procuratori ripetere contro i loro clienti,

1°. i congressi formali che avranno tenuto per volontà dei medesimi, sia con loro, sia con altre persone, sul merito delle dimande introdotte o da introdursi;

2°. le sessioni informative nelle cause ove la legge non accorda ai procuratori la funzione del congresso, eccettuate quelle non maggiori di scudi dieci;

3°. la visura ed esame dei documenti, de' quali non si fosse fatto uso nelle cause ordinarie, nelle cause sommarie iscritte in ruolo, e nelle cause d'appello;

4°. le memorie date ai periti e le informazioni verbali che fossero state fatte ai medesimi, per necessità, o vantaggio della causa, o per volontà del cliente;

5°. gli originali delle allegazioni o risposte, oltre quelle permesse ne' casi enunciati dal numero precedente, e dei fogli eccedenti la misura stabilita;

6°. le informazioni ulteriori fatte ai giudici ed ai loro uditori, o aiutanti di studio;

7°. gli accessi alle cancellerie ed altri pubblici uffizi, compreso quello del bollo e registro;

8°. le spese fatte oltre quelle che sono indicate superiormente.

528. Gli onorari e le funzioni di cui nel § precedente saranno pagate con le norme della tassa per gli onorari e funzioni ripetibili contro la parte vinta.

Gli accessi di cui nel numero 7°. dello stesso §, saranno tassati come siegue:

nelle cause innanzi i governatori ed altri giusdicenti delle provincie, baiocchi dieci;

nelle cause innanzi i tribunali civili, baiocchi venti;

nelle cause innanzi i giudici e tribunali di Roma, compresi quelli della sacra Rota, piena Camera e tribunale supremo di Segnatura, baiocchi trenta.

529. Gli stessi onorari, funzioni e spese che sono ripetibili contro il cliente, potranno anche tassarsi contro la parte vinta, nel caso di speciale patto, ed a termini del § 360: i giusdicenti ed i tribunali, nel fare la tassa, avranno riguardo alla qualità ed alle circostanze delle cause rispettive: escluderanno sempre dalle tasse gli onorari, le funzioni e le spese, che riguardano atti inutili o frustatorî, ovvero si riconoscano meramente voluttuose.

Cap. VII. — *Mercedi dei cursori.*

530. Per la presentazione di qualunque citazione, ed altri atti a persona o domicilio, compreso il rapporto;

ai cursori addetti ai governi ed altre giusdicenze nelle provincie, baiocchi sei,

ai cursori addetti ai tribunali civili, baiocchi otto,

ai cursori addetti ai tribunali di appello, baiocchi dieci,

ai cursori addetti ai giudici e tribunali di Roma, baiocchi dodici.

531. Per ogni copia degli atti enunciati nel § precedente, da lasciarsi a ciascuna parte,

ai cursori addetti ai governi ed altre giusdicenze nelle provincie, baiocchi due,

ai cursori addetti ai tribunali civili, baiocchi tre,

ai cursori addetti ai tribunali di appello, ed ai giudici e tribunali di Roma, baiocchi quattro.

532. Per la notifica di qualunque sentenza, non compresa la copia, si dovrà la stessa mercede fissata nel § 530.

533. È dovuta ai cursori una doppia mercede per gli atti che debbono essere vidimati dalle persone a cui si presentano.

534. Quando è luogo all'affissione degli atti, il cursore non potrà esigere che la sola mercede stabilita per la presentazione, notifica ed intímo, salvo il disposto del § precedente.

535. Per la notifica di ogni atto di procuratore a procuratore,

ai cursori addetti ai governi ed altre giusdicenze nelle provincie, baiocchi sei,

ai cursori addetti ai tribunali civili delle provincie, baiocchi otto,

ai cursori addetti ai tribunali di appello, baiocchi dieci,

ai cursori addetti ai giudici e tribunali di Roma, baiocchi dodici.

536. Per qualunque atto di pignoramento, quando la somma sia maggiore di scudi cinque, e non superi gli scudi dieci,

ai cursori addetti ai governi ed altre giusdicenze nelle provincie, baiocchi dieci,

ai cursori addetti ai tribunali civili, baiocchi quindici,

ai cursori addetti ai tribunali di appello, baiocchi venti,

ai cursori addetti ai giudici e tribunali di Roma, baiocchi trenta,

537. Per ogni atto di pignoramento, quando la somma non eccede i cinquanta scudi,

ai cursori addetti ai governi ed altre giusdicenze nelle provincie, baiocchi quindici,

ai cursori addetti ai tribunali civili, baiocchi venti,

ai cursori addetti ai tribunali di appello, baiocchi venticinque,

ai cursori addetti ai giudici e tribunali di Roma, baiocchi quaranta.

538. Per qualunque atto di pignoramento, quando la somma non sia maggiore di sc. cento,

ai cursori addetti ai governi ed altre giusdicenze nelle provincie, baiocchi venti,

ai cursori addetti ai tribunali civili, baiocchi trenta,

ai cursori addetti ai tribunali di appello, baiocchi quaranta,

ai cursori addetti ai giudici e tribunali di Roma, baiocchi cinquanta.

539. Per qualunque atto di pignoramento, se la somma non supera i duecento scudi,

ai cursori addetti ai governi ed altre giusdicenze nelle provincie, baiocchi trenta,

ai cursori addetti ai tribunali civili, baiocchi quaranta,

ai cursori addetti ai tribunali di appello, baiocchi cinquanta,

ai cursori addetti ai giudici e tribunali di Roma, baiocchi sessanta.

540. Per ogni atto di pignoramento allorchè la somma non è maggiore di scudi mille, per ciascun centinaio,

ai cursori addetti ai governi ed altre giusdicenze nelle provincie, baiocchi dieci,

ai cursori addetti ai tribunali civili, baiocchi venti,

ai cursori addetti ai tribunali di appello, baiocchi trenta,

ai cursori addetti ai giudici e tribunali di Roma, baiocchi quaranta.

541. Per ogni atto di pignoramento allorchè la somma è maggiore di scudi mille, per ciascun centinaio,

ai cursori addetti ai governi ed altre giusdicenze nelle provincie, baiocchi otto.

ai cursori addetti ai tribunali civili, baiocchi dodici,

ai cursori addetti ai tribunali di appello, baiocchi sedici,

ai cursori addetti ai giudici e tribunali di Roma, baiocchi ventiquattro.

542. Per aver ottenuto il permesso di aprire le porte con la forza, compresa la memoria da presentarsi,

ai cursori addetti ai governi ed altre giusdicenze nelle provincie, baiocchi quattro,

ai cursori addetti ai tribunali civili, baiocchi sei,

ai cursori addetti ai giudici e tribunali di appello, baiocchi otto,

ai cursori addetti ai giudici e tribunali di Roma, baiocchi dieci.

543. Nella mercede accordata ai cursori dai §§ 536 al 541 è compresa la estensione dei processi verbali.

544. In tutti i casi contemplati dagli stessi §§ 536 al 541, si dovrà al cursore la mercede al saggio stabilito, in proporzione ed a misura delle somme rispettive per le quali si faranno i pignoramenti.

545. Ogni copia de' processi verbali di pignoramento sarà tassata uniformemente come appresso, cioè,

ai cursori addetti ai governi ed altre giusdicenze nelle provincie, baiocchi sei,

ai cursori addetti ai tribunali civili, ai tribunali di appello, ed ai giudici e tribunali di Roma, baiocchi dodici.

546. Se vi è luogo a notifica del processo verbale, competerà al cursore la mercede stabilita nel § 530.

547. Per la consegna del processo verbale e degli avvisi di vendita alla depositeria o pubblico depositario, sarà dovuta al cursore la mercede stessa, di cui nel § precedente.

548. Per la esecuzione di qualunque sentenza che non riguardi crediti od azioni pecuniarie, compreso il processo verbale,

ai cursori addetti ai governi ed altre giusdicenze nelle provincie, baiocchi quaranta,

ai cursori addetti ai tribunali civili, baiocchi sessanta,

ai cursori addetti ai tribunali di appello, baiocchi ottanta,

ai cursori addetti ai giudici e tribunali di Roma, scudo uno e baiocchi venti.

549. Se l'atto di possesso si eseguisce sopra più fondi separati, ma esistenti nello stesso territorio, la tassa sarà aumentata di tre decimi per ciascuno dei fondi pignorati, oltre la mercede dovuta per la distanza dei luoghi.

550. Per ciascun atto di pignoramento in forza di qualunque sentenza importante condanna ad una multa o gravatoria, compreso il processo verbale,

ai cursori addetti ai governi ed altre giusdicenze nelle provincie, baiocchi dieci,

ai cursori addetti ai tribunali civili, baiocchi quindici,

ai cursori addetti ai tribunali di appello, baiocchi venti,

ai cursori addetti ai giudici e tribunali di Roma, baiocchi trenta.

551. Per la esecuzione di qualunque sentenza con cui venga ordinata una apposizione di custode, ed ogni altra misura assicurativa e provvisionale, compreso il processo verbale,

ai cursori addetti ai governi ed altre giusdicenze nelle provincie, baiocchi venti,

ai cursori addetti ai tribunali civili, baiocchi trenta,

ai cursori addetti ai tribunali di appello, baiocchi quaranta.

ai cursori addetti ai giudici e tribunali di Roma, baiocchi sessanta.

552. Se la misura assicurativa concerne l'arresto personale del debitore sospetto di fuga, la mercede sarà quella ch' è fissata dal § seguente.

553. Per l'arresto personale del debitore, compreso il processo verbale,

ai cursori addetti ai governi ed altre giusdicenze nelle provincie, baiocchi novanta,

ai cursori addetti ai tribunali civili, scudo uno e baiocchi venti,

ai cursori addetti ai tribunali di appello, scudo uno e baiocchi cinquanta,

ai cursori addetti ai giudici e tribunali di Roma, scudo uno e baiocchi ottanta.

554. Per la conferma dell'arresto ad istanza di altro creditore, compreso il processo verbale, sarà dovuta la metà della mercede fissata nel § precedente.

555. Per l'offerta reale di danaro od altri oggetti, compreso il processo verbale,

ai cursori addetti ai governi ed altre giusdicenze nelle provincie, baiocchi venti,

ai cursori addetti ai tribunali civili, baiocchi trenta,

ai cursori addetti ai tribunali di appello, baiocchi quarantacinque,

ai cursori addetti ai giudici e tribunali di Roma, baiocchi sessanta.

556. Per ogni copia dei processi verbali indicati nei §§ 548 al 555 sarà osservato il disposto nel § 545.

557. Per l'originale degli avvisi di vendita degli effetti mobili,

ai cursori addetti ai governi ad altre giusdicenze nelle provincie, baiocchi sei,

ai cursori addetti ai tribunali civili, baiocchi nove,

ai cursori addetti ai tribunali di appello, baiocchi dodici,

ai cursori addetti ai giudici e tribunali di Roma, baiocchi quindici.

558. Per l'affissione degli avvisi di vendita de' beni od effetti mobili, ed immobili, diritti ed azioni reali,

ai cursori addetti ai governi ed altre giusdicenze nelle provincie, baiocchi venti,

ai cursori addetti ai tribunali civili, baiocchi trenta,

ai cursori addetti ai tribunali di appello, baiocchi quaranta,

ai cursori addetti ai giudici e tribunali di Roma, baiocchi cinquanta.

559. Per ciascuna copia degli avvisi saranno accordati ai cursori tre decimi della mercede stabilita per l'affissione dal § precedente.

560. Se gli avvisi sono stampati, sarà dovuto al cursore, in luogo delle copie, il doppio della mercede accordata per l'affissione.

561. Per l'assistenza all' incanto e vendita di effetti mobili, compresa l'estensione del processo verbale e l'accesso all'ufficio del registro,

ai cursori addetti ai governi ed altre giusdicenze nelle provincie, baiocchi trenta,

ai cursori addetti ai tribunali civili, baiocchi quaranta,

ai cursori addetti ai tribunali di appello, baiocchi sessanta,

ai cursori addetti ai giudici e tribunali di Roma, baiocchi ottanta.

562. La medesima tassa è dovuta pei nuovi incanti, nei casi in cui abbiano luogo, compreso pure il processo verbale.

563. Per l'assistenza all' incanto e vendita de' beni immobili, diritti ed azioni reali,

ai cursori addetti ai governi ed altre giusdicenze nelle provincie, baiocchi venti,

ai cursori addetti ai tribunali civili, baiocchi trenta,

ai cursori addetti ai tribunali di appello, baiocchi quaranta,

ai cursori addetti ai giudici e tribunali di Roma, baiocchi sessanta.

564. La medesima tassa è dovuta pei nuovi incanti, quando abbiano luogo.

565. Per la descrizione nel repertorio degli atti soggetti alla formalità del registro,

ai cursori addetti ai governi ad altre giusdicenze nelle provincie, baiocchi cinque,

ai cursori addetti ai tribunali civili, ai tribunali di appello, ed ai giudici e tribunali di Roma, baiocchi sette e mezzo.

566. Per l'affissione di ogni avviso od altri atti qualunque, esclusi quelli dell'autorità municipale e governativa, è dovuta ai cursori la stessa mercede fissata dal § 558.

567. Per chiamare le cause nelle udienze dei giudici e tribunali, a forma del § 135, per ogni chiamata,

ai cursori addetti ai governi ed altre giusdicenze nelle provincie, baiocco uno,

ai cursori addetti ai tribunali civili, ai tribunali di appello, ed agli assessori o altri giudici di Roma, baiocchi due,

ai cursori addetti ai tribunali di Roma, baiocchi quattro.

Non si accorda la mercede che per due sole chiamate in ciascuna causa.

568. Per accesso all' ufficio del registro, quando sia stabilito fuori del comune in cui si fanno, o si eseguiscono gli atti del cursore, per ogni miglio di distanza, compresa gita e ritorno, baiocchi due.

569. Allorchè gli atti dei cursori debbano presentarsi, notificarsi, intimarsi ed eseguirsi

fuori del comune ove risiede il giusdicente e tribunale a cui sono addetti, è dovuta loro, per ogni miglio di distanza, compresa gita e ritorno, la seguente mercede, cioè,

ai cursori addetti ai governi ed altre giusdicenze nelle provincie, baiocchi sei,

ai cursori addetti ai tribunali civili, baiocchi dieci,

ai cursori addetti ai tribunali di appello, baiocchi quindici,

ai cursori addetti ai giudici e tribunali di Roma, baiocchi venti.

570. La distanza pei cursori di Roma sarà calcolata dalle porte della città, e per gli altri cursori, dopo un miglio del comune ove risiede il giusdicente o tribunale, a cui sono addetti.

571. Competerà al cursore una sola mercede per la gita e ritorno, quando un medesimo atto debba presentarsi ed intimarsi a più persone dimoranti nello stesso comune.

Se le persone comprese nel medesimo atto dimorano in diversi comuni, competerà al cursore un aumento di mercede, in proporzione delle ulteriori distanze.

572. Nei casi contemplati dai §§ 569 al 571, i cursori non avranno diritto o pretendere verun' altra mercede o rimborso.

573. Le copie che saranno fatte dai cursori, oltre quelle tassate specialmente nei §§ 531, 545, 556 e 559, e salva la eccezione contenuta nel § 403, si tasseranno come segue:

Per ogni carta formata come al § 398,

ai cursori addetti ai governi ed altre giusdicenze nelle provincie, baiocchi due,

ai cursori addetti ai tribunali civili, ai tribunali di appello, ed ai giudici e tribunali di Roma, baiocchi tre.

574. Sarà dovuto ai cursori il rimborso di ciò che avranno pagato per la carta di bollo, per la tassa di registro, pel trasporto degli oggetti o delle persone, per le mercedi dei custodi, per le indennità dei testimoni, e per gli emolumenti della forza armata.

575. Se il cursore avesse apposti più custodi, oltre i limiti del bisogno, il giudice o tribunale potrà escludere dalla tassa quella parte di spesa che gli sembrasse eccessiva.

576. La spesa per la indennità dei testimoni è tassata, per ciascun testimonio,

ai cursori addetti ai giudici e tribunali delle provincie, baiocchi quindici,

ai cursori addetti ai giudici e tribunali di Roma, baiocchi trenta.

577. La spesa della forza è limitata a due soli individui, ed a baiocchi trenta per ciascuno: il maggior numero degli individui rimane a carico del cursore.

578. Le mercedi dei cursori per gli atti dei giudici economici, di tutti i comuni dello Stato, abbenchè capo-luogo di governo o di provincia,

1°. Per la presentazione di qualunque avviso, baiocco uno.

2°. Per l'atto di pignoramento, compresa la copia da rilasciarsi alla parte pignorata, baiocchi quattro.

3°. Per l'incanto, compreso l'atto di vendita, baiocchi cinque.

579. Le mercedi dei cursori e dei portieri addetti ai giudici economici di Roma si tasseranno con le norme prescritte da monsignor uditore della Camera col suo Regolamento del 24 aprile 1833.

580. I cursori comunali de' luoghi ove non risiedono governatori, per tutti gli atti che non riguardano i giudici economici, conseguiranno le mercedi accordate ai cursori addetti ai governi ed altre giusdicenze.

581. Le mercedi dei cursori per gli atti che riguardano la mano regia sono tassate per tutti indistintamente come segue:

1°. Per l'affissione dell' intímo che comprende più di cinque debitori, se la somma dovuta da ciascuno non è maggiore di uno scudo, per ogni debitore, baiocco uno.

Se la somma è maggiore di uno scudo, baiocchi due.

2°. Per la presentazione dell' intímo al debitore in persona o nel suo domicilio, se la somma dovuta non supera gli scudi dieci, baiocchi tre.

Se la somma è maggiore di dieci scudi, baiocchi cinque.

3°. Per l'atto di pignoramento, compreso il processo verbale, se la somma non eccede gli scudi dieci, per ogni scudo, baiocchi due.

Se la somma oltrepassa i dieci scudi, e non è maggiore di duecento, per ogni centinaio, baiocchi venticinque.

Se la somma è maggiore di duecento scudi, per ogni centinaio baiocchi dieci.

4°. Per ogni copia degli intími a persona o domicilio, baiocco uno.

5°. Per la copia del processo verbale di pignoramento da rimettersi alla parte pignorata ed alla depositeria o pubblico depositario, se la somma non supera gli scudi dieci, baiocchi tre,

Se la somma oltrepassa i dieci scudi, baiocchi cinque.

6°. Per l'originale ed affissione degli avvisi relativi alla vendita di effetti mobili, se la somma non supera i dieci scudi, baiocchi sei.

Se la somma oltrepassa gli scudi dieci, baiocchi dodici.

7°. Per ciascuna copia degli avvisi da affigersi, se la somma non supera gli scudi dieci, baiocco uno.

Se la somma è maggiore di dieci scudi, baiocchi due.

8°. Per la semplice affissione degli avvisi di vendita de' beni immobili, diritti, ed azioni reali, di cui l'originale deve estendersi dal cancelliere, è dovuta al cursore la metà della mercede stabilita nei precedenti numeri 6°. e 7°.

9°. Per ogni assistenza all'incanto e vendita di effetti mobili, compreso il processo verbale, se la somma non supera gli scudi dieci, baiocchi sei.

Se la somma è maggiore di dieci scudi, baiocchi dodici.

10°. Per ogni assistenza all'incanto e vendita dei beni immobili, diritti ed azioni reali, qualunque sia la somma dovuta, baiocchi dieci.

11°. Non è dovuta al cursore alcuna mercede o indennità di viaggio, quando gli atti debbon presentarsi, affigersi od eseguirsi ad una distanza non maggiore di un miglio dal comune ove risiede: se la distanza è maggiore, gli sarà dovuta per ogni miglio, compresa gita e ritorno, la mercede di baiocchi due.

12°. Per la descrizione nel repertorio degli atti soggetti al registro, compresa la carta, baiocchi cinque.

13°. Per l'accesso all'uffizio del registro se il medesimo è situato fuori del comune ove si fanno gli atti del cursore, compresa gita e ritorno, baiocchi cinque.

14°. È dovuto inoltre al cursore il rimborso di ciò che avrà pagato, sia pel trasporto degli oggetti, sia per le mercedi dei custodi, sia per la carta di bollo, e per la tassa di registro.

Cap. VIII. -- *Mercedi dei custodi.*

582. Nei casi in cui debbano apporsi uno o più custodi ai frutti pendenti, agli armenti o greggi, ed altri effetti pignorati, la mercede di ciascun custode sarà,

1°. nelle provincie, per ogni giornata, e pei primi dieci giorni soltanto, baiocchi trenta,

per ogni altro giorno, oltre i dieci giorni suddetti, baiocchi venti,

2°. in Roma, ed in tutta l'estensione dell'agro romano,

per ogni giornata e pei primi dieci giorni soltanto, baiocchi cinquanta,

per ogni altro giorno, oltre i dieci giorni suddetti, baiocchi trenta.

Cap. IX. — *Emolumenti delle depositerie e dei pubblici depositari di Roma e dello Stato.*

583. Per la trascrizione sul registro di ogni pignoramento, o altro atto di esecuzione, se la somma non supera gli scudi dieci, baiocchi dieci.

Se la somma è maggiore di dieci scudi, baiocchi trenta.

584. Per la custodia degli animali grossi, se questi si ritengono nelle stalle, o nei pascoli del depositario, per i primi dieci giorni, e per ogni capo, baiocco uno.

Oltre i dieci giorni suddetti, per ogni due capi, e per ogni giorno, baiocco uno.

585. Per la custodia degli animali minuti, che si ritengono come sopra, per i primi dieci giorni, e per ogni dieci capi, baiocco uno.

Oltre i dieci giorni suddetti, per ogni venti capi, e per ogni giorno, baiocco uno.

586. Il depositario sarà inoltre rimborsato delle spese occorse per gli stallatici, o pei pascoli, secondo l'uso e secondo i prezzi de' luoghi rispettivi.

587. La mercede del custode, quando abbia avuto luogo, sarà pure pagata separatamente a norma del disposto nel Capitolo VIII.

588. Se gli animali saranno rimasti nelle stalle o nei pascoli della stessa parte che ha sofferto il pignoramento, la tassa fissata dai §§ 584 e 585 sarà diminuita della metà.

589. La nota delle spese, di cui nei §§ 586, 587 e 591 sarà approvata e sottoscritta dal giudice o dal presidente del tribunale, che risiede nel luogo in cui si fa la vendita, ed inserita nel processo verbale: in difetto di questa formalità non è accordato al depositario verun rimborso.

590. Per custodia degli effetti mobili pignorati sarà dovuto alla depositeria o depositario, durante il tempo della custodia, l'emolumento da calcolarsi alla ragione del sette per cento ed anno: tale emolumento si esigerà sul prezzo della vendita giudiziale; e se la vendita non ebbe luogo, sulla somma per la quale si fece il pignoramento.

591. Qualora per la custodia degli oggetti fosse stato necessario un locale separato e distinto da quello in cui gli altri oggetti sogliono custodirsi, la depositeria o depositario avrà il rimborso della spesa fatta per l'affitto del medesimo.

592. Se più oggetti saranno stati custoditi in uno stesso locale separato e distinto, come al § precedente, la spesa per l'affitto si dovrà attribuire a ciascun oggetto proporzionatamente.

593. Per la custodia o deposito del danaro dato in pegno o ritratto dalla vendita degli oggetti, si dovrà alla depositeria o pubblico depositario, a misura del tempo e della somma,

un emolumento da calcolarsi al saggio del due per cento ed anno.

594. Per l'assistenza all'incanto ed alla vendita degli effetti mobili o semoventi, se la somma per la quale si fece il pignoramento, non supera gli scudi dieci, baiocchi dieci.

Se la somma è maggiore di scudi dieci, baiocchi sessanta.

Se la vendita deve farsi fuori del comune ove risiede il depositario, sarà dovuta al medesimo, oltre l'emolumento per l'assistenza, una indennità di baiocchi venti per ogni miglio di distanza, compresa gita e ritorno: all'officiale della depositeria di Roma, è dovuta una doppia indennità.

595. Per ogni fede o certificato che si rilascerà dalla depositeria o pubblico depositario, oltre il rimborso della spesa per la carta di bollo, se la somma per la quale si fece il pignoramento non supera gli scudi dieci, baiocchi quindici.

Se la somma è maggiore di dieci scudi, baiocchi trenta.

596. Per l'annotazione da farsi sul registro della depositeria o pubblico depositario, in conformità del disposto nei §§ 1236 e 1285 del Regolamento, se la somma per la quale si procede alla vendita, è maggiore di scudi dieci, per ogni incanto, baiocchi cinque.

597. Gli emolumenti accordati in questo Capitolo alle depositerie o pubblici depositari non avranno mai luogo per le vendite volontarie, ancorchè si facciano dopo denunziata la esecuzione, od anche dopo ordinata la vendita giudiziale.

598. Le depositerie e i pubblici depositari saranno inoltre rimborsati delle spese occorse per la carta di bollo e pel trasporto degli oggetti al luogo della vendita.

Cap. X. — *Salari dei periti.*

599. Per ogni accesso ed ispezione del luogo o degli oggetti sui quali cade la controversia, per ogni sessione di tre ore, è ritenuto il disposto nel § 422,
nelle provincie, baiocchi ottanta,
in Roma, scudo uno e baiocchi venti.

600. Per avere sentite le informazioni verbali delle parti, e per l'esame delle osservazioni esibite in iscritto, saranno dovute al perito o periti altrettante sessioni quante ne verranno indicate nel processo verbale del giusdicente o del giudice delegato.

601. Se il perito avrà operato da se solo, e senza la presenza del giusdicente o del giudice delegato, dovrà indicare nel suo rapporto il numero delle sessioni, sotto pena di perdita della tassa.

602. Per l'estensione del rapporto contenente il parere motivato del perito o periti sarà dovuto, per ogni carta formata come al § 398,
nelle provincie, baiocchi quaranta,
in Roma, baiocchi sessanta.

603. Sarà dovuto un solo salario per l'estensione del rapporto, ancorchè si fossero nominati tre periti.

604. Sarà inoltre accordata ai periti la metà dell'importo di una sessione, per esibire il rapporto al giusdicente od al giudice delegato, o per farne il deposito in cancelleria, compresa la prestazione del giuramento.

605. Per la elevazione delle mappe, piante, disegni, e simili operazioni, saranno accordati al perito o periti gli stessi salari fissati nel § 600.

606. Se i periti dovranno trasportarsi alla distanza maggiore di due miglia dal luogo della residenza del giudice o tribunale, sarà inoltre ad essi accordato, per la spese di trasporto, vettura e cibarie, e per ogni miglio di distanza, tanto per la gita, che per ritorno,
nelle provincie, baiocchi venti,
in Roma, baiocchi quaranta,

607. Oltre i suddetti salari, null'altro sarà dovuto ai periti a titolo di spese per gli indicatori, tira-catene, giovani, o commessi, le quali rimarranno intieramente a loro carico.

608. Nel caso del § 601, potranno i giudici e tribunali, nel tassare i salari dei periti, ridurre il numero delle sessioni che potesse loro sembrare eccessivo, avuto sempre riguardo alla qualità del perito o periti, ed alla natura ed importanza della operazione.

609. I salari dei periti giureconsulti si tasseranno con le norme prescritte nel Cap. IV, in ordine agli avvocati tanto delle provincie, che di Roma: nondimeno saranno loro accordati, in ogni perizia, non meno di due congressi, e non più di quattro, a norma dei casi e delle circostanze particolari.

610. I periti saranno inoltre rimborsati delle spese per la carta da bollo, per le tasse di registro e di cancelleria, e per le copie.

Le copie si tasseranno come quelle dei procuratori esercenti presso il giudice o tribunale che avrà nominato i periti.

Cap. XI. — *Indennità dovute ai testimoni.*

611. Ai testimoni che dovranno recarsi all'esame avanti i governatori ed altri giusdicenti nelle cause inappellabili, sarà accordata, per ciascuno di essi, ed indipendentemente dalle spese di viaggio, la seguente indennità:
nelle provincie, baiocchi dieci,
in Roma, baiocchi venti.

612. In tutte le altre cause avanti qualunque giudice o tribunale, tanto in Roma, che nelle provincie, sarà accordato a ciascun testimonio, avuto riguardo al di lui stato, mestiere, arte, o professione, ed indipendentemente dalle spese

di viaggio, la indennità corrispondente all'importo di una giornata di lavoro.

Il *maximum* della giornata di lavoro sarà di scudi due.

Il *minimum* sarà di baiocchi trenta.

613. Se il testimonio non fosse stato inteso nello stesso giorno in cui fu chiamato all'esame, avrà diritto di conseguire una eguale indennità per tutti i giorni di trattenimento.

614. Se il testimonio dimora ad una distanza maggiore di due miglia dal luogo in cui deve farsi l'esame, sarà rimborsato delle spese di viaggio tanto per la gita, che pel ritorno, a norma del suo stato, mestiere, arte, o professione.

Il *maximum* della spesa sarà di baiocchi venti per ogni miglio di distanza.

Il *minimum* sarà di baiocchi cinque.

615. Oltre le suddette indennità, null'altro sarà dovuto ai testimoni anche per titolo di cibarie, e di trasporti o vetture.

Cap. XII. — *Indennità dovute ai depositari di scritture o documenti.*

616. Sarà dovuto ai depositari di carte o documenti, i quali fossero astretti a presentarle nei casi preveduti dai §§ 809 ed 816 del Regolamento, per ogni sessione di tre ore, e ritenuto il disposto nel § 422,

nelle provincie, baiocchi quaranta,

in Roma, baiocchi sessanta.

617. Se il depositario sarà domiciliato fuori del luogo in cui deve farsi la verificazione, o la esibizione, avrà diritto a conseguire le spese di viaggio, secondo le norme fissate dal § 606, in ordine ai periti.

618. Se la verificazione non potesse compiersi in una sola giornata, e fosse astretto il depositario a trattenersi, avrà diritto a conseguire l'importo di due sessioni, per ogni giornata di ritardo.

Cap. XIII. — *Tassa degli atti concernenti l'esercizio della giurisdizione volontaria.*

619. Al giudice che interpone il decreto facoltativo nei contratti delle donne, pupilli, interdetti e minori,

Se trattasi di una somma non maggiore di cinquecento scudi, è dovuto l'onorario di baiocchi ottanta.

Se la somma è maggiore di scudi cinquecento, l'onorario sarà di scudo uno e baiocchi cinquanta.

620. Al cancelliere del giudice che interpone il decreto, pel processo da estendersi nella forma prescritta dal § 1793 del Regolamento, è dovuta la tassa di baiocchi sessanta.

621. Allo stesso cancelliere per la copia autentica del decreto facoltativo, per ogni carta formata come al § 398, baiocchi sei.

622. La medesima tassa avrà luogo per gli atti e decreti coi quali vengono pubblicate ed insinuate le donazioni.

Cap. XIV. — *Regole comuni a tutte le tasse.*

623. Le tasse per gli atti e per le spese non contemplate espressamente nei Capitoli precedenti, si dovranno regolare dai giudici e tribunali in conformità di quanto è disposto per gli atti e spese di eguale natura.

624. La presente tariffa sarà applicata a tutti gli atti ed a tutte le spese che si fanno nei giudizi civili dal giorno della di lei attivazione.

625. Gli atti e le spese anteriori si tasseranno con le norme stabilite nella tariffa annessa al Regolamento del 15 novembre 1831.

TITOLO V.

Disposizioni generali.

626. Le disposizioni contenute nel presente editto saranno attivate nel primo giorno del gennaio 1835 unitamente a quelle che si contengono nel Moto Proprio sovrano del 10 novembre scorso: tutte le leggi e consuetudini anteriori sono abrogate.

627. Monsignor avvocato generale del fisco è incaricato di depositarne l'originale in una delle cancellerie della Camera apostolica: ne saranno affissi gli esemplari nei luoghi soliti e consueti con la sola indicazione dei titoli, sezioni e capitoli, onde è formato: il deposito e l'affissione avranno la forza e gli effetti di promulgazione legale.

628. Non è derogato alla notificazione del 7 gennaio, alla tariffa del 18 febbraio, all'ordine circolare del 30 giugno 1832, ed a tutte le altre leggi, ordini, dichiarazioni o disposizioni vigenti, in ciò che riguarda la giustizia punitiva: queste disposizioni rimangono in osservanza sintantochè non venga altrimenti ordinato.

Dalla Segreteria per gli affari di Stato interni il 17 decembre 1834.

A. D. card. Gamberini.

Indice dell'editto GAMBERINI

CXXVII.

REGOLAMENTO

della Segreteria per gli affari di Stato interni, per le casse e pel controllo.

Volendo ottenere colla maggior esattezza e precisione possibile la cognizione dello stato attivo e passivo d'ogni anno, la necessaria vigilanza sull'esazione delle rendite, la precisa esecuzione delle spese, e la stretta osservanza de' preventivi, la Santità di Nostro Signore (intesa una congregazione d'eminentissimi Cardinali) ci ha ordinato di pubblicare le seguenti disposizioni.

1. La gestione di ciascun anno, ossia i conti attivi e passivi d'ogni anno, saranno staccati. In conseguenza ne' conti dell'anno successivo non si farà ripresa coi resti dell'anno precedente.

2. Nel bilancio, ossia conto consuntivo di un anno, non si uniranno e tramischieranno mai le appartenenze di altri anni.

3. Insieme al bilancio, o conto consuntivo dell'anno ultimo si esporranno in titoli, sezioni ed articoli separati le operazioni relative agli anni precedenti pei conti non ultimati, e che abbiano portato nuovi risultamenti attivi e passivi.

4. Per tutti gli anni fino al 1833 inclusivamente si considererà una sola gestione sotto il titolo di gestione arretrata, a forma delle disposizioni su questo proposito già emanate ed in vigore.

5. L'esecuzione dei precedenti articoli 1, 2 e 3 comincerà ad aver luogo ne' conti del 1835.

6. Li versamenti ed i pagamenti si faranno sempre coll'enunciativa della gestione, a favore della quale si versa, e per la quale si paga.

7. Ogni contabilità presso ciascuna delle amministrazioni pubbliche sulle norme del preventivo che la riguarda aprirà tanti conti per l'attivo e pel passivo, quanti sono i titoli, sezioni ed articoli, sotto i quali nel preventivo figurano i rami attivi e le spese. Di mano in mano che si anderà realizzando l'attivo, noterà sotto il relativo conto con partite complessive le somme ottenute; e di mano in mano che si trarranno i mandati per le spese, si noteranno nel rispettivo conto. Così in giornata ogni contabilità sarà in grado di mostrare a qual punto si trovi l'esaurimento del preventivo, e finito appena l'anno potrà presentare lo stato di paragone tra il preventivo e l'esecuzione pratica, indicando i conti esauriti, e li aperti tutt'ora, che dovranno esaurirsi sotto la seguente gestione, separatamente però, e senza farli rientrare nella medesima, come sopra è disposto.

8. Ogni mandato dovrà indicare la gestione cui si riferisce, il titolo, la sezione ed articolo della spesa di cui fa parte quella per la quale si trae la somma che col mandato medesimo aggiunto agli altri precedentemente tratti per lo stesso titolo, sezione ed articolo è già impiegata, e quello che resta all'esaurimento della somma totale accordata nel preventivo per l'identifico titolo, sezione ed articolo. Un mandato che non presenti tutto questo non sarà riconosciuto regolare, nè potrà aver effetto.

9. Esaurita la somma totale accordata nel preventivo per ciascun titolo, sezione ed articolo, non potrà trarsi ulteriormente per quanto piccola fosse la differenza, nè l'avanzo che siavi in un articolo potrà essere disposto per altro articolo, non potendo trarsi sopra i fondi di uno per supplire alla spesa eccedente in un altro. I maggiori introiti che si fossero ottenuti, e gli avanzi degli anni precedenti non daranno mai facoltà di trarre oltre ciò ch'è assegnato nel preventivo.

10. La sola congregazione di revisione, sentito il tesoriere generale, potrà concedere i supplementi ai preventivi in caso di dimostrata necessità.

11. Ad ottenere la precisa esecuzione delle spese vi sarà presso il tesoriere generale un officio di controllo separato affatto e dalla segreteria, e dalla computisteria generale. Esso sarà il centro della controlleria tanto degli introiti, quanto delle spese, non escluse quelle che si eseguiscono col mezzo della computisteria generale della reverenda Camera, dovendo il controllo estendersi a tuttti i dicasteri, i quali amministrano rendite dello Stato, ed hanno facoltà di trarre su i fondi ad essi assegnati.

12. L'officio del controllo sarà diretto da un ispettore a nomina di Sua Santità. Avrà un ristretto numero d'impiegati scelti fra quelli che già sono ne' ruoli camerali. La firma non l'avrà che l'ispettore: in caso di malattia o impedimento firmerà un altro degl'impiegati con ispeciale autorizzazione di monsignor tesoriere.

13. L'ispettore aprirà tanti conti quanti sono i dicasteri che amministrano le rendite dello Stato, ed eseguiscono le pubbliche spese. Ogni conto sarà impiantato corrispondentemente ai titoli, sezioni ed articoli, pe' quali il rispettivo dicastero ha i fondi certi nel preventivo.

14. Ciascun dicastero, non esclusa la computisteria generale della Camera, dovrà rimettere a monsignor tesoriere generale il giorno decimo quinto, e l'ultimo di ciascun mese gli stati dei prodotti ottenuti per partite complessive, e dei corrispondenti depositi nelle casse camerali. Così pure a misura dei bisogni per le spese si dovranno richiedere a monsignor

tesoriere generale le ordinanze occorrenti sulle diverse casse camerali.

15. All' arrivo degli stati dei prodotti attivi l' officio del controllo riporta le partite complessive a credito nei conti come sopra impiantati. Delle somme depositate nelle casse camerali ne ha ragione nei rispettivi conti particolari, che dovrà egualmente impiantare per ciascuna cassa camerale. Le casse camerali poi il giorno 16 di ciascun mese, ed il primo del nuovo mese trasmetteranno i bollettari che avranno chiuso il 15, e l' ultimo giorno del mese. Così l' officio del controllo potrà paragonare li versamenti che risultano dai bollettari con quelli denunciati dai rispettivi dicasteri.

16. Le richieste dei fondi sulle diverse casse saranno dal tesoriere rimesse alla computisteria generale. Questa spedirà le ordinanze, le quali se portassero una somma che si riferisse a diversi titoli di spese, conterranno in loro la specifica per titoli e somme. Le ordinanze si passeranno all' officio del controllo, che ne riporterà le partite ne' relativi conti, e vi apporrà il *visto:* quindi saranno portate alla firma del tesoriere generale.

17. Per le ordinanze e mandati che spedisce la computisteria camerale per le spese, che col suo mezzo si fanno, dovranno osservarsi le norme stabilite per il controllo nel precedente articolo.

18. Al presentarsi le ordinanze ed i mandati all' officio del controllo, esso osserva se il titolo sta in preventivo, e se la somma disponibile è capace di quella quota, per la quale si è tratto. Se la spesa non fosse in alcuno dei titoli ammessi in preventivo, o non vi fosse disponibile la somma di cui si tratta, rigetterà l' ordinanza, o il mandato, notando a tergo sommariamente la ragione, per la quale non si passa. Vedrà ancora se sonosi adempite tutte le condizioni volute dall' art. 8, e mancandone alcuna sarà causa di reiezione. Trovando le ordinanze e i mandati in regola vi apporrà il *visto,* come all' art. 16.

19. Se la somma disponibile fosse ripartita in rate, non si potrà trarre sulla rata non scaduta, e non divenuta disponibile; ed il mandato od ordinanza si rigetterà per difetto di somma disponibile.

20. La operazione del controllo, per quanto riguarda il *visto* delle ordinanze e dei mandati, dovrà essere eseguita immediatamente, cioè al presentarsi delle ordinanze, e de' mandati medesimi.

21. Presentandosi alle casse i mandati direttamente spediti, dovrà osservarsi che siano muniti del *visto* del controllo: se mancasse saranno rifiutati.

22. Al presentarsi le ordinanze per somme complessive, si osserverà che siano munite del *visto* come sopra. Quando si trovino in regola la cassa aprirà credito al dicastero, a favore del quale sono rilasciate, e fino all' ammontare della somma in esse espressa, e secondo la specifica nelle medesime contenute a forma dell' artic. 16, potrà accettare ed estinguere i mandati che siano tratti col riferimento alla detta specifica.

23. Le ordinanze tratte sulle casse delle provincie, coi mandati che le hanno esaurite, saranno versate per contanti nella cassa generale di Roma, la quale in conseguenza in fine di anno potrà presentare tutto l' introito ed esito dello Stato. Prima peraltro che segua il versamento, le ordinanze coi relativi mandati saranno presentate al controllo, affinchè i mandati parziali siano anch' essi *visati;* e se vi si trovasse eccesso, o irregolarità nell' applicazione, secondo la specifica dell' ordinanza, l' ispettore del controllo dichiarerà non buoni siffatti pagamenti.

24. L' officio del controllo a raggiungere lo scopo, pel quale viene istituito, avendo colle disposizioni contenute ne' precedenti articoli tutti gli elementi per conoscere la situazione de' conti de' singoli dicasteri, e delle casse camerali, dovrà presentare di quindici in quindici giorni un riassunto di dette situazioni a monsignor tesoriere generale; rilevare quanto ai dicasteri i difetti che si osservano negl' introiti in proporzione dei contemplati nella tabella preventiva, e le differenze fra gl' incassi ed i versamenti; notare quanto alle casse camerali se combinano li versamenti denunciati dai dicasteri con quelli portati nei bollettari, e se vi sono giacenze nelle casse medesime, avuto riguardo agl' introiti ed alle tratte; e finalmente far conoscere quando le somme disposte a favore de' diversi dicasteri sono giunte al limite stabilito nella tabella preventiva.

25. Le contabilità di tutti i dicasteri ed amministrazioni nel primo mese d' ogni nuovo anno dovran dare uno *stato,* che denoti gl' introiti presunti nel preventivo e quelli realizzati; le somme accordate per le spese e le spese incontrate realmente. In fine vi noteranno i conti chiusi, e gli aperti, ossia gli articoli esauriti completamente, e quelli non ancora esauriti in totalità. Questo stato di paragone tra il preventivo e il risultamento dell' amministrazione potrà farsi con ogni facilità; poichè col metodo prescritto di sopra i conti debbono formarsi di mano in mano che si eseguiscono le operazioni nel decorso dell' anno. Del divisato *stato* debbono darsene due copie, una delle quali alla congregazione di revisione, e l' altra a monsignor tesoriere generale. Ciò non toglie l' obbligo de' regolari consuntivi annuali.

26. A prevenire qualunque abuso si dichiara, che in virtù delle sopraccennate disposizioni resta proibito a qualunque cassa di prendere

e pagare i mandati ed ordini non tratti direttamente su di essa.

27. Se pel principio dell' anno non potessero essere in pronto i preventivi approvati, tutte le operazioni di sopra ordinate e disposte si eseguiranno su i preventivi dati dalla computisteria generale della reverenda Camera apostolica, e ciò provvisoriamente soltanto.

28. In questo caso la somma provvisoriamente spendibile sarà un dodicesimo per ogni mese che ritardino i preventivi approvati, sospesi però quei titoli ed articoli che ammettono differimento. Al giunger poi i preventivi approvati, la somma già spesa sarà addebitata ai rispettivi articoli.

Rapporto agl' introiti, oltre ciò ch' è disposto nel presente regolamento, si prenderanno in seguito le occorrenti misure per assoggettarli tutti al necessario e stretto controllo.

Dalla Segreteria per gli affari di Stato interni li 31 dicembre 1834.

A. D. card. Gamberini.

CXXVIII.

Sul sistema monetario, sulla coniazione delle nuove monete, e sulla tariffa generale delle monete, che hanno corso legale nello Stato Pontificio.

CHIROGRAFO PONTIFICIO

Monsignor Antonio Tosti
Nostro tesoriere generale.

Ci rappresentaste che nell' applicarvi ad esaminare il nostro sistema monetario per provvedere alla coniazione delle nuove monete vi occorse di osservare che il valore dato negli anni passati alle monete di Francia e d' altri Stati di franchi, o lire 20, e di franchi, o lire 40, essendo eccessivo, facea sì che queste si portassero in gran copia nello Stato Pontificio estraendone l' altra moneta di oro, e specialmente la nostra; al quale inconveniente, presso la vostra relazione, presso le osservazioni dei direttori delle zecche di Roma e di Bologna, presso mature considerazioni, e col consiglio anche di persone intelligenti di siffatte materie, fu riparato con opportuna vostra notificazione, che riportò il corso dell' enunciate monete al valore di scudi 3, 71 per ogni pezzo da franchi venti, e così in proporzione per le monete doppie, quadruple ecc.

Ci avete in seguito rappresentato che delle antiche monete di Francia, così di oro conosciute presso noi col nome di luigi, come di argento col nome di scudi gigliati, è stata in quel regno decretata l' abolizione, ritirandole perciò e ponendole fuori di corso; e che nel regno Lombardo-Veneto è stato prefisso un termine, dentro il quale i luigi di oro sarebbonsi ricevuti nelle pubbliche casse pel valore stabilito nell' apposita legge, e spirato il quale avrebbero cessato di aver corso, cosicchè anche su queste monete diviene indispensabile l' adottare un provvedimento efficace a impedire che cambiandosi presso noi con vantaggio vengano in gran copia, e cagionino la perdita dell' altra moneta migliore.

Avete inoltre rappresentato che sentita su questo articolo la congregazione dei rmi Cardinali, la quale a Noi è piaciuto di consultare ne' più gravi affari dello Stato, ed avendo alla medesima esposto il risultamento degli esami, e delle discussioni delle persone perite, da voi chiamate a quest' uopo, essa è stata di avviso di portare il valore delle sopra enunciate monete a quanto corrisponde all' intrinseco che vi si trova in oro ed in argento rispettivamente, fissando il giusto peso che debbono avere su quello che presenta la maggior parte di tali antiche monete, e lasciandole così in corso, salvo il farle passare gradatamente dalle pubbliche casse nelle nostre zecche per trarne la pasta di oro e di argento, e batterne moneta dello Stato.

Ci avete esposto altresì che su tutte le altre monete, che trovansi enunciate nella tariffa del 23 giugno 1797, e nella successiva impressa li 25 marzo 1818, avendo fatti eseguire gli opportuni saggi e confronti, avete conosciuto, che diverse son quelle, le quali trovansi apprezzate per un valore non corrispondente al metallo fino che contengono; che alcune monete antiquate, divenute rare, e le quali non trovansi che eccessivamente logore fa d' uopo toglierle dalla tariffa; e che quindi è indispensabile il pubblicare una tariffa nuova, nella quale potrebbero correggersi altri errori o difetti, includendo nel valore dell' oro l' aggio del 2 per cento generalmente stabilito, e che forma parte del valore intrinseco del metallo; aggiungendo al valore dell' oro e dell' argento quello che può diminuirsi ne' diritti di coniazione, e portando così il prezzo di zecca di questi metalli più vicino che sia possibile a quello che hanno nelle più rinomate zecche di Europa, e nel commercio; indicando il *titolo*, ossia *bontà* dell' oro e dell' argento che in ciascuna moneta secondo gli ultimi e più accurati esperimenti si è rinvenuta; determinando il peso che ciascuna moneta di vecchia e nuova coniazione debbe ora avere in correspettività del valore attribuitole, e ciò tanto coi pesi duodecimali, quanto coi decimali, o metrici generalmente in uso; e togliendo le frazioni minime sì in-

comode nel calcolo e nel commercio, e di niuna importanza per se medesime.

Ci avete fatta conoscere di avere a questo proposito consultata la sullodata congregazione di rmi Cardinali tanto sulle antiche monete di Francia, come già sopra si è detto, e sulle altre monete antiquate rare e logore da togliersi dal corso; quanto sul valore da attribuirsi alle monete estere, proponendo a risolvere se le dette monete debbano mettersi in tariffa pel solo valore della materia fina, senza calcolare i diritti di coniazione, che siansi valutati nelle rispettive zecche, e senza neppur calcolare questi diritti colle norme delle zecche dello Stato, salvo il fare qualche eccezione per quelle monete, le quali pel credito universale che godono, e sull' esempio di ciò che generalmente si accorda sul valore di esse, meritano alcuna discreta condiscendenza. Sulle quali proporzioni il voto della congregazione è stato affermativo e conforme ai principî ricevuti ne' paesi, dov'è autorizzato il corso delle monete straniere, le quali non si ricevono se non pel valore del metallo fino che contengono, e la lega, e le spese di coniazione non si valutano, nè si tiene alcun conto delle tolleranze.

Ci avete quindi esposto quanto le vostre cure vi han portato a conoscere intorno al nostro sistema monetario, e quanto a riformarlo, migliorarlo e perfezionarlo prudentemente vi avvisate di operare sulle seguenti massime.

1. Che si diminuiscano i diritti di coniazione che ora le nostre zecche sottraggono dal valore del metallo fino per l' oro alla ragione di baiocchi 72 e 4 centesimi per ogni cento scudi di valore, e per l' argento in ragione di scudi 2 e 5 ottavi per ogni cento, riducendoli per l' argento al 2 per cento, e per l' oro al mezzo per cento.

2. Che fermo il principio che ogni moneta debba contenere tanto oro od argento fino, quanto corrisponda al valore, che debbe avere, siccome all' oro ed all' argento da coniarsi si aggiunge la lega, la quale non influisce al valore della moneta, ma pur molto interessa regolarne la proporzione colla materia fina per la facilità della coniazione, per impedire la fusione delle monete, e per evitare talvolta il lavoro dell' affinare, così, seguendo l' esempio delle più rinomate zecche di Europa, si stabilisca che la pasta di oro e di argento si formi da nove parti di fino, ed uno di lega.

3. Che siccome la lega non ha prezzo nella moneta, ed è intieramente perduta, dipendendo il valore dal solo argento ed oro fino che vi entra defalcata la lega, così nel coniar l' oro si adotti in genere quella di rame usata più comunemente.

4. Che ad esprimere il peso si usino le divisioni decimali generalmente ricevute, aggiungendo nella tariffa, per adattarsi all' intelligenza anche degli idioti, il peso duodecimale corrispondente: e che l' unità decimale sia quindi il kilogramma; la duodecimale la libra romana.

5. Che riuscendo impossibile di evitare nelle monete le differenze minime nella bontà e nel peso; ma essendo necessario di porre un rigoroso limite alla tolleranza di siffatte differenze, onde non siavi arbitrio in cosa sì gelosa e delicata, si stabilisca per norma inalterabile, che la tolleranza sul titolo, ossiá bontà dell' oro possa consistere tutto al più in due millesimi in vantaggio o in discapito, cioè che non possa essere nè inferiore di due millesimi, nè superiore egualmente di due millesimi; e che nell' argento sia ristretta a tre millesimi in più o in meno, come sopra: che la tolleranza sul peso per l' oro sia in due millesimi in più o in meno, come sopra, indistintamente per le tre nuove specie di moneta, che si enuncieranno in seguito: che la tolleranza sul peso per l' argento sia come appresso:

Per lo scudo e mezzo scudo, tre millesimi in più o in meno;
per le monete da tre e due paoli, quattro millesimi in più o in meno;
pel paolo e pel grosso, cinque millesimi in più o in meno.

Queste tolleranze sono le minime adottate dalle zecche più accreditate.

6. Che onde non resti in arbitrio delle zecche il determinare il peso del rame nelle monete di questa specie, le quali servono alle minime divisioni, si stabilisca che un kilogramma, ossia libre 2 11 9 9 di rame formi uno scudo monetato in baiocchi, mezzi baiocchi, e quattrini; e che nel rame la tolleranza sia indistintamente di cinque millesimi in più o in meno.

7. Che l' unità monetaria sia conservata esattamente nello scudo romano com' è attualmente; e lo scudo sia diviso ne' seguenti *spezzati* di argento:

bai. 50 mezzo scudo,
bai. 30 moneta da paoli tre,
bai. 20 quinto di scudo,
bai. 10 paolo, o decimo di scudo,
bai. 5 grosso, o vigesimo di scudo.

Che le nuove monete di oro sieno
di una intiera diecina di scudi, ossia moneta da scudi dieci,
di mezza diecina, ossia moneta da scudi 5,
di un quarto di diecina, ossia moneta da scudi 2,50.

Che i baiocchi, mezzi baiocchi, e quattrini siano in rame.

In tal modo la nuova moneta sarà tutta decimale, ed escluderà le frazioni tanto incomode nei calcoli.

8. Che finalmente quanto alla forma, ritenuto l' uso già adottato di coniare colla così

detta *virola solcata,* ed in principio di restringere la superficie, si adotti per massima che nelle nuove monete sia espresso il loro valore: e che quindi le monete contengano nel diritto l' effigie del Sovrano fino al quinto di scudo inclusivamente, e nel rovescio l' espressione del rispettivo valore; e dal paolo, o decimo di scudo fino al quattrino nel dritto lo stemma del Sovrano, e nel rovescio il valore rispettivo.

Persuasi, dopo le più mature riflessioni, che le cose di sopra esposteci, e l' enunciate massime adottate col parere dei direttori delle nostre zecche di Roma e di Bologna, e di altre persone di siffatte materie intendenti da voi all' uopo consultate, nonchè ad unanimità approvate dalla sullodata congregazione di rm̄i cardinali, riscuoteranno il plauso generale:

Veduti non meno i vostri rapporti già impressi colla stampa, che i rispettivi allegati, e le altre stampe e carte relative:

Veduta ed esaminata la tariffa generale delle monete da voi fatta compilare sugli enunciati principî, e cogli opportuni ed analoghi notamenti, quale vogliamo che sia allegata, e si abbia come se fosse qui di parola in parola trascritta.

Col presente chirografo, nel quale vogliamo che abbiasi per espressa qualunque cosa quanto si voglia necessaria di esprimerci, di nostro motu-proprio, certa scienza, e colla pienezza della nostra apostolica e sovrana autorità, ordiniamo ed ingiungiamo a voi, che in nostro nome diate tutti gli ordini e disposizioni necessarie ed opportune, affinchè abbandonata la coniazione delle altre monete, eseguiscasi quella delle nuove colle norme, e nei modi e forme espresse nelle massime sopra indicate, quali vogliamo che abbiansi come qui di parola in parola ripetute tanto pei diritti di coniazione, quanto pel titolo, lega, peso, tolleranze, unità monetaria, divisione e forma delle monete medesime.

Nella coniazione poi delle nuove monete non solo adopererete le paste di oro e di argento che esistono nelle nostre zecche, e che vi saranno portate; ma all' opportunità farete fondere le monete di antica coniazione, specialmente l' estere, e più che le altre quelle che siano altrove fuori di corso, le quali andranno colando nelle pubbliche casse, ponendo peraltro a stretta responsabilità de' rispettivi cassieri il non riceverle che del peso indicato nella suddetta e qui sotto esposta tariffa, potendo le più logore e consunte riceversi soltanto come pasta di oro e di argento nelle due zecche di Roma e di Bologna. Si avrà in tal modo bastante materia per la coniazione e moltiplicazione delle nuove monete dello Stato, e per far che queste preponderino nel corso all' estero.

Vogliamo inoltre che gradatamente da voi si provveda alla rinnovazione degli antichi *spezzati* dello scudo, ormai troppo logori e consunti; e perciò fissata una discreta annua somma da prendersi dai lucri che possano esibire le stesse zecche; ed in mancanza del pubblico erario, si fonda ogni anno una quantità degli *spezzati* più logori, calcolando in guisa, che la perdita da incontrarsi corrisponda alla somma destinata per farvi fronte, e provvedendo così senza incommodi ed inconvenienti alla rinnovazione della moneta.

Vi prescriviamo anche che guardiate a far sì che la moneta di rame in corso non ecceda lo stretto bisogno del cambio per i piccoli valori; ma nello stesso che non manchi in guisa che la scarsezza eccessiva divenga incomoda al commercio. Procurerete pertanto che la detta specie di moneta sia al di sotto della quantità di un paolo per ogni testa, e calcolando approssimativamente la quantità in corso farete in modo che non se ne emetta al di là del bisogno, e che colla minima proporzionata coniazione si supplisca annualmente a quella, che ne va a mancare pel naturale consumo e deperimento.

Incarichiamo monsignor presidente della zecca, e gli altri ai quali spetta riconoscere le monete prima di farne l' estrazione dalle zecche per metterle in corso, di vedere che le nuove monete abbiano tutte le qualità prescritte, nè contengano alcun difetto, di modo che non ne siegua l' estrazione senza che siensi pratticate le necessarie ed opportune verificazioni, ed i saggi più esatti e sicuri.

Approvando finalmente la nuova tariffa generale delle monete in corso co' suoi notamenti, ed in ispecie pel prezzo dell' oro fino fissato a sc. 637 70 86 il kilogramma, che corrisponde a scudi 216 22 90 la libra; e dell' argento fino a scudi 40 52 23 il kilogramma, ossia scudi 13 73 99 la libra, avuto riguardo all' aumento che l' oro già aveva col nome di aggio fisso del due per cento ora incorporato nel detto prezzo, non meno che alla diminuzione de' diritti di coniazione sopra amendue i metalli; v' ingiungiamo di ordinare alle nostre zecche, ed a tutti i cassieri, ed altri ai quali spetta di raccogliere il danaro appartenente alla Camera Apostolica, e da versarsi nel nostro erario, che ad essa strettamente si attengano, e giammai dalla medesima non si allontanino; quale tariffa sarà resa anche di pubblico diritto con apposita notificazione del rm̄o nostro cardinal camerlengo, in cui verrà dichiarato, che oltre le monete portate in tariffa niun' altra avrà corso; che delle sole monete d' oro avranno corso i duplicati e moltiplicati pel valore proporzionato alle monete semplici notate in tariffa; che sono per modo di regola esclusi gli *spezzati* delle monete estere, eccettuato il solo mezzo scudo di Spagna; che in conseguenza restano proscritte tutte le monete non comprese

in tariffa, e cessa affatto il loro corso legale; che su i pesi espressi in tariffa non si ammette tolleranza, in guisa che le monete che avessero un peso minore non potranno essere ricevute che come pasta di oro e di argento; che le monete bucate, o tosate si reputano fuori del corso legale, e ricevibili soltanto nel modo indicato di sopra; e che finalmente essendo compreso nel prezzo anche l'aggio fisso che prima davasi alle monete di oro, i valori espressi nella più volte nominata tariffa non possono ricevere alcun aumento nel corso legale delle monete.

Volendo, e decretando che il presente nostro chirografo benchè non ammesso, nè registrato in camera, vaglia e debba aver sempre il suo pieno effetto, esecuzione e vigore, colla nostra semplice sottoscrizione, ancorchè non vi sia stato chiamato, citato, nè sentito monsignor commissario della nostra Camera, ed altri che vi avessero, o pretendessero di avervi interesse, non ostante la bolla di Pio IV nostro predecessore *de registrandis etc.*, le costituzioni di Paolo II, Paolo IV, e del ricordato Pio IV *de rebus Ecclesiae et Camerae non alienandis*, la regola della nostra cancelleria *de iure quaesito non tollendo*, e quali siansi altre costituzioni ed ordinazioni apostoliche, nostre e dei nostri predecessori, leggi, statuti, riforme, usi, stili, consuetudini, ed ogni altra cosa che facesse, o potesse fare in contrario; alle quali tutte e singole, avendone il tenore qui per espresso e di parola in parola inserito, questa volta, ed all'effetto predetto specialmente ed espressamente deroghiamo.

Dato dal nostro palazzo apostolico al Vaticano questo dì 10 gennaio 1835.

GREGORIUS PP. XVI.

TARIFFA

DELLE MONETE

DI ORO DI ARGENTO E DI RAME

CIRCOLANTI

NELLO STATO PONTIFICIO

MONETE DI ORO

STATI	DENOMINAZIONE DELLE MONETE	TITOLO	PESO DECIMALE		PESO DUODECIMALE			VALORE		
	MONETE DI NUOVO CONIO	*Millesimi*	*Grammi*	*Millesimi*	*Denari*	*Grani*	*Millesimi*	*Scudi*	*Baj.*	*Den.*
STATO PONTIFICIO	Moneta da scudi dieci. . . .	900	17	336	14	17	394	10	—	—
	» » » cinque . . .	900	8	668	7	8	697	5	—	—
	» » » due e mezzo	900	4	334	3	16	348	2	50	—
	MONETE DI ANTICO CONIO									
	Zecchino da Clemente XIII in poi	1000	3	425	2	21	818	2	20	—
	Mezzo Zecchino come sopra .	1000	1	712	1	10	909	1	10	—
	Doppia da Pio VI in poi . . .	917	5	469	4	15	484	3	21	—
	Mezza doppia come sopra. . .	917	2	734	2	7	742	1	60	5

MONETE DI ORO

STATI	DENOMINAZIONE DELLE MONETE	TITOLO	PESO					VALORE		
			DECIMALE		DUODECIMALE					
	MONETE ESTERE	*Millesimi*	*Grammi*	*Millesimi*	*Denari*	*Grani*	*Millesimi*	*Scudi*	*Baj.*	*Den.*
GRAN DUCATO DI TOSCANA	Zecchino	998	3	458	2	22	500	2	21	—
DUCATO DI PARMA	Moneta da 20 Lire	900	6	451	5	11	500	3	71	—
REGNO DI SARDEGNA	Doppia di Genova da 48 Lire	910	12	583	10	16	500	7	30	—
	Doppia di Savoia dal 1786 in poi	906	9	100	7	17	500	5	25	5
	Moneta da 20 Lire	900	6	451	5	11	500	3	71	—
REGNO DELLE DUE SICILIE	Oncia da tre ducati dal 1818 in poi	996	3	777	3	5	—	2	40	—
IMPERO AUSTRIACO	Ungaro Kreminitz	990	3	458	2	22	500	2	18	—
	Sovrana vecchia	917	11	062	9	9	500	6	48	—
	Sovrana nuova del Regno Lombardo-Veneto dal 1822 in poi	900	11	332	9	15	—	6	48	—
	Zecchino di Milano	990	3	458	2	22	500	2	18	—
GERMANIA	Zecchino di vari Elettori e di Olanda	979	3	458	2	22	500	2	16	—
REGNO DI FRANCIA	Luigi vecchi da due Armi sino al 1784	900	8	045	6	20	—	4	60	—
	Luigi nuovi dal 1785 in poi	899	7	591	6	10	750	4	35	—
	Moneta da 20 Franchi	900	6	451	5	11	500	3	71	—
REGNO DI SPAGNA	Doppia vecchia sino al 1785	898	6	721	5	17	—	3	88	5
	Doppia nuova dal 1786 in poi	875	6	721	5	17	—	3	75	—
	Pezzetta vecchia sino al 1785	897	1	766	1	12	—	1	—	—
	Pezzetta nuova dal 1786 in poi	850	1	766	1	12	—	—	96	—
REGNO DI PORTOGALLO	Lisbonina	916	14	300	12	3	500	8	36	—

N. B. — I duplicati, e moltiplicati delle Monete descritte nella presente Tariffa avranno corso in proporzione delle medesime.

Gli spezzati delle Monete non compresi nella presente Tariffa non avranno corso.

Nel peso indicato per le monete estere di antica coniazione si è già defalcato quel tanto che porta il consumo più comune delle medesime: deve in conseguenza starsi ai pesi indicati senz'altra tolleranza.

MONETE DI ARGENTO

STATI	DENOMINAZIONE DELLE MONETE	TITOLO	PESO					VALORE		
			DECIMALE		DUODECIMALE					
		Millesimi	Grammi	Millesimi	Denari	Grani	Millesimi	Scudi	Baj.	Den.
STATO PONTIFICIO	*MONETE DI NUOVO CONIO*									
	Scudo dal 1835 in poi	900	26	898	22	20	310	1	—	—
	Mezzo Scudo	900	13	449	11	10	155	—	50	—
	Tre Paoli o Testone	900	8	069	6	20	493	—	30	—
	Quinto di Scudo	900	5	379	4	13	662	—	20	—
	Paolo	900	2	689	2	6	831	—	10	—
	Mezzo Paolo	900	1	344	1	3	415	—	05	—
	MONETE DI ANTICO CONIO									
	Scudo a tutto il 1834	917	26	428	22	10	730	1	—	—
	Mezzo Scudo	917	13	214	11	5	365	—	50	—
	Tre Paoli o Testone	917	7	928	6	17	619	—	30	—
	Quinto di Scudo	917	5	285	4	11	746	—	20	—
	Paolo	917	2	642	2	5	873	—	10	—
	Mezzo Paolo	917	1	321	1	2	936	—	05	—
	Quarto di Paolo	917	—	660	—	13	468	—	02	5
	MONETE ESTERE									
GRAN DUCATO DI TOSCANA	Francescone	910	27	250	23	3	500	1	02	5
REGNO DI SARDEGNA	Moneta da 5 Lire	900	25	—	21	5	625	—	92	—
DUCATO DI PARMA	Moneta da 5 Lire	900	25	—	21	5	625	—	92	—
REGNO DELLE DUE SICILIE	Moneta da 120 Grana dal 1818 in poi escluse le anteriori	833	27	532	23	9	250	—	93	—
IMPERO AUSTRIACO	Scudo delle Corone o Crocione	870	29	433	25	—	—	1	04	—
	Scudo vecchio di Milano	896	22	958	19	12	—	—	83	—
	Scudo nuovo di Milano da Lire 6 Austriache	900	25	763	22	1	250	—	95	—
GERMANIA	Tallero di convenzione	833	28	060	23	20	—	—	95	—
REGNO DI FRANCIA	Scudo antico detto Gigliato	904	28	845	24	12	—	1	06	—
	Moneta da 5 Franchi	900	25	—	21	5	625	—	92	—
REGNO DI SPAGNA	Scudo	888	26	981	22	22	—	1	—	—
	Mezzo Scudo	888	13	490	11	11	—	—	50	—

N. B. — Gli spezzati delle Monete non compresi nella presente Tariffa non avranno corso.

PREZZI

CUI SI RICEVERANNO DALLE ZECCHE PONTIFICIE DI ROMA E BOLOGNA LE PASTE D' ORO E D' ARGENTO.

	CHILOGRAMMA				LIBRA			
	Scudi	*Baj.*	*Den.*	*Dec.*	*Scudi*	*Baj.*	*Den.*	*Dec.*
Oro del Titolo di 1000 pari a Carati 24	637	70	8	6	216	22	9	—
Argento del Titolo di 1000 pari ad Oncie 12 . . .	40	52	2	3	13	73	9	9

MONETE DI RAME

		VALORE		
		Scudi	*Bajocchi*	*Denari*
STATO PONTIFICIO	Bajocco.	—	01	—
	Mezzo Bajocco	—	—	5
	Quattrino	—	—	2

CXXIX.

Ordinamento delle camere pei tribunali di commercio.

EDITTO

Anton Domenico del titolo di s. Prassede, della S. R. C. prete card. Gamberini, della Santità di N. S. Papa Gregorio XVI segretario per gli affari di Stato interni.

Le nuove istituzioni che riguardano i tribunali di commercio, essendo strettamente collegate con l'esistenza delle camere commerciali; inteso l'oracolo della Santità di Nostro Signore, nel sovrano suo nome prescriviamo quanto segue.

Cap. I. — *Ordinamento delle camere di commercio.*

1. Vi sono in tutto lo Stato Pontificio tre camere primarie di commercio, arti e manifatture: due camere di seconda classe: tre camere sussidiarie.

2. La camere primarie risiedono in Roma, in Bologna, in Ancona.

Le camere di seconda classe risiedono in Ferrara ed in Civitavecchia.

Le camere sussidiarie risiedono in Rimini, Pesaro, e Fuligno.

3. I regolamenti e le discipline vigenti in ciascuna delle camere primarie sono conservati, in tutto ciò che non è contrario al disposto nel Motu-Proprio 10 novembre, e nell'editto 17 dicembre 1834.

4. La camera di Civitavecchia continuerà ad essere regolata con le norme contenute nella notificazione dell'emo camerlengo in data del 25 aprile 1828: queste norme sono applicate anche alla camera di Ferrara.

I membri della camera di Ferrara saranno nominati per la prima volta dalla Segreteria per per gli affari di Stato interni sulla proposta da farsi in duplo dall'emo commissario straordinario delle quattro legazioni.

5. Le camere sussidiarie dipendono dalle camere primarie a cui sono addette: saranno composte del numero de' commercianti che verrà determinato dalla camera primaria: questo numero non potrà essere minore di sei, nè maggiore di otto.

6. È addetta alla camera primaria di Roma la camera sussidiaria di Fuligno: quella di Rimini è addetta alla camera primaria di Bologna: la camera sussidiaria di Pesaro è addetta alla camera primaria di Ancona.

7. Il più anziano fra i membri di ogni camera sussidiaria avrà il titolo di vice-presidente: uno degli altri membri scelto in ogni anno dalla stessa camera a pluralità di voti eserciterà l'officio di segretario.

8. I membri delle camere sussidiarie saranno eletti dalle camere primarie a pluralità di voti, e per scrutinio segreto: l'elezioni dovranno sottoporsi all'approvazione sovrana.

9. Le camere primarie sulle norme de' proprî regolamenti formeranno un regolamento speciale per ciascuna camera sussidiaria: è riservata al governo l'approvazione di tale regolamento.

10. Le camere sussidiarie corrisponderanno con le camere primarie da cui dipendono.

11. Le spese del primo stabilimento delle camere, e quelle che sono necessarie pel servigio delle medesime, saranno a carico de' commercianti del distretto, o della provincia in cui risiedono; appartiene all'emo camerlengo di esaminarne, ed approvarne il preventivo ed

il consuntivo separatamente da quello che riguarda il tribunale di cui si parla nel § 347 dell'editto 17 dicembre 1834.

Cap. II. — *Disposizioni relative ai giudici commercianti.*

12. Quattro membri di ciascuna camera sia primaria, sia di seconda classe, sia sussidiaria si estrarranno a sorte in ogni anno per esercitare le funzioni di giudici commercianti nei tribunali designati dal § 294 del Motu-Proprio 10 novembre 1834.

13. L'estrazione a sorte si farà dal presidente o vice-presidente della camera rispettiva, in adunanza generale, al finire del mese di settembre.

I giudici estratti a sorte entreranno in esercizio nella prima udienza del seguente mese di novembre.

14. Una copia del processo verbale dell'estrazione a sorte, autenticata dal segretario della camera, sarà trasmessa alla Segreteria per gli affari di Stato interni.

15. La prima estrazione a sorte si farà nel settembre 1855.

16. Gli attuali giudici commercianti continueranno nelle loro funzioni, finchè i nuovi giudici estratti a sorte non siano istallati: i supplenti attuali apprenderanno il rango di giudici titolari per compiere il numero determinato dal suddetto § 294 del sovrano Motu-Proprio 10 novembre 1834.

Cap. III. — *Disposizioni relative ai presidenti giureconsulti de' tribunali di commercio, ed ai cancellieri.*

17. Gli attuali presidenti giureconsulti nei tribunali di commercio ed i loro supplenti sono conservati: i giudici che attualmente siedono in alcuni tribunali di commercio col titolo di assessori, o di giudici legali, sono nominati presidenti.

18. Coerentemente al § 345 dell'editto 17 dicembre 1834, sarà pagata dal tesoro per l'onorario di ciascun presidente giureconsulto una somma eguale alla metà dell'onorario di un giudice del tribunale civile residente nel luogo o nel capo-luogo della provincia.

Per l'onorario del presidente di Rimini sarà pagata la somma di annui scudi centoventi.

19. Potrà il governo nominare all'officio di presidente del tribunale di commercio anche un assessore legale, od altro impiegato dell'ordine giudiziario: in questo caso il tesoro pagherà in luogo di onorario un supplemento non maggiore della quarta parte sopra quello che gode l'assessore, o l'impiegato che farà le funzioni di presidente.

20. Gli onorari de' giudici legali nel tribunale di appello di Ancona rimarranno a carico della camera di commercio: uno di essi eserciterà in ogni anno le funzioni di presidente.

21. Gli attuali cancellieri ed impiegati nelle cancellerie dei tribunali di commercio sono mantenuti.

22. Lo stipendio dei cancellieri, degl' impiegati di cancelleria, e degl' inservienti de' tribunali di commercio, saranno fissati e pagati dalle camere, inteso il parere degli stessi tribunali.

Dalla Segreteria per gli affari di Stato interni 31 gennaio 1835.

A. D. Card. Gamberini.

CXXX.

Istruzione ai preposti del registro e bollo, conservatori delle ipoteche ed ispettori dell'amministrazione del registro, bollo, ipoteche e tasse riunite per la retta applicazione de' regolamenti emanati col Motu-Proprio del 10 novembre 1834, e susseguente editto del 17 dicembre 1834.

Cap. I. — *Della tassa di registro.*

1. Il § 395 dell'editto di Segreteria per gli affari di Stato interni del 17 dicembre 1834 dopo avere disposto che si continueranno ad esigere le tasse di registro fissate dal regolamento 24 dicembre 1832 aggiunge: « Le convenzioni stipolate fra le parti, che a termini « del § 1412 del regolamento legislativo e giudiziario attribuiscono agli atti pubblici de' notai « la forza e gli effetti di sentenze inappellabili, « sono soggette ad una tassa addizionale: questa tassa è limitata a baiocchi venticinque per « ogni centinaio di scudi, sulla somma o valore contenuto nell'atto ».

2. Il § 1412 del regolamento legislativo e giudiziario del 10 novembre 1834 dice così: « È in facoltà delle parti contraenti d'inserire « negli atti pubblici avanti notaio la speciale « convenzione che l'atto avrà la forza e gli « effetti attribuiti dalla legge alle sentenze inappellabili ».

3. In conseguenza i preposti, e gl' ispettori debbono diligentemente esaminare gli atti pubblici stipolati avanti il notaio, allorchè si presentano alla registrazione; e quando vi trovino inserita dalle parti contraenti la speciale convenzione, della quale parla il § 1412 soprascritto, dovranno esigere, oltre la tassa di registro competente alla natura del contratto, una tassa addizionale di registro in ragione di baiocchi venticinque per ogni cento scudi della

somma o valore secondo che ordina il § 395 sopra citato.

4. Per applicare questa tassa addizionale, la somma o il valore contenuto nell'atto debbe capitalizzarsi secondo le norme prescritte dal § XV del regolamento sul registro.

5. Quante volte però il contratto contenga diverse disposizioni, alcune delle quali evidentemente non possono essere investite dalla convenzione speciale, della quale si tratta, il preposto non potrà esigere che l'importo della tassa addizionale proporzionata alla somma o valore, cui ha riguardo la convenzione.

6. La tassa addizionale è dovuta dal notaio rogato dell'atto salva ad esso la rivalsa, come in tutte le altre tasse, secondo il disposto nei §§ XX e XXI dello stesso regolamento sul registro.

7. I preposti del registro si addebiteranno di questi prodotti sul registro degli atti civili pubblici, e li faranno figurare nella specifica, che, secondo l'ingiunzione del § CXXXV del regolamento sul registro, debba accompagnare la relazione del registro medesimo appiè dell'atto.

8. Dopo avere portato fuori di linea nella finca consueta di montare della tassa compresavi l'addizionale, dovrà il preposto sul margine manco, seguendo l'uso stabilito, notare nella specifica fra le altre tasse, alle quali l'atto dà luogo, anche la tassa addizionale della quale è discorso.

9. Fino a nuov' ordine dovrà ogni preposto negli stati periodici, incominciando da gennaio 1835 in poi, dopo aver compreso questo nuovo prodotto fra gli atti civili pubblici, per annotazione scritta nella colonna delle osservazioni a lato degli atti civili pubblici notare separatamente il *prodotto complessivo della sola tassa addizionale* traendola dalle note marginali, delle quali al § precedente.

10. Il titolo XVIII della parte III del regolamento legislativo e giudiziario stabilisce il come debba procedersi nell'esercizio della giurisdizione volontaria in maniera che non più s' interpone l'autorità tutoria de' giudici nel contesto del contratto; ma per atto separato e con separato processo e decreto, una copia autentica del quale secondo la prescrizione del § 1796 debb'essere inserita nell' istromento.

11. In conseguenza il decreto del giudice, che accorda o niega il permesso di contrattare, non può ulteriormente essere considerato come un atto contestuale, il quale non portava che l'esecuzione del contratto principale, e però non dava luogo ad una differente tassa di registro a termini del § VIII del regolamento 24 dicembre 1832. La tassa, cui andrà soggetto, sarà la minima di baiocchi venti.

12. Questa tassa di baiocchi venti abbraccia tutto il processo delle solennità fino al decreto inclusivamente, e compreso il voto dei giureconsulti. Sono eccettuati i documenti che dovessero, o volessero esibirsi, i quali pagano la tassa cui sono per loro natura soggetti. Tutti i suddetti atti però debbono di rigore essere redatti in carta di bollo.

Il processo delle solennità sarà sempre registrabile, ancorchè termini con decreto negativo, a responsabilità del cancelliere.

13. La spedizione o copia autentica del decreto, che rilascia il cancelliere alla parte per essere inserita nel contratto, come di atto registrato in minuta ossia originale, è esente dal registro.

14. I §§ 1797 e seguenti del regolamento legislativo e giudiziario avendo ridotto ad una regola uniforme l'atto d' insinuazione delle donazioni tra vivi, comandato dalla legge a pena di nullità; vuole il § 1799 « che il giudice « ammessa l' istanza del donante, dichiari che « la donazione è legalmente confermata ed in« sinuata, ed ordini al cancelliere d' inserire la « copia autentica esibita fra gli atti ecc. ».

Quest' atto del giudice va soggetto alla tassa fissa d' uno scudo a termini del disposto nel § CXLVII n. 1 del regolamento del registro.

15. Essendo vietato ai cancellieri di ricevere in deposito atti non registrati, e di fare altri atti in conseguenza di essi come al § CXX del regolamento del registro; ed essendo dal § CLVI vietato ai giudici di prenderli in alcuna considerazione, ne siegue che anche i documenti dei quali ai §§ 1786 e 1798 del regolamento legislativo e giudiziario debbono essere registrati secondo le tasse competenti.

16. Il § 206 del regolamento legislativo e giudiziario, dando le norme con le quali un acquirente, o donatario può render libere le proprietà dalle ipoteche, vuole che il prezzo della vendita, o la valuta della donazione siano depositati nella cassa pubblica, e l'originale atto di deposito venga prodotto in cancelleria.

Quest' atto di deposito è soggetto alla tassa del mezzo per cento in conformità del § XXIX numero 3 del regolamento sul registro.

17. Il § 209 del regolamento legislativo e giudiziario ordina, che il creditore, il quale voglia dimandare la vendita a incanto dei beni come sopra donati o venduti, debba egli stesso offrire un decimo di più della somma contenuta nell'atto di donazione, o di compra: e dare cauzione di soddisfarla. L'offerta per se stessa non portando alcuna mutazione sul contratto, e dipendendo l'effetto della medesima dall'evento dal giudizio, non è tassabile che col diritto fisso di baiocchi venti; e lo stesso debbe dirsi della cauzione come quella ch'è diretta a guarentire il caso eventuale della compra che possa fare l'istante, e perciò eventuale anch'essa.

18. Queste regole sono applicabili nei casi uguali di cauzioni puramente eventuali, che offra il regolamento legislativo e giudiziario.

19. L'elezioni di domicilio da farsi in cancelleria e contemplate dai §§ 427, 428 e 472 del regolamento legislativo e giudiziario sono soggette alla tassa di baiocchi venti sulla minuta o originale, a responsabilità del cancelliere.

20. Interessa grandemente non meno alle parti, che all'erario, che i cancellieri ed i preposti si facciano una idea chiara e distinta delle sentenze interlocutorie e delle definitive, giacchè le interlocutorie non sono soggette a tassa di registro che sulla spedizione, e le definitive vi sono soggette sulla minuta, dentro un termine di rigore.

Sono interlocutorie le sentenze che si pronunciano:

1°. intorno all' indole e qualità del giudizio introdotto,
2°. intorno alle qualità che vengono attribuite alle parti nell' atto di citazione,
3°. intorno alla legittimazione delle persone,
4°. quelle che riguardano gli atti di semplice istruzione ed ordinazione del processo,
5°. quelle con le quali si ammette e si rigetta una prova, come una verificazione di scrittura, un esame di testimoni, una perizia ecc.
6°. quelle sopra l' eccezioni di competenza,
7°. quelle che contengono misure provvisionali e conservatorie per tutela dei diritti delle parti, o degli oggetti controversi, o anche della cosa pubblica, durante il corso della lite,
8°. e tutte quelle che sono comprese nei titoli VII, VIII, IX della parte III del regolamento legislativo e giudiziario, ed inoltre quelle che ammettono o rigettano l'esecuzione provvisoria, o decidono sull' appellabilità o inappellabilità della causa, e sulle cauzioni.

Sono definitive le sentenze che decidono il merito della causa, e che vi pongono fine.

La decisione del merito della causa si contiene nella dispositiva, con la quale,

se l'azione è giusta e provata, i giudici condannano il reo,
se l'azione non è provata, o l'attore manca di azione, i giudici assolvono il reo,
se l'azione non è proposta regolarmente, i giudici dichiarano che nello stato delle cose la dimanda non è ammissibile.

E generalmente sono definitive quelle sentenze, che ammettono o rigettano la dimanda principale.

Queste prescrizioni, che sono contenute nei §§ 551, 590, 591, 592 e 603 del regolamento legislativo e giudiziario, stabiliscono la distinzione tra le sentenze interlocutorie e le definitive.

21. Il consenso, che prestano il creditore e il debitore per far passare le cose pignorate nelle mani di un depositario convenzionale, dovendo essere scritto per atto separato da quello del cursore a forma del § 1238 del regolamento legislativo e giudiziario, sarà sottoposto per la registrazione alla tassa minima di baiocchi venti.

22. Il processo verbale della vendita giudiziaria al pubblico incanto, del quale alla sezione VII del titolo XIV della parte III del regolamento stesso, ancorchè riguardi la vendita provvisionale de' beni immobili, diritti, o azioni reali, sarà sempre soggetta alla tassa dell' uno per cento.

Quando la vendita diviene definitiva non pagherà che il supplemento della tassa proporzionato all'aumento del prezzo; o se il prezzo non si è aumentato, il diritto fisso di baiocchi venti. Se l'aggiudicazione definitiva si opera a favore di un altro fuori che dell' aggiudicatario provvisionale, sarà sempre percepito il supplemento, e verrà restituito al primo aggiudicatario dall'aggiudicatario definitivo l' importo della tassa pagata.

23. Verificandosi il caso che l'acquirente definitivo dimandi ed ottenga di ritenere nella qualità di depositario giudiziale il prezzo della cosa aggiudicatagli, col pagarne il frutto compensativo, non sarà dovuto che un diritto fisso oltre la tassa competente par l'aggiudicazione.

24. Nel caso sopra espresso aggiungendosi e prestandosi una cauzione sarà dovuto per questa il mezzo per cento, qualora venga prestata da persona diversa dall' aggiudicatario.

25. Il § 1176 del regolamento legislativo e giudiziario permette che la liquidazione delle spese si faccia nella sentenza stessa che decide del merito nelle cause avanti i governatori, e tribunali di commercio, e nelle cause sommarie non iscritte in ruolo avanti i tribunali civili; e vuole che la parte, che avrà ottenuta la condanna alle spese, debba nel termine di un giorno dalla pronuncia della sentenza produrne la nota in cancelleria, e che questa nota venga inserita nel fascicolo della causa.

Tale nota debb' essere scritta in carta bollata; ma sarà, come i fogli de' quali nei §§ 573, 574 e 575, ricevuta in atti senza registro.

26. I depositi pei ricorsi al tribunale supremo della Segnatura, de' quali al § 1067, num. 2 del regolamento legislativo e giudiziario, possono eseguirsi nella cassa di qualunque preposto del registro.

Il preposto terrà un sommario dei depositi suddetti, nel quale con ordine progressivo, ed uno sotto l'altro, noterà i depositi indicando i nomi delle parti, quello del deponente ossia

della persona che recò la somma, e la causa per la quale si depone. Il sommario avrà bianca la parte destra di ogni pagina, nella quale in seguito il preposto noterà l'esito che avrà avuto la causa, e la restituzione del deposito.

Il certificato, che debbe prodursi in atti, altro non è che la ricevuta che il preposto rilascerà alla parte deponente. Questa ricevuta sarà in carta da baiocchi 5, se il deposito è superiore agli scudi 4. La tassa cui verrà assoggettata registrandosi, sarà quella minima di baiocchi 20, sempre che la ricevuta superando gli scudi 4 sia registrabile.

La restituzione dei depositi fatti presso il preposto in Roma si eseguirà sopra una semplice nota che darà il cancelliere al detto preposto dinotante l'esito della causa, e la dovuta restituzione. Le note di officio saranno in carta libera.

Per i depositi fatti nelle prepositure locali la restituzione si effettuerà presso la consegna di un certificato del cancelliere esprimente che secondo la decisione del tribunale è dovuta la restituzione. Questo certificato sarà in carta da baiocchi 15, e verrà registrato colla tassa minima di baiocchi 20, come documento che si consegna alla parte.

L'amministrazione terrà il conto pei depositi da passarsi alla congregazione di s. Ivo. I conti con essa saranno regolati alla fine di ogni trimestre.

I preposti riterranno sui depositi di solo uno per cento a titolo di loro emolumento.

27. Niente s'intende innovato quanto all'applicazione delle leggi del bollo e del registro in ordine alle mano-regie. Continuano ad essere soggette o esenti dalle tasse in ragione della somma, com' erano soggette o esenti fino al presente secondo la somma del debito. Le tasse di registro delle mano-regie, che si siano soggette per ragione di somma sono conservate nella stessa misura che si è percepita fino al presente, null' ostante la diversità della forma che ad esse ha data la legge, in ispecie al § 1665 del regolamento legislativo e giudiziario.

28. Si ricorda ai cancellieri ed ai preposti, che non si può rilasciare copia autentica di atti di qualunque specie dalle cancellerie senza assoggettarla, quando la legge non vi abbia applicata una tassa speciale, al minimo diritto di baiocchi 20; salvo che non siano copie letteralmente conformi di atti registrati in minuta, o sull' originale.

29. Nella tariffa al § 565 dell'editto è attribuito ai cursori un emolumento per notare nel repertorio gli atti soggetti alla registrazione. È dunque chiara abbastanza la volontà della legge che i cursori abbiano i repertorî. Siccome però sono pochi gli atti che eglino fanno soggetti alla registrazione, si prescrive che debbano sottoporre i repertorî alla vidimazione alla fine soltanto di ogni anno.

Sono quindi diffidati tutti i cursori a provvedersi ognuno del repertorio; e se non se ne provvedessero, o non vi riportassero gli atti soggetti al registro, o al finire dell' anno non li presentassero al *visto* del preposto rispettivo, cadranno nelle multe, che prescriveva il regolamento della sa. me. di Pio VII già richiamato in vigore.

30. Gli attuari degli uditori legali delle comuni, come quei de' vicarî foranei [1], non sono tenuti a prendere il repertorio prescritto dal § CXXVIII del regolamento del registro: giacchè le giurisdizione degli uditori legali si limita a somma non soggetta alla tassa di registro non superando gli scudi 10 nelle cause pecuniarie, e gli scudi 6 in quelle di danno dato.

Cap. II. — *Della tassa di bollo.*

31. Il § 1709 determina la materia dei giudizi economici, « alle cause meramente pecu« niarie per somme non maggiori di scudi 5 »: definisce « pecuniarie quelle sole cause, che na« scono da obbligazioni costituite semplicemente « in danaro » [2]; ed il seguente § 1741 dichiara

---

[1] Circolare 579 del 12 maggio 1818 dell' amministrazione del registro.

[2] N. 36800. *Ordine circolare.* - Da alcuni giudici economici si è proposto il dubbio, se le cause pecuniarie di loro competenza siano quelle soltanto che riguardano la dimanda per restituzione del mutuo in danaro, ovvero le altre azioni ancora dirette a realizzare qualunque credito. Per evitare una meno retta intelligenza della legge è da osservarsi, che a forma del § 1709 del regolamento legislativo e giudiziario de' 10 novembre 1834 « *sono cause pecuniarie quelle, che nascono da obbligazioni costituite semplicemente in danaro* ». Dalla lettera di questa disposizione chiaro apparisce, che l'essere di causa pecuniaria si desume dalla qualità dell'obbligazione, e non da quella del contratto o titolo della medesima, e che la menzione del danaro non si riferisce a detto titolo, ma all'obbligazione. In conseguenza di ciò qualunque azione diretta ad ottenere l'adempimento d'una obbligazione da estinguersi col pagamento di una somma di danaro costituisce una causa pecuniaria. Possono pertanto i giudici economici prender cognizione e decidere non solo del mutuo, ma di qualunque altr'azione personale, diretta ad esigere danaro, e così del prezzo della cosa venduta, della mercede dell'opera prestata, del pagamento delle prestazioni o rendite anche progressive, purchè il totale importo di ciascun termine di esse, che venga richiesto, non ecceda gli scudi cinque, secondo il disposto del § 1741, e sempre ne' limiti, e con le cautele prescritte dalla sezione XXII del titolo XVI del detto regolamento.

Dalla Segreteria per gli affari di Stato interni li 19 febbraio 1835.

A. D. Card. Gamberini.

che « la procedura economica non avrà luogo « contro gli esteri, od assenti; nè quando la « somma, abbenchè limitata a scudi 5, sia parte, « o residuo di un credito maggiore ».

Il § 1740 dispone « che tutti gli atti « delle cause economiche, compresi quelli di « pignoramento e di vendita, si faranno in « carta libera ».

In conseguenza di queste disposizioni sono abrogate tutte le dichiarazioni, anche con approvazione superiore emesse, sugli atti delle cause economiche esenti e su quei soggetti al bollo e al registro; tutto indistintamente dovendo ritenersi esenti sino alla consumazione del giudizio nei termini sopraccitati.

Quindi i preposti si atterranno letteralmente all'esecuzione delle disposizioni suddette.

32. E siccome le vigenti disposizioni sono concepite con la stessa frase *atti delle cause economiche,* sotto la quale non vengono nè possono venire i documenti originali esibiti dalle parti, così restano ferme le dichiarazioni emesse con autorità superiore, per le quali debbonsi esibire i detti documenti in carta di bollo, ove siano per la legge e per la somma soggetti a questa tassa.

33. Non sono poi esenti dalla legge di bollo gli atti delle cause, per le quali i §§ 1742 e 1743 danno giurisdizione agli uditori legali; anzi pel disposto testuale del § 1744 sono sottoposti alle regole di procedura prescritte nel titolo dei governatori, sopra di che i preposti faranno a suo luogo e tempo i rilievi necessari, e redigeranno ancora quando trovino contravvenzioni i verbali per le multe incorse.

34. Il § 500 del regolamento legislativo e giudiziario dopo avere provveduto che la discussione della causa avanti i governatori sia verbale, dispone: « nondimeno nelle cause mag« giori di 50 scudi potrà (il governatore) per« mettere di presentare una breve memoria. Le « memorie saranno scritte in carta libera e co« municate vicendevolmente fra le parti per « mezzo del cancelliere ».

Questa stessa disposizione è comune ai tribunali di commercio in forza del § 941 del regolamento legislativo e giudiziario; ed è anche applicabile agli assessori, ed a quei che ne fanno le veci, e che giudicano nei limiti della giurisdizione dei governatori.

35. Il § 588 del regolamento legislativo e giudiziario dispone al num. 2 che l'opinamento del tribunale nelle cause sommarie inscritte in ruolo possa essere dato dal cancelliere alle parti in copia scritta in carta libera. Nelle altre cause non potranno rilasciarsi le copie che in carta di bollo da baiocchi 15.

36. Gli originali delle sentenze, de' quali parla il § 603 del regolamento legislativo e giudiziario, che redigonsi dai cancellieri, sugli elementi in detto § enunciati, debbono essere scritti ciascuno separatamente in carta di bollo. Un foglio usato per scrivervi una sentenza, non può usarsi per scrivervene altra intieramente, o in parte.

37. Perchè non si dubiti quali esemplari delle difese, allegazioni e sommari debbano pagare la tassa di bollo ne' casi, ne' quali non sono esentate come nel precedente § 34, si dichiara che resta fermo l'obbligo del bollo per le difese e sommari stampati sulla copia che rimane presso lo stampatore, e nei manoscritti sulla copia che si dà al presidente.

Delle stampe, o copie che si notificano sarà soggetto a bollo l'esemplare che serve di originale dove il cursore fa il suo atto; e ciò in ragione dell'atto medesimo, e della produzione che debbe farsene in cancelleria.

Quando si facesse uso del bollo straordinario, essendo proibito ai cursori dall'art. 229 del regolamento sul bollo, di usare altra carta che quella di bollo ordinario, perchè il cursore possa fare il suo atto in regola si unirà alla difesa un foglio di bollo ordinario del minimo valore.

38. Di tutti gli atti, da notificarsi col mezzo dei cursori, le copie da lasciarsi ai procuratori dovranno essere in carta bollata, eccettuate quelle delle allegazioni è sommari, che si continueranno a dare in carta libera come sopra si è detto.

39. I fogli, che accompagnano le produzioni, ed in genere tutti gli atti giudiziari che la legge non ha espressamente esentati dal bollo, continuano ad essere soggetti a questa tassa sotto le pene comminate dall'analogo regolamento, così contro gli esibenti, come verso i cancellieri che si permettessero di riceverli, sopra di che sono incaricati rigorosamente gl' ispettori ed i preposti di procedere per ogni contravvenzione che rilevassero alla redazione dei verbali di multa.

40. Da tutto il contesto del regolamento legislativo e giudiziario, e dalla disposizione del § 598 dell'editto, e dalla tariffa delle depositerie giudiziarie viene sempreppiù a risultare l'obbligo, nel quale sono i depositari, di tenere bollati i loro registri, le carte e giustificazioni dei medesimi, e di rilasciarne le copie in carta di bollo, e non altrimenti. Gli ispettori e i preposti che nelle visite delle depositerie giudiziarie trovassero i registri, o gli altri atti del loro ministero scritti in carta semplice, redigeranno immediatamente il verbale di contravvenzione, con la dichiarazione della multa incorsa nei modi consueti, e procederanno all'intimazione della mano-regia, ed esecuzione di essa, per rimuovere tutti gli abusi che si volessero introdurre.

Cap. III. — *Delle tasse di cancelleria.*

41. I modi di esigenza di questa tassa, e le obbligazioni dei preposti e degl' ispettori essendo conservate dal titolo IV, sezione II, dell'editto 17 dicembre 1834, poco rimane d'aggiungere, quanto alla modalità, alle istruzioni contenute nella memoria d'ordine emessa dall' amministrazione del registro in occasione del LX contro-giro degl' ispettori art. 1°. e 2°.

42. Non si fa più luogo alla consegna nelle mani de' preposti delle note delle tasse di cancelleria poichè tutte le tasse si esiggono o sulla spedizione, o sopra la redazione di un atto, alla quale il cancelliere si debbe rifiutare se non ha ricevuta la tassa a termini del § 372 dell' editto.

Quindi le regole di disciplina contenute nella citata memoria d'ordine art. 2°. §§ 2 e 3 sono e rimangono tassativamente in vigore per la sola cancelleria del supremo tribunale della Segnatura, e però saranno mantenute nel solo officio degli atti giudiziari di Roma, al quale si riferiscono i §§ 372 in fine e 382 dell' editto.

43. Il cancelliere di Segnatura, che entro dieci giorni dalla pronunciazione degli opinamenti, o dei rescritti, non li passasse in nota al preposto, è soggettato ad una multa di baiocchi 20 per ogni rescritto e per ogni opinamento non notificato nel termine dei §§ 372 e 387 dell' editto. È debito del preposto di verificare ogni tre mesi gli originali, per rilevare le multe.

44. Ancora in questo tribunale supremo i §§ 411 e 412 dell'editto hanno portato un cambiamento, in quanto hanno divisa in due la tassa di cancelleria di baiocchi 80, attribuendone baiocchi 40 ad ogni opinamento, e baiocchi 40 ad ogni rescritto.

45. Le frasi del § 368 dell' editto intorno all' esenzione dalla tassa di cancelleria delle cause innanzi i governatori, assessori, ed altri giusdicenti, che hanno giurisdizione fino a scudi 200, essendo quelle stesse con le quali era concepito il § 1 dell'editto declaratorio del 7 gennaio 1832, rimane in tutto il suo vigore la deliberazione del congresso amministrativo del registro del 31 gennaio 1832 approvata dalla Segreteria di Stato li 7 febbraio, e comunicata in istampa ai cancellieri, ed ai tribunali; e però niente è innovato intorno alla percezione delle tasse di cancelleria presso i governatori, assessori e giusdicenti che ne fanno le veci, sugli atti, che allora inserivansi nel registro al numero VI, ed oggi si trovano specificati nel § 363 dell' editto num. 10 e seguenti.

46. Rimangono esenti le cause, che, nella stessa deliberazione, si dichiararono esenti anche avanti i tribunali collegiali in primo grado di giurisdizione per ragione di somma non maggiore di scudi 50 a forma del § 368 num. 2 dell' editto.

Anzi combinando insieme il disposto dei §§ 368 già citato e 369 num. 1 si dichiara che le cause non superiori agli scudi 50 che sono portate in grado d'appello ai tribunali, e che fin' ora per l' applicazione del § 8 dell' editto 7 gennaio 1832 erano soggette alla tassa di baiocchi 30, cessano di esservi assoggettate.

Quindi in qualunque grado, le cause non superiori agli scudi 50 sono esenti dalle tasse di cancelleria.

47. Interessa per l' applicazione della tassa di cancelleria sulle sentenze, che il valore delle cause sia rettamente determinato, e però i preposti nelle verifiche trimestrali, comandante loro dal § 389 dell'editto, riassumeranno la prima dimanda dell'attore, alla quale unicamente debbe starsi a termini del § 466 del regolamento, e procederanno nel resto secondo ch' è ordinato nel § 364 dell' editto.

48. È degno di speciale attenzione dalla parte dei cancellieri e dei preposti il conoscere quali debbano ritenersi per sentenze definitive, che decidono il merito principale della causa, intorno a che si rimandano alle stesse regole che si sono date qui sopra nel § 20 per la tassa di registro: quanto però a quella di cancelleria il § 367 dell' editto aggiunge che « le sentenze sul merito della causa, contro le quali è accordato alla parte il diritto di reclamare, o di fare opposizione, sono considerate come definitive per l' esigenza della tassa ».

Due cose sostanziali sono da considerarsi in questa disposizione:

1°. Che la sentenza sia sul merito della causa, cioè decida il merito della causa.

Da questa premessa ne siegue, che vi sono alcune sentenze, contro le quali è pure accordato alla parte il diritto di reclamare, o fare opposizione, come nei casi di misure assicurative e provvisionali, ed in quelli delle nomine de' tutori dativi, e dei curatori considerate al § 1606 e seguenti; ma che non decidono il merito della causa, non vanno soggette alla tassa.

2°. Che nulla osta, che la sentenza pronunciata sul merito della causa sia tale, che alla parte competa il diritto di reclamare, o di fare opposizione. Tali sono per esempio quelle, delle quali si tratta al § 997 del regolamento legislativo e giudiziario, al § 1590 e seguenti, e finalmente al § 1647 e simili.

49. Il preposto, che omettesse la verificazione trimestrale delle cancellerie prescritta dal § 384 dell' editto, si farà debitore del proprio delle tasse a forma del § 389 dell' editto stesso.

50. A tutti i cancellieri viene in oggi ingiunto l' obbligo dal § 378 dell'editto di notare appiè della sentenza originale di averne rilasciata la copia autentica in forma esecutiva, indicando il numero della bolletta corrispondente. I preposti e gl' ispettori debbono vegliare, perchè non si preterisca in alcun modo questa controlleria utile all'erario, e nel caso di ommissione dalla parte de' cancellieri ne rileveranno, alla occasione delle verificazioni, i verbali di contravvenzione contradittoriamente con essi per essere partecipati ai dicasteri superiori.

51. Il § 609 del regolamento legislativo e giudiziario ha definita la questione intorno alla pretensione di ottenere dai cancellieri le copie o spedizioni delle sentenze senza formola esecutoria a fine di eludere il pagamento delle tasse di cancelleria, prescrivendo che la copia autentica sia terminata con la formola esecutiva, e con la sottoscrizione del cancelliere.

Resta dunque da questo paragrafo della legge vietato ai cancellieri di emettere le copie autentiche delle sentenze senza formola esecutiva, come dal precedente § 608 gli resti inibito di rilasciar copia non autentica.

I preposti e gl' ispettori veglieranno alla rigorosa osservanza di tali ingiunzioni. Contravvenendo i cancellieri, essi opereranno quanto è ordinato nel § precedente.

52. Le disposizioni dei §§ 439 e seguenti dell' editto, per l' effetto della percezione degli emolumenti de' cancellieri, non sono applicabili alle ordinanze esecutive della mano regia, delle quali ai §§ 1664 e seguenti del regolamento legislativo e giudiziario.

53. Il § 362 ha conservato ai tribunali il diritto di decidere inappellabilmente le controversie, che insorgessero sull' applicazione delle tasse di cancelleria. Vuole però che debba essere inteso per iscritto monsignor avvocato generale del fisco in Roma, se nelle provincie il procuratore fiscale.

Ora è debito dei preposti, ai quali debbe essere notificata la memoria a termini del § 362 dell' editto, di farla tenere immediatamente al procuratore fiscale presso il tribunale.

In caso di risultato contrario all' interesse dell' amministrazione è ingiunto al preposto di mandare all' amministrazione medesima la copia del giudizio pronunciato, e la copia del parere esibito al tribunale dal procuratore fiscale.

È raccomandato agl' ispettori il procacciare che questa ingiunzione venga osservata esattamente.

54. Il § 386 dell' editto ha trasferito ai tribunali il diritto di giudicare entro l'anno dalla percezione sulla ripetizione delle tasse di cancelleria indebitamente pagate. I preposti che debbono ricevere, come si è detto, la notificazione della dimanda osserveranno le regole stabilite nel § precedente.

L' anno si conta dalla data della percezione operata dal cancelliere, e giustificata con l' esibizione della bolletta.

55. Il § 362 dell' editto avendo rimandate alla decisione inappellabile de' tribunali le questioni sull' esigenza degli emolumenti dei cancellieri e de' cursori, non appartiene all' amministrazione del registro, ancorchè consultata, di rispondere ai dubbi e controversie di questa specie.

56. Le multe, le quali la legge autorizza i tribunali civili ad infliggere in giudizio civile, come per esempio quelle contro i testimoni contumaci, dai due agli scudi dieci, come nei §§ 650, 651 ecc. del regolamento legislativo e giudiziario, non possono essere assolute amministrativamente, ma i soli giudici ne possono pronunciare l' assolutoria.

Esse non fanno parte delle multe di registro.

Cap. IV. — *Dei tribunali di commercio.*

57. Per ordinanza della Segreteria di Stato dei 14 ottobre 1817 comunicata per l' esecuzione con lettera dell' amministrazione del registro e bollo del 17 detto mese num. 1998 le tasse di registro, che si pagavano dai cancellieri dei tribunali di commercio, venivano retrodate o restituite, deduzione fatta del quattro per cento rappresentante la provvigione dei preposti, e le carte giustificanti la retrodazione, o restituzione, si ammettevano dagl' ispettori in ispesa ne' conti trimestrali de' preposti, i quali si erano addebitati dall' ammontare intiero delle tasse; e ciò con le modalità e discipline portate dalle istruzioni in proposito date ai medesimi.

L' editto dei 17 dicembre ha mutata questa disposizione di cose, in quanto che in luogo di assegnare ai detti tribunali le tasse di registro per far fronte alle spese, dispone al § 348 come siegue, cioè: « Il fondo per le spese di giustizia è formato 1°. dal montare delle tasse di cancelleria, che si esigono a profitto dell' erario in ogni tribunale di commercio: le somme provvenienti dall' esigenza di queste tasse saranno rilasciate alla camera commerciale ecc. ».

58. In conseguenza di questa disposizione è cessato dal 1 gennaio 1835 in poi ne' tribunali di commercio il diritto di dimandare la retrodazione delle tasse di registro, alla cui esigenza danno luogo gli atti, i giudicati, e le spedizioni del rispettivo tribunale. Queste tasse saranno pagate dai cancellieri de' tribunali di commercio, come da tutti gli altri cancellieri, e nelle stesse quotità che pagano i tribunali civili, o di appello, (se il tribunale di commercio fosse di tal grado) nelle mani de' preposti del registro, i quali ne verseranno l' ammon-

tare insieme con gli altri prodotti del registro medesimo all' epoche stabilite e nelle casse consuete.

59. Per lo contrario dal 1 di gennaio 1835 in poi è dato alle camere di commercio, per supplire alle spese dei loro tribunali, il diritto di ripetere mese per mese dal preposto del registro, nelle cui mani debbono i cancellieri fare il versamento ogni quindici giorni a forma del § 379 dell' editto, l' ammontare delle tasse di cancelleria che si esigano per gli atti, sentenze e spedizioni del tribunale.

Le stesse modalità, prescritte dall' amministrazione del registro con la lettera num. 1998 modello num. 1, per la restituzione delle tasse di registro, avranno luogo eziandio, e saranno osservate per effettuare la retrodazione delle tasse di cancelleria; se non che la relazione della tassa di cancelleria basta che indichi l' anno, il mese e il giorno, e in luogo del volume foglio e casella, il solo numero del bollettario corrente.

Nel retrodarle il preposto detrarrà dalla somma che restituisce la sua provvigione, e se ne addebiterà per intiero nel registro d' incasso; e ritirerà dall' incaricato della camera di commercio la solita specifica munita di quietanza in tutte lettere, la quale quietanza, quando sia conforme alle istruzioni disciplinari già date, sarà ammessa dall' ispettore in ispesa nei conti trimestrali.

60. Gl' ispettori noteranno nel luogo dove designavano nei loro conti la retrodazione delle tasse di registro, quelle delle tasse di cancelleria: e fino a tutto il giro di gennaio 1836, se non sarà diversamente ordinato, nel rapporto trimestrale, metteranno a confronto l' importo delle tasse di registro retrodate nell' anno antecedente con l' importo delle tasse di cancelleria, che si restituiscono nel corrente anno.

Cap. V. — *Delle ipoteche.*

61. Il § 6 dell' editto dichiara i conservatori delle ipoteche dipendenti da monsignor tesoriere generale per mezzo dell' amministrazione del registro, la quale esercita le sue attribuzioni, o per corrispondenza diretta coi conservatori, e con gl' ispettori; o per relazione al consiglio direttivo presieduto da monsignor tesoriere generale.

La legge determina le materie di pertinenza del consiglio direttivo.

62. L' ispezione e la sorveglianza ordinaria ed abituale delle conservazioni ipotecarie, in quella parte che concerne la disciplina è cumulata all' ispezione e sorveglianza delle medesime nella parte finanziera, e però è riunita negl' ispettori del registro.

È debito di questi nelle solite visite trimestrali verificare se i regolamenti disciplinari contenuti nell' editto, o in altri atti che il Governo fosse per emettere, sono adempiuti con diligenza e sollecitudine. Delle osservazioni che avvenisse loro di fare dovranno renderne conto nel rapporto trimestrale. Di ciascuna conservazione renderanno conto per articolo distinto, e divideranno ciascun articolo in due parti, una disciplinare, l' altra finanziera.

63. Quindi gl' ispettori nelle visite trimestrali osserveranno lo stato de' registri correnti; e principalmente:

se i registri di formalità sieno contrassegnati a' precisi termini del § 33 dell' editto;
se tutte le giornate vi siano chiuse colla firma del conservatore, ritenendo che la chiusura giornaliera si esige di rigore sul solo registro di deposito, ossia delle consegne, a forma di quanto viene disposto al § 73 della presente istruzione;
se gli atti vi si vedano da lui sottoscritti;
se il registro delle consegne sia in perfetta giornata;
se, quale, e quanto sia l' arretrato di scritturazione negli altri registri, non senza esternare il loro parere su i motivi ragionevoli o no dell' arretramento;
se vi si scorgono lacune, interlineazioni, cassature, abrasioni;
se le correzioni, o postille siano fatte e sottoscritte dal conservatore;
se i caratteri dei registri siano abbastanza nitidi e corretti;
se i numeri e le date siano esattamente progressivi;
se gli annotamenti siano al loro posto;
se il registro degli emolumenti sia tenuto in giornata.

In fine si assicureranno in quanto possono che i conservatori abbiano adempiuto all' obbligo, che loro incombe di fare i rinvii.

Nella lettera del *giro* daranno il miglior conto che sia loro possibile sull' articolo della disciplina, delle osservazioni che loro occorresse fare sugli enunciati oggetti. Queste osservazioni oltre le straordinarie, faranno materia del rapporto all' amministrazione.

64. Gl' ispettori che trovassero non essersi il conservatore addebitato delle tasse contestualmente all' annotamento nel registro di deposito delle iscrizioni e delle trascrizioni (salvi i casi indicati nel § 83 delle presenti istruzioni) ne gli addebiteranno per via di fatto sul registro stesso in forza del § 89 dell' editto.

65. Nel caso che i conservatori si trovino in contravvenzione alla disposizione contenuta nel § 41 dell' editto, che proibisce loro di ricevere e ammettere documenti non registrati, la quale misura si estende al pagamento delle tasse di successione, o donazione, in forza del

§ 56 dell' editto combinato col § LVII del regolamento sul registro, gl' ispettori si contenteranno di rilevare una per una le mancanze, calcolando per ciascuna di esse il montante delle tasse di registro dovute, e la multa incorsa dal conservatore a termini del regolamento del registro: di ciò ne daran conto all' amministrazione nel rapporto trimestrale.

66. Nell' applicazione della predetta disposizione contenuta nel § 41 dell' editto, si continuerà ad osservare il § CLXI del regolamento del registro, che dice: « gli effetti della registrazione sospensiva sono in tutto i medesimi di quella eseguita col pagamento dei diritti » al quale non è stato mai derogato.

Le leggi determinano da chi, ed in qual caso possa farsi uso della registrazione sospensiva. Nel caso di contravvenzione gl' ispettori applicheranno la multa stabilita dalla legge del registro.

67. Gl' ispettori ne' giri trimestrali verificheranno ancora se tutte le iscrizioni e trasporti privilegiati, che durante il trimestre in conformità del § 83 qui appresso il conservatore ha dovuti consegnare nel registro dei depositi, sieno stati impiantati sul sommario in debito; se corrispondano alla verità dei dati; e in caso diverso n' emenderanno l' importo, sentito contradittoriamente il conservatore.

Si assicureranno ancora che nello stesso mese, nel quale s' impianta l' articolo in debito, sia avvertito il debitore (col mezzo dei soliti avvisi a stampa) di venire a pagare l' ammontare del suo debito nelle mani del conservatore.

Veglieranno inoltre che decorso un congruo termine si proceda verso i debitori morosi agli atti coattivi.

E finalmente nel redigere i conti di trimestre approveranno l' annullamento di tutti gli articoli esatti.

68. Gl' ispettori fra le spese di posta, e con le solite regole, abboneranno ai conservatori, che hanno fatto i rinvii, le spese di assicurazione ordinate al seguente § 92 segnando a tergo della ricevuta del direttore della posta

« *Abbonati bai.... al signor conservatore N. N. al num.... dello stato di porti di lettere del trimestre di...... 18...*

N. N. ispettore ».

69. Gli atti da redigersi dagl' ispettori stessi nel caso del § 24 dell' editto, cioè se ha luogo la sostituzione di un altro individuo nell' esercizio delle funzioni di conservatore, saranno quegli stessi che si redigono quando si consegna un officio di registro, cioè la situazione di cassa, il conto della carta bollata, la chiusura del registro de' depositi col mezzo del visto da apporsi immediatamente dopo lo scritto, la situazione de' registri e sommari, e l' inventario diligente ed esatto di tutti gli atti che si trovano depositati alla conservazione.

Negli altri registri di formalità (fuori che quello de' depositi) quante volte non si trovino portati alla data corrente, si contenteranno di mettere un visto senza data, perchè non si trovi in contraddizione colla data degli atti da iscriversi, o trascriversi.

Queste chiusure debbono essere sottoscritte anche dal conservatore, o suo legittimo rappresentante, e da quello che è chiamato al nuovo esercizio.

Di tutto ciò si farà memoria specifica nel processo verbale.

Le stesse formalità avranno luogo nell' esecuzione del § 15, num. 4, dell' editto: oltre di che nella redazione del verbale si farà memoria dell' esibizione dei titoli enunciati ne' §§ 1, 2 e 3 precedenti, e della lettera del tesoriere generale, che commette l' istallazione del nuovo conservatore.

70. Si trasmette agl' ispettori un sufficiente numero di tabelle a stampa portanti l' enunciazione delle tasse dovute all' erario, e de' salari dovuti ai conservatori, perchè a forma del § 80 dell' editto siano a loro cura e diligenza affisse a vista di tutti in ogni conservazione d' ipoteche. Eglino sono incaricati di vegliare perchè mai venga rimossa, e perchè non s' inducano abusi nell' applicarla.

71. Le cauzioni fino al presente date dai conservatori per garanzia del pubblico, saranno ritenute valide anche nel caso che passino ad un' altra conservazione, quante volte però si trovino stipolate in modo analogo alle disposizioni contenute nel § 20 dell' editto.

72. I conservatori, prima di assentarsi dall' officio, dovranno far costare all' ispettore del permesso di assenza accordato loro, ne' termini voluti dal § 23 dell' editto, da monsignor tesoriere generale.

73. Il § 35 dell' editto prescrive che tutti i registri di formalità siano chiusi dal conservatore giorno per giorno. Il § 28 dell' editto medesimo stabilisce le ore, nelle quali gli offici ipotecari debbono essere aperti a servigio pubblico.

Questa disposizione della chiusura de' registri non si può intendere eseguibile alla lettera, che pel solo registro de' depositi o delle consegne, dal quale tutti gli atti prendono le date.

In conseguenza è precettivamente e strettamente ingiunto ai conservatori di chiudere il registro dei depositi ogni giorno, non esclusi i giorni festivi, subito dopo le ore d' officio. Gl' ispettori dovranno essere rigorosi nel fare eseguire quest' ordine, e rileveranno diligentemente le contravvenzioni se mai accadessero, per farle conoscere alla superiorità, che si riserva di punire i conservatori ne' termini della legge.

Non potranno i conservatori mettere più di un *chiuso* in una casola del registro de' depositi. Ad eccezione del primo, tutti gli altri *chiusi* che vi ponessero saranno considerati come altrettante contravvenzioni. Neppure è permesso ai conservatori scrivere il *chiuso* fuori delle caselle, e ai margini del registro stesso; ovvero con un sol *chiuso* cuoprire più casole: essi così facendo cadrebbono in contravvenzione.

74. Indipendentemente dai registri ordinati dall' editto per l' esecuzione del regime ipotecario, ai quali appella il § precedente, ogni conservatore è obbligato a ritenere un registro di visto per bollo in debito, per soddisfare agli incombenti del § 42 dell' editto medesimo, un sommario d' ordine, un registro delle spese, un sommario per l' esigenza delle tasse, degli emolumenti delle iscrizioni privilegiate, e dei trasporti, dei quali ai seguenti §§ 83 e 86.

In quegli offici ipotecari, ne' quali si tiene per le iscrizioni privilegiate ecclesiastiche un sommario separato dal sommario delle rinnovazioni (oggi trasporti privilegiati) sarà quello di essi contenente il minor numero degli articoli tuttora non esatti rifuso nell' altro, tantochè si formi un solo sommario delle iscrizioni e trasporti privilegiati.

75. Niente è innovato in ordine alla facoltà attribuita dalla presidenza degli archivi a varie conservazioni di eseguire le iscrizioni ed i trasporti privilegiati in una separata serie di registri d' iscrizioni, anche vidimati per bollo.

Li conservatori che giudicassero più conducente alla speditezza delle operazioni interne dell' officio l' adottare per l' avvenire questo metodo, ne faranno la formale dimanda.

76. Il § 40 dell' editto è precettivo in quella parte, che ordina ai conservatori il rilascio alla persona ch' esibisce le note e documenti, di una ricevuta esprimente gli atti presi in deposito, la somma percetta, il numero del registro di deposito, e la data dell' esibizione.

Gl' ispettori veglieranno, che questa misura tutelare venga adempiuta a rigore, e che i conservatori usino la carta bollata da baiocchi cinque, quando la tassa e il salario superino gli scudi quattro.

Nel caso però che il conservatore potesse nel momento esaminare i documenti e le note, portare nel libro de' depositi l' iscrizione, e restituire l' altra nota alla parte esibente con appiè la ricevuta delle tasse ed emolumenti, allora solamente si rende superflua la ricevuta o dichiarazione del deposito.

77. Il regolamento legislativo e giudiziario al § 256 e il § 38 dell' editto puniscono di una multa di scudi 40 fino agli scudi 200 i conservatori, che non annotano nello stesso giorno, in cui vennero presentati gli atti da iscriversi o da trascriversi, nel registro di deposito.

Le parti hanno diritto di farsi valere le prove che ne hanno per dimandare, che la multa venga inflitta.

Indipendentemente però da questo diritto delle parti gl' ispettori, cui per officio risultasse dall' ispezione dei registri che i conservatori si fossero resi debitori di questa contravvenzione alla legge, non possono esimersi dal rilevarne i fatti con relazione dettagliata, riservando alla superiorità d' infliggere la multa nella misura che sarà giudicata conveniente.

78. I §§ 68 e seguenti dell' editto stabiliscono a profitto dell' erario due tasse, una fissa, l' altra proporzionale.

La tassa fissa è di baiocchi dieci per la trascrizione di ogni sentenza che ordini la vendita de' beni immobili.

La tassa proporzionale si divide in due.

L' uno per mille, ossia la tassa di baiocchi dieci per ogni cento scudi si esige sulla somma di ciascuna iscrizione, o rinnovazione procedente da titolo sia anteriore, sia posteriore all' attivazione del regime ipotecario; e nelle denuncie de' vincoli fidecommissari, e loro rinnovazioni alla morte di ciascuno dei gravati, secondo il valore de' beni fidecommissari.

Il cinque per mille, ossia il diritto di baiocchi cinquanta per ogni cento scudi è dovuto sulle somme e valori contenuti nelle trascrizioni sia degli atti traslativi di proprietà, sia di pignoramento di beni immobili, sia di vendita (compresa l' immissione al possesso) dei beni venduti giudizialmente.

I conservatori dovranno applicare queste tasse, d' altronde assai semplici, secondo la natura degli atti, che riguardano con la regola generale che, ove la tassa proporzionale non giunga a produrre la tassa di baiocchi cinque, questa sia la minima somma dovuta dalle parti.

79. I salari assegnati come dovuti ai conservatori dalle parti pei differenti atti, estratti, o certificati sono con tanta precisione enunciati nel § 75 dell' editto, che ogni istruzione sarebbe superflua.

La percezione de' salari è sempre la stessa in relazione alla qualità e quantità degli atti. Il solo caso di eccezione è quello contenuto nel § 78 dell' editto, che riduce alla metà i salari dovuti pei certificati richiesti dalla reverenda Camera, e dalle amministrazioni fiscali. Nel caso ivi contemplato il conservatore dichiarerà nell' intestazione a petizione di chi ha rilasciato il certificato. È raccomandato ai conservatori ed agl' ispettori, che nelle ricevute appiè degli atti siano dichiarati i titoli dei salari con le stesse parole dell' editto, secondo il metodo designato al § 82 qui appresso. È altresì raccomandato, che la scritturazione sia quale si prescrive dai numeri 4 e 15 dello stesso § 75 dell' editto per non gravare le parti, nè recar danno all' erario.

La stessa regola di scritturazione debbe di rigore osservarsi nel caso di copie rilasciate a nome della reverenda Camera, e delle amministrazioni fiscali che ne dipendono, sebbene debba usarsi la carta vidimata per bollo in debito.

La qualità della carta da usarsi dai conservatori nelle copie, e nei certificati che emettono (meno le ricevute dei depositi) è quella di baiocchi quindici, che debbono adoperare come officiali pubblici. Le contravvenzioni qualora accadessero, debbono emendarsi col pagamento del decuplo del valore del bollo, di cui doveva farsi uso.

80. I §§ 62 e seguenti dell' editto combinati col § 73 di esso danno facoltà alle parti di dimandare per mezzo dei certificati la comunicazione o publicazione,

1°. di una sola iscrizione, di un solo annotamento, di una sola trascrizione, di un solo cancellamento ecc.;
2°. della libertà, o gravami di un solo, o di più fondi;
3°. delle iscrizioni posteriori ad uno stato già rilasciato dalla conservazione;
4°. di tutte le iscrizioni gravanti uno o più nomi indipendentemente dalle trascrizioni;
5°. di tutte le iscrizioni, e insieme di tutte le trascrizioni.

Non si dubita, che i conservatori concorreranno, con la loro facilità, a rendere profittevole agl' interessati queste camunicazioni di vario genere, che sono in diritto di avere.

Qualunque osservazione avessero a fare gl' ispettori intorno all' esecuzione di questi articoli (ciocchè non si crede sia per aver luogo) non sarà portata alla conoscenza dell' amministrazione senza averne prima interpellato il conservatore, il quale è in diritto di dare al seguito delle osservazioni dell' ispettore le sue ragioni di operare; e quando non voglia ciò fare, debbe dichiarare di esserne stato interpellato. La stessa regola sarà osservata nelle discussioni e dubbi, che insorgessero nella percezione de' salari.

81. Il disposto del § 75, num. 11 dell'editto porta che i certificati possono dimandarsi generali sopra uno o più fondi; ma se si dimandassero sotto cognomi diversi, ossia sotto il nome di persone appartenenti a famiglie separate e distinte, non potrà pretendersi che il conservatore li comprenda in uno stesso certificato; mentre la disposizione di questo § dell' editto debbe ritenersi consentanea ai principí, che servono di base al regime ipotecario, il quale presenta le iscrizioni e trascrizioni sotto i nomi delle persone.

82. I conservatori saranno scrupolosamente esatti nel distinguere appiè dell' iscrizione o trascrizione la somma ricevuta per la tassa ipotecaria, da quella dovuta pel rimborso della carta consumata nei registri: e l' una e l' altra da quella dovuta pe' salari. Non è mai bastante la cautela per evitare le lagnanze delle parti.

La dichiarazione appiè della nota d' iscrizione sarà dettagliata, per esempio, così:

Esatto per tassa sopra scudi . sc.
per bollo de' registri . . »
per salario di consegna . »
detto per n°. debitori. »

In tutto (in lettere) sc. . . .

Ugualmente per le trascrizioni distingueranno la *scritturazione di . . . facciate;* e (se ha luogo) *l' iscrizione d' officio.*

Un simile metodo con le differenze corrispondenti alla natura degli atti si terrà nelle dichiarazioni appiè de' pignoramenti, delle sentenze, e del verbale di vendita e d'immissione al possesso.

E finalmente un uguale dettaglio si darà appiè de' certificati, distinguendo i diversi titoli de' salari ciascuno di per sè, oltre la specifica del valore della carta bollata.

83. Il pagamento de' salari, come delle tasse, e del valore del bollo, debbe anticiparsi direttamente dalle parti che dimandano l'iscrizione, la trascrizione, e qualsiasi altro atto, salvo il regresso contro i debitori a termini della legge.

Godono un privilegio d' eccezione i seguenti atti:

1°. Le iscrizioni da farsi in favore dei luoghi pii, e del pubblico erario, e delle amministrazioni fiscali che ne dipendono.
2°. I trasporti, che per officio dovranno fare i conservatori
   delle iscrizioni delle ipoteche legali accordate alle donne sopra i beni della successione per la dote loro dovuta dai maschi che ne l'escludono;
   delle iscrizioni delle ipoteche legali accordate alle mogli sopra tutti i beni presenti e futuri dei mariti per la dote ai medesimi assegnata, e per l'esecuzione dei patti nuziali;
   delle iscrizioni delle ipoteche legali accordate ai pupilli, ai minori ed agl' interdetti sopra i beni presenti e futuri dei tutori, curatori ed altri amministratori per le obbligazioni derivanti dalla loro gestione;
   delle iscrizioni, delle ipoteche comunque competenti all' erario pubblico, direzioni ed amministrazioni fiscali, ai comuni, alle chiese, mense vescovili o abbaziali, capitoli, sacri-

stie, parrocchie, cappellanie, benefici, opere pie, luoghi pii, pubblici stabilimenti, ospedali, orfanotrofi, monti di pietà, monti frumentari, seminari, collegi, conservatorî, istituti di carità e di beneficenza, patrimonio degli studi, corporazioni ecclesiastiche secolari e regolari, ed a tutti i luoghi consacrati alla religione, retti e tutelati dagli Ordinari diocesani.

Le tasse d' ipoteca, i valori del bollo ed i salari, in tutti questi casi non dovranno anticiparsi dai creditori. La legge vuole che i conservatori n' esigano il pagamento dai rispettivi debitori, e li costringano ad eseguirlo co' privilegi fiscali.

Tanto si dispone ne' §§ 42, 78 e 82 dell' editto, e nei §§ 161, 162, 163 e 176 del regolamento legislativo e giudiziario.

84. La legge non accorda alcun'azione ai conservatori verso l'erario per essere soddisfatti de' salari loro competenti su i predetti atti privilegiati, i quali sono un peso inerente al loro officio in quanto che in luogo di esigere anticipatamente la loro ricompensa, debbono cercarne l' esigenza dai debitori.

La legge ha tolto di mezzo l' azione accordata in addietro ai conservatori di esigere direttamente dai debitori, o di cedere l'esazione. Tutti senza distinzione debbono farne direttamente l' esigenza d' officio.

Ma la legge avendo trasferito l' obbligo del pagamento nei debitori ha in un certo modo appianata la via all' esigenza sui beni che il debitore possiede nel circondario dell' officio delle ipoteche, e però entro la giurisdizione del tribunale civile della residenza del conservatore.

Ora avendo l'erario un interesse eguale, e molte volte maggiore di quello del conservatore, pel ricupero delle tasse, e del valore del bollo, così delle iscrizioni, come de' trasporti privilegiati, sarà dai conservatori tenuto per guarentigia dell' erario il metodo seguente.

85. Si premette che niente è innovato intorno alle regole date dall'amministrazione del bollo e registro in diversi tempi per la vidimazione in debito delle note per le iscrizioni in favore del tesoro e dei luoghi pii.

86. Allorchè si presenta al conservatore una iscrizione privilegiata per essere vidimata per bollo, ed iscritta in debito, dovrà possibilmente, e nello stesso giorno impiantare nel sommario delle iscrizioni privilegiate, del quale al § 74, un articolo contenente

1°. il nome, pronome, qualità e domicilio del debitore;
2°. il numero e la data del registro di deposito, ove figura l' atto;
3°. l' importo della tassa di vidimazione di bollo, e il numero del registro, sotto il quale è portata la vidimazione; più l' importo del bollo consumato nei registri;
4°. l' ammontare e natura del credito, pel quale è dimandata l' iscrizione, e la tassa corrispondente;
5°. il nome del richiedente l' iscrizione, o creditore, e la qualifica che lo rende privilegiato;
6°. l' importo dei salari dovuti al conservatore;
7°. l' indicazione sommaria, e l' ubicazione del fondo soggetto ad ipoteca, se nella nota vi è espresso.

87. Nel caso dei trasporti decennali, ossieno rinnovazioni d'officio debbe il conservatore nello stesso giorno (se è possibile) che consegna il trasporto nel registro di deposito aprire un articolo nel predetto sommario, nel quale figureranno in dettaglio i crediti corrispondenti, così pel Governo, come pel conservatore, nei modi stabiliti nel § precedente.

88. Il trasporto delle iscrizioni privilegiate, che incombe per officio ai conservatori, come al § 83 precedente, consiste:

1°. nel trasportare l' articolo privilegiato, o iscrizione sul registro dei depositi;
2°. nel copiare letteralmente sul registro di formalità delle iscrizioni la corrispondente iscrizione, come giace nel registro del decennio precedente.

Alla copia letterale dell' iscrizione trasportata debbe il conservatore premettere, che quello è il trasporto dell' iscrizione presa li....... o rinnovata li... anno... n.°...

Il trasporto dell' articolo sul registro di deposito debb' eseguirsi entro il corso di tre mesi successivi al decennio spirato; e la omissione del trasporto di ogn' iscrizione privilegiata è punita di una multa non minore di scudi due, salvi i danni ed interessi verso le parti, se e come avranno luogo; così prescrivendo di rigore il § 163 del regolamento legislativo e giudiziario.

La copia letterale sul registro di formalità delle iscrizioni debbe portare l' identica data che ha il trasporto nel registro di deposito.

Per conseguenza del metodo sopraddetto de' trasporti non si fa luogo alla redazione di alcuna nota di rinnovazione, dovendo copiarsi di parola in parola il tenore dell' iscrizione preesistente.

89. Non è vietato ai conservatori di eseguire anche in giornata di scadenza del decennio i trasporti nel libro delle formalità, come sono tenuti a farlo nel libro di deposito, il termine di tre mesi essendo facoltativo.

In verun caso però si permetteranno d' invertere l' ordine dei trasporti nè sul libro di

deposito, nè su quello delle formalità. Essi debbono, nel fare i trasporti, seguire l' ordine, nel quale giacciono le iscrizioni privilegiate nel precedente decennio.

Per siffatta guisa gl' ispettori riassumendo il libro de' depositi del precedente decennio corrispondente al termine in scadenza, che corre nel tempo dei loro giri, e raffrontandolo col libro de' depositi corrente, vedranno con minore difficoltà se i trasporti sono stati eseguiti.

Nel caso di mancanza di qualche trasporto redigeranno una succinta relazione della mancanza a termini del § 163 del regolamento. Ogni mancanza debb' essere separatamente annotata. La relazione non potrà abbracciare più conservazioni. L' ispettore le unirà al rapporto trimestrale, enunciando in globo nel rapporto, conservazione per conservazione, le mancanze che hanno avuto luogo.

90. Il § 93 dell' editto, dispone che le ipoteche relative a' beni, i quali per l' effetto del nuovo ordinamento sono passati in un circondario diverso da quello, nel quale furono iscritte, saranno perente, se nel decennio non vengono rinnovate nell' officio o offici, nel circondario de' quali esistono i beni affetti d' ipoteca.

Di più ingiunge alla direzione l' obbligo di dare le istruzioni opportune ai conservatori pel trasporto decennale delle iscrizioni privilegiate.

Ora, avendo la legge chiaramente circoscritta ogni conservazione al raggio di giurisdizione del tribunale sedente nello stesso luogo dell' officio, per assicurare la regolare esecuzione dei trasporti delle iscrizioni privilegiate si osserveranno le seguenti norme:

Il conservatore, presso il quale l' iscrizione privilegiata si trova presa, vedrà, quando trattisi d' ipoteca speciale sopra uno, o più fondi, se gli stabili ipotecati siano posti nè' luoghi che facevano parte del suo circondario, e che oggi fanno parte di quella di altro, o altri conservatori.

Nel caso che il fondo, o fondi siano passati intieramente nel circondario di un altro officio, farà il rinvio dell' iscrizione ad esso officio affinchè la rinnovi.

Nel caso che l' iscrizione privilegiata abbracci fondi passati sotto uno, e fondi passati sotto altro officio, rinvierà ad essi l' iscrizione, acciocchè rispettivamente la rinnovino ne' loro registri.

E nel caso che parte de' fondi resti nel suo circondario, e parte si trovi in paesi che ne sono stati distaccati, rinnoverà esso l' iscrizione, e farà i rinvii affinchè l' altro, o gli altri conservatori ancora la possano rinnovare.

Quando si tratta d' iscrizioni generali, non potendosi dai conservatori conoscere quali ed ove siano i beni colpiti dall' iscrizione, avranno cura di rinnovarle essi medesimi, e di farle rinnovare (col mezzo solito de' rinvii) dall' officio, od offici, sotto i quali siano passati alcuni de' luoghi, che prima si comprendevano nel circondario della conservazione, che ricevè l' iscrizione primitiva.

91. I rinvii si eseguiranno trasmettendo la copia conforme dell' iscrizione privilegiata in carta libera; la qual trasmissione dovrà eseguirsi ne' primi dieci giorni dallo spirar del decennio. Il conservatore, che eseguisce il rinvio, assicurerà la lettera all' officio postale pagandone la tassa di assicurazione, onde colla ricevuta, che il direttore della posta rilascia, abbia la prova di averla spedita. Il conservatore che riceve il rinvio dovrà subito, cioè a corso di posta, darne avviso al suo collega. Se con due corsi di posta l' avviso del ricevimento non pervenisse al conservatore che fa il rinvio, esso debbe a spese e carico del collega fare la nuova copia, e l' invierà col mezzo di un espresso.

Fatto il rinvio i rispettivi conservatori dovranno riportare l' iscrizione nel registro di deposito, e quindi in quello di formalità entro il periodo dei tre mesi fissati dal § 163 del regolamento legislativo e giudiziario. In conseguenza delle predette disposizioni tutte le discipline, ch' erano in osservanza per la rinnovazione, o annullamento delle ipoteche privilegiate, la trasmissione delle note, la loro pubblicazione per istampa, e le conseguenti operazioni sono abolite e cessano di aver forza e vigore.

92. I conservatori, che omettessero di fare i rinvii regolarmente ed in tempo debito, sono chiamati responsabili di tutte le conseguenze delle rinnovazioni non fatte dagli altri conservatori, dai quali l' iscrizione dovea rinnovarsi, oltre lo pena stabilita al § 163 del regolamento legislativo.

93. Per eccezione al § 91 non sono abrogate le note delle rinnovazioni decennali d' interesse dell' erario, e delle amministrazioni fiscali che ne dipendono: le quali in forza delle disposizioni del tesorierato del 23 giugno 1828 continueranno a trasmettersi dai conservatori all' amministrazione del registro incaricata di prendere le informazioni opportune e di farle rinnovare, o di proporne con le usate discipline il cancellamento a monsignor tesoriere generale, salva la disposizione che è in fine del § 224 del regolamento legislativo e giudiziario.

94. Per l'esazione delle tasse e salari dovuti dai debitori delle inscrizioni e dei trasporti privilegiati, compete il diritto della mano-regia, le prime essendo tasse fiscali, e la legge accordandone il diritto ai secondi, come al § 82 dell' editto.

È dovere dei conservatori, dopo impian-

tato l'articolo di credito sul sommario ne' termini espressi nel § 86 della presente, di mandare al debitore l'avviso, del quale al § 107 qui appresso, e quindi procedere all'intimazione ed esecuzione della mano-regia, conformandosi alle disposizioni del capitolo VI di questa istruzione.

Non è vietato di riunire più titoli di debito verso una stessa persona in una sola mano-regia, e in un solo avviso, con che però i titoli singoli sieno dettagliatamente enunciati.

È di sostanza che l'avviso, e la mano-regia esprimano gli estremi enunciati ai numeri, 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del § 86 precedente, meno l'enunciazione del numero del sommario del visto per bollo.

95. Niente è innovato in ordine al modo, col quale i conservatori si debbono addebitare delle somme che ricuperano dai debitori delle inscrizioni, e dei trasporti privilegiati.

Eglino rilasceranno ai debitori la ricevuta della tassa, del prezzo del bollo, e dei loro salari per partite distinte, com' è prescritto al § 82 precedente.

I conservatori e i loro rappresentanti, che non portassero in incasso ne' modi usati le somme che ricuperano per questo titolo, si renderebbero debitori di sottrazione verso l'erario pubblico, e incorrerebbero nelle pene comminate al § 256 del regolamento legislativo e giudiziario.

96. Niente è innovato intorno all'esibizione dei titoli autentici in appoggio dell'inscrizione (salve l'eccezioni procedenti letteralmente dalla legge, come quelle contenute nei §§ 97 e 141 del regolamento legislativo e giudiziario, e simili) venendo prescritta dal § 141 del citato regolamento legislativo e giudiziario.

97. Debbe farsi distinzione fra quei notamenti che non portano restrizione d'ipoteca, e quei che portandola vengono ad appartenere agli atti di cancellamento. Pei primi è applicabile il § 157 del regolamento, ed i titoli possono restituirsi. Pei secondi ha luogo la disposizione del § 88 dell'editto, ed i titoli debbono ritenersi dal conservatore.

98. Ad evitare, che il privato interesse delle parti inquieti ingiustamente i conservatori, in forza del § 256 del regolamento legislativo e giudiziario è stato giudicato non affatto superfluo il ripetere, che l'esercizio del diritto d'ipoteca generale accordata dal § 121 del citato regolamento alle recognizioni e verificazioni fatte in giudizio delle firme apposte alle private scritture contenenti obbligazione, è rimandato dallo stesso paragrafo alla scadenza del credito contrattato nella scrittura privata.

In conseguenza i conservatori non possono inscrivere queste ipoteche, che alla scadenza del credito, e non prima quantunque la scrittura privata fosse stata in precedenza riconosciuta in giudizio, e la sentenza fosse in istato eseguibile.

99. Il § 153 del regolamento legislativo e giudiziario facendo dipendere la validità dell'inscrizione per riguardo ai valori dalla sola somma espressa dalla nota ancorchè l'atto costitutivo del debito portasse una somma maggiore, ne segue che sebbene il conservatore portasse nel registro di formalità la somma espressa nell'atto costitutivo, ciò non renderebbe valida l'inscrizione per la somma eccedente quella espressa nella nota: ed esporrebbesi il conservatore all'emenda dei danni se avessero luogo in seguito di quest' articolo.

Anche la percezione delle tasse debbe operarsi sempre per la somma espressa nella nota.

100. La disposizione del § 174 del regolamento legislativo e giudiziario, che ritiene come inscrizione nuova quella rinnovazione ch' è eseguita dopo scorso il decennio, non può mai riferirsi alle ipoteche generali anteriori all'epoca dell'attivazione del sistema ipotecario. Come in forza del § 264 è vietato al conservatore di ricevere inscrizione nuova per tali ipoteche, così egualmente gli è vietato di prenderne una rinnovazione, che per essere eseguita dopo il decennio equivale ad un' inscrizione nuova, avendo la spirazione del decennio fatta perimere l'inscrizione, seppur non è privilegiata a termini del § 163 del regolamento.

101. Il § 90 dell'editto che dispone, il decennio per rinnovare le inscrizioni delle ipoteche anteriori al regime ipotecario, doversi computare dal giorno in cui ebbe luogo la prima rinnovazione, non distrugge la massima consacrata dal § 165 del regolamento legislativo e giudiziario, il quale stabilisce cessare ogni effetto dell'inscrizione se allo spirare di ciascun decennio non sarà rinnovata. E la disposizione dell'editto debbe ritenersi includere quelle inscrizioni, che furono rinnovate anche posteriormente alla spirazione del primo decennio in forza di permesso accordatone da varie leggi, restando sempre ferma la massima generale del § 165 del regolamento legislativo e giudiziario che la rinnovazione per essere utile debb' essere fatta prima dello spirare del decennio, perchè le dette leggi prorogarono il decennio.

Se avviene, che alcuno nel corso del secondo decennio abbia rinnovata l'inscrizione due o tre anni prima dello spirare del decennio, dal giorno dell'ultima rinnovazione, e non altrimenti, decorre il decennio, e non da quello della prima rinnovazione.

102. Il § 217 del regolamento legislativo e giudiziario vieta che, dopo trascritto il primo atto di pignoramento sopra un fondo, vi si trascrivano i successivi, e comanda che questi vengano annotati al margine del primo.

Quante volte però il secondo, o ulteriori pignoramenti abbraccino altri fondi compren-

sivamente a quello pignorato, per non scindere l'atto di pignoramento bisogna trascriverlo intieramente: noterassi però in margine al primo pignoramento essere stato quel fondo ulteriormente pignorato, e si richiamerà la data dell' atto.

Non sarà inutile ricordare ai conservatori in questo luogo che il processo verbale della vendita (giudiziale) e l'atto d' immissione al possesso dei beni venduti debbono essere trascritti nel registro di trascrizione degli atti di traslazione de' beni mobili.

103. A prevenire qualunque difficoltà, che in forza del § 224 in principio si affacciasse per parte dei conservatori nel cancellamento consensuale delle inscrizioni ipotecarie a favore di quegli stabilimenti, che sono retti da congregazioni di eminentissimi cardinali, come la sacra Congregazione *de Propaganda fide,* la Congregazione *Lauretana,* e simili; ed altresì quelle a favore degli ospedali di Roma, della venerabile casa delle nobili Oblate di Tor dei Specchi, esenti dalla giurisdizione della sacra Congregazione de' Vescovi e Regolari, si dichiara che in questi casi basterà il consenso rilasciato dal creditore nelle debite forme.

In ordine alla reverenda fabbrica di s. Pietro continueranno ad osservarsi le disposizioni contenute nel rescritto di Sua Santità in data 9 luglio 1831 comunicate ai conservatori con lettera circolare di monsignor Presidente degli archivi.

104. Per misura transitoria, e sino a tanto non sarà provveduto alla ristampa de' nuovi registri, è prescritto quanto segue:

I. Il nome della persona, la quale presenta la nota ipotecaria, che a tenore del § 39 num. 1°. dell'editto debb' essere portato nel registro di deposito, sarà scritto nella colonna intitolata nomi e cognomi dei creditori, venditori o donanti nel registro stesso, dopo avervi portato il nome e cognome del creditore, venditore ecc.

II. L' indicazione della prova del registro comandata dal § 41 dell'editto sarà fatta nella colonna intitolata *data in tutte lettere dei titoli indicati nelle note,* con portarvi il *nome del notaio,* che rogò l'atto, e del preposto che lo registrò, se trattasi d' iscrizione, e se è una trascrizione l'affermativa *registrato,* che debbe poi corrispondere alla copia letterale conforme, che nelle trascrizioni debbe fare il conservatore nel registro delle formalità.

III. La tassa fissa di baiocchi dieci, che debbe percepirsi sulla trascrizione della sentenza, che ordina la vendita in forza del § 69 dell'editto, debb'essere percepita e registrata nel libro di deposito, nella colonna oggi soppressa intitolata: ammontare del credito da inscriversi, a *mezzo per mille,* che a penna verrà frattanto emendata sostituendovi le parole « *tassa fissa di baiocchi dieci* ».

IV. In luogo del registro per portarvi le trascrizioni degli atti di pignoramento di beni immobili, e delle sentenze che ne avranno ordinata la vendita, conforme al § 32 num. 4°. dell' editto, sarà usato dai conservatori un separato registro delle trascrizioni, ch' è stato loro spedito con analoga intitolazione. I notamenti delle opposizioni dei terzi si porteranno al margine manco.

Cap. VI. — *Della procedura.*

105. Essendosi conservati dal § 1696 del regolamento legislativo e giudiziario i metodi speciali di procedere per le tasse e diritti esigibili dall'amministrazione pel bollo, registro, ipoteche ecc. in tuttociò che non sia espressamente contrario alle disposizioni in esso regolamento contenute, si dichiara che dovranno osservarsi le norme ivi prescritte, con le seguenti modificazioni.

106. Ha luogo la mano-regia non solo per le tasse, supplementi di tasse, e multe liquidate, o liquidabili dal preposto, o altro impiegato dell' amministrazione del bollo, registro ed ipoteche (§ CXL del regolamento 24 dicembre 1832); ma inoltre per costringere i morosi a dare le assegne e dichiarare i valori (detto regolamento § XV num. 10 e § L); al quale effetto i preposti e gli altri impiegati continueranno a valersi del mezzo delle gravatorie già fin dal 1817 introdotte con la notificazione del Tesorierato del 6 settembre.

107. All' intimo giudiziale di qualunque mano-regia dovrà il preposto incaricato dell'esigenza premettere un avviso stragiudiziale al debitore: questo avviso conterrà l' ingiunzione di presentarsi all'officio entro otto giorni per pagare la tassa, o multa, o per dare l'assegna o dichiarazione, sotto pena di esservi astretto con la mano-regia; vi sarà distintamente indicata la specie della tassa, o multa, la somma, e la causa del debito, od il motivo che dà luogo alla dichiarazione od assegna.

La mancanza dell' avviso non produce nullità degli atti di mano-regia: dovrà però l'amministrazione vegliare che i preposti li facciano presentare; e punirà i preposti contravventori.

108. Quando la mano-regia abbia per oggetto gravatorie, o tasse di registro, e supplementi di tasse non dipendenti da ripetizioni approvate dall' amministrazione generale, o da processi verbali sanzionati da essa, non potrà essere intimata senza precedente approvazione della medesima amministrazione generale.

109. Scorso il termine dell'avviso stragiudiziale si procederà all'intímo della mano–regia, ed agli atti successivi nelle forme prescritte dal citato regolamento legislativo e giudiziario tit. XVI, sez. XIX. L'intímo si fa ad istanza della Camera Apostolica e per essa dell'amministrazione del bollo, registro ed ipoteche, a diligenza del preposto o conservatore: il domicilio del preposto o conservatore si ritiene costituito di diritto nel di lui officio.

Ogni intímo dovrà presentarsi separatamente alla persona, o domicilio di ciascun debitore.

110. Se il pagamento, l'assegna, o dichiarazione che si richiede dee farsi in un officio esistente fuori del luogo ove risiede il tribunale, il termine da decorrere dopo l'intímo a forma del § 1656 del suddetto regolamento sarà accresciuto di un giorno per ogni venti miglia di distanza.

111. La produzione del titolo o documento ordinata dal § 1658 dello stesso regolamento sarà strettamente adempiuta in tutti i casi nei quali il titolo esiste, come ne' casi di processi verbali, di supplementi di tasse ordinati dall'amministrazione, o dagli ispettori: negli altri casi dipendendo l'azione fiscale dal fatto della liquidazione delle tasse di registro dall'inscrizione, o trasporto delle ipoteche, e simili, basta ciò che è contenuto nella stessa mano–regia, e cessa l'obbligo della produzione.

112. L'intímo della mano–regia per avere un'assegna o dichiarazione indicherà la somma, per la quale in ciascun giorno sarà gravato il moroso, ed enuncierà che la stessa mano–regia sarà eseguita pel tempo di un mese senza altra formalità, finchè l'assegna o dichiarazione non siasi fatta nella forma legale: la gravatoria non sarà minore di baiocchi cinquanta, nè maggiore di tre scudi per ogni giorno di ritardo.

L'ordinanza esecutiva conterrà le medesime enunciazioni.

113. Se, dopo eseguite le gravatorie per lo spazio di un mese l'intimato è ancora moroso, si procederà ad un nuovo intímo di mano–regia senza bisogno di precedente avviso, per una somma da determinarsi approssimativamente: non si ammette verun reclamo contro questa somma, se non che allorquando sarà data l'assegna o la dichiarazione nel modo prescritto dalla legge.

114. In ogni caso, che sia in facoltà dell'amministrazione di verificare il valore dei beni immobili, sui quali cade la tassa o la multa, col mezzo della stima dei periti, si osserveranno le regole e le forme stabilite nei §§ XVI, XVII e CXXIX del citato regolamento 24 dicembre 1832.

I tribunali non sospenderanno la mano–regia, che a forma del disposto nel § 1670 e seguenti del regolamento legislativo e giudiziario.

Pendente il termine della registrazione, tutti dovranno attenersi al § XIX del regolamento sul registro in data 24 dicembre 1832.

115. L'eccezione di prescrizione, a termini del § CXLII del regolamento 24 dicembre 1832 equivale all'eccezione di pagamento contemplata dai §§ 1670 e 1671 num. 4 del regolamento legislativo e giudiziario.

116. Nelle questioni sulle liquidazioni delle tasse, e sulle decisioni amministrative per l'applicazione delle tasse medesime, ne' casi nei quali sia permesso di ricorrere ai tribunali, si dovrà procedere con le norme fissate dai §§ CXXXVIII e CXXXIX del regolamento 24 dicembre 1832.

117. Avrà luogo la stessa procedura, allorchè si tratta di ripetere dall'amministrazione una tassa, o somma che si pretenda malamente pagata.

Roma 31 marzo 1835.

Il Tesoriere generale
A. Tosti.

Dalla Segreteria per gli affari di Stato interni il 31 marzo 1835.

visto ed approvato

A. D. card. Gamberini.

CXXXI.

Ordine circolare della Segreteria per gli affari di Stato interni in seguito della definitiva concentrazione in un solo ministero delle due aziende del ramo sanitario e della polizia de' porti.

Concentrato definitivamente nel ramo sanitario, per la venerata declaratoria di Nostro Signore del dì 24 novembre ultimo n°. 22531 quanto riguarda la polizia de' porti; la congregazione speciale di sanità, corrispondendo alle sapientissime sovrane disposizioni, si è subito occupata per l'adottamento di un sistema più semplice ed economico, col quale, nell'assicurare lo scopo di amendue le aziende, venissero facilitate le relative operazioni a vantaggio del commercio e della marina mercantile Pontificia. A questo effetto, nell'aver raccolto tutte l'esistenti disposizioni sui porti, onde riunirle in un solo regolamento, siccome con saggia provvidenza è stato ordinato e va disponendosi per le leggi sanitarie, ha però la congregazione medesima riconosciuto opportuno di praticare prima ulteriori indagini, ed

avere maggiori notizie su alcune richieste modificazioni, onde il regolamento suddetto riesca, quanto è possibile, completo e corrispondente alla riunione in un sol ministero delle accennate due aziende.

Ma urgendo di dare delle istruzioni agli impiegati sanitari, che sono subentrati nell'officio di quegli dei porti, onde conoscano su quali leggi e discipline debbono infrattanto disimpegnare l'officio medesimo, ha la stessa congregazione opinato di unirvi fin da ora alcune modificazioni, che per ripetute officiali rappresentanze ha trovate occorrenti al miglior andamento dei detti due rami sanitario, e dei porti.

Quali istruzioni e modificazioni si è degnato il Santo Padre di riconoscere utili, in pendenza dell'accennato generale regolamento, e di sanzionare nelle seguenti disposizioni: autorizzando il sottoscritto cardinale segretario per gli affari di Stato interni ad ordinare che sieno mandate ad effetto conforme col presente ordina.

Il Motu-Proprio della sa. me. di Pio VII del dì 31 di gennaio 1820, e la notificazione del camerlengato dei 4 di luglio 1827 colle relative istruzione, sono le leggi e le discipline, che servir debbono di norma agli officiali sanitari nell'esercizio delle attribuzioni de' porti, seguendo gli schiarimenti e le modificazioni portate nei seguenti capitoli.

Cap. I. — *Doveri dei diversi offici sanitari per la concentrazione in essi della polizia de' porti.*

Art. I. Il magistrato centrale sanitario in Ancona, che rappresenta nella costa dell'Adriatico la congregazione speciale di sanità, tenendo carteggio coi diversi dicasteri dello Stato per l'oggetto sanitario, corrisponderà colle autorità competenti anche per tutto ciò ch' è relativo alla polizia de' porti, ed al buon andamento del servigio marittimo.

Art. II. Il detto magistrato centrale terrà presso di sè il registro generale, tanto di tutti i legni di bandiera Pontificia che trovansi nella costa dell'Adriatico, quanto della gente di mare, facendosene per gl' inscritti rimettere le copie dagl' ispettori, e dal capitano del porto di Ancona: farà vegliare sulla condotta degli equipaggi dei legni mercantili, e delle barche pescareccie per provvedere agli inconvenienti, ed abusi che s' introducessero, sia per parte dei paroni, conduttori e marinari, sia per parte dei proprietari de' legni.

Art. III. Non essendo il capitano del porto di Ancona soggetto a verun ispettore, il magistrato centrale sanitario ivi residente prenderà tutta la cura di ottenere il miglior possibile servigio da quella capitanìa, e dai dipendenti subalterni.

Art. IV. La commissione di sanità di Civitavecchia, destinata ad eseguire gli ordini della congregazione speciale nella costa del Mediterraneo per ciò che riguarda sanità, viene autorizzata colla presente, anzi parzialmente incaricata al pari del magistrato di Ancona per tutto ciò che è relativo all' inscrizione dei legni ed individui di mare, all' invocazione dei passaporti marittimi, all'esame dei petenti le lettere di comando, ed a tutt' altro che riguarda la polizia de' porti, non che alla relativa corrispondenza con le autorità dello Stato. La stessa commissione, coerentemente a quanto è stato disposto pel magistrato centrale di Ancona, riterrà presso di sè con tutta regolarità il registro generale de' legni di bandiera Pontificia esistenti nel littorale del Mediterraneo, e di tutta la gente di mare inscritta negli offici marittimi di detto littorale.

Art. V. Il magistrato centrale sanitario di Ancona, e la commissione filiale di Civitavecchia, dovranno aprire e mantenere corrispondenza fra loro per tutto ciò che riguarda il servigio della polizia de' porti, e della marina mercantile e da pesca, anche perchè il sistema sia possibilmente uniforme nei due littorali; e presenteranno a definire alla congregazione speciale in Roma quelle differenze, che ostassero alla uniformità del sistema.

Art. VI. Ad effetto poi di ottenere il più uniforme e completo servigio, oltre le consuete straordinarie riunioni per gli affari sanitari, terranno in ciascun mese dell' anno una sessione per tutto ciò che è relativo alla polizia de' porti, alla marina mercantile e da pesca, onde osservare non solo se il servigio cammini regolarmente ne' rispettivi littorali, ma ancora se possa migliorarsene l' andamento a vantaggio del commercio e della marina. In tutte le occasioni in cui il Prelato presidente fosse legittimamente impedito di presiedere, non dovrà perciò tralasciarsi la stabilita riunione, ma vi presiederà in suo luogo il vice-presidente.

Art. VII. I primi oggetti, sui quali il magistrato centrale di Ancona, e la commissione filiale di Civitavecchia dovranno portare le loro accurate indagini, saranno sulle opportune regole, e sui mezzi per istabilire una cassa di sussidio a favore dei marinari invalidi, per l'incoraggiamento delle maestranze, per la vendita de' legni marittimi all' estero; e di osservare se convenga la restrizione delle classi della gente di mare.

Art. VIII. I verbali di dette sessioni saranno avanzati, come è solito, e come debbe farsi delle altre sessioni ordinarie e straordinarie, alla congregazione speciale in Roma, la quale, premurosa del bene e dell'esattezza del servigio, si darà tutto il carico di contribuirvi.

Art. IX. Gli ispettori marittimi di Rimini, Porto di Fermo, e Civitavecchia, oltre agli ob-

blighi contemplati nel Motu-Proprio sanitario dei 25 di novembre 1818, nel Motu-Proprio de' porti dei 31 di gennaio 1820, e nelle posteriori circolari e notificazioni relative alla polizia de' porti ed alle discipline sanitarie, sono particolarmente incaricati d' invigilare al buon andamento di tutti gli offici sanitari del rispettivo circondario, dei registri de' passaporti marittimi, delle lettere di comando, dei registri della marineria, e di tutt' altro relativo all' interessante ramo della marineria mercantile.

Art. X. Gli stessi ispettori faranno ben conoscere le istruzioni ai commissari dipendenti, ed invigileranno in ogni attribuzione di servigio.

Art. XI. Risiedendo in Civitavecchia l' ispettore del Mediterraneo, e riunendo la qualifica di vice-presidente di quella commissione filiale, e di comandante la marina, oltre le suddette incombenze sui dipendenti offici sanitari, viene il medesimo specialmente incaricato tanto di ciò che possa in proposito occorrere nel porto ove esso risiede, affinchè gli indicati registri e le operazioni siano dalla capitanìa eseguite colla maggior regolarità ed esattezza, quanto ancora della totale osservanza delle discipline in vigore.

Art. XII. Nei casi di naufragati marinari, sopra le istanze che glie ne pervengano dalle famiglie superstiti, e mediante rapporto degli offici marittimi dipendenti, imploreranno i suddetti ispettori, col mezzo delle rispettive magistrature o commissioni sanitarie, dalle quali dipendono i sussidi caritativi che sogliono accordarsi dalla sovrana clemenza nei casi suespressi.

Art. XIII. I commissari sanitari avranno cura di conservare e tenere in regola esattamente i registri e le carte che sono state loro consegnate dai luogotenenti di porto, in seguito della compenetrazione delle incombenze marittime all'officio sanitario.

Art. XIV. In ciascun officio dei commissari sanitari subentrati ai luogotenenti di porto si proseguiranno le registrazioni di tutti i legni marittimi, secondo le classi designate nella notificazione camerlengale del dì 4 di luglio 1827 della gente di mare, dei passaporti marittimi, e delle lettere di comando nel modo stesso che incombeva a ciascuno dei detti luogotenenti, continuando sui registri consegnati da questi ultimi l' inscrizioni e le variazioni collo stesso ordine e metodo fin qui pratticato, e secondo gli ulteriori schiarimenti che sono designati nella presente circolare disposizione.

Art. XV. Affinchè poi la moltiplicità delle riunite incombenze possa essere facilmente esaurita vengono alleggeriti gli offici sanitari dalla duplicazione degli stati mensili, che erano costretti di redigere, ed avanzare ai superiori dicasteri.

Art. XVI. Quindi i commissari dovranno alla fine di ogni mese dirigere, per l'Adriatico al magistrato centrale in Ancona, e pel Mediterraneo alla congregazione speciale sanitaria in Roma, lo stato delle fedi nuove rilasciate, includendovi le vecchie ritirate. Trasmetteranno poi al solo ispettorato cui appartengono lo stato dei bastimenti entrati, quello dei sortiti, e quello dei diritti attribuiti con le rispettive bollette madri.

Art. XVII. Sarà cura degl' ispettori di esaminare detti stati, e di avanzarli colle loro osservazioni per l'Adriatico al magistrato centrale in Ancona, e pel Mediterraneo alla commissione filiale in Civitavecchia, quali magistrato, e commissione filiale nel far uso dei primi all' oggetto stabilito, e conservarli per redigerne lo stato annuale, e per ogni altro possibile occorrente confronto, transmetteranno al Tesorierato, o alla direzione doganale, quei che riguardano i diritti attribuiti con le rispettive bollette madri.

Art. XVIII. Questa trafila nel conservare la centralità della corrispondenza, assicura che il sistema dell' applicazione dei diritti dovuti all'erario sarà costantemente uniforme ne' diversi offici sanitari in tutto il littorale Pontificio, e che il magistrale centrale di Ancona, e la commissione filiale di Civitavecchia si daranno tutto il carico di verificare e rettificare qualunque difformità potesse introdursi anche per male intesa interpetrazione.

Cap. II. — *Sul materiale de' legni.*

Art. XIX. Allorchè avviene la nuova costruzione di qualche legno mercantile, o da pesca, dovrà il proprietario prima, o appena che sia varato il legno in acqua, presentare all' officio di sanità, o alla capitanìa del porto, ove essa si trova conservata, un' istanza corredata dell'attestato del proto-calafato riconosciuto dal Governo, ove si comprovi a chi appartenga la proprietà del legno ; ovvero la scrittura di contrattazione fra il proto, ed il proprietario : come pure il verbale della stazzatura secondo il metodo vigente, per ottenerne l' inscrizione nei registri marittimi, ed il corrispondente passaporto.

Art. XX. A tale effetto il commissario di sanità, o il capitano del porto, qualora il nuovo legno esista ove è conservato, questo secondo officio, dovrà redigere un duplice statino, delineato con finche simili a quello del registro di marina, e trasmetterlo, in un con gli allegati e con l' istanza accennata all' ispettorato del circondario, da dove verranno officialmente spinti alla rispettiva magistratura centrale, o commissione filiale, la quale, trovati gli atti in regola, avanzerà tutto con i suoi offici al camerlengato, perchè venga concesso

il passaporto marittimo. Inviato questo alla detta magistratura o commissione per mezzo di monsignor tesoriere generale, in conformità dell' art. 5 della notificazione dei 31 dicembre ultimo, seguirà allora l' inscrizione del legno nei rispettivi registri. Riguardo poi ai passaporti da pesca non soggetti a tassa, la trasmissione continuerà ad essere più spedita col sistema introdotto dal camerlengato.

Art. XXI. Il commissario di sanità, fatta l'inscrizione, spedirà la bolletta del diritto che il proprietario del legno debbe pagare, con le norme della recente circolare di monsignor Tesoriere generale: e provato il pagamento, mediante l'esibizione di una delle due bollette figlie che la dogana avrà rilasciata al proprietario, consegnerà il passaporto marittimo.

Art. XXII. Se poi avvenisse il passaggio di proprietà di un legno fra suddito e suddito, sia in intiero sia in parte, dovrà il venditore farne istanza al rispettivo officio di sanità marittima, corredandola dei documenti necessari, dai quali risulti se il bastimento, o la parte che si vuole alienare, sia gravata di alcun cambio marittimo, o altro debito; e siccome l'art. 13 della citata notificazione del camerlengato dichiara valida l' inscrizione di un credito presa nell'officio marittimo, così sarà anche indispensabile la fede dell'officio suddetto, perchè risulti se abbia il legno, di cui si tratta, alcuna passività.

Art. XXIII. Detta istanza pel passaggio di proprietà dovrà avere lo stesso corso che si è accennato pei legni di nuova costruzione: coll'avvertenza però, che dovrà essere corredata della copia semplice del contratto, legalizzata dal commissariato sanitario; e che il magistrato, o la commissione prima d' invocare il nuovo passaporto marittimo debba assicurare, nel modo più conveniente, il pagamento delle passività, se vi esistessero.

Art. XXIV. Ottenutosi il nuovo passaporto marittimo per la trafila enunciata, dovrà il commissario di sanità applicare il diritto dovuto alla reverenda Camera Apostolica dal nuovo proprietario; ed in seguito del pagamento comprovato come sopra farà le annotazioni di cambiamento nel registro del commissariato, e consegnerà il nuovo passaporto, ritirando il vecchio, che dovrà ritornarsi per la solita trafila al dicastero che lo ha rilasciato.

Art. XXV. In appoggio delle nuove proprietà e comproprietà debbe restare depositato nel commissariato l'atto di contrattazione o in originale, o in copia legalizzata come sopra, a volontà delle parti: e tali atti, abbenchè fossero privati, debbono essere sempre assoggettati al bollo e registro.

Art. XXVI. A facilitare poi, a favore dei sudditi della Santa Sede, le contrattazioni sull'acquisto de' bastimenti che portano e conservano la bandiera Pontificia, sulle permute e sui passaggi di proprietà di essi, o di parte di essi, il S. Padre, nel vivo desiderio di giovare alla marina mercantile, si è degnato di ordinare, che la tassa di registro per detti atti sia dichiarata fissa e semplice di baiocchi venti, e non desunta dal valore delle contrattazioni.

Art. XXVII. Ove poi avvenisse il passaggio del legno da un circondario all'altro, dovrà il commissario, ove non esista capitanìa di porto, trasmettere al titolare marittimo del porto in cui va a stabilirsi il legno, oltre l'estratto della matricola, perchè possa con questo farne nelle debite regole l' inscrizione, una copia formale dell' atto di compra e vendita a corredo dell'officio del detto porto.

Art. XXVIII. In caso di acquisto di uno o più legni all'estero, e che si vogliano dal proprietario far navigare con bandiera Pontificia, occorrono la stessa dimanda e gli stessi allegati, come si pratica per le nuove costruzioni: ed il luogo del contratto del proto-calafato, la copia dell' atto comprovante l'acquisto: avvertendo però che, qualora detto acquisto abbia luogo in un porto dello Stato, necessita sempre ed in ogni caso la sanzione del consolato di quella nazione a cui il bastimento appartiene.

Art. XXIX. Ricevuto poi il passaporto, debba essere cura della capitanìa del porto, o del commissariato del distretto di esigere dall' acquirente il versamento nella cassa doganale del dazio d' introduzione a cui sono soggetti i legni provenienti dall'estero; trasmettendo la bolletta originale alla rispettiva magistratura, o commissione col mezzo dell' ispettore del circondario, e dessa, presane nota, la ritornerà per la stessa trafila, onde sia resa alla parte. Senza tale pagamento non si consegnerà il passaporto, benchè ottenuto.

Art. XXX. Quando un legno non sia più abile alla navigazione, ed il proprietario voglia demolirlo, occorre l'attestato del proto-calafato riconosciuto come tale dal Governo, che confermi l' inabilità del legno medesimo, il documento come sopra per le passività, se vi fossero, e l' istanza del proprietario per la demolizione: detta istanza coi documenti accennati sarà dall' officio marittimo, per mezzo dell' ispettore del circondario, il quale occorrendo vi farà le proprie osservazioni, avanzata alla magistratura centrale, o commissione filiale; e questa, qualora non esistano passività, nè abbia cosa in contrario, potrà ammetterne la demolizione, ordinando il cancellamento del legno dai registri, ed il ritiro del passaporto marittimo, onde ritornarlo all' officio Camerlengale per essere annullato.

Art. XXXI. Nel caso, che esistano a carico del legno delle passività, il magistrato, o la commissione potrà fare intimare il creditore o i creditori, perchè, in un termine non minore

di un mese, nè maggiore di tre, a seconda dello stato del legno medesimo, si diano carico di conciliare col proprietario i loro interessi: qual termine scorso, e non seguíta la conciliazione, potrà la commissione farlo demolire *ex officio,* vendere all' incanto gli avanzi, e detrattene le spese, farà depositare il rimanente a favore di chi sarà di ragione.

Art. XXXII. Avvenendo nuove costruzioni di legni appartenenti alla classe quinta, come sciabiche, battelli, ed altre piccole barche terriere, le quali non sono soggette al passaporto marittimo, per secondare l' industria della marineria si terrà di queste in ciascun commissariato un registro a parte, mediante le semplici assegne che ne sarà il proprietario, e restano autorizzati i commissari sanitari, e pei porti di Ancona e di Civitavecchia i capitani di porto, ad inserire in detti registri i passaggi di proprietà quando accadessero, non che a rilasciare i permessi di demolizione nei casi che simili barchette terriere si rendessero inservibili; dando di tutto rapporto ai rispettivi ispettori, e questi al magistrato, o alla commissione sanitaria.

Art. XXXIII. Quando avvenga lo smarrimento di qualche passaporto marittimo, il proprietario del legno con ragionata memoria dovrà invocarne la rinnovazione, ed il commissario di sanità, o il capitano del porto ove esiste, redigerà un incarto estragiudiziale, sottoponendo all'esame l'equipaggio del legno cui apparteneva il passaporto smarrito, onde poter rilevare se siavi dolo, e per quale circostanza ne sia avvenuta la perdita; detto incarto, coll' istanza ed altri documenti, se vi fossero, sarà avanzata per mezzo dell' ispettore alla rispettiva magistratura, o commissione sanitaria, la quale ponderato l'accaduto, e non rinvenendo circostanza alcuna dolosa, invocherà dall' eminentissimo camerlengo il duplicato del passaporto smarrito. Le premesse disposizioni dovranno osservarsi anche nei casi di perdite delle lettere di comando.

Art. XXXIV. In ciascun officio di sanità marittima dovrà tenersi separato elenco dei passaporti che si ricevono e si consegnano dai commissari, i quali dovranno annotare in margine quei che per variazione di proprietà, demolizione, o altro caso qualunque avranno ritirati e respinti per essere annullati. Nelle capitanìe di porto di Ancona e di Civitavecchia, e non all' officio di sanità marittima debbono tenersi tali registri, ed eseguirsi tutte le altre operazioni relative alla polizia de' porti, eccettuata soltanto l' applicazione dei diritti nelle rispettive bollette, che anche in detti due porti verrà eseguita dai commissari di sanità per i diritti di passaporto marittimo, e delle lettere di comando, per i quali sono stati già inviati separati bollettari dalla tesoreria generale.

Art. XXXV. Ad evitare qualunque collisione, rimesso che sia alla capitanìa del porto il passaporto marittimo, sia di primitivo rilascio, sia d' innovazione per passaggio di proprietà, dovrà il capitano del porto farne l' inscrizione nel registro, indi rimetterlo con biglietto d' officio al commissario di sanità, il quale applicherà il diritto, e non consegnerà il passaporto che in seguito dell' esibita della bolletta doganale comprovante l'eseguito pagamento. Lo stesso si praticherà per le lettere di comando. Riguardo alla tassa annuale, il commissario di Ancona, e quello di Civitavecchia eseguiranno qnanto è stato disposto per tutti gli altri commissari nei due littorali.

Art. XXXVI. Per la regolare conservazione di quanto è analogo ai legni inscritti, dovrà tenersi una posizione separata per ciascuno dei medesimi, cioè il contratto, o altro atto riguardante la proprietà, il verbale della stazzatura; e nella detta posizione debbono inserirsi tutte le variazioni che possono accadere, compresi gli atti di contrattazione, ed accenni d' inscrizioni di debiti per cambi marittimi od altro che potesse sotto qualunque aspetto aggravare la proprietà del legno; e lo stesso si praticherà per le cancellazioni nella circostanza di estinzione dei debiti.

Cap. III. — *Spedizioni de' legni nazionali mercantili.*

Art. XXXVII. Ciascun legno nazionale dovrà essere fornito dei seguenti ricapiti di navigazione, senza de' quali non potrà esserne permessa la partenza da qualunque porto dello Stato.

1°. Il passaporto marittimo del camerlengato, e la bolletta figlia della dogana, in prova di essere in corrente nel pagamento della tassa.
2°. Il ruolo di equipaggio.
3°. La patente o fede sanitaria.
4°. La lettera di comando del conduttore.
5°. Il manifesto delle merci caricate.
6°. Le polize di carico, se le merci sono per conto altrui.
7°. Il giornale di navigazione, se trattasi di viaggio a lungo corso.

Art. XXXVIII. Nel rilasciare il ruolo di equipaggio, il commissario di sanità marittima, ed il capitano di porto, ove si tratti di Ancona e di Civitavecchia, passerà a rassegna in officio tutti i marinari, compreso il mozzo ed il conduttore, per assicurarsi identicamente delle persone imbarcate; stabilirà gli accordi se a mese o alla parte per inserirli nel ruolo che farà sottoscrivere dal conduttore. Dovrà ancora ciascun commissario di sanità marittima o capitano di porto ammonire i marinari de' loro obblighi, della subordinazione che debbono al

parone o capitano, e fare loro presenti le leggi in vigore per gl' insubordinati o negligenti; ammonirà ancora il capitano o parone di trattare i suoi marinari con sensi di umanità; d'essere esatto nell'osservanza dei patti stabiliti; e che la legge invigila sopra di loro se abusassero ovunque della loro autorità.

Art. XXXIX. Simili ammonizioni saranno fatte ancora ai paroni ed agli equipaggi dei legni nazionali e da pesca.

Art. XL. Nella spedizione de' legni esteri il commissario di sanità marittima dovrà dimandare, ed ottenere dal capitano o parone che si vuole spedire, il biglietto analogo del rispettivo consolato a cui appartiene, e tali biglietti saranno conservati in officio per propria garanzia della responsabilità verso i rappresentanti esteri; ciò però s' intende ove esistono simili rappresentanti o agenti consolari.

Art. XLI. Il capitolo 3°. naufragi « del regolamento sanitario » dall'articolo 311 al 327 dispone quanto debbasi in simili casi d' infortunio operare dal ramo sanitario, principalmente a tutela della pubblica salute. Compenetrata oggi nel detto ramo la polizia de' porti, debbono gli officiali sanitari prestarsi, anche dopo rinvenuto di pratica il bastimento naufragato, al ricupero del carico, degli attrezzi, e di tutt' altro che potesse salvarsi, o dalla marea gettarsi sul lido. Quando però esistano sulla faccia del luogo, e sia stato il bastimento o gli avanzi ammessi a libera pratica, e vogliono prendersene pensiero agenti legittimamente incaricati per parte degli interessati, ovvero consoli, vice–consoli o agenti consolari, se trattisi di legni esteri, dovranno i commissari di sanità lasciarne ad essi la cura coadiuvandoli per altro in tutto quello di cui fossero ricercati.

Cap. IV. — *Personale della marina mercantile.*

Art. XLII. Gli individui, che esercitano la professione marittima sono inscritti in un registro che si ritiene in tutti i porti Pontifici, come all'articolo 151 del Motu–Proprio de' porti dei 31 gennaio 1820. Detti individui vengono inoltre classificati per categorie descritte nella notificazione camerlengale dei 4 luglio 1827 comprensivamente alle maestranze dei cantieri. Dovranno dunque essere tali registri religiosamente conservati e tenuti in corrente, tanto nelle due capitanìe di porto di Ancona e di Civitavecchia, quanto in tutti i commissariati di sanità marittima situati sulle coste dell'Adriatico e del Mediterraneo. I requisiti per essere inscritti alla marina mercantile Pontificia vengono stabiliti dall'art. 23 della notificazione suddetta; non s' intendono però necessari per quegli individui che volessero essere abilitati ad esercizi parziali nel porto, nelle piatte, e piccole barche pescareccie.

Art. XLIII. Quando un marinaro avente i requisiti, che impone l'art. 152 del Motu-Proprio de' porti, volesse aspirare alla lettera di comando per condurre i legni, debbe presentare al commissariato di sanità marittima cui è addetto ed inscritto, o alla capitanìa del porto ove esista, i seguenti documenti.

1°. Il certificato dell' officio politico sulla sua condotta personale.

2°. La fede del tribunale criminale di non essere mai stato inquisito.

3°. L' attestato del proprio parroco sulla buona morale.

4°. Il certificato del commissariato ove è inscritto, il quale, oltre comprovare quanto impone il citato articolo 152, dichiari che nulla emerge a di lui carico sulla subordinazione.

5°. Una dichiarazione di quattro capitani o paroni di qualche credito, e presso i quali abbia il petente navigato, e che assicurino esser egli fornito di pratica e cognizione in proposito.

Art. XLIV. Riunite le suespresse carte, debbe il marinaro petente fare la memoria di sua propria mano all' eminentissimo signor cardinale camerlengo per ottenere la lettera di comando; consegnarla con i detti allegati al commissario di sanità, che col suo rapporto la dirigerà all' ispettore, e questi, con le sue osservazioni se vi avessero luogo, dovrà avanzarla alla magistratura, o commissione sanitaria da cui dipende. Quando la detta magistratura o commissione non abbia cosa in contrario, autorizzerà la commissione esaminatrice, composta dell' ispettore del circondario cui appartiene il petente, e degli altri membri necessari, come impone l' art. 153 del suddetto Motu–Proprio de' porti, sostituendo al luogotenente del porto un commissario di sanità.

Art. XLV. Avanti questa commissione esaminatrice si faranno primieramente gli esperimenti teoretici, pei quali non potranno proporsi meno di tre quesiti, che nell' insieme comprendano quanto sia indispensabile sapersi per condurre un bastimento di lungo corso.

1°. Il primo quesito conterrà un elenco di corse diverse con diversi venti, e le bordeggiate di più e più miglia per un vento o per l'altro.

2°. Il secondo quesito riguarderà la variazione della bussola, ed il modo di correggerla.

3°. Il terzo quesito avrà per oggetto l'operazione dell' altura.

Art. XLVI. Il professore nautico, presente in commissione, farà la proposizione de' quesiti che ciascuno de' membri presenta, cioè le miglia di distanza, i rombi del vento, il luogo

della partenza, i gradi di latitudine. Così compilati, si passano al petente, anzi debbe scriverli egli stesso sotto la dettatura, e quindi farà la soluzione di ciascuno, mettendosi in disparte. Terminate le soluzioni, il supplicante le passerà in mano del presidente la commissione, e verranno rivedute dal professore nautico, che in ciascun foglio apporrà la sua decisione sulla regolarità dell'operazione ovvero ne indicherà gli sbagli.

Art. XLVII. Si passerà indi alle verbali dimande sulla pratica dell'esercizio; e tali interrogazioni verranno fatte dai capitani marittimi membri della commissione, delle quali il segretario ne farà cenno di annotazione, e descriverà poi nel verbale la dimanda, la risposta e l'osservazione. In appresso si parlerà sui doveri di un capitano, sul modo della caricazione, sulla contrattazione di noleggio, sul gettito ed avarea, sul naufragio, sul ricupero, sull'osservanza delle leggi, e discipline sanitarie, sulla responsabilità verso la punitiva giustizia, sulle occultazioni che interessano la salute pubblica, sul giuramento e sulla importanza, sulla proibizione delle frodi alla sovrana regalìa, e dazi doganali. Quindi si farà la ballottazione con voto libero e segreto, e si chiuderà il verbale sulla risultanza in duplo originale uno per conservarsi negli atti d'officio, l'altro per essere inviato col mezzo dell'ispettorato alla commissione sanitaria, la quale avanzerà l'istanza e gli atti all'eminentissimo signor cardinale camerlengo, perchè trovato tutto regolare rimetta l'analoga lettera di comando.

Art. XLVIII. Nell'accompagnare il verbale sempre sarà indicato il numero di matricola, ove trovasi inscritto il marinaro petente.

Art. XLIX. Se poi gli esami fossero per l'abilitazione a navigare nell'Oceano al gran corso, ed in tutti i mari, allora i problemi sono della teoria sublime, e dovranno aggirarsi sull'uso dell'effemeridi astronomiche, e quanto altro concerne la navigazione sferica.

Art. L. Se si trattasse del piccolo cabotaggio, l'esame teoretico consisterà in una breve e semplice riunione di corse, e riguarderà il saper dare sulla carta una rotta, che comunemente si dice puntare la carta piana marittima, mentre la detta navigazione essendo quasi costiera, tutta si appoggia alle cognizioni pratiche dei fondi, delle spiaggie, delle correnti, delle imboccature de' porti, degli scandagli, e cose simili.

Art. LI. Non esistendo finora nel Porto di Fermo il professore di nautica per gl'individui ivi ascritti che aspirassero alla lettera di comando pel piccolo cabotaggio, potrà nell'esame essere supplita la mancanza del professore da un capitano di marina mercantile già abilitato al lungo corso: per quei poi che aspirassero a comandare legni per navigazioni di maggiore importanza, dovranno recarsi ad Ancona per subire l'esame occorrente.

Art. LII. Il commissario di sanità a Porto di Fermo, il cancelliere del commissariato di Rimini, e rispettivamente gli aggiunti collaboratori alle capitanìe di porto in Ancona e di Civitavecchia, sono segretari nati delle rispettive commissioni d'esame.

Art. LIII. Giunta la lettera di comando alla commissione sanitaria, viene da questa, per mezzo dell'ispettorato, respinta al rispettivo officio di sanità, ove esiste inscritto il marinaro candidato. Il commissario applica il diritto dovuto all'erario, e ritiratone il riscontro, procede con solennità alla consegna della suddetta lettera di comando, mediante il cancelliere se vi esiste e due testimoni, redigendo processo verbale del giuramento che ivi prestar debbe il detto candidato. In Ancona ed in Civitavecchia i capitani del porto si serviranno per la delazione del giuramento del cancelliere del rispettivo commissariato sanitario.

Art. LIV. La formola del giuramento sarà la seguente: « Io N.N. giuro a Dio onnipos-
« sente, ed alla Santa Sede Apostolica Romana,
« di esercitare le funzioni di (capitano o pa-
« rone) che si è degnata conferirmi, con ogni
« mia maggiore attenzione, zelo e fedeltà; di
« non intraprender mai, nè permettere che
« s'intraprenda dalle persone soggette al mio
« comando, cosa alcuna che possa ridondare in
« pregiudizio della detta Santa Sede, del Sommo
« Pontefice e de' suoi Stati: anzi venendo a mia
« notizia, di tosto rivelarlo ai miei superiori, e
« di oppormivi a tutto potere, quando anche
« dovessi perdervi la vita. Giuro inoltre di sotto-
« mettermi, e di uniformarmi scrupolosamente
« a tutte le leggi e regolamenti emanati e da
« emanarsi per la marina mercantile, di osser-
« vare le discipline sanitarie, e mai non occul-
« tare quanto potesse compromettere la pubblica
« incolumità ».

Art. LV. Per i paroni delle barche da pesca, non essendosi adempiute le condizioni volute dall'art. 152 del Motu-Proprio 31 gennaio 1830 per le difficoltà che si sono incontrate; ed interessando moltissimo di conciliare quella legge con ogni possibile soddisfazione delle parti, e col bisogno speciale di quell'industria, non che di mantenere per ora ferma la classificazione fatta di detti paroni pescatori all'art. 4 della notificazione camerlengale dei 4 luglio 1827, si dichiara, che gli individui forniti di lettera di comando, pel piccolo cabotaggio, potranno dirigere anche i legni da pesca; non però quegli autorizzati soltanto alla pesca potranno considerarsi abilitati a condurre i legni mercantili, abbenchè per viaggi piccoli e di costa. Ad effetto poi di porre un argine agli abusi su tal particolare introdotti, restano incaricati il magistrato centrale d'Ancona per la costa dell'A-

driatico e la commissione filiale di Civitavecchia per quella del Mediterraneo, di non permettere che i paroni nominati semplicemente per condurre legni da pesca e barche terriere, prendano a condurre legni mercantili. Per la nomina de' paroni da pesca, non daranno corso alle istanze degli individui che la dimandassero, se prima non saranno corredate di quegli elementi, che in ogni singolo caso il magistrato, e la commissione suddetta, saranno per credere indispensabili, e fra questi elementi non si ometterà di richiedere un attestato di quattro proprietari di legni da pesca, che depongano sull' abilità e condotta del petizionario medesimo, oltre i documenti indispensabili sulla condotta morale, politica, e sull'esercizio della marina, almeno per tre anni. Questi individui, esaurito quanto sopra si è detto, o quanto loro sarà stato imposto per qualche caso nel ricevere la nomina di paroni da pesca, dovranno anche essi prestare il giuramento sovraespresso.

Cap. V. — *Propina da percepirsi dagli officiali marittimi.*

Art. LVI. Oltre le tasse e mercedi, che vedonsi designate nel Motu-Proprio de' porti eransene introdotte altre non autorizzate e non uniformi; di queste però eravi qualcuna tollerata, perchè i paroni e conduttori de' legni non potevano in altro modo supplire, come per l'estensione de' manifesti ed altro, in particolare in alcune località ove manca abile mezzo; alcun' altra si riconosceva indispensabile mercede di fatica straordinaria, come per appunti, o dichiarazioni stragiudiziali di avarea, conteggi ecc.

Art. LVII. Dovendo la congregazione speciale sanitaria porre ogni mezzo, affinchè sieno tolti gli abusi di qualunque sorta, e sieno insieme con equità ed uniformità di sistema compensate le mercedi di alcune straordinarie fatiche, adesivamente all'oracolo di Sua Santità, assegna i seguenti emolumenti per le qui notate operazioni, quando vi concorrano le condizioni che si esprimono in ciascuna evenienza di percezione.

1°. È in piena libertà de' paroni il compilare da se stessi i manifesti o farli estendere da altri. Quante volte poi volessero che tali atti fossero redatti dai commissari di sanità o da capitani di porto ove esistono, pagheranno per ciascun manifesto, quando si tratti di un semplice foglio, baiocchi quindici.

Se poi v' impiegano due fogli, colle spese della stampa a carico degli offici, pagheranno baiocchi venticinque.

2°. Gli appunti di fortuna, o siano le dichiarazioni estragiudiziali e preliminari di avaree o danni, ove si facciano avanti l'autorità del porto, e non esista sulla faccia del luogo tribunale competente, nè se ne dimandi la copia, i capitani o paroni dovranno pagare, oltre il diritto dovuto all'erario, e l' importo della carta bollata, baiocchi venti.

Qualora poi se ne volesse la copia, si pagheranno altri baiocchi venti a titolo di scritturazione.

3°. Per correggere nei marinai la negligenza della custodia del permesso di imbarco rilasciato loro una volta gratuitamente, e per compensare rispettivamente l'opera dell' officio che ne fa la rinnovazione in causa di smarrimento, sono essi assoggettati in ciascuna volta alla multa di baiocchi cinque a beneficio del detto officio.

4°. Le conciliazioni nelle vertenze fra marinai, o fra essi ed il parone o conduttore, ed i proprietari innanzi i funzionari marittimi, dovranno essere eseguite intieramente *gratis*. In compenso poi della straordinaria e gratuita assistenza, quando le conciliazioni riguarderanno la liquidazione de' conti al termine del viaggio, trattandosi dei conti mercantili, l'autorità del porto che potesse essere invocata per l'effetto suddetto, dovendo tenere ancora il registro della vertenza e conciliazione seguita, percepirà per ciascuno di questi atti baiocchi trenta.

Volendosene copia in carta bollata, oltre l' importo della carta, per ciascuna copia baiocchi venti.

5°. Per le liquidazioni de' conti fra i marinai pescatori e proprietari al termine di ogni arruolamento, abolito qualunque diritto di pesce abusivamente introdottosi in qualche luogo, viene similmente ammessa la percezione di baiocchi trenta.

6°. I contratti indicati nel capitolo II, materiale de' legni, qualora siano redatti dal ministero marittimo nei rispettivi offici, trattandosi di legni mercantili e barche da pesca, ne viene fissato l'emolumento in baiocchi cinquanta.

7°. In caso di contrattazioni dei piccoli legni terrieri fatte come sopra, si ammette la propina di baiocchi venti.

Più per copia di tali atti a baiocchi dieci al foglio.

Art. LVIII. L'emolumento assegnato nel Motu-Proprio de' porti per l'assistenza all'imbarco o allo sbarco delle zavorre, essendo una mercede per chi realmente presta la propria assistenza, ove non esista il ministro all' uopo no-

minato, sarà percepito da quell'individuo, o da quegli individui che i rispettivi commissari sanitari incaricheranno di assistere.

Art. LIX. Nelle capitanie dei porti di Ancona e di Civitavecchia dovrà formarsi un bollettario a madre e figlia, nel quale si riuniscano tutte le combinazioni di proventi inclusivamente alle zavorre, contemplati dal Motu-Proprio dei 31 gennaio 1820, e dalla presente circolare, dimodochè sia vietato a tutti di fare la più piccola percezione benchè autorizzata, senza lo stacco della bolletta al solvente, colla firma del capo d'officio, e col timbro che si divide tra la madre e la figlia. Nei commissariati poi della costa Adriatica suppliranno provvisoriamente i bollettari già esistenti in forza della circolare a stampa del magistrato centrale in data dei 23 di ottobre 1833 num. 3520, i quali in tale occasione si dichiarino atti all'esigenza di tutte le propine agli impiegati, siano di genere sanitario qualunque, siano di genere di polizia de' porti. La spesa di tali bollettari sarà a carico della massa degli incerti in ogni officio, e finchè non occorra ristamparli, si supplirà de' vuoti che si lasciarono nelle module allora diramate, per comprendervi le partite, che non poterono a quell'epoca contemplarsi, e che si avrà cura di calcolare in appresso, almeno le più ovvie e giornaliere.

Art. LX. In caso di reclami per la divisione dei suddetti emolumenti fra gli impiegati di uno stesso officio, il magistrato centrale di Ancona per l'Adriatico, e la commissione filiale in Civitavecchia pel Mediterraneo assegneranno il metodo e la quota a ciascuno competente.

Art. LXI. I dubbi, le difficoltà e le questioni impreviste che potessero insorgere sull'attivazione ed esecuzione del presente ordine circolare, saranno dirette alla congregazione speciale sanitaria, la quale ne provocherà la sovrana decisione per mezzo della Segreteria per gli affari di Stato interni.

Dalla Segreteria per gli affari di Stato interni li 10 giugno 1835.

A. D. card. Gamberini.

CXXXII.

Circolare della Segreteria di Stato sulle norme da osservarsi in esecuzione del concordato fatto fra i due governi Pontificio ed Austriaco nella parte che risguarda il metodo da seguirsi nel dar corso e adempimento alle requisitorie, che i tribunali Pontificî e gli esteri si sarebbero vicendevolmente diretti.

Con circolare della Segreteria di Stato del 13 febbraio 1827, n. 26115, presa occasione dal concordato fatto fra i due governi Pontificio ed Austriaco, fu partecipato alle autorità governative e giudiziarie della capitale e delle provincie per loro norma il metodo che doveva seguirsi nel dar corso e adempimento alle requisitorie che i tribunali dello Stato Pontificio, ed i tribunali esteri si sarebbero vicendevolmente dirette.

Fermi tuttora rimanendo gli articoli allora statuiti si crede opportuno in vista del lungo tempo decorso, e dei nuovi regolamenti introdotti nell'ordinamento giudiziario di riportare qui il preciso degli articoli stessi.

A facilitare poi maggiormente l'esecuzione in ordine all'anticipazione delle spese occorrenti, ed alla loro reintegrazione si aggiungono in fine ulteriori normali disposizioni.

Articoli del metodo convenuto.

1. Che tutte le istanze delle autorità giudiziarie, che avessero per iscopo di ritirare notizie ed atti sia nelle cose civili, sia nelle criminali, debbano essere trasmesse dallo Stato richiedente allo Stato richiesto in via ministeriale.

2. Che nei casi, in cui dal ritardo abbia a temersi qualche pregiudizio, possono i tribunali giudiziari di uno Stato dirigersi immediatamente ai tribunali giudiziari dell'altro, ma con l'espressione che la stessa dimanda verrà sostenuta in via ministeriale, ed in conseguenza il duplicato della requisitoria dovrà essere trasmesso dai tribunali pontificî alla Segreteria di Stato per essere inviato all'occorrente legazione estera residente in Roma, e lo stesso faranno i tribunali esteri, se si rivolgeranno direttamente ai tribunali pontificî; nel qual caso dovranno rimettere il duplicato alla rispettiva legazione perchè sia trasmesso questo alla Segreteria di Stato.

3. A scanso di ogni specie di ritardo negli affari giudiziarî, e particolarmente nei casi di urgenza, ove trattasi di rilievi penali, dai quali può dipendere il più o meno sollecito disbrigo di una procedura, il tribunale requisito rimetterà direttamente per la posta al tribunale requirente gli atti assunti in virtù della requisitoria.

4. Per provvedere al sicuro e pronto rimborso delle spese, che a seconda dei casi sono dovute ai tribunali requisiti, questi nel trasmettere gli atti assunti al tribunale requirente, vi acchiuderanno la specifica delle spese occorse chiedendone il pagamento, il quale si effettuerà col trasmettere direttamente per la posta il danaro affrancato.

Disposizioni sulle spese occorrenti.

1. Le spese occorrenti per la spedizione o ritiro di lettere o pieghi all'estero o dall'e-

stero, ovvero per l' impostazione e ritiro del danaro dall' officio postale, non meno che le altre dovute in forza della legge sul bollo e registro, e per gli emolumenti dovuti ai cursori saranno pagate immediatamente nelle singole e rispettive evenienze con mandati in sospeso sui fondi assegnati nei preventivi nella sezione *spese impreviste,* i quali mandati saranno tratti dai rispettivi presidi delle provincie, e verranno quindi annullati, allorchè si effettueranno i corrispondenti rimborsi dal tribunale requirente.

2. Delle medesime però dovrà tenersi un conto separato e distinto, non che munito delle giustificazioni di ciascuna partita.

3. Appena esauriti tutti gli atti occorsi per l' esecuzione della requisitoria fatta dal Governo estero, il tribunale requisito dovrà trasmetterli all' autorità requirente unitamente alla specifica delle spese occorse, e degli emolumenti dovuti ai cursori, e chiederne il pagamento, com' è disposto nel suddetto art. 4. Nella stessa specifica si riporteranno le spese occorse pel mantenimento delle persone che fossero state arrestate in forza delle requisitorie del tribunale estero, il cui Governo o non avesse un concordato per l' arresto dei delinquenti con quello della S. Sede, o avendolo, nulla vi avesse pattuito pel rimborso delle spese del loro mantenimento.

4. Qualora accadesse un soverchio e notabile ritardo del richiesto rimborso dovrà farsene rappresentanza alla Segreteria di Stato coll' invio di copia legale della specifica trasmessa all' autorità requirente, affinchè per le vie ministeriali possa darsi un conveniente eccitamento all' esecuzione del rimborso.

5. I rispettivi amministratori camerali trasmetteranno alla tesoreria generale, di trimestre in trimestre, il conto dei mandati in sospeso tratti dai presidi, e non ancora annullati dal corrispondente rimborso: qualora nel conto del successivo trimestre non appariscano ancora soddisfatti gli stessi mandati, la tesoreria generale ne trasmetterà nota con analoga rappresentanza alla Segreteria di Stato pel fine esposto nell' art. 4.

Partecipo queste ulteriori notizie a v. s. illma, affinchè siano anche le medesime da lei mandate ad effetto, onde sia rimosso ogni ancorchè lieve ostacolo al pronto adempimento delle relative occorrenze di giustizia.

Roma 11 febbraio 1836.

L. card. LAMBRUSCHINI.

CXXXIII.

Disposizioni risguardanti gl' impiegati della camera capitolina.

NOI CONSERVATORI DI ROMA

Visti i regolamenti relativi agl' impiegati dell' eccellentissima camera capitolina approvati da sua eminenza rma il signor cardinal segretario per gli affari di Stato interni li 5 giugno 1835.

Visto il dispaccio dell' encomiata eminenza sua rma del primo ottobre prossimo passato num. 36040, con cui viene a noi partecipato essersi Sua Sancità degnata di sanzionare in tutte le sue parti i regolamenti stessi, non ostante qualunque disposizione in contrario.

Considerando, che ad oggetto, che quei regolamenti abbiano la plenaria loro esecuzione, e vengano facilmente a cognizione di quei a' quali incombe osservarli, e non possano in alcun modo allegare ignoranza, giova pubblicarli colla stampa, abbiamo deliberato quanto appresso.

1. I regolamenti relativi agl' impiegati dell' eccellentissima camera capitolina dei 5 giugno 1835, approvati da sua eminenza rma il signor cardinal segretario per gli affari di Stato interni saranno impressi.

2. Unitamente ai medesimi sarà impresso il dispaccio della lodata eminenza sua rma, con cui si partecipa la sanzione sovrana, e la presente nostra deliberazione.

3. Un esemplare di tali impressioni sarà distribuito a ciascun impiegato della nostra camera.

4. Gli originali regolamenti unitamente al dispaccio di sanzione, ed alla presente nostra deliberazione saranno conservati in archivio.

5. I signori avvocato fiscale, sostituto fiscale e segretario restano incaricati dell' esecuzione della presente.

Campidoglio li 19 febbraio 1836.

Guglielmo marchese Longhi, conservatore.
Clemente Laval della Fargna, conservatore.
Niccola marchese Sacripante, conservatore.

Per copia conforme all' originale

Luigi Pompili Olivieri,
segretario del senato e popolo romano.

Dalla Segreteria per gli affari di Stato interni il 1 ottobre 1835.

Con rescritto dei 5 del passato giugno il sottoscritto cardinale segretario per gli affari di Stato interni approvando i tre regolamenti esibiti dal magistrato romano relativi agl' impiegati della camera capitolina, come tendenti al buon ordine delle cose, si espresse che avessero la loro piena esecuzione. Avendo ora riferito al Santo Padre l' istanza dello stesso magistrato per la sovrana sanzione, Sua Santità nell' udienza dei dodici prossimo passato settembre, si è benignamente degnata di approvarla, non ostante qualunque disposizione in contrario.

A. D. card. GAMBERINI.

REGOLAMENTI

Avvocato fiscale.

1. L' avvocato fiscale del Campidoglio sarà tenuto d' insistere ed invigilare, affinchè vengano esatte e depositate nel s. monte di pietà tutte le rendite dell' eccellentissima camera capitolina.

2. Similmente sarà tenuto d' insistere perchè l'esattore, non che il maestro di casa rendano regolarmente i loro conti mensili, ed in fine dell' anno sia redatto il bilancio dell' annuale gestione, e così ancora sia redatto l' inventario di tutti i mobili argenterie, ed altro esistente nel palazzo conservatoriale in Campidoglio, ed in tutte le abitazioni degli officiali ove esistono oggetti appartenenti alla camera capitolina.

3. In tutte le cause risguardanti la camera capitolina e l'eccelso magistrato romano, dovrà l'avvocato fiscale concertarsi coll'avvocato e col procuratore del popolo romano, affinchè regolarmente s' introducano e si portino al fine, non che efficacemente si difendano.

4. In tutti gli ordini di pagamento, che si spediranno dal computista prima di sottoporli alla firma del magistrato romano, saranno esaminati per la loro legittimità e regolarità dallo stesso avvocato procuratore fiscale, e dal medesimo singolarmente visati invigilando strettamente perchè le spese vengano eseguite a forma della tabella, e non siano oltrepassati i fondi in essa descritti.

5. Tutti i biglietti ed ordini diretti al cartolaro, cerarolo, calzettaro, ed altri simili per gli oggetti necessari sia pel palazzo conservatoriale, sia per la famiglia ecc., dovranno essere firmati dall'avvocato fiscale, senza la qual firma non saranno ammessi al sindacato.

6. Invigilerà sull'esatto andamento della computisteria e segreteria, non che sul disimpegno delle attribuzioni di tutti gli officiali della camera capitolina, e del magistrato romano.

7. Qualunque scrittura da qualunque parte proveniente, sia relativa alla camera capitolina, sia al magistrato romano, dovrà colare, dopo fatto il giro degli eccellentissimi signori conservatori, in mani dell'avvocato fiscale. Questi passerà direttamente al professor criminale le carte e posizioni, che in qualunque modo possono riguardare il tribunale, il ramo criminale, il personale, ed altro relativo ai feudi. Tutte le altre carte, meno quelle di sopra indicate, dovrà subito passarle al segretario capitolino, per annotarsi nel protocollo, che si tiene nella segreteria coll' ingiunzione dell' uso che debba egli farne dopo protocollate.

8. Le minute di tutti i fogli di udienza pontificia, e di quelle lettere, che desidereranno i Conservatori, dovranno redigersi dall' avvocato fiscale, e qualora non riguardino il protocollo criminale, le passerà al segretario per farle portare nel copia lettere, e trasmetterle al suo destino dopo firmate.

9. Sarà tenuto l'avvocato fiscale d' intervenire a tutte le congregazioni ed a tutti i congressi, che si terranno dai conservatori tanto nella materia di camera, che in quella dei feudi, col voto consultivo, a forma delle vigenti costituzioni apostoliche, e determinazioni de' supremi dicasteri e tribunali, e decisivo negli affari criminali, a forma in tutto e per tutto del dispaccio di Segreteria di Stato del giorno 5 giugno 1832.

10. Nella vacanza degl' impieghi del ramo giudiziario dei feudi, quando dai conservatori si credesse di assoggettare i candidati ad un esperimento, l'avvocato fiscale, il professore criminale ed il sostituto fiscale saranno gli esaminatori, ed in un rapporto che dovranno firmare riferiranno come i canditati siansi diportati, e chi di essi abbia fatto rilevare maggiore abilità. Questo rapporto sarà letto alla congregazione prima di procedere alla nomina dell' impiegato. Altrettanto si praticherà nell' esame dei requisiti, che si esibiscono dagli aspiranti.

11. Similmente sarà tenuto d' intervenire coi soliti abiti, e nei soliti casi in unione del magistrato romano, ove terrà il primo posto secondo il consueto.

12. Assisterà inoltre a qualunque accesso, stipolazione ecc. cui abbia interesse la camera capitolina, ed a tutti quelli, ai quali sarà deputato dal magistrato romano con le speciali, opportune e necessarie facoltà.

13. Dovrà dare evasione a tuttociò, che gli venisse rimesso da monsignor segretario della s. Consulta per quanto può riguardare l' amministrazione di giustizia ne' feudi del popolo romano osservando i regolamenti vigenti.

14. Interverrà secondo il solito all' udienza

pontificia allorchè saranno ammessi i conservatori, dopo i quali vi avrà egli l'accesso.

15. Adempirà finalmente a tutte quelle straordinarie incombenze, delle quali verrà incaricato dalla romana magistratura e tutt' altro eseguirà, che sia relativo al proprio officio, e nel presente regolamento non contemplato.

Avvocato del popolo romano.

1. Sarà tenuto l'avvocato del popolo romano di difendere tutte le cause inerenti alla camera capitolina e magistrato romano, nelle quali vi sia bisogno dell'opera dell'avvocato, qual bisogno dovrà essere riconosciuto dallo stesso magistrato romano.

2. Nel caso, in cui la causa si vincesse, l'avvocato del popolo romano esigerà tutte le funzioni rifattibili dalla parte soccombente, senza alcuna cura e responsabilità della camera capitolina.

3. Le spese vive di qualunque causa saranno improntate dalla camera capitolina, ed in caso di vittoria saranno ad essa rimborsate.

4. Se la lite sarà perduta, l'avvocato del popolo romano, giusta il disposto del Motu-Proprio della sa. me. d'Innocenzo XIII del 30 gennaio 1723, non avrà alcun diritto verso la camera capitolina pel pagamento delle sue funzioni.

5. In ogni circostanza in cui fosse l'avvocato del popolo romano incaricato della difesa di qualche causa, sarà egli obbligato di adempiere a tuttociò ch' è relativo al proprio officio con ogni premura e diligenza.

Procuratore ad causas.

1. Il procuratore *ad causas* del magistrato romano sarà tenuto di fare tutti gli atti giudiziali in quelle cause, delle quali sarà incaricato dal magistrato medesimo con tutta la dovuta diligenza ed attività.

2. Ove alla difesa di una causa qualunque fosse d'uopo dell'opera dell'avvocato, ne farà il procuratore analoga relazione al magistrato.

3. Il procuratore in caso di vittoria percepirà tutte le funzioni, rifattibili dalla parte senza alcuna cura e responsabilità della camera capitolina, e quelle spese, che potrà aver egli improntate del proprio. Nel caso poi di soccombenza, egli in conformità del chirografo di Clemente XII del 4 marzo 1731, non avrà alcun diritto al pagamento delle sue funzioni. In qualunque caso poi, conformemente allo stesso chirografo, non potrà egli pretendere alcuna ricognizione dalla camera capitolina neppur per fatiche straordinarie.

4. In qualunque causa la camera capitolina dovrà improntare l'ammontare di tutte le spese vive, delle quali sarà rimborsata colla tassa delle spese rifattibili, in caso di vittoria, dalle parti soccombenti.

5. Il procuratore *ad causas* sarà obbligato d'intervenire alle congregazioni dell'eccellentissima camera capitolina, congressi, ed a tutti i corteggi del magistrato romano, come si è praticato per lo passato.

Professore criminale.

1. Nel tribunale criminale del magistrato romano pei quattro feudi di Magliano, Cori, Barbarano e Vitorchiano, il professore criminale, ossia uditore criminale esaminerà tuttociò, che in materia criminale gli verrà rimesso dalla congregazione capitolina, quale se sarà un processo riferibile, egli assumerà in questo caso il grado di luogotenente o ponente della causa, ed in conseguenza esaminerà il processo, lo farà impinguare se lo crederà di bisogno, terminato il quale, lo farà passare al sostituto fiscale a forma dell'art. 384 e seg. del regolamento di procedura per tutti gli effetti di ragione.

2. Il primo conservatore nella qualifica di presidente ricevuto che avrà notizia di un delitto in conformità dell'art. 123 del regolamento, rimetterà i fogli ed i rapporti dei governatori al professore criminale, il quale dovrà eseguire quanto ordinasi agli articoli 124 e 125, ed accadendo doversi impinguare il processo ne compilerà un foglio istruttivo analogamente al quale si formerà lettera sottoscritta dal primo conservatore. Verificandosi il caso contemplato all'art. 125 il presidente con due dei giudici, e coll'intervento del sostituto fiscale, e con il voto consultivo del professore criminale, esamineranno e decideranno se debba proseguirsi l'incarto, o immediatamente dimettere l'inquisito. Se l'imputato contro cui si forma il processo, debbe carcerarsi, se già non lo fosse, il professore suddetto debbe farne relazione al presidente, perchè ne inculchi la cattura.

3. I governatori, a tenore dell'art. 622 del regolamento debbono carteggiare col primo conservatore, il quale sentito sulla materia criminale il professore criminale, e trattandosi di atti preparatorî, questi gli farà dei rapporti, onde poter rispondere, e dare le analoghe istruzioni ai governatori.

4. Avanzato il primo rapporto sul delitto accaduto, e procedura intrapresa quando quello sia di grave entità, il governatore farà conoscere al presidente quelle risultanze, che nella compilazione degli atti si saranno avute, che passerà al professore criminale.

5. Ultimato il processo il governatore lo rimetterà al magistrato romano col ristretto ed indice cronologico, e da questo verrà passato al professor criminale. Se esso riconoscerà gli atti completi, si passerà col ristretto al sostituto fiscale, che esaurite le sue incombenze, a

forma dell' art. 54 di procedura, ed ordinando la pubblicazione, lo respinge al professor criminale, e questi farà la minuta della lettera di accompagno, affinchè dal magistrato romano si rimetta al governatore locale.

6. Avvenendo, che nel corso del processo il governatore locale osservi, che i risultati sono equivoci ed inefficaci, o dimostrativi l' innocenza dell' inquisito, dovrà subito far tenere gli atti al presidente, che li passerà al professore criminale per gli effetti voluti dall' art. 126 del regolamento organico. Qualora il medesimo opinasse essere opportuno alle viste di giustizia d' impinguare il processo prima della riunione del tribunale, ne farà rapporto al presidente, il quale ritornerà l' incarto al governatore processante, e gli additerà quali altri atti, ed operazioni intende che siano eseguite.

7. Ritornando il processo con la pubblicazione già effettuata, il professor criminale confronterà con gli atti il ristretto, e se occorre, lo riformerà. Sarà poi sua cura di far destinare dal presidente la proposizione della causa, e tre giorni prima farà distribuire il ristretto manoscritto, o stampato come crederà meglio a chi è di costume.

8. Esigendo la gravità del delitto sia di compilare il processo in Roma, sia di spedire i ministri ne' feudi, il magistrato romano si rivolgerà al signor senatore, dimandandogli i ministri del di lui tribunale, ed uniformandosi nel secondo caso al prescritto nell' art. 626 del regolamento organico di procedura dei 5 novembre 1831.

9. Compilandosi degli atti dai ministri del tribunale senatorio per quello criminale dei signori conservatori, il presidente potrà servirsi dell'opera del loro professore criminale per dare ai medesimi quelle istruzioni, che crederà conveniente.

10. Le visite carcerarie, e gli elenchi delle cause dei governatori saranno rimesse al presidente, il quale per le osservazioni potrà servirsi del professor criminale.

11. Supplicandosi il magistrato romano o per l' abilitazione, o per un salva-condotto a favore di alcun inquisito o contumace, il presidente dopo di aver inteso il professore criminale potrà incaricarlo di fare la minuta per dimandare l' analoga informazione alla curia inquirente, e se lo crede richiamerà anche gli atti. Egli poi ne farà rapporto in congregazione, la quale determinerà le provvidenze da prendersi, trattandosi però di delitti non eccettuati negli articoli 474 e 632 e seguenti del citato regolamento.

12. Dovendosi pagare ai governatori, cancellieri, periti, o ad altri ministri degli emolumenti, o indennizzi, o spese di giustizia, commissioni ecc., la specifica sarà rimessa al professore criminale. Egli la confronterà coi processi e coi rapporti, e trovandola esatta vi apporrà il suo visto. Quindi sarà passata al signor avvocato fiscale per determinare il quantitativo delle spese e delle diete, a norma della tassa di Segreteria di Stato promulgata li 18 febbraio 1831.

13. Riunendosi la congregazione criminale, il professore criminale coll' abito di costume eguale a quello del fiscale, e sostituto fiscale v' interverrà, come si è detto, in qualità di giudice relatore, e potrà dal primo conservatore essere anche deputato agli interrogatorî degl' inquisiti.

14. Il tribunale del magistrato romano dovendo avere un protocollo separato per le materie criminali, e distinto da quello del segretario, sarà tenuto dall' archivista come cancelliere, ed a lui per la registrazione saranno passate le carte dal professore criminale. Tal protocollo dovendo abbracciare le materie più riservate, come sono i reclami, i ricorsi, le notizie politiche, le processure, gli elenchi delle cause, i permessi, che si danno alle autorità giudiziarie, e tutt' altro che viene trattato dal professore criminale, non potrà osservarsi che dai signori conservatori pro-tempore, o dal fiscale, o dal sostituto fiscale.

15. Allorquando un qualche affare esigesse una sollecita misura di modo che non potesse aspettarsi il giorno della piena congregazione, il presidente farà chiamare subito il professore criminale per avere il suo parere o in voce o in inscritto, e poi adotterà quel provvedimento ch' è nella facoltà dei presidenti dei tribunali, o che in via d' urgenza nella sua prudenza crederà necessario. In questo caso nella prossima congregazione dovrà riferire tutto ciò che è accaduto dopo l' ultima, e che ha dato luogo al preso provvedimento, onde la congregazione stessa ne sia intesa, e venendo approvato, si trascriverà la risoluzione nel libro dei decreti.

Sostituto fiscale.

1. Il sostituto fiscale dovrà prendere ad esame, e dare il suo parere in tutte quelle materie, che dai signori conservatori verranno ad esso rimesse. Questo suo parere o verrà da lui manifestato nella congregazione capitolina della camera, o dei feudi, od in altro luogo o circostanza quando ne abbia l'avviso preventivo.

2. Sarà obbligato il sostituto fiscale ad intervenire a tutti gli accessi, ai quali fosse chiamato dai signori conservatori.

3. Dovrà quindi intervenire alle congregazioni tanto della camera capitolina, che dei feudi del popolo romano, non che all' udienza per le contravvenzioni, ed a tutti i congressi particolari quando verrà ad essi invitato.

4. Interverrà egualmente nei casi soliti al

corteggio dell'eccellentissimo magistrato romano coll'abito di formalità.

5. Nelle cause criminali de' feudi del popolo romano farà le conclusioni, ed eserciterà nel tribunale tutte le altre attribuzioni spettanti al fisco in conformità del dispaccio di Segreteria di Stato del giorno 5 giugno 1832 n°. 21737.

Procuratore de' poveri.

1. Il procuratore de' poveri carcerati di Campidoglio sarà obbligato di difendere tutte le persone povere, che si troveranno inquisite innanzi il tribunale del magistrato romano per le cause provenienti dai feudi da esso conservati.

2. Dipenderà dal prudente arbitrio del procuratore de' poveri se la difesa debba farsi in iscritto, o a voce, purchè il presidente del tribunale non dia espressi ordini su tal particolare.

3. Se la difesa dovrà farsi in iscritto, il procuratore de' poveri sarà obbligato di fare le solite distribuzioni delle difese in conformità del regolamento organico, e di procedura criminale.

4. In qualunque difesa in cui si debba far uso della stampa, il procuratore de' poveri si rivolgerà al presidente, il quale se lo crederà opportuno, sentito l'avvocato fiscale ed il professore criminale, darà gli ordini convenienti, onde venga eseguita.

5. Se la difesa sarà manoscritta, lo stesso procuratore de' poveri dovrà servirsi del copista della camera capitolina secondo la consuetudine.

6. Il procuratore de' poveri sarà tenuto d' intervenire in persona in abito di formalità a tutte le congregazioni criminali del tribunale del magistrato romano, allorchè si proporranno le cause, in cui sia d' uopo della difesa de' poveri.

7. Sarà inoltre tenuto d' intervenire al corteggio del magistrato romano in tutti i casi, nei quali intervengono i collaterali del Campidoglio in abito di formalità.

Archivista e cancelliere.

1. L'archivista distribuirà tutte le materie a ciascuna delle classi, alle quali appartengono, collocando così nei rispettivi credenzoni tutti i libri e carte, che riceverà tanto dal fiscale, che dal professore criminale, segretario e computista.

2. Avrà obbligo di annotare il tutto nei rubricelloni per ragione di materia, continuando la norma stabilita nel Motu-Proprio della s. m. di Clemente XII del giorno..........

3. Sarà tenuto di somministrare tutte le notizie in iscritto, tutte le copie che gli verranno richieste dai signori conservatori e fiscale capitolino relativamente alle materie risguardanti gl' interessi del Campidoglio sotto qualunque aspetto. Lo stesso praticherà col professore criminale per le materie, che lo riguardano.

4. Avrà il peso di redigere i calendari annuali, non che di continuare la serie dei fasti consolari anche da incidersi in marmo.

5. Assisterà personalmente all' archivio nei giorni ed ore stabilite nel calendario, e nei giorni ed ore, in cui gli eccellentissimi signori conservatori terranno le congregazioni in Campidoglio.

6. Conformemente al segretario e computista dovrà disimpegnare tutto quello che possa appartenergli per ragione del proprio officio, e che non sia stato preso in considerazione negli articoli presenti.

7. Oltre ai signori conservatori e fiscale capitolino, sarà egli soggetto ai signori cavalieri presidenti di archivio, non che allo scriba nobile del senato e popolo romano per le materie relative alla protomoteca, ed al sepolcro degli acattolici in Testaccio, cui è addetto esso Scriba. Nella qualità poi di cancelliere criminale dipenderà anche dal professor criminale.

8. L' archivista sarà in obbligo d' intervenire al corteggio nelle pubbliche sortite del magistrato romano, ma nei soli casi contemplati pel segretario e computista.

9. La custodia dell' archivio apparterrà all' archivista, e sotto la di lui responsabilità per qualunque danno, o mancanza in un luogo del più grande riguardo.

10. Sarà proibito all' archivista di estrarre dall' archivio qualunque libro, o scrittura a comodo degli estranei del Campidoglio, senza il permesso in iscritto dei signori conservatori o signor presidente dell' archivio. Lo stesso permesso sarà necessario all' archivista anche nel caso dovesse egli emettere qualunque copia degli scritti esistenti in archivio.

11. Non potrà consegnare alcuna posizione o libri ai signori ministri della camera capitolina senza ritrarne ricevute. Per quelle carte e posizioni, che consegnerà ai signori conservatori *pro-tempore* e priore del capo-rione, ne terrà nota in apposito registro, e prima che sortano dalla magistratura se non l' avranno riportate in archivio, ne darà notizia ai signori presidenti di archivio, quali s' incaricheranno di ritirarle.

12. L' archivista dell' eccellentissimo magistrato romano inoltre assisterà come cancelliere il tribunale criminale de' feudi. Quanto adunque dispone il regolamento di procedura criminale sui cancellieri in ordine alla compilazione e pubblicazione de' processi, discussione di cause, assistenza alla congregazione criminale ed altro ecc., tuttociò dall' archivista del magistrato romano dovrà effettuarsi nelle cause e nelle congregazioni de' feudi.

13. Di più egli è incaricato di ritenere il protocollo criminale, e registrarvi tutte le carte, che gli saranno passate. Fattane la registrazione, le ritornerà a chi debbe, ed ultimata la pendenza di nuovo le avrà per conservarle in archivio. Sarà pure suo incarico la spedizione di tutta la corrispondenza criminale, ed interverrà alla congregazione de' feudi per redigere i decreti, e protocollerà tutte le carte relative in qualunque modo all'esercizio della giurisdizione criminale de' feudi del popolo romano, e così la corrispondenza che direttamente o indirettamente riguarda il tribunale del magistrato romano.

Segretario.

1. Attesa la soppressione dei due officî dello scrittore e del pro-scriba del popolo romano decretata dalla congregazione deputata dalla s. m. di Leone XII, ed approvata dalla Santità di Nostro Signore col suo chirografo segnato li 15 settembre 1832 agli articoli 1 e 2 taluno dei pesi inerenti a detti officî sono a carico del segretario del magistrato, e gli attuali regolamenti criminali ingiungendo al cancelliere la corrispondenza, e l'archivazione degli atti, le attribuzioni, che riguardo ai feudi gli erano imposte dalla letterale disposizione del chirografo della sa. me. di Benedetto XIV in data dei 5 dicembre 1750 vengono derogate dal regolamento organico, e di procedura criminale dei 5 novembre 1831, che diede una nuova istituzione e forma ai tribunali criminali; in analogia pertanto allo spirito ed alle massime stabilite dal medesimo, ed in corrispondenza dei biglietti di Segreteria di Stato dei 6 febbraio, 2 aprile e 3 giugno 1832 diretti al magistrato romano, e per essere uniformi al sistema generale adottato da tutti i tribunali dello Stato in ordine alla corrispondenza degli affari criminali, ch' è a carico delle rispettive cancellerie, resta il segretario esonerato dal peso della protocollazione, copia e spedizione della corrispondenza, e di qualunque altro incarico relativo al ramo criminale. Gli resta solo l'onore della spedizione degli affari economici ed amministrativi a lui imposto.

2. Il segretario pertanto sarà tenuto di redigere tutti gli atti originali delle congregazioni dell'eccellentissima camera capitolina e di quelle dei feudi, nelle quali si discutono i soliti affari amministrativi, alle quali interverrà personalmente, riunendo a questi atti le rispettive rubricelle, che dovrà riempire di mano in mano per potere con ogni facilità rincontrare le materie, che in qualche caso necessitasse di consultare. Redigerà inoltre tutte le lettere, patenti e qualunque altra scrittura (ad eccezione di quelle, che possono risguardare il tribunale o dipartimento criminale) che porti il nome dei signori conservatori di Roma, quali registrerà in apposito *libro de verbo ad verbum* dopo che saranno state approvate dai medesimi signori conservatori, e rimarcherà in essi il registro e numero progressivo sotto cui furono trascritte.

3. Il segretario sarà tenuto di registrare tutte le lettere apostoliche, privilegi, rescritti, statuti, ordini, riforme e qualunque scrittura appartenente alla città e popolo romano, ed alla camera capitolina. A quest' effetto si terrà dal medesimo un apposito registro.

4. Porterà nel protocollo tutti quei scritti, che gli rimetteranno i signori conservatori per mezzo del fiscale capitolino o questi direttamente, riempiendo le singole colonne del protocollo medesimo.

5. Sarà tenuto di scrivere gl' inviti e biglietti, come sarebbero quei d' intervento alle congregazioni della camera, e qualunque altro, che non meritasse la firma del magistrato, o dei ministri superiori al segretario.

6. Dovrà scrivere tutti gli editti e notificazioni da pubblicarsi dai signori conservatori, tenerne registro, e conservare gli originali relazionati dai trombretti, con le solite annotazioni, tanto nel registro, quanto negli originali suddetti.

7. Sarà in obbligo di descrivere e registrare i possessi dei senatori e dei conservatori, gli atti delle sedi vacanti, l'assistenza ai pubblici spettacoli, e tutto quello, che dai conservatori si crederà di pubblico interesse, e degno di averne memoria per quindi passare il tutto in archivio.

8. Descriverà e registrerà parimenti ogni principio di anno tutti i mobili e suppellettili del palazzo conservatoriale (rimarcando le mancanze e gli aumenti) de' quali ne riceverà formale consegna il maestro di casa. A tale effetto si riterrà un apposito registro, nel quale si firmeranno tutti quei che avranno assistito all'atto.

9. Sarà proibito al segretario di estrarre libri o carte dalla segreteria, e di emettere copie senza permesso in iscritto dai signori conservatori o dal fiscale.

10. Non potrà sostituire in suo luogo verun altra persona senza il beneplacito in iscritto dei medesimi signori conservatori, ed in questo caso sarà sempre egli tenuto di apporre la firma propria a tutti quegli atti ove abbia luogo.

11. Negli affari relativi alle ammissioni alla nobiltà e cittadinanza romana, sotto la dipendenza dello scriba nobile del senato, dovrà redigere tutti gli atti delle ammissioni alla nobiltà e cittadinanza medesima, ma la firma ai medesimi sarà apposta dal solo scriba nobile, meno quella che attesti della registrazione.

12. Avrà obbligo di prevenire il candidato di ciò che occorre per la di lui ammissione,

e prima d' intraprendere la compilazione del processo, fargli effettuare il deposito del danaro occorrente per la detta compilazione del processo presso il maestro di casa del Campidoglio, e dopo essersi assicurato della effettuazione del deposito, dovrà cominciare ed ultimare colla massima sollecitudine, ed esattezza la redazione di detti atti.

13. La tassa delle spese del processo, e per le propine suddette sarà stampata, ed a questa dovrà strettamente attenersi.

14. Ogni fine di anno dovrà trasportare nell'archivio capitolino tutte le posizioni, le cui materie saranno state esaurite, ed i registri allorchè saranno intieramente riempiuti ritirandone ricevuta dall' archivista in margine del protocollo, ovvero separatamente.

15. Non potrà consegnare ai ministri della camera capitolina alcuna posizione senza fargli rilasciare analoga ricevuta, e dovrà quindi insistere pel ritiro della posizione medesima.

16. Il segretario sarà tenuto di assistere alla segreteria tre giorni la settimana, cioè i martedì, giovedì e sabato meno le feste e gli altri giorni, in cui sono chiuse le segreterie dei primi dicasteri di Roma.

17. Le ore destinate per tenersi aperta la segreteria saranno due prima del mezzo giorno, e due dopo.

18. Nelle funzioni e sortite sarà tenuto d' intervenire al corteggio dell' eccellentissimo magistrato se è secolare nel così detto abito di città, se ecclesiastico in abito talare, non ostante qualunque abito distintivo accordatogli, di cui non potrà farne uso nelle indicate funzioni, e prenderà il suo posto dopo il maestro di camera.

COMPUTISTERIA.

Computista e sotto-computista.

1. Resta stabilito dovervi essere nel palazzo di residenza del magistrato romano un locale apposito e conveniente per la computisteria dell'eccellentissima camera capitolina, ove debbano conservarsi tutti i libri, documenti e carte, e dove debbano recarsi il computista e sotto computista della camera medesima pel disimpegno delle loro incombenze.

2. I libri, che formeranno il complesso della scritturazione computistica sono i seguenti:
   1°. Libro mastro.
   2°. Registro dei mandati.
   3°. Rincontro dei mandati estinti dal banco dei depositi nel s. monte di pietà.
   4°. Libro di entrata e di uscita dell' esattore.
   5°. Un registro delle fedi e certificati, che si emettono dal computista.

3. L'esattore avrà l'obbligo di recarsi in computisteria almeno una volta la settimana, e registrare di suo carattere nel libro ad esso appartenente tanto l'esigenze da lui fatte, quanto i depositi da esso effettuati nel corso di quella settimana con le rispettive precise date, ed a tale effetto dovrà egli avere presso di sè un squarcetto in cui noti in ogni volta l' esigenza, o il deposito nel momento che eseguisce o l' una, o l' altro.

4. Il registro delle fedi e certificati, che si emettono dal computista, non forma certamente una parte della scritturazione, ma servirà di semplice ricordo dei documenti, che sono sortiti dalla computisteria.

5. Il registro dei mandati dovrà esser tenuto giornalmente in paro dal computista con la registrazione completa di ciascun mandato, il quale sarà contrasegnato in margine col numero progressivo.

6. Sarà cura del computista di estrarre settimanalmente dal banco dei depositi nel s. monte di pietà, la nota dei pagamenti in estinzione dei mandati tratti dall' eccellentissima camera capitolina coll' indicazione della rispettive giornate, e trascrivere la nota medesima sul riferito libro « rincontro dei mandati estinti » onde possa sempre conoscersi se, e quali siano i mandati tratti dall' eccellentissima camera capitolina, che rimangano tuttora in circolazione.

7. Siccome il maestro di casa, che ha l' incarico di pagare i ruoli dei ministri, impiegati e famigliari dell' eccellentissima camera capitolina, degl' impiegati de' feudi del popolo romano, e delle pensioni e giubilazioni, non meno che tutte le altre spese minute ed eventuali della stessa camera capitolina ne riceve la soddisfazione con i rispettivi mandati, che sono registrati nel già indicato libro, così non fa d' uopo, che siavi alcun libro particolare risguardante la gestione del detto maestro di casa.

8. Dovrà però il computista aver tutta la cura, ed usare tutto il rigore a non spedire mandato a favore del detto maestro di casa per le spese eventuali e minute senza che questo consegni la nota dettagliata e precisa di dette spese col corredo di tutte le giustificazioni comprovanti l' effettuato pagamento, e rispetto ai ruoli o altra accidentale partita pei quali gli si spedisce l'ordine in prevenzione del pagamento, che debba esso maestro di casa effettuare, il computista dovrà essere sommamente cauto a ritirare sollecitamente i ruoli medesimi debitamente quietanzati dalle rispettive parti pendenti, come pure il documento della spesa per cui fosse stato anticipato il mandato.

9. Nel caso che l'esattore, o il maestro di casa mancassero ai loro doveri, o fossero morosi a render conto in computisteria della loro gestione, il computista dovrà farne relazione alla prima congregazione.

10. Il libro mastro sarà scritturato a gior-

nata onde possa ad ogni momento vedersi la precisa situazione degl' interessi dell'eccellentissima camera capitolina. Simile scritturazione sarà proseguita a tenore del nuovo impianto posto in attività dal primo gennaio 1833. La scritturazione del detto libro mastro sarà basata 1°. sul registro dei mandati: 2°. sul libro di entrata e di uscita dell' esattore: 3°. sopra le altre giustificazioni non dipendenti dai mandati, che verranno esibite in computisteria.

11. Tanto queste giustificazioni, quanto quelle dipendenti dai mandati delle quali il computista debbe farne un rapporto, saranno conservate in un' apposita filza annuale col progressivo numero intitolata: « filza di giustificazioni del libro mastro ».

12. Siccome scritturandosi i pagamenti del registro dei mandati può ben darsi, che al fine dell' anno vi siano dei mandati spediti e non estinti dal banco del s. monte, così affinchè i conti della computisteria combinino con quei del suddetto banco, il computista dovrà mediante il libro intitolato « rincontro dei mandati » rilevare quei, che non fossero estinti, e di questi ne aprirà un conto di ripiego intitolato « creditori de' mandati non estinti » ed un altro in contraposizione del medesimo, intitolato « banco de' depositi » debitore per mandati non estinti, e così nel susseguente anno verranno a pareggiarsi i suddetti due conti.

13. Si avverte che tanto nel detto libro mastro dell' eccellentissima camera capitolina, quanto nel banco de' depositi non debbono esservi che quattro soli conti di cassa, cioè:

1°. Conto corrente.
2°. Conto a parte del fruttato del capitale degli argenti recati in zecca.
3°. Conto a parte del vestiario dei bandisti.
4°. Conto a parte degli utili provenienti dalle oblazioni di calici fatte in contanti.

14. Il computista e sotto–computista dovranno trovarsi a risiedere in computisteria del Campidoglio due giorni della settimana, e questo sarà in quei giorni, e per tutte quelle ore del giorno medesimo, che si stabilirà dall'eccellentissimo magistrato affine di dar sfogo al pubblico, ed ai medesimi officiali del Campidoglio. Così egualmente il computista dovrà intervenire come è di consuetudine alle congregazioni dell'eccellentissima camera capitolina, e recar seco lo stato della cassa, e tutte le altre notizie, che dal magistrato potessero desiderarsi, ed in ogni mese dovrà esibire lo stato dei debitori diversi della detta eccellentissima camera capitolina.

15. In fine il suddetto computista dovrà formare il bilancio di ciascun anno colle opportune osservazioni, non meno che il conto preventivo dei quali si parlerà in appresso.

Sull' esigenza delle rendite.

16. Poco sarà a dirsi sopra quest' articolo. La principale rendita della camera capitolina consiste nelle somme, che mensilmente o in qualche determinata scadenza vengono alla medesima pagate dalla R. C. A. per mezzo di ordini. Il rimanente consiste nelle due prestazioni dovute, una cioè dall' università degli ebrei, l' altra dal collegio dei notari capitolini, ed in altre poche e tenui partite di canoni, frutti di capitali attivi, o in altre accidentali evenienze.

17. L' esattore dunque debb' essere incaricato della totalità di simili esigenze, e debbe farne immediatamente il deposito nel banco del s. monte di pietà, cosicchè non avendo egli la minima ingerenza nelle spese, o in altri affari della gestione capitolina, il suo conto rimane semplicissimo, e può essere ad ogni momento verificato.

18. Per tale effetto fu già detto nel parlarsi della scritturazione, che l' esattore dovesse avere presso di sè uno squarcio in cui notare al momento ciascuna partita di esigenza o di deposito colla data rispettiva, e che quindi dovesse esistere nella computisteria il libro dell' entrata ed uscita dell' esattore, in cui questi dovesse di suo proprio carattere trascrivere settimanalmente, e non più tardi tutte le partite da esso esatte e depositate, con le rispettive date e con le opportune indicazioni.

19. Potrebbe l' esattore trascurare l' esigenza delle partite di prestazione, ed altre non camerali oltre il termine della scadenza, ed in questo caso siccome il suo libro ne dimostrerebbe la mancanza, così dovrà essere cura del computista di farne rapporto nella prima congregazione, onde l' eccellentissimo magistrato obblighi l' esattore ad adempiere il proprio dovere se il ritardo dell' esigenza dipendesse da sua trascuraggine, ed in caso che provenga da assoluta mancanza del debitore, dia le disposizioni opportune, onde sia questi convenuto in giudizio.

20. Tanto poi maggiormente il computista sarebbe in obbligo di farne rapporto alla congregazione, quante volte venisse a conoscere dall' entrata ed uscita dell' esattore non aver questi depositato per l' intiero le somme incassate.

Sul pagamento delle spese.

21. Le spese della camera capitolina saranno classificate in due titoli, cioè quello per l' azienda capitolina, e quello pel tribunale civile e criminale di Campidoglio.

22. Il maestro di casa è la persona incaricata del pagamento di tutte le spese relativamente all' azienda della camera capitolina.

23. Le spese pei tribunali civili e criminali di Campidoglio consistono nell' onorario al signor senatore, nelle provvisioni ai giudici ed altri individui addetti ai tribunali stessi, e nelle spese di giustizia ed impreviste dipendenti tutte dalla tabella, delle quali se ne formerà fino a stabile definizione, un quoto fisso a senso del disposto al seguente art. 45.

24. L' ammontare della somma corrispondente pei suddetti assegni e provvisioni e per le spese di giustizia, verrà messa a disposizione di sua eccellenza il signor senatore nei primi di ciascun mese con ordine firmato dai signori conservatori e fiscale capitolino *pro-tempore,* onde possa il signor senatore farne l' uso opportuno.

25. La parte principale delle spese della camera capitolina consiste negli onorari, provvisioni e stipendi agli officiali, ministri, impiegati e famigliari della camera capitolina, e nelle pensioni e giubilazioni a carico della medesima, partite tutte dipendenti dalla tabella, e perciò invariabili.

26. Se pur qualche variazione accadesse per accidentale vacanza d' impiego, dovrà il signor avvocato fiscale del Campidoglio parteciparlo con suo biglietto al computista.

27. Spedirà egualmente tanti ordini separati mensili e bimestrali diretti ai signori conservatori, priore dei capo rioni, ai signori cavalieri, che disimpegnano l' officio di scriba Senatus, di cancelliere ossia mossiere, di colonnello ecc.

28. Per tutti i ministri, impiegati e famigliari dell'eccellentissima camera capitolina, per gl' impiegati nei feudi, e pei pensionati e giubilati, il computista farà mensilmente tre separati ruoli, e stenderà sotto i medesimi *fiat mandatum,* quale dovrà essere firmato dai signori conservatori e fiscale capitolino; ed in sequela di detti *fiat mandatum* stenderà egualmente gli ordini corrispettivi a favore del maestro di casa con condizione di pagare a ciascun individuo la rata dovutagli, e ritirarne apposita quietanza a fronte della partita notata a di lui favore nei ruoli, dei quali si è qui sopra parlato, muniti del *fiat mandatum.*

29. Rispetto poi al ruolo delle pensioni e giubilazioni, dovrà il maestro di casa aver cura che il pensionato o giubilato si presenti personalmente a ricevere la sua quota, ed a farne la ricevuta, e qualora ciò abbia a farsi per interposita persona dovrà esigere, che questa presenti la fede di vita del pensionato stesso, quale dovrà accludere nel ruolo.

30. I detti ruoli così debitamente quietanzati dovranno consegnarsi dal maestro di casa al computista per la conveniente scritturazione.

31. Tutte le altre spese delle quali rimane incaricato il maestro di casa, riduconsi a cose eventuali e di poca entità. Esso non può e non debbe farle se non che per ordine dei signori conservatori o del fiscale capitolino. Fatta la spesa debbe arrecare al computista la nota dettagliata della spesa o spese fatte approvate dal signor avvocato fiscale con le rispettive ricevute delle somme pagate, ed appresso a tal documento il computista glie ne spedirà l' ordine di rimborso.

32. Se talvolta accadesse, che per un' ordinazione ricevuta il maestro di casa avesse bisogno di avere preventivamente qualche somma da spendere, il computista ne spedirà l' ordine d' appresso a qualche autorizzazione, che le verrà trasmessa dal signor avvocato fiscale, e quindi il maestro di casa dovrà, fatta la spesa, recarne al computista la nota documentata in tutto come sopra.

33. Altri pagamenti di maggior rilievo si fanno dalla camera capitolina con ordine spediti direttamente a favore delle parti prendenti, senza che il maestro di casa vi abbia parte veruna. Consistono questi principalmente nell' assegno all' archiginnasio romano della Sapienza, nel pagamento delle oblazioni di calici e torce, e nella soddisfazione di tutti i conti d' artisti e di negozianti, che somministrano drappi o altre robe in servigio dell' eccellentissima camera capitolina.

34. Tutte le volte che siavi un fondo di cassa erogabile nella soddirfazione de' creditori di simil natura, il computista dovrà portare in congregazione la nota di tali creditori, ed il magistrato determinerà quali ordini, e per qual somma abbiano a spedirsi.

35. In seguito di che il computista darà esecuzione alla spedizione dei mandati ed all' emissione dei medesimi, dopo che saranno stati firmati dall' eccellentissimo magistrato e fiscale capitolino.

36. E qui giova avvertire, che le parti prendenti nel ricevere il mandato originale debbano impreteribilmente farne la ricevuta sotto la copia del mandato medesimo che trovasi riportata nel registro dei mandati, la qual cautela debb' essere comune anche al maestro di casa per gli ordini che sono a favor suo diretti.

37. Tutti gli ordini di pagamento verranno tratti in tre separate spedizioni, che si faranno dal computista sotto i giorni 1, 10 e 20 di ciascun mese. Nella prima spedizione saranno compresi tutti gli ordini concernenti gli onorari, provvisioni, assegni e giubilazioni della camera capitolina e del tribunale del campidoglio. Nella seconda e terza spedizione saranno compresi tutti gli altri ordini delle spese occorse nel mese precedente, che per quelle occorrenti nel decorso del mese stesso.

38. Una delle principali cause, che forse hanno prodotto in passato il disesto dell' erario capitolino, essendo stata la morosità e la tar-

danza degli artisti nell'esibire i loro conti, per lo che il magistrato non ha potuto mai conoscere di quali somme andava ad essere debitore, così a rimuovere un tal disordine è assolutamente prescritto che gli artisti tutti di qualunque specie, debbano esibire per lo meno nella computisteria capitolina il loro conto di semestre in semestre, e quante volte non abbiano fatto lavori in quel dato semestre, debbano esibire in computisteria la loro espressa dichiarazione.

39. Il computista dovrà invigilare rigorosamente su tal prescrizione, e mancando alcuni nell'eseguirla, dovrà farne immediatamente rapporto alla congregazione onde il fiscale prenda il partito opportuno per obbligare l'artista moroso all'adempimento del suo dovere; di più fintantochè non siasi adempiuto a tale formalità non dovrà spedirsi verun mandato di pagamento all'artista ch'è in mora, sebbene vada creditore pei conti antecedentemente esibiti.

Sulla formazione del preventivo.

40. Il computista dovrà a suo tempo formare la tabella preventiva degl'introiti e delle spese che può avere la camera capitolina nell'anno susseguente, e dovrà presentarla in congregazione, affinchè venga dalla medesima esaminata ed approvata, e quindi trasmessa a monsignor tesoriere generale della R. C. A.

41. Le basi di simil preventivo debbono essere naturalmente desunte dagl'introiti e spese determinate in tabella, e da quel di più o di meno, che l'esperienza dell'anno precedente ha fatto conoscere potersi introitare, e doversi spendere al di là delle somme in tabella descritte.

42. Questo preventivo dovrà essere compilato in tanti titoli distinti, ciascuno de' quali comprenderà una determinata categoria di spese, come già si è praticato negli ultimi anni, i quali titoli poi debbono corrispondere a quei del conto consuntivo.

43. Il computista dovrà aggiungere anche a simile preventivo le osservazioni opportune per far conoscere le ragioni che possono far aumentare o diminuire alcun titolo di reddito o di spesa; e qualora simil conto presentasse un deficit, dovrà anche suggerire il modo, che a parer suo sarebbe più opportuno per supplirvi.

44. Non è necessario dilungarsi di più su tale oggetto, giacchè dovendo questo calcolo preventivo esser sottoposto alla congregazione di revisione, dovrà il computista uniformarsi a quegli ulteriori schiarimenti, dettagli o variazioni, che alla congregazione medesima piacesse d'imporre su tal particolare.

45. La tabella preventiva comprendeva in addietro il preventivo dettagliatamente formato dal signor senatore per le spese de' tribunali civile e criminale del Campidoglio, osservando il disposto dell'art. 1 del parere della congregazione di revisione, approvato dalla Santità di Nostro Signore li 6 maggio 1833. Stante che una gran parte delle spese e del personale del tribunale senatorio si sostiene dal pubblico erario per la sopravvenienza de' nuovi carichi addossati a quel tribunale, così il surriferito preventivo verrà fino a stabile definizione rimesso alla tesoreria generale direttamente dal signor senatore, e la camera capitolina gli passerà solo per partita fissa la somma stabilita senza alcuna osservazione.

Sul conto consuntivo
ossia rendimento de' conti.

46. Il conto consuntivo, che comunemente si chiama bilancio, dovrà esser composto di due parti. La prima debbe dimostrare l'introito e la spesa verificatasi in tutto il decorso dell'anno. La seconda debbe contenere l'elenco dei debitori e creditori, ossia delle restanze attive e passive, rimaste vigenti al fine dell'anno medesimo, quindi susseguirà un ristretto in cui si cimenteranno i risultati di questi due conti, e se ne farà conoscere l'esatto pareggio, dal che viene a provarsi essere la scrittura esattamente in regola e bilanciata.

47. La prima parte dunque del detto conto che sarà divisa in due titoli d'introito e di spesa, dovrà essere compilata in tre colonne, nella prima dovrà notarsi la somma del consuntivo dell'anno precedente, nella seconda la somma del preventivo dell'anno di cui si tratta, e nella terza la somma consuntiva realmente verificatasi; così da un simile prospetto potrà ciascuno conoscere le differenze che hanno avuto luogo.

48. Passando alla seconda parte contenente l'elenco delle prestanze attive e passive in essere al fine dell'anno, anche questa dovrà essere formata in due colonne, nella prima delle quali si riporti la restanza che esisteva nel cadere del precedente anno, e nella seconda la restanza effettiva dell'anno di cui si tratta. Per tal modo si vedrà se i debitori siansi aumentati, e siavi stata in conseguenza negligenza nell'esigere; del che si potrà dimandar ragione, quante volte nella finca delle osservazioni, e nel suo rapporto non ne abbia dato il computista sufficiente sfogo.

49. Finalmente si ripete ciò che al principio si è accennato, doversi in fine di questo conto consuntivo formare dal computista un ristretto, in cui cimentando i diversi risultati che appariscono dal conto medesimo, vengano le somme a pareggiarsi esattamente, e così dimostri essere la scritturazione del libro mastro in piena regola e debitamente bilanciata.

50. Vi sarà una cassettina addetta alla computisteria, nella quale il computista rimetterà

tutti gli ordini al signor avvocato fiscale con una nota separata di tutti gli ordini che vi ha posti, onde questi non facciano che il giro necessario per le firme, e ritornino in sue mani, onde farne l'uso che debbe a tenore delle istruzioni di sopra espresse.

51. Sarà obbligato di spedire tutti gli ordini, che gli saramo legalmente ingiunti di fare. Nel solo caso però, che per equivoco fosse stato spedito ordine oltre la somma stabilita in preventivo, potrà sospendere l'esecuzione, e farà subito rapporto al signor avvocato fiscale, onde ottenerne la sospensione decisa, o nuova autorizzazione.

52. Ad evitare però questo inconveniente, il computista, ogni qual volta vi sarà congregazione di camera presenterà in modo sommario tutti gli ordini tratti in titoli variabili, come elemosine, giustificazioni ecc., e quanto resti in preventivo da poter disporre. Il medesimo prattícherà nelle congregazioni dei feudi per le spese relative ai medesimi.

Esattore.

1. Si avrà cura che l'esattore sia persona di specchiata onestà, e per quanto sarà possibile anche facoltosa.

2. L'esattore sarà incaricato della totale esigenza delle rendite spettanti alla camera capitolina. Il computista al principio dell'anno gli passerà la nota dell'esigenza che dovrà eseguire nelle rispettive scadenze, e dovrà farne immediatamente il deposito nel banco del s. monte di pietà.

3. Se altre partite di esigenza sopravvenissero nell'anno, il computista ne darà avviso all'esattore, ed egli dovrà eseguire quanto si dispone nell'articolo precedente.

4. L'esattore è obbligato recarsi almeno una volta la settimana nella computisteria capitolina, e registrare di suo proprio carattere nel libro ad esso appartenente, che dovrà esistere in detta computisteria, tanto l'esigenze da lui fatte, quanto i depositi dal medesimo effettuati nel corso di quella settimana con le rispettive precise date e con le opportune indicazioni, ed a tale effetto dovrà egli avere presso di sè un squarcetto, in cui noti ogni volta l'esigenza o il deposito, nel momento che eseguisce l'una o l'altro.

5. In fine di ciascun mese, l'esattore formerà il suo foglietto di cassa, onde conoscere l'introito ed esito verificatosi nel decorso del mese. Questo foglietto dovrà essere firmato dal medesimo e verificato dal computista. Quindi lo esibirà al primo conservatore per comunicarlo alla congregazione.

6. Dalla data di ogni scadenza di pagamento espressa nella nota che verrà comunicata all'esattore dalla computisteria nel principio dell'anno, il medesimo avrà otto giorni di tempo, per effettuare l'esigenza, fare il deposito e darne l'analogo discarico al primo conservatore, come si è detto di sopra. Passato questo tempo inutilmente, sarà in obbligo alla prima immediata congregazione della camera di presentare in iscritto le non eseguite esigenze, indicandone le cagioni, perchè dalla stessa congregazione se ne emanino le opportune provvidenze.

7. Siccome gli scudi 400 che annualmente paga il collegio dei notari capitolini sogliono depositarsi dallo stesso collegio, per quindi presentare formalmente la cedola di deposito nel giorno di s. Luca, così l'esattore riceverà per partita in contanti la fede di deposito, che gli verrà consegnata dall'incaricato di detto collegio, rilasciandogliene l'analoga quietanza. A questo effetto dovrà l'esattore condursi in palazzo la mattina del detto giorno, per assistere all'atto predetto, e contestualmente passerà poi la stessa fede al primo conservatore.

8. Dovrà intervenire *ab extra* a tutte le congregazioni di camera, ed esibirà alla medesima ogni volta impreteribilmente il divisato libretto d'introito, per conoscere lo stato di esigenza, e se sarà quella regolarmente tenuta.

9. Alla fine di ciascun mese sarà strettamente obbligato di esibire il suo foglietto d'introito ed esito verificatosi nel decorso del mese. Nell'introito noterà in giornata le somme, che avrà esatte, da chi e per qual titolo; e nell'esito parimenti in giornata, i depositi effettuati nel s. monte di pietà, che dovranno essere giustificati dalle rispettive fedi di deposito. Tal foglietto dovrà essere sottoscritto dall'esattore, e si passerà al computista per l'opportuno esame, e per farne la scrittura.

10. Sarà vietato all'esattore di fare qualunque anche minima spesa per la camera capitolina, non che di trarre ordini a chicchessia per somministrare generi di qualunque sorta che potessero rimanere a carico della camera capitolina.

11. La mancanza dell'esattore nell'eseguire puntualmente i depositi nei termini prescritti importerà la pena dell'immediata dimissione dall'impiego, oltre il rimborso della somma in caso di non fatto deposito. Le mancanze agli articoli saranno punite dal prudente arbitrio dei signori conservatori.

12. La dimissione del medesimo per qualunque titolo, e per qualunque altra penale cui si credesse giusto di condannarlo, non potrà aver luogo che in forza di un ragionato decreto di congregazione.

13. Finalmente l'esattore dovrà uniformarsi al regolamento vigente per la computisteria capitolina in quelle prescrizioni che lo risguardano.

Maestro di casa.

1. Il maestro di casa è la persona incaricata del pagamento delle diverse spese della camera capitolina, che dovrà eseguire in seguito di ordini da emanarsi dai signori conservatori e del fiscale capitolino.

2. Dal giorno 8 al giorno 15 di ciascun mese, il maestro di casa dovrà essere occupato al pagamento dei ruoli dei ministri, impiegati e famigliari della camera capitolina, degl' impiegati dei feudi del popolo romano, e dei pensionati e giubilati. Sarà avvertito di riportare dai rispettivi individui le opportune quietanze nei ruoli medesimi, che verranno formati dal computista. Avvertirà eziandio che i pensionati e giubilati si presentino in persona a ricevere le loro quote, ed a fare le ricevute, e qualora ciò avesse a praticarsi per interposta persona dovrà esigere che questa presenti la fede di vita del pensionato stesso, quale dovrà accludere nel ruolo, ed in caso di mancanza diverrà egli debitore di quelle somme che si ripetessero, come malamente pagate. Sul fine del mese poi il maestro di casa esibirà al computista i ruoli debitamente quietanzati dalle parti prendenti.

3. La nota delle minute spese non verrà visata dall'avvocato fiscale se ciascuna partita non sia giustificata con le rispettive ricevute.

4. Se altre spese e pagamenti dovessero effettuarsi dal maestro di casa (previo l'ordine dei signori conservatori e del fiscale capitolino) il medesimo dovrà formare nota dettagliata e documentata, per quindi, dietro l'approvazione in iscritto del signor avvocato fiscale esibirla in computisteria, ed averne l'ordine di rimborso.

5. Se per altre spese e pagamenti straordinari il maestro di casa avesse bisogno preventivamente di qualche somma, dovrà esibire al computista l'ordine in iscritto dei signori conservatori o del fiscale capitolino, affinchè possa spedirgli l'ordine in anticipazione. Quindi il maestro di casa, effettuata la spesa o pagamento dovrà formare la sua nota, come si è prescritto negli articoli 3 e 4, ed approvata che sarà dal signor avvocato fiscale la passerà al computista, che gli spedirà l'ordine del residuo, quante volte accadesse che le spese e i pagamenti sorpassassero le somme anticipate. Se viceversa restasse un sopravvanzo verso il maestro di casa, dovrà versarlo in mani dell'esattore capitolino.

6. Nell' ultima congregazione di ogni mese, dovrà il maestro di casa render conto tanto dei ruoli, quanto del deposito delle suddette spese. Intorno a questo sarà obbligato di esibire oltre la quietanza del creditore, anche l'ordine avuto come si disse per effettuare la spesa.

7. Il maestro di casa dovrà intervenire *ab extra* a tutte le congregazioni della camera capitolina per ricevere gli ordini che gli venissero dati dai signori conservatori.

8. Se a carico del maestro di casa si rinverrà un colpevole ritardo dei pagamenti che debbe puntualmente eseguire, oltre all' immediato pagamento della somma ritardata, dovrà soggiacere a quelle provvidenze, che dalla camera capitolina si crederanno di adottare. La penale alle altre mancanze resterà in arbitrio dei signori conservatori.

9. In ogni principio di anno il maestro di casa riceverà la consegna del palazzo residenziale dei signori conservatori, e con tutti i mobili, suppellettili, argenteria ecc., mediante una specifica descrizione, e tutto rimarrà sotto la di lui custodia e responsabilità. Al finire del di lui servigio dovrà fare la consegna di tuttociò che avrà ricevuto in conformità della descrizione suddetta. A tutti questi atti dovranno intervenire per parte della camera capitolina i signori avvocato fiscale e segretario capitolino.

10. Sarà a carico del maestro di casa d'invigilare che lo scopatore ed i fedeli conservino la pulizia del palazzo suddetto, non che dei mobili; e nel caso, che questi mancassero, ne darà parte al primo conservatore per le opportune provvidenze, ed al signor avvocato fiscale. Dovrà invigilare eziandio, che oltre le ordinarie spazzature debba farle eseguire in tutte le mattine che vi è congregazione, ed in quei giorni che si riuniscono i conservatori

11. Nelle variazioni dei signori conservatori il maestro di casa sarà tenuto di far chiamare il sartore capitolino per adattare sulle persone de' nuovi conservatori le toghe ed altri abiti secondo il solito.

12. Il maestro di casa non potrà assentarsi senza speciale permesso dei signori conservatori, i quali nell'accordarglielo, useranno tutte le precauzioni che stimeranno opportune.

13. Sarà obbligato di venire al corteggio dei signori conservatori col vestiario con cui attualmente interviene il computista e l'architetto, eccettuati i casi che pel disimpegno del proprio officio o per altro giusto impedimento, non potesse intervenirvi; nei quali casi dovrà darne parte al primo conservatore.

14. In mani del maestro di casa saranno pagate tutte le propine derivanti dalle ammissioni alla nobiltà e cittadinanza romana, quali dovranno pagarsi giusta la tassa stabilita, e ne renderà conto con le debite quietanze.

15. Il maestro di casa dovrà uniformarsi al regolamento per la computisteria in tutte quelle prescrizioni ed ordinanze che lo risguardano.

16. All'effetto finalmente, che la comune di Vitorchiano possa continuare ad esercitare il

suo diritto di nominare in ogni anno il maestro di casa, dovrà uniformarsi al vigente regolamento ipotecario, mediante la prestazione di un' ipoteca speciale da iscriversi a favore della camera capitolina nella somma non minore di scudi.....

Architetto.

È egli obbligato di trovarsi in Campidoglio in tutti i giorni di congregazione di camera, attendere al di fuori unitamente agli altri ministri, onde essere ammesso quando ne verrà chiamato. Dipenderà inoltre tanto dai signori conservatori, che dai signori fabbriceri e dall'avvocato fiscale per tutto ciò, di che da essi verrà rispettivamente incaricato, e si dovrà portare dai medesimi ogni qualvolta ne verrà richiesto. Dovrà il medesimo in seguito dell'invito che ne avrà ricevuto recarsi sulla faccia del luogo, che gli sarà stato indicato, e verificherà le mancanze rinvenute ed i restauri o riparazioni da farsi, dandone quindi la sua relazione o in voce o in iscritto secondo l'ordine, che ne avrà ricevuto. Se per gli acconcimi, restauri o altri lavori da farsi conoscerà che questi non eccedono la somma di scudi cinque, basterà, che ne faccia inteso il solo avvocato fiscale, il quale riconoscendo giusto e necessario il lavoro indicato potrà dargli l'ordine per eseguirlo, previa sempre la perizia dello stesso architetto, che dovrà passarsi all'artista, e che servirà di appoggio al conto da esibirsi dopo terminato il lavoro. Se poi il lavoro oltrepassasse la somma di scudi cinque, ne dovrà fare preventivamente relazione ai signori cavalieri fabbricieri, affinchè volendo esaminarlo prima, che se ne faccia la relazione all'eccellenze loro, possano prendere insieme l'appuntamento per verificarlo. Riconosciuta dai signori cavalieri fabbricieri la necessità del lavoro, ordineranno la perizia, onde servire di base alla spesa. Questa perizia verrà portata dall'architetto alla prima congregazione per essere approvata dall' EE. LL. e ricevere l'ordine per l'esecuzione del lavoro. Se questa perizia oltrepasserà la somma di scudi cinquanta, dovrà la medesima esser dettagliata in modo da potersi depositare nell' officio del notaro dell' EE. LL. per stendervi le notificazioni, onde mettere il lavoro da eseguirsi all'asta pubblica, e dar luogo alle migliori e più vantaggiose offerte. Nel caso che si trattasse di un lavoro urgente, e la fabbrica minacciasse imminente rovina in modo, che non desse luogo a poterne prevenire i signori cavalieri fabbricieri, potrà l'architetto ordinare quei lavori di urgenza che impedissero la rovina, ma poi dovrà subito prevenire i signori fabbricieri e l'avvocato fiscale, onde procedere al risarcimento colle condizioni di sopra espresse. Dovrà il medesimo signor architetto in ogni congregazione fare una dettagliata relazione in iscritto di tutti i lavori che gli saranno stati ordinati, indicando quei che saranno stati eseguiti, e facendo conoscere lo stato attuale di ciascuna delle ordinazioni, che avrà ricevute, sarà egualmente tenuto ad invigilare per l'esatta e fedele esecuzione di tutti i lavori ordinati ai rispettivi artisti. Terminati i lavori dovrà egli esattamente verificarli tanto nella loro qualità, che nella loro quantità, e per quei lavori che non saranno stati posti all' asta pubblica, dovrà tirarli a giusto prezzo ad uso e stile d'arte, e quindi consegnarli ai signori cavalieri fabbricieri per l'opportuna verificazione. Per queste tare non potrà egli pretendere alcun emolumento dai rispettivi artisti, essendo devolute le medesime tare a profitto della camera capitolina, e avendone già avuto l' architettto il proporzionato compenso con l'aumento del suo mensile onorario. Sarà tenuto pei lavori da eseguirsi di servirsi di quegli addetti e patentati dalla camera capitolina, e strettamente tenersi alle loro attribuzioni specificate nelle loro rispettive patenti, onde non nascano in seguito contestazioni, delle quali in caso nascessero sarà tenuto ai danni.

Se per caso credesse, che quel tale artista che dovesse eseguire il lavoro, non fosse capace, ne dovrà in congregazione riferire ai signori conservatori, onde poter essere autorizzato a farlo eseguire da altro.

Copista.

Riconosciutosi (stante l'aumento delle cause addossate al tribunale senatorio) che quantunque a forma di quanto viene disposto nel pontificio chirografo del 18 settembre 1832 dovesse esserci un solo copista, che disimpegnasse le copie tanto del tribunale senatorio, che della camera capitolina; stante il suddetto motivo, resta derogato alla cumulativa di servigio col suddetto tribunale senatorio, pel quale il governo provvederà direttamente, ed il magistrato romano avrà un copista separato, quale sarà obbligato fare tutto quello, che appartiene alla camera capitolina tanto di lettere, fogli di udienza e tutto ciò che gli verrà dato dal segretario, non che corrispondenza, ristretti criminali e scritture del tribunale dei signori conservatori, dipendenti dal professore criminale e cancelliere.

Maestro di camera.

1. La nomina del maestro di camera avrà luogo con decreto della piena congregazione capitolina, e con rescritto firmato dall' intera magistratura, compreso il priore de' capo-rioni.

2. Il maestro di camera quando ne riceverà

l'ordine del magistrato romano per qualunque sortita che crederà di fare, dovrà darne avviso al decano de' fedeli, e spedirà i biglietti d'invito ai signori conservatori ed altri inservienti, non che l'ordine al carrozziere in questa sola circostanza per mandare i legni occorrenti nelle ore destinate alla sortita. Il medesimo sarà obbligato farsi trovare nell'ora stabilita, e col solito abito di formalità nell'anticamera del palazzo residenziale dei signori conservatori. Quivi dirigerà la sortita ed il corteggio nei soliti modi, e segnerà al decano de' fedeli le traccie del cammino da farsi, onde avvertire i cocchieri.

3. Assisterà i signori conservatori allo sportello della carrozza tanto nel salirvi, quanto nello scendere, come ancora nel proseguimento della sortita fino al ritorno in palazzo, dal quale non potrà partire prima dei signori conservatori, pur che non ne ottenga dai medesimi un speciale permesso.

4. Nel caso in cui sia stato invitato il maestro di camera ad assistere i signori conservatori in palazzo solamente per qualunque funzione o atto che quivi debbano fare, sarà egli obbligato di rimanere in anticamera, e quivi adempiere le cerimonie solite a farsi agli intervenienti, fino all'esecuzione dell'atto, nella quale assisterà egualmente i lodati signori conservatori.

5. Il maestro di camera non potrà servire *per interpositam personam* se non in caso di legittimo impedimento o di assenza, alla quale sia stato abilitato dai signori conservatori.

6. Dovrà il suddetto eseguire tutte le incombenze, che gli venissero affidate, relativamente alla camera capitolina tanto dagli eccellentissimi conservatori e fiscale, sebbene estraneo al suo officio di maestro di camera.

7. Dovrà finalmente adempiere tutt' altro relativo al proprio officio, che non sia stato contemplato nei presenti articoli.

Cappellano.

È egli obbligato di celebrare la messa in cappella in tutte le congregazioni tanto di camera, che dei feudi, come ancora nei giorni delle sedute criminali, ne' giorni che i signori conservatori vanno alla cappella pontificia, nei giorni che vi è la comunione generale in cappella ed in qualunque altra circostanza particolare, in cui i medesimi signori conservatori si riuniscono in Campidoglio: in caso d'impedimenti sarà tenuto di farla celebrare a suo carico. Ogni qualvolta i signori conservatori si recheranno a portare i calici, debbe intervenire al corteggio, e giunto alla chiesa dovrà indossare la cotta, e fare da maestro di cerimonie.

Chierico della cappella.

Dovrà il medesimo tener netta e pulita la cappella esistente nel palazzo dei signori conservatori. Dovrà intervenire ogni volta, che ne sarà chiamato col solito biglietto d'intimo per servire la messa in cotta. Dovrà portare l'ostia ed il vino. Dovrà preparare l'altare, accendere la lampada e far tutt' altro che gli verrà ordinato relativamente al suo officio.

Medico e chirurgo.

Sono questi obbligati di prestarsi ad ogni chiamata tanto dei ministri, che degl' impiegati e famigliari del Campidoglio, comprensivamente ancora a tutti gli individui delle loro rispettive famiglie. Sono egualmente obbligati a visitare e curare i carcerati criminali appartenenti al tribunale dei signori conservatori, esistenti nelle carceri di Campidoglio, e quegl' individui della milizia urbana capitolina, che si trovassero nel professo o carceri militari. Non potranno essi pretendere alcun compenso se non se per le malattie *ex scelere,* nel qual caso avranno l'azione contro quegli individui, che gli hanno chiamati. Nel caso di qualunque impedimento del medico e chirurgo esercenti, dovranno prestarsi alle chiamate anche i loro rispettivi coadiutori. Quando dagli ammalati gli venga richiesto un attestato della malattia, tanto per essere esentati dal servigio, come per ottenere qualche sussidio, dovrà rilasciargli *gratis*.

Per i detenuti a disposizione del tribunale senatorio i professori della camera capitolina sono esonerati dall'esercizio delle loro funzioni, provvedendo a questi l'autorità governativa.

Commissario delle antichità.

Debbe egli invigilare sopra tutte le antichità tanto per quelle esistenti nella città di Roma, quanto per quelle esistenti nel circondario territorio romano, e debbe prestarsi ad eseguire quanto gli viene ordinato su tal particolare dal magistrato di Roma.

Custode della protomoteca.

Gli obblighi e pesi inerenti al suddetto custode sono espressi e dettagliati nel regolamento apposito affisso nell'ingresso della detta protomoteca.

Decano de' fedeli e fedeli.

1. Il decano de' fedeli tre giorni avanti ogni pubblica sortita della magistratura romana che troverà stabilita nel calendario, dovrà recarsi dal capo di essa per sentire se abbia luogo in effetto la sortita medesima, ed in caso affer-

mativo dovrà quindi condursi dal maestro di camera per ritirare i biglietti d' invito, e farli distribuire in giornata dal fedele di guardia. Lo stesso dovrà fare allorchè sarà chiamato dai superiori per far convocare le congregazioni tanto della camera, che de' feudi e qualunque congresso, in cui debbano intervenire più persone. In questi casi peraltro in luogo del maestro di camera, dovrà dirigersi al segretario della camera capitolina.

2. Nelle pubbliche anzidette sortite dovrà esso decano aprire e chiudere lo sportello della carrozza in qualunque occasione debbano i signori conservatori salire o scendere dalla carrozza medesima.

3. Il decano suddetto una mezz' ora prima della sortita, manderà il sotto–decano de' fedeli ad avvisare i sagrestani o altri ministri della chiesa ove si debbe presentare il calice, torce ecc. o si fanno altre funzioni, acciò all' arrivo dei signori conservatori sia tutto in pronto, e nel partire da qualunque luogo sarà sua incombenza di far trovare la carrozza in ordine per la partenza.

4. In qualunque sortita dei signori conservatori, sia per portare i calici, sia per le cappelle pontificie, sia per qualunque altro motivo, dovrà il decano avvisare il capo tromba, affinchè insieme coi suoi compagni si trovino ove essi conservatori scenderanno di carrozza per quivi suonare (quando vi occorrerà secondo il solito) e quindi unirsi ai fedeli, e precedere il corteggio.

5. Il decano presiederà in sala ad oggetto che si osservi il buon ordine, e si obbedisca prontamente ai comandi dei superiori.

6. In qualunque pubblica funzione i fedeli (sotto questo nome s' intende anche compreso sempre il decano), dovranno andare compiutamente vestiti con le livree, sott' abito, e cappello bordato, che gli somministra la camera capitolina, quali dovranno tenere ben puliti e decenti.

7. Nell'ora prima, che i signori conservatori giungano in palazzo dovranno i fedeli ivi essersi trasferiti, e si troveranno tutti presenti in sala, quando i sullodati signori passeranno per la medesima.

8. Quei, che secondo il solito turno avranno l'obbligo di vestire e spogliare delle toghe consolari i signori conservatori, saranno diligenti, prima ch' essi giungano, di preparare e di pulire diligentemente le rispettive toghe, e dopo la funzione riporle nei soliti tiratori da dove le tolsero.

9. Nessuno dei fedeli potrà partire dal palazzo senza un legittimo impedimento, ma dovranno tutti ivi assistere fintantochè si tratterranno i signori conservatori. Durante la s. messa il fedelè di guardia assisterà in sala, in caso di legittimo impedimento la seconda guardia, e così la terza. Tutti gli altri dovranno assistere ed udire la s. messa.

10. I nove fedeli saranno divisi in tre squadre. Questa divisione avrà luogo per ordine progressivo di anzianità. Ogni squadra sarà addetta ad uno dei signori conservatori. La squadra più antica di servigio servirà il primo conservatore, la seconda il secondo, la terza il terzo.

11. Ogni fedele di queste tre squadre dovrà servire un' intiera settimana. Il suo servigio consisterà in andare la mattina di tutti i giorni dal primo conservatore tre ore prima di mezzo giorno, dimandare se nulla gli occorra, e non partire finchè non ne sia licenziato dallo stesso conservatore.

12. Se piacerà a qualche conservatore di avere il fedele anche il dopo pranzo, questo sarà obbligato di andare in sua casa alle ore 20 e non partirà, finchè non sia licenziato come sopra.

13. Nelle suddette ore i fedeli suddetti dovranno prestare al rispettivo conservatore un esatto e fedele servigio in tutto ciò che gli verrà dal medesimo comandato.

14. Eccettuato il decano ed il fedele addetto al servigio della posta, gli altri sette dovranno servire in Campidoglio in qualità di guardia un giorno per ciascuno.

15. Il fedele di guardia dovrà assistere in tutta la giornata in Campidoglio per esser pronto in tutti i bisogni, come in portare biglietti, ambasciate, ordini ecc., tanto per parte dal signor avvocato fiscale, che di altri ministri ed officiali superiori nelle materie relative ai signori conservatori ed alla camera capitolina.

16. Il suddetto fedele di guardia dovrà a tale effetto portarsi ogni mattina dal signor avvocato fiscale alle ore tre avanti il mezzo giorno, come anche dal signor segretario in segreteria mattina e giorno.

17. Un' ora prima che giungano in palazzo i signori conservatori, dovrà il fedele di guardia spazzolare in esso e ben pulire tutti i mobili, ed in caso di suo impedimento, ne avvertirà la sotto–guardia, la quale sarà tenuta di adempiere a quanto sopra, e così la terza guardia in caso ecc., e così avverrà per gli altri servigi, quando ad uno di essi resti occupata la prima guardia, nel qual caso avrà luogo la prevenzione della prima guardia.

18. Ne' suddetti servigi non potranno i fedeli andar vestiti con gli altri abiti propri, ma si dovranno almeno indossare la casacca ed il cappello appuntato giornaliero, e gli sarà espressamente proibito l' uso dei calzoni lunghi.

19. Se alcuno de' fedeli sarà legittimamente impedito dovrà farne consapevole il decano ad effetto che vi sostituisca un altro.

20. Il servigio del priore di capo–rioni non

essendo eguale a quello dei signori conservatori, ma restringendosi nel presentare al medesimo gl' inviti per le venute in Campidoglio, il fedele da destinarsi a tal servigio sarà estratto a sorte, eccettuato il decano, e questa estrazione si farà privatamente tra i medesimi fedeli come è stato sempre di stile.

21. Sarà sempre proibito ai fedeli di tener giuochi di qualunque sorta in palazzo, di farvi chiasso e qualsivoglia altra azione indecente. Gli sarà proibito egualmente di andare per le osterie e per le bettole a bere con la livrea del popolo romano, e di farsi vedere in qualunque luogo ubbriachi.

22. I fedeli dovranno essere rispettosi ed ubbidienti al maestro di camera, maestro di casa e decano, ed eseguiranno quanto gli verrà da essi comandato per ordine dei signori conservatori, o per causa del loro officio, nè useranno verso di loro parole scandalose e impertinenti.

23. Nessun fedele potrà esentarsi da Roma senza speciale permesso in iscritto dei signori conservatori, ed in caso gli fosse questo accordato, gli sarà espressamente proibito d' indossare fuori di Roma la livrea del popolo romano, e prima di partire dovrà partecipare il giorno della partenza, oltre agli altri ministri, anche al maestro di casa ed al decano, con individuargli il cambio, che lascia in luogo suo nel caso che avesse ottenuto il permesso con questo peso.

24. Qualunque mancia, ricognizione ed altro, che verrà riscossa da qualsivoglia fedele, debba ognuno farne inteso il decano, e quindi immediatamente passarla al camminatore, quale dovrà esser destinato ad arbitrio e di fiducia del decano stesso, onde le riunisca alle altre per quindi rattizzarle in eguali parti.

25. Allorchè alcuno de' fedeli contravverrà agli obblighi surriferiti, dovrà il decano sotto la di lui responsabilità denunciare la mancanza in iscritto ai signori conservatori, dal cui arbitrio dipenderà la penale da infliggersi.

Fedele destinato alla posta.

1. I signori conservatori destineranno uno de' fedeli pel servigio della posta delle lettere.

2. Nei giorni in cui giungeranno a Roma i corrieri colle lettere, dovrà il fedele suddetto ritirare dalla segreteria la cassettina vuota delle lettere, e quindi le lettere dell' officio postale, e passar tutto al primo conservatore.

3. Il giorno innanzi o lo stesso giorno della partenza della posta da Roma, dovrà il detto fedele recarsi a prendere la cassettina delle lettere, e portarla in giro per far sottoscrivere le lettere ivi esistenti dai signori conservatori, e quindi riportarla in segreteria.

4. Prima che parta la posta da Roma sarà obbligato di tornare in segreteria a prender le lettere, che troverà sigillate, e le porterà ad impostare.

5. Qualunque mancanza sarà punita ad arbitrio de' signori conservatori.

Trombetti.

1. La nomina dei trombetti del popolo romano apparterrà ai signori conservatori, e dovrà aver luogo con decreto di congregazione.

2. Questi avranno l' obbligo in ogni volta, che i signori conservatori si porteranno a presentare il calice e torce, ed in ogni qualvolta verranno chiamati di farsi trovare nel luogo ove essi scenderanno dalle carrozze per quivi suonare, e così nell' atto dell' offerta del calice, della benedizione del celebrante, e quando i lodati signori rimonteranno in carrozza.

3. Non potranno usare altro vestiario, che quello di livrea compiuta, specialmente quanto al sottovestiario che dovrà essere con scarpe, calzette, calzoni di livrea, corpetto e crovattino, tutto somministrato dalla camera capitolina, ed in caso di mancanza o all' intervento o al vestiario saranno multati secondo il solito.

4. Saranno inoltre obbligati di recarsi a suonare nelle pubbliche estrazioni dei lotti, ed in qualunque delle suddette circostanze saranno obbligati d' indossare la livrea del popolo romano, come all' art. antecedente.

5. Qualunque loro mancanza sarà punita ad arbitrio dei signori conservatori.

Fontaniere.

È questo obbligato di portarsi ogni mattina alla botte di Campidoglio, e rimanervi fisso per due ore dal suono della campana in poi, per comodo di tutti gli utenti, che hanno le loro fistole nella suddetta botte di Campidoglio.

Persona destinata per le chiamate in Consulta.

Questa persona è dipendente in tutto e per tutto dall' avvocato fiscale, essendo obbligata di portarsi in Consulta, ad ogni chiamata del tribunale, per recare all' avvocato fiscale gli ordini, le risoluzioni e qualunque altra carta che gli verrà trasmessa dallo stesso tribunale della sacra Consulta.

Portinaro.

Sarà tenuto di chiudere la sera i due portici del palazzo dei signori conservatori, e di aprirli la mattina alle ore consuete, come si è costumato in passato, e sarà anche obbligato a riaprirli nella sera dopo chiusi a quelle per-

sone che vi abitano, che non avessero la chiave presso di loro.

Scopatore del piazzone.

Sarà tenuto di tener netto e pulito il piazzone del Campidoglio scopandolo almeno una volta per ciascun mese, ed in occasione delle maggiori solennità e nelle feste, che si fanno nella chiesa di Aracoeli.

Scopatore o facchino.

1. Lo scopatore o facchino sarà prescelto ed eletto dai signori conservatori con decreto di congregazione.
2. Lo scopatore sarà obbligato di tener pulito e scopare il cortile grande di palazzo, tutto l'interno dello stesso palazzo, statue, mobili e le scale con tutto il resto.
3. Ogni qualvolta non sarà eseguito quanto sopra, sarà in facoltà il maestro di casa di far pulire e scopare da altra persona a tutte spese dello scopatore previa l'interpellazione.
4. Tutte le volte che i signori conservatori verranno in palazzo, lo scopatore, appena quelli partiti, sarà in obbligo di spurgare e nettare tutti i vasi da comodo, e tenerli nella massima pulizia, e mancando, il maestro di casa farà ciò eseguire da altra persona come sopra.
5. Nella qualifica di facchino sarà egli obbligato di trasportare qualunque quantità di cera nei luoghi, che gli saranno indicati dal decano dei fedeli, e così presso la stessa indicazione eseguirà il trasporto delle toghe consolari, ed il decano suddetto, in mancanza, avrà facoltà di servirsi di altra persona a sue spese.

Suonatore della campana.

La nomina del suonatore del campanone di Campidoglio apparterrà ai signori conservatori, e dovrà aver luogo con decreto di congregazione.

Dipenderà nell'esercizio delle sue funzioni dall'ordine di sua eccellenza il signor senatore, e parimenti sarà tenuto di suonare nelle pubbliche sortite dell'eccellentissimo magistrato romano, in occasione che si porta nelle vicinanze del Campidoglio il Santissimo Sagramento, nelle comunioni solenni, nell'esposizione e processione del Santissimo Sagramento, venendo o il S. Padre al Campidoglio, o passando nelle vicinanze come il consueto ecc.

Presi in maturo esame i tre regolamenti esibiti dai signori conservatori di Roma, relativi agli impiegati della camera capitolina, avendoli riconosciuti tendenti al buon ordine delle cose, e non incontrando eccezione, approviamo, affinchè ottengano una piena esecuzione.

Roma dalla Segreteria per gli affari di Stato interni li 5 giugno 1835.

A. D. card. Gamberini.

CXXXVI.

Disposizioni dirette a favorire la libera circolazione delle rendite consolidate.

EDITTO

Anton-Domenico del titolo di s. Prassede, della S. R. C. prete card. Gamberini, della Santità di N. S. Papa Gregorio XVI segretario per gli affari di Stato interni.

Volendo favorire la libera circolazione delle rendite consolidate, in quanto possa conciliarsi con la sicurezza di coloro che vi hanno interesse, con le leggi particolari che risguardano il debito pubblico, e con le nuove leggi generali civili e giudiziarie, inteso l'oracolo della viva voce di Nostro Signore ordiniamo quanto siegue.

Delle volture o traslazioni.

I. La voltura o traslazione delle rendite per la morte dei titolari, ove, a termini dell'art. 15 del regolamento 19 agosto 1822 è richiesto il mandato del giudice, si faranno,

1°. in virtù di sentenze emanate fra le parti nelle forme prescritte dalle leggi di procedura;

2°. in virtù di ordinanze dei tribunali civili, che accordano il possesso vacante dell'eredità, coerentemente al disposto nei §§ 1538 e 1540 del Motu-Proprio 10 novembre 1834.

II. Le facoltà riservate dal suddetto art. 15 al direttore del debito pubblico, di eseguire nei casi ivi espressi le volture o traslazioni senza decreto o mandato di giudice, sono estese inoltre a tutti i casi di legittima successione nelle linee ascendentale e discendentale.

Nondimeno il direttore, semprechè lo reputi opportuno, potrà in qualunque caso obbligare le parti ad esibirgli l'uno o l'altro degli atti indicati nel § precedente.

III. Le volture per atto volontario, delle rendite consolidate che appartengono alle donne, ai pupilli, ai minori, agl'interdetti si potranno eseguire validamente con semplice ordinanza del direttore del debito pubblico, presso il voto di monsignor avvocato del fisco, e senza bisogno del decreto facoltativo e delle altre formalità di cui nel tit. XVIII, parte III del Motu-Proprio 10 novembre 1834.

Delle annotazioni e dei cancellamenti.

IV. Le volture fatte in virtù di sentenze appellabili soggiaceranno al vincolo della lite in grado d'appello: quelle eseguite in virtù delle ordinanze che si enunciano nel § I, num. 2°., soggiaceranno al vincolo in favore degli aventi diritto alla successione.

V. Niun vincolo o peso potrà annotarsi sulle partite di rendita consolidata, fuorichè nei casi seguenti:

1°. se trattasi di volture in conformità del § IV;

2°. se trattasi di pesi o vincoli, che il direttore del debito pubblico riconosca essere stati espressamente e legalmente apposti sulle stesse rendite, coi mezzi enumerati nell'art. 25 del regolamento 19 agosto 1822.

VI. Le annotazioni eseguite pel disposto nel suddetto § IV rimarranno perente dopo un triennio dalla loro data, quante volte non siano confermate con sentenza provvisionale o definitiva proferita fra le parti dal tribunale competente.

VII. Le altre annotazioni si perimono dopo un decennio dalla data rispettiva, qualora non sopravvenga un' opposizione nelle forme legali ad istanza delle parti interessate.

VIII. La perenzione decennale non colpisce i pesi o vincoli annotati in favore delle cause pie.

IX. Il direttore del debito pubblico farà cancellare le annotazioni,

1°. per officio, ne' casi contemplati dai §§ VI e VII;

2°. pel consenso degl' interessati;

3°. in virtù di sentenza inappellabile, proferita fra le parti che dichiari estinto o cessato il vincolo o peso, ovvero ne ordini il cancellamento.

X. Le annotazioni a profitto delle donne, dei pupilli, dei minori, degl' interdetti potranno validamente cancellarsi nel modo stabilito dal § III.

Dei sequestri e delle aggiudicazioni.

XI. I sequestri a carico dei riservatarî delle rendite continueranno ad essere notificati alla direzione del debito pubblico, e per essa a monsignor commissario della Camera, a forma dell' art. 29 del citato regolamento.

XII. I pignoramenti a carico dei proprietari delle rendite si faranno col mezzo di sequestri sul capitale o proprietà delle medesime, da notificarsi egualmente a monsignor commissario della Camera, ed inoltre al direttore del debito pubblico nell' officio della direzione.

XIII. Le rendite pignorate non saranno vendute all'asta pubblica: il creditore promuoverà la sua dimanda, citato il proprietario innanzi la congregazione civile dell' A. C. per gli affari fiscali, affinchè la rendita gli venga aggiudicata in tutto o in parte, avuto riguardo alla quantità del credito e delle spese.

XIV. Se la rendita è soggetta a vincoli o pesi, saranno pure citati, unitamente al debitore, tutti coloro che vi hanno interesse.

XV. Il tribunale ordinerà l' aggiudicazione della rendita pel prezzo fissato dalla borsa nella lista della settimana, in cui si fa la traslazione.

XVI. Esistendo fra i vincoli annotati quei che si appongono per officio, in virtù del § IV il tribunale sospenderà di emanare la sentenza fintanto che tai vincoli non siano perenti o cancellati.

XVII. La dimanda di aggiudicazione, la sentenza e gli atti intermedi, si dovranno notificare a monsignor commissario della Camera.

XVIII. Allorchè la sentenza si trova in istato eseguibile, il direttore eseguirà la traslazione della rendita consolidata: a quest' effetto gli verrà esibita la copia autentica della sentenza stessa notificata alle parti ed a monsig. commissario; vi sarà unita la cartella della rendita da trasferirsi al creditore.

In mancanza di tale cartella si osserveranno le norme stabilite nell' art. 8 della notificazione 16 febbraio 1833.

Disposizioni generali e transitorie.

XIX. Le annotazioni de' pesi o vincoli eseguite in qualunque tempo, anteriore o posteriore al regolamento 19 agosto 1822, ove non siano osservate le prescrizioni contenute nell' art. 25, cesseranno di avere effetto col finire del marzo 1837.

XX. Le altre annotazioni eseguite nelle stesse epoche, a norma del suddetto art. 25, rimarranno perente dopo il termine di un decennio da questo giorno: salvo il caso di legale opposizione, com' è disposto nel § VII, e salva pure l' eccezione contenuta nel § VIII.

XXI. È comune alle annotazioni enunciate nei due §§ precedenti ciò che viene prescritto nel § IX, num. 1°.

XXII. Le sentenze dei tribunali esteri si ritengono come sentenze de' magistrati pontificî per le operazioni da farsi nell' officio del debito pubblico, quando siano rese esecutive con ordinanza della congregazione civile dell' A. C. per gli affari fiscali, da emanarsi in camera di consiglio sopra semplice memoria della parte.

XXIII. In tuttociò che non è contrario alle disposizioni di questo editto, rimane in piena osservanza il regolamento 19 agosto 1822.

Dalla Segreteria per gli affari di Stato interni li 24 di marzo 1836.

A. D. Card. Gamberini.

CXXXVII.

Si provvede all' abuso introdotto, che alcuni individui approvati in qualità di sostituti si permettono agire ed attitare sia nelle pubbliche udienze sia nelle cancellerie del tribunale dell' A. C., in nome di alcuni o più procuratori anche assenti da Roma, e senza le necessarie nozioni.

NOTIFICAZIONE

Alessandro dei principi Ruspoli,
prelato domestico,
della Santità di N. S. e sua R. C. A.
uditore generale.

Egli è funesto abuso, che alcuni individui, approvati in qualità di sostituti, si facciano lecito di agire ed attitare sia nelle pubbliche udienze, sia nelle cancellerie del nostro tribunale in nome di alcuno o più procuratori anche assenti da Roma, e senza che loro sia nota la questione, il cliente e quanto a loro nome si fa. E siccome da tale inconveniente può essere pregiudicata la parte litigante non solo, ma il procuratore ancora, a nome del quale si agisce, e che può perciò risentire gli effetti del disposto nei §§ 410 e 411 del regolamento legislativo e giudiziario in data 10 novembre 1834: quindi è che avendo a cuore il pubblico interesse e diretti ad impedire sempre qualunque abuso ed incoveniente che ci venga a notizia, nell' esercizio del nostro officio abbiamo determinato di prescrivere quanto siegue.

1. I sostituti approvati, e che sono attualmente notati nell' elenco esistente presso il commesso incaricato della corrispondenza, dovranno nel termine di giorni venti dalla data della presente giustificare di essere addetti allo studio di un procuratore approvato: esibiranno perciò un attestato del procuratore, il quale dichiari di essere assistito da quel sostituto, ed a norma del § 265 dell' editto dell' emo e rmo cardinale segretario per gli affari di Stato interni in data 17 dicembre 1834, guarentisca e si renda responsabile di tutti gli atti che il medesimo farà in suo nome, fintantochè rimarrà addetto al di lui studio.

2. Tale certificato verrà trascritto nel registro delle surrogazioni dei procuratori e posto in una busta, ond' essere ivi conservato fino a che il procuratore, dichiarando che quel soggetto a lui più non presta assistenza, non lo abbia ritirato. In questo caso se il sostituto non verrà guarentito da altro procuratore gli verrà inibito qualunque esercizio forense nella curia innocenziana.

3. Saranno i sostituti obbligati ad eleggere il domicilio e dichiararlo al commesso incaricato a questo effetto dall' art. 5 della nostra notificazione in data 27 aprile 1835, colle analoghe variazioni, per essere notate nel libro che a tal uopo esso ritiene.

4. Coloro, che nel termine prefisso non avessero esibito quanto si richiede nei suddetti articoli verranno tolti dall' elenco, e sarà d' officio fatto loro precetto di astenersi dall' agire nelle cancellerie e tribunali.

5. Quegl' individui poi, che nel procedere del tempo faranno istanza per essere approvati nella qualifica di sostituti, dovranno esibire oltre ai requisiti designati nel § 264 del sopraccitato editto 17 dicembre 1834, il certificato di garanzia descritto nell' art. 1.

6. Ai procuratori di collegio sarà permesso di ritenere nei loro studi tre sostituti: ai procuratori rotali non se ne accorderanno che due, i quali potranno comparire pei medesimi anche nelle udienze collegiali. Un sol sostituto sarà concesso ai procuratori innocenziani, il quale però non potrà agire se non nelle cancellerie, nè comparire se non nelle udienze degli assessori. Alle udienze collegiali dovrà il procuratore innocenziano comparire personalmente, ovvero farsi rappresentare da un collega secondo il disposto nei §§ 260, 261 e 263 dell' editto suddetto.

7. Non sarà vietato ad un sostituto l' assistere più procuratori, purchè esibisca i certificati di garanzia di ciascuno di essi.

8. Resta proibito ai cancellieri ed ai cursori di ricevere qualunque atto o citazione che non sia munita della firma del procuratore, o di quel sostituto ch' è approvato e designato per lo studio del rispettivo procuratore. Qualora i medesimi mancassero a tale prescrizione, sia per disattenzione, sia per insubordinazione ai nostri ordini saranno tenuti ai danni reali che ne risultassero, ed inoltre in via disciplinare verranno severamente puniti.

9. Trascorso il termine di venti giorni, stabilito all' art. 1, sarà da noi pubblicato colle stampe l' elenco generale dei procuratori autorizzati a comparire nella curia innocenziana, e dei rispettivi sostituti addetti ai loro studi. Questo sarà affisso nelle sale di udienza dei tribunali collegiali, degli assessori e giudice uditore ecclesiastico, nelle nostre cancellerie e nell' officio cursorale; a chiunque non vi si troverà ascritto vien proibito di più ingerirsi nell' attitazione delle cause sia in pubblica udienza, sia nelle cancellerie sotto le pene comminate nell' art. 1 della nostra notificazione 27 aprile 1835.

10. I procuratori e sostituti approvati dovranno astenersi dal fare coi medesimi contradittorio qualunque, e se alcun individuo non ascritto si permetterà comparire alla pubblica udienza, quel cursore che ivi è destinato a chiamare le cause, d' officio gl' inibirà di prendere la parola, ed in caso di persistente oppo-

sizione ne farà rapporto a noi, onde prendere quelle misure di rigore che crederemo necessarie a pubblico esempio, contro chiunque dei contravventori a queste ordinazioni.

11. Il commesso incaricato della corrispondenza sarà tenuto di avvertire tanto ai giudici che al cancelliere protocollista ed ai cursori quelle variazioni che potessero aver luogo nel traslocamento di un sostituto dallo studio di un procuratore a quello di un altro. Queste variazioni saranno portate alla cognizione del pubblico per mezzo di particolari avvisi affissi nell' officio ove lo stesso commesso risiede.

12. Non saranno d' ora innanzi ammessi fra i curiali innocenziani, se non coloro i quali avranno esercitato almeno per due anni la curia nella qualifica di sostituti presso un curiale approvato, e che non avranno mai demeritato per la loro condotta a tenore dell' art. 248, part. III del sopraccitato editto 17 dicembre 1834.

La presente pubblicata ed affissa nei luoghi soliti e nelle sale di udienza, obbligherà ciascuno in quella parte che lo risguarda, come se gli fosse stata personalmente intimata.

Dato dalla curia innocenziana di monte Citorio, nostra solita residenza, questo dì 13 maggio 1836.

A. Ruspoli

uditore generale della R. C. A.

CXXXVIII.

Disposizioni dirette a rendere più caute e più regolari le operazioni daziarie nelle dogane.

REGOLAMENTO

Dopo ciò, che per la repressione del contrabbando si dispose coll' editto dell' emo segretario per gli affari di Stato interni de' 18 agosto 1835, e colla nostra notificazione de' 20 dello stesso mese, cui fan seguito le norme pubblicate li 28 del successivo ottobre per la retta esecuzione delle disposizioni medesime, occupati indefessamente del miglioramento delle dogane, a rendere più caute, più economiche e nel tempo stesso più semplici e sollecite le operazioni daziarie, si prescrive ed ordina ciò che siegue.

1. Quando la merce è giunta ad una dogana di confine, se questa non dee e non vuolsi sdaziare nella dogana stessa, secondo i regolamenti, dovrà il conduttore o lo spedizioniere dichiararla per accompagno o per transito.

La dichiarazione dovrà firmarsi dal dichiarante; e per garanzia del dazio o dovrà farsi il deposito del danaro, o dovrà prestarsi idonea cauzione nei modi stabiliti dalle istruzioni del 15 maggio 1822.

2. Nella dichiarazione si descriveranno la quantità e qualità dei colli, le loro marche e numeri, e ciò che vi si contiene precisamente, e specie per specie, per esempio,

tele di cotone in mussoli bianchi, stampati, velati, ricamati ecc.;
tele di filo bianche, grezze, tinte, stampate ecc.

3. Ritirata dagli impiegati la suddetta dichiarazione si passerà alla verifica del peso di ogni collo, e dopo s' inscriverà immediatamente la partita nel registro di portata con numero e data progressiva nei modi prescritti dalle vigenti istruzioni.

Ciò è comune tanto alle provenienze di mare, quanto alle provenienze di terra.

4. Se la merce è stata dichiarata per accompagno sarà munita della relativa bolletta corrispondente alla dichiarazione ed alla partita inscritta nel registro di portata.

Giunta poi nella dogana, alla quale è diretta, si discaricheranno i colli nel magazzeno della medesima, si verificherà la loro marca e il numero, l' esteriore condizione, e la valitura della bolletta, estremi tutti che debbono corrispondere colle indicazioni dell' accompagno; dopo di che se ne farà subito l' addebito nel registro di portata a collo per collo, colla descrizione della quantità e qualità della merce, nel modo specificato nel suddetto accompagno, e si rilascierà il relativo certificato di discarico.

5. Quando il proprietario della merce, o chi per esso, vorrà procedere in una dogana di riscossione o di semi-riscossione al daziato della medesima, dovrà presentare alla dogana la dichiarazione in carta bollata, da lui firmata, e indicante l' operazione, che intende di fare. In quest' atto, l' estensione del quale debbe essere libera e spontanea, è proibito agl' impiegati doganali di prender parte alcuna.

6. La dichiarazione prescritta nel § precedente, dovrà specificare la qualità, la marca, il numero e il contenuto di ogni collo, descrivendo le merci inclusevi, non col solo nome che ad esse dia la moda, il capriccio o la fabbrica, ma aggiungendovi quello indicato dalla tariffa e suo repertorio, al quale la rispettiva merce corrisponde.

Dovrà indicarvisi il numero delle pezze, delle mezze pezze e dei tagli, se trattasi di tessuti.

Le chincaglie o mercerie, le droghe, le vittuaglie e simili si dichiareranno col nome di fattura e con quello del genere, a cui spettano, secondo l' espressioni della tariffa, come sopra.

Le dichiarazioni per le merci tariffate a peso, sia lordo, sia netto, se sono in colli dischiusi, ossia non piombati, perchè presentati per lo sdazio a dogane di frontiera, dovranno ciò non ostante contenere l' indicazione precisa del peso di ogni collo. Per le merci esistenti in colli chiusi, ammagliati, marchettati e piombati, perchè provenienti da altre dogane, abbenchè tariffate a peso netto, si accennerà il peso lordo di ognuno de' colli.

7. Il daziante dovrà, prima di qualsiasi altra operazione, esibire il suddetto atto all' impiegato addetto a ricevere le dichiarazioni: esso, quando lo trovi in regola, lo trascriverà immediatamente nel libro a ciò destinato, e vi porrà il numero progressivo, sotto il quale lo avrà registrato, non che la propria firma.

Ciò fatto lo stesso daziante presenterà la dichiarazione al regolatore della dogana, il quale nominerà in calce di essa due verificatori, che dovranno procedere al daziato, e saranno responsabili di tutta l' operazione.

8. I verificatori passeranno col proprietario, o chi per esso, dal ministro-rincontro pel ritiro dei colli dal magazzeno; e questi, verificato se gli estremi della dichiarazione corrispondono col registro di portata, ne darà loro la consegna, fattane breve nota a tergo della dichiarazione stessa, che sarà sottoscritta dal suddetto proprietario, o suo incaricato.

9. Estratti dal magazzeno i colli sotto la vigilanza de' verificatori, uno di essi ne riscontrerà il peso, e l' altro lo scriverà in un' apposita vacchetta coll' indicazione della qualità di ogni collo, marca, numero e qualsiasi altro segno mercantile.

I verificatori debbono riscontrar sempre nei consueti modi la precisa qualità della merce; e se questa fosse in colli chiusi, dopo riscontrato il peso lordo di ogni collo, si passerà alla loro apertura per classificare la qualità reale della merce in essi contenuta, la quale dovrà confrontare colla denuncia, ossia colla dichiarazione.

Per le merci tassate a peso netto se ne verificherà poscia il peso reale a qualità per qualità.

L' ultima operazione sarà l' applicazione e liquidazione del dazio.

Tutte le sopraccennate operazioni si dovranno notare in vacchetta coll' ordine qui sopra indicato.

È d' ora in poi espressamente proibita la bolletta manoscritta, e qualunque siasi nota in carta volante.

Se la merce fosse vincolata alla cautela del bollo, si accennerà in calce dell' operazione anche il numero de' piombi da porsi alla medesima.

10. Compiuta l' operazione nella vacchetta ciascuno de' due verificatori dovrà riosservarla per assicurarsi che tutto sia proceduto regolarmente, e che non siavi errore nell' indicazione del peso, nell' applicazione del dazio, e nel conteggio relativo.

Ciò fatto amendue i verificatori dovranno sottoscrivere l' operazione; dopo di che passeranno e la dichiarazione e la vacchetta all' impiegato, che dovrà trascrivere il daziato nel corrispondente bollettario a madre e figlia.

11. Dal suddetto ministro si noterà sulla dichiarazione e nella vacchetta il numero del bollettario, ed il numero e la data della bolletta, nella quale avrà riportata l' operazione; e ciò servirà di norma al rincontro per discaricare la partita nel libro di carico, giacchè il registro di portata, la vacchetta e la bolletta dovranno trovarsi sempre in perfetto accordo.

12. Tanto la bolletta madre, quanto la figlia saranno firmate dall' estensore e dal regolatore.

Il libro sarà quindi passato al cassiere, ed egli pure sottoscriverà le bollette; ed esatto che abbia il corrispondente dazio, consegnerà la bolletta figlia al contribuente, e renderà il libro al ministro che ne ha l' incarico.

13. Se la merce dovesse essere bollata sarà cura dei detti impiegati verificatori e ministro bollettario di ritirare i bolli da chi gli ha in custodia, e passarli ai facchini o guardie incaricate dell'apposizione, e che dovranno rispondere del loro numero.

14. Del numero de' bolli debbe rendersene conto daziato per daziato; e però dovrà esservi un apposito registro de' piombi, dal quale apparisca il numero di palline consegnato al ministro che ne ha la custodia; ed a rincontro il ministro medesimo noterà per suo discarico le consegne parziali ossia le palline date per le bollazioni, indicando il daziato pel quale siansi date, ed a chi sonosi date, onde possano farsi i confronti colle indicazioni che si troveranno nelle vacchette e nel bollettario a madre e figlia.

15. Per ogni bollo che mancasse, e di cui non si rendesse conto sarà pagata la multa di baiocchi 10; bene inteso però che non siavi dubbio che la mancanza proceda da dolo, nel qual caso dovrebbe, oltre la multa, farsi pagare il danno recato, se fosse noto l'uso fatto delle palline non rinvenute, e dovrebbe punirsi l' impiegato secondo la gravezza delle circostanze.

16. L'apposizione de' bolli dovrà farsi sempre entro la dogana. Le morse dovranno tenersi fisse ai tavoloni, secondo le disposizioni date su tal proposito.

17. Le dogane di bollettone continueranno a daziare per introduzione i generi non soggetti alla disciplina del bollo finchè il dazio non superi la somma di scudi cinque.

Pei daziati non maggiori di una tal somma non occorrerà dichiarazione; ma il daziato do-

vrà farsi sempre in vacchetta, e la bolletta non dovrà spedirsi senza questa preliminare operazione.

18. L'uso delle vacchette sarà comune tanto alle dogane di riscossione, quanto a quelle di semi-riscossione e di bollettone.

19. I daziati di estrazione, e le spedizioni degli accompagni e dei transiti, si faranno egualmente col metodo della vacchetta, per lo stabilito principio che niun' operazione debba farsi nelle dogane in carta volante.

20. Dalle dogane non potrà giammai uscire genere alcuno, sotto qualunque titolo o pretesto, se non è coperto di una regolare bolletta di dazio pagato, o di accompagno, transito o circolazione.

21. Se la merce sarà stata dichiarata per transito, si procederà come si è detto nei §§ 1, 2, 3 e si accompagnerà la condotta con analoga bolletta all'altra dogana di confine, da dove sarà stato dichiarato di voler uscire.

22. Giunta poi la merce nella detta dogana di confine, gli impiegati della medesima verificheranno diligentemente la corrispondenza delle marche, numero, forma esteriore dei colli e loro peso, coll'espressione della bolletta di transito; ed osserveranno se l' incanavacciatura, l' ammagliatura, i bolli da passo, le marche doganali a vernice, la valitura della bolletta ecc. sieno in piena regola.

Nulla avendo da opporre si distaccherà il relativo certificato corrispondente all'indicazione della suddetta bolletta di transito, la quale sarà poi contrapposta alla matrice del certificato stesso; il tutto a termini delle vigenti discipline sui transiti che voglionsi rigorosamente osservate.

Si leveranno poscia dai colli i bolli da passo, ed il certificato di discarico si consegnerà al capo posto delle guardie, perchè faccia scortare la condotta fino alla linea del confine, e allora soltanto rilasci il certificato suddetto al conduttore del carico.

23. Quando sarà emanata la legge sulle strade legali le bollette, meno quelle di dazio pagato e di libera circolazione, indicheranno lo stradale che la merce dee percorrere, fuori del quale sarà riputata in contrabbando.

24. Nelle dogane, nelle quali siavi il revisore, niun daziato sarà riputato definitivo se il revisore, o chi ne facesse le veci, non ne abbia rincontrata l'operazione, e non abbia contro-firmata la bolletta. La merce non si lascerà uscire dalle dogane dov' è il revisore senza la firma di esso: nel caso di contravvenzione, oltre la responsabilità degl' impiegati e delle guardie, il negoziante, e chiunque abbia proceduto allo sdazio, sarà in ogni tempo tenuto al supplemento del dazio, che si fosse percepito in meno, senza che possa dare eccezione alcuna alla tassazione del revisore.

25. Il registro di portata, il registro delle dichiarazioni, ed il bollettario al finire di ciascun giorno dovranno chiudersi dall' impiegato superiore della rispettiva dogana, il quale vi apporrà il « visto e chiuso », indicando in tutte lettere la data, e firmandosi. Questo « visto » dovrà continuare la scrittura regolare senza interlinee; e nel bollettario si scriverà nella bolletta immediatamente seguente all' ultima rilasciata in quel giorno.

26. Le vacchette e il registro delle dichiarazioni si dovranno spedire alla fine di ogni mese alla direzione generale in unione al registro di portata, al registro de' piombi, ed ai bollettari consumati nel mese, di qualunque natura essi siano. Se un bollettario avesse qualche foglio inconsunto alla fine del mese, dovrà coprirsi con linee onde siano trasmesse tutte le bollette madri spedite in quel mese. Se con qualche bolletta soltanto si fosse incominciato un libro bollettario al finire del mese, nel trasmettere i già consunti, si aggiungerà la nota specifica delle bollette contenute nel libro incominciato, ed appartenente al mese decorso.

27. Per tutto ciò, che non riguarda le disposizioni di questo regolamento, rimangono in pieno vigore le leggi, regolamenti e disposizioni precedenti, alle quali specialmente si dovrà stare per le penali da applicarsi in caso di contravvenzioni.

28. Il presente regolamento sarà tenuto affisso in tutte le dogane alla pubblica vista: esso avrà esecuzione col primo giorno di luglio prossimo, ed obbligherà ciascun commerciante, e ciascuno che faccia operazioni doganali, come se fossegli stato personalmente intimato.

Dalla nostra residenza di monte Citorio questo dì 10 giugno 1836.

A. Tosti
tesoriere generale.

CXXXIX.

Circolare dell' eminentissimo Vicario ai parrochi sulla costruzione ed attivazione del nuovo pubblico cemetero presso la insigne basilica di s. Lorenzo in Verano.

Fin dal settembre dello scaduto anno fu con apposita notificazione avvertito il popolo della costruzione del pubblico cemetero presso la insigne basilica di s. Lorenzo in Verano, e come ognun sa, fu da noi solennemente benedetto. Per motivo di alcuni indispensabili lavori, che dovevano manualmente in esso eseguirsi, è stata fino ad ora sospesa l'attivazione del medesimo. Ora però, che tutto va a compiersi, la s. Consulta sui rapporti della

commissione sanitaria pel ben pubblico esige che non abbia più oltre a ritardarsi la tumulazione in esso de' cadaveri degli abitanti di Roma, ed è perciò, che resta V. R. avvertita di doversi esattamente uniformare alle seguenti disposizioni obbligatorie per oracolo espresso di Sua Santità.

1. Restano avvertiti i parrochi che, nel giorno 1 di luglio prossimo avvenire, si darà principio alla tumulazione nel pubblico cemetero posto presso la insigne basilica di s. Lorenzo in Verano.

2. Che dal giorno dell'attivazione del pubblico cemetero, per sovrana volontà di Sua Santità restano dichiarate nulle, e non potranno avere il loro effetto l'elezioni della sepoltura in qualunque tempo, chiesa, modo e forma fatte.

3. Che sono dal detto giorno vietate per espresso comando di Sua Santità a tutti i superiori delle chiese ancorchè parrocchiali nuove concessioni di luoghi particolari per tumulare in esse i cadaveri.

4. Che correspettivamente vengono proibite le costruzioni di nuovi sepolcri nelle chiese sebbene parrocchiali, ed altresì gli acquisti, le concessioni, le donazioni, i passaggi de' sepolcri gentilizi o famigliari già esistenti nelle chiese ancor parrocchiali da famiglia in altra famiglia, da gente in altra gente, da persona in altra persona sotto pena di nullità.

5. Che dall' indicato giorno tutti i cadaveri sì di ecclesiastici, che di laici, sì di uomini, che di donne tanto maggiori, che fanciulli abortivi e non battezzati, debbano esser sepolti con cassa nel pubblico cemetero e ne' rispettivi sepolcri.

6. Che dalla presente sovrana disposizione sono esenti soltanto il Sommo Pontefice, i Sovrani, i Principi di sangue regio, i Cardinali, i Vescovi, i Prelati di fiocchetto, e tutti coloro che di già posseggono cappella con sepolcro gentilizio o famigliare.

7. Che però volendo i possessori de' sepolcri gentilizi godere del privilegio di essere umati ne' loro sepolcri, debbano a spese di loro eredità farsi oltre la cassa di legno, altra sopracassa di piombo saldata all'intorno ancorchè siano persone private. I parrochi parteciperanno all'occasione tali provvedimenti.

8. Che i defunti delle parrocchie suburbane potranno essere sepolti ne' rispettivi cemeteri o sepolture ad aria aperta di già esistenti, o che saranno costrutti a spese del pubblico erario.

9. Che i parrochi suburbani dovranno permettere all'archiconfraternità della morte di seppellire ne' cemeteri o sepolture delle loro parrocchie sempre ad aria aperta i cadaveri presi nella campagna.

10. Avvertiranno, che i cadaveri sepolti a sterro siano alla profondità di sei palmi in qualunque caso.

11. Tutti i parrochi renderanno noto all'occasione ai loro parrocchiani che chiunque volesse un luogo particolare nel pubblico cemetero o per un cadavere, o per una lapide diriga l'istanza al cardinal Vicario *pro tempore*, il quale, avendo privativa giurisdizione sul medesimo come luogo religioso, ne farà la concessione, mercè un'oblazione o limosina non minore di scudi dieci. Chi poi volesse nel cemetero un luogo spazioso per formarvi un sepolcro gentilizio o ergervi un monumento, dovrà dare una oblazione o limosina non minore di scudi venti: quali oblazioni o limosine saranno versate nella cassa destinata pei lavori e manutenzione del cemetero stesso. Tutte le spese poi occorrenti per lo scavo, muri, pietre, umazione particolare, disumazione, riumazione, nuove casse, e di tutti gli artisti occorrenti, saranno a carico del postulante. I sepolcri gentilizi, ed i particolari depositi si formeranno nello sterrato, che circonda i quadrati delle sepolture; i monumenti scolpiti in marmo si stabiliranno nei muri di recinto simetricamente; le lapidi colle iscrizioni potranno porsi o nei muri suddetti, o nel piano sterrato, fermate in calce.

12. Che le tasse statutarie pei funerali giusta i diversi ceti delle persone defunte sono conservate nel pieno vigore, e l' intiero funerale spetterà alla chiesa parocchiale del defunto, e similmente spetteranno alla medesima gl' indumenti sacri dei patriarchi, arcivescovi, vescovi, prelati, canonici, beneficiati e sacerdoti, titolati con titolo di principe, duca, marchese, conte, barone giusta le disposizioni dello statuto del clero Romano e la tassa della coltre.

13. Che le tasse per la sepoltura si pagheranno a forma dello statuto del clero Romano in mano dei parrochi rispettivi, i quali poi le verseranno nella cassa destinata per la manutenzione ed abbellimento del cemetero, costruzione di una sacra edicula con altare servibile a capo del medesimo, due lampade perpetue, mercedi e spese dei trasporti, tumulazioni, attrezzi, custodia, spurghi ed altro.

14. Che per compensare le parrocchiali chiese della perdita della tassa di sepoltura, e delle oblazioni per le concessioni dei sepolcri gentilizi e de' luoghi particolari per monumenti, lapidi, depositi ecc. restano vietate l'esequie sui cadaveri in altre chiese, e tutti i funerali dovranno farsi nella propria chiesa parrocchiale del defunto, ancorchè abbia la sepoltura gentilizia o famigliare, nella quale abbia disposto, o vogliano gli eredi tumularvelo, ossia addetto ai capitoli e collegiate, cosicchè dopo la celebrazione dei funerali nella propria chiesa parrocchiale, e non avanti dei medesimi, potrà il defunto essere privatamente trasportato nell'altra chiesa, in cui esiste il sepolcro gentilizio o particolare, per essere ivi tumulato nel modo suddetto, e pagata dagli eredi al vespillone una congrua mercede

pel trasporto, ed al camerlengo del clero la tassa vigente pei morti di notte, nè la chiesa tumulante abbia alcun diritto sugli emolumenti funebri, nè sul funerale, ma solo per la tassa sepoltuaria a forma dello statuto pagabile dagli eredi.

15. Che se da qualcuno si volessero far celebrare l'esequie sul cadavere nella chiesa tumulante, ciò non potrà eseguirsi se non che senza pregiudizio della chiesa parrocchiale del defunto, a cui perciò si dovrà tutta la cera, e tutti gli emolumenti per l'intiero, meno la tassa di sepoltura come si è detto di sopra.

16. Che dalla suddetta disposizione dovranno escludersi soltanto i funerali dei sovrani, de' principi reali, de' cardinali pei quali si celebrano magnifiche esequie, ed i loro funerali esigono una vastità di chiesa considerabile, e perciò i funerali dei sovrani, de' principi reali e de' cardinali potranno celebrarsi in altre chiese diverse dalla parrocchiale, se così piaccia, ed in tal caso si osserveranno le disposizioni dello statuto del clero Romano per la porzione canonica della cera, per gl' indumenti sacri, per la coltre e per la tassa della sepoltura che resterà a vantaggio della chiesa parrocchiale.

17. Che gli emolumenti e mercedi dei vespilloni o becchini si dichiarano conservate a fórma dello statuto del clero Romano in tutto e per tutto colla sola diversità, che la mercede della sotterratura si pagherà (pei morti da seppellirsi nel pubblico cemetero) non più a questo titolo, ma bensì a titolo di trasporto, che dovrà eseguirsi privatamente dopo la mezz' ora di notte dalla chiesa parrocchiale al cemetero della Consolazione, luogo destinato pel deposito dei cadaveri da trasferirsi e tumularsi nel pubblico cemetero.

18. Che il trasporto dei cadaveri dei poveri fino al cemetero della Consolazione, sia a tutto carico dei vespilloni delle chiese parrocchiali.

19. Che il camerlengo del clero non debba avere alcun emolumento pei trasporti dei cadaveri al pubblico cemetero, purchè i cadaveri siano trasportati in forma privata.

Regolamento dei parrochi.

1. Tutti i cadaveri dovranno essere incassati, e chiodate le casse dopo le 15 ore dalla morte nei casi di morte naturale causata da malattia, e dopo le ore 24 dalla morte nei casi di apoplessia. I cadaveri di sollecita putrefazione potranno essere incassati, e chiodatene le casse ancor prima delle ore suddette.

2. Pei poveri i parrochi dirigeranno i biglietti già noti alla commissione dei sussidi per le casse come si pratica, e rammentino le istruzioni ricevute in proposito.

3. I parrochi avran cura, che sulle casse sianvi segnate in negro le parole distintive i sessi maschio, femmina, e ciò tanto per gli adulti, che pei fanciulli, oltre una croce, come anche sulle casse degli ecclesiastici la lettera iniziale *E*; le cassette dei bambini non battezzati saranno senza la croce.

4. Compiute l'esequie e tutte le orazioni della chiesa sui cadaveri, i parrochi faran deporli nelle camere mortuarie.

5. Le camere mortuarie dovranno avere la comunicazione colla chiesa.

6. Le parrocchie, che non avranno camere mortuarie come sopra, dovranno stabilirle; ed i parrochi rispettivi ne faranno a noi rappresentanza per prenderla in considerazione.

7. Finchè non siano stabilite le camere mortuarie alle parrocchie che ne sono prive, continueranno i parrochi a ritenere i cadaveri in quei siti ove li trattengono per le sezioni ed altri motivi.

8. I parrochi procureranno di tenere una lampada ardente nella stanza mortuaria, quando vi saranno i cadaveri.

9. Dalla mezz' ora di notte fino ad un' ora e mezza di notte faranno i parrochi eseguire i trasporti privati de' cadaveri sempre incassati al cemetero di s. Maria della Consolazione entro le bare a tal uopo formate.

10. I trasporti sopraindicati si faranno a braccio dai vespilloni delle rispettive parrocchie.

11. I trasporti suddetti saranno accompagnati da un vespillone con lanterna accesa ed ardente a spese del capo vespillone sulla tassa di trasporto fino al cemetero della Consolazione.

12. I vespilloni eseguiranno i detti trasporti in perfetto silenzio e modestia, ed i schiamazzi e le mancanze dei medesimi saranno severamente punite a nostro arbitrio.

13. Sarà di nostro sommo gradimento, che i trasporti privati de' cadaveri fino al cemetero della Consolazione, siano coll'accompagno di un chierico colla croce senz' asta, e di un sacerdote.

14. Per tale incomodo vengono autorizzati i parrochi a porre nei conti funebri le partite di baiocchi venti pel prete, e di baiocchi dieci pel chierico per loro mercedi, facendone però antecedentemente avvertiti gli eredi del defunto.

15. I trasporti de' cadaveri de' poveri saranno in tutto e per tutto gratuitamente eseguiti.

16. I parrochi noteranno nel foglietto, che sarà loro consegnato, il nome e cognome del defunto, l'età, il giorno del trasporto, la chiesa parrocchiale, la tassa di sepoltura spettante al defunto a forma dello statuto del clero romano, e noteranno le medesime notizie nel corrispondente foglietto di matrice che presso di sè riterranno.

17. I detti foglietti colle notizie firmati dai

rispettivi parrochi, vice-parrochi saranno consegnati al vespillone del trasporto, o al sacerdote di accompagno.

18. Giunti i cadaveri al cemetero della Consolazione, i vespilloni del trasporto consegneranno all'esattore da noi nominato, che ivi si troverà dalla mezz' ora fino all' un' ora e mezza di notte, i foglietti di notizia, e l'esattore riterrà presso di sè i foglietti medesimi.

19. I parrochi continueranno a porre nei conti funebri la partita della tassa di sepoltura spettante al defunto, e ne ritireranno l'equivalente da chi paga il restante del funerale.

20. Allorchè ne' seguenti giorni si presenterà il nostro esattore, i parrochi verseranno in mano del medesimo la intiera somma della tassa di sepoltura spettante al defunto a forma dello statuto del clero romano, e presso l'esibita del foglietto di notizie corrispondente alla matrice. L'esattore riterrà presso di sè il detto foglietto per sua giustificazione, e rilascierà ai parrochi altro foglietto di ricevuta.

21. Saranno consegnate ai parrochi le bare pei trasporti suddetti, ed i parrochi le consegneranno ai capo-vespilloni, da cui ritireranno ricevuta ed obbligazione per la manutenzione delle medesime a tutto loro danno, ed interesse sulla tassa di trasporto.

22. Rompendo i vespilloni le dette bare, o perdendo qualche cosa appartenente alle medesime, i parrochi restano autorizzati a trattenere in loro mano la tassa suddetta, e risarcire con quella i danni cagionati alle bare.

23. Ogni anno se ne farà la rivista da un deputato dell'eminentissimo Vicario *pro tempore.*

24. Finchè non sarà consegnata a ciascun parroco la bara mortuaria, si serviranno i parrochi delle bare degl' infermi.

25. I vespilloni delle rispettive parrocchie, che hanno eseguito il trasporto, leveranno dalla bara i cadaveri, e li porranno nel luogo destinato presso il cemetero della Consolazione.

26. Nel caso di moltiplicità di cadaveri si ripeteranno i trasporti, cosicchè mai nella notte restino i cadaveri nelle camere mortuarie, ma dovranno ogni sera trasportarsi tutti quei che occorrono.

27. È vietato ai parrochi il permettere le umazioni dei cadaveri nelle chiese parrocchiali. I trasgressori saranno da noi puniti.

28. Pei morti poveri, ed associati, trasportati, e tumulati per carità, non si pagherà alcuna tassa, ma dovranno i parrochi darne notizia nell' indicato foglietto a carico delle loro coscienze per la verità, scrivendovi di proprio pugno, per carità.

29. Nel caso, che alcuno disponesse di essere con pompa e pubblicamente trasportato un cadavere al pubblico cemetero, e colà ancor piacendo, esposto, dovrà antecedentemente farsi nella chiesa parrocchiale del defunto, l' intero funerale competente alla qualità della persona, e di poi potrà essere con quella pompa, che piacerà, trasportato al cemetero. Al parroco sarà pagato dagli agenti del defunto, ed a carico di sua eredità scudo uno e baiocchi venti, ai preti e croce baiocchi 60, ai frati mendicanti associanti baiocchi 30 a testa per mercede di detta associazione, ed al vespillone della parrocchia la tassa della sotterratura, e la guida. La distribuzione manuale delle candele sarà ad arbitrio, ma facendosi, dovrà il parroco avere il consueto mazzetto. Il parroco del defunto rilascierà al nostro esattore il solito foglietto per l'esazione della tassa della sepoltura.

30. I parrochi daranno notizia all' esattore dei defunti privilegiati, e di quei che si seppelliranno nei sepolcri gentilizi col foglietto suddetto, spedito per mezzo de' vespilloni al cemetero della Consolazione, cambiata soltanto in esso l' indicazione del luogo della sepoltura.

31. I parrochi suburbani daranno nel modo sopraindicato le medesime notizie al nostro esattore pei defunti delle loro parrocchie sepolti ne' rispettivi cemeteri o a sterro, o camerati delle medesime.

32. S' inculca l'osservanza esatta del presente regolamento e delle superiori disposizioni.

33. I parrochi conserveranno in perpetuo nei loro archivi la presente circolare.

Data dalla nostra residenza li 15 giugno 1836.

C. Card. Vicario.
Giuseppe canonico Canali, *segretario.*

CXL.

Circolare dell' eminentissimo Vicario ai superiori delle chiese di Roma intorno al nuovo pubblico cemetero costrutto presso la insigne basilica di s. Lorenzo in Verano.

In vista del ben pubblico sanitario è stato costrutto nell' agro Verano presso la insigne basilica di s. Lorenzo un cemetero. Portato questo a compimento debbono, dal 1 del mese di luglio prossimo avvenire, essere in esso tumulati tutti i cadaveri degli abitanti di Roma defunti, ancorchè esistesse con qualunque atto ancor pubblico l' elezione della sepoltura in qualche chiesa o secolare, o regolare. Sono eccettuati dalla legge generale il Sommo Pontefice, i sovrani, i principi reali, i cardinali, i vescovi, i prelati di fiocchetto, e fino a nuove disposizioni tutti i possessori di cappelle con sepolcro gentilizio, ed anco i possessori di semplici sepolcri gentilizi e famigliari colla limitazione però, che dall' indicato giorno dell' attivazione del pubblico cemetero non possono formarsi nuovi sepolcri nelle chiese, nè particolari per

un solo defunto, nè famigliari, nè gentilizi, e di più non possono concedersi, acquistarsi, donarsi, legarsi, alienarsi in qualunque modo, o passare i sepolcri gentilizi, o famigliari già esistenti nelle chiese da persona in altra persona, da famiglia in altra famiglia, da gente in altra gente, sotto la pena di nullità, e di più, che i possessori de' sepolcri, i quali vogliano godere del privilegio di esser sepolti entro le chiese, debbano antecedentemente far eseguire, nella chiesa parrocchiale rispettiva, le solenni esequie giusta le prescrizioni dello statuto del clero romano pei diversi ceti di persone, oltrechè i loro cadaveri debbano esser rinchiusi in una cassa di legno chiodata entro una sopra-cassa di piombo ben saldata all' intorno, di qualunque condizione essi siano.

Presso tali determinazioni sono prevenuti i superiori delle chiese di Roma di doversi esattamente uniformare alle medesime in tutta l'estensione, e perciò non permettere la tumulazione di alcun cadavere a titolo soltanto di elezione di sepoltura in essa, quali atti o titoli colla pienezza di sua potestà, Sua Beatitudine ha dichiarati nulli e di niun effetto dall' indicato giorno di attivazione del pubblico cemetero.

Coerentemente poi alle altre disposizioni avvertiranno, che niun altro cadavere sia sepolto ne' sepolcri gentilizi, cui non appartenga, nè in altro modo, se non in quello superiormente indicato, cioè con cassa di piombo, nè sia ricevuto, se non dopo la celebrazione dell' esequie o funerali nella chiesa parrocchiale convenienti alla condizione del defunto, a forma dello statuto del clero romano, quali intieramente spettar debbono alla chiesa parrocchiale del defunto, nè alcun diritto avrà su di essi la chiesa, ancorchè tumulante per titolo di sepolcro gentilizio, meno la tassa della sepoltura pagabile dall'eredità del defunto a forma del citato statuto. Pei funerali però de' sovrani, principi reali, e cardinali soltanto si osserveranno le disposizioni del medesimo statuto circa la porzione canonica, e emolumenti funebri.

Restano finalmente vietate ai superiori delle chiese di Roma secolari e regolari, ancorchè privilegiatissime, le nuove concessioni di luoghi particolari nelle chiese per umarvi cadaveri sotto qualunque titolo, e sotto l' indicata pena; e facendosi dai possessori de' sepolcri già esistenti concessione, donazione, legato, alienazione, passaggio di questi ad altre persone, famiglie o genti, si compiaceranno i superiori darne colla maggior sollecitudine possibile avviso al Vicariato per prendere le opportune determinazioni.

Dato dalla nostra residenza questo dì 17 giugno 1836.

C. Card. Vicario.
Giuseppe Canonico Canali, *segretario.*

CXLI.

Ordinazioni della S. Congregazione degli studî risguardanti l' esercizio della professione di pubblico ragioniere.

Affinchè di qui innanzi non abbiano ad essere pregiudicati i diritti del pubblico e dei privati per colpa di alcuni, i quali, sforniti di idonee cognizioni, hanno fino ad ora esercitato le incombenze di pubblico ragioniere, la Santità di Nostro Signore Papa Gregorio XVI, intesi gli eminentissimi cardinali componenti la sacra Congregazione degli studi, comanda che niuno in avvenire eserciti pubblicamente tale professione se pria non abbia dato saggio di se stesso, e siasi uniformato a tutte le presenti disposizioni che avranno forza di legge.

Capo I. — *Ciò che dee premettersi agli esami.*

1. Innanzi di subire l' esame d' idoneità alla professione di pubblico ragioniere, dovrà ciascun aspirante aver fatto la prattica, per l' intero spazio di anni tre, presso un approvato o accreditato ragioniere.

2. Il candidato dichiarerà presso gli arcicancellieri delle primarie università di Roma e di Bologna, o presso i cancellieri delle altre università secondarie il ragioniere da lui prescelto, nè gli sarà permesso di sostituirne un altro senz' averlo partecipato alle dette autorità.

3. Allorchè l' aspirante sarà per intraprendere la prattica, dovrà provare con documenti opportuni:
   1°. Di aver fatto il corso delle umane lettere.
   2°. Di aver compiuto lo studio dell' aritmetica teorica in tutta la sua estensione.

4. Non si valuterà come fatto quello fra i tre anni, al cui termine non si produca dal candidato l' attestato del ragioniere, comprovante la sua buona condotta e profitto.

5. L' aspirante allorchè avrà compiuto la prattica, presenterà agli arcicancellieri o cancellieri delle università l' analoga supplica per essere ammesso agli esami, purchè costi dagli inserti documenti:
   1°. Che l' aspirante suddetto abbia appreso per tre anni la prattica.
   2°. Che sia giunto all' età maggiore.
   3°. Che sia fornito di religione e di buoni costumi.

6. Diligentemente osservati tali documenti, le predette autorità emaneranno il rescritto di ammissione agli esami, stabiliranno il giorno in cui dovranno tenersi, e sceglieranno un delegato il quale presiederà alla commissione da istituirsi a norma di quanto si prescrive nel capo II.

7. La petizione per subire l' esame, dovrà esser diretta dal candidato a quegli arcicancellieri o cancellieri, ai quali avrà comprovata l' intiera prattica triennale.

8. Nell' atto in cui il segretario dell' officio consegnerà al candidato il rescritto di ammissione agli esami, questi dovrà depositare presso il suddetto segretario la somma di scudi 8 e bai. 50 da distribuirsi come siegue:

1°. Per i tre esaminatori a scudi 2 per ciascuno, sc. 6.

2°. Pel segretario sc. 1, 50.

3°. Per gl' inservienti sc. 1.

Ricevendo quindi il candidato il diploma di libero esercizio sborserà sc. 2.

Che se taluno sia privo di beni di fortuna, in guisa da non poter sostenere tali spese, potrà esserne assoluto dagli arcicancellieri o cancellieri in forza di analogo documento di povertà.

Capo II. — *Della commissione per gli esami.*

9. Per l' esame dei candidati sarà stabilita una commissione da nominarsi dalle dette autorità, la quale dovrà comporsi:

1°. Da un delegato che dirigerà le riunioni della commissione e l' ordine delle operazioni, verificherà i voti degli esaminatori, correggerà quelle irregolarità che fossero potute avvenire, e farà alle autorità da cui è nominato, una esatta relazione delle operazioni della commissione.

2°. Da un segretario da nominarsi come sopra, il quale assisterà alle riunioni della commissione e ne redigerà gli atti.

3°. Da tre esaminatori da scegliersi a sorte (§ 12), i quali soltanto daranno il voto sulla cognita idoneità del candidato.

10. Gli arcicancellieri o cancellieri, destineranno il luogo per le riunioni della commissione.

11. Terminati gli esami, per cui si è riunita la commissione sarà questa disciolta, e cesserà da ogni operazione.

12. Gli arcicancellieri o cancellieri sceglieranno fra i ragionieri domiciliati nelle diverse città o altre comuni della provincia, quei che godono una generale riputazione per abilità, probità ed esperienza, i nomi dei quali nella circostanza degli esami saranno posti in una urna per essern' estratti tre. Non sarà posta nell'urna il nome di taluno che si credesse soverchiamente prevenuto riguardo al candidato, o fosse impedito ad assistere agli esami. La stessa immissione de' nomi nell' urna, e l' estrazione dei tre che dovranno costituire la commissione, sarà fatta alla presenza del delegato. Conoscendosi dagli eminentissimi legati o presidi delle provincie, dell' eccezioni politiche o morali negli esaminatori eletti, ne daranno parte alla s. Congregazione degli studî, affinchè possa prendere delle opportune provvidenze.

Capo III. — *Metodo per gli esami.*

13. Negli esperimenti si proporranno dei quesiti:

1°. Sopra problemi di aritmetica e della sua applicazione.

2°. Sopra metodi di scrittura doppia.

3°. Sopra temi di concetto e di relazione.

Questi esami si compiranno in tre giorni consecutivi.

14. Il cardinale prefetto della s. Congregazione degli studi farà redigere, e di tempo in tempo rinnovare un numero di quesiti non minore di quindici per ciascuna specie degli esami. Essi quesiti saranno di una certa importanza ed estensione, ed abbraccieranno i diversi esercizî della professione. Di questi saranno astrette a servirsi tutte le commissioni, e perciò si trasmetteranno loro riservatamente agli arcicancellieri e cancellieri.

15. Ciascun quesito sarà numerato, e le corrispondenti schede saranno poste in tre urne apposite: nei giorni destinati all' esame il candidato n' estrarrà tre per ciascuna specie, e ne darà le soluzioni in iscritto, firmandole col proprio nome, e quindi sigillate le consegnerà al segretario per esser aperte dalla commissione al termine degli esami; durante i quali è impedita qualunque comunicazione estranea col candidato, e se fossero più d' uno, la soluzione dei quesiti dovrà farsi isolatamente, e presente il suddetto segretario onde si rimuova ogni pericolo di comunicazione fra i candidati.

16. Compiuti gli esperimenti, i membri della commissione istituiranno l' esame sulle soluzioni date dal candidato, onde conoscere il possesso della materia da lui trattata, e l'abilità di comporre una chiara e distinta relazione. Ciò si eseguirà con voto motivato e munito delle opportune sottoscrizioni.

17. Tostochè gli arcicancellieri o cancellieri avranno rilasciato all' aspirante il documento d' idoneità alla professione di pubblico ragioniere, sarà quello rimesso nelle provincie per mezzo dei presidi locali, ed in Roma direttamente alla Segreteria per gli affari di Stato interni, onde ne ottenga il candidato la patente di esercizio, previa la prova di aver esattamente soddisfatto alle leggi dello Stato su tal oggetto promulgate e da promulgarsi.

18. Qualora il candidato, dopo l' esame fosse stato giudicato immeritevole di esercitare la professione di pubblico ragioniere, potrà produrre l' istanza agli arcicancellieri o cancellieri, ond' esser ammesso al secondo e terzo esame

dopo sei mesi, esibendo un attestato comprovante la continuazione della prattica in detto tempo e fatto nuovamente il deposito (§ 8), compiuti i quali collo stesso infelice risultato, non sarà più permesso all' aspirante di esporsi al quarto esame se non gli venga ciò accordato dalla clemenza del Sovrano. Intanto sarà in potere del candidato di appellare dal giudizio della commissione al cardinale prefetto della s. Congregazione degli studî. Il medesimo conosciuto e ponderato il tutto, deciderà inappellabilmente.

Capo IV. — *Doveri e privilegî dei ragionieri approvati.*

19. Nella Segreteria per gli affari di Stato interni in Roma e negli officî delle provincie, saranno esposti i nomi dei ragionieri approvati o abilitati sia secondo i metodi usitati per lo avanti in alcune provincie, sia secondo il presente regolamento. A chiunque non si trovi riportato su detto elenco, sarà vietato di esercitare gli officî proprî di un pubblico ragioniere, e di sottoscriversi come tale, ed inoltre le scritture, conti e perizie da esso fatte, non avranno forza in giudizio.

20. Ogni ragioniere approvato o abilitato potrà esercitare gl' incarichi annessi alla sua professione in tutto lo Stato Pontificio, e nelle sottoscrizioni farà uso di un tal titolo, citando la patente donde si ricavi l' approvazione o l' abilitazione da esso ottenuta.

21. Nel caso si abbia certezza di sopravvenuta incapacità di un qualche ragioniere all' ulteriore disimpegno della sua professione, l' eminentissimo segretario per gli affari di Stato interni potrà farlo sospendere dall' esercizio delle sue funzioni; e cancellare eziandio dall' elenco dei ragionieri chiunque a chiare prove risulterà doloso e mancante in officio; sarà poi salvo alle parti interessate lo sperimento delle loro ragioni in conformità delle veglianti leggi.

Capo V. — *Misure transitorie.*

22. Chi avesse cominciato la prattica presso un ragioniere accreditato o approvato innanzi la promulgazione del presente regolamento, potrà far valere in suo vantaggio il tempo precorso; ma per quello che resta ancora a decorrere fino al compimento del triennio prescritto, dovrà uniformarsi alle disposizioni date coi §§ 4 e 5.

23. In quelle provincie in cui non era invalsa per l' innanzi la consuetudine di concedere in seguito degli esami la libera facoltà di esercitare la professione di pubblico ragioniere, potranno continuare ad esercitarne le incombenze tutti coloro, che nella qualità di capo d' officio, o di divisione dei più interessanti dicasteri hanno servito per lo spazio non interrotto di cinque anni lo Stato, le comuni di prima classe, e i più notabili stabilimenti, purchè riportino dalla superiorità un attestato comprovante la loro onestà ed abilità.

24. Lo stesso permesso si accorda a tutti coloro, i quali mancando del requisito testè contemplato, pur tuttavia hanno soddisfatto per lo spazio di un decennio con abilità ed onoratezza agli obblighi di ragioniere presso le case magnatizie e commerciali, lo che dovrà risultare da un attestato delle competenti autorità.

25. Le disposizioni dei due articoli precedenti deggiono applicarsi ancora a quegl' individui ch' esercitano la professione di ragioniere in quelle provincie in cui evvi l' obbligo dell' approvazione, e che non l' avessero conseguita, purchè abbiano compiuto un esercizio non interrotto di dieci anni, e producano gli attestati di buoni costumi e capacità nella professione, come si è disposto nel precedente articolo.

26. Gl' individui che si trovano nei casi contemplati negli articoli 23, 24, 25 per essere descritti nell' albo, di cui si fa menzione nell' art. 19, e per poter esercitare pubblicamente la professione di ragioniere, dovranno presentare entro lo spazio di sei mesi dalla promulgazione del presente regolamento, analoga supplica alla s. Congregazione degli studî coi documenti nel citato luogo descritti.

27. La stessa s. Congregazione esaminerà le suppliche e i documenti esibiti, prenderà le opportune informazioni, e quante volte nulla emerga contro le petizioni, dichiarerà l'oratore idoneo alla professione di ragioniere; il qual rescritto presentato alla Segreteria per gli affari di Stato interni, sarà bastante perchè sia rilasciata gratis al suddetto oratore la patente di libero esercizio.

28. Non sarà soggetto a queste leggi chiunque privatamente esercita la professione di ragioniere; talchè sarà permesso a qualunque proprietario, o pio stabilimento, di servirsi dell' opera privata di un computista anche non approvato, a condizione però che le sue operazioni non si producano nei pubblici giudizî.

Dato dalla s. Congregazione degli studî questo dì 6 luglio 1836.

L. Card. Lambruschini *Prefetto*
L. Altieri Segretario.

CXLII.

Provvidenze dirette a vieppiù circoscrivere ed arrestare i progressi del cholera asiatico negli Stati Pontificî.

EDITTO

Anton Domenico del titolo di s. Prassede, della S. R. C. prete card. Gamberini, della Santità di N. S. Papa Gregorio XVI segretario per gli affari di Stato interni, prefetto della s. Consulta e presidente della congregazione speciale sanitaria.

La deplorabile espansione del cholera asiatico nelle più belle provincie d' Italia, e la certezza che le misure preservative sono il vero ed efficace mezzo per circoscriverne ed arrestarne i progressi, hanno sempre più avvivate le paterne cure della Santità di Nostro Signore Gregorio XVI, onde preservare da sì grave flagello i dominî della Santa Sede, e tanto più nella penosa circostanza che ne sono così da vicino minacciati: e quindi coll' oracolo della sua voce ci ha ordinato di pubblicare, dichiarare e comandare quanto siegue.

1. Tutte le misure, le discipline e le contumacie finora prescritte ed attivate verso i paesi o sospetti o attaccati dal cholera asiatico; i cordoni già stabiliti tanto sulle frontiere coi contermini Stati e dominî, quanto lungo le spiaggie pontificie; i regolamenti e gli ordini circolari pubblicati e diffusi pel medesimo oggetto ed a preservazione eziandio particolare dei luoghi pel caso (che Dio tenga lontano) che in qualcheduno di essi vi penetrasse; debbono ritenersi e sono speciali prescrizioni emanate col sovrano oracolo, e però debbono inviolabilmente osservarsi da qualsivoglia persona tanto suddita della Santa Sede, quanto di estero dominio, la quale si trovi nello Stato Pontificio, o voglia penetrarvi; qualunque sia la condizione, il grado, la dignità della medesima, e quando ancora fosse tale che richiedesse espressa menzione per obbligarla all' adempimento delle dette prescrizioni.

2. Chiunque o suddito o appartenente a qualsiasi estero dominio, contravverrà e violerà le disposizioni e leggi di sopra mentovate, ed infrangerà i cordoni tanto terrestri quanto marittimi che si trovano, o che verranno posti in attività, sarà reo di lesa o di tentata incolumità pubblica; ed a tal effetto verrà punito a seconda delle circostanze più o meno gravanti che risulteranno a suo carico, e delle conseguenze che per la sua contravvenzione siano avvenute, o potessero avvenire a danno della detta pubblica incolumità con le leggi penali stabilite nel titolo X del codice sanitario pubblicato li 25 novembre 1818.

3. Avendo Sua Santità già da qualche tempo disposto ed ordinato che le cause di contravvenzione alle misure e discipline qui contemplate, e di violazione dei cordoni sanitarî, siano di privativa giurisdizione e vengano definite sommariamente, senza beneficio di appello o revisione, con un solo grado di minorazione della pena da cui resti colpito il reo, a termini delle disposizioni penali nel precedente articolo richiamate, e ne siano giudici nelle quattro legazioni i tribunali criminali rispettivi, e per le altre provincie il tribunale della s. Consulta, si dichiara che restano confermate le facoltà concesse per le dette cause agli enunciati tribunali.

4. Allo zelo e vigilanza delle autorità che sono al regime delle provincie pontificie si commette l' esatta e scrupolosa esecuzione di questi sovrani voleri; e sarà cura delle medesime d' ingiungere e d' inculcare ai governatori locali ed alla forza, sotto la rispettiva loro responsabilità, di procurare l' osservanza delle misure, discipline e prescrizioni in vigore, e d' impedire le contravvenzioni e violazioni di esse, non che di procedere contra i violatori onde siano puniti con tutto il rigore delle leggi.

Il presente editto pubblicato ed affisso nei soliti luoghi di Roma e dello Stato astringerà ciascuno come se gli fosse stato personalmente intimato, onde non possa opporre il pretesto d' ignoranza per sottrarsi alla sua piena esecuzione.

Dalla Segreteria per gli affari di Stato interni li 18 di agosto 1836.

A. D. Card. Gamberini.

CXLIII.

Istruzione pel banco de' depositi del s. Monte di pietà di Roma.

Mentre la direzione del sacro Monte di pietà, servendo allo scopo del pio istituto, ha procurato cogli adottati provvedimenti di estendere e migliorare quanto era possibile la parte dell' opera pia, che riguarda i pegni ed è diretta a sovvenire la classe indigente, non ha perduto di mira l' altro non meno interessante oggetto del banco annesso allo stesso sacro Monte istituito a comodo e sicurezza de' depositi. A rendere pertanto sempre più spedito e soddisfacente il gratuito servigio che si presta al pubblico in questa parte, con approvazione di monsignor Tosti tesoriere generale presidente del pio luogo, sonosi date le seguenti disposizioni.

1. Il banco del sacro Monte sarà costantemente aperto a pubblico comodo tutti i

giorni meno quello di festa di precetto e di vacanze generali, dalle tre ore avanti il mezzo giorno fino ad un' ora pomeridiana. È tolta fra le altre la vacanza del giorno in cui cade l' estrazione de' lotti di Roma.

2. Essendosi già prescritte le disposizioni opportune a rendere più semplici e facili le scritture ed il registro degli ordini, gl' impiegati della contabilità faranno che siano speditissime le operazioni, affinchè le persone che si presentano per affari, possano essere disbrigate senza il minimo ritardo.

3. Gl' impiegati addetti alla cassa si presteranno con ogni sollecitudine, sia nell' incasso delle somme che si depositino, sia nel pagamento delle somme che si ritirino, giusta le istruzioni già date su tale proposito.

4. Nella stessa guisa saranno pronti ad intervenire con superiore autorizazzione ed a richiesta delle parti anche fuori delle ore e giorni di officio, alle stipulazioni dei contratti nelle quali possa occorrere la presenza de' ministri del banco, o pei depositi che si vogliano fare, o pei pagamenti che abbian luogo su quelli già fatti.

5. Le fedi di deposito saranno rilasciate come verranno dalle parti richieste, e volendole in carta di bollo dovranno soltanto rimborsare il valore del bollo medesimo.

6. Dall' archivio del banco ove si conservano le giustificazioni di ogni conto, verranno rilasciate le copie delle fedi ed i certificati presso la dimanda di chiunque vi abbia interesse, senza che debbasi per ciò pagare alcun emolumento, salvo il rimborso della spesa della carta bollata che si fosse adoperata.

7. Si pagheranno liberamente gli ordini su i depositi vincolati, qualora si tratti di vincoli semplici risoluti e sciolti col consenso delle stesse parti che l' apposero ed a favore delle quali furono apposti, o col rinvestimento che facciasi senza cura e pericolo del banco, o in altro modo che non ammetta dubbio di responsabilità e pericolo pel banco medesimo.

8. Quando si tratti di vincoli complicati, il verificare lo scioglimento dei quali esiga una ispezione legale, l' ordine non sarà pagabile che col visto del procuratore del sacro Monte che lo rilascierà gratuitamente; ed a questo effetto sarà egli pronto a prestarsi al disbrigo e servigio del pubblico nel suo studio dalle ore tre avanti il mezzo giorno fino ad un'ora pomeridiana.

9. Si richiama a memoria il privilegio del quale ha sempre goduto il banco del sacro Monte in virtù degli statuti e costituzioni apostoliche, che cioè i depositi in esso fatti non siano soggetti ad alcun sequestro giudiziale, cosicchè chiunque deponga danaro nel banco suddetto non debbe temere d' alcun sequestro o inibizione.

Non debbono peraltro confondersi coi depositi non sequestrabili quelli i quali si facciano appunto in virtù o in seguito di sequestri, e quelli fatti per stare a disposizione del giudice, e per servire ad una graduazione o distribuzione fra creditori; poichè in siffatti casi il giudice ed i creditori, per natura e legge del deposito stesso, possono coi loro atti operare l' inibizione e la consegna in tutto o in parte delle somme depositate.

10. Finalmente si fa noto che la Santità di Nostro Signore Gregorio XVI emulando i sommi Pontefici suoi predecessori ed insigni proteggitori dell' opera pia del s. Monte di pietà di Roma, con rescritto in data dei 27 del decorso mese di luglio, si è degnata concedere al banco de' depositi di questo s. Monte il privilegio già concesso a quello del s. Monte di pietà di Bologna fin sotto il pontificato di Pio VII di sa. me., che cioè le fedi di deposito e le loro rispettive girate volendosi registrare anche dai particolari, per farne uso sia in giudizio, sia avanti autorità amministrative, sia in atti pubblici richiamandole o inserendole ne' medesimi, non soggiacciano che al pagamento della tassa fissa di bai. 20.

Dal s. Monte di pietà di Roma li 26 agosto 1836.

G. P. Campana direttore.

CXLIV.

Disposizioni risguardanti le borse commerciali e gli agenti di cambî e sensali.

NOTIFICAZIONE

Pier Francesco per la misericordia di Dio, vescovo di Porto, s. Rufina e Civitavecchia card. Galleffi della S. R. C. camerlengo.

Importando molto alla regolarità e speditezza maggiore del commercio che vi sieno nello Stato borse commerciali, agenti di cambî e sensali incaricati di conciliare e facilitare i contratti fra i venditori e compratori, e che tali borse ed agenti e sensali sieno nell' esercizio dell' officio loro regolati da leggi ben intese ed acconce a promuovere e guarentire da ogni frode gl' interessi pubblici; la Santità di Nostro Signore Gregorio XVI felicemente regnante, dopo avere stabilite in varie città dello Stato camere e tribunali di commercio, s'è degnata di rivolgere la sovrana sua attenzione anche a questo mezzo sì necessario ed opportuno a fare viemmeglio prosperare il commercio dello Stato che gli sta sì altamente a cuore. Perciò ne ha ordinato di prescrivere e pubblicare le seguenti disposizioni.

1. Sono confermate nelle città di Roma e di Ancona due borse di commercio in conformità di ciò che è disposto nella sez. I, tit. V del regolamento di commercio del 1 giugno 1821, riserbandoci di proporre alla Santità di Nostro Signore la instituzione di altre borse, ove le stanze dei commercianti promosse dalle camere di commercio primarie, secondarie e sussidiarie, e dalle legazioni o delegazioni rispettive ne dimostrino il bisogno.

2. Le borse di commercio sono aperte a tutti i commercianti, capitani di bastimenti, agenti di cambî ed ai sensali, e a coloro che vogliono esercitare atti di commercio; fuorichè a tutti quelli che siano stati condannati a pene afflittive ed infamanti, ai commercianti o capitani di bastimenti che sieno stati dichiarati falliti, finchè non sieno stati legalmente riabilitati al commercio; agli agenti di cambî ed ai sensali destituiti dal loro officio.

3. Presiederà alla borsa ed invigilerà al buon ordine interno della medesima, un deputato scelto annualmente con nostra approvazione dalla camera di commercio fra i suoi membri appartenenti alla classe commerciante.

4. Le autorità locali di polizia presteranno assistenza al deputato, qualunque volta ne venissero richieste pel mantenimento dell'ordine.

5. I giorni e le ore in cui dovranno essere aperte o chiuse le borse, saranno da noi determinati di concerto con la locale camera di commercio primarie, secondarie e sussidiarie, e con gli agenti di cambî ed i sensali rispettivi.

6. Tutte le contrattazioni fatte per conto dei terzi coll'opera di agenti di cambî, o de' sensali autorizzati nelle prescritte forme dal governo, dovranno essere dai medesimi o effettuate, o compiute in borsa dov' essa esiste, o esservi denunciate entro le ore 24 dal seguìto contratto sotto pena agli agenti di cambî od ai sensali che vi contravvenissero, della perdita del diritto di senseria per la prima volta, ed in caso di recidiva eziandio della sospensione dal loro officio per un tempo non minore di un mese e non maggiore di sei ad arbitrio della camera di commercio, la quale potrà altresì affiggere nella stessa borsa il nome dell' agente di cambî o sensale sospeso, ed impetrare da noi la destituzione di chi si mostrasse incorreggibile.

7. Tutte le contrattazioni però, che i particolari faranno per proprio conto immediatamente fra loro, saranno libere dall' essere compiute o denunciate in borsa salvo le prescrizioni, quanto agli effetti pubblici, contenute nel regolamento di monsignor tesoriere generale dei 19 agosto 1822, e nelle notificazioni di Segreteria di Stato del 1 settembre 1821 e 16 febbraio 1833.

8. Insorgendo contestazioni nella borsa relativamente alle contrattazioni che vi si eseguiscono, il deputato di borsa richiestone dalle parti, procurerà conciliarne le differenze, salvo alle parti stesse il diritto, in caso di renuenza, di ricorrere a termini di legge al tribunale di commercio.

9. Al chiudersi della borsa di commercio, gli agenti di cambî alla presenza del deputato della stessa borsa stabiliranno il corso degli effetti di commercio e delle materie di oro e di argento, e lo noteranno articolo per articolo in un bollettino che, sottoscritto dal deputato e da due più anziani degli agenti di cambî, verrà pubblicato nella borsa, e trasmesso a noi ed a monsignor tesoriere generale.

10. Lo stesso si eseguirà alla presenza del deputato medesimo dai sensali rispetto al corso degli articoli cadenti sotto le loro negoziazioni a norma dell' art. 72 e seguenti del regolamento di commercio.

11. I prezzi fatti dai particolari nei casi contemplati dall' art. 7 non potranno allegarsi, nè servire ov' esiste una borsa, per fissare il corso del giorno.

12. Per le contrattazioni degli effetti pubblici rimangono in vigore le disposizioni delle notificazioni di Segreteria di Stato del 1 settembre 1821 e 16 febbraio 1833.

13. Nei luoghi ov' esiste una borsa di commercio, vi saranno agenti di cambî e sensali, che la legge riconosce per intermediarî negli atti di commercio.

14. Nelle città e luoghi in cui un maggior commercio li renda necessarî, saranno stabiliti dei sensali secondarî di quella classe che sarà analoga alle contrattazioni più frequenti del luogo rispettivo.

15. Saranno tali luoghi e città determinati da noi, come anche il numero dei sensali secondarî e tutt' altro, che ai medesimi si riferisca sopra proposizione delle camere primarie, secondarie e sussidiarie di commercio, ove queste esistono, e sopra proposizione delle magistrature comunali ov' esse non sieno, le une e le altre da trasmettersi a noi col mezzo dei rispettivi eminentissimi legati e prelati delegati.

16. Le funzioni degli agenti di cambî sono espresse nell' art. 71 del regolamento di commercio, e nelle notificazioni di Segreteria di Stato del 1 settembre 1821 e 16 febbraio 1833.

I sensali le cui funzioni si leggono dettagliate nel citato art. 71 del regolamento di commercio, sono di quattro classi, cioè:

Sensali di mercanzie.
Sensali di assicurazione.
Sensali interpreti e regolatori de' bastimenti.
Sensali di trasporto per terra e per acqua.

17. I sensali ripali e loro sopranumeri già approvati, esistenti sino a questo giorno, sono conservati; ma nel caso di morte o vacanza di alcuno di essi non saranno rimpiazzati, e

dì mano in mano subentreranno a disimpegnarne l' officio i sensali comuni.

18. Niuno nei luoghi ove sono agenti di cambî e sensali, potrà esercitarne le funzioni tanto entro che fuori della borsa ov'esiste, sotto pena di una multa che non potrà essere minore di scudi cinquanta, nè maggiore di scudi cento, da duplicarsi in caso di recidiva. Saranno essi altresì esclusi dalle borse, ove queste si trovino istituite.

19. Le nomine degli agenti di cambî e dei sensali saranno fatte da noi, sentito il parere delle camere primarie, secondarie, o sussidiarie di commercio, e dove queste non esistono, quello delle magistrature comunali.

20. Gli aspiranti all' officio di agente di cambî o di sensale, dovranno diriggere a noi le loro istanze munite dei seguenti documenti:

I. di essere nato o legalmente domiciliato nello Stato,

II. di aver compiuto l' età di anni 25,

III. di aver esercitato qualche ramo di negoziazione, o di essere stato impiegato in una casa o banca di commercio per tre anni,

IV. di non aver sofferto inquisizione criminale, o di esserne stato definitivamente assoluto,

V. di essere comunemente in opinione di uomo probo ed onesto.

21. I documenti prescritti nel precedente articolo 20, dovranno essere egualmente esibiti dagli agenti di cambî e dai sensali attuali nel termine di due mesi, ond' essere confermati nell' esercizio delle loro funzioni, che pei sensali verranno ridotte e classificate giusta gli articoli 71 e segg. del regolamento di commercio. Dovranno solo i suddetti agenti di cambî ed i sensali sostituire al terzo documento la prova della regolarità della nomina avuta alle rispettive funzioni, ed i sensali secondarî la prova dell' esercizio di tal officio per sei anni.

22. Tanto le nomine quanto le conferme degli agenti di cambî e de' sensali comunicate da noi alle camere primarie, secondarie e sussidiarie di commercio o alle magistrature comunali saranno negli atti rispettivi delle medesime registrate, ed a cura delle camere di commercio ne sarà tenuto elenco nel locale della borsa, ove questa esista, e dove non esiste nel locale della camera di commercio, o della residenza comunale ove anche la camera di commercio non esiste.

23. Gli agenti di cambî ed i sensali saranno tenuti di versare nella cassa del governo in danaro o in consolidato, una somma in deposito a garanzia del loro officio, della quale ritrarranno il frutto del cinque per cento annuale.

24. La somma di deposito contemplata nel precedente articolo per gli agenti di cambî non potrà esser minore di scudi quattrocento, nè maggiore di scudi mille, e pei sensali non maggiore di scudi dugento cinquanta, nè minore di scudi cinquanta. Il preciso limite della cauzione dovrà determinarsi sempre entro questi confini, secondo la maggiore o minore attività delle diverse piazze ed il maggiore o minor lucro delle classi diverse, sentito il parere delle rispettive camere primarie, secondarie e sussidiarie di commercio, e delle magistrature comunali ove quelle non esistano.

25. Sono soggetti all' obbligo del deposito gli agenti di cambî e i sensali attuali che non lo avessero effettuato, per un terzo solo della somma, che sarà come sopra stabilita.

26. Qualunque esecuzione giudiziale sul deposito a reintegrazione delle parti o a soddisfazione delle multe incorse dall' agente di cambî o dal sensale, non potrà aver effetto che trascorso il termine di un mese, da decorrere dal giorno dell' intimazione che gliene verrà fatta.

27. Qualora l' esecuzione sul deposito abbia effetto nel modo suindicato, l' agente di cambî od il sensale resta sospeso dall' esercizio delle sue funzioni, finchè abbia reintegrato o rinnovato il deposito medesimo; e trascorsi sei mesi senza che siasi da esso operata tale reintegrazione o rinnuovazione, dovrà intendersi aver rinunciato per sempre al suo officio.

28. Cessando l' agente di cambî o il sensale dall' esercizio delle sue funzioni, sia per morte, sia per destituzione o rinuncia, verrà ad esso od a' suoi eredi restituito il deposito, o quella parte del medesimo che rimanesse cogl' interessi non ancora soddisfatti.

29. Alla restituzione del deposito da farsi col mezzo del tribunale di commercio locale si premetterà la pubblicazione di un avviso, con cui se ne avvertirà il pubblico, assegnando un termine a chiunque pretenda avervi diritto per essere sul medesimo reintegrato.

30. Gli agenti di cambî e i sensali, oltre gli obblighi loro imposti nel titolo V del regolamento di commercio, saranno civilmente responsabili della verità e legalità dell'ultima segnatura delle lettere di cambio o di altri effetti che avranno negoziato e che avranno essi medesimi presentato.

31. Non potranno gli agenti di cambî ed i sensali segnare alcuna lettera di cambio, biglietto o pagherò, nè vendere alcuna merce spettante ad individui di cui fosse notorio o da essi conosciuto il fallimento, nè fare alcuna operazione per conto dei medesimi sotto pena di essere destituiti e condannati al *quanti interest*.

32. Dovranno gli agenti di cambî ed i sensali tener segreti i nomi delle parti in tutti i casi, in cui esse non consentano di esser nominate, o non lo esigga la natura del negozio,

anche nelle denunciazioni dei contratti da farsi alla borsa secondo l' art. 6, sotto pena della reintegrazione dei danni che potessero con ciò aver cagionato, da liquidarsi civilmente.

33. Qualora l' agente di cambî o il sensale abbia mancato di consegnare a chi doveva e quando doveva gli effetti o le somme ricevute dai suoi committenti, potrà esercitarsi l'azione diretta pei danni sul suo deposito nell' intervallo di tempo decorribile dall' una all' altra adunanza della borsa, salvo il ritardo necessario al trasporto delle rendite od altri effetti pubblici, la cessione dei quali esige la formalità prescritta dai regolamenti vigenti. Se la somma del deposito non basti, si agirà pel resto colle azioni ordinarie stabilite dalla legge.

34. Rimangono vietate fra gli agenti di cambî e fra i sensali le associazioni, sotto pena della destituzione dal loro officio.

35. Gli agenti di cambî ed i sensali sono obbligati a tenere ciascuno un libro nelle forme ordinate dagli articoli 10 e 79 del regolamento di commercio, nel qual libro sarà inoltre notato ogni contratto con numero progressivo da far parte della denuncia da farsi alla borsa a forma dell' art. 6.

36. Sopra proposizione del deputato preposto alla borsa, la camera di commercio potrà ordinare che da uno de' suoi membri siano presi in esame i libri che gli agenti di cambî ed i sensali debbano tenere a forma dell' articolo 35, il qual esame non potrà omettersi nel corso di ciascun anno.

37. Gli agenti di cambî ed i sensali non potranno percepire pei contratti conchiusi con la loro mediazione diritti di agenzia e senseria, maggiori di quelli che sono determinati nella tabella posta in calce della presente notificazione.

38. I diritti suindicati saranno pagati per intiero, ancorchè, dopo essersi conchiuso e perfezionato per loro opera il contratto, piacesse alle parti di recederne.

39. Saranno obbligati gli agenti di cambî e i sensali di dare, richiestine dalle parti, le ricevute dei diritti di agenzia e senseria.

40. I contravventori agli articoli 38 e 39 saranno puniti con una multa non minore di scudi quindici, e non maggiore di scudi cinquanta.

41. È a noi riserbato di pubblicare in appresso gli opportuni regolamenti per la più esatta esecuzione delle presenti disposizioni.

Data a Roma in Camera Apostolica li 30 agosto 1836.

P. F. card. Galleffi
camerlengo di S. R. C.

C. Santucci
uditore del camerlengato.

TABELLA

Dei diritti di agenzia e sensaria da percepirsi dagli agenti di cambî e sensali nei contratti conchiusi colla loro mediazione.

1. Per operazioni di cambio a qualunque piazza indistintamente l' uno per mille, pagabile metà dal compratore e metà dal venditore.

2. Per contrattazione di rendite pubbliche, o di rinvestimenti fruttiferi un quarto per cento, pagabile metà dal compratore e metà dal venditore.

3. Per le compre e vendite delle mercanzie di qualunque specie l'uno per cento, pagabile metà dal compratore e metà dal venditore.

4. Per compre o vendite di fondi o stabili il mezzo per cento, pagabile metà dal compratore e metà dal venditore.

CXLV.

Istruzione declaratoria della Segreteria per gli affari di Stato interni sulle attribuzioni di monsignor uditore generale dalla rev. Camera Apostolica, e sul modo di procedere in via di censura e disciplina.

Essendo insorti alcuni dubbî sull' esercizio delle attribuzioni di monsignor uditore generale della rev. Camera Apostolica, e sul modo di procedere in via di censura e disciplina; la Santità di Nostro Signore si è degnata approvare la seguente istruzione declaratoria.

Capo I. — *Amministrazione della giustizia.*

1. Monsignor uditore della Camera è il capo o presidente del tribunale dell' A. C. (Motu-Proprio 10 novembre 1834 § 312): tuttavolta non esercita personalmente alcuna giurisdizione negli affari civili (§§ 313 al 320).

2. Negli affari civili appartenenti al foro ecclesiastico, viene rappresentato da un giudice uditore e dagli assessori (§§ 369 al 373): è tenuto a sottoscrivere le sentenze senza veruna cognizione di causa, tostochè gli vengono presentate col visto degli uni o degli altri (§§ 367 e 374).

3. Esercita personalmente la presidenza del tribunale criminale: quando non voglia o non possa esercitarla, il tribunale criminale è presieduto da quello fra i prelati luogotenenti che non esercita la vice-presidenza nella congregazione civile (dispaccio 26 dicembre 1835 numero 40006).

Capo II. — *Cancellerie ed impiegati.*

4. Monsignor uditore della camera nella sua qualità di presidente del tribunale, può permettere la traslazione degl' impiegati dall' una all' altra cancelleria mantenendo loro lo stesso grado, purchè l' atto di nomina non contenga espressa designazione della cancelleria a cui l' individuo è destinato (editto 17 dicembre 1834 n. 23652, § 153).

5. Accorda i permessi di assenza ai cancellieri ed ai vice–cancellieri, qualora ne alleghino una causa giusta e ragionevole: non può accordarli per un tempo maggiore di otto giorni senza esserne autorizzato dal cardinale segretario per gli affari di Stato interni (§§ 107 e 157).

6. Prende cura speciale:

1°. affinchè gl' impiegati prestino assiduamente il loro servigio nelle ore stabilite (§ 191);

2°. perchè i medesimi non si assentino senza il permesso del cancelliere a cui sono addetti: il cancelliere non può accordare tale permesso oltre il tempo di tre giorni, se non viene abilitato da monsignor uditore della camera (§ 157);

3°. perchè i sostituti entro il termine assegnato inseriscano la dispositiva di tutte le sentenze nel giornale d' udienza, e lo facciano sottoscrivere dal giudice o presidente; e perchè non sottopongano alla firma dello stesso giudice o presidente le sentenze redatte in forma di originale, se la parte dispositiva non è inserita nel giornale di udienza, e se il giornale non è sottoscritto (§§ 176 e 177);

4°. perchè il cancelliere protocollista non rilasci le copie o spedizioni delle sentenze, abbenchè redatte in buona forma e firmate dai giudici, quando non costi che siano inserite nel giornale sottoscritto dal giudice o presidente (Motu–Proprio § 603);

5°. perchè tutti gli estratti o certificati, e tutte le copie o spedizioni si rilascino dal solo cancelliere protocollista che dovrà a questo effetto ritenere il sigillo (editto §§ 175, 210; dispaccio della Segreteria per gli affari di Stato interni 31 agosto 1835, n. 34664 e 35156);

6°. perchè il medesimo cancelliere non rilasci le copie semplici di verun atto o sentenza da notificarsi alla parte, se non siasi anteriormente rilasciata la copia autentica (dispaccio della Segreteria per gli affari di Stato interni 15 agosto 1835, n. 34763).

7. Rimette al cancelliere protocollista gli atti o le sentenze dei tribunali esteri per le opportune ordinanze esecutive, se avranno luogo, a norma delle convenzioni politiche e dei trattati, e salvo il disposto nel § 1148 del Motu–Proprio 10 novembre 1834.

8. Riceve dai cancellieri le proposte degli alunni, perchè siano approvate dalla intiera congregazione civile, composta dei tre prelati luogotenenti e dei tre consiglieri, e presieduta dallo stesso monsignor uditore: trasmette gli atti d' ammissione per l' opportuna conferma alla Segreteria per gli affari di Stato interni (editto § 154).

9. Ha il diritto di valersi dell' opera di un impiegato nella cancelleria per la corrispondenza d' officio (§ 192).

Capo III. — *Procuratori, sostituti, cursori.*

10. Monsignor uditore della camera è tenuto d' inviare per officio al cardinale segretario per gli affari di Stato interni, gli atti ed i processi verbali relativi all' ammissione dei procuratori: appartiene al governo, per mezzo dello stesso cardinale, l' approvare o disapprovare tal'ammissione ed il dichiararla definitiva (§ 251).

11. L' ordinanza governativa che approva la ammissione viene participata a monsignor uditore della camera che ne fa il deposito nell'officio del protocollo generale: il cancelliere protocollista iscrive nel registro dei procuratori, da ritenersi nella di lui cancelleria, i nomi degli ammessi, e rilascia loro i certificati dell' ammissione approvata dal governo (§ 210).

12. Monsignor uditore della camera approva i sostituti dei procuratori (§ 264): fa iscrivere i loro nomi in un registro che si ritiene egualmente nell' officio del protocollo generale: il cancelliere protocollista rilascia i certificati dell' ammissione.

I sostituti rappresentano i procuratori nelle pubbliche udienze, e possono sottoscrivere per essi i loro atti; nel resto i procuratori sono in facoltà di valersi di qualunque altra persona addetta ai loro studî, abbenchè non approvata (§§ 261 e 263).

La qualità di sostituto approvato non è necessario per essere ammesso come procuratore (§ 250).

13. I certificati d' ammissione dei procuratori e dei sostituti si rilasciano in carta libera: sarà pagato alla cancelleria un emolumento di baiocchi quarantacinque per ogni certificato dell' ammissione di un procuratore, e di baiocchi trenta per ogni certificato dell' ammissione di un sostituto oltre la spesa del sigillo: non è luogo in verun caso ad altra spesa, nè ad altro diritto, propina o emolumento.

14. L' ordinanza di surrogazione di un procuratore nei casi preveduti dal § 909 del ci-

tato Motu-Proprio, si emana da monsignor uditore della camera assistito dal cancelliere protocollista: il registro si ritiene nella cancelleria del protocollo: la surrogazione debbe farsi in persona di un procuratore già approvato (Motu-Proprio §§ 909 e 910).

15. Monsignor uditore della camera di concerto con monsignor tesoriere, propone al governo gl' individui da nominarsi all' officio di cursore: la nomina viene emanata col mezzo della Segreteria per gli affari di Stato interni (editto § 308).

16. Nomina di concerto con lo stesso monsignor tesoriere i cursori sostituti: in caso di discrepanza, il diritto di nominare si devolve alla suddetta Segreteria: lo stesso metodo sarà osservato per la nomina delle altre persone addette all' officio dei cursori (§ 309).

Capo IV. — *Officio economico.*

17. Monsignor uditore della camera esercita le attribuzioni di giudice economico per tutte le cause pecuniarie non maggiori di scudi cinque (Motu-Proprio §§ 1713 num. 3, e 1736, circolare della Segreteria per gli affari di Stato interni del 19 febbraio 1835 n. 26800).

18. L' officio economico rimane unito alla cancelleria degli assessori: in mancanza, assenza, o impedimento di questo cancelliere, ne fa le veci il cancelliere della congregazione civile.

19. La procedura negli affari di competenza dell' officio economico dell' A. C. è quella stessa ch' è prescritta pei giudici economici delle provincie (§§ 1716 e segg.).

20. Nondimeno la vendita degli effetti pignorati, si eseguisce nella depositeria urbana con le norme stabilite per le vendite che si fanno in virtù de' mandati dei presidenti regionarî, e senza che vi possa assistere verun impiegato di cancelleria o dell' officio economico (dispaccio della Segreteria per gli affari di Stato interni del 1 agosto 1835, n. 32654).

21. Non potranno essere pignorati i biglietti del sacro Monte di pietà; il diritto del creditore è limitato ad un sequestro esecutivo sulla somma che potrà ritrarsi dagli oggetti dati in pegno, oltre il credito del monte e l' importo delle spese.

22. Essendosi riconosciuta eccessiva la tassa ora vigente nell' officio economico dell' A. C., viene applicata allo stesso officio la tassa stabilita per le provincie dai §§ 449 e 450, e dal § 578 dell' editto 17 dicembre 1834.

23. Il disposto nel § 28 dell' editto 9 luglio 1835 in ordine alla forza pubblica ed ai testimonî nell' esecuzione della mano-regia è comune ai pignoramenti che si fanno in virtù di mandati economici.

24. Gli emolumenti degli atti economici saranno versati nella cassa comune degl' impiegati nelle cancellerie, salve le seguenti eccezioni:

1°. una quinta parte dei medesimi viene attribuita al giudice economico delegato da monsignor uditore,

2°. una terza parte si divide fra gl' impiegati dell' officio col metodo usitato sinora.

Capo V. — *Disciplina.*

25. Le mancanze dei cancellieri, dei sostituti ed altr' impiegati nelle cancellerie, e degli inservienti al tribunale nell' esercizio delle loro funzioni, si puniscono da monsignor uditore della camera con pene disciplinari; salvo il disposto nella seconda parte del § 219 dell' editto 17 dicembre 1834.

26. Le pene disciplinari applicabili da monsignor uditore della camera, salvi i casi speciali indicati nei §§ seguenti, sono:

1°. la censura semplice,

2°. l' ammonizione grave.

(editto § 101 n. 1 e 2).

27. La sospensione dei cancellieri sia temporanea, sia indefinita, e la loro remozione è riservata al governo (§§ 155 e 156).

28. Monsignor uditore della camera può sospendere per un tempo non maggiore di un mese i sostituiti, i commessi e gli altr' impiegati di cancelleria; e per un tempo non maggiore di tre mesi i cursori non addetti al sacro palazzo apostolico ed i loro sostituti (§§ 156, 303 e 314): può sospendere, anche per un tempo indeterminato, gl' inservienti del tribunale.

29. Durante la sospensione d' un impiegato, monsignor uditore della camera ordina che la metà del di lui soldo, e la quota degli emolumenti sia depositata presso il cancelliere protocollista: se la sospensione è confermata, il cancelliere protocollista è tenuto di versare nella cassa dell' erario la somma corrispondente alla metà del soldo: gli emolumenti rimangono a disposizione del governo (§ 102, dispaccio della Segreteria per gli affari di Stato interni 16 aprile 1836, n. 43473).

30. Sul rapporto dei cancellieri fa espellere dalle cancellerie qualunque persona che vi commettese irriverenza, eccitasse tumulto, o turbasse la quiete degl' impiegati.

Se trattasi di un delitto, fa estendere processo verbale contenente il fatto e le sue circostanze, e lo rimette al magistrato competente: può inoltre rilasciare un mandato di arresto provvisionale contra il prevenuto.

31. Essendo nelle attribuzioni di monsignor uditore della camera l' ammettere o approvare i sostituti dei procuratori, potrà egli sospenderli od anche revocarli per cause giuste e verificate.

32. La sospensione dei procuratori, salvi i casi preveduti dai §§ 268 al 270 dell' editto, non può essere pronunciata che dall' intiera congregazione civile dell' A. C. composta e presieduta come al § 8. Tale pena non può durare oltre il tempo di un mese.

La sospensione per un tempo maggiore od anche indefinita, e la remozione dei procuratori può soltanto ordinarsi dal governo, sentita, quando occorra, la camera di disciplina (§ 280, n. 1).

33. Nè i sostituti, nè i procuratori possono essere sospesi se non sono chiamati a giustificarsi contro ai fatti loro imputati: la chiamata si farà mediante un semplice avviso che verrà loro trasmesso per ordine di monsignor uditore dal cancelliere protocollista.

34. Gli atti concernenti la disciplina rimangono depositati nella cancelleria del protocollo: sono esenti dal bollo e da qualunque diritto, propina o emolumento (§§ 159 n. 10 e 210).

Le copie si rilasciano in carta libera se vengono richieste per officio, si rilasciano gratuitamente; negli altri casi può esigersi la tassa stabilita dall' editto 17 dicembre 1834 per le copie degli atti di cancelleria.

35. La dispositiva dell' ordinanza disciplinare si comunica dal cancelliere protocollista alla parte che vi ha interesse, chiamata a quest' effetto con un semplice avviso.

36. Dalle ordinanze disciplinari si ricorre alla Segreteria per gli affari di Stato interni (§§ 97 e 271): il ricorso s' interpone col mezzo di semplice memoria da insinuarsi nell' officio del protocollo; monsignor uditore della camera la trasmette alla Segreteria, unitamente agli atti del giudizio disciplinare; questa, dopo aver emanata la sua decisione, la rimette cogli atti relativi allo stesso monsignor uditore per l' esecuzione, e perchè l' una e gli altri rimangano depositati nel suddetto officio del protocollo.

37. Se il ricorso non è interposto nel termine di dieci giorni dalla comunicazione, il diritto di ricorrere è perento: la parte dispositiva dell' ordinanza disciplinare viene inserita per estratto nelle tabelle che si ritengono affisse nella cancelleria del protocollo e nella sala maggiore del tribunale.

38. Le ordinanze disciplinari, eccettuati i casi di cui nel § 276 dell' editto, non sono mai stampate; non si affiggono in altri luoghi, fuorchè in quelli indicati dal § precedente.

39. È vietato ai procuratori di prestare il loro nome a persone non approvate, sotto pena di essere responsabili in proprio, sia verso i litiganti, sia verso il tribunale; pei fatti della persona a cui lo prestano anche pei danni ed interessi.

Se questa ne abusa, è luogo a procedere in via criminale per titolo di truffa, a termini dell' articolo 357 del regolamento sui delitti e sulle pene.

40. Le multe ne' casi contemplati dai §§ 177 al 181 dell' editto si applicheranno, intesa la parte, come al § 33 dalla congregazione civile, di cui nei §§ 8 e 32: potranno anche applicarsi dai giudici e tribunali nel pronunciare le sentenze (§ 182).

Capo VI. — *Disposizioni generali.*

41. In mancanza, assenza o altro impedimento di monsignor uditore della camera, le sue funzioni sono esercitate dal prelato vicepresidente del primo turno della congregazione civile.

42. Monsignor uditore della camera, intesa la congregazione civile riunita, può proporre quelle disposizioni che sembreranno opportune sia per reprimere gli abusi, sia per l' interna disciplina del tribunale e delle cancellerie; tali disposizioni non potranno essere pubblicate e non avranno effetto senza l' approvazione del governo, da emanarsi col mezzo della Segreteria per gli affari di Stato interni (circolare 14 dicembre 1835 n. 39389).

43. Avendo fatto conoscere l' esperienza che il direttore attuale delle cancellerie, attesi i moltiplici affari che gl' incombono come cancelliere del tribunale di commercio, non può prestarsi al perpetuo esercizio della direzione generale, il medesimo viene esonerato da questo peso.

44. Per l' officio economico è provveduto dal § 18 della presente istruzione; la custodia dell' archivio è attribuita al cancelliere protocollista; nel resto le funzioni di direttore sono affidate ad uno dei cancellieri, da nominarsi o confermarsi dal governo al finire di ogni anno.

Durante l' anno 1836 e pel futuro anno 1837, tali funzioni saranno esercitate dal cancelliere della congregazione civile; questi le assumerà immediatamente, osservando quanto viene ordinato dall' editto 17 dicembre 1834.

45. I cancellieri, i sostituti, i commessi, gli scrittori e tutti gl' impiegati ed inservienti addetti alle cancellerie od al tribunale, sono nominati da Sua Santità per mezzo della Segreteria per gli affari di Stato interni; tale diritto di nomina assoluta comprende pure le traslazioni o promozioni dall' uno all' altro impiego, salvo il disposto nel § 4 (Motu-Proprio § 283).

46. La presente istruzione si terrà affissa nelle sale d' udienza, nell' officio economico ed in tutte le cancellerie.

Dalla Segreteria per gli affari di Stato interni il 4 settembre 1836.

A. D. Gamberini.

CXLVI.

Istruzione declaratoria della Segreteria per gli affari di Stato interni sulla competenza dei magistrati amministrativi, e dei magistrati giudiziarî.

Quantunque l'editto dei 25 luglio 1835 stabilisca le regole opportune per determinare la competenza dei magistrati amministrativi e dei magistrati giudiziarî, e provvegga con norme semplicissime alla celere decisione delle controversie; tuttavolta sono insorti alcuni dubbî, e non di rado insorgono conflitti di giurisdizione con grave danno e dispendio delle parti. Affinchè pertanto venga tolto ogni ostacolo al corso degli affari ed alla retta amministrazione della giustizia, la Santità di Nostro Signore si è degnata approvare la seguente istruzione declaratoria.

Competenza.

1. La competenza del potere giudiziario, ove trattasi d' interesse diretto o indiretto del fisco, delle provincie e dei comuni a termini del § 3 dell'editto 25 luglio 1835, è limitata alle cause o controversie che riguardano:
   - 1°. i danni dati dalle bestie ne' fondi rustici,
   - 2°. i legati e le azioni successorie sull'eredità dei particolari,
   - 3°. lo stato delle persone,
   - 4°. il concorso o fallimento,
   - 5°. il sistema ipotecario,
   - 6°. l'esecuzione degli atti, delle ordinanze e delle decisioni amministrative, in conformità dei §§ 1701 al 1706 del Motu-Proprio 10 novembre 1834 e dei §§ 6 e 13 del citato editto,
   - 7°. i sequestri, i pignoramenti, le vendite giudiziali e gli altri atti coattivi da farsi in virtù delle decisioni rese esecutorie,
   - 8°. la spedizione ed esecuzione della mano regia, a forma dello stesso Motu-Proprio 10 novembre 1834, tit. XVI, sez. XIX, e dell'editto 9 luglio 1835.
2. Tutte le altre cause, liti e controversie non riservate al potere giudiziario dal § precedente e dal § 5 dell' editto 25 luglio 1835 sono di competenza del potere amministrativo.
3. Tra gli affari d' interesse del fisco sono noverati anche quelli delle amministrazioni fiscali e della camera capitolina, analogamente all' istruzione circolare del dì 25 agosto decorso num. 49840.
4. Tra gli affari d' interesse dei comuni sono pure noverati:
   - 1°. i diritti civici competenti agli individui o comunisti, sia come originarî, sia come abitanti del comune, sia come possessori di bestiame o di fondi nel territorio: tali sono i diritti di pascere, e legnare, di seminare, ed altri di eguale indole o natura,
   - 2°. i diritti di qualunque specie attribuiti ai comuni od all' universalità dei cittadini od abitanti, abbenchè non formino oggetto di amministrazione comunale.
5. Le controversie che riguardano i diritti enunciati nel § precedente sono di assoluta competenza dell' autorità amministrativa, e rimangono comprese nella disposizione del § II dell'ordine circolare in data 30 maggio del corrente anno num. 45914.
6. Coerentemente all'art. 4°. tit. I dell'editto 5 luglio 1831 le questioni di confini territoriali tra comuni, distretti o provincie sono riservate al Sovrano: egli le decide col mezzo della Segreteria per gli affari di Stato interni, e sentito il parere della particolare congregazione nominata *ad referendum* col dispaccio del 21 aprile decorso num. 44613.
7. Le controversie concernenti l'esenzione totale o parziale dal pagamento dei dazi fiscali, anche in virtù di contratti, privilegi, rescritti o concessioni sovrane, sono di esclusiva competenza della congregazione di revisione; essa pronuncia inappellabilmente, e come investita delle facoltà che si contengono nella clausola *de aperitione oris*.

Qualunque sia il motivo dell' esenzione che si alleghi dal debitore, l' autorità giudiziaria non può sospendere o ritardare il corso della mano-regia per la somma o somme tassate o descritte nei ruoli di esigenza.

8. Nel caso preveduto dal § 6 dell' editto 25 luglio 1835 l' autorità giudiziaria è competente, quando non venga opposta altra eccezione che quella del pagamento: qualunque altra difficoltà, eccezione o controversia è d'esclusiva competenza del potere amministrativo.

Allorchè si procede sull' istanza del fisco, delle provincie e dei comuni, l' eccezione del pagamento debb' essere giustificata nella forma prescritta dal § 1672 del Motu-Proprio 10 novembre 1834: in mancanza di tal prova l'autorità giudiziaria, rimettendo l' affare al dicastero amministrativo, ordina che non sia ritardata l' esecuzione dell' atto in favore del fisco, delle provincie e de' comuni.

9. Le questioni sui danni od interessi per l' inadempimento degli obblighi o dei contratti, anche in virtù di cosa giudicata, appartengono al potere amministrativo.
10. Allorchè si accorda dal Sovrano il permesso d' impugnare i rescritti o chirografi che riguardino affari di competenza amministrativa (salvo il disposto nel § VI), la clausola *de aperitione oris* si dirige al consiglio supremo:

il consiglio pronuncia inappellabilmente sulla revoca del rescritto e sul merito dell'affare.

11. Le controversie tra il fisco ed i comuni, o tra il fisco e le provincie, qualunque delle parti sia l'attrice o la rea convenuta, sono sempre decise dai magistrati istituiti pel contenzioso amministrativo della Camera Apostolica.

12. Le questioni di competenza fra le diverse autorità o dicasteri amministrativi sono decise dal Sovrano, a termini del § 8 dell'editto 25 luglio 1835.

Procedura.

13. Nelle dimande incidentali che si promuovono innanzi i dicasteri amministrativi è permessa a ciascuna parte una sola scrittura: la parte attrice presenta la memoria introduttiva, l'altra parte presenta la risposta.

14. In tutti i gradi della giurisdizione amministrativa le istanze o memorie dei comuni per ottenere la facoltà d'esercitare le loro azioni innanzi i tribunali non sono comunicate alla parte da chiamarsi in giudizio.

Se l'istanza non viene ammessa, può il comune o per esso il gonfaloniere o priore, interporre appello.

Se la decisione è riformata o revocata in secondo grado, l'affare è devoluto al consiglio supremo: il segretario, o chi ne fa le veci presso il dicastero di appello, gli rimette per officio il fascicolo contenente gli atti e le memorie.

15. I magistrati amministrativi non possono ricusarsi o allegarsi sospetti, che ne' soli casi preveduti dal § 1054 num. 3°. e 5°. del Motu-Proprio 10 novembre 1834, od allorquando avessero giudicato la medesima causa in altro grado di giurisdizione.

Nei casi contemplati dal § 1056 dello stesso Motu-Proprio è ammissibile la ricusa.

16. La ricusa o allegazione in sospetto, si fa col mezzo d'una memoria da esibirsi nel protocollo del dicastero che conosce il merito dell'affare, senza altra formalità: il dicastero, dopo avere inteso il magistrato che si allega in sospetto, decide inappellabilmente.

17. Il diritto del voto preponderante accordato all'eminentissimo presidente della congregazione di revisione, in caso di parità, dall'art. 6 dell'editto 21 novembre 1831, ha luogo anche negli affari contenziosi.

18. Gli affari della camera capitolina sono trattati a norma della predetta istruzione del 25 agosto passato, ritenuto il disposto nei §§ precedenti.

19. Non è vietato alle parti di farsi notificare vicendevolmente le memorie e gli atti di appello per mezzo di un cursore, abbenchè comunale e non avente facoltà di presentare altri atti, fuori di quelli relativi alla giurisdizione economica.

20. La notifica fatta dal cursore non dispensa le parti dalle altre formalità richieste dal § 45 dell'editto 25 luglio 1835, nè toglie al segretario del dicastero il diritto di esigere l'emolumento che gli è dovuto per ciascuna comunicazione.

Disposizioni generali e transitorie.

21. Le prescrizioni contenute nei §§ 361 al 363, e nel § 1707 del Motu-Proprio 10 novembre 1834, sono applicabili agli affari del fisco, delle provincie e dei comuni che appartengono al potere amministrativo.

22. In tuttociò che non viene espressamente dichiarato dalla presente istruzione, rimane fermo il disposto nel citato editto 25 luglio 1835.

23. Le cause pendenti innanzi l'autorità giudiziaria, e dichiarate di competenza amministrativa dalla presente istruzione, sono e s'intendono rimesse ai competenti magistrati di primo o di ulteriore grado.

24. Nulla viene innovato in ordine al contenzioso del debito pubblico: le questioni di competenza, relativamente agli affari antichi e nuovi, si decidono a norma delle leggi, delle notificazioni e dichiarazioni governative emanate dopo il Motu-Proprio della san. mem. di Pio VII in data del 6 luglio 1816.

25. Ha luogo la stessa disposizione quanto alle controversie di competenza per gli affari concernenti l'opere pubbliche di acque e strade, e la polizia delle strade provinciali e comunali.

26. La presente istruzione viene trasmessa ai dicasteri amministrativi ed ai tribunali di di Roma e delle provincie, affinchè la osservino e la facciano osservare: dovrà tenersi affissa in tutti gli offici amministrativi ed in tutte le cancellerie.

Dalla Segreteria per gli affari di Stato interni il dì 12 novembre 1836.

A. D. card. Gamberini.

CXLVII.

S'inculca l'esatta osservanza del regolamento degli 8 gennaio 1818 pei cancellieri de' catasti e possidenti de' fondi soggetti alla dativa reale sull'esecuzione delle volture.

NOTIFICAZIONE

Anton-Domenico del titolo di s. Prassede, della S. R. C. prete card. Gamberini della Santità di N. S. Papa Gregorio XVI segretario per gli affari di Stato interni.

Con chirografo del dì 8 gennaio 1818 il Sommo Pontefice Pio VII ingiunse l'obbligo delle volture ne' catasti, tanto per ragione di

pubblico e privato vantaggio, quanto anche per l'effetto della esigenza della dativa reale; ed inflisse una pena a quelli che avessero trascurato di dimandare tali volture nel tempo stabilito dalla legge.

Al pontificio chirografo venne data la più estesa pubblicità in tutte le città, i castelli e le ville dello Stato Pontificio, per mezzo dei rispettivi capi delle provincie; e non si omise anche il pregare i singoli Ordinari, onde dall'altare i possidenti idioti fossero istruiti dell'imposta obbligazione, ed alla circostanza della pubblicazione de' nuovi catastini fossero di nuovo diffidati i possidenti ad eseguire tutte le volture arretrate; e fu accordato loro il beneficio della condonazione dalla penale colle notificazioni della presidenza del censo dei 28 aprile, 20 giugno e 19 luglio 1833, colle quali furono ammoniti, che in difetto si sarebbe applicato tutto il rigore della legge ai renuenti.

Questi ordini produssero un buon effetto; ma non tutti i possidenti si sono poscia mostrati diligenti ad eseguire quanto ad essi incombeva, cosicchè il dicastero del censo è obbligato ad infliggere ai renuenti le penali comminate dal mentovato pontificio chirografo.

La Santità di nostro signore Gregorio XVI, a cui si è fatta relazione dello stato attuale delle volture catastali, mentre ha ordinato che la legge del dì 8 gennaio 1818 abbia un pieno vigore, ha pure ingiunto che sia di nuovo pubblicata.

Quindi in esecuzione de' sovrani comandi, non omettiamo di unire alla presente notificazione il sullodato pontificio chirografo, onde ogni possidente sia nuovamente istruito dell'obbligo delle volture nei catasti: e colla esecuzione di tal dovere possa esimersi dalla penale comminata dallo stesso chirografo.

Chirografo della Santità di nostro Signore Papa Pio VII segnato li 8 gennaio 1818, in cui si prescrive il regolamento sulle volture delle partite nei catasti, esibito negli atti del Nardi segretario di camera nel dì 9 detto gennaio, e pubblicato con notificazione di sua eccellenza reverendissima monsignor Cesare Guerrieri tesoriere generale di nostro Signore, e sua rev. Camera Apostolica, e presidente della congregazione de' catasti, in data dei 10 dello stesso mese ed anno.

La congregazione de' catasti deputata dalla Santità di nostro Signore all'art. 191 del Motu-Proprio dei 6 luglio 1816 fra le principali sue cure si è occupata di stabilire un regolamento sulle volture delle partite nei catasti, come oggetto del maggiore interesse pel pubblico e privato bene. Sottoposto da noi tale regolamento a Sua Beatitudine, la medesima dopo maturo esame si è degnata di approvarlo, e di ordinarne l'esatta osservanza ed esecuzione col chirografo segnato li 8 gennaio corrente, del tenore seguente, cioè:

Monsignor Cesare Guerrieri, nostro e della nostra Camera Apostolica tesoriere generale e presidente della congregazione de' catasti.

Ci avete riferito, che nella congregazione dei catasti da noi deputata coll'articolo 191 del Motu-Proprio dei 6 luglio 1816 una delle potissime basi a stabilirsi per regolare accuratamente il censimento si è riconosciuta quella di ordinare con esattezza e conveniente sollecitudine le volture del possesso de' fondi sì rustici che urbani, affinchè all'occasione de' loro passaggi non s' ignorino i nuovi possessori tanto per ragione di pubblico e privato vantaggio, quanto per l'effetto dell'esigenza della dativa reale: Ci avete esposto, che per questi motivi la detta congregazione si è occupata di fissare un regolamento sull'obbligo di dette volture, e sul modo e tempo di eseguirle, con ingiungere ancòra le convenienti penali, ad oggetto di astringere tanto i cancellieri de' catasti, quanto i possidenti de' fondi all'esatta osservanza del regolamento; ed avendòcelo in dettaglio riferito, abbiamo riconosciuto utile di approvarlo, e di ordinarne l'esatta esecuzione. Pertanto col presente nostro chirografo, in cui abbiamo per espresso il tenore delle risoluzioni di detta congregazione, e di qualsivoglia altra cosa necessaria ad esprimersi, di nostro Motu-Proprio, certa scienza, e pienezza della suprema nostra podestà, siamo venuti nella determinazione di prescrivere le disposizioni nel modo seguente.

REGOLAMENTO

Pei cancellieri de' catasti, e possidenti de' fondi soggetti alla dativa reale sull'esecuzione delle volture.

Cap. I. — *Dell'obbligo de' possessori de' fondi rustici ed urbani, soggetti alla dativa reale, di fare eseguire le volture.*

1. Tutti i fondi sì rustici, che urbani, soggetti alla dativa reale, dovranno essere intestati ne' catasti al possessore de' medesimi.

2. Chiunque acquista per successione, contratto, o altro qualsivoglia titolo la proprietà, ed il possesso di un fondo sì rustico, che urbano, soggetto alla dativa reale, dovrà nel termine di quattro mesi, dalla data del seguìto acquisto, aver presentato un' istanza al respettivo cancelliere de' catasti a forma degli articoli portati al seguente capitolo II per ottenere la voltura del fondo in propria testa.

3. Sono compresi nella disposizione dell'articolo precedente quelli che acquistano a titolo di canone, o di affitto perpetuo, di usufrutto, coll' effettivo possesso de' beni, o di compra col patto redimendi.

4. Saranno tenuti all'obbligo prescritto nei due articoli precedenti i conventi, monasteri, conservatorî, ospizi, università, collegi, seminari, comuni, e perfino la rev. Camera Apostolica, e qualunque altra corporazione o persona, abbenchè privilegiata e privilegiatissima, e fornita di qualsisia prerogativa, che abbisognasse d' individua e specifica menzione. Se la corporazione o lo stabilimento non riconosce speciale e variabile possessore, saranno i beni intestati soltanto sotto il suo generico nome; ma se i beni spetteranno ad una mensa, ad un beneficio e ad altre analoghe fondazioni ecclesiastiche ritenute da variabili possessori, allora, oltre l' intestazione specifica della mensa, del beneficio, ed altra prebenda qualunque, sarà notato il nome del titolare possessore, e ad ogni variazione del medesimo il successore sarà obbligato alla voltura non della partita, ma del nome del possessore, ed in tempo di vacanza il succollettore degli spogli che gli amministrerà, dovrà farvi notare il suo nome.

5. Saranno egualmente obbligati a quanto sopra i tutori ed i curatori de' pupilli, de' minori, degli interdetti e simili, pei fondi spettanti alla persona o al patrimonio da loro amministrato.

6. Chiunque acquisterà un fondo *pro persona nominanda,* sarà tenuto a far eseguire la voltura in propria testa, e l'intestazione durerà fino a tanto che la persona dichiarata non avrà fatto seguire la voltura a suo favore.

7. Accadendo il caso del passaggio di uno, o più fondi in persona, che siano per goderne *pro indiviso,* la voltura potrà essere richiesta anche da un solo de' possessori, purchè nella istanza siano indicati gli altri possessori coi loro nomi e cognomi, e con quelli de' rispettivi padri, e sia comprovato con documento il possessore indiviso.

8. Trattandosi di più condomini che abbiano intestato de' fondi in comune; ed accadendo che la porzione di uno di essi passi all' altro condomino o condomini *pro indiviso,* non sarà necessaria la voltura.

9. I fondi, di cui non vi siano eredi in possesso, s' intesteranno *eredità giacente,* col nome e cognome di quelli da cui furono lasciati, e del curatore assegnato a detta eredità.

10. L'erede, col beneficio della legge e dell' inventario, se è detentore de' fondi ereditari, è obbligato a far eseguire il trasporto in testa propria, colla specifica anzidetta qualità.

11. I fondi provenienti da concorsi de' creditori saranno intestati al concorso, coll' indicazione del nome del decotto, e del luogo in cui è convocato, aggiungendovi il nome e cognome dell' amministratore *pro tempore.*

12. In caso de' possessi dubbî, o litigiosi, la voltura si farà in testa di quello che ha pagato le ultime dative reali, o in testa dell' amministratore qualora sia destinato.

Cap. II. — *Del modo di presentare le istanze per le volture.*

13. L' istanza si farà in carta bollata da baiocchi sei, e dovrà essere presentata al rispettivo cancelliere de' catasti.

14. Dovrà esprimere primieramente il nome e cognome del nuovo possessore, e del suo padre.

15. Trattandosi di donna maritata pei suoi beni stradotali, oltre il cognome della propria famiglia paterna, vi si dovrà esprimere anche quello della famiglia del marito, colla particola *in,* onde si dirà per esempio *Maria Rossi in Amati.*

16. Inoltre si dovrà nell' istanza indicare l' estensione superficiale de' beni, l' estimo censuario dei medesimi, ed il numero della mappa, qualora esista presso la cancelleria.

17. L' istanza indicherà ancora il nome e cognome della persona a cui apparteneva per l' avanti il fondo, unitamente a quello del genitore.

18. Un' istanza non potrà comprendere i fondi posti in diversi territorî comunitativi.

19. Se una proprietà viene divisa fra diverse persone, ed uno de' possessori della medesima presenterà l' istanza unitamente all' atto comprovante la seguìta divisione, si ritiene l' istanza come presentata a nome anche degli altri, purchè dalla medesima, o dall' analogo atto risultino i nomi respettivi de' possessori, e le individuali porzioni delle proprietà a ciascheduno competenti.

20. All' istanza si uniranno i documenti, o un estratto autentico de' medesimi, comprovanti il nuovo possesso a favore della persona che domanda la voltura.

21. I documenti, o loro estratti, dovranno essere parimente in carta bollata, ed accompagnati da prova della seguìta registrazione, trattandosi di atti soggetti alla medesima.

Cap. III. — *Delle penali contra i morosi.*

22. Tutti coloro che per successione, contratto, o qualsivoglia titolo acquisteranno la proprietà, il possesso, o l' usufrutto coll'obbligo del pagamento delle dative, di un fondo sì rustico che urbano, soggetto alla dativa reale, e che nel termine di quattro mesi dalla data del seguìto acquisto non avranno presentato l' istanza per la voltura al respettivo cancelliere, incorreranno nella penale di scudi cinque per

ogni cento scudi romani dell'estimo censuario spettante ai fondi dei quali non si è domandata la voltura, e che dovevasi domandare a termini degli articoli del capitolo I.

23. Spirato il termine di quattro mesi, il cancelliere, per mezzo de' cursori della dativa reale, manderà al moroso l'intimazione a pagare la multa, ed a presentare nel termine di giorni venti la regolare petizione per la voltura, e dedurre le giustificazioni che gli possono competere. Se entro questo termine eseguirà il moroso la voltura nelle debite forme, sarà in arbitrio di monsignor tesoriere generale d'implorare da Noi la facoltà di accordare una moderazione della penale. Sarà poi riservata a monsignor tesoriere generale l'assoluzione dell'intera multa, quando gli costeranno motivi evidenti a rendere il moroso esente da ogni colpa.

24. Nel caso d'inadempimento per parte del moroso al pagamento delle penali, l'esigeranno gli amministratori camerali, col medesimo privilegio della dativa reale a forma dei due regolamenti dei 18 settembre, e 30 dicembre 1816, uniformandosi al titolo IV, cap. 3 del Motu-Proprio dei 22 novembre 1817 sulla procedura civile: e nel caso che ad onta della penale, il possessore trascurasse di richiedere la voltura, questa verrà eseguita *ex officio* dal cancelliere, e dovrà il renuente soggiacere a tutte le spese occorrenti per le carte e pei documenti necessari all'adempimento.

25. Gli eredi di un contravventore alle volture non saranno tenuti alla multa, se non che nel caso, in cui costi, che il contravventore fosse stato officialmente intimato avanti la morte.

26. Se un fondo fosse passato successivamente in diversi possessori, i quali, ritenendolo almeno per quattro mesi, non avessero adempito all'obbligo della voltura, la multa è dovuta da ciaschedun contravventore.

27. Il prodotto delle medesime sarà a beneficio per tre quinti a favore della Camera Apostolica, per un quinto a favore del respettivo cancelliere, e per un quinto a favore della direzione generale de' catasti.

28. Qualora si verrà in cognizione dell'inadempimento all'obbligo delle volture per parte di un delatore, godrà egli la metà del quinto della multa assegnato al cancelliere.

Cap. IV. — *Degli obblighi de' cancellieri dei catasti relativamente alle volture.*

29. I cancellieri de' catasti dovranno somministrare tutte le notizie necessarie a coloro che domandano di eseguire le volture.

30. Richiesti, dovranno prestarsi a stendere l'istanza delle volture.

31. Dovranno tenere un registro, in cui saranno notate le date delle istanze per le volture, e corrispondente al medesimo dovranno tenere la filza delle istanze numerate progressivamente, e munite della data della presentazione. Dovranno rilasciare a quello che ha fatto l'istanza un riscontro dell'esibita delle medesime.

32. Non più tardi di tre giorni dalla presentazione dell'istanza dovranno eseguire l'effettiva voltura del fondo, o dei fondi sul libro delle volture a ciò destinata, sotto pena della sospensione, ed anche della destituzione dall'impiego, secondo i casi: restando a loro carico l'emenda de' danni che potessero essere derivati all'esibente.

33. I documenti che verranno presentati per giustificazione delle istanze, dovranno restituirsi agli esibitori, sempre che nell'istanza sia specificata la qualità del contratto, la data del medesimo, ed il notaro stipulante. Nel caso di restituzione de' documenti, dovrà il cancelliere attestare sull'istanza medesima di avere riconosciuto i prodotti documenti, e di averli restituiti all'esibitore, e dovrà porre il *visto* sui documenti da restituirsi.

34. I cancellieri dovranno tenere in giornata i libri delle volture, passare bimestralmente ai preposti del registro lo stato delle volture, e trasmettere contemporaneamente una copia autentica del medesimo alla direzione generale dei catasti.

35. I cancellieri dovranno usare tutta la diligenza per verificare la realtà delle contravvenzioni avanti di procedere all'intimazione della multa, poichè se per loro negligenza venissero queste intimate a chi non è in fatto contravventore, saranno tenuti del proprio alla rifazione di tutte le spese e danni, chè potrebbero essere avvenuti al supposto contravventore.

Disposizioni generali.

36. In quanto agli emolumenti dovuti ai cancellieri de' catasti per le volture e per le operazioni analoghe, restano fermi quei già stabiliti nel regolamento del dì 1 dicembre dell'anno scaduto sulla sistemazione delle cancellerie de' catasti, quali saranno riportati a piè del presente regolamento.

37. Nascendo dubbî ai cancellieri sull'applicazione delle presenti disposizioni, dovranno col solito mezzo della direzione generale dei catasti rivolgersi alla congregazione de' medesimi per ricevere le analoghe provvidenze.

38. Saranno in seguito comunicate ai cancellieri de' catasti dal direttore generale de' medesimi le disciplinari istruzioni e module, che coll'approvazione di monsignor tesoriere generale si emaneranno per l'esecuzione del presente regolamento.

All' adempimento di tutte e singole cose di sopra prescritte vogliamo che sia ottenuto ed obbligato qualunque corpo, stabilimento, o persona di qualunque dignità, grado e preminenza, benchè privilegiata e privilegiatissima, e tale che per esservi compresa avesse bisogno di speciale ed individua menzione. E ad effetto che all'esecuzione delle disposizioni contenute in questo regolamento non possa interporsi ostacolo, o ritardo, vogliamo, che qualunque difficoltà o questione potesse insorgere sulla esecuzione suddetta, voi la possiate decidere coll' uso delle facoltà economiche, riservato il solo ricorso in devolutivo al tribunale della nostra camera. Volendo e decretando, che il presente nostro chirografo, benchè non ammesso e registrato in camera, e ne' suoi libri, secondo la disposizione di Pio IV nostro predecessore, abbia ad avere il suo effetto e vigore colla nostra semplice sottoscrizione, e che non gli si possa opporre di surrezione, orrezione, nè di altro vizio e difetto della nostra volontà, ancorchè non vi siano stati chiamati e sentiti monsignor commissario generale della camera, o altri che vi avessero o pretendessero avervi interesse, e così e non altrimenti debba giudicarsi ed interpretarsi da qualunque giudice e tribunale, e da qualunque congregazione benchè composta di reverendissimi cardinali, togliendo a ciascuno di essi la facoltà di giudicare ed interpretretare diversamente, nonostante la detta costituzione di Pio IV *de registrandis,* la regola della nostra cancelleria *de iure quaesito non tollendo*, e qualsiasi altre costituzioni, ed ordinazioni apostoliche nostre, e de' nostri antecessori, leggi, riforme, usi, stili, consuetudini ed ogni altra cosa che facesse, o potesse fare in contrario, alle quali tutte e singole, avendone il loro tenore qui per espresso e di parola in parola inserto, ampiamente deroghiamo.

Dato dal nostro palazzo apostolico Quirinale questo dì 8 gennaro 1818.

PIUS PAPA VII.

Affinchè pertanto le surriferite disposizioni provvidamente prescritte da Sua Beatitudine col suddetto chirografo, relativamente all' importante oggetto delle volture di partite nei catasti pei fondi sì rustici, che urbani, si deducano prontamente a notizia del pubblico, e niuno possa allegarne ignoranza, vogliamo ed ordiniamo, che la presente nostra notificazione affissa e pubblicata ne' soliti siti di questa capitale, e delle altre città e luoghi principali dello Stato ecclesiastico, astringa cadauno, come se gli fosse stata personalmente intimata, ed a maggior nozione di ognuno resterà sempre affissa ed esposta in ciascuna cancelleria dei catasti.

Data in Roma dalla nostra residenza di Monte Citorio questo dì 10 gennaio 1818.

CESARE GUERRIERI
Tesoriere generale
e Presidente della congregazione de' catasti.

Articoli del regolamento del 1 dicembre 1817, l'osservanza e trascrizione de' quali si prescrive nel surriferito articolo 36.

27. I cancellieri per ogni voltura che si eseguisce, percepiranno baiocchi venti dalle persone a cui passano i fondi. Benchè più fondi debbano essere volturati, nulladimeno, quando questi provengano da un solo atto o contratto, si considereranno per una sola voltura, bene inteso che i fondi da volturarsi esistano nello stesso territorio, o passino ad una sola persona, mentre se saranno situati in più territorî, o si trasferiranno parzialmente in più persone, dovranno considerarsi tante volture, per quanti sono i territorî o le persone a cui si trasferiscono i fondi da volturarsi.

28. Se piacerà ai proprietarî d' incombenzare i cancellieri di stendere l' analoga istanza per l' esecuzione della voltura, potranno percepire dai medesimi per l' estensione baiocchi dieci: e contenendo questa più pagine, potranno percepire baiocchi due per ogni pagina, oltre la prima fissata in baiocchi dieci.

2. Esigeranno inoltre baiocchi dieci per ogni certificato di voltura, o di partita catastale dalla persona interessata, qualora si tratti di una sola partita: se il certificato conterrà più partite, percepiranno, oltre i baiocchi dieci per la prima, baiocchi due per ogni partita di più, che conterrà il certificato. Il certificato dovrà essere steso in carta di bollo da baiocchi nove, da somministrarsi dalla persona interessata.

30. Qualunque certificato, o estratto catastale, che verrà richiesto dalla congregazione, o direzione generale de' catasti, da' legati, o delegati, dovrà rilasciarsi *gratis* dal cancelliere.

31. Come ancora dovranno i cancellieri prestarsi *gratis* per la semplice visura da farsi dalle parti interessate sulle mappe, sui catasti, libri di trasporti, e di correzioni, e ruoli; ed egualmente *gratis* dovranno stendere l'attestato sulle istanze delle volture per la ricognizione dei documenti da restituirsi, e apporre il visto su i medesimi.

Dalla Segreteria per gli affari di Stato interni li 10 giugno 1837.

A. D. Card. GAMBERINI.

CXLVIII.

Regolamento per la esecuzione de' lavori idraulici e per le fabbriche camerali ne' porti di mare dello Stato Pontificio.

I lavori, che occorrono ne' porti di mare dello Stato Pontificio e fabbriche camerali in essi porti esistenti, hanno richiamata l' attenzione del governo e del tesorierato, cui appartiene di provvedervi. Ad ottenere la maggiore economia congiunta alla esattezza e perfezione de' lavori medesimi sonosi adottate le seguenti disposizioni, relative ai diversi oggetti, che dovevano aversi in vista.

Spurgo del Porto.

1. Dovrà l' ingegnere direttore di ciascun porto formare il preventivo idraulico pel futuro anno non più tardi della fine del mese di luglio dell' esercizio corrente, corredandolo di tutti quegli allegati, che si stimeranno necessari a maggior schiarimento delle cose in esso proposte, non che della pianta del porto con lo specchio paralello dei fondali risultanti dal paragone dell' esercizio corrente con quello antecedente, come già si costuma, onde conoscere quale sia stato nel decorso di un anno l' aumento, o il decremento dei fondali medesimi. Il preventivo così corredato si presenterà dall' ingegnere al congresso idraulico composto del capitano del porto, del rincontro di camera, ed ingegnere stesso e dopo esaminato dai medesimi si formerà il processo verbale della discussione firmato da tutti i membri, che unito al preventivo verrà rimesso al tesoriere generale non più tardi dei 15 del mese di agosto.

2. Nella prima riunione del congresso idraulico del mese di gennaio di ciascun anno dai congregati, con la scorta della pianta del porto, dove sono marcati di rosso gli attuali fondali, ed avute altresì in vista le circostanze locali, si dovranno stabilire in massima tutti li punti ove nel corso dell' anno dovranno lavorare le macchine di spurgo, cioè tanto i puntoni a vite dove questi si usano, che quelli a ruota e le macchinette e di ciò, fattane particolar menzione nel verbale del congresso, se ne darà parte al tesoriere generale per tutti gli effetti di ragione.

3. Ciò premesso in massima, per non tenere in sospeso i lavori di spurgo l' ingegnere direttore darà gli ordini opportuni agli assistenti destinati alla sorveglianza dei lavori stessi, onde sieno situate ai relativi posti le macchine, le quali non potranno nel corso dell' anno medesimo essere rimesse, e passate da un posto all' altro, senza intesa ed espresso nuov' ordine dell' ingegnere. Gli assistenti, se di loro arbitrio, o ancorchè ne ricevessero particolare ordinazione da qualunque altra autorità, non eseguissero quanto loro è stato ordinato dall' ingegnere direttore, ne resteranno compromessi, dovranno rendere stretto conto dell' operato, ed a seconda del grado delle mancanze, verranno castigati o con multa o con sospensione dall' impiego o con la perdita dell' impiego stesso.

4. Gli assistenti destinati ai lavori di spurgo dovranno ogni giorno fare all' uffizio dell' ingegnere il rapporto; e se accadranno cose straordinarie, come per esempio danni nella lavorazione o per casi fortuiti, mareggiate ec. ai puntoni, bette, lancie ec. o mancanze per inavvertenza dei padroni, marinari, ciurme ec., dovranno fare un rapporto parziale all' ingegnere direttore e da esso si ordineranno quei lavori o provvedimenti che si crederanno opportuni. Però lo stesso ingegnere dovrà senza indugio farne rapporto officiale al rincontro di caméra, particolarmente se fossero ordinazioni di qualche entità e superassero la spesa di scudi dieci.

5. Oltre i suddetti assistenti, corre parimenti il medesimo obbligo ai guardiani del porto, incaricati anch' essi dei lavori di spurgo o di qualunque altra siasi ingerenza nei lavori idraulici camerali: essi dovranno attenersi strettamente a quanto si è stabilito nei suddetti §§ 3 e 4, dovendo tutti i lavori essere ai subalterni ordinati, e diretti dall' ingegnere.

Equipaggi delle macchine di spurgo.

6. Il ruolo degl' individui, che formano l'equipaggio di ciascuna macchina, resta fisso com' è attualmente riportato nel preventivo idraulico di ciascun porto, tanto per il numero, che per il rispettivo soldo mensuale.

7. Il soprassoldo per il cottimo dei lavori di spurgo in ragione dei viaggi o a metri cubi delle diverse macchine, tanto per i suddetti equipaggi, che per la ciurma dei forzati, guardie ec., resta provvisoriamente come ora è in uso.

8. Gli assistenti allo spurgo dovranno verificare che tutti i rispettivi pozzi delle bette siano in ogni viaggio perfettamente pieni, non solo rasi, ma piuttosto colmi, tenendo esattissimo conto dei viaggi giornalieri, onde nella nòta settimanale ch' essi dovranno presentare all' ingegnere si possa a ciascun equipaggio attribuire il relativo importo de' cottimi.

9. Se gli assistenti nel tragitto, andando allo scarico, troveranno qualche betta o altra macchina, che non abbia, come di sopra si è prescritto, il pozzo pieno, registreranno il viaggio, ma ne faranno subito rapporto all' ingegnere direttore e questi multerà il padrone del puntone, della betta ec. ed i marinai cumulativamente di bai. 50 per ogni contravvenzione,

dandone subito parte al rincontro onde alla fine della settimana trattenga nel pagamento ai suddetti la multa medesima.

10. Il sorvegliante allo scarico sotto la sua più stretta responsabilità dovrà vedere che tutte le bette o altre macchine vadano a vuotare i loro pozzi in mare nei luoghi già stabiliti in ciascun porto e qualora qualcuno dei padroni di bette si arbitrasse di scaricare in altri punti, dovrà subito il sorvegliante farne rapporto all' assistente dello spurgo e questi all' ingegnere, che multerà il padrone della betta obbligandolo a pagare a suo carico il soprassoldo del viaggio a tutto l' equipaggio e ciurma sgravandosene l' importo a carico della R. C. Anche di ciò dovrà l' ingegnere farne rapporto al rincontro, perchè ritenga l' importo della multa a carico del padrone di betta caduto in pena.

11. Ne' casi di danni, che avvenissero alle macchine tutte destinate allo spurgo per inavvertenza o poca capacità dei rispettivi padroni e marinari, escluso il caso fortuito o le forti mareggiate o forza maggiore, presso il rapporto dell' assistente (§ 3) dovranno eseguirsi i risarcimenti a carico del relativo padrone e marinari con l'opera de' calafati e materiali della R. C. A., ritenendo il rincontro di camera ai medesimi, secondo il rapporto dell' ingegnere, l' importo della spesa occorsa, proporzionatamente sul sesto del solo soldo mensuale. Se poi il danno fosse di non poca conseguenza, resterà a decidersi dal tesoriere generale a qual multa o penale dovrà andar soggetto l' autore del danno stesso.

12. Tanto i padroni, che i marinari, ciurme e guardie dovranno trovarsi pronti al lavoro a seconda dell' orario già in uso in ciascun porto, e non potranno assentarsi dal loro posto durante le ore del lavoro sotto qualunque siasi pretesto, meno il caso di qualche disgrazia o malattia. L' assistente dovrà farne la rassegna due volte al giorno e trovando mancante qualche individuo ne farà rapporto all' ingegnere, sottoponendo i mancanti alla perdita di un cottimo di viaggio, e dandone parte al rincontro per la relativa ritenuta settimanale.

13. L' assistente e guardiani dovranno nel giorno precedente fare la dimanda all' ingegnere del numero de' forzati, che saranno necessari per ciascuna macchina o lavoro del giorno futuro. Trovando l'ingegnere giusta e ristretta la dimanda al puro bisogno, vi porrà il *visto* e la passerà al rincontro di camera per l' ordine opportuno alla darsena.

14. Resta proibito espressamente ad ogni classe d' impiegati tanto superiori che subalterni non esclusi il rincontro e l' ingegnere, di far dimanda di forzati o di distrarre quelli destinati ai lavori per usi particolari ed estranei ai lavori stessi.

15. Le mancanze degl' individui componenti gli equipaggi a causa d' insubordinazione saranno riferite all' ingegnere, mercè un rapporto appoggiato da testimonianze. L' ingegnere nella prima adunanza del congresso idraulico produrrà il rapporto colla proposta della punizione ch' egli stimerebbe applicare al colpevole. Il congresso in proporzione delle mancanze pronuncierà e farà eseguire la punizione quando si trattasse di colpa di poco momento. In questo caso ne farà soltanto semplice cenno nel consueto processo verbale. Se poi l' imputazione si raggirasse sopra ingiurie verbali, risse o evenienze più rilevanti, però senza ferite e senza imbrandimento d' armi, allora nella stessa adunanza si compilerà l' analogo verbale con esatta esposizione e giustificazione dei fatti e relativo opinamento in seguito di che il Tesoriere si riserva di approvare la punizione, mitigarla o esasperarla. Quando però tali colpe fossero di maggior conseguenza, con ferite, imbrandimento d' armi o altre circostanze gravanti, allora si occuperanno della compilazione del processo e dell' applicazione della pena i tribunali ordinari.

16. Tutti i padroni e marinai posti in ruolo mensuale indistintamente nei giorni di cattivo tempo dovranno prestare il loro servizio giornaliero per altri lavori del porto, arsenale ec. a norma degli ordini dell' ingegnere senz' alcun soprassoldo, non che fare la pulizia straordinaria oltre quella giornaliera delle macchine ed il turno delle guardie notturne per la sicurezza de' legni camerali. In caso di cattivo tempo, e di pericolo concorreranno tutti senza eccezione a salvare i sovraenunciati legni.

17. Allorquando una macchina di qualunque spurgo dovrà stare inoperosa più di una o due settimane a causa de' ristauri, concie o per qualunque siasi altra combinazione, l' equipaggio si presterà egualmente per altri lavori del porto come al § precedente.

18. I lancieri sono destinati al servizio comune per le visite al porto dell' ingegnere direttore, rincontro di camera, degli assistenti ec. I medesimi suppliranno i marinai di bette in caso di malattie e faranno qualunque altro servizio occorrente per i lavori del porto indistintamente, avendo luogo anche per essi il prescritto ai §§ 12, 15, 16 e 17.

Manutenzione e rinnovazione di macchine.

19. Tutti i lavori per la manutenzione e rinnovazione di macchine si eseguiranno mediante la direzione dell' ingegnere coll' opera del capo maestro costruttore, il quale in quanto allo scopo d' arte dovrà dipendere soltanto dall' ingegnere, in quanto poi all' economía anche dal rincontro.

20. Prima di porre mano al ristauro in genere di qualunque siasi macchina, dei puntoni,

bette, macchinette, scafaccie, barche, lancie ec. si dovrà dall' ingegnere, sussidiato dal capo maestro costruttore, formare una regolare perizia, e se si tratta di nuove costruzioni, un piano di esecuzione dettagliato in tutte le sue parti. Queste perizie o piani di esecuzione verranno rimessi all' uffizio del rincontro, acciocchè sieno inviati al tesoriere generale per l'opportuna approvazione, senza la quale non potrà intraprendersi il lavoro ; e ciò sotto la responsabilità del rincontro e dell' ingegnere.

21. Il capo costruttore sarà strettamente responsabile dei mastri e manuali calafati tanto per l' andamento del lavoro, che per la loro condotta ; e però esso dovrà secondo le diverse lavorazioni scegliere que' calafati, che crederà più onesti, di maggiore capacità e di sua piena fiducia.

22. Secondo il bisogno giornaliero farà il capo costruttore la dimanda de' forzati in aiuto de' lavori d' arsenale e squero. Trovata regolare la dimanda l' ingegnere vi porrà il visto e la rimetterà al rincontro di camera per l' ordine opportuno in darsena, fermo il disposto al § 14.

23. Per la provvista di tutti i nuovi materiali e generi diversi necessari per l' andamento dei lavori di spurgo, ristauri urgenti, concie, nuove costruzioni ec. s' intendono qui richiamati gli articoli del capitolato parziale del nuovo appalto della fornitura dei magazzini, come ai relativi contratti stipolati in Ancona, Civitavecchia ed Anzio coi rispettivi appaltatori.

24. Il guarda-magazzino e sotto-magazziniere del porto e squero saranno totalmente subordinati al rincontro di camera.

25. L' inventario del magazzino di tutti i generi usati, che resteranno a disposizione dei lavori idraulici, dovrà essere classificato nel modo seguente :

A tutti gli articoli di una categoria o *monti*, si darà un numero d' ordine.

Ognuno degli articoli suddetti dovrà avere una denominazione certa e fissa, che non potrà nè cangiarsi, nè alterarsi colla più lieve espressione.

26. I biglietti di richiesta e di consumo indicheranno il numero d' ordine che nell' inventario è dato al relativo articolo, richiamando le stesse espressioni usate nell' inventario medesimo.

27. Le dimande che si faranno dei suddetti oggetti usati dai rispettivi padroni di macchine, assistenti e capo costruttore dovranno essere nella loro entità verificate dall' ingegnere direttore, il quale trovatele regolari le sottoscriverà, vi porrà quindi la sua firma anche il rincontro di camera.

28. I medesimi padroni, assistenti e capo maestro costruttore nel ritirare gli oggetti dimandati faranno sotto il biglietto di dimanda la ricevuta per giustificazione del guarda-magazzino.

29. Quando le dimande saranno per oggetti in cambio ed allorchè avanzando gli oggetti dimandati dopo ultimata qualche lavorazione, questi verranno riportati ne' magazzini, il magazziniere dovrà rilasciare la ricevuta di ciò, che gli si consegna dai padroni, assistenti e capo costruttore.

30. Tanto dei biglietti di emissione, ossia delle dimande fatte, quanto di tutto quello che ritorna ne' magazzini, se ne dovrà tenere anche dall' ingegnere un rigoroso registro, che sarà aperto su di una copia esatta dell' inventario originale di magazzino. A quest' effetto dovranno i padroni, assistenti e capo costruttore depositare nell' uffizio dell' ingegnere la ricevuta ritirata dal magazziniere, ai quali se ne rilascierà quietanza.

31. Siccome tra gli oggetti di rimanenza e tra quegli usati se ne contengono alcuni *servibili* ed altri *inservibili*, così il magazziniere nell' *introitarli* li dividerà in due classi a giudizio dell' ingegnere ed a cognizione anche del rincontro. Saranno poi essi distinti in due inventarii diversi, sotto però la categoria de' generi di rimanenza. I diversi articoli saranno rigorosamente descritti con espressioni simili agli altri di egual natura notati nell' inventario, onde poterne disporre come si dirà nell' articolo seguente. Quelli della categoria *inservibili*, giunti che saranno ad un significante cumulo, si esporranno alla vendita sotto l' asta coll' accensione della candela : e ciò in ogni sei mesi a più presto, se lo crederà opportuno il Tesoriere generale.

32. Prima di fare alcuna dimanda di generi nuovi al fornitore dovrà osservarsi se fra quegli esistenti nel magazzino ve ne siano adattabili al bisogno, benchè usati, ed in tal caso dovranno questi preferirsi ai nuovi. Di ciò ne restano responsabili l' ingegnere, ed il rincontro.

33. Dal disposto nel § 28 segue che tutti i padroni, assistenti e capo costruttore dovranno sotto la loro più strette responsabilità alla fine di ciascun lavoro depositare nei magazzini camerali tutte le rimanenze dei diversi oggetti procedenti dalle dimande fatte al fornitore, ritirandone ricevuta dal magazziniere, la quale parimenti verrà dai medesimi depositata all' uffizio dell' ingegnere ritirandone quietanza.

34. Il magazziniere notando tutti i suddetti oggetti in rimanenza nei separati inventari di introito vi porrà la data dell' introduzione e il nome della persona che ha depositato, conservandoli in un locale a parte del magazzino degli oggetti usati.

35. Una copia, ossia estratto tanto del *registro delle dimande*, che di quello *degli oggetti introitati* dal magazziniere e conservati nel suddetto locale separato, sarà dall' uffizio

dell' ingegnere ogni mese rimesso all' amministrazione V, onde possa farsi il confronto di quello che si è preso dal fornitore e quello ch' è avanzato e passato ad introito dei magazzini camerali; quale confronto si farà su gli eguali rapporti spediti dal rincontro.

36. Sarà cura del rincontro di camera e dell' ingegnere di vegliare acciocchè gli oggetti dimandati o vengano tutti consumati per i lavori, semprechè il bisogno l' esiga; ovvero, nel caso che ne rimanessero, vengano consegnati come al § 30 nei magazzini camerali. Trovando in frode qualunque siasi impiegato, se ne dovrà far subito rapporto al Tesoriere generale, onde possa prendere quelle misure di rigore, che stimerà nella sua saviezza opportune.

37. Ogni fine di settimana si farà dai rispettivi assistenti, guardiani e capo-costruttore la nota delle spese incontrate per giornate di operai, ciurme, soprassoldi ec.: queste verranno presentate all' ingegnere, il quale vi farà le osservazioni che fossero del caso e trovatele regolari vi porrà il *visto* e le rimetterà al rincontro di camera pel pagamento.

38. I mastri bozzellari, falegnami, tornitori o altri artieri e manifattori pagati al ruolo, dovranno eseguire tutti quei lavori, che loro verranno ordinati dall' ingegnere e dal medesimo direttamente dipenderanno.

39. Per il ricarico delle scogliere resta fisso l' appalto in corso e tutte quelle prescrizioni citate nel capitolato parziale di appalto. Dove questo lavoro si facesse per *economia* si proseguirà coi metodi di prattica.

40. Anche in pendenza dell' approvazione del preventivo l' ingegnere nei primi del mese di marzo di ciascun anno rimetterà alla V amministrazione lo stato dei lavori, che si propongono per il ricarico della scogliera, basato sulla somma dimandata nel preventivo, onde vengano dal Tesoriere generale abbassati gli ordini opportuni per intraprendere la lavorazione a stagione opportuna, ossia non più tardi dei primi del mese di maggio.

41. Per le fondazioni l' ingegnere presenterà alla medesima V amministrazione, secondo l' ordine circolare n°. 84871 articolo 1°. 2°. e 5°. del 1 maggio 1836 i relativi piani di esecuzione, onde possano le dette fondazioni eseguirsi nella stagione propizia a seconda dell' ordine consueto già in uso e colla immediata direzione dell' ingegnere e la sorveglianza dell' assistente, che ne verrà incaricato dall' ingegnere stesso.

42. Per i lavori di risarcimento ai fabbricati camerali o per le nuove costruzioni, si prescrive quanto segue.

1°. I materiali dovranno prendersi dalla nuova fornitura dei magazzini.

2°. Per tali lavori resta proibita espressamente l' esecuzione per *economia*, meno il caso urgentissimo d' imminente rovina, nel qual caso soltanto resta facoltizzato l' ingegnere a fare ciò che si creda meglio pel più sollecito provvedimento, dandone in pari tempo avviso al rincontro di camera, che ne informerà la superiorità.

3°. Dovrà precedere la esecuzione dei lavori il regolare piano di esecuzione col capitolato parziale, da compilarsi e spedirsi giusta il citato ordine circolare, dall' ingegnere direttore; e dopo essere stato questo discusso dalla commissione degli architetti della V amministrazione verrà sottoposto all' approvazione del Tesoriere generale e si procederà all' appalto.

4°. Se la somma de' lavori ascenderà cumulativamente fra tutte le diverse arti a più di scudi 75 e non vi sia urgenza, dovrà pratticarsi il metodo prescritto dai regolamenti vigenti, cioè quello dell' asta pubblica, ond' eccitare la gara degli offerenti colle solite notificazioni prescrivendo in esse, che le offerte siano semplici, non condizionate, da consegnarsi chiuse e sigillate negli uffizii de' segretarii e cancellieri della R. C. in Roma ed in Ancona, in Civitavecchia, ed in Anzio in quelli del rincontro e dell' ingegnere, dai quali verranno poi rimesse al tesoriere generale per prenderle in considerazione e per deliberare il lavoro al migliore offerente, salvo l' esperimento di vigesima e sesta. Gli offerenti dovranno avere le qualità prescritte nei regolamenti delle fabbriche camerali, senza di che verranno esclusi dall' appalto.

5°. Se la somma dei lavori sarà minore dei suddetti scudi 75 e si verifichi l'urgenza ad abbreviare il tempo che occorre per l' esperimento dell' asta pubblica e a non gravare di spesa gli offerenti col pubblico istromento, ciò che ridonderebbe poi a disvantaggio del governo, perchè si avrebbe nell' offerta un minore ribasso, potrà adottarsi il metodo di una concorrenza in via privata dei più onesti e bravi artisti da sperimentarsi innanzi al congresso idraulico, che farà constare con processo verbale il risultamento. Deliberato il lavoro al migliore offerente mediante privata scrittura, nella quale si richiami il piano di esecuzione, e gli articoli del capitolato parziale, si rimetterà questa insieme al processo verbale al tesoriere generale ond' ottenere la sua approvazione.

6°. Qualunque lavoro tanto per lo spurgo

del porto, che per i fabbricati, dovrà dirigersi dall' ingegnere, il quale si ricuserà di sottoscrivere i certificati relativi, se i lavori non fossero stati superiormente approvati dal Tesoriere generale o da lui ordinati.

7°. Gli assistenti da destinarsi alla sorveglianza de'lavori suddetti saranno scelti dall' ingegnere fra quelli del porto attualmente in ruolo, secondo la loro capacità ed onestà. Qualora poi a seconda dei bisogni o non fossero liberi quelli a ruolo o per alcuni lavori non adattati, si farà dall' ingegnere la dimanda al Tesoriere generale di supplire con qualche assistente provvisorio pagato a giornata.

43. Gli avanzamenti dei subalterni, cioè del capo costruttore, assistenti, guardiani ed equipaggi saranno all' occasione proposti al Tesoriere dal congresso idraulico, il quale in adunanza, avuto riguardo all' onestà ed anzianità del servizio in parità di merito, calcolerà le debite ricompense, e ne farà la proposizione nel processo verbale ordinario, che suole indirizzarsi in Roma, invocando dal Tesoriere generale la sua approvazione.

44. I permessi ai suddetti subalterni per esentarsi qualche giorno dai lavori, se trattasi della classe degli assistenti, si accorderanno dal rincontro, previo però il consenso in iscritto dell' ingegnere; se poi si trattasse dell' equipaggio e lancieri col consenso di entrambi.

45. Perciò che riguarda il regolamento di contabilità dell' uffizio del rincontro ed ingegnere, restano ferme le disposizioni attualmente in corso. Soltanto viene prescritto che il mensuale *Fa-bisogno* del mese seguente, che ciascun rincontro inoltra negli ultimi dieci giorni del mese corrente, come prescrivesi nella circolare del 27 maggio 1837, dovrà formarsi nel congresso idraulico, che si tiene nel giorno 20 d' ogni mese per tutto quello che riguarda l' importo dei lavori.

46. Il presente regolamento dovrà aver luogo in tutt' i porti dello Stato e per tutti gli altri lavori straordinarii, che si eseguiranno, oltre quelli del preventivo idraulico a carico della R. C. A. mediante l' amministrazione del rincontro.

47. Non dovrà pagarsi alcun mandato del rincontro, se a questo non vi sarà unito il certificato o le note vidimate dall' ingegnere.

48. Tutti gl' individui, ai quali spetta l' esecuzione degli articoli sopraespressi, sono incaricati sotto la loro più stretta responsabilità dell' esatto adempimento dei presenti regolamenti.

Roma dalle stanze di Monte Citorio questo dì 20 febbraio 1838.

A. TOSTI tesoriere generale.

CIL.

Anton-Domenico, del titolo di S. Prassede, della S. R. C.^e prete cardinale Gamberini della Santità di N. S. Papa Gregorio XVI segretario per gli affari di Stato interni.

Con sovrano rescritto del 28 ottobre 1837, reso pubblico il giorno 18 del successivo novembre, la Santità di nostro Signore si degnò approvare la istituzione ed i regolamenti di una società anonima commerciale chiamata delle assicurazioni. Lo scopo di questa società consiste nell' assicurare la vita degli uomini, all' oggetto delle sopravvivenze, dei legati e delle pensioni vitalizie o temporanee od a tempo determinato; gli edifizii di ogni genere, loro masserizie, utensili, merci, boschi, prodotti del suolo e dei bestiami, da qualunque incendio; le merci viaggianti per terra da infortunii, e le campagne dalle grandini. Avendo il S. Padre riconosciuto il grande vantaggio di tale impresa, accordò alla medesima società un *privilegio esclusivo* (eccettuandone unicamente i censi vitalizii su' quali rimane a tutti la libertà di contrattare come in passato) pel tempo di *anni venticinque.* Ed affinchè l' esclusivo privilegio nei termini della concessione possa essere garantito, inteso l' oracolo della viva voce della stessa Santità Sua si prescrive e si ordina quanto segue.

1. Non è lecito a veruno, in tutta la estensione dei dominii della Santa Sede, durante il corso di *anni venticinque,* di far contratti sopra tuttociò che viene compreso nell' esclusivo privilegio enunciato superiormente, fuorchè con la privilegiata società pontificia di assicurazioni.

2. Le assicurazioni delle merci viaggianti, le quali provenendo da paesi esteri debbono entrare o transitare nello Stato Pontificio, non sono ammesse che nel solo caso in cui concorra uno stabilito diritto di reciprocanza.

3. Neppure è lecito di proseguire i contratti già stipulati con altre società, qualora secondo i contratti medesimi sia in facoltà dell' assicurato di risolverli o col mezzo della disdetta o per la semplice cessazione dei pagamenti o in qualunque altro modo.

4. Le convenzioni che si facessero contra il divieto contenuto nei §§ precedenti sono nulle ed inefficaci di pieno diritto.

5. Se i contraenti ed i loro mandatari sono sudditi pontifici o risiedono od hanno possidenza nello Stato della S. Sede, soggiaceranno in *solidum* ad una multa non minore di *scudi dieci* e non maggiore di *scudi cento,* avuto riguardo ai casi ed alle circostanze: il prodotto delle multe cederà per un terzo a profitto degli inventori, per un terzo a profitto della cassa d' impianto e dei compensi della società, e finalmente per l' altro terzo a profitto del pio

istituto di pubblica beneficenza in Roma ed altrove delle congregazioni di carità ; o in mancanza di queste, degli spedali del luogo ove esistono le persone, o gli oggetti assicurati in contravvenzione.

6. I contratti stipulati con qualunque altra persona o società posteriormente alla pubblicazione del privilegio esclusivo che si fece nel diario di Roma il dì 18 novembre 1837, si ritengono come stipulati in pregiudizio del privilegio stesso : quindi saranno considerati come nulli e di niun valore.

Non s' incorrerà però nelle multe stabilite nel § precedente che quando per un fatto o atto posteriore alla presente legge si desse progressività alle stipulazioni.

7. Qualora si riconosca che dopo la pubblicazione del privilegio esclusivo siasi stipulato un qualche contratto con antidata, le parti soggiaceranno irremissibilmente alla multa di *scudi cento :* tuttavolta sarà assoluto dalla multa il contraente che nel termine di *giorni quindici* da questo editto dichiarerà negli atti civili dell' assessore o del giudice locale la vera data del contratto.

8. I contratti anteriori al 18 novembre 1837 avranno tratto successivo nei soli casi seguenti.

Se furono eseguiti con permesso accordato dal Governo Pontificio senza limiti o condizioni che facciano ritenere cessato l' esercizio dell' assicuratore con l' attivazione di una società privilegiata indigena.

Se si riconoscano in piena regola quanto alle norme prescritte dalla vigente legge commerciale.

Se non siamo risolubili nei modi indicati nel § 3.

9. In qualunque caso di nullità delle seguite convenzioni è permesso all' assicurato di presentare il suo contratto alla società pontificia, perchè decida se le piace di accettarlo e proseguirlo : qualora ne venga escluso il proseguimento, potrà egli valersi delle sue ragioni contra l' assicuratore avanti i magistrati competenti.

10. I segni esterni, cioè placche di assicurazione, insegne di agenzie, inviti e simili di qualsivoglia altra società che si trovassero esposti a pubblica vista, saranno rimossi entro *venti giorni* da oggi decorrendi sotto pena di scudi venticinque applicabili come al § 4 a carico personale di colui che proseguisse a ritenerli : tali segni saranno tolti immediatamente per uffizio.

Nelle medesime penali incorreranno quelli i quali in seguito trasgredissero i divieti qui espressi.

Quando però i contratti colle società estere potessero avere progresso fino al loro termine a norma delle prescrizioni contenute nei §§ precedenti, potranno conservarsi le già affisse placche estere, purchè gli assicurati facciano conoscere i contratti alla privilegiata società pontificia : ne prendano ed appongano la placca propria di quest' ultima a lato dell' estera preesistente nel termine suddetto ; in mancanza di che avrà luogo la remozione e la penale come sopra.

11. Rispetto al modo di procedere nei casi di contravvenzione a quanto si è finora prescritto ed ordinato, si osserveranno le forme stabilite nell' editto 18 agosto 1835 sui contrabbandi.

12. La parte direttiva attribuita dallo stesso editto alle dogane ed alle direzioni doganali, sarà esercitata dagli agenti e dalla direzione della società : le opposizioni ai processi verbali saranno conosciute e giudicate tanto in prima istanza, quanto in grado di appello dai tribunali ordinarii : le conciliazioni se avranno luogo, non potranno essere eseguite senza l'approvazione del cardinale segretario per gli affari di Stato interni.

Dalla Segreteria per gli affari di Stato interni il dì 8 maggio 1838.

A. D. card. GAMBERINI.

REGOLAMENTO

E

SOVRANA AUTORIZZAZIONE

DELLA PRIVILEGIATA SOCIETÀ PONTIFICIA DI ASSICURAZIONI

CAPITOLO I.

Della società di assicurazioni nello Stato Pontificio e di chi forma parte della medesima.

1. La società imprende ad assicurare mediante i premii espressi nelle annesse tariffe la vita degli uomini all' oggetto delle sopravvivenze, legati e pensioni vitalizie, ovvero a tempo o per tempo determinato, non che gli edificii di ogni genere, loro masserizie, utensili, merci, boschi prodotti del suolo e bestiami da incendio qualunque ; eccettuati soltanto i danni d' incendio causato da guerra, invasioni, tumulto popolare, fatto di qualsiasi autorità superiore, terremoto, sviluppo di vulcano. Imprende inoltre ad assicurare le merci viaggianti per terra, e le campagne dalle grandini. Rapporto a queste due ultime classi di assicurazioni si pubblicheranno in seguito le particolari norme e relative tariffe munite della necessaria governativa sanzione.

2. La società sarà composta per ora di mille azioni, e ciascuna azione del valore di scudi 500, onde siavi un fondo capitale non minore di scudi cinquantamila, fino a tanto che la crescente estensione delle sue operazioni non esigesse maggiori garanzie, nel qual caso potrà nell' annuale ordinario generale consiglio stabilirsi l' emissione di altre azioni d' aver luogo se vi acceda l' approvazione superiore.

3. Delle sopraddette azioni ne saranno divise 200 in altrettanti decimi del valore di scudi 50 per cadauno, e si porranno così in commercio 2000 decimi di azione per comodo di quelli che non amassero prendere nella società maggiore interessamento di questo.

4. Non potrà però godere nella società voce attiva per qualsivoglia effetto se non se il possessore di una o più integre azioni.

5. La società sarà durevole per anni venticinque incominciando dal giorno, in cui sarà stipulato il pubblico atto di sua erezione e possano quindi così aver principio le sue operazioni.

6. Non s' intraprenderanno queste che allorquando siansi ottenute tante soscrizioni, quante sieno sufficienti al reale incasso di scudi 100,000.

7. Cesseranno prima dell' epoca stabilita all' art. 5 nel solo caso che in due consecutivi bilanci risultasse una perdita di un quarto del capitale nominale; nel qual caso il consiglio generale potrà stabilire che vengano emesse tante nuove azioni, quante bastino a ripristinarlo, ovvero che cessino le operazioni e non proseguano che al semplice oggetto di plenariamente eseguire i contratti esistenti e finchè i medesimi abbiano avuto il loro termine.

CAPITOLO II.

Delle azioni.

8. Niuno che non sia suddito pontificio, ovvero se estero che non sia stabilmente domiciliato nello Stato o che non vi ritenga aperta una casa di commercio e d' industria o pure che non sia compreso nella classe dei possidenti in istabili per la somma almeno di scudi 20,000 nei dominii della Santa Sede, potrà essere acquirente di una o più azioni, ovvero di uno o più decimi delle medesime.

9. Le azioni saranno effettive o di garanzia. Si acquisteranno le azioni effettive sborsando l' intero ammontare dell' azione; quelle di garanzia poi mediante lo sborso non minore di scudi 100, emettendo obbligazioni pel residuo da sborsarsi all' occorrenza, secondo il prescritto agli art. 59 e 60. Le persone degli azionisti di garanzia dovranno essere approvate dalla direzione o dalla commissione straordinaria di fondazione nel caso contemplato all' art. 71.

10. Dagli acquirenti di azioni qualsiensi inoltre si sborseranno scudi cinque per azione a capitale perduto in causa di spese d' impianto della società e suoi ufficii. In egual proporzione gli acquirenti di decimi verseranno nella casa d' impianto bai. 50 per ogni decimo.

11. Ciò eseguito sia riguardo ad azioni effettive, sia ad azioni di garanzia, sia a decimi di azione, verrà spedita una cartella ove sarà intestato il nome del socio, la quantità sborsata e l' atto di approvazione ottenuto dalla direzione quando trattasi delle azioni di garanzia.

12. Saranno le cartelle delle azioni munite di un numero progressivo fino alle 1000 e staccate da una matrice che ne contenga l' intero tenore, come si prescrive generalmente nell' inferiore articolo 17. Gli ultimi 200 numeri dedicati ai decimi, avranno egualmente la relativa cartella di azione da staccarsi all' opportunità, nel caso contemplato dal seguente art. 13; saranno poi suddivisi ciascuno in dieci numeri subalterni con le rispettive cartelle da staccarsi come le antecedenti e queste avranno in fronte il numero dell' azione, cui appartengono, non che il corrispondente numero subalterno.

13. Il possessore di dieci decimi potrà, volendo passare alla classe degli azionisti effettivi, tanto precariamente che stabilmente. Nel primo caso dovrà fare istanza alla direzione, perchè sia autorizzato il cassiere a ricevere in deposito le dieci cartelle, all' effetto di godere i diritti degli azionisti, finchè persista il deposito stesso. Non verrà concessa tale autorizzazione, se non che per farne uso nel perentorio termine di giorni otto dalla data del rescritto e non mai nell'epoca compresa fra l' intímo e chiusura del consiglio generale. Rilascerà il cassiere la cedola del seguito deposito ove sarà indicato l' atto di autorizzazione a riceverlo e sarà detta cedola firmata dal presidente e segretario prima che venga al socio rilasciata. Potrà in ogni tempo il depositante con la restituzione della cedola ritirare le sue cartelle previa altr' istanza come l' antecedente, e non potrà la direzione rifiutarsi dall' autorizzare il cassiere a restituirle, se non se nel caso in cui il socio cuoprisse alcun impiego, pel quale il possesso di quell' azione fosse dai regolamenti richiesto; ovvero nell' esistenza di qualche giudiziale sequestro.

14. Se il possessore dei decimi desidererà in luogo del deposito, avere stabilmente la qualifica di socio effettivo e possedere l' analoga cartella negoziabile e libera a somiglianza delle altre, restituirà i decimi irrevocabilmente, consegnandoli al segretario ed avanzandone alla direzione l' analoga istanza. D' appresso al rescritto della direzione gli verrà rilasciata una cartella delle dugento ultime azioni, nella quale saranno distintamente enunciati i decimi dai quali proviene.

15. I decimi in tal guisa ammortizzati saranno marcati in unione alle corrispondenti loro matrici con un bollo che ne indichi la seguíta estinzione, e saranno conservati in apposita filza nell' archivio della società.

16. Si esiteranno le azioni incominciando dalla cartella n. 1 in appresso, senza che sia lecito lasciarne indietro veruna. I decimi con la medesima inappuntabile regolarità, verranno esitati, incominciando dal subalterno n. 1 della cartella n. 801, e così progressivamente fino al totale loro esaurimento. In egual maniera la trasformazione di dieci decimi in azione effettiva si eseguirà incominciando dalla cartella n. 801 e progredendo regolarmente a seconda delle successive richieste.

17. Le matrici e le filiali di qualsivoglia specie di cartelle saranno identicamente eguali; saranno firmate dal presidente, da due membri della direzione, dal segretario e dal computista, il quale vi aggiungerà il numero corrispondente al registro, ove saranno nel suo ufficio le cartelle emesse diligentemente annotate; vi sarà in fine apposto il suggello della società.

18. Saranno le azioni durevoli per la intera epoca stabilita alla permanenza della società, nè potrà l' azionista sciogliersi antecedentemente dagli obblighi assunti.

19. Sarà libera la contrattazione e traslazione per qualsivoglia titolo delle azioni o decimi di esse, e potrà anche eseguirsi colla semplice girata all' ordine S. P., ma però sempre fra i soli individui contemplati nel superiore art. 8. Sarà nullo per rapporto alla società qualunque trasferimento eseguito in testa di persone estranee alle sopraddette. Ciò avvenendo potrà la direzione in ogni e qualunque tempo sborsare al socio l' importo originario della cartella onde rivenderla a beneficio della società, e finchè ciò non creda espediente, riconoscerà il socio alienante per ogni effetto di ragione. Se però il trasferimento in persona estranea avvenisse per atto giudiziale ed espropriazione forzosa, ovvero per donazione e cessione universale; in tal caso a favore dell'estraneo acquirente decorreranno sei mesi utili dal giorno dell' acquisto per distrarre le relative cartelle, quando inultilmente scorsi farassi luogo a quanto è superiormente prescritto a carico degli acquirenti volontarii, rimanendo per altro i frutti in deposito fintantochè non abbia avuto luogo la legittima alienazione o a favore della società o di persone capaci nei modi di sopra indicati.

20. Un' azione o un decimo di essa non sarà per rapporto alla società giammai divisibile in più parti, qualunque sia il contratto che abbia dato luogo al nuovo acquisto, e dovranno gli interessati nell' azione medesima convenire in un solo individuo che la rappresenti.

21. Nel caso di morte dell' azionista e di successione testata o intestata, ciascheduna azione posseduta dal defunto sarà rappresentata da uno degli eredi: ma una stessa azione non sarà giammai, relativamente alla società, divisibile in più successori e dovrà in tal caso essere l' eredità rappresentata da un mandatario comune a tutti gl' interessati. Verificandosi una tal successione a favore di persone non contemplate dall' art. 8 si farà luogo a quanto è prescritto nell' antecedente art. 19, rapporto agli acquirenti estranei per titolo universale fra vivi o per espropriazioni forzose.

22. Il nuovo acquirente sia di azioni, sia di decimi a titolo qualunque, non avrà alcuna sociale rappresentanza per qualsiasi effetto se non che dopo avanzata alla direzione l' istanza per eseguire in suo nome l' analoga voltura mediante l' attergazione della relativa cartella, come al susseguente art. 23, ed averne quindi fatto eseguire il trasferimento nei registri della computisteria. Non potrà la direzione ricusare il suo assenso riguardo alle azioni effettive a decimi; nè riguardo alle azioni di garanzia trasferite in successore universale se non se nei casi che si opponessero al prescritto nel presente capo II e specialmente negli articoli 8 e 19.

23. Nell'eseguirsi la voltura a tergo della cartella originaria verrà indicato l'atto di approvazione ottenuta dalla direzione, e certificato il trasferimento colle firme del presidente, del segretario e del computista, che vi apporrà il numero corrispondente alla voltura eseguita ne' suoi registri; in fine vi sarà la marca sociale.

24. Per tali volture si contribuirà dall' acquirente l' indennizzo di scudi 3 romani per ciascheduna azione; e di bai. 30 per ciascun decimo compreso nel contratto o nella successione. Si uniranno questi contributi alla somma destinata pel nuovo impianto e compensi.

CAPITOLO III.

Dei rappresentanti, ufficiali e ministri della società.

25. Una direzione generale rappresenterà ed amministrerà la società. Ne procurerà il buono e felice progresso e corrisponderà col Governo e co' privati per l' esatto e regolare suo andamento ed adempimento degli obblighi e doveri assunti da essa verso i medesimi.

26. Uno specchiato individuo con nomina sovrana assumerà l' incarico di commissario del Governo. A pubblica e privata garanzia invigilerà questi al retto e giusto procedere della direzione e dei consigli; non che degli officii ed impiegati di ogni genere. Sarà vietata ed illegitima qualsiasi riunione dei socii, ove esso non sia stato intimato ad intervenirvi: potrà visitare a sua volontà le carte, registri

e cassa di qualsivoglia luogo e chiedere le copie ed estratti che creda necessarii al disimpegno del suo nobile ufficio. Nelle adunanze ove intervenga avrà il posto alla dritta del presidente; non avrà voto ma potrà interloquire sulle materie, richiamare all' ordine l' adunanza, qualora se ne allontanasse, dichiarare in fine se occorra, sospesi gli atti della medesima e troncarne il legittimo proseguimento con processo verbale che dovrà in tal caso estendersi a sua richiesta dal segretario.

27. Sarà composta la direzione di un presidente, di un vice-presidente e di cinque direttori, uno dei quali scelto dalla classe degli avvocati farà le funzioni di consultore legale. Avrà pel regolare andamento degli affari un segretario, un procuratore *ad lites*, un agente, un ragioniere ed un cassiere.

28. Vi sarà un consiglio amministrativo composto della direzione e di quindici consiglieri.

29. Si stabiliranno una o due direzioni succursali nello Stato, quando si creda ciò necessario dalla direzione centrale col voto del consiglio amministrativo.

30. Vi saranno tre ispettori nello Stato Pontificio, cioè uno in Roma, l' altro in Bologna ed il terzo in Ancona. Avranno questi i subalterni agenti ne' luoghi ove dalla direzione si reputi necessaria di nominarli.

31. Il presidente sarà il rappresentante della direzione: proteggerà i diritti della società: dirigerà i congressi della direzione: dipenderà da esso il buon ordine e la polizia de' medesimi, non che dei consigli di amministrazione: nelle adunanze avrà il doppio voto, se i votanti sieno di numero pari: eseguirà tutto ciò che venga dalla direzione stabilito. In mancanza del presidente, il vice-presidente supplirà alle di lui funzioni.

32. Non potrà essere eletto in presidente quegli il quale non possiede almeno tre azioni sieno esse effettive o di garanzia; nè quegli che presieda contemporaneamente ad altra anonima società.

33. Il vice-presidente, i direttori, non eccettuato il consultor legale ed i consiglieri, saranno scelti fra i possessori almeno di due azioni come sopra.

34. Il segretario, l' agente, il procuratore, il ragioniere, il cassiere e gl' ispettori provinciali, agenti distrettuali ed in genere ogni altro capo d' ufficio della società converrà che possieda almeno un' azione come sopra. Il cassiere dovrà inoltre prestare idonea cauzione da approvarsi dalla direzione.

35. Gl' impiegati subalterni verranno scelti per quanto è possibile fra i socii.

36. Tutte le cariche e gl' impieghi enunciati negli art. 27, 28 e 30, ad eccezione degli agenti, saranno triennali ma potranno dal generale consiglio essere confermati nello stesso individuo. Ciò non ostante se alcuno degl' impiegati soggetti alla direzione si rendesse prevaricatore in officio o restío nell' adempimento de' suoi doveri, potrà essere dal consiglio amministrativo sospeso dall' esercizio delle sue funzioni con provvisoria surrogazione di altri, fino all' adunanza del primo generale consiglio, il quale potrà anche, durante il triennio, decretarne la definitiva espulsione. Per gli agenti e tutti gli altr' impiegati minori dipenderà dalla direzione il nominarli e toglierli a seconda delle circostanze. Rapporto ai membri componenti la direzione ed il consiglio, dopo il primo triennio verranno estratti a sorte due della prima e cinque del secondo per la rinnovazione o conferma, restando gli altri nel rispettivo loro posto. Altrettanti si dovranno estrarre nell' anno seguente; i restanti dell' una e dell' altro andranno a partito nel quinto anno della società, e quindi di triennio in triennio secondo la data della rispettiva elezione o conferma.

37. La direzione avrà il potere esecutivo e niun atto avrà forza senza la sua approvazione o delegazione.

38. Quattro membri della medesima occorreranno per rendere legale l' adunanza. In assenza del presidente e vice-presidente ne assumerà le veci il direttore più provetto di età.

39. Il consiglio amministrativo si adunerà una volta il mese e gli verrà sottoposto dalla direzione ogni atto che nell' ordinario andamento delle cose ecceda i limiti della semplice amministrazione.

40. Le sue adunanze saranno legittime allorchè d' appresso al regolare intímo sieno presenti due terzi degl' individui che lo compongono. In assenza del presidente e vice-presidente ne farà le veci il direttore di età più provetta. L' intervento degl' individui componenti il consiglio amministrativo verrà distinto con una medaglia che si distribuirà ai presenti, quale per questo e per gli altri oggetti di lode sarà appositamente coniata dalla intrapresa.

41. Mancando infra l' anno per morte od altro uno dei membri della direzione si prenderà a supplirlo uno dal seno del consiglio amministrativo, provvisoriamente però e fino alla convocazione del consiglio generale, di cui si dirà qui appresso. E mancando come sopra il presidente e vice-presidente della direzione, ne farà le veci uno dei componenti la direzione medesima scelto dai suoi colleghi e dai membri del consiglio amministrativo a pluralità relativa di suffragii e provvisoriamente come nel caso suespresso.

42. Il consiglio generale sarà composto, oltre i membri della direzione e del consiglio amministrativo, da 45 eletti fra i socii. A tale effetto si porranno in un' urna i nomi di quei socii che saranno possessori di oltre dieci azioni

sieno effettive o di garanzia e se n' estrarranno quindici: positivi quindi i nomi dei socii che possiedono da cinque azioni alle dieci, ne verranno estratti altrettanti: finalmente postivi i nomi di quelli che abbiano dall' una alle cinque azioni, ne verrà estratto egual numero. Se in qualcuna delle mentovate classi mancasse la quantità degl' individui da imbussolarsi all' oggetto, saranno riguardo alla classe mancante consiglieri quelli che vi esistono, e se ne compirà il numero con estrarne dalla classe inferiore immediata, oltre i suoi quindici, altrettanti, quanti ne sieno mancanti nell' antecedente. L' estrazione si farà nel consiglio di dicembre. Si darà ai sortiti avviso due mesi innanzi alla convocazione della generale riunione. Nell' intervallo tra la sortizione e l' adunarsi del consiglio non si ammetteranno nuove volture; al solo effetto però dell' intervento al consiglio medesimo.

43. Si adunerà il generale consiglio una volta all' anno per l' approvazione del bilancio annuale e riparto; per rimpiazzare gli ufficiali e ministri che fossero nell' anno mancanti in causa di rinuncia o morte; per la triennale rinnovazione di tutte e singole cariche e degli impieghi sociali; per fare qualsivoglia rilievo o ricorso sul passato andamento della società; non che per adottare qualsiasi disposizione non lesiva l' interesse dei terzi per la migliore sua prosperità.

44. I socii che non sieno fra i prescelti dalla sorte potranno avanzare in iscritto al consiglio que' ricorsi e quelle riflessioni che credono di interesse loro e della società, onde sieno presi in considerazione.

45. I socii facienti parte del consiglio generale, potranno intervenirvi anche per mezzo di procuratore, quale dovrà essere però uno degli individui della società che non sia fra gli eletti, e dovrà esser scelto fra la classe dei possidenti e non potrà riunire più procure nella sua stessa persona.

46. Sarà legittimo il consiglio generale allorchè oltre gl' individui necessarii per la riunione della direzione e del consiglio amministrativo, v' intervenga la metà de' socii eletti sia personalmente, sia con procura.

47. Si avrà per intimato il consiglio generale in ogni anno pel giorno 15 marzo, quando circostanze straordinarie non esigano una diversa destinazione; nel qual caso dovrà dalla direzione darsene avviso ai socii, due mesi innanzi per mezzo de' fogli pubblici. Non potrà peraltro dilazionarsi l' attuale riunione oltre i due mesi dall' epoca sopra stabilita.

48. Il presidente della direzione ed in sua assenza chi lo rappresenta nei consigli amministrativi, eseguirà l' atto di apertura del consiglio generale, la cui prima operazione sarà quella di eleggersi per via di schedola, sulle norme prescritte dal successivo art. 62, il proprio presidente, vice-presidente e segretario colle qualità volute dagli articoli 32, 33 e 34, quali nominati cesserà ogni prerogativa dell' antecedente per tuttociò che riguarda l' assemblea e per la durata della medesima. Il più anziano dell' assemblea rappresenterà il presidente e vice presidente del consiglio generale, che si rendessero assenti.

49. Quindici giorni antecedenti al giorno del consiglio, saranno nella computisteria ostensibili agl' interessati il bilancio e riparti dell' anno decorso, onde possa ognuno farvi que' rilievi che crederà necessarii. Dovranno poi nello stesso termine essere nella segreteria depositate le procure di quei socii eletti che non intervenissero personalmente; qualora gli assenti bramassero di sostituirle altro procuratore, nel caso che si trovassero dalla direzione eccezioni per escludere il nominato.

CAPITOLO IV.

Dei riparti, bilanci e della distribuzione degli utili.

50. Oltre i bilanci settimanali e mensili che verranno prescritti dalle discipline interne; alla fine di ciascun anno si formerà il bilancio generale e sulla massa degli utili se ne farà il dovuto riparto, attribuendo a ciascun socio quanto gli compete e nel modo inferiormente prescritto.

51. Dovrà l' accennato bilancio e riparto essere dal ragioniere compito pel giorno 15 febbraio ed essere discusso dalla direzione e dal consiglio amministrativo dentro il mese stesso, onde sia il tutto in ordine all' epoca del generale consiglio, alla cui sanzione dovrà sottoporsi.

52. Dedotti dagl' introiti gl' infortunii e le spese; alle quali sarà aggiunta la pensione annua di scudi 180 a favore della famiglia Malagodi secondo quanto si stabilisce al successivo art. 81; su ciò che rimane, verrà attribuito a ciascun socio l' utile in ragione del danaro, che avrà effettivamente immesso nella cassa della società o che nella cassa stessa sia rimasto coi rilasci degli antecedenti riparti a termini dell' art. 56. Detto utile sarà, per quanto porta il sopravvanzo, fino alla ragione del cinque per cento.

53. Ciò che rimarrà di utile, prelevato il suddetto cinque per cento, formerà la massa, su cui stabilire gli ulteriori riparti secondo le seguenti ragioni e si erogherà:

1°. In un fondo di riserva per far fronte possibilmente senza diminuzione del capitale ai casi di perdita, assegnandovi per ora non meno di scudi 5;
2°. Nel premio ai componenti la direzio-

ne; cioè di scudi 4 ogni scudi 100 della massa sopraddetta a favore del commissario del governo; di altrettanto a favore del presidente, di scudi 3 per ogni scudi 100 a favore del vice presidente e di ciascuno dei direttori, ogni qual volta risulti dai processi verbali, che i sopraddetti membri della direzione sieno intervenuti per lo meno alla metà delle adunanze di detta direzione e del consiglio; cessando ogni premio per quell' individuo che fosse mancante di tale frequenza;

3°. Nell' indennizzo dovuto agl' impiegati primarii della direzione, che sarà per ora di scudi 3 per ogni scudi 100 della massa summentovata a favore del segretario; di scudi 2 per ogni 100 a favore del procuratore; altrettanto a favore dell' agente; così a favore del ragioniere ed egualmente a favore del cassiere; in fine di scudo 1 per ogni scudi 100 dell' indicata massa a favore di ciascuno dei tre ispettori: da accrescersi tal' indennizzi con risoluzione del generale consiglio proporzionatamente al successivo aumento degli utili ed alle rispettive occupazioni.

4°. Nell' aumento dei dividendi oltre il 5 per cento attribuito ai socii dal superiore art. 52, di altrettanto; cioè a dire che sia lucrato dai medesimi il 10 per cento sulle somme versate o rilasciate dai socii o possessori di cartelle nella cassa dell' intrapresa per titolo delle azioni o cartelle acquistate;

5°. Nel riparto in fine del residuo indistintamente sul valore nominale delle azioni o loro decimi.

54. Niuno de' sopraddetti potrà pretendere ulteriore compenso per le funzioni ed impieghi ch' esercita e soltanto si dovrà un adequato riconoscimento per le operazioni di primo impianto a quelli che se ne giudicheranno meritevoli dal generale consiglio nella prima e seconda sua riunione. Al consultore legale ed al procuratore *ad lites* saranno dovuti gli onorarii e funzioni delle sole cause vinte e transatte dopo incominciato il giudizio; per la quota però soltanto che sarà ripetibile dal soccombente.

55. Verrà sborsata agli azionisti effettivi o acquirenti di decimi l' intera somma loro competente; mediante la presentazione delle relative legittime cartelle a quietanza di chi dalle medesime risulti esserne riconosciuto attuale possessore dalla società.

56. Gli azionisti di garanzia rilasceranno sugli utili dovuti loro al di là del riparto primitivo stabilito all' art. 52 un 50 per 100, finchè siansi con antecedenti sborsi e cogli enunciati rilasci formati nella cassa un capitale di scudi 500 e saliti così tutti alla classe antecedente.

57. Nel caso che la società fosse in perdita sul capitale immenso o rilasciato allora non avrà luogo alcun riparto di utili.

58. In questa ipotesi, mediante un riparto negativo, saranno caricati i socii di garanzia per l' importare della reintegrazione della cassa nello stato, in cui trovavasi col bilancio e rilasci dell' antecedente esercizio, quotizzando le azioni di garanzia per la somma occorrente, soltanto però sino a compire in unione ai precedenti rilasci la somma intera di scudi 500 per cadauna.

59. Approvato un tal negativo riparto dal consiglio generale, si trarrà dal presidente una cambiale a ciaschedun socio per la somma che deve, pagabile trenta giorni data, al cambio di Roma, all'ordine S. P. della direzione.

60. Il protesto della detta cambiale per mancanza di pagamento indurrà per sostanziale patto di società un' assoluta rinunzia del protestato all' azione che possiede, ed un' effettiva e totalmente libera condonazione a favore della società di qualunque somma sborsata o antecedentemente rilasciata per l' azione medesima. Sarà peraltro la direzione in pieno diritto di perseguitare la persona e beni del debitore per ogni effetto di ragione, ovvero se lo crederà più espediente, di dichiarare l' azione devoluta come sopra col suo prezzo ed accessorii irrevocabilmente alla società.

61. Se nel decorso dell' anno ed un mese almeno innanzi la convocazione del generale consiglio, tali e tanti fossero gl' infortunii da non lasciare in cassa una somma maggiore dei scudi 5000, resta la direzione autorizzata a formare col voto del consiglio di amministrazione un riparto sopra le obbligazioni degli azionisti di garanzia, onde riporre al più presto in effettivo gli scudi 100,000 colle norme prescritte negli articoli antecedenti. Tale riparto ed incasso, sebbene effettuato, dovrà ratificarsi nel prossimo consiglio generale.

CAPITOLO V.

Disposizioni generali e transitorie.

62. In qualsivoglia risoluzione dei socii insieme riuniti, la parte maggiore decidente per segreti suffragii obbligherà la minore, presa sempre la maggiorità delle voci e non delle azioni. Nell' elezioni per segrete schedole, la maggiorità relativa deciderà dell' eletto. Sarà nulla qualsivoglia acclamazione e dovrà essere ratificata sempre da segreto scrutinio.

63. I socii non sono tenuti verso la società e verso i terzi oltre l' ammontare rappresentato dalle azioni o decimi che possiedono. Fino

a questo limite peraltro potranno essere costretti all' immediato adempimento di tale loro obbligazione con i più validi mezzi delle vigenti leggi.

64. Nascendo questione tra la direzione ed uno o più socii, per espresso patto di società dovrà scegliersi un giudice compromissario per parte; quali se saranno in numero pari, ne eleggeranno essi medesimi un terzo, o di consenso o nominandone uno per ciascuno e traendolo a sorte. Questi con inappellabile sentenza arbitramentale decideranno la controversia nei modi dalla legge per tali giudizî prescritti. Nel caso di rifiuto in iscegliere il compromissario si attenderà la nomina che ne venga emessa dal tribunale di commercio; il tutto analogamente a quanto è stabilito nel regolamento legislativo e giudiziario dei 10 novembre 1834 tit. XVII §§ 1746 e seguenti, non che nel regolamento provvisorio di commercio del 1 giugno 1821 lib. I, tit. III, sezione II, articolo 50 e seg.

65. Le onorevoli persone che hanno supplicata la Santità di nostro Signore per la istituzione della società, cioè gli eccellentissimi signori marchese Ludovico Potenziani, D. Marino Torlonia duca di Bracciano, marchese Francesco Brancadoro, conte Vincenzo commendatore Pianciani, barone Vincenzo Grazioli, Pellegrino Zoli e conte Alessandro avvocato Savorelli formeranno una commissione straordinaria di fondazione.

66. Tre soli individui della medesima che si trovino presenti in Roma dovranno subito riunirsi ed incominciare e proseguire con la maggior possibile sollecitudine gli atti di fondazione inferiormente prescritti.

67. Destineranno fra di essi un prefetto in persona non esclusa dall' art. 32 compatibilmente alla circostanza ed un sotto-prefetto della commissione, non che uno il quale assuma le funzioni di segretario, cui saranno bonificate le spese a tal officio inerenti, anche per amanuensi che occorressero al sollecito disbrigo degli affari di suo istituto.

68. Si riunirà la commissione presso il prefetto o vice-prefetto della medesima, sull' invito che ne venga trasmesso da essi per mezzo del segretario.

69. Stipulerà primieramente nelle debite forme l' atto di società a termini dei regolamenti che verranno all' atto medesimo allegati.

70. Si occuperà quindi della stampa del detto atto e regolamenti, dei quali ne trasmetterà con apposita circolare una copia a ciascheduno degl' individui che hanno favorito il loro nome per la formazione della società, invitandoli a confermare l' emesse sottoscrizioni e dichiarare le qualità e quantità delle azioni o decimi che intendono acquistare. Inviterà con separata circolare e per mezzo dei pubblici fogli le persone tutte contemplate nell' art. 8 a concorrere per l' acquisto delle azioni o decimi fino al loro esaurimento, diramando per lo Stato le copie dei regolamenti che trasmetterà singolarmente alle camere e tribunali di commercio e alle segreterie generali delle Legazioni e Delegazioni,

71. Nel raccogliere le firme assumerà le necessarie informazioni, riguardo a quelli che si fossero dichiarati per l' acquisto di sole azioni di garanzia, onde approvarne la necessaria solidità.

72. Ottenute ed approvate le firme per l' incasso almeno di scudi 100,000; inviterà con altra circolare i socii a versare le corrispondenti somme, trasmettendo unita alla circolare medesima una obbligazione per la quantità che ciascun socio rispettivamente deve, pagabile al cambio di Roma, all' ordine S. P. della direzione, nell' atto che per parte di essa gli verranno consegnate le relative cartelle, quale obbligazione dovrà ciascun socio immediatamente ritornarla munita della sua firma.

73. Assicurato così il reale incasso di scudi 100,000 mediante il possesso dell' enunciate obbligazioni, intimerà il primo consiglio generale da riunirsi un mese dopo il giorno del precorso avviso. Sarà composto della lodata commissione, quale terrà luogo della direzione e consiglio amministrativo, non che di sessanta eletti fra i socii nella forma prescritta dall' art. 42.

74. Se n' eseguirà l' apertura dal prefetto della commissione o da chi ne faccia le veci a forma dell' art. 48.

75. In questa prima adunanza il consiglio generale, approvati i conti delle spese fatte dalla commissione, ne ordinerà il dovuto rimborso; riceverà le carte tutte appartenenti alla società; non che le obbligazioni sottoscritte dai socii d' appresso quietanza firmata dal presidente e segretario del consiglio.

76. Procederà alla nomina della direzione, del consiglio amministrativo, del segretario, procuratore, agente, ragioniere, cassiere, ed ispettori. In caso del rifiuto di qualcuno degli eletti, cui si darà immediato avviso, in successiva sessione si rinnoverà la nomina e sarà approvata la cauzione che offrirà il cassiere accettante. Potrà in fine decretare su tutto ciò che viene attribuito dagli articoli 43 e 54.

77. Chiuso il generale consiglio, la direzione intraprenderà le sue operazioni; formerà il libro delle cartelle secondo il prescritto all' articolo 12 con tutte quelle precauzioni rapporto alla qualità della carta, caratteri e modula che crederà più atte ad impedire qualsivoglia supplantazione. Esigerà gli ordini ricevuti dalla commissione con emettere contemporaneamente le relative cartelle. Eseguirà quanto sia stato dal generale consiglio prescritto in relazione degli articoli 74 e 76. Stabilirà i necessarii of-

ficii e ne prescriverà l'andamento col voto del consiglio amministrativo. Quando il tutto sia in ordine, aprirà i registri delle assicurazioni, dandone avviso col mezzo dei pubblici fogli e si occuperà delle ordinarie sue operazioni a termini dei regolamenti.

78. Le discipline pel buon andamento, pel regolare servizio, per la certa norma de' contratti della società, verranno dalla direzione proposte e dal consiglio amministrativo provvissoriamente approvate per essere quindi in ben ordinato corpo, d'appresso l'esperienza del primo anno, sottoposte alla definitiva sanzione del consiglio generale nella sua seconda convocazione.

79. In detta seconda convocazione destinerà il consiglio generale i compensi di qualsivoglia genere che non fossero stati dal precedente consiglio stabiliti o che nel tratto successivo fossero dovuti a quelli che avranno prestata una distinta loro opera e maggiormente contribuito al primitivo stabilimento della società, sopra rapporto che ne verrà di ciò presentato dalla direzione al consiglio.

80. Potrà eziandio il consiglio generale nella enunciata seconda sua tornata e nelle susseguenti, riformare i regolamenti nelle parti che ciò fosse riconosciuto utile dall'esperienza e dove non ne restino in verun modo lese le obbligazioni contratte verso i terzi, ed il loro interesse. Dovrà tale riforma essere sanzionata dalla superiore autorità governativa prima di avere alcun effetto.

81. Varii erano i compensi riservati in passato dal regolamento alla benemerita persona del signor Gaetano Malagodi che ideò pel primo quest'utile intrapresa fin dall'anno 1835 e che non risparmiate spese e fatiche, mentre era prossimo alla sua effettiva istituzione, per la quale da lungo tempo trattenevasi in Roma, restò vittima del morbo asiatico. Alla sua famiglia pertanto in compenso di qualsivoglia dispendio incontrato dal defonto, ed in premio del zelo efficace dimostrato per la società, viene assegnata, durante li anni 25 prestabiliti alla medesima, un'annua pensione di scudi 180 che formar dovrà l'ultimo articolo del preventivo delle spese annuali deducibili innanzi ai riparti secondo il prescritto dall'art. 52, ma sotto l'espressa condizione che senza ledere i capitali della società, siavi nel bilancio dell'anno tanta quantità di utili per soddisfarla in tutto o in parte; in modo che mancando in un bilancio, non possa pretendersi dalla famiglia il pagamento di detta pensione se non che per la concorrente quantità di utili superiori alle antecedenti spese e molto meno possa reclamarsene il compimento nel successivo esercizio, ove anche gli utili fossero al sommo ridondanti.

82. Nel perentorio termine di un anno dalla data della sovrana approvazione della società dovranno essere pienamente attivate le assicurazioni della vita e degl'incendii. All'aprirsi dei registri di queste assicurazioni decorrerà il perentorio termine di un altro anno per l'attivazione effettiva delle ulteriori assicurazioni delle merci viaggianti e delle campagne dai danni delle grandini. Scorsi infruttuosamente i detti termini si avrà per disciolta la società e si considererà come non avvenuta qualsivoglia superiore annuenza e concessione.

83. In tutto ciò che non sia previsto dai regolamenti si procederà con le norme e con le leggi di commercio.

N. 66731. Dall'udienza di nostro Signore li 28 ottobre 1837. — La Santità di nostro Signore, accogliendo benignamente le lodevoli premure di varii distinti suoi sudditi per la istituzione in Roma di una società anonima commerciale diretta alle assicurazioni di vita ed incendii, delle merci viaggianti per terra e delle campagne dalla grandine; intesi i pareri di questa camera primaria di commercio e di una particolare congregazione; si è degnata di approvare la istituzione medesima sotto la denominazione di *privilegiata società Pontificia per assicurazioni,* in conformità del regolamento stabilito dai precedenti 83 articoli. Ha inoltre la Santità Sua conceduto il privilegio esclusivo a favore della detta società di operare in tutto lo Stato della Santa Sede per anni venticinque sotto le consuete garanzie e coll'uso dello stemma pontificio, osservate le condizioni esposte nello stesso regolamento. E riconoscendo in questa azienda un mezzo vantaggioso al commercio ed agli amatissimi suoi sudditi, ha quindi esternato il sovrano suo desiderio per la sollecita attivazione della detta società e delle relative operazioni.

A. D. Card. GAMBERINI.

CL.

Pubblicazione della convenzione conclusa fra sua Santità e sua Maestà I. e R. A. per la repressione del contrabbando nelle acque territoriali del Po.

NOTIFICAZIONE

Antonio Tosti
prelato domestico della Santità di N. S.
e sua R. C. A. tesoriere generale.

Essendo stata conclusa e ratificata fra sua Santità e sua Maestà I. e R. A. una convenzione diretta a reprimere il contrabbando sulle

acque del Po a danno de' due Stati, affinchè gli articoli nella medesima contenuti obblighino chiunque, e le penali ne' medesimi stabilite e comminate sieno applicate ne' casi di contravvenzione, viene pubblicata la convenzione suddetta ch' è del tenore seguente.

TENORE DELLA CONVENZIONE.

In nome della santissima Trinità.

Sua Santità papa Gregorio XVI e sua Maestà Ferdinando I imperatore d'Austria volendo reprimere il frequente contrabbando che si commette nelle acque territorali del Po, hanno fatto concertare tra i rispettivi ministri alcuni provvedimenti a questo fine conducenti: e per ridurre i medesimi a convenzione, hanno nominato i loro plenipotenziarî, cioè:

Sua Santità: sua eminenza reverendissima il signor cardinale Luigi Lambruschini segretario di Stato, bibliotecario di s. Chiesa, prefetto della sagra congregazione degli studî ecc.

Sua Maestà imperiale e reale apostolica: sua eccellenza il signor conte Rodolfo di Lutzow gran croce dell'ordine reale di s. Stefano d'Ungheria, dell'ordine imperiale di Leopoldo d'Austria, di quello pontificio di s. Gregorio magno in brillanti e di varî altri, imperiale reale consigliere intimo, ciamberlano e ambasciatore straordinario presso la Santa Sede ecc.

I quali dopo avere riconosciuti i loro pieni poteri in debita forma e quelli scambiatisi, hanno convenuti e stipulati gli articoli seguenti.

Art. I. Tutte le barche, qualunque ne sia la nazione, le quali navigando sul Po entrano nelle acque comuni che sulla loro linea di mezzo *(Thalweg)* dividono i dominî pontificî ed austriaci, per proseguire il viaggio lungo il corso del fiume anzidetto a qualsivoglia destinazione, indipendentemente da ciò a cui fossero tenute in forza dei regolamenti di sanità e di polizia, debbono essere soggette alla visita degli offizi di dogane per assicurarsi che avendo esse a bordo sale, tabacco, polvere e nitri, questi generi siano destinati ad essere recati ai magazzini appartenenti alle finanze di alcuno dei Governi confinanti. Se le barche entrano dal mare nel Po per l' imboccatura di Goro, qualunque ne sia la provenienza e destinazione, la visita ha luogo a quello degli uffizi stabiliti tra i dominî pontificio ed austriaco il quale si trova più prossimo al punto d' ingresso rispettivamente.

Trovandosi sale, tabacco, polveri e nitri a bordo di una barca la quale entrando nelle suddette acque fosse stata sottoposta dai suoi conduttori alla visita negli uffizi daziarî secondo le prescrizioni del presente articolo, e non esibendosi dai conduttori la prova che i ritrovati generi di privativa sono destinati per uno dei magazzini appartenenti alle finanze degli Stati confinanti, la barca medesima verrà respinta ed obbligata a ritornarsene immediatamente.

L' uffizio daziario rilascerà una dichiarazione da inserirsi per iscritto in formolario appositamente stampato su quanto esso avrà pratticato a norma del presente articolo. Le barche dovranno essere munite di un tale certificato durante la loro navigazione sul Po.

Ogni barca la quale:

A) proseguisce il suo corso senza fermarsi all' ufficio che avrà da visitarla, ovvero

B) lasciasse l' uffizio dove essa si era costituita, prima di essere stata visitata e munita di analogo certificato, oppure

C) venisse in genere incontrata in quei siti del fiume, ove la medesima dovrà essere munita del summentovato certificato senza poter provare la seguíta visita doganale,

sarà da considerarsi caduta in contrabbando a meno ch' essa non fosse stata spinta da forza maggiore o da qualche fortuito avvenimento a deviare dallo stabilito nel presente articolo ed andrà soggetta alle penali e conseguenze del contrabbando medesimo secondo le leggi vigenti ne' dominî ai quali appartengono le acque dove il fermo è seguíto. La multa da infliggersi ai conduttori di una tale barca non potrà essere inferiore al montante di 30 lire austriache o di 5 scudi romani; e se non si fossero rinvenuti generi di privativa a bordo della barca, la multa non eccederà il montante da 30 a 300 lire austriache o da 5 a 50 scudi romani.

La medesima multa da 30 a 300 lire austriache o da 5 a 50 scudi romani sarà applicata indipendentemente dalle altre penali proprie del contrabbando se si fosse fatta opposizione alla visita o al retrocedere dalla barca, salvo che si trattasse di opposizione fatta con modi che secondo le leggi dei rispettivi dominî dasse luogo a procedere criminalmente.

Art. II. Nessuna barca senza distinzione della qualità e del carico può approdare in altro luogo, fuorchè in quello ove trovasi stabilito un uffizio daziario e nei limiti determinati dai segnali che vi saranno collocati dall' uffizio stesso col mezzo di pali indicatori ossia stipiti. Ed in tal luogo pure non potrà intraprendersi nemmeno in alcuna parte lo scarico se prima non siasi ottenuta l' autorizzazione del ricevitore dell' uffizio.

Art. III. È vietato espressamente a qualunque barca:

1°. di gittare l'ancora e di soffermarsi con qualsiasi altro mezzo nelle acque del Po in qualunque punto di esso, de' suoi seni, canali ed isole senza limiti di distanza dalle sponde; ed ove non esiste uffizio di dogana, senza averne prima ottenuta l' autorizzazione la quale sarà

conceduta soltanto per quei punti che possono essere dall' uffizio stesso sorvegliati e per quel tempo che si riputerà necessario dagl' impiegati delle dogane;

2°. di collocare ed introdurre fra la barca e la spiaggia o riva piccoli battelli o qualunque altro mezzo notante che possa servire al trasporto del carico a terra o viceversa da questa alla nave.

Art. IV. Nelle precedenti disposizioni s' intendono particolarmente comprese le isole esistenti nel Po e sarà considerato in contrabbando qualunque scaricamento o deposito di merci o generi che sotto qualsivoglia titolo o pretesto si trovino nelle isole del fiume medesimo.

Le autorità dei due Stati fisseranno di concerto le modalità sotto le quali si permetterà ai possidenti de' terreni nelle isole il trasporto degli oggetti richiesti al mantenimento dei coloni ivi domiciliati, non che lo smercio dei loro prodotti rurali.

Art. V. Qualunque barca il cui ponte fosse giunto alla riva od alla sponda o in altra maniera avesse preso terra si considera come realmente approdatavi e quindi incomberà al conduttore o conduttori l'obbligo di adempiere alle dichiarazioni daziarie prescritte dai regolamenti generali per la dovuta verificazione all' uffizio.

Art. VI. La dichiarazione del carico, ossia dei generi sarà presentata subito dopo l' approdo ed in un termine non maggiore tutto al più di un' ora: avrà quindi tosto luogo la visita del carico giusta i regolamenti generali.

Qualora le merci o generi fossero dichiarati per una destinazione di scarico diversa da quella del luogo dell'approdo per cui si voglia proseguire il viaggio per acqua, i conduttori o proprietari dovranno ivi munirsi di bolletta a cauzione vincolata al certificato di arrivo delle merci all' uffizio della dichiarata destinazione, se questa sarà per un punto dei due dominî pontificio ed austriaco, o all' ultimo ufficio del confine d' acque dell' uno o dell' altro dominio rispettivamente se le merci fossero destinate all' estero sotto l' osservanza inoltre delle modalità, cautele e condizioni stabilite per le spedizioni di transito.

Allontanandosi una barca il di cui carico era soggetto ad essere dichiarato a tenore delle obbligazioni espresse nell' artic. 5 dall' uffizio daziario dopo aver avuto comunicazione colla riva e prima che l' uffizio medesimo avesse rilasciato e consegnato al conduttore la prescritta bolletta senz' essere stata spinta a ciò da forza maggiore, una tale barca sarà considerata in contrabbando e trattata secondo le leggi vigenti nello Stato cui appartengono le acque nelle quali è accaduta la contravvenzione. La multa da infliggersi ai conduttori della barca medesima non sarà però inferiore a lire austriache 30 o a scudi romani 5.

Art. VII. Gli agenti di finanza sono autorizzati a praticare le visite e perlustrazioni nei molini posti al di qua del *Thalweg* del fiume Po.

I detti molini si considerano come situati nei rispettivi territorî. Se vi si trovano generi, merci o altri oggetti pei quali non siano stati adempiti i regolamenti di finanza, si procederà al sequestro per la procedura di contravvenzione e per l' applicazione delle pene pronunciate dalle leggi vigenti nei rispettivi Stati.

Art. VIII. Qualunque approdo, scaricamento o deposito di merci, ancoraggio o stazionamento in luogo illecito e non autorizzato, sarà considerato per una violazione della linea doganale; e quindi tanto la barca, quanto il di lei carico andranno sotto le pene stabilite per i contrabbandi secondo le leggi dei rispettivi Stati.

Art. IX. Sono eccettuati dalle precedenti disposizioni i casi di forza maggiore i quali rendessero assolutamente necessario l'approdo, lo scarico, l'ancoraggio e lo stazionamento vietato, legalmente provati in corso dell' autorità giudiziaria o locale. Verificandosi però un accidente di forza maggiore, dovrà essere dato immediatamente l' avviso al più prossimo uffizio di dogana nel termine di un' ora a cura dei conduttori; in difetto di che non sarà ammessa giustificazione alcuna.

Art. X. I porti ed ogni altro mezzo di tragitto sotto qualsivoglia denominazione sul Po, ed egualmente il loro carico o trasporto, sebbene recati sopra carri, barre, vetture e simili, sono essi pure soggetti alle presenti disposizioni per ciò che concerne l'approdo, le dichiarazioni, lo scarico, l'ancoraggio e lo stazionamento. Nel caso di contravvenzione, oltre le pene incorse dai passeggieri, proprietarî e consegnatarî degli oggetti, i conduttori dei detti porti o altri mezzi notanti incorreranno per la loro specialità nella multa di 30 a 300 lire austriache o di scudi 5 a 50 moneta romana se i medesimi in proporzione della loro cooperazione al contrabbando non avessero incontrato una pena più grave a norma delle leggi vigenti nei rispettivi Stati.

Art. XI. Se non è presentata la dichiarazione nel modo e nel termine ordinati dai precedenti articoli 5 e 6, o se la dichiarazione si scopre infedele o inesatta, si procederà per l'applicazione delle pene stabilite per simili contravvenzioni a tenore dei regolamenti generali.

Art. XII. Per le trasgressioni di polizia rimangono fermi i veglianti relativi regolamenti.

Art. XIII. Sarà in facoltà dei due governi di stabilire sul Po delle imbarcazioni di guardie onde meglio assicurare l'esecuzione delle intese cautele e la punizione e la soppressione delle frodi e contravvenzioni.

Concorrendo all'arresto simultaneamente gli agenti di entrambi i governi tanto nel caso d'irregolare navigazione, quanto pei depositi nelle isole del fiume, il prodotto delle confische e pene pecuniarie sarà diviso per eguali porzioni fra le due amministrazioni. Il procedimento sarà formato nello Stato alla cui sponda sarà più prossimo il luogo dell'arresto e secondo le leggi in esso vigenti, senza che per l'incerta pertinenza all'uno o all'altro dominio del sito o dell'isola in cui ha luogo l'apprensione degli oggetti per parte degli agenti delle dogane di amendue i governi o anche di un solo di essi potrà farsi o ammettersi eccezione alcuna.

Art. XIV. Qualunque mercanzia od altro genere che provvenendo da paese estero passerà in transito per gli Stati pontificî agli austriaci o viceversa dagli Stati austriaci passerà in transito agli Stati pontificî, sortendo dai confini di terra e di acqua in contatto dei rispettivi territorî, non sarà ammessa a ricevere lo scarico delle bollette a cauzione in prova della legale consumazione del transito secondo è prescritto dai rispettivi vigenti regolamenti, quando prima la spedizione non sia stata debitamente e regolarmente presentata e dichiarata all'uffizio di dogana d'ingresso nello Stato a cui è diretto il transito, e da questo uffizio non ne sia stato riconosciuto ed attestato l'arrivo nello spazio di tempo assegnatovi e la seguitane dichiarazione in corrispondenza della bolletta di transito.

L'uffizio daziario dal quale escono le spedizioni di transito destinate per lo Stato confinante somministrerà alle medesime una scorta composta secondo il bisogno di uno o più impiegati o guardie di finanza fino all'uffizio per il quale esse spedizioni entreranno nell'altrui Stato. I suddetti impiegati avranno da riportare all'uffizio di uscita un certificato dell'uffizio d'ingresso sul regolare arrivo degli oggetti di transito in questione ch' essi avranno accompagnato. In ogni uffizio competente a procedere a quanto viene stabilito per l'uscita delle mercanzie di transito si faranno conoscere mediante apposito affisso le ore del giorno, passate le quali non potrà questa comunemente aver luogo colla prescritta scorta degl'impiegati di finanza. Andranno esenti dall'obbligo di prendere l'anzidetta scorta i viaggiatori che non conducessero seco delle mercanzie destinate allo smercio, la posta delle lettere e tutti i trasporti per conto immediato dell'amministrazione postale dell'uno o dell'altro Stato.

Art. XV. In conseguenza l'uffizio pontificio e l'uffizio austriaco designato per l'uscita del transito, compiuto che avrà le proprie ispezioni per accertare l'integrità della spedizione, qualora non si trovi legale motivo d'altro procedimento a termini dei veglianti generali regolamenti, dovrà sulla bolletta apporre il *veduto* per la presentazione al vicino uffizio d'ingresso all'altrui Stato, notando il giorno e l'ora dell'invio e prefiggendo all'arrivo il tempo misurato alla distanza da percorrersi.

Art. XVI. L'uffizio d'ingresso a cui deve presentarsi la bolletta del transito ne riceve la dichiarazione, ed in base di essa e delle ispezioni sue proprie a termini dei rispettivi regolamenti, ove non gl'insorgano le legali eccezioni, appone il veduto alla bolletta che ritira ed emette il certificato di arrivo conforme all'art. XIV, citando in esso il numero e la data del ricapito o del registro sul quale sarà stato preso atto regolare della ricevuta dichiarazione.

Art. XVII. I certificati di arrivo saranno preparati in istampa, riempiti a mano nei vani, muniti di legale impronta delle rispettive dogane, stesi e firmati dal capo dell'uffizio o dal *controllore* o da chi ne fa le veci e si comporranno di tre esemplari: l'uno di questi sarà rilasciato indilatamente all'intestato nella bolletta di transito e per esso al conduttore per loro giustificazione: il secondo si rimetterà insieme colla bolletta originaria e senza ritardo all'impiegato di finanza che avrà scortata la spedizione di transito fin dall'uffizio di uscita; nei casi però in cui la spedizione non fosse stata scortata, verrà tale secondo esemplare spedito con altro mezzo sicuro entro il periodo e non più tardi di tre giorni al vicino uffizio dell'altrui confine, dal quale si fece l'invio del transito: il terzo esemplare che formerà la matrice delle anzidette due bollette o certificati, sarà trattenuto dall'uffizio estensore, dal quale in fine di ogni mese dovranno trasmettersi tutte le matrici scritturate alle rispettive amministrazioni di dogane per i dovuti confronti coi ricapiti o registri delle dichiarazioni relative e per i conseguenti effetti di ratifica o di eccezione che le dette autorità si scambieranno reciprocamente di mese in mese.

Art. XVIII. Mediante il certificato rilasciato alla parte, come sopra, la consumazione del transito si ha per giustificata a scioglimento delle prestate cauzioni, e quindi dietro il ricupero della bolletta di transito ed il ricevimento contemporaneo del secondo esemplare di certificato che l'uffizio dell'arrivo trasmette all'altro di uscita, quest'ultimo ne compie gli atti di scarico colla emissione della finale bolletta di esito del transito e con quegli altri incombenti, cui sia tenuto in forza dei regolamenti generali verso gli altri uffizî emittenti.

Art. XIX. Se per qualunque accidente la spedizione di transito non arrivò all'uffizio assegnato per l'ingresso entro l'orario ossia il tempo prefisso dalla bolletta, il certificato non potrà accordarsi, quando nello stesso termine non venisse notificato al suddetto uffizio l'accaduto impedimento e non ne fosse contemporanea-

mente giustificata la causa di forza maggiore con documento steso avanti l'autorità locale o altro pubblico uffizio. Sarà egualmente ricusato il rilascio del certificato, qualora dalla visita delle merci ne risultino divarî nella qualità o nella quantità, nel qual caso ne verrà accertato il fatto e rilevate le differenze in processo verbale coll' intervento del proprietario o dell'intestato nella bolletta di transito o del conducente, da emettersi in doppio esemplare, uno dei quali verrà ceduto ad esso conducente e l'altro spedito all'uffizio prossimo che ha vidimata l'uscita del transito dallo stato di provenienza per gli opportuni procedimenti per conto ed interesse del proprio governo.

Art. XX. I posti, ossiano uffizî di dogane per i quali sarà lecito di effettuare i transiti sotto l'osservanza delle presenti disposizioni saranno i seguenti.

DOGANE PONTIFICIE

Francolino, Guarda-ferrarese, Ponte Lago scuro, Stellata, Ariano, Cologna, Mesola, Seravalle, Gorino.

DOGANE AUSTRIACHE

Porto Gorino Austriaco, S. Maria in punta, S. Maria Maddalena, Valice, Ficcarola, o quelle altre che i due governi stabilissero e pubblicassero ulteriormente di reciproca intelligenza.

Art. XXI. Qualora a termini dei vigenti regolamenti generali sia facoltativo ad alcuno degli anzidetti uffizî di permettere che ivi le merci o derrate pervenute dall'estero vengano dichiarate di transito per uscire direttamente per acqua a destinazione di qualunque degli Stati stranieri che non sia altro dei governi contraenti, nella bolletta di transito da emettersi dovrà essere di rigore assegnato il transitante a riportare il certificato di arrivo e di scarico ossia la *riversale* dell'ultimo uffizio che si troverà all'estremo punto della frontiera coll'estero.

Art. XXII. In mancanza di presentazione delle merci di transito all'uffizio assegnato a certificare l'arrivo, o in mancanza del certificato per fatto di rifiuto alla concessione giustificata a termini delle presenti prescrizioni, non sarà scaricata la bolletta di transito e non potrà aver luogo il rilascio della finale bolletta di esito, di cui all'art. XVIII, ed i contravventori incorreranno nelle pene che i veglianti regolamenti hanno comminate in causa di non riportata riversale di scarico, ossia di non riportata bolletta di uscita del transito.

Art. XXIII. Nel caso che l'uno o l'altro dei due governi contraenti trovasse opportuno di prescrivere una tassa od altra esazione per lo stacco dei certificati, di cui trattasi all'art. XIX, questa non eccederà per ciascun certificato il montante di dieci centesimi austriaci o di due soldi di moneta romana.

Art XXIV. La presente convenzione durerà due anni dalla sua data e s'intenderà di pieno diritto rinnovata di biennio in biennio ogni qual volta l'uno dei due governi non avvertirà l'altro tre mesi almeno prima della scadenza del biennio corrente che la medesima cesserà di avere alla fine di esso ogni suo effetto.

In fede di che i rispettivi Plenipotenziarî hanno firmata la presente in doppio originale e vi hanno apposto il sigillo delle loro armi.

Roma li 2 marzo 1838.

Firmati: Luigi Card. Lambruschini
R. Conte Lutzow.

Le autorità civili e militari, i ministri e guardie doganali e gli altri chiamati coll'editto de' 18 agosto 1835 a provvedere alle invenzioni de' contrabbandi e contravvenzioni alle leggi erariali, sono egualmente autorizzati ed incaricati a procedere per le contravvenzioni alle disposizioni contenute nella sopra espressa convenzione.

Dalla nostra residenza di Monte Citorio li 30 giugno 1838.

A. Tosti
tesoriere generale.

Angelo Maria Vannini
commissario generale della R. C. A.

CLI.

Regolamento disciplinare della prefettura generale di acque e strade sull'uso delle scafe ne' fiumi e canali pontini e prescrizioni imposte tanto a quelli che vogliono attivare nuove scafe, quanto a tutti gli altri utenti delle scafe concesse.

Avendo la prefettura generale di acque e strade dovuto conoscere i danni gravissimi, che pur troppo accadono nelle sponde de' canali e fiumi, in corrispondenza di dette scafe e convinta del bisogno di provvedere a questo inconveniente è venuta nella determinazione di pubblicare il presente regolamento disciplinare, dal quale risultino quelle condizioni che dovranno d'ora in poi essere rigorosamente osservate da chiunque voglia usare di dette scafe. Nè da tale osservanza potrà andare esente chi è in possesso dell'uso delle medesime, poichè sebbene non siano state esplicitamente imposte nella relativa concessione, ciò non di meno essendo necessarie per la conservazione della cosa

pubblica, non possono gli utenti ricusarsi di sottomettervisi, intendendosi sempre le concessioni accordate colla condizione che sia salva l'indennità pubblica e d'altra parte possono sempre da chi le ha date o rivocarsi o moderarsi secondo il bisogno.

1. E primieramente tutti i concessionarî delle scafe per lo addietro concesse dovranno nel termine di due mesi, decorrendi dal giorno della pubblicazione del presente regolamento, eseguire in quelle le modificazioni occorrenti a ridurre l'uso perfettamente corrispondente alle condizioni qui espresse ed in pari tempo tutti i concessionarî delle scafe dovranno riordinare i guasti prodotti dall'uso delle scafe stesse sia nella strada nazionale Appia, sia negli argini, sia in qualunque altro luogo. In difetto scorsi i due mesi saranno decaduti dal diritto dell'uso delle scafe e queste saranno rimosse d'uffizio.

2. L'accesso alle scafe, tanto a destra che a sinistra del canale o fiume dovrà essere non maggiore di metri 4, e sarà corredato ne' lati di buona staccionata che incominci dal piede esterno dell'argine e continui sino al piede interno, comprensivamente alla banchina, se vi sarà, per arrivare cogli ultimi pali della medesima al pelo magro della corrente.

3. Tutta la superficie intercetta e determinata da questi due lati di staccionata che costituisce però la strada di accesso alla scafa, dovrà parimente tanto a destra che a sinistra difendersi con robusto e stabile tavolato, fermato sopra traverse e cosciali o cuscini, seguendo l'andamento, forma ed altezza dell'argine; e per agevolarne la montata e la discesa, si dovranno estendere le rampe della suddetta impalcatura di legname, fino ad ottenere nella loro inclinazione la proporzione del tre di base per uno di altezza. Il detto tavolato che deve rivestire le due rampe e la sommità dell'argine sarà traversato da cordonate per impedire lo scivolamento delle bestie.

4. Ove s'incontri terreno sodo veramente, al tavolato potrà anche sostituirsi un regolare selciato di bastardoni.

5. Nello stabilire queste strade d'accesso alle scafe, si avrà cura che la loro sommità non sia in alcun modo inferiore alla sommità dell'argine o sponda del canale o fiume sì a destra che a sinistra, dovendo la loro altezza essere conservata invariabile.

6. A tale effetto la esecuzione de' lavori necessarî, dovrà farsi d'intelligenza dell'ingegnere direttore de' lavori pontini, dal quale dovranno essere precisamente stabilite le norme necessarie per quelli e riconosciuta poi la regolare loro esecuzione. Quindi chiunque voglia far eseguire i suddetti lavori dovrà in prevenzione darne avviso all'ingegnere sunnominato.

7. Tutti questi lavori saranno fatti e mantenuti a spese di chi usa o vuole usare delle scafe; però dopo riconosciuta la loro buona esecuzione. Qualunque bisogno in questi si presenti per rottura o guasto avvenutovi o altro deterioramento, dovrà l'utente della scafa prestarsi alla pronta riparazione, e non facendolo, verrà dall'ingegnere pontino intimato a farlo entro il termine di dieci giorni; scorsi i quali inutilmente sarà cura dell'ingegnere direttore di farla per la prima volta risarcire d'officio; ed in caso di recidiva sarà rimossa, intendendosi decaduto da qualunque diritto per l'uso della medesima per tale morosità.

8. Il presente regolamento affisso in Terracina e nei soliti luoghi obbligherà tutti, come se fosse stato a ciascuno personalmente intimato.

Roma dalla nostra residenza questo dì 12 settembre 1838.

L. card. GAZZOLI, *prefetto.*

CLII.

Istruzione d'ufficio per l'adempimento della convenzione dei 2 marzo 1838 sulla navigazione del Po e sul controllo dei transiti.

I. -- *Navigazione del Po.*

1. Non solamente i navigli che ascendono il Po per la foce di Gorio, ma quelli ben anche i quali con altra precedenza entrano nelle acque di questo fiume promiscue tra l'Austria e lo Stato Pontificio, debbono essere visitati per riconoscere, che non vi esistano sali, tabacchi, polveri e nitri non destinati ai magazzini di alcuno dei governi confinanti.

2. Della visita praticatasi, l'uffizio che la eseguì, rilascerà un'attestazione.

La data del certificato di visita, cioè l'anno, mese, giorno, ed ora in cui viene emesso, saranno scritti in lettere e non in cifre numeriche, vietata essendo ogni abbreviatura.

3. Dall'obbligo imposto ai conducenti cogli articoli 5 e 6 della convenzione, di presentare nei casi di approdo, determinati negli articoli stessi la dichiarazione delle merci, anche pei carichi che non si avessero a sbarcare nel sito di approdo, risulta il dovere dell'uffizio di procedere alla visita ed altre pratiche della procedura daziaria nella stessa guisa, che si procede per l'importazione, o pel transito ad ogni uffizio d'ingresso sul confine.

Vuolsi peraltro avvertire che qualora fosse di grave incomodo la verifica e l'assicurazione dei colli costituenti il carico, potrà invece procedersi alla bollazione dei camiti, e boccaporti delle barche, ed all'apposizione ancora della guardia a bordo.

4. Ove poi le merci componenti il carico fossero destinate ad un paese della sponda opposta a quella, presso della quale seguì l'approdo, oppure anche ad un altro degli Stati confinanti, come, per esempio, al ducato di Modena, l'uffizio Austriaco o Pontificio al sito di approdo, dopo di aver eseguita la visita e le altre pratiche a forma dei veglianti regolamenti, rilascia la bolletta a cauzione contemplata dall'articolo VI della convenzione vincolata al certificato d'arrivo delle merci per parte dell'uffizio Austriaco o Pontificio del luogo, cui le merci sono destinate, ed a cui furono assegnate per lo sbarco. Qualora questo sbarco non dovesse seguire nè nel territorio Austriaco, nè nel Pontificio, ma ad un terzo Stato, la bolletta come sopra, sarà vincolata al certificato di arrivo dell'ultimo uffizio di confine di acqua dell'uno o dell'altro dominio Austriaco o Pontificio.

5. L'autore della dichiarazione ed il suo garante nei casi nei quali, giusta il predecente paragrafo, si emette una bolletta di *assegnamento,* devono assumere espressamente l'obbligo di riportare il certificato di arrivo delle merci dall'uffizio daziario Austriaco o Pontificio del luogo della dichiarata destinazione, o trattandosi di spedizione diretta ad altro Stato confinante, dall'uffizio Austriaco o Pontificio più vicino allo Stato stesso e che ultimo s'incontra.

L'obbligazione predetta dev' esser pur espressa nelle bollette di *assegnamento*, lo scopo delle quali si è quello di scortare le merci componenti il carico durante la loro navigazione per le acque comuni del Po, e di assicurarne la loro sortita o la consegnazione agli uffizi dell'uno o dell'altro dei due domini Austriaco e Pontificio.

6. Per le bollette di *assegnamento* a cauzione si varranno gli uffizi Pontificî dei vigenti bollettarî di transito. Si avverte però che quelli destinati a tale oggetto debbono tenersi separati e distinti in modo, che da essi non possa distaccarsi bolletta per altri transiti e dovrà inoltre, tanto nella sopraccoperta de' detti libri, quanto in cadauna bolletta aggiungersi la espressione « *per la navigazione nelle acque comuni del Po* ».

7. È nell' indole di questa operazione che le bollette di *assegnamento o transito a cauzione,* possano esser emesse da un uffizio Austriaco col vincolo del certificato di arrivo ad un uffizio Pontificio e così inversamente. Perciò tanto gli ufficî Austriaci, quanto i Pontificî per tali certificati useranno di un apposito formolario comune.

Per la trasmissione del certificato di arrivo all'uffizio assegnante e per le investigazioni di questo uffizio verso l'uffizio assegnatario si userà quanto viene disposto dal seguente § 14.

Però il certificato non verrà trasmesso dall'uffizio assegnatario all'assegnante, ma invece all'uffizio di rincontro.

8. Se i navigli che approdassero ad una od all'altra sponda delle acque comuni del Po a termini dell'art. 5 della convenzione, fossero già coperti da ricapiti delle dogane Austriache e Pontificie in piena regola, estesi nel modo convenuto ed equipollente ad un *assegnamento o transito,* non occorre di procedere al distacco di nuovi ricapiti, ma la ricettoria o dogana al sito di approdo esamina quelli, che si sono presentati e quando li trova in ordine e corrispondenti al carico, li custodisce in filza fino al momento della partenza. Allora solamente riconsegna ai conduttori i ricapiti stessi annotandovi sopra il giorno ed ora.

II. — *Controllo sull' esaurimento de' ricapiti di transito e sulla consegna delle merci, che ne sono scortate.*

9. Gli articoli 14 e seguenti della convenzione tendono a dare un carattere di regolarità ai metodi sino ad ora osservati in via fiduciaria fra i principali uffizî daziarî lungo il Po di consegnarsi reciprocamente le mercanzie di transito, che escono dal rispettivo territorio, tanto per la via di terra, come per quella di acqua.

10. In conseguenza la dogana di uscita, allorchè vi si presenta la spedizione, riconosce in base della prodotta bolletta di transito, la regolare integra condizione dei colli e dei suggelli, ma deve sospendere l'emissione del certificato di discarico, apponendo invece a tergo della bolletta del transito la seguente annotazione.

Veduto in regola a questo uffizio di . . . il giorno . . . . ore . . . . . . mese di . . . . . . 18 . . . con assegnamento all'uffizio Austriaco di . . . . . entro ore . . per la presentazione e certificato di arrivo.

Contemporaneamente la dogana porta in elenco apposito l'annotamento del carico assegnato all'ufficio Austriaco.

L'ultima rubrica dell'elenco non potrà essere riempita, se non dopo che, pervenuto il certificato d'arrivo della dogana Austriaca e riunito questo al registro, si sarà fatto luogo al contemporaneo rilascio del certificato di discarico a svincolo della prestata cauzione all'effetto del transito.

La colonna *osservazioni,* nell'elenco è destinata all'annotamento di richiamo degli atti, che potessero occorrere per ogni altro avvenimento.

11. Si procede dall'uffizio colle medesime modalità allora che essendo esso autorizzato a professioni di transito, gli avvenga di emettere direttamente bollette di transito per merci che

gli fossero state assegnate. Così del pari si opera anche nel caso di spedizioni, che sebbene coperte da bollette di transito altrove emesse, non offrissero la necessaria cauzione o mallevadoria che pel solo stradale sino all' uffizio Pontificio di uscita, e non per la successiva presentazione alla dogana Austriaca, e pel corrispondente certificato di arrivo. In quest' ultimo caso, dovendo l'uffizio emettere nuova bolletta, gli spetta di esigere l' ulteriore competente cauzione.

12. Quali operazioni incombano all' uffizio Pontificio, dietro l'arrivo dei transiti spediti dall'Austriaco, si desume dagli articoli 16 e 17 della convenzione.

Ritirate le bollette di accompagnamento e le dichiarazioni delle parti per l' ulteriore destinazione delle merci ispezionate le une e le altre per sottoporre queste ultime al regolare trattamento doganale secondo i vigenti generali regolamenti, in base di risultanze che non diano fondamento a processo di eccezioni o di censura, si eseguirà l'attergazione del *veduto* alle bollette nel modo seguente.

Veduto in regola a quest' uffizio di . . . . il giorno . . . . ore . . mese di . . . . . . 18 . . . e si rilascia il certificato n. . . . .

13. I certificati si staccano dal bollettario a tre esemplari, osservate le disposizioni dell' art. 17 della convenzione.

Dovendo l' uffizio estensore del certificato trasmettere il secondo esemplare non più tardi di tre giorni all' uffizio Austriaco insieme alle bollette di quella provenienza, ne farà l' invio in piego suggellato col mezzo di sicuro ricapito, giovandosi, in caso di necessità eventuale, anche delle guardie.

Se per opposito dopo il suddetto termine non fossero pervenuti i certificati relativi alle spedizioni di transito fatte dall' uffizio Pontificio, incomberà al medesimo di richiederne immediatamente i riscontri all' uffizio Austriaco, ritenuto del resto quanto dispone l'art. 19 della convenzione per la procedura nel caso di contravvenzioni ivi menzionate.

14. Ove i certificati mancanti avessero a staccarsi non dall'uffizio Austriaco di riscontro, ma da altro del confine di acqua di quello Stato, giusta il caso previsto dal § 7, l' investigazione, ossia la dimanda pel ricupero o per ogni altra regolare evasione dell' anzidetto articolo 19 della convenzione, sarà diretta all' uffizio Pontificio, che si trova di fronte o più prossimo alla stazione dell' uffizio Austriaco debitore del riscontro.

Sarà quindi cura del detto uffizio Pontificio di eseguire indilatamente la requisitoria e di procurare all' altro uffizio requirente le necessarie ufficiali risultanze della dogana Austriaca.

15. Per la regolare e reciproca revisione e controllo delle spedizioni di merci dall' uno all' altro Stato contemplate nella convenzione e nella presente istruzione sono stabilite le regole seguenti.

I. In fine di ogni mese, com' è in genere di prattica, saranno dagli uffizî spediti alla regolatoria principale in Pontelagoscuro i libri, certificati e registri relativi alla spedizione di cui sopra.

II. La regolatoria, fatte le opportune verifiche e confronti, rimetterà i detti libri ecc. alla sopraintendenza in Ferrara, aggiungendovi quelle osservazioni, che le occorresse di fare sui medesimi.

III. La detta sopraintendenza invierà alla intendenza Austriaca le bollette di transito a fine che possano essere confrontate colle matrici de' suoi certificati d' arrivo, ed assicurarsi che vi corrispondano, e che la operazione sia in tutto regolare anche nell' interesse del suo servizio. Dopo ciò tutti i libri e registri sopra indicati saranno spediti dalla medesima sopraintendenza alla direzione generale delle dogane.

IV. Per lo stesso fine saranno spediti dall' amministrazione Austriaca alla sopraintendenza Pontificia le bollette di transito, che hanno servito a spedizione per lo Stato Austriaco.

Roma dalle stanze di Monte Citorio il 31 dicembre 1838.

A. Tosti
tesoriere generale.

CLIII.

Discipline regolatrici dell' uso delle cacce in tutto lo Stato.

NOTIFICAZIONE

Giacomo del titolo de' ss. Marcellino e Pietro prete card. Giustiniani della S. R. C. camerlengo.

La conservazione della specie dei quadrupedi e volatili utili già per comun lamento diminuita di molto a cagione degli arbitrarii e distruttivi modi di cacciare, il desiderio di rendere viemaggiormente proficua allo Stato questa parte d' industria, e lo zelo d' impedire che per riprovevoli disordini non si cambino le cacce di dilettevole e industre esercizio in occasione di litigi e di risse, mossero l' animo della sa. me. di Leone Papa XII a volere con editto dei 10 luglio 1826 che fossero con opportune leggi generalmente regolate le cacce in tutto lo Stato. Avendo poi l' esperienza insegnato che a conseguire più efficacemente l' ef-

fetto desiderato eravi bisogno di modificare alcuni articoli di cosiffatte leggi, la Santità di nostro Signore Gregorio Papa XVI felicemente regnante si è degnata di ordinarci che Noi veniamo a nuovamente pubblicare, siccome facciamo, il primiero legislativo regolamento generale con le seguenti modificazioni.

1. È permesso a tutti nello Stato pontificio di esercitare la caccia tanto de' quadrupedi, che dei volatili.

2. Non potrà esercitarsi da chicchessia la caccia se non ne' tempi, luoghi e modi, e sotto le pene prescritte nei titoli ed articoli seguenti.

TITOLO I.

De' tempi, in cui sono permesse o vietate le cacce.

3. Dal primo aprile al primo agosto di ciascun anno è vietata ogni sorta e maniera di caccia, sì dei quadrupedi, come dei volatili utili.

4. La caccia delle quaglie nel tempo del loro arrivo resta permessa soltanto in riva al mare.

5. Dentro l' intervallo di tempo determinato nell' articolo terzo non sarà permesso di vendere o comperare cacciagione di sorta alcuna, salvo quella delle quaglie nel tempo del loro arrivo.

6. In qualunque tempo rimane proibito di guastare le uova, i nidi o covili, e uccidere i figli piccoli degli stessi utili animali.

7. È vietato di cacciare in tempo d' inverno lepri, caprioli, starne e pernici ed altri utili volatili e quadrupedi ne' luoghi coperti di neve.

8. Nessuno potrà in alcun tempo appropriarsi ed uccidere i colombi domestici o torraioli di privata proprietà.

TITOLO II.

De' luoghi leciti e proibiti delle cacce.

9. Nessuno senza consenso del proprietario potrà far caccia nei terreni altrui, i quali sieno muniti di muro, siepe od altro riparo, costrutti in modo, che impediscano realmente d' ogni maniera l' ingresso non solo alle bestie, ma anche agli uomini.

10. Nessuno potrà per causa o pretesto di caccia entrare nei fondi altrui tuttochè non cinti e muniti dei ripari sovraindicati, qualora sieno già preparati o si preparino alla coltura, e molto più se seminati o tuttavia co' frutti pendenti.

11. La disposizione dell' antecedente articolo rimane più espressamente applicata ai vasti tenimenti vallivi e paludosi, che in guisa speciale esistono nelle legazioni, ed i quali sebbene non cinti e muniti dei suddetti ripari, non compatibili con quelle località, hanno per essenza di un periodo non mai discontinuato, prodotti industriali o naturali di moltiplici specie, che equivalgono a qualunque altra preveduta preparazione alla coltura, alla seminagione dei terreni ed ai frutti pendenti.

12. I proprietarii dei terreni annoverati negli articoli 9, 10 ed 11, che vorranno mantenere uno o più guardiani ad effetto di custodire le loro proprietà, dovranno richiedere a monsignor governatore di Roma e direttore generale di polizia l' opportuna licenza, e vestirli dell'uniforme prescritta dalla circolare dei 29 gennaio 1826; ai quali soli, aventi in dosso la suddetta uniforme, sarà lecito di dimandare, a chi fosse trovato nei fondi suindicati, la consegna dell' archibugio; e qualora fosse ciò ricusato loro, di prendere il nome e cognome e denunziarlo alle competenti autorità senza permettersi alcun atto violento.

13. Nessuno potrà piantare ne' luoghi non vietati caccia di palombi con preparazione di sito, tanto a rete, che ad archibugio, se non alla distanza di mille passi d' aria calcolati a palmi geometrici per ogni intorno da altra, la quale già sia stata antecedentemente stabilita, e da due anni addietro consecutivi non lasciata di essere in esercizio.

14. Chiunque vorrà piantare ne' fondi proprii o di consenso dei proprietarii ne' fondi altrui, cacce che importino preparazione di sito, e sieno fisse e stabili, come paretai, roccoli, bergamasche, boschetti ed altre di simile natura, non potrà farlo che alla distanza di duecento passi d' aria calcolati come nell' antecedente articolo per ogni intorno da quelle antecedentemente stabilite, e da due anni addietro consecutivi non lasciate d' essere in esercizio.

15. D' ora in poi qualunque caccia stabile e fissa, quanto ad impedire il diritto di porne un' altra entro la distanza di mille o di duecento passi rispettivamente, sarà riguardata come non esistente, se trascorreranno due anni consecutivi di cessato esercizio.

16. Chiunque nelle cacce non fisse e stabili sarà il primo a piantare ne' luoghi permessi le così dette capanne, o a prender posto con istromenti da cacciare quadrupedi o volatili, e specialmente animali acquatici e da palude, dovrà, mentre esercita la caccia, esservi legittimamente mantenuto, nè altri potrà piantare capanne o prendere posto, o situare istrumenti da caccia se non alla distanza di trecento passi d' aria d' ogni intorno.

TITOLO III.

De' modi di far caccia permessi e vietati.

17. Resta assolutamente e rigorosamente proibito nella caccia dei quadrupedi e volatili ogni

uso di paste o sementi venefiche, le quali possano nuocere alla salute dei consumatori.

18. Le cacce di notte fatte per via di lanterne o fiaccole o pertiche, lanciatore, capannacci, o come volgarmente si dice a diluvio o a diavolaccio, non meno che la caccia delle poste, o sia a doppia ragna, sono per sempre interdette.

19. L'uso delle tagliuole e lacci, che sogliónsi porre in terra nelle campagne per prendere lepri, pernici, starne, quaglie ed altri uccelli è proscritto, e resta soltanto permesso di usare i lacci in aria da prendere ogni sorta di uccelli, e nelle paludi anche in terra per prendere beccacce, pizzarde ed altri simili animali.

20. Rimarrà lecito il solo uso delle tagliuole atte a prendere lupi, volpi, ed altri animali nocivi.

21. Non sarà però permesso di collocare le suddette tagliuole nelle vie pubbliche, e nei luoghi dove sogliono passare uomini od armenti nè sarà permesso in ogni altro luogo di tenerle accoccate fuorchè dal tramontare al levare del sole.

22. Dove sono cacce fisse e stabili, o capanne, o poste, o reti, o vischi per cacciare, non sarà lecito ad alcuno nel tempo che si esercita la caccia, nè di giorno nè di notte di sbarare archibugi se non alla distanza intorno di cinquecento passi d'aria, nè di fare altro rumore, che possa spaventare ed allontanare di colà gli animali, se non alla distanza intorno di centocinquanta passi d'aria specialmente nelle cacce de' palombacci.

23. Il costume introdotto in alcuni luoghi di scegliere, a buon regolamento delle cacce fatte in partita specialmente in quelle de' palombacci, un capocaccia regolatore potrà essere conservato secondo le regole, che verranno da noi prescritte.

24. Nessuno nelle macchie destinate alla caccia de' palombacci, neppure il proprietario, potrà in alcun modo di suo arbitrio scrociare, tagliare o svellere dal suolo querce, cerri ed altri alberi di alto fusto, ma avanti di ottenere la consueta licenza dalla sacra consulta farà nota la sua volontà all' autorità locale, la quale, inteso il parere del capocaccia e di due periti cacciatori, darà o negherà il consenso, secondo che richiederà il vantaggio o il discapito della caccia, restando però sempre aperta la via, a chi si trovi gravato, di ricorrere alle competenti superiori autorità.

25. Niuno potrà cacciare con archibugio od arma da fuoco, se prima non avrà osservato, quanto è e sarà prescritto intorno alla facoltà di portare simili armi dalle autorità competenti.

Titolo IV.

Delle pene a cui andranno soggetti i delinquenti.

26. I contravventori agli articoli proibitivi di questo regolamento, oltre alla perdita, dove abbia luogo, degl' istrumenti da caccia e della cacciagione fatta, saranno soggetti alla multa non minore di scudi tre, e non maggiore di scudi quindici.

27. Qualora poi la contravvenzione sia di tal natura, che abbia recato altrui danno, saranno i contravventori obbligati, oltre alle già prescritte pene, anche al corrispondente risarcimento.

28. Chiunque sarà recidivo nella contravvenzione alla legge, sarà condannato, oltre alle pene suddette, a doppia multa.

29. Se per provata impotenza non fosse taluno in grado di pagare l' imposta multa, dovrà scontarla nella carcere in ragione di uno scudo al giorno.

30. Le multe saranno divise per una metà all' accusatore o all' inventore, e per l' altra a beneficio delle comuni rispettive.

Titolo V.

Della maniera di procedere ne' giudizii a carico dei contravventori.

31. Non si potrà in questa materia di cacce intentare da chicchessia giudizio contro alcuno per danno alle proprietà sue dato, ed offesa de' proprii diritti ricevuta, se non per denuncia e petizione, non mai per via di fatto. Nelle contravvenzioni poi, ove non entri danno delle proprietà od offesa dei diritti altrui, si procederà anche per inquisizione e d' ufficio.

32. Ne' giudizii appartenenti a questa legge, basterà a far prova anche un solo testimonio di veduta, indifferente e degno di fede.

33. Il solo fatto d' essere alcuno trovato nei tempi o luoghi proibiti per via o in campagna munito di archibugio, e munizione minuta e spezzata da caccia, e molto più se accompagnato eziandio da cani cacciatori, e in ogni tempo il solo fatto d' essere trovato con istrumenti da caccia parimenti proibiti, basterà a renderlo soggetto alle pene rispettivamente prescritte ai contravventori di questa legge, ancorchè non abbia fatto caccia.

34. I giudizii per le contravvenzioni agli articoli di questo regolamento sulle cacce saranno fatti sommariamente dinnanzi alle locali autorità competenti, salvo l' appello a chi di ragione.

Gli eminentissimi cardinali legati, monsignor governatore di Roma e direttore generale di polizia, monsignor presidente della Comarca,

i prelati delegati, i governatori locali e la forza pubblica sono incaricati della esecuzione di questa legge, la quale incomincerà ad aver vigore dal dì, che sarà nei rispettivi luoghi promulgata.

Roma. Data in Camera Apostolica li 14 agosto 1839.

G. card. GIUSTINIANI camerlengo di S. R. C.

F. de'Medici uditore del camerlengato.

CLIV.

Ordine circolare della Segreteria per gli affari di Stato interni, col quale si determina il senso inteso dal regolamento penale nei delitti di parricidio.

Nelle cause di parricidio, contemplate nel § I dell' articolo 276 del regolamento penale dei 20 settembre 1832, alcuni tribunali dello Stato Pontificio trovando dedotta e provata la provocazione sofferta dall' imputato, hanno proceduto all' applicazione della pena, graduandola secondo le tre diverse classificazioni stabilite dagli articoli 281, 282 e 283 per gli omicidii rissosi. Altri tribunali poi, facendosi carico per analogia delle disposizioni portate dall' articolo 315 sulle ferite alle medesime persone, hanno seguito il disposto dal § V di detto articolo; cioè di ammettere unicamente la *provocazione gravissima* per diminuire la pena di un solo grado; e questo sistema è stato saggiamente adottato dal supremo tribunale della sacra consulta.

Presi in considerazione i motivi dei due diversi pareri tratti dalle rispettive sentenze, si è osservato: *che* ne' delitti di parricidio ed altri contemplati nel citato articolo 276 la legge, attesa l' enormità de' titoli neppure ha mentovata l' eccezione di provocazione: *che* negli omicidii rissosi fra persone non congiunte da vincoli di sangue possono giustamente aversi de' riguardi calcolabili dai giudici secondo la diversa qualità ed importanza della provocazione, per cui la legge ha provveduto, *tassativamente* però per gli omicidii rissosi contemplati separatamente dai primi: *che* appunto pel solo caso della provocazione veramente gravissima i tribunali suddetti hanno saggiamante presa per norma la disposizione del § V dell' art. 315, in vista della perfetta analogia che vi è delle persone ivi contemplate nel caso di ferita: *che* in fine seguendo l' opinione di altri tribunali ne nascerebbe il mostruoso assurdo che *il parricidio consumato,* in caso di provocazione gravissima, non potrebbe punirsi fuorchè coll' opera pubblica dai tre ai cinque anni, laddove la ferita con pericolo fatta al padre stesso, e colla medesima provocazione gravissima, importarebbe la pena della galera dai quindici ai venti anni.

Per queste gravissime considerazioni, e trattandosi di togliere ai malvagi un impulso ad uno dei più enormi misfatti, non che di stabilire una regola da seguirsi costantemente nei giudizi di parricidio: inteso l' oracolo della viva voce di Nostro Signore si dichiara, e nel sovrano suo nome si ordina a tutti i tribunali de' pontificii dominii, che nelle cause di parricidio contemplate dall' articolo 276 § I, non debba farsi il calcolo delle provocazioni fissato dagli articoli 281, 282, 283 per gli altri *omicidii rissosi,* e che ove ne' parricidî si deduca, e concludentemente si provi la provocazione, potrà ammettersi *unicamente* la provocazione *gravissima,* e questa per l' effetto di diminuire di un solo grado la pena capitale.

Dalla Segreteria per gli affari di Stato interni li 2 settembre 1839.

A. D. card. GAMBERINI.

CLV.

Regolamento del tesorierato per la riforma dell' amministrazione delle dogane.

Essendo le dogane uno de' più importanti rami della finanza hanno richiamata tutta l'attenzione del governo, onde migliorarne l' amministrazione, ottenere la repressione del contrabbando, e conseguire quel reddito che l'erario può attenderne e ritirarne.

Quindi presso le più mature considerazioni, sonosi adottate, e con sovrana approvazione si emanano le seguenti disposizioni.

1. L' amministrazione delle dogane, cui sono uniti altri rami d' introito, avrà il centro nella direzione generale in Roma. Vi presiede un direttore dipendente dal tesoriere.

2. L' uffizio della direzione generale sarà diviso in segretariato e contabilità. L'uno e l'altra dovranno suddividersi in sezioni che corrispondano a ciascun ramo d' introito, e che avranno la trattazione di tutti gli affari relativi.

3. Al segretariato apparterrà una speciale sezione per gl' impiegati e guardie. Sarà officio di questa sezione di tenere le matricole ed i registri del personale coi notamenti opportuni e di presentare le note per gli avanzamenti nel modo che si stabilisce in appresso.

4. Alla contabilità sarà addetta la sezione della revisione delle contabilità, de' daziati, e dell'ordine interno degli uffizî doganali, per quanto può risultare dalle carte e dai registri

che vengono alla direzione generale in Roma, secondo i regolamenti, ordini e discipline vigenti. La *classificazione* de' daziati si farà nelle rispettive dogane.

5. Un magazzino generale avrà tutto il carico del materiale, anche della truppa: ne darà conto, e ne avrà discarico cogli ordini di consegna provenienti dalle rispettive sezioni, legalmente approvati dal direttore generale, e susseguiti dalla prova della effettiva consegna, od invio.

6. Vi sarà una ispezione generale, che avrà l' incarico di vegliare e provvedere all' andamento doganale come veglierebbe e provvederebbe un' amministrazione cointeressata. Il tesoriere destinerà ad ispettori generali coloro che creda adattati all' uopo; e quando e come lo reputi opportuno ordinerà ad essi le girate in guisa, che sieno sempre diverse per ognuno di loro, diversi i tempi e luoghi, onde riescano improvvise: ogni dogana dovrà però essere visitata più volte in ogni anno. De' loro rilievi ne faranno rapporto al tesoriere direttamente, ed alla direzione generale. Delle cose che esigano l' interposizione immediata dell' autorità del tesoriore, ne faranno relazione ad esso soltanto, e riservatamente. Per le cose correnti, o che, quantunque di maggiore indagine, richieggano istantaneo provvedimento, potranno risolvere sulla faccia de' luoghi. Potranno anche sospendere provvisoriamente dall'esercizio delle loro funzioni quegl' impiegati che trovino infedeli, o soverchiamente negligenti, dandone partecipazione col primo corso di posta.

7. Le soprintendenze saranno conservate; non già però ne' luoghi dove ora sono, ma dove saranno determinate in seguito del nuovo riparto che ne sarà fatto. Le nomine de' soprintendenti, che avranno a farsi di nuovo, non dovranno cadere che su persone, le quali siensi distinte fra i migliori impiegati delle amministrazioni governative, e specialmente dell'amministrazione doganale; bene inteso che abbiano tutti gli altri requisiti morali e politici, e le cognizioni necessarie a costituire la idoneità in tale sorta di officio.

8. Le dogane avranno il numero d' impiegati corrispondente al bisogno. Nelle dogane principali vi sarà il revisore secondo i vigenti regolamenti; ma con obbligo di fare ogni mese relazione: primo della esecuzione de' regolamenti e discipline interne; secondo della regolarità de' daziati; terzo de' rilievi che fossero occorsi nel mese; quarto della condotta degli impiegati. Questi rapporti saranno trasmessi in doppia copia, una al tesoriere, e l'altra al direttore generale.

9. A togliere gl' inconvenienti finora osservatisi, che rendono anche difficile il risolvere sugli avanzamenti, saranno gl' impieghi doganali, anche di diversa qualifica, divisi in più gradi, dichiarando quali sieno quelli che si reputano di eguale grado fra loro. Si formerà una tabella dei paralleli ossia degl' impieghi di diversa qualifica considerati di grado eguale.

10. I soldi dovranno essere eguali per tutti gl' impieghi di una medesima qualità, grado e classe. Per quei luoghi che rendono necessaria un maggiore stipendio si fisseranno i soprassoldi *di località* da percepirsi da chiunque vada a coprire quei posti, senza alterare la eguaglianza de' soldi del rispettivo rango.

11. Dai soldi d' impiego, e soprassoldi di località si distingueranno i soprassoldi personali, cioè quelli finora concessi per riguardi alla persona e che debbono finire, o alla morte dell' impiegato, o all' avverarsi della condizione dalla quale dipendano.

12. Nel formare la *pianta stabile,* così della direzione, come degli altri uffizî doganali, si avrà in vista piuttosto la restrizione del numero degli impiegati, che la limitazione dei soldi, salvi i casi e le circostanze particolari.

13. Gl' impiegati, che, secondo la riforma, si trovassero con un soldo maggiore, conserveranno il di più come soprassoldo personale, finchè avanzando non abbiano un soldo che copra o superi quello di cui godono attualmente.

14. Se i soldi attuali fossero minori di quelli della riforma, gl' impiegati avranno la parte mancante dentro i limiti delle ricadenze già avvenute, e prenderanno il compimento sulle ricadenze future.

15. Al vacare qualunque posto, si daranno prima i traslocamenti più utili agl' impiegati di egual grado che li dimandino, secondo il loro merito; e poi la vacanza, che risulterà, sarà denunziata a quegli uffizî, ne' quali sieno impiegati del grado immediatamente inferiore, che sono gli abilitati a concorrere.

16. Il posto si lascerà scoperto almeno per trenta giorni dalla lettera di avviso della vacanza, acciocchè tutti coloro, i quali vogliano concorrervi, possano far pervenire alla direzione generale le loro istanze coi requisiti. Nel caso che il posto non potesse restare scoperto, si farà coprire provvisoriamente per non pregiudicare all' avanzamento regolare.

17. La scelta si farà fra i concorrenti, senza attendere i diritti qualunque di coloro che non avessero fatta istanza; bene inteso però che i concorrenti ne sieno meritevoli.

18. Allorchè si tratti d' impieghi, che esigano una speciale abilità, ovvero si dubiti della capacità dei concorrenti, il concorso dovrà risolversi col mezzo dell' esame di ciascuno, tanto in voce quanto in iscritto, sugli oggetti concernenti l' impiego al quale si aspira. L'esame avrà sempre luogo per gl' impieghi di stimatore e revisore.

19. Nel caso di requisiti di egual peso, o

di eguali risultamenti dell'esame, si avrà riguardo principalmente all' anzianità del grado, in cui si trovano gli aspiranti.

20. Ogni vacanza di dieci impieghi di ciascun grado avvenuta simultaneamente, o singolarmente, potrà dar luogo a due nomine per merito onde siavi modo di premiare il merito distinto, talvolta non combinato coll'anzianità e per fare che gl'impiegati abbiano così uno stimolo a distinguersi. In questi casi si farà relazione al sovrano.

21. Sono di esclusiva nomina sovrana le cariche di direttore generale, di soprintendente, di segretario, e di computista generale presso la direzione.

22. Oltre il libro della matricola generale, che dovrà essere completa e sempre al corrente, si terrà dal direttore generale, a disposizione sempre del tesoriere, un registro segreto per notarvi i meriti e demeriti di ciascuno: dovrà altresì tenersi un registro delle vacanze d'impieghi, ove si noteranno per ciascuna vacanza i concorrenti al rimpiazzo, e la scelta del nuovo impiegato.

23. Alla fine di ogni trimestre si trasmetterà a tutte le dogane una nota delle vacanze d'impieghi e delle promozioni relative, cui farà seguito la nota delle premiazioni, e punizioni per servire d'incoraggiamento e di esempio a tutti gl'impiegati.

24. Le gratificazioni saranno da ora innanzi distribuite in modo da premiare gl'impiegati che abbiano meglio meritato de' loro superiori e del governo con assiduo ed utile servizio: in conseguenza il fondo assegnato per le gratificazioni ne' preventivi non sarà distribuito, che sopra note specifiche e motivate.

25. Sarà formata una media degl'introiti delle dogane depurati dalle spese, secondo la risoluzione in proposito adottata. Sulla somma che verrà introitata, oltre il risultamento della detta media, il governo accorda al ministero doganale il venticinque per cento, perchè abbia un interesse nel procurare che gl'introiti sieno sempre maggiori.

26. Il venticinque per cento, di cui si tratta nell'articolo precedente, sarà distribuito come appresso:

- Una quarta parte servirà a compensare gl'incaricati della ispezione generale;
- Una quarta parte sarà divisa in ragione di soldo fra il ministero;
- Altra quarta parte si dividerà in premî a coloro, che abbiano più meritato, e secondo il grado del merito;
- L'ultima quarta parte resterà a disposizione del tesoriere per le spese di maggior sorveglianza, e per premiare la forza doganale, tenendosene conto distinto.

27. La forza doganale sarà portata al numero sufficiente per guardare i confini. Essa sarà tolta dai luoghi interni, per quanto è possibile e salvo il provvedere al bisogno de' luoghi ove si esige il dazio consumo.

28. La distribuzione della forza, la emanazione degli ordini relativi alla medesima e la sua disciplina dipenderanno dal tesoriere: gli ordini del tesoriere si potranno emanare anche per mezzo del direttore generale.

29. Non vi sarà grado maggiore di quello di capitano ispettore e si procurerà, che i graduati oltre il grado di sergente, non eccedano il più stretto bisogno. Si farà dal tesoriere una nuova pianta della forza doganale, che verrà sottoposta all'approvazione sovrana.

30. Ogni mese si presenteranno al tesoriere:

1°. Il rapporto sulla condotta degl'impiegati;
2°. Lo stato degl'introiti, delle spese e de' versamenti del mese scorso;
3°. Lo stato de' rilievi della revisione sulla contabilità, sui daziati, sui transiti ed accompagni, sulle circolazioni, sui manifesti per rimettere, sulla osservanza de' regolamenti;
4°. Lo stato delle invenzioni;
5°. Il quadro e movimento della truppa.

31. Le penali a carico degl'impiegati saranno: la semplice menzione della loro mancanza nella nota delle punizioni, la sospensione a tempo, la sospensione indeterminata, la degradazione, la espulsione; oltre le pene comminate dalle leggi criminali comuni pe' delitti di peculato.

32. Le penali saranno applicate coll'approvazione del tesoriere: la sospensione potrà ordinarsi provvisoriamente dalle persone che il tesoriere prescegliera ad eseguire le funzioni d'ispettori generali e dal direttore generale.

33. Queste disposizioni, dovranno essere pienamente eseguite incominciando dal nuovo anno.

Dalla nostra residenza di Monte Citorio li 7 novembre 1839.

A. card. Tosti
pro-tesoriere generale

CLVI.

Regolamento della Segreteria di Stato d'interna disciplina del consiglio delle armi.

I. La cognizione, esame e decisione degli affari militari è affidata ad un consiglio composto di esperti ed anziani militari, presieduto da un prelato chierico di camera col titolo di *presidente delle armi.*

II. Detto consiglio sarà formato da quattro militari ed avrà un segretario col titolo di *segretario generale della presidenza* e del *consiglio delle armi*.

III. Le facoltà del divisato consiglio si estenderanno sopra tutta la truppa di linea e di riserva: ma in quanto al corpo de' carabinieri, bersaglieri e volontarî non avrà altra ingerenza, che quella dell' amministrazione e contabilità. La guardia civica di Roma, la forza di finanza e le guardiaciurme, non hanno alcuna dipendenza dalla presidenza e dal consiglio delle armi.

IV. La Segreteria di Stato ha la supremazia sul consiglio, il quale in tutto quello che eccede le facoltà accordategli, si dirigerà alla medesima per averne la decisione.

V. I quattro individui militari che comporranno il consiglio dovranno scegliersi fra quei soggetti, che dopo un lungo ed onorato servigio prestato nella professione delle armi, saranno giunti al grado almeno di colonnello effettivo e che avranno i requisiti necessarî della esperienza e delle cognizioni militari per farne parte.

VI. Niuno peraltro dei consiglieri avrà simultaneamente il comando di alcun corpo, in qualunque modo dipendente dal consiglio delle armi, onde evitare, che l'amore del corpo da lui comandato gli suggerisca alla circostanza dei parziali provvedimenti.

VII. Il consiglio si unirà due volte per settimana, o più spesso se gli affari lo esigeranno. In questo caso il prelato presidente ne farà l' intímo per mezzo del segretario generale. Le riunioni si faranno ordinariamente tre ore innanzi mezzodì.

VIII. Le materie da trattarsi nel consiglio saranno trasmesse a ciascun consigliere dal segretario generale, due giorni innanzi la riunione, eccettuato qualche caso straordinario e di urgenza.

IX. Gli affari saranno tutti portati all'esame del consiglio intiero; a tal uopo ciascun consigliere è particolarmente incaricato di esaminare e quindi riferire e dare il suo parere sopra un ramo distinto di cose col seguente metodo.

Un primo consigliere è proposto all'amministrazione e contabilità di tutta la truppa dipendente dalla presidenza delle armi ed alla sottoscrizione dei *mandati* per qualunque pagamento da farsi dal consiglio delle armi: tali *mandati* non si rilasceranno, se non previa l'approvazione del medesimo consiglio da esprimersi con decreto, come si dirà in appresso.

Un secondo consigliere ha l' incarico di esaminare e riferire ciò che riguarda il materiale del vestiario e casermaggio, e di proporre quei miglioramenti e risparmî che crederà convenienti e plausibili.

Un terzo consigliere proporrà le massime e regolamenti, che riguardino qualunque organizzazione, non che esaminerà gli affari relativi alla disciplina ed al personale di tutti i corpi di truppa, (meno i carabinieri e bersaglieri) che non siano nelle attribuzioni del comandante generale, o dei singoli comandanti dei corpi. Si occuperà puranco delle materie, che sono di pertinenza del tribunale militare, facendosene render conto dall' uditore generale, ed insistendo per la sollecita spedizione.

Il quarto consigliere in fine, avrà cura di esaminare e riferire tutto ciò che ha rapporto al materiale del genio, dell'artiglieria e marina di qualunque sorta.

X. Ciascun consigliere esaminata attentamente ogni posizione, che gli sarà rimessa, osservato e calcolato il voto del capo del dipartimento, a cui la materia ha relazione, proporrà l'affare nella prima riunione del consiglio, estertemando o in voce od in iscritto il proprio parere. Discussa la materia, ed emessa la risoluzione a maggioranza di voti, ne sarà esteso e letto al consiglio il decreto dal segretario generale e questo sarà sottoscritto prima dal consigliere, che ha riferito l'oggetto, e poi dal prelato presidente, la cui firma è necessaria per dare esecuzione al decreto.

XI. Tutte le risoluzioni del consiglio riguardanti le massime da stabilirsi sopra qualunque articolo, che richieggono la sanzione della Segreteria di Stato, saranno munite della firma di tutti i consiglieri da apporsi dopo di quella di monsignor presidente. L'analogo rapporto da rimettersi alla Segreteria di Stato sarà sottoscritto dal detto presidente e dal consigliere che ha riferito l'affare, e vi si enuncierà se la risoluzione sia stata presa ad unanimità di voti, ovvero a pluralità, ed in questo caso sarà indicato il numero de' voti dissenzienti.

XII. Incombe al prelato presidente delle armi di ricevere e leggere tutti i fogli, lettere e pieghi, che saranno diretti alla presidenza delle armi. Egli per organo del segretario generale li dirigerà, dopo che siano stati protocollati, ai capi de' differenti dipartimenti addetti alla presidenza medesima, affinchè gli oggetti che meritano risoluzione siano muniti del voto dei suddetti capi, e riuniti alla rispettiva posizione siano rimessi al consigliere a cui appartiene l'oggetto per mezzo del segretario generale del consiglio. L' uditore generale sarà il relatore presso il consiglio degli affari riferibili al suo dipartimento, quando il consigliere ponente li porterà alla discussione del consiglio.

XIII. Il prelato presidente è però autorizzato

a dar corso, ed a spedire gli affari risguardanti movimenti istantanei di truppa, dandone l'ordine al signor comandante generale per la correlativa esecuzione; come ancora spedirà ogni altro affare urgente che sopravvenisse, o gli fosse rimesso dalla Segreteria di Stato nel tempo intermedio fra l'una e l'altra riunione del consiglio. Il medesimo prelato presidente delle armi è ancora autorizzato a sottoscrivere solo, ed a nome del consiglio, il carteggio coi corpi militari, e coi tribunali, ed altri dicasteri, a riserva dei casi di sopra eccettuati.

XIV. Nella prima riunione però del consiglio lo stesso prelato ne farà la relazione per mezzo del segretario generale.

XV. Quante volte poi si trattasse di stabilire massime, organizzazioni o spese da farsi; ne sarà rimesso l'esame col rapporto al pieno consiglio, che in caso di urgenza sarà intimato straordinariamente.

XVI. Tanto il prelato presidente quanto ciascun consigliere sono autorizzati a fare al consiglio riunito le osservazioni e rapporti che stimeranno utili al migliore andamento del servizio, e dell'azienda militare sopra quegli articoli, che gli sembrassero meritevoli di riforma o miglioramento. Il consiglio prenderà in matura considerazione tali osservazioni per quindi decidere e stabilire quel che debba farsi, mediante sempre un suo decreto.

XVII. Gli *ordini del giorno* del consiglio delle armi, essendo il risultato delle di lui deliberazioni, saranno sottoscritti prima della pubblicazione da ciascuno dei componenti il consiglio, dopo essere stati letti al medesimo dal segretario generale.

XVIII. Nei suddetti *ordini del giorno* sarà altresì inserito tutto ciò, che riguardo a massime e disposizioni generali interessanti lo stato militare sia per servizio, sia per contabilità ed amministrazione, avrà determinato il pieno consiglio, affinchè giungano a notizia di tutti, ciò che diminuerà di molto l'opera degli scrittori per copiare le circolari, colle quali abusivamente sono state comunicate in passato le suddette disposizioni.

XIX. Si avrà cura, che la pubblicazione degli *ordini del giorno* abbia luogo nella stessa giornata, in cui saranno emanati, affichè non ne sia ritardata l'esecuzione.

XX. Fatte dal consiglio le deliberazioni, e riunite le relative posizioni, il segretario generale ne farà iscrivere negli appositi registri i decreti, per indi rimetterli ai dipartimenti, ai quali appartengono.

XXI. I *rapporti,* ed i *fiat-mandatum,* riferibili ai pagamenti da farsi, si compileranno e stenderanno da quella sezione, alla quale appartiene l'oggetto. La sezione della scrittura non promuoverà, non stenderà, nè presenterà alcun *fiat—mandatum.*

XXII. Tanto questi, quanto gli stessi *mandati* saranno firmati dal prelato presidente delle armi, dal consigliere ponente, e dall' ispettore centrale. Il segretario generale del consiglio e della presidenza delle armi vi apporrà la sua firma in calce per la legalità dei medesimi. Nei *fiat-mandatum* vi sarà inoltre la firma del capo della sezione, che promuove il pagamento.

XXIII. La esecuzione dei decreti, che esigono corrispondenza epistolare, è affidata a quel dipartimento, che ha trattato l'affare. Le minute delle lettere e dei biglietti non si porranno in forma, se prima non saranno state rivedute e sottoscritte dal segretario generale, nè alcun capo di dipartimento si permetterà di fare stendere minute, se prima non ne sia stato emanato il decreto dal consiglio o dal presidente in caso di affare urgente, e solo sulle traccie di questo se ne stenderà la minuta.

XXIV. La presidenza ed il consiglio delle armi per la esecuzione delle sue incombenze avrà il corrispondente ministero, e sarà diviso in quattro dipartimenti. Il primo quello della segreteria. Il secondo dell' ispettorato. Il terzo dell'uditorato. Il quarto pel materiale del genio, artiglieria e marina.

XXV. Il numero, la classificazione e le competenze degl' impiegati saranno dettagliate nelle analoghe tariffe.

XXVI. I capi dei singoli dipartimenti sono responsabili della intervenienza, assiduità e portamenti degli impiegati nel rispettivo officio, ed in caso di cattiva condotta, inabilità e non curanza dei proprî doveri, ne daranno parte al consiglio delle armi per ottenerne l'emenda, e quante volte ciò non riesca per decisa cattiva volontà, imperizia o non plausibile condotta, si ricorrerà alla Segreteria di Stato per le provvidenze definitive.

XXVII. Nelle vacanze degl' impieghi nei dipartimenti del ministero si farà la proposta alla Segreteria di Stato per gli avanzamenti nel modo che va a dirsi. La proposta sarà preceduta da un esame formale di quei fra gl' impiegati medesimi, che hanno diritto a concorrervi. I concorrenti saranno tutti del grado immediatamente inferiore all' impiego vacante. Dalle classi degli scrittori sino a quelle dei commessi non dovrà avere luogo il concorso; tali passaggi si faranno in pieno consiglio, per anzianità di servizio, ed il più anziano nella sua classe avrà il diritto di passare alla classe superiore, quante volte non vi si opponga la cattiva condotta, la imperizia o la trascuratezza nell' esercizio delle sue incombenze. Dalla classe però de' commessi alle altre superiori si stabilirà il concorso fra gl' impiegati della rispettiva categoria inferiore di ogni dipartimento della presidenza delle armi. La medesima stabilirà il giorno dell'esame, e gl' individui che crederà idonei ad essere esaminatori; l'esame si raggirerà sulle ma-

terie, che sono inerenti all'impiego vacante. Dal consiglio delle armi ponderato il risultato dell'esame, e calcolata benanco la condotta dei concorrenti, non che la di loro anzianità, se ne inoltrerà il rapporto alla Segreteria di Stato per averne le superiori determinazioni. Si vieta espressamente di ammettere qualunque nuovo individuo anche temporaneamente sia proveniente dallo stato civile, sia appartenente già ai corpi militari, nel ministero delle armi, sotto qualsivoglia denominazione, in eccedenza del numero prefisso del regolamento sulla formazione del ministero, a meno che non sia prescritto con oracolo di Sua Santità.

XXVIII. Qualora si debba trattare di formazioni, o scioglimenti di corpi anche sussidiari, o di riserva, di cambiamenti, che possano interessare la contabilità ed amministrazione, sarà la materia preventivamente trattata fra il segretario generale, e l'ispettore centrale, per quindi presentarsi l'affare al consigliere, che ne ha la ponenza, dal quale sarà proposto al pieno consiglio per la risoluzione.

XXIX. Allorchè si tratti di materie sanitarie, sarà invitato alla discussione il direttore in capo della sanità militare, per mezzo di biglietto del segretario generale della presidenza delle armi; e qualora il medesimo credesse di dover riferire qualche affare relativo al suo officio, ne farà la dimanda a monsignor presidente delle armi, il quale gli assegnerà il giorno pel suo intervento al consiglio.

XXX. Il prelato presidente è autorizzato a chiedere, prima di proporre gli affari in consiglio, gli schiarimenti ed informazioni, che crederà necessarie per predisporne la discussione in esso, munendo la posizione di analogo decreto.

Il presente regolamento dovrà essere attivato per qualunque siasi esercizio col primo giorno del prossimo mese di gennaio 1840.

Dalla Segreteria di Stato li 22 dicembre 1839.

L. Card. LAMBRUSCHINI.

CLVII.

Regolamento sulle franchigie in favore degli eminentissimi cardinali legati.

Esigendo il buon ordine ed il più regolare andamento delle finanze che le franchigie da accordarsi agli eminentissimi cardinali legati si pongano in armonia con le leggi e con le discipline doganali, inteso il parere di una congregazione composta pure di eminentissimi cardinali appositamente radunata, la Santità di Nostro Signore ha prescritto ciò che segue.

1. I carri, colli, baulli, le valigie, le merci ed i generi diretti ai cardinali legati, soggiaceranno, coi debiti riguardi, alle discipline doganali.

2. Il dazio doganale e di consumo, quanto agli articoli che vi sono sottoposti, dovrà liquidarsi con le norme generali: ma non verrà esatta che la somma eccedente il limite della franchigia stabilito nel § seguente.

3. La franchigia di cui godrà ogni anno ciascuno dei cardinali legati è limitata a scudi cento pei dazi doganali e ad altri scudi cento pei dazi di consumo: fermo rimanendo anche a favore dei medesimi cardinali legati il compenso annuo degli scudi cento comune a tutti i cardinali.

4. Nè la presenza di un cardinale legato nelle fiere e nei mercati, nè altre occasioni o circostanze potranno dar luogo a maggiori franchigie o alla esportazione di carichi, carri ecc. senza le visite doganali.

5. Al solo cardinale legato di Urbino e Pesaro, quando assista alla fiera di Senigallia, si accorda la franchigia in detta fiera fino a scudi cento di dazi; con che qualunque suo carro o carico all'uscire dalla città sia ne' modi ordinari sottoposto alle prescritte discipline.

6. Al giungere nelle dogane o negli uffizi dei dazi di consumo, i carichi, i colli, le casse e gli effetti con indirizzo ad un cardinale legato, se la dogana o l'uffizio esiste nel luogo di sua dimora, gli sarà dato avviso immediatamente dell'arrivo, acciocchè dichiari, se vuole che la operazione daziaria si eseguisca nella propria sua abitazione, ovvero nella dogana o nell'uffizio del dazio di consumo.

7. La direzione generale delle dogane terrà il conto delle franchigie; e però di mano in mano che abbiano luogo le tassazioni, le dogane o gli uffizi ne daranno nota alla stessa direzione, la quale, allorchè l'importo dei dazi sia per giungere al limite stabilito, ne avvertirà le dogane, gli uffizi ed i cardinali legati, trasmettendo loro il conto delle somme liquidate e non percette in virtù della franchigia.

8. La franchigia di cui non si fosse fatto uso dentro l'anno pel quale viene accordata, non sarà valida oltre quell'epoca e non darà fondamento a reclami per goderne decorso il tempo stabilito.

9. Questo regolamento sarà attivato nel giorno 15 marzo corrente.

Dalla Segreteria per gli affari di Stato interni il dì 6 di marzo 1840.

A. D. card. GAMBERINI.

CLVIII.

Regolamento per le amministrazioni camerali.

1. Nella capitale del pari che in quei capo luoghi di provincia nei quali crederà opportuno, vi sarà un amministratore camerale per l' esigenza e pagamenti da farsi, giusta le norme prescritte nel presente regolamento.

L' ufficio dell' amministratore dovrà risiedere nel capo luogo.

2. In conformità dell' articolo 217 del Motu-Proprio della san. mem. di papa Pio VII sotto la data del 6 luglio 1816 l' amministratore camerale è tenuto a tutto suo carico, spesa e pericolo di deputare gli esattori subalterni a quei patti, condizioni ed emolumenti che saranno stabiliti fra di loro.

Un esattore potrà disimpegnare l' esigenza di una o più comuni, purchè il numero di esse sia conciliabile colle disposizioni dell' articolo 9 e ben inteso che siano tutte comprese nel medesimo distretto.

L' esattore non potrà entrare nell' esercizio delle sue funzioni, se prima non ne venga approvata la scelta dal tesoriere generale per la capitale e nelle provincie dal preside di ciascuna legazione o delegazione.

3. Ottenuta la detta approvazione sarà cura dell' amministratore camerale di significare la scelta dell' esattore del capo luogo della legazione o delegazione al presidente del tribunale di prima istanza e degli esattori delle altre comuni ai governatori distrettuali, nella cui giurisdizione dee farsi l' esigenza, ed ai gonfalonieri rispettivi delle comuni comprese nell' esattoria onde ne sia riconosciuta la qualifica ed accordata quell' assistenza di cui potessero aver bisogno nella esecuzione delle proprie incombenze.

4. L' amministratore camerale dovrà esigere 1°. La contribuzione fondiaria o dativa reale, unitamente alle soprattasse addizionali governative sui fondi tanto rustici che urbani. 2°. Tutti quei crediti di cui il tesoriere generale gli commettesse l' esigenza. 3°. Dovrà ricevere tutte le altre somme che piacesse al lodato tesoriere generale di far depositare nella sua cassa.

5. È obbligo dell' amministratore camerale di effettuare l' esigenza della dativa e suoi addizionali a tutte sue spese cura, rischio, carico, pericolo e colla espressa condizione dell' inesatto per esatto.

6. L' esigenza sarà regolata a norma della tabella che nel mese di dicembre di ciascun anno, sarà trasmessa dal tesoriere in doppia copia legalizzata, denotante l' intera contribuzione da esigersi nell' anno venturo e le quote da pagarsi da ciascuna comune. Una di esse copie sarà respinta al tesorierato dall' amministratore che dovrà munirla della sua ricevuta e firma, essendo il documento dell' obbligazione che l' amministratore contrae per l' incasso della dativa e soprattasse addizionali governative dell' anno, a cui la tabella stessa si appartiene.

La copia stessa servirà di norma invariabile per l' ammontare della dativa e suoi addizionali da esigersi nel decorso dell' anno e in ciascuna rata bimestrale da corrispondersi dall' amministratore camerale alla reverenda camera apostolica come più sotto, senza che possa giammai da lui pretendersi alcuna diminuzione o dilazione al pagamento per causa di errore o per qualsiasi altro motivo, tenuto essendo l' amministratore a corrispondere invariabilmente la somma integrale della tabella, mentre per le correzioni o compensi che gli potessero competere, sarà provveduto dal tesorierato alla fine dell' anno.

7. Ricevuta appena dall' amministratore camerale la tabella suddetta e respintone a pronto corso di posta il duplicato come sopra, dovrà farne tanti particolari estratti, quante sono le cancellerie del censo comprese nella periferia della di lui amministrazione, precisando ad ognuno dei cancellieri le comuni del rispettivo distretto, onde possano farne il confronto senza il minimo ritardo con i ruoli individuali di ciascuna comune dai medesimi compilati e dei quali ne rilascerà quietanza ai cancellieri, non senza diramarle ai subalterni esattori.

Se il risultato del confronto tra le tabelle suddette ed i ruoli sarà di aumento, dovrà l' amministratore addebitarsene nelle rate bimestrali; se è di decremento ne ripeterà l' abbuono dal tesorierato in fine d' anno, quante le volte combini collo stato annuale che a tale uopo si rimette in tesoreria dalla direzione generale del censo.

Qualunque siasi però il risultato o di aumento, o di decremento, dovrà l' amministratore camerale farlo conoscere alla tesoreria generale non più tardi del mese di Febbraio.

Sarà parimenti tenuto l' amministratore di far compilare col mezzo degli esattori in principio di anno una pagella a stampa, portante il quoto della dativa dovuta da ciascun possidente nel corso dello stesso anno. Tali pagelle dovranno quindi riunirsi in separati fascicoli per ogni comune e col mezzo dei medesimi esattori trasmettersi ai gonfalonieri o priori comunali, per essere consegnate gratuitamente ai possidenti.

Nel primo avviso a stampa da pubblicarsi dagli amministratori camerali, come al seguente articolo 8 per il primo bimestre dovrà aggiungersi che le pagelle già fatte trovansi presso le rispettive magistrature a disposizione dei contribuenti.

8. Quindici giorni prima della scadenza di ogni rata bimestrale, dovrà l' amministratore a suo carico e spesa diramare in ciascun cir-

condario e comune delle rispettive esattorie un avviso a stampa onde prevenire i contribuenti della scadenza.

9. Nel luogo ove l' esattore ha il suo domicilio ne sarà a comodo dei contribuenti aperta l' esigenza dal giorno 20 del mese della scadenza fino al giorno cinque inclusivo del mese successivo. Quando poi si cumulasse nello stesso esattore l' esigenza di più comuni, s' intende che resti espressamente obbligato a notificare a tutto suo carico e spese, col mezzo di avviso a stampa da affiggersi nei modi regolari e di cui un esemplare verrà depositato presso la segreteria comunale, i giorni nei quali farà dimora nei rispettivi luoghi, entro il periodo di tempo sopraccennato, i quali non potranno esser giammai minori della seguente proporzione cioè:

nelle città e paesi di residenza governativa, tre giorni;
nei paesi nei quali gli articoli di esigenza superano i mille, due giorni:
nei paesi che hanno un ruolo minore dei mille articoli, un giorno.

Resta vietato all' esattore di allontanarsi dal luogo indicato nell' avviso per tutto il tempo in esso precisato e perchè consti della sua permanenza dovrà riportare a piedi di un esemplare dell' avviso a stampa la dichiarazione del capo del comune della pubblicazione data all' avviso e della permanenza per il prescritto tempo. Non potrà poi ricusarsi di ricevere il pagamento che volesse farglisi dai contribuenti del luogo, anche dopo la di lui partenza, purchè si presentino prima che scada il termine stabilito.

10. L' amministratore camerale o l' esattore per lui, non potrà parimenti ricusarsi di ricevere qualunque somma gli sia presentata da un contribuente, quand' anche non fosse sufficiente ad estinguere il debito.

11. Se il contribuente fosse debitore di rate arretrate, le somme che si pagheranno da lui non potranno riceversi in saldo o in conto della rata corrente, ma dovranno imputarsi sempre in saldo o in conto del debito anteriore.

12. I pagamenti che verranno fatti dai contribuenti in conto o a saldo delle loro quote, saranno dall' esattore registrati nel ruolo sotto l' articolo che contiene il nome del contribuente.

13. Si ritiene espressamente tenuto l' amministratore camerale e chi per lui, di rilasciare al contribuente la ricevuta del pagamento quando anche non ne fosse richiesto. Le ricevute saranno a stampa con bolletta a madre e figlia corredate di un numero d' ordine progressivo, oltre il cognome e nome del contribuente, la causa e somma del pagamento, dovranno contenere l' articolo del ruolo sotto del quale desso è riportato. La somma del debito principale sarà sempre separata e distinta da quella della multa e dalle spese di procedura in caso di mora. Le bollette madri insieme con i ruoli dovranno tutte ritirarsi dall' amministratore e depositarsi a di lui cura allo spirare del mese di aprile di ciascun anno presso i rispettivi cancellieri del censo, a senso di quanto fu prescritto nelle circolari dei 25 luglio 1821 della tesoreria generale e della presidenza del censo.

14. È vietato espressamente che incorrer debbano nella multa i contribuenti, quando si verificasse il caso in cui l' esattore si allontanasse dai luoghi designati nell' avviso prima del termine precisato, come all' articolo 9.

15. Omettendo gli amministratori ed esattori subalterni di registrare la somma esatta sul ruolo o esigendo maggior somma della dovuta o rilasciando ricevute per somme non corrispondenti a quelle riportate sul ruolo medesimo, saranno tenuti come rei di concussione e si procederà a loro carico criminalmente secondo le disposizioni delle leggi vigenti.

16. Spirato il termine di giorni 5 del mese successivo alla scadenza, i contribuenti i quali non avessero pagato l' intero quoto dovuto, incorreranno nella multa di un quattrino per ciascuno scudo e giorno del ritardato pagamento e ciò pel lasso di giorni 25 da computarsi dal dì 6 di detto mese e non più oltre.

17. I contribuenti caduti in multa dovranno recarsi a pagare il loro debito all' esattore nel luogo ove egli si trova, sempre però nei limiti del rispettivo circondario e l' esattore sarà tenuto a ricevere le somme in conto od in saldo, purchè paghino nel tempo stesso la multa decorsa fino al giorno in cui si effettua il pagamento.

18. Passato detto termine di giorni 25 l'amministratore farà compilare dagli esattori subalterni le note individuali di tutti i debitori morosi, in cui dovrà contenersi tanto il debito che l' ammontare della multa.

19. Esse note sottoscritte dall' amministratore camerale o per lui dall' esattore, saranno dopositate nella cancelleria del tribunale competente, a termine del disposto dal vigente regolamento legislativo e giudiziario dei 10 novembre 1834, per quindi procedere agli ulteriori atti a termini di detto regolamento e dell' editto della Segretaria per gli affari di Stato interni dei 9 luglio 1835.

20. I contribuenti che si trovassero gravati del quoto loro imposto, ne avanzeranno reclamo alla presidenza del censo, dentro il mese di marzo. Quando vi sia luogo a sgravio ne darà partecipazione la presidenza stessa al tesorierato, perchè ordinar possa lo sgravio nell' anno futuro o commetterne il rimborso anche in quello che corre.

21. Qualunqne sia l' obbligo che gli esattori subalterni abbiano contratto verso l' amministratore camerale, quest' ultimo nei conti appartenenti alla prima quindicina del mese suc-

cessivo alla scadenza del bimestre, dei quali si tratterà in appresso, dovrà sotto il giorno 15 porre a suo debito nel giornale d' introito l' intera rata bimestrale di tutta la provincia, a tenore del prescritto sotto l'articolo 6, staccandone regolare bolletta in esecuzione dell' obbligo dell' inesatto per esatto, come all' articolo 5.

22. Similmente sarà l' amministratore tenuto ad esigere le multe incorse per contravvenzione al regolamento sulla voltura de' fondi nei pubblici catasti, a seconda delle note che gli verranno passate dalla direzione generale o dalle cancellerie del censo e godrà per tale esazione del premio stesso convenuto per la dativa.

23. Per quei fondi che l' amministratore avesse esecutati contro i debitori morosi e che espressamente si dichiara doversi ritenere a tutto suo proprio conto, non potrà pretendere dalla reverenda Camera Apostolica rimborso alcuno o rilevazione di sorta, quand' anche fossero di gran valore od esecutati contro molti debitori o quando attese le località e qualità, non trovasse a venderli ad altri, e così finalmente per qualsiasi causa pensata ed impensata, ritenendosi una tale condizione come patto speciale del contratto.

24. Per tutti gli altri crediti in favore dell' erario di cui venisse commessa l' esigenza dal tesorierato, dovrà l' amministratore eseguirla a mezzo di elenchi debitamente legalizzati che si trasmetteranno a tal uopo e che egli dovrà rinviare nei modi preveduti sopra agli articoli 6 e 7.

25. Ricevuti appena detti elenchi, dovrà l' amministratore intimare ai debitori il pagamento con avviso a stampa che farà presentare a ciascuno di essi dal cursore del luogo ove dimorano. Nell' avviso sarà riportato il cognome e nome del debitore, la causa del debito e la somma dovuta e si accorderà il termine di giorni 15 al pagamento colla comminatoria che in caso di mora il debitore abbia da incorrere nella multa che sarà uguale a quella stabilita di sopra all' articolo 16. Sarà indicato il luogo e la persona nelle cui mani dovrà farsi il pagamento, non senza dichiarare che in caso di errore o di legale pendenza del debito, faccia pervenire il debitore all' amministrazione camerale giustificato ricorso entro il suddetto termine di giorni 15.

26. Dei pagamenti a saldo o a conto, dovrà l' amministratore rilasciare ricevute a madri e figlie staccate dal bollettario degl' introiti camerali che gli avrà trasmesso la tesoreria, essendo espressamente proibito di ritenere bollettarii diversi, come pure di emettere a favore dei pagatori ricapiti particolari per qualunque causa o motivo, come sarà ulteriormente dichiarato in appresso. In dette bollette, oltre la somma pagata, sarà riportato anche il titolo del pagamento.

27. Spirato il termine di giorni 15 incorreranno i debitori nelle multe come sopra indicate e il terzo di dette multe, purchè siensi effettivamente riscosse, cederà a beneficio dell' amministratore camerale, restando gli altri due terzi a profitto della Camera.

28. Quante volte un debitore fosse riconosciuto insolvibile, sarà obbligo dell' amministratore camerale di renderne inteso il tesorierato, non senza inoltrargli documenti della insolvibilità. Consisteranno questi nei certificati della magistratura del luogo ove il debitore fosse domiciliato, della cancelleria dei catasti del circondario e finalmente anche della legazione o delegazione, per costatare che il debitore si trova impossibilitato al pagamento. S' intende però che non rimanga con tutto questo assoluto dal suo debito, restando a cura del tesorierato di fare altre indagini sulle sostanze od effetti potesse possedere allora o in appresso.

29. Darà similmente conto al tesorierato di quei debitori che non esistessero nel luogo indicato, come loro domicilio o nel circondario di sua amministrazione, documentandone la mancanza coi certificati delle rispettive magistrature, delle cancellerie del censo e della legazione o delegazione.

30. L' amministratore camerale sarà in obbligo di partecipare al tesorierato l' esecuzione del disposto nei precedenti articoli 27, 28, 29 entro il termine di due mesi computabili dalla data della trasmissione degli elenchi, scorso il quale s' intenderanno le partite siccome assunte a totale di lui carico e responsabilità, e coll' obbligo dell' inesatto per esatto a senso di quanto resta stabilito per l' esigenza della dativa reale.

31. Si ritiene altresì tenuto l' amministratore camerale di ricevere nella sua cassa indistintamente i versamenti di tutte le somme spettanti alla reverenda Camera Apostolica di qualunque provenienza e titolo esse siano; e da qualsisia cassa subalterna del Governo vengano versate a piacimento del tesoriere generale.

32. Oltre il bollettario speciale per l' esigenza della dativa reale di cui sopra, dovrà l' amministratore camerale ritenere un bollettario di cassa a madre e figlia che sarà obbligato di ricevere dalla reverenda Camera. Per tutte le somme pertanto che entreranno nella sua cassa, sia per quota bimestrale della dativa da corrispondere al tesoro, a senso degli obblighi precedenti, sia per l' esigenza dei crediti camerali, sia finalmente per ogni altro versamento per conto dell' erario, dovrà rilasciare contestualmente le ricevute staccandole del detto bollettario di cassa, restando espressamente inibito, come già si prescrisse sotto l' articolo 26 di ritenere bollettarii di cassa diversi da quello trasmessogli dal tesorierato, come pure di emet-

tere ricapiti particolari in carta libera sotto qualunque causa o pretesto, i quali si dichiara espressamente doversi riputare come illegali e di niun effetto per le parti versanti.

L' amministratore camerale poi per ciascheduno dei ricapiti suddetti sarà assoggettato ad una multa non minore di scudi 25 e non maggiore di scudi 100 ad arbitrio del tesoriere generale, da cedere in benefizio della reverenda Camera, riservate sempre però le disposizioni di legge per titolo di dolo.

33. Sul prodotto universale della dativa e su qualunque somma incassata come sopra, sarà tenuto l' amministratore di effettuare i pagamenti che gli verranno ordinati: 1°. In rimborso di fedi di deposito da staccarsi con bolletta a madre e figlia dalla depositeria camerale, a termini dell' articolo 40 delle disposizioni sul tesorierato del 29 dicembre 1832 per essere soddisfatte dalla cassa camerale, con avviso contemporaneo di esso tesorierato. 2°. In estinzioni di mandati di tesoreria tratti sulla depositeria suddetta, ed attergati pel pagamento sulla cassa dell' amministratore, che dovrà esserne avvisato secondo le regole in corso. 3°. In estinzione di mandati spediti sulle casse camerali *dai dicasteri* e dalle legazioni o delegazioni che sono autorizzate ad emetterli. 4°. Dalla direzione generale del debito pubblico coi proprii metodi. I pagamenti di queste due ultime categorie non dovranno mai oltrepassare le somme ordinanzate dalla tesoreria generale e visate dall' officio del controllo, il tutto a termini del regolamento per le casse e pel controllo dei 31 dicembre 1834 e delle susseguenti relative istituzioni a cui gli amministratori camerali dovranno strettamente attenersi.

Ogni altro pagamento qualunque che venisse effettuato dall' amministratore camerale non sarà rironosciuto, nè approvato dalla reverenda Camera, senza che possa avere alcun titolo o diritto a rimborso o bonifico, restando espressamente vietato qualsivoglia altro pagamento mancante delle suespresse autorizzazioni, condizioni e qualifiche.

34. Di quindici in quindici giorni dovrà l' amministratore spedire al tesorierato generale ed all' officio del controllo, copia autentica del suo giornale d' introito e di esito, come alla modula in corso unitamente alla situazione di cassa, come viene prescritto dal suddetto regolamento per le cause e pel controllo. Si avverte che nel giornale d' introito sarà riportata la nota della dativa sotto l' epoca in cui l' amministratore deve addebitarsene a senso dell' articolo 21, e quanto agli altri versamenti provenienti da qualunque titolo, vi saranno notate distintamente in giornata, apponendovi in ogni partita il numero d' ordine progressivo corrispondente a quello del bollettario come sopra s' ingiunse. Le matrici del bollettario stesso saranno annesse alla copia del giornale d' introito da rimettersi all' officio del controllo onde servano di confronto.

35. Dovrà parimenti in calce del giornale stesso aggiungersi il riassunto classificato per rami d' introiti, così che corrisponda nella somma al totale delle partite riportate sotto ciascuna quindicina contenuta nel giornale medesimo. Ogni partita poi del mentovato riassunto deve essere corredata di un foglio addizionale ove debbono riportarsi distintamente tutte le partite del giornale spettanti al ramo particolare d' introito, a cui la partita del riassunto si riferisce collo stesso numero progressivo del giornale suddetto.

36. Nel giornale di esito saranno descritti progressivamente in giornata tutti i pagamenti eseguiti nella quindicina, facendone in calce un riassunto classificato, secondo i diversi rami di spesa. In questo riassunto i mandati del tesorierato attergati sulla cassa camerale saranno riuniti in una sola partita ed altrettanto si farà per quelli di ciascun altro dicastero o amministrazione autorizzata ad emetterli e ciò mediante i fogli addizionali simili a quelli prescritti per gl' introiti, corrispondenti ognuno nel totale alle singole partite del riassunto. Tutte le pezze di contabilità saranno munite della firma dell' amministratore camerale.

Se mai vi fossero pagamenti in sospeso ordinati dalla tesoreria, ossia dalle amministrazioni in essa comprese, si annoteranno alla situazione a credito dell' amministratore in conto sospeso per essere regolarizzate dalle medesime coi soliti mandati, da convertirsi poi in fedi di deposito per mezzo della computisteria camerale.

37. I mandati attergati dal tesorierato dovranno respingersi unitamente alla contabilità quindicinale nel fascicolo diretto al tesorierato stesso. Quelli degli altri dicasteri o amministrazioni dovranno rimettersi all' officio del controllo di bimestre in bimestre a termini delle relative istruzioni.

38. Sarà cura della computisteria generale, dopo verificata *la regolarità* de' mandati attergati, di dare ai medesimi il conveniente giro di cassa in depositeria generale mediante versamento per contanti a favore dell' amministratore camerale. In quanto ai mandati sulle ordinanze, verranno assoggettati alle opportune verificazioni, secondo i metodi in vigore dopo istituzione del controllo, analogamente alle istruzioni annesse al regolamento del 31 dicembre 1834, ed ultimate che siano spetterà alla computisteria anzidetta di fare eseguire anche di questi i depositi per contanti nella depositeria generale e sì degli uni che degli altri rimetterà le corrispondenti fedi di deposito all' amministratore camerale per esserne accreditato definitivamente nei conti, come viene dichiarato in appresso.

39. Le fedi originali di deposito dovranno essere trasmesse al tesorierato in ciascuna quindicina unitamente alla relativa situazione di cassa corredata di una distinta in doppio esemplare uno de' quali sarà respinto con ricevuta all' amministratore.

40. L' amministratore camerale è obbligato a tenere una contabilità regolare ed esatta, conformando i suoi registri alle disposizioni tutte e metodi prescritti nel presente regolamento e di quello del controllo, onde abbiano essi a presentare risultati corrispondenti ai conti da spedirsi in tesoreria e sia agevole il desumere dai medesimi con ogni precisione la verifica di cassa, quando venga superiormente ordinata.

41. Dentro tre giorni dalla scadenza di ogni quindicina dovranno immancabilmente essere spedite le situazioni quindicinali di cassa e suoi allegati. In caso di ritardo nella trasmissione dei conti sarà in facoltà del Tesoriere generale di spedire indilatamente persona di sua fiducia sulla faccia del luogo a tutte spese dell' amministratore camerale, affine di riscontrare i registri e compilare i regolari conteggi.

42. Indipendentemente alla solita spedizione della situazione per la seconda quindicina di dicembre al compiere dell' anno e non mai più tardi del primo febbraio successivo, sarà obbligo dell' amministratore di trasmettere in tesoreria il rendiconto annuale di sua gestione in triplo esemplare da lui firmato. In esso sarà portato a debito l' intero ammontare delle rate annuali scadute della dativa e tutti gli altri incassi effettuatisi durante il corso dell' anno, distinti per mese e classificati come nei rispettivi conti mensili ed a credito l' importo dei depositi fatti presso la depositeria camerale distinti ugualmente per mese e non senza unire al rendiconto le corrispondenti specifiche mensili dei depositi in tanti fogli separati. Il rendiconto sarà corredato di un ristretto che dimostri la situazione dell' amministrazione camerale in fine d' anno.

43. Sarà poi l' anzidetto rendiconto presentato colle osservazioni del tesorierato alla congregazione di revisione e l' analoga sentenza sindacatoria che sarà pronunciata dalla medesima, servirà di discarico all' amministratore per la gestione dell' anno a cui si riferisce.

44. Gli amministratori camerali continueranno ad avere i cursori speciali già concessi per i contratti che vanno a scadere e de' quali si procede alla rinnovazione.

45. Tutte le spese d' officio, comprensivamente ai soldi degl' impiegati e dei cursori, quelle dei bollettarii di cassa e di esigenza e generalmente tutte le altre di stampe, avvisi, registri, stati e simili, non che quelle che occorrer potessero per pagamenti in luoghi diversi dalla residenza, sia direttamente ai creditori che agli aventi causa da essi, sono a carico esclusivo dell' amministratore camerale, dichiarandosi la reverenda Camera libera e immune, senz' alcuna eccezione e riserva da ogni e qualunque dispendio che non fosse stato espresso e mentovato.

Quanto ai bollettarii di cassa dovrà l' amministratore riceverli dal tesorierato pagandone il prezzo a termini del contratto d' appalto della stamperia camerale e con obbligo preciso di render conto del quantitativo di quegl' impiegati alla fine di ogni anno. Per le altre stampe resta in sua facoltà di farle imprimere dove crederà, purchè si conformi ai modelli in corso.

46. Sarà parimenti a tutto carico dell' amministratore la spesa rischio e pericolo della trasmissione e trasporto in Roma del danaro alla cassa della depositeria camerale, restando a solo carico dell' erario la gratuita somministrazione della scorta, sempre che per la situazione della truppa siavi forza disponibile sullo stradale da percorrersi e sempre senza alcuna responsabilità e rischio della reverenda Camera.

47. Lo stesso obbligo s' intende che abbia luogo quando venga ordinata la trasmissione del danaro a titolo di rinforzo ad altra cassa camerale.

48. In esecuzione di quanto si è disposto di sopra all' articolo 21 sarà tenuto l' amministratore camerale di addebitarsi il giorno quindici del mese susseguente alla scadenza bimestrale dell' intero quoto della dativa reale e suoi addizionali e di rappresentarlo in sua cassa in effettivo contante senza la minima detrazione per qualsivoglia titolo od eccezione. Dopo la qual epoca riassunto lo stato delle somme giacenti in cassa e provenienti tanto dalla dativa come sopra, quanto dagli altri introiti eventuali che si fossero verificati per esigenza di crediti ed altri prodotti camerali, riservata la scorta corrispondente, considerati però ancora gl' introiti giornalieri, a quelle spese la cui soddisfazione ricorre in provincia, per le quali si trovassero già disposti i fondi, dovrà spedire integralmente quanto si verifica di avanzo alla cassa della depositeria generale in Roma.

49. S' intende peraltro che resti sempre in facoltà del tesoriere generale di ordinare tanto la spedizione di somme maggiori ed anche totali nei periodi sopraenunciati, quanto altre spedizioni parziali nel decorso del bimestre, ogni qualvolta ne riconosca l' opportunità e senza che l' amministratore possa rifiutarsi per verun motivo.

50. Ritardandosi in tutto o in parte il versamento della dativa o le spedizioni del danaro come sopra, incorrerà immediatamente l' amministratore nella multa infissa ai contribuenti morosi come all' articolo 16 e ferma sempre rimanendo a favore della reverenda Camera l' azione ad essa competente pel pagamento del debito e della multa. Sarà anche in pieno ar-

bitrio della autorità superiore di disporre dell' amministrazione camerale in quel modo che troverà più proficuo all' interesse del tesoro, sia col dichiarare rescisso ed escluso *ipso facto* il contratto di amministrazione, sia col deputare indilatamente un rincontro alla cassa. Le spese tutte che per qualunque di tali misure incontrar dovesse la reverenda Camera si dichiarano intieramente a carico di esso amministratore che sarà in pari tempo responsabile di tutti i danni che potessero provenirne all' interesse dell' erario pel ritardato pagamento o per le nuove disposizioni, e tuttociò senza bisogno di alcuna preventiva interpellazione giudiziale o stragiudiziale, dovendo in luogo di essa supplire i termini di sopra fissati. Al quale effetto nella evenienza di tal caso s' intende che l' amministratore abbia rinunziato a qualunque beneficio di purgazione di mora che anche per equità canonica potesse competergli e che abbia altresì prestato il suo pieno consenso sia alla risoluzione del contratto medesimo, sia alla deputazione del rincontro come sopra, e ciò non per pena, ma per patto espresso e condizione, senza la quale non si sarebbe conceduta la camerale amministrazione.

51. In qualunque tempo poi e senza bisogno di alcuna preventiva interpellazione, sarà sempre in facoltà del tesoriere generale di ordinare la verifica dello stato di cassa col mezzo di chi crederà più opportuno. Verrà questa estesa a tutte le differenti esigenze e conteggi di cui è incombensato l' amministratore, quantunque dipendenti da altri dicasteri, necessitando in simili casi di appurare la reale e precisa situazione della cassa, mediante apposito processo verbale da redigersi in concorso dell' amministratore medesimo, il quale dovrà prestarsi a tutte le indagini ed ispezioni che si rendessero necessarie ed opportune. Risultandone deficienza sarà a carico dell' amministratore ogni spesa qualunque incontratasi per tale effetto ed avranno luogo le provvidenze contemplate sotto l' articolo 50.

52. Essendo l' amministratore camerale la sola persona riconosciuta dal Governo e col quale unicamente si stipula il contratto, si ritiene espressamente garante del proprio, e responsabile di ogni fatto e mancanza degli esattori suoi subalterni e dei cursori, sia in riguardo all'interesse camerale, che riferibilmente a quello dei particolari.

53. Oltre alle rendite dell' erario di cui agli articoli precedenti, sarà in obbligo l' amministratore camerale di esigere benanche le tasse provinciali e comunali, di cui i consigli provinciali o comunali trovassero opportuno di addossargli l' incarico, con un premio uguale, a quello che verrà pattuito per l' esigenza della dativa, salva quelle cautele e condizioni, che fra le parti si reputeranno convenienti, senza però che per tale esercizio derivar possa alcuna protesta contro la reverenda Camera per qualunque siasi titolo o pretesto, dichiarandosi la disposizione come facoltativa in favore dei consigli medesimi, che potranno accettarla o rifiutarla a loro piacimento, e fermo sempre nel rimanente il disposto coll' editto di Segreteria di Stato dei 5 luglio 1831. Resta inoltre stabilito che la reverenda Camera non assume per tale effetto la minima responsabilità nè in ordine alle sicurezze, nè in ordine alla regolarità della gestione.

54. L' amministratore camerale dovrà prestare nell' atto della stipolazione dell' istromento una cauzione in contanti per l' ammontare di due bimestri della dativa reale e suoi addizionali sulla quale verrà corrisposto il frutto del 4 per 100 ed anno. Detta cauzione resterà vincolata fino alla liquidazione finale e decreto sindacatorio di saldo da emettersi dalla congregazione di revisione.

Le spese d' instromentazione, e di registro ec. si ritengono a tutto carico dell' amministratore.

55. In corrispettivo dei pesi che assume l' amministratore camerale a termini del presente regolamento, e di tutti e singoli patti nel medesimo inseriti, gli sarà corrisposto un premio da stabilirsi sul prodotto della dativa e suoi addizionali e detto premio verrà soddisfatto con ordini speciali del tesorierato. Si dichiara peraltro che quante volte per qualsivoglia disposizione superiore venisse ad accordarsi una diminuzione qualunque sull' estimo catastale e cifra relativa, od altro bonifico, sgravio o compenso di qualunque siasi quoto della dativa annotata nei ruoli, tanto generalmente a tutti i contribuenti, quanto parzialmente ad uno o più di essi, non si dovrà giammai per qualunque minorazione di incasso sulle somme diminuite, bonificate, sgravate o compensate calcolare provvisione od abbuono, che competerà soltanto sulla somma che l'amministratore avrà esatta e corrisposta effettivamente alla reverenda Camera.

56. Per tutti gli altri incassi qualunque o provengano da esigenza di crediti o da versamenti di prodotti erariali, che si effettuino nella cassa dell' amministratore o da qualsivoglia altra somma che vi fosse depositata d' ordine del tesoriere generale, resta accordata una provvisione di baiocchi 25 per ogni cento scudi incassati, esclusi però dalla medesima gl' incassi di quei prodotti i quali colati prima in conti speciali abbiano già conseguita una provvisione qualunque, sì direttamente, che indirettamente dal Governo.

Si dichiara ancora, che la detta provvisione non competerà punto sui rinforzi di cassa e su tutte e singole partite che per qualsivoglia caso, disposizione o motivo dovessero girare per cassa

a titolo di rifusione di versamento o di qualunque altra regolarizzazione di conti.

57. Oltre le anzidette provvisioni cedono per l'intero a beneficio dell'amministratore camerale le multe che s'incorreranno dai contribuenti morosi della dativa reale, nei modi e termini superiormente prescritti agli articoli 16 e 17, ed il solo terzo di quelle multe che saranno percette da qualsisia altro debitore, che venisse escusso in seguito di ordini di tesoreria, come si è disposto all'articolo 27, fermo restando che non possa conseguirsi l'indicato terzo di multe se non nel caso in cui fossero state efficacemente pagate dai debitori.

58. Pel carteggio proveniente dal tesorierato, dalla presidenza delle armi, e dalla direzione del debito pubblico, si accorda all'amministratore il diritto di rimborso delle spese postali, sempre che i pieghi siano muniti del timbro dei dicasteri sopralodati e si osservino del resto le condizioni e cautele prescritte.

59. Nel rimanente qualunque variazione che si adottasse tanto sul modo di esigenza relativamente alla dativa, che quanto sulla sostanza del dazio stesso, sia per diminuzione od aumento, per l'esenzione parziale o generale, non darà alcun diritto all'amministratore camerale di bonifico o compenso di sorta, nè a titolo di lucro cessante, nè di danno emergente.

60. Similmente qualunque cambiamento che fosse per seguire nella divisione o comparto territoriale delle provincie per fatto di Governo, sia che ne derivi ampliazione o restrizione qualunque, non presenta all'amministratore alcun diritto di compenso, dovendo egli proseguire negli obblighi assunti, cedendo liberamente e senza bonifico l'incasso della dativa e suoi addizionali per que' comuni che si distaccassero dalla provincia o curandolo per quelli che vi si unissero.

61. Si esclude inoltre ogni diritto a compenso, qualora piacesse all'autorità superiore di disporre diversamente e indipendentemente dall'amministratore dei diversi prodotti qualunque e dell'esigenza dei crediti, esclusa sempre la dativa, rimanendo in facoltà del tesotiere generale il prendere su di essi quelle determinazioni che troverà più utili al pubblico erario, col commetterne ancora l'esigenza ad altri, o coll'ordinare che i versamenti si effettuino in altre casse.

62. Per l'effetto dell'esigenza della dativa reale e di qualunque altra somma di cui fosse incaricato come sopra e così pure delle multe corrispondenti, si accorda all'amministratore camerale la facoltà di procedere contro i debitori morosi col privilegio della mano regia, del quale potrà far uso per mesi sei tassativamente dopo spirato il contratto, uniformandosi in tutto e per tutto all'editto dei 5 ottobre 1831, ed alle leggi, disposizioni e regolamenti successivamente emanati o da emanarsi.

63. Resta espressamente vietato all'amministratore di cedere ad altri il suo contratto senza l'espressa approvazione della congregazione di revisione che trattandosi di contratto di fiducia, ebbe in vista nell'approvarlo non solo alla sicurezza dell'erario, ed alla responsabilità dell'amministratore, ma ben anche alle di lui qualità personali. Quand' anche poi fosse ammessa superiormente la particolare cessione dell'amministrazione, rimarrà sempre obbligato e responsabile l'amministratore verso la reverenda Camera Apostolica per l'adempimento del contratto per la parte o parti che cedesse, insieme alla solidale obbligazione del di lui cessionario o cessionarii che venissero approvati.

64. Il presente regolamento verrà posto in attività dal 1 gennaio 1841, ed a questo dovranno uniformarsi i successivi nuovi contratti, rimanendo perciò dal detto giorno in poi abrogati gli altri regolamenti relativi alle camerali amministrazioni, i quali continueranno ad avere forza soltanto per tuttociò che si riferisce ai contratti anteriori all'epoca succitata.

Dato dalla nostra solita residenza di Monte Citorio li 7 marzo 1840.

A. Card. Tosti
pro-tesoriere generale.

CLIX.

Regolamento pel corpo sanitario militare approvato dalla Segreteria di Stato.

1. Col giorno 1 luglio prossimo gli ufficiali sanitarî delle truppe pontificie (esclusi quelli dei reggimenti esteri) non apparterranno più ai corpi, come lo sono presentemente, ma saranno addetti alle diverse piazze e guarnigioni, formando un corpo separato, denominato *corpo sanitario,* il quale sarà portato dopo lo stato maggiore di piazza.

2. Il corpo sanitario sarà composto come appresso:

Direttore generale della sanità militare	1
Ispettore sanitario	1
Sotto Ispettore	1
Ufficiali sanitarî	11
Detti aggiunti	24
Totale N.	38

3. Il direttore generale, l'ispettore ed il sotto ispettore, avranno la residenza in Roma.

4. Gli ufficiali sanitarî effettivi, saranno destinati come appresso:

In Roma	5
In Civita-Vecchia.	1
In Spoleto.	1
In Perugia	1
In Ancona	1
In Pesaro.	1
In Bologna	1
Totale N.	11

5. Dei cinque effettivi fissati per la piazza di Roma, uno sarà addetto al forte ove dovrà pernottare e gli altri alle diverse caserme a seconda del riparto che prefiggerà la presidenza delle armi in seguito della proposta del direttore generale, tanto per la prima destinazione che per le successive.

6. Gli officiali sanitarî aggiunti, saranno ripartiti per caserme nelle piazze ove i medesimi esistono. Essi dovranno rappresentare e fare le veci degli ufficiali sanitarî effettivi, come in seguito viene stabilito.

7. Il direttore generale sarà parificato al rango di colonnello, l'ispettore di tenente colonnello, il sotto ispettore di maggiore: e gli ufficiali di sanità a quello di tenente, a riserva del più anziano di essi che sarà parificato al rango di capitano.

8. Il vestiario del corpo sanitario sarà il seguente.

Cappello con pennacchio bianco a pioggia, coccarda, cappiola e fiocchetti d'oro. Per gli ufficiali sanitarî equiparati al rango di ufficiale superiore, la cappiola ed i fiocchetti saranno di granoni; per gli altri saranno eguali a quegli attribuiti agli ufficiali subalterni dei corpi di linea.

Uniforme di panno torchino celeste, con colletto e paramani di velluto cremis, bottoni dorati con triregno e caduceo alle rivolte.

Pantaloni di panno torchino celeste, spada con fiocco d'oro. Sperone al tacco per il direttore generale, l'ispettore e sotto ispettore.

9. I distintivi degli ufficiali sanitarî saranno:

Per il direttore, ispettore e sotto ispettore il ricamo al colletto, paramani e pattine simili a quelle dell'ispettore centrale per il primo, dell'ispettore per il secondo e del sotto ispettore per il terzo.

Per gli ufficiali subalterni, tanto effettivi che aggiunti, le asole ricamate al colletto, paramani e pattine con la differenza che quello parificato al rango di capitano ne avrà tre e gli altri ne avranno due per luogo.

Il ricamo deve per tutti essere intrecciato con acanto, serpe e caduceo.

10. Le competenze mensili di soldo del corpo sanitario, saranno le seguenti:

Direttore generale	sc.	48
Ispettore.	»	30
Sotto ispettore	»	24
Ufficiale sanitario parificato al rango di capitano	»	18
Ufficiale sanitario	»	15

11. Avranno pure diritto all'indennizzo d'alloggio in mensuali scudi quattro il direttore generale; scudi due e baiocchi 50 l'ispettore; scudi due il sotto ispettore; scudo uno e baiocchi 50 l'ufficiale sanitario parificato al rango di capitano e scudo uno e baiocchi 20 gli ufficiali sanitarî parificati al rango di tenente.

12. All'assegno di spese d'ufficio non avrà diritto che il solo direttore generale, e questo gli viene fissato in scudi otto al mese. Per l'ispettore e sotto ispettore ed ufficiali sanitarî, le spese d'ufficio sono comprese nel soldo.

13. Gli ufficiali sanitarî sono soggetti egualmente che tutti gli altri alla ritenuta sul soldo del sei per cento a favore della cassa di giubilazione e pensione.

14. Ove non esiste l'ufficiale sanitario effettivo od aggiunto, il comandante la guarnigione o distaccamento per riconoscere le malattie, il bisogno di esenzione dal servizio e curare i militari malati, si prevarrà del professore fisico locale, il quale però (meno i casi di urgenza) dev'essere riconosciuto dal direttore generale di sanità.

15. Nei luoghi preveduti dall'antecedente articolo 14 il professore fisico incaricato del servizio sanitario dovrà redigere in doppia copia il rapporto mensile dei militari che cadono malati, di quegl'inviati all'ospedale, non meno che del risultato della cura ivi subíta ed infine di quanto concerne la salute dei militari che trovansi nella piazza. Una copia di tale rapporto col mezzo del comandante la guarnigione verrà rimessa per la solita trafila alla superiorità militare e l'altra alla direzione generale della sanità.

16. Gli ufficiali sanitarî eseguiranno direttamente quanto è stabilito nell'antecedente articolo, lo che pure osserveranno per qualunque altro rapporto dovessero inoltrare.

Del direttore generale.

17. Il direttore generale dev'essere professore medico chirurgo e tale che riunisca a gran credito la somma di tutte le occorrenti cognizioni teoriche e pratiche.

18. Il direttore generale della sanità militare dirige il servizio sanitario, propone le di-

scipline e cura la esecuzione di tutto ciò che può contribuire al vantaggio della salute dei militari di ogni arma, non esclusi i carabinieri, bersaglieri ed i reggimenti esteri, non meno che dei cavalli addetti alla milizia.

19. Dipenderà egli dal signor tenente generale, col quale sarà in corrispondenza diretta, non meno che con monsignor governatore di Roma come comandante superiore delle armi politiche.

20. Egli farà parte delle congregazioni, magistrature e commissioni di sanità tanto in Roma, quanto nelle provincie, niuna esclusa onde possa proporvi quelle misure relative alla sanità militare che debbano coordinarsi, con atti delle congregazioni e commissioni medesime come da dispaccio della Segreteria di Stato del 3 novembre 1836.

21. Presiede all' attuale consiglio sanitario istituito per le armi politiche e farà parte di qualunque altro consiglio sanitario militare. Egli inoltre è consultore del consiglio delle armi per tutto ciò che riguarda la salute delle truppe e vi sarà ammesso a proporvi tutto ciò che crederà necessario per il corrispondente servizio.

22. Dovrà esso inoltrare al signor tenente generale, come pure a monsignor governatore per ciò che riguarda le armi politiche;

Ogni mese, un rapporto generale dettagliante le malattie ordinarie e straordinarie che si manifestano nelle truppe di ogni arma, nel quale sarà suggerito tutto ciò che sia opportuno per la cura e per la prevenzione di tali malattie.

Ogni trimestre, uno stato degl' infermi che si trovano giacenti negli ospedali oltre sei mesi onde non tollerare che restino nei medesimi troppo tempo con danno del servizio e dell' erario.

Ogni anno, un prospetto portante il complesso dei rapporti sanitarî mensili di tutto l' anno corredato di viste utili pel servizio fondato sulli fatti occorsi.

23. Dovrà inoltre il direttore generale trasmettere in tripla copia al signor tenente generale lo stato analitico di tutti gli ufficiali sanitarî, conforme al modello in uso in tutti gli altri corpi. Due di dette copie verranno dal lodato signor tenente generale rimesse alla presidenza delle armi.

24. È devoluto al direttore generale il giudizio in grado di appello delle perizie forensi tanto mediche, quanto chirurgiche, ordinate dalla presidenza delle armi o dal tribunale militare.

25. È pure attribuzione di lui la proposta degli ufficiali sanitarî da nominarsi, da promuoversi, da dimettersi o da porsi in ritiro, le quali proposizioni saranno fatte al signor tenente generale, da cui verranno rimesse alla presidenza delle armi che le inoltra alla Segreteria di Stato munite delle inerenti osservazioni.

26. Tutti i conti dei medicinali somministrati per la truppa, devono essere dal direttore approvati, senza di che non avrà luogo il pagamento di essi, per cui gli saranno partecipati tutti i contratti stabiliti dalla presidenza delle armi, e per quelli da rinnovarsi in seguito, sarà egli preventivamente consultato onde meglio tutelare la salute del soldato e l' interesse del governo.

27. Tutto il corpo sanitario, a termini delle militari discipline è a lui subordinato ed egualmente lo sono tutti i veterinarî addetti al servizio della cavalleria.

28. Egli sarà di diritto medico, chirurgo capo di qualunque ospedale militare si erigesse nello Stato.

29. Qualora gli sia dalla Segreteria di Stato o dalla presidenza delle armi ordinato dovrà fare una girata in tutto lo Stato onde assicurarsi personalmente della salute del soldato ovunque trovasi, non meno che per proporre tutto ciò che egli creda abbisognare alla sanità delle truppe nei luoghi visitati. Di questa girata darà rapporto a monsignor governatore per le armi politiche ed al signor tenente generale per tutte le altre truppe.

30. Per la girata prescritta nel precedente articolo saranno pagati al direttore generale scudi quattrocento cinquanta.

31. Sono assegnati all' ufficio del direttore generale due scrivani addetti alla milizia.

Dell' ispettore sanitario.

32. L' ispettore sanitario deve anche egli essere un professore di medicina e chirurgia, fornito degli stessi requisiti che si richiedono nel direttore generale.

33. L' ispettore sanitario dipende immediatamente dal direttore generale ed in assenza o malattia di questo, lo rappresenta e ne disimpegna tutti gl' incarichi.

34. All' ispettore sanitario è affidata la direzione e cura medico-chirurgica del valetudinario, dipendendo però anche in questo dal direttore generale, cui deve giornalmente fare rapporto di quanto nel valetudinario stesso avviene e riguarda i militari ivi esistenti e le malattie dalle quali sono affetti.

35. Disimpegnerà pure tutti gl' incarichi che il direttore generale crederà di attribuirgli, sia stabilmente che temporaneamente.

36. Sono negli obblighi dell' ispettore sanitario in unione al sotto ispettore le perizie forensi che gli verranno richieste dal direttore generale.

Del sotto ispettore.

37. Il sotto ispettore dovrà essere laureato e matricolato tanto in medicina che in chirurgia. Per la scelta di esso si terrà un apposito concorso nel quale saranno ammessi i professori civili ancora, ben inteso però che a parità di merito sarà prescelto il concorrente militare.

38. Farà le funzioni d'ispettore, ogni qual volta ne sia questi impedito per malattia o assenza.

39. Il sotto ispettore è addetto all'ufficio del direttore generale ove disimpegnerà giornalmente tutti gl'incarichi inerenti.

40. Dovrà tenere il registro della corrispondenza e degli ordini che emanano dalla direzione generale di sanità, come pure l'inventario esatto dei medicinali, oggetti di ambulanza, macchine e strumenti chirurgici appartenenti al governo.

41. Dovrà redigere tutti i rapporti e lettere relative al ramo sanitario ed eseguire quanto altro gli verrà ingiunto dal direttore generale.

42. Sarà pure incaricato delle perizie medico-chirurgiche in unione all'ispettore di sanità, a senso dell'articolo 36.

Degli ufficiali sanitarî.

43. Gli ufficiali sanitarî sono prescelti fra gli aggiunti avendo a calcolo l'abilità, i requisiti e la condotta, tanto civile che militare, bene inteso che a parità di merito e di titolo, dovrà esser preferito il più anziano.

44. Ciascun ufficiale sanitario ogni mattina prima del rapporto e precisamente quattro ore avanti il mezzo giorno deve fare la sua visita alla caserma o caserme affidategli per conoscere lo stato di salute degl'individui che vi dimorano, tanto se sono nelle camerate, quanto nella sala di disciplina o in prigione. Visiterà con maggior diligenza quelli che sono rientrati dall'ospedale. Curerà quelli che sono presi da malattie leggiere e di brevissima durata. Invierà agli ospedali gl'individui affetti da febbre o da qual siasi altro morbo, firmandosi nel relativo biglietto d'ingresso ove dovrà indicare il nome della malattia e quanto crede possa influire alla consecutiva cura dell'infermo.

45. Visita ogni settimana i militari malati degenti negli ospedali e ne rende conto al comandante del corpo cui appartengono ed al direttore generale, senza però ingerirsi affatto nella cura di loro.

46. In ogni sabato dovrà fare la visita generale da sott'ufficiale a basso, per conoscere se vi è qualcuno affetto di scabbia, nel qual caso verrà tosto separato e curato secondo i principî dell'arte e con quelle prescrizioni che cautelino l'altrui salute.

47. Una volta al mese farà la visita personale a tutti gl'individui da sott'ufficiali a basso in presenza del comandante della compagnia e degli ufficiali di settimana per conoscere le malattie cutanee, ed altre infermità.

48. Delle riviste indicate negli articoli 46 e 47, ne trasmetterà gli analoghi rapporti, a forma dell'articolo 16.

49. Esaminerà spesso tutti i luoghi delle caserme per assicurarsi della loro salubrità, invigilando pure sulla qualità degli alimenti della truppa e sugli utensili in cui si preparano.

50. Dovrà recarsi l'ufficiale sanitario, allorchè gli viene ingiunto, a verificare le malattie dei signori ufficiali, guardandosi bene dall'eccedere nelle sue facoltà.

51. Visita quelli che vogliono essere ammessi al servizio militare, ne verifica l'attitudine e li munisce del certificato. La medesima cosa fa per quelli che abbisognano di riforma o di permesso per malattia.

52. È strettamente responsabile dei certificati tutti che rilascia, in modo che a lui solo saranno imputabili i danni che l'amministrazione militare potesse ricevere per sua cagione, oltre la punizione disciplinale a cui verrà assoggettato.

53. Assiste alle manovre ed agli esercizî a fuoco quando ne sia richiesto ed in caso di bisogno dovrà pernottare in caserma se gli verrà comandato, ed in tale caso dovrà in essa avere una camera decentemente fornita.

54. Niun individuo militare potrà essere per malattia esentato dal servizio, se non in seguito di un certificato rilasciato dall'ufficiale di sanità, il quale sarà tenuto responsabile, a senso dell'articolo 52.

55. L'ufficiale di sanità è stabile nella piazza, ove viene destinato, tranne qualche caso urgente di azione militare, nel quale dovrà marciare con la truppa, rientrando quindi nella sua stazione appena cessato il bisogno.

Similmente nel caso di marcia simultanea di un battaglione intiero, sarà obbligato l'ufficiale sanitario di accompagnarlo dalla propria stazione sino alla piazza in cui andrà a tenere guarnigione.

56. L'ufficiale sanitario è obbligato di dare rapporto al tribunale militare delle lesioni violenti entro le 24 ore se sono senza pericolo, o di qualche pericolo; nel caso poi che fossero con pericolo la relazione deve essere trasmessa immediatamente.

Nei luoghi ove non esiste il tribunale militare le relazioni anzidette devono essere dirette al ministero inquirente locale, inviandone però col primo corso di posta una copia all'uditorato militare divisionario ed altra all'immediato comandante.

57. Qualora nella stagione estiva si giudicassero vantaggiosi i bagni, l'ufficiale sanitario

dovrà accompagnarvi la truppa ed assistervi durante il bagno.

58. L'abitazione, il luogo e le ore nelle quali più facilmente l' ufficiale sanitario è reperibile, debbono stare affisse al corpo di guardia di ciascuna caserma.

59. Gli ufficiali di sanità oltre la dipendenza dai superiori del corpo cui appartengono, sono pure come tutti gli altri ufficiali subordinati al comando generale, al comando della divisione ed a quello dei corpi, presso i quali prestano la loro opera.

Degli ufficiali sanitarî aggiunti.

60. Gli ufficiali sanitarî aggiunti, saranno dalla presidenza delle armi assegnati alle diverse caserme e piazze, presso le quali disimpegneranno i medesimi incarichi degli ufficiali sanitarî effettivi in occasione di assenza o malattia di questi, la quale destinazione avrà luogo a termini degli articoli 5 e 6.

61. Per il disimpegno degl' incarichi suddetti non sarà loro dovuto alcun emolumento, ma soltanto nella circostanza di straordinarî servizî e di aver per lungo tempo rimpiazzato gli ufficiali di sanità effettivi, potranno ottenere un compenso ad arbitrio della presidenza delle armi.

62. Vacando qualche piazza di ufficiale sanitario effettivo, il rimpiazzo sarà scelto fra gli ufficiali sanitarî aggiunti, avuto riguardo ai rispettivi meriti e requisiti e preferendo a parità di titoli il più anziano.

63. D'ora in avanti non saranno nominati ufficiali sanitarî aggiunti che gl' individui abilitati in medicina e chirurgia insieme.

64. Gli ufficiali sanitarî aggiunti, saranno come gli effettivi, soggetti alle leggi, discipline ed al foro militare.

Dalla presidenza delle armi il 15 giugno 1840.

C. Amadori Piccolomini, presidente.

Consiglieri.
F. Resta, *tenente generale.*
F. S. Parisani, *generale.*
F. Silvani, generale.
G. Ruvinetti, *generale.*
P. Gabrielli, *generale.*
A. Porti, *colonnello.*

G. De Angelis, *tenente colonnello segretario generale.*

CLX.

Motu-Proprio della Santità di Nostro Signore Papa Gregorio XVI pel regolamento e per l'amministrazione generale delle poste pontificie.

GREGORIUS PP. XVI.

MOTU-PROPRIO

La direzione generale delle poste, gelosa cura del governo, cui sono affidati nella epistolare corrispondenza i sociali rapporti di ogni particolare e generale interesse, meritò sempre le sollecitudini de' gloriosi nostri antecessori. Talune di esse sono dirette allo spedito e regolare corso pel buon servizio del pubblico e per facilitare le corrispondenze del vicendevole commercio dei popoli; tali altre analoghe alle leggi e discipline de' rispettivi ufficî, alle attribuzioni, e doveri degl' impiegati e ministri, alla cognizione e giudizio delle cause civili e criminali per garantire ed assicurare la pubblica fede; altre finalmente relative all' incasso ed esigenza delle rendite e prodotti, alla economia delle spese, alla preordinazione e stipolazione degli appalti delle stazioni postali; norme, regole e provvidenze dettate dalla esperienza e modificate col progresso del tempo e colla variazione delle circostanze, prescrivendo nuove leggi, ed emanando altre misure, quali il bisogno della cosa esigeva, o la maggiore pubblica utilità richiedeva.

Il predecessore nostro di gloriosa rimembranza Benedetto XIV con due suoi Moti-Proprî, l'uno in data 12 agosto 1741, l'altro del 1 marzo dell'anno successivo specificò ed in parte circoscrisse le attribuzioni e facoltà esercitate dal camerlengato, dichiarando ed ampliando le materie di competenza esclusiva del prelato tesoriere generale.

L' immediato nostro antecessore Pio VIII di felice ricordanza, riassumendo e ponderando tutto ciò, che intorno alla direzione delle poste era stato stabilito precedentemente al suo pontificato, ad evitare e sopprimere le collisioni ed intralci, che di frequente insorgevano in materia di privativa giurisdizione, dopo matura attenzione, emanò un sovrano Motu-Proprio in data 23 luglio 1830, di cui scopo principalissimo fu la nuova demarcazione delle attribuzioni e facoltà rispettivamente competenti al cardinale segretario di Stato, al cardinale camerlengo, ed a monsignor tesoriere generale sopra il governo ed amministrazione postale.

Quantunque le sopra richiamate leggi, disposizioni e massime, ed altre misure parziali con brevi o semplici rescritti ordinate dalla prudenza dei nostri predecessori, delle quali tutte abbiamo noi voluto acquistare piena cogni-

zione, sieno state realmente le più opportune e convenevoli alle circostanze; tuttavia siccome la naturale decorrenza del tempo suscitar suole sempre nuovi bisogni e disvelare rinascenti difetti, così di giorno in giorno la esperienza insegna e quasi reclama ulteriori rimedî e provvidenze. Infatti avendo noi ordinata e fatta eseguire, sotto la vigilanza del cardinale pro-tesoriere, una sindacazione straordinaria e generale negli ufficî centrali e subalterni della direzione postale, pur troppo essa ha appalesato l'inadempimento di varie discipline e regole al confronto della illegale osservanza di replicati abusi ed arbitrî, per lo che ci siamo dovuti convincere, col consiglio ancora di una particolare congregazione cardinalizia da noi interpellata, della necessità di contrapporre ai conosciuti disordini, ed alla futura di loro riproduzione un argine e riparo colla erezione non solo di una superiore ispezione generale e permanente nella capitale, coadiuvata dalle ordinarie e straordinarie parziali ispezioni nelle provincie dello Stato, ma eziandio collo stabilire un consiglio amministrativo, e col ripristinare e stabilire un direttore speciale all'ufficio primario della posta nella capitale, riservando a noi e nostri successori, oltre la nomina del soprintendente generale, quella ancora dell'ispettore generale e del direttore della posta di Roma.

E poichè nel decennio già trascorso dalla pubblicazione del succitato Motu-Proprio del pontefice Pio VIII ci siamo noi trovati in varie occasioni e circostanze obbligati ad accorrere con nuove regole e leggi al riordinamento della tesoreria generale, e singolarmente al miglior governo dei sudditi, ed alla pronta ed uniforme amministrazione della giustizia nel potere giudiziario criminale e civile; regole e leggi, che o non comportano o affatto escludono la ulteriore esistenza di talune prerogative e giurisdizioni, che al camerlengato erano già state accordate e permesse sulla direzione delle poste dai nostri predecessori, così per togliere affatto ogni dubbio e questione nell'esercizio dei poteri, e per conservare la necessaria armonia colla generalità delle leggi, giudichiamo proprio della nostra sovrana provvidenza di derogare ed abrogare esplicitamente e formalmente le prerogative e parziali giurisdizioni del cardinale camerlengo nella direzione postale, già implicitamente derogate ed estinte in virtù delle disposizioni pubblicate di nostro espresso ordine dalla Segreteria di Stato il 29 dicembre 1832 sopra il tesorierato generale, e del Moto-Proprio da noi sottoscritto li 10 novembre 1834 intorno ai giudizî nelle materie civili, che col § 276 abolì espressamente ogni altro tribunale, e magistratura giudiziaria, di cui non si fece espressa menzione nei precedenti §§ 274 e 275; ed in vigore altresì dell'editto dei 18 agosto 1835 con che un nuovo tribunale criminale accordammo alla nostra Camera, non che del declaratorio dispaccio ministeriale di nostra volontà scritto dal cardinale segretario per gli affari di Stato interni al cardinale camerlengo il 20 febbraio 1836.

Quindi è pertanto che dopo le premesse narrate cause e ragioni, avendo per espressi e di parola in parola riportati i due Moti-Proprî suenunciati della sa. me. di Benedetto XIV dei 12 agosto 1741 e 1 marzo 1742, il breve o qualsivoglia altra disposizione del pontefice Leone XII di fel. me. segnata per la istituzione della carica di direttore delle poste per gli ufficî di Roma, il susseguente Moto-Proprio dell'immediato nostro predecessore Pio papa VIII del 23 luglio 1830, e qualunque altra costituzione apostolica, indulto, uso, consuetudine, ed ogni altra cosa necessaria ad esprimersi, di nostro Moto-Proprio, certa scienza e pienezza della nostra apostolica e suprema podestà ed autorità, dichiariamo e decretiamo, che l'amministrazione generale delle poste di Roma e del nostro dominio debba essere da ora in appresso ed in ogni futuro tempo rappresentata, regolata, condotta ed esercitata nel modo, termini e prescrizioni seguenti.

1. Riserviamo a noi e nostri successori la nomina del soprintendente generale delle poste, di un superiore ispettore generale, che giudichiamo di stabilire permanente nella capitale, e del direttore speciale dell'ufficio della posta di Roma, che intendiamo di ripristinare ed erigere. Il tesoriere generale alla occasione di vacanze delle direzioni principali nelle provincie, ce ne farà relazione sottoponendo le nomine alla nostra approvazione.

2. Sono preservate e confermate le attribuzioni e facoltà al nostro cardinale segretario di Stato e suoi successori in tutti gli affari, che hanno relazioni a corti e governi esteri. Segnatamente le trattative e stipolazioni di convenzioni e di qualunque altra specie d'intelligenze e concerti politici e diplomatici; tutto ciò che riguarda il servigio dei sovrani e di principi spettanti a famiglie regnanti, i quali facciano passaggio pei dominî pontificî; la spedizione di guardie nobili, la nomina, il servizio, l'invio di corrieri di gabinetto sono e saranno di totale attribuzione ed esclusiva ingerenza del cardinale segretario di Stato *pro-tempore*, cui si apparterrà dare all'amministrazione generale delle poste la comunicazione delle disposizioni ed atti relativi nelle contingenze suddivisate, unicamente all'oggetto che l'amministrazione venga a conoscerli, ed invigili alla esatta e plenaria esecuzione ed osservanza dei medesimi.

3. Sono riservate le nomine degli altri corrieri al nostro cardinale camerlengo *pro-tempore*, e dovrà egli essere inteso allorchè fosse

per occorrere taluna variazione nella pianta delle stazioni postali. Si dichiarano peraltro abrogate ed estinte tutte le altre giurisdizioni e privative, che come nei diversi rami della pubblica amministrazione, così specialmente in questo delle poste competevano già e si esercitavano dal camerlengato, essendo state già delegate e conferite ad altre magistrature, non solo colla erezione ed ampliazione della congregazione di revisione, e colla instituzione del segretario per gli affari di Stato interni con nostro chirografo del 20 febbraio 1833, ma inoltre in virtù delle sopraccitate leggi e disposizioni, e specialmente di quelle pubblicate di nostro speciale ordine della Segreteria di Stato li 29 dicembre 1832 sul tesorierato generale, del nostro Moto-Proprio dei 10 novembre 1834, dell'editto 18 agosto 1835, e del dispaccio ministeriale del cardinale segretario per gli affari di Stato interni del 20 febbraio 1836. Vogliamo pertanto che ogni altra giurisdizione e privativa, che si avea dal camerlengato, sia esplicitamente rivocata ed estinta in vigore della presente cedola di nostro Moto-Proprio.

4. L'amministrazione delle poste rimane e si dichiara concentrata nel ministero della tesoreria generale; ed in conseguenza spetterà al tesoriere generale *pro-tempore* la corrispondenza coi superiori dicasteri di Roma e delle provincie, ed ancora coi ministri esteri in ciò che riguarda la contabilità.

5. L'amministrazione generale sotto la presidenza di monsignor tesoriere sarà regolata da un consiglio composto del soprintendente generale, dell' ispettore generale, del direttore della posta di Roma, e di un sostituto commissario della Camera Apostolica, che farà le funzioni di segretario, da destinarsi da monsignor tesoriere.

6. L'amministrazione si considera divisa in tre circondarî: 1° da Terracina a Spoleto, compreso lo stradale di Acquapendente; 2° dalla posta delle Vene a Fano, compresa Perugia; 3° da Pesaro a Ferrara. Ciascuno di questi circondarî si estende alle poste che sono a dritta ed a sinistra degli stradali. Ognuno dei tre circondarî postali dovrà essere visitato da ispezioni ordinarie e straordinarie sotto la speciale dipendenza dell' ispettore generale.

7. Il soprintendente generale dovrà esercitare le seguenti attribuzioni: 1° Corrispondere per ufficio nelle materie appartenenti alla sua gestione, tanto nell' interno, quanto cogli officî esteri riservata al tesoriere la corrispondenza coi dicasteri superiori. 2° Ricevere ed esaminare le istanze per ammissione e promozione d' impiegati e farne relazione al tesoriere generale. 3° Eseguire i decreti, e tenersi nei limiti del preventivo approvato. 4° Riunire i rapporti, i reclami e tutte le carte relative alle materie da trattarsi e discutersi nel consiglio. 5° Soprintendere ai direttori delle poste, ai corrieri, ufficiali, impiegati, maestri di poste ed altri addetti al servizio dell'amministrazione. 6° Diramare gli ordini del tesoriere generale, e far eseguire le deliberazioni del consiglio allorquando sieno sanzionate come al § 12. 7° Presiedere allo stesso consiglio quando non sia presente il tesoriere generale. 8° In mancanza dello stesso monsignor tesoriere potrà essere ammesso alla nostra udienza per gli affari di ufficio.

8. Il soprintendente generale nei casi di vera urgenza, sia per bisogno assoluto, sia per l'evidente utilità del servizio, se il consiglio non potrà subito radunarsi, potrà proporre al tesoriere generale, ed in mancanza di esso adottare una qualche misura provvisoria, da avere effetto fintantochè il consiglio sarà per emanare la sua deliberazione.

9. L' ispettore generale in assenza e luogo del soprintendente generale ne farà le veci in tutti i casi di bisogno. Egli poi resta specialmente incaricato di esaminare i rapporti degli ispettori ordinarî e straordinarî dei tre circondarî, di sorvegliare la esecuzione degli ordini comunicati loro, di riferire al consiglio i risultati di questo esame, e di proporre le misure convenienti. Incaricatone da monsignor tesoriere, da cui unicamente dipenderà, eseguirà le visite dei circondarî e di qualunque altra parte del servizio.

10. I tre ispettori ordinarî dei tre circondarî, e gli straordinarî che venissero scelti al bisogno, sorveglieranno gli ufficî di posta per le lettere, e visiteranno le poste-cavalli nella estensione loro assegnata, e faranno i giri ordinarî e straordinarî, che saranno loro prescritti con analoghe istruzioni, trasmettendo poi i rapporti relativi all' ispettor generale.

11. Il consiglio amministrativo dovrà deliberare: 1° sopra i rapporti degl' ispettori ordinarî e straodinarî e sopra i rilievi, de' quali l' ispettor generale stimerà corredarli; 2° sopra i progetti tendenti al miglior servizio pubblico, ed alla più regolare amministrazione; 3° sopra i conti preventivi e consuntivi e sopra le domande per spese imprevedute, da presentarsi gli uni e le altre alla congregazione di revisione; 4° intorno alla pubblicazione degli avvisi pei nuovi contratti; 5° circa le disposizioni necessarie a mantenere la esatta osservanza delle discipline e delle leggi in vigore; 6° sui reclami del pubblico e dei privati, e sulle analoghe provvidenze; 7° finalmente sopra qualunque affare, che gli venga rimesso dal tesoriere generale, e dalle altre autorità superiori, per discuterlo e manifestarne il suo parere.

12. Il consiglio amministrativo dovrà motivare le sue deliberazioni, accompagnandole colla sottoscrizione di tutti i membri presenti e del

segretario; ma le deliberazioni non potranno eseguirsi, se non se in virtù di speciale ordinanza del tesoriere generale, quando non sia stato esso medesimo presente al consiglio.

13. Il consiglio amministrativo interverrà col suo parere nella elezione degl' impiegati, esclusi i corrieri, e nella promozione e traslocazione dei medesimi; in armonia però delle regole e dei metodi prescritti colle circolari della segreteria per gli affari di Stato interni.

14. Il diritto di censura e di disciplina relativamente agl' impiegati dell'amministrazione si dichiara appartenere al tesoriere generale, inteso il consiglio, o il solo soprintendente generale, come meglio potrà convenire alla circostanza.

15. Viene affidato a monsignor tesoriere generale di provvedere, inteso il consiglio, con più opportuni regolamenti: 1° alla disciplina interna degli ufficî postali, sia per lettere, sia per cavalli; 2° alle franchigie delle tasse sulle lettere e pieghi, ed alle norme e condizioni indispensabili per godere in tutto o in parte di questo privilegio; 3° alla consegna o assicurazione del danaro o degli effetti da inviarsi nei diversi luoghi dello Stato o nei paesi esteri. Tali regolamenti non potranno attivarsi senza il previo concerto coi reverendissimi cardinali segretario di Stato, e segretario per gli affari di Stato interni.

16. Le contravvenzioni alle leggi sulle poste saranno conosciute e giudicate come tutte le altre contravvenzioni alle leggi erariali.

17. Il nostro cardinale segretario di Stato viene da noi specialmente incaricato di vegliare in ogni futuro tempo alla esatta esecuzione e adempimento di questa nostra sovrana volontà.

Volendo e decretando che il presente Moto-Proprio, e tutto ciò che in esso è stabilito, ordinato e prescritto debba sempre in tutte le sue parti inviolabilmente osservarsi; che non possa a tutte e singole cose contenute nel medesimo mai darsi, nè opporsi eccezione di orrezione o surrezione, nè di alcun altro vizio e difetto della nostra volontà, e che sia valido e fermo, ed abbia il suo pieno effetto ed esecuzione colla semplice nostra sottoscrizione, quantunque non sieno state chiamate e sentite qualsiansi persone privilegiate e privilegiatissime, che avessero o pretendessero avervi interesse, e che per comprenderle vi fosse bisogno d' individualmente ed espressamente nominarle, non ostante la bolla di Pio IV *de registrandis,* la regola della nostra cancelleria *de iure quaesito non tollendo*, e non ostante ancora tutte e qualsivogliano costituzioni apostoliche nostre e de' nostri predecessori, ordinazioni, brevi, decreti, chirografi, bandi, editti, leggi, statuti, riforme, stili e consuetudini, e qualunque altra cosa che facesse o potesse fare in contrario, alle quali cose tutte e singole, avendone qui il tenore per espresso e riferito di parola in parola, in quanto possano opporsi alla piena e totale esecuzione di ciò, che si contiene nel presente Moto-Proprio, ampiamente ed in ogni più valida maniera deroghiamo, ancorchè tali costituzioni apostoliche, ed altre ordinazioni fossero rivestite di clausole derogatorie, essendo precisa nostra intenzione e volontà, che sempre ed in tutto il nostro Stato debbano inviolabilmente ed in ogni tempo osservarsi le disposizioni da noi presentemente stabilite e prescritte, abolendo e dichiarando nulle, irrite e di niuna efficacia tutte le altre che non si conformino alle medesime.

Dato dal nostro palazzo apostolico Quirinale li 4 novembre 1840.

GREGORIUS PP. XVI.

CLXI.

Regolamento di polizia sugli obblighi che incombono ai viaggiatori che vengono a Roma, ed a tutti coloro che alloggiano forastieri.

A rendere sempre più facile e spedita l'osservanza, e l' esecuzione di quelle leggi e discipline di polizia, le quali specialmente risguardano sì i viaggiatori che si recano in questa dominante, sì i locandieri e quanti altri danno alloggio ai forastieri, attenendoci in modo particolare alle disposizioni contenute nell' editto del 5 agosto 1820, e nella notificazione del 10 ottobre 1837, che si richiamano nel loro pieno vigore, e s' intendono riportate nel presente regolamento in tutto ciò, che per esso non si è disposto diversamente, previa la superiore autorizzazione ordiniamo e prescriviamo quanto segue.

TITOLO I.

Arrivo dei viaggiatori alle porte di Roma.

1. Tutti i viaggiatori esteri o statisti, di qualunque condizione, i quali giungono in questa capitale in vettura, a cavallo o a piedi, e provengono dall' estero o da un luogo dello Stato Pontificio fuori della Comarca, debbono essere muniti di legale e regolar passaporto, consegnarlo all' ufficiale di polizia od a chi ne fa le veci alla porta per cui entrano in città, ed indicare il proprio nome e cognome, la patria, il paese da cui sono partiti, ed il luogo ove vanno ad alloggiare.

2. I passaporti esteri o statisti debbono essere nelle solite forme, e contenere, se non per esteso la descrizione dei connotati personali del latore e la valitura del passaporto stesso, sem-

pre però l'essenziali indicazioni del nome e cognome del latore medesimo, il luogo ov'è diretto, la data e la firma dell'autorità che lo ha rilasciato. Trovandosi il passaporto mancante delle prescritte norme, le persone che lo esibiranno, saranno trattate come si dispone all'art. 16.

3. Perchè i passaporti esteri vengano riconosciuti legali, fa d'uopo non solo che siano stati rilasciati dalle autorità competenti dei Governi rispettivi, ma siano autenticati dal visto dei rappresentanti ed agenti pontificii all'estero, come si prescrive all'art. 6.

4. In quanto ai passaporti pontificii debbono risguardarsi come regolari quelli, che sono accordati tanto per l'estero, quanto per l'interno da legittime autorità governative e politiche dello Stato, e dalle nunziature o consolati della santa Sede all'estero.

5. I fogli di via tassati o gratuiti, e quelli che sono concessi ai campagnoli, tengono luogo di passaporto per coloro, che provengono dall'interno dello Stato.

6. Per regola generale nei passaporti dei viaggiatori esteri o statisti provenienti dall'estero, debb' essere apposto il visto dei rappresentanti della Santa Sede residenti presso il Governo donde partirono, e negli altri luoghi pei quali fossero stati in seguito di passaggio, o di permanenza.

Nulladimeno se il viaggiatore proviene da luogo ove non risieda alcuno di siffatti agenti, o da luogo lontano ed al di qua della residenza dei medesimi, nè durante il viaggio verso lo Stato Pontificio, abbia tocco alcun punto, ove quelli si trovino; tale mancanza non sarà riputata sostanziale, e questa specie di tolleranza verrà particolarmente usata verso le persone partite dai dominii esteri contermini allo Stato Pontificio.

7. In seguito di special convenzione si usa pure la stessa condiscendenza verso i braccianti ed i pastori del limitrofo regno di Napoli, che per motivi di arte ed industria si recano nella Comarca di Roma, e nelle altre provincie di confine col regno, muniti della semplice *carta di passaggio* firmata dai regii sindaci comunali.

8. Parimenti per regola generale il passaporto o foglio di via, cessa d'essere valido ogni qualvolta viene consumato il viaggio pel quale fu concesso, quantunque non ne sia peranche scaduta la valitura. Il viaggiatore pertanto non dovrà far uso di esso per intraprendere un nuovo viaggio se non vi sia autorizzato da posteriori e recenti vidimazioni dell'autorità competente. Che se durante il viaggio spirasse la valitura del passaporto, la quale d'ordinario non oltrepassa la durata di un anno, s'intenderà come prorogata sino al termine del viaggio incominciato, purchè il latore siasi in antecedenza munito egualmente del visto di autorità competente.

9. I sudditi pontificii ritornati nello Stato con passaporto di Governo estero corredato delle vidimazioni prescritte agli articoli 6 ed 8, non incontreranno ostacoli nel loro ingresso in Roma; ma gli ufficiali di polizia debbono farne speciale menzione nella nota degli entrati, che trasmettono alla direzione generale di polizia.

10. Se nel passaporto del viaggiatore che giunge alla porta non sono individualmente indicate le persone attinenti alla sua *famiglia, servizio, o seguito,* ma sono accennate genericamente, l'ufficiale di polizia, o chi ne fa le veci, descriverà sul passaporto collettivo il nome e cognome d'ogn' individuo, la di lui età, la patria e la condizione.

11. Quante volte i passaporti od altri recapiti dei viaggiatori si troveranno regolari e legali a norma delle succennate prescrizioni, l'ufficiale di polizia destinato a ricevere i recapiti stessi alla porta della città permetterà ai viaggiatori il libero ingresso nella medesima, munendoli di un biglietto di rincontro, sul quale verranno indicati il giorno del deposito del passaporto, la denominazione della porta, il cognome e nome del latore, e la sua provenienza. Il detto rincontro avvertirà il viaggiatore dell'obbligo che gli corre di presentarsi alla direzione generale di polizia entro le prime *ventiquattro ore* del suo arrivo in Roma, per dichiarare il motivo di sua venuta, munirsi della carta di sicurezza, se vorrà rimanervi, od ottenere il visto sul proprio passaporto se vorrà proseguire il viaggio.

12. Nell' ingresso di sovrani, di principi reali, degli emi cardinali, e dei diplomatici accreditati presso la santa sede, l'ufficiale di polizia, preso che abbia conoscenza del loro rango, lascia libero il passo, e dà conto del loro arrivo alla direzione generale di polizia con immediato rapporto straordinario.

13. I fogli di rotta o passaporti de' militari al servizio della Santa Sede, dopo che l'ufficiale di polizia ne avrà ricavate le opportune annotazioni, vengono da lui passati al capoposto della guardia di linea, il quale ne desume egli pure le necessarie indicazioni da comunicarsi al comando di piazza, e quindi si restituiscono.

Il foglio di congedo de' soldati pontificii terrà luogo di passaporto, ma allorchè questi arrivano a Roma dovrà essere ritirato e trasmesso alla direzione generale di polizia.

Pei passaporti dei militari esteri debbono osservarsi le regole generali e comuni a tutti gli altri forastieri.

14. I naturali della Comarca, e gli statisti e gli esteri in essa domiciliati legalmente, possono circolare per la Comarca stessa, ed accedere in Roma senza l'obbligo del passaporto.

15. Gli statisti e gli esteri, che muniti di regolare carta di sicurezza si fossero recati nei dintorni di Roma o in qualunque punto della Comarca (si veda l'articolo 23) possono rientrare in questa capitale esibendo tal documento. Nel caso però che la carta fosse scaduta, dovrà il latore avervi riportata la vidimazione dell'autorità del luogo dove avrà soggiornato. Ma se fosse scaduta da molto tempo, e mancasse del detto visto, non potrà servirgli di alcuna garanzia, e verrà considerato come privo di ogni ricapito.

16. Se i viaggiatori fossero privi di ricapiti politici; se anche muniti di passaporti, questi e le vidimazioni apposte si trovassero in forme così inusitate da indurre giusti sospetti sulla loro legalità; se i passaporti stessi non contenessero l'essenziali indicazioni accennate all'articolo 2, o avessero subíto qualche alterazione e viziatura nei nomi, connotati, nelle date, nelle firme, nelle citazioni di provenienza o di direzione; o se la direzione espressa nei passaporti fosse osservabilmente diversa da quella che i viaggiatori seguono, verranno accompagnati alla direzione generale di polizia, o saranno anche arrestati sacondo che la mancanza sarà più o meno rilevante, per esser poscia puniti a termini di legge. Colle stesse misure, o cumulativamente colle altre prescritte all'articolo 27, verranno trattati i viaggiatori entrati in città senza depositare il proprio passaporto all'ufficiale di polizia alle porte; quelli il cui passaporto fosse scaduto, o mancasse delle vidimazioni prescritte agli art. 2. 8. e 9, e quelli che in qualunque altro modo avessero contravvenuto alle surriferite disposizioni, o ad altre ancorchè non espresse nel presente regolamento; nulla innovando rispetto alle istruzioni già diramate agli ufficiali di polizia circa i riguardi da usarsi alle persone di rango distinte e conosciute.

TITOLO II.

Soggiorno dei forastieri in Roma.

17. Ogni estero di qualunque nazione sia, ed ogni statista non domiciliato nella Comarca, dovrà entro le prime *ventiquattro ore* dopo il suo arrivo comparire *personalmente* avanti la direzione generale di polizia col rincontro che gli fu consegnato alla porta nell'atto del deposito del di lui passaporto, e denunciarvi il proprio nome, cognome, patria, il luogo da cui proviene, la causa del suo accesso in Roma, la locanda o la privata abitazione dove avrà preso alloggio, il tempo che vorrà trattenersi nella capitale, ed ogni altra circostanza la quale unitamente all'esibizione de' suoi ricapiti e passaporti, conduca a legittimare la di lui persona.

Solamente i personaggi appartenenti a *distinta* ed *elevata condizione* potranno farsi sostituire da individui addetti al loro seguito per esaurire nell'indicato termine le suddette prescrizioni.

18. Per regola generale si esige da ogni forastiere che voglia restare in Roma, (a meno che non si tratti di persone conosciute e doviziose) la dichiarazione di qualche possidente o negoziante qui domiciliato, il quale si rende garante pei mezzi di sussistenza, e per la condotta del suo conoscente o raccomandato; la quale dichiarazione dovrà essere autenticata dal rispettivo presidente regionario.

19. Agli artigiani, ai domestici e generalmente a tutti i lavoranti che ritraggono il vitto dallo stipendio altrui o da qualche ramo di industria, nella prima loro comparsa alla direzione generale di polizia si accorda un termine perentorio proporzionato ai mezzi di sussistenza che avessero comprovato, onde abbiano il tempo di cercarsi occupazione, spirato il quale inutilmente, sono obbligati a ritornare al proprio paese.

20. Se dopo gli schiarimenti e le giustificazioni prescritte nei precedenti articoli, e dopo le opportune ispezioni negli atti di questo dicastero, nulla risulterà in contrario alla permanenza del forastiere, questi verrà fornito di una *carta di sicurezza* per un tempo più o meno lungo, non però maggiore di un anno.

21. Alla scadenza della carta di sicurezza il forastiere che vorrà continuare la sua dimora in Roma, è tenuto a presentarsi nuovamente alla direzione generale di polizia per ottenere la proroga o la rinnovazione ad ogni successiva scadenza, avvertendo che dopo pagata la tassa dovuta per ogni carta di sicurezza, se dentro l'anno dalla prima data di essa occorressero altre proroghe, queste saranno sempre concesse *gratuitamente*.

22. Le carte di sicurezza che si rilasciano tanto agli esteri, quanto agli statisti sono sottoposte ad una tassa corrispondente alla nazionalità, o al grado della persona che deve esserne munita. Le carte *gratuite* non si concedono che agl' individui *veramente poveri*, ed a quelli fra i campagnuoli, che sono detti *zappaterra*. Dovranno d'altronde pagarla quelli, che sebbene muniti di passaporto o foglio di via, che li qualifichi col generico nome di campagnuoli, esercitano pur tuttavia qualunque industria sia campestre, sia di caccia, sia di pesca, e più particolarmente i *lavoratori di strade, di staccionate, i taglia boschi, i segatori, i potatori d'oliva, i giuncatari, e rivenditori di erbaggi.*

23. Come si è accennato all'art. 15 gli esteri o statisti muniti di regolar carta di sicurezza, potranno durante la valitura della medesima circolare liberamente nei dintorni di Roma, e nei paesi della Comarca; ma se vo-

lessero internarsi nelle altre provincie dello Stato, dovranno richiedere l' occorrente passaporto in coerenza di quanto si prescrive all' art. 35.

24. La carta di sicurezza è personale. Quindi niuno potrà giammai sotto qualunque pretesto credersi compreso in quella di un altro, benchè il suo nome sia stato scritto in un medesimo passaporto.

Faranno eccezione, e limitazione a questo articolo;

1°. I congiunti in primo grado, ed in linea retta, pei quali quando viaggiano uniti, e coabitano in uno stesso alloggio sarà sufficiente la carta rilasciata al capo della famiglia.

2°. Le donne di servizio qualora si trovino in compagnia dei padroni, potendo in tal caso essere comprese nella carta accordata ai medesimi.

25. Il forastiere sia estero o statista, che per dieci anni continui avrà dimorato in Roma, o nella Comarca, e si sarà mantenuto in regola colla polizia, potrà chiedere la carta di *libera dimora,* che scioglie dall' obbligo di ogni ulteriore proroga o rinnovazione della carta di sicurezza.

26. La carta di sicurezza, e quella di libera dimora, lungi dal dare un assoluto diritto al soggiorno in questa capitale pel tempo in essa fissato, è invece vincolata sempre alla condidizione, che la persona la quale n' è munita non offra alcun motivo di reclamo, giacchè diversamente le dette carte cesserebbero d' esser valide.

27. Quei forastieri, o esteri, o statisti, che non si presentassero nel termine prescritto alla direzione generale di polizia per richiedere la carta di sicurezza, o la vidimazione a partire, o che anche muniti dell' una o dell' altra, ne avessero lasciata scadere la valitura, senza nuovamente presentarsi allo stesso dicastero per conseguirne la proroga o la rinnovazione; e finalmente, tutti quelli che in qualunque altro modo contravvenissero a quanto si è disposto dall' art. 21 fino al presente, saranno per ciascuna di tali contravvenzioni, ancorchè semplici e materiali, sommariamente puniti per la prima volta colla multa di scudi tre, ed in caso di recidiva con una multa dai cinque ai dieci scudi. Che se nel contravventore concorressero delle personali eccezioni od altre circostanze gravanti, si potrà anche procedere al di lui arresto, e infliggergli altre pene maggiori di cui si fosse reso meritevole.

TITOLO III.

Obblighi dei locandieri, albergatori, ed alloggianti.

28. Le leggi emanate sulle assegne che debbono dare gli alloggianti sono richiamate nel loro pieno vigore. In conseguenza i locandieri, gli albergatori, coloro che affittano camere ed appartamenti ammobiliati, o senza mobilio, dovranno denunziare alla direzione generale di polizia entro le prime *ventiquattro ore* tutti i forastieri esteri o statisti a cui daranno alloggio. Da quest' obbligo non sono esenti quelli, che per titolo di amicizia o di parentela anche la più stretta, ricettano gratuitamente forastieri nelle loro case, come non sono esenti le comunità, i conventi, le corporazioni religiose, e qualunque altro stabilimento ancorchè privilegiato. Per ogni buona norma poi si dichiara, che a queste disposizioni dovranno uniformarsi eziandio quelli che danno alloggio agli abitanti della Comarca. Soltanto sono eccettuati i lavoranti di campagna della Comarca, e tutti quelli che dalla Comarca stessa con carri, o bestie cariche o in altra guisa sogliono portare giornalmente le grasce in Roma, pe' quali saranno date le denunzie al loro primo accesso nel rispettivo albergo.

29. In tali denunzie si dovrà esprimere il nome, cognome, età, patria, condizione e provenienza dell' alloggiato, non che l' indicazione del precedente suo alloggio, in quei casi nei quali questa circostanza si verificasse; come pure, se sia o no fornito della carta di sicurezza che gli albergatori dovranno farsi esibire, restando ferma l' inibizione di fornire alloggio ai forastieri se dopo il primo giorno del loro arrivo in Roma non siansi muniti di carta di sicurezza.

30. Nelle locande, e nei pubblici alberghi, dovrà ritenersi un regolare libro d' iscrizione di tutti i forastieri, che come sopra debbono essere denunziati alla direzione generale di polizia, ed i locandieri e gli albergatori dovranno ogni sera *immancabilmente* farvi iscrivere tutti i forastieri che sopravvenuti nella giornata, pernottassero nella locanda o albergo rispettivo.

31. L' obbligo delle denunzie e delle iscrizioni si estende anche alle locande ed alberghi situati nal raggio di quattro miglia dalla capitale.

32. Riguardo a quei casali di contadini, che ricettano settimanalmente lavoranti di campagna, tali denunzie dovranno assegnarsi almeno di otto in otto giorni nella festiva ricorrenza delle domeniche.

33. Gli albergatori, i locandieri, ed in genere tutti quelli che si formano un ramo di industria col fornire alloggio ai forastieri, dovranno tenere il presente regolamento affisso in luogo visibile, ed in modo da potersi leggere da tutti.

34. I contravventori all' art. 28 e seguenti, saranno puniti con una multa di *cinque* ai *quaranta* scudi, o in difetto di essa, al carcere per altrettanti giorni a misura delle circostanze, salve le altre pene comminate cogli articoli 5 e 6 della notificazione dei 10 ottobre 1837.

TITOLO IV.

Transito e partenza dei viaggiatori da Roma.

35. Analogamente a quanto si prescrive nell' art. 17 tutti i forastieri che vorranno partire da Roma, hanno l' obbligo di presentarsi personalmente alla direzione generale di polizia, onde riportare il visto sul loro passaporto, che conseguiranno coll' esibire il rincontro del passaporto stesso, o col restituire la carta di sicurezza, purchè non emerga alcun giusto motivo per ritardarne o impedirne la partenza.

36. Nel caso di transito momentaneo per Roma, ancorchè di poche ore, gli ufficiali di polizia, giusta il disposto nell' art. 1, dovranno ritirar sempre i passaporti dai viaggiatori, e spedirli anche immediamente nei casi di *urgenza* alla direzione generale di polizia per mezzo di una guardia, onde vi si possa apporre subito il visto ; al qual effetto anche nelle ore avanzate della notte in cui fosse chiuso l' ufficio, il piantone dei carabinieri permanente nell' atrio del palazzo del governo darà all' uopo l' analoga indicazione per far apporre nel passaporto il visto occorrente.

I soli corrieri di gabinetto (ma non quelli di commercio o particolari, che sono soggetti alla regola generale) se dichiareranno di non doversi trattenere in Roma più di tre ore, potranno riavere senza ritardo il loro passaporto dall' ufficiale di polizia alla porta d' ingresso con visto che indichi l' ora dell' arrivo, e la porta della sortita, affinchè l' ufficiale di polizia di quest' ultima possa verificare se il corriere siasi trattenuto per un tempo maggiore a quello surriferito, per farne in tal caso i dovuti rapporti, senza impedire frattanto che il corriere prosegua il suo viaggio, ma apponendo invece il visto *a sortire* sul passaporto medesimo.

37. Gli esteri che vogliono partire da Roma per luoghi fuori dello Stato Pontificio devono essere muniti o del passaporto originario con cui vi sono venuti, o di passaporto nuovo rilasciato dal rispettivo rappresentante nazionale, riportando però in amendue i casi la vidimazione di questa direzione generale di polizia, senza la quale niun passaporto sarebbe considerato.

38. Gli esteri dimoranti in Roma possono essere anche muniti di passaporto pontificio, sia che si vogliano recare in qualche punto dello Stato al di là della Comarca, sia che vogliano trasferirsi fuori di Stato. I passaporti nuovi che si rilasciano dalle legazioni, o dai consolati esteri presso la Santa Sede, debbono sempre esser diretti per l' estero, ed aver riportato il visto della polizia generale come si è accennato nell' articolo precedente.

39. Riguardo agli statisti non domiciliati nella Comarca che si sono trattenuti per qualche tempo in questa capitale se vogliono ritornare al luogo da cui partirono, e dove fu loro rilasciato il passaporto, del quale sono in possesso, vi saranno abilitati dalla polizia col visto sul passaporto medesimo ancorchè fosse scaduto. Se poi volessero prendere altra direzione nell' interno dello Stato Pontificio, potranno essere muniti di nuovo passaporto. Non si accorderanno in Roma passaporti per l' estero agli statisti, che qui si recano temporaneamente senza averne pria consultato i rispettivi presidi delle provincie, eccettuati i casi speciali per le persone note, ed esibenti idonee giustificazioni e garanzie pel rilascio di tali ricapiti.

40. Quanto ai romani, ai naturali della Comarca, ed agli statisti ed esteri che vi sono domiciliati, allorquando avranno d' uopo di passaporto nuovo sia per l' estero o per l' interno, dovranno gli abitanti della Comarca farne la dimanda all' autorità governativa del luogo da cui dipendono, la quale li dirigerà a questa direzione generale di polizia se non fosse autorizzata a concederlo, e gli abitanti di Roma ai rispettivi presidenti regionarii, dai quali verranno accompagnati dal consueto documento a questa direzione generale di polizia pel rilascio del passaporto necessario, salve l' eccezioni accennate all' articolo precedente.

41. Per modo di regola, e a fine d' impedire le collusioni, non si riuniranno in un passaporto più individui, a meno che questi non siano della stessa famiglia, sia per parentela, sia per ragione di servizio, nel qual caso dovranno tutti esservi nominati.

42. I sudditi pontificii partendo dallo Stato debbono esser muniti di passaporto del loro Governo : quindi non si permetterà, che alcuno di essi sia compreso nei visti dei passaporti esteri intestati ad altre persone, qualunque sia il rapporto, che possa esservi fra di loro.

43. Qualora si desse la combinazione che più forastieri venuti a Roma, e compresi in un solo passaporto volessero separarsi, ed alcuni di essi partire, ed altri rimanere, tanto i forastieri che restano, quanto quelli che partono dovranno presentarsi a questa direzione generale di polizia, onde facciansi le occorrenti annotazioni, e si pongano in regola le loro carte.

44. I forastieri, che si presenteranno per uscire dalle porte di Roma privi di regolari recapiti, o che essendone muniti ricuseranno mostrarli all' ufficiale di polizia, verranno ac-

compagnati alla direzione generale ed anche arrestati, se particolari ragioni consigliassero questa misura. E si considereranno come sforniti di carte coloro, che sebbene nominati nei visti delle legazioni e dei consolati esteri non fossero intestati sul passaporto rilasciato in origine, nè compresi specificatamente sul visto di questa direzione generale di polizia.

Que' viaggiatori poi che muniti di passaporto o estero, o pontificio, non vi avranno riportato la vidimazione della polizia, o che quantunque forniti di visto, o nuovo passaporto, ne fosse scaduta la valitura a partire, saranno respinti in città, e verrà intanto ritirato il loro passaporto dall' ufficiale di polizia che avrà cura di trasmetterlo a questo dicastero, dove il latore di esso col rincontro indicato all' art. 11 si dovrà presentare per giustificarsi di tale mancanza, e munirsi della prescritta vidimazione.

TITOLO V.

Disposizioni generali.

45. I vetturini, i conduttori di diligenza, o di altri trasporti di qualsiasi denominazione, non possono portare alcun estero o statista in viaggio da una provincia all' altra dello Stato Pontificio, e molto più da luoghi fuori della Comarca in Roma, se non sono muniti di passaporto e di altro regolare ricapito di polizia.

46. Gli stessi vetturini e gli altri conduttori quando giungono alle porte della città, tanto nell' ingresso, che nell' egresso debbono fermarsi, e dare il tempo necessario all' ufficiale di polizia per eseguire le sue incombenze.

47. È vietato a tutti i conduttori di vetture e di qualunque legno da trasporto di lasciar discendere alcun passeggiero fuori della porta all' arrivo in città, o montare in vettura alla partenza di essa, ed i contravventori alle premesse prescrizioni saranno secondo le circostanze arrestati e puniti a senso di legge.

48. Nell' ingresso dei viaggiatori, è proibito espressamente ai *facchini venturieri,* ed ai così detti *servitori di piazza* di correre appresso le vetture transitanti, ascendere sulle medesime, e investire, come talora è accaduto, con importune ed incivili maniere, onde costringere i viaggiatori a valersi dell' opera loro nello scarico e trasporto delle robe di viaggio, dovendo esser libera ai forestieri la scelta di tal sorta di persone, dove e come più loro aggrada. Contravvenendo i suddetti individui a tali prescrizioni potranno essere arrestati in fragranti dalla pubblica forza.

49. Siccome è prescritto nella notificazione dei 3 febbraio 1830, che niuno possa esercitare il mestiere di servitore di piazza, nè di facchino, se non è di provata onestà e munito della patente analoga rilasciata da questa direzione generale di polizia, così gli ufficiali alle porte della città invigileranno, onde in prossimità di esse non si fermino persone della suddetta specie prive di tal patente usando a tal uopo anche della forza ove il bisogno lo esigga.

50. In analogia dell' articolo precedente i locandieri non dovranno ammettere chicchessia ad esercitare il detto mestiere nella loro locanda, e presso i forastieri, se prima non siansi fatta esibire la patente medesima, che i servitori di piazza, ed i facchini non potranno ricusarsi di rendere ostensibile sotto le comminatorie espresse nella citata notificazione.

Le presidenze regionarie, gli ufficiali di polizia, e la forza pubblica di ogni arma veglieranno ciascuno nella parte che lo risguarda, alla più esatta osservanza delle presenti disposizioni e delle altre leggi e discipline non derogate.

Il presente, che dovrà essere affisso nei soliti luoghi della capitale, non che a maggior norma alle porte della città, all' ufficio dei passaporti della direzione generale di polizia, e negli alberghi e locande comprese nel precedente art. 33, s' intende e dichiara che appena pubblicato abbia il suo pieno effetto e vigore, come se fosse stato ad ognuno personalmente intimato.

Roma dal palazzo di nostra solita residenza li 9 giugno 1841.

LUIGI VANNICELLI CASONI
governatore di Roma, vice-camerlengo,
e direttore generale di polizia.

CLXII.

Regolamento di disciplina interna per l'amministrazione delle poste e suoi uffizî in seguito del Moto-Proprio della Santità di Nostro Signore in data 4 novembre 1840.

Essendo prescritto pel § 15 del Moto-Proprio 4 novembre 1840, che sarebbesi provveduto con più opportuni regolamenti alla disciplina interna degli ufficî postali, alle franchigie ed alla consegna ed assicurazione del danaro e degli effetti di valore, il cardinale pro-tesoriere generale dopo avere inteso il consiglio amministrativo delle poste, e previ i concerti presi cogli eminentissimi signori cardinali segretario di Stato, segretario per gli affari di Stato interni prescrive ciò che siegue:

CAPITOLO I.

Del consiglio amministrativo.

1. Il consiglio amministrativo istituito dal § 5 del citato Moto-Proprio terrà le sue ses-

sioni ordinarie una volta per settimana: si adunerà straordinariamente se il bisogno lo richiedesse.

2. Le adunanze si terranno nella residenza del tesoriere quando esso vi presieda: altrimenti nelle camere del soprintendente.

3. Il sostituto commissario che interviene al consiglio in qualità di segretario stenderà il processo verbale di ciascuna sessione, e ne farà lettura nella sessione successiva.

4. I processi verbali saranno trascritti in apposito registro con ordine progressivo, e senza interrompimento.

5. Gli atti del consiglio saranno firmati da tutti i membri che furono presenti alle risoluzioni.

6. Se il tesoriere non avrà presieduto all'adunanza, il segretario gli presenterà una copia conforme del processo verbale; la ordinanza che approva o disapprova i singoli atti del consiglio sarà riportata in margine delle risoluzioni.

7. Le risoluzioni o approvate, o modificate saranno trasmesse all'officio del soprintendente, e da questo agli altri uffici per l'esecuzione.

CAPITOLO II.

Dell'uffizio della soprintendenza e suoi rapporti coll'ispettore generale.

8. È riservato al soprintendente l'onore di accompagnare Nostro Signore nei suoi viaggi, ed i Sovrani che transitassero per lo Stato Pontificio, secondo gli ordini che saranno emanati nei rispettivi casi dalla Segreteria di Stato.

9. L'uffizio della sopraintendenza ossia dell'amministrazione generale, sarà diviso in tre sezioni: *segretariato, revisione e contabilità*. A ciascuna sezione presiederà un capo subordinato al sopraintendente, ed all'ispettore generale secondo le rispettive attribuzioni: nondimeno i capi delle sezioni saranno eguali ed indipendenti fra loro.

10. Saranno uniti al segretariato il protocollo generale e l'archivio.

11. Nel segretariato uno dei primi commessi attenderà principalmente alle corrispondenze coll'estero, e cogli altri dicasteri; e l'altro si occuperà nelle corrispondenze interne dell'amministrazione.

12. La sezione di *revisione* si occuperà nel rivedere i conti mensili dei direttori postali, e delle corti estere per la corrispondenza epistolare che si spedisce, e si riceve sia coi mezzi ordinarî, sia coi battelli a vapore. Si occuperà inoltre nella verifica delle lettere di rifiuto che si trasmettono tanto dalle direzioni postali che dalle corti estere, non che delle note di rimborsi e di spese, e delle deduzioni di ogni genere concernenti l'introito e l'esito. Farà conoscere i suoi rilievi al soprintendente ed all'ispettore generale, e si terrà in relazione colla contabilità.

13. La sezione della *contabilità* terrà la scrittura generale e gli opportuni saldaconti: avrà la tratta dei mandati, e terrà il registro dei conti ai medesimi relativi. Formerà i preventivi e i consuntivi così provvisorî come definitivi, e dovrà bilanciarli. Finalmente presenterà alla fine di ogni mese al soprintendente che la esibirà in consiglio, la nota di tutti i nomi dei debitori, niuno escluso: su di che sarà personalmente responsabile il capo della sezione.

14. I capi delle sezioni saranno responsabili della presenza e diligenza degl'impiegati: dovranno quindi riferire ai superiori le mancanze dei subalterni.

15. È vietato agl'impiegati postali di tenere corrispondenze private in affari d'officio. I capi della sezione che si avvedessero di questo abuso dovranno subito farne rapporto.

16. Finchè vi sarà l'incaricato straordinario della organizzazione, sistemazione e vigilanza degli uffizî postali, i tre capi del *segretariato,* della *revisione* e della *contabilità,* saranno subordinati al medesimo, e dovranno tenersi con esso in relazione; salvi sempre i diritti e gli attributi del sopraintendente e dell'ispettore generale.

CAPITOLO III.

Delle direzioni postali.

17. La direzione di Roma formerà come le altre, un officio separato; essa, egualmente alle altre, dipenderà e dal sopraintendente e dall'ispettore generale.

18. Il direttore di Roma, e gli altri direttori postali fino alla terza classe avranno un aggiunto.

19. I metodi di contabilità in vigore sono conservati, salve le riforme che in seguito si giudicassero espedienti.

20. Gl'introiti saranno versati nelle casse camerali ogni settimana se nel luogo esiste una cassa, altrimenti saranno versati ogni quindici giorni.

21. Nel quinto giorno del nuovo mese si troveranno immancabilmente versati tutti gl'introiti del mese decorso, e ciò dovrà apparire dal conto mensuale; a ciò saranno unite le fedi de' versamenti.

22. La mancanza ai versamenti darà luogo alla sospensione, indipendentemente dalle altre misure di rigore per costringere il moroso a versare la somma dovuta.

23. I versamenti dopo decorso il quinto

giorno del mese s' intenderanno fatti pel mese corrente, e s' imputeranno nei conti di questo mese, in conformità del disposto nella circolare del tesorierato del 10 settembre 1839.

24. Quando vi sia spunto nei versamenti di un mese, scorso il detto quinto giorno, non potrà farsi che un solo versamento a saldo, nel quale si dovrà esprimere che si versa la differenza totale fra l' introito e l' esito del conto del mese decorso.

25. Analogamente al già disposto nella ordinanza 10 settembre 1839, le spese dovranno figurare nei conti mensuali per quanto sono realmente, e per le somme effettivamente pagate: le giustificazioni dovranno allegarsi *vidimate,* e contrasegnate col bollo d' ufficio.

26. Il rimborso delle spese riconosciute ammissibili, e legalmente giustificate si darà con mandati vincolati al contestuale versamento.

27. Il 31 dicembre di ogni anno gli uffizî delle direzioni chiuderanno i conti dell' esercizio decorso; non più tardi del quinto giorno del gennaio seguente verseranno l' intera somma dovuta a pareggio, rimettendo lo stato relativo col primo corriere. Si richiamano in specie per questo ultimo mese le disposizioni degli articoli 19 e seguenti fino al 23.

28. I direttori terranno conto separato delle rimanenze sì in lettere che in debitori alla suddetta epoca del 31 dicembre per versarne l' importo separatamente nella cassa camerale di mano in mano che ne faranno l' incasso; e perciò i resti di cassa al 31 dicembre non si riporteranno nel conto del successivo mese di gennaio, ossia del nuovo esercizio: i direttori ne formeranno un conto separato, che unitamente al conto corrente del predetto nuovo esercizio si spedirà mensilmente alla soprintendenza finchè saranno interamente pareggiate le rimanenze dell' esercizio anteriore.

29. I conti trasmessi dai direttori saranno esaminati e liquidati dall' uffizio di revisione: dovranno quindi rinviarsi ai direttori stessi innanzi lo spirar del mese muniti del visto del soprintendente, e con quei rilievi che si credessero opportuni. Nondimeno i direttori non potranno mai ritardare i conti del mese ultimo trascorso, abbenchè per qualunque circostanza non avessero ricevuto prima del quinto giorno i conti liquidati del mese precedente.

30. Tutte le lettere e plichi che si rimettono da una direzione all' altra tanto dello Stato che dell' estero, dovranno essere tassate, non escluse quelle degl' impiegati postali.

31. Non competendo agli impiegati postali veruna franchigia, dovranno i direttori sotto la loro responsabilità esaminare scrupolosamente e con ogni accuratezza, se nei pacchi preparati per essere trasmessi s' inseriscano lettere non tassate; e nel caso affermativo faranno procedere alla tassazione delle medesime, e daranno rapporto a carico dell' impiegato contravventore.

32. I direttori che ricevono le corrispondenze da diramarsi e distribuirsi dalla propria direzione, sono egualmente responsabili di osservare con ogni accuratezza se nei pacchi ad essi inviati sieno inserite dalla direzione trasmittente lettere non tassate: rinvenendole, faranno procedere alla tassazione, e si daranno debito del relativo importo nello stato mensuale per articolo distinto, e ne faranno inoltre rapporto ai superiori.

33. Quando i pieghi pel volume o per altri indizî dassero a sospettare che contengano contrabbando, si avvertirà la persona, cui è in diritto, a presentarsi o mandare un suo incaricato pel ritiro ed apertura in posta. In Roma, in Ancona, in Bologna, e Civitavecchia sarà presente all' apertura l' impiegato doganale all' uopo destinato.

34. I direttori avranno specialmente cura di vegliare sugli incassi, e rendiconti de' prodotti postali dei rispettivi circondarî, procurando d' impedire le sottoscrizioni di lettere a pregiudizio dell' amministrazione delle poste.

35. I direttori medesimi saranno responsabili delle delinquenze e dell' esatto servizio degl' impiegati subalterni, quando omettano di riferire ai superiori le loro mancanze.

36. Saranno date dai direttori postali le cauzioni stabilite, e che non si fossero fin qui prestate, e dovranno rendersi regolari quelle già date, che si conoscessero incomplete o irregolari.

CAPITOLO IV.

Delle ispezioni ordinarie e straordinarie delle direzioni postali, e delle poste-cavalli.

37. La visita e verifica delle direzioni ed uffizî postali, e delle poste-cavalli si fa col mezzo degl' ispettori ordinarî o straordinarî: questi sono eletti alla opportunità per certe e determinate visite. Può eseguirle anche l' ispettore generale colla intelligenza del tesoriere.

38. Gl' ispettori ordinarî hanno un circondario di loro speciale attribuzione: gl' ispettori straordinarî riconoscono il limite del loro incarico dalla commissione appositamente ricevuta.

39. Tutti gli ispettori dipendono particolarmente dall' ispettore generale; dal medesimo ricevono gli ordini, e con esso devono corrispondere.

40. Finchè sieno in servizio i due ispettori attuali si divideranno fra essi i circondarî, di cui si parla nel § 6 del suddetto Moto-Proprio.

41. Gl' ispettori straordinarî non potranno esser nominati che dal tesoriere sulla proposizione dell' ispettor generale; saranno prescelti

a questo incarico i migliori fra gl' impiegati postali di Roma e dello Stato.

42. Le visite altre sono metodiche, altre saltuarie ed improvvise: le une e le altre dovranno essere regolate in modo che nel giro dell'anno sieno visitati almeno due volte gli uffizî delle poste-lettere, e le poste-cavalli.

43. Gl' ispettori debbono render conto dei loro giri e visite col mezzo de' giornali, in cui sieno notati i viaggi, gli arrivi sui luoghi, le operazioni seguite, le cose osservate, e le scoperte fatte: questi giornali saranno rimessi all' ispettore generale per le sue osservazioni.

44. L' ispettore generale presso i rilievi degli ispettori subalterni dà gli ulteriori ordini che occorrono per l'appuramento de' fatti, e provoca le misure opportune, sia con rapporti al consiglio, sia direttamente al tesoriere, a norma dei casi e delle circostanze, e coerentemente al § 14 del citato Moto-Proprio.

45. Nella visita delle poste-lettere gl' ispettori verificheranno se i libri sono tenuti in corrente, ed a forma dei regolamenti in vigore: se gli uffizî sono tenuti in regola, e se le lettere, danaro ed effetti sono stati spediti colla dovuta esattezza: se vi siano giacenze di lettere per trascuranza non distribuite, e se i prodotti sono stati versati nelle casse camerali in corrente. Dovranno inoltre riferire sul personale degl' impiegati, sulla loro condotta, diligenza e capacità. Nell' arrivare, e nel partire dagli uffizî dovranno apporre sui libri e registri *il visto* di arrivo e di partenza: di tali *visti* si farà precisa menzione nei *giornali* prescritti dall' articolo 43.

46. Nel caso che gl' ispettori scoprissero impiegati infedeli, o soverchiamente negligenti, potranno anche sospenderli provvisoriamente dall' esercizio delle loro funzioni, dandone partecipazione col primo corso di posta all' ispettore generale, che ne farà immediato rapporto al tesoriere.

47. Nelle visite delle poste-cavalli osserveranno se i postieri ritengono il numero dei cavalli stabiliti nel contratto di appalto; se i medesimi sono in tutto, o in parte adatti al servizio postale; se sono ben mantenuti, e se hanno la provvista dei foraggi prescritta dal capitolato: procureranno d' informarsi e riferire intorno al modo con cui si disimpegna il servizio.

48. Dovranno inoltre verificare se i postieri ritengono lo stalliere, ed il quantitativo dei postiglioni corrispondente al numero dei cavalli, cioè di uno a gubbia, e daranno tutte le notizie possibili intorno al personale de' postiglioni, riferendo specialmente se hanno le qualità volute dai regolamenti in vigore se hanno l' età non minore di 18 anni; se nei viaggi indossano l' uniforme, e se le uniformi sono decenti ed in buono stato.

49. Restando stabilito negli istromenti di appalto, che in ogni posta siavi un certo numero di legni e di carretti per soccorrere al bisogno i viaggiatori, osserveranno altresì gli ispettori se i medesimi si ritengano dal postiere, e se tali effetti, come ancora i finimenti de' cavalli, si trovino in buono stato e servibili.

50. Osserveranno finalmente se in ogni posta vi sia il registro dei reclami, e la borsetta delle lettere per la esportazione dei pieghi che vengono rimessi per staffetta.

CAPITOLO V.

Degl' impiegati in generale, della loro ammissione e degli avanzamenti.

51. Si formerà una pianta degl' impiegati presso l' amministrazione delle poste, la quale ne fissi il numero, le classi, lo stipendio, e ne indichi la distribuzione nei diversi uffizî di Roma e delle provincie.

52. Nelle ammissioni d' impiegati nuovi si procederà per concorso a termini della circolare della Segreteria per gli affari di Stato interni dei 17 novembre 1832, richiamata nel § 13 del Moto-Proprio. Sono esclusi in modo di regola i soprannumeri, ed i coadiutori sotto qualsivoglia vocabolo o pretesto.

53. Nell' amministrazione generale si terrà un registro personale o matricola di tutti gli impiegati, indicante il loro nome, cognome, patria, gradi che abbiano avuto dall' ammissione in poi, soldo ed anzianità.

54. Per formare questa matricola con ogni esattezza si dimanderà ad ogni impiegato col mezzo di lettera circolare la partita del proprio personale, che si confronterà colle notizie che già si hanno nell' amministrazione: in qualunque caso di dubbio pronunzierà il consiglio amministrativo.

55. La matricola servirà di norma agli avanzamenti, che si daranno da grado a grado in ragione di anzianità combinata col merito: al quale effetto alla vacanza dei posti s' inviteranno gli aspiranti a produrre i loro requisiti, e presso le opportune verificazioni si procederà alla nomina, sentito il parere del consiglio amministrativo.

56. Se gl' impieghi da conferirsi per avanzamento esigessero un' abilità speciale, dovrà aver luogo il concorso per esame, tutte le volte che non si abbian sufficienti prove di abilità di coloro, ai quali spetterebbe il passaggio.

57. I trasferimenti, o traslocazioni da un impiego all' altro di eguale rango e soldo, quando concorra la necessaria capacità si faranno, inteso unicamente il parere del consiglio, e senza veruna specie di concorso.

58. In una stessa direzione non potranno

esservi più impiegati congiunti fra loro con vincoli di stretta parentela.

59. Le sospensioni e le altre pene disciplinari, di cui nel § 14 del predetto Moto-Proprio, saranno definitivamente pronunziate dal tesoriere col mezzo di semplici ordinanze, sentito nei casi più gravi il consiglio amministrativo, e negli altri casi il solo sopraintendente.

60. Le destituzioni saranno decretate dal tesoriere presso risoluzioni motivate dal consiglio.

CAPITOLO VI.

Delle franchigie.

61. Niuno può godere franchigia se non è descritto nella tabella approvata dal governo per mezzo degli eminentissimi signori cardinali segretario di Stato e segretario per gli affari di Stato interni. Rimarrà per ora in osservanza la tabella attuale, salve le riforme che verranno ordinate in appresso.

62. Le franchigie non possono sotto qualsivoglia pretesto estendersi o interpretarsi in lato senso: neppure possono trasportarsi da una ad altra persona, o da una ad altra qualifica.

63. Gl' impiegati postali non godono franchigia, nè potranno ricevere alcuna lettera o piego non tassato: in caso di mancanza lo speditore la prima volta sarà ammonito; la seconda volta sarà punito con sospensione più o meno durevole secondo la gravezza dei casi; la terza volta con la destituzione, salvo in tutti i casi il pagamento della tassa.

64. Gli ammessi al beneficio della franchigia non debbono far venire sotto i loro nomi lettere, pieghi o carte per altri.

65. Se negli uffizî di distribuzione occorresse di verificare il contenuto nei pieghi diretti a persone che godono la franchigia si procederà colle norme prescritte all' art. 33.

CAPITOLO VII.

Delle consegne ed assicurazioni del danaro ed effetti di valore.

66. A togliere gl' inconvenienti che sonosi osservati nella trasmissione del danaro in gruppi, si stabilisce, che gli uffizî postali ricevano dai mittenti il danaro numerato, e rilascino ai medesimi una bolletta esprimente il nome, cognome degli stessi mittenti, la somma consegnata, il luogo del destino, ed il nome e cognome del destinatario. Si terrà perciò un apposito bollettario.

67. Il danaro riunito in un solo gruppo si trasmetterà alle rispettive direzioni accompagnato da una nota indicante i nomi e le somme da pagarsi ai diversi destinatarî. Gli uffizî riterranno un registro in cui trascriveranno le suddette note.

68. Il destinatario esibendo la bolletta figlia ritirerà la somma, rilasciandone ricevuta in calce della bolletta medesima e nel registro. La bolletta figlia quietanzata sarà rinviata a comprova dell' eseguito pagamento.

69. In quanto agli oggetti di valore ed alle monete che si volessero far giungere in specie, dovranno esser chiusi e sigillati in guisa, che descritta la parte esterna, e la forma della chiusura, non rimanga altra responsabilità alle direzioni, che il mostrare essere questa intatta. Saranno perciò accompagnati da una bolletta contenente la descrizione dei medesimi.

70. Rimane fermo quanto è stato altre volte stabilito e dichiarato, cioè che il governo non garantisce i pericoli di via pel danaro e per gli oggetti di valore.

71. Le tasse saranno sempre percette nell' atto delle consegne o depositi delle somme o valori: è abolito l' uso in alcuni luoghi praticato, di addossarne il carico ai destinatarî.

CAPITOLO VIII.

Disposizioni generali.

72. In tutto ciò che non è disposto dal presente regolamento rimangono in piena osservanza i metodi e le disposizioni vigenti.

73. Restano egualmente ferme le precedenti nostre ordinanze del 13 agosto e 10 settembre 1839 per quelle disposizioni che non erano semplicemente transitorie, e che sono conformi o analoghe a quelle del regolamento presente.

74. Il consiglio si occuperà di riconoscere se la tariffa delle lettere estere corrisponda a quello che si paga ai governi rispettivi, oltre il compenso per lo stradale interno, e proporrà le riforme necessarie.

75. Si occuperà del pari e sollecitamente di presentare un progetto disciplinare pei postiglioni, onde i viaggiatori siano rispettati e ben serviti: in correspettività saranno proposte delle provvidenze onde i postiglioni medesimi senza aggravio dell' erario possano esser sovvenuti quando si rendono veramente inabili al servizio.

Dalla residenza di Monte Citorio li 12 giugno 1841.

Il pro-tesoriere generale
A. card. Tosti.

CLXIII.

Disposizioni emanate per organo della Segreteria per gli affari di Stato interni, e dirette a migliorare l'andamento dell' amministrazione della giustizia punitiva, e procurarne la sollecitudine combinata colla equità.

Sempre intenta la Santità di Nostro Signore a migliorare l' andamento regolare dell' amministrazione della giustizia punitiva, ed a procurarne l' esattezza e la sollecitudine, combinata per quanto è possibile coi riguardi della equità, si è degnata di emanare le seguenti disposizioni.

Art. 1. In tutte le provincie dello Stato Pontificio, gli eminentissimi signori cardinali legati ed i prelati delegati, anche in analogia al disposto dell' articolo 6 titolo I dell' editto dei 5 luglio 1831, dovranno sorvegliare tanto sulla condotta in officio dei giudici e tribunali, e dei rispettivi ministri compresi nella loro giurisdizione; quanto sulla pronta, regolare ed imparziale amministrazione della giustizia; dirigendosi per l' effetto ai capi dei tribunali, ai giusdicenti, agli assessori ed ai governatori, e giovandosi eziandio della cooperazione dei procuratori fiscali, o di altri soggetti di loro fiducia: bene inteso sempre che non debbano affatto ingerirsi, nè direttamente, nè indirettamente, nella votazione delle cause che vengono proposte e decise dai tribunali. Essi poi mensilmente (e straordinariamente occorrendo) dovranno rendere informato di tutte le riflessibili emergenze il cardinale segretario per gli affari di Stato interni; suggerendo ancora quei provvedimenti che stimassero occorrenti, sia individualmente, sia per modo di regola.

Con particolare avvertenza s' inculca egualmente ai medesimi presidi delle provincie non solo l' effettuazione della mensuale visita delle carceri prescritta dall' articolo 669 del regolamento di procedura criminale, e la rispettiva trasmissione di dette visite a forma dell' articolo 671 (alla quale aggiungeranno quella degli stati delle cause decise e pendenti); ma nell' occuparsi che faranno di tale interessante argomento, s' inculca altresì di prendere tutte le disposizioni che potrebbero reputare urgenti o corrispondenti alla giustificazione dei ricorsi. Eglino ne faranno oggetto di relativo rapporto insieme alle altre osservazioni sulle stesse visite e sugli stessi stati, perchè sulla base del medesimo sia posto in grado il cardinale segretario per gli affari di Stato interni di adottare, dopo esaurite le analoghe indagini, gli ulteriori temperamenti che saranno di giustizia.

Art. 2. Nella vista di accelerare il disbrigo di taluna delle cause più ovvie, ed ordinariamente d' indagine meno complicata, il Santo Padre, oltre la facoltà concessa ai prevenuti con l' articolo 22 del regolamento di procedura criminale, si è degnato di accordare ai medesimi l' altra seguente facoltà coi rispettivi modi di esecuzione.

1. Gl' imputati dei delitti, il titolo dei quali non ecceda per legge la pena del primo grado della galera (non compresi quelli che per circostanze accessorie al titolo principale importassero aumento di pena), rimangono autorizzati a rinunziare anche al confronto personale dei testimoni.

2. Dovranno in tal caso dichiararlo personalmente, o avanti il processante del tribunale, o avanti il governatore che ha formato la procedura, con atto di cancelleria da notarsi in processo, e da firmarsi dal prevenuto se sa scrivere, ed in difetto alla presenza di due testimonii.

3. Anche il difensore può emettere tale dichiarazione per incarico del prevenuto, ed allora la sottoscrive il difensore in processo.

4. Restano salve le eccezioni difensionali sul merito della prova a tutti gli effetti di giustizia.

5. Nelle cause di cui si tratta, ultimato il processo, si rimetterà (siavi o no la suddetta dichiarazione) direttamente al presidente del tribunale, perchè disponga la sollecita proposizione della causa.

6. Rimane bensì in facoltà del presidente (sentito anche, ove lo creda, il parere del procuratore fiscale), l' ordinare qualche supplemento di prova, come anche di esigere, nonostante la dichiarazione, il confronto di alcuno dei testimonii nella categoria di quelli menzionati nell' articolo 397 del regolamento di procedura criminale.

7. Le relazioni delle risultanze dei processi (tanto delle cause di cui si tratta, quanto e molto più delle altre più gravi ed importanti) dovranno essere formate con accuratezza, regolarità e perfetta imparzialità, e dovranno essere chiare, ordinate e scevre di qualunque riflessione fiscale estranea dai risultati del processo.

Art. 3. Allo stesso oggetto di accelerare il disbrigo di talune cause di minore importanza, Nostro Signore si è pure degnato di ordinare che i giudici singolari, i quali possono giudicare i delitti punibili colla detenzione e con un anno d' opera pubblica a tenore degli articoli 14 e 27 del regolamento di procedura, desumeranno la loro competenza dal solo titolo principale del delitto, senza valutare in esclusiva della medesima le circostanze accessorie importanti un aumento di pena: per cui in caso di recidiva, o altra circostanza gravante, che renda la punizione più grave di

quella stabilita pel delitto principale, sono essi abilitati a pronunciare il giudizio, ancorchè la pena in complesso ecceda la misura stabilita nei detti articoli 14 e 27.

Art. 4. Si è degnata altresì Sua Santità di prendere in considerazione la diversa importanza di alcuni titoli, ed il differente stato di alcuni prevenuti, pei quali non sono inconciliabili i riguardi dell' equità, coi rigori della giustizia. A tale effetto ha date le seguenti disposizioni.

1. Nei titoli di delitto, la pena dei quali non supera per disposizione di legge la detenzione per tre anni, i presidenti dei tribunali sono autorizzati ad accordare l' abilitazione a difendersi fuori di carcere, purchè gl' incolpati si trovino in arresto, ed abbiano subito i costituti.

2. L' abilitazione non potrà accordarsi:

Se prima l' imputato non avrà riportato il consenso della parte offesa o danneggiata; bene inteso che la richiesta non possa necessariamente ritorcersi in argomento di reità.

Se non presti una cauzione reale o personale, che sia reputata idonea e proporzionata.

Se l' accusato è recidivo.

Se abbia procurato di subornar testimonî nell' istessa o in altra causa.

Se abbia incusso timore alla parte querelante o l' abbia offesa dopo la querela.

Se abbia minacciato o offeso i testimonî.

3. Resta confermato il disposto dell' articolo 474 del regolamento di procedura criminale sulle facoltà ai giusdicenti criminali, agli assessori ed ai governatori di procedere all' abilitazione nei delitti di loro competenza ivi enunciati.

4. Sono esclusi dal beneficio dell' abilitazione i colpevoli di furto, e gl' imputati dei delitti contenuti negli articoli 94, 95, 179, 180 del regolamento penale.

Art. 5. Pel più sollecito disbrigo delle cause esige la Santità Sua che siano particolarmente e rigorosamente osservate le disposizioni degli articoli di procedura criminale 397, 437, 452, 455, 481, 485, 489, 729, e della circolare di Segreteria di Stato dei 27 dicembre 1831 inserita nella raccolta delle leggi tomo V pag. 370.

Dalla Segreteria per gli affari di Stato interni li 10 luglio 1841.

M. card. MATTEI.

CLXIV.

Pubblicazione di decreti della s. Congregazione degli studî risguardanti la romana università.

NOTIFICAZIONE

Noi Giacomo per divina misericordia vescovo di Albano cardinale Giustiniani, della S. R. Chiesa camerlengo, e della romana università degli studii arcicancelliere ec. ec.

Incaricati in tutto ciò che risguarda la romana università della esecuzione de' decreti fatti dalla sacra Congregazione degli studii nella sessione tenuta ai 5 di marzo dell' anno corrente, e dalla Santità di Nostro Signore Papa Gregorio XVI felicemente regnante approvati e confermati, ordiniamo che d' ora in poi siano osservate da tutti le seguenti disposizioni.

1. Nessuno de' giovani studenti potrà d'ora in poi trasferirsi da una università all' altra sia per compiere il corso degli studii, sia per conseguire i gradi accademici o le matricole senza il previo permesso della sacra Congregazione degli studii; eccettuati i casi assegnati della costituzione apostolica: *Quod divina sapientia,* e dalle ordinazioni della stessa sacra Congregazione.

2. Gli studenti di teologia saranno d'ora in poi obbligati nel primo anno del loro corso scolastico d' intervenire anche alle lezioni dei luoghi teologici.

3. Tutti quelli che vorranno conseguire la matricola sì di alta che di bassa farmacia dovranno applicarsi almeno per un anno allo studio prattico di essa, il quale non potrà mai essere contemporaneo allo studio teorico già prescritto, ma bensì dovrà essere posteriore a questo.

4. Lo studio prattico sì di alta che di bassa farmacia, non sarà valido, se non venga fatto presso speziali approvati in alta farmacia e da noi destinati.

5. L' esame prattico per ottenere la matricola in alta farmacia non potrà farsi altrove, se non nel laboratorio chimico della università romana, e i candidati dovranno ivi eseguire le preparazioni chimico–farmaceutiche sopra quattro temi estratti a sorte.

6. Nessuno sarà ammesso al libero esercizio tanto dell' alta che della bassa farmacia, se non avrà compiuto l' anno ventunesimo di sua età.

In aggiunta alle suddette prescrizioni della sacra Congregazione degli studii dobbiamo richiamare e pubblicare le seguenti prattiche disciplinari di cui l' esperienza ci ha fatto conoscere la necessità.

1. Nei concorsi alle lauree di medicina e chirurgia si osserverà esattamente l'art. 236 della costituzione *Quod divina sapientia,* il quale ordina che le dissertazioni siano scritte in latino, in modo che non si leggeranno le dissertazioni che siano scritte in italiano.

2. Nei casi di dimanda della laurea comune, essendo più quelli che la dimandano, dovrà ciascuno tirare a sorte il numero corrispondente all'argomento su di cui dovrà scrivere la dissertazione.

3. Estratto il numero, e conosciuto l'argomento, chiunque si ricuserà di scrivere su di esso s'intenderà che abbia rinunziato alla dimanda della laurea.

Data in Roma in Camera Apostolica li 2 novembre 1841.

G. card. GIUSTINIANI
camerlengo di S. R. C.
e arcicancelliere della università romana.

CLXV.

Dispaccio della Segreteria per gli affari di Stato interni all'eminentissimo sig. cardinale Patrizi vicario di Sua Santità, col quale gli viene trasmesso il sovrano chirografo contenente le norme e discipline per procedere economicamente nelle cause relative ai delitti che offendono i costumi.

Essendosi degnata la Santità di Nostro Signore di emanare un chirografo in data dei 26 di dicembre 1841 relativo alle norme e discipline adatte ed analoghe ai dettami della giustizia e dell'equità per procedere economicamente nelle cause di delitti lesivi il buon costume, ed avendo diretto il chirografo medesimo all'eminenza vostra meritamente succeduta alla ch. me. dell'eminentissimo cardinal Della Porta-Rodiani già suo vicario, ora il sottoscritto cardinale segretario per gli affari di Stato interni eseguisce l'incarico avutone dalla Santità Sua, inviandole quel chirografo sottoscritto dalla sacra sua mano nel detto giorno dei 26 del cadente mese, ond'ella possa mandare al pieno effetto le sovrane disposizioni in esso contenute.

Dalla Segreteria per gli affari di Stato interni il 28 dicembre 1841.

M. card. MATTEI.

Tenore del suddetto chirografo.

Rmo cardinale Costantino Patrizi
nostro vicario.

Con chirografo della santa memoria di Clemente XIII dei 3 gennaio 1760, e presso rappresentanza della chiara memoria del cardinal Erba Odescalco uno dei vostri antecessori, furono accordate al medesimo le facoltà di procedere economicamente nelle cause de' delitti lesivi il buon costume, ne' quali la pubblica modestia esige di non rendere manifesti i dettagli delle risultanze dei processi, locchè non avrebbe potuto ottenersi colle norme stabilite pei giudizi criminali in via ordinaria, e con posteriore rescritto emanato, come si asserisce dalla santa memoria di Pio VII nel dì 1 marzo 1804 a relazione della chiara memoria del cardinal Della Somaglia allora vicario furono confermate le medesime facoltà. Riconoscendo noi la saviezza di tali disposizioni in genere e nel loro scopo, ed avendo esaminato il suddetto chirografo, che intendiamo qui espresso in tutto il suo tenore, e dopo avere a richiesta della chiara memoria del cardinal Zurla modificate le disposizioni degli articoli 2 e 9 dell'appendice al regolamento di procedura criminale dei 5 novembre 1831 con biglietto della Segreteria di Stato dei 2 aprile 1832, che similmente intendiamo qui espresso di parola in parola sull'organizzazione del vostro tribunale nelle cause criminali, che vengono proposte e decise in via ordinaria, abbiamo risoluto, previi anche i concerti in antecedenza presi col cardinal Della Porta-Rodiani di chiara memoria vostro immediato antecessore relativamente alla concessione delle facoltà economiche in quelle cause che secondo le particolari circostanze ed il prudente vostro arbitrio crederete meritevoli di un metodo più circospetto e spedito, di confermare il menzionato chirografo del 1760 nel plausibile spirito di prudenza e di modestia, da cui venne originato, con aggiungere e prescrivere per il regolare esercizio delle medesime facoltà le relative norme e discipline adatte ed analoghe ai dettami della giustizia e dell'equità. Perciò con il presente chirografo segnato di nostra mano, e di nostro Motu-Proprio, certa scienza e pienezza della nostra assoluta podestà, e previa conferma, quando faccia di bisogno, di ogni e qualunque podestà economica che de iure possa competervi e come vicario, e come giudice ordinario, abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue.

1. Potrà procedersi in modo spedito e sommario secondo il prudente vostro divisamento in tutti quei casi lesivi il buon costume ne' quali vengono imputate persone ecclesiastiche anche claustrali e regolari e costituite

in grado, o dignità ragguardevole, o benchè mere laiche, ed insignite di altro carattere rispettabile per cui ogni prudenza esige che non vengano infamate collo strepito e figura di giudizio, e così ne' delitti, pei quali la pubblica modestia vi determini a declinare dall' ordinario metodo delle procedure formali.

2. Giunta la querela o la denunzia, ovvero procedendosi d' officio, verranno incaricati quelli fra i ministri del vostro tribunale, o quelli fra i vostri subalterni di maggior fiducia ad assumere le occorrenti sostanziali verificazioni in via spedita e sommaria e cogli esami dei testimonî prestato da questi (ove non vi siano ostacoli legali) il solito giuramento estensivo, occorrendo al vincolo del segreto.

3. Gli ordini di arresto, o di arresti di sorpresa in contravvenzione, o di visite domiciliari dovranno essere muniti della vostra firma o del vostro monsignor vice-gerente ed inseriti dopo l' esecuzione negli atti della causa.

4. Si procederà dai ministri suddetti al primo costituto dell' accusato entro le ventiquattro ore dal seguito arresto, e quindi dopo verificate o escluse le induzioni dell' accusato si passerà alla contestazione del delitto, ed alla richiesta per la nomina del difensore.

5. Ove questa nomina soggiaccia ad eccezioni, o quante volte l' inquisito ricusi di farlo secondo il prudente vostro arbitrio, si farà tenere il processo a monsignor avvocato dei poveri, a cui resta riservato, se lo crede, di incaricare quello fra i suoi collaboratori in cui avrà maggior fiducia, e col vincolo del segreto se lo giudicherete opportuno.

6. Insieme al processo si consegnerà al difensore l' esatta relazione delle risultanze del medesimo.

7. Nel termine di tre giorni non prorogabili senza il vostro permesso, verrà proposta la causa avanti monsignor vice-gerente, a cui sarà preventivamente inviato l' incarto e suo ristretto.

8. A quest' atto interverrà il luogotenente criminale per l' interesse del fisco, e con voto unicamente consultivo, il difensore ed il sostituto, o impiegato che ha scritto il processo, o che voi nel vostro prudente arbitrio sceglierete.

9. Dopo esposto il fatto dal luogotenente, e dopo emesse le conclusioni, ha luogo la difesa, ed occorrendo le repliche, dovendo essere l' ultimo il difensore a parlare dopo di che si allontanerà dal congresso per procedersi alla decisione.

10. La decisione di monsignor vice-gerente, senza bisogno di essere motivata viene dettata al sostituto nella sua dispositiva, e viene firmata da quello che la pronunciò.

11. Se la risoluzione assolve o rilascia col vincolo di qualche precetto o pronunzia di pena penitenziale, o di carcere fino a cinque mesi, o di multa sino a scudi dieci, viene immediatamente eseguita.

12. In caso di precetto da ingiungersi devono i medesimi, a riserva di quelli di vivere onestamente, specificare e nominare le persone, con cui si vieta di trattare, ovvero di spiegare gli altri vincoli che può reputarsi necessario d' imporre.

13. Se la risoluzione importa pene maggiori di quelle espresse nel § 11 o pene afflittive sino a cinque anni di opera pubblica (modificando in ciò il maggior rigore del chirografo clementino) s' intima nel seguente giorno all' accusato ed al difensore, l' uno o l' altro de' quali può nel termine di tre giorni interporre appello, scorso il qual termine resta perenta la facoltà di appellare.

14. Interposto l' appello in tempo utile, si propone la causa nel termine di otto giorni avanti la congregazione composta di giudici, come nel seguente §, e nell' intervallo si distribuisce a ciascuno dei medesimi copia della relazione del processo ed è permesso al difensore di far tenere ai medesimi la prima difesa, col dippiù che può credere opportuno.

15. La congregazione di appello si compone di quattro soggetti, cioè di monsignor vice-gerente che ne sarà il presidente, di monsignor luogotenente civile che presiederà in mancanza del medesimo, di uno dei prelati assessori del vostro tribunale a vostra scelta, e del segretario del vicariato. Sarà poi in vostra libertà di presiedere personalmente alla detta congregazione, e di dare il voto decisivo, nel qual caso il segretario del vicariato avrà il voto consultivo. In caso d' impedimento di alcuno dei sunnominati, farete supplire o l'altro prelato assessore, o il vostro uditor civile, o l'uditor civile di monsignor vice-gerente.

16. V' intervengono il luogotenente criminale per il fisco con voto consultivo, il difensore dell' accusato ed il sostituto di cancelleria.

17. Alla relazione delle risultanze e della prima sentenza succedono le conclusioni fiscali, e le difese come in prima istanza.

18. La risoluzione si forma dalla maggioranza de' voti, ritenendosi la parità a favore dell' accusato. Dessa è in facoltà di confermare, modificare, o revocare la prima sentenza, ma non può in alcun modo esasperare la pena o accrescere la multa.

19. Sia qualunque l' esito dell' appello, non ha luogo ulteriore sperimento, e la decisione dopo intimata viene eseguita nelle ventiquattro ore susseguenti.

20. Le multe che saranno decretate tanto in prima istanza, quanto in appello, o in qualunque altro modo, dalla emanazione del presente chirografo dovranno depositarsi presso il

segretario del vicariato per erogarle con vostro ordine in cause pie, o in spese anche d'officio che crederete convenienti secondo il prudente vostro arbitrio.

21. Rispetto a tutte le altre cause di delitti maggiori e minori sulle quali ha diritto di procedere il vostro tribunale in via ordinaria, nulla resta innovato ai metodi prescritti nell'appendice al regolamento di procedura criminale dei 5 novembre 1831 adottato lodevolmente, ed eseguito dal vostro tribunale.

22. Rimangono altresì nel suo pieno vigore le disposizioni relative alla particolare organizzazione del vostro tribunale contenute nel biglietto di Segreteria di Stato dei 2 aprile 1832 che s' intende qui riportato di parola in parola.

23. Le cause che si troveranno pendenti in via economica nel 1 gennaio 1842 passeranno nello stato e termini in cui si trovano, ad essere trattate, discusse e giudicate colle forme di sopra prescritte.

24. Le risoluzioni economiche già eseguite coll'applicazione della pena che si sta tuttora espiando, non restano comprese nelle menzionate disposizioni, nè sono suscettibili di appello, restando bensì in vostra facoltà di farcene relazione, ove crediate che possano essere meritevoli di modificazione in via di grazia.

Volendo e decretando che al presente chirografo ed a quanto viene in esso ordinato e prescritto, non possa mai darsi, nè opporsi eccezione di orrezione o di surrezione, nè altro difetto di nostra volontà: che mai sotto tale o altri pretesti, colori o titoli di qualunque validità ed efficacia essi siano, ancorchè di diritto quesito o di pregiudizio del terzo, non possa mai ciò, che si è da nòi comandato con questo nostro chirografo impugnarsi, revocarsi, moderarsi, o interpretarsi volendo che il medesimo sortisca il suo pieno ed intiero effetto, ed esecuzione colla semplice nostra sottoscrizione, ordinando che copia autentica del medesimo venga esibita e depositata negli atti della segreteria del vicariato, ed abbia così il suo pieno vigore come se fosse registrata in cancelleria, e ciò non ostante la bolla della santa memoria di Pio IV *de registrandis*, le regole della nostra cancelleria, ed ogni altra cosa che potesse fare in contrario, al che in questo caso ed a questo effetto, ampiamente, generalmente e nella più valida forma deroghiamo.

Dato dal nostro palazzo Apostolico Vaticano questo dì 26 dicembre 1841.

GREGORIUS PP. XVI.

CLXVI.

Regolamento provvisorio di procedura criminale pel tribunale del vicariato.

Ad effetto di completare il regolare e spedito andamento delle cause criminali sulle quali ha diritto di procedere il tribunale del vicariato in via economica, e secondo le norme stabilite nel sovrano chirografo della Santità di Nostro Signore in data dei 26 dicembre 1841, si ordina quanto segue.

1. Monsignor vice-gerente in rappresentanza del cardinal vicario eserciterà il poter disciplinare sopra tutti gli officiali ed impiegati del tribunale criminale del vicariato, ed essi corrisponderanno direttamente con lui.

2. Giunta che sarà a monsignor vice-gerente la notizia di un delitto in conformità del § 2 del citato chirografo con apposita ordinanza destinerà il giudice processante ed il cancelliere per assumere le opportune verificazioni.

3. Se dalle risultanze degli atti risulterà la verificazione sommaria di uno o più indizii, che somministrino fondato argomento della reità dell' imputato, rilascierà in iscritto l'ordine o mandato di arresto.

4. Ultimato il processo ordinerà che si trasmetta al luogotenente criminale del tribunale, il quale senza ritardo lo esaminerà, e ne prescriverà la rettificazione e rispettiva impinguazione secondo il bisogno, ed a norma delle istruzioni che farà avere.

5. Esaurite le informazioni sul delitto si farà luogo alla contestazione del reato.

6. Dopo la contestazione all' inquisito, e dopochè il giudice processante delle risultanze dell' incarto avrà formato il ristretto dell' essenziale contenuto nel processo, se ne ordinerà la pubblicazione, la quale verrà intimata all' accusato ad effetto che ne prenda comunicazione, e venga alla nomina del difensore analogamente al § 5 del surriferito chirografo.

7. Rimesso dal difensore dell' inquisito il processo colla difesa scritta se avrà luogo, si trasmetterà indilatamente l' uno e l' altra in unione del ristretto processuale al luogotenente criminale, ad effetto di prepararsi alla difesa per l' interesse del fisco, e nel più breve termine possibile ritornerà al sostituto luogotenente il processo e la difesa, e l' uno e l'altra unitamente ad una copia del ristretto del processo, verrà senza il minimo ritardo inviata a monsignor vice-gerente ad oggetto, che possa destinare il giorno della proposizione della causa.

8. In appello si osserverà lo stesso metodo del § precedente col di più del disposto nel § 14 del più volte nominato chirografo.

9. Presso intímo in iscritto da farsi tre giorni prima al luogotenente criminale, ed al

difensore del reo, ed in appello agli altri giudici, le cause verranno proposte secondo il disposto nei §§ 7 e 14 del ripetuto chirografo, e dovendosi per qualche plausibile motivo differire se ne implorerà il permesso in iscritto dal cardinal vicario.

10. Le cause in prima istanza si discuteranno ordinariamente nel giorno di venerdì di ciascuna settimana, e quelle in appello nel giorno di mercoledì.

11. Tanto in prima istanza che in grado di appello, il tribunale sarà assistito dal cancelliere capo notaio, ed in caso d'impedimento, o altro ragionevole motivo verrà assistito da uno dei cancellieri dello stesso tribunale a scelta di monsignor vice-gerente.

12. Il luogotenente criminale nelle cause che si agitano nel tribunale medesimo eserciterà le sole funzioni attribuitegli dal surriferito chirografo e dall' appendice al regolamento di procedura criminale dei 5 novembre 1831, col di più che gli viene attribuito dal biglietto di Segreteria di Stato dei 2 aprile 1832.

13. Il sostituto luogotenente presiederà alla disciplina interna del tribunale, ed invigilerà con diligenza, perchè ciascuno dei membri che lo compongono adempia colla doverosa esattezza le rispettive incombenze.

14. All' effetto, che la compilazione dei processi venga con giusta proporzione distribuita fra i giudici, e cancellieri, e non si ritardi il disbrigo delle cause, monsignor vice-gerente riterrà presso di sè un registro ove vengano esattamente notate le processure in corso coi rispettivi nomi dei giudici e cancellieri processanti, cui sono state rimesse.

15. Tre giorni prima che le cause si propongano a cura del sostituto luogotenente ne verrà inviata nota sommaria al cardinal vicario, e nel giorno stesso, in cui verranno decise gli saranno comunicate le risoluzioni.

16. Ogni 15 giorni a diligenza pure del sostituto luogotenente verrà trasmessa al cardinal vicario la nota di tutte le cause pendenti con precisare lo stato degli atti, e l' epoca in cui ebbe principio la processura; nonchè la nota delle multe pecuniarie inflitte, ed esatte colla specifica del titolo.

17. Analogamente ai decreti di visita a cura del capo notaro nel tribunale si riterranno i seguenti registri.

1°. Un registro di tutte le querele con sua rubricella.

2°. Un protocollo generale con sua rubricella di tutte le processure.

3°. Un registro contenente tutte le risoluzioni delle cause con sua rubricella.

4°. Un registro contenente i nomi e cognomi dei precettati con sua rubricella.

5°. Un registro contenente il nome e cognome degli esiliati con sua rubricella.

6°. Finalmente un registro di tutte le multe inflitte ed esatte con sua rubricella.

18. In fine di ciascun mese si trasmetterà ai reverendi parrochi la nota tanto dei precettati, che degli esiliati per l' effetto di cui nella circolare trasmessa ai medesimi sotto il giorno 4 del corrente mese.

19. I precetti che verranno ingiunti in sequela della trina ammonizione canonica fatta dai reverendi parrochi, s' intimeranno dal cancelliere alla presenza di due testimonî, che firmeranno l' atto insieme al precettato se sa e vuole firmarlo coll' indicazione precisa della di lui patria, professione e dimora.

20. Le contravvenzioni per la inosservanza delle feste, ovvero per la violazione commessa dagli ebrei della giurisdizione de' catecumeni dovranno essere giustificate con analogo processo verbale alla presenza di due testimonî che lo firmano insieme al trasgressore se questo sa e vuole firmarlo, coll' indicazione precisa della loro patria, professione e dimora.

21. Nel termine di ventiquattro ore, il trasgressore potrà presentare al tribunale le sue difese per mezzo di semplice memoria.

22. Tali delitti verranno conosciuti e decisi dal cardinal vicario nel congresso settimanale, che ordinariamente avrà luogo avanti di lui ogni sabato mattina coll' intervento di monsignor vice-gerente, del luogotenente criminale, dell' uditore civile, del cardinale vicario, e del segretario del vicariato che ne trascriverà la risoluzione, e la farà firmare dal cardinal vicario.

23. Il segretario del vicariato rimane incaricato di farsi consegnare dal cancelliere capo notaio i verbali e le memorie delle contravvenzioni che sono in istato di essere decise, di portarle al congresso, e quindi ritornarle al cancelliere e capo notaio colle rispettive risoluzioni.

24. La decisione che ammette la contravvenzione verrà indilatamente per mezzo del portiere del tribunale notificata al trasgressore, e contemporaneamente gli verrà intimato o di pagare entro le 24 ore la multa inflittagli, ovvero di dovere subire la penale incorsa, ove abbia luogo la pena corporea, e non fosse stata commutata in pena pecuniaria.

25. Qualora dal trasgressore nel termine prescritto non venissero pagate le multe, o pene pecuniarie, monsignor vice-gerente rilascerà l' opportuno mandato, che dagli agenti del tribunale verrà nei modi di prattica eseguito.

26. Nel caso vengano inquisite persone ecclesiastiche anche claustrali e regolari, il cancelliere capo notaio colla massima riservatezza ne darà subito avviso al segretario del vicariato.

27. I registri di cui nel § 17 sotto la più

stretta responsabilità del cancelliere capo notaio verranno gelosamente custoditi, e non potranno essere conosciuti e comunicati a persone estranee al tribunale.

28. Le disposizioni del presente regolamento in quella parte che non sono contrarie ai vigenti metodi di procedura, si eseguiranno anche nelle cause di delitti maggiori e minori sulle quali ha diritto di procedere il tribunale del vicariato in via ordinaria, e giusta il disposto nell' appendice al regolamento di procedura criminale dei 5 novembre 1831; e nel biglietto di Segreteria di Stato dei 2 aprile 1832.

29. Monsignor vice-gerente rimane incaricato dell' osservanza del presente regolamento, di farne comunicazione al luogotenente, ed agli altri officiali ed impiegati del tribunale criminale e di depositare l' originale nella segreteria del vicariato.

Dato dalla nostra residenza li 20 gennaio 1842.

C. card. Vicario.

Ex audientia SSmi die 29 ianuarii 1842.

Sanctissimus Dominus Noster Papa Gregorius XVI superiores regulas, seu methodum servandam in processibus criminalibus exarandis in Nostro vicariatus tribunali, ac viginti-novem articulis, seu paragraphis distinctam in omnibus et singulis partibus benigne adprobavit.

C. card. Vicarius.

CLXVII.

Regolamento di giustizia criminale e disciplinale militare.

EDITTO

Luigi, per la misericordia di Dio vescovo di Sabina, della S. R. C. Card. Lambruschini abbate di s. Maria in Farfa, gran priore in Roma del S. M. Ordine Gerosolimitano. della Santità di Nostro Signore Papa Gregorio XVI segret. di Stato, e dei brevi ecc.

Persuasa la Santità di Nostro Signore, che un regolamento di giustizia criminale e disciplinale militare, formato sulle basi delle varie leggi e consuetudini anteriori, e sulle norme generali delle comuni vigenti, avrebbe provveduto alla più certa, uniforme e pronta amministrazione della giustizia medesima, si è degnata di munire della Sua Sovrana approvazione e sanzione quello, che qui segue, volendo e prescrivendo, che dal giorno primo di luglio del corrente anno abbia forza di legge per tutti e singoli gl' individui in esso contemplati.

Sebbene poi coll' odierno regolamento resti derogato ad ogni legge e consuetudine anteriore in tutto ciò, che nel medesimo è disposto, pure intende il Santo Padre, che debbano osservarsi ed applicarsi nel caso di delitti o contravvenzioni disciplinali, commessi nel tempo, che erano in vigore, qualora la pena in esse comminata ne fosse più mite.

Ad agevolare il corso delle cause e giudizii criminali e disciplinali militari, il Santo Padre, colla sua pontificia potestà, non solo conferma al tribunale militare, suoi giudici e ministri, o a chi per essi, le facoltà immunitarie, che godono attualmente, e che sono riportate in seguito del presente regolamento; ma le estende ancora a tutte le altre, che godono, o fossero per godere in avvenire, i tribunali ordinarî comuni, e loro ministri.

Quanto poi all' ecclesiastica immunità personale, vuole la Santità Sua, che in avvenire non possa essere ammesso al servizio militare alcun individuo precedentemente ascritto allo stato clericale: e che qualora, tacendo il medesimo tale sua qualità, vi si facesse ammettere, s'intenda *ipso facto* decaduto da tutti i privilegî clericali, e debba essere considerato e trattato come persona meramente laica.

Che se attualmente nei ruoli della milizia pontificia esistessero individui precedentemente insigniti sia della tonsura, sia degli ordini minori, vuole Sua Beatitudine, che possano i medesimi, nel perentorio termine di due mesi, dalla data del presente, dimandare ed ottenere la loro dimissione dal servizio militare, osservate le altre condizioni di massima; ma vuole eziandio, che, decorso un tal termine, e non dimessi volontariamente dal servizio, s' intendano, e si abbiano come *ipso facto* decaduti da tutti i privilegi clericali, e siano, come persone meramente laiche, considerati e trattati.

Finalmente dispone Sua Beatitudine, che le sole cause criminali attualmente pendenti per delitti maggiori, delle quali, all' epoca assegnata per l' osservanza del seguente regolamento, si trovassero di già pubblicati i processi rispettivi, vengano trattate e decise secondo la procedura anteriore: e tutte le altre, di qualunque specie, ed in qualunque stato si trovino all' epoca ridetta, siano proseguite ed ultimate coi metodi prescritti dallo stesso regolamento.

REGOLAMENTO

DI GIUSTIZA CRIMINALE E DISCIPLINALE MILITARE.

Disposizioni generali

1. La giustizia criminale e disciplinale militare ha per oggetto la repressione dei delitti, e delle contravvenzioni disciplinali delle persone militari, o come tali dalle legge considerate.

2. Persone militari sono tutti gl' individui:

1°. delle truppe di linea (compresi i corpi politici), inscritti nei ruoli militari, ancorchè meri impiegati;

2°. dei corpi militari, che non prestano servizio abituale, quando delinquono in attualità del medesimo:

3°. giubilati, con tutti gli onori e privilegî militari, dei compresi nel precedente § 1°.

3. Sono considerati persone militari i borgesi.

1°. addetti alla truppa in tempo d' azione militare;

2°. correi o complici di persona militare in qualunque delitto, o contravvenzione disciplinale, in tempo d' azione militare: se poi in tempo di stazione militare, nei soli delitti, o contravvenzioni disciplinali militari;

3°. espressamenae nominati nel presente regolamento.

4. L' ordinario pacifico stato della truppa è tempo di stazione militare.

5. È tempo d' azione militare, quando la truppa esercita straordinariamente la forza delle armi.

6. Per gli effetti del presente regolamento, lo stato d' azione militare deve essere dichiarato espressamente dal superior Governo.

7. Le disposizioni comuni in materia penale, e di procedura criminale, sono osservate in tutto ciò che non è contemplato nel presente regolamento, e non si oppone alle norme fissate nel medesimo.

PARTE I.

DEI DELITTI E PENE, DELLE CONTRAVVENZIONI DISCIPLINALI E PUNIZIONI.

TITOLI PRELIMINARI

Tit. I. — *Dei delitti, e delle contravvenzioni disciplinali in genere.*

8. Per gli effetti del presente regolamento s' intitola:

1°. delitto maggiore quello, che la legge punisce con pena superiore a tre anni di detenzione;

2°. delitto minore quello, che la legge punisce colla detenzione;

3°. contravvenzione disciplinale quella, che la legge corregge con punizione inferiore alla pena della detenzione.

9. I delitti e le contravvenzioni disciplinali, che la giustizia militare reprime, sono:

1°. militari, che le sole persone militari possono commettere;

2°. comuni, che potendosi commettere tanto da persone militari, quanto da borgesi, sono in tutti punibili egualmente;

3°. misti, cioè quelli fra i comuni, che, commessi da persona militare, attesa la posizione attuale della medesima, importano pena o punizione maggiore delle comuni, secondo il disposto nel presente regolamento.

10. Colle pene e punizioni comminate nel presente regolamento sono puniti i delitti, e le contravvenzioni disciplinali militari e misti: i comuni lo sono con quelle delle leggi comuni.

Tit. II. — *Delle pene e punizioni in genere.*

11. Le pene e punizioni applicabili, a seconda del presente regolamento, sono:

1°. la morte ignominiosa;

2°. la morte;

3°. i lavori forzati a vita, da quindici a venti anni; da dieci a quindici anni; da cinque a dieci anni; da tre a cinque anni; da uno a tre anni.

4°. la detenzione militare da uno a tre anni, da quattro mesi ad un anno.

5°. la prigione da uno a quattro mesi, da un giorno ad un mese: anche con catena corta, da uno a dieci giorni: lunga, da un giorno ad un mese: anche con alternativa a pane ed acqua, da uno a quindici giorni: ed anche con ritenuta di soldo;

6°. le battiture da dieci a quaranta;

7°. gli arresti di rigore o semplici da un giorno ad un mese;

8°. la consegna da uno a tre mesi, da un giorno ad un mese;

9°. i turni di fatica da uno a cinque;

10°. la sospensione dai turni e distaccamenti di lucro da uno a sei;

11°. la sospensione dal porto d' armi, permesse fuori di servizio, da un giorno ad un mese, inapplicabile però ai corpi politici;

12°. la sospensione dall' indossare gli ornamenti militari, da un giorno ad un mese, inapplicabile ai corpi politici;

13°. l' espulsione dal servizio militare, accompagnata dalla perdita d' ogni decorazione conferita dal Governo, e da precetto di non più arruolarsi in alcuna truppa pontificia, sotto l' irremissibile comminatoria di tre anni di lavori forzati;

14°. l' esilio perpetuo o a tempo da un

luogo o provincia: e per gli esteri, anche da tutto lo Stato Pontificio con traduzione al confine, sotto quella comminatoria, che, nella condanna a tal pena, si trovi adequata al delitto, pel quale s' impone;

15°. la radiazione dai ruoli militari;

16°. la degradazione a semplice comune;

17°. la retrocessione d' uno o più gradi;

18°. la remozione dai corpi scelti, estensiva al trasferimento alla compagnia correzionale;

19°. la sospensione dal grado da uno a sei mesi.

12. Il modo d' esecuzione delle pene e punizioni militari è prescritto da apposito regolamento, che fa seguito al presente.

13. Le battiture si commutano per ogni dieci in un mese di prigione agl' individui de' corpi politici, ai graduali, e cadetti degli altri corpi, agl' impiegati militari, ai decorati, ed a chi per causa fisica è incapace di subirle.

14. Agli ufficiali, ai cadetti, ed agli impiegati militari, ancorchè giubilati, si commutano:

1°. la prigione in egual tempo d' arresti semplici;

2°. la catena, e l' alternativa a pane ed acqua, in doppio tempo d' arresti di rigore;

3°. le punizioni indicate nei §§ 8°. al 12°. inclusivamente dell' articolo 11, in un tempo proporzionato d' arresti di rigore o semplici, nei limiti però del § 7°. dell' articolo stesso.

15. Sono pene e punizioni cumulabili nel giudizio ad altra delle indicate nei §§ 1°. al 12°. dell' articolo 11 quelle, che seguono nei §§ 13°. al 19°. inclusivamente, se non che:

1°. l' espulsione dal servizio militare, o la radiazione dai ruoli militari (precedute dalla degradazione, se v' ha luogo), sono inerenti alla pena di morte ignominiosa, e di lavori forzati;

2°. l' esilio non può essere applicato, se non ha luogo l' espulsione dal servizio militare;

3°. l' estero, che non ha acquistato legalmente diritto di sudditanza, condannato per delitto infamante a pena di lavori forzati, è sempre soggetto, dopo l' espiazione, all' esilio da tutto lo Stato Pontificio, e tradotto al confine del medesimo.

16. I gradi legali di diminuzione o aumento delle pene e punizioni, enunciate nell' articolo 11, passano ordinatamente dal massimo al minimo, e viceversa, nella stessa specie, e così da una specie all' altra immediatamente prossima, se non che:

1°. la punizione degli arresti, indicata nel § 7°. dello stesso articolo 11, non è calcolata nel passaggio in aumento o diminuzione, che alle sole persone rubricate nell' articolo 14;

2°. la morte ignominiosa, e la morte: la prigione, e le battiture, non costituiscono passaggio dall' una all' altra;

3°. non si dà aumento dai lavori forzati alla morte;

4°. trovandosi applicate nel giudizio pene di lavori forzati, e di detenzione, ogni tre anni di questa si hanno per equivalenti ad uno di quelli, e così vi sono cumulati: vi sono anche cumulate la detenzione per tempo minore di tre anni, la prigione e gli arresti o la consegna, diminuendone proporzionatamente la durata, attesa la maggior gravità della surrogata pena de' lavori forzati, in ragione di mesi o di giorni: ed intendendosi assorbite dalla pena principale le punizioni inferiori agli arresti o consegna;

5°. tutte le pene e punizioni inferiori, anche nel complesso, a tre anni di detenzione, concorrendo la pena di venti anni di lavori forzati, si hanno per assorbite da questa.

17. Nella latitudine di cadun grado s' ascende e discende, concorrendo circostanze gravanti o diminuenti, per anno, mese, giorno, secondo che è indicato nel minimo del grado medesimo: e, quanto alle battiture, di dieci in dieci.

18. Le pene e punizioni inferiori ai lavori forzati, comminate dalle leggi comuni, sono commutate alle persone militari indicate nell' articolo 2, in altre unicamente militari equipollenti, purchè nel complesso non oltrepassino il massimo della detenzione, ovvero non venga per giusto titolo decretata contemporaneamente l' espulsione dal servizio militare, o la radiazione dai ruoli militari.

19. Ai borgesi, come insuscettibili delle pene e punizioni unicamente militari si commutano tutte nel giudizio in altre comuni equipollenti.

20. Alle persone militari, indicate nell' articolo 2, che siano minori di anni 18, ma puberi, compete, pei delitti militari, un solo grado di minorazione della pena legale: gli impuberi sono corretti disciplinalmente.

LIBRO I.

DEI DELITTI E DELLE PENE IN GENERE

SEZIONE I.

DEI DELITTI MILITARI

Tit. I. — *Del tradimento; del tradimento indiretto, e della vigliaccheria.*

21. È tradimento, quando, in materia di servizio militare, dolosamente si giova o procura di giovare, immediatamente o mediatamente, ai nemici interni o esterni, manifesti o occulti del Governo Pontificio, o della pubblica sicurezza o tranquillità, ovvero se ne suscitano o si procura di suscitarne dei nuovi.

22. Le azioni delittuose, contemplate nell'articolo 21, ma commesse per mera negligenza, o imperizia, o imprudenza, costituiscono il tradimento indiretto.

23. Sono dichiarate vigliaccheria le azioni delittuose, contemplate nell' articolo 21, se vengono commesse per mera pusillanimità.

24. In azione, l'animo di tradire è presunto, se non è provato diversamente, quando:

1°. si rivolgono le armi contro chi si deve difendere, o non si difende come si deve;

2°. si fugge o si evita indoverosamente un incontro: o si gettano le armi: o si abbandona il posto di sentinella, o il servizio di riconoscenza, ovvero se ne trasgredisce la consegna, e rispettivamente l' istruzione ricevuta: o si sorte o si entra arbitrariamente, per vie o modi diversi dai permessi o prescritti, dalle mura pubbliche, forti, recinti, o linee di demarcazione militare;

3°. si fa, procura o permette, che venga somministrato ai nemici, indicati nell'art. 21, armi, munizioni, viveri, foraggi, passi, alloggi, trasporti, piante, piani, consegne, parole d'ordine, notizie, e tutt' altro, che possa giovarli direttamente, o indirettamente, ovvero, che possa nuocere allo Stato, o alla truppa, o all' operazione;

4°. in pregiudizio dello Stato, o della truppa, o dell' operazione si toglie, o si procura o permette di togliere, impedire, occultare, guastare, alterare respettivamente quanto è indicato nel precedente § 3°. onde ne derivi o possa derivare alcuno degli effetti accennati nel § stesso;

5°. senza far precedere una vigorosa regolare difesa, senza il concorso di circostanze militarmente imponenti e determinanti, senza il consiglio richiesto, dalle regole militari (ove possa aver luogo), o senza speciali istruzioni superiori, si cede, o abbandona, o non si sostiene abbastanza un posto, un campo, una piazza, un forte, un convoglio, un magazzeno, o una sola parte d' alcuno di essi, ancorchè isolatamente affidata e sostenibile: ovvero, nella necessità assoluta della resa, non si fa questa, o non si procura di farla a migliori patti, e a condizioni più onorevoli;

6°. si affida al comando di persona conosciuta sospetta, ovvero non si munisce di tutto l' occorrente un' importante spedizione, posto, o altro indicato nel precedente § 5°;

7°. si propalano comunque notizie, ancorchè in tutto o in parte vere, atte a produrre grave allarme o scoraggimento fra la truppa o i cittadini: ovvero si fanno o si eccitano clamori o tumulti capaci di produrre lo stesso effetto.

25. Il tradimento è punito colla morte ignominiosa.

26. Il tradimento indiretto è punito secondo la maggiore o minore imputabilità, coi lavori forzati, nella latitudine dei due gradi,

1°. in azione, da dieci a quindici, e da quindici a venti anni;

2°. in stazione, da cinque a dieci, e da dieci a quindici anni.

27. La vigliaccheria è punita, nel senso dell' articolo 26, coi lavori forzati,

1°. in azione, da tre a cinque, e da cinque a dieci anni;

2°. in stazione, da uno a tre, e da tre a cinque anni.

28. In azione, anche i borgesi, benchè non correi o complici con persona militare, vanno soggetti al disposto negli articoli 21, 24 e 25.

Tit. II. — *Dell' ammutinamento e della illecita riunione.*

29. È ammutinamento la riunione sediziosa di più di tre individui per opporsi al disposto dalle leggi, o dalla disciplina, o da superiori, in materia di servizio militare.

30. Il concorso di due o tre individui soltanto, tendente allo scopo indicato nell' articolo 29, si qualifica riunione illecita.

31. È qualificato l' ammutinamento:

1°. con violenza sulle cose;

2°. con ingiurie verbali o minaccie;

3°. con delazione d'arme, o altro strumento atto ad offendere gravemente;

4°. in attualità di servizio: e, pei corpi politici, di servizio comandato;

5°. con coazione personale;

6°. con imbrandimento d' arme, o altro strumento atto ad offendere gravemente;

7°. in numero maggiore di dieci individui;

8°. con ingiuria reale;

9°. con ferita, ancorchè senza pericolo di vita, o con frattura, o con grave contusione.

32. L' illecita riunione è suscettibile di tutte le qualità gravanti indicate nell' articolo 31, meno quella del § 7°. dell' articolo stesso.

33. L' ammutinamento semplice è punito;

1°. in stazione, colla detenzione militare da uno a tre anni;

2°. in azione, coi lavori forzati da cinque a dieci anni.

34. L' illecita riunione è punita,

1°. in stazione, colla prigione, nella latitudine dei due gradi, da un giorno ad un mese, e da uno a quattro mesi;

2°. in azione, colla detenzione militare, nella latitudine dei due gradi, da quattro mesi ad un' anno e da uno a tre anni.

35. L' ammutinamento, e l' illecita riunione qualificati, sono puniti,

1° per ognuna delle qualità gravanti, indicate nei §§ 1°. a 3°. inclusivamente dell' articolo 31, con un grado d' aumento della pena respettivamente comminata negli art. 33 e 34;

2°. per ognuna delle qualità gravanti, indicate nei §§ 4°. a 6°. inclusivamente dell' articolo 31, con due gradi d' aumento della pena respettivamente comminata negli articoli 33 e 34.

36. L' ammutinamento, in numero maggiore di dieci individui è punito,

1°. in stazione, coi lavori forzati per venti anni;

2°. in azione, coi lavori forzati a vita.

37. I capi, gl' istigatori, i fomentatori principali, il più elevato in grado, correi nell'ammutinamento in numero maggiore di dieci individui, sono puniti,

1°. in stazione, coi lavori forzati a vita;

2°. in azione, colla morte.

38. L' ammutinamento con ingiuria reale è punito,

1°. in stazione, coi lavori forzati a vita;

2°. in azione, colla morte.

39. L' illecita riunione con ingiuria reale è punità,

1°. in stazione, coi lavori forzati da quindici a venti anni;

2°. in azione, coi lavori forzati a vita.

40. L' ammutinamento, e l' illecita riunione con ferita, ancorchè senza pericolo di vita, o con frattura, o con grave contusione, sono puniti colla morte.

41. Gode la minorazione d' uno a tre gradi della pena, respettivamente competente, l' ammutinato, o il colpevole d' illecita riunione, che, dal primo finò al terzo intimo superiore di sottomettersi, obbedisce, ma avanti, che siasi proceduto a vie di fatto.

Tit. III. — *Dell' insubordinazione.*

42. È insubordinazione la disobbedienza all' ordine del superiore in materia di servizio, o di disciplina militare.

43. L' insubordinazione è qualificata,

1°. in attualità di servizio militare: e, pei corpi politici, nello stato di servizio comandato;

2°. con ingiurie verbali o minaccie;

3°. con imbrandimento d' arme, o altro strumento atto ad offendere gravemente;

4°. con ingiuria reale;

5°. con ferita, ancorchè senza pericolo di vita, o con frattura, o con grave contusione.

44. L' insubordinazione semplice è punita,

1°. in stazione, colla detenzione militare da quattro mesi ad un anno;

2°. in azione, coi lavori forzati da tre a cinque anni.

45. L' insubordinazione qualificata è punita,

1°. per ognuna delle qualità gravanti, indicate nei §§ 1°. e 2°. dell' articolo 43, con un grado d' aumento della pena comminata nell' articolo 44;

2°. per la qualità gravante, indicata nel § 3°. dell' articolo 43, con due gradi d' aumento della pena comminata nell' articolo 44.

46. L' insubordinazione con ingiuria reale è punita,

1°. in stazione, coi lavori forzati da quindici a vent' anni;

2°. in azione, coi lavori forzati a vita.

47. L' insubordinazione con ferita, ancorchè senza pericolo di vita, o con frattura, o con grave contusione, è punita colla morte.

48. Per sola gravissima provocazione sofferta, è accordata all' insubordinato la minorazione d' un grado della pena competente.

Tit. IV. — *Della diserzione.*

49. È diserzione l' assenza illegale dal corpo militare, o dall' officio, cui si è addetto, ovvero il non esservisi restituito, spirato il legittimo permesso, con animo, nell' uno e nell' altro caso, d' abbandonarlo.

50. L' animo di disertare è presunto, se non è provato diversamente, quando si è mancato,

1°. in stazione, a tre consecutivi appelli serali;

2°. in azione, ad un appello serale, o alla generale;

3°. dagl' individui non soggetti ad appello, per tanti giorni continui quanti sono gli appelli richiesti dai precedenti §§ 1°. e 2°: se non che, in stazione, tanto quelli, che si sono allontanati arbitrariamente, quanto gli assenti con permesso, e non rientrati dopo spirato, non sono annunciati per disertori, se non dopo il termine di altri quindici giorni destinati alle ricerche della persona, o ad acquistar la cognizione d' aver essa effettivamente disertato.

51. È qualificata la diserzione quando è accompagnata, o respettivamente seguita

1°. da asportazione d' alcuna delle proprie o altrui armi bianche;

2°. da rottura o insalizione;

3°. da passaggio in estero dominio;

4°. da abbandono dello stato di guardia: e, pei corpi politici, dello stato di servizio comandato;

5°. da asportazione del proprio o altrui cavallo;

6°. da asportazione d' alcune delle proprie o altrui armi da fuoco;

7°. da violazione delle mura pubbliche, forti, recinti, o linee di demarcazione militare;

8°. da abbandono d' una piazza, o posto di confine di terra o di mare;

9°. da servizio preso in estero dominio;

10°. da complotto, risultante da antecedente o presentaneo concerto di più di tre individui;

11°. da abbandono del posto di sentinella;

12°. da servizio preso coll' inimico.

52. La diserzione semplice è punita,

1°. in stazione, colla prigione da uno a quattro mesi;

2°. in azione, coi lavori forzati da uno a tre anni.

53. La diserzione qualificata è punita,

1°. per ognuna delle qualità gravanti, indicate nei §§ 1°. a 4°. inclusivamente dell'articolo 51, con un grado d'aumento della pena comminata nell'articolo 52;

2°. per ognuna delle qualità gravanti, indicate nei §§ 5°. al 10°. inclusivamente dell'articolo 51, con due gradi d'aumento della pena comminata nell'articolo 52;

3°. per la qualità gravante, indicata nel § 11°. dell'articolo 51, in stazione, con tre gradi d'aumento della pena comminata nel § 1°. dell'articolo 52; ed in azione, coi lavori forzati per venti anni.

54. La diserzione, seguìta da servizio preso coll'inimico, è punita colla morte.

55. La diserzione in complotto di più di dieci individui è punita,

1°. in stazione con un grado ulteriore di aumento della pena comminata nel § 2° dell'articolo 53;

2°. in azione, coi lavori forzati per venti anni.

56. I capi, gl'istigatori, i fomentatori principali, il più elevato in grado, correi nella diserzione in complotto, sono puniti,

1°. in stazione, per la diserzione fino a dieci individui inclusivamente, col massimo del grado della pena comminata dal § 2° dell'articolo 53: sopra dieci individui, coll'aumento d'un grado della pena comminata nel § 1°. dell'articolo 55;

2°. in azione, nel primo caso del precedente § 1°, con un grado d'aumento della pena comminata nel § 2°. dell'articolo 53: nel secondo caso coi lavori forzati a vita.

57. Gode la minorazione d'un grado della pena competente il disertore, che spontaneamente e regolarmente si costituisce,

1°. in stazione, nel termine d'un mese;

2°. in azione, nel termine di tre giorni.

58. Oltre il disposto nel § 2°. dell'articolo 3, relativamente ai borgesi correi o complici di persona militare, quello, che dolosamente ricetta o occulta il disertore, è considerato e punito come complice.

Tit. V. — *Degli eccessi dei superiori verso i subordinati.*

59. È eccesso del superiore verso il subordinato, quando, in materia di servizio, o di disciplina militare, usa col medesimo mezzi o modi non autorizzati dalle leggi, o dalla stessa disciplina.

60. L'eccesso del superiore verso il subordinato è punito,

1°. in stazione, col massimo del grado della pena comminata dalle leggi comuni per l'illecito operato;

2°. in azione, con un grado d'aumento della pena richiamata nel precedente § 1°.

61. Per sola gravissima provocazione è accordato al superiore eccedente verso il subordinato, un grado di minorazione della pena comminata nell'articolo 60.

Tit. VI. — *Dell' abuso della rappresentanza militare.*

62. È abuso della rappresentanza militare, quando se ne simula l'esercizio per commettere un delitto, o una contravenzione disciplinale.

63. L'abuso della rappresentanza militare è qualificato, quando alla simulazione, indicata nell'articolo 62, si unisce quella d'un grado, o officio superiore al proprio.

64. L'abuso semplice della rappresentanza militare è punito,

1°. in stazione, col massimo del grado della pena comminata dalle leggi comuni pel delitto, o contravenzione disciplinale commessi o tentati;

2°. in azione, con un grado d'aumento della pena comminata nel precedente § 1°.

65. L'abuso qualificato della rappresentanza militare è punito,

1°. in stazione, con un grado d'aumento della pena comminata dalle leggi pel delitto, o contravenzione disciplinale commessi;

2°. in azione, con due gradi d'aumento della pena comminata, come nel precedente § 1°.

Tit. VII. — *Della violazione delle mura pubbliche, forti, recinti o linee di demarcazione militare.*

66. È violazione delle mura pubbliche, forti, recinti o linee di demarcazione militare, il sortirne o entrarvi arbitrariamente, per via o modi diversi dai permessi o prescritti.

67. La violazione, indicata nell'articolo 66, tendente ad un'azione per se non punibile, importa,

1°. in stazione, la prigione da un giorno ad un mese;

2°. in azione, la detenzione militare da quattro mesi ad un anno.

68. Se la violazione, indicata nell'articolo 66 è seguìta da un delitto, o contravenzione disciplinale, ancorchè tentati (prescindendo dalla diserzione, sulla quale, in tal caso, dispongono gli articoli 51 § 7°, e 53 § 2°), è punita con un grado d'aumento della pena comminata dall'articolo 67, oltre la pena o punizione del

delitto, o della contravenzione disciplinale consumati o tentati.

Tit. VIII. — *Della volontaria mutilazione, inabilitante al servizio militare.*

69. La volontaria mutilazione, inabilitante al servizio militare, è punita,

1°. in stazione, coi lavori forzati da uno a tre anni, compatibilmente con lo stato fisico del condannato;

2°. in azione, coi lavori forzati da cinque a dieci anni, compatibilmente, come nel precedente § 1°.

SEZIONE II.

DEI DELITTI MISTI.

Tit. I. — *Dei delitti comuni in attualità di servizio militare.*

70. I delitti comuni, commessi in attualità di servizio militare, sono puniti,

1°. in stazione, col massimo del grado della pena comminata dalle leggi comuni;

2°. in azione, con un grado d' aumento della pena indicata nel precedente § 1°.

Tit. II. — *Delle offese al superiore, non riferibili al servizio, o alla disciplina militare.*

71. Le offese al superiore nell' onore, o nella persona, non riferibili al servizio, o alla disciplina militare, sono punite,

1°. col massimo del grado della pena comminata dalle leggi comuni, se fatte da comune o sott' ufficiale ad ufficiale: da ufficiale ad ufficiale superiore: da ufficiale superiore ad ufficiale generale;

2°. con un grado d' aumento della pena, indicata nel precedente § 1°, se fatte da comune o sott' ufficiale ad ufficiale superiore: da ufficiale ad ufficiale generale;

3°. con due gradi d' aumento della pena, indicata nel precedente § 1°, se fatte da comune o sott' ufficiale ad ufficiale generale.

Tit. III. — *Del furto, e della truffa.*

72. Il furto semplice fino al valore di scudi dieci inclusivamente, e la truffa del valore stesso sono puniti colle battiture.

73. Nelle persone militari importano qualità gravante, oltre le determinate dalle leggi comuni, i furti commessi

1°. a danno di altra persona militare;

2°. in luogo, ancorchè temporaneamente, destinato a servizio o alloggio militare;

3°. di oggetti del Governo, o del corpo.

74. Il furto semplice, e la truffa, l' una o l' altro di valore superiore all' indicato nell' articolo 72, e tutti i furti qualificati, o con violenza personale, sono puniti con un grado di aumento della pena comminata dalle leggi comuni.

LIBRO II.

DELLE CONTRAVENZIONI DISCIPLINALI E PUNIZIONI

TITOLO PRELIMINARE

75. La contravenzione disciplinale, definita nel § 3°. dell' articolo 8, può essere militare, comune o mista: se militare o mista, è punita a termini del presente regolamento: se comune, è punita a seconda delle leggi comuni vigenti.

76. Le qualità gravanti, concorse nella contravenzione disciplinale, se non importano per loro stesse un delitto, sono calcolate pel conveniente esasperamento della punizione, nella latitudine del grado comminato dalla legge.

77. Se la qualità gravante, concorsa nella contravenzione disciplinale, importa per se stessa un delitto, si applica la pena dell'uno e dell'altra.

78. Il disposto nell'articolo 70 si estende alle contravenzioni disciplinali comuni, commesse in attualità di servizio militare.

SEZIONE I.

DELLE CONTRAVENZIONI DISCIPLINALI MILITARI

Tit. I. — *Della negligenza nell' adempimento dell' ordine del superiore.*

79. È negligenza nell' adempimento dell' ordine del superiore il ritardo o l' inesattezza colposi nell' eseguirlo, quando risguarda il servizio o la disciplina militare.

80. La negligenza nell'adempimento dell'ordine del superiore è punita,

1°. in stazione, colla consegna nella latitudine dei due gradi, da un giorno ad un mese, e da uno a tre mesi, cumulata coi turni di fatica;

2°. in azione, colla prigione, nella latitudine dei due gradi, da un giorno ad un mese, e da uno a quattro mesi, cumulata coi turni di fatica.

Tit. II. — *Dell'emansione, e della mancanza all' appello o assenza arbitraria.*

81. È emansione l'assenza illegale dal corpo militare, o dall'officio, cui si è addetto, o il non esservisi restituito, spirato il legittimo permesso, mancando (senz' animo nell' uno e nell' altro caso d'abbandonarlo)

1°. in stazione, a due consecutivi appelli serali;

2°. in azione, a due consecutivi appelli diurni ordinarî;

3°. quanto ai non soggetti ad appello, in stazione, per due giorni consecutivi: in azione, per dodici ore continue.

82. È semplice mancanza all'appello l'assenza illegale,

1°. in stazione, ad un solo appello diurno o serale;

2°. in azione, ad un solo appello diurno ordinario.

83. L'assenza illegale dei non soggetti ad appello dal corpo, o dall'officio, cui appartengono, per un giorno continuo in stazione, è per essi parificata alla mancanza ad un appello, e dichiarata assenza arbitraria.

84. L'emansiône è punita colla consegna,

1°. in stazione, da un giorno ad un mese;

2°. in azione, da uno a tre mesi.

85. La mancanza all'appello, e l'assenza arbitraria sono rispettivamente punite colla consegna,

1°. in stazione, da uno a dieci giorni;

2°. in azione, da dieci giorni ad un mese.

Tit. III. — *Delle mancanze al servizio.*

86. È mancanza al servizio l'assenza ancorchè temporanea, o il ritardo a qualunque servizio comandato, collettivo o individuale, tanto di piazza, quanto interno o esterno di caserma.

87. Sono punite le mancanze al servizio,

1°. se di piazza, colla prigione da un giorno ad un mese;

2°. se interno o esterno di caserma, coi turni di fatica.

Tit. IV. — *Della semplice violazione delle punizioni disciplinali.*

88. La semplice violazione delle punizioni disciplinali importa il raddoppio del residuo delle medesime.

Tit. V. — *Della tolleranza delle contravenzioni disciplinali.*

89. La tolleranza delle contravenzioni disciplinali nel superiore militare, che per oscitanza, o per altro fine illecito, le dissimula o le occulta: ovvero, avendone facoltà, non le punisce, è corretta colla sospensione dal grado per un tempo eguale a quello della punizione meritata dal contravventore.

SEZIONE II.

DELLE CONTRAVENZIONI DISCIPLINALI MISTE

Tit. I. — *Dell' ebrietà.*

90. L'ebrietà in stazione è punita,

1°. se fuori d'attuale servizio militare, colla prigione da uno a dieci giorni, anche con alternativa a pane ed acqua;

2°. se in attual servizio militare, colla prigione da dieci a venti giorni, ed alternativa a pane ed acqua.

91. In azione l'ebrietà è punita col massimo della punizione respettivamente comminata nei §§ 1°. e 2°. dell'articolo 90.

92. L'ebrietà abituale è punita colla prigione per quindici giorni con alternativa a pane ed acqua, previo trasferimento alla compagnia correzionale.

93. Gl' individui della compagnia correzionale, abituati nell'ebrietà, sono puniti con trenta battiture, seguite da espulsione dal servizio militare.

Tit. II. — *Del giuoco.*

94. I giuochi, ancorchè permessi dalle leggi comuni, sono vietati in attualità di servizio, e puniti coi turni di fatica.

95. Cadono nella sanzione dell' articolo 94 i giuochi proibiti dal respettivo superiore militare, per plausibili ragioni, anche fuori di servizio, tanto individualmente, che collettivamente.

Tit. III. — *Dei debiti illeciti.*

96. I debiti, contratti per fine turpe, giuoco, gozzoviglia, prodigalità, ed altro qualunqne illecito, sono puniti, nell'estensione dei due gradi di consegna, da un giorno ad un mese, e da uno a tre mesi, cumulati coi turni di fatica.

Tit. IV. — *Dell' alienazione od acquisto arbitrarî, e della colposa deteriorazione di effetti militari individuali.*

97. L'alienazione o l'acquisto arbitrarî, e la colposa deteriorazione di effetti militari individuali, sono respettivamente puniti colla prigione da un giorno ad un mese, seguita dalla sospensione dei turni e distaccamenti di lucro.

TIT. V. — *Della colposa deteriorazione dei cavalli militari.*

98. La colposa deteriorazione dei cavalli militari è punita colla prigione da uno a quattro mesi, seguìta da servizio a piedi per un tempo non maggiore di quattro mesi.

PARTE I

DELLA PROCEDURA CRIMINALE E DISCIPLINALE

LIBRO I.

DELLA PROCEDURA CRIMINALE

TIT. I. — *Dei giudici criminali in genere.*

99. La giustizia criminale militare è amministrata

1°. da consigli di guerra di prima istanza;

2°. da un consiglio di guerra d'appello;

3°. da consigli di guerra speciali straordinarî.

100. I consigli di guerra di prima istanza giudicano di tutti i delitti maggiori, che sono come tali qualificati dal § 1°. dell'articolo 8.

101. Il consiglio di guerra d'appello giudica in merito, in secondo ed ultimo grado di giurisdizione, di tutte le cause giudicate dai consigli di guerra di prima istanza, qualora ne venga interposta appellazione da chi per legge ne ha diritto.

102. I consigli di guerra speciali straordinarî giudicano inappellabilmente,

1°. in azione, di tutti i delitti;

2°. in stazione, per sovrana straordinaria disposizione in speciale atrocità di casi, o per frequenza di delitti d'una stessa specie.

TIT. II. — *Dei giudici criminali in specie.*

103. I consigli di guerra di prima istanza uno per caduna divisione militare, residente presso il comando della medesima, si compongono di

un tenente colonnello o maggiore--presidente,

due capitani } giudici.
un tenente }

104. Il consiglio di guerra d'appello, residente presso il consiglio della armi, si compone di

un colonnello presidente,

due tenenti colonnelli o maggiori } giudici.
tre capitani }

105. Al presidente di grado eguale, ed ai giudici di grado inferiore a quello dell'inquisito, nei consigli di guerra di prima istanza e d'appello, ne vengono, per il caso, sostituiti altri di grado respettivamente superiore ed eguale.

106. I consigli di guerra speciali straordinarî si compongono,

1°. in azione, d'un presidente e cinque giudici fra gli ufficiali più elevati in grado, presenti nel luogo del giudizio;

2°. in stazione, a seconda delle singole delegazioni sovrane.

107. Il presidente, e i giudici di guerra di prima istanza e d'appello sono

1°. nominati dalla segreteria di Stato sulle respettive proposte di monsignor governatore di Roma direttore generale di polizia, come capo superiore de' corpi politici, in rappresentanza del cardinal segretario di Stato; e del consiglio delle armi per gli altri corpi, metà per caduno dei propònenti;

2°. surrogati possibilmente d'anno in anno in modo, che la surrogazione della metà lasci l'altra in esercizio per altri sei mesi, e la nomina del presidente sia alternativa.

108. Il presidente, e i giudici dei consigli di guerra speciali straordinarî sono nominati,

1°. in azione, dall'ufficiale generale o superiore, comandante in capo presente, il quale non deve presiederli;

2°. in staziône, dal Sovrano.

TIT. III. — *Del ministero del tribunale criminale.*

109. Il ministero del tribunale criminale si compone di

Un uditore generale,

Uditori di divisione,

Uditori sostituti,

Un attuario primario,

Attuarî sostituti,

Un archivista, ed altri impiegati subalterni.

110. L'uditor generale, dipendente da monsignor governatore di Roma pei corpi politici, e da monsignor presidente delle armi per gli altri corpi,

1°. ha la direzione, e la disciplina di tutto il ministero nell'esercizio delle respettive incombenze;

2°. è giudice relatore con voto consultivo al consiglio di guerra d'appello;

3°. riferisce con parere a monsignor governatore di Roma, e al consiglio delle armi, gli affari di respettiva competenza, ne riceve le risoluzioni, ed incombe affinchè siano eseguite.

111. Gli uditori di divisione sono:

1°. relatori con voto consultivo ai respettivi consigli di guerra di prima istanza;

2°. incaricati dell'assunzione degli atti criminali nella divisione, alla quale appartengono.

112. Gli uditori sostituti sussidiano gli uditori di divisione nelle loro incombenze.

113. L'attuario primario

1°. dirige la cancelleria del tribunale;

2°. è cancelliere abituale presso il consiglio di guerra d'appello;

3°. assume gli atti, che gli vengono commessi dall'uditore generale.

114. Gli attuarî sostituti sono,

1°. uno per divisione, abitualmente cancellieri presso il respettivo consiglio di guerra di prima istanza;

2°. incaricati dell'assunzione degli atti dipendentemente dai respettivi uditori.

115. L'archivista custodisce l'archivio del tribunale colla qualifica d'attuario.

116. Gli uffizî di relatore, e cancelliere presso i consigli di guerra speciali straordinarî sono esercitati,

1°. in azione, dai ministri del tribunale militare presenti: ed in mancanza di essi, da ministri de' tribunali comuni presenti o viciniori, ovvero da militari graduati, a scelta dell'ufficiale generale o superiore comandante in capo presente;

2°. in stazione, dai nominati nella sovrana delegazione.

Tit. IV. — *Delle giurisdizioni.*

117. Il luogo del delitto fissa l'ordinaria giurisdizione dei consigli di guerra di prima istanza; ma può essere deferita a quello del luogo dell'arresto dell'inquisito da monsignor governatore di Roma per gl'individui dei corpi politici, o dal consiglio delle armi per quelli degli altri corpi, o da amendue insieme nella concorrenza d'inquisiti di ciascuna delle dette due armi.

118. La cognizione ed il giudizio dei delitti, attribuiti alle persone militari, come commessi avanti l'inscrizione nei ruoli, spettano ai tribunali anteriormente competenti, a disposizione dei quali si ritiene l'imputato fino all'esito definitivo del giudizio, e dopo questo, comunicatane la sentenza al consiglio delle armi, e respettivamente a monsignor governatore di Roma pei corpi politici l'inquisito,

1°. se è posto in libertà, anche provvisoria, continua il servizio;

2°. se è condannato all'infimo grado di detenzione comune per delitto non infamante, riassume il servizio, dopo espiata la pena nella detenzione militare;

3°. se è condannato a maggior pena dell'infimo grado della detenzione comune per delitto non infamante, è cancellato dai ruoli, e consegnato per subirla come borgese;

4°. se è condannato a qualsivoglia pena per delitto infamante: ovvero per qualunque delitto, ancorchè non infamante, è condannato ai lavori forzati o alla morte, viene espulso, e consegnato, come nel precedente § 3°.

119. Appartengono al foro militare nei termini dell'articolo 117, i delitti commessi dalle persone militari,

1°. in tempo d'assenza illegale o di legittimo permesso;

2°. in tempo del servizio militare, benchè conosciuti dopo la cessazione di questo.

120. In stazione, nella concorrenza d'inquisiti militari e borgesi in uno stesso delitto comune, e così fuori dei casi contemplati dall'articolo 3 del presente regolamento, si procede colle norme giurisdizionali della procedura criminale comune in vigore.

121. I tribunali comuni, e quelli di privilegio non ecclesiastico,

1°. passano al militare quanto hanno sulle cause di sua competenza;

2°. si prestano alle requisitorie del tribunale militare in sussidio di giustizia;

3°. assumono d'officio pel tribunale militare, nelle forme loro proprie, ove non ne risieda il ministero, gli atti tutti, de' quali il ritardo comprometterebbe la prova generica, o la specifica interessante, quali atti prontamente gl'inviano.

122. Le questioni di competenza di giurisdizione,

1°. nell'interno del militare, anche per ragione di materia, sono deferite al consiglio delle armi, che sommariamente le conosce, ed inappellabilmente le decide;

2°. con autorità o tribunali estranei, sono trattate e decise dai tribunali ordinarî comuni, a tale effetto designati dalla procedura criminale comune vigente.

123. Le questioni di competenza di giurisdizione sospendono il giudizio definitivo, ma non il processo, esclusi però, fuor dei casi di grave urgenza, gli atti irretrattabili a pregiudizio del ricorrente.

Tit. V. — *Dell'ordinatoria del processo e dei giudizi criminali in genere.*

124. Il processo criminale

1°. si apre ed intraprende per inquisizione fiscale, o per denuncia, o per querela, o per accusa;

2°. si fondamenta colla prova generica, mediante l'assunzione del corpo del delitto;

3°. si prosiegue coll'indagine ed incarto giudiziale d'ogni prova, indizio, amminicolo sufficienti a coartare, nei puri limiti del vero, la specifica convinzione, o l'innocenza dell'in-

quisito: e coi costituti del medesimo, il primo dei quali non può ritardarsi oltre le ventiquattro ore dopo il di lui arresto: ed in questo costituto, fra le generali interrogazioni, si comprendono tutte quelle che risguardano lo stato e servizio militare di esso;

4°. si compie colla contestazione all'inquisito delle risultanze degli atti a di lui carico, e del delitto, e colla comminazione al medesimo del relativo incorso penale;

5°. si chiude coll'immediata lettura al reo delle deposizioni dei testimonî presenti al delitto, di atto prossimo immediatamente antecedente, e susseguente, di confessione stragiudiziale del medesimo, di provenienza da esso di oggetti, ed altro essenzialmente tendente allo scoprimento della verità, non che di altri testimonî, che il giudice processante ritenga necessario, o utile, o il reo domandi gli vengano letti: si dà quindi sfogo giudiziale alle induzioni defensionali pertinenti, ed interessanti di questo, ed il risultato, se contrario, gli si contesta in altro costituto.

125. L'ordinatoria degli atti, che precedono, costituiscono e compiono il giudizio dei consigli di guerra di prima istanza, consiste

1°. nella pubblicazione del processo scritto;

2°. nell'assegna al reo del termine a difendersi;

3°. nella consegna del processo al difensore;

4°. nella esibita delle difese scritte, o nella formale dichiarazione del difensore di farle in voce;

5°. nella discussione della causa avanti al consiglio, ove il reo ha libera facoltà d'intervenire, ed i testimonî non intervengono, che nelle cause di titolo, e presumibile effetto capitale;

6°. nella decisione della causa;

7°. nella redazione, pubblicazione, ed intimazione della sentenza.

126. Avanti il consiglio di guerra d'appello, l'ordinatoria degli atti, che precedono, costituiscono e compiono il giudizio, incomincia dal trasporto di quelli di prima istanza, inclusivamente all'atto d'appello: prosegue e si ultima coll'esaurimento del disposto nei §§ 3°. al 7°. dell'articolo 125, escluso sempre l'intervento dei testimonî, ed escluso quello del reo, che non sia stato in prima istanza condannato a pena di morte.

Tit. VI. — *Dei rapporti officiali militari per titoli criminali.*

127. I rapporti officiali militari per titoli criminali

1°. contengono, per quanto è noto al redattore, tutte le circostanze del fatto, e l'indicazione delle persone, che ne sono, o si presume, che possano esserne comunque informate;

2°. si redigono in doppio originale, uno da rimettersi immediatamente, con gli oggetti di convinzione, legalmente assicurati, al tribunale militare, ed ove non ne risieda alcun ministro, all'autorità giudiziaria criminale comune del luogo per lo scopo del § 3°. dell'articolo 121: e l'altro originale da inviarsi per sollecita trafila alla superiorità, secondo le norme militari.

128. Ognuno dei superiori militari, pei quali ascende il rapporto menzionato nel § 2°. dell'articolo 29, vi soggiunge tutte le notizie, che già ha, o che può prontamente e stragiudizialmente acquistare sul fatto e sulle persone, e di tale aggiunta invia senza ritardo un duplicato al giudice inquirente.

129. In materia criminale sono inculcate a tutti i superiori le indagini relative, escluso qualunque incarto di esami ancorchè stragiudiziale o sommario, ma esponendone il risultato in forma di relazione, che faccia seguito al rapporto primitivo.

Tit. VII. — *Dell'arresto in materia criminale.*

130. Per titolo criminale, qualunque superiore militare può, ad urgenza, ordinare l'arresto de' subordinati, facendoli depositare immediatamente nelle prigioni respettivamente competenti, ed inoltrandone senza ritardo i rapporti prescritti dall'articolo 127.

131. Sono prigioni competenti agl'inquisiti militari,

1°. da aiutante sott'ufficiale inclusivamente a basso, quelle di piazza o del corpo;

2°. agli ufficiali di qualunque grado, ed agl'impiegati, quelle dei forti.

132. In mancanza d'alcuno dei locali, assegnati nell'articolo 131, si supplisce in modo, che restino evitate l'evasione e la comunicazione dell'arrestato, salvi al possibile i riguardi dovuti, come nel § 2°. dello stesso articolo, agli ufficiali ed impiegati.

Tit. VIII. — *Della sospensione del processo.*

133. Allorquando l'uditore processante, nel corso degli atti, acquisiti risultanze dimostrative dell'innocenza dell'inquisito, o almeno riconosca il positivo difetto di prove efficaci a carico del medesimo, trasmette prontamente all'uditore generale l'incarto accompagnato da analoga relazione, e dal proprio parere; e l'uditore generale, se vede indagini ulteriori da eseguire, ne istruisce il processante medesimo col ritorno degli atti: in caso contrario gli commette la proposizione ordinatoria per la sospensione del processo.

134. La proposizione ordinatoria per la sospensione del processo si fa dall'uditore relatore presso il respettivo consiglio di guerra di

prima istanza, privatamente e sommariamente, con relazione e parere, al presidente coi due giudici più elevati in grado, presente l'uditore stesso anche alla deliberazione.

135. Se due dei tre giudici, indicati nell'articolo 134, convengono insieme sulla sussistenza di risultanze dimostrative dell'innocenza dell'inquisito, lo dichiarano nel decreto, che ordina il libero rilascio del medesimo: se convengono nel positivo difetto di prove efficaci a di lui carico, senza tracce da seguire per acquistarne delle altre, ne decretano il rilascio con precetto di ripresentarsi: se non convengono su di ciò, si proseguono gli atti per la proposizione della causa in giudizio ordinario.

Tit. IX. — *Della pubblicazione del processo.*

136. All'uditore generale, cui gli uditori divisionarî rimettono il processo, che credono ultimato, insieme all'esatta, ordinata ed imparziale relazione delle risultanze del medesimo, spetta di decretarne la pubblicazione, ovvero la impinguazione o rettificazione.

Tit. X. — *Dei difensori.*

137. Qualunque ufficiale, non superiore di grado a quello del più elevato dei giudici, ed inferiore a quello del presidente del consiglio di guerra, non parente, nè affine d'alcuno di essi, fino al grado vietato dalle leggi comuni, è tenuto di prestarsi al gratuito officio di difensore degl'inquisiti militari da comune fino ad aiutante sott'ufficiale inclusivamente, qualora

1°. ne venga richiesto dal reo, o incaricato dal presidente del consiglio;

2°. risieda nel luogo del giudizio, o possa accedervi senza riflessibile difficoltà.

138. Niuno, da aiutante sott'ufficiale inclusivamente a basso, è ammesso per difensore avanti i consigli di guerra, benchè richiesto dal reo.

139. I pubblici locali difensori de' rei prestano avanti i consigli di guerra il gratuito loro officio, qualora ne vengano richiesti

1°. dal reo;

2°. dal presidente del consiglio, in casi di maggiore importanza, o d'inconciliabilità di difesa.

Tit. XI. — *Della discussione della causa avanti i consigli di guerra di prima istanza.*

140. Per la discussione delle cause di pertinenza dei consigli di guerra di prima istanza,

1°. il consiglio, a richiesta dell'uditore relatore, è convocato con ordine del giorno del superior maggiore militare residente nel luogo, non meno di tre giorni avanti la proposizione della causa;

2°. la relazione delle risultanze processuali, e le difese scritte, se ve ne sono, vengono comunicate dall'uditore relatore al presidente e ai giudici contemporaneamente all'emanazione dell'ordine di convocazione;

3°. s'intima chiunque dev'essere inteso in discussione.

141. Mancando alcuno dei membri del consiglio, viene differita la discussione della causa fino a che o possa aversi sollecitamente presente, o glie ne sia stato surrogato altro, per il caso, dal comando della divisione, previa nuova convocazione del consiglio.

142. All'invocazione del divino aiuto per la discussione della causa succedono

1°. l'interrogatorio del reo, quando interviene, per identificarne la persona;

2°. una succinta relazione verbale della causa in linea di fatto, da esporsi dall'uditore relatore;

3°. la lettura della lista dei testimonî chiamati ad intervenire;

4°. il confronto personale col reo, ove ha luogo;

5°. l'esaurimento delle prove defensionali ammissibili;

6°. la difesa verbale, estensivamente alla deduzione di qualunque eccezione di nullità, o d'eccesso di potere;

7°. il voto consultivo dell'uditore relatore;

8°. le repliche del difensore e del reo, quando interviene.

143. Le risoluzioni ordinatorie o interlocutorie del consiglio di guerra sono inappellabili, e non ammettono ricorso.

144. Le nullità, e gli eccessi di potere, non ostante i quali crede il consiglio d'aver fondamento sufficiente per decidere la causa in merito, possono essere dal medesimo valutati per diminuire in proporzione la pena nella latitudine del grado.

Tit. XII. — *Del modo di procedere alla decisione della causa nei consigli di guerra di prima istanza.*

145. Quando il presidente, nel consiglio di guerra di prima istanza, dichiara ultimata la discussione della causa, tutti si ritirano, rimanendo esso solo coi giudici per deliberare e coll'attuario, che deve ricevere i voti in continuazione del rogito della discussione.

146. Il presidente propone le questioni da risolversi, secondo le norme della procedura criminale comune vigente, e le singole relative risposte sono emesse dal basso in alto, dettandole ognuno all'attuario, sulle quali il presidente gli detta poi la deliberazione, che tutti firmano.

147. Alle questioni proposte, giusta l'articolo 146, il votante risponde secondo l'in-

tima convinzione della propria coscienza, dalla quale sia rimosso ogni dubbio ragionevole in contrario.

148. La maggioranza, ovvero, in caso di parità, la parte dei voti più favorevole al reo, decide le questioni: fra più di due voti diversi, il più severo s' intende acceduto al men severo prossimo, fino al numero sufficiente per costituire la maggioranza.

Tit. XIII. — *Della redazione, pubblicazione, ed intimazione delle sentenze dei consigli di guerra di prima istanza.*

149. Emessa la deliberazione, viene introdotto l'uditore relatore per redigere la sentenza sui motivi di fatto, e di diritto, che il presidente gli manifesta: l'uditore la detta all'attuario, il quale dopo le firme del presidente e dei giudici, se ne roga, e la dichiara pubblicata.

150. La sentenza è intimata al reo nelle ventiquattr' ore, a rogito dell'attuario, ed a lettura d'un foriere, rilasciandogliene copia.

151. Se il reo non è del luogo, l' intimazione della sentenza si commette prontamente per requisitoria, e si eseguisce come nell'articolo 150.

152. Dalle sentenze pronunciate in prima istanza, il reo, anche per atto di difensore, ha il termine perentorio di ventiquatt' ore ad appellare, decorso il quale s' intende, che vi abbia rinunciato; ma dalle sentenze importanti pena di morte, il giudizio d'appello ha luogo di diritto, anche senza essere richiesto.

153. Le sentenze, che importano rilascio del reo, sono eseguite immediatamente dopo la pubblicazione.

Tit. XIV. — *Dei giudizî d'appello.*

154. Il trasporto degli atti, prescritto dall'articolo 126, si eseguisce dirigendosi, per mezzo del comando della divisione, al consiglio delle armi, che li passa all'uditore generale.

155. L'uditore generale esamina gli atti, e soggiunge alla relazione dei medesimi, ciò che crede necessario in linea di fatto.

156. Degli atti trasportati si dà comunicazione al difensore in appello, scelto dal reo, e in mancanza all'altro, che deve nominarsi d'officio per l'ulteriore assistenza del medesimo.

157. L'appellante da sentenza, che importa pena di morte, il quale intenda d' intervenire personalmente al giudizio d'appello deve dichiararlo nel termine di ventiquattr' ore dall'intimazione della sentenza appellata.

158. Il consiglio di guerra d'appello, a richiesta dell'uditore generale, è convocato dal consiglio delle armi non meno di tre giorni avanti la proposizione della causa.

159. Nei giudizî d'appello non si ripetono i testimonî, che comparvero in quello di prima istanza.

160. La lettura della sentenza di prima istanza, da farsi avanti il consiglio di appello, ha luogo dopo la relazione verbale dell'uditore generale.

161. Le sentenze definitive d'appello,

1°. se non importano conferma della pena di morte, sono subito eseguite dopo l'intimazione;

2°. se confermano la condanna a pena di morte, sono tenute segrete, e riferite a nostro Signore dal cardinale segretario di Stato, cui le rassegnano monsignor governatore di Roma pei corpi politici, e monsignor presidente delle armi per gli altri corpi, insieme col volume degli atti, che, subito dopo lo scioglimento del consiglio d'appello, sarà stato ai medesimi respettivamente e personalmente rimesso, in plico sigillato, dal primo ed ultimo dei giudici;

3°. nel caso del precedente § 2°. se il Sovrano non dà ordini in contrario, la sentenza, accompagnata dal cardinal segretario di Stato con tale dichiarazione, ritorna nel modo stesso, cogli atti, all'uditore generale, e, convocato nuovamente il consiglio, si pubblica, presente il difensore, cui se ne dà copia;

4°. la sentenza capitale d'appello, divenuta eseguibile, s' intima compendiosamente al condannato nell' atto, che si traduce ove ha da disporsi a subirla religiosamente.

162. Le sentenze d'appello, benchè difformi da quelle di prima istanza, o assolvano, o condannino a minor pena, non ammettono altro giudizio o revisione, salve le ragioni competenti alle parti pel solo interesse civile delle medesime.

163. Qualunque sentenza, passata in cosa giudicata, si pubblica succintamente negli ordini del giorno.

164. Tutte le altre disposizioni e norme assegnate pei giudizî dei consigli di guerra di prima istanza, sono osservate in quelli d'appello in quanto non si oppongono alle prescritte per questi.

Tit. XV. — *Delle ordinatorie dei processi, e dei giudizi avanti i consigli di guerra speciali straordinarî.*

165. Le ordinatorie dei processi e dei giudizî avanti i consigli di guerra speciali straordinarî sono spedite e sommarie: i giudizî ne sono sempre inappellabili.

166. In azione, quando, per uno dei mezzi indicati nel § 1°. dell'articolo 124, siasi avuto cognizione dell'avvenimento d'un delitto si assume immediatamente la prova generica, e si assicura tutto ciò, che può avervi relazione, e può condurre allo scoprimento della verità.

167. I testimonî sono esaminati col vincolo del giuramento, meno i casi eccettuati dalla legge comune: e qualora quelli esaminati siano idonei e concludano pienamente del delitto, e dell' autore del medesimo, viene omesso l'esame di tutti gli altri, che fossero indotti.

168. Le regole stabilite per gli arresti nell'articolo 130 e seguenti sono osservate anche in azione.

169. L'imputato è sottoposto a costituto, gli si manifesta il titolo del delitto, gli si contestano le prove acquistate, e gli si notifica la facoltà di scegliersi nello stesso atto un difensore presente nel luogo del giudizio, che altrimenti gli verrà deputato d'officio: nell'atto medesimo deve dichiarare, se intende esser presente alla discussione.

170. Al difensore si dà immediata comunicazione di quanto si è raccolto a carico dell' inquisito, col quale può corrispondere nel termine improrogabile di ventiquattr' ore.

171. Nello stesso termine di ventiquattr' ore, assegnato al difensore, l'uditore relatore presenta la lista dei testimonî, e l' inquisito o il suo difensore possono presentare le posizioni, e la lista dei testimonî a discolpa, e possono domandare gli esperimenti di fatto interessanti, che non fossero stati assunti.

172. In caso di vera ed assoluta urgenza, da riconoscersi e dichiararsi dall'ufficiale generale o superiore, comandante in capo presente, l'esame de' testimonî, ed il costituto dell' imputato possono essere riservati all' atto della convocazione del consiglio pel relativo giudizio. In tal caso se ne dà immediata partecipazione all' imputato, ed al difensore, che sarà per scegliere, o per deputarsi d'officio, il quale nel tempo intermedio può conoscere quanto già si trovasse raccolto in forma giudiziale o stragiudiziale.

173. L'ordine di convocazione del consiglio, da emanarsi dall' ufficiale generale o superiore, comandante in capo presente, deve precedere non meno d'un' ora l'adunanza del medesimo: ed intanto l' attuario dispone perchè siano presenti al giudizio l' inquisito, il suo difensore, i testimonî, e tutti quelli, ai quali dalla legge è prescritto o permesso d' intervenire.

174. L'atto del giudizio si compone

1°. dell'esposizione del fatto a relazione verbale dell' uditore relatore, che fa leggere dall' attuario tutto il sostanziale di quanto si è raccolto in precedenza giudizialmente e stragiudizialmente;

2°. delle interrogazioni all' inquisito ed ai testimonî;

3°. di tutti quelli ulteriori atti informativi, che conducano essenzialmente alla cognizione della verità;

4°. dell' ultimo specifico costituto dell' inquisito, e della contestazione al medesimo del delitto, e comminazione del relativo incorso penale;

5°. delle difese del reo;

6°. del voto consultivo dell'uditore relatore;

7°. delle repliche del difensore e del reo;

8°. della pronunciazione, pubblicazione, intimazione, ed esecuzione della sentenza.

175. Tutti quelli che debbono essere intesi in causa, sono ammessi successivamente e separamente, potendosi però in seguito richiamarli e porli tra loro a confronto.

176. Nel concorso di più inquisiti, vengono intesi separatamente nei respettivi costituti, potendoli poi il consiglio porre a confronto, come nell' articolo 175.

177. Ad istanza di chiunque interviene al giudizio, chiamato o autorizzato dalla legge, si ammettono ulteriori interrogazioni essenziali e pertinenti.

178. Niuna eccezione, comprese quelle sulla competenza giurisdizionale, può obbligare il consiglio a ritardare il giudizio definitivo.

179. L'attuario, che si roga degli atti del consiglio, ne registra tutto il sostanziale, adottando possibilmente, ove si rendano importanti, anche le identifiche parole.

180. Qualora nell'atto della discussione abbia luogo quanto è disposto nell' articolo 172, l' inquisito e i testimonî firmano respettivamente i costituti, e le deposizioni che l' attuario avrà disteso a dettatura dell' interrogante.

181. Le sentenze dei consigli di guerra speciali straordinarî, in azione, sono immediatamente riferite all' ufficiale generale o superiore, comandante in capo presente, che ordina la pronta esecuzione di quelle, che non importano pena di morte: sono egualmente eseguite quelle, che importano pena di morte, se furono pronunciate ad unanimità, o colla discrepanza d'un sol voto, ed egli non creda di usare della facoltà accordatagli nell' articolo 183. Al reo sono accordate sei ore per disporsi a subire religiosamente la pena di morte.

182. Le sentenze importanti pena di morte, proferite colla discrepanza di due voti, sono sospese dall' ufficiale generale o superiore, comandante in capo presente, che ne fa pronto rapporto, colla trasmissione degli atti, alla segreteria di Stato per l' intermediario del consiglio delle armi, attendendone gli ordini definitivi.

183. L'ufficiale generale o superiore, comandante in capo presente, per soli motivi gravissimi può sospendere l'esecuzione delle sentenze di morte, pronunciate ad unanimità, o colla discrepanza d'un solo voto, dandone immediato ragguaglio, ed attendendo gli ordini, come nell' articolo 182.

184. Tutte le altre norme, fissate nel presente regolamento, o rese comuni ai giudizî

criminali ordinarî militari, e che non si oppongono a quelle stabilite nel presente titolo, sono osservate dai consigli di guerra speciali straordinarî.

185. Gli atti dei consigli di guerra speciali straordinarî, compito il giudizio, ed eseguita la sentenza, si trasmettono al consiglio delle armi, che li passa all'uditore generale per farli conservare in archivio.

186. Ai consigli di guerra speciali straordinarî, in stazione, per l'ordinatoria del processo e del giudizio, servono di norma le disposizioni del presente titolo, ogni qualvolta nelle singole delegazioni Sovrane non sia diversamente disposto, o non vengano opportunamente modificate.

LIBRO III.

DELLA PROCEDURA DISCIPLINALE.

TIT. I. — *Dei giudici disciplinali, e loro giurisdizione.*

187. La giustizia disciplinale militare è amministrata sui respettivi subordinati, sia abitualmente, sia per l' attuale posizione dei medesimi, da ciascun

Comandante di compagnia,
di battaglione o squadrone:
Capo di corpo,
di dipartimento negli uffizî della presidenza delle armi, o
Capo degli uffizî distaccati dalla medesima:
Comandante di piazza,
di divisione:
dal comandante generale:
da monsignor presidente delle armi;
da monsignor governatore di Roma pei corpi politici:
da consigli di disciplina:
dal consiglio delle armi.

188. Le facoltà punitive disciplinali nei seguenti superiori militari individuali, fra gli indicati nell'articolo 187, si estendono alla cognizione ed al giudizio di tutte le contravvenzioni disciplinali, la punizione delle quali, secondo il titolo e la legge, non oltrepassa respettivamente,

1°. quanto al comandante di compagnia, la prigione da uno a dieci giorni, ovvero alcuna delle punizioni designate nei §§ 7°. al 12°. inclusivamenle dell'articolo 11;

2°. quanto al comandante di battaglione o squadrone, la prigione da uno a venti giorni;

3°. quanto al capo di corpo, ed ai capi di dipartimento negli uffizî della presidenza delle armi, e capi degli uffizî distaccati dalla medesima, la prigione da un giorno ad un mese: ovvero, che importi o possa importare (sia come unica, sia come cumulabile) la sospensione dei graduati da caporal foriere o brigadier foriere inclusivamente a basso;

4°. quanto ai comandanti di divisione, la prigione da uno a quattro mesi: ovvero, che importi o possa importare (sia come unica, sia come cumulabile) la sospensione dal grado dei sott' ufficiali, fino a sergente o maresciallo inclusivamente, o la remozione dai corpi scelti.

189. Il comandante generale conosce e giudica di tutte quelle contravenzioni disciplinali, che importino o possano importare (sia come unica, sia come cumulabile) la sospensione dal grado degli aiutanti sott' ufficiali: ovvero la retrocessione d' uno o più gradi dei medesimi, e di qualunque graduato inferiore: o il passaggio di qualunque individuo alla compagnia correzionale.

190. Quando il superiore militare, cui d'altronde, per le facoltà accordate nel presente titolo, apparterrebbe la cognizione ed il giudizio della contravenzione disciplinale, crede conveniente, o cumulabile alcuna delle punizioni, l' applicazione delle quali è riserbata ad uno dei gradi superiori, rimette l' incarto al medesimo, che però, se non ne conviene, glie lo ritorna per la cognizione e giudizio nei limiti delle proprie ordinarie facoltà.

191. Le facoltà disciplinali graduali incominciano da ove terminano quelle del grado prossimamente inferiore, ma comprendono anche le facoltà del grado subalterno per giudicare i dipendenti immediati.

192. Le facoltà dei comandanti di piazza, secondo il respettivo loro grado, sono esercitate sugl' individui in attuale servizio di piazza, o franchi di servizio fuori di caserma, o in marcia, quante volte, durante la soggezione dei medesimi, o nelle ventiquatt' ore immediatamente successive, abbiano i primi avuto notizia ed intrapresa la cognizione della contravenzione commessa.

193. Le contravenzioni disciplinali, importanti punizione superiore alle respettive facoltà dei comandanti di piazza, sono conosciute e giudicate dal comandante della divisione: e, al disopra del medesimo, lo sono, a seconda delle respettive facoltà.

194. Le facoltà dei comandanti di divisione, e del comandante generale, sono esercitate da monsignor presidente delle armi sui subordinati ai capi di dipartimento negli uffizi della presidenza, ed ai capi degli uffizî distaccati dalla medesima.

195. Gli uffiziali inferiori al grado di capitano, che comandano una piazza, ovvero un distaccamento permanente, esercitano le facoltà attribuite ai comandanti di compagnia.

196. Nei corpi politici

1°. i comandanti le tenenze isolate eser-

citano le facoltà attribuite al comandante di compagnia;

2°. monsignor governatore di Roma esercita le facoltà attribuite al comandante di divisione, e al comandante generale;

3°. qualunque superiore, al quale sono attribuite facoltà disciplinali punitive, esercita anche quelle del grado o gradi prossimamente inferiori, mancanti nella formazione.

197. I consigli di guerra di prima istanza, giudicando sommariamente di tutti i delitti minori, determinati nel § 2°. dell' articolo 8, costituiscono i consigli di disciplina.

198. Come consigli di disciplina giudicano ancora i consigli di guerra di prima istanza di tutte quelle contravenzioni disciplinali, le quali importino punizione di battiture; ovvero importino o possano importare (sia come unica, sia come cumulabile) l' espulsione dal servizio militare: la degradazione a semplice comune dei graduati fino a sergente inclusivamente: la retrocessione d' uno o più gradi, o la sospenzione dal grado degli ufficiali: come giudicano ancora di tutte le contravenzioni disciplinali, che si fossero presentate al suo ministero processante, ovvero, che dai superiori militari individuali fossero state loro rimesse, come di competenza de' medesimi, benchè nella discussione apparissero spettanti al giudizio individuale.

199. In azione, è nominato e stabilito dall' ufficiale generale o superiore comandante in capo presente un consiglio permanente di disciplina, al più possibile conforme a quelli del tempo di stazione.

200. I giudizî de' superiori militari individuali, e dei consigli di disciplina ammettono la sola revisione in merito, a ricorso del condannato, affidata al superiore immediatamente maggiore.

201. Si ricorre però dai giudizî disciplinali

1°. degli ufficiali inferiori al grado di capitano, che comandano distaccamenti permanenti, al respettivo capo di compagnia;

2°. dei comandanti le tenenze isolate dei corpi politici, al respettivo capo di squadrone;

3°. dei comandanti di piazza, a quello della divisione;

4°. dei comandanti di divisione, al comandante generale;

5°. dei capi di dipartimento degli uffizî della presidenza delle armi, o dei capi degli uffizî distaccati dalla medesima, a monsignor presidente delle armi;

6°. dei capi di corpo delle armi politiche, a monsignor governatore di Roma;

7°. del comandante generale, e dei consigli di disciplina, al consiglio delle armi;

8°. di monsignor presidente delle armi, e di monsignor governatore di Roma, alla segreteria di Stato.

202. Il ricorso ammesso dagli articoli 200 e 201, è sospensivo dell' esecuzione della pena o punizione, solamente quando eccedano lo stato di restrizione attuale.

Tit. II. — *Del ministero inquirente pei giudizî disciplinali.*

203. Il ministero inquirente dei consigli di disciplina è abitualmente quello stesso, che li assiste come consigli di guerra di prima istanza.

204. I superiori militari individuali, che hanno facoltà disciplinali punitive, deputano, ne' singoli casi, un ufficiale non inferiore di grado a quello dell' imputato, (ed in mancanza, il primo in grado di sott' ufficiale presente) nella qualità di relatore: ed un sott' ufficiale o graduato (ed in mancanza, un comune) nella qualità d' attuario.

Tit. III. — *Dell' arresto in materia disciplinale.*

205. In materia disciplinale, ogni superiore militare, benchè non munito delle facoltà punitive, può ad urgenza ordinare l' assicurazione degl' inferiori, facendoli consegnare, o respettivamente porre agli arresti: ed inoltrandone senza ritardo il rapporto a chi spetta la cognizione ed il giudizio della contravenzione imputata.

Tit. IV. — *Delle forme intrinseche ed estrinseche degli atti, e dei giudizî disciplinali dei superiori militari individuali.*

206. Sul rapporto, relativo alla contravenzione disciplinale, il superiore militare individuale, che la deve conoscere e giudicare, deputa il relatore e l' attuario, ed ordina, se lo crede necessario, tanto la maggior restrizione dell' imputato, quanto delle indagini particolari sul medesimo.

207. Il relatore, coll' opera dell' attuario, sente immediatamente l' imputato, e quindi i testimonî veramente necessarî ed essenziali ad indurre la morale convinzione della di lui responsabilità, se è negativo, o a verificarne la confessione: quindi gli notifica le risultanze a di lui carico, e dà sfogo alle induzioni o eccezioni sostanziali a discolpa, rassegnando da ultimo l' incarto al superiore committente.

208. Gli atti si assumono nelle forme le più sommarie, previa ammonizione all' imputato (come anche al denunciante, o querelante, o accusatore), e giuramento ai testimonî di dire la verità, da deferirsi dall' attuario al tatto delle scritture: le interrogazioni subalterne non si scrivono, e le risposte meno interessanti si compendiano nella sostanza: l' imputato e i testimonî si firmano, previa lettura, in fine del-

l' atto respettivo o, se sono illetterati, vi segnano la croce alla presenza almeno d' un testimonio, che insieme al relatore e all' attuario si sottoscrive.

209. Il superiore, cui spetta la cognizione ed il giudizio della contravenzione disciplinale, se non crede necessario di ordinare ulteriori indagini, emette sull' incarto rassegnatogli la sua risoluzione, e la fa notificare immediatamente e verbalmente all' imputato, per mezzo dell' attuario, colla facoltà di ricorrere, in via di revisione, al superior maggiore.

210. Se il condannato accetta la risoluzione, la punizione è eseguita, e pubblicata nelle forme di servizio: se dichiara di ricorrere, l' incarto è rassegnato prontamente dal superiore, che ha deciso, all' altro, cui appartiene l'esame ed il giudizio di ricorso: ed intanto si sospende la punizione, che eccederebbe l' attuale stato di restrizione, e s' incomincia l' esecuzione delle altre.

211. Il superiore, cui appartiene l' esame ed il giudizio di ricorso, pondera le risultanze dell' incarto, e se non crede necessario di ordinare ulteriori indagini sulle medesime, conferma, modifica, diminuisce o revoca, la risoluzione: non ha facoltà di esasperare la punizione, ma può riservatamente istruire e redarguire chi l' ha decretata sull' eccessiva o arbitraria mitezza della medesima.

212. La risoluzione di revisione, segnata dal pronunciante sull' incarto è rimessa per l' esecuzione a chi aveva pronunciata la prima.

213. Di tutte le risoluzioni disciplinali, ancorchè dalle medesime non siasi ricorso, è informata per trafila la superiorità militare per le vie ordinarie, ed ogni superiore ha il diritto d' istruire e redarguire riservatamente d' officio chi l' ha emessa.

TIT. V. — *Delle forme intrinseche ed estrinseche degli atti e dei giudizi dei consigli di disciplina.*

214. Le forme intrinseche ed estrinseche degli atti dei consigli di disciplina sono eguali a quelle degli atti criminali fino alla contestazione del delitto minore, o della contravenzione disciplinale riservata alla cognizione e giudizio dei medesimi, ed alla comminazione del relativo incorso penale inclusivamente: dopo la quale, interpellato il reo sulla scelta del difensore, si passa a questo il processo, munito della relazione delle risultanze, per le difese verbali, coll' obbligo di riportarlo nel perentorio termine da assegnarglisi non più breve di ventiquatt' ore, nè più esteso di tre giorni.

215. Contemporaneamente alla consegna del processo al difensore, la relazione delle risultanze processuali è distribuita ai singoli membri del consiglio di disciplina.

216. I consigli di disciplina si adunano abitualmente ogni otto giorni per decidere tutte le cause pendenti di loro competenza, che sono in stato di risoluzione, col solo intervento dell' uditore relatore, che emette poi il suo parere consultivo, e dei rispettivi difensori, che hanno per ultimo la parola, e sortono quindi dalla sala del consiglio.

217. I decreti dei consigli di disciplina sostanzialmente motivati, ed il ricorso dalli medesimi, si notificano ed hanno luogo respettivamente nello stesso modo, che è determinato per le risoluzioni disciplinali nei superiori militari individuali nell' articolo 209 e seguenti.

REGOLAMENTO

PER L' ESECUZIONE DELLE PENE E PUNIZIONI MILITARI.

TIT. I. — *Della morte.*

218. La pena di morte si eseguisce, mediante fucilazione, da un picchetto di dodici uomini, caporali, o vice–caporali, al cenno di un aiutante sott' ufficiale, dividendosi la scarica nel modo consueto, contro il paziente, inginocchiato di fronte, alla distanza di otto passi, e di schiena, se la pena dev' essere ignominiosa.

219. Tutta la guarnigione, disponibile nel luogo dell' esecuzione, vi assiste in battaglia sotto le armi, ma la compagnia del colpevole, disarmata, è nel centro.

220. La pena di morte, quando sia applicata per delitto commesso in persona o a danno di borgesi, si eseguisce in luogo pubblico: altrimenti nell' interno del forte, o altro recinto militare, che ne sia capace.

221. Nell' atto dell' esecuzione della pena di morte, non si permette al paziente d' indossare le decorazioni, delle quali fosse insignito.

TIT. II. — *Della detenzione militare.*

222. La detenzione militare si consuma nei locali appositamente destinati nei forti, o altrove, saparatamente dalle prigioni militari e civili, e distinti, quello dei comuni sott' ufficiali dall' altro per gli ufficiali, cadetti, o impiegati militari aventi grado d' ufficiale.

223. Durante la detenzione militare, è sospeso il corso del tempo, pel quale il condannato è obbligato a servire.

224. Il condannato alla detenzione militare non percepisce soldo propriamente detto, ma è alimentato come i detenuti sotto processo.

225. I condannati alla detenzione militare

sono sottoposti alle discipline militari del locale, nel quale consumano la loro condanna.

Tit. III. — *Della prigione.*

226. La prigione si consuma nei profossi del corpo respettivo: non toglie il soldo, ma assoggetta il punito a tutti i turni di fatica interni, alla governa del cavallo ed altri.

227. La prigione può essere esasperata colla ritenuta di soldo, a forma delle vigenti tariffe: in questo caso assoggetta il punito a completa reclusione, e viceversa lo esenta da ogni servizio, e da ogni turno di fatica, fuori di quello di polizia della stessa prigione.

228. La prigione con ritenuta di soldo può essere esasperata colla catena lunga, o corta, e col pane e acqua.

229. La catena è di ferro, ogni anello è del diametro d' un pollice e mezzo, e dell' ertezza di quattro linee.

230. La catena lunga è della estensione di otto piedi: per una estremità è infissa al muro della prigione: all' altra estremità evvi una maniglia, colla quale si avvince una gamba del punito, ed a sua scelta: non viene tolta che al termine della punizione, ma è permesso di cambiarla da una gamba all' altra ogni ventiquattr' ore.

231. La catena corta è di tre soli anelli, oltre le due maniglie alle sue estremità, colle quali si unisce uno degli arti superiori ad uno degli arti inferiori, ad arbitrio del paziente, che sceglie ancora la posizione del suo corpo: si applica alternativamente di tre in tre ore, dalla diana alla ritirata: nel tempo in cui non è applicata, il punito subisce la catena lunga.

232. La prigione colla catena non può essere esasperata col pane ed acqua.

233. Nell' applicazione della catena lunga o corta è vietato di stringere di soverchio l' arto o gli arti, che colla medesima vengono avvinti.

234. Il pane ed acqua s' infligge coll'alternativa d'un giorno sì ed uno nò.

Tit. IV. — *Delle battiture.*

235. Le battiture, immediatamente precedute dalla visita del chirurgo, e di lui giurata relazione sulla fisica suscettibilità del paziente, si applicano sulla consueta parte posteriore di questo, ricoperta di calzoni di panno senza pelle, e giacente orizzontalmente sopra panca di legno: i colpi sono vibrati di piatto alternativamente da due caporali lateralmente posti presso la parte da percuotere, con bacchetta di legno verde levigata, e corrispondente al diametro interno del fucile di fanteria.

236. Il professor sanitario assiste all' esecuzione di questa pena, e qualora nell' applicazione della medesima veda compromessa sensibilmente la salute del paziente, quantunque precedentemente da lui giudicatone suscettibile, ne avverte l' ufficiale, che presiede all' esecuzione, il quale la fa sospendere, e ne fa rapporto al capo del tribunale, dal quale emanò la sentenza.

237. La punizione delle battiture si eseguisce nell' interno dei quartieri, alla presenza della compagnia del condannato, senza armi. La guardia di picchetto è sotto le armi.

Tit. V. — *Degli arresti.*

238. Gli arresti di rigore si subiscono nella propria abitazione: sospendono l' esercizio di ogni rappresentanza e potere militare: inabilitano al servizio: assoggettano alla ritenuta di soldo, secondo le tariffe in vigore.

239. Gli arresti di rigore, con piantone alla porta dell' abitazione del punito, non alterano la consueta ritenuta del soldo: con porzione di questa si paga il piantone.

240. Gli arresti di rigore, inflitti in via provvisoria ad un ufficiale sottoposto ad un processo criminale, possono, per tutela di giustizia, e se vera necessità lo consiglia, dal tribunale inquirente farsi subire in una o più camere d'una caserma, ed anche con guardie alla porta delle medesime.

241. Gli arresti semplici non sospendono nel punito l' esercizio de' proprî doveri, nè lo sottopongono a titenuta, ma l' obbligano a non sortire di casa nelle ore, che gli residuano dall' esercizio dei proprî doveri.

242. In azione, gli arresti di rigore si subiscono alla guardia del campo. Quando la truppa è in marcia, i puniti sono in custodia della suddetta guardia, disarmati, e privi dei distintivi del proprio grado.

243. In azione, gli arresti semplici si subiscono nella propria baracca, serbate le discipline determinate nell'articolo 241.

Tit. VI. — *Della consegna.*

244. La consegna si subisce nei respettivi quartieri: il consegnato non può sortire dai medesimi, se non comandato per servizio.

245. I consegnati sono comandati ad eseguire, ciascuno relativamente al proprio grado, tutti i bassi servigî di caserma, e turni di fatica: nè sono esenti dall' istruzione, dalle parate, dalle governe, nè da ogni altro servigio interno o esterno incombente alla truppa, cui appartengono, meno la guardia.

Tit. VII. — *Dei turni di fatica, e di lucro.*

246. I turni di fatica sono comandati uno per giorno, oltre gli ordinarî incombenti, all' individuo.

247. La sospensione dai turni e distaccamenti di lucro impedisce, che l' individuo vi sia destinato.

Tit. VIII. — *Della espulsione.*

248. L' espulsione dal servizio militare si eseguisce nell' interno delle respettive caserme, ed alla presenza della truppa, che è disponibile nelle medesime: questa è sotto le armi; l' individuo, che dev' essere espulso, vien tradotto avanti la medesima: un aiutante sotto ufficiale legge la sentenza: quindi coll' opera d' un tamburino si priva l' espellendo successivamente di ciascun distintivo militare, ch' egli indossa: gli si passano le armi, e la giberna dalla testa ai piedi: si spoglia in fine dell' uniforme, e rivestitolo d' un abito borgese, si fa sortire dalla caserma, e da una pattuglia consegnare alla polizia locale per le ulteriori provvidenze.

Tit. IX. — *Della radiazione dai ruoli.*

249. La radiazione dai ruoli si eseguisce mediante l' annotazione analoga sulle matricole, e viene pubblicata coll' ordine del giorno.

Tit. X. — *Della degradazione.*

250. La degradazione, non seguita da espulsione, si eseguisce come la radiazione dai ruoli militari; ed il sott' ufficiale, in tal modo degradato, è obbligato a servir da comune.

Tit. XI. — *Della retrocessione dal grado.*

251. La retrocessione dal grado si eseguisce come la radiazione dai ruoli.

Tit. XII. — *Della rimozione dai corpi o compagnie scelte, e della condanna alla correzionale.*

252. L' individuo, che viene rimosso dai corpi o compagnie scelte, o condannato alla compagnia correzionale, è accompagnato al capo del corpo, in cui è trasferito, o al comandante della compagnia suddetta con foglio del capo del corpo cui apparteneva, unitamente alla copia del corrispondente ordine del giorno.

Tit. XIII. — *Della sospensione dal grado.*

253. La sospensione dal grado è una degradazione limitata, temporanea, e senza formalità: inibisce d' indossare uno dei distintivi del proprio grado, e di esercitarne le funzioni per tutto il tempo stabilito, dovendo invece esercitare quelle del grado inferiore. Questa punizione, come tutte le altre, dev' essere annunciata negli ordini del giorno.

FACOLTA' IMMUNITARIE

Accordate dalla santa memoria di Pio VI al tribunale militare e suoi ministri: e confermate dalla santa memoria di Pio VII, nei termini seguenti.

« Avendo la s. congregazione dell' immunità per mezzo di monsignor segretario nella udienza dei 7 giugno prossimo passato 1823 fatto presente a Sua Santità l' istanza della congregazione militare, con cui per maggior tranquillità, e per togliere ogni dubbio possibile, implorava la conferma pontificia delle facoltà contenute in due biglietti di segreteria di Stato 22, e 25 gennaio 1793, coi quali fu autorizzata dal sommo pontefice Pio VI di santa memoria a poter fare accedere in cause di competenza gli uditori, ed attuari agli ospedali ed altri luoghi immuni per li corpi di delitti, e per l' incolpazione degli offesi, ed estrarre da detti luoghi le armi, e tutt' altro relativo alle particolari inquisizioni, e di poter sottoporre agli esami, in figura però di testimoni solamente, le persone anche ecclesiastiche secolari, e regolari, ed in qualunque modo privilegiate, ed esenti, con potere altresì gli uditori, ed attuari dare, e respettivamente ricevere li giuramenti dei testimoni; la stessa Santità Sua è benignamente condiscesa a confermare le indicate facoltà, ingiungendo, nel doverne fare uso, l' osservanza delle seguenti condizioni.

» *Primo* – Gli uditori, ed attuari della congregazione militare all' occasione di cause di furto di loro competenza, coll' assistenza sempre di persona ecclesiastica celibe, potranno accedere in qualsivoglia chiesa, e luogo immune per fare gli atti opportuni nell' assunzione del corpo del delitto; bene inteso, che questa facoltà è ristretta ai puri, e semplici atti dell' assunzione accennata, giacchè qualora tali atti dovessero servire giudizialmente contro i rei, dovrà ricorrersi in ogni caso alla sagra congregazione dell' immunità, onde impetrare le facoltà dal Santo Padre, cui sono riservate.

» *Secondo* – Estraendo similmente dalle chiese, e luoghi immuni le armi ivi depositate, e nascoste, e tutt' altro relativo alle particolari inquisizioni, osserveranno le condizioni prescritte nell' articolo precedente.

» *Terzo* – Accedendo gli stessi uditori, ed attuari negli ospedali, ed in qualunque altro luogo immune, esclusi i monasteri di monache, e conservatorî di donne, alla necessità di provare i corpi di delitto, fare le ricognizioni dei feriti e cadaveri, ricevere le incolpazioni, e servirsene a tutti gli usi legali, dovranno farlo sempre coll' assistenza del chierico celibe; e riguardo ai cadaveri, ed ai feriti, dei quali non vi sia pericolo, che possano soccombere nel tragitto, dovranno portarsi fuori dell' immune

in luogo vicino, ed opportuno colla dovuta sicurezza, per farvi la ricognizione sopra indicata; e venendo dal ferito incolpata persona ecclesiastica, si asterranno dal proseguire gli atti ulteriori.

» *Quarto* – Autorizzati gli uditori, ed attuari surriferiti nelle cause sopr'accennate, e di competenza della congregazione militare a potere esaminare in qualità di testimonio soltanto, qualunque persona ecclesiastica, secolare, e regolare, ed in qualsivoglia modo privilegiata, ed esente, s'intende sempre coll'intervento del chierico celibe, e coi riguardi dovuti al sagro carattere ecclesiastico; e questa facoltà dell'esame, e giuramento degli ecclesiastici innanzi gl'indicati uditori, ed attuari, vuole Sua Santità, che in ciascun caso s'implori dal respettivo Ordinario, quale autorizzato dalla sagra congregazione dell'immunità, non si ricuserà di accordarla ».

Dalla segreteria di Stato il primo del mese di aprile 1842.

L. card. LAMBRUSCHINI

CLXVIII.

Convenzione conchiusa fra Sua Santità e Sua Maestà il Re di Sardegna sul reciproco arresto e consegna dei rei dei rispettivi due Stati.

EDITTO

Luigi, per la misericordia di Dio vescovo di Sabina, ed abbate di s. Maria in Farfa, della S. R. C. Card. Lambruschini gran priore in Roma del S. M. O. gerosolimitano, della Santità di nostro Signore Papa Gregorio XVI segretario di Stato, e dei Brevi ecc.

La Santità di Nostro Signore Gregorio Papa XVI essendosi degnata di approvare e ratificare la convenzione fatta tra il pontificio Governo, e quello di Sua Maestà il Re di Sardegna sul reciproco arresto, e consegna dei rei dei respettivi due Stati; ci ha comandato di pubblicarla, come col presente editto eseguiamo, riportandone qui appresso il tenore di parola in parola, affinchè da tutte le autorità governative e giudiziarie, e dalla forza armata sia esattamente osservata in ogni sua parte, nè possa dai sudditi pontificî esserne allegata ignoranza.

Dalla segreteria di Stato li 4 Maggio 1842.

L. card. LAMBRUSCHINI

CONVENZIONE

conchiusa fra Sua Santità e S. M. il re di Sardegna sul reciproco arresto e consegna dei rei.

Sua Santità il Sommo Pontefice Gregorio Papa XVI e S. M. il Re di Sardegna intenti mai sempre a provvedere alla pubblica e privata sicurezza nei respettivi loro dominî hanno riconosciuto dovere allo scopo essenzialmente contribuire un accordo fra loro, per cui i rei di uno Stato non possano sperare di trovare asilo nell'altro, ed hanno perciò determinato di stringere tra i due augusti regnanti un patto in virtù del quale, ove i malfattori sùdditi di un Sovrano si rifuggissero nel territorio dell'altro, debbano essere consegnati, acciocchè questo accordo, coadiuvando all'efficace amministrazione della punitiva giustizia, abbia a servire di un nuovo salutare freno al delinquere.

A tal effetto hanno respettivamente munito dei loro pieni poteri, cioè Sua Santità, sua eminenza il signor Cardinale Luigi Lambruschini, suo segretario di Stato e dei Brevi, gran priore del sagro ordine gerosolimitano in Roma, gran croce decorato del gran cordone del sacro militare ordine de' ss. Maurizio e Lazzaro ecc. e Sua Maestà il Re di Sardegna il conte Clemente Solaro della Margarita cavaliere gran croce decorato del gran cordone del suo ordine religioso e militare de' ss. Maurizio e Lazzaro, gran croce dell'ordine di s. Stefano d'Ungheria, dell'ordine di s. Gregorio Magno, cavaliere dell'ordine pontificio di Cristo, gran croce degli ordini d'Isabella la cattolica di Spagna, di s. Giuseppe di Toscana, di Leopoldo del Belgio, del Salvatore di Grecia, commendatore dell'ordine della stella polare di Svezia, suo primo segretario di stato per gli affari esteri, notaio della corona, e sovrintendente generale delle poste, i quali hanno convenuto negli articoli seguenti.

Art. I. Saranno quindi innanzi arrestati, e consegnati i malfattori sudditi di un Sovrano che si rifuggono nello Stato dell'altro, rei dei seguenti misfatti:

1°. di lesa maestà sì divina che umana,

2°. di offese in via di fatto tanto corporali quanto in parole, od in iscritti verso i magistrati, ed i giudici nell'esercizio delle loro funzioni,

3°. di omicidio d'ogni genere, esclusi gli involontari,

4°. di ferimento grave con pericolo di morte, o di storpio,

5°. di stupro, adulterio o ratto, allorchè verranno accompagnati da violenza,

6°. di fabbricazione, e spandimento doloso di falsa moneta,

7°. di falsificazione di scritture pubbliche o private, de' sigilli dello Stato, di quelli appartenenti all' ufficio di qualunque autorità governativa o giudiziaria, e di qualunque siasi dicastero o pubblica istituzione, di cedole del Governo, di carte, di biglietti di banco, ed altri effetti pubblici, di false e giurate deposizioni, e di dolosa produzione in giudizio di tali scritture, o deposizioni,

8°. d' incendio doloso,

9°. di crassazione o di altro furto violento, di qualsivoglia estorsione di denaro, o di altra cosa non di ragione dovuta, di riscatto con messaggi, biglietti, ed altri mezzi ad incutere timore,

10°. di furto sagrilego, o di peculato, i quali daranno luogo alla consegna, qualunque sia il valore dell' oggetto rubato, del pari che i furti, ed i predamenti menzionati nei precedenti paragrafi. Quanto all' abigeato, ed agli altri furti qualificati, seguirà la consegna, se il valore del tolto ascenderà alla somma di scudi romani venticinque, ossia lire centotrentacinque nuove piemontesi circa,

11°. d' ogni furto qualificato, purchè però ecceda la somma di scudi romani cinquanta, ossia lire duecento settantuna nuove di Piemonte circa,

12°. di fallimento doloso, di concussione, o di malversazione qualunque con prevaricazione,

13°. di truffa, quando il valore di ciò che ne formi l' oggetto ecceda le lire cinquecento quarantatre nuove di Piemonte circa, ossia scudi romani cento,

14°. di fuga dalle carceri con violenza ai custodi delle medesime,

15°. di liberazione violenta di taluno dalle carceri, o dalla forza pubblica, di resistenza qualunque agli officiali, od agli agenti di polizia, e di giustizia, ovvero agl' incaricati della riscossione dei pubblici dazi, allorchè peraltro sia accompagnata da sparo d' arma da fuoco anche senza offesa, ovvero da ferita per mezzo di altra arma, od istromento contundente, nel solo caso però che tale ferita sia stata giudicata di qualche pericolo di vita, ovvero abbia reso per otto giorni l' offeso incapace all' esercizio delle sue occupazioni,

16°. di calunnia rapporto ai delitti sovramenzionati,

17°. di complicità in alcuno di essi unita a crassazione,

18°. ben anche di semplice attentato dei medesimi, pure ridotto ad atto prossimo, e quando la esecuzione non abbia avuto luogo per circostanze indipendenti dalla volontà del delinquente.

Art. II. Sarà arrestato, e consegnato ogni reo d' alcuno degli anzimenzionati delitti, non solamente quando già ne fosse condannato, ma anche semplicemente inquisito, ad eccezione del calunniatore di cui dovrà precedere la condanna.

Art. III. La consegna dei condannati e degli inquisiti formerà sempre l' oggetto d' una domanda diretta ed officiale fra i due governi, e dovrà effettuarsi nel modo che sarà concertato fra i medesimi. Una tale domanda si farà colla trasmissione della sentenza per semplice notizia riguardo ai condannati, e coll' accennare il titolo del delitto riguardo ai semplici imputati.

Art. IV. Non si farà luogo alla consegna quando il reo è suddito del Sovrano dello Stato richiesto, oppure ivi da dieci anni stabilmente domiciliato.

Art. V. Qualora però il reo fosse suddito di uno dei due augusti Sovrani contraenti, e domiciliato nel territorio dell' altro, dovrà consegnarsi alla forza pubblica dello Stato nel cui territorio avrà commesso il delitto.

Art. VI. Se il governo requisito in forza dell' articolo 4°. non fosse tenuto alla consegna del malfattore, dovrà processarlo, e condannarlo a seconda delle proprie leggi e in difetto a seconda del diritto comune. A tal fine dal giudice, nella cui giurisdizione sarà eseguito il delitto, si rimetteranno a quello del luogo, dove il reo è detenuto, gli atti assunti, onde possa il processo essere condotto a termine, giusta i regolamenti ivi vigenti. La sentenza dovrà essere comunicata da uno all' altro governo per semplice notizia.

Art. VII. Succedendo che il reo, il quale giusta le precedenti disposizioni debb' essere consegnato, abbia preso servizio militare nello Stato dove si è rifugiato, egli è qui convenuto che il governo richiedente sborserà a quello richiesto lire cento piemontesi rispondenti a scudi romani dieciotto circa, a titolo di compenso delle spese di arruolamento od ingaggio, di vestimenta, o simili.

Art. VIII. Ove uno dei due governi richiedesse la consegna di qualche individuo che avesse commesso un delitto fuori dei loro territorî, pel quale vi fosse luogo a procedere nello Stato richiedente, si riservano le alte parti contraenti di accordarne o nò la consegna, avuto riguardo ai concordati vigenti con altri dominî, ed alle qualità e circostanze del delitto.

Art. IX. Chiedendosi la consegna di taluno che avesse anteriormente delinquito nello Stato richiesto, sarà in facoltà del medesimo il fargli scontare la meritata pena prima di aderire alla domanda, oppure di rimettere in un col reo gli atti del processo, affinchè possano questi servire di norma ai tribunali dello Stato richiedente per fargli subire un proporzionato aumento di pena. La stessa cosa si osserverà quanto al reo di delitti commessi posteriormente nello Stato richiesto, se sono egualmente o più gravi di quello prima commesso nello

Stato richiedente, ed in caso contrario se ne accorderà la consegna.

Art. X. Se prima della consegna si fosse compilato processo o si fossero fatti altri atti per accertare il corpo del delitto dalle autorità dello Stato, in cui sarà seguito l'arresto, saranno rimessi al dominio richiedente dal quale non si esigerà che la sola mercede della scrittura: ed in un coi processi, ed atti dovranno rimettersi le armi, il denaro, ed ogni altra cosa che vi abbia relazione.

Art. XI. Le robbe tante furtive quanto non furtive, le quali nel corso del processo si riconosceranno appartenere a terze persone, dovranno, dopo che ne sarà fatto l'uso opportuno nel processo medesimo, restituirsi ai proprietari senza spesa, tutta volta che avendo fatto costare delle ragioni per mezzo di legittime prove avanti il giudice competente del luogo di loro abitazione, od avanti quello della causa, abbiano su di ciò apportato favorevole decreto.

Art. XII. Il governo che giusta la presente convenzione si troverà nel caso di essere richiesto della consegna di qualche condannato od inquisito, non potrà fargli grazia, o concedergli salvo–condotto od impunità, eccettuato quel salvo–condotto che si accorda per la prova di altri delitti secondo le regole e pratiche criminali, il quale però, non meno che quelli che fossero altrimenti accordati a simili rei, dovranno essere ritirati, e di nessun valore, venendo i medesimi dall'altro governo giustamente domandati. Quando la consegna non avrà luogo per essere il reo in uno dei casi indicati nell'articolo quarto, non potrà concederglisi grazia, nè impunità, se non se d'intelligenza, e coll'adesione dell'altro governo.

Art. XIII. Per la formazione del processo occorrendo ad uno Stato la deposizione di testimonî dimoranti nell'altro, si dovrà quella richiedere, mediante le consuete lettere *requisitorie*.

Art. XIV. Qualora poi si trattasse di un fatto atroce, e gravemente conturbante la pubblica tranquillità, commesso in uno dei due Stati in complicità tra sudditi di uno e sudditi dell'altro Sovrano, si consegneranno i rei al giudice del luogo del delitto all'effetto dei confronti, e degli esami necessari alla compita prova del medesimo, previi gli opportuni concerti da prendersi fra i respettivi giudici processanti, e si restituiranno poi per essere giudicati nello stato richiesto.

Art. XV. I ricettatori dolosi di rei di delitti compresi nella presente convenzione, saranno trattati giusta le leggi del luogo, in cui scientemente si sarà dato asilo, aiuto o favore ad essi delinquenti.

Art. XVI. I giudici ed i tribunali dell'uno e dell'altro territorio, nella cui giurisdizione si trovassero colpevoli di delitti a cui si estende la presente convenzione, dovranno dare vicendevolmente immediata esecuzione alle respettive requisitorie per gli esami de' testimoni, e per le altre verificazioni ed indagini, che il buon servizio della punitiva giustizia potesse richiedere, e provvederanno eziandio alla pronta compilazione dei relativi processi.

Art. XVII. Le spese del mantenimento dei rei dal punto del loro arresto, fino a quello della loro consegna, saranno a carico del governo richiedente, e si regoleranno sulla stessa base stabilita per gli altri detenuti nello Stato richiesto, salvo quelle maggiori spese, che la qualità, e le circostanze delle persone, od altri motivi esigessero, le quali spese, non meno che le occorse per le copie dei processi, saranno rimborsate di sei in sei mesi, a norma delle tabelle che verranno sul particolare esibite, e si compenseranno fra i due governi.

Art. XVIII. La presente convenzione avrà forza per cinque anni, e si terrà per rinnovata di quinquennio in quinquennio fino a dichiarazione in contrario d'uno dei due governi, la quale dovrà precedere sei mesi almeno l'epoca della scadenza del quinquennio.

Art. XIX. Lo scambio delle ratifiche avrà luogo a Roma nel termine di mesi due, partendo dal giorno che la convenzione sarà stata sottoscritta dal plenipotenziario pontificio, o più presto se sarà possibile, e verrà questa posta in piena osservanza anche per i delitti anteriori alla medesima venti giorni dopo la pubblicazione che sarà fatta senza ritardo.

In fede di che i sopranominati debitamente autorizzati come sopra hanno firmata la presente, e vi hanno apposto il sigillo delle loro armi.

Roma li 17 marzo 1842. — Torino il 10 marzo 1842.

L. card. LAMBRUSCHINI.
SOLARO DELLA MARGARITA.

CLXIX.

Regolamento della presidenza del Censo sulla redazione dei tipi dei terreni da presentarsi dalle parti volturanti nei casi di divisione di proprietà, rettifica dei confini e correzione di mappe.

Si è dovuta convincere la presidenza del Censo, che o non sono eseguiti, o non ottengono il pieno effetto gli ordini dalla medesima diramati, e sovente inculcati, affinchè nei casi di divisione di proprietà, rettifica di confine, e correzione di mappe sia esibito dalla parte vol-

turante il tipo che esprima la ripartizione, e demarcazione del terreno caduto in contratto, o compreso nella rettificazione.

Dalla inesecuzione di tali ordini avviene, che taluni di questi nuovi possessori per non esibire il tipo trascurano di dimandare la voltura, ed in questo caso, come morosi alla medesima incorrono nella penale censuaria comminata dal pontificio chirografo in data 8 gennaio 1818. Altri esibendo il tipo, lo producono per lo più eseguito da mani inesperte, sotto forme illegali, non demarcanti la vera figura del terreno acquistato; tantochè una estensione ed un estimo maggiori, o minori del vero divengono la base della nuova allibrazione, lo che apporta danno, ed intralcio tanto ai censiti per le successive contrattazioni, come alle aziende camerali, provinciali e comunali per la esigenza delle fondiarie.

Si è pure dovuta convincere la presidenza del Censo della necessità di permettere d'ora in poi ai cancellieri di rilasciare in tipi gli estratti dalle mappe, come si permette nel dicastero del Censo in Roma, giacchè sebbene non ne avessero fin qui nelle provincie le facoltà, pur nonostante taluno di essi si faceva lecito di rilasciarli con deteriorazione delle mappe, dalle quali i tipi furono estratti da mano non perita, e con esigere un emolumento quanto vario, altrettanto incerto, e per lo più con aggravio delle parti interessate.

A rimuovere questi inconvenienti si è trovato utile: 1°. di destinare un perito agrario in ogni luogo, ove esiste una cancelleria censuaria, per la di cui opera vengano redatti i tipi di divisione o di rettificazione, e rilasciati gli estratti dalle mappe: 2°. di richiedere ai Presidi delle provincie la proposizione di una dupla di periti, sempre però di quelli approvati e patentati, affinchè la presidenza possa scegliere il più idoneo: 3°. di stabilire con una tariffa determinata, e non eccedente la giustizia delle mercedi, gli emolumenti dovuti dalle parti interessate.

Sulle quali cose, inteso l'oracolo della Santità di Nostro Signore, e riportatane dopo maturo esame l'approvazione dell'eminentissimo e reverendissimo signor cardinal segretario per gli affari di Stato interni, viene disposto quanto segue.

1. Ogni capo di provincia sarà invitato a porgere alla presidenza del Censo una dupla di periti già approvati e patentati, inteso l'ispettore censuario della provincia stessa, e preferendo quelli che dettero opera degna di lode nei lavori censuali, ed in difetto di essi quelli del distretto della cancelleria.

2. Nelle duple proposte la presidenza sceglierà quel perito in cui concorrono maggiori requisiti, e lo munirà di analoga, e speciale patente del Censo.

3. Alla provincia di Bologna, considerata la sua vastità, saranno destinati due periti, come per contrario potranno due, o più cancellerie prossime, e di ristretto confine, essere addette ad un solo perito.

4. Tutti i proprietarî che abbisogneranno di tipi per divisioni di proprietà da volturarsi, o per rettifiche di mappe da impiantarsi, dovranno esclusivamente valersi dell'opera del perito di officio eletto per simili operazioni. Si eccettua però il caso di quei possidenti, i quali assistiti da un privato loro perito approvato e patentato, esibissero il voluto tipo regolarmente redatto, e firmato dal medesimo.

5. Si accorda da oggi in poi ai cancellieri del Censo il permesso di rilasciare, mediante i tipi in forma autentica, e sopra carta proporzionale da bollo straordinario, gli estratti delle mappe che potessero venire richiesti dalle parti interessate.

6. Chiunque domanderà tali estratti dovrà valersi dell'opera del perito di officio patentato dalla presidenza del Censo.

7. In tutti quei casi, ne' quali dalla presidenza stessa si giudicherà essere necessario di riconoscere, con tipo da elevarsi sopra luogo, la più conforme naturale demarcazione del fondo caduto in contratto, la parte interessata ad esibire il detto tipo dovrà pure valersi dell'opera dello stesso perito. Milita peraltro anche per quest'articolo la eccettuazione del caso allegata nel precedente articolo 4°. Sarà cura del cancelliere del Censo di cumulare più incombenze ad un tempo al perito, a meno che la parte interessata non ne richiegga il pronto disbrigo; e ciò ad effetto che percorrendo il perito un tratto comune di strada, l' indennizzo di accesso relativo alle diverse incombenze sia ripartito a carico comune di ciascuno degli aventi interesse.

8. In ogni altro caso di verificazioni, e correzioni per sfogo dei reclami, e per qualsivoglia altro titolo, in cui gli ispettori appositamente autorizzati dalla presidenza avranno bisogno dell'opera di un perito del distretto della cancelleria, dovranno pur valersi dell'opera del perito residente presso la medesima.

9. Per tutti i lavori, ed i casi indicati agli articoli 4°. 7°. e 8°. il perito di officio non potrà pretendere, ed esigere una mercede maggiore di quella stabilita nella tariffa soggiunta al presente regolamento, ed approvata dalla presidenza. Egualmente i cancellieri del Censo nel percepire gli emolumenti degli estratti da rilasciarsi a forma dell'articolo 5°. non potranno discostarsi da quanto si stabilisce colla predetta tariffa.

10. In caso di contravvenzione al disposto del precedente articolo tanto il perito d'officio, quanto il cancelliere del Censo saranno obbligati alla restituzione del doppio degli emolu-

menti percetti, e se fossero trovati recidivi, potranno essere sospesi, ed anche secondo i casi destituiti dal loro impiego.

11. Prescindendo dalle mercedi dovute esclusivamente al perito di officio, delle somme raccolte per emolumenti degli estratti delle mappe come all' articolo 5°. si farà il riparto seguente.

Tre quinti spetteranno al perito di officio, un quinto al cancelliere del Censo ; il quinto rimanente verrà dal cancelliere depositato di sei in sei mesi presso l' amministratore camerale della provincia a libera disposizione del presidente del Censo, il quale ne forma un cumulo per la conservazione, restaurazione e rinnovazione delle mappe censuarie.

12. Ad effetto che resti giustificato il deposito del quinto, di cui sopra, si dovrà dal cancelliere aprire, e tenere un registro, il quale contenga giornalmente e progressivamente il cenno specifico degli estratti, d' onde levati, come ed a chi rilasciati, e la distinta dell'emolumento percetto. Chiuso, e totalizzato il registro in ogni semestre, dovrà il cancelliere inviarne un riassunto alla presidenza munito della sua firma, e di quella del perito di officio. A non intralciare i semestri sarà per la prima volta chiuso, e totalizzato al 31 decembre 1842.

13. I tipi per le divisioni, o correzioni, e così gli estratti delle mappe dovranno indicare la tramontana, ed essere muniti della scala di rapporto. Saranno i primi firmati dal perito, e li secondi da esso, e dal cancelliere, il quale vi apporrà il timbro di ufficio. I tipi di divisione, o correzione rilasciati in carta bollata conterranno la specifica delle mercedi con ricevuta del perito. Gli estratti delle mappe rilasciati in carta bollata proporzionale conterranno parimenti la specifica degli emolumenti con ricevuta del cancelliere e col visto del perito.

14. Nel caso di malattia, assenza, o vacanza del cancelliere, il perito d'officio dovrà prestarsi a farne le veci quante volte o venga proposto dal cancelliere stesso, o resti direttamente ordinato dalla presidenza.

15. La presidenza del Censo terrà a calcolo i lavori, e l' opera prestata dal perito in ciascuna cancelleria per averne considerazione speciale nelle favorevoli opportunità.

Dalla presidenza del Censo li 7 maggio 1842.

Il pro-presidente
G. GRASSELLINI.

TARIFFA

analoga al regolamento pubblicato il 7 maggio 1842.

PARTE I.

Emolumenti dovuti al perito di officio per elevazione, e redazione dei tipi da rilevarsi in campagna, e prodursi dalla parte interessata nell' atto della esecuzione della voltura per divisione di proprietà, o per rettifica dei confini, o per correzione di mappa.

	sc. b. d.
§ 1°. Per ogni sessione composta di tre ore, sia per lavoro di campagna, sia per lavoro di tavolino . . . . sc.	— 80 —
§ 2°. Per ogni miglio di distanza (quando questa sia maggiore di due miglia dalla residenza della cancelleria, cui appartiene il luogo dell' accesso) tanto per l' accesso sul luogo, come per il recesso . »	— 10 —
Per il distretto di Roma l' emolumento specificato al § 1°. sarà . . . . »	1 20 —
L' emolumento specificato al § 2°. sarà . . . . . . »	— 15 —

Avvertenze

Gli emolumenti sopraindicati sono quelli stabiliti dalla segreteria per gli affari di Stato interni nel regolamento giudiziario 17 decembre 1834 e si è solamente modificato quello del § 2°. sull' indennizzo delle spese di viaggio.

In essi s' intende compresa ogni altra qualunque indennità per cibarie, spese di trasporti, canneggiatori, colori ecc.

Ogni sessione incominciata si conteggerà per intera.

Il tipo da consegnarsi dal perito alla parte interessata sarà delineato sopra carta bollata, od avente il bollo proporzionale, che verrà somministrata dalla parte interessata, e conterrà eziandio la specificazione dei confini, la tramontana, la scala di rapporto eguale a quella delle mappe censuarie, la descrizione originale del brogliardo, e la correzione della calcolazione effettuata dal perito. Il tipo sarà distinto col colorito in uso per le case, strade, fossi, fiumi, laghi, canali, mare ecc. Conterrà la specifica degli emolumenti percetti dal perito, il quale vi apporrà la sua firma.

PARTE II.

Emolumenti da percepirsi per tre quinti dal perito d' officio, e per un quinto dal cancelliere del Censo, e per un quinto da depositarsi

nella cassa camerale a norma del disposto dall' articolo 11°. del prefato regolamento.

SEZIONE I.

Copie di mappe intere coi rispettivi brogliardi.

§ 1°. Per ogni tavola censuaria di superficie . . . . sc. — — 3

§ 2°. Per ogni appezzamento, ossia numero di mappa . . » — 01 5

Avvertenze

La delineazione della mappa, e la scritturazione del brogliardo verrà eseguita interamente dal perito d'officio, e tanto la prima, che il secondo saranno perfettamente uniformi, ed eguali a quelli esistenti nella cancelleria del Censo. Ciascuna mappa sarà firmata dal perito nel foglio di modello per l' unione dei rettangoli, in cui verrà apposta la specifica, ed il totale delle competenze percette. Anche il brogliardo verrà firmato nell' ultima pagina dal perito di officio.

La carta per tali copie sarà di buona qualità, e consistente, e verrà somministrata dalla parte richiedente tali copie. Se essa desiderasse che il brogliardo fosse copiato in fogli stampati, verranno richiesti alla presidenza del Censo col mezzo del cancelliere, il quale la rimborserà del costo in ragione di baiocchi nove per foglio.

Gli emolumenti sopraindicati sono eguali tanto pel distretto di Roma, quanto per quelli delle provincie.

SEZIONE II.

Copie di proprietà particolari coi rispettivi tipi, ed estratti de' brogliardi.

Se i poderi, ossiano corpi di terreni conterranno degli appezzamenti, o numeri di mappa tutti riuniti in un aggregato vengono fissati gli emolumenti seguenti.

§ 1°. Per l' apertura della mappa, onde rinvenire il primo corpo . . . . sc. — 15 —

§ 2°. Per ogni tavola censuaria di superficie . . . . » — — 3

§ 3°. Per ogni appezzamento, ossia numero di mappa . . » — 01 —

§ 4°. Se i poderi, ossiano corpi di terreni sono saltuari nella mappa medesima, od esistano nelle altre mappe dello stesso territorio, oltre gli emolumenti specificati ai §§ 2°. e 3°. si percepiranno per ogni corpo, ossia aggregato . » — 05 —

§ 5°. Se finalmente le possidenze di cui si richiede l' estratto siano sparse nei territorî di diverse comuni, si esigeranno per ciascun territorio o comune gli emolumenti specificati ai §§ 1°. 2°. 3°. e 4°. applicandoli ai casi proposti.

Per il distretto di Roma rimane per ora in vigore la tariffa esistente.

PARTE III.

Emolumento dovuto esclusivamente al cancelliere del Censo.

§ 1°. Per estratto, ossia copia di possidenze intere intestate nei brogliardi, o nei catastini, o per porzione delle medesime, si esigeranno per il primo appezzamento, ossia numero di mappa . . sc. — 05 —

§ 2°. Per ogni successivo numero . . . . » — — 4

Avvertenze

Questo estratto sarà in carta bollata da somministrarsi dalla parte richiedente, e firmato dal cancelliere, il quale vi apporrà la specifica dell' emolumento percetto.

Si avverte che un medesimo estratto non può comprendere possidenze situate in diversi territorî, e perciò in questo caso tanti saranno gli estratti, quanti sono i territorî.

Una copia della presente tariffa verrà tenuta costantemente affissa nell' officio della cancelleria del Censo.

CLXX.

Pubblicazione della convenzione conchiusa tra il Pontificio Governo, e quello di S. M. il Re di Sardegna sul reciproco trattamento de' legni marittimi di ambedue gli Stati.

NOTIFICAZIONE

Luigi per la misericordia di Dio vescovo di Sabina della S. R. C. card. Lambruschini abbate di s. Maria in Farfa, gran priore in Roma del S. M. Ordine Gerosolimitano della Santità di N. S. Papa Gregorio XVI segretario di Stato e de' Brevi ecc. ecc.

Essendo stata respettivamente munita dell' approvazione sovrana la convenzione conchiusa tra il Pontificio Governo e quello di S. M. il Re di Sardegna sul reciproco trattamento de' legni marittimi di ambedue gli Stati; la Santità di nostro Signore Gregorio Papa XVI ci ha comandato di pubblicarla, come colla pre-

sente notificazione eseguiàmo, riportandone qui appresso letteralmente il tenore affinchè sia osservata in ogni sua parte.

Dalla segreteria di Stato li 30 aprile 1843.

L. card. LAMBRUSCHINI.

IN NOME DELLA SANTISSIMA TRINITÀ.

Sua Santità il regnante Sommo Pontefice e Sua Maestà il Re di Sardegna mossi da uguale desiderio d' incoraggiare e vieppiù accrescere le relazioni commerciali tra li rispettivi loro Stati, e persuasi che nulla può maggiormente giovare a questo intento, quanto il fare reciprocamente sparire nell' applicazione dei regolamenti marittimi, ogni differenza di trattamento tra li sudditi dell' uno e quelli dell' altro dominio, hanno perciò d' unanime consenso stabilito di conchiudere una convenzione e nominati a tale effetto per loro plenipotenziarî, cioè:

Sua Santità il regnante Sommo Pontefice sua eminenza il signor cardinale Luigi Lambruschini vescovo di Sabina suo segretario di Stato e dei Brevi, bibliotecario di santa Chiesa, gran priore in Roma dell'ordine Gerosolimitano, gran croce decorato del gran cordone del sacro militare ordine dei santi Maurizio e Lazzaro ecc. ecc., e Sua Maestà il Re di Sardegna sua eccellenza il signor conte Federico Broglia di Mombello inviato straordinario e ministro plenipotenziario della lodata Maestà Sua presso la Santa Sede, commendatore del sacro militare ordine de' santi Maurizio e Lazzaro, cavaliere dell'ordine Pontificio di Cristo, gran croce degli ordini di s. Giuseppe di Toscana e di s. Ludovico di Lucca ecc. ecc., i quali dopo essersi scambiati li respettivi loro pieni poteri, e trovatili in buona e debita forma, convennero intorno ai seguenti articoli.

Art. I. Le navi mercantili dell'uno dei due Stati cariche ed in zavorra, da qualunque parte arrivino, saranno ricevute nei porti dell' altro, e trattate al loro ingresso, durante il soggiorno, ed all' uscita sullo stesso piede delle navi mercantili nazionali in quanto ai diritti di porto, di ancoraggio, di tonnellaggio, di fanale, di pilotaggio e di qualunque altro di simile natura, o si riscuotano a nome ed a prò del governo, delle autorità locali, o di stabilimento qualunque.

Art. II. Saranno riputati bastimenti Pontificî o Sardi quelli che navigando con bandiera dell' uno dei due Stati, saranno muniti di regolari documenti e posseduti secondo le leggi del loro paese; con che però il capitano sia nazionale, cioè suddito del governo, di cui porta la bandiera, e li due terzi dell' equipaggio sieno nazionali d'origine e di domicilio, o, se esteri di origine, abbiano acquistato il decennale domicilio nello Stato rispettivo.

Art. III. In tutto quanto riflette il collocamento delle navi, il loro caricamento, o discaricamento nei porti, bacini, spiaggie, golfi e fiumi dei due Stati, non si farà distinzione di sorta tra quelle dell' una e quelle dell' altra bandiera.

Art. IV. Le navi dell' una delle alte parti contraenti entrando nei porti dell' altra avranno la facoltà di sbarcarvi tutto o parte del loro carico, e dirigersi col rimanente altrove, ed anche ad altro porto dello stesso paese.

Art. V. Accadendo che qualche legno mercantile, o da guerra, spettante all' uno dei due Stati naufragasse, andasse sommerso, o patisse qualche altro danno sulle coste, o nei dominî soggetti all' altro Stato, si concederà a questi legni ed alle persone che vi saranno a bordo lo stesso soccorso e la stessa protezione, di cui godono in simili casi e circostanze i naviganti nazionali, e le navi stesse, le merci ed altri effetti, che si trovassero a bordo, od il loro equivalente, saranno consegnati al proprietario od ai suoi aventi causa, senza che debbano pagare diritto di salvataggio maggiore di quello che verrebbe riscosso in pari caso dalla bandiera nazionale.

Art. VI. Le navi mercantili dell' uno dei due Stati, le quali per forza maggiore approderanno in qualche porto dell' altro, e non vi faranno alcuna operazione di commercio, saranno ivi trattate sotto ogni rapporto come le navi mercantili nazionali, che si trovassero nello stesso frangente, purchè le cause del rilascio sieno reali ed evidenti.

Art. VII. Se in avvenire l' uno degli alti contraenti accordasse ad una terza potenza qualche speciale favore per ciò che concerne alla navigazione, questo favore diventerà immediatamente comune all' altro contraente, godendone gratuitamente, se gratuita ne fu la concessione, o mediante lo stesso compenso od altro equivalente, se la concessione ne fu condizionale.

Art. VIII. La presente convenzione sarà in vigore per anni dieci computandi dal giorno dello scambio delle ratifiche, e se un anno prima del termine l' una delle alte parti contraenti non avesse annunziato all' altra con una notificanza ufficiale la sua intenzione di farne cessare l'effetto, questa convenzione rimarrà ancora obbligatoria per dodici mesi al di là del termine, e così di poi fino allo spirar dei dodici mesi, che seguiranno una simile dichiarazione, qualunque sia l'epoca in cui sarà stata fatta.

Art. IX. La presente convenzione sarà approvata e ratificata da Sua Santità il regnante Sommo Pontefice e da Sua Maestà il Re di Sardegna, e le ratifiche ne saranno scambiate

a Roma fra cinque settimane dalla data della sottoscrizione, e più presto se sarà possibile.

In fede di che i suddetti plenipotenziarî l'hanno firmata, e vi hanno apposto il sigillo dei loro stemmi.

Roma li 15 marzo 1843.

L. card. LAMBRUSCHINI.
Conte F. BROGLIA DI MOMBELLO.

CLXXI.

Regolamento per l'esame e per la decisione delle controversie tra i comuni sui confini territoriali.

Essendo riservata all'autorità Sovrana la decisione delle controversie tra i diversi comuni su i confini dei territorî rispettivi, la Santità di nostro Signore ha creduto opportuno il prescrivere, che tali controversie sieno introdotte, discusse e definite con le seguenti norme.

CAPITOLO I.

Atti preliminari.

1. Non potrà introdursi veruna controversia tra comuni su i confini territoriali, senza il preliminare esperimento della conciliazione.

2. La conciliazione sarà tentata dal preside della provincia, valendosi dell'opera dell'ispettore del censo, e dei mezzi indicati nell'articolo 23 del regolamento 22 febbraio 1817 sulle misure censuarie.

3. Lo sperimento della conciliazione dovrà risultare da un processo verbale sottoscritto dalle parti e dall'ispettore del censo.

4. Ottenendosi la conciliazione, essa non avrà effetto sintantochè non venga approvata dai consigli municipali dei comuni contendenti.

5. Qualora non si ottenga la conciliazione, il preside della provincia, veduto il processo verbale, autorizza i comuni a dedurre le loro ragioni innanzi la congregazione governativa.

6. Se i comuni contendenti non fanno parte di una stessa provincia, i presidi delle diverse provincie si concerteranno fra loro in ordine al tentativo della conciliazione: qualunque difficoltà sarà risoluta dal presidente del censo.

Se non riesce la conciliazione, il presidente, veduto il processo verbale, autorizzerà i comuni a dedurre i loro diritti innanzi il turno speciale della congregazione del censo istituito nel seguente capitolo III.

CAPITOLO II.

Esame e discussione della controversia.

7. La congregazione governativa procederà all'esame della controversia con l'assistenza e col voto consultivo dell'assessore legale e dell'ispettore censuario sopra semplici memorie delle parti.

8. Il preside della provincia assegnerà il giorno in cui le parti dovranno esibire le loro memorie con gli opportuni documenti nella segreteria generale: tale destinazione sarà portata a notizia delle parti con un semplice avviso del segretario.

9. Qualora la controversia esiga un maggiore schiarimento, la congregazione potrà manifestare alle parti le sue difficoltà, ordinando loro di rispondere con altra breve memoria, e destinando il giorno in cui dovrà essere esibita.

10. Potrà inoltre ordinare gli accessi su i luoghi, le perizie, le mappe ed altre simili operazioni da eseguirsi col mezzo degli ispettori e dei periti censuari, ed anche con l'intervento di alcuno dei membri della stessa congregazione e con l'assistenza del segretario, ovvero di un impiegato nella segreteria.

11. La deliberazione da emanarsi sul merito della controversia avrà la forma e gli effetti di un opinamento: essa conterrà i motivi.

12. L'opinamento si porterà a notizia delle parti con un semplice avviso del segretario: questi ne inserirà l'estratto contenente la parte dispositiva in una tabella da tenersi affissa nella segreteria.

13. Il comune soccombente potrà reclamare dall'opinamento, semprechè il reclamo venga autorizzato dal consiglio municipale, e s'interponga nel termine perentorio di quaranta giorni dall'affissione.

14. Il reclamo dovrà interporsi con semplice dichiarazione sottoscritta dal capo della magistratura del comune reclamante: tale dichiarazione verrà esibita in segreteria: il segretario ne darà notizia all'altra parte come al § 12.

15. In ogni caso di reclamo interposto, ovvero non interposto, il preside della provincia trasmetterà il volume intiero degli atti con la copia autentica dell'opinamento alla presidenza del censo.

16. Se il reclamo non è interposto nel termine assegnato dal § 13, il presidente del censo umilierà alla Santità di nostro Signore un dettagliato rapporto dell'affare, implorando la Sovrana Sua decisione.

CAPITOLO III.

Nuova discussione in via di reclamo.

17. Allorchè siasi interposto il reclamo, la controversia sarà nuovamente esaminata e discussa da un turno speciale della congregazione del censo.

18. Questo turno è composto, del cardinale presidente del censo, o in di lui mancanza di

monsignor pro–presidente, e di due prelati addetti alla congregazione generale e destinati dalla segreteria per gli affari di Stato interni.

19. Interverranno alle adunanze del turno due ispettori del censo, ovvero due ingegneri della commissione consultiva sulla revisione censuaria, gli uni e gli altri specialmente designati dal cardinale presidente, o dal prelato pro–presidente, per tutte le controversie territoriali, il consultore legale della presidenza, e monsignor avvocato generale del fisco, allorchè lo creda opportuno, tutti con voto consultivo.

20. Le parti dovranno destinare in Roma un procuratore che le rappresenti: l'atto di destinazione sarà esibito nella segreteria della presidenza.

21. Saranno esibite nella stessa segreteria nuove memorie sui motivi del reclamo: nel resto si osserverà quanto viene prescritto nei §§ 8 al 12.

Gli avvisi verranno trasmessi al domicilio dei procuratori.

22. Se l'opinamento del turno è difforme dal precedente, la parte, o per essa il suo procuratore, senza bisogno d'interpellare il consiglio municipale, potrà interporre nuovo reclamo nel tempo e termine perentorio di giorni dieci dall'affissione.

23. Se l'opinamento è conforme al precedente, ovvero nel suddetto termine non è interposto il reclamo, l'affare sarà riferito alla Santità di nostro Signore in conformità del § 16.

24. Si osserveranno le stesse norme per l'esame e per la discussione delle controversie in primo grado nel caso preveduto dal § 6.

25. Quando abbia luogo il reclamo, la controversia sarà sottoposta a nuovo esame in ultimo grado innanzi un altro turno della stessa congregazione del censo.

26. L'altro turno sarà composto del cardinale presidente del censo o in di lui mancanza del cardinale più anziano, e dei quattro ultimi nominati cardinali fra quelli addetti alla congregazione.

V' interverranno con voto consultivo monsignor segretario della congregazione, come relatore, e monsignor avvocato del fisco.

27. Le norme stabilite per l'esame e per la discussione delle controversie innanzi il turno speciale saranno comuni al nuovo esame in ultimo grado.

Nei casi contemplati dai §§ 6 e 24 il turno di ultimo grado comunicherà alle parti il suo opinamento e le ammetterà sul medesimo ad una seconda discussione, assegnando loro ad esibire nuove memorie un termine più o meno breve, avuto riguardo alle circostanze.

28. Qualunque sia la deliberazione emanata in ultimo grado, essa non sarà soggetta ad altro reclamo: il presidente del censo ne farà rapporto al Santo Padre a cui si appartiene il decidere la controversia.

CAPITOLO IV.

Esecuzione.

29. Il presidente del censo trasmetterà una copia conforme della decisione sovrana al preside della provincia, affinchè la renda nota alle parti.

30. La esecuzione è intieramente affidata allo stesso presidente: egli, valendosi dell'opera de' suoi ispettori e dei periti addetti alle cancellerie, farà rettificare le mappe ed apporre i termini per designare i confini dei territorî rispettivi: al quale effetto potrà dare ai presidi delle provincie le opportune istruzioni.

31. Gli atti ed i processi verbali di esecuzione saranno conservati nelle cancellerie censuarie: i cancellieri ne spediranno copia conforme alla presidenza del censo.

32. Qualunque difficoltà che possa insorgere sulla esecuzione sarà decisa irretrattabilmente dalla presidenza, inteso il parere de' suoi ispettori e dei suoi periti, e quando occorra, dei presidi delle provincie.

CAPITOLO V.

Disposizioni generali e transitorie.

33. Le disposizioni del presente regolamento sono limitate alle sole controversie tra i comuni su i confini territoriali: tuttociò che riguarda la proprietà, il possesso, la servitù e qualunque diritto sia dei comuni, sia dei particolari, su i fondi che per causa della confinazione passeranno dall'uno all'altro territorio, è riservato alle magistrature competenti.

34. Non saranno ammesse le istanze in quanto eccedono i limiti stabiliti nel § precedente, neppure per motivo di concessione o dipendenza: gli opinamenti che fossero emanati dovranno emendarsi anche per uffizio in via di reclamo quando abbia luogo: in ogni caso il presidente del censo nel suo rapporto al Santo Padre farà speciale menzione dell'eccesso.

35. I magistrati istituiti pel contenzioso amministrativo o giudiziario sono incompetenti per decidere le controversie su i confini territoriali: se nasce conflitto di giurisdizione, l'affare sarà portato all'udienza sovrana con le norme prescritte nel § 1700 del Moto–Proprio 10 novembre 1834, sentito il cardinale presidente del censo.

36. I due turni della congregazione del censo si aduneranno una volta almeno ogni mese.

37. Assisterà alle adunanze del turno spe-

ciale il segretario della presidenza, ovvero un impiegato prescelto a questo effetto dal cardinale presidente, o dal prelato pro-presidente del censo: nell'altro turno le funzioni di segretario saranno esercitate da monsignor segretario della congregazione.

38. Le operazioni degli ingegneri censuari e dei periti saranno a carico delle parti: gli emolumenti si pagheranno a forma della tariffa emanata dalla presidenza del censo li 7 maggio 1842.

39. Le controversie introdotte o pendenti (eccettuate quelle sulle quali si darà alla presidenza una speciale istruzione) saranno riassunte coi metodi indicati nel presente regolamento.

40. La esecuzione del presente regolamento viene affidata alla presidenza del censo: esso dovrà tenersi affisso in tutti gli uffizi amministrativi e giudiziari di Roma e dello Stato.

Dalla segreteria per gli affari di Stato interni il 18 aprile 1844.

M. Card. Mattei.

CLXXII.

Regolamento per la riscossione delle tasse e dei proventi spettanti alla presidenza delle ripe.

Riconosciuto espediente che il sistema generalmente adottato per la riscossione e successivo versamento nelle casse camerali degl'introiti delle diverse amministrazioni dello Stato venga applicato alla riscossione e versamento delle tasse e proventi di ragione della presidenza delle ripe indicati ne' diversi articoli della relativa tabella, che fa parte di quella dell'amministrazione III del tesorierato generale, si prescrive quanto segue.

Titolo I.

Licenze pel taglio della legna da fuoco, fascina e carbone, e per le così dette cese.

1. Le istanze de' proprietarî delle macchie, o de' negozianti della legna da fuoco, fascine e carbone dirette ad ottenere il permesso o licenza di tagliare le macchie, onde averne la legna, le fascine, o il carbone, passeranno per la trafila della segreteria del tesorierato generale, che le rimetterà al soprintendente delle ripe, il quale, assunte le opportune informazioni col mezzo dell'ispettore all'uopo destinato, ed addetto alla nominata presidenza, darà il suo parere accompagnato dal rapporto del nominato ispettore ed indicante la posizione della macchia relativamente alla divisione, che se n'è disposta nella formazione del cabreo, in vicine da essere sempre tagliate a legna o fascine, medie, e remote. Se occorresse si sentirà anche l'agrimensore camerale.

2. Le dimande accompagnate dalle informazioni suddette saranno quindi passate al fiscale, che proporrà al tesoriere generale pro-presidente delle ripe il rescritto opportuno. I rescritti approvati e firmati dal tesoriere pro-presidente saranno dalla segreteria generale del tesorierato rimessi alla soprintendenza delle ripe, la quale li renderà noti alle parti, affinchè paghino la relativa tassa nelle casse, delle quali si parlerà sotto il titolo delle disposizioni generali. Le dette casse sulle note indicative delle licenze accordate, che la segreteria generale gli avrà inviate contemporaneamente alla remissione de' rescritti alla soprintendenza, faranno la riscossione, e rilasceranno alle parti la ricevuta della tassa pagata staccandone la relativa bolletta dal bollettario apposito.

3. Quando verrà esibita la bolletta della tassa pagata si rilascerà dal soprintendente la licenza, la quale esprimerà la qualità, la estensione e la ubicazione precisa della macchia, o parte di macchia che va a taglio, ed esprimerà altresì la somma soddisfatta per conseguire la licenza.

4. Scorso il tempo congruo per la esecuzione de' tagli permessi, il soprintendente, col mezzo del su nominato ispettore addetto alla presidenza, si accerterà che i tagli siensi eseguiti nella quantità, modo e luoghi indicati nelle relative licenze ad uso e stile di arte. Quindi il soprintendente stesso ne presenterà analogo rapporto al tesoriere generale pro-presidente accompagnato dalla relazione dell'ispettore.

5. Il rapporto della verificazione de' tagli sarà dal segretario generale del tesorierato confrontato coi rescritti delle licenze registrati in segreteria, onde conoscere se siasi eseguita la esatta verificazione de' tagli.

6. Qualora dalla verificazione fossero per risultare irregolarità di tagli, o eccedenze, o tagli affatto non permessi, o qualsivoglia altra contravvenzione, ne sarà redatto il *processo verbale,* che il soprintendente invierà al fiscale acciocchè proponga le disposizioni da darsi, o le multe da applicarsi. La relativa ordinanza sarà emessa col mezzo dello stesso fiscale, cui incombe farla intimare, e curarne la esecuzione.

7. L'incasso delle multe si farà sopra bollettario apposito distinto da quello delle licenze, di cui si è parlato di sopra, sia che i multati paghino spontaneamente, sia che l'incasso abbia luogo in seguito di atti esecutorî, nel quale ultimo caso la bolletta sarà intestata al cursore, che faccia il versamento.

8. Delle multe si farà il versamento in un conto a parte a disposizione del tesoriere generale e pro–presidente delle ripe, distinto e separato da quello relativo alle tasse e proventi diversi della presidenza, onde con maggiore facilità possa effettuarsene l'applicazione a forma dei vigenti regolamenti.

9. Le istanze per assoluzione, riduzione, o condonazione di multe si registreranno nella segreteria generale del tesorierato, saranno rimesse per informazione al soprintendente, o al fiscale secondo i casi, ed i rescritti del tesoriere generale e pro–presidente delle ripe saranno colla stessa trafila rimessi per la esecuzione.

10. Quanto si è disposto per la licenza dei tagli a legna, fascina, o carbone sarà applicato a quelli, che si richiedano pe' tagli delle macchie e terreni macchiosi per farvi le così dette *cese*. In questi casi però, prima che si ponga mano a cesare, dovrà aver luogo la verificazione col mezzo dell' ispettore addetto alla presidenza, il quale dovrà, dopo cesato, eseguire il rincontro, facendo di tutto rapporto. Se nelle verificazioni successive al taglio si riconoscesse qualche trasgressione si dovranno praticare gli atti fiscali per quelle multe, le quali sieno applicabili a forma della legge.

11. Ogni anno dovrà il soprintendente far conoscere con apposito rapporto le macchie, le quali non siensi tagliate, onde, nel caso dei tagli che trapassino, vedere se e quali disposizioni sieno da prendersi.

12. Degli introiti, che si avranno dalle sopra indicate licenze, il soprintendente delle ripe terrà registro speciale per averne ragione nei conti annuali: questo registro servirà a confronto col bollettario corrispondente come si dirà in appresso nel titolo VI delle disposizioni generali.

13. Delle invenzioni ancora terrà il soprintendente l'analogo registro, e delle medesime dovrà aversi ragione ne' conti suddetti come partite di giro.

Titolo II.

Tasse sulle barche che approdano al porto di Ripetta.

14. Le varie tasse a carico de' bastimenti, che approdano al porto di Ripetta, cioè:

dell' arrivo per ogni barca;
dello scarico egualmente per ogni barca;
dello scarico nelle legnare o recinti particolari;
dello scarico per ogni botte di vino;

non che le altre tasse in attività, saranno soddisfatte in mani del cassiere della dogana presso il porto suddetto, cui si dà l'attribuzione di tenere la cassa anche per la presidenza delle ripe, come meglio verrà spiegato fra le disposizioni generali. Esso nell'esigere dovrà staccare le analoghe bollette dal bollettario apposito.

15. La percezione di tali tasse sarà verificata collo stesso metodo, che si osserva per quella dei dazi camerali nella dogana. Il cassiere, prendendone cura quel regolatore, trasmetterà alla segreteria del tesorierato generale un estratto mensuale degl' incassi fatti, e questo sarà dalla segreteria stessa inviato al soprintendente delle ripe per averne ragione nel consuntivo annuale.

Titolo III.

Licenze per la pesca, e per altre opere sul Tevere.

16. Quanto si è disposto ne' precedenti articoli sulle licenze pei tagli delle macchie a legna e carbone, è applicabile alle licenze, che sieno richieste per istituire sul Tevere delle pesche a capanna, a giornelli, a bilancia, o in altre guise; ovvero per costruire capanne per bagni, e per qualsivoglia altra opera sullo stesso fiume.

17. Quindi sì fatte licenze saranno accordate presso analoga istanza delle parti esibita alla segreteria del tesorierato generale, e presso le opportune informazioni del soprintendente delle ripe accompagnate dal rapporto dell' ispettore addetto alla presidenza. Quando occorra sarà anche sentito l' architetto camerale, cui appartiene la direzione de' lavori del Tevere. Tali licenze non potranno essere rilasciate se non dopo pagata la tassa relativa nella cassa su divisata.

18. Del pari, verificandosi qualche trasgressione a fronte delle accordate licenze, ovvero istituendosi delle pesche ed opere senza essersene data licenza, e facciasi perciò luogo ad applicare a danno de' trasgressori le multe stabilite dalle vigenti leggi, per tale contestazione di multe e pel prodotto delle multe medesime, si eseguirà tutto ciò, che si è detto di sopra per quelle dipendenti dalle licenze relative ai tagli delle macchie.

19. Per la registrazione degl' introiti di dette licenze e multe si osserverà quanto pure è stato disposto nel titolo precedente, colla debita relativa distinzione di registri, atti, e bollettarî.

Titolo IV.

Posti nelle legnare e recinti.

20. I negozianti della legna da fuoco e dei legnami da costruzione, non meno che quelli di ogni altro materiale di costruzione, di marmi grezzi, o altre pietre qualunque, per avere il permesso di occupare nelle così dette legnare,

e nei recinti i posti ad essi occorrenti, dovranno farne domanda al tesoriere generale: quindi col mezzo della segreteria del tesorierato generale ne sarà consultato il soprintendente delle ripe.

21. Il rescritto di ammissione, qualora nulla si opponga, sarà rimesso per la esecuzione al soprintendente, e participato alla cassa perchè curi la esigenza della relativa tassa, o diritto, secondo la stabilita normale, ovvero a seconda di quanto potrà essere determinato nel rescritto medesimo.

22. Di tre in tre mesi e tutte le volte che piacerà al tesoriere generale pro-presidente delle ripe, il soprintendente insieme a quelle persone, e con quei modi che piacerà allo stesso pro-presidente di designare, eseguirà la verificazione dei posti occupati dai negozianti e proprietarî nelle su nominate legnare e recinti; ed ove si verificasse qualche abuso ne farà analogo rapporto al tesoriere generale pro-presidente, cui è riservato di prendere le determinazioni opportune a carico di chi di ragione.

23. La riscossione degli enunciati diritti si effettuerà mediante altro distinto bollettario, e sulla bolletta sarà indicato il posto, o posti concessi, e la durata della concessione.

24. Quando si trattasse di posti ritenuti permanentemente da alcuno dei negozianti, o proprietarî della legna e legnami, sarà officio del soprintendente, e del cassiere di curare la esigenza dell'annualità convenuta.

25. Onde avere ragione nel conto annuale del prodotto dei posti suddetti il soprintendente delle ripe terrà registro apposito dei permessi su indicati.

Titolo V.

Interessi di capitali attivi e prestazioni permanenti.

26. Degl' interessi dei capitali attivi e delle prestazioni permanenti spettanti alla presidenza delle ripe si continuerà a tenerne memoria sulle tabelle preventive; ma per la realizzazione delle medesime ne sarà passato l'incarico all'amministrazione prima del tesorierato generale al pari di quanto per massima governativa si è praticato e devesi praticare per tutte le attività di qualsivoglia provenienza. Ciò avrà principio colla tabella del venturo anno 1845.

27. Il soprintendente delle ripe avrà cura di raccogliere gli atti relativi e passarli alla suddetta amministrazione prima del tesorierato generale unitamente a tutte quelle ulteriori notizie, che possono essere utili alla più sicura e spedita realizzazione de' nominati capitali ed attività.

Titolo VI.

Disposizioni generali.

28. La spedizione, custodia ed archiviazione degli atti, ad evitare le spese che esigerebbe l'impianto di un officio ed archivio particolare, viene affidata alla segreteria del tesorierato come quella che più avvicina il tesoriere generale, cui è riunita la presidenza delle ripe.

29. A cura del segretario generale del tesorierato e del soprintendente delle ripe si trasporteranno e riuniranno nella segreteria generale suddetta tutti gli atti, che esistevano presso il cessato ufficio a Ripetta, quelli levati dall'ufficio di Camera, quelli ritenuti dal fiscale delle ripe, e gli altri, che esistano, sia presso il soprintendente, sia presso il sostituto commissarîo di Camera, od altrove.

30. La esigenza delle tasse, diritti ed altri proventi di sopra indicati, viene divisa in due parti corrispondenti ai due tronchi del Tevere, uno superiore al di là del ponte s. Angelo, l'altro inferiore al di quà del ponte medesimo fino alla foce di Fiumicino. Pel primo viene destinata la cassa della dogana di Ripetta, e pel secondo quella di Ripagrande.

31. I regolatori di dette due dogane avranno l'incarico di vegliare acciocchè i rispettivi cassieri adempiano ai proprî incombenti anche per ciò che riguarda gl'incassi, che devono fare per conto della presidenza delle ripe.

32. Gli stessi regolatori in fine di ciascun mese vedranno che il rispettivo cassiere rimetta al tesoriere generale pro-presidente delle ripe i bollettarî consunti unitamente ad uno stato dimostrativo delle somme introitate ripartitamente per ciascuno dei proventi e diritti su indicati, non che delle somme versate a pareggio nella depositeria generale della R. C. A. Essi contro-firmeranno il detto stato. Tale trasmissione dovrà aver luogo il primo di ciascun mese.

33. A cura del soprintendente sarà redatta per ciascun anno la tabella preventiva degl'introiti e delle spese della presidenza delle ripe per essere rimessa al tesorierato, onde sì gli uni, che le altre possano essere inscritte nella tabella preventiva dell' amministrazione terza del tesorierato generale.

34. Egualmente a cura del detto soprintendente sarà redatto il conto annuale provvisorio, e posteriormente quello definitivo, nei modi voluti dai vigenti regolamenti.

35. Per le tabelle e conti, di che si tratta nei due articoli precedenti, il soprintendente farà uso degli stampati e dei registri, dei quali si è parlato di sopra.

36. Perchè possa aver luogo l'opportuno confronto colle diverse partite introitate, la segreteria del tesorierato generale invierà allo stesso

soprintendente i bollettarî consunti, e gli stati mensuali, dei quali si è parlato di sopra, muniti di un *visto* del segretario generale.

37. A diligenza del soprintendente e colla assistenza degli altri individui, che ne saranno incaricati, si procederà ad una verificazione dei posti attualmente occupati nelle legnare e recinti su indicati; ed altrettanto si eseguirà rispetto alle pesche ed altre opere permesse fin qui sul Tevere.

38. È riservato al tesoriere generale pro–presidente delle ripe di ordinare una verificazione ed ispezione, col mezzo di chi stimerà più a proposito, dei tagli di macchie e delle cese, tanto dipendenti dai permessi accordati fino al presente, quanto indebitamente ed arbitrariamente eseguiti.

39. In tutto ciò, cui non si oppongano le presenti disposizioni, restano ferme le leggi, regolamenti e discipline vigenti, salvo l'adottare in seguito quelle ampliazioni, o anche modificazioni, delle presenti disposizioni, che le circostanze e la esperienza facessero conoscere necessarie ed utili.

40. In ciascuna settimana nella segreteria del tesorierato generale avrà luogo una riunione, nella quale interverranno ordinariamente il segretario generale, il soprintendente ed il fiscale delle ripe, e straordinariamente l'architetto ingegnere del Tevere, l'agrimensore camerale ed il colonnello direttore del rimurchio, quando le materie da trattarsi li riguardino, o essi abbiano affari da riferire al congresso. In tale riunione saranno discusse tutte le pendenze, che possono verificarsi su gli oggetti di sopra contemplati, non meno che quelle altre qualunque, le quali il tesoriere generale pro–presidente delle ripe voglia che sieno trattate in dette riunioni.

41. Il segretario generale avrà cura di far redigere i processi verbali delle discussioni fatte, e degli opinamenti relativi, che saranno sottoposti al tesoriere generale pro–presidente delle ripe per la sua approvazione, presso la quale avranno esecuzione le risoluzioni adottate.

Dalla nostra residenza di Monte Citorio li 18 ottobre 1844.

A. card. Tosti
pro–tesoriere generale, e pro–presidente delle ripe.

CLXXIII.

Pubblicazione della tariffa delle corrispondenze postali riformata in seguito delle nuove convenzioni fra Stato e Stato, e dell'aumentato numero degli arrivi e delle partenze de' corrieri.

NOTIFICAZIONE

Antonio del titolo di s. Pietro in Montorio della S. R. C. prete cardinale Tosti della Santità di N. S. e sua R. C. A. pro–tesoriere generale.

In seguito delle nuove convenzioni postali fra Stato e Stato e dell'aumentato numero degli arrivi e partenze de' corrieri era necessario procedere alla rinnovazione della tariffa delle corrispondenze, attenendosi per quanto si potesse, alla vigente, e riformandola soltanto ove era indispensabile pe' motivi su cennati. Eseguitosi tale lavoro con essersi formate, oltre le tariffe generali, anche quelle speciali per ogni direzione onde evitare le difformità nell'applicare le stesse norme, e portare in tutti gli uffici la giusta perequazione e percezione delle tasse, la Santità di nostro Signore, cui, dopo il più maturo esame, è stato sottoposto, si è degnata approvarlo fino a che nuove circostanze esigessero altre provvidenze e quindi autorizzati coll'oracolo di sua viva voce, ordiniamo e disponiamo quanto segue:

1. Le tariffe generali delle corrispondenze e le speciali di applicazione delle medesime rese di pubblica ragione colle stampe, avranno effetto dal 15 del corrente novembre.

2. Niun ufficio postale può esservi fuori di quelli del governo: niuna distribuzione di lettere e fogli circolanti può tenersi, che non sia dal governo approvata. I contravventori incorrerebbero nelle pene portate dall'art. 131 del vigente codice penale.

3. È vietato, come lo era, a chiunque di portar lettere, pieghi, ed in genere corrispondenze epistolari, sia per le vie di mare, sia per le vie di terra.

4. I vetturali, conduttori di merci e simili potranno soltanto portare le lettere di carico, e quelle che accompagnano le merci ed effetti, che non sieno suggellate, nè in altra guisa chiuse. Se però, avendo ricevute lettere chiuse, le aprissero per esimersi dalla incorsa contravvenzione, oltre l'applicazione delle penali per la contravvenzione medesima, potranno essere tradotti in giudizio anche criminale per l'abuso del deposito loro affidato a termini delle vigenti leggi.

5. I viaggiatori e viandanti potranno portar seco le lettere, che accompagnano le proprie persone per farle riconoscere, dar loro credito,

o raccomandarle, dette perciò di accompagno, credenziali, e di commendatizia.

6. Le disposizioni de' due precedenti articoli sono applicabili ai bastimenti e legni che approdino nei porti e negli scali dello Stato, ed alle persone che trasportino, salve le prescrizioni sanitarie e le penali in caso d' infrazione delle medesime.

7. Fermo quanto riguarda i legni a vapore, che in Ancona ed in Civitavecchia, secondo le relative convenzioni, sono incaricati di un regolare corso di corrispondenze, gli altri legni, sia a vapore, sia a vela, che approdano ne' detti porti di Ancona e Civitavecchia, per le corrispondenze che rechino e consegnino agli ufficî postali continueranno a godere delle concessioni, e facilitazioni accordate colla nostra notificazione de' 24 agosto 1839 e successive istruzioni. Le disposizioni relative al porto di Ancona si estendono a tutti gli altri porti e scali dell'Adriatico, e le disposizioni relative al porto di Civitavecchia si estendono egualmente e rendonsi applicabili a tutti i porti e scali sul mare Mediterraneo.

8. Quando le lettere si vogliono spedire coi corsi regolari dei battelli a vapore, che all'uopo vengono in Ancona ed in Civitavecchia, basterà che si noti nella sopraccarta *a via di mare.* Coloro, che ne' luoghi ove sono porti e scali volessero straordinariamente inviare lettere anche col mezzo di altri legni a vapore, o bastimenti a vele, potranno impostarle pagando il diritto d' impostatura secondo la tariffa e scrivendo nella sopraccarta, oltre l' indirizzo le seguenti indicazioni: *per la via di mare col battello a vapore il* . . . . . ovvero *col bastimento* . . . . . L'ufficio postale consegnerà tali lettere al capitano, o padrone del legno o bastimento indicato, e se questi non volessero caricarsene, nel dì seguente alla partenza le renderà come viene disposto nella sopra citata notificazione de' 24 agosto 1839.

9. Potrà anche ognuno, presentando all' ufficio postale la lettera, o lettere che vuole inviare co' battelli e bastimenti, pagare i diritti d' impostatura, farle bollare e riportare una bolletta di permesso, colla quale potrà esso stesso recarle al capitano, o padrone per assicurarsi come creda di suo interesse della consegna e trasporto.

10. Nella stessa guisa coloro, i quali per la via di terra volessero spedire lettere, o pieghi direttamente, potranno presentarli all'ufficio postale, che, percepiti i diritti competenti secondo la tariffa del luogo dove sieno diretti, li bollerà, e rilascerà la bolletta, la quale dovrà in questi casi consegnarsi al portatore delle lettere, o pieghi, onde se venisse fermato giustificare la sua missione. Non presentando la bolletta sarà valida la contestazione della frode.

11. I contravventori ai precedenti articoli 3 4 5 6 9 e 10 incorreranno, come al presente, nella penale di uno scudo per ogni lettera semplice, ed in proporzione per le lettere doppie e pieghi. Si avrà l'azione solidale tanto contro chi abbia consegnate le lettere senza presentarle all' ufficio postale, quanto contro chi le porti.

12. Per le invenzioni, relative procedure, e riparto delle multe si osserveranno le disposizioni dell'editto de' 18 agosto 1835, e della nostra notificazione del 20 di detto mese colle successive norme e dichiarazioni.

Dalla nostra residenza di Monte Citorio li 2 novembre 1844.

A. card. Tosti
pro-tesoriere generale.

Angelo Maria Vannini
commissario generale della R. C. A.

Filippo Apolloni
segretario, e cancelliere della R. C. A.

CLXXIV.

Convenzione conchiusa fra Sua Santità e S. A. R. il duca di Lucca sul reciproco arresto e consegna dei rei.

EDITTO

Luigi per la Misericordia di Dio Vescovo di Sabina Abbate di S. Maria di Farfa, della S. R. C. Card. Lambruschini, Gran Priore in Roma del S. M. O. Gerosolimitano della Santità di N. S. Papa Gregorio XVI Segretario di Stato e dei Brevi ecc.

La Santità di Nostro Signore Gregorio papa XVI essendosi degnata di approvare e ratificare la convenzione conchiusa tra il suo pontificio governo, e quello di Sua Altezza Reale il duca di Lucca sul reciproco arresto, e consegna dei rei dei rispettivi due Stati, ci ha comandato di pubblicarla, siccome col presente editto eseguiamo e riportandone qui appresso letteralmente il tenore affinchè da tutte le autorità governative e giudiziarie, e dalla forza armata sia esattamente osservata in ogni sua parte, nè possa dai sudditi pontificii esserne allegata ignoranza.

Dalla segreteria di Stato li 6 giugno 1845.

L. Card. Lambruschini.

IN NOME DELLA SANTISSIMA TRINITA'

Sua Santità il sommo pontifice Gregorio XVI, e sua Altezza Reale Carlo Lodovico di Borbone infante di Spagna duca di Lucca convinti del

grandissimo vantaggio che ridonda alla pubblica tranquillità, al mantenimento dell' ordine sociale e civile, ed alla retta amministrazione della giustizia dal ricusare l' asilo ai rei nei rispettivi Stati, venendo così tolto ai medesimi un forte incentivo a delinquere nella speranza di rimanerne impuniti, hanno determinato di conchiudere una convenzione per l' arresto dei delinquenti nei rispettivi dominî, e per la vicendevole consegna di essi nei casi e modi che fra le due alte parti contraenti verrebbero concordemente stabiliti. A tal effetto hanno rispettivamente muniti delle loro plenipotenze

Sua Santità il sommo pontefice l' eminentissimo signor cardinale Luigi Lambruschini vescovo di Sabina, abbate di s. Maria di Farfa, bibliotecario di santa chiesa, gran priore in Roma del S. M. Ordine Gerosolimitano, gran cancelliere degli ordini di s. Gregorio Magno e di s. Silvestro, prefetto della sagra congregazione degli studi, Suo segretario di stato e dei brevi ecc.

e sua altezza reale il duca di Lucca sua eccellenza il signor conte Federico Broglia di Mombello, cavaliere gran croce decorato del gran cordone dell' ordine reale militare dei ss. Maurizio e Lazzaro, balì gran croce del S. M. Ordine Gerosolimitano di Malta, cavaliere dell' ordine pontificio di Cristo, dell' ordine di s. Lodovico di Lucca di prima classe, e gran croce dell' ordine di s. Giuseppe di Toscana, inviato straordinario, e ministro plenipotenziario di S. M. il re di Sardegna, e della prelodata reale altezzza sua,

i quali dopo di aver cambiato le rispettive plenipotenze, da loro trovate in buona e debita forma hanno convenuto nei seguenti articoli.

ARTICOLO PRIMO

Saranno quindi innanzi arrestati e consegnati tutti i malfattori sudditi di un Sovrano che si rifuggono nello Stato dell' altro, rei dei seguenti delitti:

1. Di lesa maestà sì divina, che umana.
2. Di offese in via di fatto o per mezzo di scritti ai magistrati dell' ordine amministrativo o giudiziario nell' esercizio delle loro funzioni, o per causa dell' esercizio, o di resistenza con offesa alla forza pubblica o di violenza con offesa ai custodi delle carceri per cui sia seguita la fuga di uno, o più detenuti.
3. Di falsificazione di scritture pubbliche o private di qualche importanza, di suggelli dello Stato, degli effetti, ponzoni, bolli, e marchi pubblici, o di false giurate deposizioni, o di dolosa produzione in giudizio di tali scritture, o deposizioni.
4. Di fabbricazione, o spandimento doloso di falsa moneta.
5. Di furto di denaro, o di effetti appartenenti allo Stato, o di fraudata amministrazione delle rendite del Sovrano, delle comunità, o dei pubblici stabilimenti.
6. Di furto sacrilego o peculato, qualunque siasi il valore dell' oggetto derubato.
7. Di crassazione, o di altro furto violento, di qualsivoglia estorsione di denaro, od altra cosa non di ragione dovuta, di ricatto con messaggi biglietti, od altri mezzi atti ad incutere timore.
8. Di abigeàto, o di furto qualificato se il valore del tolto ascenderà alla somma di lire trecento trentatrè soldi sei, denari otto lucchesi, pari a scudi romani quarantotto e bai. quattro circa, e riguardo poi agli altri furti verrà il reo consegnato, se n' è recidivo, ed il valore dei varî oggetti rubati ecceda la somma di lire seicento sessantasei, soldi tredici, denari quattro lucchesi, pari a scudi romani novantaquattro e bai. nove.
9. Di stupro, o ratto, o adulterio commessi con violenza.
10. Di omicidio di ogni genere, escluso l' involontario.
11. Di ferimento grave con pericolo di morte o con derivatane mutilazione, o debilitamento di membro.
12. D' incendio, escluso l' involontario.
13. Di fallimento doloso.
14. Di truffa, quando il valore di ciò che ne forma l' oggetto ecceda le lire seicento sessantasei, soldi tredici, denari quattro lucchesi, pari a scudi romani novantaquattro, e bai. nove circa.
15. Di calunnia rapporto ai delitti sopramenzionati.
16. Di complicità in alcuno di essi unita a cooperazione, od anche di semplice attentato, purchè ridotto all' atto prossimo e la esecuzione non abbia avuto luogo per circostanze indipendenti dalla volontà del delinquente.

ARTICOLO SECONDO

Sarà arrestato, e consegnato ogni reo di alcuno degli anzi mentovati delitti non solamente quando già ne fosse condannato, ma anche semplicemente inquisito ad eccezione del calunniatore di cui dovrà precedere la condanna.

ARTICOLO TERZO

Per gli effetti della presente convenzione si intenderanno sudditi di origine, o legittimamente domiciliati quelli che saranno dichiarati tali dalle leggi del rispettivo Governo.

ARTICOLO QUARTO

Qualora poi il delinquente appartenga per titolo di origine o di legittimo domicilio al

Governo requisito, e non appartenga all' altro per alcuna di queste qualità, non avrà luogo la di lui consegna al Governo richiedente, ma sarà dal primo condannato a seconda delle patrie leggi, e in difetto di quelle a seconda del diritto comune. A tal fine dal giudice nella cui giurisdizione sarà seguìto il delitto si trasmetteranno a quello del luogo, ove il reo è detenuto, gli atti assunti, onde possa il processo essere condotto a termine giusta i regolamenti ivi vigenti. La sentenza dovrà essere comunicata dall' uno all' altro Governo per semplice notizia.

Qualora peraltro si trattasse di un fatto atroce e gravemente perturbante la pubblica tranquillità, commesso in uno dei due Stati in complicità tra i sudditi di ambedue i Governi si consegneranno i rei al Governo del luogo del delitto all' effetto dei confronti, e degli esami necessari alla compita prova del medesimo, previ gli opportuni concerti da prendersi tra i rispettivi Governi, e si restituiranno poi per essere giudicati nello Stato richiesto.

ARTICOLO QUINTO

Chiedendosi la consegna di taluno che avesse anteriormente delinquito nello Stato richiesto sarà in facoltà del medesimo il fargli scontare la meritata pena prima di aderire alla domanda, oppure di rimettere in un col reo gli atti del processo, affinchè possano questi servire di norma ai Tribunali dello Stato richiedente per fargli subire un proporzionato aumento di pena. La stessa cosa si osserverà quanto al reo di delitti commessi posteriormente nello Stato richiesto, se sono egualmente o più gravi di quello prima commesso nello Stato richiedente, ed in caso contrario se ne accorderà la consegna.

ARTICOLO SESTO

La consegna degl' inquisiti o condannati dovrà sempre formare l' oggetto di una domanda officiale, e diretta fra i due Governi; quanto ai condannati dovrà questa essere accompagnata da una copia della sentenza per semplice notizia, e in ordine agl' inquisiti basterà accennare il titolo del delitto.

In un col reo si dovranno sempre consegnare le copie dei processi che si fossero compilati prima della consegna, per le quali si corrisponderà la sola mercede delle scritture, e in un coi processi si trasmetteranno le armi, il denaro, ed ogni altra cosa che vi abbia relazione, e servir possa di prova al delitto.

L' arresto dei rei potrà essere eseguito anche sulla semplice richiesta di un giudice od autorità di polizia dei due Stati, specialmente qualora fossevi luogo a supporre che il delinquente tentasse sottrarsi con la fuga, e tanto l' autorità subalterna requisita, quanto la richiedente dovranno immediatamente render conto del seguìto arresto ai respettivi loro Governi.

Le conseguenze si effettueranno per via di mare col mezzo d' imbarcazioni da concertarsi fra i due Governi alla occasione di ogni consegna.

ARTICOLO SETTIMO

Le robbe sì furtive che non furtive, le quali nel corso del processo si riconosceranno appartenere a terze persone, dovranno dopo che se ne sarà fatto l' uso opportuno nel processo restituirsi ai proprietarî senza spesa, tuttavolta che, avendo fatto costare delle loro ragioni per mezzo di legittime prove avanti il giudice della causa, o avanti il giudice competente del luogo di loro abitazione, abbiano su di ciò riportato favorevole decreto.

Delle robbe proprie dei malfattori, che appresso di essi si troveranno, si disporrà secondo le leggi dello Stato, dove seguirà la esecuzione della condanna.

ARTICOLO OTTAVO

Il Governo che giusta la presente Convenzione sarà nel caso di essere legittimamente richiesto della consegna di qualche condannato od inquisito, non potrà fargli grazia, nè concedergli salvo–condotto o impunità, eccettuati quei salvo–condotti che si accordano per la prova di altri delitti secondo le regole e pratiche criminali, i quali però non meno che quelli che fossero altrimenti accordati ai suddetti rei dovranno essere ritirati, e di nessun valore, venendo i medesimi dall' altro Governo giustamente reclamati.

Quando la consegna non avrà luogo per essere il reo in uno dei casi contemplati dall' art. 4. non potrà concederglisi grazia nè impunità se non se d' intelligenza, e coll' adesione dell' altro Governo.

ARTICOLO NONO

Venendo l' una delle parti contraenti a richiedere l' altra per la consegna d' individui non sudditi, nè domiciliati, rei di delitti commessi fuori dei rispettivi Stati, pe' quali sia luogo a procedere nello Stato richiedente, si riservano i Governi di accordare o nò tale consegna avuta considerazione ai concordati vigenti con altri dominî, ed alle qualità e circostanze del delitto.

ARTICOLO DECIMO

La spesa pel mantenimento de' rei dal punto del loro arresto fino a quello della consegna

sarà a carico del Governo richiedente, e si regolerà sullo stesso piede fissato per gli altri detenuti nello Stato richiesto, salve quelle maggiori spese che le qualità e le circostanze delle persone, o altri motivi esigessero, le quali, non meno che le occorse per le copie dei processi saranno rimborsate di sei in sei mesi a norma delle tabelle che verranno sul particolare esibite, e si compenseranno tra i due Governi.

ARTICOLO UNDECIMO

Qualunque persona dei rispettivi Stati che scientemente desse albergo, aiuto o favore agli inquisiti o condannati per uno dei delitti superiormente indicati all' art. 1, incorrerà le pene imposte dalle leggi nel luogo della ricettazione ai fautori o ricettatori dei banditi, salve l' eccezioni stabilite dalle stesse leggi per le persone congiunte di sangue secondo i gradi dell' attinenza, e le circostanze del caso.

ARTICOLO DUODECIMO

Succedendo talvolta che alcuno dei suddetti malviventi e facinorosi, i quali fuggendo da uno Stato passino nell' esercizio militare di un altro colla mira di sottrarsi dagli effetti del presente Concordato, si conviene che anche in simili casi abbiano ad essere consegnati al Governo che ne farà la ricerca, il quale dovrà dal canto suo rimborsare l' importare dell' ingaggio che potesse essere stato passato al delinquente.

ARTICOLO DECIMOTERZO

Sarà obbligo dei magistrati, e delle autorità dei rispettivi dominî l' invigilare sulle persone oziose e vagabonde estere, e di prendere sul particolare gli opportuni concerti, onde nei singoli casi sia data esecuzione alle leggi veglianti su questa materia.

Similmente i giudici e i tribunali dell' uno e dell' altro territorio, nella giurisdizione dei quali si trovassero inquisiti o condannati, a cui si estende la presente Convenzione, dovranno praticare ogni diligenza possibile, ed agire di piena intelligenza per farli arrestare, e prestarsi vicendevolmente all' immediato sfogo delle respettive requisitorie per gli esami dei testimoni, od altre verificazioni e indagini, che potessero occorrere pel buon servizio della giustizia punitiva, ed alla più spedita e piena istruzione dei processi pendenti presso i giudici suddetti.

ARTICOLO DECIMOQUARTO

La presente Convenzione sarà pubblicata in ambedue gli Stati subito dopo il cambio delle ratifiche e sarà in osservanza anche per i delitti anteriori alla medesima, trascorso il termine di giorni quindici da quello in cui verrà pubblicata; peraltro se i rei si trovassero detenuti per qualunque siasi altra causa al momento della pubblicazione della Convenzione, o cadessero nelle forze entro il suddetto termine di giorni quindici, la medesima non avrà effetto relativamente a tali rei se non se quindici giorni dopo che saranno posti in libertà.

In quanto poi ai delitti relativi ad oggetti meramente politici accaduti dopo il giorno primo gennaio milleottocento quarantatrè, come per quelli di tale specie che accadessero in avvenire, questa Convenzione avrà pieno effetto, riservata però la *Sovrana considerazione* soltanto verso quei rei, che al momento della pubblicazione della Convenzione medesima si trovassero detenuti per qualunque siasi altra causa, ovvero cadessero nelle forze di giustizia entro il termine di quindici giorni successivi alla pubblicazione indicata.

Questa Convenzione avrà forza per anni cinque, passati i quali si avrà per rinnovata di quinquennio in quinquennio, fino a dichiarazione in contrario di uno dei due Governi da comunicarsi in via diplomatica tre mesi prima della scadenza del quinquennio.

Le ratifiche avranno luogo entro due mesi, o più presto se sarà possibile.

In fede di che i suddetti Plenipotenziari hanno firmata la presente, e vi hanno apposto i sigilli delle loro armi.

Fatto a Roma questo dì 28 del mese di Aprile 1845.

L. CARD. LAMBRUSCHINI
CONTE F. BROGLIA DI MOMBELLO.

CLXXV.

Disposizioni della segreteria per gli affari di Stato interni relative ai regolamenti pel corpo dei vigili di Roma.

REGOLAMENTI PEL CORPO DEI VIGILI DI ROMA.

Dopo lungo esperimento fatto, con lodevole successo, tanto delle massime risguardanti l' istituto del corpo dei vigili di Roma, quanto delle discipline in varî tempi adottate pel relativo servizio, la Santità di Nostro Signore Papa Gregorio XVI felicemente regnante, a rendere sempre più facile così la cognizione delle mas-

sime medesime, come la osservanza delle enunciate discipline, ha riconosciuto utile che vengano riunite le une e le altre in un solo regolamento.

Nella quale occasione, volendo dare un nuovo contrassegno di sovrana benevolenza verso quel corpo che si è reso costantemente benemerito del pubblico e del governo, la Santità sua, con tratto di singolare clemenza, si è degnata graziare gli individui che compongono il corpo medesimo del beneficio di essere ammessi non solo alla giubilazione per loro, ma ancora alla pensione per le famiglie, colle norme stabilite in favore degl' impiegati civili; non senza usare un ulteriore riguardo circa alla durata del servizio, in vista delle straordinarie fatiche e dei gravi pericoli ai quali essi vigili sono esposti.

Redatti pertanto in conformità di sì provvide sovrane disposizioni i seguenti due regolamenti, il primo che concerne l' istituto e le discipline del corpo dei vigili di Roma, ed il secondo le norme per la giubilazione ai medesimi e per la pensione alle loro famiglie, la lodata Santità sua, dopo di averne presa cognizione, si è degnata benignamente approvarli, ordinandone la piena esecuzione.

REGOLAMENTO

SULL'ISTITUTO E SULLE DISCIPLINE DEL CORPO DEI VIGILI

TITOLO I.

Dipendenza del corpo dei vigili.

1. Il corpo dei vigili ha per superiore l' eminentissimo signore cardinale segretario per gli affari di Stato interni, e per esso monsignor governatore di Roma direttore generale di polizia nella qualità di presidente.

TITOLO II.

Composizione del corpo dei vigili.

2. È formato il corpo dei vigili
I. da uno stato maggiore,
II. da una compagnia d' individui a soldo,
III. da sopranumeri.

3. Lo stato maggiore è composto
del colonnello direttore e comandante,
del tenente colonnello aggiunto al comando quando egli vi sia,
del quartier mastro segretario,
di un medico,
di un chirurgo,
di uno scrivano.

4. Si costituisce la compagnia
di un capitano,
di un tenente,
di un sotto tenente,
di un aiutante sotto ufficiale,
di quattro sergenti,
di venti caporali,
di un capo trombetto maestro,
di otto trombetti,
di cento dieci comuni.

5. Questi centocinquantatrè individui comporranno il ruolo dei vigili al soldo.

6. Tutti gli altri individui che vestiranno la divisa del corpo dei vigili apparterranno al novero dei sopranumeri; i quali saranno di due classi, cioè sopranumeri in esperimento d' idoneità per meritare l' ingresso nel ruolo in occasione di alcuna vacanza e sopranumeri benemerenti, i quali saranno vigili usciti dal ruolo per rimanere nel corpo.

TITOLO III.

Attributi del corpo dei vigili.

7. È speciale attributo del corpo de' vigili la estinzione degli incendi nella città di Roma e ne' suoi contorni. Dovrà ciò estendersi per tutta quella distanza, fin dove potrà ragionevolmente supporsi da chi ne avrà il comando, che il soccorso sarà per giungere in tempo; oltre al qual termine il corpo non avrà facoltà di accorrere, senza ordine espresso di monsignor governatore.

8. Coerentemente a tale attributo, dovrà intervenire a tutte quelle feste ed a quegli spettacoli pubblici in cui sarà ragionevole timore di fuoco, e vi rimarrà per tutto il tempo in che durerà la festa o lo spettacolo.

9. Per ogni catastrofe d' improvvisa rovina di edifizi abitati, di caduta di persone dentro profondità di pericoloso accesso, ed in qualunque altro somigliante infortunio in cui possa ragionevolmente supporsi, che la maggiore idoneità de' vigili, e la qualità de' loro attrezzi sieno di una certa utilità all' urgenza, dovranno essi prestarsi alla richiesta del soccorso fatta ai quartieri, quando ciò avvenga di ufficio da qualunque autorità competente. In tali casi i vigili dovranno agire come nei casi degli incendi.

10. Il colonnello direttore e comandante avrà, sotto la dipendenza di monsignor governatore, la direzione, il comando e l' amministrazione del corpo.

11. Farà perciò rapporto al medesimo in iscritto per qualunque occorrenza dell' esercizio del suo officio e tanto rispetto al corpo, quanto a ciascun individuo, e ne attenderà le determinazioni.

12. Monsignor governatore potrà esigere, ogni qual volta lo giudicherà opportuno, un ragguaglio più preciso di qualunque cosa appartenente tanto alle azioni del corpo, quanto

alle operazioni del comando, in tutto ciò che sarà dipendente dal colonnello direttore e comandante.

13. Il tenente colonnello assisterà il comandante in tutti gli attributi di suo officio, ed in assenza di questo ne farà le veci.

14. Il quartier mastro, come tale, sarà addetto al comandante per ogni cosa relativa all' amministrazione : farà la riscossione ed i pagamenti del denaro assegnato al corpo e sopraintenderà allo scrivano in tutte le faccende di ufficio. In occorrenze straordinarie del suo particolare attributo potrà valersi degl' individui che troverà idonei nel corpo ; custodirà tutte le carte e scritture che dovranno formare materia di cancelleria, le quali dovrà tenere in perfetta regola a fine di potere, ad ogni richiesta del comandante, render ragione di quanto si sarà operato. Nella sua qualità di segretario farà le minute di lettere ed i rapporti di ufficio, interverrà al consiglio per l' abbigliamento, ne scriverà le risoluzioni, ne formerà i contratti e ne terrà il conto della cassa.

15. Lo scrivano assisterà il quartier mastro tanto nello scrivere e nel far conti, quanto in tutt' altro che si apparterrà alle materie di ammistrazione e di cancelleria del corpo.

16. L' attributo del medico sarà di visitare gli individui malati appartenenti al corpo facendone rapporto. Avrà l' obbligo d' intraprendere la cura delle loro malattie, e prestare la necessaria assistenza, quando ai medesimi piacesse prevalersene.

17. Se i vigili si prevalessero di altri professori a loro carico, il medico del corpo sarà obbligato ad invigilare la loro cura e farne rapporto almeno ogni settimana.

18. Lo stesso attributo avrà il chirurgo riguardo all' arte sua, e dovrà di più assistere a tutte le azioni di qualche importanza, dove il maggior pericolo, a cui saranno esposti gli individui del corpo, rendesse più necessaria e più opportuna la sua presenza.

19. L' attributo del capitano si racchiuderà principalmente nell' invigilare all' esatto adempimento del servizio ed alla rigorosa osservanza della disciplina in tutti gl' individui da lui dipendenti. Dovrà invigilare ugualmente in ciascuno al buon uso ed alla custodia dell' abbigliamento ; pel qual fine proporrà al comandante ad ogni occorrenza le necessarie riviste. Procurerà il miglior mantenimento de' quartieri, colla diligente conservazione, nettezza e buona disposizione de' materiali e degli attrezzi ivi contenuti. Farà rapporto in iscritto di quanto avrà giornalmente operato il corpo, notando tutto il movimento nominativo degl' individui di servizio, tutte le azioni tanto di guardie quanto d' incendi, tutte le occorrenze de' quartieri rispetto al materiale ed agli attrezzi, tutti i mancamenti commessi dagl' individui del corpo ; e presenterà al comandante ogni mattina personalmente tale rapporto, per attendere da lui gli ordini e le disposizioni opportune. Tutte le domeniche dovrà trovarsi in divisa alla riunione del corpo nel quartiere principale, all'ora prestabilita, per comandare la compagnia.

20. Il tenente, nella subordinazione del capitano, parteciperà gli stessi suoi attributi riguardo alla disciplina. Avrà inoltre il servizio e le ordinarie ispezioni alternativamente col sotto tenente ; ed in assenza del capitano ne farà le veci.

21. Il sotto tenente seguirà il tenente negli stessi attributi.

22. L' aiutante sotto ufficiale avrà l' ingerenza di porre in ordine e regolare l' andamento del servizio del corpo, ed invigilarne il perfetto adempimento, sotto la direzione del capitano.

23. A ciascun sergente sarà attribuita la particolare custodia ed ispezione di un quartiere a lui perciò affidato, di che dovrà dar conto ogni settimana al capitano.

24. Spetterà al capo trombetto maestro la istruzione de' trombetti ne' loro esercizi musicali del concerto, e la vigilanza pell' adempimento delle loro particolari incombenze.

25. Il principale incarico de' trombetti sarà di chiamare ad ogni bisogno gl' individui del corpo de' vigili ai loro domicilî ; ed inoltre dovranno essi formare il concerto di musica per l' accompagnamento del corpo medesimo.

TITOLO IV.

Quartieri, materiali ed attrezzi.

26. Affinchè il corpo de' vigili possa in ogni tempo, e nel miglior modo, provvedere alla estinzione degl' incendi in Roma, e ne' suoi contorni, saranno stabiliti, in più luoghi della città vari quartieri, che avranno sempre in pronto guardie ed arnesi, da trasferirsi sollecitamente a quella parte in cui si annunzierà esservi simile infortunio.

27. Tali quartieri saranno pure per lo stesso oggetto ne' sagri palazzi aposlolici.

28. Ciascuno di questi quartieri, in ragione della sua capacità e situazione, sarà provveduto di macchine idrauliche, carri ed attrezzi con tutt'altro necessario al miglior esercizio dell' arte praticata per la estinzione degl' incendi. Vi sarà inoltre in ciascun quartiere tutto il materiale necessario al mantenimento ed alla dimora continuata delle guardie.

29. Il materiale che dovrà servire alla permanenza delle guardie, consisterà principalmente in un sufficiente numero di letti, formati di banchi di ferro, tavole verniciate, materassi e capezzali ripieni di paglia, lenzuoli di canavaccio e coperte di lana. Consisterà pure in tavole e banchi da sedere, in tutto l' occor-

rente per iscrivere, lumi per la notte, fuoco per la stagione fredda, ed in altri minori utensili necessari all' abitazione.

30. Il principale arnese, e più usuale che dovrà trovarsi in ciascun quartiere, sarà il carrettino a mano contenente una piccola tromba idraulica con scale e secchi di legno, unitamente a tutti quegli attrezzi più adoprati e più comuni nella pratica degl'incendi di meno grave conseguenza.

31. In ogni quartiere saranno una o più trombe idrauliche, costrutte ad uso di carro e sopra molle, in guisa da poterle con facilità trasportare (dando posto ancora agl' individui di guardia), per mezzo di cavalli, ai lontani luoghi ove sarà incendio.

32. In alcuni quartieri dovrà trovarsi un carro grande, espressamente costrutto per condurre ai lontani incendi un maggior numero d' individui del corpo, e trasportare tutti gli attrezzi di maggior volume usati in simili circostanze.

33. Saranno compresi nel materiale i secchi di legno, i tubi di canape per la condottura delle acque, i secchi di tela, le montate di scale di legno, le scale di corda, il sacco di salvamento, i canapi e le corde minori, le tende di lana per impedire le comunicazioni del fuoco, e tutt' altro arnese necessario per arrestarne i rapidi progressi. Finalmente le torce e le fiaccole destinate alla illuminazione delle azioni che avverranno di notte tempo.

34. Tutti gl' istrumenti musicali che saranno consegnati ai trombetti per servizio del concerto, faranno parte ugualmente del materiale del corpo.

Titolo V.

Servizio ordinario e straordinario del corpo dei vigili.

35. Il servizio ordinario del corpo dei vigili, e che verrà fatto da questo in giro di compagnia, consisterà principalmente nelle guardie dei quartieri, nel servizio de' teatri e pubblici spettacoli, in quello di ordinanza diurno, in quello di rinforzo notturno ai quartieri, nella ispezione degli attrezzi, in quella di sanità, e nella riunione di tutti i vigili le mattine di ogni domenica nel quartiere principale.

36. Il servizio straordinario del corpo dei vigili consisterà in tutte le azioni per incendi, in qualunque esercizio di esperimento, ed ogni altro servizio che dovrà prestar tanto di guardia, quanto di scorta, in occasioni straordinarie di suo ufficio.

37. Il servizio riguardo ai trombetti avrà per oggetto principale la chiamata ch' eglino dovranno fare ad ogni occorrenza tanto di alcuni, quanto di tutti gl' individui appartenenti al corpo.

38. Per tal fine verrà ad ognuno de' trombetti assegnata una parte della città, che comprenderà tutte quelle contrade più prossime fra loro, per formare un numero di abitazioni di individui proporzionato alla possibilità della loro chiamata: la quale si dovrà effettuare in un medesimo tempo, ed a qualunque occorrenza, da ciascuno dei trombetti nel ripartimento a lui affidato. Se questa sarà fatta per cagione d' incendio, dovrà pel primo essere avvisato il comandante, e seguentemente tutti gli altri subordinati.

39. La migliore distribuzione di tali contrade, e le varie modificazioni che pel successivo cambiamento de' domicilî di ciascun individuo occorreranno, sarà speciale ingerenza del capo trombetto maestro, il quale dovrà regolare l'esatto e spedito disimpegno dell' incarico dei trombetti suoi dipendenti, coll' assistenza dell' aiutante sotto ufficiale, e conferire col medesimo di ogni cambiamento.

40. In corrispondenza di questa disposizione, ciascuno individuo appartenente al corpo sarà rigorosamente tenuto (cambiando domicilio) a darne parte tanto al trombetto maestro, quanto all' aiutante, colla precisa indicazione del luogo dove sarà per trasferirsi.

41. La nota de' domicilî, col nome di ciascuno de' vigili che vi abiteranno, sarà affissa continuamente nel quartiere principale, e scritta in otto distinti ripartimenti, ognuno de' quali sarà intitolato col nome di quel trombetto cui ne apparterrà la chiamata.

42. Il servizio ordinario de' trombetti consisterà nelle guardie notturne, che faranno, in separati quartieri ciascuno, tutte le notti, in giro fra loro, e tre per notte, ond' esser pronti alla improvvisa occorrenza per dare subito avviso agli altri trombetti, e fare così ognuno celeremente la sua chiamata, nelle respettive contrade a lui assegnate.

43. Farà parte dell' ordinario servizio dei trombetti quello ancora, che dovrà prestare ciascun di loro in giro per tutta la settimana, durante la quale l' individuo di servizio sarà tenuto ogni mattina a trasmettere i rapporti, le carte e gli avvisi di ufficio per le occorrenze della cancelleria; ed ogni sera dovrà parimente trovarsi al quartiere principale a disposizione dell' ufficiale e dell' aiutante, nell'ora della distribuzione delle guardie, ond' esser pronto al bisogno di alcun avviso per provvedere al servizio da spedirsi.

44. Il servizio straordinario de' trombetti sarà rispetto al loro particolare attributo, quello medesimo che si è annunziato in riguardo degli altri individui del corpo.

45. Tanto il servizio ordinario, quanto lo straordinario preveduto, sarà ordinato e distribuito in giro, fra tutti gl' individui della compagnia, dall' aiutante sotto ufficiale sotto la

vigilanza del capitano: e la relativa tabella sarà scritta ed affissa nel quartiere principale ogni domenica mattina, per rimanervi tutta la settimana a notizia di ciascuno.

46. Tutti gl' individui, in quel giorno che entreranno di servizio, dovranno presentarsi con la divisa del corpo, alle ore ventiquattro, nel quartiere principale, dove ogni sera si troverà l' aiutante per farne la personale rassegna, ed ordinare la distribuzione e spedizione loro nei varî luoghi a ciascuno assegnati.

47. Il servizio ordinario del tenente e sotto tenente sarà fatto, una settimana per ciascuno, alternatamente; durante la quale, quello a cui si apparterrà dovrà ogni sera presiedere alla spedizione che l' aiutante farà del cambiamento delle guardie. Se vi saranno spettacoli ove andrà la guardia de' vigili, dovrà farvi la ispezione in divisa; ed ogni mattina sarà tenuto a presentarsi al comandante nell' ora di rapporto.

48. Il sergente o caporale, il quale sarà di guardia unitamente a que' comuni che a lui verranno assegnati, andrà direttamente a quel quartiere che dall' aiutante gli sarà destinato. Prenderà consegna del posto e del materiale in quello contenuto, e vi rimarrà per ore ventiquattro. Distribuirà questo tempo ugualmente fra tutti gl' individui della guardia in giro, sì che rimarrà sempre uno di fazione alla porta del quartiere. Farà che l' assenza pel pranzo di ogni individuo non sia maggiore di un' ora da incominciare prima del mezzodì, ciascuno alla volta: quella per la cena di mezz' ora al modo stesso, e da incominciare dopo la rinnovazione delle guardie. Al termine della sua guardia, si ritirerà al quartiere principale, e presenterà all' ufficiale ed aiutante il rapporto scritto della guardia da lui eseguita, e di quanto sotto di lui sarà avvenuto.

49. Il sergente o caporale che sarà di guardia ai pubblici spettacoli, andrà in ugual modo con i comuni a lui assegnati direttamente al luogo che dall' aiutante gli verrà destinato, e terminato lo spettacolo farà ritorno al quartiere, per rilasciarvi rapporto in scritto del servizio eseguito.

50. L' ufficio che presteranno i vigili ai pubblici spettacoli venali sarà loro ricompensato a carico delle parti interessate.

51. I due comuni che saranno di ordinanza durante il giorno, dovranno ogni mattina di buon' ora presentarsi al quartiere principale, da dove saranno destinati ad andare, l' uno presso monsignor governatore, l' altro presso il comandante, per rimanervi fino a sera all' ora del cambiamento delle guardie e quindi dovranno ritirarsi al quartiere stesso per loro discarico.

52. I due comuni di rinforzo notturno ai quartieri si presenteranno parimente all' aiutante nell' ora della spedizione delle guardie, per esser destinati a pernottare in que' quartieri in cui non saranno i trombetti; e dove poi rimarranno fino alla mattina seguente, in che cesserà la loro incombenza.

53. Due volte per settimana, si farà, in giro di compagnia, la ispezione degli attrezzi da tre comuni ed un graduato, colla direzione di un sergente macchinista. Gl' individui che saranno di servizio dovranno trovarsi ne' giorni stabiliti a mezzodì nel quartiere principale, da dove il sergente macchinista dirigerà la ispezione a quel quartiere cui spetterà in giro, ovvero dove sarà maggiore occorrenza.

54. La ispezione di sanità sarà fatta, settimana per settimana, da uno de' graduati in giro fra loro, nel quale periodo di tempo si dovranno più volte visitare ne' domicilî, o negli spedali, gl' individui malati appartenenti al corpo; e la domenica mattina, terminato il rispettivo servizio, si presenterà il rapporto scritto al comandante per mezzo del capitano, nel quale rapporto sarà notata la malattia, la convalescenza o il peggioramento dell' infermo, sul parere esternato da' professori del corpo. In caso di avvenimento di morte, ne sarà subito fatto rapporto straordinario.

55. Sarà compresa fra le obbligazioni ordinarie de' vigili la loro riunione nel quartiere principale, dove ogni domenica mattina tutti gl' individui della compagnia che non avranno altre occupazione di servizio, dovranno presentarsi all' ora prefissa in divisa, per assistere alla messa, e per attender poi a quegli esercizi o a quelle istruzioni che verranno alla occasione ordinate.

56. Quell' individuo che per giustificati motivi bramerà ottenere una breve esenzione dall' ordinario servizio dovrà perciò esibire a suo carico un altro individuo libero ed idoneo che lo rappresenti in sua vece.

57. Quando un individuo non potrà prestar servizio per fisiche indisposizioni riconosciute dal medico o chirurgo del corpo, verrà provveduto al suo servizio dall' aiutante colla fazione di un altro individuo libero ed idoneo, al quale si dovrà il compenso come nel precedente articolo.

58. Al servizio straordinario per la estinzione degl' incendi sarà rigorosamente e personalmente obbligato in ogni tempo qualunque individuo appartenente al corpo de' vigili, senza veruna eccezione. In tali calamitosi avvenimenti dovrà ciascuno, qualunque sia il suo grado e l' attributo suo, prestarsi promiscuamente a dar mano all' azione più sollecita, e tenuto maggiormente, quanto più grave sarà la circostanza.

59. Allorchè ad un quartiere giunga l' avviso di un incendio da persona che non lo denunzi di uffizio, dovrà il capo del posto ritenere presso di sè la persona medesima finchè

sia verificato l' avvenimento; e si varrà di quella, tanto per la indicazione del luogo, quanto per conoscere dalla sua relazione l' importanza del caso, onde determinare la proporzione del soccorso da spedirsi.

60. Se l' avviso fosse di piccolo incendio, partirà il capo del posto co' soli individui della sua guardia, lasciando nel quartiere il vigile che si trova di fazione al momento dell' avviso, e trasporterà colla sua guardia il suo carrettino a mano con tutti gli attrezzi che dovrà contenere.

61. Se l' annunzio fosse d' incendio di gran conseguenza, il capo del posto manderà subito avviso agli altri quartieri, affinchè da' medesimi possa diramarsi la generale chiamata. Provvederà contemporaneamente alla partenza di una macchina idraulica ad uso di carro, col mezzo di cavalli e vettura, quando il luogo dell' incendio si trovasse lontano; e partirà sopra quella unitamente agl' individui della sua guardia, lasciando chi sarà di fazione in quartiere.

62. Se nel quartiere sarà depositato il carro grande degli attrezzi, il capo del posto, nel mandare avviso, al quartiere prossimo, dovrà pure incaricarlo della partenza del carro stesso. Altrimenti tale partenza avrà luogo da quel quartiere dove prima si rinverrà. Il trasporto di più trombe idrauliche e di altro carro, non dovrà avvenire che per disposizione del comandante ovvero per giustificati motivi di grande urgenza.

63. Allorchè, giungendo il capo del posto cogl' individui della sua guardia ad un incendio annunziato come di minore importanza, ritrovasse poi essere quello d' assai maggiore del supposto, e tale veramente da esigere più forte soccorso, dovrà spedire celere avviso della urgenza al più vicino quartiere pel provvedimento.

64. Quando, prima del comandante e degli ufficiali, giungessero ad un incendio le guardie di più quartieri, siccome pure altri individui del corpo, la direzione e il comando dell' azione si assumerà da quello fra tutti gl' individui, il quale sarà maggiore di grado ovvero di anzianità in parità di grado. I sopranumeri accorsi all' incendio, se fossero della classe dei benemerenti, e di quelli che in occasione della loro uscita dal ruolo avessero ottenuto l' avanzamento di grado, ritrovandosi in servizio straordinario, saranno considerati nella condizione e nel grado antecedente.

65. Al giungere delle guardie ad un luogo ove sarà l' incendio, l' individuo a cui si apparterrà assumere il comando e diriggere l' azione, dovrà primieramente mettere un vigile di fazione all' ingresso del luogo incendiato, onde vietarvi l' accesso a tutte le persone le quali non appartengano al corpo o all' azione di questo.

66. Se le diverse condizioni de' luoghi e degli incendi non permettessero talvolta che detto individuo sia sufficiente all' oggetto enunciato, e fosse opportuno tanto per la libertà della operazione, quanto per la sicurezza delle persone, di allontanare dalle prossimità dell' incendio il concorso delle medesime, potrà l' individuo che eserciterà il comando, affidare tale incarico alla forza de' carabinieri ovvero a qualunque altra arma già accorsa per sua richiesta, o per proprio ufficio, a fine di mantenere il buon ordine esterno dell' operazione.

67. Nel ritirarsi che faranno i vigili da un luogo, dopo ottenuta la perfetta estinzione dell' incendio, ne daranno consegna agl' inquilini o ai proprietari se vi fossero presenti, e renderanno loro conto di ogni cosa rinvenuta o preservata dal fuoco. In assenza di questi, ne daranno consegna ai carabinieri, o a qualunque altra autorità competente, prendendo prima notizia precisa de' nomi o numeri de' luoghi incendiati, e di chi ne avrà la proprietà e l'uso, per significarlo nel rapporto da farsene in seguito.

68. Il rapporto di qualunque incendio sarà fatto dal capo del posto di quel quartiere che primo ne avrà avuto avviso, e che primo sarà giunto all' incendio, e tale rapporto sarà diretto al capitano della compagnia, ed altro simile al comando della piazza.

69. Ritornata al suo quartiere ciascuna guardia co' propri attrezzi, dovrà riordinare tutte le cose a modo di prima, onde averle in pronto ad ogni nuova occorrenza. Se nell' azione antecedente vi fosse stato danno o perdita di attrezzi, si dovrà giustificare dal capo del posto esser ciò avvenuto senza colpa di alcuno, e ne dovrà fare rapporto per la pronta riparazione.

70. Quanto a quegl' incendi che si presentassero di difficile estinzione, e per cui la operazione de' vigili oltrepassasse il termine della giornata, sarà dal capitano ordinata, per mezzo dell' aiutante, una guardia espressamente per agire su quelli, che sarà fatta in giro di compagnia a guisa di servizio ordinario, e sarà formata di un numero d' individui proporzionati al bisogno, sotto la direzione di un graduato o di un ufficiale, secondo che sarà di ragione, e con le speciali istruzioni che darà il comandante.

71. Il servizio straordinario per cagione di esperimenti e di esercizi verrà intimato alla circostanza che dovrà aver luogo, sia al quartiere principale, sia altrove.

72. Il servizio straordinario di scorta o di guardia a monsignor governatore avverrà nelle circostanze consuete delle sue pubbliche funzioni.

73. Farà parte del servizio straordinario la scorta funebre in occasione di morte di alcun individuo del corpo.

74. Apparterrà al medesimo servizio straordinario tanto la scorta o guardia che potrà oc-

correre nelle funzioni della chiesa, ove sarà la riunione per la messa che tutte le domeniche dovrà ascoltarsi in corpo, quanto qualunque altro servizio che potrà occorrere ne' luoghi appartenenti ai quartieri.

Titolo VI.

Ingresso, avanzamento e congedo.

75. Il colonnello direttore e comandante del corpo sarà un distinto soggetto romano, versato in quegli studi che più si convengano al miglior esercizio dell' arte de' vigili, e che tanto per la sua maggiore idoneità, quanto per le sue morali prerogative, avrà meritato la nomina sovrana a tale ufficio.

76. Questa nomina sovrana potrà anche accadere in anticipazione alla vacanza di quel posto nella persona del tenente colonnello aggiunto al comando, quando egli vi sia, il quale in aspettazione del suo avanzamento, e sotto gli ordini del colonnello direttore e comandante, avrà tutta la opportunità di acquistare una piena conoscenza ed una utile pratica del suo futuro ufficio.

77. La nomina e promozione al grado di ufficiale è del sovrano, per mezzo del cardinale segretario per gli affari di Stato interni.

78. Allorchè dovrà aver luogo la nomina dell' ufficiale quartier mastro si presenterà dal comandante una terna d' individui che giudicherà più idonei e meritevoli della sua fiducia, dovendo egli rispondere della integrità di tale ufficiale tanto verso il governo, quanto verso il corpo. La presentazione della terna sarà fatta, per mezzo di monsignor governatore di Roma, alla segreteria per gli affari di Stato interni, che la rassegnerà al Sovrano per la nomina.

79. Il medico e chirurgo potranno essere ammessi in qualità di sopranumeri da monsignor governatore, quando dalla informazione del comandante ne sarà stata dimostrata la utilità, ed idoneità. Il loro ingresso al posto effettivo, in occasione di vacanza, dovrà aver luogo a favore di chi si sarà mostrato più meritevole e più diligente nelle circostanze che dal comandante sarà stato chiamato ad esercitare gratuitamente il suo ufficio nel corpo, in assenza del professore effettivo.

80. Lo scrivano sarà nominato da monsignor governatore, quando dalla informazione che darà di lui il comandante risulti oltre alla sua morale condotta, essere sufficiente ragioniere e saper scrivere con bel carattere.

81. Tutti gli avanzamenti, fino al grado di aiutante sotto ufficiale, proposti dal comandante saranno in facoltà di monsignor governatore.

82. Del capo trombetto maestro avrà la nomina monsignor governatore sulla proposta che ne farà il comandante in quell' individuo che riunirà in sè le necessarie prerogative tanto rispetto all' arte della musica, quanto alla sua morale condotta.

83. Allorchè avverrà alcuna vacanza nel ruolo fra i comuni, sarà dal comandante proposto a monsignor governatore quello fra i sopranumeri per essere ammesso, il quale riunirà l' anzianità a pari merito di abilità e condotta, ed avrà già compito la età di venti anni.

84. In ugual modo avrà luogo ogni avanzamento ne' gradi fino a quello di ufficiale, pel quale converrà che oltre all' enunciata qualità, concorra pure l' idoneità ed una civile educazione.

85. Niun altro individuo potrà essere ammesso nel corpo de' vigili se non in qualità di semplice sopranumero in esperimento d'idoneità, onde meritare a suo tempo l' ingresso al ruolo ed al soldo.

86. La istanza di chi bramasse essere ammesso sopranumero sarà da lui fatta a monsignor governatore, il quale, se crederà annuire alla domanda, in seguito di favorevole informazione del comandante, lo farà col seguente rescritto : *Si ammette in esperimento, tanto di sua condotta morale, quanto di sua idoneità, per durare finchè si crederà opportuno dal superiore comando.*

87. Non sarà un individuo ricevuto sopranumero se non provi di essere esente da ogni pregiudizio morale e politico, di professare un' arte assolutamente utile e compagna agli esercizii del corpo, di non aver superato gli anni venti di età, di esser ben conformato e sano della persona, di saper leggere e scrivere, di non avere altro servizio che gli obblighi a portare divisa o livrea, di non prestarsi a verun' arte o impiego disdicevole, ovvero incompatibile con quello de' vigili, e finalmente di avere il modo onde vestire a sue spese la piccola divisa del corpo.

88. L' ingresso de' sopranumeri trombetti avverrà nella stessa guisa e con uguali condizioni, tranne l' arte la quale invece sarà secondo la occorrenza del concerto.

89. Gli avanzamenti ai gradi onorari non arrecheranno alcun pregiudizio all' altrui anzianità acquistata nello stesso grado, in ciò che apparterrà al conseguimento del soldo.

90. Ciascun individuo appartenente al corpo de' vigili potrà in qualunque tempo ottenere la dimissione.

91. Quegl' individui distinti per la loro buona condotta e per la loro idoneità, i quali vorranno uscire dal ruolo senza lasciare il corpo, per prestarsi con obbligazione al servizio degl' incendi, potranno ottenere perciò da monsignor governatore il congedo dal ruolo, e contemporaneamente l' ingresso fra i sopranumeri benemerenti, e potranno altresì vestire a loro carico la divisa del corpo e goderne i privilegi.

92. Ne' casi di straordinaria benemerenza, potrà aver luogo l' avanzamento di un grado onorario in quell' individuo che avrà ottenuto il congedo dal ruolo per entrare fra i sopranumeri benemerenti.

Titolo VII.

Disciplina del corpo de' vigili.

93. Ciascun individuo del corpo sarà tenuto, nell' attualità del servizio, alla subordinazione ed al rispetto verso ogni altro individuo di grado a lui superiore.

94. Dovrà perciò osservare, verso qualunque ordine di officio che da quello gli verrà dato, una ubbidienza passiva ed una pronta esecuzione.

95. In occasione di servizio straordinario di incendi, finchè non sopraggiunga altro individuo di grado maggiore, si dovrà tale ubbidienza e subordinazione a quell' individuo che avrà l' anzianità, quantunque uguale di grado.

96. Qualunque individuo di grado superiore non potrà mai permettersi di usare ingiurie o modi indecenti verso ogni altro inferiore, per qualsiasi ragione o pretesto di ufficio.

97. La stessa decenza e rispetto ne' modi dovrà ugualmente usarsi fra uguali, allorchè si troveranno riuniti in servizio.

98. I graduati, i quali in servizio eserciteranno l' ufficio di capo, dovranno rispondere di tutti i mancamenti che si commettessero dagl' individui loro dipendenti, per quel tempo che durerà la loro incombenza.

99. Tutti i mancamenti che si commettessero per parte de' sergenti, caporali e comuni, allorchè sono in servizio, ovvero fuori di quello, ma che vi abbia alcuna correlazione, saranno puniti con uno o più servizi onerosi, in proporzione della gravezza del mancamento, che si valuterà più grave se l' individuo fosse recidivo.

100. Di ogn' individuo, per reiterati mancamenti riconosciuto incorregibile ed incapace di sottoporsi alle discipline del corpo de' vigili, sarà dal comandante proposta di ufficio a monsignor governatore la espulsione.

101. Il medesimo avverrà ogni qualvolta un individuo del corpo si ricusasse di accorrere all' annuncio che gli venga dato di un incendio.

102. Sarà ugualmente richiesta a monsignor governatore la espulsione di ogni altro individuo che riportasse dal tribunale condanna per delitto infamante.

103. È severamente proibito in ogni quartiere, e in qualunque altro luogo ove presterà servizio il corpo de' vigili, il disordine di vino, di crapula, di giuochi, di parole o azioni indecenti, altercazioni e tutt' altro contrario alla rigorosa disciplina, per la quale dovrà sempre rispondere il graduato a cui sarà stato affidato il servizio.

104. Non sarà permessa ne' quartieri la introduzione delle donne, quando pure sieno mogli o parenti degl' individui di guardia.

105. Tutti gli oggetti non ancora scaduti ed appartenenti all' abbigliamento ed alla divisa del corpo i quali sono in consegna di ciascun individuo, dovranno essere da lui custoditi con ogni cura; nè è permesso adoperarli fuori di servizio, nè mescolatamente cogli abiti cittadineschi. È ugualmente vietato di farne prestito o cambio còn altri individui, senza esservi autorizzato dal capitano. Chi si permetterà di alienare o far pegno di questi, andrà soggetto a punizione, e sarà inoltre tenuto alla restituzione dell' oggetto mancante a carico del suo soldo.

106. Tutti gli ufficiali, non escluso il medico e il chirurgo sono obbligati a provvedersi a loro carico di ogni oggetto, appartenente alla divisa del corpo, ciascuno co' segni distintivi del suo grado o del suo attributo, onde essere decentemente vestiti ogni qualvolta lo esigerà la prescrizione del servizio, ovvero la convenienza di ufficio.

107. Quell' ufficiale che sotto qualsivoglia pretesto non siasi fornito della divisa o di qualunque oggetto necessario all' uniforme abbigliamento degli altri individui del corpo, ne sarà provveduto di ufficio dal comandante a carico del suo soldo.

108. Sarà in facoltà del comandante di punire i mancamenti degli ufficiali coll' arresto in loro casa, per ore quarantotto.

109. Se il medico ovvero il chirurgo non si prestassero alla cura degl' individui infermi appartenenti al corpo, e non eseguissero le visite prescritte, potrà il comandante ritenere sul soldo de' medesimi le mercedi dovute ai professori di cui il malato si sarà in vece prevaluto.

110. È espressamente vietato ad ogn' individuo del corpo de' vigili di prendere denaro, compenso o donativo in occasione di servizio per incendio, tanto dalle persone interessate al buon esito dell' azione quanto da ogni altra estranea persona, sotto qualsivoglia pretesto.

111. Di tutti i mancamenti che avranno dato luogo a reclami o a rapporti di ufficio, a carico di qualunque individuo del corpo, si terrà registro nella cancelleria; e secondo la loro qualità o quantità potranno essere di pregiudizio alla sua anzianità, nel caso di avanzamento di grado.

112. Per ogni altro mancamento commesso dagl' individui del corpo, e che non possa esser considerato come oggetto di semplice disciplina, ne sarà dal comandante rimesso il giudizio a monsignor governatore.

113. Il permesso di assenza da Roma, ri-

guardo a' sergenti, caporali, comuni e sopranumeri, sarà in facoltà del comandante di accordarlo.

114. Qualunque ufficiale vorrà assentarsi da Roma, dovrà riportarne il permesso da monsignor governatore, oltre a quello del comandante.

Titolo VIII.

Amministrazione del corpo de' vigili.

115. Il comandante presiederà all' amministrazione della somma annuale che sarà approvata dalla congregazione di revisione col mezzo della tesoreria, e che richiederà, secondo i bisogni da lui riconosciuti, per tutte le spese del corpo ordinarie e straordinarie; rimettendo all' una e all' altra il conto di prevenzione annuale per l' esame e l' approvazione sovrana.

116. Le spese ordinarie sono i soldi degli individui, le pigioni de' quartieri, le spese di ufficio della cancelleria e de' quartieri stessi.

117. Le spese straordinarie sono quelle dette di *casermaggio,* di rinnovazione e manutenzione di macchine e attrezzi, di vetture in caso d' incendi, ed altre consimili e necessarie per l' andamento regolare del corpo.

118. Di mese in mese dovrà il comandante dirigere alla tesoreria il conto di prevenzione approvato da monsignor governatore di Roma, per ottenere anticipatamente quella parte della somma assegnata per tutto l' anno, la quale occorrerà tanto per le spese, quanto pel pagamento de' soldi dovuti agl' individui del corpo nel seguente mese.

119. Le richieste di prevenzione di tali somme mensuali, non dovranno eccedere al termine dell' anno la somma totale assegnata dalla congregazione di revisione.

120. Se le spese dell' anno fossero minori del fondo annuale assegnato, il comandante farà eseguire il deposito delle somme di sopravanzo nella depositeria generale della Reverenda Camera: se poi si verificassero maggiori, farà richiesta alla congregazione di revisione con lo stesso mezzo della tesoreria, per ottenere la somma mancante a pareggiare l' esito con l' introito, rimettendo a tale effetto alla divisata autorità superiore il conto generale dell' anno, per giustificarlo in tutte le loro parti ad ogni richiesta.

Titolo IX.

Gratificazioni e compensi.

121. Quegl' individui del corpo de' vigili i quali nell' esercizio del loro ufficio, e particolarmente nelle occasioni d' incendio, per alcuna non comune operazione, pel coraggio dimostrato, avranno meritato la superiore considerazione, potranno dal comandante esser proposti a monsignor governatore, onde ottenere alcuna gratificazione o compenso in proporzione di quanto avranno operato.

122. Il comandante del corpo proporrà ugualmente a monsignor governatore, per lo stesso oggetto, tutti quegl' individui i quali in simili circostanze avranno riportato alcun danno nelle robe e nella persona.

123. Per tali gratificazioni e compensi sarà assegnato un fondo compreso nella somma annuale approvata dalla congregazione di revisione per tutte le spese del corpo, sul quale fondo saranno dal comandante alla circostanza proposte a monsignor governatore le parziali erogazioni a favore degl' individui verificati meritevoli, onde riportarne la sua approvazione.

Titolo X.

Cassa di abbigliamento, e consiglio per la sua amministrazione.

124. Tutte le spese occorrenti per l' abbigliamento della divisa del corpo de' vigili verranno fatte col denaro in una cassa formata da un non interrotto rilascio mensuale, di una parte determinata del loro soldo, e questa cassa sarà sempre di assoluta ed esclusiva proprietà individua del corpo.

125. In favore di questa cassa dovrà perciò ogni individuo, dal comune fino al sergente (esclusi tutti i trombetti), rilasciare del proprio soldo mensuale baiocchi ottanta per appartenere sempre alla cassa suddetta, senza verun conto individuale di massa.

126. All' epoca che il vigile entrerà nel ruolo con la percezione del soldo, dovrà ricevere tutti gli oggetti di abbigliamento, spettanti alla divisa del corpo, compresi nelle due ultime rinnovazioni ed usati dall' antecessore che non farà più parte del ruolo e che sarà in obbligo di restituirli nello stato di naturale consumo, senza diritto di compenso dalla cassa del corpo, per avere egli già ricevuti gratuitamente gli equivalenti oggetti alla occasione del suo ingresso.

127. In tal guisa saranno i vigili vestiti e forniti di arma e tutt' altro appartenente alla loro divisa, meno la biancheria e la calzatura, dal momento in cui conseguiranno il soldo, fino a che rimarranno nel ruolo ed in paga; e tutti gli oggetti verranno loro somministrati, con rinnovazione generale per tutti gl' individui della compagnia.

128. Tale rinnovazione non ha tempo determinato, ma avverrà ogni qual volta ne sarà riconosciuto il bisogno nella compagnia, e vi sarà il fondo corrispondente nella cassa.

129. Allorchè si debba provvedere all' abbigliamento del corpo, e fare uso della sua cassa,

il comandante sarà tenuto convocare un consiglio, il quale verrà formato di un numero d' individui giammai minore di due sergenti, tre caporali e quattro comuni, estratti a sorte dal ruolo della compagnia. A questo consiglio presiederà lo stesso comandante, coll'assistenza del capitano, tenente, sotto tenente ed aiutante sotto ufficiale; e tali ufficiali avranno il voto consultivo, unitamente al quartier mastro, che in qualità di segretario dovrà notare e mettere in forma regolare le deliberazioni che a maggiorità di voti saranno prese dal consiglio, tanto sull'acquisto de' generi, quanto sul lavoro, per esser poi dallo stesso quartier mastro, con ordine del comandante, mandate ad effetto.

130. Allorchè al comandante sembri che il voto del consiglio possa esser meritevole di maggior maturità, per sospetto di prevenzione improvvida circa le sue risoluzioni, potrà in atto stesso aumentarne il numero, facendo estrarre a sorte dalla compagnia altrettanti individui nello stesso ordine de' precedenti, e colla maggiorità de' voti deliberare sulle offerte de' vari negozianti ed artisti concorrenti.

131. Ogni volta che avrà luogo alcun lavoro o acquisto da farsi per l'abbigliamento dovrà rinnovarsi il consiglio con la estrazione di altri individui che dovranno comporlo, e colla esclusione degli individui che avevano formato il consiglio precedente.

132. Il consiglio, e per esso il comandante, dovrà sempre rispondere della cassa del corpo per l'abbigliamento di tutti gl' individui che lo compongono, inclusi anche i trombetti, i quali andranno esenti dal rilascio de' baiocchi ottanta, e saranno vestiti a carico della cassa suddetta.

133. È in facoltà del consiglio, ogni volta che gli sembrerà conveniente per qualunque particolare motivo, di rimuovere dalla cancelleria del corpo detta cassa, e farne deposito in pubblico banco, conservando lo stesso metodo di amministrazione, tanto pe' progressivi depositi de' mensuali rilasci, quanto pe' pagamenti de' generi acquistati e de' lavori eseguiti.

134. Allorchè si riunirà il consiglio e sarà stabilita la sua risoluzione, verrà questa scritta con tutte le sue condizioni in un particolare registro dal quartiere mastro segretario, e sottoscritta da tutti gl' individui che lo compongono: in sequela di che si verrà alla esecuzione de' contratti da farsi per mezzo del quartier mastro, secondo i termini e le condizioni stabilite dal consiglio medesimo co' negozianti ed artisti preferiti. Dopo che quegli avrà ricevuto il lavoro ultimato, e l'avrà fatto rivedere ed approvare dal consiglio, ne darà consegna al capitano, che eseguirà la intera distribuzione a ciascuno de' vigili. Sarà quindi ordinata dal comandante la rivista dell' abbigliamento su ciascun individuo, in seguito della quale, allorchè avranno avuto luogo tutte le parziali ratificazioni, il capitano farà rapporto in iscritto della perfetta ultimazione del lavoro onde il comandante possa ordinare al quartier mastro il saldo del pagamento.

135. Il medesimo consiglio, qualunque volta adunato nel modo enunciato, sarà in facoltà di verificare tutte le giustificazioni delle spese fatte, e riconoscere lo stato effettivo della cassa e l'esatto suo conto.

136. Sebbene per regola generale le rinnovazioni dell' abbigliamento debbano farsi contemporaneamente per tutti gl' individui soggetti a rilascio, pure in alcune circostanze di parziale deperimento, giustificato da operazioni di servizio straordinario, dovrà adunarsi il consiglio per deliberare sul provvedimento e sulla riparazione della parte danneggiata da farsi a carico della cassa di abbigliamento. La stessa cosa avverrà pure, se mai per malattie contagiose non potesse più farsi uso di alcuni degli oggetti medesimi appartenuti ad individui del corpo.

Titolo XI.

Privilegi.

137. Il copo de' vigili, costituito militarmente quanto alla sua disciplina ed agli onori a lui dovuti, sarà peraltro considerato come corpo civile per adempiere liberamente le obbligazioni de' suoi attributi, incompatibili con ogni altro promiscuo ed estraneo servizio o dipendenza.

138. Negli avvenimenti d' incendio gl' individui del corpo de' vigili saranno in diritto, dopo giustificata la pertinenza loro, di essere come tali riconosciuti e rispettati nell' esercizio del loro attributo, da qualunque arma, autorità, e persona, quando pure non vestissero la divisa del corpo.

139. Tutti gl' individui appartenenti al corpo de' vigili godranno del privilegio del foro nelle cause criminali, il giudizio delle quali spetterà unicamente a monsignor governatore ed al suo tribunale.

140. Tale privilegio peraltro, essendo distintivo onorifico nella persona del vigile, non sarà comune alla sua famiglia o a verun altro suo dipendente.

141. Ogni individuo del corpo de' vigili, per qualsivoglia delitto ed in qualunque tempo venga arrestato, sarà tradotto al carcere del corpo a disposizione del tribunale che ne avrà ordinato l' arresto, per decidere della qualità del delitto, se converrà tradurlo nel castel sant' Angelo.

142. Quando il suddetto individuo non fosse in paga, nè avesse modo di alimentarsi a sue spese, riceverà dai fondi assegnati al corpo baiocchi dieci al giorno per la propria sussistenza.

143. Se la condanna dell' individuo non fosse per delitto infamante, e se portasse temporanea detenzione, potrà subirla nel carcere del corpo, per mantenervisi a suo carico.

144. Tutti gl' individui che appartengono al corpo de' vigili andranno esenti dalla tassa patente, qualora abbiano precedentemente dichiarato al comandante il luogo, il numero e l'uso della loro bottega, siccome pure tutti i mutamenti di quella. Il tempo decorso senza tale dichiarazione, non sarà utile per l' esenzione della tassa.

145. Ogni esecuzione tanto reale quanto personale per mandato di tribunale civile, o di qualunque giudice e autorità competente, non potrà effettuarsi senza l' ordine sottoscritto di monsignor governatore, da non essere ritardato oltre le ore ventiquattro.

146. Gli oggetti spettanti all' abbigliamento ed alla divisa del corpo non potranno essere compresi nelle esecuzioni reali, sotto pena di nullità.

147. Ai vigili che amassero di andare a caccia con lo schioppo, sarà rilasciata la corrispondente licenza col pagamento della tassa ridotta, come agl' individui della truppa Civica. Per ottenere tale licenza dovrà esibirsi il documento di pertinenza al corpo, mediante il certificato del tenente colonnello comandante.

148. L' ufficiale che sarà d' ispezione ai pubblici spettacoli avrà l' ingresso libero nella platea, ed avrà diritto al posto nel banco degli ufficiali.

Titolo XII.

Disposizioni generali.

149. Qualunque volta negli avvenimenti d' incendi il corpo de' vigili non ritrovi abbondanza occorrente delle acque in uso pubblico, potrà valersi di quelle particolari presso qualsiasi proprietario o inquilino, ed aprire perciò di fatto i luoghi ove queste si trovino rinchiuse, e potrà essere assistito al bisogno dalla forza armata, se mai ne viene negato l' accesso.

150. Tale facoltà dovrà estendersi ugualmente ne' casi di grandissima urgenza e di mancanza di ogni altro espediente, all' apertura di chiusini, bottini e condotti.

151. Quando il corpo de' vigili per trasporto delle macchine in occasione d' incendio debba far uso di cavalli, sarà in facoltà di valersi in ogni tempo di quelli che più sollecitamente potrà trovare ad uso di vettura, ed a chiunque appartenenti, pagandone per altro la giusta mercede col denaro assegnato alle spese del corpo, in proporzione del tempo impiegato e delle distanze percorse. In caso di negativa, è autorizzato a prevalersi della forza e ad aprire, occorrendo, i luoghi ove essi cavalli si trovino rinchiusi.

152. Tanto la truppa di linea, quanto i carabinieri, durante l' incendio, dipenderanno dal comandante del corpo de' vigili, o da chi dovrà farne le veci in assenza sua: e saranno obbligati di eseguire i suoi ordini, ed invigilare esternamente l' incendio, per rimovere ogni inconveniente ed agevolare ai vigili la loro operazione.

REGOLAMENTO

Per le giubilazioni ai vigili, e per le pensioni alle loro famiglie.

1. Ciascun individuo del corpo de' vigili, dopo aver prestato onoratamente un servizio personale, attivo e non interrotto di anni trenta compiti, avrà diritto di chiedere la giubilazione ed ottenerla a soldo intero; prima di detta epoca potrà domandarla ed ottenerla in proporzione degli anni del prestato servizio, o se trovisi nell'età di sessant' anni compiti, o se sia affetto da incomodi abituali di sanità che lo rendano inabile a continuare un utile servizio.

2. La fisica impotenza a proseguire il servizio sarà riconosciuta, a seconda delle circostanze, da uno o più professori del collegio medico-chirurgico, da deputarsi dall' eminentissimo arcicancelliere dell' università romana, avuto però riguardo a quello stato permanente di sanità, che avrebbe vietato l' arruolamento dell' individuo.

3. È riservato al governo l' ordinare di officio, per casi particolari, la liquidazione della giubilazione ancorchè non concorra alcuno degli enunciati estremi.

4. Il servizio utile per la giubilazione avrà principio dal momento in che l' individuo sarà ammesso a conseguire il soldo in ruolo. Verrà unito, ma ragguagliato con la proporzione e con le norme delle leggi relative, quello prestato in altri impieghi compresi nel beneficio delle giubilazioni, semprechè non vi sia stata la dimissione forzosa, e che fra il servizio precedente e l'ammissione al corpo de' vigili, non sia intervenuta l' interruzione maggiore di due mesi.

5. Per ogni anno compito di servizio sarà accordato un trentesimo del soldo annuo. L'assegnamento di giubilazione però non sarà mai maggiore del soldo intero, ad eccezione di quanto viene disposto nel seguente articolo.

6. Nel caso la giubilazione venisse provocata per malattie, per ferite o per altri gravi danni personali incontrati in atti di servizio, e per cause immediate del medesimo, che rendessero l' individuo incapace a continuarlo, oltre la competenza a termini di legge, ancorchè questa fosse nell' intero soldo, verrà dal diret-

tore del debito pubblico, presidente del consiglio di liquidazione, invocata la particolare sovrana considerazione per un aumento, a seconda delle particolari e straordinarie circostanze dei casi rimarcati nel rapporto del superiore comando del corpo: e se all' individuo divenuto inabile a servire pel motivo di sopra espresso, non competesse alcuna giubilazione perchè non avesse compito neppure un anno di servizio utile, sarà sempre invocato in via di grazia un qualche assegnamento, sempre sull' appoggio dell' indicato rapporto.

7. Qualche straordinaria operazione accompagnata da gravi circostanze di prossimo pericolo di disgrazia, e sostenuta con singolare coraggio, potrà premiarsi, valutandola per un anno compito di servizio; e se l' individuo espostosi a tal pericolo avrà sofferto notabile nocumento personale, potrà premiarsi, attribuendogli anni due di servizio. Gli estremi per l' approvazione di tale disposizione dovranno provarsi con dettagliato certificato del capo superiore del corpo, e sottoporsi all' approvazione del cardinale segretario per gli affari di Stato interni.

8. L'assegnamento di giubilazione sarà computato sul soldo che l' individuo gode all'epoca della concessione della giubilazione, purchè però abbia percetto tal soldo per un biennio compito, altrimenti si liquiderà la giubilazione sul soldo che avrà conseguito per due anni interi.

9. Dal computo degli anni di servizio sarà escluso tutto quel tempo nel quale l' individuo sia stato sospeso o dal capo superiore, o dal comandante del corpo; a meno che dalla clausola del rescritto, o decreto di sua reintegrazione, non constasse che la sospensione fu senza sua colpa.

10. Se taluno fosse stato dimesso dal corpo, ma poi riammesso per grazia, non potrà essergli valutato per la giubilazione che il servizio prestato dal giorno della nuova ammissione alla percezione del soldo in ruolo.

11. Non avrà luogo la giubilazione, o sarà imputata per l'entrante quantità, quando quegli cui deve accordarsi goda altro impiego governativo o pensione dalla cassa del governo. Non sarà applicabile questa disposizione se l'ammissione tanto al corpo de' vigili, quanto all'altro impiego fosse stata anteriore al giorno 26 febbraio 1817: come pure se l'uno o l'altro impiego, o ambedue, fossero stati conferiti posteriormente a detta epoca, ma con nomina munita di rescritto sovrano. E nel caso di giubilazione o pensione, se la concessione o dell'una o dell' altra fosse stata anteriore al detto giorno 26 febbraio 1817, ovvero posteriore, ma il titolo per conseguirla fosse anteriore all'epoca stessa.

12. Sul soldo effettivo che ciascun individuo conseguisce in ruolo sarà eseguita la ritenuta a favore della cassa delle giubilazioni: quale ritenuta sarà eziandio effettuata sulla giubilazione con le seguenti proporzioni.

Fino alla somma di scudi centoventi annui, sarà dell'uno per cento.

Dagli scudi centoventi, fino agli scudi centottanta, sarà del due per cento.

Dagli scudi centottanta, fino agli scudi duecento quaranta, sarà del tre per cento.

Dagli scudi quattrocentoventi, fino a qualunque somma, sarà del cinque per cento.

13. Siccome la giubilazione e pensione viene calcolata sul soldo effettivo soltanto, così non avrà luogo la ritenuta su i soprassoldi, su gli accessorî di soldo o altri indennizzi di qualunque natura e specie essi siano.

14. Ogni individuo, allorquando incomincerà a conseguire il soldo effettivo in ruolo, dovrà eseguire a favore della cassa giubilazioni la ritenuta straordinaria di una mensualità di soldo, in dodici rate mensuali eguali; ed in ogni passaggio o avanzamento di grado, che produca aumento di soldo, avrà luogo il rilascio, egualmente straordinario, di mezza mensualità del soldo aumentato, parimenti in dodici eguali rate mensuali. Se si verifichi aumento di soldo innanzi che sia compita la ritenuta dell' intera mensualità per la prima ammissione, cesserà tale ritenuta, ed incomincerà quella della mezza mensualità nelle dodici rate come sopra. Ed in tal guisa se avrà luogo un nuovo aumento di soldo prima che sia compiuto il rilascio della mezza mensualità per l' altro passaggio, non verrà questo continuato, ed avrà principio quello per la nuova promozione.

15. Durante la vacanza de' posti, ancorchè ne fosse provvisoriamente sospesa la sostituzione, verrà sul rispettivo soldo continuata la ritenuta ordinaria come sopra.

16. Il capo superiore del corpo trasmetterà in ogni semestre alla direzione generale del debito pubblico il consuntivo delle ritenute ordinarie e straordinarie, in tutto e per tutto a forma del regolamento di segreteria di Stato del 23 dicembre 1832: e nel caso di prima ammissione alla percezione di soldo in ruolo, o di aumento di soldo, unirà in copia conforme con legalità di officio le disposizioni che le hanno autorizzate, e ciò a termini delle prescrizioni contenute nella circolare della Segreteria per gli affari di Stato interni del 26 marzo 1833.

17. La giubilazione non si potrà godere fuori dello Stato Pontificio.

18. Cesserà la giubilazione tutte le volte che il giubilato assumesse servizio presso qualche altra corte o dominio.

19. Ne' casi d' inquisizione o di condanna per delitti di natura infamante avranno luogo le disposizioni vigenti verso i giubilati o pensionati della classe degl' impieghi civili, sia per

la sospensione, sia per la cessazione della giubilazione o pensione.

20. Cessando di vivere un individuo o in attività di servizio o in giubilazione, e lasciando dopo di sè i genitori, la vedova ed i figli in minorile età, ovvero anche maggiori, ma incapaci per qualunque fisico impedimento a procacciarsi la sussistenza, e le figlie ancorchè maggiori, nubili o vedove, tutti loro avranno diritto ad una pensione relativa all' assegnamento di giubilazione che godeva il defunto, ovvero che avrebbe potuto competere, se all'epoca della morte si fosse dovuto giubilare per fisica impotenza.

I. Se rimarrà superstite un numero maggiore di tre individui che abbiano diritto a conseguire la pensione, questa sarà nella rata corrispondente a due terzi dell' assegnamento di giubilazione come sopra.

Se tre individui, avranno la metà.

Se due, o anche uno solo, avranno un terzo.

II. Peraltro nella singolarità de' casi, e nel concorso di straordinarie circostanze, potrà invocarsi da Sua Santità una qualche ulteriore benefica disposizione.

21. Nel liquidare la pensione alle famiglie si desumerà la competenza dall' assegno di giubilazione che il defunto godeva o aveva diritto a godere all'epoca della morte.

22. Nel caso l' individuo cessasse di vivere in atto di servizio, e per causa immediata del medesimo, la pensione della famiglia, ancorchè uno solo fosse il superstite contemplato dalla legge, sarà la intera competenza di giubilazione del defunto ed inoltre sarà invocata da Sua Santità una ulteriore beneficenza, abbenchè la pensione fosse nell' intero soldo percetto dal defunto.

Questa disposizione avrà luogo ancorchè l' individuo cessasse di vivere posteriormente alla disgrazia, ma per effetto e conseguenza della disgrazia stessa, e non più oltre di un mese decorribile dal giorno dell' avvenimento.

23. Per conseguire la pensione come sopra, i genitori del defunto dovranno provare che non solo trovansi in istato di povertà, ma eziandio che per mancanza di altri mezzi di sussistenza e per inabilità a procacciarsi il vitto co' loro sudori, o per la età o per abituali incomodi di sanità venivano alimentati e mantenuti da' loro figli: ed inoltre se la madre fosse vedova, non sarà ammessa al godimento della pensione se non provi che dopo la morte del padre dell' impiegato abbia sempre conservato lo stato vedovile.

24. Le vedove però ed i figli otterranno la intera pensione, che in conformità del disposto di sopra potrà loro competere, ancorchè il defunto abbia lasciato un patrimonio in beni rustici ed urbani, in negoziati, in effetti pubblici, in rinvestimenti ed in altri capitali fruttiferi, se però la loro rendita annua non ecceda l'assegnamento di giubilazione che godeva o sarebbe stato in diritto di godere: il capitale che si trovasse in effettivo contante sarà valutato per la rendita che possa ottenersi col medesimo.

25. Se peraltro la rendita annua del patrimonio lasciato dal defunto superasse l' ammontare dell' assegnamento di giubilazione che godeva, o avessero avuto diritto di conseguire, allora la pensione sarà diminuita in proporzione dell' eccesso dell' annua rendita patrimoniale.

Se poi l' annua rendita del patrimonio lasciato dal defunto duplicasse l'ammontare dell' assegnamento di giubilazione goduto, o dovuto al medesimo, non si farà luogo alla concessione di alcuna quota di pensione.

I. Il disposto nell' articolo 24 è applicabile anche a tutti i casi in cui gli aventi diritto alla pensione posseggano beni della specie e della rendita ivi enunciata, qualunque ne sia la provenienza.

II. Qualora vi siano più compartecipi di una stessa pensione, la perdita o la diminuzione della medesima è applicabile alle quote de' soli individui che posseggano beni, come al § precedente; gli altri devono conseguire la relativa quota intiera a termini di legge.

III. L' assegnamento di giubilazione accordato o competente al defunto si considera diviso in tante parti eguali, quanti sono i compartecipi alla pensione. Il reddito individuale (nel quale sarà pure computata qualunque pensione, o assegno a carico del governo o di pie istituzioni, nella proporzione che eccede la respettiva parte di giubilazione) verrà imputato in diminuzione o perdita della quota di pensione dovuta al possessore del reddito medesimo.

26. Le figlie vedove non potranno conseguire la pensione, nè essere annoverate fra compartecipi, se non conviveranno col padre all'epoca della sua morte; e godendo qualche assegnamento dall' istituto di carità, o dalla cassa giubilazioni per essere state maritate ad altro impiegato, questo assegnamento sarà imputato come all' articolo precedente.

27. La pensione accordata a più compartecipi ne' casi delle loro mancanze progressive, sarà regolata con le seguenti norme a maggior beneficio de' superstiti:

I. Sinchè il numero de' compartecipi non divenga minore di quattro, la pensione verrà mantenuta ne' due terzi.

II. Quando il numero sarà ridotto a tre, sarà mantenuta nella quota corrispondente alla metà.

III. Se il numero sarà ridotto a due, o anche ad un solo individuo, la pensione sarà

sempre mantenuta nella quota corrispondente alla terza parte.

28. La vedova passando ad altre nozze perderà il diritto di conseguire la pensione o la quota ad essa spettante sulla medesima. Lo stesso si osserverà rispetto alle figlie vedove, ed alle genitrici se, essendo vedove, tornassero a maritarsi.

29. I figli divenuti maggiorenni cesseranno di godere la pensione o la quota ad essi spettante, e rimarrà sospeso il pagamento se, durante la età minorile, venissero in qualunque maniera impiegati con soldo a carico dello Stato, come pure se fossero mantenuti in qualunque pio stabilimento o collegio a carico di qualche pia istituzione.

30. Le figlie cesseranno di godere la pensione o la rata rispettiva sulla medesima, avvenuto il loro matrimonio, ovvero la professione monastica; ed anche per loro rimarrà sospeso il pagamento, se fossero collocate in qualche pio stabilimento, ovvero co' prodotti di alcuna pia istituzione, venissero mantenute in qualche monastero o conservatorio.

31. Non avrà luogo egualmente, o cesserà la pensione o la quota rispettiva per tutti i suddetti, ne' casi preveduti dagli articoli 17, 18 e 19 del presente regolamento.

32. Le istanze per ottenere la giubilazione o la pensione saranno inviate dal comando superiore del corpo de' vigili, co' relativi documenti e col suo voto, al direttore del debito pubblico presidente del consiglio di liquidazione, il quale comunicherà la deliberazione del consiglio medesimo, e su essa il comando superiore emetterà l'accettazione o l'interposizione di appello.

33. Dal giorno primo gennaio 1846 avrà effetto il presente regolamento. Gl' individui che trovansi in servizio potranno ottenere che siano in loro favore valutati gli anni di servizio effettivo decorsi dalla loro ammissione alla percezione del soldo in ruolo, purchè per mezzo di monsignor governatore facciano giungere alla direzione generale del debito pubblico, entro tre mesi, decorrendi dalla emanazione del presente, la dichiarazione di rifondere in favore della cassa giubilazioni le ritenute sul rispettivo soldo, tanto ordinarie quanto straordinarie per la prima ammissione e pe' passaggi conseguiti, e queste ritenute dalla rispettiva ammissione come sopra e promozione, se furono posteriori al primo marzo 1817, o da questa epoca del primo marzo 1817, se furono anteriori. La rifusione potrà effettuarsi o a mensuali rate in aumento all'ordinario rilascio, o in rate più proporzionate alle rispettive circostanze economiche, dovendosene però da ciascuno indicare e determinare il modo nella mentovata rispettiva dichiarazione.

34. Ne' casi di giubilazione de' vigili, o di pensione alle famiglie, la liquidazione della giubilazione e della pensione si farà in ragione degli anni di servizio, incominciando dall'anno 1846, a' quali anni di servizio si aggiungeranno inoltre quegli antecedenti, per cui sia stata effettivamente eseguita la rifusione de' rilasci all'epoca in cui sarà richiesta o ordinata la giubilazione, o sarà avvenuto il caso di assegnarsi la pensione.

Dalla Segreteria per gli affari di Stato interni 28 dicembre 1845.

M. card. Mattei.

CLXXVI.

Istruzioni della presidenza del Censo relativo ai requisiti che si richieggono per essere eletti ingegneri ispettori di prima e seconda classe e commessi delle ispezioni, in coerenza al disposto degli articoli 7 e 17 del regolamento 10 dicembre 1844 num. 33185.

ARTICOLI

Del regolamento 10 dicembre 1844, che si richiamano alla presente istruzione.

Art. 7. Per essere ingegnere ispettore fa d'uopo:

§ 1. Avere compiuta l'età di anni trenta.

Istruzione particolare

Indicante i modi di prova pei requisiti degli ingegneri ispettori di prima e di seconda classe, e dei commessi delle ispezioni in coerenza di quanto venne disposto in fine degli articoli 7 e 17 del regolamento 10 dicembre 1844 N. 33185.

Capitolo I.

Ispettori di prima e seconda classe.

Art. 1. A comprovare la estensione dei requisiti necessarî nella elezione di un ingegnere ispettore censuario di prima e di seconda classe

§ 2. Aver fatto tutto il corso degli studî d' ingegnere; e quello di agricoltura teorica e prattica, presentando per l' esercizio d' ingegnere la patente ottenuta dalla Segreteria per gli affari di Stato interni, e per il corso agrario il certificato della università, o di altra scuola pubblica approvata dal governo.

§ 3. Avere esercitato pratticamente la professione tanto nella parte geometrica e topografica, quanto nella stima de' fondi.

§ 4. Esibire gli attestati di buona condotta religiosa, politica e morale, e di non avere soggiaciuto ad alcuna pena o giudizio degradante.

Una particolare istruzione della presidenza specificherà i modi di prova che si richiedono per stabilire le sopradette condizioni.

per l'esaurimento di quanto è prescritto al § 1 dell' art. 7 del regolamento 10 dicembre 1844 si richiede la esibizione alla presidenza del censo di un documento autentico del proprio parroco comprovante che l' aspirante ha compiuta l'età di trenta anni, convalidato dalla ricognizione e legalità della firma o della curia vescovile, o della magistratura locale.

Art. 2. La prova per l'esaurimento di quanto è prescritto al § 2 dell' articolo suddetto consisterà nel documentare di avere adempiuto esattamente all' articolo 212 della costituzione della sa. me. di Leone Papa XII sul retto ordinamento degli studî in data 28 agosto 1824; cioè di avere atteso in una delle università dello Stato Pontificio pel corso di quattro anni agli studî di logica, metafisica ed etica, fisica sperimentale, calcolo sublime, meccanica, idraulica, ottica, astronomia, ed avere riportata la laurea nella facoltà filosofica e matematica, come pure di avere adempiuto alle prescrizioni portate dagli articoli 41, 42, 43, 46 e 47 delle norme e disposizioni emanate dalla sagra congregazione degli studî in data 18 agosto 1825, cioè di avere compiuto l' intero corso quadriennale degli studî filosofici e matematici sopradescritti, e quindi per un altro quadriennio avere atteso alla prattica dell' arte nel modo prescritto dal regolamento 25 giugno 1823, ovvero per un triennio nella scuola speciale degl' ingegneri, dopo aver dato saggio di sapere sufficientemente disegnare l' architettura e l' ornato, ed essersi applicato eziandio al corso di geometria grafica descrittiva, ed a quello d' idrometria. Verrà inoltre presentato un attestato del professore di agraria di una università dello Stato, o di altra pubblica scuola approvata dal governo, con cui venga documentato avere l'esibente seguito con profitto il corso di agricoltura teorica e prattica. Finalmente sarà esibita la patente di libero esercizio per la professione d' ingegnere accordata dalle università di Roma o di Bologna, ovvero dalla Segreteria per gli affari di Stato interni. Oltre agli studî che sono indispensabili all' ingegnere sarà riputato come utile requisito l'essersi versato negli studî geologici, geografici, economici e statistici, sempre però che i medesimi vadano disgiunti da quelli d' ingegnere e di agronomo.

Art. 3. La prova di quanto viene richiesto dal § 3 dell' articolo anzidetto verrà costituita coll'esibirsi alla presidenza del censo altrettante perizie legali da esso eseguite negli anni del suo esercizio posteriore a quello prescritto dalla citata costituzione, e ricordato nell'articolo precedente, e che riguardino la elevazione di una o più mappe di rilevante estensione, le quali comprendano fondi rustici di diverse coltivazioni, caseggiati, corsi d' acque, andamento di strade ed altre combinazioni, il tutto disegnato e colorito secondo i precetti della topografia,

e della grafica rappresentazione del terreno, e secondo le prescrizioni del regolamento sulle misure in data 22 febbraio 1817. L'icnografia, ortografia, e sezioni trasversali di un edificio grandioso, rilevato e disegnato secondo i precetti dell'arte architettonica; la stima, ossia perizia dettagliata ed analitica di qualche esteso patrimonio che comprenda fondi rustici, caseggiati ed opificî idraulici tanto in via di compra e vendita, quanto colle norme delle istruzioni, e de' regolamenti censuarî 16 maggio 1821, 19 dicembre 1822, ed 11 luglio 1823; la formazione e correzione de' tipi collo sviluppo della calcolazione per la divisione dei fondi rustici ed urbani secondo le norme stabilite dal regolamento 7 maggio 1842; la livellazione sul corso di un qualche fiume o canale, di qualche strada e terreno corredata delle relative piante, sezioni e profili. La prova delle anzidette operazioni deve essere estesa sia che riguardino la parte topografica, sia che riguardino l'estimativa o ad interi territorî, o a patrimonî che contino tra i più vasti di uno o più distretti censuarî. Non è tanto il numero delli tipi o delle stime che sarà preso in considerazione, quanto la estensione superficiale, la varietà delle circostanze, le difficoltà, l'importanza ecc. dell'esecuzione. Se le dette operazioni fossero state eseguite in Stati esteri non saranno rifiutate come prova di capacità, purchè sieno sufficientemente autenticate. Parimenti saranno tenuti a modo di prova le operazioni geodetiche o trigonometriche, e simili eseguite in una sufficiente estensione a qual che ne sia stato lo scopo, e coll'uso de' migliori strumenti e de' metodi scientifici più accreditati. Lo stesso dicasi di vaste operazioni agrarie dirette al miglioramento della coltivazione nello Stato. Finalmente l'esercizio di una carica o incombenza censuaria nella elevazione delle mappe o nelle stime primitive, e più particolarmente nella revisione generale dell'estimo rustico, sebbene non sia ricercato come un' assoluta e decisiva prova di capacità al grado d' ispettore, sarà però sempre tenuto in grandissimo calcolo.

La presidenza si riserba secondo le speciali circostanze o di contentarsi delle semplici prove in iscritto e ben documentate degli anzidetti corsi scientifici ed esercizio prattico, o d' invitare ad un esame singolare, o al concorso uno o più de' pretendenti, nel qual caso emanerà precedentemente un programma sulle basi della presente istruzione.

Art. 4. La prova di quanto è specificato al § 4 del ripetuto articolo consisterà nella esibizione di due documenti di recentissima data, rilasciati il primo dalla curia ecclesiastica comprovante la buona condotta religiosa e morale, il secondo dall' autorità governativa comprovante la regolare condotta politica attuale e

Art. 17. Per essere scelto commesso di una ispezione censuaria di prima classe bisogna

§ 1. Avere compiuta l'età di anni venti.

§ 2. Avere compiuto gli studî di calligrafia, disegno, corso di belle lettere, e di matematiche almeno elementari.

§ 3. Le fedi di buona condotta religiosa, politica e morale, e di non avere soggiaciuto ad alcuna pena o giudizio degradante.

Una particolare istruzione della presidenza specificherà la estensione e i modi di prova dei suddetti requisiti.

precedente, la esenzione di ogni pena e giudizio criminale, di ogni punizione o precetto politico, di ogni giudizio civile degradante l'esercizio della professione, e la generale estimazione di uomo probo ed onesto.

Capitolo II.

Commessi per le ispezioni censuarie di prima classe.

Art. 5. A comprovare la estensione dei requisiti necessarî nella elezione di un commesso per una ispezione censuaria di prima classe per l'esaurimento di quanto è prescritto nel § 1 dell'articolo 17 del sopracitato regolamento 10 dicembre 1844 si richiede la esibizione alla presidenza del censo di un documento autentico del proprio parroco comprovante che l'aspirante ha compiuto l'età di anni venti, convalidato della ricognizione e legalità della firma o della curia vescovile, e della magistratura locale.

Art. 6. La prova di quanto è richiesto nel § 2 dell'indicato articolo consisterà nel produrre i documenti de' pubblici professori comprovanti di aver fatto con diligenza e profitto gli studî, ed il corso della calligrafia, del disegno in quanto ai principî di ornato, architettura, e topografia; delle belle lettere inclusivamente alla umanità superiore, ed alla rettorica; non che di algebra e geometria elementare sino alla introduzione al calcolo sublime. Tali certificati verranno corredati dai relativi saggi che dimostrino la prattica applicazione delle nozioni anzidette, tutti muniti della firma dell' aspirante.

Art. 7. La prova di quanto resta prescritto nel § 3 del precitato articolo si riduce alla esibizione di due documenti che siano di recentissima data rilasciati il primo dalla curia ecclesiastica comprovante la buona condotta religiosa e morale, il secondo dall' autorità governativa comprovante la regolare condotta politica, tutto colle norme del precedente articolo 4.

Dalla presidenza del censo. Roma 1 gennaio 1846.

G. Grassellini
pro-presidente.

INDICE

IMPRIMATUR

Fr. Albertus Lepidi Ord. Praed. S. P. A. Magister.

IMPRIMATUR

Iosephus Ceppetelli Patriarc. Const. Vicesgerens.

COLLECTIO

OMNIUM CONCLUSIONUM ET RESOLUTIONUM

QUAE IN CAUSIS PROPOSITIS

APUD

SACRAM CONGREGATIONEM CARDINALIUM

S. CONCILII TRIDENTINI

INTERPRETUM

PRODIERUNT AB EIUS INSTITUTIONE

ANNO MDLXIV AD ANNUM MDCCCLX

DISTINCTIS TITULIS ALPHABETICO ORDINE PER MATERIAS DIGESTA

CURA ET STUDIO

SALVATORIS PALLOTTINI

S. THEOLOGIAE DOCTORIS, IN ROMANA CURIA ADVOCATI, ETC. ETC. ETC.

17 Vol. in-4, charta manufacta, L. **324.**

D. EMANUEL COLOMIATTI

CODEX

IURIS PONTIFICII

SEU

CANONICI

Perutile hoc opus constat duabus Partibus. — In prima large tractatur de *Auctoritate Summi Pontificis, cum eius nominibus; et de modo, quo creatur Summus Pontifex, idest electio eiusdem, cum potestate Cardinalium, Sede Apostolica vacante.* — In parte altera vero tractatur de *Modo quo explicatur Auctoritas Summi Pontificis, idest Concistorium, Congregationes et alia officia vel Collegia Pontificia.*

Pretium 7 Voluminum, ab anno 1898 usque ad annum 1902 in lucem editorum, est *Libellarum* **60.**